

154
ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI



ATTI PARLAMENTARI


DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXIX

1^a Sessione



VOLUME SECONDO II

SEDUTE DAL 9 DICEMBRE 1935-XIV AL 23 MAGGIO 1936-XIV

1553-23.1

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1936-XIV



XL^a SEDUTA

LUNEDÌ 9 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

(22° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	1553
Disegni di legge:		
(Discussione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale (688)		1554
Approvazione di un ordine del giorno	1555, 1557	
THAON DI REVEL, Grand' Ammiraglio Paolo		1556
MUSSOLINI, Capo del Governo		1557
Per la resistenza e per la vittoria:		
PRESIDENTE		1553
Per l'offerta delle medaglie parlamentari:		
PRESIDENTE		1554

Alle ore 14,50 il Capo del Governo entra nell'Aula salutato da vivissimi e ripetuti applausi. Si grida: « Viva il Duce! ».

Subito dopo prendono posto nei loro scanni di senatori le Loro Altezze Reali:

il Principe Umberto di Savoia, Principe di Piemonte,

il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta,

il Principe Aimone di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto,

il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino,

il Principe Ferdinando di Savoia, Duca di Genova,

il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona.

Il Senato saluta i Principi con vivissimi e prolungati applausi. Si grida ripetutamente: « Viva Savoia! Viva il Re! ».

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI GUIDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 31 maggio, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate per giorni 15; Badaloni per giorni 15; Borromeo per giorni 15; Bouvier per giorni 15; Broglia per giorni 4; Campili per giorni 15; Castiglioni per giorni 15; Catellani per giorni 3; Di Rovasenda per giorni 4; Einaudi per giorni 3; Fara per giorni 15; Gavazzi per giorni 15; Grandi per giorni 15; Loria per giorni 4; Marcello per giorni 15; Messedaglia per giorni 2; Milano Franco d'Aragona per giorni 8; Mosca per giorni 8; Odero per giorni 15; Pais per giorni 20; Passerini Napoleone per giorni 15; Poggi Tito per giorni 10; Salata per giorni 10; Segrè Sartorio per giorni 15; Serristori per giorni 15; Torraca per giorni 15; Valerio per giorni 15; Venturi per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Per la resistenza e per la vittoria.

PRESIDENTE. (*Applausi*). Auspicio fausto a questa riapertura della nostra Assemblea è la presenza delle Loro Altezze Reali il Principe di Piemonte e gli altri Augusti Principi, ai quali tutti porgo l'omaggio grato e devoto del Senato. (*Applausi vivissimi e prolungati*). Il loro intervento attesta solennemente ancora una volta in faccia al mondo quella viva, intima, indissolubile comunione fra la Dinastia e il popolo, che in queste giornate che saranno dette memorabili è stata quasi riconsacrata dall'alta ammonitrice parola di Sua Maestà il Re (*Applausi vivissimi e prolungati, grida di Viva il Re*) e dall'offerta, ispirata a così delicata e nobile poesia, di Sua Maestà la Regina (*Applausi vivissimi e prolungati, grida di Viva la Regina*); co-

munione di fede, di volontà e di destini che è una delle forze più originali e profonde dell'Italia rinnovata dalla guerra e dal Fascismo.

In questa concordia suprema confluiscono e si fondono tutti i valori ideali e viventi della tradizione e della rivoluzione: la gloria di Savoia e la santità della religione, il genio di un grande creatore di storia e la potenza formidabile di un regime di vastissime masse, l'ardente spirito marziale della stupenda giovinezza cresciuta nella atmosfera eroica del Littorio e l'inesauribile capacità di abnegazione e di lavoro della Nazione. (*Applausi vivissimi e prolungati*). Questa concordia serena e fidente, che ha saldato tutti gli Italiani in un sentimento e in una sorte, che stringe a difesa tutte le categorie sociali, che richiama ciascuno a un più severo costume e a ciascuno fa accettare volentieri ogni sacrificio di oggi e di domani, costituisce il presidio invincibile della vita della Patria, della vita dei nostri figli, contro il quale si sono già spezzate le insidie e le minacce, e che ci dà fin d'ora la certezza assoluta della vittoria. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Le previsioni e le speranze di coloro che si erano illusi di poter piegare l'Italia alle proprie inique imposizioni sono state successivamente smentite dai fatti. E non mai come ora, in questa prova di cui ciascun italiano misura le difficoltà e conosce i pericoli, il Duce, nel quale la Nazione sa di avere bene posto la sua fiducia illimitata (*Applausi vivissimi e prolungati, grida di Viva il Duce*), ne ha interpretato e adempiuto pienamente il volere.

Consapevolmente disciplinata sotto la guida sicura di Lui, essa ad ogni ingiusta sopraffazione, a ogni tentativo di intimidazione ha opposto la sua fredda e chiaroveggente risolutezza. Essa sa di lottare per il proprio sacrosanto diritto a vera e totale indipendenza; ma sente fieramente di esercitare anche, con la propria resistenza all'arbitrio invano mascherato di assurde forme legali, una missione storica per l'instaurazione dei principii di una giusta pace nel mondo e per l'avvenire della civiltà umana, alla quale Roma e l'Italia hanno dato in tre millenni i contributi più copiosi e preziosi. (*Applausi*).

Salutiamo gli antesignani di questo domani migliore nei nostri combattenti in Africa Orientale, (*Applausi generali, grida di Viva l'Esercito!*) i prodi Principi volontari e gli illustri capi, i soldati e le camicie nere, emulantisì nella dimostrazione delle più belle virtù militari. Noi veterani del Carso e del Piave assistiamo commossi di gioia e di orgoglio al rivelarsi sul campo della nuova generazione guerriera che ha raccolto il retaggio di Vittorio Veneto, come saremmo pronti noi stessi, se ancora il Re ci chiamasse, a dare alla Patria quanto ci resta di vita e di energia. (*Applausi*).

Anziani e giovani, tutti gli Italiani sono un'anima sola, con voi, o Duce, a cui essi devono la loro coscienza di Nazione e la loro passione di grandezza. Da questa Assemblea, formata di uomini ai quali l'età e l'esperienza hanno insegnato il più

scrupoloso senso della responsabilità, sorge oggi — unanime — di fronte alla violenza altrui lo stesso sdegnoso grido di protesta, la stessa indomabile decisione di resistere ad ogni costo, che ha fatto eco alla vostra voce da ogni piazza d'Italia. (*Applausi vivissimi generali e prolungati*).

Per l'offerta delle medaglie parlamentari.

PRESIDENTE. Per far sì che anche la nostra Assemblea potesse degnamente contribuire alla raccolta dell'oro per la Patria, è sorta anche fra i senatori, contemporaneamente a una iniziativa analoga dell'altro ramo del Parlamento, l'idea di offrire all'Erario la medaglia distintiva: dono di modesto valore intrinseco ma di notevole significato morale. Aderendo prontamente e cordialmente a un mio invito, la quasi totalità dei senatori, a cominciare dalle Loro Altezze i Principi Reali, (*vivissimi e generali applausi*), ha già versato le medaglie, che il giorno 18 dicembre, trentesimo dell'assedio economico, saranno da me consegnate, insieme con l'elenco degli offerenti, al segretario del Partito nazionale fascista che, come il Senato sa, è stato preposto alla raccolta dell'oro per la Patria.

Ho disposto che in sostituzione della medaglia sia data a ciascuno degli offerenti una riproduzione di essa in bronzo.

Molti dei senatori, che appartennero all'altro ramo del Parlamento, hanno versato anche le loro medaglie di deputati, le quali sono state da me trasmesse al Presidente della Camera, che farà loro pervenire un particolare attestato.

Non poche famiglie di nostri colleghi defunti hanno voluto inviare le medaglie dei loro cari per associare nobilmente anche i nomi di questi a una manifestazione che può rispecchiare nel suo contenuto ideale, insieme col sentimento di noi viventi e militanti, quelle che furono le aspirazioni altamente italiane dei nostri antecessori. Anche per le medaglie dei senatori defunti, offerte dalle loro famiglie, saranno date in sostituzione eguali medaglie in bronzo.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle colonie dell'Africa orientale » (Numero 688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 agosto 1935—XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle colonie dell'Africa orientale.

PRESIDENTE. Su questo disegno di legge si è iscritto a parlare il senatore Grande Ammiraglio Thaon di Revel, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, sottoscritto da altri 391 senatori:

Il Senato del Regno,

pienamente concorde con l'intera Nazione nell'incrollabile decisione della resistenza all'iniquo e assurdo tentativo di piegare la volontà dell'Italia;

riaffermando la assoluta legittimità dell'azione di difesa e di civiltà intrapresa nell'Africa Orientale per le supreme esigenze di vita, di sicurezza e di avvenire rivendicate dalla stessa augusta parola del Sovrano;

dichiara la propria totale solidarietà con l'opera del Duce, nella certezza che essa saprà salvaguardare l'onore e i diritti d'Italia.

Ammiraglio THAON DI REVEL. — IMPERIALI. — MARCONI. — DE BONO. — BADOGLIO. — LANZA DI SCALEA. — SUARDO. — FORGES DAVANZATI. — GIULIANO. — RUFFO DI CALABRIA. — SAILER. — CORBINO. — PECORI GIRALDI. — DE CAPITANI D'ARZAGÓ. — GASPERINI. — FERRARI. — CRISPOLTI. — MARESCALCHI. — MORRONE. — DALLOLIO. — GUGLIELMI. — MAZZUCCO. — JOSA. — DI VICO. — MONTEFINALE. — NOMIS DI COSSILLA. — GIURIATI. — ASINARI DI SAN MARZANO. — CAVALLERO. — BARZINI. — DI DONATO. — DE MARTINO GIACOMO. — BARZILAI. — ACQUARONE. — CRISPO MONCADA. — MAIONI. — CRESPI SILVIO. — BERIO. — SCHANZER. — MATTIOLI PASQUALINI. — CONCINI. — BIANCHI. — BOREA D'OLMO. — CAVIGLIA. — ANSELMI. — RICCI. — COLONNA. — SECHI. — TASSONI. — TOLOMEI. — DUCCI. — MOSCONI. — MARAGLIANO. — SITTA. — RENDA. — ZUPELLI. — VACCARI. — CURATULO. — FELICI. — ZOPPI GAETANO. — BRUSATI. — BONGIOVANNI. — CASSIS. — GALLENGA. — ROMANO MICHELE. — CREDARO. — LISSIA. — MAURY DI MORANCEZ. — VIGLIANI. — TOSTI DI VALMINUTA. — LAGASI. — GONZAGA. — SILLI. — FALCIONI. — BROCCARDI. — SCADUTO. — MAMBRETTI. — LEICHT. — DE VITO. — BISCARETTI DI RUFFIA GUIDO. — MAYER. — APPIANI. — MOSCA. — CELESIA. — ORLANDO. — CARLETTI. — D'ANCORA. — SANI NAVARRA. — BOCCIARDO. — MAZZONI. — BADALONI. — PUJIA. — BEVIONE. — CIRAOLO. — CASTELLI. — STRAMPELLI. — VOLPI DI MISURATA. — BACCELLI. — DI BENEDETTO. — BENNICELLI. — ROTA GIUSEPPE. — ANDREONI. — GATTI SALVATORE. — SOLARI. — RAINERI. — SALUCCI. — SOLER. — OCCHINI. — CONCI. — BISCARETTI DI RUFFIA ROBERTO. — BELLUZZO. — BONCOMPAGNI LUDOVISI. — SCAVONETTI. — TO-

MASI DELLA TORRETTA. — GIANNINI. — THEODOLI. — NICCOLINI PIETRO. — FACCHINETTI. — CIAN. — CANEVARI. — VICINI MARCO ARTURO. — CASANUOVA. — TORRE. — ABISSO. — BURZAGLI. — TODARO. — VISOCCHI. — GROSOLI. — CAPPÀ. — ANCONA. — ROMEO NICOLA. — BORLETTI. — ROMEO LONGHENA. — MESSEDAGLIA. — PEGLION. — CASERTANO. — GRANDI. — PENDE. — SALATA. — CRESPI MARIO. — DEVOTO. — Tournon. — GATTI GIROLAMO. — CALISSE. — AGNELLI. — ROMANO AVEZZANA. — PIOLA CASELLI. — RAIMONDI. — RUSSO. — CASOLI. — DE MARINIS. — GASPARINI JACOPO. — FEDELE. — ROMANO SANTI. — SCALORI. — PETRONE. — VIOLA. — ZOPPI OTTAVIO. — BONARDI. — CAMERINI. — DE MICHELIS. — RUBINO. — MILLOSEVICH. — POGGI CESARE. — PAGLIANO. — AGO. — CAMPOLONGO. — ROTA FRANCESCO. — PERLA. — COZZA. — ROMEO DELLE TORRAZZE. — QUARTIERI. — CAGNETTA. — RAVA. — MUSCATELLO. — ROSSINI. — DE MARTINO AUGUSTO. — CONTI SINIBALDI. — CICONETTI. — DE MARCHI. — MANTOVANI. — LANDUCCI. — MARRACINO. — REGGIO. — PERRIS. — CONTI. — DEL CARRETTO. — LUCIOLLI. — REBAUDENGO. — TORLONIA. — SCIALOJA. — BOCCHINI. — CASTELLANI. — TALLARIGO. — VALAGUSSA. — SCOTTI. — ALBRICCI. — PIAGGIO. — ASINARI DI BERNEZZO. — PERRONE COMPAGNI. — CATTANEO GIOVANNI. — DE RISEIS. — GIGANTE. — MARTIN FRANKLIN. — DI FRASSINETO. — FIGOLI. — DI BAGNO. — LANZA BRANCIFORTE. — GIARDINI. — MAROZZI. — FARINA. — LEVI. — GINORI CONTI. — BALDI PAPINI. — CACCIANIGA. — MARCELLO. — DI FRASSO. — MARCIANO. — GIORDANO. — GIAMPIETRO. — MANZONI. — GIURIA. — FARA. — CATTANEO DELLA VOLTA. — DE LORENZO. — CONTARINI. — LONGHI. — ALDI MAI. — BACCI. — FLORA. — DANZA. — CENTURIONE SCOTTO. — DE CILLIS. — LIBERTINI GESUALDO. — ODDONE. — D'ACHIARDI. — MAZZOCOLO. — DI MARZO. — GHERSI GIOVANNI. — FOSCHINI. — ETNA. — CINI. — DELLA GHERARDESCA. — GALLARATI SCOTTI. — DUDAN. — GAZZERA. — DI TERRANOVA. — FRACASSI. — AMANTEA. — D'AMELIO. — CESAREO. — FRASCHETTI. — GENTILE. — ODERO. — MILIANI. — OVIO. — NUCCI. — BOMBI. — ORSINI BARONI. — JOELE. — LIBERTINI PASQUALE. — PICCIÒ. — CONZ. — NICOLIS DI ROBLANT. — MIARI DE CUMANI. — IMBERTI. — GRAZIOLI. — ORSI. — MORESCO. — BODRERO. — AZZARITI. — GAIO. — DI MIRAFIORI. — OVIGLIO. — MORMINO. — TOFANI. — VASSALLO. — ZIPPEL. — SAN MARTINO. — CREMONESI. — CHIMIENTI. — CHERSI INNOCENTE. — TARAMELLI. — VINASSA DE REGNY. — FABRI. — ROLANDI RICCI. — PITACCO. — VISCONTI DI MODRONE. — PORRO CARLO. — SANDRINI. — FAGGELLA. — VICINI ANTONIO. — DURINI DI MONZA. — GRAZIOSI. — VENINO. — LUSTIG. — VENTURI. — GUIDI. — NUNZIANTE. — TORRACA. — FALCK. — GALIMBERTI. — GUALTIERI. — PASCALE. — MORPURGO. — VALERIO. — SILVESTRI. — TISCORNIA. — ANSELMIÑO. —

VERSARI. — BORSARELLI. — MONTRESOR. — MON-
TUORI. — MICHELI. — COGLIOLO. — BAZAN. —
BARCELLONA. — FAINA. — LAGO. — PORRO ET-
TORE. — TRECCANI. — SALVI. — TAMBORINO. —
FANTOLI. — GUACCERO. — PASSERINI NAPOLEONE.
— MORI. — GROSSO. — PADIGLIONE. — PETRILLO. —
BREZZI. — KREKICH. — SPADA VERALLI. — SI-
RIANNI. — PAIS. — MILANO FRANCO D'ARAGONA. —
GUADAGNINI. — POZZO. — NICASTRO. — BORROMEO.
— PIRONTI. — BENZA. — SANTORO. — BEVERINI. —
MIENOZZI. — TACCONI. — BORSALINO. — NOVELLI. —
POGGI TITO. — SANJUST. — PRAMPOLINI. — PINTO.
— NICCOLINI EUGENIO. — PURICELLI. — SANDI-
CHI. — SPILLER. — SPEZZOTTI. — ANTONA TRA-
VERSI. — BANELLI. — SCIPIONI. — SARROCCHI. —
BASTIANELLI. — SEGRÈ SARTORIO. — BELFANTI. —
GIUSTI DEL GIARDINO. — BROGLIA. — ALBICINI. —
DEL PEZZO. — BOUVIER. — CAVAZZONI. — SALMOI-
RAGHI. — CAMPILLI. — CIMATI. — MARESCALCHI
GRAVINA. — SUPINO. — DIENA. — NUVOLONI. —
DA COMO. — DI ROVASENDA. — MORTARA. — SCHI-
RALLI. — BERENINI. — SALVAGO RAGGI. — RONCO.
— SINIBALDI. — SCALINI. — FAELLI. — MANGO. —
BERGAMASCO. — COLOSIMO. — DE NICOLA. —
GALLINA.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Grande
Ammiraglio Thaon di Revel.

THAON DI REVEL, GRAND'AMMIRAGLIO
PAOLO. (*Applausi vivissimi e prolungati*). Il Se-
nato ebbe già a manifestare, in occasione del-
l'ultima discussione sul bilancio delle Colonie,
il proprio convinto consenso all'indirizzo im-
presso dal Governo alla sua opera in rapporto alla
condizione di cose che si andava determinando
nell'Africa Orientale. Tale indirizzo di fermezza
e di preveggenza scaturiva da superiori necessità
nazionali e dal dovere di risolvere problemi, i cui
termini erano stati posti mezzo secolo fa e che
occorreva ormai affrontare con spirito deciso,
dopo che il tentativo generoso dell'Italia di attuare
una leale collaborazione con l'Etiopia era fallito
attraverso la mancata applicazione del Trattato
del 1928 per parte dell'Etiopia stessa, e le ripetute
aggressioni alle frontiere delle nostre Colonie.

Quel consenso il Senato oggi solennemente ripete
nell'approvazione di questo disegno di legge rela-
tivo all'ordinamento per le spese dipendenti dalle
esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa
Orientale.

Ma dal maggio scorso in poi si sono succeduti
avvenimenti politici, che l'Assemblea ben cono-
sce, in seguito ai quali si è voluta artificialmente
creare nella vita internazionale una situazione
tanto più grave quanto più illogica, col motivo o
col pretesto delle operazioni militari che l'Italia
ha dovuto intraprendere per la tutela della propria
dignità e della propria sicurezza. Nessuna delle
ragioni di fatto e di diritto, che hanno legittimato
l'azione dell'Italia, è stata onestamente valutata
né discussa. Non si è voluto tener conto neppure
dell'evidentissima efficacia dimostrativa assunta

immediatamente dal risultato politico delle opera-
zioni, con le sottomissioni spontanee, imponenti
per quantità e per significato, di capi e di popola-
zioni; sottomissioni che provano trionfalmente
come il preteso aggressore sia nella realtà un libe-
ratore desiderato, un apportatore invocato di
benefica civiltà.

Ebbene l'ordine del giorno che io ho presentato,
che ha avuto l'onore di raccogliere le firme di tanti
eminenti colleghi, intende affermare categorica-
mente, e senza possibilità di equivoci, che il Senato,
nell'approvare il disegno di legge in discussione, è
pienamente solidale con l'atteggiamento preso con
altissimo senso di responsabilità e con vigoroso spi-
rito di dirittura dal Capo del Governo, di fronte al
tentativo inqualificabile di pressione coercitiva a
cui si è osato dare il nome di « esperimento » (*ap-
plausi*), da farsi sulle condizioni di esistenza e di
lavoro ed eventualmente sul sangue di 44 milioni
di Italiani. (*Applausi*).

Si sappia dovunque che non solo l'Italia è
unita come forse non fu mai nella propria storia,
dai suoi Augusti Sovrani, sempre primi nell'esem-
pio del più puro e consapevole patriottismo, al
più umile e semplice dei suoi figli; che non solo
l'Italia non ammette di poter cedere sulla legit-
timità e sulla portata delle ragioni per cui combat-
tono i suoi valorosi soldati; ma che l'Italia una-
nime è fiera di potere resistere da sola contro la
assurda coalizione suscitata contro di essa: coaliz-
ione che, nelle origini, nella procedura e nei fini,
costituisce la manifestazione di una pericolosa e
ingiusta politica internazionale, alla quale bisogna
opporsi anche per elevate esigenze d'ordine euro-
peo e mondiale.

Noi dichiariamo che tale politica, la quale ha
preteso condannarci, è invece essa fin d'ora con-
dannata, e sentiamo di possedere intatte tutte
le ragioni morali per poter noi giudicare, e fare
del nostro giudizio di verità e di giustizia l'anima
della nostra incrollabile volontà di resistenza.

Non è necessario, su questo argomento, un
esame che sarebbe ormai superato dal convinci-
mento di tutti.

Ma io non posso, concludendo, tacere un sen-
timento, già espresso con cocente amarezza dal
Capo del Governo, e che è nel cuore dell'intero
popolo italiano. Non avrei mai creduto che a
me, cui toccò l'onore di comandare le forze navali
italiane nella grande guerra (*applausi vivissimi e
prolungati*), in stretta unione con quelle degli
Alleati, dovesse capitare di assistere, dopo pochi
anni, a una concentrazione di navi nel Mediter-
raneo (*applausi vivissimi e prolungati*) e a un ac-
cordo per possibili solidarietà mediterranee in
danno dell'Italia per parte di quelli che furono i
nostri maggiori Alleati: ciò che oggi si fa per
sostenere un'interpretazione assurda del Patto
della Società delle Nazioni e per appoggiare il
così detto esperimento voluto contro di noi ap-
punto dai nostri Alleati di ieri. (*Applausi*).

Bastano queste enunciazioni obiettive per met-

tere in luce anche l'ipocrisia di tutto quel sistema di formule più o meno giuridiche, che è stato creato negli ultimi mesi per irretirci, e che ripugna particolarmente al mio spirito semplice e alla mia logica di soldato.

Da parte nostra non c'è da dire che una cosa sola: che nessuno si faccia illusioni. Il valore dimostrato dall'Italia per terra, sul mare e nel cielo durante la grande guerra, e che ci portò alla vittoria nostra, la quale ebbe un peso decisivo nella vittoria comune, (*applausi vivissimi*), quel valore, se fosse necessario, sarebbe centuplicato, quando l'Italia dovesse difendere da sola la causa che una Nazione non può mai abbandonare: quella del proprio onore e del proprio diritto. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Grande Ammiraglio Thaon di Revel.

(*Tutto il Senato, in piedi, applaude lungamente*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è approvato all'unanimità per acclamazione.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Ringrazio il Senato per l'unanimità del voto e per le eloquenti e significative manifestazioni che l'hanno accompagnato.

Ancora una volta questa Assemblea ha dimostrato di essere all'altezza dei compiti che la vita e la storia assegnano alla progrediente Nazione.

Il Senato può essere certo che gli interessi africani ed europei dell'Italia saranno strenuamente difesi. (*Acclamazioni fragorose e prolungate. Si grida ripetutamente: « Viva il Duce! »*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Il Capo del Governo esce dall'Aula vivamente e ripetutamente acclamato.

S. A. R. il Principe di Piemonte e gli altri Augusti Principi lasciano l'Aula salutati da vivissimi e generali applausi.

Domani alle ore 15 seduta pubblica per l'ulteriore svolgimento del nostro ordine del giorno.

I. Sorteggio degli uffici.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1935-XIII, n. 110, relativo al prolungamento dell'autostrada Napoli-Pompei verso l'interno di Napoli (593);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici (675);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 680, relativo al patrimonio

mobiliare e immobiliare del Convitto Nazionale « Vittorio Emanuele II » di Roma (676);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle motocarrozette e dai motofurgoncini (677);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo (683);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per la esecuzione dei lavori della litoranea libica (687);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1842, recante norme per la concessione alla « Unione Italiana Ciechi » della esclusività della fabbricazione e vendita ai Comuni delle piastrine di contrassegno per la imposta sui cani (689);

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33 (650);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 648, concernente il conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'Amministrazione centrale della guerra (673);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1935-XIII, n. 683, che modifica il regime doganale del piombo e dei suoi derivati (674);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1205, concernente provvedimenti riguardanti la Società anonima nazionale « Cogne » (678);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra (679);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle Colonie dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale (682).


III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle colonie dell'Africa orientale (688).

La seduta è tolta (ore 15.25).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.



XLIª SEDUTA**MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1935 - Anno XIV**

(23° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI**INDICE**

Commemorazioni (dei senatori Giardino, Della Noce, Roberto Brusati, Vitelli, Manfroni, Paolo Orsi, Marchiafava, Giordani, Rossi, Francica Nava, Larussa, Artom, Mattei Gentili, Rocco)	Pag. 1562
(del Ministro Razza)	1562
PRESIDENTE	1562
DE VECCHI DI VAL CISMON, <i>ministro dell'educazione nazionale</i>	1564
Commissari:	
(Nomina a commissario dei senatori Cozza e Valagussa per la Commissione dei decreti-legge, del senatore Giuliano per la Commissione dei titoli dei nuovi senatori, del senatore Devoto per la Commissione per le petizioni, del senatore Pende per la Commissione per il giudizio dell'Alta Corte, del senatore Rossini per la Commissione parlamentare sulla revisione delle leggi finanziarie, dei senatori Santi Romano e Piola Caselli per la Commissione parlamentare sui progetti dei nuovi codici)	1568
Commissione per i decreti-legge (Trasmissione dell'ordine del giorno)	1568
Congedi	1562
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1935-XIII, n. 110, relativo al prolungamento dell'autostrada Napoli-Pompei verso l'interno di Napoli » (503)	1576
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici » (675)	1577
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 680, relativo al patrimonio mobiliare e immobiliare del Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma » (676)	1577
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione	

di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo » (683)	1579
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per la esecuzione dei lavori della litoranea libica » (687)	1579
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1842, recante norme per la concessione alla "Unione Italiana Ciechi" della esclusività della fabbricazione e vendita ai Comuni delle piastrine di contrassegno per la imposta sui cani » (689)	1580
« Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-1933 » (650)	1580
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 643, concernente il conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'Amministrazione centrale della guerra » (673)	1581
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1935-XIII, n. 683, che modifica il regime doganale del piombo e dei suoi derivati » (674)	1581
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1935-XIII, n. 1205, concernente provvedimenti riguardanti la Società anonima nazionale "Cogne" » (678)	1581
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra » (679)	1581
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle Colonie dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniciosa o malattie tropicali » (682)	1582
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle moto carrozzette e dai moto furgoncini » (677)	1577
DEVOTO	1578
(Presentazione)	1568
(Ritiro)	1568

Interrogazioni:	
(Annuncio)	1584
(Risposta scritta)	1585
Saluto al senatore De Bono:	
PRESIDENTE	1582
DE BONO	1582
Messaggi	1567
Nomina a ministri di Stato (dei senatori Asinari di San Marzano e Ducci)	1567
Omaggi	1565
Ordine del giorno Thaon di Revel	1562
Petizioni (Lettura del sunto)	1564
Registrazioni con riserva	1567
Relazioni:	
(Presentazione)	1571, 1584
Uffici:	
(Sorteggio)	1573
Variations nella composizione del Governo (Nomina dei Ministri Galeazzo Ciano e Cobolli-Gigli, del Sottosegretario di Stato Alfieri)	1566
Verbale di deposito negli archivi del Senato	1564
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	1583

La seduta è aperta alle ore 15.

GALLENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sull'ordine del giorno Thaon di Revel.

PRESIDENTE. Ai senatori che hanno firmato l'ordine del giorno presentato ieri dall'ammiraglio Thaon di Revel, sul disegno di legge n. 688, e che sono stati compresi sul relativo stampato ieri distribuito, si sono aggiunti i senatori Tovini e Zerboglio. Avverto inoltre che al nome del senatore Scalini va sostituito quello del senatore Angelo Passerini.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Anselmino per giorni 1; Bacci per giorni 8; Della Gherardesca per giorni 15; Di Terranova per giorni 6; Nomis di Cossilla per giorni 2; Quartieri per giorni 15; Romano Michele per giorni 4; Visconti di Modrone per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni i congedi si intendono accordati.

Commemorazione del ministro Razza e dei senatori Giardino, Della Noce, Brusati Roberto, Vitelli, Manfroni, Orsi, Marchiafava, Giordani, Rossi, Francica Nava, Larussa, Artom, Mattei Gentili e Rocco.

PRESIDENTE. Numerose e gravissime perdite hanno contristato negli ultimi mesi la nostra As-

semblea. Ma innanzi a ogni altro dobbiamo ricordare, fra gli scomparsi, un uomo che non faceva parte del Senato, e che tuttavia si era conquistato in breve tempo qui, con la parola e con l'opera, la stima e l'ammirazione di tutti, e la cui tragica fine ha lasciato in ciascuno di noi un'ombra profonda di rimpianto e di amarezza. Parlo di Luigi **Razza**, il giovane Ministro dei Lavori Pubblici misteriosamente perito nel cielo d'Egitto: Luigi Razza, che noi sentiamo di dovere onorare come il primo dei caduti per la Patria nell'impresa africana, unendo in questo omaggio di reverenza e gratitudine al nome di lui quelli degli altri animosi che gli furono compagni nell'oscura sorte. Prode combattente della grande guerra, fascista del nucleo iniziale del 1919, capo della Confederazione sindacale dei lavoratori della terra, commissario per le migrazioni interne, ministro, egli aveva dimostrato in ognuna delle tappe del suo cammino una singolare ricchezza d'ingegno, una pronta attitudine assimilatrice e lo slancio di una tempra entusiastica. Il Governo e il Regime hanno perduto con Luigi Razza un prezioso elemento di energia, di chiara capacità costruttiva, di perfetta drittura intellettuale e politica; un valore che offriva le più belle promesse per il domani dell'Italia fascista.

Particolarmente dolorosa, in questo momento di superba affermazione della nostra potenza militare, è stata la scomparsa di un glorioso soldato come Gaetano **Giardino**, in tutta la sua lunga splendidissima carriera benemerito dell'Esercito e della Patria; dalla presa di Cassala, ove si era guadagnato la prima medaglia al valore, alla conquista di Tripoli, alla quale aveva cooperato brillantemente come sottocapo di stato maggiore del generale Caneva, alla battaglia di Gorizia, in cui aveva rivelato, alla testa della sua divisione, qualità eminenti di iniziativa e di comando, all'epica difesa del Grappa, che lo ebbe organizzatore e animatore infaticabile, fino alla memoranda offensiva di Vittorio Veneto, nella quale egli e le sue mirabili truppe dovettero spiegare lo sforzo più duro e più sanguinoso. Del maresciallo d'Italia Gaetano Giardino e della sua azione di condottiero durante la grande guerra rimarrà il ricordo luminoso nei fasti marziali della Nazione; ma io voglio rammentare anche il molto bene che egli, nominato Senatore, fece coraggiosamente in quest'Aula, nel triste periodo successivo, quando si dovette in gran parte a lui, alla sua fede operosa e costante, la vigile efficacissima opposizione del Senato contro le tendenze faziose all'abbassamento dei valori nazionali. Può ben dirsi che Gaetano Giardino combattè in quest'aula, non invano, per le sorti del Paese, le sue ultime battaglie.

Anche Giuseppe **Della Noce** era un vecchio valoroso soldato delle prime campagne d'Africa, che aveva partecipato come maggiore alla spedizione

San Marzano. Era già stato collocato da un anno in posizione ausiliaria per raggiunti limiti di età, come generale di corpo d'armata, allorchè lo scoppio del conflitto europeo lo indusse a chiedere il richiamo in servizio per assumere al fronte importanti e delicati incarichi, che egli assolse con zelo e sagacità. Benchè già avanti negli anni, fu sovente nelle prime linee, esempio alle truppe di sereno disprezzo del pericolo. Il suo ardito comportamento al ponte di Lucinico, durante le giornate della presa di Gorizia, gli valse una medaglia di argento al valore. Era senatore dal 1913 e fascista militante dal 1926.

Di un altro nostro collega, che fu parimenti uno dei generali della grande guerra, vorrei dirvi ora: ma Roberto **Brusati**, già con una lettera scritta parecchi anni prima della sua morte recente, aveva espresso il desiderio, al quale devo inchinarmi, di non essere commemorato. Così sono costretto a tacere, per l'identica ragione, del senatore Girolamo **Vitelli**, il quale ha pur impresso una traccia indelebile nel campo della filologia classica come nella nostra affettuosa memoria.

Veri lutti per la scienza italiana, oltre che per il Senato, sono state anche le perdite di Camillo **Manfroni**, l'informatissimo storico della marina italiana, il profondo e appassionato studioso dei massimi problemi della politica estera e coloniale; di Paolo **Orsi**, l'illustre archeologo roveretano, esploratore, ordinatore e interprete incomparabile delle antichità siciliane, nel quale l'acuto rigore dell'analisi non spense mai la genialità fervente dell'artista; Ettore **Marchiafava**, il principe dell'anatomia patologica italiana, il medico sapientissimo, il rinnovatore delle ricerche e delle dottrine su la malaria: tre indimenticabili maestri, fra i quali il Marchiafava fu, nei ventidue anni di sua partecipazione al Senato, specialmente assiduo al lavoro delle commissioni e ai dibattiti dell'aula. Le sue relazioni, talune delle quali assunsero importanza di autentiche monografie, resteranno come contributi ragguardevoli di pensiero originale e modelli di nitida e precisa esposizione. I suoi discorsi procuravano uno squisito diletto al nostro spirito, per la elevatezza dell'ispirazione e la vereconda eleganza oratoria in cui questa spontaneamente si traduceva. Sommo clinico, Ettore Marchiafava era altresì un mirabile umanista: sino al giorno della sua morte, che fu la morte di un santo, egli alternò alla lettura del Vangelo quella di Dante e di Orazio. Il peso dell'età veneranda aveva affievolito in lui la fibra fisica, lasciando intatte le fresche virtù della mente. Sono dell'ultimissimo tempo della sua vita due ampi saggi oraziani, nei quali la sorprendente padronanza filologica, stilistica e storica del tema è eguagliata soltanto dall'arguzia penetrante delle osservazioni psicologiche e morali. La raccolta delle pagine letterarie di Ettore Marchiafava potrà do-

documentare agli Italiani uno scrittore non inferiore allo scienziato.

Dai gradi supremi della magistratura era venuto in Senato Domenico **Giordani**, apprezzato per l'integrità esemplare e per la profondità della cultura giuridica; e dalla grande industria manifatturiera Giovanni **Rossi**, degno continuatore della colossale creazione produttiva del padre, e tanto amato e stimato dai colleghi da esser chiamato per oltre un decennio, fra il 1918 e il 1929, all'ufficio di Senatore Questore.

Avevano appartenuto per molti anni alla Camera dei Deputati Giovanni **Francica Nava**, gentiluomo siracusano, che dominò lungamente e autorevolmente la vita pubblica della sua città, da lui rappresentata per parecchie legislature nell'altro ramo del Parlamento; Ignazio **Larussa**, discendente di antica e patriottica famiglia, fin dalla giovinezza segnalatosi per la solida preparazione e la vivace alacrità nelle lotte politiche e amministrative della sua Calabria, buon fascista in epoca nella quale la forza non era nel numero, e laborioso sottosegretario per l'economia nazionale dal 1924 al 1925; Ernesto **Artom**, che in un suo fruttuoso tirocinio al Ministero degli affari esteri e poi nella sua cospicua attività di parlamentare e di studioso delle questioni internazionali provò sempre di possedere la cultura, la perizia e la consapevolezza italiana ereditate dal suo zio e maestro Isacco Artom, l'intimo collaboratore di Cavour; Paolo **Mattei Gentili**, giornalista di raro intelletto, per molti anni uno dei maggiori polemisti della stampa cattolica, esponente della corrente più temperata e meglio ispirata a sensi nazionali, e perciò presto ribellatosi agli atteggiamenti demagogici e settariamente antifascisti del partito che aveva preteso incanalare e adoperare ai propri fini politici le forze popolari cristiane. Il Mattei Gentili prese posizione strenuamente quale alfiere di quella nobile avanguardia cattolica che volle schierarsi, nel tempo dei contrasti più violenti, dalla parte del Fascismo, presagendo che questo sarebbe stato il restauratore del patrimonio religioso e morale della Nazione. Fu suo legittimo vanto la cooperazione da lui data, come sottosegretario di Stato, ad Alfredo Rocco, durante tutta la memorabile permanenza di questo al Ministero della Giustizia.

E anche Alfredo **Rocco** abbiamo perduto, pochissimi mesi dopo la sua venuta fra noi, per la quale avevamo sperato che il Senato potesse contare sul nuovo dovizioso apporto di sapienza legislativa e di esperienza politica che il grande giurista e vero uomo di Stato, che egli fu, avrebbe dovuto dargli. Nessuna fine è stata più sconsolante dello struggimento lento, progressivo, fatale e consapevole della persona fisica del nostro caro camerata: forza fra le più pure e sicure del Regime, la quale cominciò a languire a poco a poco ogni giorno più, fino a spegnersi

desolatamente, quando l'età ancora vigorosa sembrava promettere altre feconde espressioni della sua individualità di pensatore e di uomo di combattimento. Basterebbe l'opera scientifica ad assicurare ad Alfredo Rocco un posto elevato nella estimazione nostra e degli studiosi futuri. Non vi fu, possiamo dire, campo del diritto nel quale egli non segnasse l'impronta del suo ingegno profondamente nutrito di dottrina e ansioso di innovare. Ma il legislatore superò il maestro; o, meglio, trovò nella formazione intellettuale di questo l'alimento per l'ispirazione e le direttive ideali dell'opera propria. Certo, in tutto quanto Alfredo Rocco scrisse, propugnò e fece in vent'anni di propaganda nazionalista e di azione fascista si osserva un'unità stretta e coerente con l'indirizzo del suo pensiero teoretico, soprattutto in materia di diritto pubblico e di problemi economici e sociali. Perciò lo straordinario, vastissimo contributo che egli ha portato alla sistemazione giuridica del Regime, e che rimarrà come un monumento alla sua memoria, mostra il suggello della sua concezione personale, dalla quale è naturalmente e maturamente scaturito. Sarebbe stato impossibile rovinare, al genio politico di Mussolini, un interprete giuridico più perspicace nè più schietto. La grandiosa opera che si concluse con la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, onora l'Italia e il Fascismo. Alfredo Rocco è nome affidato per sempre alla storia di questa epoca che si chiamerà di Mussolini e del Fascismo; ma i vecchi compagni, che conobbero e amarono, durante i cimenti della vigilia, la bontà e la fede intrepida di lui, considerano quanto egli avrebbe ancora potuto fare e dare, e rimpiangono la sua sparizione con inconsolabile mestizia.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro della educazione nazionale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro della educazione nazionale.* Il Governo si associa alle nobili parole pronunciate dal Presidente di questa Assemblea in memoria dell'indimenticabile camerata Razza e degli insigni senatori defunti.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

GALLENGA, *segretario:*

Il sig. Alfonso Gianolli, in seguito a tubercolosi che egli afferma di aver contratto in guerra, chiede che in via eccezionale gli sia concessa la pensione negatagli per tardiva presentazione di domanda.

Il sig. Manlio Legat, ex legionario di Fiume, invoca un provvedimento che valga a risolvere il caso specialissimo in cui egli si trova nell'esercizio della sua professione di dentista.

Il sig. Giuseppe Boniciolli, da Zara, chiede che gli sia riconosciuto il suo diritto a risarcimento

per danni che egli afferma di aver subito in dipendenza della guerra.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alla Commissione competente.

Verbale di deposito negli archivi del Senato del Regno dell'atto di matrimonio tra sua Altezza Reale la Principessa Maria Adelaide di Savoia Genova e Don Leone Principe Massimo Duca di Anticoli Corrado.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura del Verbale di deposito negli Archivi del Senato del Regno dell'atto di matrimonio tra S. A. R. la Principessa Maria Adelaide di Savoia Genova e Don Leone Principe Massimo, Duca di Anticoli Corrado.

GALLENGA, *segretario:*

Il giorno quindici del mese di luglio millenovecentotrentacinque, tredicesimo dell'Era Fascista, nella Palazzina Reale di San Rossore (Pisa), procedevansi da Sua Eccellenza il Cavaliere Dottor Luigi Federzoni, Presidente del Senato del Regno, Ufficiale di Stato Civile della Reale Famiglia, alla trascrizione dell'atto di matrimonio tra Sua Altezza Reale la Principessa MARIA ADELAIDE VITTORIA AMALIA ELISABETTA MARCA di SAVOIA GENOVA e DON LEONE ENRICO GIUSEPPE SIGFRIDO LELIO, Principe MASSIMO, Duca di Anticoli Corrado, nei due registri originali di cui all'articolo 370 del Codice Civile. Di questi, quello custodito negli Archivi del Senato del Regno era stato il giorno dieci luglio millenovecentotrentacinque, tredicesimo dell'Era Fascista, estratto dalla cassaforte posta nella sala del Segretario Generale del Senato del Regno e destinata alla custodia degli Atti di Stato Civile della Reale Famiglia, l'altro, custodito negli Archivi Generali del Regno, era stato il medesimo giorno dieci luglio millenovecentotrentacinque, tredicesimo dell'Era Fascista, consegnato al Segretario Generale del Senato del Regno dal Soprintendente agli Archivi Generali del Regno e a questi è stato restituito il giorno diciotto corrente, giusta l'unità dichiarazione del Soprintendente stesso.

Dovendosi ora procedere al deposito del Registro negli Archivi del Senato del Regno, giusta quanto è prescritto nell'articolo 38 dello Statuto, sono oggi, venti luglio millenovecentotrentacinque, tredicesimo dell'Era Fascista, nel Palazzo ove ha sede il Senato del Regno e nella sala del Segretario Generale, convenuti il Cavaliere Dottor Luigi Federzoni, Presidente del Senato del Regno, il Conte nobile Mario Nomis di Cossilla, Senatore Questore ed il Segretario Generale del Senato del Regno, Dottore Professore Annibale Alberti, ed aperta la cassaforte suddetta, si è quivi riposto il registro degli Atti di matrimonio della Reale Famiglia, procedendosi poi alla chiusura della cassaforte stessa.

E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in doppio originale ed è stato firmato dagli interve-

nuti il presente processo verbale, un esemplare del quale sarà unito al processo verbale della prima seduta del Senato del Regno.

LUIGI FEDERZONI
Presidente del Senato

NOMIS DI COSSILLA
Senatore, Questore del Senato del Regno

ANNIBALE ALBERTI
Segretario Generale del Senato
Cancelliere per gli Atti dello Stato Civile
della Reale Famiglia

ARCHIVIO DEL REGNO — N. 1349/12

Roma, 18 luglio 1935-XIII.

Si dichiara di aver ricevuto, in data odierna, dall'Ill.mo Sig. Segretario Generale del Senato del Regno, il Registro degli Atti di matrimonio della Reale Famiglia

Il Soprintendente
EMILIO RE.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

GALLENGA, segretario:

Senatore Arturo Marescalchi:

1° *Nota delle ordinazioni attinenti all'Università de' Macellari della città e corpi santi di Milano.* Milano, 1928-XI;

2° *L'agricoltura e la macchina.* Milano, 1935 - Anno XIII;

3° *Folklore vitivinicolo.* Milano, 1935-XIII.

Senatore Luigi Messedaglia:

Angelo Messedaglia: *Delle irrigazioni nella Spagna meridionale.* Introduzione e note di Luigi Messedaglia. Verona, 1935-XIII.

Lodovico Pollak: *Per il centenario della morte di Goethe.* Spoleto, 1932.

Maria Teresa Geisser Celesia di Vegliasco: *Apunti biografici su Alberto Geisser.* Torino, 1935 - Anno XIII.

Annibalè Alberti: *La Serenissima e la sua Università.* (Quaderni dell'Istituto fascista di coltura di Padova, IV). Padova, 1935-XIII.

Senatore Natale Krekich: *Antonio Cippico.* Zara, 1935-XIII.

Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano: *I benefattori dell'Ospedale Maggiore di Milano.* Milano, 1935-XIII.

Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Mantova: *La vita economica della provincia di Mantova negli anni 1931-32.* Mantova, 1934-XII.

Manlio Udina: *L'inaugurazione del busto di Fabio Filzi.* Trieste, 1935.

Senatore Alessandro Lustig: *Schema di norme per il pronto soccorso e per il trattamento dei colpiti da aggressivi chimici di guerra.* (Servizio chimico militare). Firenze, 1935-XIII.

Giovanni Cambria:

Senatore Domenico Piraino: *Memorie storiche messinesi 1847-1848* (voll. 2).

Federazione nazionale fascista dei panificatori, piccoli pastai e affini:

Arnaldo Luraschi: *Sul disciplinamento del mercato nazionale dei frumenti.* Milano, 1935-XIII.

Senatore Carlo Schanzer: *L'organizzazione giuridica della Società internazionale.* Varese, 1935-XIII.

Orazio Giuffrida: *A la Mostra del fascismo* (Versi). Catania, 1934.

Ignazio Giordani: *Atti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.* Vol. VII. Roma, 1935-XIII.

Senatore Gaetano Manzoni:

Federico Nomi: *Gli scambi monetari e l'economia familiare nell'Italia contemporanea.* Padova, 1935-XIII.

Giovanni Don Orso di Serracapriola:

1° *La propaganda e la missione civilizzatrice dell'Italia nelle Colonie africane.* Roma, 1935-XIII;

2° *Casse mobili ed esportazione orto-frutticola.* Roma, 1935-XIII.

Lando Ambrosini:

Guido Arcamone: *La radio rurale nelle scuole.* Firenze, 1935-XIII.

Celestina Torelli Rolle:

Silvio Manfredi: *Il Governatorato di Luigi Torelli in Valtellina (1859-1861).* Pavia, 1935.

Carmine Starace: *Esemplare d'obbligo.* (Estratto dal vol. XIX dell'« Enciclopedia Italiana »). Roma, 1935-XIII.

Giacomo Suardi: *Il giardino zoologico di Roma nel XXV anniversario.* Roma, 1935.

Alberto Lumbroso: *La calunnia della pace separata in Italia.* Genova, 1935.

Senatore Giacomo Emilio Curatulo: *L'arte di Juno Lucina in Roma. Storia dell'ostetricia dalle sue origini fino al secolo XX con documenti inediti.* Roma, 1901.

Senatore Eugenio Rebaudengo: *Commemorazione di S. E. il cav. Paolo Boselli alla R. Accademia di agricoltura di Torino, il 18 giugno 1934-XI.* Torino, 1934-XII.

Senatore Filippo Crispolti: *Pio X nel primo centenario della nascita.* Roma, 1935.

Senatore Luigi Federzoni, Presidente del Senato: *Il XX anniversario dell'intervento in guerra e la leva fascista.* Discorso pronunciato alla radio il 24 maggio 1935-XIII. Roma, 1935-XIII.

Senatore Guido Mazzoni: *La scuola del Carducci.* (Accenni e ricordi). Firenze, 1935-XIII.

Senatore Giovanni Torlonia:

Giuseppe Lugli e Goffredo Filibeck: *Il porto di Roma imperiale e l'Agro portuense.* Roma, 1935.

Senatore Gaetano Giardino: *L'armata del Grappa nella battaglia del giugno 1918.* Roma, 1935-XIII.

Augusto Agostini: *La Milizia forestale. Anno XII.* Roma, 1935-XIII.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1935

Renato Cerciello: *Roberto De Ruggiero*. (Necrologia). Padova, 1935-XIII.

Giuseppe De' Luigi: *Attraverso il Nord-Africa francese*. Napoli, 1935-XIII.

Senatore Giovanni Cesare Majoni:

1° *La denuncia giapponese del Trattato di Washington*. Firenze, 1935-XIII;

2° *L'economia e la politica commerciale del Giappone*. Borgomanero, 1934-XII.

Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica in Roma: *L'istruzione tecnica professionale in Roma e provincia. A. VIII-XIII*. Roma, 1935-XIII.

Mario Bori: *Bibliografia giuridica internazionale*. (Istituto di studi legislativi). Vol. I, 1932, fasc. 1.

Francesco Sicilia:

M. Parri: *Idee attuali di G. D. Romagnosi filosofo (8 giugno 1835-8 giugno 1935)*.

Podestà di Bassano del Grappa:

A. Simioni: *Jacopo Vittorelli*. Bassano del Grappa, 1935.

R. Istituto d'archeologia e storia dell'arte: *In memoria di Corrado Ricci*. Roma, 1935-XIII.

Senatore Giovanni Ciruolo: *La paternità dello Stato*. Milano, 1935.

Istituto per gli studi di politica internazionale - Milano:

Latinus: *L'Italia e i problemi internazionali*. Milano, 1935.

Fondazione Carnegie: *XXII Relazione annuale*. 1935.

Direzione della Rivista « Il Diritto Fascista »:

Ferri G.: *Il Sindacato fascista nel diritto pubblico*. Roma, 1935.

R. Istituto di Belle Arti delle Marche in Urbino:

Serra E.: *L'aratro e la spada*. Urbino, 1935 - Anno XIII.

Sofia Rosario: *Della natura delle giurisdizioni di equità e di merito*. Palermo, 1935.

Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche - Roma: *La organizzazione industriale dei servizi di comunicazioni elettriche in regime fascista*. Roma, 1935.

Senatore Fabio Guidi:

Mez M. L.: *Daniello da Volterra*. Volterra, 1935.

Legazione di Danimarca:

1° *Le Danemark*, 1935;

2° *La réforme sociale au Danemark*.

Biblioteca della Camera fascista: *Opere sul fascismo possedute dalla Biblioteca della Camera fascista al 28 ottobre 1934-XII*.

Archivio provinciale di Stato di Cosenza:

Venditti N.: *La Sila nel suo sviluppo economico e turistico*. Caserta, 1931.

Henry Wellcome: *L'influenza spagnuola sul progresso della scienza medica*. Londra, 1935.

Giuseppe Frisella Vella:

1° *Francesco Ferrara*. Palermo, 1935-XIII.

2° *Contributi teorici dell'economia corporativa*. Roma, 1935.

Ermanno Armao: *Annuario amministrativo e*

statistico del R. Governo di Rodi per l'anno 1922. Torino, 1935-XIII.

Senatore Serafino Belfanti: *Effetti e cura dei gas di guerra*. Milano, 1936-XIV.

Senatore Vittorio Cian:

1° *Il Carducci nostro*. Pistoia, 1935-XIII;

2° *Il noviziato filologico di Giosuè Carducci*. Torino, 1935;

3° *Carteggi di Vincenzo Gioberti. Lettere di Pierluigi Pinelli a Vincenzo Gioberti (1833-1849)*. Roma, 1935-XIII;

4° *Per la storia della coscienza nazionale nel Rinascimento*;

5° *Teofilo Folengo e Pasquino*. Roma, 1935 - Anno XIII.

Albano Sorbelli: *La Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna nel 1934*. Bologna, 1935 - Anno XIII.

Pier Bartolo Romanelli: *Gli ambasciatori alla Corte papale nell'età dell'assolutismo*. Livorno, 1935 - Anno XIII.

Giacomo Acerbo: *Compiti e prospettive dell'agricoltura nei sistemi di economia regolata*. Città di Castello, 1935-XIII.

Alfredo Sandulli: *Arte delittuosa*. Napoli, 1934.

Carolina e Francesca Amari:

Michele Amari: *Storia dei Mussulmani di Sicilia*. Vol. II. Catania, 1935-XIII.

Zenonas Blynas: *Fascismo doktrina*. Roma, 1935.

Senatore Antonio Taramelli: *Antichissime vicende dell'Uomo Sardo. Cosa insegna una carta archeologica della Sardegna*. Cagliari, 1935-XIII.

Commissario prefettizio del comune di Cividale del Friuli:

Senatore P. S. Leicht: *Forum Julii*. Cividale del Friuli, 1935-XIII.

P. Francesco Ferraironi: *La Biblioteca Ferraironi di Triora*. San Remo, 1934.

Carmine Starace: Raoul Blanchard: *La Corse*. (Recensione). Livorno, 1935-XIII.

Bruno Minoletti: *Jacopo Virgilio (1834-1891) e gli studi di economia marittima a Genova*. Pavia, 1935-XIII.

Associazione elettrotecnica italiana: *Annuario 1935. - Repertorio elettrotecnico*. Milano, 1935-XIII.

Senatore Ugo Conti:

1° *L'undicesimo Congresso penale e penitenziario internazionale*. Roma, 1935;

2° *Girolamo Penso: Ugo Conti e gli studi sulla delinquenza minorile*. Messina, 1935-XIII.

Variazioni nella composizione del Governo.

PRESIDENTE. Da S. E. il Capo del Governo mi sono stati trasmessi i seguenti messaggi recanti modificazioni nella composizione del Governo:

« 28 giugno 1935-XIII.

« Eccellenza,

« Informo l'E. V., che - su mia proposta - con decreto Reale del 24 corrente il Sottosegretariato

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1935

di Stato per la stampa e la propaganda è stato elevato a Ministero.

« Con decreto del 26 corrente Sua Maestà il Re ha nominato Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda il dottor Galeazzo Ciano nobile dei conti di Cortellazzo.

« *Il Capo del Governo*

« *Primo Ministro Segretario di Stato*
« MUSSOLINI ».

« Roma, addì 6 settembre 1935-XIII.

« *A S. E. Il Presidente del Senato del Regno*

« Informo l'E. V. che con decreto del 22 agosto 1935-XIII, Sua Maestà il Re ha nominato — su mia proposta — Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, l'on. avv. Dino Alfieri, deputato al Parlamento.

« *Il Capo del Governo*

« *Primo Ministro Segretario di Stato*
« MUSSOLINI ».

« Roma, 15 settembre 1935-XIII.

« *A S. E. Il Presidente del Senato del Regno*

« Informo l'E. V. che con decreto del 5 corrente mese Sua Maestà il Re ha nominato — su mia proposta — Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, l'on. dott. ing. Giuseppe Cobolli-Gigli, deputato al Parlamento, già Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

« *Il Capo del Governo*

« *Primo Ministro Segretario di Stato*
« MUSSOLINI ».

Nomina a Ministri di Stato.

PRESIDENTE. Da S. E. il Capo del Governo mi sono pervenuti i seguenti messaggi:

« Roma, 24 settembre 1935-XIII.

« *A S. E. Il Presidente del Senato del Regno*

« Informo che Sua Maestà il Re, con decreto in data 19 settembre 1935-XIII, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato, l'ammiraglio di squadra designato d'armata Gino Ducci, senatore del Regno.

« *Il Capo del Governo*

« MUSSOLINI ».

« Roma, addì 10 dicembre 1935-XIII.

« *A S. E. Il Presidente del Senato del Regno*

« Informo che Sua Maestà il Re, con decreto in data 2 dicembre 1935-XIV, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato il generale nobile Enrico Asinari di San Marzano, senatore del Regno.

« *Il Capo del Governo*

« MUSSOLINI ».

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso i seguenti elenchi di registrazioni con riserva:

« Roma, 23 luglio 1935-XIII.

« In osservanza all'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di luglio 1935-XIII.

« *Il Presidente*

« GASPERINI ».

« Roma, 22 agosto 1935-XIII.

« In osservanza all'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di agosto 1935-XIII.

« *Il Presidente*

« GASPERINI ».

« Roma, 6 novembre 1935-XIV.

« In osservanza all'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di ottobre 1935-XIII.

« *Il Presidente*

« GASPERINI ».

« Roma, 7 ottobre 1935-XIII.

« In osservanza alle disposizioni contenute nell'articolo 32 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro trasmettere all'E. V. l'elenco dei contratti i cui decreti di approvazione sono stati registrati da questa Corte durante l'esercizio finanziario 1934-35, e per i quali l'Amministrazione non ha seguito il parere del Consiglio di Stato.

« *Il Presidente*

« GASPERINI ».

Messaggi.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Commissione parlamentare per la revisione delle leggi finanziarie, ho ricevuto la seguente lettera:

« Roma, li 10 giugno 1935-XIII.

« Eccellenza,

« La Commissione Parlamentare per la revisione delle leggi finanziarie ha esaminato lo schema

di progetto ministeriale relativo alle disposizioni tributarie sulle concessioni governative ed ha approvato la unita relazione redatta dal senatore D'Amelio, che ho l'onore di presentare all'E. V. con preghiera di volerla trasmettere a S. E. il Ministro delle finanze.

« Devo inoltre pregare V. E. di voler provvedere alla nomina di un Commissario, in sostituzione del senatore Callaini defunto.

« Con profondo ossequio.

« Il Presidente

« MAYER ».

Dal Ministro delle corporazioni ho ricevuto il seguente messaggio:

« Roma, li 9 settembre 1935-XIII.

« A norma dell'articolo 14, 2° comma, del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, mi prego trasmettere all'E. V. due copie del bilancio relativo all'esercizio 1934 dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei sindaci.

p. Il Ministro

« LANTINI ».

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che in conformità al mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho chiamato a far parte della Commissione permanente per la conversione in legge del decreti-legge, il senatore Cozza, in sostituzione del senatore Manfroni, ed il senatore Valagussa in sostituzione del senatore Marchiafava; della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, il senatore Giuliano in sostituzione del senatore Rocco; della Commissione per le petizioni il senatore Devoto in sostituzione del senatore Larussa; della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia il senatore Pende in sostituzione del senatore Marchiafava.

Comunico inoltre al Senato che in base al mandato conferitomi nella seduta del 30 aprile 1934 - Anno XII, ho chiamato l'onorevole senatore Rossini a far parte della Commissione parlamentare incaricata di dar parere sulla revisione delle leggi finanziarie, a norma dell'articolo 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

Comunico altresì che, in adempimento all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, ho chiamato i senatori Santi Romano ed Edoardo Piola Caselli, in sostituzione dei senatori Rocco e Venzi a far parte della Commissione parlamentare che, a norma della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, dovrà dare il proprio parere sui progetti dei nuovi Codici civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile.

Sulla Commissione per i decreti-legge.

PRESIDENTE. Propongo al Senato che fino a quando persista la necessità di fare economia di carta e di stampa, sia sospeso l'invio a tutti i senatori dell'ordine del giorno speciale delle riunioni della Commissione permanente per i decreti-legge, previsto all'articolo 32, 3° comma del Regolamento del Senato.

Se non si fanno osservazioni la proposta è approvata.

Ritiro di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1205, col quale veniva testè presentato il disegno di legge per provvidenze a favore della Società « Cogne » è stato autorizzato il ritiro del precedente disegno di legge n. 519 relativo alla stessa materia del quale il Senato aveva sospesa la discussione su richiesta del Ministro competente.

Elenco di disegni di legge e di relazioni

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla Presidenza durante l'interruzione dei lavori.

GALLENGA, segretario:

DISEGNI DI LEGGE

Dal Capo del Governo, Primo Ministro:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici (690).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260, contenente modificazioni alla composizione del Consiglio Centrale delle Stazioni di cura che assume la denominazione di Consiglio Centrale delle Stazioni di soggiorno, di cura e di turismo (696).

Dal Ministro delle colonie:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, relativo alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una lotteria automobilistica e riorganizzazione della lotteria stessa (680).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane (681).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle Colonie dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale (682).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente la assunzione di 55 tecnici avventizi per l'esecuzione dei lavori della litoranea libica (687).

Dal Ministro della stampa e propaganda:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini (740).

Dal Ministro della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale (704).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1998, concernente l'aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (709).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi (730).

Dal Ministro della marina:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile (691).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1870, relativo alle attribuzioni del capo e del sottocapo di stato maggiore della Regia marina (698).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1763, che approva nuove norme sugli alti comandi della Regia marina (699).

Dal Ministro dell'aeronautica:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo (720).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica di membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano (721).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 876, che apporta modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica (722).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, che stabilisce in via transitoria, i titoli di studio necessari per la nomina a sottotenente di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica. (723).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifi-

che ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia aeronautica (724).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (726).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica (727).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti (728).

Dal Ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1205, concernente provvedimenti riguardanti la Società anonima nazionale «Cogne» (678).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1713, concernente l'eliminazione del rame dalle merci considerate dal Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XIII, n. 564 (684).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta a favore delle nuove piantagioni fruttifere (686).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle colonie dell'Africa orientale (688).

Approvazione della convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni (693).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1757, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità del possedimento delle Isole italiane dell'Egeo (694).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno (701).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (702).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolanze fiscali a favore delle Scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali (705).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il

diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero (729).

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, numero 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali (732).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato (743).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza (744).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiari indebitamente pagate su tali beni (747).

Dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, riguardante modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura (695).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1935-XIII, n. 1049, concernente la disciplina della costituzione e del funzionamento degli ammassi granari (708).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori (745).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie (746).

Dal Ministro delle comunicazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra (679).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze dei ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radio-diffusione e di televisione (685).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1908, riguardante il trattamento tributario per le somministrazioni fatte dal Monopolio per l'acquisto all'estero di carbone, rame, stagno e nichel (697).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli (733).

Dal Ministro delle corporazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (700).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli olii minerali (734).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta (735).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente la istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi » (736).

Dal Ministro dell'interno:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, recante norme per la concessione alla « Unione Italiana Ciechi » della esclusività della fabbricazione e vendita ai Comuni delle piastrine di contrassegno per la imposta sui cani (689).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952, concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate (703).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura (738).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto nazionale fascista per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti locali (I. N. F. A. D. E. L.) della indennità-premio di servizio ai sanitari collocati a riposo (739).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili (741).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti (742).

Dal Ministro dei lavori pubblici:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo (683).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1841, riguardante nuovi termini per agevolare la ricostruzione in nuova

sede delle case private danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova (692).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova (706).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma (707).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco Nazionale d'Abruzzo (725).

Dal Ministro di grazia e giustizia:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'Amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale (731).

Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto (737).

Dal Ministro dell'educazione nazionale:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima (710).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica (711).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale (712).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti (713).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore (714).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di scuole e istituti di istruzione media tecnica pareggiati (715).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione (716).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al rior-

dinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (717).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia Scuola di recitazione in Roma (718).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, contenente norme per l'incremento della cultura militare (719).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33 (650). — *Rel. CONTI.*

Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (672). — *Rel. SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1205, concernente provvedimenti riguardanti la Società anonima nazionale « Cogne » (678). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta a favore delle nuove piantagioni fruttifere (686). — *Rel. MARESCALCHI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale (688). — *Rel. MOSCONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima (710). — *Rel. BACCELLI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco Nazionale di Abruzzo (725). — *Rel. REGGIO.*

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1935-XIII, n. 683, che modifica il regime doganale del piombo e dei suoi derivati (674). — *Rel. LUCIOLLI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (702). — *Rel. LUCIOLLI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolazioni fiscali a favore delle Scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali (705). — *Rel. LUCIOLLI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e

provenienza dalle Colonie italiane (681). — *Relatore* MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1713, concernente l'eliminazione del rame dalle merci considerate dal Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XIII, n. 564 (684). — *Rel.* MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero (729). — *Rel.* LUCIOLI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 648, concernente il conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'Amministrazione centrale della guerra (673). — *Rel.* SALVATORE GATTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle Colonie dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale (682). — *Rel.* SALVATORE GATTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici (675). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle motocarrozze e dai motofurgoncini (677). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1842, recante norme per la concessione alla « Unione Italiana Ciechi » della esclusività della fabbricazione e vendita ai comuni delle piastrine di contrassegno per la imposta sui cani (689). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 680, relativo al patrimonio mobiliare e immobiliare del Convitto Nazionale « Vittorio Emanuele II » di Roma (676). — *Relatore* MONTRESOR.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, riguardante modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura (695). — *Relatore* MONTRESOR.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra (679). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile (691). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, relativo alla

revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una lotteria automobilistica e riorganizzazione della lotteria stessa (680). — *Rel.* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di enti pubblici (690). — *Rel.* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1935-XIII, n. 1049, concernente la disciplina della costituzione e del funzionamento degli ammassi granari (708). — *Rel.* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo (683). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova (706). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma (707). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radio-diffusione e di televisione (685). — *Rel.* RUSSO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente la assunzione di 55 tecnici avventizi per la esecuzione dei lavori della litoranea libica (687). — *Rel.* FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno (701). — *Rel.* FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952, concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate (703). — *Rel.* FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1841, riguardante nuovi termini per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case private danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova (692). — *Relatore* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1870, relativo alle attribuzioni del capo e sottocapo di stato maggiore della Regia marina (698). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1763, che approva nuove norme sugli alti comandi della Regia marina (699). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge

10 ottobre 1935—XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale (704). — *Rel.* MONTAFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935—XIII, n. 1998, concernente l'aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (709). — *Rel.* TOLOMEI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935—XIII, n. 1260, contenente modificazioni alla composizione del Consiglio Centrale delle Stazioni di cura che assume la denominazione di Consiglio Centrale delle Stazioni di soggiorno, di cura e di turismo (696). — *Rel.* FALCIONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935—XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo (720). — *Rel.* FALCIONI.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego i senatori segretari di procedere al sorteggio degli Uffici.

I senatori segretari fanno il sorteggio.

UFFICIO .I.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
S. A. R. il Principe Ferdinando di Savoia
Abbate
Asinari di Bernezzo
Barzilai
Barzini
Belfanti
Bevione
Bocchini
Bodrero
Borsarelli
Cagnetta
Cappa
Casertano
Chimienti
Contarini
Crespi Silvio
Crispo Moncada
D'Amelio
De Cillis
De Marchi
Di Terranova
Fedele
Fraschetti
Gallina
Gatti Girolamo
Gheri Giovanni
Guaccero
Imberti
Imperiali

Mangò
Manzoni
Marciano
Margheri
Mattioli Pasqualini
Miliani
Mori
Nicastro
Nicolis di Robilant
Oddone
Orsi
Oviglio
Ovio
Pais
Pecori Giraldi
Perla
Perris
Pinto
Rava
Romano Santi
Rota Giuseppe
Rubino
Santoro
Soler
Supino
Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo
Tiscornia
Tofani
Venturi
Visconti di Modrone
Visocchi
Zupelli

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Filiberto
Acquarone
Amantea
Anselmi
Asinari di San Marzano
Banelli
Barcellona
Bergamasco
Bianchi
Biscaretti Guido
Bocciardo
Boncompagni Ludovisi
Borromeo
Burzagli
Camerini
Canevari
Capece Minutolo
Carletti
Casanova
Catellani
Cattaneo Giovanni
Cavallero
Centurione Scotto
Cesareo
Ciconetti
Cini
Colonna

Del Carretto
De Vecchi di Val Cismon
Devoto
Di Bagno
Di Frassineto
Di Mirafiori Guerrieri
Gasparini Jacopo
Giardini
Joele
Libertini Pasquale
Lucioli
Majoni
Marconi
Montuori
Occhini
Piaggio
Piccio
Quartieri
Rebaudengo
Reggio
Ronco
Rossini
Salucci
Sanarelli
Scalini
Sechi
Sitta
Spada Potenziani
Suardo
Tacconi
Taranelli
Tournon
Venino
Volterra

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Adalberto
Albertini
Aldi Mai
Ancona
Azzariti
Baldi Papini
Biscaretti Roberto
Bongiovanni
Brezzi
Calisse
Castellani
Castiglioni
Celesia
Ciccotti
Corbino
Crespi Mario
D'Ancona
Danza
Della Gherardesca
De Lorenzo
Di Frasso
Einaudi
Felici
Figoli des Geneys
Fracassi

Gavazzi
Gentile
Giampietro
Gigante
Ginori Conti
Grosoli
Guadagnini
Levi
Mantovani
Marescalchi Gravina
Mosca
Nuvoloni
Orsini Baroni
Peglion
Perrone Compagni
Petrone
Pitacco
Raimondi
Renda
Rolandi Ricci
Romei Longhena
Ruffo di Calabria
Sandrini
Sanjust
Sarrocchi
Scaduto
Scalori
Schiralli
Scialoja
Tomasi della Torretta
Torlonia
Treccani
Vaccari
Valerio
Zippel
Zoppi Ottavio

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto
Anselmino
Appiani
Baccelli
Badaloni
Badoglio
Bennicelli
Bergamini
Berio
Bouvier
Broglia
Castelli
Chersi Innocenzo
Cian
Concini
Conti Sinibaldi
Da Como
De Capitani d'Arzago
De Riseis
Di Donato
Ducci
Fabri
Faina

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1935

Falek
 Farina
 Frassati
 Gallarati Scotti
 Josa
 Lanza di Scalea
 Maragliano
 Marescalchi Arturo
 Marracino
 Martin-Franklin
 Mazzoccolo
 Menozzi
 Messedaglia
 Miari De Cumani
 Millosevich
 Montefinale
 Mosconi
 Niccolini Pietro
 Nomis di Cossilla
 Pagliano
 Passerini Angelo
 Poggi Tito
 Scipioni
 Scotti
 Segrè Sartorio
 Sirianni
 Solari
 Tallarigo
 Tassoni
 Torraca
 Tosti di Valminuta
 Tovini
 Vicini Marco Arturo
 Vigliani
 Viola
 Volpi di Misurata
 Zerboglio
 Zoppi Gaetano

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Aimone
 Abisso
 Albricci
 Antona Traversi
 Bacci
 Bensa
 Beverini
 Bollati
 Bonardi
 Broccardi
 Brusati
 Campili
 Casati
 Cassis
 Cattaneo della Volta
 Conti
 Conz
 Crispolti
 Curatulo
 D'Achiardi
 Dallolio

De Marinis
 De Martino Giacomo
 De Vito
 Durini di Monza
 Etna
 Fantoli
 Flora
 Forges Davanzati
 Foschini
 Gasperini Gino
 Gatti Salvatore
 Giordano
 Giuria
 Grandi
 Graziosi
 Landucci
 Lanza Branciforte
 Lissia
 Loria
 Mambretti
 Maury
 Mazzoni
 Novelli
 Orlando
 Poggi Cesare
 Pozzo
 Prampolini
 Puija
 Raineri
 Ricci
 Romano Avezzana
 Romeo Nicola
 Sailer
 Sani Navarra
 Serristori
 Spezzotti
 Spiller
 Tamborino
 Torre
 Versari

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Umberto
 Ago
 Albicini
 Andreoni
 Bastianelli
 Bazan
 Belluzzo
 Berenini
 Borea d'Olmo
 Borsalino
 Caccianiga
 Caviglia
 Ciruolo
 Colosimo
 Cozza
 Credaro
 Cremonesi
 Croce
 De Bono

Della Torre
De Nicola
Diena
Di Vico
Dudan
Faelli
Ferrari
Gallenga
Giuliano
Giuriati
Giusti del Giardino
Grazioli
Grosso
Gualtieri
Guidi
Libertini Gesualdo
Longhi
Lustig
Marcello
Marozzi
Mayer
Milano Franco d'Aragona
Moresco
Mormino
Morpurgo
Morrone
Mortara
Nunziante
Odero
Pascale
Passerini Napoleone
Petrillo
Porro Carlo
Romano Michele
Salata
Salvago Raggi
Sforza
Silvestri
Strampelli
Todaro

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Eugenio
Agnelli
Bombi
Borletti
Campolongo
Casoli
Cavazzoni
Cimati
Cogliolo
Conci
Del Pezzo
De Martino Augusto
De Michelis
Di Benedetto
Di Marzo
Di Rovasenda
Facchinetti
Faggella
Falcioni

Fara
Gaio
Galimberti
Gazzera
Giannini
Gonzaga
Guglielmi
Indri
Krekich
Lagasi
Lago
Leicht
Mazzucco
Micheli
Montresor
Muscatello
Niccolini Eugenio
Nucci
Padiglione
Pende
Piola Caselli
Pironti
Porro Ettore
Puricelli
Romeo delle Torrazze
Rota Francesco
Russo
Salmoiraghi
Sandicchi
San Martino
Scavonetti
Schanzer
Silj
Sinibaldi
Thaon di Revel dott. Paolo
Theodoli di Sambuci
Tolomei
Valagussa
Vassallo
Vicini Antonio
Vinassa de Regny

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
14 febbraio 1935-XIII, n. 110, relativo al pro-
lungamento dell'autostrada Napoli-Pompei verso
l'interno di Napoli » (N. 503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: « Conversione
in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio
1935-XIII, n. 110, relativo al prolungamento del-
l'autostrada Napoli-Pompei verso l'interno di
Napoli ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne
lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge
14 febbraio 1935-XIII, n. 110, relativo al prolun-

gamento dell'autostrada Napoli-Pompei verso l'interno di Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici » (N. 675).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 680, relativo al patrimonio mobiliare e immobiliare del Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma » (N. 676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 680, relativo al patrimonio mobiliare e immobiliare del Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 680, relativo al patrimonio mobiliare e immobiliare del Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle motocarrozzette e dai motofurgoncini » (N. 677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle motocarrozzette e dai motofurgoncini ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 28 maggio 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che approva le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, nell'interesse della pubblica quiete, d'impedire i rumori eccessivi e molesti dovuti alla inefficienza dell'apparecchio silenziatore di cui debbono essere muniti i motocicli, le motocarrozzette ed i motofurgoncini;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici, per le finanze, per le corporazioni e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Circoli ferroviari d'ispezione nel rilasciare l'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 69 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, devono accertare anche la perfetta efficienza dell'apparecchio silenziatore di cui i motocicli, le motocarrozzette ed i motofurgoncini sono provvisti, rifiutando, in caso contrario, la detta autorizzazione.

Art. 2. — Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto i motocicli, le motocarrozzette ed i motofurgoncini in circolazione all'entrata in vigore del decreto stesso devono essere

presentati al Circolo ferroviario d'ispezione per l'accertamento dell'efficienza dell'apparecchio silenziatore.

Il contravventore o chi circola non ostante l'esito negativo dell'accertamento è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 1.000.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini di proprietà delle Amministrazioni militari e civili dello Stato e dei Corpi armati dello Stato.

Art. 3. — Per ottenere l'accertamento di cui all'articolo 2 del presente decreto gli interessati devono presentare al competente Circolo ferroviario d'ispezione regolare domanda su carta bollata ed applicarvi una marca da bollo da lire 6 da annullarsi, a cura dell'ingegnere del Circolo ferroviario d'ispezione incaricato dell'accertamento, col bollo d'ufficio a data od a perforatore.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935—XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — RAZZA
— DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DEVOTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEVOTO. Onorevoli senatori, il decreto-legge che sta per essere convertito in legge contiene, come del resto ogni provvidenza legislativa del Fascismo, i germi più sicuri per gli ulteriori sviluppi; nel caso attuale anche per direttive di previdenza e di assistenza pubblica.

Consenta perciò il Senato che io, brevemente, illustri queste possibilità, anche per la condizione in cui mi trovo, giacchè lasciato l'insegnamento ufficiale universitario, sono divenuto, da alcuni mesi, amministratore di istituti clinici e, come tale, assolvo oggi, modestamente, una parte del mio dovere.

L'onorevole Ministro proponente il decreto-legge assai opportunamente ha fatto rilevare che con questo decreto si vogliono eliminare delle molestie alla pubblica quiete e l'onorevole relatore

ha segnalato per parte sua che saranno evitate le molestie alla gente bramosa di quiete. Fra coloro a cui noi medici vogliamo sia in particolar modo assicurata la quiete, sono gli ammalati, sia quelli che rimangono nelle loro case, ove i famigliari si moltiplicano per evitar loro le molestie dei rumori ecc., sia quelli, soprattutto, che sono ricoverati negli ospedali più o meno grandi delle città. Se questo disegno di legge per sè stesso circoscritto non risolve e non intende risolvere il problema della protezione contro i rumori quale può essere impostato dall'assistenza moderna, esso apporta e fissa un principio fondamentale, cioè che i rumori molesti debbono essere ridotti e limitati. È quindi evidente che il margine di azione di questo decreto è grandissimo. Pensiamo alle moltissime sale ospedaliere per malati di forme mediche, per neuropatici, per operati di chirurgia, per i traumatizzati ecc., che ancora oggi, in non pochi centri, guardano su strade battutissime.

Seguendo il filo della legge 1933 che è stata la matrice del presente decreto-legge, delle disposizioni che stiamo per approvare e di alcune altre provvidenze promosse dai comuni e da altri enti, contando sui sani incoraggiamenti che non potrà non dare il Governo fascista, non dovrebbe parere inopportuno avvisare i mezzi per stabilire attorno ai centri ospedalieri (che non si sono ancora trasferiti alla periferia o non potranno dislocarsi), delle zone di rispetto o di silenzio, tali da eliminare qualsiasi molestia dall'esterno agli ammalati ricoverati.

Perciò attorno agli ospedali non dovrebbero circolare autotrasporti di nessun genere; solo le tramvie indispensabili, divenute silenziose, i veicoli aventi a fare con ospedali o col personale. Dovrebbero essere allontanati i venditori ambulanti, non tollerati gli assembramenti vociferatori ed ogni altra fonte di molestia come i canti, gli schiamazzi serali e notturni che qua e là continuano ancora ad infierire. L'ospedale attorniato da questa protezione si sentirebbe notevolmente rafforzato, perchè difeso dai rumori, dalle polveri, dalle esalazioni stradali che ancora si diffondono in talune zone. Io so di ospedali, non difesi, che si riducono ancora a mantenere quasi sempre chiuse le finestre, mentre oggi è riconosciuto il gravissimo danno derivante dalla mancanza di rinnovamento d'aria negli ambienti, e mentre si afferma la generale tendenza a tenere aperte le finestre anche di notte.

A questo dormire a finestra aperta di notte forse ha voluto riferirsi il Duce nell'indimenticabile discorso ai medici quando egli segnalava la necessità di qualche ritocco al nostro modo di vivere.

Del resto è ben noto che quando in una città nevicava abbondantemente, le sale degli ospedali cittadini si allietano per questa neve apportatrice dall'esterno di silenzio e di pace nelle camerate e che fa bene a tutti... fuori che ai bilanci dei grandi comuni e delle provincie. Ma questo tema

dei rumori offre un altro aspetto. Le nostre città sono poverissime di zone o di luoghi verdi in cui si possano riunire nei mesi estivi, specialmente nelle afose ore vespertine, le famiglie del popolo che non vanno alla campagna o che vi sono andate per assai breve tempo.

Queste poche oasi verdi sono ricercatissime dalle famiglie nella serata e se tali oasi stanno in vicinanza di una clinica o di un ospedale, la quiete dei ricoverati è perduta completamente per non poche ore e con non poco pregiudizio. Le autorità potrebbero vietare queste riunioni, ma per vietarle bisogna poter offrire ai ceti modesti qualche altra cosa.

Dove va questa gente? Dove vanno questi ragazzi che essendo stati quasi tutti nelle colonie fasciste hanno la passione delle discussioni, della vivacità ed anche delle esercitazioni e delle gare sempre rumorose su queste rade oasi cittadine? La sana politica del verde urbano deve essere maggiormente sentita dalle Amministrazioni locali e dal pubblico per offrire in località, relativamente eccentriche, nelle serate calde un sano rifugio serale alle famiglie più modeste e spesso assai numerose. E mi sembra opportuno associare a questa segnalazione ancora un rilievo e cioè: vi sono i diritti delle strade, delle comunicazioni, che hanno un qualche motivo di essere compresi ed anche soddisfatti. E perchè, io mi chiedo, le commissioni cittadine le quali debbono pronunciarsi in tema di edilizia, acconsentono che gli edifici scolastici sorgano proprio rasenti alla strada, alle strade più battute, nei rioni più folti senza che sia fissato uno spazio libero per arrestare o ridurre i rumori che concorrono a rendere penose e meno efficaci le ore di scuola? Anche per il fatto che le aule scolastiche oggi, di giorno in giorno più si costruiscono in modo da divenire sempre più sorde? È proprio necessario erigere delle scuole-caserme per mille fanciulli e più che sono costosissime, mentre la scuola elementare rionale per 200-300 ragazzi sarebbe anche meno costosa? Quello che dico per le scuole vale anche per gli ampliamenti e per i rinnovamenti ospedalieri per i quali conviene prevenire di più, invece di riserbarsi di provvedere in seguito, col promuovere le nuove pavimentazioni stradali spesso inefficaci o dover invocare la limitazione della circolazione. È certamente da lodare qualche iniziativa locale diretta a attenuare i rumori stradali ma si deve, a mio avviso, arrivare a poco a poco alla costituzione di zone di rispetto che avranno anche una funzione educatrice e significheranno la simpatia perenne del pubblico verso i malati. L'onorevole Ministro Benni che come ho avuto già occasione di ricordare in questa aula, ha la passione e la competenza per le più illuminate opere di assistenza ospedaliera, può dare col Ministero dell'interno pratici suggerimenti alle amministrazioni periferiche.

Conchiudo. La zona di rispetto o zona di silenzio nelle immediate vicinanze di un ospedale o di

un asilo di sofferenti costituisce per il domani un ideale di provvidenze tra i più umani. E come tutte le misure, che diminuiscono le sofferenze attenuabili ed evitabili, queste zone di silenzio si convertono in una espressione curativa, ossia, per dirla semplicemente, in una di quelle medicine che sono soprattutto di marca italiana. Perchè in ogni tempo e specialmente nelle epoche più oscure, (abbiamo il diritto e il dovere di ricordarlo), di esse è stato antesignano e promotore il nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo » (N. 683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per la esecuzione dei lavori della litoranea libica » (Numero 687).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per l'esecuzione dei lavori della litoranea libica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per la esecuzione dei lavori della litoranea libica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1842, recante norme per la concessione alla "Unione Italiana Ciechi" della esclusività della fabbricazione e vendita ai Comuni delle piastrine di contrassegno per la imposta sui cani » (N. 689).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1842, recante norme per la concessione alla "Unione Italiana Ciechi" della esclusività della fabbricazione e vendita ai Comuni delle piastrine di contrassegno per la imposta sui cani ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, recante norme per la concessione alla « Unione Italiana Ciechi » del diritto di esclusività nella fabbricazione e vendita ai Comuni delle piastrine di contrassegno per la imposta sui cani.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33 » (N. 650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario, legge lo Stampato N. 650.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1. — Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accer-

tate nell'esercizio finanziario 1932-1933, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni L.	98.028.454,28
delle quali furono riscosse.	97.626.981,33
	<hr/>

e rimasero da riscuotere. L.	401.472,95
	<hr/> <hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 2. — Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in. L.	98.028.454,28
delle quali furono pagate.	76.909.055,85
	<hr/>

e rimasero da pagare. L.	21.119.398,43
	<hr/> <hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 3. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, restano determinate in L.	253.515,15
delle quali furono riscosse.	253.515,15
	<hr/>

e rimasero da riscuotere. L.	—
	<hr/> <hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 4. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, restano determinate in L.	18.769.420,91
delle quali furono pagate.	17.956.382,86
	<hr/>

e rimasero da pagare. L.	813.038,05
	<hr/> <hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 5. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere alle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 1). L.	401.472,95
--	------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3).	—
---	---

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	—
	<hr/>

Residui attivi al 30 giugno 1933 L.	401.472,95
	<hr/> <hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 6. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 2). . . . L. 21.119.398,43

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) 813.038,05

Residui passivi al 30 giugno 1933 L. 21.932.436,48
=====

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 643, concernente il conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'Amministrazione centrale della guerra » (N. 673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 648, concernente il conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'Amministrazione centrale della guerra ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 648, concernente il conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'Amministrazione centrale della guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1935-XIII, n. 683, che modifica il regime doganale del piombo e dei suoi derivati » (N. 674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1935-XIII, n. 683, che modifica il regime doganale del piombo e dei suoi derivati ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1935-XIII, n. 683, che modifica il regime doganale del piombo e dei suoi derivati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1205, concernente provvedimenti riguardanti la Società anonima nazionale "Cogne" » (N. 678).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1205, concernente provvedimenti riguardanti la Società anonima nazionale "Cogne" ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1205, concernente provvedimenti riguardanti la Società anonima nazionale « Cogne ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra » (N. 679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935 - Anno XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle Colonie dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale » (N. 682).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle Colonie dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle Colonie dell'Africa Orientale, per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Saluto al senatore De Bono.

PRESIDENTE. È presente nell'Aula l'eminente camerata Emilio De Bono, Mareciallo d'Italia. *(Tutta l'Assemblea in piedi applaude lungamente all'indirizzo del senatore De Bono).*

Il saluto che io volevo rivolgergli è stato prevenuto dalla vostra acclamazione, manifestazione chiara e spontanea del sentimento di ammirazione e di riconoscenza che a Lui ci lega dopo che Egli ha rivendicato sui campi di Adua l'onore e il prestigio della bandiera d'Italia. *(Applausi vivi e prolungati).*

DE BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BONO. Questo applauso non deve essere diretto solo alla mia persona ma a tutti quelli che mi hanno coadiuvato, ufficiali, soldati, camicie nere e operai, i quali di fronte a qualsiasi sacrificio hanno marciato, lavorato, cantato e riso. Io non ho fatto altro che marciare, lavorare, cantare e ridere con loro *(Applausi)*.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto nella seduta di ieri e nella odierna.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abisso, Acquarone, Ago, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Borletti, Brezzi, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campolongo, Carnevare, Cappa, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Celesia, Centurione Scotti, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Ciraolo, Cogliolo, Conci, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, D'Ancora, Danza, De Bono, De Capitani D'Arzago, De Marchi, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Faina, Falcioni, Falck, Fantoli, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Frascchetti.

Gaio, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Grosso, Guaccerò, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Landucci, Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marciano, Marescalchi Arturo, Marescalchi Gravina, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Micheli, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Novelli, Nucci, Nunziante, Nuvoloni.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pascale, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Piccio, Piola Caselli, Pironi, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio,

Renda, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Sarrocchi, Scaduto, Scalinì, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sinibaldi, Sironi, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Spezzotti, Spiller, Strampelli, Supino.

Taccòni, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Tovini, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Venino, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Viola, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle colonie dell'Africa orientale (688):

Senatori votanti	299
Favorevoli	299
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1935-XIII, n. 110, relativo al prolungamento dell'autostrada Napoli-Pompei verso l'interno di Napoli (503):

Senatori votanti	299
Favorevoli	297
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici (675):

Senatori votanti	299
Favorevoli	297
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 680, relativo al patrimonio

mobiliare e immobiliare del Convitto Nazionale «Vittorio Emanuele II» di Roma (676):

Senatori votanti	299
Favorevoli	295
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle motocarrozzette e dai motofurgoncini (677):

Senatori votanti	299
Favorevoli	295
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo (683):

Senatori votanti	299
Favorevoli	296
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per la esecuzione dei lavori della litoranea libica (687):

Senatori votanti	299
Favorevoli	297
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1842, recante norme per la concessione alla «Unione Italiana Ciechi» della esclusività della fabbricazione e vendita ai Comuni delle piastrine di contrassegno per la imposta sui cani (689):

Senatori votanti	299
Favorevoli	294
Contrari	5

Il Senato approva.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33 (650):

Senatori votanti	299
Favorevoli	295
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 648, concernente il conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni or-

gani dell'Amministrazione centrale della guerra (673):

Senatori votanti	299
Favorevoli	293
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1935-XIII, n. 683, che modifica il regime doganale del piombo e dei suoi derivati (674):

Senatori votanti	299
Favorevoli	296
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1265, concernente provvedimenti riguardanti la Società anonima nazionale «Cogne» (678):

Senatori votanti	299
Favorevoli	295
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra (679):

Senatori votanti	299
Favorevoli	295
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle Colonie dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale (682):

Senatori votanti	299
Favorevoli	296
Contrari	3

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

GALLENGA, segretario:

Al ministro guardasigilli per sapere se, quale fascista e ministro del Regime valorizzatore nell'opera e nel canto delle maschie energie della Giovinezza, non ritenga di provvedere ad abbreviare il termine stabilito dall'art. 33 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, per la iscrizione nell'Albo speciale della Corte di Cassazione, considerando che conseguendosi la laurea in giurisprudenza normalmente a 21-22 anni di età dovendosi compiere un

biennio di pratica per essere ammessi al concorso per l'iscrizione negli Albi dei procuratori ed un altro biennio per affrontare i severissimi esami di Stato per la avvocatura; dovendosi attendere ancora un intero decennio per avere il diritto di patrocinare davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni speciali, in pratica (con i ritardi soliti, la non coincidenza della data degli esami con quella dei compiuti bienni e l'intersecazione del servizio militare) non si diventa avvocato cassazionista che alla età della possibile entrata in Senato.

GALIMBERTI.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Mazzucco, Cian e De Marinis a presentare alcune relazioni:
MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, contenente norme per l'incremento della cultura militare (719).

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti (713).

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, che stabilisce, in via transitoria, i titoli di studio necessari per la nomina a sottotenente di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica (723).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Mazzucco, Cian e De Marinis, della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di risposta scritta ad un'interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Galimberti.

A norma del Regolamento, la medesima sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani, 11 dicembre, ventiquattresimo giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, relativo alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una lotteria automobilistica e riorganizzazione della lotteria stessa (680);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da ap-

plicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane (681);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1713, concernente l'eliminazione del rame dalle merci considerate dal Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 564 (684);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radiodiffusione e di televisione (685);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta a favore delle nuove piantagioni fruttifere (686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici (690);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile (691);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1841, riguardante nuovi termini per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case private danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova (692);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, riguardante modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura (695);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno (701);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (702);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio Esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale (704).

La seduta è tolta (ore 16.55).

Risposta scritta ad un'interrogazione.

GALIMBERTI. — Al Ministro Guardasigilli: « Per sapere se, quale fascista e Ministro del Regime,

valorizzatore nell'opera e nel canto delle maschie energie della giovinezza, non ritenga di provvedere ad abbreviare il termine stabilito dall'articolo 33 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 per la iscrizione nell'Albo speciale della Corte di cassazione, considerando che conseguendosi la laurea in Giurisprudenza normalmente a 21-22 anni di età, dovendosi compiere un biennio di pratica per essere ammessi al concorso per l'iscrizione negli Albi dei procuratori ed un altro biennio per affrontare i severissimi esami di Stato per la Avvocatura; dovendosi attendere ancora un intero *decennio* per avere il diritto di patrocinare davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni speciali, *in pratica* (con i ritardi soliti, la non coincidenza della data degli esami con quella dei compiuti bienni e l'intersecazione del servizio militare) non si diventa avvocato cassazionista che alla età della possibile entrata in Senato ».

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata dall'onorevole senatore avv. Tancredi Galimberti con richiesta di risposta scritta, si comunica alla S. V. Ill.ma che in data odierna S. E. il Ministro, ha risposto nei termini seguenti:

« La questione a cui si riferisce l'interrogazione presentata dalla S. V. On.ma al Senato del Regno in data 17 corrente è assai delicata ed importante.

« Trattasi, infatti, di stabilire se ed in quanto la necessità che al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori siano ammessi professionisti dotati di capacità ed esperienza adeguate alla particolare difficoltà dei giudizi che si svolgono presso le Supreme Magistrature, possa essere conciliata con il soddisfacimento delle esigenze, anche esse meritevoli di considerazione, dei giovani avvocati che aspirano a conseguire, in un termine più breve dell'attuale, l'iscrizione nell'Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle Magistrature stesse ».

« Posso assicurare la S. V. On.ma che il complesso problema sarà al più presto approfondito, in tutti i suoi elementi, per addivenire a quei temperamenti delle norme vigenti che si addimostrassero giusti e convenienti ».


« D'ordine del Ministro

« Il Capo di Gabinetto

« COSENTINO ».

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



XLII^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

(24^o GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 1589
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, relativo alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una lotteria automobilistica e riorganizzazione della lotteria stessa » (680)	Pag. 1591
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane » (681)	1591
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1713, concernente l'eliminazione del rame dalle merci considerate dal Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 564 » (684)	1591
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radiodiffusione e di televisione » (685)	1591
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta a favore delle nuove piantagioni fruttifere » (686)	1592
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici » (690)	1592
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile » (691)	1592
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1841, riguardante nuovi termini per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case private danneg-	

giate dalla frana nel comune di Predappio Nuova » (692)	1592
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, riguardante modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura » (695)	1593
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di ritorno nel Regno » (701)	1593
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (702)	1593
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa orientale » (704)	1593
(Presentazione)	1590
Ordine del giorno Thaon di Revel	1595
Relazioni:	
(Presentazione)	1590, 1595
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	1593

La seduta è aperta alle ore 15.

CARLETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Amantea per giorni 15; Brezzi per giorni 3; Cappa per giorni 10; Cattaneo della Volta per giorni 3; Gasparini Jacopo per giorni 30; Gigante

per giorni 8; Ginori Conti per giorni 4; Maury de Morancez per giorni 3; Ronco per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni, presentati alla Presidenza.

CARLETTI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 641, riguardante la autorizzazione della spesa di lire 30.000.000 per provvedere a lavori urgenti di completamento di opere pubbliche straordinarie di prevalente carattere militare (748).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, che autorizza a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato (749).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 724, col quale si aumenta il contingente annuo di « linters » greggi destinati, previa idrofilizzazione, alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale, da ammettere in esenzione da dazio (750).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (751).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 714, recante variazioni in ordine alla applicazione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche (752).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 715, recante agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano (753).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 748, relativo alla istituzione di una « Lotteria ippica annuale » (754).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa) (755).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, concernente la istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio esercito (756).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 918, concernente la decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle divisioni Camicie Nere (757).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, portante modifi-

cazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 (758).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101, portante aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (759).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 747, che modifica l'articolo 24 del Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C. R. E. M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (760).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, riguardante la costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale (761).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (762).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa orientale (763).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1064, riflettente la estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni, per gli atti di fusione di Società commerciali coloniali (764).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, con il quale sono stati approvati il piano di risanamento di Bergamo Alta e le relative norme di attuazione (765).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi e le relative norme di attuazione (766).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini (767).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche per i ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma (768).

RELAZIONI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'arma

aeronautica, categoria automobilisti (728). — *Relatore* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia aeronautica (724). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale (712). — *Rel.* CIAN.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736 relativo alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una lotteria automobilistica e riorganizzazione della lotteria stessa » (N. 680).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, relativo alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una lotteria automobilistica e riorganizzazione della lotteria stessa ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, relativo alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una lotteria automobilistica e riorganizzazione della lotteria stessa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane » (Numero 681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1713, concernente l'eliminazione del rame dalle merci considerate dal Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 564 » (N. 684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1713, concernente l'eliminazione del rame dalle merci considerate dal Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 564 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1713, concernente la eliminazione del rame dalle merci considerate dal Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 564, convertito in legge 21 giugno 1934-XII, n. 1157, che disciplina l'approvvigionamento di talune merci estere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radiodiffusione e di televisione » (N. 685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radiodiffusione e di televisione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radio-diffusione e di televisione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta a favore delle nuove piantagioni fruttifere » (N. 686).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta a favore delle nuove piantagioni fruttifere ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta alle nuove piantagioni fruttifere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici » (N. 690).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'auto-

rizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile » (N. 691).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1841, riguardante nuovi termini per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case private danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova » (N. 692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1841, riguardante nuovi termini per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case private danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1841, che stabilisce nuovi termini per l'applicazione delle norme di favore emanate con il Regio decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1255, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2204.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, riguardante modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura » (N. 695).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, riguardante modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore della agricoltura ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, concernente modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario, riferentisi ad operazioni di credito in favore della agricoltura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno » (N. 701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (N. 702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale » (N. 704).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle colonie dell'Africa orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzini, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Caviglia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cimati, Cini, Ciraolo, Cogliolo, Colonna, Colosimo, Conci, Concini, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, Danza, De Capitani d'Arzago, De Marchi, De Marinis, De Michelis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falcioni, Falck, Fantoli, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Frascchetti, Frassati.

Gaio, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Landucci, Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Levi, Libertini Gesualdo, Longhi, Lucioli, Lustig.

Mambretti, Mango, Manzoni, Maragliano, Marescalchi Arturo, Marescalchi Gravina, Marracino, Martin-Franklin, Mazzuco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Novelli, Nuvoloni.

Occhini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrillo, Piaggio, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Pozzo Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle

Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sani Navarra, San Martino, Scaduto, Scalini, Scalori, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Spiller, Supino.

Taconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dott. Paolo, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Viola, Visocchi, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, relativo alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una lotteria automobilistica e riorganizzazione della lotteria stessa (680):

Senatori votanti	254
Favorevoli	250
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane (681):

Senatori votanti	254
Favorevoli	252
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1713, concernente l'eliminazione del rame dalle merci considerate dal Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 564 (684):

Senatori votanti	254
Favorevoli	251
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radiodiffusione e di televisione (685):

Senatori votanti	254
Favorevoli	252
Contrari	2

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1935

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta a favore delle nuove piantagioni fruttifere (686):

Senatori votanti	254
Favorevoli	252
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici (690):

Senatori votanti	254
Favorevoli	251
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile (691):

Senatori votanti	254
Favorevoli	253
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1841, riguardante nuovi termini per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case private danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova (692):

Senatori votanti	254
Favorevoli	247
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, riguardante modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura (695):

Senatori votanti	254
Favorevoli	250
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno (701):

Senatori votanti	254
Favorevoli	251
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (702):

Senatori votanti	254
Favorevoli	252
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio Esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale (704):

Senatori votanti	254
Favorevoli	251
Contrari	3

Il Senato approva.

Sull'ordine del giorno Thaon di Revel.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che ai senatori firmatari dell'ordine del giorno Thaon di Revel, va aggiunto il senatore Frassati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori De Marinis e Guadagnini a presentare alcune relazioni.

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica di membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano (721).

GUADAGNINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (726).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori De Marinis e Guadagnini della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani giovedì 12 dicembre, 25° giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260, contenente modificazioni alla composizione del Consiglio centrale delle Stazioni di cura che assume la denominazione di Consiglio Centrale delle Stazioni di soggiorno, di cura e di turismo (696);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di areomobili da turismo (720);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco Nazionale di Abruzzo (725);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952, concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate (703);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolzze fiscali a favore delle Scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali (705);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova (706);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma (707);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1935-XIII, n. 1049, concernente la disci-

plina della costituzione e del funzionamento degli ammassi granari (708);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1998, concernente l'aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (709);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle Scuole professionali (710);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, contenente norme per l'incremento della cultura militare (719);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1870, relativo alle attribuzioni del capo e sottocapo di stato maggiore della Regia marina (698);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1763, che approva nuove norme sugli alti comandi della Regia marina (699);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero (729).

La seduta è tolta (ore 16,20).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

XLIIIª SEDUTA

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

(25° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 1597
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260, contenente modificazioni alla composizione del Consiglio centrale delle stazioni di cura che assume la denominazione di Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo » (696)	1600
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo » (720)	1600
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco nazionale di Abruzzo » (725)	1600
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952, concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate » (703)	1601
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolanze fiscali a favore delle Scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali » (705)	1601
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova » (706)	1601
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma » (707)	1601
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1935-XIII, n. 1049, concernente la disciplina della costituzione e del funzionamento degli ammassi granari » (708)	1602
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1998, concernente l'aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari » (709)	1602

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, contenente norme per l'incremento della cultura militare » (719)	1603
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1870, relativo alle attribuzioni del capo e sottocapo di stato maggiore della Regia marina » (698)	1603
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1763, che approva nuove norme sugli alti comandi della Regia marina » (699)	1603
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero » (729)	1603
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima » (710)	1602
MILLANI	1602
DE VECCHI DI VAL CISON, <i>Ministro della educazione nazionale</i>	1603
(Presentazione)	1598
Ordine del giorno Thaon di Revel	1605
Relazioni:	
(Presentazione)	1598, 1606
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	1604

La seduta è aperta alle ore 15.

MILLOSEVICH, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Acquarone per giorni 3; Chersi Innocente per giorni 8; Devoto per giorni 10; Fracassi per giorni 4; Landucci per giorni 6; Micheli per gior-

ni 10; Pozzo per giorni 3; Silvestri per giorni 7; Solari per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dare lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

MILLOSEVICH, segretario:

DISEGNI DI LEGGE

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra (770).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa «Unione Militare» in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166 (771).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare (772).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione (773).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva (774).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa (775).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi (776).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle colonie dell'Africa Orientale (777).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modificazioni alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali del-

l'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (778).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (779).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori (780).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, riguardante l'istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami (838).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (781).

Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle tramvie Valdarno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana (849).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (782).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole (783).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato (784).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25 milioni per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dalla autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative (785).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8 milioni per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia (786).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume (787).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il

trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato (788).

Dal Ministro della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (769).

RELAZIONI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica (727). — *Relatore MAZZOCCOLO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi (730). — *Rel. GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto Nazionale Fascista per l'Assistenza dei Dipendenti degli Enti Locali (I.N.F.A.D.E.L.) della indennità-premio di servizio ai sanitari collocati a riposo (739). — *Relatore VALAGUSSA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili (741). — *Rel. VALAGUSSA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti (742). — *Rel. MONTRESOR.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, concernente la istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio esercito (756). — *Rel. GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (762). — *Rel. GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 747, che modifica l'articolo 24 del Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C. R. E. M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (760). — *Rel. FOSCHINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 714, recante variazioni in ordine alla applicazione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche (752). — *Rel. VALAGUSSA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 715, recante agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano (753). — *Rel. TOLOMEL.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 748, relativo all'istituzione di una « Lotteria Ippica Annuale » (754). — *Rel. FELICI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 918, concernente la decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militari e graduati delle divisioni Camicie Nere (757). — *Rel. MONTEFINALE.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, riguardante la costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale (761). — *Rel. GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, col quale viene approvata la Convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935 per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini (767). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi e le relative norme di attuazione (766). — *Rel. COZZA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, con il quale sono stati approvati il piano di risanamento di Bergamo alta e le relative norme di attuazione (765). — *Rel. COZZA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1935-XIII, n. 850, portante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 (758). — *Rel. MONTEFINALE.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101, portante aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (759). — *Rel. FOSCHINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle colonie dell'Africa Orientale (763). — *Relatore BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1064, riflettente la estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni, per gli atti di fusione di società commerciali coloniali (764). — *Rel. FACCHINETTI.*

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 641, riguardante l'auto-

rizzazione della spesa di lire 30 milioni per provvedere a lavori urgenti di completamento di opere pubbliche straordinarie di prevalente carattere militare (748). — *Rel.* GRAZIOLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, che autorizza a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato (749). — *Rel.* BROGLIA.

Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (672). — *Rel.* SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato (784). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25 milioni per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative (785). — *Rel.* GIURIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante la autorizzazione della spesa di lire 8.000.000 per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia (786). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume (787). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato (788). — *Rel.* SIRIANNI.

Dalla Commissione delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 724, col quale si aumenta il contingente annuo di « linters » greggi destinati, previa idrofilizzazione, alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale, da ammettere in esenzione da dazio (750). — *Rel.* TOURNON.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (751). — *Rel.* SITTA.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260, contenente modificazioni alla composizione del Consiglio Centrale delle Stazioni di cura che assume la

denominazione di Consiglio Centrale delle Stazioni di soggiorno, di cura e di turismo » (Numero 696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260, contenente modificazioni alla composizione del Consiglio centrale delle stazioni di cura che assume la denominazione di Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260, contenente modificazioni alla composizione del Consiglio Centrale delle Stazioni di Cura che assume la denominazione di Consiglio Centrale delle Stazioni di Soggiorno, di Cura e di Turismo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo » (N. 720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante con-

cessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco Nazionale di Abruzzo » (N. 725).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante concessioni di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco Nazionale di Abruzzo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante la concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco Nazionale d'Abruzzo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952, concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate » (N. 703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952, concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolzze fiscali a favore delle scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali » (N. 705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolzze fiscali a favore delle scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolzze fiscali a favore delle Scuole Civili di pilotaggio aereo e ai piloti turisti nazionali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova » (N. 706).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, col quale sono stabilite norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per la esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma » (N. 707).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, col quale sono state stabilite alcune norme integrative del Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore di Roma convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1935-XIII, n. 1049, concernente la disciplina della costituzione e del funzionamento degli ammassi granari » (N. 708).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1935-XIII, n. 1049, concernente la disciplina della costituzione e del funzionamento degli ammassi granari ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1935, n. 1049, concernente la disciplina della costituzione e del funzionamento degli ammassi granari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1998, concernente l'aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari » (N. 709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1998, concernente l'aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1998, relativo all'aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima » (Numero 710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900 contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MILIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIANI. Onorevoli colleghi, dirò pochissime parole. La importanza di questo decreto-legge consiste nel fatto che esso serve effettivamente a riavvicinare la istruzione tecnica al lavoro, alla pratica, perchè fa sì che tutti i consorzi abbiano una vita vera. Infatti fin qui avveniva che i consorzi per l'istruzione tecnica delle provincie meno fortunate d'Italia, dove l'agricoltura, l'industria, il commercio non hanno organizzazioni efficienti, non potevano raggiungere gli scopi voluti; oggi con il presente decreto si danno a tutti i mezzi necessari e si è trovato modo, per il tramite di competenti rappresentanze, di metterli in relazione con l'agricoltura, con l'industria e col commercio. Così l'istruzione tecnica, armonizzando con la pratica e con tutti gli altri rami del sapere, potrà meglio concorrere allo sviluppo della vita del Paese come certamente pensò il Duce, quando volle che la istruzione tecnica fosse portata al Ministero dell'educazione nazionale.

Giova anche mettere in evidenza che l'istruzione tecnica è quella che soprattutto deve servire all'attrezzamento, o meglio al potenziamento della Nazione che avanza sulle vie del progresso. Essa in passato era stata, non dirò tenuta in disparte, ma non in quel conto che merita.

Per queste ragioni io approvo il presente decreto, e, se mi consente l'onorevole Ministro, gliene do ampia lode. Nel corso della discussione del bilancio

dell'educazione nazionale io ebbi a fare qualche osservazione forse non del tutto ortodossa sulla istruzione tecnica; sono lieto che ora, e credo che il Senato vorrà associarsi a me, si offra occasione di potersi compiacere che a fatti e non a parole si provveda all'incremento dell'istruzione tecnica.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro della educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro della educazione nazionale*. Ringrazio il senatore Miliani delle sue espressioni che mi sono veramente gradite. Ma egli ha voluto anticipare una discussione, compiacendosi di un decreto-legge che non è quello in discussione in questo momento. Ora si tratta del disegno di legge relativo all'aumento del contributo al Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima.

L'espressione del mio grato animo per così gradite considerazioni è rivolta pertanto al senatore Miliani per la futura discussione del progetto del quale egli così autorevolmente ci ha intrattenuti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, contenente norme per l'incremento della cultura militare » (N. 719).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, contenente norme per l'incremento della cultura militare ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, contenente norme per l'incremento della cultura militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1870, relativo alle attribuzioni del capo e sottocapo di stato maggiore della Regia marina » (N. 698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1870, relativo alle attribuzioni del

capo e sottocapo di stato maggiore della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1870, relativo alle attribuzioni del capo e del sottocapo di stato maggiore della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1763, che approva nuove norme sugli alti comandi della Regia marina » (N. 699).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1763, che approva nuove norme sugli alti comandi della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1763, che approva nuove norme sugli Alti comandi della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero » (N. 729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Antonà Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Barzilai, Barzini, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casoli, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Celesia, Centurione Scotti, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Ciraolo, Cogliolo, Colonna, Colosimo, Conci, Contarini, Conti, Conti Sini-baldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Capitani D'Arzago, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falcioni, Fantoli, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Frascchetti, Frassati.

Gaio, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Grosso, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Maioni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marescalchi Arturo, Marescalchi Gràvina, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Novelli, Nuvoloni.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perris, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Santi, Romci Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Soler, Spiller, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Venino, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260, contenente modificazioni alla composizione del Consiglio centrale delle Stazioni di cura che assume la denominazione di Consiglio Centrale delle Stazioni di soggiorno, di cura e di turismo (696):

Senatori votanti	249
Favorevoli	246
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo (720):

Senatori votanti	249
Favorevoli	245
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco Nazionale di Abruzzo (725):

Senatori votanti	249
Favorevoli	245
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952, concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate (703):

Senatori votanti	249
Favorevoli	245
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolanze fiscali a favore delle Scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali (705):

Senatori votanti	249
Favorevoli	246
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova (706):

Senatori votanti	249
Favorevoli	244
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma (707):

Senatori votanti	249
Favorevoli	243
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1935-XIII, n. 1049, concernente la disciplina della costituzione e del funzionamento degli ammassi granari (708):

Senatori votanti	249
Favorevoli	245
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1998, concernente l'aggiorn-

amento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (709):

Senatori votanti	249
Favorevoli	244
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima (710):

Senatori votanti	249
Favorevoli	244
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, contenente norme per l'incremento della cultura militare (719):

Senatori votanti	249
Favorevoli	243
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1870, relativo alle attribuzioni del capo e sottocapo di stato maggiore della Regia marina (698):

Senatori votanti	249
Favorevoli	236
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1763, che approva nuove norme sugli alti comandi della Regia marina (699):

Senatori votanti	249
Favorevoli	239
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero (729):

Senatori votanti	249
Favorevoli	245
Contrari	4

Il Senato approva.

Sull'ordine del giorno Thaon di Revel.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che ai firmatari dell'ordine del giorno presentato dal senatore grand'ammiraglio Thaon di Revel deve essere aggiunto il senatore Serristori.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Berio e Cogliolo a presentare alcune relazioni.

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie (746).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali (734).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi » (736).

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore (714).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Berio e Cogliolo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani, 13 dicembre, 26° giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia aeronautica (724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (726);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti (728);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 641, riguardante la autorizzazione della spesa di lire 30.000.000 per provvedere a lavori urgenti di completamento di opere pubbliche straordinarie di prevalente carattere militare (748);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, che autorizza a riti-

rare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato (749);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 724, col quale si aumenta il contingente annuo di « linters » greggi, destinati, previa idrofilizzazione, alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale, da ammettere in esenzione da dazio (750);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (751);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 714, recante variazioni in ordine alla applicazione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche (752);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 715, recante agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano (753);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 748, relativo all'istituzione di una « Lotteria ippica annuale » (754);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, concernente la istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio esercito (756);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 918, concernente la decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle divisioni Camicie Nere (757);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, portante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 (758);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101, portante aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (759);


Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 747, che modifica l'articolo 24 del Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C. R. E. M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (760).

La seduta è tolta (ore 16,25).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.





XLIVª SEDUTA**VENERDI 13 DICEMBRE 1935 - Anno XIV**

(26° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI**INDICE**

Congedi	Pag.	1610			
Disegni di legge:					
(Approvazione):					
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia aeronautica » (724)	Pag.	1611	tassa radiofonica sulle valvole termoioniche » (752)		1613
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (726)		1612	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 748, relativo all'istituzione di una "Lotteria ippica annuale" » (754)		1615
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti » (728)		1612	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, concernente la istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio esercito » (756)		1615
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 641, riguardante la autorizzazione della spesa di lire 30.000.000 per provvedere a lavori urgenti di completamento di opere pubbliche straordinarie di prevalente carattere militare » (748)		1612	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, portante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 » (758)		1616
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, che autorizza a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato » (749)		1612	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101, portante aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi » (759)		1616
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 724, col quale si aumenta il contingente annuo di « linters » greggi, destinati, previa idrofilizzazione, alla produzione del rayon col processo cuproammoniacale, da ammettere in esenzione da dazio » (750)		1613	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 747, che modifica l'articolo 24 del Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C. R. E. M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina » (760)		1617
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (751)		1613	(Discussione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 714, recante variazioni in ordine alla applicazione della			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 715, recante agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano » (753)		1613
			TOLOMEI		1614
			THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>		1615
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 918, concernente la decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle Divisioni Camicie Nere » (757)		1615
			FELICI		1616
			(Presentazione)		1610
			Relazioni :		
			(Presentazione)		1611, 1617
			Votazione a scrutinio segreto:		
			(Risultato)		1618

La seduta è aperta alle ore 15.

DI DONATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Concini per giorni 1; De Capitani d'Arzago per giorni 4; Imberti per giorni 3; Peglion per giorni 5; Sarrocchi per giorni 2; Theodoli di Sambuci per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni pervenuti alla Presidenza.

DI DONATO, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 140 milioni per l'esecuzione di opere marittime urgenti (790).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi (791).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-1935, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935 - Anno XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (792).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero (793).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (794).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano (795).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato approvazione, con effetto dal 1º maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle com-

pensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note (796).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma (797).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935 (798).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del Sabato Fascista (799).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137, recante modificazioni alle norme per la composizione e per le attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno (800).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e la loro riaggregazione a quella di Napoli (801).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito (802).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili (803).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1257, concernente l'aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del Regio esercito (804).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito (805).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti (806).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1339, col quale si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50, lettera C) del regolamento per i lavori del Genio militare (807).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea (808).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1252, recante variazioni

di tasse ad alcune categorie di marconigrammi (809).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente dell'Azienda dei Magazzini generali di Fiume (810).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (811).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno (812).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litorea libica (813).

Dal Ministro della guerra:

Servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato (789).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle Isole (783). — *Relatore* SCIALOIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante la autorizzazione della spesa di lire 140 milioni per l'esecuzione di opere marittime urgenti (790). — *Rel.* SIRIANNI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi (791). — *Rel.* SCHANZER.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-1935, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935-XIII nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (792). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1358, concernente la abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori (745). — *Relatore* MARESCALCHI.

Dalla Commissione delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero (793). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (794). — *Rel.* SITA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano (795). — *Rel.* SITA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note (796). — *Rel.* MANZONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma (797). — *Rel.* MAJONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935 (798). — *Rel.* MENOZZI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato (743). — *Rel.* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza (744). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa) (755). — *Rel.* MAZZOCCOLO.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia aeronautica » (N. 724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935,

n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (N. 726).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti » (N. 728).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di

sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 641, riguardante la autorizzazione della spesa di lire 30.000.000 per provvedere a lavori urgenti di completamento di opere pubbliche straordinarie di prevalente carattere militare » (N. 748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 641, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 30.000.000 per provvedere a lavori urgenti di completamento di opere pubbliche straordinarie di prevalente carattere militare ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 641, riguardante la autorizzazione di spesa di lire 30.000.000 per provvedere a lavori urgenti di completamento di opere pubbliche straordinarie di prevalente carattere militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, che autorizza a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato » (Numero 749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, che autorizza a ritirare dalla circolazione

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1935

le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, che autorizza a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 724, col quale si aumenta il contingente annuo di "linters" greggi, destinati, previa idrofilizzazione, alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale, da ammettere in esenzione da dazio » (N. 750).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 724, col quale si aumenta il contingente annuo di linters greggi destinati, previa idrofilizzazione, alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale, da ammettere in esenzione da dazio ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 724, col quale si aumenta il contingente annuo di « linters » greggi destinati, previa idrofilizzazione, alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale, da ammettere in esenzione da dazio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (N. 751).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 714, recante variazioni in ordine alla applicazione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche » (N. 752).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 714, recante variazioni in ordine alla applicazione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 714, recante variazioni in ordine all'applicazione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 715, recante agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano » (N. 753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 715, recante agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 715, recante agevolazioni

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1935

tributarie per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 715, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127, del 31 maggio 1935-XIII.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, concernente provvedimenti per lo sviluppo industriale di Bolzano;

Visto il Regio decreto-legge 7 marzo 1935, n. 234, concernente l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire facilitazioni in materia di tassa di trasferimento per gli acquisti dei terreni occorrenti per l'impianto ed esercizio della detta zona;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Bolzano dei terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 7 marzo 1934, n. 234, sono stabilite nella misura fissa di lire 10 per ogni atto e ogni trascrizione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
RAZZA
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

TOLOMEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOLOMEI. Questo disegno di legge sulla zona industriale di Bolzano non è che un compimento, una misura accessoria della legge votata dal Senato nel marzo scorso, in quanto serve ad agevolare al Comune il compito per gli espropri e per gli acquisti col sollevarlo dal gravame delle tasse proporzionali, ammettendo invece l'applicazione della semplice tassa di registro e di trascrizione ipotecaria.

Ma il provvedimento è pur sempre tra quelli coi quali il Governo Fascista viene immedesimando nella vita della Nazione le terre di frontiera, il provvedimento è tra quelli che valsero e valgono a cangiare volto e sostanza alla vita dell'Alto Adige; il provvedimento è fra quelli che, a tal fine appunto, mirano a dare incremento alla città capoluogo, ed io so che questi provvedimenti trovano, nel Senato, vivo e pieno ed universale consenso.

Che la legge venga davanti a voi, oggi, non è senza un alto, un altissimo significato, in quanto prova questo: l'Italia, mentre compie il massimo sforzo per affermarsi nella sua legittima grandezza oltremare e nel mondo, può e vuole trovarsi presente in ogni questione politica concernente l'Europa centrale, la vigila dall'alto della sua magnifica inespugnabile frontiera, dal Brennero, dalla Vetta d'Italia.

Bolzano è il cuore dell'Alto Adige, è il centro civile, economico, agricolo, industriale delle bellissime valli che credo quasi tutti voi avete imparato, visitandole, ad ammirare e ad amare.

Bolzano nuova, Bolzano grande, Bolzano italiana è una vera e tipica creazione del Governo Fascista. Ivi concorrono, senza distinzioni regionali e tanto meno provinciali, le forze vive di tutta la Nazione. Accanto all'agricoltura, al commercio ed alle virtù dell'alta cultura vi si schierano, ora, le risorse dell'industria. I lavori per la zona industriale sono già in atto!

La vasta pianura del capoluogo si viene trasformando; alcune tra le maggiori imprese dell'industria nazionale vi hanno dato inizio agli impianti. Tutto ciò che li agevola (come è la legge sottoposta oggi al voto del Senato) avvicina alla meta. Sono sicuro di rappresentare il sentimento dell'intero Alto Adige, da Salorno al Brennero, esprimendo al Governo la gratitudine dei luoghi cui si rivolgono le sue assidue cure.

Le leggi sulla zona industriale acquistano dalla situazione geografica della città capoluogo dell'Alto Adige, e dal momento storico nel quale nascono, un valore e un significato che non sono più locali nè soltanto interessano la frontiera atesina, ma suscitano l'orgoglio della Nazione e rinsaldano una coscienza mondiale.

Non possiamo pensare senza riverente commozione a certe coincidenze che poterono sembrare casuali e furono volute da un profondo pensiero. Quando stava maturando l'impresa che darà

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1935

all'Italia nel continente africano il posto dovuto, il Duce percorreva la fronte delle nostre truppe meravigliosamente armate sul Brennero. Il Consiglio dei Ministri, donde uscirono le norme per la resistenza della Nazione contro qualsiasi evento, fu tenuto a Bolzano. (*Applausi*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Ringrazio l'onorevole senatore Tolomei per il suo alto riconoscimento nei riguardi delle nobili finalità che si propone il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 748, relativo all'istituzione di una "Lotteria ippica annuale" » (Numero 754).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 748, relativo all'istituzione di una "Lotteria ippica annuale" ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 748, relativo all'istituzione di una Lotteria ippica annuale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, concernente la istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio esercito » (N. 756).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, concernente la istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, concernente l'isti-

tuzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 918, concernente la decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle divisioni Camicie Nere » (N. 757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 918, concernente la decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle divisioni Camicie Nere ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 918, concernente la decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle divisioni Camicie Nere.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 918, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1935-XIII.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, sull'impiego e trattamento economico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle colonie, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, concernente l'ordinamento militare per il Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare la decorrenza della corresponsione del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi ed i graduati delle Divisioni Camicie Nere costituite e da costituire per le esigenze dell'Africa Orientale;

Visto l'articolo 3, n. 2; della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del Regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e nell'articolo 37 dell'ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con Regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, il soprassoldo giornaliero coloniale per le Camicie Nere, le Camicie Nere scelte ed i vice capi squadra dei reparti costituenti le Divisioni Camicie Nere costituite e da costituire per le esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale, è corrisposto a decorrere dal giorno della mobilitazione del rispettivo reparto.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 22 aprile 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Desidero fare una semplice dichiarazione circa il soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle divisioni Camicie Nere. Si tratta di una onesta equiparazione fra l'Esercito e le Camicie Nere.

Vi è tutto un insieme che in questo momento ci è straordinariamente caro: noi approfittiamo di ogni circostanza per riaffermare, in questa altissima Assemblea, quello che è il pensiero unanime del Paese in questo momento specifico, in cui noi sentiamo che Colui che è il grande, il gigante della situazione, sta guardando attorno a sé con spirito di supremazia. In altri termini noi vogliamo che l'Esercito e le Camicie Nere siano una sola cosa, come nel disegno di legge si dice, perchè uno solo è il pensiero: la grandezza della Patria, soprattutto in questo momento in cui si tenta, da quelli che non capiscono il minuto che attraversiamo, di insidiare la grandezza di questo Paese, unito, forte e supremamente vittorioso di fronte a tutte le insidie.

Con questo pensiero noi votiamo il disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, portante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 » (N. 758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, portante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, portante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101, portante aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi » (N. 759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101, portante aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101, portante aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 747, che modifica l'articolo 24 del Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C. R. E. M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina » (N. 760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 747, che modifica l'articolo 24 del Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C. R. E. M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 747, che modifica l'articolo 24 del Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C. R. E. M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione per questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Barzini, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Caval-

lero, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, Dallolio, D'Ancora, De Marchi, De Marinis, De Michelis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faina, Falcioni, Falek, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Fraschetti.

Gaio, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Guacero, Guadagnini, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Maragliano, Marescalchi Arturo, Marescalchi Gravina, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Novelli, Nucci, Nunziante, Nuvoloni.

Orlando, Orsi, Orsini, Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Santi Romeo Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Sili, Sirianni, Sitta, Soler, Spiller, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Leicht, Facchinetti, Mazzoccolo e Valagussa a presentare alcune relazioni.

LEICHT. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica (711).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari dell'Africa Orientale (731).

MAZZOCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche per ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma (768).

VALAGUSSA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (717).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Leicht, Facchinetti, Mazzocco e Valagussa della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia aeronautica (724):

Senatori votanti	226
Favorevoli	223
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (726):

Senatori votanti	226
Favorevoli	223
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio per-

manente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti (728):

Senatori votanti	226
Favorevoli	224
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 641, riguardante la autorizzazione della spesa di lire 30.000.000 per provvedere a lavori urgenti di completamento di opere pubbliche straordinarie di prevalente carattere militare (748):

Senatori votanti	226
Favorevoli	222
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, che autorizza a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato (749):

Senatori votanti	226
Favorevoli	224
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 724, col quale si aumenta il contingente annuo di «linters» greggi, destinati, previa idrofilizzazione, alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale, da ammettere in esenzione da dazio (750):

Senatori votanti	226
Favorevoli	224
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (751):

Senatori votanti	226
Favorevoli	221
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 714, recante variazioni in ordine alla applicazione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche (752):

Senatori votanti	226
Favorevoli	223
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 715, recante agevolazioni

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1935

tributarie per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano (753):

Senatori votanti	226
Favorevoli	224
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 748, relativo all'istituzione di una «Lotteria ippica annuale» (754):

Senatori votanti	226
Favorevoli	221
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, concernente la istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio esercito (756):

Senatori votanti	226
Favorevoli	222
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 918, concernente la decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle divisioni Camicie Nere (757):

Senatori votanti	226
Favorevoli	219
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, portante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 (758):

Senatori votanti	226
Favorevoli	222
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101, portante aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (759):

Senatori votanti	226
Favorevoli	223
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 747, che modifica l'articolo 24 del Testo Unico delle disposizioni legislative sul-

l'ordinamento del C. R. E. M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (760):

Senatori votanti	226
Favorevoli	222
Contrari	4

Il Senato approva.

Domani 14 dicembre, 27° giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle colonie dell'Africa Orientale (763);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale (712);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti (713);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore (714);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica di membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano (721);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, che stabilisce, in via transitoria, i titoli di studio necessari per la nomina a sottotenente di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica (723);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica (727);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi (730);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto nazionale fascista per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti locali (I. N. F. A. D. E. L.) della indennità-premio di servizio ai sanitari collocati a riposo (739);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante norme per

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1935

assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili (741);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti (742);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, riguardante la costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale (761);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente Paumento

di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (762);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1064, riflettente la estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni, per gli atti di fusione di Società commerciali coloniali (764).

La seduta è tolta (ore 16,35).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

XLVª SEDUTA

SABATO 14 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

(27º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 1622		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale » (712).	1629	norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili » (741).	1641
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti » (713).	1629	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti » (742).	1642
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica di membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano » (721).	1640	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, riguardante la costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale » (761).	1642
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, che stabilisce, in via transitoria, i titoli di studio necessari per la nomina a sottotenente di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica » (723).	1640	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza » (762).	1642
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica » (727).	1641	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1064, riflettente la estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni, per gli atti di fusione di Società commerciali coloniali » (764).	1642
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi » (730).	1641	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione da parte dell'Istituto nazionale fascista per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti locali (I. N. F. A. D. E. L.) della indennità-premio di servizio ai sanitari collocati a riposo » (739).	1641	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale » (763).	1624
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante		COLONNA	1625
		PECORI GIRALDI	1626
		BERIO, <i>relatore</i>	1629
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore » (714).	1629
		DE MARCHI	1634
		CONTI SINIBALDI	1635
		MORESCO	1636
		COGLIOLO, <i>relatore</i>	1637
		DE VECCHI DI VAL CISMON, <i>Ministro dell'educazione nazionale</i>	1639
		(Presentazione)	1622

Ordine del giorno Thaon di Revel	1643
Relazioni:	
(Presentazione)	1623, 1644
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	1643

La seduta è aperta alle ore 15.

BONARDI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Belfanti per giorni 8; Casanuova per giorni 1; Cattaneo della Volta per giorni 8; D'Achiardi per giorni 3; De Martino Giacomo per giorni 5; Giardini per giorni 8; Giusti del Giardino per giorni 4; Nunziante di San Ferdinando per giorni 5; Nuvoioni per giorni 8; Supino per giorni 5; Treccani per giorni 8; Vinassa de Regny per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di un disegno di legge.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico (851).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura di un elenco di disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

BONARDI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria zolfifera nazionale (814).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1579, che ha dato esecuzione nel Regno all'Accordo italo-albanese del 24 giugno 1931 relativo al contributo finanziario dell'Italia verso l'Albania (815).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1699, concernente l'autorizzazione a concedere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania una anticipazione fino alla somma di lire 60 milioni da impiegarsi nell'interesse economico della Nazione Italiana (816).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito (817).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato, per il completamento dell'ospedale di Cosenza (818).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-35 (819).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti (820).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325 (821).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia (822).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni (823).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica (824).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli (825).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1935, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cescoslovacco del 23 marzo 1921 (826).

Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale ed al relativo

Protocollo di firma, Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 (827).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere (828).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza (829).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghi e cordami di juta (830).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro (831).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato Corporativo (832).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII (833).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1446, riguardante il finanziamento della costruzione di una nuova caserma dei pompieri e dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Palermo (834).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra (835).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla Ferrovia Sangritana concessa all'industria privata (836).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della Ferrovia Arezzo-Fossato (837).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, riguardante l'istituzione del Monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami (838).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (839).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione (840).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, concernente proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale I. U. C. E. (841).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale (842).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia (843).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della Via San Nicolò degli Scalzi in Palermo (844).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucreativo (845).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale (846).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo (847).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A. C. I.), con sede in Roma (848).

Dal Ministro delle comunicazioni:

Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle Tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana (849).

Dal Ministro della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, contenente disposizioni relative al matrimonio per procura del personale militare e di quello civile al seguito delle forze armate dello Stato, in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale (850).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria solfifera nazionale (814). — *Rel. CONTI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1935

30 maggio 1935—XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-35 (819). — *Relatore* BEVIONE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935—XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato per il completamento dell'ospedale di Co-senza (818). — *Rel.* BEVIONE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935—XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito (817). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935—XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti (820). — *Relatore* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1935—XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325 (821). — *Rel.* BROGLIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1935—XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia (822). — *Rel.* BROGLIA.

Dalla Commissione delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935—XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci, la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni (823). — *Rel.* VENINO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935—XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere (828). — *Rel.* TOURNON.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935—XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica (824). — *Rel.* SITTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935—XIII, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli (825). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935—XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1935, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921 (826). — *Relatore* MAZZONI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935—XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (769). — *Relatore* MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935—XIII, n. 1286, concernente, l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa (775). — *Rel.* MONTEFINALE.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935—XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa orientale » (N. 763).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935—XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 maggio 1935—XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 23 maggio 1935. — Anno XIII, n. 948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 1935—XIII.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico dell'Eritrea e della Somalia Italiana;

Visto il Regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 36, che ha istituito un Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale;

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, e successive modifiche, sull'ordinamento militare del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 maggio 1918,

n. 776, che approva le tabelle organiche del Regio corpo delle truppe coloniali della Somalia, e successive modifiche;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, articolo 3, n. 2;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla difesa ed al riordinamento dei nostri territori coloniali dell'Africa Orientale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per provvedere alla difesa ed al rafforzamento dei nostri territori coloniali dell'Africa Orientale, all'emanazione e modifica degli ordinamenti nonché alla riorganizzazione dei pubblici uffici, istituti e circoscrizioni territoriali dei suddetti territori, il Governo del Re fino al 31 dicembre 1938 ha facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore dal 18 gennaio 1935 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Onorevoli Senatori! Consentitemi che, ultimo fra voi ma per il triste privilegio degli anni il più anziano, io prenda per brevissimi momenti la parola, non per invitarvi a dare il vostro voto favorevole al presente disegno di legge, che di ciò certo non avete bisogno, ma per esprimere la mia approvazione ed il mio plauso.

Nei lunghi anni da che ho l'onore di appartenere a quest'altissimo Consesso, forse mai come nell'ora che volge assistetti a manifestazioni di fede più solenne e più salda nei destini d'Italia, affidati all'alta saggezza ed all'energica indomita volontà del Duce che per nostra fortuna ne regge le sorti.

Guidato da Lui, tutto il popolo italiano in unanime concordia affronta sereno e tranquillo l'iniquo assedio economico che lo stringe, e attende

impassibile le maggiori sanzioni che lo minacciano nella speranza di sgomentarlo, umiliarlo ed asservirlo.

Nè lo preoccupano gli attacchi e le subdole manovre di una variopinta coalizione che apertamente esprime la brama di abbattere un regime, che non teme insidie e che da questa lotta uscirà più saldo e più forte.

Quanti siediamo in quest'Aula, così come viviamo con infinita amarezza quarant'anni or sono le immeritate sventure inflitte alla Patria dalla immaturità dei tempi e dalla tristizia delle fazioni, abbiamo salutato con ineffabile commossa gioia il ritorno trionfale della bandiera italiana su quei campi insanguinati ove la vittoria parve un giorno avere ripiegato le ali.

Doveva giungere il momento, per l'Italia, di riprendere la marcia oltre la frontiera del Mareb. Ce lo imponeva la coscienza del dovere a noi prescritto dai gloriosi caduti di Adua.

La prova alla quale da lunghi mesi siamo sottoposti, le ingiustizie continuamente compiute o tentate contro di noi, chiaramente dimostrano come i nostri avversari, forse suggestionati dal ricordo di remoti tempi per sempre sepolti, ignorino la superba evoluzione compiuta dal popolo italiano, ne disconoscano il patriottismo e le virtù di resistenza, di disciplina, di ordine e dignità; ignorino ciò che con frase scultoria disse recentemente uno straniero, leale conoscitore del nostro paese: che il popolo d'Italia si è destato da un lungo letargo per non addormentarsi mai più.

Dalla Reggio al più umile tugurio un'anima sola vibra oggi nel petto di ogni italiano, una sola ed incrollabile volontà, quella di vedere riconosciuti i suoi diritti, tutelato e rispettato il suo onore.

Il 21 maggio 1915, avendo l'alto onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge per il conferimento al Governo dei poteri straordinari in caso di guerra, io mi esprimevo dicendo:

« A Roma converge tutto l'ardore del patriottismo italiano. A Roma fiammeggia la luce che illumina nei secoli il mondo. Da questo Consesso che onorarono i venerandi attori dei generosi ardui del nostro Riscatto vada alla sublime volontà nazionale il suggello di nostra concordia e di nostra fede ».

Quelle parole io voglio ripetere oggi nell'ora che volge.

Da Roma madre di civiltà, e da quest'Aula, dove siedono le più alte e più illustri personalità italiane, si elevi ancora una volta la nostra voce solenne e ammonitrice, vada il nostro plauso ai valorosi combattenti nell'Africa Orientale e l'affermazione della nostra sicurezza nel loro saldo eroismo. (*Applausi*).

Vada al popolo intiero il sentimento di ammirazione per le inflessibili virtù di sacrificio e di patriottico entusiasmo di cui dà magnifico esempio.

E vada soprattutto la nostra riconoscenza al Capo del Governo, che così strenuamente difende l'interesse, il prestigio e l'onore d'Italia. (*Applausi*).

Ciò che egli ha fatto negli ultimi mesi è opera titanica che la storia registrerà tra i fasti più straordinari di questa epoca. Ma noi siamo sicuri che il seguito e l'epilogo dell'impresa non saranno meno degni della mente di Lui, nè dello spirito di abnegazione e di purissimo patriottismo con cui l'Italia ha dimostrato di saper resistere ad oltranza contro qualsiasi insidiosa pressione avversaria.

Nella memorabile seduta del 9 dicembre, resa più solenne dalla augusta presenza del Principe Ereditario e degli altri augusti Principi Sabaudi, il Duce disse: « Il Senato può essere certo che gli interessi africani ed europei dell'Italia saranno strenuamente difesi ». E noi a Lui rispondiamo affermandogli la nostra indefettibile fedeltà e la nostra certezza che, guidata da Lui, l'Italia è sicura dei suoi destini e del suo avvenire radioso. (*Applausi*).

In quest'ora particolarmente delicata che sembra annunciare un mutamento importante della situazione, la Nazione sente che essa deve attendere senza impazienze, laboriosa e serena, lo svolgersi degli avvenimenti. Essa ha fiducia nel suo buon diritto, nell'opera del Duce e nell'ammirabile efficienza morale e materiale delle armi italiane; ed è pronta a sostenere tutti i sacrifici necessari per raggiungere la piena realizzazione di quelle indispensabili garanzie di vita, di sicurezza e di avvenire.

Onorevoli Senatori, nell'accingerci a votare questo disegno di legge inviamo un fervido reverente e devoto saluto al nostro Augusto ed impareggiabile Sovrano (*l'Assemblea si leva in piedi e applaude lungamente e ripetutamente*), ai degni Principi di Savoia che come sempre, anche oggi, hanno sentito l'anima della Nazione vibrare all'unisono con l'anima loro. (*Vivissimi applausi*).

PECORI GIRALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORI GIRALDI. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che è oggi innanzi al Senato, nel suo unico articolo, è chiarissimo di per sé stesso; nella enunciazione della sua necessità è la sua massima semplicità. Nulla sarebbe da aggiungere alla relazione così perspicua e esplicativa del senatore, onorevole Berio, se non fosse opportuno, proprio in questo momento, che il Senato riaffermasse col suo suffragio al disegno di legge, il proprio consenso a posizioni e direttive che sono anche di portata internazionale.

Ma in un momento in cui, invece di osservare un decoroso riserbo a proposte presentate come base di un negoziato, si promuovono manifestazioni parlamentari e agitazioni nella stessa Società delle Nazioni, l'approvazione di questo disegno di legge che conferisce poteri al Governo fino alla data del 31 dicembre 1938, deve significare la serenità e la fermezza con la quale tutta l'Italia appoggia la condotta del Governo. (*Approvazioni*).

Questo disegno di legge afferma intanto un essenziale dato di fatto; la comunione di direttive e di fini della sua volontà nell'Africa Orientale,

che non è affatto una esigenza militare del momento, ma la conseguenza di posizioni assunte dall'Italia da circa mezzo secolo in Eritrea prima, e dopo in Somalia. L'una e l'altra colonia hanno sperimentato in egual modo le insidie e le offese del confinante, al quale pure era stata data la possibilità del buon vicinato con il trattato del 1928.

L'azione necessaria, che è stata iniziata il 3 ottobre, è infatti una operazione che riflette esigenze comuni alle due colonie, anche se svolte in settori differenti e distanti. Ma lo stesso avversario si trova oggi di fronte ad una situazione di fatto che, nell'uno e nell'altro settore di operazioni, hanno determinato una comunione certo inattesa per coloro che ci hanno voluto definire aggressori. Invero tanto nel Tigràj che nell'Ogaden, come in Dancalia e nell'Aussa, popolazioni differenti di razza e di religione hanno avuto la stessa condotta di fronte alle truppe italiane; le hanno considerate liberatrici e si sono sottomesse; in più hanno anche cercato di coadiuvarle nell'azione militare contro il nemico.

Questa è una situazione di fatto che il disegno di legge riconosce, e che è la smentita più recisa alla formula pseudo-giuridica adottata dalla Società delle Nazioni. (*Approvazioni*).

Tale situazione il Senato tiene presente approvando il disegno di legge e riconosce in essa la sola verità in tutta l'artificiosa situazione europea che si è voluta sovrapporre ad un conflitto coloniale. (*Applausi*).

Quantunque ciò che ho premesso non sia del mio mestiere, ho stimato bene dirlo prima di entrare in alcune considerazioni, molto brevemente come è mio solito, per ciò che riguarda la difesa e l'amministrazione dei territori che rimarranno a noi in Africa Orientale.

L'esperienza del passato, che è stata anche confermata in questa ultima spedizione, ha dimostrato come la preparazione del terreno e le altre misure che sono necessarie per compiere operazioni militari, quando specialmente si tratta di impiegarvi truppe metropolitane, siano non solo indispensabili, ma esigano una copiosità di mezzi e di lavori tanto che occorre siano predisposte da tempo non breve.

Per quanto so, debbo ritenere che il nostro collega De Bono abbia trovato, al suo giungere in Eritrea, presso a poco la medesima situazione che vi lasciai nel 1907 quando abbandonai il comando di quelle truppe; e, cioè, in punto a territorio, le strade rotabili, che erano buone, relativamente s'intende alla asperità del terreno ed ai mezzi di trasporto cui dovevano servire, contavano circa trenta anni di vita, e la manutenzione durante questo periodo di tempo non era stata tale, per strettezza di bilancio, da porle in grado di venir adoperate per l'uso di automezzi. Sono occorsi così molti mesi di intenso lavoro, materiali numerosi e costosi, ed ora finalmente si è giunti a quel punto cui sarebbe stato provvido e saggio di giungere assai

prima se si fosse riflettuto alle probabilità dell'avvenire.

Acqua. Sanno tutti coloro che si sono occupati di seguire le operazioni, specialmente dopo la dolorosa giornata di Adua, quanto sia arduo il provvedere, anche per un corpo di truppa limitato, la necessaria quantità di acqua. A questo si giunse in passato con sforzi straordinari, e naturalmente non sempre si poterono conseguire risultati adeguati ai bisogni. Ora le cose vanno incomparabilmente meglio, ma forse non ancora tanto in relazione alla rapidità che si vorrebbe nelle operazioni. Di conseguenza, pozzi, condutture, cisterne, e poi tutti i mezzi inerenti al trasporto dell'acqua al seguito delle truppe. Tutte cose che è facile immaginare e sulle quali non entrerei in particolari per non tediare il Senato.

Inoltre necessitano tettoie, magazzini, ed i molti ricoveri necessari per l'aviazione. Tutto ciò importa, come è facile comprendere, un enorme lavoro ed esige predisposizioni che naturalmente vanno fatte con ordine e con metodo, ed in base ad un programma ben studiato e determinato, perchè non si arrivi ad un momento in cui la necessità stringe, ed occorre precipitare i tempi nell'opera, con nessun vantaggio, anzi scapito nei risultati da conseguire, perchè in certe cose il tempo è inesorabilmente necessario e non si può dall'oggi al domani improvvisare ciò che bisogna, a malgrado che i mezzi si abbiano a disposizione.

Oltre a questo occorre altresì la preparazione del terreno nei riguardi della difesa. La difesa vuole anche essa un programma ben chiaro e preciso in confronto delle probabilità che si possono presentare, per proporzionare agli eventi la potenza delle opere di fortificazione.

Noi sentiamo spesso parlare di punti strategici da fortificare, ma la parola « punto strategico » va adoperata nelle proporzioni e circostanze che sono appropriate e non fatta entrare là dove una semplice misura di buona tattica può bastare.

Per quello che posso giudicare io, che ho passato una buona parte della mia vita laggiù, le fortificazioni debbono essere poche, ma buone; come i versi del Torti. Poichè se se ne fanno troppe, immobilizzano una quantità di forze per la loro difesa, e spendiamo dei denari che possono riuscire utili, ma non sempre sono necessari; più corriamo il rischio di rientrare, per voler tutto difendere e tutto guardare, da quella finestra o da quella porta dalla quale si predica di volere uscire, effettuando guerra di movimento, e non ritornare alla deprecata guerra di posizione. Se noi fortificheremo troppo, finiremo coll'essere deboli da ogni parte, e allora lo scopo che ci prefiggiamo non sarà certo raggiunto; spenderemo enormemente e non otterremo lo scopo.

Questo per quanto riguarda la preparazione del terreno.

A riguardo della preparazione delle truppe, sono ben noti i preparativi fatti per il corpo di spedizione e come sia necessario largheggiare nei mezzi.

Hanno potuto tutti osservare le difficoltà di poter razionalmente proporzionare lo sforzo alla capacità della resistenza. Io penso che qualunque sia l'assetto che noi vorremo e potremo dare alle nostre colonie future, che speriamo siano le più ampie possibili, bisognerà far conto, e non piccolo conto, sulla capacità di difesa delle popolazioni del luogo, cioè a dire su truppe indigene. Queste truppe diventarono, da quando furono istituite, cioè nel 1887, una istituzione che anche le Potenze limitrofe che presto le conobbero meglio degli altri, ci invidiarono. Difatti non si può dire che i nostri bravi ascari si sieno mai condotti meno che valorosamente. La guerra attuale lo ha confermato e anche meno si deve essere propensi a dubitare sulla loro indiscussa e, secondo me, indefettibile fedeltà. Però per queste truppe vi è bisogno, anzi è una indispensabile necessità, che esse siano bene inquadrare e soprattutto i minori reparti, i plotoni, le mezze compagnie, le compagnie, hanno d'uopo di esperti comandanti, di buoni ufficiali. Ora questo è stato fattibile nel passato perchè le truppe indigene erano limitate: si trattava di cinque o sei battaglioni appena. Poi con la Libia il numero è aumentato. Ora se queste truppe hanno sempre dimostrato quel valore che tutti volentieri riconosciamo loro, ciò deve in gran parte oltre al valore dei gregari, alla autorità, al prestigio che l'ufficiale esercita sul suo riparto e che molto deriva dalla sua capacità di comandante.

Noi abbiamo bisogno di ufficiali esperti non solo nel conoscere la psicologia delle truppe che comandano, ma anche nel conoscere l'abito mentale, la religione, il modo di pensare, di sentire dei suoi dipendenti, la guisa di provvedere ai loro bisogni; insomma i mezzi di legarsi a sè il più strettamente possibile. Tali requisiti non è facile ottenerli. In Eritrea ed in Somalia abbiamo mandato degli ufficiali che vi sono andati volentieri. Ma questo loro desiderio di recarsi nelle colonie è dovuto, s'intuisce facilmente, un po' a quell'amore di avventura che si sente da giovani, ed anche al desiderio di cambiare una guarnigione, magari monotona e non troppo gradita, per andare lontano dove il benessere materiale è maggiore e dove anche, per qualcuno, la disciplina è meno costrittiva.

Perchè in Eritrea, nelle truppe, vigeva un sistema piuttosto paterno, basato poco sul rigore e sulla severità dei regolamenti, e molto sulla virtù dell'esempio.

Dall'allargamento dei territori nasce la necessità di aumentare i reparti, e noi non possiamo tenere le truppe metropolitane a lungo là dislocate.

Queste sono raccomandazioni che desidero fare a coloro che verranno incaricati di studiare le disposizioni per attuare il progetto di legge che noi votiamo. Se non si terrà conto di questo elemento, il quale è di peso grande, sarà un male. L'indigeno è buono, ha molte qualità ed è specialmente un guerriero. Ma è un guerriero con le sue virtù e con i suoi difetti. Si tenga presente

che l'abissino in massima non è, come suol dirsi, uno stinco di santo. Tutt'altro. Ma quando lo inquadriamo bene possiamo anche essere meglio garantiti della sua fedeltà, di cui peraltro, ripeto, ha costantemente dato prova in ogni occasione.

Io ritengo che specialmente su queste basi la difesa delle future colonie si deve fondare, più che pensare, ad ogni stormir di frasca, di inviare nelle colonie riparti di truppe per rinforzare i nostri presidii nel caso di minaccia da parte di avversari.

Come ufficiali destinati a inquadrare dette forze si potranno utilmente destinare quelli delle truppe metropolitane che si trovano attualmente nelle colonie; essi saranno avvantaggiati dalla conoscenza degli uomini e delle cose e diventeranno senza dubbio ottimi ufficiali di truppe di colore. Per essere un buon ufficiale occorre anche averci una certa vocazione, che tutti non sentono, e che qualcuno crede di possedere, mentre invece dopo un certo periodo di tempo ci si convince del contrario; e conviene restituirlo alla metropoli. È quindi necessario che nella scelta di questi ufficiali si tengano ben presenti le necessarie qualità che i medesimi debbono possedere; non sono poche e, non ultima fra queste, quella di essere umano con i soldati di colore, giacchè, come risulta da parecchi esempi, ho veduto dei buonissimi comandanti che, per aver voluto usare un sistema troppo rigoroso, hanno ottenuto dalle truppe il minimo rendimento indispensabile e niente più, mentre altri erano così amati dai loro ascari che ne hanno avuto prove davvero mirabili. Si tratta in altre parole del sapersi adattare all'ambiente, cosicchè tale adattamento sarà più facile per quegli ufficiali che si trovino già sul posto. Conviene anche notare che se un ufficiale si trova distaccato in un punto lontano da capoluoghi, può passare parecchi mesi senza vedere un altro uomo bianco. Tale solitudine si sopporta facilmente quando si hanno doti adatte, perchè l'uomo deve temere l'isolamento solo se non trova risorse in sè stesso, ma se tali risorse possiede, potrà dare molto. (*Applausi*). I nostri valorosi pionieri, che sono stati tanto tempo in mezzo a genti semi-barbare che non avevano nessuna idea della nostra civiltà, sono ritornati fra noi in buone condizioni ed hanno portato con loro il contributo più prezioso che si potesse aspettare e cioè la cognizione di come quelle genti vadano trattate. È quindi necessario che questi ufficiali imparino anche le lingue e i dialetti di quelle popolazioni perchè gli interpreti sono scelti fra le brave persone, ma è preferibile non fidarsi perchè molte volte (e un caso simile si è verificato anche nel trattato di Ucciali) un concetto, passando di bocca in bocca, si trasforma o se non si trasforma non è mai reso nella sua integrità e quindi può dare luogo a inconvenienti.

Credo infine che, poichè si è accennato allo studio di una ricostituzione o riordinamento delle colonie, non bisogna dimenticare quanto sinora ha dato sempre ottime prove; il sistema delle resi-

denze. La residenza, come tutti sanno, è una ripartizione territoriale, anzi l'ultimo tentacolo della ripartizione territoriale comandato da un bianco; in genere un ufficiale inferiore, per lo più subalterno, che regge una determinata zona di territorio composta di 8, 10, 12 villaggi a seconda della situazione politica del luogo, della conformazione della regione, e di altre cause occasionali; tale ripartizione determinava una specie di unità nella quale questo residente era il capo, rappresentante del Governo, faceva il giudice, faceva, all'occorrenza, anche il padre nobile di tutta la popolazione. Soprattutto era incaricato del servizio di informazioni. Durante i periodi che ho attraversato laggiù (e non sono stati tutti facili, dall' '87 all' '88 e poi dal '95 al '98 con la spedizione prima Barattieri e poi Baldissera e ultimamente poi al tempo del governatore Martini) il servizio d'informazioni fu ripristinato ed ha dato buonissimi risultati. Con gli informatori, si sa, molto spesso succede il fatto che hanno una bocca, due orecchie, e mangiano da ambe le parti, vengono di qua e raccontano quello che avviene al di là della frontiera, dove poi tornano ad esercitare il mestiere e qualche volta raccontano a noi quello che loro conviene e viceversa cogli altri fanno lo stesso. Non bisogna con essi essere troppo severi, pretendere che servano unicamente noi e non dicano altro che ciò che va a vantaggio nostro. L' informatore ciò non lo può fare anche perchè, se no, al di là della frontiera non può tornare più.

Bisogna ad ogni modo avere un buon servizio di informazioni. Questa è una cosa non facile e ci vuole della capacità della quale i nostri ufficiali, debbo dirlo a loro onore, se ne sono fatti merito. Molti ne avete conosciuti, uno per esempio, il generale Mulazzani, morto recentemente, ed un altro, che grazie a Dio, ancora vive fresco e sano, il tenente colonnello Sapelli, che fecero ottimamente quando erano residenti in Adi Quale e in Arresa, che avevano quasi sempre sicurezza di non sbagliare nelle informazioni che mandavano.

Questa è una raccomandazione che faccio per coloro; ripeto, che saranno chiamati a redigere le istruzioni che disciplineranno nei particolari questo Regio decreto.

Per ultimo debbo accennare ad una questione che sembra piccola ma che invece tanto piccola non è; è la questione tributaria. L'abissino è un po' restio a pagare. Da secoli la loro costituzione politica e sociale si impernia su di un capo che spoglia a più non posso i sottoposti; il personale che dipende direttamente da questo capo cerca a sua volta di arraffare quanto avanza dalle unghie del superiore; così giù giù, e poichè il malo esempio si segue dall'umanità e più facilmente si impara di quello che non sia il buono esempio, così anche gli abitanti sono un po' lesti di mano e quindi restii a pagare quel poco d'imposizione o di tributo che si usa imporre nelle nostre colonie.

Il sistema tributario è delicato perchè offende quella che è la cosa più sensibile delle persone,

e cioè la tasca, anche per gli abissini che non l'hanno. Il buon abissino fa quindi il possibile per non pagare i tributi. (*Si ride*). In ogni modo anche nel sistema tributario bisogna andare adagio poichè non si può pretendere da gente che ha poco, che dia invece molto. Occorre quindi, almeno in un primo tempo, contentarsi. Quando i sistemi della agricoltura saranno migliorati e quando il commercio sarà riattivato, allora si potrà dare un giro di vite ai tributi. Oggi è piuttosto da consigliare una certa temperanza per non mettere in sospetto quelle popolazioni, e noi abbiamo tutto l'interesse di tenercele fedeli e di esigere da loro il ragionevole, senza pensare, o voler credere, che proprio laggiù troveremo l'Eldorado. Questo sarà invece nelle braccia dei nostri lavoratori, se, come è augurabile, troveremo terre da lavorare. L'abissino potrà solo essere per noi un buon collaboratore, ma in quanto a rendimento darà quello che potrà, poichè una impronta di secoli non si distrugge nè in dieci, nè in venti anni, ma ben più lungo è il periodo di perfezionamento e d'incivilimento di quella gente.

Bisogna quindi andare adagio; questo sarebbe il mio consiglio finchè le popolazioni non avranno migliorato il loro tenore di vita.

Con questo ho finito, voglio solo augurare all'Italia ed anche a noi, di poter vedere che questa questione così aspra e così appassionante, specialmente per noi che siamo vissuti lungamente in colonia e però ne sentiamo più vivo e cocente il desiderio, ridondi, ne ho piena fiducia, a vantaggio e a gloria del nostro Paese. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, io ho avuto l'onore di essere il relatore di questo importante disegno di legge e ringrazio i colleghi della Commissione che mi hanno dato questo onorevole incarico.

Come relatore, mi associo alle nobili parole pronunciate in questa Aula, con tanta autorità, dal Senatore Colonna e dal Senatore Pecori Giraldi. Il Governo, nella sua grande saggezza, terrà conto delle osservazioni, dei suggerimenti, delle raccomandazioni che sono state fatte dal senatore Pecori Giraldi che ha tanta competenza ed esperienza in materia.

In seguito alla solenne manifestazione avvenuta in Senato nella seduta del 9 corrente, resa ancora più solenne dall'intervento di Sua Altezza Reale il Principe Ereditario e delle Loro Altezze i Principi Reali, non dubito del pieno e fervido consenso del Senato che approverà il disegno di legge elevando, in questo momento, il pensiero alla Sacra persona di Sua Maestà il Re e a quella del Capo del Governo che, con risultati sempre più tangibili e fecondi, regge le sorti d'Italia. (*Tutta l'Assemblea in piedi applaude vivamente*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale » (N. 712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio Superiore dell'educazione nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti » (Numero 713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei Presidenti e dei Vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del Disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed

aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore » (N. 714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, *sopprimendo l'ultimo comma dell'art. 12.*

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 20 giugno 1935-Anno-XIII, n. 1071, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1935-XIII.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modifiche e aggiornamenti al suddetto Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È abolita la distinzione fra i Regi istituti di istruzione superiore di cui alla tabella A annessa al Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore e quelli di cui alla tabella B annessa al Testo Unico medesimo.

I contributi delle Provincie, dei Comuni e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, stabiliti in base alle convenzioni per il mantenimento dei suddetti Istituti di cui alla tabella B, anche nel caso che esse convenzioni siano state stipulate e non ancora approvate come pure nel caso che siano scadute e non ancora rinnovate, sono consolidati nella misura fissata nelle convenzioni medesime, e sono devoluti allo Stato. I professori di ruolo in essi Istituti sono a carico dello Stato.

Con successivi decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze, saranno determinati per gli Istituti medesimi;

a) le Facoltà e le Scuole di cui è costituito ciascun Istituto;

b) il ruolo organico dei professori per ciascuna Facoltà e Scuola;

c) il contributo che lo Stato potrà corrispondere per il funzionamento di ciascun Istituto, pari alla differenza fra l'ammontare dei contributi dello Stato e degli Enti, giusta le anzidette convenzioni per il mantenimento di ciascun Istituto, e l'ammontare della spesa per il relativo ruolo organico dei professori;

d) la decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni del presente articolo.

Con gli stessi decreti Reali saranno stabilite le opportune disposizioni circa l'onere della quiescenza per i professori dei Regi istituti superiori d'ingegneria di Torino e di Genova.

Rimangono fermi gli obblighi degli altri Enti e dei privati in favore degli Istituti, quali risultano in base alle vigenti convenzioni. Rimangono altresì ferme le particolari convenzioni per il mantenimento di posti di professore in aggiunta ai ruoli organici, dovendo per tali posti applicarsi il secondo comma dell'articolo 63 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo sono da considerare, per i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i contributi cui gli Enti sono obbligati giusta l'articolo 297 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi il servizio di professore già prestato nei Regi istituti di cui alla tabella B annessa al Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore sarà considerato come se fosse stato prestato nei Regi istituti di cui alla tabella A annessa al Testo Unico medesimo. Rimangono a carico degli Istituti gli assegni personali che siano stati eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, del Regio decreto 30 settembre 1923-I, n. 2102, e dell'articolo 102, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore.

Art. 2. — Agli effetti del conseguimento della laurea o del diploma presso le Facoltà degli Istituti d'istruzione superiore sono necessari l'iscrizione, la frequenza e l'esame in un determinato numero d'insegnamenti.

Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari.

Gli insegnamenti fondamentali sono obbligatori per il conseguimento della laurea o diploma. Lo studente dovrà inoltre scegliere, fra gli insegnamenti complementari, almeno quanti ne occorrono per completare il numero degli insegnamenti richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma.

Art. 3. — I posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà sono riservati, per almeno due terzi, agli insegnamenti fondamentali; gli altri posti possono essere assegnati anche ad insegnamenti complementari.

Art. 4. — Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sarà determinato, in rapporto alle singole lauree o diplomi:

- a) l'elenco degli insegnamenti fondamentali;
- b) il numero massimo degli insegnamenti complementari che potranno essere stabiliti negli statuti in aggiunta agli insegnamenti fondamentali;
- c) il numero complessivo degli insegnamenti necessario per il conseguimento della laurea o del diploma.

Con gli stessi decreti Reali, potranno essere determinati l'ordine e le modalità con cui taluni insegnamenti dovranno essere impartiti, e potrà essere modificato il riparto dei posti di professore del ruolo assegnati alle Facoltà. Essi decreti conterranno inoltre disposizioni per la revisione degli insegnamenti stabiliti negli statuti, per la condizione dei professori di ruolo in relazione ai mutamenti nei ruoli organici e nelle discipline d'insegnamento, e infine per quanto riguarda l'entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico.

Occorrerà il concerto col Ministro per le finanze in quanto si tratti di modificare il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà e di stabilire norme per la condizione dei professori di ruolo in relazione ai mutamenti nei ruoli organici e nelle discipline d'insegnamento.

Art. 5. — Per i posti di ruolo che si rendono disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro decide, su proposta formulata dai rettori o direttori degli Istituti d'istruzione superiore, sentita la Facoltà interessata, a quali insegnamenti essi posti debbano assegnarsi. Può tuttavia il Ministro decidere al riguardo di propria iniziativa.

Analogamente il Ministro decide se i posti medesimi debbano coprirsi per trasferimento o per concorso, salvi i casi di nomina eccezionale o di riammissione in servizio, di cui rispettivamente agli articoli 81 e 109 del Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore, e salvi i casi di nomina in dipendenza dalla inclusione nelle terne dei concorsi espletati.

Per l'apertura dei concorsi, devono osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X e 9 settembre 1934-XII, riguardanti i concorsi di ammissione nell'impieghi statali.

Art. 6. — Il Ministro, qualora decida che un posto di ruolo per un determinato insegnamento debba coprirsi mediante trasferimento, dispone che la Facoltà interessata designi una terna, nella quale possono essere inclusi soltanto:

- a) professori di ruolo dello stesso insegnamento;
- b) professori ordinari, titolari di altro insegnamento;
- c) professori straordinari, titolari di altro insegnamento, quando in esso sia compreso quello cui trattasi di provvedere, ovvero quando abbiano tenuto per tre anni l'incarico o siano riusciti

vincitori di un concorso per l'insegnamento medesimo;

d) professori nella condizione di cui all'articolo 98, primo comma, del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il rettore o direttore trasmette col proprio parere la terna al Ministro, il quale può disporre il trasferimento, scegliendo nella terna il professore da trasferire, ovvero non dar corso al trasferimento.

Può inoltre il Ministro, quando lo ritenga necessario nell'interesse dell'educazione nazionale e degli studi, disporre il trasferimento di propria iniziativa.

I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono disposti previo il consenso dei professori interessati.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere trasferiti o comandati ad altro Istituto della stessa o di diversa sede, anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto, quei professori di ruolo dei Regi istituti d'istruzione superiore, la cui permanenza nello Istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile. Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 7. — Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione superiore sono composte di non meno di cinque professori o cultori della materia, nominati dal Ministro.

Esse comunicano al Ministro le loro conclusioni.

Il Ministro approva gli atti della Commissione quando li ritenga conformi alla legge e alle esigenze e alle condizioni degli studi, li annulla in caso contrario. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Circa le nomine dei candidati compresi nella terna dei vincitori, decide il Ministro sulla proposta della Facoltà, trasmessa dal rettore o direttore col proprio parere, ovvero di sua iniziativa, salvo in ogni caso il diritto del primo vincitore, qualora questi sia chiamato dalla Facoltà per cui è stato bandito il concorso. Il secondo ed il terzo graduato non possono essere nominati se non dopo o contemporaneamente a coloro che li precedono in graduatoria, a meno che questi rifiutino la nomina o siano già professori di ruolo in Istituti d'istruzione superiore.

La terna dei vincitori è valida, agli effetti delle nomine, per un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso.

Art. 8. — Per le nomine di cui all'articolo 81 del Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore, come pure per la riammissione in servizio di cui all'articolo 109 dello stesso Testo Unico, spetta al Ministro decidere in merito alla proposta della Facoltà trasmessa dal rettore o diret-

tore col proprio parere. Può tuttavia alla proposta della Facoltà sostituirsi la iniziativa del Ministro.

Art. 9. — Per il conferimento degli incarichi d'insegnamento è necessario il nulla osta del Ministro, il quale può anche, nell'interesse della educazione nazionale e degli studi, disporre di propria iniziativa il conferimento degli incarichi che ritenga opportuni.

L'ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento è stabilito come appresso:

a) liberi docenti della materia o di materia affine che siano stati compresi nella terna di un concorso statale universitario;

b) liberi docenti della materia o di materia affine ai quali sia stata riconosciuta la maturità scientifica e didattica in un concorso statale universitario;

c) liberi docenti della materia o di materia affine, per cui non si verificano le condizioni indicate alle precedenti lettere a) e b);

d) coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;

e) professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola.

Potrà tuttavia derogarsi al suddetto ordine di preferenza sempre che ciò, a giudizio del Ministro, sia giustificato da particolari esigenze della educazione nazionale e degli studi.

Art. 10. — Per gli Istituti d'istruzione superiore liberi restano riservate alle Autorità accademiche le iniziative per quanto riguarda l'assegnazione dei posti di professore di ruolo agli insegnamenti e il modo di coprirli, le chiamate per trasferimento o per nuova nomina e il conferimento degli incarichi di insegnamento, spettando in ogni caso al Ministro di decidere, sulle iniziative medesime. Può tuttavia il Ministro decidere di propria iniziativa, quando lo ritenga necessario nell'interesse della educazione nazionale e degli studi.

Art. 11. — L'abilitazione alla libera docenza può essere concessa soltanto per quelle materie alle quali corrispondano insegnamenti costitutivi delle Facoltà.

Il Ministro determina annualmente per quali delle suddette materie l'abilitazione alla libera docenza potrà essere concessa, nonchè per ciascuna materia, il numero massimo dei nuovi liberi docenti.

All'abilitazione possono aspirare soltanto coloro che abbiano conseguito la laurea da almeno cinque anni alla data stabilita per la presentazione della domanda.

Potrà prescindere da tale condizione, come pure dal possesso della laurea secondo è previsto nel primo comma, lettera a), dell'articolo 118 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, solo quando trattisi di studiosi che abbiano superato 40 anni di età.

Il Ministro può, in casi eccezionali, a suo insindacabile giudizio, ammettere al conseguimento

della libera docenza persone che non siano in possesso dei requisiti suindicati quando esse abbiano già esplicato notevole attività nel campo degli studi o dell'insegnamento.

La Commissione giudicatrice è composta di almeno cinque professori o cultori della materia nominati dal Ministro. Essa comunica al Ministro le sue conclusioni.

Solo i candidati giudicati più meritevoli, entro il numero stabilito per ciascuna materia, possono ottenere l'abilitazione alla libera docenza.

Il Ministro approva gli atti della Commissione quando li ritenga conformi alla legge e alle esigenze e alle condizioni della educazione nazionale e degli studi, li annulla in caso contrario. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Le funzioni di giudice disciplinare per i liberi docenti sono esercitate dalla Corte di disciplina di cui all'articolo 89 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 12. — I posti di ruolo di aiuto e di assistente ordinario sono conferiti in seguito a concorso per esami bandito dal Ministro.

Gli Istituti comunicano all'uopo ogni anno l'elenco dei posti vacanti per i singoli insegnamenti.

Dispone il Ministro, ove occorra, il raggruppamento dei posti, in base all'affinità degli insegnamenti e stabilisce per ciascun gruppo le lauree o diplomi per l'ammissione al concorso.

I concorsi sono banditi relativamente a ciascun gruppo, per il doppio dei posti in esso compresi.

Per l'ammissione ai concorsi occorre non aver superato 30 anni di età alla data di presentazione della domanda. Tale limite di età è prorogabile per un periodo uguale al servizio eventualmente prestato come aiuto o come assistente ordinario, salve le disposizioni generali per cui sono prorogati i limiti di età.

Art. 13. — La Commissione giudicatrice dei concorsi per i posti di aiuto e assistente ordinario è composta di almeno 5 professori o cultori della materia cui si riferisce il concorso, ed è nominata dal Ministro.

Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale, la quale può eventualmente essere integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici e grafici. I candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza di almeno una lingua straniera oltre la lingua francese, così da intendere correntemente un'opera scritta in quella lingua per le materie cui il concorso si riferisce. Coloro che sono giudicati più meritevoli, entro il numero dei posti messi a concorso, sono inclusi in ordine alfabetico nell'elenco dei vincitori.

Quando gli atti del concorso siano stati approvati dal Ministro, i vincitori possono ottenere la nomina così ai posti messi a concorso come ad altri posti per gli insegnamenti cui il concorso si riferisce, previa proposta del professore ufficiale della materia, entro un biennio dalla data di approvazione degli atti medesimi.

Le spese per la Commissione giudicatrice sono a carico degli Istituti per conto dei quali è bandito il concorso: a tal uopo ogni Istituto rimborsa allo Stato una somma corrispondente al totale della spesa diviso per il numero dei posti rispetto ai quali i vari Istituti erano interessati al concorso medesimo, e in ragione del numero dei posti per cui è interessato ciascun Istituto.

Art. 14. — Gli aiuti e gli assistenti ordinari sono nominati per la durata dell'anno accademico, ma essi s'intendono tacitamente confermati di anno in anno, salvo preavviso di mancata conferma da comunicarsi ad essi dal rettore o direttore dell'Istituto, su richiesta del professore ufficiale della materia, non oltre il mese di luglio.

È in facoltà del Ministro chiedere la motivazione della richiesta di mancata conferma e decidere se la richiesta debba o no aver corso. Tale decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Gli aiuti e gli assistenti ordinari hanno diritto, a carico del bilancio dell'Istituto, ad un trattamento economico uguale a quello stabilito in via transitoria per gli aiuti e assistenti a carico dello Stato.

Presso ogni Istituto d'istruzione superiore è costituito un fondo per la concessione di premi di operosità scientifica in favore degli aiuti e degli assistenti ordinari. Al fondo è assegnato, avuto riguardo alle possibilità del bilancio dell'Istituto, un contributo annuo determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale può anche destinare a tale scopo, in tutto o in parte, il provento delle quote delle sopratasse per esami eventualmente devolute al bilancio dell'Istituto stesso.

Art. 15. — Presso gli Istituti superiori di magistero, oltre i diplomi di cui all'articolo 213 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, può conseguirsi un diploma di lingue e letterature straniere, dopo un corso di studio di durata eguale a quella richiesta pel conseguimento dei diplomi indicati alle lettere a) e b) dell'articolo stesso.

Con successivo decreto Reale saranno stabilite le norme per l'ordinamento degli studi relativi.

Agli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti anzidetti possono anche partecipare, soltanto per l'iscrizione al corso pel diploma di lingue e letterature straniere, le alunne che hanno regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza presso la Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o presso la Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, al qual uopo i programmi degli esami stessi di licenza dovranno essere approvati dal Ministro e la Commissione giudicatrice dovrà essere presieduta da un commissario del Ministro.

Art. 16. — La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al rettore o direttore, al Senato accademico ed ai Consigli di Facoltà o Scuola, e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della

dignità e dell'onore, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Le sanzioni che possono applicarsi, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
- c) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
- d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal rettore o direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) spetta al Consiglio della facoltà o scuola, in seguito a relazione del rettore o direttore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di facoltà o scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio. Contro la deliberazione del Consiglio di facoltà o scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) e anche di quelle di cui alle lettere b) e c), quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico in seguito a relazione del rettore o direttore, con l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti al comma 4° del presente articolo, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal rettore o direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui alla lettera d) viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti d'istruzione superiore del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altro Istituto sono integralmente applicate nello Istituto ove lo studente si trasferisca o chieda di essere iscritto.

Il Ministro può in ogni caso sostituirsi alle Autorità accademiche nella determinazione e applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, e può modificare la deliberazione presa in materia dalle Autorità stesse.

Art. 17. — Le norme concernenti la devoluzione del provento sopratasse di esame sono determinate per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 18. — Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato è corrisposto un compenso di lire 200 per il primo gruppo di candidati esaminati, sino a 20, ed un compenso di lire 5 per ogni candidato esaminato oltre i 20.

Oltre tale compenso sono corrisposti ai componenti che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennità di missione e il rimborso delle spese a norma del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni. Agli estranei all'Amministrazione competono le indennità stabilite per gli impiegati del grado 6°. La indennità di missione di cui al presente comma è soggetta alle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 175 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore.

L'articolo 17 del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, approvato con Regio decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1366, è abrogato.

Art. 19. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto o con esse incompatibili.

Le disposizioni vigenti anteriormente alla data del presente decreto sono tuttavia da applicarsi per la procedura relativa al giudizio dei concorsi banditi anteriormente alla data medesima, per la procedura relativa al conferimento dell'abilitazione alla libera docenza nella sessione dell'anno 1935, ed inoltre per la procedura relativa alle nomine degli aiuti e assistenti ordinari, per cui i rettori e direttori degli Istituti d'istruzione superiore abbiano bandito i concorsi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 20. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL —
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DE MARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARCHI. Non intendo discutere il criterio fondamentale di questa riforma, che è quello di un accentramento totalitario della autorità che regola l'educazione nazionale nella persona del Ministro, in quanto ciò è voluto in conformità ai principi direttivi del Regime, ed è attualmente impersonato in

un uomo la cui sincera obbiettività pari all'energia è garanzia di una applicazione ispirata a principi superiori di giustizia e al desiderio di elevare l'efficacia e l'autorità dell'insegnamento superiore, che è il principale strumento della cultura e del progresso tecnico del Paese.

Mi limito a qualche appunto, più formale che sostanziale, sul testo del decreto.

Nell'articolo 1 è detto che i contributi degli enti locali (province, comuni e consigli provinciali dell'economia corporativa) stabiliti in base a convenzioni *stipulate e non ancora approvate o scadute e non ancora rinnovate*, sono consolidati nella misura fissata dalle convenzioni stesse e sono devoluti allo Stato.

Io spero che nel periodo dopo la pubblicazione del decreto le convenzioni stesse siano state già approvate o rinnovate, nel qual caso sarebbe forse opportuno togliere dal testo definitivo del decreto l'accenno a queste che sono le condizioni necessarie per l'attuazione della disposizione in esso sancita, la devoluzione dei contributi allo Stato. Che se tali formalità non sono attuate, specialmente quella che riguarda le convenzioni scadute e non rinnovate, mi parrebbe necessario sostituire al presente «sono devolute», il futuro ottativo «saranno devolute». Io sono certo che il Ministro e le autorità accademiche locali svolgeranno tutta la energia di persuasione e di seduzione sugli enti locali, perchè non vengano a mancare e siano anzi aumentati quei contributi necessari alla vita di istituti che tornano non solo a onore del Paese, ma a vantaggio anche delle regioni in cui hanno sede. Ma non vi nascondo che qualche difficoltà potrà nascere. Poichè tutti gli istituti della tabella B del Testo Unico passeranno alla tabella A, diventeranno cioè istituti di Stato, potrà forse cessare in qualcuno degli Enti sovventori lo stimolo alla difesa di una istituzione di interesse e di decoro locale, e prevalere il criterio che agli Istituti di Stato debba provvedere lo Stato. È una difficoltà che fu spesso sollevata da comuni e province, i cui bilanci non si trovavano in larghezza, e che temevano il richiamo della Giunta provinciale a mantenere le impostazioni di bilancio nei limiti legali, per rifiutarsi alla partecipazione a consorzi universitari. Notiamo poi che il presente decreto e le nuove disposizioni del Regio decreto 10 ottobre n. 2039 sull'ordinamento degli studi, impongono necessariamente nuovi gravami non piccoli ai bilanci universitari per l'istituzione di nuove cattedre e nuovi incarichi, e per il pareggiamento di tutti gli aiuti e assistenti a quelli che sono a carico dello Stato. È desiderabile, ma non sicuro, che nelle convenzioni cogli Enti locali tale necessità di un aumento di contributo venga riconosciuta; temo anzi che essa possa rendere dubbio il rinnovamento delle convenzioni stesse. Per queste ragioni mi sembra che l'articolo 1 del decreto dovrebbe subire una modificazione di forma, anche perchè non abbia carattere coattivo per gli Enti locali, che vi si ritengono implicitamente

obbligati a mantenere gli impegni passati, anche dopo che l'obbligazione è scaduta.

Un altro articolo sul quale desidererei uno schiarimento è l'articolo 12. In esso è stabilito che, per concorrere ai concorsi ai posti di ruolo di aiuto e di assistente ordinario, occorre non aver superato i 30 anni di età, ma che tale limite è prorogabile per un periodo eguale al servizio eventualmente prestato come aiuto o come assistente ordinario.

Ora io chiedo: sono forse obbligati tutti gli aiuti e gli assistenti nominati dalle università, nel periodo della autonomia, in base a concorsi locali e con stipendi generalmente inferiori a quelli di Stato, a rinnovare il concorso? Io spero che ciò non sia e che il legislatore abbia inteso accennare a quegli assistenti straordinari che, sotto titoli diversi, i consigli di amministrazione furono costretti a nominare per sopperire, senza eccessiva spesa, alle necessità degli istituti scientifici e per mantenere agli studi giovani che nella loro carriera scolastica avevano dato promessa di poter iniziare seriamente una carriera scientifica. La forma dell'articolo in tal caso mi parrebbe poco chiara, in quanto applica la proroga a chi ha già quel titolo per cui si apre il concorso.

Finalmente mi sia permesso richiamare l'attenzione sull'articolo 7. È questa una disposizione che sostanzialmente era già compresa in leggi precedenti, ma che non sembra ispirata a giustizia. Secondo essa, la facoltà per la quale fu aperto un concorso, anche dietro sua proposta, avrebbe diritto di non chiamare il primo vincitore e, in questo caso, nemmeno il secondo e il terzo potrebbero essere nominati, anche se chiamati da altre università.

Ora questo arbitrio della facoltà promotrice del concorso, di annullare gli effetti del concorso stesso, con pregiudizio di tutti e tre i vincitori e di altre facoltà che potrebbero in base ad esso provvedere ai loro insegnamenti, mi sembra eccessivo. Io non dubito che S. E. il Ministro vorrà, nel suo alto criterio deliberativo, temperarne gli effetti, chiedendo alla Facoltà deliberante una motivazione del rifiuto del primo vincitore, e provvedendo conforme a giustizia, nell'interesse generale degli studi e particolari dei tre vincitori. (*Applausi*).

CONTI SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI SINIBALDI. Il decreto-legge in discussione (20 giugno 1935) è, senza dubbio, importante, in quanto modifica il Testo Unico sulla istruzione superiore (31 agosto 1933) aprendo così l'adito ad ulteriori sostanziali riforme, fascistiche per essenza, come ha ben fatto notare il collega ed amico Cogliolo nella sua relazione.

Dirò due parole (e pure con voce fessa!) perchè l'argomento mi attrae; ma non proporrò emendamenti, e neppure vere e proprie raccomandazioni: semplici, modeste osservazioni che pure valgano a ulteriore chiarimento della legge.

Le Università sono distribuite geograficamente,

per le ragioni storiche note, nel peggior modo possibile. All'avvento del Fascismo, sarebbe stato agevole la riduzione nel numero degli Atenei (riduzione che per più motivi oggi ancorasi imporrebbe). Ma la nuova legislazione, del 1923, pur considerando possibile questa riduzione, condusse invece, per la costruzione sua, ad aumentare il numero delle scuole universitarie!

E il presente decreto-legge che all'articolo 1 abolisce la distinzione tra Regie Università a carico dello Stato (tabella A) e Regie Università mantenute per convenzione tra Stato e altri enti (tabella B) — e così, espressamente, suscettive di soppressione (a parte le Università libere) — consolida l'esistenza dell'una e dell'altra specie di istituti superiori.

Senonchè va ricordato che la legge 3 giugno 1935 si esprime in questi termini: « Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge (4 luglio 1935) potrà disporsi, con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, la soppressione, l'istituzione o la fusione di facoltà, scuole e insegnamenti universitari, nonchè l'aggregazione di Regi Istituti alla Regia Università e la revisione dei ruoli organici dei posti di professore di ruolo »; a questa legge il Ministro si richiama illustrando il decreto-legge di cui ora si chiede la conversione in legge. Sicchè vogliamo sperarne benefici effetti, almeno particolari, non rinunciando all'ideale che le Università siano poche, ma forti, agguerrite, sicure di personale e di mezzi, degne, le più illustri, della storia loro che le celebra attraverso i secoli.

Il decreto-legge distingue poi gli insegnamenti in fondamentali e complementari: distinzione che può approvarsi, nei criteri che la informano, e per ogni effetto pratico che ne discende (articoli 2 a 4.)

Per i concorsi a cattedre, per le nomine dirette, pei trasferimenti, viene accentuata la potestà del Ministro: e si tratta, per vero, di autorità che ha naturale preminenza su ogni altra (articoli 5 a 8 e 10), al che si aggiunge poi la grande autorità personale di chi oggi regge le sorti della scuola.

E così per gli incarichi di insegnamento, per il conferimento dei quali « è necessario il nulla osta del Ministro, il quale può anche, nell'interesse della educazione nazionale e degli studi, disporre di propria iniziativa il conferimento degli incarichi che ritenga opportuni ». E sta bene l'ordine di preferenza: liberi docenti della materia o di materia affine che siano stati compresi nella terna di un concorso statale universitario, liberi docenti ai quali sia stata riconosciuta la maturità scientifica e didattica come sopra, semplici liberi docenti, persone di riconosciuta competenza, professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola. Al quale ordine di preferenza potrà tuttavia derogarsi, se a giudizio del Ministro ciò sia giustificato (articolo 9).

E i professori di ruolo della Facoltà o Scuola stessa cui si provvede? Non se ne parla. Dati, però, i poteri del Ministro, mi consta che a tali professori di ruolo furono conferiti incarichi: e fu

bene, se pure questo sia stato fatto per via eccezionale, di conformità agli articoli 112 a 114 del Testo Unico del 1933, che non sono abrogati, a termini dell'articolo 19, prima parte, del decreto-legge.

La questione dei liberi docenti è particolarmente legata alla questione degli incarichi, ed il rigore nella concessione della libera docenza deve così combinarsi anche nel conferimento degli incarichi stessi. Sul punto dell'abilitazione alla libera docenza ben dispone l'articolo 11 del decreto-legge ad evitare il numero eccessivo di questi privati insegnanti. E in verità (l'ha ricordato l'illustre collega prof. Supino in un recente articolo in « Echi e Commenti ») risulta che nella Facoltà di Medicina dell'Università di Torino si è arrivati ad avere un libero docente ogni tre studenti! E peggio se un libero docente che non rassicuri in punto di valore scientifico e didattico riesca, nell'ordine di preferenza che lo favorisce, ad ottenere un incarico.

Date le troppe Università, ed abbassati i limiti d'età per l'insegnamento dei professori di ruolo, pure avendosi tuttavia, come regola, buoni elementi individuali cui conferire un incarico d'insegnamento, si può anche cadere talora nel libero docente improvvisato ulteriormente assunto a improvvisato incaricato.

Non mi fermo sul tema degli aiuti ed assistenti (articoli 12 a 14), sui provvidi corsi di lingue straniere (articolo 15), sulla giurisdizione disciplinare (articolo 16), e sui seguenti articoli 17, 18, 19, capoverso, e 20.

Riprendo piuttosto il ripetuto richiamo fatto dal Ministro all'interesse degli studi e della educazione nazionale:

interesse degli studi, che esigono la maggior possibile elevazione della scuola superiore, da cui si irradia tutta la coltura di un gran paese che ha tradizioni quanto mai gloriose;

interesse della educazione nazionale, naturale compagna della istruzione!

I nostri giovani studiano con amore, con passione, con sacrificio, e lo studente universitario, sovversivo, per istituzione, avanti l'avvento del Fascismo, oggi combatte volontario per l'Italia nell'Africa Orientale sotto l'insegna di Curtatone e Montanara. E il miracolo ha un nome: Benito Mussolini! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moresco. Ne ha facoltà.

MORESCO. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che vi sta innanzi è fondamentale per parecchi istituti dell'istruzione superiore, e comporterebbe un lungo discorso.

Mi limiterò per mio conto ad un cenno sulle disposizioni dell'articolo 2 del decreto stesso, che si riferiscono agli insegnamenti universitari i quali per la prima volta sono, anche giuridicamente, classificati in fondamentali e complementari. Dico anche giuridicamente, perchè dal punto di vista tecnico questa distinzione preesisteva; è tuttavia

bene che essa sia stata accolta oggi in una norma legislativa, per tagliare corto a discussioni oziose, e qualche volta dannose, sui principi fondamentali che costituiscono il nostro sistema d'insegnamento superiore.

Gli insegnamenti fondamentali sono considerati necessari per il conseguimento di una laurea. Gli insegnamenti complementari sono invece scelti liberamente dallo studente con una certa limitazione di cui or ora si parlerà.

Questa riforma deve essere essenzialmente considerata un prodotto dell'esperienza. Si era infatti ritenuto anteriormente che, dato un piano sufficientemente ampio di studi per ogni facoltà, potesse poi essere concesso liberamente agli studenti di scegliere le singole materie di insegnamento con un criterio di selezione che aveva una sola limitazione: quella quantitativa. L'esperimento era indubbiamente interessante: bisogna tuttavia riconoscere che esso non ha resistito alla prova dei fatti. È accaduto infatti troppe volte che gli studenti hanno usato della loro libertà per scegliere le discipline meno pesanti invece delle più necessarie. Appariva quindi indispensabile tornare addietro e stabilire col presente decreto-legge e con tutte le altre disposizioni che gli sono susseguite, un *minimum* dal quale non fosse possibile prescindere affinché l'intrinseco valore del dottorato, conferito nelle Università italiane, fosse sempre ed in ogni caso pari all'alta dignità del titolo.

Questo a parer mio è il concetto fondamentale che ha ispirato il presente decreto-legge. Ma se, per le ragioni anzidette, era appunto indispensabile che il sistema fosse rigoroso, non altrettanto era necessario che questo regolamento fosse sempre rigido: anzi appariva opportuno dare ad esso una certa duttilità per consentire ai giovani di seguire le loro particolari inclinazioni. Di qui la determinazione delle discipline complementari, le quali integrano le singole lauree, in una misura più o meno grande, a seconda dell'intrinseca natura delle lauree stesse e dei fini o scientifici o prevalentemente pratici che le lauree intendono raggiungere.

Anche a questo proposito si potrebbe andare col discorso assai lontano.

Mi limiterò invece ad osservare che per certi insegnamenti, che hanno ormai acquisito delle linee fisse da una pratica ormai secolare, l'intervento delle discipline complementari avrà un risultato poco notevole. Tipico esempio la laurea in diritto. Questa oramai si asside da tempo su basi assai solide e presso a poco immutabili. Quindi l'insegnamento complementare potrà essere preordinato in essa al fine di assecondare in prevalenza le tendenze di carattere locale. Per esempio le disposizioni legislative, che governano la produzione industriale, potranno essere oggetto di specifico studio nelle zone in cui prevalgono e sono più feconde le officine; il diritto marittimo sarà studiato prevalentemente nelle metropoli marinare e così via. Ma gli insegnamenti

essenziali, questi insegnamenti che da Roma in poi si sono andati evolvendo, sviluppando e suddividendosi per formare anche oggi una scuola giuridica viva, pienamente capace di recepire la nuova dottrina del Fascismo, non possono prestarsi a soverchi e sostanziali mutamenti.

Viceversa è logico ed opportuno che una maggiore libertà di scelta sia concessa a quegli altri sistemi di insegnamento che corrispondono alle moderne esigenze della vita, perchè sono sorti appunto in virtù delle esigenze stesse. Qui la libertà d'insegnamento è anzi richiesta dalla necessità di affrontare la pratica dell'esperienza, la quale soltanto può fornirci i dati per l'assetto definitivo dell'insegnamento in questione.

Voglio ricordare, a questo riguardo, che nelle maggiori Università italiane, negli ultimi decenni, accanto alla facoltà giuridica, sono sorte, come insegnamenti autonomi, le facoltà di scienze politiche. In queste facoltà l'unità dello studio si è voluta raggiungere attraverso una triplice tendenza, umanistica, economica, giuridica. Ma il campo, così vasto, di azione presuppone un nucleo centrale d'insegnamenti, necessari, perchè ciascuno studente possa giungere all'unità di una *forma mentis* particolare sua, ottenuta la quale, era però altrettanto indispensabile concedere a ciascuno di essi di seguire le sue particolari tendenze che saranno state, volta per volta, o economiche, o umanistiche, o giuridiche e così via.

A queste esigenze provvede oggi assai bene il nostro decreto-legge nella sua grande duttilità, perchè esso presuppone un complesso di insegnamenti fondamentali relativamente ridotto, e per converso preconstituisce accanto ad esso un maggior numero di insegnamenti complementari.

Questa libertà di scelta degli insegnamenti complementari, nel caso in esame, può essere amplissima; può essere tanto ampia da estendersi a qualsiasi insegnamento ufficiale professato in qualsiasi Facoltà dell'Ateneo.

Le recentissime disposizioni emanate dall'onorevole Ministro della Educazione nazionale sono pienamente positive a questo proposito. Esse stanno a dimostrare ancora una volta che uno spirito di libertà sana e veramente consapevole continua ad aleggiare negli Atenei italiani.

In questo caso specifico, naturalmente, data la grandissima libertà lasciata ai giovani, appare indispensabile un'opera di controllo, nel senso che il giovane, il quale abbia predisposto il *curriculum* dei propri studi, riceva in proposito il consenso preventivo delle autorità accademiche. A me pare singolarmente interessante questa innovazione, perchè innanzi tutto preconstituisce la possibilità, anzi la necessità, di rapporti singolari tra gli studenti e i loro maestri. Rapporti singolari che servono ad assecondare mirabilmente gli studenti nelle loro tendenze ed a salvaguardare nello stesso tempo gli interessi superiori degli studi e talvolta la loro stessa dignità.

A mio giudizio questi rapporti singolari non

saranno mai favoriti abbastanza. Secondo una tendenza fondamentale del Fascismo, i nostri giovani devono principalmente apprendere e convincersi che i loro maestri sono i loro consiglieri, i loro amici fedeli e cordiali. E pare a me che l'articolo 2 del decreto-legge raggiunga molto opportunamente quest'alto fine. L'articolo stesso, infatti, non porge soltanto gli indispensabili schemi numerici e qualitativi degli studi, ma contiene una disposizione viva, che esula dalla frigidità accademica per raggiungere la realtà nelle sue contingenze quotidiane, adattando ogni piano di studi alle esigenze particolari che al piano stesso sono connesse.

Do pertanto viva lode all'onorevole Ministro della Educazione nazionale per aver fermamente attuato questa riforma, la quale anche spiritualmente corrisponde ai principi fondamentali del Regime, in virtù dei quali siamo chiamati innanzi ad ogni altra cosa ad andare incontro ai giovani, per assecondare le loro tendenze, per rendere meno duro il loro compito di educazione e soprattutto perchè sieno più facili e più gradite ad ognuno di essi le vie del sapere. (*Approvazioni*).

COGLIOLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO, *relatore*. Onorevoli senatori, il progetto di legge che vi sta dinanzi, nella sua semplicità, ha una vera importanza eccezionale.

Chi vi parla, egregi colleghi, ha mezzo secolo di pratica professorale. Io ho così veduto i tentativi fatti da illustri uomini, Coppino, Bonghi, Baccelli, per attuare la riforma universitaria; ma era riservata allo spirito fascista la gloria di poter ricostituire nelle Università italiane quella autorità che a poco a poco era sparita. Il concetto fondamentale di questa legge, che nella sua brevità è una riforma radicale, è che lo spirito del nostro Regime, penetrato in tutte le forme di attività, in tutti i settori della vita italiana, in questo momento, onorevoli senatori, penetra anche nelle Università, penetra sotto forma di intervento dello Stato nei concorsi, nella nomina dei professori, nella distribuzione delle materie; penetra come rialzo del sentimento universitario che a poco a poco andava spegnendosi. Perchè le Università non sono mai state semplicemente una scuola, sono state sempre una istituzione sociale. Nel Medio Evo, al tempo dei Comuni, voi avevate le tre grandi forze: il Comune, la Chiesa, l'Università. L'Università ha sempre avuto i palpiti della sua vita accanto ai palpiti della vita sociale. Ed era impossibile che, nel rinnovamento fascista, anche la Università non sentisse il bisogno di adattarsi, di sentire questo spirito nuovo. Questa legge modestamente ridotta a pochi articoli, pensatamente ristretta nella loro formula, contiene tutto lo sviluppo futuro di una riforma che sarà benefica per gli studi. Poichè nelle Università ha sempre risieduto la scienza e la grandezza intellettuale e quando si parla di decadimento universitario si parla di decadimento di istitu-

zioni interne, ma non di decadimento della scienza universitaria, la quale nelle Università e negli Istituti superiori ha sempre avuto il suo culto più grande: gli scienziati più grandi, gli scienziati che hanno dato la luce dell'intelletto a tutto il mondo, sono tutti venuti dalle Università italiane. Tuttavia però nel funzionamento interno, ognuno di noi ha sentito quanto era necessaria una profonda riforma. Una profonda riforma con spirito fascista voleva dir questo (poichè è una parola « spirito fascista », ma essa va analizzata ed interpretata): spirito fascista vuol dire una disciplina interna, la quale è diretta a far sì che gli interessi della collettività non siano lesi dalla esagerata individualità e libertà dei singoli. Ora questa idea fondamentale, onorevoli senatori, è sempre vigile e sempre presente in ogni articolo di questa legge. (*Approvazioni*).

Mi limito a segnalarvi alcuni punti fondamentali. Prima di tutto il concentramento in ogni città universitaria di tutti gli Istituti superiori, possibilmente in un solo edificio, certamente sotto la guida di un solo rettore ed in ogni modo tutti ispirati ad una sola volontà suprema.

Abbiamo avuto in questi giorni un esempio mirabile: l'inaugurazione della Università di Roma. Dinanzi a tutti i rettori delle Università italiane e quelli di Università straniera, dinanzi alle autorità più grandi (ed il giorno dopo anche per il conferimento della laurea *ad honorem* a S. M. il Re), si è dimostrato che la scienza non è semplicemente una scuola fredda, ma è una istituzione che partecipa a tutta la vita sociale. Essa deve avere per capo S. M. il Re, e perciò ha per capo il rappresentante di tutta l'Italia. (*Approvazioni vivissime*).

Particolare attenzione merita quella parte che riguarda i concorsi universitari e la fissazione delle materie. Il mio collega Moresco, il quale è oggi mio collega, ma che è stato, a mio onore, mio discepolo, vi ha dipinto in modo preciso gli inconvenienti che oggi con questa legge saranno finalmente eliminati: fra tali inconvenienti era massimo quello della libertà lasciata al giovane di scegliere la materia di esame. Per quanto io ami ed abbia sempre amato i giovani debbo dire che essi sceglievano le materie più facili e quelle più lontane dalla severità degli studi. Ho veduto giovani laurearsi senza aver dato l'esame nella mia materia, nel diritto romano; ed anche esentarsi dall'esame del diritto civile, nella procedura civile, e dare invece quello sulla storia sindacale, sul diritto aeronautico, sulla storia della diplomazia. Questi giovani, poi, con la laurea, e con la loro successiva carriera, diventavano degli avvocati che non sapevano la procedura e che basavano il loro sapere sulla rettorica della parola, e su le pure formule del pensiero. (*Vive approvazioni*).

Per ciò che riguarda le libere docenze, il nostro Ministro, con mano energica, con visione esatta di quello che sia lo spirito fascista, ha finalmente evitato un crescente pericolo, quello delle così

dette *specialità*. A poco a poco si sarebbero create libere docenze in tutte le particelle della scienza; non mi sarei stupito se avessi veduto una libera docenza in materia di nullità matrimoniali (*si ride*), in materia di divorzi all'estero e in altre piccole cose appartenenti ad un solo capitolo di scienza. Il progetto oggi dice e la legge sancisce che le libere docenze devono essere prese nelle materie che fanno parte organica (obbligatoria o complementare) e che sono nel quadro delle materie universitarie. Non so se in questo momento offendo i miei colleghi medici, ma certamente dico cosa che è approvata dai miei colleghi avvocati: la specialità esagerata toglie quella visione grande, complessa, dalla quale sono venuti i grandi giuristi e anche i grandi medici, i quali non hanno specializzato e limitato a un pezzettino di corpo umano o ad un articolo di codice i loro studi, ma con spirito umanistico, hanno veduto tutto quello che un dato ramo di scienza e di dottrina può presentare agli occhi della mente. (*Benissimo*).

Per ciò che riguarda i seminari, cioè a dire la possibilità di applicazione dei principi e creare una comunità di vita tra discepolo e maestro, l'onorevole Ministro nelle sue provvidenze future tenga conto di quello che il collega Moresco ha giustamente detto: è cioè necessario ricostituire quello che, mi duole dirlo, non c'è: la vita interna universitaria. Oggi, in genere, il professore fa le sue lezioni e poi corre a visitare gli ammalati o si precipita in tribunale: io stesso per primo confesso dinanzi a tutti voi che ho avuto spesso questa colpa. (*Si ride*). Ebbene, onorevoli senatori, bisogna ricostituire questa vita comune con i nostri giovani, far loro sentire che l'Università è, come è stata un tempo, il centro della loro vita giovanile. Gli studenti hanno sempre avuto in tutta la storia la rappresentanza dello spirito del tempo. Pensate, onorevoli senatori, ai goliardi, i quali nel Rinascimento della vita, abbandonate le salmodie dei conventi di allora, portarono col canto la verità nuova e la primavera della vita italiana; pensate agli studenti del xv e xvi secolo che irradiarono da Bologna, da Padova, da Pisa le grandi verità scientifiche apprese nelle Università. Non potrò dimenticare che Alberico Gentile uscito dalla piccola Università di Perugia, creatore ancor prima di Grozio del diritto internazionale, andò ad insegnarlo per venti anni ad Oxford: purtroppo però non pare che gli inglesi abbiano imparato quello che Gentile aveva loro insegnato. (*Si ride*).

Ho accennato ai goliardi, ho accennato agli studenti del xv e xvi secolo, ma è impossibile non accennare alla partecipazione che gli studenti hanno preso nel Risorgimento della nostra Italia; che hanno preso, andando primi a morire nel 1915, combattendo da eroi, nella grande guerra: essi hanno abbandonato i loro studi per correre in prima fila nella Rivoluzione fascista e nel momento in cui parliamo un battaglione di studenti universitari accanto ai combattenti e accanto ai

mutilati parte per l'Africa nel battaglione che ha il nome glorioso di Curtatone e Montanara. (*Applausi replicati*).

Una parola ancora per ciò che riguarda gli assistenti: essi sono il vivaio dal quale si prenderanno poi i professori. Specialmente la cosa è importante riguardo alla Facoltà di medicina, perchè noi professori di legge non abbiamo gli assistenti; non farebbero che confonderci maggiormente. (*Si ride*). Gli assistenti adunque rappresentano una forza verso la quale il Ministro nella sua veggenza ha mirato con l'articolo 12 della legge. Se non che io mi permetto di fare, con titubanza, una preghiera all'onorevole Ministro, ed è quella di modificare l'articolo 12 nell'ultima sua parte, là ove dice che: « Per l'ammissione a concorsi occorre non aver superati i 30 anni di età alla data di presentazione della domanda ». Quando si dice questo si dice una cosa che è a danno degli assistenti. Questi giovani i quali escono dalle Università a 24 o 25 anni e i laureati in medicina anche a 26, se dopo i 30 anni non potessero più concorrere a posti di assistente verrebbero ad essere rovinati nelle loro aspirazioni e ne verrebbe forse una maggiore facilità nell'ammettere giovani che ancora non lo meritano. La cosa è tanto più grave oggi in cui gran parte (lo so per mie conoscenze private), di giovani dai 23 ai 30 anni, i quali avrebbero volentieri percorso la carriera di assistente, sono invece partiti per l'Africa. Questi si vedrebbero per sempre al loro ritorno chiusa questa carriera.

Queste sono le idee fondamentali della riforma fascista: dalla sconfinata libertà, dalla sconfinata autonomia si viene all'intervento dello Stato, così come è nello spirito fascista, in ogni altro istituto sociale.

Certo è una grande potestà che la legge affida al Ministro, ma quando il Ministro è come quello che abbiamo l'onore di avere e che darà l'esempio ai Ministri futuri, noi siamo certi che nel senso di responsabilità sarà trovato il limite alla facoltà che viene loro data dalla legge. Io spero perciò che unanime sarà l'approvazione al progetto. È di grande auspicio che questa legge venga in questo momento nel quale tutte le nostre forze sono dirette a diffondere la civiltà e tener alto il nome d'Italia. È di grande auspicio che questa legge venga qui in questa Assemblea così solenne a pochi giorni di distanza da quella seduta che rimarrà nella mia mente, sarei per dire rimarrà nei miei occhi, la più grande seduta che possa il Senato aver tenuto, quando in presenza di S. A. il Principe Ereditario, di cinque Principi Reali e in presenza del Duce del Fascismo, si è potuto riconfermare che il Re, che il Regime e che il popolo tutto sono tra di loro legati ed avvinghiati da un solo pensiero, da una sola mèta: la grandezza d'Italia! (*Applausi vivissimi*).

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Ho udito con molta considerazione e anche, se mi è consentito, con legittimo orgoglio, l'alta discussione che è stata fatta in questo ramo del Parlamento sopra l'importante disegno di legge in esame.

Questa legge aggiorna gli studi superiori al cammino ascendente del Regime Fascista portando un perfezionamento ulteriore alla bella fatica che è già stata compiuta, prima che io occupassi il posto di Ministro della educazione nazionale, dai miei illustri predecessori.

La legge porta per tutti, discepoli e docenti, ordine, disciplina, gerarchia.

Ringrazio il senatore Cogliolo per la sua relazione veramente brillante e profonda, e per la illustrazione vivida che ha voluto fare ora del suo scritto.

Accolgo ben volentieri la proposta che egli mi fa di emendamento all'articolo 12, con la soppressione pura e semplice dell'ultimo capoverso. È giusto che mentre i nostri giovani si battono nell'Africa Orientale il tempo che trascorre non vada a loro danno, ma, se mai, a favore, come un titolo di più per l'ulteriore cammino negli studi. (*Applausi vivissimi*).

Al senatore De Marchi risponderò che l'articolo primo della legge ha per iscopo di non lasciar mancare alle università, che una volta erano ingiustamente catalogate in tipo A e tipo B — quasi che potesse esistere una gerarchia tra università e università e l'una fosse minore dell'altra — di non lasciar mancare, dico, i mezzi per la vita. Altra maniera non avevamo per provvedere alla esistenza ed allo sviluppo di queste università di unico tipo e cioè Regie, se non consolidando i contributi dati dagli enti locali. In corrispondenza di questo consolidamento dei contributi, è evidente che lo Stato debba assumere a suo carico le spese per i professori e per gli insegnamenti. Ne viene come altra conseguenza che all'aggiornamento per l'ulteriore sviluppo degli studi e cioè all'aumento o alla diminuzione del numero delle cattedre si provvederà in seguito, o con i mezzi che potrà eventualmente, a ragion veduta, dare lo Stato, oppure con la sollecitudine degli enti locali. L'articolo primo deve rimanere pertanto come è, e prego il Senato di volerlo così approvare.

Alle osservazioni che ha voluto fare il senatore De Marchi all'articolo 12 ho risposto testè, accogliendo in pieno la opportuna proposta del relatore e sua.

Al senatore Conti Sinibaldi dirò che non ritengo possibile una riduzione nel numero degli atenei. Non è mio intendimento di procedere per questa via. La legge del giugno non tende a ridurre il numero degli atenei. Intesa in quel modo, diremo così sommario e generale, come una concessione di pieni poteri al Ministro, la legge del giugno tende esclusivamente ad unificare nelle università i vari istituti superiori che pullulavano da tutte le parti, affinchè le università diventino effettivamente delle *Universitates studiorum*. Nessun altro scopo

ha la legge del giugno di cui egli ha parlato. Ho richiesto al Parlamento, tre anni di tempo per attuare questa riforma, ma i camerati che sono professori di università e che hanno egregiamente seguito il mio lavoro, come lo hanno testè dimostrato le discussioni illuminate che si sono svolte in quest'aula, sanno bene che il cammino è già molto avanzato, che il lavoro è pressochè compiuto, tanto che ritengo che di quel potere a me delegato non dovrò usufruire che per pochi mesi ancora, avendo già pressochè compiuto il progettato lavoro. (*Approvazioni*).

Il senatore Conti Sinibaldi ha parlato ancora dell'elenco indicato all'articolo 9 e cioè di quelle categorie che segnano la possibilità del conferimento degli incarichi. Al senatore Conti Sinibaldi non è sfuggito l'ultimo comma dell'articolo stesso. Egli lo ha ben rilevato ed analizzato. Egli sa pertanto che questa elencazione dei liberi docenti che sono entrati in terna, che hanno avuto la maturità, che hanno la semplice docenza, nonchè dei cultori della materia, è corretta dalla possibilità lasciata al Ministro di intervenire in consimili provvedimenti, cioè di esercitare con misura discrezionale il proprio potere regolatore. È il Ministro che, in forza della legge informata a questo spirito in tutti i suoi articoli, ha il potere di eliminare e di rendere impossibili le iniquità, non mai di farle. Tale lo scopo di questa legge. È appunto agli inconvenienti che l'onorevole Conti Sinibaldi ha rilevato che ho voluto ovviare.

Al senatore Moresco non debbo se non un vivo ringraziamento per le sue considerazioni veramente sapienti ed opportune su questa legge, sia per quanto riguarda la classificazione degli insegnamenti in fondamentali e complementari come per le altre osservazioni che egli ha voluto fare. Egli ha veramente e vorrei dire fascisticamente interpretato lo spirito della legge proprio come il Ministro l'ha sentita nella sua modesta ma appassionata opera. Egli ha rilevato acutamente la ferma volontà del Ministro di elevare nel nostro clima la serietà e la dignità degli studi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Come il Senato sa, l'onorevole relatore ha proposto che sia soppresso l'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge, in cui è stabilita l'età di 30 anni come massimo per poter concorrere ai concorsi di aiuto e di assistente ordinario e che l'articolo finisca quindi con le parole: « per il doppio dei posti in esso compresi ».

Questa proposta di soppressione dell'ultimo comma è stata accolta dall'onorevole Ministro dell'educazione nazionale. Se non si fanno osservazioni, resta inteso che a scrutinio segreto sarà votato il disegno di legge nel testo seguente:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore, sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 12.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica di membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano » (N. 721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica di membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica di Membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, che stabilisce, in via transitoria, i titoli di studio necessari per la nomina a sottotenente di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica » (N. 723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, che stabilisce, in via transitoria, i titoli di studio necessari per la nomina a sottotenente di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, che stabilisce, in via transitoria, i titoli di studio necessari per la

nomina a sottotenente di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica » (Numero 727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi » (Numero 730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto nazionale fascista per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti locali (I. N. F. A. D. E. L.) della indennità-premio di servizio ai sanitari collocati a riposo » (N. 739).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto nazionale fascista per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti locali (I. N. F. A. D. E. L.) della indennità-premio di servizio ai sanitari collocati a riposo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto Nazionale Fascista per l'Assistenza dei Dipendenti degli Enti Locali (I. N. F. A. D. E. L.), della indennità-premio di servizio ai sanitari collocati a riposo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili » (N. 741).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del Comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti » (N. 742).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del Comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del Comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, riguardante la costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale » (N. 761).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, riguardante la costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, riguardante la costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza » (N. 762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1064, riflettente la estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni, per gli atti di fusione di Società commerciali coloniali » (N. 764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1064, riflettente la estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni, per gli atti di fusione di Società commerciali coloniali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1064, riflettente la estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni, per gli atti di fusione di Società commerciali coloniali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzini, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Bergamaseo, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Brezzi, Broccardi.

Calisse, Camerini, Campili, Canevari, Carletti, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Celesia, Centurione Scotti, Cesareo, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Ciruolo, Cogliolo, Colonna, Concini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancona, De Marchi, De Marinis, De Michelis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Devoto, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Marzo, Di Terranova, Ducci.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzerà, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Gianini, Giordano, Giuria, Giuriati, Grosso, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Imperiali.

Joele, Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marscalchi Gravina, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Morpurgo, Morrone, Moseconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli.

Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrillo, Petrone, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Scaduto, Scalori, Scavo-

netti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler.

Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Todaro, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Venino, Versari, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Sull'ordine del giorno Thaon di Revel.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che ai firmatari dell'ordine del giorno presentato dal senatore grande ammiraglio Thaon di Revel deve essere aggiunto il senatore Castiglioni.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle colonie dell'Africa Orientale (763):

Senatori votanti	192
Favorevoli	192
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale (712):

Senatori votanti	192
Favorevoli	186
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti (713):

Senatori votanti	192
Favorevoli	186
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore (714):

Senatori votanti	192
Favorevoli	185
Contrari	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1935

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica di membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano (721):

Senatori votanti	192
Favorevoli	188
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, che stabilisce, in via transitoria, i titoli di studio necessari per la nomina a sottotenente di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica (723):

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica (727):

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi (730):

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto nazionale fascista per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti locali (I. N. F. A. D. E. L.) della indennità-premio di servizio ai sanitari collocati a riposo (739):

Senatori votanti	192
Favorevoli	191
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili (741):

Senatori votanti	192
Favorevoli	191
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti (742):

Senatori votanti	192
Favorevoli	191
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, riguardante la costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale (761):

Senatori votanti	192
Favorevoli	191
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (762):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1064, riflettente la estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni, per gli atti di fusione di Società commerciali coloniali (764):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Felici, Celesia, e Falcioni a presentare alcune relazioni.

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta (735).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla rigificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati (715).

FALCIONI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente

agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura (738).

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, numero 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle Società commerciali (733).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Felici, Celesia e Falcioni della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Lunedì, 16 dicembre 1935-XIV, ventinovesimo giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 15 con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali (734);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi » (736);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1358, concernente la abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori (745);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa) (755);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, con il quale sono stati approvati il piano di risanamento di Bergamo Alta e le relative norme di attuazione (765);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi e le relative norme di attuazione (766);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini (767);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole (783);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato (784);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autoriz-

zazione della spesa di lire 25.000.000 per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative (785);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8.000.000 per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia (786);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume (787);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato (788);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 140.000.000 per l'esecuzione di opere marittime urgenti (790);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi (791);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935-XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (792);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero (793);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (794);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano (795);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note (796);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma (797);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935 (798);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria solfifera nazionale (814);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito (817).

La seduta è tolta (ore 17,45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.





XLVI^a SEDUTA

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

(29° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 1650
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli olii minerali » (734)	Pag. 1652
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1358, concernente la abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori » (745)	1656
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa) » (755)	1656
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, con il quale sono stati approvati il piano di risanamento di Bergamo Alta e le relative norme di attuazione » (765)	1656
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio, e di diradamento della città di Brindisi e le relative norme di attuazione » (766)	1657
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini » (767)	1657
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole » (783)	1657
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato » (784)	1657

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di 25.000.000 di lire per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative » (785)	1657
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8.000.000 per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia » (786)	1658
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume » (787)	1658
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato » (788)	1660
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di 140.000.000 di lire per l'esecuzione di opere marittime urgenti » (790)	1660
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi » (791)	1660
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935-XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, relativi a prelevamenti dal	

fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (792)	1661
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero » (793)	1661
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (794)	1661
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano » (795)	1662
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note » (796)	1662
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935 » (798)	1666
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria solfifera nazionale » (814)	1666
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito » (817)	1666
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di "Ufficio speciale dei combustibili liquidi" » (736)	1652
MILLOSEVICH	1654
BENNI, <i>Ministro delle comunicazioni</i>	1656
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma » (797)	1662
MAJONI, <i>relatore</i>	1666
PRESIDENTE	1666
(Presentazione)	1650
Relazioni:	
(Presentazione)	1651, 1668
Ringraziamenti	1650
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	1659, 1667

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bocciardo per giorni 3; Broglia per giorni 8; Casoli per giorni 6; Conti per giorni 6; De Cillis per giorni 10; Diena per giorni 7; Durini di Monza per giorni 8; Flora per giorni 2; Gazzera per giorni 1; Maury di Morancez per giorni 4; Messedaglia per giorni 6; Miari per giorni 4; Miliani per giorni 1; Montresor per giorni 3; Montuori per giorni 4; Moresco per giorni 1; Raimondi per giorni 2; Sailer per giorni 3; Scipioni per giorni 4; Sitta per giorni 2; Torre per giorni 3; Vicini Marco Arturo per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore, Maresciallo d'Italia, Giardino, ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« 14 dicembre 1935-XIII.

« Nome famiglia ringrazio vivamente V. E. ed Assemblea per commemorazione Maresciallo Giardino. Ossequi devoti.

« Generale GIARDINO ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla presidenza.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Capo del Governo:

Modificazione all'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa. (852).

Dal Ministro dei lavori pubblici:

Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del « Sass » in Trento ed esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso (853).

Dal Ministro degli affari esteri:

Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 (854).

Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato mediante scambio di Note, in Roma, il

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1935

20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori (855).

Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935:

1^o Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa;

2^o Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

3^o Convenzione per l'esportazione e la importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte (856).

RELAZIONI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiari indebitamente pagate su tali beni (747). — *Rel. FACCHINETTI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini (740). — *Rel. FALCIONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle Scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo (845). — *Rel. CIAN.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale (846). — *Rel. CATTANEO GIOVANNI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia (843). — *Rel. MAZZUCCO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza (829). — *Rel. MAZZUCCO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei Commissari di leva (774). — *Rel. MAZZUCCO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente la emissione di una cartolina postale in esenzione

di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale (777). — *Relatore MAZZUCCO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del «Sabato Fascista» (799). — *Relatore CELESIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa «Unione Militare» in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166 (771). — *Rel. CELESIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico denominato «Azienda Carboni Italiani» (A. C. A. I.), con sede in Roma (848). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio dei fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (782). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato corporativo (832). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII (833). — *Rel. MONTRESOR.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato (837). — *Rel. MONTRESOR.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, col quale si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50, lettera C) del regolamento per i lavori del Genio militare (807). — *Rel. COZZA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica (813). — *Rel. COZZA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti (806). — *Rel. COZZA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea (808). — *Rel. COZZA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla ferrovia Sangritana concessa all'industria privata (836). — *Rel. FOSCHINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (779). — *Rel. CELESIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e la loro riaggregazione a quella di Napoli (801). — *Rel. MAZZOCOLO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghi e cordami di juta (830). — *Rel. MAZZOCOLO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia Scuola di recitazione in Roma (718). — *Rel. MILIANI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione (773). — *Rel. GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi (776). — *Rel. GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (781). — *Rel. GUADAGNINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione (840). — *Rel. GUADAGNINI.*

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali » (N. 734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi » » (N. 736).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi » ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente la istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi ».

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 24 ottobre 1935 — Anno XIII, n. 1880, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 1935-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 969;

Visto il Regio decreto 1° aprile 1935, n. 412; Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di istituire, alla dipendenza del Ministero delle corporazioni, l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Presso il Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria), è istituito l'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali) sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi ». Il Capo dell'Ufficio è nominato con

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1935

decreto del Ministro per le corporazioni, fra i funzionari di ruolo — gruppo A — del Ministero stesso.

Art. 2. — L'Ufficio speciale dei combustibili liquidi ha il compito di:

a) determinare il fabbisogno nazionale complessivo degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, ivi comprese le necessità del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Marina mercantile e delle Ferrovie dello Stato;

b) stabilire l'ordine di preferenza secondo la natura dei consumi e fissare le quantità di oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere da distribuire, in relazione alle disponibilità, alle varie Amministrazioni statali ed Enti pubblici ed ai privati; in ogni caso dovrà essere data l'assoluta precedenza al fabbisogno delle Amministrazioni militari;

c) studiare e coordinare le possibilità di approvvigionamento delle varie fonti estere e nazionali degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere;

d) organizzare all'estero il servizio di informazioni e quello di acquisto dei prodotti suindicati;

e) provvedere, d'accordo od a mezzo degli Enti, Amministrazioni ed Uffici competenti, ad assicurare il servizio dei trasporti marittimi e terrestri (ferroviari ed automobilistici), quello di ricevimento nei porti e quello di custodia degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere;

f) provvedere a mezzo degli organi competenti al fabbisogno di fusti metallici necessari per la distribuzione;

g) organizzare ed assicurare il controllo delle scorte di riserva obbligatorie;

h) fissare i prezzi di cessione di ciascuna specie di prodotto, anche, se del caso, secondo le singole categorie di consumatori.

Oltre ai compiti su specificati, l'Ufficio speciale deve provvedere a quant'altro ha riferimento all'approvvigionamento degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, esteri e nazionali, ed alla loro distribuzione.

Art. 3. — Il capo dell'Ufficio speciale combustibili liquidi è alla dipendenza del Ministro per le corporazioni, ed è coadiuvato da un Comitato consultivo, nel quale saranno rappresentati i Ministeri delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle comunicazioni, il Commissariato generale delle fabbricazioni di guerra, la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, l'Azienda generale italiana petroli e l'Azienda italiana petroli Albania.

Il Comitato consultivo è convocato e presieduto dal capo dell'Ufficio speciale.

Il parere del Comitato consultivo è obbligatorio sulle materie di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, e facoltativo in ogni altro caso.

Art. 4. — Per l'esecuzione delle proprie decisioni l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi ha facoltà di avvalersi di una o più organizzazioni

industriali e commerciali esistenti in Paese, le quali, pertanto, diventano suoi organi esecutivi.

Ove se ne ravvisi l'opportunità, i rapporti di servizio e quelli economici fra l'Ufficio speciale e gli organi esecutivi di cui sopra, potranno essere determinati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, su proposta del capo dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi.

Per l'acquisto e la conservazione degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere occorrenti ai bisogni della Regia marina, l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi si avvale dell'organizzazione dell'opera e dei mezzi dell'Amministrazione militare marittima.

Art. 5. — Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessa il libero commercio di tutti gli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, anche se destinati al rifornimento di navi mercantili ed al consumo nella zona del Carnaro o nel territorio di Zara. È fatta eccezione per la vendita al minuto nella misura che sarà indicata con decreto del Ministro per le corporazioni.

La vendita di tali prodotti sarà continuata da parte delle ditte interessate (esercanti di raffinerie di oli minerali titolari di licenze generali di importazione, grossisti, ecc.), sotto il controllo dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi e con le modalità e condizioni che saranno stabilite dall'Ufficio speciale stesso.

Il Ministro per le corporazioni, su proposta del capo dell'Ufficio speciale, per assicurare l'approvvigionamento e la distribuzione degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, può anche procedere per via di requisizione.

Art. 6. — L'Ufficio speciale dei combustibili liquidi mantiene rapporti con tutte le pubbliche Amministrazioni interessate, al fine di ottenerne la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 7. — Per il funzionamento dell'Ufficio speciale sarà provveduto, di massima, con personale del Ministero delle corporazioni e con personale militare.

Presso l'Ufficio speciale suddetto potrà essere anche comandato personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato e ad Enti comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato, d'accordo con le Amministrazioni ed Enti stessi.

Con decreto del Ministro per le corporazioni possono essere inoltre assunte in servizio presso l'Ufficio speciale medesimo persone che abbiano speciale competenza nell'industria e nel commercio degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere.

Per i compiti da svolgere all'estero, l'Ufficio speciale potrà avvalersi, oltre che degli organi, enti, rappresentanze e delegazioni italiane all'estero anche dell'opera di esperti e di missioni speciali.

Gli emolumenti e le competenze spettanti al personale degli enti di cui al secondo comma, saranno a carico degli enti stessi, quelli invece spettanti al personale di cui al terzo e quarto

comma saranno stabiliti di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 8. — Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio speciale si provvede con apposito stanziamento da iscriversi con decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 4 e dal terzo comma dell'articolo 5, i fondi occorrenti per la gestione saranno fatti affluire ad una contabilità speciale intestata all'Ufficio speciale ed aperta presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

Le modalità di gestione per tale contabilità speciale saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

L'entità delle somministrazioni sarà stabilita dal Ministero delle finanze d'accordo col Ministero delle corporazioni, che inoltrerà le richieste, prospettando le necessità.

Art. 9. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, finanze, guerra, marina, aeronautica, comunicazioni, sarà determinato l'ordinamento dell'Ufficio speciale, e quant'altro possa occorrere per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 10. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DI REVEL
BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MILLOSEVICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILLOSEVICH. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge dovuto, come è evidente, a circostanze contingenti, entra nel quadro generale della politica petrolifera del Regime intorno alla quale nell'attuale momento potranno riuscire opportune le considerazioni che mi accingo a svolgere.

È evidente la necessità, anzi l'opportunità della istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi, esteri e nazionali, i cui compiti, indicati nell'articolo 2, sono la deter-

minazione del fabbisogno nazionale degli oli minerali carburanti e lubrificanti, ivi comprese le necessità delle Forze armate, delle Ferrovie e della Marina mercantile, la distribuzione dei medesimi in relazione alle disponibilità, con assoluta precedenza al fabbisogno delle amministrazioni militari, l'organizzazione dell'approvvigionamento dalle varie fonti estere e nazionali e del controllo delle scorte di riserva obbligatorie, la determinazione dei prezzi di cessione ed altri minori riferentisi agli stessi fini.

Molto opportunamente il relatore senatore Berio pone in luce la facoltà data all'Ufficio nell'articolo 4 di avvalersi delle organizzazioni industriali e commerciali esistenti in Paese, ed a lui mi associo, non solo per le ragioni da lui addotte per evitare la creazione di un nuovo e complesso organismo statale, ma anche per il fatto che l'Ufficio avrà nelle medesime i suoi organi esecutivi, e perciò sotto il suo diretto controllo.

Viene così sottoposto all'esperienza decisiva tutto l'insieme di provvedimenti emanati nel Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che ben può dirsi il codice del petrolio in Italia. L'esperienza odierna non potrà essere completa e definitiva, perchè le organizzazioni, in esso previste e autorizzate, non hanno raggiunto il loro completo sviluppo, ma tuttavia sarà sempre interessante e con ogni probabilità confortante.

Esistevano da tempo in Italia le raffinerie di Fiume e di Trieste nonchè le minori del petrolio emiliano; ma il primo passo verso la creazione di una grande industria di raffinazione in Italia fu fatto con gli impianti di tre grandi stabilimenti di piroschissione residui. (Sostituiamo definitivamente questa parola italianissima a quella esotica di *cracking*, anche perchè meglio risponde all'andamento del fenomeno chimico che si determina nei residui). Ma gli inconvenienti sotto forma di eccessivi guadagni per le società che eseguirono i primi impianti, di rilevanti perdite per l'Erario in conseguenza di mancati introiti di dazio, di rapida riduzione di disponibilità di residui da trattare che veniva a minare le basi stesse della industria si resero così manifesti, che col Regio decreto-legge ricordato furono posti i fondamenti di un'industria di lavorazione a ciclo completo, anche perchè nel frattempo si erano venute maturando condizioni di approvvigionamento sicuro di oli grezzi dall'estero, quali quelli della Prahova in Rumania e, attraverso l'A. G. I. P., di Mossul e quelli Albanesi.

Nello stesso decreto con l'obbligo fatto ai concessionari di depositi di conservare una scorta permanente di prodotti petroliferi in una determinata misura stabilita nel decreto di concessione, e con quello di consentire la priorità nelle forniture ai servizi pubblici, si provvedeva ai bisogni straordinari della Nazione ed ai fini della sua difesa.

L'applicazione pratica della nuova legge richiede naturalmente un tempo abbastanza lungo: le domande sia di licenza d'importazione, sia di

concessioni di stabilimenti di trattamento industriale, passate, come di necessità, al severo vaglio dell'esame di tutte le condizioni prescritte, hanno reso lunga e complessa l'istruttoria.

Si dovette procedere anche ad un'equa distribuzione dei quantitativi da trattare per ciascun stabilimento e portare l'attenzione alla quantità e provenienza di questi quantitativi, alla qualità e quantità dei prodotti derivati, all'ubicazione delle raffinerie e dei depositi. Un esame insomma assai complesso di natura tecnica, economica e politica, nel quale, come è evidente, dovette intervenire la Commissione Suprema di Difesa.

Oggi tale programma è in corso di attuazione. Oltre alle già esistenti, alcune raffinerie a ciclo completo sono in funzionamento o in stato di avanzata costruzione, ed accanto ad esse gl'impianti di pirosolcissione sono ancora in efficienza. Non è opportuno che sia data qui in seduta pubblica indicazione di luoghi e di quantitativi, è opportuna invece l'affermazione sicura che il nuovo ufficio dispone già, e meglio verrà a disporre in un avvenire, assai prossimo, di quei complessi industriali ed economici, che sono i suoi organi esecutivi.

L'aver scartato un sistema di monopolio fu atto di prudenza economica e finanziaria, l'aver in sua vece predisposto un sistema di industria controllata fu atto di preveggenza, che nel momento attuale sta per dare i suoi buoni frutti. Si rafforzi dunque anche per questo lato così delicato della difesa nazionale la nostra fiducia nel senno di Chi ci governa e la nostra ferma decisione di resistenza all'assedio economico.

Voglio, se me lo permettete, onorevoli colleghi estendere un po' il campo delle mie considerazioni, perchè prevedo il vostro naturale desiderio di una parola informata sugli altri mezzi che abbiamo o possiamo avere a nostra disposizione per approvvigionamento di oli minerali.

Le ricerche petrolifere in Italia sono in corso. Vi è noto che il Governo, persuaso che le iniziative private difficilmente avrebbero potuto risolvere l'assillante problema dell'esistenza o meno di grandi quantitativi di petrolio nel sottosuolo italiano, ha affidato all'A. G. I. P. il compito di un piano quinquennale di ricerche con mezzi moderni ed adeguati per le quali ha stanziato un fondo di 90 milioni. L'esecuzione tecnica dei sondaggi è perfetta e si svolge celermente, la prospezione geologica è stata accurata e minuta, la predisposizione dei mezzi di indagine geofisica completa. Soltanto l'A. G. I. P. anzi in Italia in questo momento dispone di una attrezzatura adeguata di questi modernissimi mezzi di indagine mineraria. Dobbiamo esprimere i nostri auguri più fervidi ed appassionato perchè a tanto e sì ordinato sforzo arrida il successo.

Altre ricerche si svolgono in Italia e una modesta produzione si ha anche da alcuni campi dell'Emilia conosciuti da tempo. Questa produzione nazionale ben protetta quando l'aggravio fiscale dei prodotti finiti si basava quasi totalmente sul dazio doganale,

oggi che questo aggravio si basa invece sulla tassa di vendita non trova sufficiente remunerazione. Vero è che se fu accordato un aiuto sotto forma di un premio di lire 65, e rispettivamente di lire 20, per ogni quintale di benzina o di lubrificante prodotto da oli grezzi italiani, ma oltre al fatto che il premio non raggiunge il livello della protezione antecedente in pratica si verifica che, se l'impresa non dispone di raffinerie, il premio va più al raffinatore che al ricercatore. Un lieve ritocco a questa disposizione, che non sarebbe di sensibile aggravio alla finanza dello Stato, si renderebbe opportuno perchè l'alea che corrono i ricercatori è grande, e d'altra parte le loro iniziative vanno incoraggiate. Si è concesso poi di recente un vasto campo di ricerche in Sicilia ad un forte e bene organizzato gruppo straniero che anche nel campo dell'industria della raffinazione si è acquistato benemerente. Le condizioni che ha accettato per lo svolgimento della ricerca danno garanzie per la buona condotta di essa e tutelano ampiamente gli interessi dello Stato.

Tra tante ansiose speranze possiamo segnalare una realizzazione. Il petrolio di Albania, ricercato e trovato da un'impresa parastatale italiana, l'Azienda italiana petroli albanesi, gestita dalle Ferrovie dello Stato. Il campo, benchè non comparabile ai maggiori già noti, rappresenta tuttavia già allo stato attuale — perchè non è da escludere la possibilità della sua estensione — una riserva considerevole di olio grezzo, che, trattato coi moderni processi di idrogenazione, potrà dare alto rendimento di carburante.

Alla creazione di un impianto di idrogenazione provvede appunto un decreto-legge dei giorni scorsi: una volta postisi sulla via dell'idrogenazione, i progressi saranno rapidi e non dovremo considerare troppo remota l'idrogenazione delle nostre ligniti. Non ha forse l'Inghilterra in funzione un impianto di idrogenazione del suo carbon fossile, non lo ha la Germania anche delle sue ligniti? Non è più poesia questa materia: è cosa scientificamente e industrialmente provata. È soltanto questione di costi.

Sotto un particolare punto di vista vanno esaminati tanti altri problemi di olii minerali: quelli dell'olio di scisto, dell'olio di asfalto, del catrame primario che si ottiene dalla distillazione delle ligniti a bassa temperatura, tutti inabborribili con la benzina a 35 centesimi cif Genova, ma tutti degni di serissima considerazione in tempo di guerra economica, di inique sanzioni o, peggio, di minacciato embargo.

Per questa ragione, onorevoli colleghi, è opportuno che il nostro Governo li affronti e li risolva. Li risolva, sia pure con qualche sacrificio per l'Erario aumentando in misura adeguata i premi già in vigore per benzine e lubrificanti ottenuti da rocce asfaltiche, da scisti bituminosi, e dalla distillazione delle ligniti; è opportuno e necessario che si creino delle attrezzature adeguate, anche se non di grande mole, e che si siano mante-

nute in efficienza e aggiornate a tutti i progressi della tecnica in tempi tranquilli. Sono poi da prevedersi ragionevolmente lunghi periodi di tranquillità? In tempi anormali, come questi che la Nazione in mirabile compattezza sta serenamente affrontando, tali attrezzature si potranno rapidamente dilatare e serviranno egregiamente ai bisogni. (*Applausi*).

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Ringrazio l'oratore per le cortesi parole avute per le Ferrovie circa i lavori che esse stanno proseguendo in Albania per la ricerca del petrolio. Posso assicurare il Senato che questi lavori, durati diversi anni, hanno dato ora risultati precisi e maggiori delle previsioni. Essi troveranno, certamente, da parte del Paese un riconoscimento in quanto ci assicureranno una fornitura di petrolio, di diretto sfruttamento, da giacimenti vicini al nostro Paese. Del resto il Consiglio dei Ministri nell'ultima sua tornata ha approvato la costruzione di un impianto di raffineria col sistema di idrogenazione, attraverso il quale questo petrolio albanese sarà utilizzato ad un altissimo rendimento; perchè data la limitata disponibilità in confronto al nostro consumo di petrolio, dobbiamo cercare di ottenere uno sfruttamento massimo del quantitativo a nostra disposizione. Questa raffineria per idrogenazione, in seguito ad esperimenti già fatti, darà la massima utilizzazione alla materia prima albanese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1358, concernente la abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori » (N. 745).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa) » (N. 755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa) ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, con il quale sono stati approvati il piano di risanamento di Bergamo Alta e le relative norme di attuazione » (N. 765).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, con il quale sono stati approvati il piano di risanamento di Bergamo Alta e le relative norme di attuazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, con il quale sono stati approvati il piano di risanamento di Bergamo Alta e le relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi e le relative norme di attuazione » (N. 766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi e le relative norme di attuazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi, con le relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini » (N. 767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussioni, f. 221.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole » (N. 783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato » (N. 784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25 milioni per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite

dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative » (N. 785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25.000.000 per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25 milioni per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8 milioni per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia » (N. 786).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8.000.000 per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-Est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, che autorizza la spesa di lire 8 milioni per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-Est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume » (N. 787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei 12 disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzini, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Brusati.

Carletti, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Centurione Scotto, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Marchi, De Marinis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon De Vito, Devoto, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Faina, Falcioni, Farina, Forges Davanzati, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Ginori Conti, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guadagnini, Gualtieri.

Imperiali.

Joel, Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Mango, Maragliano, Marscalchi Arturo, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Millosevich, Montefinale, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pende, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raineri, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Todaro, Tofani, Tolomei, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli olii minerali (734):

Senatori votanti	173
Favorevoli	171
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto

la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi » (736):

Senatori votanti	173
Favorevoli	170
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1358, concernente la abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori (745):

Senatori votanti	173
Favorevoli	171
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa) (755):

Senatori votanti	173
Favorevoli	171
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, con il quale sono stati approvati il piano di risanamento di Bergamo Alta e le relative norme di attuazione (765):

Senatori votanti	173
Favorevoli	171
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi e le relative norme di attuazione (766):

Senatori votanti	173
Favorevoli	171
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini (767):

Senatori votanti	173
Favorevoli	170
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga

delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole (783):

Senatori votanti	173
Favorevoli	171
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato (784):

Senatori votanti	173
Favorevoli	171
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25.000.000 per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative (785):

Senatori votanti	173
Favorevoli	170
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8.000.000 per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia (786):

Senatori votanti	173
Favorevoli	172
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume (787):

Senatori votanti	173
Favorevoli	168
Contrari	5

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato » (N. 788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII,

n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di Navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 140 milioni per l'esecuzione di opere marittime urgenti » (Numero 790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 140.000.000 per l'esecuzione di opere marittime urgenti ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 140.000.000 per l'esecuzione di opere marittime urgenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi » (N. 791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII,

n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi.

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1462, relativo alla autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935-XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935-XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 9 maggio 1935-XIII

nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero » (793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (Numero 794).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1935

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano » (N. 795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note » (N. 796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni pri-

vate, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato esecuzione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma » (N. 797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma: 1° Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; 2° Accordo per i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; 3° Accordo per la liquidazione dei crediti commerciali arretrati italiani verso l'Ungheria.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno agli Accordi commerciali italo-ungheresi stipulati in Roma il 18 giugno 1935;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1935

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma: 1° Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; 2° Accordo per i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; 3° Accordo per la liquidazione dei crediti commerciali arretrati italiani verso l'Ungheria.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti negli Accordi anzidetti.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

ACCORD ENTRE L'ITALIE ET LA HONGRIE POUR LA VALORISATION DU BLE HONGROIS

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE et S. A. SERENISSIME LE REGENT DU ROYAUME DE HONGRIE, animés du désir de développer et d'intensifier les rapports économiques entre les deux Pays conformément au programme énoncé dans le Protocole signé à Rome le 17 mars 1934, ont résolu de conclure un nouvel Accord e ce sujet et ont nommé comme Plénipotentiaires:

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE:

S. E. Chevalier BENITO MUSSOLINI, *Chef du Gouvernement, Ministre des affaires étrangères;*

S. A. SERENISSIME LE REGENT DU ROYAUME DE HONGRIE:

S. E. le baron FRÉDÉRIC VILLANI, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;* lesquels, après avoir reconnu leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. — L'Accord conclu à Rome le 14 mai 1934 entre l'Italie et la Hongrie pour la valorisation du blé hongrois est renouvelé, à toutes conditions prévues par l'Accord même, pour la période 1^{re} septembre 1935-31 août 1936.

Art. 2. — Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il est toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application à titre provisoire par échange de notes.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome, le 18 juin 1935.

Pour l'Italie

MUSSOLINI

Pour la Hongrie

VILLANI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

per *Il Ministro degli affari esteri*

SUVICH.

ACCORD CONCERNANT LA LIQUIDATION DES CREANCES COMMERCIALES ARRIEREES ITALIENNES ENVERS LA HONGRIE

Dans le but de régler la liquidation des créances commerciales italiennes arriérées envers la Hongrie, le Gouvernement Royal hongrois et le Gouvernement Royal italien ont conclu, par l'intermédiaire de leurs plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, l'Accord suivant:

Art. 1. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero enregistrera les sommes en liras italiennes encaissées en contrevaieur des achats de blé hongrois effectués par l'Italie à un compte « Liquidation de Créances Arriérées » (compte L.) qu'il ouvrira dans ses livres au nom de la Banque Nationale de Hongrie. Ces sommes seront affectées à la liquidation dans l'ordre chronologique des versements effectués en Hongrie en paiement de marchandises italiennes importées ou à importer en Hongrie à la suite de contrats conclus avant le 21 juin 1935.

Art. 2. — Dans le cas où il résulterait que la contrevaieur des achats susdits de blé serait supérieure au montant total des créances italiens définis à l'article 1 du présent Accord, les deux Gouvernements se mettront d'accord quant à l'utilisation ultérieure de l'excédent.

Art. 3. — Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome le plus tôt possible.

Il pourra être mis en vigueur, à titre provisoire, par échange de notes.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome, le 18 juin 1935.

Pour l'Italie

MUSSOLINI

Pour la Hongrie

VILLANI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

per *Il Ministro degli affari esteri*
SUVICH.

ACCORD REGLANT LES PAYEMENTS DES ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE L'ITALIE ET LA HONGRIE

LE GOUVERNEMENT ROYAL ITALIEN ET LE GOUVERNEMENT ROYAL HONGROIS, desireux de faciliter les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont tombés d'accord pour régler les créances résultant exclusivement d'opérations commerciales entre les deux Pays par le système défini ci-après:

Art. 1. — La contrevaieur des marchandises italiennes importées en Hongrie à la suite de contrats conclus après le 20 juin 1935 devra être versée en pengö; à l'échéance, auprès de la Banque Nationale de Hongrie en faveur des créanciers italiens. La Banque Nationale de Hongrie n'acceptera toutefois ces versements que jusqu'à la limite de ses disponibilités en liras italiennes auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Les versements effectués par les importateurs hongrois auprès de la Banque Nationale de Hongrie n'auront caractère libératoire pour le débiteur qu'au moment où son créancier italien aura reçu le montant de sa créance en liras.

Art. 2. — La contrevaieur des marchandises hongroises autres que le blé importées en Italie devra être versée en liras italiennes auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Les sommes ainsi encaissées seront versées à un compte A que l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero ouvrira dans ses livres au nom de la Banque Nationale de Hongrie. Ces sommes seront

affectées au payement en l'Italie, dans l'ordre chronologique des versements prévus à l'article 1, de dettes hongroises pour marchandises italiennes importées en Hongrie par suite de contrats conclus après le 20 juin 1935.

Les sommes dérivant d'opérations de compensation privée, dont à l'article 4, seront portées à un compte *C* que l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esterio ouvrira dans ses livres au nom de la Banque Nationale de Hongrie et seront affectées au règlement de ces opérations.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esterio ouvrira en outre dans ses livres un compte *B* au nom de la Banque Nationale de Hongrie, destiné à recevoir le pourcentage à la libre disposition de la Banque Nationale de Hongrie, prévu à l'article 5.

Les comptes ne portent pas d'intérêt.

La Banque Nationale de Hongrie et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esterio échangeront des avis réciproques sur les versements reçus avec l'indication de la date de chaque encaissement, autorisant de cette façon les payements aux créanciers.

Art. 3. — Les dettes dont à l'article 1 et 2 libellées en d'autres monnaies que la lire italienne doivent être transformées en liras sur la base des cours moyens du change à Milan au jour de l'échéance.

Toutefois, s'il s'agissait de dettes libellées en monnaie dont le change en or aurait été suspendu, le règlement par voie de clearing sera appliqué à la condition que les montants de ces dettes soient transformés en liras italiennes, d'entente entre les Parties Contractantes.

Art. 4. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esterio et la Banque Nationale de Hongrie autoriseront de commun accord des affaires de compensation privée entre marchandises hongroises et marchandises italiennes, à régler par des versements au compte *C* prévus à l'article 2.

Art. 5. — Sur les montants en liras versés à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esterio aux comptes *A* et *C* un pourcentage à fixer sera tenu à la libre disposition de la Banque Nationale de Hongrie. Ces montants en liras peuvent être transformés en d'autres monnaies.

Art. 6. — Chacun des deux Gouvernements prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent Accord.

Les deux Gouvernements collaboreront réciproquement pour tout ce qui se réfère au fonctionnement régulier de l'Accord même.

La Banque Nationale de Hongrie et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esterio sont autorisés à conclure les arrangements nécessaires pour assurer l'exécution du présent Accord. Ces arrangements auront la même validité que les dispositions de l'Accord même.

Art. 7. — Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il pourra être mis en application à titre provisoire par échange de notes.

Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des deux Parties Contractantes ne l'aura dénoncé. Cette dénonciation pourra avoir lieu avec un avis préalable d'un mois. Toutefois, les deux Parties contractantes n'auront pas la faculté de se valoir de la dénonciation qu'à partir de trois mois après la mise en vigueur, même provisoire, de l'Accord.

En cas de dénonciation il est entendu que les importateurs de l'un des deux Pays, en faveur duquel un solde subsisterait auprès de l'autre Pays, devront continuer à verser la contrevaletur de leurs importations selon les dispositions du présent Accord, jusqu'à l'amortissement total des créances correspondant à ce solde.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome le 18 juin 1935.

Pour l'Italie

MUSSOLINI

Pour la Hongrie

VILLANI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

per Il Ministro degli affari esteri

SUVICH.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Discussioni, f. 222

MAJONI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJONI, *relatore*. Il disegno di legge, che è sottoposto ai vostri suffragi, non ha per sé stesso una particolare importanza; così è di altro disegno che vi verrà prossimamente presentato. Però la vostra attenzione deve essere richiamata sul fatto che i due Paesi che hanno concluso l'Accordo contemplato nei provvedimenti sono l'Ungheria e l'Austria. Mai come oggi, dopo la conflagrazione mondiale, questi due Paesi, che abbiamo trovato di fronte sui campi insanguinati dell'onore, mai come oggi, essi sono stati circondati da tanta calda simpatia da parte nostra: e vi hanno diritto perché con la stessa lealtà con la quale si sono misurati contro di noi, essi, nell'iniqua campagna sferrataci contro, si sono schierati al nostro fianco.

Credo perciò di interpretare il sentimento e il pensiero di voi tutti, onorevoli colleghi, nell'esprimere il profondo apprezzamento dell'Alta Assemblea per questo nobile e coraggioso atteggiamento loro che non deve né può essere dimenticato. (*Applausi generali*).

PRESIDENTE. Il Senato ha dimostrato col suo applauso unanime di condividere pienamente i sentimenti espressi dall'onorevole senatore Majoni.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935 » (N. 798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge

27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria solfifera nazionale » (N. 814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria solfifera nazionale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria solfifera nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito » (N. 817).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzini, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Brusati.

Calisse, Canevari, Carletti, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Marchi, De Marinis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Faina, Falcioni, Farina, Foschini, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Ginori Conti, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Graziosi, Guadagnini, Gualtieri.

Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mango, Manzoni, Maragliano, Marescalchi Arturo, Marozzi, Marracino, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Millosevich, Montefinale, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raineri, Rava, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Soler, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vinassa de Regny.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato (788):

Senatori votanti	172
Favorevoli	170
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 140.000.000 per l'esecuzione di opere marittime urgenti (790):

Senatori votanti	172
Favorevoli	168
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi (791):

Senatori votanti	172
Favorevoli	168
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935-XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (792):

Senatori votanti	172
Favorevoli	166
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero (793):

Senatori votanti	172
Favorevoli	167
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (794):

Senatori votanti	172
Favorevoli	166
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano (795):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note (796):

Senatori votanti	172
Favorevoli	167
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma (797):

Senatori votanti	172
Favorevoli	170
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935 (798):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria solfifera nazionale (814):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1667, recante l'autorizza-

zione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito (817):

Senatori votanti	172
Favorevoli	166
Contrari	6

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Valagussa, Antona Traversi, Gatti Salvatore, Cogliolo, Cattaneo Giovanni, Gualtieri e Foschini a presentare alcune relazioni.

VALAGUSSA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampole e dei recipienti di vetro neutro (831).

ANTONA TRAVERSI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, concernente proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. (841).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle salme dei Caduti in guerra (770).

GATTI SALVATORE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili (803).

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione (716).

CATTANEO GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (839).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concer-

nente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito (802).

FOSCHINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (811).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Valagussa, Antona Traversi, Gatti Salvatore, Cogliolo, Cattaneo Giovanni, Gualtieri e Foschini della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani 17 dicembre 1935-XIV, 30^o giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica (711);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla registrazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati (715);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (717);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli (733);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta (735);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura (738);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza (744);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche per i ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma (768);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa «Unione Militare» in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166 (771);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva (774);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa (775);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale (777);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (779);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori (780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (782);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del Sabato Fascista (799);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato, per il completamento dell'ospedale di Cosenza (818);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-35 (819);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti (820);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1935

comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325 (821);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia (822);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (839);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale (846).

La seduta è tolta (ore 17,15).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



XLVIIª SEDUTA

MARTEDI 17 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

.(30° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 1674
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica » (711-A)	1675
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli » (733)	1684
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta » (735)	1684
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura » (738)	1684
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche per ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma. » (768)	1687
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (769)	1687
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa "Unione Militare" in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, numero 166 » (771)	1688
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva » (774)	1688
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concer-	

nente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa » (775)	1688
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale » (777)	1690
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato » (779)	1690
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori » (780)	1691
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato » (782)	1691
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del Sabato Fascista » (799)	1691
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato, per il completamento dell'ospedale di Cosenza » (818)	1691
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1934-35 » (819)	1691
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finan-	

ziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti » (820)	1692
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325 » (821)	1692
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia » (822)	1692
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale » (846)	1693
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica pareggiati » (715)	1677
IOSA	1678
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica » (717)	1678
RUSSO	1682
MORPURGO	1683
DE VECCHI DI VAL CISMON, <i>Ministro dell'Educazione nazionale</i>	1683
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia Guardia di finanza » (744)	1684
ZUPELLI	1686
THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>	1687
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra » (839)	1693
GIANNINI	1693
CATTANEO GIOVANNI, <i>relatore</i>	1693
PRESIDENTE	1693
(Presentazione)	1675
Relazioni:	
(Presentazione)	1695
Ringraziamenti	1674
Uffici:	
(Riunione)	1674
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	1689, 1694

La seduta è aperta alle ore 15.

GALLENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Anselmino per giorni 5; Belluzzo per giorni 2; Fantoli per giorni 5; Gallarati Scotti per giorni 5; Menozzi per giorni 2; Pecori Giraldi per giorni 3; Venino per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che domani mercoledì 18 corrente, alle ore 14,30, si riuniranno gli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei disegni di legge compresi nel seguente ordine del giorno:

a) Costituzione degli Uffici;

b) Esame dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni (693);

Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto (737);

Servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato (789);

Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle Tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana (849);

Modificazione all'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa (852);

Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del « Sass » in Trento ed esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso (853);

Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 (854);

Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori (855).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Vitelli e Rossi ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri Estinti.

« Eccellenza,

« Io e la mia famiglia teniamo a ringraziarLa subito per la comunicazione che si è compiaciuta farci con la lettera 10 dicembre corrente, e La preghiamo di esprimere anche all'Alta Assemblea

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1935

del Senato il nostro grato animo per la parte presa al nostro gravissimo lutto.

« Con ossequi rispettosi mi confermo, Eccellenza,

Dev.mo VITTORIO VITELLI ».

« Schio, 15 dicembre 1935-XIV.

« Eccellenza,

« Il podestà di Schio mi ha trasmesso ieri la gentilissima Sua lettera del 10 andante ed anche a nome di mia sorella e dei miei fratelli mi permetto di esprimere le vive e sentite grazie per le nobili parole da Lei pronunciate al Senato in commemorazione del compianto nostro Padre. Le condoglianze Sue e dell'Alta Assemblea che V. E. ha voluto, in questa occasione, rinnovare alla nostra famiglia, ci toccano profondamente.

« Voglia l'E. V. accogliere i miei ossequi devoti.

« ALESSANDRO ROSSI ».

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Dal Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato è stato trasmesso alla Presidenza il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, concernente la disciplina dei congressi nazionali ed internazionali da tenersi in Italia, delle partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai Congressi internazionali all'estero, delle pubbliche manifestazioni di scienza, arte ed intellettualità, di beneficenza e di diporto, delle commemorazioni ed onoranze.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica » (N. 711-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica, dividendo i due comma dell'articolo 1 in due articoli

e spostando in conseguenza la numerazione degli articoli successivi.

Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, riguardante l'ordinamento dell'istruzione media;

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale;

Veduti i Regi decreti 31 ottobre 1923-II, numero 2523; 31 dicembre 1923-II, n. 3123 e 11 dicembre 1930-IX, n. 1945, sull'ordinamento della istruzione industriale, dell'istruzione artistica e dell'istruzione musicale;

Veduto il regolamento 4 maggio 1925-IV, numero 653, per gli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi d'istruzione;

Veduto il Regio decreto 29 maggio 1933-XI, n. 687, recante disposizioni per i trasferimenti del personale delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di eliminare talune limitazioni che esistono nel presente ordinamento degli esami nelle scuole medie; di riordinare il sistema disciplinare e dei trasferimenti dei presidi, direttori ed insegnanti delle scuole d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole e corsi di avviamento professionale, il sistema delle assegnazioni di sede ai vincitori di concorso e il sistema disciplinare degli alunni; di rendere possibile il pareggiamento degli istituti magistrali e di addivenire ad una preventiva revisione dei libri di testo da adottarsi nelle scuole medie;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono abrogate tutte le norme del vigente ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica, magistrale, artistica, tecnica e di avviamento professionale, per effetto delle quali l'accesso a determinati esami è subordinato al fatto che i candidati abbiano raggiunto una determinata età o che sia decorso un determinato intervallo di tempo dal conseguimento di un precedente titolo di studio.

Sono abrogati l'articolo 29 del Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, gli articoli dall'1 al 9 del Regio decreto 30 aprile 1924-XII, n. 965,

l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, nonché il Regio decreto 19 agosto 1932-X, n. 1081, e il Regio decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1210.

Art. 2. — Le assegnazioni di sede ai vincitori di concorsi a cattedre d'istituti e scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e di scuole e corsi di avviamento professionale, e i trasferimenti dei presidi, direttori e insegnanti dei detti istituti, scuole e corsi sono disposti dal Ministro a suo insindacabile giudizio. È consentito ai vincitori di concorsi, ai presidi, ai direttori e agli insegnanti di manifestare i loro desideri nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro.

Contro le assegnazioni di sede e i trasferimenti, non è ammesso ricorso.

È abrogato l'articolo 19 del Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054.

È abrogato l'articolo 16 del Regio decreto 19 maggio 1930-VIII, n. 909, per quanto riguarda la scelta delle sedi; è abrogato il Regio decreto 11 agosto 1933-XI, n. 1357.

Art. 3. — La Commissione per i ricorsi ed i procedimenti disciplinari degli insegnanti medi, di cui al Regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, è soppressa.

Le attribuzioni disciplinari della suddetta Commissione sono deferite ad un Consiglio di disciplina, composto di cinque membri scelti dal Ministro per l'educazione nazionale, il quale nomina un presidente fra i membri del Consiglio medesimo.

Art. 4. — Tutte le punizioni disciplinari ai presidi, direttori e insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole e corsi di avviamento professionale, sono inflitte esclusivamente dal Ministro, salvo il parere del Consiglio di disciplina, di cui al precedente articolo, nel caso in cui esso è richiesto.

Art. 5. — Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e seguenti dell'articolo 19 del Regio decreto 4 maggio 1925-III, n. 653, le autorità scolastiche, che le abbiano inflitte, devono dare immediata notizia al Ministro per il tramite del provveditore agli studi.

Contro tali punizioni è ammesso ricorso esclusivamente al Ministro, da parte degli interessati, entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo citato dev'essere data notizia nell'albo dell'istituto e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, quando, decorso il termine per ricorrere o avvenuta la decisione sull'eventuale ricorso, il provvedimento sia divenuto definitivo.

Il Ministro può in ogni caso sostituirsi alle autorità scolastiche nella determinazione e applicazione delle punizioni disciplinari, di cui al primo comma del presente articolo e può modificare o annullare le deliberazioni prese in materia dalle autorità stesse.

I provvedimenti del Ministro sono senz'altro definitivi.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 24 e l'articolo 25 del Regio decreto 4 maggio 1925-III, n. 653.

Art. 6. — In deroga a quanto è disposto dall'articolo 105 del Regio decreto 6 maggio 1923-III, n. 1054, è ammesso il pareggiamento degli istituti magistrali alle stesse condizioni stabilite per gli istituti di istruzione media classica e scientifica.

Art. 7. — È costituita una Commissione centrale presieduta dal Ministro, composta dai direttori generali dell'istruzione media classica e tecnica, dall'ispettore generale per le scuole secondarie di avviamento professionale e dagli ispettori centrali per l'istruzione media classica e tecnica per la preventiva revisione dei libri di testo da adottarsi nelle scuole ed istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale, Regi, pareggiati, parificati e privati.

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno alla Commissione, comitati speciali ai quali possono anche essere aggregate persone che non facciano parte della Commissione medesima.

La revisione non importa il pagamento di alcuna tassa, ma solo il rimborso delle spese occorrenti.

Art. 8. — Gli insegnanti delle antiche scuole complementari e normali pareggiate, le quali dopo la revoca del pareggiamento disposta dall'articolo 41 del Regio decreto 26 giugno 1923-I, n. 1413, continuarono a funzionare come istituti magistrali privati, saranno assunti in ruolo nei posti vacanti dei Regi istituti medi di istruzione, con le stesse norme stabilite per l'assunzione al servizio dello Stato del personale di istituti medi pareggiati convertiti in governativi, nel caso che i detti istituti magistrali privati siano stati o saranno soppressi in seguito alla istituzione nella stessa loro sede di un istituto magistrale Regio e purchè essi insegnanti non abbiano cessato, o non cessino di far parte del personale dell'istituto magistrale privato sino alla data della sua soppressione.

Art. 9. — Il presente decreto entra in vigore dal 16 settembre 1935-XIII, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

DE VECCHI DI VAL CISMON

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1935

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati » (N. 715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il Regio decreto 6 giugno 1925-IV, n. 1084;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Veduto il Regio decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 118;

Veduta la legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Riconosciuta la necessità urgente di provvedere per l'anno scolastico 1935-36 alla regificazione di scuole e istituti d'istruzione media tecnica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 16 settembre 1935, Anno XIII:

sono convertiti in Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo: gli Istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo pareggiati di Barletta, Milano « Schiaparelli » e Taranto;

è convertito in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile: l'Istituto tecnico commerciale mercantile pareggiato di Benevento;

sono convertiti in Regi istituti tecnici commerciali e per geometri gli Istituti tecnici commerciali e per geometri pareggiati di Campobasso, Lucca e Treviso;

sono convertite in Regie scuole tecniche a indirizzo commerciale: le scuole tecniche a indirizzo commerciale pareggiate di Catania e Montecatini-Terme;

sono convertiti in Regi istituti tecnici inferiori isolati: gli Istituti tecnici inferiori isolati pareggiati di Fiorenzuola d'Arda, Massa, Portici e Tolmezzo.

Le regificazioni predette avranno luogo con le modalità di cui all'articolo 22 e cogli effetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Art. 2. — Per l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di servizio delle predette scuole e istituti d'istruzione media tecnica, si applicano le disposizioni dei Regi decreti 28 maggio 1925-III, n. 1190, 6 giugno 1925-III, n. 1084, 15 maggio 1930-VIII, n. 740, e della legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955, qualora, per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e di servizio, esso non sia a carico degli Enti locali; o non sia stato assunto a norma del 1° comma dell'articolo 44 della citata legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Art. 3. — Il presente decreto, che andrà in vigore a decorrere dal 16 settembre 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

DE VECCHI DI VAL CISMON

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

JOSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JOSA. Consenta il Senato che io esprima la gratitudine della mia provincia e quella mia personale, al Governo, e particolarmente al Ministro della educazione nazionale, per questo provvedimento di regificazione di istituti pareggiati, che risponde a reali bisogni della scuola e soprattutto, vorrei aggiungere, della Scuola Fascista. Per la mia provincia la regificazione dell'Istituto tecnico pareggiato « Leopoldo Pilla » di Campobasso, è stato un grande beneficio, e io ho l'onore di rendermi interprete della soddisfazione tanto del capoluogo come della popolazione molisana, nel ringraziare il Ministro e il Governo che, sia pure dopo qualche tempo e con ingente sacrificio del bilancio provinciale, hanno accolta la lunga e ardente nostra aspirazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica » (N. 717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 26 settembre 1935—Anno XIII, n. 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 1935-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica;

Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 7;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per le corporazioni, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica istituiti con la legge 7 gennaio 1929, n. 7, hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione tecnica nell'ambito della propria circoscrizione.

A tal fine:

a) nei riguardi di Istituti, Scuole e Corsi liberi di istruzione tecnica:

1° assumono, secondano e coordinano iniziative volte alla loro creazione e trasformazione;

2° indicano gli indirizzi da seguire in rapporto ai bisogni della economia locale;

3° provvedono, nei limiti del proprio bilancio, al loro mantenimento o al loro sviluppo con contributi ordinari o straordinari;

4° sono delegati alla loro immediata sorveglianza amministrativa, disciplinare e didattica;

5° esprimono parere sulle domande di autorizzazione per nuove istituzioni;

6° formulano eventuali proposte di fusione o di soppressione;

b) nei riguardi di Istituti, Scuole e Corsi Regi di istruzione tecnica:

1° concorrono, nei limiti del proprio bilancio, e dopo assolti i compiti d'ordine finanziario nei riguardi di Istituti, Scuole e Corsi liberi, alla loro fondazione e incremento e all'istituzione di specializzazioni, tipi o sezioni aggiunte;

2° formulano proposte di trasformazione, di coordinamento e di adattamento dei programmi alle particolari esigenze dell'economia locale;

3° esprimono parere su qualsiasi questione relativa alla istruzione tecnica che venga sottoposta al loro esame.

Art. 2. — I Consorzi hanno personalità giuridica e sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale e del Ministero delle corporazioni, i quali ne controllano l'andamento e l'attività, ne esaminano le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione al loro fine, e curano, in generale, l'osservanza della presente legge.

Il Ministro per le finanze può, in qualsiasi tempo, disporre ispezioni relativamente alla gestione amministrativa contabile dei Consorzi.

I Consorzi hanno sede presso i Consigli provinciali dell'economia corporativa, che sono tenuti a fornire i locali necessari con relativo arredamento ed a provvedere alla manutenzione, illuminazione, riscaldamento, custodia e pulizia dei locali medesimi.

Art. 3. — Del Consorzio fanno parte di diritto:

il Ministero dell'educazione nazionale;

l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

il Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

le Associazioni professionali giuridicamente riconosciute.

Possono inoltre far parte del Consorzio, quando

contribuiscono in modo continuativo al suo funzionamento:

- le Provincie;
- i Comuni;
- gli Istituti di previdenza e di risparmio ed altre istituzioni pubbliche e i privati.

Art. 4. — Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Il Consiglio per l'amministrazione del Consorzio è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni, ed è costituito come segue:

- a) un delegato del Partito Nazionale Fascista;
- b) un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'agricoltura, l'industria, il commercio. Dove esista la Sezione marittima del Consiglio provinciale dell'economia corporativa i rappresentanti delle Confederazioni fasciste, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori per l'industria, saranno due: uno di questi dovrà essere scelto nell'ambito delle Federazioni che rispettivamente inquadrano, nel settore dell'industria, gli esercenti imprese dei trasporti marittimi ed aerei e i relativi lavoratori;
- c) due rappresentanti della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
- d) il segretario provinciale della Federazione nazionale fascista degli artigiani;
- e) un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
- f) un rappresentante dell'Ispettorato corporativo interprovinciale;
- g) il dirigente l'Ufficio di collocamento della provincia;
- h) il direttore provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;
- i) il Regio provveditore agli studi o un suo delegato scelto tra il personale direttivo ed insegnante di Scuole ed Istituti di istruzione tecnica;
- l) l'intendente di finanza o un suo delegato;
- m) un direttore di Scuola o preside di Istituto, scelto dal Ministero per ogni ramo di istruzione tecnica esistente nella circoscrizione del Consorzio;
- n) il capo dell'Ispettorato provinciale agrario;
- o) un delegato per ciascuno degli enti di cui al comma 2° dell'articolo 3 che contribuiscono con non meno di lire 30.000 annue a favore del Consorzio. Gli Enti che contribuiscono per una somma inferiore, possono complessivamente essere rappresentati da un delegato da essi prescelto. In caso di dissenso la scelta è deferita al prefetto della Provincia, sentiti gli enti predetti ed il presidente del Consorzio.

Art. 5. — In seno al Consiglio sarà costituito un Comitato esecutivo composto di cinque membri. Esso sarà presieduto dal presidente e, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente del

Consiglio, che fanno parte di diritto del Comitato in aggiunta ai membri predetti.

Art. 6. — I membri del Consiglio durano in carica per un biennio e possono essere confermati.

Le cariche di presidente, di vice presidente, di componente del Consiglio e del Comitato esecutivo di cui all'articolo 5 sono gratuite.

È soltanto consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per funzioni inerenti alla carica.

Art. 7. — Il Consiglio si riunisce una volta ogni tre mesi. Può anche riunirsi in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno, o sia richiesto da un terzo, almeno dei componenti del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre, in prima convocazione, la presenza almeno della metà e, in seconda convocazione, la presenza almeno di un terzo dei consiglieri. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità prevale quello del presidente.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di delegare un proprio rappresentante ad intervenire, con voto deliberativo, nelle sedute del Consiglio.

Art. 8. — Spetta al Ministro per l'educazione nazionale:

a) nominare il vice presidente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o d'impedimento;

b) nominare il Comitato esecutivo.

Art. 9. — Spetta al Consiglio del Consorzio:

a) fissare le direttive dell'attività dell'Ente in armonia con quelle generali dei Ministeri della educazione nazionale e delle corporazioni;

b) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) nominare il segretario e fissarne l'assegno nel caso previsto dal comma 2° dell'articolo 11;

d) scegliere l'istituto a cui affidare il servizio di cassa, quando questo non sia disimpegnato a mezzo del servizio dei conti correnti postali ai sensi del 1° comma dell'articolo 17;

e) procedere alla revisione dei contributi a Istituti, Scuole e Corsi nei casi previsti dall'articolo 14;

f) adempiere, in relazione ai compiti dell'Ente, ad ogni altra funzione che non sia espressamente attribuita o delegata al Comitato esecutivo in conformità dell'articolo 10.

Art. 10. — Spetta al Comitato esecutivo:

a) predisporre, per le deliberazioni del Consiglio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consorzio;

b) approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi di qualsiasi scuola o istituto libero d'istruzione tecnica fornito di personalità giuridica o mantenuto da enti morali;

c) dar parere sui bilanci e sui conti consuntivi di Scuole o Istituti mantenuti da provincie, Comuni od altri enti soggetti alla Giunta provinciale amministrativa o ad altro organo di tutela, salva

la definitiva approvazione della competente autorità tutoria;

d) seguire con ogni mezzo idoneo la situazione tecnica, didattica e finanziaria degli Istituti, Scuole e Corsi liberi della circoscrizione;

e) sostituirsi al Consiglio del Consorzio nei casi d'urgenza;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni che possono essergli delegate dal Consiglio del Consorzio con sua regolare deliberazione.

Art. 11. — Il segretario del Consorzio, sotto la direzione del presidente, attende alla corrispondenza e al disbrigo delle pratiche interessanti il Consorzio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e del Comitato e adempie ad ogni altra funzione che gli sia affidata dal presidente.

Il segretario del Consorzio può essere scelto dal Consiglio anche tra persone estranee ad esso. In tal caso, a favore del segretario, può essere stabilito un assegno annuo proporzionato alla importanza dell'Ente. La deliberazione relativa è soggetta all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

L'ufficio di segretario può essere assunto, con l'autorizzazione del Ministro, da persona appartenente ai ruoli del personale amministrativo od insegnante delle Scuole e degli Istituti d'istruzione media tecnica dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 12. — Per l'esercizio delle sue attribuzioni il Consorzio può anche avvalersi di ispettori onorari, i quali vengono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Gli ispettori onorari dovranno essere scelti fra persone estranee ai ruoli dell'Amministrazione scolastica particolarmente competenti in materia didattica e tecnica.

Gli ispettori onorari potranno essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio e del Comitato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Le funzioni degli ispettori onorari sono gratuite; il rimborso delle spese da essi sostenute è a carico del bilancio del Consorzio.

Il presidente del Consorzio, quando per la delicatezza della materia o l'urgenza dei provvedimenti lo ritenga necessario, invia direttamente al Ministero la relazione dell'ispettore.

Art. 13. — Per l'espletamento dei propri compiti i Consorzi traggono i mezzi, oltre che da eventuali rendite patrimoniali e da lasciti e fondazioni;

a) dai contributi dello Stato;

b) dai contributi dei Consigli provinciali della economia corporativa consolidati ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 gennaio 1929, n. 7, e da quelli concessi posteriormente ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa;

c) da un contributo dei Consigli provinciali della economia corporativa da versarsi direttamente al rispettivo Consorzio e ragguagliato alla

misura dall'uno al tre per cento delle entrate previste per imposta consigliere e per sovrainposta provinciale terreni e fabbricati, fissato di anno in anno per ciascun Consiglio entro detti limiti dal Ministero delle corporazioni, secondo le disponibilità dei rispettivi bilanci. Qualora il bilancio annuale dei singoli Consigli si trovi in particolari difficoltà, il contributo anzidetto può essere fissato in misura inferiore a quella risultante dai limiti sopra indicati, a seguito di deliberazione del Ministro per le corporazioni, sentito il Ministro per l'educazione nazionale;

d) da un'aliquota del gettito dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione, da stabilirsi anno per anno, sulla base delle risultanze del bilancio dell'anno precedente, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

e) dai contributi facoltativi dei Comuni e delle Provincie, ai sensi dell'articolo 314 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

f) da altri contributi ordinari e straordinari di associazioni, istituti, enti e privati.

Art. 14. — I mezzi finanziari che per effetto del consolidamento e della devoluzione dei contributi, di cui all'articolo 10 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 7, e agli articoli 2, n. 6, e 3 n. 6, del Testo Unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, pervengano al Consorzio, saranno da esso erogati per il funzionamento dei singoli Istituti, Scuole e Corsi, ai quali i mezzi medesimi erano conferiti, salvo quanto venga disposto in caso di rificazione.

Nel caso di fusione o soppressione di detti Istituti, Scuole o Corsi, il Consorzio procede alla revisione delle assegnazioni dei contributi.

Il Consorzio può anche procedere alla revisione delle assegnazioni dei contributi, quando ciò si renda necessario per adeguare i finanziamenti a mutati bisogni delle istituzioni.

Art. 15. — Le autorità tutorie sono tenute a comunicare al Consorzio le assegnazioni di contributi o sussidi fatte direttamente, da enti pubblici, a Istituti, Scuole e Corsi liberi compresi nella circoscrizione del Consorzio.

Art. 16. — L'esercizio finanziario dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di aprile il Consiglio del Consorzio delibera il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, distinguendo la competenza dai residui ed entro il mese di dicembre il conto consuntivo, riguardante l'esercizio scaduto. A quest'ultimo sarà unito il conto generale di cassa presentato dall'Istituto cassiere.

Entro dieci giorni dall'avvenuta deliberazione, il contributo preventivo ed il conto consuntivo corredato, quest'ultimo, dalle relazioni morale e finanziaria, sono rimessi, a cura del presidente del

Consorzio, al Ministero della educazione nazionale.

Art. 17. — Il servizio di cassa è disimpegnato a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Eccezionalmente può essere affidato a una Cassa di risparmio o altro Istituto di credito di diritto pubblico, mediante apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell'educazione nazionale, sentito quello delle finanze.

L'Istituto incaricato del servizio di cassa provvede alla riscossione delle somme di pertinenza del Consorzio ed al pagamento di quelle dovute dal Consorzio stesso, in base rispettivamente ad ordinativi di introito ed a mandati di pagamento firmati dal presidente del Consorzio, o da chi ne fa legittimamente le veci, e dal segretario.

L'Istituto incaricato del servizio di cassa rimette periodicamente, al presidente del Consorzio, la situazione del conto del Consorzio medesimo.

Non oltre tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio l'istituto cassiere è altresì obbligato a trasmettere al presidente del Consorzio il conto generale relativo all'esercizio stesso, dal quale devono risultare: il fondo esistente al principio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate ed il fondo rimasto alla chiusura dell'esercizio.

L'Istituto deve, inoltre, fornire la distinta degli ordinativi di cassa e dei mandati di pagamento rimasti ineseguiti alla fine dell'esercizio.

Art. 18. — La rappresentanza legale del Consorzio spetta al presidente.

Il Consorzio può richiedere, per la tutela dei suoi interessi, e sempre che non trattasi di contestazione con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 19. — Sono soggetti, all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale:

a) il bilancio preventivo, la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca ad aumenti rispettivamente i capitoli cui si riferisce, in ragione di più di un quinto dello stanziamento originario di spesa annua;

b) il conto consuntivo;

c) i contratti di acquisto o di alienazione di beni immobili e l'accettazione od il rifiuto di lasciti e doni;

d) le deliberazioni che apportino trasformazioni e diminuzioni di patrimonio;

e) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di anni nove;

f) le deliberazioni relative alla revisione dell'assegnazione di contributi agli Istituti, Scuole e Corsi nei casi di cui all'articolo 14;

g) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino l'assegno annuo da corrispondere al segretario, ai sensi dell'articolo 11;

h) le deliberazioni relative al servizio di cassa di cui all'articolo 17;

i) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta

eccezione per i provvedimenti conservativi in caso d'urgenza, e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Copia degli atti di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) sarà inviata in comunicazione al Ministero delle corporazioni.

L'approvazione del conto consuntivo, di cui alla lettera b) del precedente comma, è fatta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la Ragioneria del Ministero.

Le deliberazioni, di cui alla lettera g), sono approvate dal Ministero dell'educazione nazionale, sentito quello delle finanze.

Art. 20. — Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per l'educazione nazionale può sciogliere, con suo decreto, emanato di concerto con il Ministro per le corporazioni, il Consiglio di amministrazione del Consorzio e nominare un commissario per la sua straordinaria amministrazione.

Art. 21. — Per l'adempimento delle funzioni di controllo amministrativo contabile sui Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ai sensi della presente legge, nonchè di quelle inerenti alla gestione amministrativa autonoma delle Scuole e degli Istituti d'istruzione media tecnica, di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889, il ruolo organico della carriera di ragioneria dell'Amministrazione scolastica, stabilito dalla tabella C annessa al Regio decreto 1º luglio 1933, n. 786, è sostituito da quello di cui alla tabella A annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il numero dei funzionari di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi, che, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1286, e dell'articolo 35 del Regio decreto 1º luglio 1933, n. 786, possono essere distaccati presso l'Amministrazione centrale, è elevato a venti.

Alla spesa relativa all'aumento di organico dei funzionari di ragioneria da distaccare presso il Ministero dell'educazione nazionale, per l'adempimento delle funzioni di cui al 1º comma, sarà provveduto mediante storno della somma di lire 180.000 dal capitolo n. 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per il corrente esercizio e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 22. — Per coprire cinque dei dieci posti di organico, di cui viene aumentato, a tenore dell'articolo precedente, il ruolo della carriera di ragioneria dell'Amministrazione scolastica, sarà bandito concorso per titoli ed esami fra i funzionari di ruolo del gruppo C dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale nonchè fra il personale di segreteria di ruolo delle Scuole e Istituti d'istruzione tecnica, che abbiano il titolo di studio richiesto dalle disposizioni vigenti per l'accesso al ricordato ruolo di gruppo B.

I posti non eventualmente ricoperti nei modi indicati nel precedente comma saranno messi a concorso pubblico.

Art. 23. — È istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Comitato centrale per i Con-

zorzi di istruzione tecnica, presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale e composto:

del direttore generale dell'istruzione tecnica, con funzioni di vice-presidente;

di due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

di un rappresentante del Ministero delle finanze;

dei presidenti, o di loro rappresentanti, delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il Comitato prende cognizione dell'attività esplicata dai Consorzi; esamina se tale attività si sia svolta in modo corrispondente alle finalità; suggerisce quei nuovi indirizzi o quelle modificazioni degli indirizzi seguiti che ritenga opportuni; formula proposte sia per il coordinamento delle iniziative adottate nelle varie provincie, sia per l'attuazione di quelle che per la loro natura ed importanza esorbitino dalle attribuzioni dei singoli Consorzi.

Col decreto costitutivo del Comitato ne sarà disciplinato il funzionamento.

Art. 24. — Gli attuali Consigli dei Consorzi per l'istruzione tecnica nominati ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 7, rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla costituzione e l'insediamento dei nuovi Consigli.

Art. 25. — Sono abrogate le disposizioni contrarie o diverse da quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

DI REVEL

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

TABELLA A.

REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

CARRIERA DI RAGIONERIA — Gruppo B.

Grado	Qualifica	Num. dei posti
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	7
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	21
9°	Primi ragionieri	31
10°	Ragionieri	40
11°	Vice ragionieri	
		99

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Il nostro collega Miliani, traendo occasione da uno di quei provvedimenti che il Ministro dell'educazione nazionale va prendendo in materia di istruzione tecnica professionale, ebbe già a manifestare la sua, la nostra, soddisfazione a riguardo del disegno di legge che oggi è qui in discussione. Nel medesimo ordine di idee è ciò che io desidero manifestare.

È di questi giorni una discussione elevatissima in questa aula intorno alla legge che ha portato modifiche e aggiornamenti, in sostanza radicali miglioramenti, nel Testo Unico delle leggi sulla Istruzione Superiore. Ora vorrei mettere in rilievo come in questi ultimi tempi non solamente l'istruzione superiore ma anche l'istruzione tecnica professionale, che tanta importanza ha assunto nell'attuale periodo di rinnovamento della vita economica nazionale, abbia attirato verso di sé le particolari cure del Governo fascista in maniera precedentemente non conosciuta.

Si cominciò, questo risale a sette o otto anni fa, col far passare alla dipendenza dell'allora Ministero della Pubblica Istruzione tutti gli istituti scolastici di tipo industriale, commerciale e agrario, prima governati da altri Ministeri. Si aggiunsero poi gli istituti nautici che prima dipendevano dal Ministero della Marina. In seguito furono rivedute tutte le norme di funzionamento ed i programmi; furono riordinate le norme di formazione e di carriera dei personali insegnante e direttivo avvicinandole a quelle in vigore in altri campi di insegnamento di più antica tradizione. Si seppe bene intendere che sostanziali provvedimenti dovevano corrispondere al nuovo impulso che avevano preso le forze economiche, industriali, commerciali, agricole, navali del Paese.

Notevole fu il provvedimento preso fra la fine del 1928 e i primi del 1929, allorchè furono istituiti i Consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica, provvedimento che, col decreto-legge oggi in esame, viene riveduto, aggiornato, riordinato, portato a maggiore determinatezza e precisione.

Io credo che sia il punto più caratteristico di questo riordinamento la perfetta relazione in cui vengono posti i Consorzi col quadro generale recentemente perfezionato dell'ordinamento statale corporativo. Tutti gli organi sindacali interessati alla buona formazione dei diplomati, dei tecnici, dei periti, delle maestranze per i vari indirizzi e nei vari campi di attività, avranno la loro rappresentanza nei Consorzi obbligatori. E così pure ne faranno parte, non solo l'organo massimo locale, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, ma anche tutti gli enti locali (e perfino i privati) che, in corrispondenza alle loro specifiche funzioni, hanno sentito o sentiranno di dover

concorrere con adeguati contributi al mantenimento e all'impianto di scuole ed istituti.

Giova notare che ai Consorzi si è dato il carattere di organismi provinciali, appunto perchè variabili da provincia a provincia sono le prevalenti esigenze di sviluppo secondo questa o quella linea, a seconda delle prevalenti locali attività.

Sotto questo riguardo i Consorzi, come sono stati ora ricostituiti, sono gli organi più appropriati di consulenza del Ministero per gli ulteriori sviluppi dell'insegnamento tecnico.

Dobbiamo di tutto ciò essere lieti, come molto bene ha messo in evidenza il relatore senatore Valagussa.

Non giudicherete che sia atto regionalistico da parte mia, se, in considerazione del maggior bisogno in cui si trova il Mezzogiorno d'Italia di vedere accresciute e perfezionate le sue istituzioni formative, così di tecnici, come di operai che siano all'altezza dei tempi, io voglia qui manifestare che noi meridionali, noi isolani, seguiamo con particolare interesse e con soddisfazione la vigorosa azione di rinnovamento che si va svolgendo nel campo su cui oggi è portata la nostra attenzione.

Ho accennato ai lavoratori, cioè alla buona formazione delle maestranze. Io ritengo che i Consorzi provinciali obbligatori dovranno avere, ed avranno, per questa parte del loro compito, un particolare riguardo.

Oggi più che in passato. Poichè oggi appunto, se volgiamo il pensiero (ed in verità lo volgiamo in tutti i minuti della giornata) alla terra africana e riflettiamo alle condizioni nelle quali si compiono laggiù lavori tecnico-costruttivi d'ogni genere, parte in connessione con le operazioni guerresche e parte per i nascenti nostri doveri verso le popolazioni indigene, ben comprendiamo che cosa significhi il poter disporre in qualunque momento, non soltanto di buone milizie, ma anche di maestranze abili, sicure, disciplinate ed agguerrite nel mestiere. Non è solo nelle officine che occorrono operai ben preparati. Al giorno d'oggi si può dire che non c'è più alcun lavoro nel quale le sole braccia bastino a tutto.

Anche a questi fini gioverà l'impulso vigoroso che si dà all'istruzione tecnica professionale, impulso intorno al quale ho voluto esprimere la mia modesta parte di plauso e di soddisfazione. (Approvazioni).

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Ho chiesto di parlare per associarmi anzitutto all'onorevole relatore nel plauso rivolto all'onorevole Ministro De Vecchi per avere promosso questo disegno di legge, offrendo così novella prova, non soltanto nella sua squisita sensibilità politica, ma altresì nel suo grande interessamento ad un ramo dell'istruzione al quale sono connessi gran parte degli interessi vitali della Nazione.

Io mi permetto poi di chiedere all'onorevole Ministro che voglia assicurare il Senato che la por-

tata della disposizione dell'articolo 1° si intende estesa anche alle scuole ed ai corsi secondari di avviamento al lavoro. La cosa è molto importante e poichè a me pare che la dizione dell'articolo 1 lasci qualche dubbio, come osserva in proposito lo stesso relatore, sarò grato all'onorevole Ministro se vorrà assicurare il Senato che questa estensione si intende senz'altro compresa nella disposizione di legge.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro dell'educazione nazionale*. È mio dovere risolvere in questa sede un dubbio che è sorto al senatore Morpurgo ed al relatore di questa legge confermando che il relatore si è perfettamente apposto nel risolverlo. È certo che l'articolo 1 del disegno di legge in discussione estende la competenza dei consorzi di istruzione tecnica anche ai corsi ed alle scuole di avviamento professionale. Il dubbio a me pare che non avrebbe neppure dovuto sorgere dalla legge in discussione, la quale è chiarissima, anche perchè le sue disposizioni partono dall'articolo 1 della legge 15 gennaio 1931, sul riordinamento della istruzione tecnica, il quale così si esprime:

«L'istruzione media tecnica ha per fine di fornire ai giovani la preparazione necessaria alle professioni pratiche che attengono alla vita economica della Nazione e viene impartita: 1° nelle scuole secondarie e nei corsi annuali e biennali di avviamento al lavoro, regolati con Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379 ».

Poichè la legge che oggi è in discussione si richiama a questa definizione fondamentale della istruzione tecnica, non c'era bisogno di ripetersi un'altra volta sopra lo stesso argomento. Il dubbio può soltanto essere sorto in quanto il congegno interno del mio Ministero ha una Direzione generale dell'istruzione tecnica e un Ispettorato generale per l'avviamento professionale; ma questo Ispettorato generale per l'avviamento professionale, che è stato creato dal mio predecessore per ragioni interne di funzionamento del Ministero, io ritengo che abbia ormai espletato le sue funzioni e che non debba avere più una lunga vita.

Rimane pertanto stabilito e precisato che si deve intendere compreso anche l'avviamento al lavoro, sia in forza della legge 15 giugno 1931 che è in pieno vigore, sia perchè i consorzi si sono sempre occupati e continueranno ad occuparsi anche dell'avviamento professionale. Questa legge, in ogni caso, tende ad estendere, non mai a ridurre, le funzioni dei consorzi, i quali così aiutano la scuola tecnica ad irrompere nella vita piena dello Stato corporativo. (Applausi).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli » (N. 733).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine di presentazione delle domande per la regolazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine della presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta » (N. 735).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura » (N. 738).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza » (N. 744).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII n. 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 273 del 23 novembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle disposizioni concer-

nenti il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La lettera *d*) dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituita come segue:

« *d*) una scuola ufficiali ».

Art. 2. — La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da compiere nello Stato di provenienza;

2° non aver superato:

28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi licenziati dagli Istituti d'istruzione media di secondo grado di cui al successivo articolo 3, lettera *a*);

30 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali del Corpo di cui al successivo articolo 3, lettera *b*).

I provenienti dai licenziati dagli Istituti di istruzione media di secondo grado non appartenenti al Corpo debbono aver compiuto il 18° anno di età;

3° essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

4° essere celibe o vedovo senza prole;

5° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

6° avere costituzione fisica sana e robusta.

Art. 3. — I sottotenenti in servizio permanente della Regia guardia di finanza sono tratti:

a) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, dai licenziati degli Istituti d'istruzione media di secondo grado indicati dal regolamento, che abbiano compiuto, con esito favorevole presso la scuola ufficiali, un apposito corso d'istruzione della durata normale di due anni scolastici, cui potranno essere ammessi in seguito a concorso per esami stabiliti dal regolamento;

b) per un terzo, dai sottufficiali in servizio della Regia guardia di finanza, che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso d'istruzione di cui sopra, cui potranno essere ammessi in seguito a concorso per esami stabiliti dal regolamento, sempre quando abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale.

In difetto di elementi idonei in una delle rispet-

tive categorie, le proporzioni sopra indicate possono essere variate a favore dell'altra.

Art. 4. — Gli ammessi alla scuola ufficiali, non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso d'istruzione, ove non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dalla scuola o chiedano di esserne dimessi per rinuncia al corso.

Tale diritto di rescissione compete a tutti gli allievi ufficiali per i vincoli di servizio contratti durante la loro appartenenza alla scuola.

Durante la permanenza alla scuola predetta gli allievi ufficiali provenienti dai licenziati dagli Istituti d'istruzione media di secondo grado, che non abbiano ricoperto grado di sottufficiale, godono della paga di sottobrigadiere.

Art. 5. — All'atto dell'ammissione alla scuola ufficiali i sottufficiali debbono rinunciare al grado per la durata del corso. Il relativo provvedimento sarà disposto con determinazione ministeriale.

Qualora debbano cessare dalla qualità di allievi del corso, essi saranno ripristinati nel grado ed il tempo trascorso nella scuola è computato, in tal caso, nell'anzianità di grado da sottufficiale.

Art. 6. — L'articolo 5 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituito dal seguente:

« Agli allievi ufficiali congedati, che abbiano cessato di appartenere alla scuola perchè riprovati negli esami finali dell'ultimo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare, può essere conferita in ogni tempo la nomina a sottotenente di complemento del Corpo ».

Art. 7. — Gli allievi ufficiali che compiono il corso nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente sotto un'unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. I sottotenenti che conseguono l'idoneità nella seconda sessione, seguono nel ruolo quelli che la conseguono nella prima.

Art. 8. — L'articolo 7 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti conseguono il grado di tenente, sempre che idonei all'avanzamento, dopo due anni di anzianità nel grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, il corso d'applicazione stabilito dal regolamento.

« L'aver compiuto con esito favorevole il corso di applicazione suddetto è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire l'avanzamento ».

Art. 9. — L'articolo 8 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti che non superino il corso di applicazione cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti, d'ufficio, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

« Tuttavia, su conforme proposta del coman-

dante della scuola, approvata dal Comando generale, il Ministro per le finanze, a suo giudizio insindacabile, può consentire che i sottotenenti stessi continuino nel servizio permanente conseguendo però la promozione a tenente dopo tre anni di anzianità di grado ».

Art. 10. — L'articolo 13 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituito dal seguente:

« All'insegnamento delle varie materie nella scuola ufficiali della Regia guardia di finanza, il Ministro per le finanze provvederà affidandone l'incarico, da rinnovarsi anno per anno, ad ufficiali della Regia guardia di finanza e del Regio esercito ovvero a funzionari dell'Amministrazione finanziaria di gruppo A, in attività di servizio e di grado non inferiore al settimo, o a quanti abbiano titolo per l'insegnamento ».

Art. 11. — I criteri di precedenza nei ruoli del grado di sottotenente e di quello di tenente, fra gruppi di ufficiali di pari anzianità, sono stabiliti dal regolamento; tenuto conto del risultato dei corsi allievi ufficiali e dei corsi di applicazione.

Nel regolamento sono stabilite del pari le norme per determinare l'anzianità relativa degli allievi ufficiali nonchè dei sottotenenti che frequentano i corsi di applicazione, i quali, per cause varie, non abbiano potuto frequentare regolarmente i corsi e partecipare agli esami.

Art. 12. — L'8° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728, e il 1° comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1699, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottobrigadieri sono trattati dai militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole il corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali della Regia guardia di finanza, al quale potranno essere ammessi in seguito a concorso per titoli o per esami.

« I modi e le condizioni per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno stabiliti dal regolamento ».

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 13. — Le disposizioni del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, riguardanti il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza, continuano ad avere vigore per i sottufficiali ammessi all'Accademia di fanteria e cavalleria di Modena, in base alle disposizioni stesse, fino all'anno scolastico 1934-35 e per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina da trasferire nei ruoli del Corpo negli anni 1935 e 1936.

Le disposizioni che regolano l'istituzione e il funzionamento della scuola di applicazione per ufficiali della Regia guardia di finanza, nonchè l'ordinamento degli studi che in essa si svolgono, continuano ad avere vigore fino al 31 luglio 1937.

I tenenti e sottotenenti, ai quali, nell'ultimo anno di funzionamento della scuola di applicazione per ufficiali, sia stata consentita la ripetizione del corso tecnico professionale, secondo le norme che regolano l'ordinamento della scuola stessa, potranno essere ammessi, con determinazione ministeriale, alla frequenza del primo corso di applicazione di cui al precedente articolo 8.

Art. 14. — È data facoltà al Ministro per le finanze, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 15. — Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il Testo Unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e di intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento o necessari per togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935—XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, il decreto-legge da convertire in legge riguarda il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza.

Per questa materia, in un primo tempo, si era seguito il sistema del reclutamento diretto: ossia i giovani entravano nella apposita scuola della Regia guardia e ne uscivano sottotenenti delle guardie di finanza. Dal 1933 in poi questo sistema si è abbandonato e si è adottato quello che serve ed ha sempre servito ottimamente per l'arma dei Reali carabinieri. Cioè si è proceduto al reclutamento fra i subalterni dell'esercito delle armi combattenti: fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Con questo sistema si conciliavano due esigenze. Una consisteva nell'incorporazione nella Regia guardia di finanza degli elementi che avevano già

acquisito le attitudini al comando di truppe svolto nell'Esercito, il quale ha il compito essenziale del combattimento e dell'addestramento al combattimento. L'altra esigenza a cui si soddisfaceva era quella di offrire in più larga misura agli ufficiali subalterni dell'Esercito la possibilità di scegliere un'altra strada per la loro ulteriore carriera.

Questo concetto io avevo messo in evidenza in una vivace, ma cortesissima discussione che si svolse, in occasione dell'approvazione della legge d'avanzamento del 1934, con l'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra, onorevole Baistrocchi. Io diceva che per avere un gran numero di ufficiali subalterni effettivi nell'Esercito occorreva cercare loro la possibilità di poter deviare su varie strade a destra e a sinistra, nei servizi tecnici o in quelli amministrativi o in quelli dei corpi militarizzati. In tal modo si poteva dare alla massa di coloro che non avevano scelto tra queste strade — cioè a coloro che tendevano al solo fine del combattimento ed all'addestramento delle truppe al combattimento — che la massa di subalterni trovata davanti a loro fosse man mano diradata per lasciare libera la carriera ai veri combattenti, ciò che avrebbe permesso loro di arrivare a gradi abbastanza elevati ancora abbastanza giovani.

Nel gennaio 1935, invece, fu emanato un decreto col quale si è mutato il reclutamento. Per la quota ufficiali di carriera (c'è la quota sottufficiali, ma essa resta come era nel vecchio ordinamento) si è adottato il sistema del reclutamento diretto come nel passato. Ora a me sembra che questo decreto sia stato emanato troppo precipitosamente perchè, se noi osserviamo bene, esso non è restato in azione che per un anno e mezzo o due anni al massimo, durante il quale periodo si sarà effettuato uno o due reclutamenti i quali, secondo quanto espone la relazione ministeriale, non hanno dato un rendimento numerico soddisfacente. Occorreva però tener presente una circostanza gravissima intervenuta in questo ultimo periodo e cioè quella delle spedizioni per l'Africa Orientale. A molti ufficiali combattenti poteva sembrare, nell'altissimo spirito militare che anima tutti gli ufficiali dell'esercito, che questa deviazione, questo ingresso in un Corpo che non ha per fine solo il combattimento, fosse quasi una mezza diserzione dal quadro degli ufficiali combattenti dell'Esercito. Quindi io credo che sarebbe stato meglio ritardare la pubblicazione di questo decreto e provare ancora, compilando magari un decreto che ammettesse più sottufficiali di guardie di finanza, se le esigenze lo richiedevano, per un certo periodo di tempo, salvo a completare il numero con un aumento di ufficiali di maggior coltura da eseguirsi in un periodo successivo.

Questa osservazione io sottopongo all'onorevole Ministro delle finanze con la preghiera di tenerla nella considerazione che egli crederà opportuna nell'applicazione del presente decreto.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Pur non ritenendo opportuno di modificare il provvedimento, procurerò, nel limite del possibile, nell'applicazione del decreto stesso, di tener conto, per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza, della osservazione fatta da S. E. l'onorevole Zupelli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche pei ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma » (N. 768).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche pei ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche pei ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (N. 769).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa "Unione Militare" in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166 » (Numero 771).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa "Unione Militare" in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva » (N. 774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa » (N. 775).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barzini, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido,

Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Campolongo, Carletti, Casanuova, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Di Vico, Ducci.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falcioni, Fedele, Felici, Ferrari, Forges Davanzati, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti, Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Marescalchi Arturo, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Miliani, Millosevich, Montefinale, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica (711-A):

Senatori votanti	202
Favorevoli	198
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati (715):

Senatori votanti	202
Favorevoli	197
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (717):

Senatori votanti	202
Favorevoli	199
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli (733):

Senatori votanti	202
Favorevoli	198
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta (735):

Senatori votanti	202
Favorevoli	199
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura (738):

Senatori votanti	202
Favorevoli	198
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni

alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza (744):

Senatori votanti	202
Favorevoli	194
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche pei ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma (768):

Senatori votanti	202
Favorevoli	198
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (769):

Senatori votanti	202
Favorevoli	196
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa «Unione Militare» in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166 (771):

Senatori votanti	202
Favorevoli	197
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva (774):

Senatori votanti	202
Favorevoli	199
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riasunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa (775):

Senatori votanti	202
Favorevoli	198
Contrari	4

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale » (Numero 777).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente la emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato » (N. 779).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori » (N. 780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato » (N. 782).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del Sabato Fascista » (N. 799).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del "Sabato Fascista" ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del «Sabato Fascista».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato, per il completamento dell'ospedale di Cosenza » (N. 818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato, per il completamento dell'ospedale di Cosenza ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000, a carico dello Stato, per il completamento dell'Ospedale di Cosenza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-35 » (N. 819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1934-35 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-1935.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti » (N. 820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la

temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325 » (N. 821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, numero 2325 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia » (N. 822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra » (N. 839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli colleghi, il provvedimento che istituisce il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra non rappresenta che l'applicazione, dopo circa un decennio, di quella legge fondamentale sulla difesa dello Stato che venne elaborata dal Governo Fascista sulla base dell'esperienza della guerra per tenere il Paese preparato ad ogni evenienza. Abbiamo potuto constatare, dal giorno nel quale il decreto-legge sul Commissariato fu emanato, come esso sia giunto a tempo e come risponda a esigenze di carattere permanente.

La legge sulla difesa prevede la costituzione di altri tre organi, alcuni dei quali sono stati già, nella loro organizzazione, avviati. C'è da augurarsi che questi uffici, qualcuno dei quali esercita attualmente solo funzioni di coordinamento o di rilevamento d'informazioni, possano essere attrezzati, non dico nella loro piena efficienza, ma almeno come nucleo di quella che dovrà essere la loro prima azione quando la difesa nazionale lo esigerà. Ciò nella considerazione che non è facile improvvisare organizzazioni di così grande importanza. Appunto perciò dobbiamo compiacersi che, per quanto riguarda il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ci troviamo di fronte ad una situazione del tutto diversa, soprattutto perchè ad essa è stato preposto un uomo eminente come il nostro collega generale Dallolio. (*Applausi*).

Il generale Dallolio è una di quelle nature privilegiate, le quali ad un certo periodo del corso della vita, mentre gli anni continuano ad aumentare, si arrestano in uno stato di fresca energia, e quindi riescono a conciliare l'esperienza dell'età, l'energia e la lucidità della maturità, lo spirito audace della giovinezza. Con queste complesse doti, il generale Dallolio ha potuto rapidamente avviare in modo degno il Commissariato verso quella organizza-

zione che è indispensabile perchè risponda alle esigenze attuali e future della Patria.

Noi ci auguriamo che anche per gli altri organi previsti per la difesa nazionale si possano trovare uomini così adatti.

Non vorrei togliere all'eminente relatore, che ha chiuso la sua relazione con parole alate nei riguardi del nostro eminente collega Dallolio, il privilegio di esprimergli il nostro compiacimento, ma credo d'interpretare il sentimento unanime di tutti i colleghi nel felicitarmi coll'eminente compagno di lavoro, per questa carica che egli ricopre con giovanile baldanza e nell'augurargli che la possa ricoprire finchè la Patria ne avrà bisogno. (*Applausi*).

CATTANEO GIOVANNI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO GIOVANNI, relatore. Le parole pronunciate dall'onorevole Giannini dovrebbero dispensarmi dal prendere la parola; se non che quelle che lui ha chiamato « parole alate » sono semplici parole dettate dalla convinzione dei meriti del collega Dallolio e dall'affetto che io ho per lui come amico.

Voglio ripeterle davanti a voi, non per aggiungere qualche cosa a quanto ha detto l'onorevole Giannini, ma solamente perchè esse interpretano il sentimento unanime della Commissione che ha esaminato il progetto di legge e spero, anzi ho la certezza, che saranno da voi accolte con unanime ed affettuoso consenso.

Così si chiude la relazione:

« È poi motivo di grande compiacimento il sapere oggi affidata l'alta carica di Commissario generale al nostro illustre collega S. E. il generale Alfredo Dallolio, tanto stimato per le sue preclari virtù di organizzatore sicuro e geniale e per la intelligente, silenziosa e instancabile fatica che egli prodiga da oltre vent'anni nel delicato campo degli approvvigionamenti, a vantaggio del Paese, con patriottico e giovanile ardore ». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Senato è unanime nell'espressione di ammirazione e di riconoscenza per gli alti servizi resi alla Patria dal nostro illustre collega, senatore Dallolio, per quelli che egli rese, per quelli che egli rende e per quelli che renderà. (*Vivi applausi*).

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale » (N. 846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1935

n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano, Azzariti, Baccelli, Baldi Papini, Barzini, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Calisse, Campolongo, Carletti, Casanuova, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Centurione Scotto, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Ciraolo, Cogliolo, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Marchi, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falcioni, Fedele, Felici, Ferrari, Forges Davanzati, Foschini, Franschetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti, Imperiali.

Jcele, Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Marescalchi Arturo, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Mazzucco, Miliani, Millosevich, Montefinale, Morresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli.

Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Valagussa, Versari, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale (777):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (779):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoper-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1935

ture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori (780):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (782):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del Sabato Fascista (799):

Senatori votanti	199
Favorevoli	191
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato, per il completamento dell'ospedale di Cosenza (818):

Senatori votanti	199
Favorevoli	193
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-35 (819):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti (820):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo

comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325 (821):

Senatori votanti	199
Favorevoli	916
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia (822):

Senatori votanti	199
Favorevoli	197
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (839):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale (846):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori De Marinis, Leicht, Gualtieri e Facchinetti a presentare alcune relazioni.

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito (805).

LEICHT. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (700).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare (772).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume (810).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale (842).

PRESIDENTE. Dò atto ai senatori De Marinis, Leicht, Gualtieri e Facchinetti della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani, 18 dicembre 1935 - Anno XIV, 31° giorno dell'assedio economico, alle ore 14,30 riunione degli Uffici con l'ordine del giorno già annunciato.

Alle ore 15 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione (716);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia Scuola di recitazione in Roma (718);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari dell'Africa Orientale (731);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIII, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini (740);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato (743);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie (746);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione (773);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi (776);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e loro riagggregazione a quella di Napoli (801);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito (802);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito (805);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti (806);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, col quale si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50, lettera C), del regolamento per i lavori del Genio militare (807);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea (808);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (811);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica (813);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni (823);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica (824);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli (825);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato ese-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1935

cuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1925, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921 (826);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere (828);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la con-

cessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza (829);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato Corporativo (832).

La seduta è tolta (ore 17,20).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.

XLVIII^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

(31° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	1702
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione » (716)	Pag.	1705
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia scuola di recitazione in Roma » (718)		1705
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari dell'Africa Orientale » (731)		1705
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1935-XIII, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini » (740)		1706
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato » (743)		1706
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione » (773)		1709
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi » (776)		1710
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume » (781)		1710
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concer-		

nente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e loro riaggregazione a quella di Napoli » (801)		1710
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito » (802)		1710
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti » (806)		1721
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, col quale si autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50, lettera C), del regolamento per i lavori del Genio militare » (807)		1721
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea » (808)		1721
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero » (811)		1722
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica » (813)		1722
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni » (823)		1722
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica » (824)		1722
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il		

quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli » (825)	1723
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1925, complementare alla Convenzione del 1º marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921 » (826)	1723
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere » (828)	1723
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza » (829)	1723
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato corporativo » (832)	1724
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie » (746)	1706
BERIO, <i>relatore</i>	1707
DE CAPITANI D'ARZAGO	1708
THAON DI REVEL, <i>ministro delle finanze</i>	1709
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito » (805)	1710
BONGIOVANNI	1714
ZOPPI OTTAVIO	1715
GRAZIOLI	1716
BAISTROCCHI, <i>sottosegretario di Stato per la guerra</i>	1718
(Presentazione)	1702
Nomina di Commissari (Cassa Depositi e Prestiti)	1702
Relazioni:	
(Presentazione)	1704, 1725
Ringraziamenti	1702
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	1720, 1724

La seduta è aperta alle ore 15.

CARLETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cavallero per giorni 3; Crespi Silvio per giorni 4; Joele per giorni 8; Lanza di Scalea per giorni 1; Levi per giorni 1; Schanzer per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Mattei Gentili ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Roma, 17 dicembre 1935-XIV.

« Eccellenza,

« Non è senza profonda commozione che i miei figliuoli ed io abbiamo letto le nobili parole da V. E. pronunciate al Senato nella seduta del 10 dicembre u. s. per commemorare il mio compianto marito.

« Questa nuova manifestazione della partecipazione di V. E. al nostro dolore, come l'adesione unanime del Senato, rimarranno scolpite nel nostro cuore.

« Voglia gradire i nostri rinnovati ringraziamenti trasmissibili anche all'Alta Assemblea, e nello stesso tempo i nostri ossequi.

« Fidalma Mattei-Gentili ».

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in adempimento del mandato conferitomi nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho confermato i senatori Luciolli, Bonardi e Broglia nella carica di Commissari alla Cassa depositi e prestiti per l'anno 1936.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dare lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni comunicati alla Presidenza.

CARLETTI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 654, concernente la costituzione di un organo per disciplinare lo scambio delle valute (857).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1º luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonchè il relativo « Avenant » del 4 gennaio 1935 (858).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre

1° ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi (859).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935-XIII (860).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1847, che ha dato approvazione alla Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935 (861).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari esteri e dell'Addetto militare in servizio in Etiopia (862).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa (863).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1935-XIII, n. 1724, concernente l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro delle operazioni relative ai conferimenti di grano agli ammassi (864).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921, recante provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino (865).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935 (866).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta (867).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1494, col quale sono state soppresse le Borse Mercì (868).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922, recante disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti le opere di bonifica (869).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824, che porta aumenti agli organici di alcuni Corpi di ufficiali della Regia marina (870).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1874, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina destinato a terra nelle Colonie (871).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'asse-

gnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali (872).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico (873).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1860, relativo all'aumento dell'organico dei militi e degli allievi della Milizia portuaria, per la istituzione di due stazioni di servizio a Bari e a Brindisi (874).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1909, recante modificazioni alle norme per il pagamento del contributo straordinario accordato per il completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (875).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale (876).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia Nazionale della Strada destinato in Colonia per i servizi di istituto (877).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1849, col quale si autorizza la spesa di lire un milione per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina (878).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1929, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia Dogana di Napoli (879).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1709, che modifica il trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne (880).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1711, che accorda l'esenzione doganale per i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto (881).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, che istituisce una tassa di vendita sul benzolo (882).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati (883).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili della Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927 (884).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1822, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore della città di Fiume e del territorio annesso al Regno

con Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 (885).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, recante riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli (886).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente la cessione obbligatoria dei crediti all'estero ed il cambio obbligatorio in buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed Enti italiani (887).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali per gli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri (888).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 2 agosto 1935-XIII, n. 1513, 12 settembre 1935-XIII, n. 1674 e 23 settembre 1935-XIII, n. 1706, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (889).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie (890).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, recante riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli (886). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 305, convertito in legge con legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935 (866). — *Rel. MAROZZI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1935-XIII, n. 1330, portante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta (867). — *Rel. MAROZZI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente la cessione obbligatoria dei crediti all'estero ed il cambio obbligatorio in buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani (887). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali per gli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri (888). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge

4 ottobre 1935-XIII, n. 1849, col quale si autorizza la spesa di lire un milione per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina (878). — *Rel. REGGIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale (876). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali (872). — *Rel. GIUSEPPE ROTA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1909, recante modificazioni alle norme per il pagamento del contributo straordinario accordato per il completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (875). — *Relatore DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 2 agosto 1935 - Anno XIII, n. 1513, 12 settembre 1935-XIII, n. 1674 e 23 settembre 1935-XIII, n. 1706, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (889). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1929, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia Dogana di Napoli (879). — *Rel. REGGIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922, recante disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti le opere di bonifica (869). — *Rel. MARESCALCHI ARTURO.*

Dalla Commissione per le tariffe doganali e per i Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1° luglio 1935, che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonché il relativo « Avenant » del 4 gennaio 1935 (858). — *Rel. MANZONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1° ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi (859). — *Rel. MAJONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1935

Repubbliche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935—XIII (860). — *Rel.* MAJONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935—XIII, n. 1709, che modifica il trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne (880). — *Relatore* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935—XIII, n. 1711, che accorda l'esenzione doganale per i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto (881). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935—XIII, n. 1963, che istituisce una tassa di vendita sul benzolo (882). — *Rel.* LUCIOLLI.

Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale ed al relativo Protocollo di firma, Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 (827). — *Rel.* MENOZZI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935—XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa (863). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935—XIII, n. 1494, col quale sono state sopresse le Borse Merci (868). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935—XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra (835). — *Rel.* LEICHT.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935—XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione » (N. 716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935—XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935—XIII, n. 1866, relativo all'ag-

giornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935—XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia Scuola di recitazione in Roma » (N. 718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935—XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia Scuola di recitazione in Roma ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935—XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia scuola di recitazione in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935—XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari dell'Africa Orientale » (Numero 731).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935—XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935—XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno

con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini » (N. 740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato » (N. 743).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie » (Numero 746).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 17 ottobre 1935 - Anno XIII, n. 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 1935-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 6 giugno 1932, n. 656 e 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'ordinamento predetto;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Consigli d'amministrazione ed i Collegi sindacali delle Casse rurali ed agrarie, nominati a norma dei rispettivi statuti, saranno completati da un Delegato effettivo ed uno supplente, da un Revisore effettivo ed uno supplente, nominati dalla Cassa di risparmio nella cui zona di azione opera la Cassa rurale od agraria.

In caso di divergenze circa la determinazione della Cassa di risparmio competente ad effettuare le nomine predette decide il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I delegati e i revisori nominati dalle Casse di risparmio non partecipano alla responsabilità collettiva dei soci, nè impegnano la responsabilità della Cassa di risparmio da cui ripetono la loro nomina.

Art. 2. — Nessuna deliberazione dei Consigli d'amministrazione delle Casse rurali ed agrarie è valida se non è intervenuto alla seduta il Delegato e il Revisore, effettivi o supplenti, nominati dalla Cassa di risparmio, e se essi non vi hanno

data la loro approvazione, la quale dovrà constare espressamente in verbale.

Art. 3. — Il bilancio delle Casse rurali ed agrarie non potrà essere presentato alla assemblea dei soci se non sia stato prima sottoposto all'esame e revisione della Cassa di risparmio competente per zona. La Cassa di risparmio dovrà far constare l'esame e la revisione, da redigersi entro 15 giorni dalla ricezione del bilancio, in apposita relazione che sarà comunicata al Ministero ed all'assemblea dei soci.

Art. 4. — Fermo restando l'esercizio della vigilanza da parte dell'Istituto di emissione, la Cassa di risparmio competente per zona:

a) esercita, per delega del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la vigilanza sulle Casse rurali ed agrarie operanti nella propria circoscrizione, anche mediante ispezioni.

Il risultato delle ispezioni, o tutto ciò che sia per risultare alla Cassa di risparmio nell'esercizio di tale vigilanza, dovrà essere immediatamente comunicato al Ministero che ne informerà l'Istituto di emissione;

b) redige entro il 30 aprile di ogni anno una particolareggiata relazione sull'andamento generale delle Casse rurali ed agrarie operanti nella propria zona di azione, considerate nel loro insieme e singolarmente, e ne dà comunicazione al Ministero che ne informerà l'Istituto di emissione;

c) insieme con l'Istituto di emissione è l'unico Istituto autorizzato:

1° a ricevere il deposito obbligatorio del 10 per cento dei depositi delle Casse rurali ed agrarie della propria zona, nonché il deposito delle somme eccedenti il loro fabbisogno a' sensi dell'articolo 14 della legge 6 giugno 1932, n. 656;

2° a esercitare il risconto e a intrattenere i rapporti di corrispondenza, di incasso effetti e di emissione di assegni con le Casse rurali ed agrarie della zona.

Le Casse di risparmio prenderanno accordi con gli Istituti attualmente detentori dei depositi delle Casse rurali ed agrarie o che intrattengono con esse rapporti di risconto e di emissione assegni e di corrispondenza per la graduale applicazione di tali disposizioni le quali peraltro dovranno avere integrale esecuzione entro il termine massimo del 30 giugno 1938.

In deroga alla norma stabilita nei commi precedenti i depositi predetti potranno essere effettuati anche presso altri Istituti di credito a ciò autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, i quali potranno anche di volta in volta determinare le modalità e le garanzie.

Art. 5. — La Cassa di risparmio competente per zona prenderà l'iniziativa per la graduale costituzione di una Cassa rurale o agraria in ogni comune dove non esista una dipendenza di Cassa di risparmio, contribuendo alla formazione del capitale, senza peraltro assumere responsabilità oltre il capitale versato; provvederà, a richiesta delle Casse rurali, alla cura del loro ordinamento conta-

bile, e a dare tutti i suggerimenti e consigli che fossero domandati.

Resta fermo il disposto del capoverso dell'articolo 17 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Art. 6. — Le disposizioni delle leggi 6 giugno 1932, n. 656 e 25 gennaio 1934, n. 186, che siano in contrasto con il presente decreto-legge, sono abrogate.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in Testo Unico e pubblicare per decreto Reale le disposizioni vigenti sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, apportandovi eventualmente modifiche ed aggiunte aventi forza legislativa.

Art. 7. — Il presente decreto entra in esecuzione il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI —
SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Onorevoli senatori, desidero richiamare l'attenzione del Senato su questo decreto-legge, col quale si stabiliscono nuove norme per assicurare il regolare funzionamento delle Casse rurali e agrarie. È un argomento importante, complesso e difficile, perchè vi sono diversi punti di vista: c'è il punto di vista delle Casse di risparmio, quello delle Casse rurali, che hanno proprio oggi presentato un memoriale di richieste, e c'è poi il punto di vista di altri Istituti, che non sono nè Casse di risparmio, nè Casse rurali. Quindi bisogna esaminare la questione da un punto di vista più elevato che li comprenda tutti e tenga conto dei diversi interessi in contrasto.

Qual'è la ragione di questo provvedimento? È noto al Senato che nel passato si verificarono parecchi inconvenienti nel funzionamento delle Casse rurali. Parecchie di queste Casse non hanno corrisposto alle aspettative del legislatore e ai bisogni dell'agricoltura per i quali erano state costituite; e così si sono verificati scioglimenti, liquidazioni e anche perdite, a carico degli agricoltori.

Il Governo, come è detto nella relazione con la

quale il disegno di legge fu presentato al Parlamento, ha già provveduto con leggi precedenti ad adottare parecchie provvidenze.

Oggi viene innanzi al Senato questo decreto-legge, il quale adotta un criterio nuovo, radicale.

Qual'è il concetto del decreto? Il concetto mi pare sia questo: In Italia abbiamo ottime Casse di risparmio. A prescindere dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, di cui sono note le grandi benemerienze, e da quellè di Torino, Padova, Roma, vi sono anche Casse minori che hanno sempre corrisposto ai loro fini. E perchè? Perchè non sono organismi a tipo commerciale, ma sono enti di diritto pubblico, soggetti alla vigilanza dello Stato. Questa vigilanza si esplica soprattutto nell'esame degli statuti, che sono approvati dal Governo. A questo proposito devo dichiarare, ad onore del Consiglio di Stato, che questo organo ha dato una grande collaborazione per la preparazione degli statuti delle Casse di risparmio. V'è tutta un'antica giurisprudenza, che ne ha stabilito le modalità e soprattutto il modo d'impiego dei depositi, la proporzione dei diversi impieghi, col rigoroso divieto di ogni operazione aleatoria.

Quindi, dato l'esercizio di questa vigilanza, data l'esistenza di questi statuti, le Casse di risparmio funzionano bene. Ora il pensiero del Governo è stato evidentemente quello di mettere le Casse rurali a contatto con le Casse di risparmio, nella speranza che gli organismi più deboli possano rinforzarsi con il contatto con quelli sani e robusti. Ed infatti il decreto stabilisce che, ferma rimanendo la vigilanza, che già esiste attualmente, del Ministero dell'agricoltura e dell'Istituto d'emissione, debba aggiungersi la sorveglianza della Cassa di risparmio, nella cui circoscrizione si trova la Cassa rurale.

Ma ciò non è tutto, perchè v'è pure qualcosa di nuovo e di più radicale. La Cassa di risparmio deve nominare un suo delegato nel Consiglio d'amministrazione ed un altro nel Collegio dei sindaci. I delegati hanno poteri amplissimi, perchè devono approvare tutte le deliberazioni, che altrimenti non sono valide.

Si potrebbero muovere obiezioni sulla natura delle funzioni di questo delegato che ha così notevoli poteri, pur non facendo parte del Consiglio d'amministrazione. Ma dati i precedenti e dato lo scopo nobilissimo che si prefigge il Governo, che è quello di assicurare il regolare funzionamento di questi Istituti, credo che questa innovazione si possa approvare, sia pure in via di esperimento. Ne vedremo i risultati, i quali dovranno assicurare un vantaggio notevolissimo. Perchè occorre dare agli agricoltori e specialmente ai piccoli agricoltori il senso della fiducia verso questi Istituti.

Come ho detto, la Commissione in massima è favorevole al disegno di legge; però abbiamo formulato tre voti. Il primo tende ad ottenere che l'intervento dei delegati non debba significare che la Cassa rurale divenga un'appendice della Cassa di risparmio. Le Casse rurali hanno fisiono-

nia, caratteristiche, finalità proprie, eppertanto l'intervento del delegato deve significare soltanto vigilanza per una cauta amministrazione, tenendo conto delle esigenze e delle particolari finalità delle Casse rurali.

Il secondo voto riguarda l'articolo 4, il quale stabilisce che il decimo dei depositi e tutto ciò che eccede il fabbisogno della Cassa rurale deve essere versato alla Cassa di risparmio. E si aggiunge: « salvo il versamento presso altri Istituti di credito a ciò autorizzati dal Ministero di agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle Finanze ». Ebbene la Commissione fa voto che solo in casi eccezionali si deroghi alla regola e si autorizzi il versamento presso altri Istituti. La regola deve essere che i depositi siano versati presso la Cassa di risparmio che è l'Ente vigilante che dà il massimo affidamento.

Un'altro voto concerne l'articolo 5. L'articolo 5 dispone che le Casse di risparmio dovranno promuovere la costituzione di una Cassa rurale in ogni comune. E questo può sembrare eccessivo, se si tien conto del gran numero dei comuni del Regno; non solo, ma è contrario alla politica del Governo per la riduzione degli sportelli.

Creare una Cassa rurale in ogni comune sarebbe eccessivo e forse impossibile, anche per la difficoltà di trovare i delegati delle Casse di risparmio che dovrebbero intervenire nelle sedute del Consiglio di amministrazione di un numero stragrande di piccoli enti.

È vero che il decreto aggiunge, « purchè non vi siano nel comune Casse di risparmio »; però in questi comuni vi potrebbero essere altri Istituti che esercitano il credito agrario. Quindi la raccomandazione, che la Commissione fa per mio mezzo, e che si augura possa essere accolta dal Governo, è che, siccome la legge non stabilisce un termine nè un obbligo immediato di creare le Casse rurali in tutti i comuni, quel « gradualmente » si interpreti con molta larghezza e si limiti la costituzione di Casse rurali in quei soli comuni nei quali non solo non vi sia una Cassa di risparmio, ma nemmeno altri Istituti di credito, in modo da limitare l'applicazione di queste norme di legge nei soli comuni in cui veramente ne sia sentita la necessità.

Con queste raccomandazioni, la Commissione, nella fiducia che con questo nuovo provvedimento si assicuri il funzionamento delle Casse rurali, in modo che siano pienamente rispondenti alla necessità dell'agricoltura, vi propone di dare la vostra approvazione al presente disegno di legge. (*Approvazioni*).

DE CAPITANI D'ARZAGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI D'ARZAGO. Dirò solo brevissime parole. Innanzi tutto, quale Presidente dell'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio, debbo vivamente ringraziare il Governo per l'omaggio che viene fatto ai nostri antichi gloriosi Istituti chiamandoli a questa funzione nuova e molto

importante, che darà loro la grave responsabilità di vigilanza sulle Casse rurali. Posso assicurare che le Casse di risparmio nel compito nuovo che sarà loro affidato porteranno gli stessi criteri di rigidità che hanno sempre avuto nell'amministrazione dei loro Istituti, e che con tanta cortesia il senatore Berio, relatore del presente disegno di legge, ha richiamato poc'anzi alla vostra attenzione. Infatti i depositanti delle Casse di risparmio hanno tutto il diritto perchè questi criteri, se è possibile, diventino sempre più rigidi e giammai trascurati.

Faccio mie le tre raccomandazioni formulate dalla Commissione perchè corrispondono perfettamente a quanto è nel pensiero delle Casse di risparmio. Non è assolutamente nelle idee delle nostre amministrazioni di aprire facilmente nuove filiali attraverso questi enti delle Casse rurali. Ricordiamo troppo bene la politica saggia del Governo che ci ha continuamente dato come direttiva la diminuzione degli sportelli e non certo il loro aumento. In Italia infatti abbiamo troppi sportelli, e non dobbiamo aprirne altri sia pure allo scopo di aumentare con nuove filiali le Casse rurali.

Gli onorevoli colleghi possono essere pertanto perfettamente tranquilli che le nostre amministrazioni non pensano assolutamente a fare aprire altri sportelli sotto il pretesto su accennato.

L'articolo 4, ci dà un versamento del dieci per cento, sui depositi delle Casse rurali; le Casse di risparmio, faranno sì che questa quota che è a loro versata venga custodita col medesimo criterio di rigidità con cui sono custoditi i diretti nostri depositi. Si comprende perfettamente la legittima apprensione del senatore Berio, perchè tale decimo non venga dato ad Istituti che esercitano operazioni aleatorie, e che hanno delle norme più larghe di quelle che regolano le Casse di risparmio italiane. Infine, l'articolo 5, che permette di promuovere gradualmente nuove Casse rurali, in nuovi piccoli centri, verrà da noi inteso con ponderazione massima, perchè sappiamo che vi sono già molti e seri Enti che possono esercitare il credito agrario, il quale in questi ultimi anni assunse una importanza grandissima. Pertanto le Casse di risparmio italiane eserciteranno con serena coscienza il nuovo gravoso, se pure onorevole incarico, e lo esplicheranno — lo ripeto — colla medesima austera rigidità, con la stessa prudenza, che ha dato e darà sempre agli umili e pur gloriosi piccoli risparmiatori, la fiducia in queste « arche sante » che raccolgono e custodiscono i sudati loro sacrifici. (*Approvazioni*).

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
L'onorevole relatore ha detto giustamente che, nei confronti del provvedimento riguardanti la riforma dell'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, vi sono diverse aspirazioni. L'aspirazione anzitutto delle Casse rurali che forse avrebbero desiderato di continuare a vivere per conto loro; l'aspirazione

delle Casse di risparmio che gradivano l'onore di assumerne la tutela; l'aspirazione degli Istituti di credito di diritto privato e pubblico, chiamiamoli così, che avrebbero desiderato condividere questo onere con le Casse di risparmio. Io posso dire che il Governo ha una sola aspirazione: quella di rafforzare l'istituto delle Casse rurali attraverso questo provvedimento e quella infine di perseguire inesorabilmente la politica di dellazione degli sportelli.

L'onorevole relatore ha espresso dei voti di cui il primo può essere senz'altro accolto. Per ciò che riguarda il secondo e cioè il voto che sia fatto uso molto limitato della facoltà di concedere l'accoglimento dei depositi delle Casse rurali, in sostituzione delle Casse di risparmio, anche agli Istituti di credito di diritto privato e pubblico, debbo dire come sia questo un riconoscimento di giustizia verso alcuni istituti di credito che da anni hanno assunto questa tutela delle Casse rurali. Non si può disconoscere che questi istituti hanno acquisito attraverso un'opera di decenni, che ha rappresentato talvolta anche dei gravi sacrifici per essi, il diritto di essere posti sullo stesso piano delle Casse di risparmio nell'assumere e nell'esercitare la tutela delle Casse rurali. Per ciò che riguarda l'articolo 6, è bensì vero che esso dice che viene concessa la facoltà alle Casse di risparmio di aprire uno sportello in ogni comune ove già non vi sia una preesistente Cassa rurale, però si aggiunge al secondo comma che resta fermo il disposto del capoverso dell'articolo 17 della legge 6 giugno 1932, n. 656, il quale chiarisce che questa autorizzazione deve essere data dal ministro delle finanze. Come tale posso assicurare che per adesso e per molto tempo ancora non sarà concessa questa autorizzazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione » (N. 773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi » (N. 776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume » (N. 781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e loro riaggregazione a quella di Napoli » (N. 801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e la loro riaggregazione a quella di Napoli ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e la loro riaggregazione a quella di Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito » (N. 802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordi-

LEGISLATURA XXIX. — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1935

namento dello stato maggiore del Regio esercito» (N. 805).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 1935-XIII.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2048, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di stato maggiore del Regio esercito e successive modificazioni;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dello stato maggiore del Regio esercito;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Lo stato maggiore del Regio esercito è costituito:

a) da un « Corpo di stato maggiore » che comprende colonnelli e tenenti colonnelli di stato maggiore;

b) da un « Servizio di stato maggiore » che comprende maggiori, capitani e tenenti in servizio di stato maggiore.

Gli ufficiali predetti appartengono alle varie armi del Regio esercito e sono compresi nelle tabelle organiche della rispettiva arma.

Art. 2. — L'organico del Corpo di stato maggiore risulta dall'annessa tabella graduale e numerica, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Non è ammessa la cessazione a domanda del Corpo di stato maggiore.

Art. 3. — Per il servizio di stato maggiore non esiste organico fisso; gli ufficiali che vi appartengono ricoprono una parte dei posti devoluti complessivamente, dagli organici vigenti, ai vari comandi ed uffici.

Non è ammessa la cessazione a domanda del servizio di stato maggiore.

Art. 4. — Il servizio di stato maggiore costituisce esperimento e tirocinio, alternato coi periodi di comando di truppa voluti dalla legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Al servizio di stato maggiore sono ammessi gli ufficiali che abbiano:

superato gli esami finali della scuola di guerra;

compiuto l'anno di servizio di cui all'articolo seguente;

compiuto, in modo distinto, il periodo di comando di reparto di cui alla legge suddetta.

Art. 5. — Gli ufficiali che hanno superato gli esami finali della scuola di guerra debbono prestare servizio, presso il comando del Corpo di stato maggiore o i comandi delle grandi unità, per un anno intero, prima di essere ammessi in servizio di stato maggiore.

Art. 6. — Il Corpo di stato maggiore riunisce gli ufficiali che — selezionati attraverso un lungo e sperimentale tirocinio — meritano di essere i più vicini e diretti collaboratori dei comandanti,

Di esso sono chiamati a far parte:

i tenenti colonnelli designati fra quelli che abbiano appartenuto al servizio di stato maggiore col grado di maggiore;

i colonnelli scelti fra i colonnelli delle varie armi, provenienti dai tenenti colonnelli di stato maggiore che abbiano compiuto in modo distinto il periodo di comando prescritto dalla legge di avanzamento, in precedenza citata.

Art. 7. — I tenenti colonnelli di stato maggiore all'atto della promozione, rientrano nell'arma di provenienza.

Art. 8. — I provvedimenti che interessano gli ufficiali in servizio di stato maggiore e quelli di stato maggiore sono decisi tutti dal Ministro per la guerra su proposta del Capo di stato maggiore del Regio esercito, in seguito a parere di apposita Commissione.

Detta Commissione è costituita dal Sottocapo di stato maggiore del Regio esercito, presidente, e dai generali addetti al comando del Corpo di stato maggiore.

Il presidente ha facoltà di far intervenire, in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque ufficiale superiore in grado al giudicando che abbia, o abbia avuto, alle proprie dipendenze l'ufficiale per chiarire fatti o circostanze riguardanti il servizio da lui prestato.

Art. 9. — La Commissione di cui all'articolo precedente si pronuncia:

a) sull'unvio ai comandi indicati nel precedente articolo 5 degli ufficiali che hanno superato i corsi della scuola di guerra;

b) sulla idoneità al servizio di stato maggiore ed al relativo trasferimento;

c) sui trasferimenti nel Corpo di stato maggiore e conseguente vantaggio di carriera, di cui al seguente articolo 14, ai tenenti colonnelli;

d) sulla concessione del secondo vantaggio di carriera, di cui al medesimo articolo 14, ai tenenti colonnelli di stato maggiore che abbiano superato gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria;

e) sui trasferimenti, nell'arma di provenienza, per qualsiasi causa indipendente dalla promozione.

Art. 10. — I pareri della Commissione sono emessi a maggioranza assoluta dei voti: a parità di voti, decide il presidente.

Art. 11. — Per il servizio di stato maggiore gli ufficiali vengono presi in esame mano a mano, che raggiungono i requisiti voluti dall'articolo 4. I designati sono trasferiti nel servizio medesimo nell'ordine che sarà fissato dalla Commissione di cui all'articolo 8.

Art. 12. — Per il Corpo di stato maggiore gli ufficiali vengono presi in esame mano a mano che ne acquistano il titolo e vi sono trasferiti secondo una graduatoria di merito, stabilita dalla sopracitata Commissione.

Art. 13. — Il servizio di stato maggiore non dà luogo a vantaggio di carriera.

Art. 14. — Il tenente colonnello prescelto per il Corpo di stato maggiore acquista titolo ad una scelta speciale con vantaggio pari al decimo del proprio ruolo, considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui entra in turno di promozione.

Quando abbia superato gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria acquista titolo ad un altro vantaggio di un decimo — cumulabile con quello di cui al comma precedente — sempre che ne sia giudicato meritevole dalla Commissione di cui all'articolo 8.

I vantaggi suddetti non danno diritto a promozione se non quando si verifichi la vacanza necessaria, ai termini della citata legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 15. — Le promozioni a scelta speciale di cui all'articolo 14 sono effettuate intercalandone una dopo due a scelta ordinaria.

Art. 16. — Quando si abbia vacanza della carica, o sia assente il Capo di stato maggiore dell'esercito, le funzioni relative stabilite dal presente decreto sono di competenza del Sottocapo di stato maggiore del Regio esercito. In tali casi le disposizioni di cui all'articolo 8 vengono applicate trasmettendo direttamente le deliberazioni della Commissione al Ministro per la guerra.

Art. 17. — Il presente decreto si applica:

agli ufficiali che ultimeranno il corso della scuola di guerra nell'anno 1935 e seguenti;

agli ufficiali che, all'entrata in vigore del decreto stesso, stiano compiendo l'esperimento pratico di servizio di stato maggiore, ovvero il periodo di comando di reparto immediatamente susseguente al riuscito esperimento pratico per il servizio di stato maggiore;

ai tenenti in servizio di stato maggiore alla data di cui sopra.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 18. — Tutti gli ufficiali attualmente nel Corpo di stato maggiore verranno gradualmente trasferiti in servizio di stato maggiore o nel nuovo Corpo di stato maggiore a seconda del loro grado, quand'anche, per questi ultimi, abbiansi a superare gli organici di cui all'annessa tabella.

Analogo provvedimento è attuato nei riguardi degli ufficiali provenienti dal Corpo di stato maggiore ed ora in rotazione alle truppe, mano a mano che sono riconosciuti meritevoli — in base alle norme finora vigenti — di richiamo nel Corpo di stato maggiore.

Tutti i predetti ufficiali mantengono i soli vantaggi di carriera stabiliti dalla legge 7 giugno 1934, n. 899, con l'applicazione di tutte le norme e prescrizioni volute dalla legge stessa; e non potranno, in alcun caso, conseguire i vantaggi fissati dall'articolo 14 del presente decreto.

Per la prima applicazione del presente decreto, nel servizio e nel Corpo di stato maggiore di nuova istituzione potranno essere immessi gli ufficiali che compirono la scuola di guerra prima del 1935, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4. I detti ufficiali non avranno diritto ai vantaggi stabiliti dall'articolo 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di darlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

AVVERTENZA

È data facoltà al comando del Corpo di stato maggiore di apportare varianti alla ripartizione sopra specificata degli ufficiali qualora esigenze di servizio lo richiedano, purchè rimangano immutati i totali complessivi di ciascun grado, onde nessun onere di nessun genere ne derivi al bilancio della guerra.

I tenenti colonnelli immessi nel Corpo di stato maggiore per effetto dell'ultimo comma delle disposizioni transitorie sono da considerarsi in aumento al presente organico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra

MUSSOLINI.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DEGLI UFFICIALI DI STATO MAGGIORE

	Colonnelli di stato maggiore	Tenenti colonnelli di stato maggiore
Comando del Corpo:		
Capi ufficio	9	..
Capi sezione	28
Comandi designati d'armata	4
Comandi di Corpo d'armata	13	13
Comandi divisione, di divisione celere e comandi superiori alpini	(2) 40
Scuole	1	(1) 7
A disposizione del Gabinetto del Ministro	2
A disposizione del Ministero delle colonie	(4) 1	(2) 5
Addetti militari	(3) 6	..
Ufficio del Capo di stato maggiore generale	1	..
Segreteria della Commissione suprema di difesa	1	..
Comandanti dei presidi di Rodi e Zara	2	..
Incarichi speciali	1	..
	—	—
	35	99
		134

=====

(1) Possono anche essere colonnelli di stato maggiore.

(2) Possono anche essere colonnelli delle varie armi provenienti dai tenenti colonnelli di stato maggiore.

(3) Possono anche essere colonnelli delle varie armi provenienti dai tenenti colonnelli di stato maggiore o tenenti colonnelli delle varie armi provenienti dai maggiori in servizio di stato maggiore.

(4) Può anche essere colonnello, o tenente colonnello incaricato delle funzioni del grado superiore, delle varie armi, proveniente dai tenenti colonnelli di stato maggiore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BONGIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIOVANNI. Il disegno di legge che ci sta dinanzi va considerato, a mio parere, tra gli atti meglio rispondenti alle esigenze del nostro Esercito, compiuti dalla presente Amministrazione della guerra, che tanto e vasto lavoro legislativo ha portato a termine nei due anni di sua vita. Dopo la chiara ed esauriente relazione del collega senatore De Marinis, un lungo discorso potrebbe apparire superfluo; mi limiterò a poche considerazioni intese a mettere in luce che questa legge, che è una legge organica, concilia felicemente due opposte esigenze, che sempre finora hanno premuto sul servizio di Stato Maggiore nel nostro Esercito e influito sopra il reclutamento degli ufficiali adibiti a tale servizio; e cioè l'esigenza di avere un Corpo di stato maggiore di organico ristretto quanto elevato di valore, e quella di disporre, in caso di mobilitazione generale od anche parziale, di un

quantitativo di ufficiali di stato maggiore superiore a quello fornito dall'organico di pace.

La legge in esame, limitando il numero degli ufficiali del Corpo di stato maggiore a 134 in totale, tutti tenenti-colonnelli o colonnelli, viene a costituire un corpo che, in relazione al grande organismo militare dell'esercito italiano, è davvero esiguo e per di più formato da ufficiali che, (com'è detto nel testo della legge stessa) selezionati attraverso un lungo sperimentale tirocinio, meritano di essere i più vicini e diretti collaboratori dei comandanti. Un corpo scelto dunque e, se vuoi, privilegiato che taluno, con giudizio non scevro da preoccupazioni, definisce l'aristocrazia dell'Esercito.

Non dobbiamo, onorevoli colleghi, aver paura delle parole quando si adoperano nel vero senso e possiamo accettare per lo Stato maggiore l'espressione di aristocrazia dell'Esercito; ma tale, non tanto per i vantaggi di carriera accordati ai suoi componenti, quanto per il maggiore provato valore professionale di questi ufficiali, per il loro più

arduo lavoro e per le loro più alte responsabilità; e, ciò che più conta, una aristocrazia aperta a tutti i volenterosi e alla quale si accede dopo un lungo tirocinio, prove severe e successive sempre più ampie eliminazioni.

Questo per il Corpo di Stato Maggiore: ora vediamo il servizio di Stato Maggiore.

La legge coll'abilitazione al servizio di stato maggiore di tutti o quasi tutti gli ufficiali che hanno compiuto con successo i corsi dell'Istituto superiore di guerra, assicura un gettito annuale di 30 e forse 40 ufficiali, i quali nei gradi da tenente a maggiore chiamati per rotazione nel servizio di Stato Maggiore soddisferanno largamente alle esigenze del servizio medesimo, acquisteranno individualmente la competenza professionale voluta e forniranno ampio materiale di scelta per la costituzione del corpo di Stato Maggiore propriamente detto, senza pregiudizio dei doverosi tirocini di comando presso le truppe.

Come si vede, le due esigenze in contrasto che prima ho ricordato trovano nel disegno di legge che abbiamo rapidamente esaminato la loro facile e felice conciliazione.

Nelle « Direttive per l'impiego delle grandi Unità » libro di piccola mole, ma ricco di pensiero, sono definite le caratteristiche dell'ufficiale di Stato Maggiore nei seguenti termini: « devozione assoluta al comandante; conoscenza perfetta della sua mentalità e della sua personalità; iniziativa che presuppone certezza di essere in ogni momento nell'ordine di idee del comandante; capacità tecniche sicure che richiedono pratica a immediato contatto con le truppe; abnegazione, resistenza alle fatiche, tali da garantire il massimo rendimento anche attraverso lavori estenuanti e stati di animo a volte angosciosi ».

Mi sia consentito di affermare, onorevoli colleghi, che lo Stato Maggiore italiano dalla sua costituzione, cioè dalla formazione dell'Esercito nazionale, fino ad oggi, attraverso ordinamenti mutevoli e se vuoi imperfetti, ha tuttavia avuto una linea sua propria, una sua fisionomia costante di severa, fedele, completa dedizione al dovere, la quale, nelle aspirazioni e quasi sempre anche nell'azione, ha rappresentato la realizzazione delle caratteristiche ora enunziate.

Un aspetto di questa fisionomia mi piace oggi ricordare al Senato ed è quella disciplinare, per cui l'opera degli ufficiali dello Stato Maggiore italiano, anche dei più illustri e fattivi, qualunque ne fosse la reale portata, è stata sempre contenuta nelle forme di un'austera, discreta, non divulgata collaborazione all'azione dei comandanti. Ogni deviazione da questa linea, ogni tentativo d'esaltazione dell'opera individuale, nel nostro Stato Maggiore, è stata sempre deprecata e non di rado energicamente repressa. Nell'Esercito italiano la responsabilità di fronte alle autorità gerarchiche e a maggior ragione di fronte alla Storia sono sempre e soltanto del comandante.

Non così in altri Stati Maggiori. In quello ad

esempio del grande Esercito germanico, la funzione di stato maggiore è tradizionalmente intesa con particolare rilievo della personalità di chi ne è investito. È un sistema che ha avuto sanzione dalle guerre vittoriose del 1866, del 1870-71 e in quella non meno onorevole per le armi tedesche del 1914-18. Queste caratteristiche sono messe in evidenza ed in particolare rilievo nelle relazioni ufficiali di quei grandi conflitti, le quali di frequente ricordano, danno evidenza e analizzano l'opera personale degli ufficiali di Stato Maggiore delle grandi unità, indipendentemente e talvolta anche in contrasto con quella dei comandanti. Sistema da noi considerato errato e pericoloso, come quello che tende all'esaltazione di chi non deve essere che un collaboratore ed alla menomazione delle responsabilità dei capi.

Notissimo è il caso del tenente colonnello Hentsch, inviato dal Comandante supremo tedesco presso le armate, sul campo di battaglia della Marna l'8 e 9 settembre 1914. È stato possibile alla critica, che ancora oggi ne discute (a torto o a ragione non monta), di attribuire la responsabilità di un evento storico, che ha segnato una svolta decisiva della guerra, all'arbitrio di questo ufficiale di Stato Maggiore anziché al generale comandante supremo dal quale il tenente colonnello Hentsch aveva avuto un mandato informativo.

Nel nostro Esercito tale fatto non è concepibile: per noi le battaglie sono vinte o perdute da chi comanda, mai dai suoi collaboratori.

Sana e salda la tradizione che l'antico Stato Maggiore italiano lascia in retaggio al nuovo, che nasce dalla legge che oggi abbiamo esaminato, quale fondamento della sua coscienza disciplinare. (*Applausi*).

ZOPPI OTTAVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOPPI OTTAVIO. Onorevoli colleghi, premettendo, come ho già avuto l'onore di dire nella Commissione dei decreti-legge, che voterò a favore di questa legge per ovvie ragioni e perchè anche gli argomenti che io svolgerò brevemente, tra poco, non del tutto favorevoli alla legge stessa, non sono tali da consigliarmi di votare contro quello che è il voto della Commissione e il frutto dello studio del sottosegretario Baistrocchi.

Io non ho mai appartenuto allo stato maggiore e questo fatto mi ha permesso di conoscerlo e apprezzarlo non attraverso me stesso, ma attraverso la sua opera fedele, devota, subordinata e anonima che per lunghi anni ho visto svolgere a vantaggio dei comandi vari che ho retto io o che erano retti da altri comandanti.

L'ordinamento dello stato maggiore è stato sovente oggetto di rimaneggiamenti, un po' per la mania di cambiare, un po' per l'istintivo e direi anche doveroso bisogno che abbiamo di sempre più perfezionare gli ordinamenti militari, e un po' anche, specie nel passato, per demagogia.

I rimaneggiamenti oggi in esame sono stati

ispirati dal desiderio di migliorare sempre più il nostro stato maggiore. Io però in verità sono rimasto perplesso di fronte al fatto, che anche in passato si compiva nel nostro stato maggiore, opera di selezione.

Gli ufficiali di stato maggiore dopo aver compiuto un certo tirocinio, quali ufficiali inferiori, nel corpo di stato maggiore passavano ad assumere il comando di un battaglione o di altro reparto. Il loro ritorno al corpo di stato maggiore era subordinato ai servizi resi, nel Corpo e nel comando delle truppe. Pertanto la selezione avveniva già regolarmente. Sono molti qui gli onorevoli colleghi i quali sanno che questa selezione fu sempre molto severa, di guisa che lo scopo che questa legge si propone era già raggiunto dalla legge precedente.

Ecco perchè non ho compreso la necessità di addiventare ora ad un sistema che, secondo me, non è dei più consigliabili: quello della suddivisione in due ruoli o categorie. Noi abbiamo già diviso l'esercito in due ruoli che, come tutti sanno, sono quelli di comando e di mobilitazione; mi sembra ora eccessivo dividere a sua volta anche il piccolo corpo di stato maggiore. Il verbo *dividere* nei nostri ordinamenti in genere, ed in quello militare in specie, non dovrebbe adoperarsi. Se si devono rendere più agili i nostri comandi e le nostre unità adoperiamo verbi che uniscono piuttosto di quelli che separano.

Chi ha pratica anche sommaria del funzionamento dei comandi delle grandi unità sa che in essi lo stato maggiore non lavora nel senso della profondità gerarchica, cioè in funzione del grado di ciascuno. Qualunque grado questi ufficiali abbiano essi studiano insieme i vari problemi, ne preparano insieme gli elementi per la decisione superiore, senza distinzione di grado; e se una distinzione c'è, essa è quella dell'apporto di intelligenza, di genialità e di capacità.

Anche per tale ragione mi sembra non sia il caso di ricorrere a una suddivisione.

Ma a parte ciò, vi è un altro aspetto, quello sfiorato dal senatore Bongiovanni, che mi ha più impressionato in questa legge.

Essa presenta cioè un pericolo dal quale peraltro lo spirito della nostra razza, l'educazione e le prove sempre offerte dal nostro Stato Maggiore, ci mettono quasi certamente al riparo.

A questo pericolo ha già accennato il senatore Bongiovanni: esso deriva dall'aver ridotto al minimo il numero degli ufficiali del corpo di stato maggiore in modo da creare, come ha detto il senatore Bongiovanni, una specie di aristocrazia. Bisogna assolutamente evitare che questa aristocrazia prevalga sui comandanti come è avvenuto in un esercito straniero durante la grande guerra con grave danno dell'esercito stesso; tale stato di cose non si è verificato nè prima nè poi in altri eserciti, ed è stato deplorato da tutta la letteratura militare del dopoguerra.

L'attuale legge può però offrire un ambiente favorevole allo sviluppo del male che dobbiamo evitare.

C'è un rimedio, un rimedio sovrano, che consiste nell'essere rigidissimi nel rispetto della gerarchia, dei suoi poteri e delle sue responsabilità. Noi abbiamo a questo proposito un esempio nel Duce che quando ha bisogno di conferire con i prefetti del Regno sia singolarmente, che collettivamente, li chiama a Roma e dà ad essi le sue direttive e i suoi ordini, e non chiama in loro vece i capi gabinetto. Altrettanto fa il segretario del Partito con i segretari federali. Anche noi nell'Esercito dobbiamo seguire la stessa via; ed è così che si costituirà un argine sicuro, contro il quale si infrangerà ogni eventuale pericolo.

Nell'altro ramo del Parlamento si è accennato alla possibilità che ufficiali di complemento possano servire nel corpo di stato maggiore. Questa proposta così giusta e simpatica era ovvia perchè anche nell'ultima guerra abbiamo avuto nei comandi, ufficiali di complemento che hanno reso, come ufficiali di stato maggiore, notevoli servizi e qualcuno di costoro siede anche fra noi in Senato.

Io vorrei anche pregare che nella applicazione della legge si evitasse l'ingiusto danno che deriverebbe ai singoli da un catenaccio applicato nella divisione tra ufficiali in servizio di stato maggiore e ufficiali del corpo di stato maggiore, col solo criterio della data del decreto.

Tutto ciò detto, io concluderò dichiarandomi sicuro che, indipendentemente dai nuovi rimaneggiamenti, il nostro stato maggiore conserverà integra la sua anima che è ben nota all'Esercito e al Paese per la sua fedeltà, e la sua disciplina.

Lo accompagnano gli esempi luminosi dei vecchi capi del corpo di stato maggiore, primo fra essi Enrico Cosenz nella cui anima garibaldina (perchè come loro sanno proveniva dall'esercito di Giuseppe Garibaldi), si associavano lo spirito garibaldino, la linea militare, la profonda cultura e lo spirito di azione.

E permettete, onorevoli colleghi, che io quale ufficiale che ha sempre appartenuto alla truppa mandi da questo banco un saluto agli ufficiali dello stato maggiore italiano i quali in tempo di guerra come in tempo di pace, silenziosamente, serenamente e con sacrificio anche della propria personalità guerriera, hanno reso servigi al Paese e all'Esercito. (*Applausi*).

GRAZIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIOLI. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che attende ora il vostro voto per essere convertito in legge, rappresenta, nel quadro delle riforme organiche militari, un atto di così particolare importanza da meritare di richiamarvi sopra, ancora per brevi istanti, la vostra benevola attenzione.

Soprattutto perchè è una riforma che, direttamente e indirettamente, tocca la costituzione e il funzionamento dell'Alto comando, il quale, come è noto, costituisce il fulcro di ogni ordinamento militare di pace e di guerra.

Anche recentemente, in sede di discussione del bilancio della guerra, venne posta sempre più in luce meridiana l'importanza somma di questo cardine essenziale dell'apparecchio bellico e la conseguente necessità che ai più alti gradi della gerarchia pervengano veramente, e soltanto, i più degni per carattere, intelligenza, attitudine al comando, competenza tecnica, e che, anche nei collaboratori di vario grado degli alti comandi, sia garantito il possesso pieno e sicuro delle distinte qualità indispensabili per bene assolvere i loro importantissimi compiti.

E tali qualità indispensabili sono ben note ormai a tutto l'Esercito, perchè trovansi enumerate con lapidaria chiarezza nelle « Direttive per l'impiego delle grandi unità » di recentissima pubblicazione.

Orbene, il disegno di legge che vi sta dinanzi, risponde, a mio giudizio, perfettamente a queste condizioni.

Il suo merito principale consiste infatti nell'aver tagliato corto a tutte le ormai superate discussioni in argomento e di essersi invece ispirato realisticamente alle esigenze pratiche della guerra moderna, così vaste e complesse, quali noi stessi abbiamo avuto campo di sperimentare durante l'ultima grande guerra.

In realtà il maneggio delle grandi unità di vario ordine (Armate, Corpi d'armata, Divisioni), onde sono articolati i grossi eserciti del tempo nostro, richiede due categorie ben distinte di personale operativo intorno ai comandanti di quelle grandi unità, ovvero intorno ai grandi organi direttivi dei corrispondenti servizi, e cioè:

1° un forte numero di giovani ufficiali, appartenenti al ruolo comando, dotati di distinte qualità morali, fisiche e culturali e particolarmente addestrati nei multiformi rami del servizio di stato maggiore. Servizio, quest'ultimo, senza dubbio importantissimo, ma tuttavia non tale da costituire, per se stesso considerato, speciale titolo ad avanzamenti a scelta più rapidi di quelli ai quali possono concorrere, se lo vogliono, tutti gli ufficiali del ruolo comando, anche non in servizio di stato maggiore;

2° un ristretto numero di ufficiali *sceltissimi*, di grado superiore (tenenti colonnelli o colonnelli), maturi di senno e di esperienza, rivelatisi di indiscutibile eccezionale valore attraverso prove ripetute e conclusive di comando di truppe e di servizio di stato maggiore, per costituire con essi il *corpo di stato maggiore* propriamente detto, destinato a fornire i più intimi e diretti collaboratori dei comandanti di grande unità, e poi, col tempo, a concorrere, essi stessi, mediante un'ulteriore carriera notevolmente più accelerata, ai posti più elevati di comando della gerarchia militare.

Il disegno di legge, di cui si tratta, assicura appunto, mediante adeguati provvedimenti, coordinati con una saggia riforma della scuola di guerra, un'abbondante scelta di giovani ufficiali in servizio di stato maggiore e ne garantisce altresì il più

efficace funzionamento alternandone l'impiego col l'esercizio effettivo del comando di reparto, in modo da portare, anche nel servizio di stato maggiore, quel senso vivo di dinamica praticità che solo il comando delle truppe può dare.

Da questa larghissima base di scelti ufficiali, spunteranno certamente fuori, nel corso della carriera, fino al grado di tenente colonnello, gli *sceltissimi*, tanto nell'esercizio del comando quanto nel servizio di stato maggiore; i quali, chiamati a collaborare intimamente coi loro capi nell'esercizio dei più alti comandi, affineranno sempre più le loro eccezionali qualità, costituendo così naturale vivaio per la designazione dei futuri comandanti di grandi unità.

E difatti chiunque abbia esercitato in guerra, con capacità ed energia, le più alte responsabilità di comando, sa benissimo di quale inestimabile valore sia stata per lui, specie in certi tragici momenti dell'azione, la collaborazione intelligente, sicura, fedele di un buon capo di stato maggiore, capace di intendere a volo la volontà del suo capo e di liberarlo intelligentemente dall'enorme peso del complicato meccanismo interno di un moderno comando di grande unità.

Quale magnifica scuola, questa, per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, per temprare anima e mente al futuro esercizio di un simile comando e per preparare all'Esercito dell'Italia fascista una alta gerarchia veramente degna di cosiffatto appellativo!

Un illustre comandante di armata di un esercito che ci fu nemico nella guerra mondiale, ma di cui nessuno potrà mettere in dubbio il reale valore strategico e tattico, in un libro molto interessante su una campagna decisiva da lui condotta con grande successo nell'Europa sud-orientale, ha sentito il bisogno di spendere la intera prima pagina del volume nel far l'elogio entusiastico del suo capo di stato maggiore, designandolo pubblicamente come il suo più valido e indispensabile collaboratore, senza, beninteso, che questa intima e necessaria collaborazione, di stile squisitamente moderno, avesse mai intaccata la esclusiva e logica responsabilità personale del comandante.

E così avviene sempre, ogni qual volta chi comanda sa ciò che vuole ed è (come deve essere) uomo capace di volere con indomita energia.

Nessuna preoccupazione dunque che questo disegno di legge, che crea in sostanza (ma attraverso un vaglio rigorosissimo e continuativo) una ristretta categoria di *sceltissimi*, probabili candidati agli alti comandi, possa comunque creare dei privilegiati, o, peggio, dei pericolosi interpreti arbitrari del pensiero e della volontà dell'autorità superiore. Quando ciò è avvenuto (ed è avvenuto difatti talvolta nella storia delle guerre) la causa è stata sempre la debolezza del comandante, ipotesi che noi dobbiamo escludere se l'ascesa agli alti comandi avverrà con estremo rigore di selezione e se le prove richieste per entrare nel ristretto

corpo di stato maggiore saranno con lo stesso estremo rigore applicate.

Allora avremo veramente comandanti di primo ordine e rispettivi capi di stato maggiore veramente degni gli uni degli altri. E la fusione sarà perfetta. Un buon cocchiere non teme i cavalli ardenti, anzi li desidera, perchè, sapendo guidarli, ne potrà trarre il massimo rendimento. Nessun buon cocchiere desidererà mai avere a che fare con pariglie di cavalli medioeri.

Votare pertanto questa legge, che, del resto, è già in atto, significa tener fede all'impegno da noi preso anche in quest'aula di migliorare sempre più la nostra alta gerarchia guerriera, cioè assicurare, all'apparecchio militare, condottieri degni dell'alto tono di vigor di vita assunto, in Regime fascista, dalla nostra compagine nazionale. (*Vivi applausi*).

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevoli Senatori, il Senato anche questa volta ha dimostrato con quale interesse e con quale competenza discute i problemi militari.

La legge che vi è presentata è indubbiamente una delle più importanti presentate dall'Amministrazione di Benito Mussolini, in quanto che provvede alla riforma del Corpo di Stato Maggiore, per renderlo sempre più aderente alle sue esigenze e degno delle sue tradizioni. Di questo Corpo di Stato Maggiore che ha goduto e gode la stima di tutti e del quale mi sono occupato, come relatore dei bilanci militari, per molti e molti anni innanzi alla Camera dei deputati e poi come sottosegretario di Stato alla guerra, in ogni circostanza ho prospettato le benemerienze, ragione per cui mi unisco all'inno elevato in suo onore dal senatore Zoppi. E siccome sono le cose belle che debbono essere perfezionate, noi abbiamo provveduto a migliorarlo per metterlo all'unisono di quel complesso di riforme della nostra organizzazione che voi, onorevoli senatori, avete approvate.

La legge che discutiamo e che tra poco voterete è strettamente connessa con quella di avanzamento.

La legge di avanzamento, costituendo — non separando, come ha detto il senatore Zoppi — il blocco degli ufficiali in due nuclei: ruolo di comando e ruolo di mobilitazione, ha ritenuto non soltanto di risolvere un problema contingente dovuto, come voi sapete, all'arresto delle carriere, ma anche un problema di ringiovanimento e miglioramento dei quadri, indirizzando gli ufficiali verso quelle funzioni più aderenti al proprio carattere, alla propria capacità, e alla propria psiche. Ne è venuto che, riducendo il numero degli ufficiali del ruolo comando, si è finito per perfezionarne il ruolo, includendo in esso solo quelli che hanno spiccate attitudini al comando.

Quindi nei riguardi delle qualità operative e di comando, indiscutibilmente, l'assegnazione al ruolo

di comando è di per sè stessa una scelta. Ne consegue che, a costituire il Corpo di Stato Maggiore, con elementi scelti tra gli scelti, si è ritenuto opportuno di richiedere da essi dei titoli maggiori. Così facendo, nessuno ha pensato di costituire — come ha affermato il senatore Zoppi — un'aristocrazia; e, d'altra parte, se anche lo fosse, quando questa aristocrazia è quella dell'intelletto, del sapere, delle qualità operative cioè degli uomini di azione, nessuna ragione esiste per dolersene. Evidentemente per noi soldati la vera aristocrazia è quella che si forma sul campo di battaglia, dove emergono realmente i capi dotati di qualità eminenti; ma noi non possiamo fare le guerre ogni momento per costituirci l'aristocrazia vagheggiata dal senatore Zoppi, e allora il sistema da noi adottato della scelta attraverso prove continue di carattere culturale e pratico ci sembra il più idoneo.

Ma io, che non sono ufficiale di Stato Maggiore, come non lo è anche il senatore Zoppi, sono il più fervente sostenitore di un forte e competente Stato Maggiore da formarsi in pace con criteri realistici rispondenti alla necessità e finalità di guerra.

Ecco perchè, avendo io pensato che il Corpo di Stato Maggiore com'era costituito poteva disporre di un nucleo di ufficiali sufficiente solo ai bisogni di pace, non a quello di guerra, ho evitato l'assurdo: che proprio nel momento della guerra si doversero creare *ex-novo* gli ufficiali di Stato o Servizio di Stato Maggiore. A conciliare le esigenze del servizio con gli interessi della massa degli altri ufficiali che — in considerazione dei vantaggi di carriera degli ufficiali di Stato Maggiore — sarebbero stati sensibilmente danneggiati, il Ministero ha ritenuto opportuno di non allargare gli organi del Corpo di Stato Maggiore.

Il problema è stato risolto così: niente corpo chiuso, niente brevetto di stato maggiore all'inizio della carriera, per cui un capitano del Corpo, giovanissimo, già si sentiva inserito in quella aristocrazia cui ha fatto cenno il senatore Zoppi, pur non avendo che pochi anni di servizio tra le truppe, e nessuna pratica di esse; è, per il fatto di sentirsi l'eletto fra gli eletti, discuteva di tutto e di tutti con una competenza che gli derivava solo dallo studio, non dalla realtà, nè dalla applicazione. E questo in una carriera tutta operativa, come la militare, nella quale il sapere è molto, ma il saper operare è ancora di più.

E perciò si è stabilito che tutti gli ufficiali inferiori, dotati di qualità eminenti di carattere, d'intelletto e idonei spiccatamente alle truppe, nolenti o volenti fossero obbligati ad andare alla Scuola di guerra. I migliori ufficiali hanno il dovere di dare all'esercito e al Paese tutto quello di cui si sentono capaci.

Quelli che compiono poi la Scuola di guerra con successo, dopo l'esperimento di un anno presso i Comandi, vanno a fare servizio di stato maggiore, ossia si esercitano in quelle funzioni che sono

indispensabili per l'esercizio del Comando. E queste funzioni di stato maggiore le esplicano, onorevoli senatori, alternandole con il comando delle truppe, lontano dalle quali non possono essere tratti per un periodo superiore ai quattro anni. E cioè predominio delle qualità operative su quelle dottrinarie e scolastiche. Sol quando l'ufficiale in servizio di stato maggiore raggiunge il grado di tenente colonnello, il che significa aver servito già nell'esercito quindici o diciotto anni, cioè essere già stati sperimentati nel servizio alle truppe e di stato maggiore e di comando, allora soltanto — previo giudizio di una Commissione dei più alti ufficiali dello stato maggiore dell'esercito — si è trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore, col vantaggio di carriera pari al decimo nel ruolo della propria arma; vantaggio inferiore a quello che hanno avuto fino a oggi tutti coloro che sono passati nel Corpo di stato maggiore da capitano.

Con la riforma in esame, nei passaggi da capitano a maggiore e da maggiore a tenente-colonnello, chiunque voglia godere di altri vantaggi di carriera deve concorrere agli esami a scelta come gli ufficiali di tutte le armi che ne abbiano i requisiti. Questo, onorevoli senatori, non significa separare, — come ha affermato il senatore Zoppi —, ma amalgamare, fondere sia che abbiano fatto la Scuola di guerra, sia che facciano servizio allo stato maggiore, sia che non abbiano fatto nè l'una, nè l'altra, ma si sentano capaci di apprestare gli esperimenti prescritti.

I tenenti colonnelli di stato maggiore presi in esame per la promozione a colonnello (promozione che avviene con gli stessi criteri per tutti i tenenti colonnelli dell'esercito), una volta superato l'esperimento e giudicati prescelti, sono ripresi in esame dalla stessa Commissione del Comando del Corpo di Stato Maggiore, per essere giudicati idonei o pur no al Corpo di Stato Maggiore.

Se il giudizio è favorevole, usufruiscono di altro decimo di vantaggio nel proprio ruolo. In conclusione, vantaggi minimi e selezione massima, per lo Stato Maggiore; possibilità a tutti di emergere e beneficiare di vantaggi in relazione ai propri meriti.

E per concludere, onorevoli senatori, la legge raggiunge lo scopo di costituire un Servizio di Stato Maggiore *abbondante*, che consenta di avere i quadri di stato maggiore in tempo di guerra, attraverso l'esercizio del comando e la pratica dello stato maggiore, e un Corpo di Stato Maggiore selezionato, piuttosto ristretto, dal quale trarre i capi di Stato Maggiore nonchè i futuri comandanti di grandi unità formati attraverso l'esercizio del comando e le funzioni di collaboratore dei comandanti.

Non è esatto che sia preclusa la carriera a chi non è di Stato Maggiore, tutt'altro! La nuova legge apre la via a tutti gli uomini di azione. Essa è in perfetta rispondenza d'intenti e di principî alla legge sull'avanzamento dell'Esercito da voi,

onorevoli senatori, approvata lo scorso anno e oggi in piena applicazione.

Questa legge non pregiudica quello che potrà avvenire sul campo di battaglia o in circostanze eccezionali, in quanto che le promozioni per merito di guerra e le promozioni a scelta eccezionale consentono a coloro che potranno emergere di fronte al nemico, o per opere insigni, di ascendere ai più elevati gradi dell'esercito.

Onorevoli senatori, nel chiudere queste mie brevi osservazioni in merito a quanto hanno esposto così lucidamente il relatore e gli oratori che mi hanno preceduto, tengo ad affermare che questa legge completa quel complesso di provvedimenti voluti dal Duce per assicurare all'esercito un inquadramento solido e capace di guidarlo alla vittoria. *(Vivi applausi).*

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barzini, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Cavallero, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Concini, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falcioni, Falck, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mango, Mantovani, Manzoni, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Miliani, Millosevich, Montefinale, Moresco, Morpurgo, Morrone.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Salucci, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tournon, Treccani.

Valagussa, Versari, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione (716):

Senatori votanti	186
Favorevoli	178
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia Scuola di recitazione in Roma (718):

Senatori votanti	186
Favorevoli	182
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno

con quelle militari, durante le operazioni militari dell'Africa Orientale (731):

Senatori votanti	186
Favorevoli	182
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini (740):

Senatori votanti	186
Favorevoli	182
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato (743):

Senatori votanti	186
Favorevoli	181
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie (746):

Senatori votanti	186
Favorevoli	179
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione (773):

Senatori votanti	186
Favorevoli	183
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi (776):

Senatori votanti	186
Favorevoli	182
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (781):

Senatori votanti	186
Favorevoli	183
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e loro riaggregazione a quella di Napoli (801):

Senatori votanti	186
Favorevoli	182
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito (802):

Senatori votanti	186
Favorevoli	185
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito (805):

Senatori votanti	186
Favorevoli	167
Contrari	19

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti » (N. 806).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, con le seguenti modificazioni:

Al penultimo comma dell'articolo 3, alle parole: debbono essere firmati, sono sostituite le parole: debbono essere redatti e firmati.

Nel terzo comma dell'articolo 4, alle parole: secondo le norme, sono sostituite le parole: secondo il progetto approvato e secondo le norme.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, col quale si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50 lettera C) del regolamento per i lavori del Genio militare » (N. 807).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, col quale si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50, lettera C) del regolamento per i lavori del Genio militare ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, con il quale si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di opere interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50, lettera c), del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con Regio decreto 17 marzo 1932 a richiesta dei Ministeri militari competenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea » (N. 808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione

d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero » (N. 811).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica » (N. 813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli per la costruzione della strada litoranea libica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni » (N. 823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica » (N. 824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli » (N. 825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1925, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921 » (N. 826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1925, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1925, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere » (Numero 828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza » (N. 829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato Corporativo » (Numero 832).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato Corporativo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato Corporativo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barzilai, Barzini, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Ciruolo, Cogliolo, Concini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gheri Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Pasquale, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mango, Mantovani, Manzoni, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Milano Franco D'Aragona, Millosevich, Montefinale, Morresco, Morrone.

Nicastro, Nomis di Cossilla.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Pironi, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Salucci, Salvago Raggi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vinassa de Regny.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti (866):

Senatori votanti	174
Favorevoli	170
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, col quale si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50, let-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1935

tera C), del regolamento per i lavori del Genio militare (807):

Senatori votanti	174
Favorevoli	170
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea (808):

Senatori votanti	174
Favorevoli	169
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (811):

Senatori votanti	174
Favorevoli	168
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica (813):

Senatori votanti	174
Favorevoli	168
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni (823):

Senatori votanti	174
Favorevoli	170
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica (824):

Senatori votanti	174
Favorevoli	169
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il quale è

stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli (825):

Senatori votanti	174
Favorevoli	168
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1925, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921 (826):

Senatori votanti	174
Favorevoli	170
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere (828):

Senatori votanti	174
Favorevoli	171
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza (829):

Senatori votanti	174
Favorevoli	170
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato Corporativo (832):

Senatori votanti	174
Favorevoli	170
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Tolomei, Cozza, Russo, Facchinetti, Felici, Gualtieri, Cogliolo, Mazzoccolo, Foschini a presentare alcune relazioni.

TOLOMEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1822, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore della

città di Fiume e del territorio annesso al Regno con Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 (885).

COZZA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie (890);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921, recante provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino (865).

RUSSO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 876, che apporta modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica (722).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1847, che ha dato approvazione alla Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935 (861).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1935-XIII, n. 1724, concernente l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro delle operazioni relative ai conferimenti di grano agli ammassi (864).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1860, relativo all'aumento dell'organico dei militi e degli allievi della Milizia portuaria, per la istituzione di due stazioni di servizio a Bari e a Brindisi (874).

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno (812);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (778).

MAZZOCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1908, riguardante il trattamento tributario per le somministrazioni fatte dal Monopolio per l'acquisto all'estero di carbone, rame, stagno e nichel (697).

FOSCHINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824, che porta aumenti agli organici di alcuni Corpi di ufficiali della Regia marina (870);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1874, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina destinato a terra nelle Colonie (871).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Tolomei, Cozza, Russo, Facchinetti, Felici, Gualtieri, Cogliolo, Mazzoccolo, Foschini della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani giovedì 19 dicembre, 32° giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (672);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiari indebitamente pagate su tali beni (747);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra (770);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare (772);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili (803);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente dell'Azienda dei Magazzini generali di Fiume (810);

Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale ed al relativo Protocollo di firma, Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 (827);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghi e cordami di juta (830);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro (831);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII (833);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla Ferrovia Saugritana concessa all'industria privata (836);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della Ferrovia Arezzo-Fossato (837);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione (840);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, concernente proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale L.U.C.E. (841);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale (842);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia (843);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo (845);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo (847);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico, denominato «Azienda Carboni Italiani» (A. CA. I.), con sede in Roma (848);

Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935:

1° Convenzione per la lotta contro le ma-

lattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa;

2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

3° Convenzione per l'esportazione e la importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte (856);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1° luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonchè il relativo «Avenant» del 4 gennaio 1935 (858);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1° ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi (859);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935-XIII (860).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa (863);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935 (866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta (867);


Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1494, col quale sono state soppresse le Borse merci (868);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali (872).

La seduta è tolta (ore 17,50).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



XLIX^a SEDUTA

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

(32° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	1730
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (672).	Pag.	1733
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare » (772).		1752
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale in servizio permanente effettivo, la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili » (803).		1752
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente dell'Azienda dei Magazzini generali di Fiume » (810).		1753
« Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale e del relativo Protocollo di firma. Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 » (827).		1753
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghi e cordami di juta » (830).		1753
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonchè delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro » (831).		1753
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione dei benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII » (833).		1754

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla Ferrovia Sangritana concessa all'industria privata » (836).		1754
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato » (837).		1754
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione » (840).		1754
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, concernente proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. » (841).		1755
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale » (842).		1757
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo all'istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia » (843).		1757
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo » (845).		1757
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo » (847).		1757
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico, denominato "Azienda Carboni Italiani" (A. C. A. I.), con sede in Roma » (848).		1758

« Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935:

1° Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione ammessa;

2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

3° Convenzione per l'esportazione e la importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte » (856) 1758

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1° luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonché il relativo "Avenant" del 4 gennaio 1935 » (858) 1758

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1° ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi » (859) 1759

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935 - Anno XIII » (860) 1759

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935 » (866) 1760

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta » (867) 1760

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1494, col quale sono state soppresse le Borse merci » (868) 1760

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali » (872) 1760

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per l'eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiari indebitamente pagate su tali beni » (747) 1746

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze* 1748

FACCHINETTI, *relatore* 1748

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra » (770) 1749

DE MARCHI 1750

SANI NAVARRA 1751

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro dell'educazione nazionale* 1752

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa » (863) 1759

MARCO ARTURO VICINI 1760

(Presentazione) 1731, 1732

Offerta delle medaglie dei senatori all'Esercito:

PRESIDENTE 1732

Relazioni:

(Presentazione) 1731, 1769

Ringraziamenti 1730

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 1755, 1761

La seduta è aperta alle ore 15.

BONARDI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bennicelli per giorni 3; Cogliolo per giorni 3; Falcioni per giorni 3; Gaio per giorni 3; Leicht per giorni 2; Libertini Pasquale per giorni 5; Millosevich per giorni 1; Moresco per giorni 3; Mori per giorni 3; Romano Avezzana per giorni 3; Romei Longhena per giorni 2; Ruffo di Calabria per giorni 3; Spiller per giorni 3; Strampelli per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Manfroni e Rocco ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri estinti.

« Roma, 18 dicembre 1935-XIV.

« A nome della famiglia del compianto senatore Manfroni, ringrazio delle parole con le quali l'E. V. ha voluto commemorare in Senato il caro nostro scomparso.

« Con ossequio.

« Dev.mo MARIO BARUCHELLO ».

« Roma, 18 dicembre 1935-XIV.

« Eccellenza,

« Le nobili ed elevate parole da lei pronunziate in Senato per Alfredo — estremo tributo alla memoria del grande scomparso — mi sono state di vero conforto.

« La ringrazio del pensiero gentile, Eccellenza, per avermi inviato il resoconto ufficiale del discorso. In questa occasione non voglio mancare di dirle che ad attestare la partecipazione spirituale di Lui al commovente plebiscito d'amore alla Patria, ho creduto di rimettere a S. E. il Capo del Governo, l'offerta del suo medagliere.

« Con molti cordiali saluti.

« EMMA ROCCO ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni presentati alla Presidenza.

BONARDI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore (892).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica (893).

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, numero 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dello Stato (894).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari (895).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione (896).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni oli minerali e loro residui (897).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante (898).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il

trattamento doganale degli zuccheri di 1^a e 2^a classe fino al 31 ottobre 1936 (899).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935 — Anno XIII (900).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste (901).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli (902).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici (903).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso (904).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del già Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia (905).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso (906).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico (907).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi (908).

RELAZIONI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1757, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo (694). — *Rel. MAZZOCOLO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi di istituto (877). — *Rel. MAZZUCCO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1252, recante variazioni di tasse ad alcune categorie di marconigrammi (809). — *Rel. RUSSO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

20 giugno 1935—XIII, n. 1446, riguardante il finanziamento della costruzione di una nuova caserma dei pompieri e dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Palermo (834). — *Relatore* RUSSO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935—XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della Via San Nicolò degli Scalzi in Palermo (844). — *Rel.* RUSSO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935—XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore (892). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935—XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica (893). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935—XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante (898). — *Relatore* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935—XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli (902). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935—XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici (903). — *Rel.* CIAN.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935—XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso (904). — *Rel.* SALVATORE GATTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935—XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso (906). — *Relatore* VALAGUSSA.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1935—XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da Società, Istituti ed Enti diversi dallo Stato (894). — *Rel.* BROGLIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935—XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari (895). — *Relatore* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935—XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione (896). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935—XIII, n. 1715, concernente

modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni oli minerali e loro residui (897). — *Relatore* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935—XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste (901). — *Rel.* REGGIO.

Dagli Uffici centrali:

Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 (854). — *Rel.* GIANNINI.

Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori (855). — *Rel.* GIANNINI.

Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del «Sass» in Trento ed esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso (853). — *Rel.* TOLOMEI.

Dalla Commissione delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935—XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936 (899). — *Rel.* LUCIOLLI.

Presentazione di disegni di legge

COBOLLI-GIGLI, *ministro dei lavori pubblici.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COBOLLI-GIGLI, *ministro dei lavori pubblici.*
Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina, in Terni (909).

Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova (910).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Offerta delle medaglie dei senatori all'Erario.

PRESIDENTE. Come ebbi a preannunziare nella seduta del 9 corrente, ho avuto l'onore di versare al Segretario del Partito Nazionale Fascista, preposto alla raccolta dell'oro per la Patria, n. 565 medagliette senatoriali offerte all'erario.

Alla iniziativa hanno aderito le Loro Altezze i Principi Reali e 414 membri di questa Assemblea

su 419 che la compongono oltre i Principi Reali stessi. Alcuni senatori avevano già consegnato le loro medagliette ai Fasci locali; altri, avendole smarrite, hanno versato al Senato una quantità equivalente di oro. Degli uni e degli altri è tenuto conto nel novero.

Da molti colleghi già appartenenti all'altro ramo del Parlamento sono state versate 219 medagliette da deputato, che ho rimesso al Presidente della Camera.

178 medagliette senatoriali sono state donate da famiglie di senatori defunti. Leggo l'elenco dei nomi di questi, perchè è molto bello potere associare la memoria di tanti uomini illustri, molti dei quali furono veramente onore e vanto del Senato, a una manifestazione così significativa di solidarietà nazionale e di ardente fiducia nel diritto e nei destini della Patria:

Giuseppe Cesare Abba, Giuseppe Albini, Nicola Amore, Angelo Annaratone, Pasquale Atenolfi, Giovanni Baccelli, Pietro Baccelli, Nicola Balenzano, Luigi Beria d'Argentine, Pietro Bertarelli, Alfredo Bertesi, Annibale Boni, Lelio Bonin Longare, Giovanni Bruzzo, Tito Cacace, Lorenzo Camerano, Pompeo Campello, Giovanni Capellini, Giosue Carducci, Gennaro Carissimo, Angelo Carminati, Enrico Caselli, Carlo Cataldi, Pacifico Ceresa, Cesare Cerruti, Marcello Cerruti, Antonio Cippico, Arturo Cittadini, Antonio Civelli, Enrico Cocchia, Domenico Comparetti, Enrico Corradini, Camillo Corsi, Pietro Cotti, Enrico Cruciani Alibrandi, Giacomo Curreno, Giuseppe D'Alì, Nicola D'Alife (Gaetani), Giuseppe D'Andrea, Mansueto De Amicis, Luigi De Crechchio, Alberto Dallolio, Litterio De Gregorio, Alberto Del Bono, Giuseppe De Marinis, Antonio De Tullio, Ulisse Dini, Antonino Di Prampero, Enrico D'Ovidio, Vincenzo Errante, Luigi Giuseppe Faravelli, Cesare Ferrero di Cambiano, Carlo Figoli, Giuseppe Fiorelli, Leopoldo Franchetti, G. Galeazzo Frigerio, Giuseppe Gadda, Giuseppe Garneri, Gerino Gerini, Roberto Ghiglianovich, Gaetano Giardino, Leopoldo Giunti, Vettor Giusti del Giardino, Giovanni Goiran, Alessandro Guiccioli, Ignazio Guiccioli, Rodolfo Lanciani, Ignazio Larussa (1798-1873), Ignazio Larussa (1869-1935), Leonardo Larussa, Adolfo Leris, Ulderico Levi, Luigi Mainoni d'Intignano, Ettore Marchiafava, Ernesto Marsaglia, Massimiliano Martinelli, Ernesto Martinez, Federico Martini, Tommaso Martini, Paolo Mattei Gentili, Nicola Melodia, Enrico Millo, Umberto Montanari, Giulio Monteverde, Raffaello Nasini, Gaetano Negri, Augusto Nomis di Cossilla, Paolo

Orengo, Luigi Orlando, Paolo Orsi, Luigi Orsini, Tito Orsini, Antonio Pacinotti, Giuseppe Pasolini, Pier Desiderio Pasolini, Cesare Pastore, Raniero Paulucci di Calboli, Giovanni Pavoni, Carlo Peppi, Vincenzo Pericoli, Emilio Perrone, Giuseppe Perrucchetti, Ernesto Pestalozza, Agostino Petitti Bagliani di Roreto, Settimio Piacentini, Erasmo Piaggio, Silvestro Picardi, Diego Pignatelli, Vincenzo Pipitone, Vittorio Polacco, Alessandro Porro, Domenico Primerano, Vittorio Puntoni, Oronzo Quarta, Pio Rajna, Corrado Ricci, Augusto Righi, Baldo Rossi, Girolamo Rossi, Ernesto Salvia, Michele Scherillo, Giuseppe Schiminà di S. Elia, Luigi Simonetta, Pietro Sormani, Enrico Soulier, Angelo Spera, Beniamino Spirito, Gianforte Suardi, Diego Tajani, Edoardo Talamo, Nino Tamassia, Antonio Tami, Giuseppe Tanari, Luigi Tanari, Giuseppe Tornielli, Giuseppe Vacca, Diogene Valotti, Giulio Vigoni, Giuseppe Vigoni, Guido Visconti di Modrone, Uberto Visconti di Modrone, Leone Wollemborg, Luigi Zappi, Cesare Zanolini, Luigi Ziliotto, Vittorio Zoppi, Ernesto Artom.

Ai quali nomi si deve aggiungere quello di Giacomo Puccini, anche se, nominato senatore, non potè prestare giuramento.

La rievocazione di queste figure care e luminose, che per volere dei consanguinei sono idealmente partecipi della nostra manifestazione, dimostra come la Patria sia veramente la comunione dei viventi coi trapassati e coi venturi: dei trapassati che ebbero la nostra stessa fede nell'Italia e nel suo avvenire, e dei venturi per i quali lottiamo e lotteremo con tutta la Nazione, nella certezza di preparare le vie del domani a un'Italia sempre più grande e potente. (*Vivissimi applausi*).

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo Stampato N. 672.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34.

Art. 1. — Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	25.699.939.015,59
delle quali furono riscosse		23.073.862.884,20
e rimasero da riscuote	L.	2.626.076.131,39

(Approvato).

Art. 2. — Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	28.137.322.083,57
delle quali furono pagate		22.661.777.282,20
e rimasero da pagare	L.	5.475.544.801,37

(Approvato).

Art. 3. — Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	18.056.596.221,51
Spesa		24.433.546.490,27
Disavanzo effettivo	L.	— 6.376.950.268,76

Movimento di capitali.

Entrata	L.	7.643.342.794,08
Spesa		3.703.775.593,30
Differenza	L.	+ 3.939.567.200,78

Riepilogo generale.

Entrata	L.	25.699.939.015,59
Spesa		28.137.322.083,57
Disavanzo finale	L.	— 2.437.383.067,98

(Approvato).

Entrate e spese residue dell'esercizio 1932-33 ed esercizi precedenti.

Art. 4. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	5.046.251.827,03
delle quali furono riscosse		2.439.761.501,78
e rimasero da riscuotere	L.	2.606.490.325,25

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Art. 5. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-1933 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	7.725.712.830,73
delle quali furono pagate	4.557.075.961,22
e rimasero da pagare L.	3.168.636.869,51
(Approvato).	=====

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34.

Art. 6. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (articolo 1) L.	2.626.076.131,39
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	2.606.490.325,25
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riassunto generale)	428.143.669,04
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	5.660.710.125,68
(Approvato).	=====

Art. 7. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 2) L.	5.475.544.801,37
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) .	3.168.636.869,51
Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	8.644.181.670,88
(Approvato).	=====

Situazione finanziaria.

Art. 8. — È accertato nella somma di lire 15.316.952.008,84 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34	25.699.939.015,59	Disavanzo finanziario al 1° luglio 1933	12.966.521.983,16
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:		Spse dell'esercizio finanziario 1933-1934	28.137.322.083,57
Accertati:		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:	
al 1° luglio 1933 L. 7.845.138.801,31		Accertati:	
al 30 giug. 1934 » 7.725.712.830,73		al 1° luglio 1933 L. 5.078.652.543,20	
-----	119.425.970,58	al 30 giug. 1934 » 5.046.251.827,03	
		-----	32.400.716,17
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1934	15.316.952.008,84	Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	72.212,11
	41.136.316.995,01		41.136.316.995,01

(Approvato).

Disposizioni speciali.

Art. 9. — Sono stabiliti nella somma di lire 72.212,11 i discarichi consentiti nell'esercizio 1933-34, ai tesoriери, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 10. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 869.663.074,09
delle quali furono riscosse 862.384.165,21

e rimasero da riscuotere L. 7.278.908,88
=====

(Approvato).

Art. 11. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 869.663.074,09
delle quali furono pagate 632.124.279,36

e rimasero da pagare L. 237.538.791,73
=====

(Approvato).

Art. 12. — Le entrate dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . . L. 18.286.994,11
delle quali furono riscosse 15.757.842,67

e rimasero la riscuotere L. 2.529.151,44
=====

(Approvato).

Art. 13. — Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 193.655.347,13
delle quali furono pagate 187.499.759,37

e rimasero da pagare L. 6.155.587,76
=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Art. 14. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 10)	L.	7.278.908,88
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12)		2.529.151,44
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)		7.282.324,16
Residui attivi al 30 giugno 1934	L.	17.090.384,48
=====		

(Approvato).

Art. 15. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 11)	L.	237.538.794,73
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)		6.155.587,76
Residui passivi al 30 giugno 1934	L.	243.694.382,49
=====		

(Approvato).

Art. 16. — La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1933-34, risulta come appresso:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Differenza attiva al 30 giugno 1933	228 —	Spese dell'esercizio 1933-34 . . .	869.663.074,09
Entrate dell'esercizio 1933-34	869.663.074,09	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:	
Pareggio nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:		Accertati:	
Accertati:		al 1° luglio 1933 L. 18.287.222,12	
al 1° luglio 1933. L. 193.655.347,13		al 30 giugno 1934 » 18.286.994,11	
al 30 giugno 1934 » 193.655.347,13			
Differenza passiva al 30 giugno 1934	0,01		228,01
	869.663.302,10		869.663.302,10

(Approvato).

Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 17. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate, nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in

L.	31.536.410,65
delle quali furono riscosse	25.467.959,86
e rimasero da riscuotere	L. 6.068.450,79
=====	

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Art. 18. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 27.472.996,51
delle quali furono pagate 11.913.802,30

e rimasero da pagare L. 15.559.194,21

(Approvato).

Art. 19. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, restano determinate in L. 7.175.873,41
delle quali furono riscosse 7.173.904,41

e rimasero da riscuotere L. 1.969 —

(Approvato).

Art. 20. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, restano determinate in L. 25.664.709,49
delle quali furono pagate 22.140.828,15

e rimasero da pagare L. 3.523.881,34

(Approvato).

Art. 21. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 17) L. 6.068.450,79

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 19) 1.969 —

Somme riscosse e non versate (colonna s) del riepilogo dell'entrata —

Residui attivi al 30 giugno 1934 L. 6.070.419,79

(Approvato).

Art. 22. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 18) L. 15.559.194,21

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) 3.523.881,34

Residui passivi al 30 giugno 1934 . . . L. 19.083.075,55

(Approvato).

Art. 23. — È accertata nella somma di lire 4.718.682,77 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1933-34, risultante dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34	31.536.410,65	Differenza passiva al 30 giugno 1933	6.867.940,41
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33:		Spese dell'esercizio finanziario 1933 - 1934	27.472.996,51
Accertati:		Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33:	
al 1° luglio 1933 . L. 25.696.533,99		Accertati:	
al 30 giugno 1934. » 25.664.709,49	31.824,50	al 1° luglio 1933 . L. 7.183.853,41	
		al 30 giugno 1934 » 7.175.873,41	7.980 —
Differenza passiva al 30 giugno 1934	4.718.682,77	Prelevamento dal conto corrente	1.938.001 —
	36.286.917,92		36.286.917,92

(Approvato).

Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 24. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno in L. 87.775.068,64

delle quali furono riscosse 79.995.254,24

e rimasero da riscuotere L. 7.779.814,40

=====

(Approvato).

Art. 25. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 93.760.371,86

delle quali furono pagate 76.145.148,08

e rimasero da pagare L. 17.618.223,78

=====

(Approvato).

Art. 26. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 12.772.786,92

delle quali furono riscosse 571.720,58

e rimasero da riscuotere L. 12.201.066,34

=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Art. 27. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L.	13.709.223,72
delle quali furono pagate	11.360.917,03
e rimasero da pagare L.	2.348.306,69
	=====

(Approvato).

Art. 28. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 24) L.	7.779.814,40
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26)	12.201.066,34
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . .	4.436,71
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	19.985.317,45
	=====

(Approvato).

Art. 29. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 25) L.	17.618.223,78
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	2.348.306,69
Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	19.966.530,47
	=====

(Approvato).

Art. 30. — È accertata nella somma di lire 9.215.589,96 la differenza attiva del conto finanziario della Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Differenza attiva al 1° luglio 1933	8.673.427,77	Spese dell'esercizio finanziario 1933-34	93.763.371,86
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34	87.775.068,64	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:		Accertati:	
Accertati:		al 1° luglio 1933. L. 13.679.078,15	
al 1° luglio 1933 . L. 21.145.980,36		al 30 giugno 1934 » 12.772.786,92	906.291,23
al 30 giugno 1934. » 13.709.223,72		Differenza attiva al 30 giugno 1934	9.215.589,96
	7.436.756,64		
	103.885.253,05		103.885.253,05

(Approvato).

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 31. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in L. 2.680.863,31
 delle quali furono riscosse 2.635.476,61
 e rimasero da riscuotere L. 45.386,70
 =====

(Approvato).

Art. 32. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 2.973.608,44
 delle quali furono pagate 1.734.024,08
 e rimasero da pagare L. 1.239.584,36
 =====

(Approvato).

Art. 33. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 49.275,45
 delle quali furono riscosse 13.378,33
 e rimasero da riscuotere L. 35.897,12
 =====

(Approvato).

Art. 34. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 2.706.700,31
 delle quali furono pagate 866.205,47
 e rimasero da pagare L. 1.840.494,84
 =====

(Approvato).

Art. 35. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 31) L. 45.386,70
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 33) 35.897,12
 Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) 333,23
 Residui attivi al 30 giugno 1934 L. 80.950,59
 =====

(Approvato).

Art. 36. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 32) L. 1.239.584,36
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articoli 34) 1.840.494,84
 Residui passivi al 30 giugno 1934 L. 3.080.079,20
 =====

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Art. 37. — È accertata nella somma di lire 16.538,79 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34	2.680.863,31	Differenza passiva al 1º luglio 1933	17.176,92
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1933-34	2.973.608,44
Accertati:		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33:	
al 1º luglio 1933 . L. 3.000.363,57		Accertati:	
al 30 giugno 1934 . » 2.706.700,31	293.663,26	al 1º luglio 1933. . L. 49.555,45	
Differenza passiva al 30 giugno 1934	16.538,79	al 30 giugno 1934 . » 49.275,45	280 —
	2.991.065,36		2.991.065,36

(Approvato).

Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali.

Art. 38. — Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno

in	L.	7.747.442,13
delle quali furono riscosse		7.420.101,12
e rimasero da riscuotere	L.	327.341,01

(Approvato).

Art. 39. — Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in

delle quali furono pagate	L.	8.009.741,09
		3.523.257,12
e rimasero da pagare	L.	4.486.483,97

(Approvato).

Art. 40. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in

delle quali furono riscosse	L.	1.416.065,17
		536.713,08
e rimasero da riscuotere	L.	879.352,09

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Art. 41. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L.	2.538.322,32
delle quali furono pagate	1.705.653,47
e rimasero da pagare L.	832.668,85
	=====

(Approvato).

Art. 42. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (articolo 38) L.	327.341,01
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 40)	879.352,09
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo)	3.776,07
	=====
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	1.210.469,17
	=====

(Approvato).

Art. 43. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 39) L.	4.486.483,97
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	832.668,85
	=====
Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	5.319.152,82
	=====

(Approvato).

Art. 44. — È accertata nella somma di lire 1.853.631, 28, la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Differenza attiva al 30 giugno 1933	1.819.789,88	Spese dell'esercizio 1933-34	8.009.741,09
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34	7.747.442,13	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33:		Accertati:	
Accertati:		al 1° luglio 1933 . L. 1.525.466,16	
al 1° luglio 1933 . L. 2.943.863,47		al 30 giugno 1934. » 1.416.065,17	109.400,99
al 30 giugno 1934 . » 2.538.322,32	405.541,35	Differenza attiva al 30 giugno 1934	1.853.631,28
	=====		=====
	9.972.773,36		9.972.773,36

(Approvato).

Azienda autonoma statale della strada.

Art. 45. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in	L.	490.478.428,68
delle quali furono riscosse		382.182.440,46
e rimasero da riscuotere	L.	108.295.988,19

(Approvato).

Art. 46. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	490.478.428,68
delle quali furono pagate		374.233.158,28
e rimasero da pagare	L.	116.245.270,40

(Approvato).

Art. 47. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in	L.	178.418.342,33
delle quali furono riscosse		90.005.671,82
e rimasero da riscuotere	L.	88.412.670,51

(Approvato).

Art. 48. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in	L.	223.117.655,08
delle quali furono pagate		109.083.213,70
e rimasero da pagare	L.	114.034.441,38

(Approvato).

Art. 49. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 45)	L.	108.295.988,19
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47)		88.412.670,51
Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo)		—
Residui attivi al 30 giugno 1934	L.	196.708.658,70

(Approvato).

Art. 50. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 46)	L.	116.245.270,40
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48)		114.034.441,38
Residui passivi al 30 giugno 1934	L.	230.279.711,78

(Approvato).

Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Art. 51. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in L. 18.502.861,43
delle quali furono riscosse 12.568.181,08
e rimasero da riscuotere L. 5.934.680,35
=====

(Approvato).

Art. 52. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 18.347.194,91
delle quali furono pagate 10.483.133,03
e rimasero da pagare L. 7.864.061,88
=====

(Approvato).

Art. 53. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 7.690.812,30
delle quali furono riscosse 6.232.543,30
e rimasero da riscuotere L. 1.458.269 —
=====

(Approvato).

Art. 54. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 20.681.303,97
delle quali furono pagate 6.656.186,93
e rimasero da pagare L. 14.025.117,04
=====

(Approvato).

Art. 55. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 51) L.	5.934.680,35
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 53)	1.458.269 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) . . .	1.540.430,03
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	8.933.379,38
	=====

(Approvato).

Art. 56. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 52) L.	7.864.061,88
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54)	14.025.117,04
Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	21.889.178,92
	=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Art. 57. — È accertata nella somma di lire 7.941.585,95 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda delle foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34	18.502.861,43	Differenza passiva al 1° luglio 1933	5.814.798,19
Diminuzione nei residui passivi:		Spese dell'esercizio finanziario 1933-34	20.681.303,97
Accertati:		Residui attivi:	
al 1° luglio 1933 . L. 20.732.958,75		Accertati:	
al 30 giugno 1934. » 20.681.303,97	51.654,78	al 1° luglio 1933 . L. 7.690.812,30	
		al 30 giugno 1934. » 7.690.812,30	
Differenza passiva al 30 giugno 1934	7.941.585,95		—
	26.496.102,16		26.496.102,16

(Approvato).

Archivi notarili.

Art. 58. — È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1933-34, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L. 19.416.161,14
Spesa	17.986.860,17
Differenza +	L. 1.429.300,97

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiare indebitamente pagate su tali beni » (N. 747).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiare indebitamente pagate su tali beni ».

A questo disegno di legge la Commissione per la conversione dei decreti-legge ha apportato degli emendamenti.

Chiedo all'onorevole Ministro se consente che la discussione si apra sul testo modificato dalla Commissione.

THAON DI REVEL, ministro delle finanze.
Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura del disegno di legge nel testo della Commissione.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative ai beni devoluti allo stato per debito di imposte e per il recupero delle contribu-

zioni fondiari indebitamente pagate su tali beni, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Le Intendenze di finanza accerteranno, in base alle risultanze dei registri di consistenza dei beni devoluti al Demanio per debiti d'imposta, tutte quelle partite che riguardano beni devoluti allo Stato da oltre un trentennio, di cui lo Stato non ha mai preso possesso, e che nel nuovo catasto non figurano intestati al Demanio, e procederanno senz'altro alla loro eliminazione dai detti registri di consistenza ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per i beni devoluti per debito d'imposte entro il trentennio, che nel nuovo catasto non figurano più intestati al Demanio, qualora gli attuali possessori si dichiarassero disposti a rimborsare allo Stato stesso le imposte e le altre contribuzioni indebitamente pagate, le Intendenze di finanza, ove la riscossione del credito, dagli elementi a loro conoscenza, possa sembrare garantita ed ove ricorrano speciali motivi, potranno consentire dilazioni al pagamento, estensibili sino ad un biennio, senza corresponsione d'interessi e senza particolare garanzia ».

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 1935-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità assoluta e urgente di eliminare dai registri di consistenza i beni devoluti per debito d'imposte, di cui lo Stato non ha preso mai possesso, e di dettare norme per il recupero delle contribuzioni fondiari su detti beni, indebitamente pagate dallo Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le Intendenze di finanza accerteranno, in base alle risultanze dei registri di consistenza dei beni devoluti al Demanio per debiti di imposte, tutte quelle partite che riguardano beni devoluti allo Stato da oltre un trentennio, di cui lo Stato non ha mai preso possesso, e che nei registri del nuovo catasto non figurano intestati al Demanio.

Le Intendenze di finanza determineranno, per

i beni di cui al precedente comma, le imposte e contributi vari indebitamente pagati dallo Stato entro il trentennio e faranno invitare i debitori ad effettuarne il rimborso, consentendo, ove la riscossione del credito possa, dagli elementi a loro conoscenza, sembrare garantita ed ove ricorrano speciali motivi, dilazioni al pagamento, estensibili fino ad un biennio, senza corresponsione di interessi e senza particolare garanzia.

Art. 2. — Per i beni devoluti per debito d'imposte entro il trentennio, che nel nuovo catasto non figurano più intestati al patrimonio dello Stato, qualora gli attuali possessori si dichiarassero disposti a rimborsare allo Stato stesso le imposte e le altre contribuzioni indebitamente pagate, le Intendenze di finanza, ove la riscossione del credito, dagli elementi a loro conoscenza, possa sembrare garantita ed ove ricorrano speciali motivi, potranno consentire dilazioni al pagamento, estensibili fino ad un biennio, senza corresponsione di interessi e senza particolare garanzia.

Art. 3. — Gli atti occorrenti per le dilazioni di cui ai precedenti articoli saranno esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 4. — Qualora per i beni considerati dal presente decreto le Intendenze di finanza non ritenessero opportuno, per la riconosciuta insolvenza dei debitori, di intentare atti esecutivi per il recupero delle imposte e dei contributi vari corrisposti dallo Stato, e, per i beni di cui all'articolo 2, non ravvisassero la convenienza di affrontare le spese necessarie per la presa di possesso, proporranno al Ministero delle finanze la eliminazione dei beni stessi dai registri di consistenza.

La eliminazione delle relative partite sarà autorizzata dal Ministro per le finanze con propri decreti.

Art. 5. — Le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno applicate nei Distretti ancora a vecchio catasto nei quali esisteranno beni devoluti per debito d'imposte, a misura che nei Distretti stessi entrerà in conservazione il nuovo catasto.

Art. 6. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad adottare le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo ed il Ministro per le finanze sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. È stato proposto dalla Commissione di aggiungere all'articolo 1° le parole: « e procederanno senz'altro alla loro eliminazione dai detti registri di consistenza ». L'articolo nel testo originario suona in questo modo: « Le intendenze di finanza accerteranno, in base alle risultanze dei registri di consistenza dei beni devoluti al Demanio per debiti di imposta, tutte quelle partite che riguardano beni devoluti allo Stato da oltre un trentennio, di cui lo Stato non ha mai preso possesso, e che nel nuovo Catasto non figurano intestati al Demanio ».

Lo scopo del provvedimento e lo scopo dell'articolo che ho letto è quello di stralciare, dall'inventario dei beni dello Stato, tutte quelle partite che per ragioni di diritto o per ragioni di economia è bene che siano eliminate perchè ingombrano soltanto, senza beneficio per le finanze, l'inventario patrimoniale dello Stato. L'articolo 1° riguarda particolarmente quelle partite che per non essere state in possesso dello Stato per oltre trent'anni, per ragioni di prescrizione sono da considerarsi di proprietà della persona che ne ha goduto il possesso. Ma al comma 2° dello stesso articolo si specifica come questo possesso possa essere contestato o meno a seconda che chi ne ha goduto il possesso abbia pagato o meno l'imposta. Se le imposte sono sempre state pagate, la partita deve senza altro essere stralciata dall'inventario e riconosciuta la libera proprietà del possessore; ma se il possessore non ha pagato l'imposta e l'ha quindi pagata lo Stato, il possesso deve essere contestato. Se si accettasse l'emendamento proposto non sarebbe possibile fare ciò e non ritengo quindi di poterlo accettare.

In quanto poi all'altro emendamento di unificare la dizione, perchè all'articolo 1 si parla di « demanio », e all'articolo 2 si parla di « patrimonio », accetto la parola « demanio ».

FACCHINETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHINETTI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Ministro per avere senz'altro accettato il modesto emendamento di pura forma proposto per quanto riguarda l'articolo 2. Per ciò che riguarda l'emendamento proposto all'articolo 1°, l'osservazione dell'onorevole Ministro è certamente giusta e tale da doversi prendere in seria considerazione. Però la Commissione si era fermata sulla osservazione che nell'articolo 1°, come è formulato nel testo, si dice semplicemente che « le Intendenze di finanza accerteranno, in base alle risultanze dei registri di consistenza dei beni devoluti al Demanio per debito di imposta, tutte quelle partite che riguardano beni devoluti allo Stato da oltre un trentennio, di cui lo Stato non ha

mai preso possesso, e che nel nuovo catasto non figurano intestati al Demanio ». Ma, dopo questo accertamento, si domandava la Commissione, che cosa deve fare l'Intendenza di finanza? È naturale che deve eliminare tali partite. E siccome nel caso preveduto dal successivo articolo 4° si è giustamente detto che a tale eliminazione non si può procedere se non in seguito ad un decreto del Ministro, su proposta dell'Intendente, pareva opportuno che anche nel primo caso si dicesse a chi spetta di procedere alla eliminazione stessa, e quando vi si deve procedere, affinché questa disposizione non rimanga, per così dire, campata in aria.

L'onorevole Ministro osserva che, accettando l'aggiunta proposta, si potrebbe dubitare che, nel caso preveduto dal capoverso dello stesso articolo 1°, si dovesse procedere alla eliminazione sebbene i possessori dei beni non abbiano compiuto il loro dovere col pagamento delle contribuzioni fondiari. Come ho detto, l'osservazione ha certamente molto peso, per quanto l'aggiunta proposta nel primo comma escluderebbe la sua applicabilità al caso del 2° comma; ma io credo d'interpretare il pensiero della Commissione (mi duole che non sia presente neppure il Presidente della Commissione stessa) dichiarando che la Commissione non ha nulla in contrario a che la votazione avvenga sul testo del decreto-legge come se questo emendamento non fosse stato proposto, tanto più poi se l'onorevole Ministro volesse dichiarare che, almeno in sede di emanazione delle norme di attuazione e d'integrazione del decreto-legge che egli è autorizzato ad emanare, si possa chiarire che l'operazione materiale all'eliminazione dai registri di consistenza nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo 1° deve essere immediatamente eseguita dall'Intendenza di finanza.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. In base alla legge sull'ordinamento della finanza spetta già all'Intendente di finanza l'esecuzione, quindi non era il caso di dirlo; mentre nel caso contemplato dall'articolo 4 la legge dice in modo specifico che l'eliminazione sarà autorizzata dal Ministro con proprio decreto. Ora quando è il caso di dirlo si dice; ove si taccia, rimane tacitamente affidato il compito all'Intendente di finanza che comunica le sue decisioni al Ministero per il coordinamento necessario dell'Inventario formale dei beni dello Stato. Ritengo quindi che la cosa sia sufficientemente chiarita.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito. La Commissione per la conversione dei decreti-legge, per mezzo del suo relatore senatore Facchinetti, aveva proposto due emendamenti sostitutivi al testo del decreto-legge. Uno al primo comma dell'articolo 1°, l'altro all'articolo 2°. L'onorevole Ministro delle finanze ha dichiarato di non poter accettare la proposta dell'emendamento sostitutivo al primo

comma dell'articolo 1^o, mentre accetta la sostituzione dell'articolo 2^o, con quello proposto dalla Commissione.

Poichè il senatore relatore ha dichiarato di rinunciare alla proposta di emendamento al primo comma dell'articolo 1^o, rimane inteso che il disegno di legge sarà votato nel testo proposto dalla Commissione, omettendo l'emendamento che era stato suggerito al primo comma dell'articolo 1^o. E quindi l'articolo unico suonerebbe così:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative ai beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiari indebitamente pagate su tali beni, con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per i beni devoluti per debito d'imposte entro il trentennio, che nel nuovo catasto non figurano più intestati al Demanio, qualora gli attuali possessori si dichiarassero disposti a rimborsare allo Stato stesso le imposte e le altre contribuzioni indebitamente pagate, le Intendenze di finanza, ove la riscossione del credito, dagli elementi a loro conoscenza, possa sembrare garantita ed ove ricorrano speciali motivi, potranno consentire dilazioni al pagamento, estensibili sino ad un biennio, senza corresponsione d'interessi e senza particolare garanzia ».

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra » (N. 770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 877;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze e quello per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La Commissione consultiva per le onoranze ai Caduti in guerra è soppressa.

Art. 2. — Al Commissario del Governo per le onoranze ai Caduti in guerra è sostituito un Commissario generale straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra nel Regno e all'estero.

Art. 3. — Il Commissario generale è nominato con decreto del Capo del Governo, dal quale dipende direttamente. Esso ha tutti i poteri conferiti dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, al Commissario del Governo per le onoranze ai Caduti in guerra.

In particolare, il Commissario generale provvede:

1^o al rapido completamento delle opere nel Regno ed all'estero;

2^o alla custodia e alla manutenzione delle opere, fino a quando non saranno consegnate;

3^o a prendere accordi anche direttamente con i rappresentanti dei Governi interessati per la sistemazione dei Caduti ex nemici ed alleati e dei Caduti italiani tumulati all'estero.

Art. 4. — I provvedimenti di cui ai nn. 1, 2 e 3 del precedente articolo sono di esclusiva competenza del Commissario generale straordinario, il quale prende all'uopo i necessari accordi con le singole Amministrazioni dello Stato, con le Regie Rappresentanze all'estero e con gli Enti locali.

In caso di dissenso decide il Capo del Governo.

Art. 5. — La gestione dei fondi autorizzati con la legge 12 giugno 1931, n. 877, è demandata al Commissario generale straordinario, il quale vi provvederà con la osservanza delle norme del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 6. — I contratti stipulati per lavori e forniture varie relative alla sistemazione delle sepolture militari, nonchè quelli di locazione di opera, saranno approvati e resi esecutivi dal Commissario generale straordinario quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Al Commissario generale straordinario mede-

simo è consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'articolo 8 del Regio decreto predetto.

Art. 7. — Per tutto quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle sepolture militari italiane all'estero è data facoltà di derogare in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche.

Art. 8. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti al trasporto, ad apposito capitolo di parte straordinaria da istituire nel proprio bilancio, nella rubrica delle spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei fondi disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli scopi di cui alla citata legge 12 giugno 1931, n. 877.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1935—XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DE MARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARCHI. Credo di interpretare il sentimento di molte famiglie, che hanno salme care e sacre raccolte nella vasta città cimiteriale di Redipuglia, esprimendo la profonda gratitudine al Capo del Governo per il suo assiduo interessamento per una sistemazione decorosa, e speriamo definitiva, di quel popolo di martiri. Molte di quelle famiglie non possono tuttavia nascondere il rammarico che quelle nostre care salme non abbiano trovato ancora il riposo definitivo.

Sono pochi mesi che molti di esse furono tolte dai cimiteri primitivi vicino ai campi dove Essi erano eroicamente caduti, deponendovi dai fratelli di armi che vi lasciarono il ricordo di una pietra e di una parola di commiato, tanto più sacra per noi, perchè era come la viva documentazione dell'attimo di eroismo che consacrava il nostro dolore. Tuttavia quel raduno di morti in una sede unica, dov'era riassunta come in unico monumento l'epopea delle armate orientali, quel raduno attorno a quel principe di Savoia che pareva anche

qui il Capo augusto delle schiere sempre presenti, parve a tutti una necessità non solo amministrativa, ma patriottica e religiosa, alla quale dovevano rassegnarsi sentimenti personali per quanto sacri.

Si credeva con ciò che i nostri morti avessero trovato il riposo definitivo. Invece ora si rivela che il terreno dove riposano ha insidie che ne minacciano la naturale dissoluzione, e molte madri hanno manifestato le loro ansie al Duce che non poteva non ascoltarle. Questa è la ragione dell'attuale progetto di legge che impone il trasporto di tutto il Cimitero in una sede vicina, dove le schiere dei morti saranno ordinate più militarmente, cioè come sotto una disciplina pareggiatrice al comando dei Capi, i cui monumenti sorgeranno alla testa delle squadre; in testa a tutti l'Augusto Capo della III Armata. Noi ci inchiniamo devoti; ma dolenti, a questo nuovo sacrificio che ci è imposto.

Mi sia permesso tuttavia esprimere qualche mia osservazione, sulla quale vorrei richiamare l'attenzione del Governo e del Commissario generale straordinario che, alle dirette dipendenze del Capo del Governo, sovrintende a tutti i cimiteri di guerra. La regione dove nacque, si può dire spontaneamente, il Cimitero di Redipuglia, perchè si trova ai piedi delle colline dove si svolsero con tanto sacrificio d'uomini i fatti di guerra, è una regione carsica, cioè di calcare fessurato, attraverso le fessure del quale è noto che le acque meteoriche penetrano e scorrono facilmente verso il basso finchè trovano uno strato impermeabile che le arresta. Le regioni più basse sono perciò più facilmente e più costantemente invase e occupate dalle acque. Questa condizione di cose deve essere stata verificata fin dal principio, e se può giustificarsi che, durante il periodo delle battaglie, non se ne sia, per le necessità del momento, tenuto conto, può meravigliare che non se ne sia tenuto conto in seguito, quando il Cimitero di Redipuglia fu scelto a campo di concentramento di tutti i morti del fronte orientale, a monumento unico del sacrificio e della vittoria. Sono pochissimi anni che venne solennemente inaugurato! Ma non perdiamo il tempo in inutili rammarichi: il male c'è e bisogna rimediare.

L'osservazione che io mi permetto di fare è solo la seguente: siamo sicuri che il pericolo e il danno non si ripeta?

Per gentilezza di S. E. il Sottosegretario di Stato per la guerra ho potuto vedere il progetto di nuova sistemazione. Il nuovo Cimitero sorgerà a brevissima distanza dall'attuale e si estenderà sul pendio del colle di Redipuglia in una solenne scalinata di tombe che ascenderà verso un Calvario. Io non conosco interamente la regione, ma essa è certamente carsica, cioè l'acqua meteorica potrà non solo penetrare in luogo, dalla superficie, ma giungere anche da grande distanza per vene sotterranee nel Carso retrostante. In condizioni normali le vene del calcare rimangono imbevute di acqua fino ad una certa altezza, di pochi metri sul livello

del mare, ma in periodo di piogge abbondanti e prolungate l'acqua, che penetra rapidamente nelle vene stesse, può salire entro di esse anche a un livello di decine e anche oltre un centinaio di metri. Mi basti ricordare la grotta di Treliciano sul Carso Triestino, dove il livello dell'acqua, in periodo di siccità, scende a circa 12 metri sul livello del mare, mentre in periodo di piogge può salire rapidamente fin oltre cento metri, riempiendo l'ampia grotta.

È sicuro che le tombe dei gradini più bassi della grande scalea, fino a una certa altezza, non saranno anche nella nuova sede costantemente o temporaneamente invase dalle acque?

Io prospetto l'eventuale pericolo ed esprimo il voto che il Regio Governo assicuri le famiglie che a questo pericolo si è pensato e che si provvederà in modo più sicuro che per il passato.

Non posso chiudere queste mie parole senza cogliere l'occasione per esprimere al relatore di questa legge, a nome di tutte le famiglie che avevano delle salme care nei cimiteri di guerra, tutta la gratitudine per l'opera di sacrificio e di devozione, di consiglio e di conforto da lui svolta, sacrificando per anni ogni sua attività di gentiluomo e di artista a questo compito pietoso di patriottica gratitudine (*Applausi*).

SANI NAVARRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI NAVARRA. L'argomento, insito in questo disegno di legge ha tale importanza e santità, che le cose scritte dal nostro collega relatore Antona Traversi, e le parole che ora ho sentito dal nostro collega senatore De Marchi, mi hanno spinto a chiedere al Presidente la parola per affermare prima di tutto che ciò che in quel Cimitero di Redipuglia (su cui ha parlato il collega De Marchi) si è fatto, si è impresso nell'animo mio da tempo fin da quando là si combatteva e fin da quando, essendo sul Carso, agli ordini dell'Augusto Principe di Savoia, Duca di Aosta, ho sentito in Lui, nei frequenti colloqui avuti, sorgere l'idea di ciò che poi è diventato un fatto. Ho visto sorgere il monumento, il cimitero, dopo la guerra; ho sentito là il discorso inaugurale che il Duca d'Aosta, alla presenza del Capo del Governo, ebbe a pronunciare, sotto l'impressione delle lacrime di quelli che erano presenti. Ho accompagnato là la salma dell'Augusto Principe, quindi sento e comprendo tutta l'importanza di ciò che vuol dire il rimuovere qualche cosa a cui è legata l'anima nostra, e specie l'anima di coloro che là hanno i loro cari, specie le madri e le spose.

Ma solo le idee sono eterne ed immutabili; le cose create dall'uomo, purtroppo, trovano nel tempo qualche cosa che le trasforma e che qualche volta le distrugge.

Quest'anno, il 24 maggio, in una triste occasione, sono andato colà con il collega Marescalchi, e già fin da allora abbiamo veduto che qualche cosa avveniva in quel terreno, qualche cosa che forse è fatale nelle terre del Carso, specie nei periodi di lunga pioggia. Qualche giorno fa ho parlato con un

collega che qui non vedo presente, il senatore Imperiali. Anche lui si era recato là in novembre e dovette constatare che il male peggiorava, e che diventava necessario ed urgente provvedere.

L'altro ieri, per la cortesia del Sottosegretario di Stato alla guerra, ci siamo trovati riuniti nel suo ufficio, col collega Antona Traversi, il collega De Marchi ed altri senatori. Abbiamo constatato attraverso fotografie ed affermazioni precise ed irrefutabili — perchè fatte da gente che non poteva alterare o aggravare la realtà — che bisogna provvedere, che non si può assolutamente riparare ciò che era stato fatto, e forse fatto male. Provvedere è un fatto, una necessità.

Ho sentito dire dal collega Antona Traversi che egli ha ricevuto lettere da madri o da persone che avevano là i loro cari, le quali si dolevano del fatto che si dovesse ancora toccare là dentro. È vero, ma abbiamo anche saputo l'altra mattina dal Sottosegretario di Stato alla guerra che al Capo del Governo erano pervenute direttamente centinaia e centinaia di lettere di madri e di vedove di caduti che chiedevano, che supplicavano d'intervenire, perchè là il male era grave, giacchè queste salme, queste urne erano invase dall'acqua.

Queste lettere, molte delle quali furono personalmente lette ed esaminate dal Capo del Governo, che voi conoscete come il più fervido assertore delle forze morali della Nazione, hanno indotto il Capo del Governo a prendere una decisione rapida, giacchè era necessario prendere subito una determinazione, affidare cioè ad una persona l'incarico di provvedere a tutto ciò che occorreva. Si trattava di creare nel luogo vicino e nella stessa regione chiamata Redipuglia un cimitero, che potesse sfidare i secoli e non offrire nulla al logorio del tempo. Anch'io mi unisco al De Marchi nella convinzione che ciò che oggi si farà non avrà assolutamente mai più bisogno di rifacimenti.

La regione che si chiama Redipuglia è conosciuta molto bene da me, per averla visitata durante la guerra; la collina su cui sorge il cimitero è segnata sulle carte con il nome di Monte Sant'Elia. Il luogo dove sorgerà il nuovo cimitero monumentale è precisamente uno dei punti in cui fu più grande la profusione di sangue da parte dei nostri soldati della Terza Armata. Quindi l'idea madre, sorta nella mente del Comandante della Terza Armata, di rimanere, anche dopo morto, presso i suoi soldati, non resta per nulla infirmata. Un dubbio che mi pare insito nelle parole della relazione e che io stesso sento, può sorgere: che il nuovo cimitero, pur rispondendo certamente per bellezza architettonica, non risponda in tutto alle necessità del sentimento. Infatti (e noi ne abbiamo molti esempi in Italia, come a Torino la Gran Madre di Dio, a Bologna Santo Stefano, e ad Aquileia) il senso di mestizia e di orgoglio sorge più spontaneo e più profondo quando ci si trova in un monumento chiuso. La stessa impressione noi abbiamo provata quando abbiamo visitato il Sacratio dei Martiri Fascisti alla Mostra della Rivoluzione.

Questo dubbio si può forse far scomparire dalla mente, dal pensiero del nostro collega relatore, dal pensiero del collega De Marchi che ha là la salma del figliuolo; in tutti quelli, insomma, che là dovranno andare a pregare, a pensare, ad elevare il loro spirito. Non è una proposta che io faccio, perchè crederei anche irriverente di fare una proposta dove c'è una decisione del Capo del Governo, un ordine che è stato dato ad una persona della quale posso dire al collega De Marchi che ne conosco molto bene le qualità. Il generale Cei l'ho avuto ai miei ordini in guerra, ed è uno di quei comandanti che durante la guerra vivevano intimamente e continuamente con i loro soldati. Dirò a voi a titolo di ricordo che il 15 giugno, comandando egli i Fanti di « Lecce », essendovi una posizione che assolutamente non doveva cadere nelle mani del nemico nei pressi Val Bella e di Colle Rosso, a Busa del Termine, egli coi suoi soldati, formanti battaglioni di prima linea, rimase là, perchè là si doveva rimanere e di là non si doveva passare. Era legge santa e là egli è rimasto. Questo ho voluto dire, non per magnificare la figura di una persona che è stata ai miei ordini, ma solo perchè questa è la persona cui il Capo del Governo ha affidato questo incarico. È persona certamente tale che alle leggi dell'architettura farà prevalere quelle del sentimento. Ma in ogni cosa, in ogni ramo, una persona sola in un determinato momento può non rispondere alla perfezione. Io credo che se questa persona fosse, nell'esecuzione di questo decreto-legge, sorretta dal consiglio, non dico di un'altra Commissione — Dio me ne guardi e liberi dal proporre una mutazione alla disposizione data — ma sorretta da persone che possano e che abbiano l'anima là dentro, sarebbe meglio. Noi abbiamo, per esempio, dei senatori che hanno i loro cari morti là, che possono capire forse ciò che un esimio architetto può non capire o sentire come loro. Io credo che, se la persona cui oggi è stato affidato l'incarico, fosse sorretta da alcuno che dia la sicurezza che il sentimento prevalga alla perfezione architettonica di questo Cimitero, anche la grande idea che ne ha promossa la creazione, ossia l'idea del Comandante della Terza Armata, sarà sicuramente conservata nei fatti. (*Applausi*).

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro della educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro della educazione nazionale*. Il Governo fascista si è veduto costretto con profondo rammarico a trasportare in altra sede il Cimitero di Redipuglia, nel quale hanno riposo, con il Principe Condottiero e non mai vinto, le salme di tanti nostri camerati caduti sui campi della gloria.

La fatale condizione contraria del terreno ha reso indispensabile questo provvedimento per il rispetto stesso di quei resti gloriosi e per la loro conservazione, che ci è sacra.

Il Governo fascista è formato di uomini che hanno

gloriosamente composto nella prima sepoltura le salme di quei morti che a noi sono cari, forse, non meno che ai loro stessi consanguinei.

Per la mia voce devota di soldato, il Governo assicura i senatori De Marchi, Sani Navarra e il Senato che dei voti espressi sarà tenuto il massimo conto, come di sacra espressione del desiderio dei sopravvissuti (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare » (N. 772).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dalla autorità militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili » (N. 803).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale del servizio permanente effettivo la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente dell'Azienda dei Magazzini generali di Fiume » (N. 810).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente della Azienda dei magazzini generali di Fiume ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente dell'Azienda dei Magazzini generali di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale e del relativo Protocollo di firma, Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 » (N. 827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale e del relativo Protocollo di firma, Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo Stampato N. 827.

PRESIDENTE. È aperta la discussione gene-

rale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale ed al relativo Protocollo di firma; Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 11 della Convenzione anzidetta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghetti e cordami di juta » (N. 830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghetti e cordami di juta ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghetti e cordami di juta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampole e dei recipienti di vetro neutro » (N. 831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione

e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonchè delle ampole e dei recipienti di vetro neutro ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonchè delle ampole e dei recipienti di vetro neutro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII » (N. 833).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla Ferrovia Sangritana concessa all'industria privata » (Numero 836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere stra-

ordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla Ferrovia Sangritana concessa all'industria privata ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla ferrovia Sangritana concessa all'industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della Ferrovia Arezzo-Fossato » (N. 837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della Ferrovia Arezzo-Fossato ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione » (N. 840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, concernente proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. » (N. 841).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, concernente proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, col quale vengono prorogati al 31 dicembre 1935-XIV i poteri del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Nazionale L. U. C. E.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bazan, Bensa, Bergamasco, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto,

Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Calisse, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Centurione Scotto, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciruolo, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, De Bono, De Capitani D'Arzago, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vecchi di Val Cison, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Fosechini, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Libertini Gesualdo, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Marescalchi Arturo, Marozzi, Marracino, Martin-Frankin, Mattioli Pasqualini, Mazzocco, Mazzucco, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Niscastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Peglion, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Supino.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (672):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiarie indebitamente pagate su tali beni (747):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra (770):

Senatori votanti	194
Favorevoli	185
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare (772):

Senatori votanti	194
Favorevoli	189
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili (803):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente dell'Azienda dei Magazzini generali di Fiume (810):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale ed al relativo Protocollo di firma, Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 (827):

Senatori votanti	194
Favorevoli	188
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghi e cordami di juta (830):

Senatori votanti	194
Favorevoli	188
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampole e dei recipienti di vetro neutro (831):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII (833):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla Ferrovia Sangritana concessa all'industria privata (836):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della Ferrovia Arezzo-Fossato (837):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione (840):

Senatori votanti	194
Favorevoli	191
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, concernente proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale L.U.C.E. (841):

Senatori votanti	194
Favorevoli	192
Contrari	2

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale » (N. 842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia » (N. 843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo » (N. 845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo » (N. 847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico denominato " Azienda Carboni Italiani " (A. CA. I.), con sede in Roma » (N. 848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A. CA. I.), con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente la istituzione di un ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A. CA. I.), con sede in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935:

1° Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa;

2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

3° Convenzione per l'esportazione e la importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte » (N. 856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione

delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935:

« 1° Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa;

« 2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

« 3° Convenzione per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo Stampato N. 856.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935: 1° Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa; 2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale; e 3° Convenzione per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore per ciascuna delle tre Convenzioni nei modi e termini e alle condizioni rispettivamente stabiliti agli articoli 13 e seguenti della prima; 20 e seguenti della seconda e 14 e seguenti della terza.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1° luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonchè il relativo "Avenant" del 4 gennaio 1935 » (N. 858).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1° luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Paesi del 14 maggio 1934 nonchè il relativo *Avenant* del 4 gennaio 1935 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1º luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonchè il relativo « *Avenant* » del 4 gennaio 1935.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1º ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi » (N. 859).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1º ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1º ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935-XIII » (Numero 860).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935-XIII ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935-XIII.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa » (N. 863).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Sento il dovere di dire due sole parole a nome di tutti gli agricoltori della provincia di Modena, per porgere il loro sentimento di riconoscenza al Governo per questo provvedimento che viene in aiuto della forte e laboriosa popolazione agricola della mia provincia. In realtà, come bene osserva l'onorevole relatore, l'agricoltura modenese, così progredita e fiorente, come bene può attestare l'onorevole collega Marozzi che è stato per lunghi anni Direttore della nostra Cattedra agraria, è perseguitata da qualche tempo da avverse vicende metereologiche e dall'andamento del mercato che ha colpito tre dei rami più importanti della nostra produzione agricola: la vite, il latte e l'industria suina. La provincia di Modena è stata la prima nel tempo ed è forse tuttora la prima per importanza riguardo all'istituzione delle cantine sociali e delle latterie sociali, merito soprattutto del collega Marozzi. Ma ultimamente, mentre la stagione avversa diminuiva la produzione del frumento (riguardo alla quale noi non potremo mai aspirare a raggiungere le cifre di altre provincie, perchè la nostra produzione è mista e la coltivazione della vite avviene insieme con quella del frumento), il mercato portava un gravissimo colpo anche ai nostri vini che voi forse conoscerete e la cui bontà non è ignota anche a molti di voi, al nostro latte e quindi anche ai nostri formaggi e a tutta la nostra industria casearia ed a quella suina. È pertanto veramente sentito il bisogno di questo provvedimento il quale permette di ratizzare i prestiti che sono stati fatti ai nostri agricoltori dagli istituti di credito. Così l'agricoltura modenese, per quanto provata, rimane sulla breccia e continuerà tuttora e maggiormente, per la sollecitudine dell'aiuto governativo, a svolgere la propria attività per il bene della nostra provincia e della nostra grande Patria (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, numero 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935 » (N. 866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al

Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta » (N. 867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1494, col quale sono state soppresse le Borse Merci » (N. 868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1494, col quale sono state soppresse le Borse Merci ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1494, col quale sono state soppresse le Borse Merci.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali » (N. 872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bazan, Bensa, Bergamasco, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Centurione Scotto, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciraolo, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Capitani D'Arzago, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Lissia, Longhi.

Majoni, Marescalchi Arturo, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Mazzucco, Miari de Cumani, Montefinale, Montresor, Morrone.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pinto, Pironti, Pittacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Puja.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

personale direttivo dell'Amministrazione coloniale (842):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia (843):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo (845):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo (847):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico, denominato « Azienda Carboni Italiani » (A. CA. I.), con sede in Roma (848):

Senatori votanti	176
Favorevoli	169
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935:

1^o Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa:

2^o Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale:

3^o Convenzione per l'esportazione e la impor-

tazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte (856):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1^o luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonchè il relativo « Avenant » del 4 gennaio 1935 (858):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1^o ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi (859):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935-XIII (860):

Senatori votanti	176
Favorevoli	170
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa (863):

Senatori votanti	176
Favorevoli	174
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935.

favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935 (866):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta (867):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1494, col quale sono state soppresse le Borse merci (868):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali (872):

Senatori votanti	176
Favorevoli	170
Contrari	6

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Felici, Mazzucco, De Marinis, Sandrini, Mazzocco e Facchinetti a presentare alcune relazioni.

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico (873).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia stipulata in Roma il 10 luglio 1935 - Anno XIII (900).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi di istituto (877).

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari

esteri e dell'Addetto militare in servizio in Etiopia (862).

SANDRINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni (693).

MAZZOCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili della Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927 (884).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati (883).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Felici, Mazzucco, De Marinis, Sandrini, Mazzocco, Facchinetti della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani 20 dicembre, 36° giorno dell'assedio economico, alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1757, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo (694);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1908, riguardante il trattamento tributario per le somministrazioni fatte dal Monopolio per l'acquisto all'estero di carbone, rame, stagno e nichel (697);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 876, che apporta modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica (722);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (778);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1252, recante variazioni di tasse ad alcune categorie di marconigrammi (809);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di dipartimento nel Regno (812);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, contenente disposizioni relative al matrimonio per procura del personale militare e di quello civile al seguito delle forze armate dello Stato, in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale (850);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1847, che ha dato approvazione alla Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935 (861);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1935-XIII, n. 1724, concernente l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro delle operazioni relative ai conferimenti di grano agli ammassi (864);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921, recante provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino (865);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922, recante disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti le opere di bonifica (869);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824, che porta aumenti agli organici di alcuni Corpi di ufficiali della Regia marina (870);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1874, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina destinato a terra nelle Colonie (871);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1860, relativo all'aumento dell'organico dei militi e degli allievi della Milizia portuaria, per la istituzione di due stazioni di servizio a Bari e a Brindisi (874);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1909, recante modificazioni alle norme per il pagamento del contributo straordinario accordato per il completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (875);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale (876);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1849, col quale si autorizza la spesa di lire un milione per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina (878);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1929, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia Dogana di Napoli (879);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1709, che modifica il

trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne (880);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1711, che accorda l'esenzione doganale per i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto (881);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, che istituisce una tassa di vendita sul benzolo (882);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1822, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore della città di Fiume e del territorio annesso al Regno con Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 (885);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, recante riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli (886);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente la cessione obbligatoria dei crediti all'estero ed il cambio obbligatorio in buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani (887);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali per gli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri (888);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 2 agosto 1935-XIII, n. 1513, 12 settembre 1935-XIII, n. 1674 e 23 settembre 1935-XIII, n. 1706, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (889);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle colonie (890);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore (892).

La seduta è tolta (ore 17,40).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

L^a SEDUTA

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

(33° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	1766		
Disegni di legge:				
(Approvazione):				
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1757, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo » (694)	Pag.	1768	legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921, recante provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino » (865)	1771
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1908, riguardante il trattamento tributario per le somministrazioni fatte dal Monopolio per l'acquisto all'estero di carbone, rame, stagno e nichel » (697)		1768	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922, recante disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti le opere di bonifica » (869)	1771
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 876, che apporta modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica » (722)		1768	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824, che porta aumenti agli organici di alcuni Corpi di ufficiali della Regia marina » (870)	1771
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1252, recante variazioni di tasse ad alcune categorie di marconigrammi » (809)		1770	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1874, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina destinato a terra nelle Colonie » (871)	1771
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno » (812)		1770	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1860, relativo all'aumento dell'organico dei militi e degli allievi della Milizia portuaria, per la istituzione di due stazioni di servizio a Bari e a Brindisi » (874)	1772
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, contenente disposizioni relative al matrimonio per procura del personale militare e di quello civile al seguito delle forze armate dello Stato, in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale » (850)		1770	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1909, recante modificazioni alle norme per il pagamento del contributo straordinario accordato per il completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo » (875)	1774
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1847, che ha dato approvazione alla Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935 » (861)		1770	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale » (876)	1774
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1935-XIII, n. 1724, concernente l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro delle operazioni relative ai conferimenti di grano agli ammassi » (864)		1770	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1849, col quale si autorizza la spesa di lire un milione per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina » (878)	1774
« Conversione in legge del Regio decreto-			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1929, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia Dogana di Napoli » (879)	1774
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1709, che modifica il trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne » (880)	1775

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1711, che accorda l'esenzione doganale per i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto » (881)	1775
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, che istituisce una tassa di vendita sul benzolo » (882)	1775
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1822, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore della città di Fiume e del territorio annesso al Regno con Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 » (885)	1775
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente la cessione obbligatoria dei crediti all'estero ed il cambio obbligatorio in buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani » (887)	1779
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali per gli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri » (888)	1780
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 2 agosto 1935-XIII, n. 1513, 12 settembre 1935-XIII, n. 1674, e 23 settembre 1935-XIII, n. 1706, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo » (889)	1780
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie » (890)	1780
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore » (892)	1781
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 » (778)	1768
GIANNINI	1769
THAON DI REVEL, <i>ministro delle finanze</i>	1769
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, recante riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli » (886)	1776
POZZO	1778
FELICI	1779
THAON DI REVEL, <i>ministro delle finanze</i>	1779
(Presentazione)	1766

Relazioni:	
(Presentazione)	1767, 1783
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	1772, 1781

La seduta è aperta alle ore 15.

DI DONATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: De Capitani d'Arzago per giorni 2; Forges Davanzati per giorni 2; Ginori Conti per giorni 2; Libertini Gesualdo per giorni 8; Maury di Moranecz per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni presentati alla Presidenza.

DI DONATO, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Ministro dell'educazione nazionale:

Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma (939).

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni italiani (A. CA. I.) (911).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro (912).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di risparmio della Tripolitania (913).

Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una quarta prelevazione dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1935-36 (914).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina (915).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati (916).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati (917).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito (918).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione (919).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII (920).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane (921).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo (922).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero (923).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana (924).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato « Rendita 5 per cento » (925).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari (926).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (927).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero (928).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali (929).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una 4^a prelevazione dal Fondo di riserva per le spese imprevidite dell'esercizio finanziario 1935-36 (914). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina (915). — *Rel.* GIUSEPPE ROTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un Prestito nazionale denominato « Rendita 5 per cento » (925). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, numero 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali (732). — *Rel.* RAINERI.

Dagli Uffici centrali:

Modificazione all'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa (852). — *Rel.* ROMEO LONGHENA.

Servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato (789). — *Rel.* GIAMPIETRO.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati (916). — *Rel.* FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati (917). — *Rel.* FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito (918). — *Rel.* MAZZUCCO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione (919). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane (921). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del possedimento delle Isole italiane dell'Egeo (922). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero (923). — *Rel.* SALVATORE GATTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero (928). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali (929). — *Rel.* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso (904). — *Rel.* SALVATORE GATTI.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1757, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo » (N. 694).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1757, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1757, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1908, riguardante il trattamento tributario per le somministrazioni fatte dal Monopolio per l'acquisto all'estero di carbone, rame, stagno e nichel » (N. 697).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1908, riguardante il trattamento tributario per le somministrazioni fatte dal Monopolio per l'acquisto all'estero di carbone, rame, stagno e nichel ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1908, che stabilisce il trattamento tributario per le somministrazioni fatte dal Monopolio istituito col Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, e fissa sanzioni nei casi di infrazioni in materia di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 876, che apporta modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica » (N. 722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 876, che apporta modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 876, che apporta modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 » (N. 778).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del

Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli colleghi, mi duole di dover parlare di una questione aridamente tecnica, ma devo confessare che questo piccolo decreto-legge mi lascia perplesso sulle conseguenze di ordine giuridico ed economico che ne deriveranno.

Quando fu elaborata a Ginevra la legge uniforme dello *chèque* fu posto il problema fondamentale se lo *chèque* potesse essere tratto su un non banchiere. Data la pratica diversa degli Stati si finì per codificare il principio generale che lo *chèque* debba esser tratto su un banchiere, ma, poichè alcuni Stati non intendevano di abbandonare la loro pratica nazionale che ammette che gli *chèques* siano tratti anche su non banchieri, con una riserva speciale fu consentito agli Stati, nell'emanare le leggi nazionali, di stabilire che gli *chèques* fossero tratti su non banchieri; e siccome il problema veniva a creare dei conflitti di legge, nell'articolo 3 della convenzione che disciplina i conflitti di legge in materia di *chèque*, fu deciso, per dirimere il conflitto, che la legge del luogo di pagamento determina la persona sulla quale lo *chèque* può essere tratto, cioè se soltanto su un banchiere e anche su un non banchiere.

Quando fu preparata la legge italiana ci trovammo di fronte a questa situazione: la pratica che si va sempre più nettamente accentuando è che lo *chèque* possa esser tratto soltanto su un banchiere, ed infatti nella legge, all'articolo 3, venne stabilito che l'assegno bancario è tratto su un banchiere. Con un provvedimento speciale venne poi determinato chi dovesse essere considerato come banchiere agli effetti di questa disposizione. Senonchè, dato che lo *chèque* che, come voi sapete, è stato definito « l'enfant de bohème », gira per suo conto e largamente, non si poteva evitare che uno *chèque* emesso o pagabile all'estero circolasse anche in Italia. Si dovette perciò affrontare la questione di saper come dovrà essere trattato tale *chèque* in quanto circola nel territorio del Regno. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo, precisa: « Tuttavia il titolo emesso o pagabile fuori del territorio del Regno o di terri-

tori soggetti alla sovranità italiana è valido come assegno bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere ». Mi pare che logicamente il sistema che deriva dall'applicazione della legge italiana sia questo: per la legge italiana è solamente su un banchiere che può essere tratto lo *chèque*; non di meno, siccome non si può impedire che un *chèque* emesso e pagabile all'estero circoli in Italia, noi lo riteniamo valido. Col decreto-legge che è sottoposto al nostro esame, quello che era un « e » è divenuto un « o »; e questa variante porta i seguenti inconvenienti. Supponiamo che lo *chèque* sia stato emesso all'estero sull'Italia su un non banchiere; data la disposizione della seconda frase dell'articolo, noi dobbiamo considerarlo come uno *chèque*. Questo può quindi essere tratto su un non banchiere; viceversa lo *chèque* emesso in Italia ma pagabile all'estero su non banchiere è ugualmente da considerarsi valido ma secondo la legge italiana soltanto, perchè evidentemente noi non possiamo codificare per il Paese per il quale lo *chèque* è tirato. Quindi il risultato pratico è questo: che abbiamo allargato la circolazione degli *chèques* tratti su non banchieri che prima volevamo limitare soltanto a quelli emessi e pagabili all'estero.

In tale maniera si viene a mutare completamente il sistema e l'armonia di queste disposizioni, creando anche un aperto conflitto con la convenzione internazionale sui conflitti in materia di *chèques*, di cui noi siamo parte aderente, perchè quando noi diciamo: « lo *chèque* emesso in Italia e pagabile all'estero su non banchiere è valido », noi veniamo a riconoscer valido lo *chèque*, mentre il Paese sul quale è tratto potrebbe vietare che gli *chèques* siano tratti su non banchiere, e questo in aperto conflitto con la convenzione suddetta che fa disciplinare dalla legge del luogo di pagamento la validità dello *chèque* tratto sul non banchiere.

Per questo complesso di ragioni ho voluto prendere la parola per raccomandare all'onorevole Guardasigilli che i ritocchi di questa legge organica, la quale ha richiesto anni di paziente lavoro (e a questo proposito non posso fare a meno di rendere omaggio a colui che mi fu compagno di lavoro nella preparazione del disegno di legge, Ageo Arcangeli) non sia modificata con ritocchi parziali che minacciano di sgretolare il sistema organico, senza rendersi conto delle conseguenze di ordine giuridico ed economico che ne possono derivare. (*Applausi*).

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Prendo atto delle osservazioni e delle raccomandazioni dell'onorevole senatore Giannini, perchè in sede e a tempo opportuno se ne possa tenere il debito conto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1252, recante variazioni di tasse ad alcune categorie di marconigrammi » (N. 809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1252, recante variazioni di tasse ad alcune categorie di marconigrammi ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1252, recante variazioni di tasse ad alcune categorie di marconigrammi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno » (N. 812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, contenente disposizioni relative al matrimonio per procura del personale militare e di quello civile al seguito delle forze armate dello Stato, in servizio nelle Colonie dell'Africa orientale » (Numero 850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII,

n. 2074, contenente disposizioni relative al matrimonio per procura del personale militare e di quello civile al seguito delle Forze armate dello Stato, in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, contenente disposizioni relative al matrimonio per procura del personale militare e di quello civile al seguito delle forze armate dello Stato, in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1847, che ha dato approvazione alla Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935 » (N. 861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1847, che ha dato approvazione alla Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1847, che ha dato esecuzione alla Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino stipulata in Roma il 15 giugno 1935.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1935-XIII, n. 1724, concernente l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro delle operazioni relative ai conferimenti di grano agli ammassi » (N. 864).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

LEGISLATURA XXI^a — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1935

legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1935-XIII, n. 1724, concernente l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro delle operazioni relative ai conferimenti di grano agli ammassi ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 agosto 1935-XIII, n. 1724, concernente la esenzione dalla tassa di bollo e di registro delle operazioni relative ai conferimenti di grano agli ammassi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921, recante provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino » (N. 865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921, recante provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921, recante provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922, recante disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti le opere di bonifica » (N. 869).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922, recante disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti le opere di bonifica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922, recante disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti le opere di bonifica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824, che porta aumenti agli organici di alcuni Corpi di ufficiali della Regia marina » (N. 870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824, che porta aumenti agli organici di alcuni Corpi di ufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824, che porta aumenti agli organici di alcuni corpi di ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1874, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina destinato a terra nelle Colonie » (N. 871).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1874, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina destinato a terra nelle Colonie ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1874, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina destinato a terra nelle Colonie.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1935

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1860, relativo all'aumento dell'organico dei militi e degli allievi della Milizia portuaria, per la istituzione di due stazioni di servizio a Bari e a Brindisi » (Numero 874).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1860, relativo all'aumento dell'organico dei militi e degli allievi della Milizia portuaria, per la istituzione di due stazioni di servizio a Bari e a Brindisi ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1860, relativo all'aumento dell'organico dei militi e degli allievi della Milizia portuaria, per la istituzione di due stazioni di servizio a Bari e a Brindisi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei primi 14 disegni di legge iscritti all'ordine del giorno e testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Barzini, Bazan, Belluzzo, Bensa, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brusati.

Calisse, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanova, Casertano, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciraolo, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, De Bono, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Frascchetti, Frassati.

Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gheri Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Levi, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mango, Mantovani, Marscalchi Arturo, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nunziante.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Peglion, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Rubino.

Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tasconi, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torlonia, Tournon, Trecani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1757, concernente le nor-

me per l'amministrazione e la contabilità del Pos-sedimento delle isole italiane dell'Egeo (694):

Senatori votanti	195
Favorevoli	192
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1908, riguardante il tratta-mento tributario per le somministrazioni fatte dal Monopolio per l'acquisto all'estero di carbone, rame, stagno e nichel (697):

Senatori votanti	195
Favorevoli	193
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 876, che apporta modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica (722):

Senatori votanti	195
Favorevoli	192
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modifica-zione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (778):

Senatori votanti	195
Favorevoli	188
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1252, recante variazioni di tasse ad alcune categorie di marconigrammi (809):

Senatori votanti	195
Favorevoli	192
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, concernente facilita-zioni agli automobilisti stranieri in viaggio di di-porto nel Regno (812):

Senatori votanti	195
Favorevoli	191
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, contenente disposi-zioni relative al matrimonio per procura del per-sonale militare e di quello civile al seguito delle

forze armate dello Stato, in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale (850):

Senatori votanti	195
Favorevoli	191
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1847, che ha dato ap-provazione alla Convenzione monetaria fra il Re-gno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935 (861):

Senatori votanti	195
Favorevoli	191
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1935-XIII, n. 1724, concernente l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro delle operazioni relative ai conferimenti di grano agli ammassi (864):

Senatori votanti	195
Favorevoli	192
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921, recante provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino (865):

Senatori votanti	195
Favorevoli	190
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922, recante disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti le opere di bonifica (869):

Senatori votanti	195
Favorevoli	192
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824, che porta aumenti agli organici di alcuni Corpi di ufficiali della Regia marina (870):

Senatori votanti	195
Favorevoli	191
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1874, riguardante il trat-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1935

tamento economico al personale della Regia marina destinato a terra nelle Colonie (871):

Senatori votanti	195
Favorevoli	192
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1860, relativo all'aumento dell'organico dei militi e degli allievi della Milizia portuaria, per la istituzione di due stazioni di servizio a Bari e a Brindisi (874):

Senatori votanti	195
Favorevoli	192
Contrari	3

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1909, recante modificazioni alle norme per il pagamento del contributo straordinario accordato per il completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo » (N. 875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1909, recante modificazioni alle norme per il pagamento del contributo straordinario accordato per il completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1909, recante modificazioni alle norme per il pagamento del contributo straordinario accordato per il completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale » (N. 876).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1849, col quale si autorizza la spesa di lire un milione per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina » (N. 878).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1849, col quale si autorizza la spesa di lire un milione per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1849, con il quale si autorizza la spesa di lire un milione per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1929, col quale si autorizza la spesa di 2.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia Dogana di Napoli » (N. 879).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1929, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia Dogana di Napoli ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1929, con il quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000, per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia Dogana di Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1709, che modifica il trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne » (N. 880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1709, che modifica il trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1709, che modifica il trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1711, che accorda l'esenzione doganale per i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto » (N. 881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1711, che accorda l'esenzione doganale per i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1711, che accorda

l'esenzione doganale per i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, che istituisce una tassa di vendita sul benzolo » (N. 882).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, che istituisce una tassa di vendita sul benzolo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, che istituisce una tassa di vendita sul benzolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1822, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore della città di Fiume e del territorio annesso al Regno con Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 » (N. 885).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1822, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore della città di Fiume e del territorio annesso al Regno con Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1822, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore della città di Fiume e del territorio annesso al Regno con Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1935

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, recante riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli » (N. 886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, recante riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, recante riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 20 giugno 1935 - Anno XIII, n. 1048, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1935-XIII.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, col quale venne approvata la legge tributaria automobilistica;

Visto il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3421;

Visto il Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 203, convertito nella legge 21 luglio 1933, n. 1044;

Visto il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 640;

Visto il Regio decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 638;

Visto il Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 637;

Visto il Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1984, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 888;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta le necessità urgente ed assoluta di agevolare nei riguardi tributari l'incremento dell'industria automobilistica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV, la tassa di circolazione per gli autoveicoli adibiti a trasporto di persone, qualunque sia il numero dei cilindri, è stabilita secondo la tariffa risultante dalla tabella allegato A al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2. — Gli autoveicoli nuovi di fabbrica di qualsiasi potenza e prezzo adibiti al trasporto di persone e di cui alla tabella allegato A, che entreranno in circolazione a decorrere dal 1° luglio 1935, godono dell'esenzione dalla tassa di circolazione per il periodo di 12 mesi compreso quello dell'entrata in circolazione.

I detti autoveicoli per poter circolare durante il periodo di esenzione, debbono preventivamente munirsi dell'apposito disco contrassegnato mediante il pagamento del diritto fisso di lire dieci.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1935

TABELLA ALLEGATO A.

TARIFFA DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE DOVUTE SUGLI AUTOVEICOLI
ADIBITI A TRASPORTO DI PERSONE, IN RAGIONE DI ANNO

POTENZA IN CAVALLI (H. P.)	Autovetture adibite ad uso privato	Autovetture adibite per noleggio di rimessa	Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza	Automobili adibite al servizio pubblico su linea regolare non postale (autobus)	Autobus adibiti a servizio di albergo od istituti scolastici
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	200	155	30	60	132
6	225	175	34	60	148
7	250	200	38	60	168
8	275	225	42	60	184
9	300	250	46	65	200
10	330	275	50	70	220
11	360	300	58	75	240
12	390	325	68	80	260
13	420	350	76	100	280
14	450	375	84	105	300
15	480	400	92	110	320
16	510	425	100	115	340
17	540	450	114	120	360
18	570	475	130	125	380
19	600	500	144	130	400
20	640	535	158	135	430
21	690	575	172	140	460
22	740	615	188	145	490
23	790	660	202	150	520
24	840	700	216	155	554
25	890	740	230	185	590
26	940	785	274	190	628
27	1000	835	318	195	668
28	1060	885	362	200	708
29	1130	940	406	205	752
30 ed oltre	1200	1000	450	210	800

In quanto gli autobus di cui alla colonna 6 siano adibiti anche per noleggio da rimessa sono soggetti alla tassa stabilita nella colonna 3.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Onorevoli Colleghi. Il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, che viene presentato per la sua conversione in legge, ha portato una sensibile riduzione alla tassa di circolazione automobilistica, mitigandone la tariffa, stabilendo la potenza massima tassabile in 30 cavalli, prolungando l'esenzione della tassa sulle automobili nuove da 6 a 12 mesi, ed estendendo infine la esenzione stessa a tutte indistintamente le autovetture nuove, di qualsiasi prezzo e potenza.

Questo provvedimento, come giustamente è stato rilevato dal collega onorevole De Vito nella sua relazione, è un'affermazione che il proposito di favorire l'automobilismo non è mai venuto meno nel Governo, come ebbe anche a dichiarare S. E. il Ministro delle comunicazioni nel suo recente discorso inaugurale del Salone di Milano.

Certo, ragioni supreme d'interesse nazionale, davanti alle quali tutti ci inchiniamo, hanno vietato in questa ora storica della nostra Patria, di proseguire su tale via. Anzi, le stesse ragioni hanno reso necessario inasprire la tassa di vendita sui carburanti in genere, portando quella della benzina da lire 161 a lire 361 al quintale, per ottenere così una riduzione nel consumo a traverso la conseguente contrazione della circolazione automobilistica.

Il provvedimento legislativo, oggi sottoposto all'approvazione del Senato, favorisce unicamente le autovetture e gli autobus, ma non comprende nelle agevolazioni gli autocarri, la cui esistenza ed incremento sono tanto indispensabili alla vita del Paese. Sarebbe quindi desiderabile che tali facilitazioni venissero estese anche a questa categoria di autoveicoli, che per i vari e forti oneri fiscali si trova in gravissime difficoltà.

Trattasi di una misura di perquazione tributaria, che completerebbe le disposizioni del decreto e che io sottopongo all'onorevole Ministro quale viva raccomandazione.

Quando poi le condizioni del Paese lo permetteranno, io non dubito che la tassa di circolazione, come è stato già invocato, verrà totalmente abolita almeno su tutti gli autoveicoli di nuova iscrizione, evitando di venire ad altre forme di transazione.

Gli aumenti testè applicati alla tassa di vendita sui carburanti, la comprensione da parte dei consumatori dello spirito informatore di questi provvedimenti, l'organizzazione degli approvvigionamenti curata con energia da tutti gli importatori sotto la vigile ed efficace direzione dell'Ufficio Speciale dei Combustibili Liquidi (creato con decreto del 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880), nonché il prudenziale aumento delle scorte di riserva dei carburanti (fissato con decreto della stessa data), provvedimenti che abbiamo in questi giorni approvato, hanno fatto raggiungere pienamente gli

scopi che il Governo si era prefisso. Ragioni evidenti non consentono di precisare con cifre; si può tuttavia affermare che il consumo interno dei carburanti, nella prima quindicina di dicembre, ha rappresentato una diminuzione di oltre il 50 per cento in confronto di quello dello stesso periodo dell'anno scorso, e che i limiti anzidetti delle scorte sono stati rapidamente raggiunti ed anche sorpassati. Questa situazione può quindi dare al Paese piena tranquillità per un lungo periodo di tempo.

Così, salvo che le circostanze non inducano il Governo a provvedere diversamente, si può ritenere non solo che altre misure per limitare il consumo non saranno necessarie, ma che, anzi, dati i risultati conseguiti e quelli maggiori prevedibili, si renderà opportuno di prendere in esame la possibilità di un temperamento di questi nuovi oneri fiscali, per evitare che una contrazione eccessiva della circolazione automobilistica arrechi danni maggiori alle industrie automobilistiche, a quelle alberghiere e turistiche, e alle altre in genere che sono connesse al movimento automobilistico, e che hanno un posto così importante nell'economia nazionale. Tale temperamento contribuirebbe anche ad eliminare certe esagerazioni e deformazioni circa l'uso delle automobili, contro le quali giustamente il Segretario del Partito ha elevato il suo autorevole ammonimento.

Del resto, un immediato provvedimento di sgravio il Governo ha ritenuto di applicare in questi giorni a favore degli autoservizi di linea con il Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, disponendo il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati dagli autoveicoli adibiti a tali servizi. L'aliquota del rimborso è pari alla differenza fra la tassa attuale e quella applicabile all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII. Il provvedimento è stato quanto mai opportuno, perchè le perdite che molte Aziende di autoservizi subivano le avrebbero costrette o alla cessazione dell'esercizio o al fallimento.

Mi compiaccio di questo equo e saggio provvedimento, e mi permetto rivolgere un vivo appello all'onorevole Ministro delle finanze, affinché tale provvedimento sia completato con un'analogo, se anche parziale, agevolazione a favore degli autoservizi di piazza. Le 13.000 autovetture da piazza (taxi) circolanti in Italia, per tutti gli oneri tributari statali e comunali cui sono sottoposte e per gli altri pesi che ne gravano l'esercizio, si deve riconoscere, non danno ora la possibilità, non dirò di un pur modesto guadagno ai concessionari, ma neanche quella di sopperire a tutte le spese che essi incontrano.

L'aumento delle tariffe consentito in alcuni Comuni, ben lungi dal riparare al male, lo ha anzi aggravato, poichè l'elevatezza di esse allontana il pubblico dall'uso delle autovetture da piazza.

Il provvedimento invocato costituirebbe un

atto di giusta tutela di questa importante ed utilissima categoria di esercenti e lavoratori che, diversamente, sarebbe votata alla disoccupazione.

Rimarrà così nuovamente affermato che, pure nelle ore grandi e gravi come quelle che attraversiamo, il Regime fascista non viene meno al principio di equa assistenza, anche quando questo richieda un modesto sacrificio da parte dell'Erario. *(Applausi)*.

FELICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Onorevoli senatori, dirò poche cose. Il decreto-legge che noi dobbiamo convertire in legge può avere due aspetti: un aspetto contingente e un aspetto continuativo.

Che noi vogliamo la prosperità dell'industria automobilistica, non c'è dubbio. Siamo lieti in questo momento di sapere che non c'è grande fabbrica di automobili in Italia che non lavori quasi superlativamente per quelle che sono le care e supremè esigenze del Paese. Quindi nessun dubbio che tutti noi vogliamo favorire l'industria automobilistica. La vita del Paese è connessa alla rapidità dei trasporti; rapidità che deve attuarsi mediante le Ferrovie, che stanno facendo un'affermazione meravigliosa, con i « rapidi » e con quei treni che si stanno ora istituendo o che si istituiranno in prosieguo di tempo, in maniera che noi dobbiamo vedere se non sia il caso di non preoccuparci troppo degli autocarri e degli automezzi che fanno una grande concorrenza alle Ferrovie dello Stato, che rappresentano una delle forze del Paese. Questo è un punto sostanziale ed essenziale. Ma io non voglio fare ombra di polemica in questa materia.

Io dico: noi abbiamo una riduzione della tassa di circolazione. Questo è un incoraggiamento alla industria automobilistica o è il corrispettivo dell'aumento del prezzo della benzina? Io non lo domando nè voglio domandarlo.

Io dico che così il Ministro competente sta risolvendo una delle questioni che sono sul tappeto. C'è una grande connessione tra la tassa di circolazione ed il prezzo della benzina. Il prezzo della benzina, oggi è quello che è, e domani... sarà quel che sarà. *(Si ride)*.

Il prezzo della benzina è in ragione della filantropia dei signori di Ginevra. Ma questo non c'entra affatto: però voglio dire che oggi abbiamo la dimostrazione tangibile, con questa diminuzione sulla tassa di circolazione, della stretta connessione che esiste tra il prezzo della benzina e la tassa stessa. Ed allora, non posso fare a meno di rivolgere una rispettosa preghiera al nostro illustre ed eminente collega che presiede alle cose della finanza in questo supremo momento, e cioè di vedere se la questione contingente potrebbe essere l'occasione per la risoluzione del problema. Io non voglio, come il collega Pozzo, chiedere l'abolizione della tassa, perchè avrei un'altra finalità da prospettare, e cioè vorrei che s'abolisse la

tassa di circolazione per conglobarla nel prezzo della benzina.

Sì, lo so, in genere sono contrari a questa soluzione tutti coloro che posseggono le grosse automobili (*interruzioni*) che consumano di più; e forse anche sono contrari tutti coloro che vanno in automobili che non appartengono loro. *(Si ride)*. Quello però che io sostengo è che della contingenza attuale si debba profittare per arrivare ad un abbinamento della tassa di circolazione al prezzo della benzina. E così si avrebbe un'applicazione di tassa, come è nel pensiero generale del Regime.

Dal momento che ci sono le automobili utilitarie a scarso consumo di benzina, e le grosse macchine che ora girano un po' meno, ma che sempre esistono, è giusto che quest'ultime sostengano un peso maggiore, e non abbiano una posizione di privilegio coll'adozione di un unico prezzo della benzina.

L'uso della macchina utilitaria, diffuso fra le classi meno abbienti, che consuma meno benzina, deve essere incoraggiato. Questa è la raccomandazione che faccio all'onorevole Ministro delle finanze. *(Approvazioni)*.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Il senatore Pozzo ha messo giustamente in evidenza come il decreto-legge, che porta la data del 20 giugno scorso, corrisponda ad una politica di sgravi nei confronti dei mezzi automobilistici la quale deve forzatamente subire un tempo di arresto in questo periodo di sanzioni e di rigorose limitazioni dei consumi. Posso assicurare che tale politica di sgravi sarà ripresa non appena le circostanze lo renderanno possibile. Con tale affidamento ritengo di aver risposto anche al collega Felici.

Per quanto riguarda la situazione creatasi per gli autisti di piazza, in seguito all'aumento della tassa di vendita sulla benzina, assicuro il Senato che la questione è stata già presa in esame e sarà risolta con spirito di benevolo riguardo per tale categoria di contribuenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente la cessione obbligatoria dei crediti all'estero ed il cambio obbligatorio in buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani » (N. 887).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente la cessione obbligatoria dei

crediti all'estero ed il cambio obbligatorio in buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente la cessione obbligatoria dei crediti all'estero ed il cambio obbligatorio in Buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali per gli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri » (N. 888).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali per gli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali per gli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 2 agosto 1935-XIII, n. 1513, 12 settembre 1935-XIII, n. 1674 e 23 settembre 1935-XIII,

n. 1706, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 2 agosto 1935-XIII, n. 1513, 12 settembre 1935-XIII, n. 1674 e 23 settembre 1935 - Anno XIII, n. 1706, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 2 agosto 1935-Anno XIII, n. 1513; 12 settembre 1935-XIII, n. 1674 e 23 settembre 1935-XIII, n. 1706, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie » (Numero 890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la

modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore » (N. 892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, relativo al trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Barzini, Bazan, Belluzzo, Bensa, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bociardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brusati.

Calisse, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Catellani, Cattaneo

della Volta, Celesia, Centurione Scotto, Cesarco, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cirraalo, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatolo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faina, Falek, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gheri Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi. Imberti, Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Levi, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mango, Mantovani, Marechalchi Arturo, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nunziante.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Peglion, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Treccani.

Valagussa, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vignassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi di misurata.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1909, recante modificazioni alle norme per il pagamento del contributo stra-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1935

ordinario accordato per il completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (875):

Senatori votanti	203
Favorevoli	197
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale (876):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1849, col quale si autorizza la spesa di lire un milione per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina (878):

Senatori votanti	203
Favorevoli	196
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1929, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia Dogana di Napoli (879):

Senatori votanti	203
Favorevoli	196
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1709, che modifica il trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne (880):

Senatori votanti	203
Favorevoli	198
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1711, che accorda l'esenzione doganale per i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto (881):

Senatori votanti	203
Favorevoli	198
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, che istituisce una tassa di vendita sul benzolo (882):

Senatori votanti	203
Favorevoli	200
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1822, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore della città di Fiume e del territorio annesso al Regno con Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 (885):

Senatori votanti	203
Favorevoli	200
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, recante riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli (886):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente la cessione obbligatoria dei crediti all'estero ed il cambio obbligatorio in buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani (887):

Senatori votanti	203
Favorevoli	198
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali per gli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri (888):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quella della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 2 agosto 1935-XIII, n. 1513, 12 settembre 1935-XIII, n. 1674 e 23 settembre 1935-XIII, n. 1706, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (889):

Senatori votanti	203
Favorevoli	201
Contrari	2

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1935

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle colonie (890):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore (892):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Celesia e De Vito a presentare alcune relazioni.

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, riguardante l'istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami (838).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana (849).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Celesia e De Vito della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani sabato 21 dicembre 1935-XIV, 34° giorno dell'assedio economico, seduta pubblica, alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni (693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (700);

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali (732);

Servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato (789);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1446, riguardante il finanziamento della costruzione di una nuova caserma

dei pompieri e dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Palermo (834);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra (835);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, riguardante l'istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami (838);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della Via San Nicolò degli Scalzi in Palermo (844);

Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle Tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana (849);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico (851);

Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del « Sass » in Trento ed esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso (853);

Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 (854);

Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori (855);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari esteri e all'Addetto militare in servizio in Etiopia (862);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico (873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi di istituto (877);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati (883);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili della

Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927 (884);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica (893);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dello Stato (894);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari (895);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione (896);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui (897);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante (898);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936 (899);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII (900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste (901);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli (902);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici (903);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della zuccherazione del melasso (904);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso (906);

Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una quarta prele-

vazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 (914);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina (915);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati (916);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935, anno XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati (917);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito (918);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione (919);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle colonie italiane (921);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle colonie italiane e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo (922);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero (923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato « Rendita 5 per cento » (925);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero (928);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali (929).

La seduta è tolta (ore 17,20).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

LIª SEDUTA

SABATO 21 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

(34º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Auguri alle Loro Maestà Saluto al Duce Pag.	1807
Cóngedi	1787
Convocazione a domicilio	1809
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni » (693)	1788
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale » (700-A)	1788
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali » (732)	1788
« Servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato » (789)	1789
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1446, riguardante il finanziamento della costruzione di una nuova caserma dei pompieri e dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Palermo » (834)	1792
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra » (835)	1793
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, riguardante l'istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami » (838)	1793
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della Via San Nicolò degli Scalzi in Palermo » (844)	1793
« Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle Tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana » (849)	1793

« Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del "Sass" in Trento ed esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso » (853)	1795
« Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 » (854)	1795
« Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori » (855)	1795
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari esteri e all'Addetto militare in servizio in Etiopia » (862)	1795
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico » (873)	1798
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi di istituto » (877)	1798
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili della Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927 » (884)	1798
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica » (893)	1798
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dello Stato » (894)	1798
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni »	

tazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari » (895)	1799		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione » (896)	1799		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui » (897)	1800		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante » (898)	1800		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1 ^a e 2 ^a classe fino al 31 ottobre 1936 » (899)	1800		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII » (900)	1800		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste » (901)	1800		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante providenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli » (902)	1801		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici » (903)	1801		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso » (904)	1803		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso » (906)	1803		
« Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una quarta prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 » (914)	1803		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina » (915)	1804		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati » (916)	1804		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti di affitto di fabbricati » (917)	1804		
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati » (883)	1805
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito » (918)	1805
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione » (919)	1805
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane » (921)	1806
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo » (922)	1806
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero » (923)	1806
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato " Rendita 5 per cento " » (925)	1806
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presìdii di Rodi e di Lero » (928)	1807
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali » (929)	1807
		(Discussione):	
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico » (851)	1794
		RUBINO	1794
		(Presentazione)	1787, 1797
		Offerta delle medaglie dei senatori all'Erario:	
		PRESIDENTE	1787
		Relazioni:	
		(Presentazione)	1787
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	1796, 1802, 1808

La seduta è aperta alle ore 15.

MILLOSEVICH, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Carletti per giorni 1; Imberti per giorni 1; Marescalchi Arturo per giorni 1; Scalori per giorni 1; Tournon per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario Millosevich a dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni presentati alla Presidenza.

MILLOSEVICH, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli olii minerali e loro residui (930).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, concernente « Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra » (931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 812, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 (932).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio esercito ad alcuni ex volontari alpini (933).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti (934).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2040, concernente le attribuzioni del Ministero per la stampa e propaganda in materia di sequestri di stampati (articolo 112 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (935).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, concernente modificazione della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, relativa alla istituzione del Comitato permanente per le mostre, fiere ed esposizioni (936).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2083, relativo ai compensi massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori di orchestra nelle stagioni liriche sovvenzionate dallo Stato, dai comuni e da altri enti pubblici (937).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda (938).

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra (940).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli olii minerali e loro residui (930). — *Rel.* RAINERI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 812, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 (932). — *Rel.* DE MARINIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio esercito ad alcuni ex volontari alpini (933). — *Relatore* GUALTIERI.

Offerta delle medaglie dei senatori all'Erario.

PRESIDENTE. Dalle famiglie sono state rimesse alla Presidenza del Senato, come nuove offerte d'oro per l'Erario, le medagliette dei seguenti 40 senatori defunti:

Alfredo Acton, Vittorio Alfieri, Antonio Baldisera, Edoardo Bassini, Giuseppe Bellini, Paolo Bernardi, Federico Bettoni, Adeodato Bonasi, Francesco Bonasi, Gerolamo Cantelli, Riccardo Carafa, Raffaele Caruso, Luigi Cito Filomarino, Ugo Pietro Delle Favare, Antonio de Reali, Gaetano Falconi, Casimiro Favale, Giovanni Ferro Luzzi, Antonio Fiocca, Giulio Frisari, Luigi Griffini, Enrico Gualterio, Filippo Gualterio, Mario Lamberti, Carlo Luzzi, Cesare Mangili, Giuseppe Mazzoni, Francesco Paolo Michetti, Raffaele Nannarone, Leone Pelloux, Luigi Pelloux, Angelo Persico, Bellom Pescarolo, Carlo Petitti di Roreto, Lorenzo Pullè, Domenico Ridola, Leone Romanin Jacur, Giovanni Rossi, Paolino Taddei, Tommaso Tittoni.

Aggiungiamo anche questi nomi insigni a quelli già comunicati, degli altri defunti membri della nostra Assemblea che le famiglie hanno voluto associare alla grandiosa manifestazione di solidarietà e di fede italiana. (*Vivissimi e generali applausi*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni » (Numero 693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata presso il Provveditorato generale dello Stato il 12 agosto 1935, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale » (N. 700-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale ».

Avverto gli onorevoli Colleghi che l'onorevole relatore senatore Leicht ha dichiarato di ritirare quella parte del testo emendato dalla Commissione che è contenuta nelle parole « nell'ultimo comma dell'articolo 37 è soppressa la parola "retribuito" ». Il resto del testo emendato dalla Commissione è accettato dal Governo.

Prego l'onorevole Sottosegretario di dichiarare se consente che la discussione avvenga sul testo modificato dalla Commissione, e così nuovamente emendato dal relatore.

LANTINI, *Sottosegretario di Stato alle corporazioni*. Acconsento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura del disegno di legge nel nuovo testo della Commissione.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, relativo al perfezionamento

e coordinamento legislativo della previdenza sociale, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 15, si aggiunge dopo il numero 3º:

4º il consigliere rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
5º i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste;

6º il direttore generale.

Nell'articolo 22, si aggiungono al numero 5º le parole seguenti: un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei medici.

Nel primo comma dell'articolo 45 sono sopresse le parole: « temporaneo mensile ».

Il 3º comma dell'articolo 97 è sostituito dal seguente:

« Tuttavia i singoli Comitati hanno facoltà di delegare l'istruttoria dei ricorsi a speciali commissioni elette nel loro seno e presiedute dal Presidente dell'Istituto o ai Comitati provinciali della previdenza sociale di cui all'articolo 7 del presente decreto ».

Il 1º comma dell'articolo 123 è sostituito dal seguente:

« L'Istituto è ammesso di diritto al gratuito patrocinio quando concorra la condizione prevista dal n. 2 dell'articolo 15 della legge approvata col Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali » (N. 732).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio sociale in corso al momento dell'entrata in vigore del presente de-

creto e per i due esercizi sociali immediatamente successivi, le Società commerciali di qualsiasi specie comprese le Società cooperative ed in genere tutti gli enti che abbiano fini industriali e commerciali, escluse le aziende municipalizzate, non possono distribuire utili superiori al 6 per cento del capitale versato e delle riserve risultanti dal bilancio ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« In caso di violazione alle disposizioni del presente decreto, a carico della società o ente può essere imposta una pena pecuniaria non superiore all'ammontare degli utili, interessi o somme distribuiti ai soci contro il divieto di cui all'articolo 1, ovvero non regolarmente investiti in titoli di Stato, ai sensi del presente decreto. Il presidente, il consigliere delegato, il direttore ed i sindaci sono inoltre soggetti, personalmente e distintamente, ad una pena pecuniaria da lire 500 a lire 20.000. La pena pecuniaria è applicata con decreto insindacabile del Ministro per le finanze ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le Corporazioni, di concerto con quello per le finanze, può consentire eccezioni alle norme del presente decreto, per l'investimento di utili non disponibili nell'impianto di nuovi stabilimenti industriali ovvero nell'ampliamento di stabilimenti esistenti.

« Per le industrie per le quali l'impianto di nuovi stabilimenti o l'ampliamento di quelli esistenti è subordinato alla preventiva autorizzazione governativa, ai termini della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei relativi Regi decreti di applicazione, le eccezioni previste possono essere consentite solo quando il nuovo impianto o l'ampliamento siano stati come sopra autorizzati ».

Il primo capoverso dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Durante il periodo di cui all'articolo 1, sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per le Corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, le costituzioni di società con capitale sociale di oltre un milione di lire, nonché gli aumenti di capitale e l'emissione di obbligazioni di società per azioni ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Entra nell'aula S. E. Galeazzo Ciano, Ministro per la stampa e la propaganda, salutato da vivi applausi.

Approvazione del disegno di legge: « Servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato » (N. 789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Servizio dell'as-

sistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario, legge lo Stampato N. 789.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1. — Il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato è istituito per integrare la formazione spirituale della gioventù che fa parte delle milizie, secondo i principi della religione cattolica.

(Approvato).

Art. 2. — All'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari, col titolo di cappellani capi e di cappellani.

Per il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica, i Regi corpi di truppe coloniali e la Regia guardia di finanza, il servizio è disimpegnato da cappellani iscritti in un ruolo organico unico.

Per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e per altre organizzazioni militari statali, il servizio è disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva, di cui al seguente articolo 22.

(Approvato).

Art. 3. — L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato è affidata all'Ordinario militare per l'Italia, dal quale dipendono tutti i cappellani militari.

L'Ordinario militare per l'Italia ha per suoi diretti collaboratori un Vicario generale e due ispettori.

(Approvato).

Art. 4. — La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare per l'Italia è personale e locale e si estende al personale adibito al servizio dell'assistenza spirituale, a quello religioso maschile e femminile addetto agli ospedali o enti militari, nonché al personale delle milizie.

La giurisdizione ecclesiastica dei cappellani militari ha carattere parrocchiale per il personale ed il territorio a ciascuno di essi assegnato.

(Approvato).

Art. 5. — La nomina degli ecclesiastici che debbono assumere l'ufficio di Ordinario militare per l'Italia, di Vicario generale, di ispettore, è fatta, su designazione della Santa Sede, a termini dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1929, n. 848, con Regio decreto proposto dal Primo Ministro Capo del Governo, di concerto col Ministro dell'interno.

La nomina dei cappellani ha luogo con Regio decreto proposto dal Ministro competente, su designazione dell'Ordinario militare; le promozioni

a cappellano capo sono effettuate con le norme dell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 6. — I sacerdoti da nominarsi cappellani debbono possedere la cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici.

Per la nomina a cappellano in servizio permanente occorre non aver superato il 40° anno di età. È titolo di preferenza per tale nomina aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati, oppure negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra o l'aver conseguito altre benemerienze militari.

I cappellani sono promossi cappellani capi per merito comparativo, con i criteri stabiliti dall'articolo 27 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a giudizio insindacabile di una commissione presieduta dall'Ordinario militare per l'Italia e della quale fanno parte il Vicario e i due ispettori.

Un cappellano capo, prescelto dall'Ordinario, vi eserciterà le funzioni di segretario.

Detta Commissione giudicherà sulla base di rapporti informativi annuali e di ogni altro elemento a sua conoscenza o che ritenesse di procurarsi.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti.

Il verbale di ciascuna seduta è soggetto al visto di approvazione del Ministro competente, il quale indicherà quali deliberazioni eventualmente non approvati.

Potranno essere scrutinati per la promozione a cappellano capo soltanto i cappellani che abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Agli effetti dell'avanzamento i cappellani sono iscritti in un ruolo unico di anzianità, a cura del Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 7. — L'Ordinario militare per l'Italia, prima di prendere possesso del suo ufficio, presta nelle mani del Capo dello Stato il giuramento di fedeltà secondo la formula dell'articolo 20 del Concordato:

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro
« e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo,
« fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto
« di rispettare e di far rispettare dal mio clero
« il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi
« costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto
« inoltre che non parteciperò ad alcun accordo
« nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar
« danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico
« e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni.
« Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

Il Vicario generale presterà analogo giuramento nelle mani del Ministro per la guerra.

Gli ispettori presteranno il giuramento prescritto per gli ufficiali delle forze armate, nelle mani del Ministro suddetto.

I cappellani presteranno tale giuramento nelle mani delle autorità militari da cui vanno a dipendere.

(Approvato).

Art. 8. — L'Ordinario militare per l'Italia ed il Vicario generale sono assimilati di rango rispettivamente al grado di generale di divisione e di generale di brigata e spetta ad essi il relativo trattamento morale e gerarchico.

Agli ispettori spetta il trattamento morale e gerarchico dovuto ai tenenti colonnelli, al cui grado sono assimilati.

(Approvato).

Art. 9. — Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dalle disposizioni della presente legge.

Essi sono assimilati di rango al grado di capitano (o gradi corrispondenti) se cappellani capi, ovvero al grado di tenente (o gradi corrispondenti) se cappellani.

L'assimilazione di rango a grado militare non assoggetta alla giurisdizione penale e disciplinare militare se non in caso di mobilitazione parziale o totale od in caso di imbarco sulle Regie navi.

Essa conferisce però in ogni tempo l'obbligo della osservanza dei doveri gerarchici ed il diritto agli onori propri del grado cui i cappellani sono assimilati.

(Approvato).

Art. 10. — I cappellani capi in servizio permanente, compiuto il 10° anno di servizio a decorrere dalla data della loro nomina, assumono la qualifica di primi cappellani capi, con assimilazione alla qualifica di primo capitano (o qualifiche corrispondenti). Qualora nell'ordinamento dell'amministrazione militare presso la quale prestano servizio non esista la qualifica di primo capitano, essi saranno trasferiti presso altra amministrazione.

(Approvato).

Art. 11. — All'Ordinario militare per l'Italia è corrisposto, a rate mensili posticipate, esclusivamente un annuo onorario di rappresentanza di lire 48.000 e, a titolo di rimborso per spese di vettura, è attribuita la somma annua di lire 12.000.

L'onorario suddetto ed il rimborso delle spese di vettura sono da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930, numero 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Inoltre, fino alla concorrenza dello stipendio utile a pensione inerente al quarto grado dell'ordinamento gerarchico, l'onorario è soggetto alle ritenute che, in relazione all'articolo 14 del presente decreto, debbono gravare sugli stipendi dei funzionari dello Stato.

Nei viaggi compiuti per ragioni di servizio spetta

all'Ordinario il trattamento economico dovuto al generale di divisione.

(Approvato).

Art. 12. — Al Vicario generale e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito, secondo il grado di assimilazione.

(Approvato).

Art. 13. — Ai cappellani, ai cappellani capi e primi cappellani capi, spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate presso le quali prestano servizio, secondo il grado e la qualifica di assimilazione, ad eccezione dell'indennità militare speciale, di cui all'articolo 176 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico e dell'indennità di alloggio.

(Approvato).

Art. 14. — All'Ordinario militare per l'Italia che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di dieci anni continuativi, sarà concessa una indennità una volta tanto, pari a tanti dodicesimi della somma annua corrispondente allo stipendio del grado di equiparazione, per quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati. La frazione di anno superiore a sei mesi viene, a tale effetto, considerata come anno intero.

L'Ordinario militare per l'Italia che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di venti anni, senza aver reso allo Stato altri servizi utili a pensione, acquista diritto a pensione vitalizia, che gli sarà liquidata, secondo le leggi vigenti sulle pensioni militari, avendo per base la media degli stipendi nel grado di equiparazione, durante l'ultimo triennio.

Il tempo trascorso nell'esercizio dell'indicato ufficio di Ordinario militare potrà essere cumulato con gli altri servizi utili a pensione, agli effetti dell'indennità per una volta tanto, di cui al comma primo, o della pensione vitalizia di cui al comma secondo.

(Approvato).

Art. 15. — Al Vicario generale, agli ispettori, ai cappellani capi e ai cappellani in servizio permanente sono applicabili, per quanto riguarda le pensioni, le disposizioni in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, tenuto conto del grado di equiparazione.

Per altro ad essi sono applicabili le aliquote delle colonne 4 e 5 della tabella A, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 31 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'articolo 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, quando la cessazione dal servizio non derivi da lesioni od infermità contratte a causa di servizio. Essi hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 20 anni di servizio (computando ogni altro servizio utile a pensione reso allo Stato); ma per far valere tale diritto devono aver raggiunto 55 anni di età.

Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è di 65 anni.

(Approvato).

Art. 16. — Il Ministro competente può, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, collocare a riposo gli appartenenti al personale ecclesiastico per il servizio dell'assistenza spirituale che abbiano prestato venti anni di servizio utile a pensione, ancorchè non ne facciano domanda.

(Approvato).

Art. 17. — Nei limiti e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 25 sono estese agli appartenenti al personale suddetto, allorchè essi non sono soggetti alla giurisdizione militare, le disposizioni disciplinari in vigore per gli impiegati civili, contenute nel capo VIII del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonchè quelle relative alle aspettative, alle disponibilità ed ai congedi, contenute nel capo X.

Le sanzioni disciplinari previste nel citato capo VIII non possono in ogni caso essere inflitte se non dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

(Approvato).

Art. 18. — Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche le quali sospendono i cappellani militari di ruolo dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto la sospensione, per tutto il tempo in cui hanno effetto, dal trattamento economico e dall'ufficio.

Le sanzioni disciplinari più gravi danno luogo, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, oltre che alla sospensione dal trattamento economico, anche alla revoca dall'ufficio, la quale è inflitta con Regio decreto proposto dal Ministro competente.

(Approvato).

Art. 19. — L'Ordinario militare per l'Italia dà notizia al Ministero competente di quelle sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che egli abbia ritenuto di infliggere ai cappellani militari, e per le quali debba essere disposta, a termine dell'articolo precedente, la sospensione dal trattamento economico e dall'ufficio od anche la revoca dall'ufficio.

(Approvato).

Art. 20. — L'Ordinario militare per l'Italia, assieme con il Vicario generale e con gli ispettori suoi immediati collaboratori, ha la sede del suo ufficio in Roma in locali demaniali.

I cappellani capi ed i cappellani del Regio esercito hanno il loro ufficio e alloggio negli ospedali militari, nelle infermerie o in appositi locali stanziati nel territorio della divisione militare alla quale sono addetti.

Per quelli della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza dispongono analogamente i Ministeri competenti.

(Approvato).

Art. 21. — I posti permanenti di ruolo dei cappellani capi e dei cappellani di cui al secondo comma dell'articolo 2 sono fissati dalla tabella allegata alla presente legge.

Qualora, per speciali esigenze di servizio, occorra destinare cappellani militari a disposizione di amministrazioni che non siano quelle della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle finanze, essi saranno collocati fuori ruolo, applicando le norme del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, quale risulta integrato dall'articolo 17 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

(Approvato).

Art. 22. — Per i bisogni straordinari dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato in pace e in guerra sono istituiti un ruolo ausiliario e un ruolo di riserva di personale ecclesiastico in congedo, disciplinati da norme da emanarsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri competenti.

Gli iscritti nei ruoli suddetti, in considerazione del loro particolare carattere, possono in via eccezionale far parte, a domanda, della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

(Approvato).

Art. 23. — Le spese per l'assistenza spirituale sono a carico del bilancio dell'Amministrazione dalla quale dipende il relativo personale; quelle per l'Ordinario militare per l'Italia e per il personale della Curia sono a carico del bilancio dell'Amministrazione della guerra.

(Approvato).

Art. 24. — I cappellani militari conservati temporaneamente in servizio in base ai Regi decreti 23 ottobre 1922, n. 1552 e 24 settembre 1923, n. 2307, sono mantenuti permanentemente in servizio in uno speciale ruolo transitorio, col trattamento attuale che però verrà sottoposto, ai fini della pensione, alle normali ritenute in conto tesoro.

Il servizio da essi precedentemente prestato potrà essere riscattato a norma dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1926, n. 417, con le modalità del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1613.

(Approvato).

Art. 25. — Ogni altra norma necessaria per l'esecuzione della presente legge sarà stabilita da apposito decreto Reale.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26. — Agli attuali cappellani incaricati del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che siano nominati cappellani di ruolo in base alla presente legge, non è applicabile il limite di età di cui al precedente articolo 6, secondo capoverso.

(Approvato).

Art. 27. — È abrogata ogni precedente disposizione che sia in contrasto con le norme della presente legge.

(Approvato).

ALLEGATO.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE ECCLESIASTICO PER L'ASSISTENZA SPIRITUALE PRESSO LE FORZE ARMATE DELLO STATO.

	Cappellani capi	Cappellani
Regio esercito	30	18
Regia marina	6	9
Regia aeronautica	5	2
Regia guardia finanza	1	1
Colonie (1)	—	—

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1446, riguardante il finanziamento della costruzione di una nuova caserma dei pompieri e dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Palermo » (Numero 834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1446, riguardante il finanziamento della costruzione di una nuova caserma dei pompieri e dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Palermo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1416, che provvede al finanziamento delle opere di costruzione della nuova caserma dei pompieri e delle opere di ampliamento del cimitero nella città di Palermo mediante lo storno di lire 2.400.000 dalla somma assegnata con il n. 5 dell'elenco allegato al Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

(1) Per i servizi ordinari delle Colonie sarà provveduto applicando l'articolo 21 della legge entro il limite complessivo del personale ecclesiastico per i Regi corpi truppe coloniali, che sarà stabilito dal Ministro per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Per i bisogni straordinari, sarà invece provveduto con personale di cui all'articolo 22 della legge.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1935

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra » (N. 835).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra, con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Gli ordini di pagamento delle indennità non riscosse entro sei mesi dalla notificazione, che ne sarà fatta o rinnovata al danneggiato dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono annullati e le relative partite vengono iscritte presso le competenti Intendenze di finanza in apposito registro cronologico.

« Sono altresì iscritte nello stesso registro cronologico:

a) le indennità non riscosse, e già costituite in depositi presso la Cassa depositi e prestiti, i quali vengono all'uopo svincolati e le somme corrispondenti versate in tesoreria con imputazione al bilancio della entrata dello Stato. Le obbligazioni delle Venezie, che costituiscono i depositi, saranno restituite alla Direzione generale del debito pubblico;

b) le indennità liquidate, per le quali non siano presentati, entro sei mesi dalla richiesta degli intendenti di finanza, i documenti giustificativi per il pagamento.

Al pagamento delle indennità iscritte nel registro cronologico suddetto si provvede in seguito a richiesta degli aventi diritto, previo accertamento, da parte dell'Intendenza di finanza, delle condizioni stabilite dalle leggi sui danni di guerra.

« Le indennità non riscosse entro cinque anni dalla data di iscrizione delle singole partite nel detto registro cronologico, sono devolute allo Erario ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, riguardante l'isti-

tuzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami » (N. 838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, riguardante l'istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, che istituisce il monopolio per gli acquisti all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della Via San Nicolò degli Scalzi in Palermo » (N. 844).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della Via San Nicolò degli Scalzi in Palermo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della via San Nicolò degli Scalzi in Palermo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle Tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana » (N. 849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dei

patti di partecipazione sui prodotti lordi delle Tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 10 giugno 1935-XIII, fra i delegati dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società Tramvie Vicentine » e per la quale la medesima viene esonerata:

a) per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1929 dalla partecipazione governativa sui prodotti lordi della tramvia Valdagno-Recoaro, prevista dalla Convenzione 11 giugno 1909, approvata con il Regio decreto 6 gennaio 1910, n. 21;

b) per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1933 dalla partecipazione governativa sui prodotti lordi della tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana, prevista dalla Convenzione in data 22 gennaio 1910, approvata con Regio decreto 24 febbraio 1910, n. 90.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico » (N. 851).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

RUBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINO. Onorevoli colleghi, il disegno di legge per l'aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione artistica, che oggi viene presentato all'approvazione del Senato, merita un cenno di particolare attenzione. Interprete del pensiero degli artisti e di quanti oggi operando si sono fatti esperti nel campo dell'insegnamento artistico, io porto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale l'espressione del più vivo compiacimento per aver voluto guardare a questo settore di vita e di lavoro intellettuale, affrontando il problema di un nuovo ordinamento più adatto al nostro clima fascista e più rispondente ai bisogni della scuola.

Creare un ambiente di nuova disciplina degli studi artistici, che dia le più ampie possibilità di studio e ne elevi il grado a fini più pratici e più rispondenti ai bisogni dei giovani, è fare opera saggia e altamente benefica all'arte contemporanea. Ridare valore allo studio e al sapere, offrire ai giovani la possibilità di arricchire le loro menti, di esercitare la facoltà di comprensione coll'esercizio al lavoro, cercando per essi i migliori maestri, non è fare opera contraria alla libera manifestazione della individualità artistica. Troppo si è detto e si è creduto che per l'artista non vi ha da essere disciplina, che l'artista va lasciato libero per lo sviluppo e per la libera espressione della sua genialità; troppo si è ripetuta la frase comune che le scuole di arte creano degli spostati: spostati ve ne sono in tutti i campi, non solo in quello dell'arte. La vita purtroppo non può dare il bene e la fortuna per tutti. Ma cercare di diminuirne il numero è fare per gli artisti opera profondamente umana.

Guardare, anzitutto, al migliore e più adatto funzionamento della scuola, è questo per ora, per le scuole d'arte la riforma che più importa. Importa la buona scelta dei maestri e la passione e il valore del loro insegnamento. L'insegnante prima di tutti deve essere animato dallo spirito del nostro tempo, non deve imporre ai suoi allievi la propria personalità, una propria maniera, ma deve osservarli, guidarli seguendoli, scaldarli di amore alla divina fiamma dell'arte, animarli dell'interesse e della volontà di conoscere, di sapere ed anche, se occorre — e forse questo è il compito più difficile, ma anche più frequente — fermarli in tempo, consigliarli se la via intrapresa appaia per il giovane artista meno adatta alle sue possibilità, alla sua intelligenza, alle sue forze. L'insegnante deve farsi degno dei giovani che gli sono affidati dal governo del Duce. Essi per la fiamma che è destata nel loro cuore meritano il nostro amore e la nostra dedizione. È con questi pensieri, sommariamente accennati, che io sento la profonda bontà del nuovo ordinamento degli istituti artistici e con tutta l'anima esprimo la più ampia ammirazione (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del "Sass" in Trento ed esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso » (Numero 853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del "Sass" in Trento ed esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

Il termine stabilito col Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 116, per l'attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere « Sass » in Trento, è prorogato fino al 19 ottobre 1937.

È concessa l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale per il periodo di venticinque anni ai privati ed agli enti di qualsiasi specie che, in conformità al piano di risanamento del quartiere « Sass », intraprendano entro il 19 ottobre 1936 la costruzione e la ricostruzione di case per abitazioni civili, uffici o negozi, oppure la demolizione e ricostruzione di edifici per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dal piano predetto, sempre che le opere abbiano termine entro il 19 ottobre 1937.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 » (N. 854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*, legge lo Stampato N. 854.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo

di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935. (Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 della Convenzione di cui sopra.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori » (N. 855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari esteri e dell'Addetto militare in servizio in Etiopia » (N. 862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al

personale del Ministero degli affari esteri e dell'Addetto militare in servizio in Etiopia».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari esteri e dell'addetto militare in servizio in Etiopia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Barcellona, Barzini, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni.

Calisse, Camerini, Canevari, Casanuova, Casertano, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Celesia, Centurione Scotti, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciraolo, Concini, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Marchi, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Ferrari, Flora, Frascchetti, Frassati.

Gallenga, Gazzera, Gentile, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Marozzi, Maracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzocco, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliari, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nunziante.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Peglion, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Sarocchi, Scaduto, Scalori, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tolomei, Torlonia, Torre.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visocchi, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni (693):

Senatori votanti	184
Favorevoli	178
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (700-A):

Senatori votanti	184
Favorevoli	179
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali (732):

Senatori votanti	184
Favorevoli	177
Contrari	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1935

Servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato (789):

Senatori votanti	184
Favorevoli	181
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1446, riguardante il finanziamento della costruzione di una nuova caserma dei pompieri e dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Palermo (834):

Senatori votanti	184
Favorevoli	177
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra (835):

Senatori votanti	184
Favorevoli	179
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, riguardante l'istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami (838):

Senatori votanti	184
Favorevoli	181
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della Via San Nicolò degli Scalzi in Palermo (844):

Senatori votanti	184
Favorevoli	182
Contrari	2

Il Senato approva.

Revisione dei patti di partecipazione sui proclotti lordi delle Tramvie Valdarno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana (849):

Senatori votanti	184
Favorevoli	180
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica

e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico (851):

Senatori votanti	184
Favorevoli	179
Contrari	5

Il Senato approva.

Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del «Sass» in Trento ed esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso (853):

Senatori votanti	184
Favorevoli	179
Contrari	5

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 (854):

Senatori votanti	184
Favorevoli	182
Contrari	2

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori (855):

Senatori votanti	184
Favorevoli	182
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari esteri e all'Addetto militare in servizio in Etiopia (862):

Senatori votanti	184
Favorevoli	181
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di un disegno di legge.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali (941).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1935

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico » (N. 873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi di istituto » (N. 877).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi di istituto ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, recante disposizioni circa il collocamento fuori ruolo del personale della Milizia Nazionale della Strada destinato in Colonia per i servizi d'istituto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili

della Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927 » (N. 884).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili della Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili della Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica » (N. 893).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da Società, Istituti ed Enti diversi dello Stato » (N. 894).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da Società, Istituti ed Enti diversi dallo Stato ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato, con le seguenti modificazioni:

Dopo il primo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Sono soggetti all'imposta speciale del 10 per cento i frutti delle azioni e degli altri titoli al portatore emessi in Italia da società, istituti ed enti stranieri. L'imposta sarà accertata al nome dell'ente che in Italia, per conto della società, istituto o ente straniero emittente, provvede al pagamento, sempre con l'obbligo di esercitare la rivalsa in confronto dei percipienti.

All'articolo 6 le parole: « frutti di titoli al portatore pagati nell'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « frutti di titoli al portatore divenuti esigibili nell'anno precedente... ».

All'articolo 8, la frase: « sulla base del bilancio nel quale i pagamenti dei frutti di titoli al portatore risultano contabilizzati » è sostituita la seguente: « sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale i frutti dei titoli al portatore sono divenuti esigibili ».

All'articolo 8, la frase: « i pagamenti dei frutti dei titoli al portatore... » è sostituita dalla frase: « i frutti dei titoli... ».

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 10. — « Per quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti in tema di imposta sui redditi di ricchezza mobile ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari » (N. 895).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, concernente agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 dopo le parole: fondi rustici, sono aggiunte le altre: compreso qualsiasi genere di proprietà rurale.

In fine della voce Bollo, è aggiunto il seguente comma:

Sono esenti dalla tassa di bollo gli allegati esclusivamente necessari agli atti di trasferimento in parola, compresi i tipi planimetrici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione » (Numero 896).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui » (N. 897).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante » (N. 898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936 » (N. 899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale

degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII » (N. 900).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935 - anno XIII.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste » (N. 901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante la concessione di un sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli » (N. 902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della vendita dei quaderni scolastici » (N. 903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disci-

plina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge iscritti, dal n. 15 al n. 28 incluso, nell'ordine del giorno e testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Banelli, Barcellona, Barzilai, Barzini, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brusati.

Calisse, Camerini, Canevari, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Ciconetti, Ciralo, Concini, Conti Sinibaldi, Corbino, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Ferrari, Flora, Frascchetti.

Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gentile, Gheri Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Marozzi, Marzacino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nunziante.

Orlando, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Peglion, Perla, Perrone Compagni, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Sarrocchi, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico (873):

Senatori votanti	183
Favorevoli	178
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi di istituto (877):

Senatori votanti	183
Favorevoli	178
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili della Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927 (884):

Senatori votanti	183
Favorevoli	178
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli orga-

nici del personale militare della Regia aeronautica (893):

Senatori votanti	183
Favorevoli	179
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dello Stato (894):

Senatori votanti	183
Favorevoli	178
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari (895):

Senatori votanti	183
Favorevoli	181
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione (896):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui (897):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante (898):

Senatori votanti	183
Favorevoli	181
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trat-

tamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936 (899):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XVII (900):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste (901):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli (902).

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici (903):

Senatori votanti	183
Favorevoli	179
Contrari	4

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso » (N. 904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso » (N. 906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, relativo alla corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una quarta prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 » (N. 914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una 4ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convalidato il Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una 4^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1935-36.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina » (N. 915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati » (N. 916).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati, con le seguenti modificazioni:

In fine al 2° comma dell'articolo 1, dopo le parole: anticipate di locazione, sono aggiunte le altre: e in ogni caso non oltre un anno dall'investimento.

Dopo il primo comma dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Per i contratti di locazione e di sub-locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per i quali l'investimento può essere fatto entro un anno da tale data, dovrà farsi riferimento, quanto al prezzo di compenso da prendere a base per il computo, alla data dell'atto separato o di quietanza con cui sarà offerta la prova dell'eseguito investimento.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Non si applicano del pari alle locazioni e sub-locazioni fatte alle Rappresentanze ed agli Agenti diplomatici e consolari esteri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati » (N. 917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, riguardante l'obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti d'affitto dei fabbricati, con le seguenti modificazioni:

Nel primo comma dell'articolo 1, alle parole: entro il 31 dicembre 1935, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, sono sostituite le seguenti: entro il 25 gennaio 1936-XIV, e successivamente entro il 25 gennaio di ogni anno.

Dopo il 1° comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:

Nell'elenco da presentarsi entro il 25 gennaio 1936-XIV dovranno essere comprese non solo le

locazioni e sub-locazioni stipulate, prorogate o rinnovate nell'anno 1935, ma anche quelle stipulate negli anni precedenti e tuttora in vigore al 31 dicembre 1935-XIV.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Sono esenti dalle sopratasse e pene pecuniarie previste dalla legge di registro e del bollo, coloro che entro il 20 gennaio 1936-XIV paghino integralmente le tasse dovute e adempiano nello stesso termine alle relative formalità stabilite dalle suddette leggi per quanto riguarda i contratti di locazione e di sub-locazione dei fabbricati indicati nel precedente articolo 1, contengano o meno costituzione di deposito cauzionale e qualunque sia la forma del pagamento del canone di locazione, incorsi in sopratasse e pene pecuniarie anteriormente al 31 dicembre 1935.

Resta abrogato l'articolo 13 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412. Non è ammesso rimborso delle sopratasse e pene pecuniarie eventualmente già pagate.

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

I limiti di esenzione stabiliti dall'articolo 42, allegato D) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 vengono elevati rispettivamente da lire centoventi a lire quattrocento all'anno per le locazioni di beni immobili e da lire centosessanta a lire seicento all'anno nel caso che trattisi di pigione per abitazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati » (N. 883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV della entrata in vigore del

Regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito » (N. 918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione » (N. 919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, relativo al trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane » (N. 921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo » (N. 922).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero » (N. 923).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato "Rendita 5 per cento" » (N. 925).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato *rendita 5 per cento* ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato *rendita 5 per cento*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero » (N. 928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali » (N. 929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discorso di S. E. il Presidente.

PRESIDENTE. Come è noto, nel prossimo giorno di Capodanno la consueta rappresentanza

del Senato non potrà recarsi al Quirinale a porgere alle Loro Maestà il Re e la Regina l'omaggio augurale dell'Assemblea. Ma prima di separarci noi vogliamo che da questa Aula salgano fino alla Reggia i voti reverenti ispirati dal nostro profondo immutabile attaccamento alla Dinastia (*applausi vivissimi. Grida di «Viva il Re!»*) dalla nostra sempre più fervida ammirazione e riconoscenza verso gli Augusti Sovrani, che oggi, come durante la grande guerra, come diinnanzi a ogni prova più ardua per il Paese, sono primi nell'altissimo esempio della dedizione assoluta alla Patria. (*Applausi vivissimi*).

Conceda Dio nuove luci di gloria a cingere la fronte del Re prode e saggio, che condusse gli Italiani a Vittorio Veneto (*applausi. Grida di «Viva il Re!»*); e premi con l'invocato trionfo dell'Italia e della civiltà la generosa nobiltà dell'atto e dell'ammonimento della Graziosa Regina. (*Applausi. Grida di «Viva la Regina!»*).

L'anno declinante ha visto fatti memorandi e vicende aspre che hanno egualmente esaltato il nostro orgoglio nazionale. Le virtù incomparabili di coraggio, disciplina e abnegazione del nostro popolo, e le interessate e settarie avversità che hanno tentato troncere l'ascensione dell'Italia fascista, hanno fatto di questa la protagonista della politica internazionale (*Approvazioni*); ed essa ha la fiera consapevolezza della sua responsabilità storica, perchè sa di avere bene affidato la tutela del proprio onore e dei propri diritti al genio e all'ardimento del Duce, al valore dei soldati e delle camicie nere che combattono in Africa Orientale. (*Applausi vivissimi*).

A qualunque cimento sia per chiamarci l'anno che sta per sorgere, noi tutti, come l'intera Nazione, ci sentiamo sicuri di una tal guida e di un tale presidio. (*Applausi vivissimi. Grida di «Viva il Duce!»*). Col saluto e con l'augurio che prorompono dai nostri cuori, noi riaffermiamo al Duce la nostra indefettibile fedeltà (*Applausi. Grida di «Viva il Duce!»*) ai valorosi combattenti la nostra fraterna simpatia, sopra tutto all'uno e agli altri ripetiamo la nostra ardente certezza della vittoria. (*Applausi generali, vivissimi e prolungati*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti. Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Banelli, Barzini, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brusati.

Calisse, Canevari, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciraolo, Concini, Conti Sinibaldi, Corbino, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Ferrari, Flora, Frascchetti.

Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Marozzi, Maracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nunziante.

Orlando, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Peglion, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pitaceo, Porro Carlo, Puja.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visocchi, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso (904):

Senatori votanti	179
Favorevoli	175
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la correzione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso (906):

Senatori votanti	179
Favorevoli	175
Contrari	4

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una quarta prelevazione dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1935-36 (914):

Senatori votanti	179
Favorevoli	175
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina (915):

Senatori votanti	179
Favorevoli	175
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente l'obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati (916):

Senatori votanti	179
Favorevoli	174
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935, anno XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati (917):

Senatori votanti	179
Favorevoli	173
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevola-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1935

zioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati (883):

Senatori votanti	719
Favorevoli	172
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito (918):

Senatori votanti	179
Favorevoli	173
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione (919):

Senatori votanti	179
Favorevoli	175
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle colonie italiane (921):

Senatori votanti	179
Favorevoli	174
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle colonie italiane e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo (922):

Senatori votanti	179
Favorevoli	176
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'au-

mento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero (923):

Senatori votanti	179
Favorevoli	173
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato « Rendita 5 per cento » (925):

Senatori votanti	179
Favorevoli	175
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero (928):

Senatori votanti	179
Favorevoli	176
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali (929):

Senatori votanti	179
Favorevoli	174
Contrari	5

Il Senato approva.


Il Senato sarà convocato a domicilio.

I senatori salutano il Presidente con vivi e prolungati applausi.

La seduta è tolta (ore 17,35).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



LIIª SEDUTA

GIOVEDÌ 12 MARZO 1936 - Anno XIV

(116º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Joele, Gaio, De Marchi, Fara)	Pag. 1815		
PRESIDENTE	1815		
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	1815		
Commissari (nomina a commissario per le petizioni del senatore Josa)	1816		
Congedi	1814		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Modificazioni all'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa » (852)	1823		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137, recante modificazioni alle norme per la composizione e per le attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno » (800)	1823		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 654, concernente la costituzione di un Organo per disciplinare lo scambio delle valute » (857)	1824		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico » (907)	1824		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A.C.A.I) » (911)	1824		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro » (912)	1824		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di risparmio della Tripolitania » (913)	1825		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII » (920)	1825		
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli olii minerali e loro residui » (930)
			1825
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 812, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 » (932)
			1827
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio Esercito ad alcuni ex volontari alpini » (933)
			1827
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, concernente modificazione della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, relativa all'istituzione del Comitato permanente per le mostre, fiere ed esposizioni » (936)
			1827
			(Presentazione)
			1818
			Interrogazioni:
			(Presentazione)
			1829
			(Risposta scritta)
			1830
			Istituzione del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute
			1816
			Nomina a ministro di Stato (del senatore Rolandi-Ricci)
			1816
			Omaggi
			1816
			Per le vittorie nell'Africa Orientale:
			PRESIDENTE
			1814
			Relazioni:
			(Presentazione)
			1821
			Ringraziamenti
			1816
			Uffici:
			(Riunione)
			1817
			Votazione a scrutinio segreto:
			(Risultato)
			1828

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albricci per giorni 20; Badaloni per giorni 30; Badoglio per giorni 30; Belfanti per giorni 3; Bongiovanni per giorni 3; Borromeo per giorni 30; Cagnetta per giorni 30; Carletti per giorni 15; Castiglioni per giorni 30; Cattaneo della Volta per giorni 3; De Marinis per giorni 8; Ducci per giorni 30; Faina per giorni 30; Felici per giorni 5; Forges Davanzati per giorni 7; Gavazzi per giorni 15; Grandi per giorni 30; Landucci per giorni 20; Lanza di Scalea per giorni 5; Lustig per giorni 5; Marcello per giorni 30; Marescalchi Gravina per giorni 5; Maury di Morancez per giorni 8; Messedaglia per giorni 4; Micheli per giorni 3; Milano Franco d'Aragona per giorni 8; Nuvoloni per giorni 8; Odero per giorni 30; Orsini Baroni per giorni 20; Pagliano per giorni 4; Passerini Napoleone per giorni 20; Pecori Giraldi per giorni 4; Pitacco per giorni 4; Poggi Cesare per giorni 5; Poggi Tito per giorni 20; Reggio per giorni 3; Salata per giorni 3; San Martino per giorni 4; Scalini per giorni 15; Segrè Sartorio per giorni 3; Sinibaldi per giorni 8; Sitta per giorni 2; Solari per giorni 8; Suardo per giorni 30; Supino per giorni 20; Taramelli per giorni 2; Tassoni per giorni 8; Torraca per giorni 30; Tosti di Valminuta per giorni 8; Vassallo per giorni 7.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Discorso di S. E. il Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli Senatori! Il nostro primo pensiero e il nostro primo saluto siano rivolti alle trionfanti armi italiane che sui campi d'Africa hanno innalzato a nuove fulgidissime glorie la bandiera della Patria. (*Vivissimi e generali applausi*). L'Italia di Vittorio Veneto e del Fascismo, ritornata a quelle terre ancora selvagge ove agli inizi della sua vita unitaria la Nazione aveva saggiato le proprie forze in una prova affrontata con inesauribile capacità di ardimento e di sacrificio piuttosto che con maturità di spiriti e di esperienza, vi ha rivendicato luminosamente e per sempre il diritto e il prestigio di Roma.

Sono fra noi taluni degli onorandi superstiti di quelle prime campagne africane: essi hanno meritato di vedere Adua, Macallè, Amba Alagi, già ricordi di amarezza e di rimpianto, divenute tappe della travolgente marcia che nessuna resistenza di combattimento o d'intrigo (*vivissimi e generali applausi*) ha potuto nè potrà ormai più arrestare. (*Applausi*). Parimenti sono vanto della nostra Assemblea i nomi che maggiormente splendono in questa novissima pagina dei fasti nazionali: da quelli dei Principi Reali che, intre-

pidi alla testa dei loro soldati, hanno mostrato ancora una volta come il sangue Sabauda (*Applausi vivissimi*) sia retaggio e sostanza di purissimo eroismo; a quello del grande generale che con una sapienza di concezione strategica e di preparazione logistica, eguagliata soltanto dalla risolutezza del volere, ha ideato e guidato la triplice manovra per cui fu abbattuto, distrutto e polverizzato il fronte nemico settentrionale. (*Applausi vivissimi*).

Genialità e vigore di comando, perfezione di organizzazione tecnica, valore e compattezza incomparabili di ufficiali e di gregari hanno acquistato all'Italia le vittorie, che resteranno memorande, di Neghelli, dell'Endertà, del Tembien, dello Scirè e, insieme, ricordato al mondo quale peso possa avere per ogni eventualità prossima o lontana la potenza morale e materiale a cui il Regime ha saputo condurla. (*Applausi vivissimi e generali, Duce! Duce!*). La luce di tali giornate, come sempre accade, ha aperto molte menti alla verità, ed è apparsa loro finalmente la gravità degli errori e dei torti commessi da altre Nazioni verso l'Italia, quando essa non chiedeva e non chiede che « di potere vivere la pienezza della sua vita per lavorare e dedicare le sue energie a favore di quegli ideali comuni che costituiscono il sacro patrimonio dell'umanità civile ». Con queste altissime parole la legittimità e la santità dell'azione italiana furono solennemente affermate da Colui che è il costante e illuminato mallevadore di ogni atto decisivo della nostra storia, ossia dalla Maestà del Re per la terza volta vittorioso. (*Applausi vivissimi, Viva il Re!*).

Invero oggi tutti gli uomini di buona fede, in ogni parte del mondo, riconoscono che, vincendo l'Etiopia con la sola forza, col solo olocausto dei propri figli, l'Italia rappresenta e tutela la civiltà europea, la civiltà bianca, le cui sorti altri hanno tristemente compromesso, accordando la solidarietà delle Nazioni civili a un'orda di neri che si difendono disperatamente per rimanere barbari (*Applausi*). L'Italia era degna e preparata per diventare, così, contro l'ostilità dei più potenti Stati della terra, e a malgrado delle infinite difficoltà, strumento di un indubbio disegno provvidenziale. Questa splendente ascensione della Patria, che ci commuove e ci esalta, che consola il dolore delle famiglie dei prodi Caduti e consacra la memoria di essi alla riconoscenza imperitura del Paese, è il risultato supremo dell'opera gigantesca del Capo che ha rigenerato la coscienza e le energie del Popolo italiano (*Applausi vivissimi, Duce! Duce!*) ridestando in questo lo spirito di Roma. In piena, appassionata concordanza con l'intera Nazione, che aspetta fidente e laboriosa l'annuncio delle nuove conclusive vittorie, il Senato vi ripete per la mia voce, o Duce, guida infallibile del destino d'Italia, che tutti, tutti noi siamo pronti a seguirvi in ogni cimento necessario per l'onore e le fortune della Patria! (*Applausi vivissimi e prolungati, Duce! Duce!*).

Commemorazione dei senatori Joele, Gaio, De Marchi e Fara.

PRESIDENTE. Quattro amati Colleghi ci hanno lasciato durante l'interruzione dei nostri lavori: Francesco **Joele**, Felice **Gaio**, Luigi **De Marchi** e Gustavo **Fara**; tutti circondati, in quest'aula, di vivo affetto e di alta estimazione.

Antico parlamentare era il senatore **Joele**, e aveva rappresentato nobilmente per lunghi anni la sua nativa Rossano alla Camera dei deputati, sedendo sempre sui banchi di destra e svolgendo un'opera assidua e sagace di difesa degli interessi legittimi, allora gravemente negletti, della sua Calabria, che egli servì fino all'ultimo tempo, con zelo, oculatezza e probità esemplari anche negli enti pubblici locali. Coerente al suo non mai smentito sentimento patriottico, aveva presto aderito e tenne costantemente fede al Fascismo, accettando con entusiasmo di essere, in momenti di aspra lotta per il Regime, nonostante la propria posizione di autorità, attivissimo segretario politico del Fascio di Rossano. Era un caro gentiluomo mite e cordiale nel tratto, ma appassionato e forte nell'animo: tempra vera di credente e di militante.

Felice **Gaio** nato a Canegrate in provincia di Milano, poteva considerarsi una delle personalità più eminenti del mondo industriale lombardo e uno tra i più competenti studiosi dei problemi connessi con l'industria tessile alla quale aveva dedicato fin dalla lontana giovinezza le sue singolarissime qualità di tecnico e di organizzatore. Fondatore dell'Unione Manifatture, egli seppe imprimere a quell'industria uno sviluppo notevole, con cui contribuì efficacemente all'affermazione della produzione italiana anche nei confronti con l'estero. Inscritto al Partito Fascista fin dal 1921, svolse sempre una vasta e proficua azione di assistenza verso le sue foltissime maestranze, mediante la creazione di molte benefiche istituzioni, concepite con rara larghezza di vedute e attuate con munifica generosità di mezzi. La degna vedova di lui, interpretandone fedelmente le intenzioni, ha voluto onorarne la memoria, domando al Senato in nome di Felice Gaio una superba opera d'arte.

Scienziato insigne, pensatore e scrittore poderoso, patriota e fascista di mirabile fervore, Luigi **De Marchi**, milanese, era stato uno fra i più preziosi acquisti recenti della nostra Assemblea, che egli onorava col nome, con la presenza, e con la parola. Era un maestro famoso della geografia fisica, che aveva professato per circa trent'anni dalla cattedra di Padova; ma i suoi studi si estesero anche nei campi della meteorologia, della climatologia, della geodesia e della geografia economica e politica, imprimendo in ciascuno di essi il segno della sua mente originale e profonda con opere scientifiche di importanza fondamentale. Fu anche uno studioso acuto dei problemi internazio-

nali, da lui sentiti e trattati sempre con sicuro intuito delle ragioni e dei fini dell'Italia. Interventista ardente al fianco di Cesare Battisti, non potendo per l'età avanzata partecipare personalmente alla guerra, sacrificò alla Patria un amatissimo figliuolo. Era fascista dal 1919, e fu uno dei fondatori del Fascio di Padova.

Figura di leggenda pareva quella di Gustavo **Fara**, prode fra i più prodi, che visse senza soste e senza ombre tutta una vita di eroe. Il 27 giugno 1890 il giovane capitano Fara, novarese, con due sole compagnie indigene, affrontava e sgominava presso Agordat un migliaio di Dervisci mahdisti penetrati in territorio eritreo. Per quella operazione egli si guadagnò la croce dell'Ordine Militare di Savoia. Al comando del glorioso 11° reggimento bersaglieri, il colonnello Fara compì poi, durante la campagna libica, geste di valore che gli meritavano, insieme con la più viva e diffusa popolarità, la medaglia d'oro e la promozione a maggior generale sul campo. Durante la grande guerra, il generale Fara tenne il comando di una divisione militare, combattendo strenuamente alla testa di essa su tutti i settori più contrastati del fronte. Fu ferito sul Sabotino; ebbe altre decorazioni al valore e il grado di grande ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia. Solo chi lo vide su la linea del fuoco, durante le epiche giornate dell'ottobre 1911 in Tripolitania e nei momenti più duri e ardui delle nostre offensive su l'Isonzo, può avere un'idea di quel che fosse Gustavo Fara come esempio e animatore di eroismo. Egli era veramente una natura che potremmo dire favolosa di guerriero, e nello stesso tempo, come non di rado si vede in simili tipi umani, un buono, dolce e candido spirito quasi di fanciullo. Un tal uomo non poteva rassegnarsi ai tristi ozi della giubilazione quando, subito dopo la guerra, l'Esercito e la Patria furono abbandonati agli oltraggi e alle minacce dei facinorosi. Gustavo Fara fu dunque fra i primi e più baldi campioni del Fascismo, continuando fra gli squadristi in camicia nera l'attività svolta già con tanto onore fra i suoi bersaglieri, i suoi fanti. Egli partecipò alla Marcia su Roma al comando di una colonna, e subito dopo fu nominato comandante della III zona della Milizia Volontaria. Dal 1929 faceva parte del Senato, che nutriva per il glorioso soldato un sentimento unanime di simpatia e di ammirazione.

Alla memoria di lui e degli altri Colleghi scomparsi l'Assemblea si inchina con affettuoso rimpianto.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Il Governo si associa alle alte parole di cordoglio e di rimpianto pronunziate dal Presidente di questa Assemblea.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura della lettera pervenuta alla Presidenza da parte del fratello del compianto senatore Giordani.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

« Napoli, 20 dicembre 1935-XIV.

« Eccellenza,

« Il sottoscritto, riconoscentissimo alla E. V. per la gentile trasmissione di una copia del resoconto della seduta del Senato, nella quale fu commemorato l'amato suo fratello Domenico e per l'invio ancora delle condoglianze, ringrazia vivamente la E. V. anche a nome di tutti di sua famiglia.

« Con osservanza.

« Devotissimo: Giulio Giordani ».

Istituzione del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute e nomina del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Do lettura di un messaggio con cui Sua Eccellenza il Capo del Governo comunica l'istituzione alle sue dirette dipendenze del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute e la nomina a Sottosegretario di Stato del prof. dott. Felice Guarneri.

Comunico anche un decreto del Capo del Governo con il quale il Sottosegretario di Stato per gli scambi e le valute è delegato ad intervenire alle sedute dei due rami del Parlamento.

« Roma, 4 gennaio 1936-XIV.

« Informo l'E. V. che con Regio decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186, è stato istituito, alla diretta dipendenza del Capo del Governo, il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute.

« Con decreto del 2 gennaio 1936-XIV, Sua Maestà il Re, ha nominato, su mia proposta, Sottosegretario di Stato il prof. dott. Felice Guarneri.

« Il Capo del Governo

« Primo Ministro Segretario di Stato

« MUSSOLINI ».

IL CAPO DEL GOVERNO

Primo Ministro Segretario di Stato

Vista la legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

DECRETA

Il prof. Felice Guarneri, Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute, è delegato ad intervenire alle sedute del Senato del Regno e della Camera dei Deputati ed a prendere parte alle discussioni dei due rami del Parlamento,

allorquando si trattino affari relativi agli scambi e alle valute.

Roma, addì 6 marzo 1936-XIV.

« Il Capo del Governo

« Primo Ministro Segretario di Stato

MUSSOLINI.

Nomina a Ministro di Stato.

PRESIDENTE. Il Capo del Governo ha comunicato con la seguente lettera che Sua Maestà il Re ha nominato Ministro di Stato il senatore Rolandi Ricci.

« Roma, addì 5 febbraio 1936-XIV.

« Informo che Sua Maestà il Re, con decreto in data 3 febbraio 1936-XIV, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato l'on. avv. Vittorio Rolandi-Ricci, senatore del Regno.

« Il Capo del Governo

« MUSSOLINI ».

Nomina di un Commissario.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in base al mandato conferitomi nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho chiamato il senatore Josa a far parte della Commissione per le petizioni in sostituzione del compianto senatore Joele.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Marcantonio Caracciolo del Leone:

1° *Cenni sulla estensione e limiti della R. prerogativa nel diritto nobiliare italiano odierno al riguardo dei provvedimenti sovrani di grazia.* Roma, 1935-XIII;

2° *I Caracciolo di Roma e le loro alleanze.* Roma, 1935-XIII;

3° *La « nobiltà dottorale » (dal sec. XVIII al sec. XIX).* Roma, 1935-XIII.

Giuseppe Gabrieli: *Vita accademica in Roma nell'età moderna.* Roma, 1935-XIII.

Senatore Natale Krekich:

1° *L'opera di Ercolano Salvi nella Dieta di Dalmazia.* Zara, 1931;

2° *L'opera amministrativa e politica di Luigi Ziliotto.* Zara, 1932.

Senatore Luigi Messedaglia:

1° *Per la storia delle nostre piante alimentari. Il mais o granoturco.* Siena, 1935-XIII;

2° *Bibliografia degli scritti di Luigi Messedaglia (1899-1935).* Verona, 1935-XIII.

Senatore Eduardo Piola Caselli: *Discorso intorno alle condizioni attuali della giustizia ed alle nuove basi etico-politiche della funzione giurisdizionale dello Stato. (Inaugurazione dell'anno giudiziario*

XIV alla Corte di cassazione del Regno). Roma, 1935-XIV.

Senatore Guido Mazzoni: *Sul « Correggio » dramma dell'Oelhenschläger*. Parma, 1935-XIII.

Alberto Lumbroso: *Prefazione all'opera di G. Del Bono. Come arrivammo a Custozza e come ne ritornammo*. Milano, 1935-XIV.

Le Duc Astraudo: *Les ordres de chevalerie actuellement conférés*. Nice, 1935.

Guglielmo Quadrotta: *Carta dell'artigianato della Libia, edita a cura dell'artigianato fascista della Libia*. Tripoli, 1935-XIII.

Senatore Francesco Salata: *Ruggero Bonghi e i suoi « Ritratti di contemporanei »*. Roma, 1935-XIII.

Senatore Francesco Salata:

Camillo De Franceschi: *Il ninfeo e l'acquedotto di Pola Romana*. Parenzo, 1935-XIII.

Piero Sticotti: *Scavi di Nesazio. Campagna del 1922*. Parenzo, 1935-XIII.

Pietro Giovacchini: *Aurore. Poesie corse*. Livorno, 1936-XIV.

Ermanno Amicucci: *G. B. Bottero, giornalista del Risorgimento*. Torino, 1935-XIII.

Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura:

Zeno Vignati: *Economia forestale in Regime fascista*. Roma, 1935-XIII.

L'Italia al V Congresso internazionale del « Cantuccio di terra ». Roma, 1935-XIV.

Carmine Starace: *I mandati internazionali (articolo 22 del Trattato di Versailles)*. Isola del Liri, 1921.

Giuseppe Meloni:

1° *Caratteri generali della struttura costituzionale dello Stato fascista*. Tolentino, 1935;

2° *Osservazioni sui decreti del Capo del Governo per la pubblicazione delle norme corporative*. Tolentino, 1935.

Rosa Cancellieri Antonelli: *Come nacque l'ode alla chiesa di Polenta*. Roma, 1935-XIII.

Vincenzo Annunziata: *A Quinto Orazio Flacco nel bimillenario della sua nascita. Ode*. Pompei, 1935-XIV.

Senatore Arturo Marescalchi: *Parole alle mas-saie d'Italia*. Milano, 1935-XIV.

Ignazio Vigoni:

Giuseppe Vigoni: *Viaggi*. Milano, 1935.

R. Università degli studi economici e commerciali di Trieste: *Relazione sull'anno accademico 1934-35*. Trieste, 1935-XIV.

Senatore Carlo Calisse:

1° *Leggi commerciali di Civitavecchia*. Milano, 1889;

2° *La coscienza nazionale nella tradizione secolare*. Siena, 1931;

3° *Sui mandati internazionali*. Discorso al Senato. Roma, 1932-X;

4° *Discorso pronunciato nella seduta di chiusura del Congresso storico di Montecassino (28-29 maggio 1930-VIII)*. Roma, 1932-XI.

Carlo Torrigiani:

S. L. Peruzzi: *Storia del commercio e dei banchieri di Firenze*. Appendice. Firenze, 1868.

Giocondo De Masi: *Ça viendra (Versi)*. Lecce, 1936-XIV.

Legazione di Polonia in Roma:

Leonardo Kociemski: *Il Maresciallo Pilsudski (1867-1935)*. Roma, 1935-XIV.

Riccardo Del Giudice: *Il lavoro commerciale nella giurisprudenza*. Roma, 1935-XIV.

Salvatore Spinelli: *Teorie ed esperienze su alcune questioni ospedaliere. Gli ospedali e la cura dei non poveri*. Milano, 1936-XIV.

Senatore Antonio Taramelli: *Il Convegno archeologico in Sardegna. MCMXXVI*. Reggio Emilia, 1929.

Società agraria di Bologna:

L. Barbieri e D. Zucchini: *Catalogo della Biblioteca*. Bologna, 1935-XIV.

Giacomo Tomacelli: *La Regia Università « Benito Mussolini » di Bari*. Bari, 1936-XIV.

Luigi De Gregori: *Mostra delle Biblioteche italiane*. Roma, 1934.

Pier Bartolo Romanelli: *Coscienza morale e ferocezza patriottica nel Settecento italiano (Scipione Maffei)*. Roma, 1936.

Giorgio Bardanzellu:

1° *Discorso sull'avvocatura al Consiglio nazionale forense*. Roma, 28 marzo 1935-XIII;

2° *La completa unione della Sardegna al Piemonte in una lettera del Conte di Cavour e in altri documenti inediti*. Roma, 1936.

Fondazione Marco Besso - Roma: *Dante e l'Italia, nel VI centenario della nascita del Poeta. MCMXXI*. Roma, 1921.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che gli Uffici sono convocati per domani venerdì 13 marzo alle ore 15 con l'ordine del giorno del quale do lettura:

Esame dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina in Terni (909);

Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova (910);

Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma (939);

Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali (941);

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1925-XIII (942);

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1925 (943);

Approvazione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Lituania stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935 (944);

Approvazione del Protocollo stipulato in Brussele il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato (945);

Aggregazione del comune di Cantonale in provincia di Milano, a quello di Chignolo Po, in provincia di Pavia (946);

Sistemazione matricolare dei militari della Regia guardia di finanza (949);

Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia marina (950);

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede ed il Governo del Regno d'Italia per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 (962).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante la sosta dei lavori.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, riguardante la istituzione del Monopolio statale delle banane (982).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2088, relativo alle modificazioni allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia (983).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente l'istituzione di carta bollata a mezzo foglio (984).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2115, concernente modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (985).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di Commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali (986).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, contenente agevolanze per le sottoscrizioni al prestito nazionale « Rendita 5 per cento » (987).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su

ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna (988).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi (989).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2113, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2114, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (990).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose (991).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, concernente il consolidamento della spesa per pensioni di guerra (992).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze (999).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confinne svizzero (1000).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero (1001).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare (1002).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali (1003).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza (1004).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata (1005).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e l'equiparazione

del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio Esercito (1006).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto (1007).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco (1008).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito (1009).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2098, che accorda la franchigia doganale per l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco (1013).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2138, che modifica il trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati (1014).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 10, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Germania per regolare i pagamenti, realizzato in Berlino, mediante scambio di Note, il 20 dicembre 1935 (1015).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134, contenente norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle Società commerciali (1016).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1935, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (1017).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario (1018).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia Mattuglie-Laurana già esercitata dall'industria privata (1019).

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra (940).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Gristina, vedova del Sansepolcrista Mario Carli (947).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale (951).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (976).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra (977).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio (993).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della M. V. S. N. (1010).

Dal Ministro degli affari esteri:

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935 - Anno XIII (942).

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935 (943).

Approvazione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Lituania stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935 (944).

Approvazione del Protocollo stipulato in Bruxelles il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato (945).

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 (962).

Dal Ministro dell'educazione nazionale:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2161, relativo alla proroga del termine stabilito dal Regio decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901, per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'esercizio della professione di maestro di canto (948).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di musicistica (975).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, relativo alla soppressione e riduzione di tasse dovute dagli alunni delle scuole e dei corsi di avviamento professionale (996).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 286, relativo all'assegnazione alla Reale Accademia d'Italia di un contributo annuo per l'esecuzione di lavori bibliografici (997).

Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto Italiano per la Storia antica (998).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'articolo 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490 (1020).

Dal Ministro delle finanze:

Sistemazione matricolare dei militari della Regia guardia di finanza (949).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 60, che reca facilitazioni per l'importazione nel Regno di datteri di origine e provenienza dalle Colonie italiane (956).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio (957).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati (961).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione (980).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1011).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 822, concernente norme per il conferimento di commesse di addestramento all'industria privata (1012).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV (1021).

Dal Ministro delle comunicazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza dei pubblici servizi automobilistici (966).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica (973).

Conversione in legge del Regio decreto-legge

6 febbraio 1936-XIV, n. 281, recante modificazioni alle norme stabilite dal Regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, e dal Regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, riguardanti la liquidazione quinquennale delle retribuzioni degli uffici di 1ª classe e delle ricevitorie postali telegrafiche (974).

Dal Ministro delle corporazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 novembre 1935 - Anno XIV, n. 1891, relativo al regime delle importazioni delle merci dall'estero (958).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2491, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale (964).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (965).

Dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2363, col quale è abrogato l'obbligo di addizionare gli olii di sansa commestibili col cinque per cento di olio di sesamo (953).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere (954).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa (960).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935 (968).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto (969).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa (970).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 280, che modifica l'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno (971).

Dal Ministro dell'interno:

Aggregazione del comune di Cantonale, in provincia di Milano, a quello di Chignolo Po, in provincia di Pavia (946).

Dal Ministro dell'aeronautica:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (967).

Dal Ministro delle colonie:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea del Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni (978).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente la estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero (979).

Dal Ministro della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2482, recante disposizioni per il controllo delle armi dei modelli regolamentari per le forze armate, allestite dall'industria privata (955).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, concernente il riordinamento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici (972).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare (994).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (995).

Dal Ministro della marina:

Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia marina (950).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 231, che porta varianti ed aggiunte all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (981).

Dal Ministro di grazia e giustizia:

Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali (941).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, contenente provvedimenti finanziari in favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari (952).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, contenente dispo-

sizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi (963).

Dal Ministro dei lavori pubblici:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2477, relativo alla nomina del Direttore generale per il Turismo del Ministero per la stampa e la propaganda a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada (959).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1579, che ha dato esecuzione nel Regno all'Accordo Italo-Albanese del 24 giugno 1931 relativo al contributo finanziario dell'Italia verso l'Albania (815). — *Rel. CALISSE.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1699, concernente l'autorizzazione a concedere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania un'anticipazione fino alla somma di lire 60 milioni da impiegarsi nell'interesse economico della Nazione italiana (816). — *Rel. CALISSE.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di risparmio della Tripolitania (913). — *Rel. SCHANZER.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari (926). — *Rel. BROGLIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 654, concernente la costituzione di un Organo per disciplinare lo scambio delle valute (857). — *Rel. BROGLIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro (912). — *Relatore BROGLIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente la estensione alle colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero (979). — *Relatore SCHANZER.*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1011). — *Rel. MARESCALCHI.*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV (1021). — *Rel. BACCELLI.*

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il

trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio (957). — *Rel. MENOZZI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 novembre 1935 — Anno XIV, n. 1891, relativo al regime delle importazioni delle merci dall'estero (958). — *Rel. SITTA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 60, che reca facilitazioni per la importazione nel Regno di datteri di origine e provenienza dalle Colonie italiane (956). — *Relatore VENINO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati (961). — *Rel. VENINO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (976). — *Rel. SITTA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2098, che accorda la franchigia doganale per l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco (1013). — *Rel. SITTA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2138, che modifica il trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati (1014). — *Rel. SITTA.*

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2161, relativo alla proroga del termine stabilito dal Regio decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901, per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'esercizio della professione di maestro di canto (948). — *Rel. ANTONA TRAVERSI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico (907). — *Rel. ANTONA TRAVERSI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Gristina, vedova del Sansepolcrista Mario Carli (947). — *Rel. ANTONA TRAVERSI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2083, relativo ai compensi massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori di orchestra nelle stagioni liriche sovvenzionate dallo Stato, dai Comuni e da altri Enti pubblici (937). — *Rel. ANTONA-TRAVERSI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137, recante modificazioni alle norme per la composizione e per le

attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno (800). — *Rel. LEICHT.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti (934). — *Rel. LEICHT.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1257, concernente l'aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del Regio esercito (804). — *Rel. CATTANEO GIOVANNI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII (920). — *Rel. MONTEFINALE.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale (951). — *Rel. MONTEFINALE.*

Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, numero 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi (908). — *Relatore MILIANI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, concernente modificazione della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, relativa alla istituzione del Comitato permanente per le mostre, fiere ed esposizioni (936). — *Relatore TOLOMEL.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. C. A. I.) (911). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, contenente provvedimenti finanziari in favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari (952). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, concernente la disciplina dei congressi nazionali ed internazionali da tenersi in Italia, delle partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai congressi internazionali all'estero, delle pubbliche manifestazioni di scienza, arte ed intellettualità, di beneficenza e di diporto, delle commemorazioni ed onoranze (891). — *Rel. CIAN.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda (938). — *Rel. MAZZUCCO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2040, concernente le attribuzioni del Ministero per la stampa e propaganda in materia di sequestri di stampati (arti-

colo 112 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (935). — *Rel.* FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2482, recante disposizioni per il controllo delle armi dei modelli regolamentari per le forze armate allestite dall'industria privata (955). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del già Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia (905). — *Rel.* Russo.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2477, relativo alla nomina del Direttore generale per il Turismo del Ministero per la stampa e la propaganda a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada (959). — *Rel.* Cozza.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa (960). — *Rel.* Cozza.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa » (N. 852).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario, legge lo stampato n. 852.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1. — È istituita la Commissione Suprema di Difesa, quale organo interministeriale, allo scopo di coordinare lo studio e la risoluzione delle questioni attinenti alla difesa nazionale e di stabilire le norme per lo sfruttamento di tutte le attività nazionali ai fini della difesa stessa.

(Approvato).

Art. 2. — La Commissione Suprema di Difesa è costituita da un Comitato deliberativo e da organi consultivi.

(Approvato).

Art. 3. — Il Comitato deliberativo è composto dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, presidente, e dai Ministri Segretari di Stato, membri.

Vi intervengono, quali membri con voto consultivo:

il Segretario del Partito Nazionale Fascista; i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli ed i Marescialli dell'Aria, fin quando non raggiungano

il limite di età stabilito per la loro dispensa da ogni onere di impiego o di servizio;

il Capo di stato maggiore generale;

il Capo di stato maggiore del Regio Esercito;

il Capo di stato maggiore della Regia Marina;

il Capo di stato maggiore della Regia Aeronautica;

il Capo di stato maggiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

l'Ispettore capo per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione;

il Presidente del Comitato per la mobilitazione civile.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il proprio parere, ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Organo per la notifica dei provvedimenti è la Segreteria generale della Commissione Suprema di Difesa.

(Approvato).

Art. 4. — Sono organi consultivi della Commissione Suprema di Difesa, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza:

a) il Consiglio dell'Esercito;

b) il Comitato degli Ammiragli;

c) il Comitato tecnico di Aeronautica;

d) il Comitato per la mobilitazione civile.

Art. 5. — La Segreteria generale, in base agli ordini ricevuti dal Presidente della Commissione, raccoglie e coordina le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, e notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato medesimo.

La Segreteria generale è retta da un ufficiale superiore di stato maggiore del Regio Esercito o della Regia Marina o della Regia Aeronautica e vi sono addetti tre ufficiali superiori, rispettivamente comandati dai Ministeri della Guerra, della Marina e dell'aeronautica. Essa è posta alle dipendenze amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137, recante modificazioni alle norme per la composizione e per le attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno » (N. 800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137, recante modificazioni alle norme per la composizione e per le attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137, recante modificazioni alle norme per la composizione e per le attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 654, concernente la costituzione di un Organo per disciplinare lo scambio delle valute » (N. 857).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 654, concernente la costituzione di un Organo per disciplinare lo scambio delle valute ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 654, riguardante la costituzione di un Organo per disciplinare lo scambio delle valute.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico » (N. 907).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) » (N. 911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro » (N. 912).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, sulla disciplina del commercio dell'oro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di risparmio della Tripolitania » (N. 913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di risparmio della Tripolitania ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di Risparmio della Tripolitania.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII » (N. 920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive nell'agosto 1935-XIII ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente mo-

dificazioni alle aliquote di tassa di vendita, sugli olii minerali e loro residui » (N. 930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli olii minerali e loro residui ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazione alle aliquote di tassa di vendita sugli olii minerali e loro residui, con la seguente modificazione:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Maggiori riduzioni potranno essere consentite per le imprese produttrici di energia elettrica, le quali si trovino nella impossibilità di sostituire energia idrica a quella termica.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 15 settembre 1915, numero 1373, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuove modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e residui della loro distillazione;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli delle corporazioni e dell'agricoltura e delle foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le aliquote di tassa - vendita sui seguenti olii minerali e residui della loro distillazione sono modificate come segue:

	per quintale
Olii minerali greggi altri (voce 643 a-3 della tariffa generale dei dazi doganali. L. 185	
Olii minerali lubrificanti (voce 643-b):	
1° olii bianchi e per trasformatori	190
2° altri	170
Petrolio (voce 643-c)	290
Benzina (voce 643-d)	361
Olii minerali altri (voce 643-e)	310
Residui della distillazione di olii minerali	

da usare direttamente come combustibili (voce 644-a):

1° con densità superiore a 0,880 alla temperatura di 15°	100
2° con densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15°	175
Residui della distillazione di olii minerali altri (voce 644-c)	185

Resta ferma la tassa di vendita di lire 0,40 il quintale per i residui della distillazione degli olii minerali con densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi siano impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.

Restano del pari ferme tutte le agevolazioni consentite dalle disposizioni legislative in vigore, in materia di dazi di confine e di tassa di vendita, per i prodotti contemplati dal presente decreto, in quanto destinati agli usi specificatamente previsti dalle disposizioni medesime.

Art. 2. — Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contingenti massimi di petrolio e di residui della distillazione degli olii minerali da impiegare, in ciascun anno, in esenzione da dazi di confine e da tassa di vendita, negli usi e con le modalità e condizioni previsti rispettivamente dal Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1258, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 282.

Art. 3. — Il Ministro delle finanze è autorizzato inoltre a consentire con proprio decreto riduzioni delle aliquote di tassa di vendita applicabili ai prodotti considerati dal presente decreto, in quanto impiegati — sotto osservanza delle condizioni e cautele da stabilirsi nel decreto stesso — per generare energia elettrica e forza motrice destinata a determinate produzioni industriali di particolare interesse. Le aliquote di tassa di vendita così ridotte non potranno in alcun caso essere inferiori a quelle già fissate per ciascun prodotto dal Regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1715.

Art. 4. — Gli aumenti apportati alle aliquote di tassa di vendita dal precedente articolo 1 si applicano anche ai prodotti di estera provenienza già sdoganati con il pagamento della tassa di vendita nella misura preesistente all'applicazione del presente decreto, nonchè ai prodotti ottenuti negli stabilimenti nazionali di trasformazione o rilavorazione di olii minerali o di residui della loro distillazione, quantunque abbiano anche essi già assolta la tassa di vendita nella misura preesistente alla applicazione del presente decreto, purchè i detti prodotti si trovino ancora nei recinti o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

Art. 5. — Gli articoli 1 e 5, primo comma, delle disposizioni sulle tare della predetta tariffa

generale dei dazi doganali, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — I dazi doganali di importazioni, salve le eccezioni stabilite dalla tariffa, si riscuotono:

1° sul peso lordo, per le merci soggette a dazio non superiore a lire 110,10 il quintale, esclusi gli olii minerali previsti ai successivi numeri 2-a e 3-b;

2° sul peso netto legale:

a) per gli olii minerali soggetti a dazio superiore a lire 10 il quintale, contenuti in recipienti diversi da quelli indicati al n. 3-b;

b) per il caffè;

c) per i filati e le materie trafilate, avvolti su rocchetti di legno e soggetti a dazio superiore a lire 110,10 il quintale;

d) per le altre merci, soggette a dazio superiore a lire 110,10 fino a lire 183,50 il quintale;

3° sul peso netto reale:

a) per le merci non specificate sotto il n. 2, soggette a dazio superiore a lire 183,50 il quintale;

b) per gli olii minerali, soggetti a dazio superiore a lire 10 il quintale, importati in botti, barili, caratelli e cilindri, di lamiera di ferro.

Il dazio che determina la tassazione a peso lordo; a peso netto legale o a peso netto reale, è quello di base. A tale effetto non si tiene conto dell'aumento portato dal coefficiente di maggiorazione.

I dazi doganali di uscita si riscuotono sul peso lordo.

Art. 5 (primo comma). — Il dazio sui liquidi tassati a peso lordo (esclusi gli olii minerali ed i residui della loro distillazione) importati in carri o bastimenti serbatoi, si riscuote sul peso netto reale, aumentato del 20 per cento.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 — Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

ROSSONI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1936

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 812, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 » (N. 932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 812, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 812, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio esercito ad alcuni ex volontari alpini » (N. 933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio esercito ad alcuni ex volontari alpini ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio esercito ad alcuni ex volontari alpini.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, concernente modificazione della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, relativa alla istituzione del Comitato permanente per le mostre, fiere ed esposizioni » (Numero 936).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, concernente modificazione della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, relativa alla istituzione del Comitato permanente per le mostre, fiere ed esposizioni ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, concernente modificazione della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, relativa alla istituzione del Comitato permanente per le mostre, fiere ed esposizioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Il Capo del Governo esce dall'Aula vivamente e ripetutamente acclamato. Si grida: Viva il Duce!

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Aldi Mai, Ancona, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Benicelli, Bensa, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccini, Bocciano, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Borletti, Brezzi, Broglia, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campolongo, Casanuova, Casertano, Casoli, Cassis, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Cavazzoni, Centurione Scotti, Cian, Cicconetti, Cini, Ciraolo, Cogliolo, Colonna,

Conci, Concini, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, Dallolio, D'Ancora, Danza, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Lorenzo, De Martino Augusto, De Michelis, De Riseis, De Vito, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Falcioni, Falck, Farina, Fedele, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Grosso, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Krekich.

Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Marcella, Marciano, Marecalchi Arturo, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Niccolini Eugenio, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nunziante.

Oechini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Oviglio, Ovio.

Padiglione, Pais, Pascale, Peglion, Pende, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Piccio, Pinto, Pironti, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sirianni, Sitta, Soler, Spada Potenziani, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tournon, Trecani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa (852):

Senatori votanti	253
Favorevoli	249
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137, recante modificazioni alle norme per la composizione e per le attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno (800):

Senatori votanti	253
Favorevoli	249
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 654, concernente la costituzione di un Organo per disciplinare lo scambio delle valute (857):

Senatori votanti	253
Favorevoli	250
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico (907):

Senatori votanti	253
Favorevoli	249
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) (911):

Senatori votanti	253
Favorevoli	250
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro (912):

Senatori votanti	253
Favorevoli	247
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1936

del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di risparmio della Tripolitania (913):

Senatori votanti	253
Favorevoli	249
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII (920):

Senatori votanti	253
Favorevoli	247
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli olii minerali e loro residui (930):

Senatori votanti	253
Favorevoli	250
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 812, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 (932):

Senatori votanti	253
Favorevoli	247
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio Esercito ad alcuni ex volontari alpini (933):

Senatori votanti	253
Favorevoli	247
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, concernente modificazione della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, relativa alla istituzione del Comitato permanente per le mostre, fiere ed esposizioni (936):

Senatori votanti	253
Favorevoli	247
Contrari	6

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni con risposta scritta.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura delle interrogazioni presentate alla presidenza.

Discussioni, f. 245

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se, di fronte al ripetersi di sciagure causate dalle valanghe di neve che ogni anno ostruiscono la strada nazionale Cesana-Claviere, non ritenga urgente di provvedere, appena la stagione lo consenta, ad opere che difendano l'incolumità dei viandanti ed assicurino il transito, evitando il rinnovarsi del desolante spettacolo di questi giorni, nei quali, oltre il doversi deplorare una vittima, si ebbe, per la caduta della neve, l'interruzione del transito per questa arteria di comunicazione internazionale ed il completo isolamento e l'impossibilità di accesso al Comune di Claviere anche per l'approvvigionamento, con grande pregiudizio di questa importante stazione di sport invernali.

BOUVIER.

Il sottoscritto, penosamente impressionato dalle larghissime concessioni fatte di recente ai cacciatori e uccellatori, in deroga e contrasto alla provvida legge Acerbo, interroga l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere i mezzi coi quali Egli intende di provvedere ad evitare che la predetta legge rimanga così lettera morta; e a diminuire i danni che la caccia e l'uccellazione, divenute ora come non mai libere dovunque e nelle stagioni più critiche, arrecheranno al patrimonio faunistico italiano e all'agricoltura: danni che l'interrogante prevede ben superiori al contributo carneo che la caccia e l'uccellazione presumono di portare al Paese.

Il quale, la Dio mercè, e grazie alla disciplina fascista, ai provvedimenti di Governo, e all'agricoltura e zootecnia nazionale, non langue affatto nelle strettezze alimentari vagheggiate dai sanzionisti.

TITO POGGI.

Al ministro delle corporazioni per sapere se non creda necessario ed urgente disporre che nelle concessioni di miniere di gas metano o di qualsiasi altra natura, che diano emanazioni o produzioni di materie prime utilizzabili per l'azionamento degli autotrasporti su linee autorizzate o concesse dal Ministero delle comunicazioni, venga sempre riservato un quantitativo sufficiente all'esercizio di tali linee, mediante concessioni parziali privilegiate all'esercente *pro tempore* del pubblico servizio, o con rifornimenti a prezzo di costo a carico del concessionario delle miniere: disposizioni analoghe a quelle che regolano le derivazioni per produzione di energia elettrica ad uso dei servizi pubblici (Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici).

ANTONIO VICINI.

Ai ministri delle comunicazioni e delle finanze, per sapere se non credano opportuno prendere

accordi col Ministero delle corporazioni perchè, a facilitare l'applicazione del Regio decreto-legge 21 novembre 1935, n. 2234, non siano concesse alla speculazione privata le miniere di gas e di materie prime utilizzabili per l'azionamento degli autoveicoli adibiti a trasporti in comune di passeggeri, sia in servizio urbano che in servizio extraurbano, così di pubblica come di privata gestione, e specialmente per gli autotrasporti su linee concesse dal Ministero delle comunicazioni.

ANTONIO VICINI.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno trasmesso la risposta scritta alle interrogazioni dei senatori: Vicini Antonio, Bouvier e Poggi Tito.

A norma del regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici.

Alle ore 15,30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1257, concernente l'aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del Regio Esercito (804);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1579, che ha dato esecuzione nel Regno all'Accordo italo-albanese del 24 giugno 1931 relativo al contributo finanziario dell'Italia verso l'Albania (815);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1699, concernente l'autorizzazione a concedere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania una anticipazione fino alla somma di lire 60 milioni (816);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, concernente la disciplina dei congressi nazionali ed internazionali da tenersi in Italia, delle partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai congressi internazionali all'estero, delle pubbliche manifestazioni di scienza, arte ed intellettualità, di beneficenza e di dipinto, delle commemorazioni ed onoranze (891);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del già Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia (905);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2040, concernente le attribuzioni del Ministero per la stampa e propaganda in materia di sequestri di stampati (articolo 112 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2083, relativo ai compensi

massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori di orchestra nelle stagioni liriche sovvenzionate dallo Stato, dai Comuni e da altri enti pubblici (937);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda (938);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Gristina, vedova del Sansepolerista Mario Carli (947);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale (951);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per l'esercizio, finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1011).

La seduta è tolta (ore 16,30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

ANTONIO VICINI. — Al Ministro delle corporazioni: « Per sapere se non creda necessario ed urgente disporre che nelle concessioni di miniere di gas metano, o di qualsiasi altra natura, che diano emanazioni o produzioni di materie prime utilizzabili per l'azionamento degli autotrasporti su linee autorizzate o concesse dal Ministero delle comunicazioni, venga sempre riservato un quantitativo sufficiente all'esercizio di tali linee, mediante concessioni parziali privilegiate all'esercente *pro tempore* del pubblico servizio, o con rifornimento a prezzo di costo a carico del concessionario delle miniere; disposizioni analoghe a quelle che regolano le derivazioni per produzione di energia elettrica ad uso dei servizi pubblici (Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici).

RISPOSTA. — Le concessioni per gas metano sono, come tutte le altre concessioni minerarie, sottoposte alle disposizioni della legge 29 luglio 1927, n. 1443, cui questo Ministero deve attenersi nella emanazione dei decreti di concessione.

Esulerebbe dal campo di applicazione della legge predetta una norma d'indole generale riguardante, non già la disciplina della produzione della miniera, ma la successiva utilizzazione industriale del prodotto minerario.

Per un caso specifico già presentatosi in materia, il Ministero ha ritenuto opportuno di prospettare la questione, che investe un principio di massima, al Consiglio Superiore delle Miniere, di imminente convocazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge sopra citata.

Il Sottosegretario di Stato
F. LANTINI.

BOUVIER. — Al Ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se di fronte al ripetersi di sciagure causate dalle valanghe di neve che ogni anno ostruiscono la strada nazionale Cesana-Claviere, non ritenga urgente di provvedere, appena la stagione lo consenta, ad opere che difendano l'incolumità dei viandanti ed assicurino il transito, evitando il rinnovarsi del desolante spettacolo di questi giorni, nei quali, oltre il doversi deplorare una vittima, si ebbe, per la caduta della neve, l'interruzione del transito per questa arteria di comunicazione internazionale ed il completo isolamento e l'impossibilità di accesso al Comune di Claviere anche per l'approvvigionamento, con grande pregiudizio di questa importante Stazione di sport invernali ».

RISPOSTA. — Il problema tecnico relativo al lamentato inconveniente non è nuovo per l'Azienda Autonoma Statale della Strada, la quale ha già compiuto studi al riguardo, concludendo che l'unico rimedio consisterebbe nella costruzione di una galleria paravalanghe, opera che — dati i luoghi — sarebbe di notevole mole e richiederebbe una spesa dell'ordine di due milioni di lire.

Sono state comunque già impartite disposizioni di massima per lo studio del progetto, il quale potrà essere pronto in breve tempo.

In quanto però all'attuazione, non si è in grado di assumere alcun formale impegno, date le molteplici e gravi necessità che in linea generale assorbono le disponibilità finanziarie dell'Azienda della Strada.

Tuttavia si assicura che il problema sarà tenuto in particolare evidenza per potervi dare una soddisfacente soluzione, non appena le migliorate condizioni del bilancio lo consentiranno.

Il Ministro

COBOLLI GIGLI.

TITO POGGI. — Il sottoscritto penosamente impressionato dalle larghissime concessioni fatte di recente ai cacciatori e uccellatori, in deroga e contrasto alla provvida legge Acerbo, interroga l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere i mezzi con i quali egli intende di provvedere ad evitare che la predetta legge rimanga lettera morta; e a diminuire i danni che la caccia e l'uccellazione, divenute ora come non mai libere dovunque, e nelle stagioni più critiche, arrecheranno al patrimonio faunistico italiano e all'agricoltura, danni che l'interrogante prevede non superiori al contributo carneo che la caccia e l'uccellazione presumono di portare al Paese.

Il quale, la Dio mercè, e grazie alla disciplina fascista, ai provvedimenti di Governo e alla agricoltura e zootecnia nazionale, non langue affatto nelle strettezze alimentari vagheggiate dai sanzionisti.

RISPOSTA. — Le facilitazioni ultimamente concesse in fatto di esercizio venatorio rientrano nel criterio — ancora più doveroso nell'attuale momento — di trarre da ogni risorsa naturale il maggiore profitto possibile.

L'Italia — che era stata la prima a disporre una razionale protezione delle specie di passo e che si era dichiarata pronta, non solo a parole, ma coi fatti (valga a ricordare ad esempio il divieto di cacciare la quaglia sul litorale a primavera), alle più sensibili rinunzie pur di addivenire ad un sistema venatorio che permettesse di considerare come bene comune il patrimonio faunistico fluttuante — non poteva, di fronte alle sanzioni, non mobilitare fino all'ultimo le proprie possibilità.

I provvedimenti riguardanti la caccia alle specie migratorie (decreti ministeriali del 14 e 29 novembre 1935), ai quali allude l'onorevole interrogante hanno carattere temporaneo: tra 4 mesi sarà ristabilito il regime normale e ci sono più che fondati motivi per pensare che questa pausa non avrà ripercussione notevole sulla consistenza di specie di così facile e frequente riproduzione, anche perchè la caccia è disciplinata dalle Organizzazioni venatorie consapevoli del loro dovere fascista e della responsabilità che loro deriva dalle precise direttive del Ministero.

Da notare, comunque:

1° che non è esatto si sia autorizzato l'accecamento degli uccelli. Si è solo temporaneamente revocato il divieto di uso di richiami sancito dall'articolo 31 *a*) del Testo Unico consentendo in tal modo l'utilizzazione dei richiami in fatto già esistenti;

2° che il divieto di caccia e aucupio per le specie di cui all'articolo 36 *g*) e *i*) del Testo Unico (rondini, rondoni, colombi, ecc.) rimane in vigore;

3° che gli speciali divieti di caccia e aucupio per singole specie di insettivori non sono stati revocati.

Il Ministro

ROSSONI.

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



LIII^a SEDUTA

VENERDÌ 13 MARZO 1936 - Anno XIV

(117° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	1834	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1257, concernente l'aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del Regio Esercito » (804)		1835	liriche sovvenzionate dallo Stato, dai Comuni e da altri enti pubblici » (937). 1837
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1579, che ha dato esecuzione nel Regno all'Accordo italo-albanese del 24 giugno 1931 relativo al contributo finanziario dell'Italia verso l'Albania » (815)		1835	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda » (938). 1837
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1699, concernente l'autorizzazione a concedere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania una anticipazione fino alla somma di lire 60 milioni » (816)		1836	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Gristina, vedova del Sansepolerista Mario Carli » (947) 1837
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, concernente la disciplina dei congressi nazionali ed internazionali da tenersi in Italia, delle partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai congressi internazionali all'estero, delle pubbliche manifestazioni di scienza, arte ed intelligenza, di beneficenza e di diporto, delle commemorazioni ed onoranze » (891)		1836	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale » (951). 1838
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del già Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia » (905).		1836	(Discussione):
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2040, concernente le attribuzioni del Ministero per la stampa e propaganda in materia di sequestri di stampati (articolo 112 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) » (935).		1836	« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1011). 1839
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2083, relativo ai compensi massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori di orchestra nelle stagioni			JOSA 1840
			MAROZZI 1844
			MILIANI 1845
			DI FRASSINETO 1847
			VICINI MARCO ARTURO 1850
			MONTRESOR 1851
			(Presentazione) 1834
			Relazioni:
			(Presentazione) 1835, 1852
			Ringraziamenti (di S. A. R. il Duca di Pistoia, del Maresciallo Badoglio):
			PRESIDENTE 1834
			Votazione a scrutinio segreto:
			(Risultato) 1838
			La seduta è aperta alle ore 15,30.
			MILLOSEVICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bergamini per giorni 15; Bodrero per giorni 3; Borsalino per giorni 7; Di Terranova per giorni 10; Guglielmi per giorni 5; Mango per giorni 10; Romeo delle Torrazze per giorni 15; Ronco per giorni 30; Silvestri per giorni 5; Sitta per giorni 5; Strampelli per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti di S. A. R. il Duca di Pistoia e del Maresciallo Badoglio.

PRESIDENTE. Agli auguri inviati a nome del Senato a S. A. R. il Duca di Pistoia in occasione del suo giorno natalizio, l'intrepido Principe che con le sue Camicie Nere piantò primo il tricolore su l'Amba Aradam, ha risposto con questo telegramma:

« Ringrazio riconoscente V. E. delle gentili espressioni augurali rivoltemi a nome del Senato del Regno. Ascrivo a mia somma fortuna aver potuto portare in combattimento le magnifiche Camicie Nere che hanno saputo dare così alta prova del loro valore e del loro spirito di sacrificio. Aff.mo

FILIBERTO DI SAVOIA GENOVA ».

(*Vivissimi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Informai ieri il Maresciallo d'Italia Badoglio della manifestazione di plauso tributata dal Senato alle nostre vittoriose truppe in Africa Orientale. Ecco il telegramma di risposta del Maresciallo:

« Ringrazio vivamente il Senato per entusiastico saluto inviato alle magnifiche truppe che io ho l'alto onore di comandare. Il Senato può stare tranquillo.

BADOGGIO ».

(*Vivissimi e generali applausi*).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dare lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla Presidenza.

MILLOSEVICH, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito » a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti (1022).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, concernente la facoltà di presentare le domande di revoca delle

dichiarazioni di riforma sino al 55° anno di età e le norme per la nomina a sottotenente di complemento per talune categorie di militari (1023).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, riguardante il conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti (1024).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2281, recante modifiche alle disposizioni vigenti sulla concessione dei premi di arruolamento ai carabinieri Reali ausiliari (1025).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo (1026).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2169, contenente norme per la concessione del trattamento di caroviveri ai titolari di pensione a carico del Monte Pensioni per gli insegnanti elementari (1027).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401, concernente la conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (1028).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 8, contenente provvedimenti per la nomina di insegnanti nelle cattedre vacanti dei Regi Istituti medi (1029).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2224, concernente la estensione dell'uso delle cartoline postali in esenzione di tassa alle Forze armate mobilitate nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo per esigenze dell'Africa Orientale (1030).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonché al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari (1031).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 29, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti (1032).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 30, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000 per completamento di opere straordinarie (1033).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV (1034).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, contenente agevolanze per le sottoscrizioni al prestito nazionale « Rendita 5 per cento » (987). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2113, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2114, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (990). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 286, relativo all'assegnazione alla Reale Accademia d'Italia di un contributo annuo per la esecuzione di lavori bibliografici (997). — *Rel.* BACCELLI.

Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto Italiano per la Storia Antica (998). — *Rel.* BACCELLI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV (1034). — *Rel.* REGGIO.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 10, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Germania per regolare i pagamenti, realizzato in Berlino, mediante scambio di Note, il 20 dicembre 1935 (1015). — *Rel.* MANZONI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935 (968). — *Rel.* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto (969). — *Rel.* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 281, recante modificazioni alle norme stabilite dal Regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, e dal Regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, riguardanti la liquidazione quinquennale delle retribuzioni degli uffici di 1ª classe e delle ricevitori postali telegrafiche (974). — *Rel.* MONTRESOR.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga

del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata (1005). — *Rel.* MONTRESOR.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1257, concernente l'aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del Regio esercito » (N. 804).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1257, concernente l'aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1257, concernente l'aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
• « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1579, che ha dato esecuzione nel Regno all'Accordo italo-albanese del 24 giugno 1931 relativo al contributo finanziario dell'Italia verso l'Albania » (N. 815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1579, che ha dato esecuzione nel Regno all'Accordo italo-albanese del 24 giugno 1931 relativo al contributo finanziario dell'Italia verso l'Albania ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge del 13 agosto 1935-XIII, n. 1579, che sostituisce quello del 24 agosto 1933-XI, n. 1122, per la esecuzione nel Regno del duplice scambio di Note che ha avuto luogo a Tirana fra l'Italia e l'Albania il 24 giugno 1931 per aderire alla richiesta del Governo albanese, intesa ad ottenere dall'Italia un contributo finanziario sotto forma di prestiti per la cifra massima di franchi oro albanesi dieci milioni annui e per un periodo di 10 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1931-1932, allo scopo di coprire i disavanzi effettivi di bilancio

degli esercizi finanziari 1931-32 e successivi e di assicurare lo sviluppo dell'economia, dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica dell'Albania.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1699, concernente l'autorizzazione a concedere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania una anticipazione fino alla somma di lire 60 milioni » (N. 816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1699, concernente l'autorizzazione a concedere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania una anticipazione fino alla somma di lire 60 milioni ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1699, col seguente titolo: « Autorizzazione a concedere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania una anticipazione fino alla somma di lire 60 milioni ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, concernente la disciplina dei congressi nazionali ed internazionali da tenersi in Italia, delle partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai congressi internazionali all'estero, delle pubbliche manifestazioni di scienza, arte ed intellettualità, di beneficenza e di diporto, delle commemorazioni ed onoranze » (N. 891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, concernente la disciplina dei congressi nazionali ed internazionali da tenersi in Italia, delle partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai congressi internazionali all'estero, delle pubbliche manifestazioni di scienza, arte ed intellettualità, di beneficenza e di diporto, delle commemorazioni ed onoranze ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, concernente la disciplina dei congressi nazionali ed internazionali da tenersi in Italia, delle partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai congressi internazionali all'estero, delle pubbliche manifestazioni di scienza, arte ed intellettualità, di beneficenza e di diporto, delle commemorazioni ed onoranze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del già Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia » (N. 905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del già Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del già Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, con la seguente modificazione: All'articolo 4, comma terzo, del decreto le parole: *sul minerale di zolfo*, sono sostituite dalle parole: *sullo zolfo*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2040, concernente le attribuzioni del Ministero per la stampa e propaganda in materia di sequestri di stampati ».

(articolo 112 del 'Testo Unico' delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) » (N. 935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2040, concernente le attribuzioni del Ministero per la stampa e propaganda in materia di sequestri di stampati (articolo 112 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2040, concernente le attribuzioni del Ministero per la stampa e propaganda in materia di sequestri di stampati (articolo 112 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2083, relativo ai compensi massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori di orchestra nelle stagioni liriche sovvenzionate dallo Stato, dai Comuni e da altri enti pubblici » (N. 937).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2083, relativo ai compensi massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori di orchestra nelle stagioni liriche sovvenzionate dallo Stato, dai Comuni e da altri enti pubblici ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2083, relativo ai compensi massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori di orchestra nelle stagioni liriche sovvenzionate dallo Stato, dai comuni e da altri enti pubblici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda » (N. 938).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'« Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda », con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 9 aggiungere:

Art. 10. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, potranno essere emanate norme per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario da parte dell'industria nazionale dell'abbigliamento.

Gli articoli 10 e 11 diventano rispettivamente articoli 11 e 12.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Gristina, vedova del Sansepolcrista Mario Carli » (N. 947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Gristina, vedova del Sansepolcrista Mario Carli ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Gristina, vedova del Sansepolcrista Mario Carli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale » (N. 951).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a Segno nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Borletti, Brezzi, Broglia, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Camerini, Campili, Campolongo, Casanuova, Casoli, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Cavazzoni, Celesia, Centurione Scotti, Cian, Cicconetti, Cini, Ciraolo, Cogliolo, Colonna, Conci, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, Danza, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca,

De Michelis, De Riseis, De Vito, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Falcioni, Falck, Farina, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Grosso, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Leicht, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Marscalchi Arturo, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Niccolini Eugenio, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Orsi, Orsini-Baroni, Oviglio, Ovio.

Padiglione, Pais, Peglion, Perris, Perrone Compagni, Piaggio, Piccio, Pinto, Pironti, Porro Carlo, Porro Ettore, Prampolini, Pujia.

Raineri, Rebaudengo, Renda, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Serristori, Silj, Sirianni, Soler, Spezzotti.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tolomei, Torlonia, Torre, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1257, concernente l'aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del Regio Esercito (804):

Senatori votanti	210
Favorevoli	207
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1579, che ha dato esecuzione nel Regno all'Accordo italo-albanese del 24 giugno 1931 relativo al contributo finanziario dell'Italia verso l'Albania (815):

Senatori votanti	210
Favorevoli	208
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1699, concernente l'autorizzazione a concedere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania una anticipazione fino alla somma di lire 60 milioni (816):

Senatori votanti	210
Favorevoli	208
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, concernente la disciplina dei congressi nazionali ed internazionali da tenersi in Italia, delle partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai congressi internazionali all'estero, delle pubbliche manifestazioni di scienza, arte ed intellettualità, di beneficenza e di diporto, delle commemorazioni ed onoranze (891):

Senatori votanti	210
Favorevoli	208
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del già Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia (905):

Senatori votanti	210
Favorevoli	208
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2040, concernente le attribuzioni del Ministero per la stampa e propaganda in materia di sequestri di stampati (articolo 112 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (935):

Senatori votanti	210
Favorevoli	207
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2083, relativo ai compensi massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori di orchestra nelle stagioni liriche sovvenzionate

dallo Stato, dai Comuni e da altri enti pubblici (937):

Senatori votanti	210
Favorevoli	208
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda (938):

Senatori votanti	210
Favorevoli	208
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Gristina, vedova del Sansepolerista Mario Carli (947):

Senatori votanti	210
Favorevoli	198
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale (951):

Senatori votanti	210
Favorevoli	207
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di un disegno di legge.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*.
Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Norme sulle promozioni nel personale dei cantonieri delle strade statali (1035).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e

delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Pregò il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario, legge lo stampato n. 1011.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

JOSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JOSA. Onorevoli Senatori. Discutendosi lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste desidero richiamare l'attenzione del Senato e dell'onorevole Ministro competente sulle attuali condizioni di uno dei principali rami della produzione agraria nazionale, cioè quello della produzione zootecnica, rimasto fermo sofferente dolente, mentre, si può dire, tutti gli altri rami dell'attività agricola italiana hanno fatto passi giganteschi e si sono sempre più sviluppati e rafforzati negli ultimi quattordici anni per l'impulso generoso ricevuto dal Regime, secondo la volontà e le direttive del Capo del Governo; e tanto progrediti e rafforzati da potere oggi, dopo quattordici anni di cure e di difesa, dar modo all'agricoltura italiana di opporsi come un sicuro baluardo di resistenza alle forze internazionali che si sono illuse di piegare l'Italia, sul terreno economico non potendola arrestare sulla via della storia e della civiltà.

Non è che il Governo Fascista abbia pensato a questo ramo della produzione agraria meno che ad altri e non abbia avuto per esso, come invece ha avuto, attenzioni e premure e provvidenze, elevando prima di tutto gli stanziamenti di bilancio, saliti subito, coll'avvento del Regime, a 13.000.000 di lire nell'esercizio finanziario 1922-1923 in confronto della media di lire 5.863.000 stanziata annualmente durante il periodo precedente, dall'esercizio finanziario 1911-12 al 1921-1922; e adottando ogni forma di difesa e d'incoraggiamento, con gli accordi commerciali, la protezione doganale, quando sembrò opportuna, leggi organiche generali e provvedimenti in favore di determinate specie allevate o di particolari miglioramenti da conseguire, concorsi, fra i quali il concorso nazionale zootecnico bandito nel gennaio 1930 con 8.000.000 di lire di premi complessivamente, e inoltre organizzazione di servizi, creazione e riforme di istituti sperimentali o a scopi pratici, e infine promuovendo le attività sindacali e corporative nel campo della zootecnia.

Ma tutto questo si è mostrato inadeguato, tanto a mantenere l'efficienza degli allevamenti e a dar vita al mercato dei loro prodotti, quanto a imprimere alla produzione zootecnica lo stesso sviluppo e lo stesso ritmo di progresso impressi a molti altri rami della produzione agraria, quali la frutticoltura, le colture industriali e le ortofrutticole, per citare i maggiori esempi.

Il mercato dei prodotti zootecnici è da alcuni anni debole stagnante indifferente, con prezzi

che appena accennano a salire ricadono subito al livello ordinario, rimasto da tempo presso a poco invariato, meno il caso della lana dovuto a cause contingenti e senza dubbio transitorie; la consistenza degli allevamenti di quasi tutte le specie non è aumentata dal censimento del 1930, se pure non è diminuita come si tende a credere; il lavoro di miglioramento e di perfezionamento delle razze allevate è divenuto lento e spesso disorientato o fuorviato; il fervore delle iniziative infine, che un tempo, anche senza incoraggiamenti governativi, fu sempre altissimo negli allevatori e portò i nostri bovini romagnoli a contendere vittoriosamente a Parigi, nel 1900, il premio d'onore a una delle più rinomate razze bovine del mondo, la Hereford, è oggi affievolito e appena formale e superficiale.

Ciò vuol dire che le cause della depressione sono veramente profonde numerose complesse, e meno accessibili di quanto comunemente si creda, o meglio ancora di quanto abbiano creduto i molti studiosi e tecnici i quali si sono occupati da noi della così detta crisi zootecnica. Il che spiega anche, a nostro conforto del resto, la mediocre o talvolta mancata efficacia di non pochi fra i molti provvedimenti premurosamente emanati dal Governo allo scopo di alleviarla.

Le cause da cui dipenderebbe la grave e ormai lunga depressione della nostra industria zootecnica sono state variamente ricercate e indicate. Vi è chi la riporta ai casi e fenomeni generali della crisi economica e agricola mondiale, che, come si sa, è politica ed economica insieme, ed è la risultante di situazioni internazionali produttive, di consumo, di monete e di scambi. Altri la fanno dipendere, almeno per quanto riguarda alcune specie, unicamente dal rinvilio dei prezzi dei prodotti in confronto dei costi di produzione rimasti tuttavia elevati. Altri ancora, con vedute più ristrette e unilaterali, l'attribuiscono a una o ad alcune, secondo il punto di vista dell'osservatore, di una numerosa serie di cause, quali le difficoltà dell'esportazione, la riduzione del consumo interno dei prodotti, la concorrenza delle importazioni a minor costo produttivo, la complicata e costosa organizzazione commerciale che grava sui prezzi e limita così i consumi, la pressione dei tributi erariali e locali, le elevate tariffe della manodopera e la rarefazione specialmente di quella specializzata per la zootecnia, l'alto costo dei mangimi concentrati, e via dicendo.

Ma queste cause, evidentemente, sono più o meno quelle stesse della crisi generale dell'agricoltura, da noi e altrove, che toccano senza dubbio tutte le specie allevate e tutti i loro prodotti — tranne la lana, ripeto, che si è bene ripresa negli ultimi mesi —, per cui conviene ormai ammettere, semplificando e riassumendo la situazione, che le sofferenze dell'industria zootecnica non sono in realtà che la estensione e il riflesso di quelle più vaste e generali dell'agricoltura, nella quale la prima è compenetrata, aggravata e prolungata però, a mio modo di vedere, da alcune cause

permanenti, dirette e specifiche, consistenti, per la gran parte almeno delle regioni italiane, nella limitata produzione di foraggi, la deficiente organizzazione zootecnica in relazione all'agricoltura, e la cattiva utilizzazione delle risorse foraggere dovuta alla imperfezione delle razze allevate.

Su queste ultime cause conviene fermarci particolarmente, giacchè le prime, d'ordine generale, appartengono alla interminabile casistica delle cause e dei rimedi della crisi agricola e anzi di ogni crisi economica, in qualunque ramo produttivo, per cui le tralascieremo.

La deficienza della produzione foraggera italiana, in rapporto al bestiame allevato, e maggiormente a quello tanto più numeroso che bisognerebbe allevare, è stata da tempo segnalata e lamentata. Ed effettivamente la scarsezza dei foraggi è da considerare una delle cause prime della nostra inferiorità nel campo zootecnico.

Mentre la superficie dei prati artificiali ed erbai è cresciuta da 2.665.000 ettari nel 1910 a 3.378.000 ettari nel 1934, la produzione media per ettaro, all'opposto, è diminuita nello stesso periodo di tempo da quintali 56,51 in fieno normale a quintali 49,07. Per i prati naturali asciutti e irrigui lo stato delle cose è in realtà un poco diverso, essendo la superficie di essi aumentata, sempre fra il 1910 e il 1934, da 1.380.000 a 1.650.000 ettari, in ragione del 20 per cento, e la produzione da 39.720.000 a 60.064.000 quintali di fieno normale, in ragione del 51 per cento, con un evidente miglioramento; ma si tratta di una coltura destinata piuttosto a ridursi anzichè ad aumentare di superficie, per cui il suo incremento non offre prospettive tali da mutare la situazione generale della produzione foraggera.

Gli studiosi calcolano così che per 32 milioni di quintali di peso vivo di bestiame delle varie specie allevato nell'agricoltura, e da alimentare, non si disponga in media che di quintali 7 di fieno normale annualmente per ogni quintale di peso vivo da mantenere nell'intero territorio nazionale, con un massimo di 9 quintali nell'Italia settentrionale e un minimo di quintali 5,50 per l'Italia meridionale, ciò che significa una deficienza netta del fabbisogno medio alimentare degli allevamenti, secondo le diverse regioni, da un quarto a una metà.

E se a tutto questo si aggiunge la incostanza della produzione, per le annate avverse, le quali determinano talvolta differenze notevolissime, turbando profondamente l'assetto degli allevamenti e il mercato dei prodotti per le vendite precipitate, si ha il quadro esatto della situazione in questo particolare settore produttivo, situazione meritevole certamente delle più attente e vigili cure.

Un'altra fra le cause che abbiamo indicate come permanenti, dirette e specifiche della depressione che travaglia l'industria zootecnica italiana risiede nell'organizzazione stessa di questa, non dovunque e non sempre aderente all'agricoltura, alla quale

invece non può non essere strettamente legata e perfettamente aderente essendone l'indispensabile complemento e strumento.

L'eccesso o il difetto numerico di bestiame nelle aziende agrarie, la presenza di alcune specie e non di altre, che pure potrebbe essere consigliabile allevare, la mancanza assoluta di allevamenti dove potrebbero esservi e utilmente, i frequenti mutamenti delle specie allevate al più piccolo mutare della convenienza economica, anche se per ragioni transitorie e talvolta solo per il gusto di mutare, e abitudini e tendenze che sarebbe lungo citare, tolgono agli allevamenti, in non poche regioni d'Italia, la saldezza, la continuità, la stabilità, che sono invece tanto necessarie, e fanno perdere ad essi l'aderenza perfetta all'agricoltura, che è la prima condizione di vita, di resistenza e di prosperità dell'economia zootecnica. L'allevamento brado e quello nomade, organizzati a loro modo, e del resto bene organizzati per quel che furono un tempo, in dipendenza di date situazioni agricole-pastorali, si trovano oggi ad avere una organizzazione enormemente arretrata e perciò non più aderente all'agricoltura delle regioni nelle quali questi tipi di allevamento tuttavia esistono.

La stessa organizzazione dell'allevamento equino, se questo vorrà reggersi, è necessario che aderisca meglio di quel che oggi non sia all'agricoltura, frazionandosi all'estremo, per raggiungere il tipo del piccolo allevamento poderale, il solo che possa sopravvivere ai profondi mutamenti che la produzione equina ha subito e più ancora subirà nel prossimo avvenire.

Infine la mediocre attitudine di molte razze allevate alla trasformazione dei foraggi, o in altri termini il rendimento in prodotti che esse ci danno in relazione ai foraggi che consumano, è una terza grave causa di debolezza della nostra economia zootecnica, e probabilmente la causa maggiore, in quanto essa rappresenta una perdita per lo spreco di una parte dei foraggi consumati e non trasformati, una perdita ancora per la parte trasformata a basso potere di trasformazione, e in ultimo il mancato beneficio che potrebbe offrire, in luogo di quello attualmente allevato, bestiame migliorato ad alto potere di trasformazione dei foraggi e capace quindi di valorizzare anche masse alimentari maggiori.

Si può calcolare per i bovini, ad esempio, a non parlare delle altre specie, che sulla popolazione totale del Regno di 6.738.000 capi, rilevati col censimento del 1930, 1.350.000 capi, corrispondenti al 20 per cento, siano cattivi e anche pessimi trasformatori di foraggi, essendo mediocri trasformatori altri 2.000.000 di capi, per formare in tutto 3.369.000 capi, cioè la metà dell'intera popolazione bovina, che si alleva con scarso rendimento o in pura perdita.

Ecco il disagio permanente e la fonte della depressione zootecnica per molte regioni d'Italia, le quali allevano bestiame non migliorato, in

confronto di quello migliorato e più ancora perfezionato che potrebbero allevare, così come esercitassero, poniamo, per ricorrere a una immagine meccanica, vecchi tipi di motori termici o a scoppio, divoratori di combustibile e produttori di scarsa energia, in luogo dei lucenti delicati motori moderni di minimo consumo e di elevatissima potenza.

Ora noi che siamo arrivati a creare da tempo un'Associazione per il controllo della combustione, associazione la quale si occupa perfino del trascurabile consumo della benzina nelle macchine da caffè, non possiamo non fare ogni sforzo per evitare lo sperpero di centinaia di migliaia di quintali di fieno e mangimi vari, e non insistere perciò sulla necessità di procurare il più completo e perfetto impiego economico dei foraggi attraverso il miglioramento delle razze allevate, che è poi la base di ogni progresso zootecnico, se non forse tutto il progresso zootecnico, e l'arma per ogni resistenza di fronte alle difficoltà economiche nel campo degli allevamenti.

Dalle considerazioni fatte discende ora qualche suggerimento, che io mi studierò di formulare schematicamente, per non tediare troppo il Senato, rinunciando, come ho premesso, a trattare delle cause generali della depressione economica, che pure possono avere e anzi hanno tutte, più o meno, riflesso nel campo della produzione zootecnica; ma trovano evidentemente rimedi nell'azione e nelle provvidenze di carattere del pari generale.

L'aumento della produzione foraggera è senza dubbio alla base di quanto è necessario fare in favore degli allevamenti, allo scopo di rafforzarli per intanto, e avviarli nello stesso tempo a un sostanziale miglioramento.

Ma è opportuno qui avvertire che non si potrà, per ottenere questo risultato, fare assegnamento, come alcuni pretendono, su di una maggiore estensione della coltura pratense, giacchè la popolazione crescente e il migliorato tenore di vita della Nazione inducono gli agricoltori a dare sempre più la preferenza, nel limitato territorio coltivabile di cui possono disporre, alle colture alimentari per l'uomo.

Le terre bonificate e da bonificare potranno offrire ancora una certa superficie da destinare alla praticoltura: essa sarà però una superficie sempre ristretta per poter colmare la nostra notevole deficienza di fieno, valutabile a 150.000.000 di quintali in rapporto all'attuale peso vivo del bestiame allevato, per il quale occorrerebbero 350.000.000 di quintali di fieno normale, mentre si producono appena 200.000.000 di quintali l'anno, a voler tenere presenti le raccolte del quinquennio 1930-1934. A parte poi il fatto che anche nelle terre di bonifica la tendenza sarà quella di estendere le colture alimentari, tanto più che si tratterà, in molti casi, di terre di nuova fertilità e perciò di alta potenza produttiva.

Bisogna dunque contare poco sulla estensione,

e agire piuttosto nel senso di elevare la produzione unitaria del prato, come del resto si è fatto per il grano, assicurando ormai all'Italia l'indipendenza per il suo fabbisogno granario; e liberandola così — per la volontà ferma del Capo del Governo e l'azione da tutti spiegata ai suoi ordini — da una delle più gravi preoccupazioni economiche e politiche, che era stata per lungo tempo l'incubo di tecnici, di economisti e di governanti.

Non sarà difficile dunque fare altrettanto per quel che riguarda la produzione foraggera, dalla quale dipende poi direttamente quella zootecnica, intensificando le colture pratensi, aggiungendo ad esse il più largamente possibile quelle degli erbai annuali e intercalari, e promuovendo la diffusione dei metodi moderni di preparazione e conservazione dei foraggi. Quanto il Ministero dell'agricoltura potrà fare in questo campo sarà infinitamente utile, e sarà in ogni caso bene impiegato tutto il denaro che potrà spendere per dare alla zootecnia italiana una base che le consenta di sostenersi, svilupparsi, e anche presto prosperare.

Più difficile a realizzare, o almeno di più lunga realizzazione, potrà essere una migliore organizzazione degli allevamenti, che procuri ad essi la perfetta aderenza all'agricoltura e la stabilità, che attualmente non hanno in molte regioni italiane, essendo poche realmente le regioni nelle quali l'industria zootecnica può ritenersi abbastanza bene organizzata. Questo però, io sono convinto, bisognerà attenderlo più che altro come risultato di due fattori, alla cui azione indiretta conviene rimettersi, cioè lo stesso miglioramento e consolidamento economico degli allevamenti da una parte, e dall'altra l'appoderamento, cioè la formazione delle unità poderali nelle quali il bestiame trovi il suo appropriato e proporzionato posto.

Ciò del resto non può e non deve dispensare dall'adoperare qualunque diverso mezzo che sia intanto a disposizione e possa contribuire al raggiungimento di questo scopo, quali, ad esempio, la determinazione delle zone di allevamento, le direttive nell'applicazione delle leggi sull'approvazione obbligatoria dei tori e degli stalloni privati o consorziali, e la concessione d'incoraggiamenti che servano a orientare e indirizzare gli allevatori a un fine e in un senso piuttosto che ad altro fine o in un altro senso.

In ultimo è da considerare il problema del miglioramento e perfezionamento delle razze allevate, problema fondamentale, come ho accennato, e da cui dipendono gli altri due precedentemente esposti, in quanto non varrebbe produrre foraggi in quantità sufficiente se non potessero essere utilizzati e valorizzati da bestiame migliorato, capace di pagarli bene come si dice, nè si potrebbe attendere un ordinamento dell'industria zootecnica armonizzato e aderente a quello di un determinato tipo di agricoltura, se non si avesse con allevamenti migliorati la possibilità di utilizzare

e valorizzare tutto ciò che di risorse foraggere quel dato tipo di agricoltura può offrire.

Si tratta di un problema apparentemente complesso e difficile, ma in realtà molto chiaro e semplice, la risoluzione del quale richiede solo certe condizioni, che si riassumono in un preciso e ponderato piano dell'azione da svolgere, un minimo di mezzi, una straordinaria volontà e perseveranza nell'opera degli allevatori, e la più assoluta continuità negli aiuti e negli incoraggiamenti dello Stato.

Molte buone iniziative in questo campo sono venute meno e sono rimaste vane, con perdita di denaro e di tempo, solo perchè gli allevatori a un certo momento si sono arrestati o sono mancati gli aiuti dello Stato.

Le vie per realizzare il miglioramento e perfezionamento delle razze allevate sono note, e si trovano del resto tracciate per ogni provincia nel programma zootecnico formulato annualmente dalla rispettiva Cattedra di agricoltura e attuato coll'approvazione e i contributi finanziari del Ministero dell'agricoltura, oltre i contributi degli enti locali.

È però il caso di semplificare e concentrare non pochi di questi programmi, che si perdono il più delle volte in dettagli, o in piccole iniziative inconcludenti, o scopi ai quali mancano favorevoli condizioni per essere raggiunti, o tentativi a cui non corrispondono possibilità di sviluppo, per modo che anche se riusciti sono destinati a restare senz'altro sterili, e infine metodi di miglioramento lunghi e difficili ad approdare a risultati concreti e generali, come quello della selezione di razze bovine primitive, durissime, e più ancora indurite talvolta dalle scarse cure di allevamento, refrattarie ad ogni miglioramento, che si pretende di poter migliorare colla selezione mentre non vi è in realtà che l'incrocio o l'infusione di sangue affine di sottorazze migliorate, e la buona alimentazione, che possa migliorarle.

Il Ministero dell'agricoltura continuerà a dare assetto dunque, come già fa lodevolmente ed efficacemente, ai programmi delle iniziative zootecniche, specialmente per quelle provincie che non hanno ancora un preciso orientamento per la loro azione e debbono evidentemente averlo e attenervisi.

In quanto alle specie a cui rivolgere maggiormente e più immediatamente l'attenzione e le provvidenze necessarie, io ritengo dovrebbero essere i bovini e gli ovini, giacchè le nostre maggiori deficienze riguardando la carne e la lana queste due specie sono quelle appunto destinate principalmente a colmarle.

Se una parte soltanto dei bovini di ceppo podolico allevati nelle regioni centrali e meridionali appenniniche venisse sostituita colla razza Bruna, ricorrendo all'incrocio continuato, e 4 a 5 milioni soltanto di pecore dell'allevamento stabile nelle stesse regioni venissero sostituiti con una

razza ad alto rendimento di carne e lana, l'Italia avrebbe per la carne la sua piena indipendenza economica e in gran parte anche per la lana.

La produzione equina non può essere certamente trascurata. Essa comunque attraversa un periodo di incertezza e vuole una ponderata revisione, in conseguenza dei bisogni dell'Esercito non più larghi come un tempo, e di quelli dell'agricoltura e dei trasporti, soddisfatti in parte dal motore, anche se più costoso, per i vantaggi di altra natura che offre, onde converrà esaminarne a fondo i relativi problemi, che non sono nè pochi nè semplici. Quel che si può subito affermare però è che occorre senza dubbio incoraggiare la produzione del mulo per i bisogni dell'Esercito, dovunque sia possibile, e l'allevamento frazionato del cavallo così detto di servizio, dove gli agricoltori siano in grado di mantenere buone fattrici a complemento della dotazione ordinaria di bestiame nelle aziende agrarie.

Il problema della produzione del cavallo di massa ha trovato ormai felici risoluzioni in alcune regioni, e le preoccupazioni che si avevano un tempo per ottenere questo prodotto si volgeranno nell'avvenire piuttosto verso la difficoltà di collocarlo, dato l'impiego del motore nei trasporti ordinari, nell'agricoltura e nel traino per l'Esercito.

Gli allevamenti minori, è superfluo dirlo, vanno tutti seguiti e curati, destinando ad essi ogni risorsa finanziaria di cui sarà possibile disporre e la massima attività propulsiva.

E una qualche cosa infine bisogna far pure per la capra. Il problema dell'allevamento di questa specie è ancora avvolto nelle nebbie dei pregiudizi e della incomprendione. Nessuno ha mai negato che le capre possono arrecare al bosco danni anche gravi; ma dovrebbero bastare evidentemente le leggi forestali, ben concepite e meglio applicate, come del resto sono, per conciliare la esistenza del bosco e quella della utilissima specie caprina, che invece è stata perseguitata fino alla distruzione con l'imposta. E non c'è voluto molto naturalmente con questa potentissima arma per riuscire nell'intento, tanto che fra l'accertamento statistico del 1918 e il censimento del 1930 l'Italia si è trovata di aver perduto 1.300.000 capre, il che avrebbe potuto significare oggi una produzione annua di non meno di 975.000 capretti, 325.000 animali adulti, e perciò complessivamente quintali 52.000 di peso vivo per il macello, oltre il latte e le pelli. Io sono persuaso che non abbiamo con questo certamente guadagnato 52.000 metri cubici di legname, nè molte piante silvane saranno state difese per virtù dell'imposta, che ha dimezzato il patrimonio caprino, piuttosto che per virtù della legge e per l'opera della Milizia forestale che oggi l'applica con giusto rigore e con viva passione.

I mezzi finanziari per la zootecnia stanziati nello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1936-1937, in lire 15.050.000, non sono abbondanti,

ma debbono necessariamente bastare, nè io oserei di pensare ad aumenti.

È indispensabile però, posto che non possano esservi aumenti, una migliore distribuzione dei fondi disponibili e la eliminazione di tutte le iniziative minori, facendo in modo così che gli stanziamenti diventino sufficienti per un piano di azione limitato ai soli bisogni fondamentali della zootecnia italiana, un piano di azione preciso concreto pratico serrato, dal quale si otterranno senza dubbio maggiori benefici di quanto non si ottenga ora col frazionamento dei mezzi finanziari e il pullulare delle iniziative.

Si affaccia così di nuovo la questione dei Depositi di cavalli stalloni, i quali assorbono la maggior parte degli stanziamenti destinati alla zootecnia — il 61,81 per cento nell'esercizio corrente — mentre potrebbe essere venuto il momento, per le considerazioni stesse che ho fatto in merito alla produzione equina, di sopprimerne alcuni, come è anche previsto dalla legge organica sulla produzione zootecnica 29 giugno 1929, nelle regioni dove l'industria stalloniera consorziale o privata ha mostrato di poter fare e saper fare a meno del servizio stalloniero dello Stato.

A me sembra che una parte dello stanziamento per i Depositi di stalloni da determinarsi, sia diminuendo le unità, sia meglio sopprimendo alcuni Depositi, potrebbe essere destinata per le iniziative riguardanti le altre specie allevate.

Non certo nello stato di previsione che ci accingiamo ad approvare, il quale pure lo consentirebbe con opportuni storni durante l'esercizio, ma in quello successivo, io auguro che anche senza aumenti di assegnazioni, colla sola riduzione della spesa per i Depositi di cavalli stalloni, si possano validamente sostenere e sviluppare tutti gli allevamenti, compresi quelli equini; compiendo così in favore della produzione zootecnica la stessa grande opera che il Governo Fascista ha compiuta per le colture.

Vi sono, onorevoli Senatori, delle attività nel campo del lavoro e del progresso umano delle quali si toccano i risultati solo col tempo, e i risultati raggiunti beneficiano generazioni lontane, non mai o raramente le generazioni che hanno lavorato a progredire e a costruire.

Le attività zootecniche appartengono a questa categoria, per cui noi incontriamo oggi nomi di celebri allevatori che crearono, si direbbe, colla loro mirabile opera, un secolo o due addietro, razze rinomate nel mondo, le quali presentemente fanno ricchi e fortunati alcuni Paesi.

Ora se il lavorare per le generazioni future è proprio degli Italiani, ed è la particolare impronta di questo grande momento della storia nostra, poniamoci al lavoro per superare anche nel campo zootecnico le difficoltà attuali e assicurare alle venture generazioni la prosperità, che sarebbe colpevole non preparare ad esse con tutta la nostra volontà e la nostra opera. (*Applausi*).

MAROZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROZZI. Consenta Sua Eccellenza il Ministro di agricoltura che io modestamente gli esprima il profondo compiacimento che si prova constatando l'energia con la quale egli sta applicando i concetti del Fascismo alle direttive agricole. Energia guidata da una prudente esperienza, non da sistemi teoricamente prestabiliti e che ha il suo esponente più evidente nei provvedimenti che si sono presi e che si stanno prendendo per regolarizzare il gravissimo problema del passaggio del grano dalla produzione al consumo.

Ma ho chiesto la parola per esprimere soprattutto due raccomandazioni all'onorevole Ministro su due punti fondamentali.

Il primo è di ordine generale. L'agricoltura, tutti lo sappiamo, è una attività complessa. Non esiste una attività agricola per ciascuna produzione, esiste un complesso di attività agricole che sono collegate da rapporti biologici, tecnici, economici e sociali. Orbene, per necessità di cose, nel nostro Regime, le Corporazioni sono divise per cicli produttivi; per necessità organizzative, in agricoltura come nelle altre attività, i datori di lavoro hanno una loro organizzazione, i lavoratori hanno un'altra organizzazione, ed i tecnici ne hanno un'altra; ma sappiamo benissimo che la produzione agricola è il frutto del lavoro unito del datore di lavoro e del lavoratore con l'intermediario tecnico. Orbene il Regime fascista non ha ignorato questa grande verità, tanto è vero che esiste, e resta, un Ministero di agricoltura, il quale Ministero non solo è conservato perchè l'agricoltura è l'elemento fondamentale della vita nazionale, ma anche perchè il Ministero rappresenta l'organo che riassume e collega tutta la vita agricola nazionale.

Orbene io mi permetto di esprimere il voto che i rapporti tra il Ministero di agricoltura e gli organi sindacali corporativi ed economici degli agricoltori, di tutte le categorie, diventino sempre più intimi e sempre più costanti, perchè soltanto con questa intima e costante unione di lavoro è possibile risolvere gli ardui e difficilissimi problemi della produzione agricola nazionale.

Un secondo punto riguarda il grave problema dello sviluppo della piccola conduzione agricola, fatta dal diretto coltivatore; la piccola proprietà, la piccola affittanza che talvolta hanno per primo scalino della loro ascesa anche la mezzadria. Ebbene il Regime, con una previdenza e con una saggezza che forse oggi non tutto il mondo valuta, ma che sarà grandemente valutata nell'avvenire, tende a legare il lavoratore alla terra, tende a sviluppare la piccola azienda a conduzione familiare. Tutte le opere di bonifica che si stanno compiendo, tutto il lavoro fatto per la sistemazione di alcune zone soggette a usi civici ed a dominio collettivo, porta alla formazione della piccola azienda a conduzione familiare. Orbene io credo che si debba intensificare lo studio preciso delle condizioni in cui si trova e delle condizioni che

sono necessarie al sano sviluppo ed al consolidamento delle aziende a diretta conduzione. Sono problemi di carattere giuridico, poichè una minaccia sola vi è contro la piccola proprietà nell'attuale legislazione ed è l'eccessivo frazionamento per ragioni ereditarie. Già negli studi di riforma del Codice civile sono stati posti questi problemi, ma è necessario risolverli in perfetto accordo con gli organi dell'agricoltura. La piccola conduzione ha bisogno di essere validamente aiutata, attraverso le forme, che si vanno sempre più sviluppando, dell'istruzione e dell'educazione professionale, aiutata attraverso riforme forse nuove del credito agrario, aiutata soprattutto (e questo è il punto sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro) attraverso le varie organizzazioni economiche degli agricoltori. Il Ministro di agricoltura ha dimostrato di apprezzare la organizzazione economica degli agricoltori e ne è prova la utilizzazione che egli sta facendo della Federazione italiana dei Consorzi agrari nei riguardi del movimento del grano.

Orbene se il grande e medio agricoltore hanno convenienza ad essere associati economicamente in forme di carattere cooperativistico per l'acquisto delle materie prime, per la vendita dei loro prodotti, per accorciare le distanze economiche tra la produzione delle materie prime e il consumatore agricolo e tra il produttore agricolo e il consumatore, questa necessità è ancora più evidente per il piccolo agricoltore; e allora è assolutamente necessario studiare molto rapidamente le possibilità di una organizzazione capillare degli organi economici dell'agricoltura per far godere al piccolo agricoltore i vantaggi delle forme associative. Quanto possono fare i piccoli agricoltori, specie in questi gravi momenti di lotta economica internazionale, probabilmente non tutti hanno calcolato; ma se si pensa che il piccolo agricoltore a conduzione familiare può produrre senza calcolo delle spese di mano d'opera, può utilizzare quell'enorme valore che è la forza lavoratrice di una famiglia rurale, si vede quante possibilità hanno questi agricoltori. Quando si parla d'introdurre nuove coltivazioni nella produzione di semi oleosi o di fibre tessili o altri prodotti simili che sono necessari oggi alla resistenza del Paese, sorgono gravi difficoltà perchè, in una grande azienda agraria a coltura intensiva, introdurre una nuova coltura vuol dire contrazione di una precedente coltura e, nelle condizioni attuali, soltanto nel caso di alcune produzioni ortofrutticole di grande coltura è possibile e facile questa sostituzione. Quando si tratta di mettere a coltura terre incolte, terra a coltura estensiva, quindi a maggese nudo, occorre un'organizzazione nuova per il lavoro, occorrono nuovi capitali d'investimento e quindi sorgono notevoli difficoltà. Se invece i singoli piccoli agricoltori potessero fare le piccole produzioni, essi, in molti casi, risolverebbero una notevole parte del problema. Io conosco piccoli agricoltori in Italia che coltivano da anni, da

decenni, alcune piante di cui oggi si raccomanda di estendere la coltura, per esempio il cotone, il girasole, il ricino; ebbene essi coltivano queste piante lungo i filari di alberi o di viti, in qualche angolo dell'orto o in piccole partite di terreno, e producono bene.

Tutto il problema sta nel rendere possibile a questi singoli piccoli agricoltori di provvedersi delle sementi adatte e di riunire le loro piccole partite di prodotti per poterle razionalmente vendere.

Ebbene l'organizzazione capillare delle associazioni economiche degli agricoltori può fare questo, ed in tal senso bisogna aiutarla. E bisogna aiutarla con la propaganda, con il credito ed avvalendosi di tutti gli uomini di buona volontà che oggi in Italia sono sparsi in gran numero nelle campagne. Perchè, per nostra fortuna, attualmente, ed anche precedentemente, la genialità della concezione fascista ha risvegliato un profondo senso del dovere ed una profonda attività, di cui si può fare largo assegnamento per il benessere attuale e per l'avvenire della Nazione.

Pertanto mi permetto raccomandare al Ministero dell'agricoltura lo studio accurato ed immediato dei problemi relativi allo sviluppo della piccola azienda a conduzione diretta, la quale rappresenta l'elemento fondamentale del benessere delle nostre campagne. E mi permetto aggiungere che essa è anche elemento fondamentale dell'avvenire della nostra razza poichè nelle popolazioni rurali dedite alla produzione agricola, riunite in quella unità meravigliosa che è la famiglia, risiede il germe della futura civiltà italiana, che sarà, una volta ancora, madre della civiltà del mondo intero. (*Vivi applausi*).

MILIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIANI. Onorevoli colleghi, non farò un discorso, mi limiterò a poche considerazioni, che a me sembra abbiano una certa importanza.

Nel pregevole ed accurato studio presentato dall'onorevole Relatore è detto che l'agricoltura è riuscita ad adeguarsi, per quanto gli è stato possibile, alle esigenze del momento presente. Perciò per coloro che hanno letto tale studio, non occorre che io stia a darne i particolari. Mi piace tuttavia che siasi rilevato come l'agricoltura faccia fronte alle presenti circostanze, come abbia risposto accettando volentieri tutti quei suggerimenti e quelle istruzioni che ad essa si danno, affinchè possa sempre meglio soddisfare alle esigenze attuali.

Ma non abbiamo soltanto l'agricoltura. L'Italia è attorniata dalle Alpi ed è tutta attraversata dagli Appennini; e anche le isole maggiori sono piene di montagne. Ora è certo che la nostra economia è strettamente legata all'economia montana. Non è la prima volta che io insisto su questo argomento e non vorrei che si pensasse che io voglia qui ripetere tutto ciò che ho già detto in passato. Ma non mi sembra che sia inutile far presente che, se molte cose si sono fatte, molte altre re-

stano ancora da fare per questa economia montana, che io ritengo, come effettivamente è, (e si vede anche sulle carte geografiche) la spina dorsale del nostro Paese.

Il Regime Fascista, realizzatore come è, ha conseguito per la montagna la più grande e notevole realizzazione istituendo la Milizia forestale.

Chiunque abbia studiato e studi le condizioni forestali del nostro Paese può vedere che il miglioramento dei nostri boschi ha inizio precisamente dal momento dell'istituzione della Milizia forestale.

Io mi sono sempre occupato di questo ordine di questioni; però per lunghi anni ho dovuto constatare che le risoluzioni dei diversi singoli particolari problemi si avevano solo teoricamente, ma di fatto restavano sulla carta. Per essere stato per oltre 25 anni in un Comitato forestale, posso affermare che dai documenti di quel Comitato risulta che la maggior parte degli Appennini marchigiani avrebbe dovuto essere sistemata a gradoni, perchè così si prescriveva continuamente a tutti coloro che domandavano un appezzamento da ridurre a coltura mentre in realtà si trova, se si osserva il territorio delle provincie di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, che solo qualche appezzamento concesso di recente è sistemato a ripiani.

In conclusione, senza insistere su cose e su punti particolari, mi riferisco a quanto ho già detto altre volte e cioè che, secondo il mio modesto avviso, il mezzo migliore per poter provvedere alla sistemazione dei nostri monti è quello di aiutare e di favorire la Milizia nazionale forestale. Io spero che l'onorevole Ministro sia in ciò perfettamente d'accordo con me.

Ricordo che all'inizio l'organico della Milizia forestale era alquanto diverso da quello che attualmente è; e ricordo altresì, di aver scritto la relazione ad un decreto col quale venne ridotto questo organico e ciò perchè le necessità del momento lo imponevano. Ma il Ministro del tempo, Acerbo, promise a me (se fosse presente credo che non lo potrebbe smentire) ed anche ad altri che, appena fosse stato possibile, si sarebbe provveduto a reintegrare l'organico che si aveva all'inizio dell'istituzione della Milizia nazionale forestale. Ora io faccio vivissima raccomandazione affinché ciò che è stato promesso dal suo predecessore venga attuato da lei.

L'amministrazione delle foreste dello Stato è un'amministrazione che io ritengo veramente esemplare, poichè oggi è gestita, condotta come meglio non si potrebbe. Ciò che è confermato dai risultati che ogni anno sono maggiori e migliori; tanto che questa amministrazione delle foreste dello Stato meriterebbe di essere convenientemente ampliata. Ora, mi dispiace che non sia presente il Ministro delle finanze, perchè ciò soprattutto da lui dipende: basterebbe cioè che all'amministrazione delle foreste dello Stato si lasciassero i fondi che ogni anno essa ricava dalla

sua gestione, e che oggi è costretta a versare come contributo allo Stato, perchè avesse una disponibilità tale da potere aumentare ed ampliare il territorio delle foreste di proprietà dello Stato da 4 a 5 mila ettari all'anno. In un giro di pochi anni si avrebbe così raddoppiato, triplicato e ancora più il Demanio forestale che, come già ho detto, ha un'amministrazione esemplare, che servirebbe a dimostrare al pubblico ed a tutta quanta la zona montana quello che si può veramente ottenere di utile da una proprietà ben sistemata e condotta. Perchè qui mi permetto di affermare che in generale non si ha una idea esatta, nonostante quanto è stato scritto e parlato, di quello che si riferisce alla produzione montana. La produzione montana è una produzione complessa. Non sono soltanto gli alberi che da essa possiamo ritrarre, ma sono diversi altri prodotti; come, ad esempio, quelli dei pascoli, della caccia, della pesca delle piante officinali ecc.

Inoltre alla produzione forestale si guarda come mezzo per evitare i danni delle alluvioni di cui soffrono in generale le popolazioni che vivono alle falde dei monti, dai quali sono oggi sparite le foreste.

L'importanza della sistemazione dei pascoli è compresa da tutti, ma non così quella delle cure alle piante officinali che acquistano di giorno in giorno un maggiore valore. Oggi si è volta l'attenzione su queste piante, anche dal Comitato della montagna e da altri Enti, ma è certo che se non vengono protette e sorvegliate, ben poco vantaggio se ne potrà trarre.

Abbiamo poi la pesca di montagna, e principalmente la pesca delle trote, che potrebbe essere duplicata, triplicata ed anche più, ma anche per questo è necessaria una custodia ed una protezione, quale finora sono mancate perchè i militi della Milizia forestale, totalmente presi dalle occupazioni dirette giornaliere, non possono avere tempo da spendere in altre cure, che pur sarebbero adatte per essi.

Abbiamo infine il prodotto della caccia, di cui si è parlato anche troppo in tempi recenti, per il concorso che da essa si può attendere per la lotta contro le sanzioni. Io non sono di quelli che vengono ad affermare senz'altro che i provvedimenti che sono stati presi non fossero ben ponderati (il Ministro avrà infatti già sentito molte critiche), però osservo che certamente, se si ritornerà in un periodo breve, più verso il normale, si farà cosa opportuna in quanto la caccia è troppo collegata con l'agricoltura, altrimenti quando saremo nei mesi di aprile e di maggio, certamente il danno che si risentirà dall'andare in giro per i campi seminati, sarà senza dubbio maggiore dell'utile che dalla caccia si potrà ritrarre. Raccomando perciò vivamente la pronta revisione di quelle disposizioni che non raggiungono lo scopo voluto. Io confido che l'onorevole Ministro vorrà tenere presente quanto ho detto, massime per quel che si riferisce alla Milizia forestale, affinché si aumenti il contingente

degli uomini, i quali saranno sempre pronti, come ne han dato prova, a combattere da soldati valorosi, perchè sono continuamente in esercizio ed hanno tutte quante le attitudini per una guerra di montagna o per una guerra coloniale.

Ho detto che non avrei parlato a lungo e però concludo tornando a raccomandare il problema della montagna, affinché presto arrivi a mettersi all'unisono con le altre zone; perchè i progressi della sistemazione e della produzione montana possano essere in armonia con i progressi di tutto il resto della agricoltura.

Si è tanto parlato, anche troppo, del problema dello spopolamento della montagna. Io sono molto chiaro, ed esplicito e dico che la montagna non potrà mai albergare una quantità di abitanti superiore all'attuale. Non lo può per la semplice ragione che non ci sono in montagna gli elementi di vita per una popolazione maggiore. Infatti, quando si iniziano quelle sistemazioni montane che ho invocato e che in parte si stanno facendo, si raggiunge per primo effetto di mettere fuori dalla produzione immediata, i terreni che sono oggetto di sistemazione. Ciò è inevitabile, e se così non si facesse, la sistemazione ne sarebbe impossibile. Nelle condizioni attuali il restante terreno male si presta a soddisfare alle esigenze delle popolazioni che pur da esso traggono il loro sostentamento.

Io vivo in una zona montana dell'Appennino — l'onorevole Ministro la conosce — e se avrò la fortuna di averlo ospite nella nostra provincia, potrò fargli vedere paesi interi i cui abitanti non possono trarre il necessario dai terreni che hanno, e per questo mi sto interessando per far emigrare una parte di questa popolazione in altre zone.

A quei signori che si divertono a scrivere dei bei libri (non so se possono chiamarsi belli), e a fabbricare delle inchieste, domando a che cosa servono questi libri e queste inchieste quando si ha un inevitabile comun denominatore rappresentato dall'impossibilità di vivere in certi luoghi! Se si facesse un'inchiesta (e lo dissi un giorno ad un autore di queste inchieste) per conoscere quali sono le ragioni per cui nei vichi di Napoli e in qualcuno di quelli ancora esistenti a Roma, un'intera famiglia è costretta a vivere in una bottega che serve da bottega e da alloggio, da tutto, cosa dedurremmo? Potremmo trovare le ragioni diverse per cui una famiglia è caduta in così basse condizioni. Sarà per un motivo o per un altro, ma il fatto fondamentale è che questa famiglia si trova in una tale ristrettezza finanziaria da non potere pagare l'affitto di casa per quanto modesto.

Così il montanaro che si trova su di un monte dove è stato portato via tutto. Perchè il fatto principale è che vicino ai paesi i boschi sono spariti; prima sono state tagliate le piante, poi hanno portato via i ceppi e gli sterpi, infine hanno lavorato sul terreno rimasto e l'acqua venendo giù dal monte ha portato via la poca terra superficiale, non ci resta che la roccia. E chi può vivere sulla nuda roccia! Quando poi si vogliono rimboschire questi

terreni, si debbono sostenere migliaia di lire di spese per ettaro, ed io non so — non dico nelle condizioni di oggi, ma neppure in quelle di domani — se sia conveniente affrontare una tale spesa.

Ma per fortuna non è dappertutto così: vi sono molti luoghi, i più, dove conviene attuare quelle opere, per cui possa verificarsi uno stato di cose tale da permettere ad un dato numero di abitanti di vivere su quei terreni. D'altronde queste sono cose così evidenti che perdersi attorno altre parole, sarebbe un tediare il Senato. Io ho rilevato la cosa unicamente per esprimere la speranza, anzi meglio, la fiducia che l'onorevole Ministro vorrà prendere a cuore queste mie considerazioni per fare sì che la montagna, come dicevo poco fa, possa mettersi in armonia ed all'unisono con le altre economie agricole del Paese e tutte insieme marciare verso un migliore avvenire. (*Applausi*).

DI FRASSINETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FRASSINETO. Tratterò il più brevemente possibile, onorevoli colleghi, di alcune questioni attinenti alla produzione e al commercio delle sementi, sulle quali desidero richiamare la benevola attenzione dell'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Nel prenderle in esame, conviene innanzi tutto tenere presente che se in Italia, per volere del Duce, abbiamo raggiunta la vittoria nella Battaglia del grano lo dobbiamo in primo luogo alla vasta estensione data alle coltivazioni di frumenti di razze elette. Vi hanno certo anche notevolmente contribuito le più accurate lavorazioni e sistemazioni dei terreni, le seminagioni fatte a macchina e il largo uso di fertilizzanti. Però questi progressi tecnici da soli non ci avrebbero condotto a conseguire le elevate produzioni, delle quali possiamo essere fieri, se ci fossimo limitati a coltivare quelle varietà di grani che andavano sia pure per la maggiore nel passato, quando la genetica vegetale non aveva ancora raggiunti gli attuali suoi progressi.

È opportuno ricordare a tale proposito che il merito dell'alto grado di perfezionamento ottenuto in Italia nella produzione dei frumenti da seme di razze elette è dovuto principalmente a due nostri colleghi, i professori Strampelli e Todaro. Spetta loro per questo la più profonda riconoscenza da parte degli agricoltori italiani.

Nonostante i progressi ormai conseguiti, rimane ancora in questo settore un importante lavoro da compiere, che merita di essere incoraggiato e sostenuto dal Governo Fascista, il quale ha dato già tante prove di prendere vivamente a cuore tutto quanto si riferisce all'incremento della produzione granaria.

Infatti le profonde diversità che si riscontrano nel nostro Paese per la natura dei terreni, condizioni di clima e ordinamenti delle aziende, potranno dare sempre modo ai genetisti di raggiungere dei proficui risultati nella ricerca di nuove

varietà di frumenti, che sempre meglio rispondano alle esigenze di così diverse agricolture.

Sopra tutto però bisogna avere presente, prendendo come esempio quanto è stato fatto per il frumento, di migliorare anche la produzione delle sementi di varie altre piante.

Dal momento che oggi alla Battaglia del grano si è sostituita la Battaglia dell'agricoltura, sintetizzata nel Concorso nazionale del grano e della azienda agraria, bisogna dare modo agli agricoltori di potere anche con questa conseguire altrettante non meno splendide vittorie. Ora per due delle sezioni di tale Concorso, precisamente quelle per il progresso delle coltivazioni foraggere e per l'incremento delle produzioni orticole pregiate, è assolutamente necessario di potere mettere a disposizione dei concorrenti delle ottime varietà di sementi, delle quali, nell'attuale momento, si risente pur troppo il difetto.

Infatti, per le sementi di piante foraggere, la produzione nazionale è insufficiente al fabbisogno interno. Sarebbe anzi opportuno, mancandoci al riguardo di detta produzione dei dati attendibili, che da parte del Ministero dell'agricoltura venisse compiuta una indagine accurata per accertarne la consistenza.

Soltanto in base a questa sarà dato stabilire con sufficiente precisione di quale natura e importanza dovranno essere i provvedimenti da prendersi per fronteggiarne il fabbisogno, destinato ad accrescersi con il progredire dell'agricoltura.

È specialmente sentito l'inconveniente di dovere importare del seme di erba medica. Questo non solo per evitare l'invio di oro all'estero, ma anche perchè le sementi di erba medica importate sono per lo più di qualità scadente, per la quale si ha, come conseguenze dannose, una minore durata dei medicai e un prodotto deficiente di fieno.

Si impone dunque la necessità di intensificarne la produzione nazionale ricorrendo a medicai di accertata origine e che diano garanzia di ottimo prodotto. Così non solo si potrà provvedere a quelle che sono le impellenti richieste dalle nostra agricolture; ma sarà magari dato, in un secondo tempo, di riprenderne l'esportazione, che nel passato aveva raggiunta una notevole importanza.

Quanto è stato detto per la sementa dell'erba medica vale anche per quelle di altre foraggere, anche se per esse l'area di coltivazione sia più ristretta e quindi il disporre di importanti quantitativi non presenti il carattere di assoluta urgenza che si riscontra per la prima.

Dove poi si incontrano assai maggiori difficoltà di rifornimenti è nei riguardi delle sementi di graminacee da prato, che vengono prodotte da noi in quantità limitatissima e che quindi si sono dovute fino adesso importare per la massima parte dall'estero.

Mi sembra si possa, da quanto ho fin qui esposto, rilevare quale sia l'importanza di provvedere alla produzione di sementi di piante foraggere, tanto più quando si tenga presente che il disporre costi-

tuisce il caposaldo fondamentale per raggiungere quell'incremento della produzione zootecnica, cui occorre sia rivolto oggi ogni sforzo degli agricoltori per fronteggiare il fabbisogno di carne occorrente al Paese.

Di altrettanta importanza è quanto riguarda la produzione di sementi di piante orticole. A tale proposito va ricordato che, con molta opportunità, la Corporazione orto-frutticola, in una delle sue riunioni tenute alla fine dell'anno scorso, ha formulato dei voti per un'adeguata organizzazione degli istituti preposti allo studio e alla vigilanza della produzione delle sementi.

Anche per queste siamo largamente tributari dell'estero e, se non fosse altro che per tale motivo, si rende necessario di interessarci di aumentarne la produzione nazionale.

Tanto più se ne ravvisa l'opportunità quando tra le piante ortive, insieme ai piselli, si intenda comprendere anche i fagioli, sebbene questi, in molti casi, si possano considerare come piante da grande coltura.

Nel 1934 abbiamo importati quintali 510.380 di fagioli secchi e quintali 37.500 di piselli secchi, provenienti gli uni e gli altri per la massima parte da paesi sanzionisti.

Per liberarci dall'importazione di questi due prodotti, occorrerebbe potere disporre di una notevole quantità di semi, alla quale oggi la produzione italiana non è in grado di fare fronte, tanto più trattandosi di fornire dei semi che offrano tutte le garanzie necessarie.

Tralascio di parlare, per non andare troppo per le lunghe, di sementi di altre piante che interessano, non meno di quelle innanzi ricordate, l'agricoltura italiana e per le quali occorre pure provvedere.

Da tutto ciò è dato rilevare quale importanza abbia il problema di migliorare ed accrescere presso di noi la produzione delle sementi. Si tratta non soltanto, come ho già detto, di liberarci dal pagare un grave tributo all'estero; ma anche di portare un notevole beneficio all'agricoltura nazionale. Va infatti tenuto presente che la coltivazione delle piante destinate alla produzione delle sementi richiede un lavoro più accurato di quello occorrente per le ordinarie colture, con largo impiego per conseguenza di mano d'opera e che quindi risponde ai bisogni di un paese come il nostro di densa popolazione rurale. Possiamo poi aggiungere che costituirebbe un grave errore il trascurare tali colture, non approfittando dei vantaggi offerti dal nostro clima, dal nostro sole, per i quali veramente l'Italia può ritenersi il paese ideale per tali coltivazioni.

Il migliorarne e l'intensificarne la produzione richiede però dei provvedimenti non soltanto di carattere tecnico, ma anche di ordine legislativo.

Gli uni e gli altri debbono, opportunamente coordinati tra loro, prefiggersi come scopo: di migliorare la produzione, di mettere gli agricoltori e gli stabilimenti specializzati in grado di esercitarla su vasta scala con profitto e di provve-

dere altresì a disciplinare il commercio delle sementi.

Sarebbe infatti assolutamente fuori di luogo il pretendere, dato che aziende già specializzate si dibattono in difficoltà, di trovare degli agricoltori disposti a indirizzarsi su questa nuova via, non avendo la possibilità di ricavare dal loro lavoro un equo profitto, che valga a compensarli delle forti spese e dei rischi ai quali necessariamente dovrebbero andare incontro.

Oggi questo non si verifica. Chiunque si accinga, con criteri tecnici, a dare alla propria azienda un tale indirizzo, si trova a dovere lottare contro la concorrenza di chi mette in vendita delle sementi, ottenute con le consuete colture ordinarie, che richiedono una limitata spesa di esercizio.

Ciò è dovuto a che fino ad ora non è stato esercitato un vero ed efficace controllo sulle coltivazioni destinate alla produzione delle sementi.

Infatti non rispondono a tale scopo le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 15 ottobre 1925 sulle repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e nel relativo regolamento 1° luglio 1926.

Tali disposizioni si limitano a prescrivere che per le sementi, destinate alla riproduzione, debbano essere dichiarati il nome specifico della semente e quello della varietà, la sua provenienza, nonché il grado di purezza e quello di germinabilità, con una tolleranza, di fronte ai risultati delle analisi, del 2 per cento per la prima e del 5 per cento per la seconda.

Ora mentre il grado di germinabilità è facile a determinarsi, non altrettanto può dirsi di quello della purezza, di cui è dato accertarsi con sicurezza soltanto mediante un accurato controllo delle coltivazioni sul campo.

Merita quindi la più ampia lode l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste per il programma predisposto fino dal giugno dell'anno scorso, per cui la produzione delle sementi di alcune piante coltivate viene, su richiesta di Consorzi agrari, di associazioni o ditte specializzate, o di agricoltori sottoposta al controllo di determinate Stazioni e Istituti agrari.

Il controllo, secondo quanto stabilisce il programma, dovrà essere rigidissimo, col seguire le colture fino dalla semina, partendo dall'accertamento della provenienza del seme, che dovrà essere fornito da un Istituto specializzato.

Con i successivi controlli fino all'insaccamento, gli Istituti preposti alla vigilanza saranno messi in grado di garantire la purezza assoluta e tutti gli altri requisiti delle sementi mediante marchio e certificato dell'avvenuto controllo.

Così finalmente, per iniziativa di S. E. Rossoni, viene fatto un primo ed efficace passo sulla via di regolare la produzione delle sementi in Italia.

Dovrebbe poi essere completato col regolare la vendita delle sementi, come sopra controllate, affidandola, in linea di massima, alla Federazione

italiana dei Consorzi agrari. Sarà questo un ottimo provvedimento, perchè così gli agricoltori avranno la sicurezza, rivolgendosi ai Consorzi agrari dipendenti dalla Federazione, di essere messi in grado di acquistare dei prodotti che offrano loro le necessarie garanzie. Bisognerà però, diciamolo francamente, che i Consorzi agrari non seguitino, come da alcuni di essi è stato fatto nel passato per i frumenti da seme, a preoccuparsi più che altro della convenienza dei prezzi negli acquisti, trascurando quelle maggiori garanzie di purezza od altro, per le quali i produttori ritenevano di potere giustamente richiedere un adeguato compenso.

È da augurarsi che la benemerita Federazione italiana dei Consorzi agrari non mancherà di dare alle associazioni da essa dipendenti precise e tassative disposizioni al riguardo, onde fiancheggiare nel miglior modo, dal lato commerciale, la lodevole iniziativa presa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

È da ritenersi poi che tale iniziativa debba incontrare anche il favore dei commercianti di semi. Obbligati come sono, a norma del Regio decreto 15 ottobre 1925, a garantirne la purezza, essi hanno tutta la convenienza a che si estendano le colture sottoposte a controllo. Così avranno modo di mettere in vendita della merce con assoluta sicurezza, mentre questa spesse volte loro manca quando si tratta di prodotti importati o provenienti da colture ordinarie.

Nello spingere gli agricoltori a intensificare la produzione delle sementi, dobbiamo però chiederci se, una volta riprese le normali transazioni commerciali con l'estero, potrà sempre sussistere la convenienza di produrre quelle varietà delle quali eravamo in passato largamente importatori. Non va infatti dimenticato che ciò era principalmente dovuto ai prezzi più convenienti della merce estera.

Sarebbe quindi necessario che il Governo prendesse fin d'ora in attento esame tale questione per mettersi in grado di provvedere in tempo, con adeguati dazi protettori, a difendere il complesso settore dei prodotti agrari, dei quali ci interessiamo, qualora tale difesa risponda, come è da ritenersi, a un criterio di interesse nazionale.

Esiste infatti una sperequazione fra prodotti destinati al consumo, adeguatamente protetti, e quelli invece destinati alla riproduzione come sementi foraggere ed orticole, che non godono di alcuna protezione, ragione per la quale dette coltivazioni non hanno possibilità di sviluppo.

Confido che l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste vorrà pertanto prendere a cuore tale questione, della quale non ho certo bisogno di fargli presente quale sia l'importanza.

Mi permetterei anche di sottoporgli la proposta di esaminare se e come possa essere impedita la vendita per seme di quei prodotti, destinati anche al consumo alimentare, quando non provengano da coltivazioni che diano le necessarie garanzie per la riproduzione. Un provvedimento di tal

genere è specialmente richiesto anche per la merce proveniente dall'estero.

S'intende che tutto ciò dovrà essere integrato da indagini di carattere sperimentale, con l'istituzione di appositi centri di ricerche, che abbiano di mira non solo la selezione delle varietà più rispondenti ai bisogni nazionali, ma altresì di quelle che in avvenire potrebbero essere vantaggiosamente esportate.

Questo lavoro richiederà di accertare con precisione le caratteristiche delle varietà oggi esistenti e di quelle nuove, che potessero essere create dagli istituti di genetica. A tale riguardo sarebbe opportuno di istituire presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un registro, da tenersi aggiornato, delle specie e varietà di piante coltivate per seme, corredato di tutti i dati occorrenti per identificare tante le medesime quanto le loro sementi.

Un registro di tal genere è indispensabile per potere procedere a un efficace controllo delle colture e dei semi messi in commercio, presupponendo l'uno e l'altro controllo una precisa conoscenza delle rispettive caratteristiche.

Riuscirà anche utilissimo per una cernita delle varietà più adatte per la produzione delle sementi.

Voglio sperare, onorevoli Colleghi, di essere riuscito a prospettarvi, sia pure in modo sommario e incompleto, alcuni dei punti principali che interessano un nuovo indirizzo per la nostra produzione agraria. Mi sono accinto a farlo anche perchè non ritenevo del tutto fuori di luogo che, in questa Assemblea, venisse fatto presente, da parte di un agricoltore, come sia da accogliere con compiacimento e plauso l'iniziativa presa dall'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste per dare un maggiore incremento alla produzione delle sementi.

Non potrei quindi in modo migliore porre termine a quanto ho esposto, abusando magari troppo della vostra cortese benevolenza, se non con un augurio.

Voglia S. E. Rossoni, animato dall'incoraggiamento del Duce, incoraggiamento su cui, come sempre, gli agricoltori fanno sicuro assegnamento; voglia, ripeto, perseverare tenacemente su tale via, la quale, tanto più in questo momento, risponde ad una delle più urgenti necessità dell'agricoltura italiana. (*Applausi*).

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Onorevoli colleghi, io non abuserò della vostra cortesia per più di cinque minuti. Mi propongo solamente di richiamare l'attenzione del Senato e del camerata Rossoni su una questione tutta particolare.

Tanto il camerata Marescalchi nella sua magnifica relazione, quanto il collega Miliani, si sono occupati fuggacemente e incidentalmente del problema della caccia che ha molte relazioni con l'agricoltura. Essi se ne sono occupati dal punto di vista degli agricoltori, e dallo stesso punto di

vista se ne è occupato il camerata Tito Poggi in una interrogazione lettaci ieri dal nostro Presidente. Io voglio invece accennarvi brevemente per il lato venatorio della questione. Si tratta dei due decreti del 24 e 29 novembre 1935, che hanno soppresso tutte o quasi le limitazioni portate dalla legge Acerbo, eccetto che per la selvaggina nobile stanziale, fino al 31 maggio 1936.

Di tale provvedimento tutti voi comprendete immediatamente l'alto significato morale: significato che in quel momento aveva un valore altissimo poichè voleva dire che alla giusta reazione di tutta l'Italia contro le inique sanzioni, anche i cacciatori si associavano volenterosamente; anche se ciò poteva essere un sacrificio per loro. E in realtà era un sacrificio, poichè la estensione del permesso di caccia e dei modi di caccia, oltre i limiti stabiliti dalla legge, costituisce un sacrificio per i cacciatori onesti, se non per i bracconieri. Ma se è grande il valore morale delle disposizioni che le ha fatte accettare da tutti, il loro valore pratico però può essere discusso e quattro mesi di esperienza lo hanno dimostrato in gran parte insussistente. Infatti l'apporto che la selvaggina uccisa in caccia può dare all'alimentazione nazionale è piccolissimo. Può tutto al più arrecare un piccolo utile la grossa selvaggina, che è nobile e stanziale, e perciò è stata giustamente protetta; può anche esservi un utile per i palmipedi, uccisi in gran numero nelle grandi cacciate che si eseguono nelle valli; ma esse non hanno bisogno di un decreto speciale, essendo già permesse dall'attuale legge, così come le grandi apprensioni di quaglie lungo il mare. Ma, per quel che riguarda la piccola selvaggina, gli uccelletti, evidentemente questa disposizione non può dare alcun notevole apporto di carne alla nazione ed anzi si può dire che la fucilata costa di più di quel che non sia il valore di carne dell'uccelletto, con un consumo di piombo che è in questo momento un elemento prezioso.

Praticamente pertanto non credo che tali concessioni abbiano dato utili risultati, mentre hanno certo dato luogo a notevoli inconvenienti. E ciò tanto più che i decreti stessi hanno avuto dalla Federazione cacciatori una notevole estensione: infatti, mentre i decreti parlavano della selvaggina migratoria, la Federazione ha dichiarato che selvaggina migratoria è tutta quella non nobile stanziale, con evidente estensione a molte specie, ad esempio il passero, che non sono affatto migratorie.

Ciò era forse necessario chiarire, poichè sarebbe stato difficilissimo distinguere per molte specie se siano migratorie o stanziali; ma certo ha aggravato il danno di questi decreti, che hanno sollevato vive discussioni in tutto l'ambiente dei cacciatori.

Questi sono preoccupati soprattutto di due punti. Il primo è l'autorizzazione ad usare i mezzi di aucupio proibiti dalla legge. Noi lottiamo da anni per educare la massa dei cacciatori, per togliere l'abuso dei mezzi che ripugnano ad ogni sano principio di caccia, quali i lacci, le trappole e tutti i mezzi insidiosi, come il diavolaccio, e

d'improvviso questi divieti, sia pure per ragioni superiori, vengono aboliti, distruggendo d'un tratto i risultati di molti anni di propaganda; con questo di più grave che è impossibile impedire che nel laccio o nell'insidia incappino anche animali nobili, quali una pernice, una starna, un fagiano.

Il secondo punto riguarda la caccia nei mesi di aprile e maggio alla tortora e alla quaglia. Tutti i cacciatori onesti e intelligenti sono concordi nel ritenere che tale caccia sia rovinosa proprio dal punto di vista che il decreto voleva difendere.

Difatti questi animali sono in parte migratori, ma in parte stanziali. Sono indubbiamente migratori perchè nell'inverno emigrano in più calde regioni; ma poi vengono in Italia dove diventano stanziali nel periodo della cova. Uccidere in questo periodo una quaglia od una tortora, vuol dire distruggere un nido, vuol dire uccidere otto quaglie o otto tortore per l'agosto.

Se oggi uccideremo qualche tortora o qualche quaglia in più (e badate che nel periodo degli amori e della cova la loro carne è mediocrissima, quasi immangiabile), non avremo più in agosto nè quaglie nè tortore.

Pertanto auspichiamo che l'onorevole ministro, ritenuto che l'Italia ha già dimostrato magnificamente come le sanzioni non possano piegarla, ritenuto che l'apporto all'alimentazione dato dalla selvaggina minuta è minimo, direi quasi irrisorio, considerati i danni che il decreto può arrecare, voglia abrogarlo al più presto ed impedire che nell'aprile e nel maggio, e cioè nel periodo della nidificazione (salvo la caccia delle quaglie a mare che è tutt'altra cosa e sulla quale non mi pronuncio) venga impedita l'uccisione delle quaglie, delle tortore e così dei merli e dell'altra selvaggina in amore. Quanto ai passerini mi rimetto agli agricoltori, perchè si decidano a farci sapere se il passero è utile oppure no all'agricoltura: io non lo so.

Domandiamo pertanto all'onorevole Ministro di voler revocare al più presto questo decreto.

ROSSONI, *ministro di agricoltura e delle foreste*. La revoca è già avvenuta. (*Vive approvazioni*).

VICINI MARCO ARTURO. Ringrazio l'onorevole Ministro di questa sua interruzione. Se le mie parole non avessero servito ad altro che a provocarla ne sarei lietissimo, come ne saranno lietissimi cacciatori ed agricoltori, per questa volta almeno concordi. Infatti questo decreto ha compiuto il miracolo di mettere d'accordo una volta tanto due elementi antitetici, i cacciatori e gli agricoltori.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. I cacciatori non si sono messi affatto d'accordo: hanno continuato a litigare tra loro in modo incredibile. (*Si ride*).

VICINI MARCO ARTURO. Giacchè ho la parola su questo argomento mi permetto di fare una raccomandazione.

Noi abbiamo la legge Acerbo che è ancora senza regolamento. Vi sono moltissime disposizioni della

legge che si richiamano alle norme che verranno date dal regolamento ed il regolamento non esiste. Per una prassi che mi pare sia stata affermata anche in una circolare del Ministero, si è detto che il regolamento del 1925 è ancora in vigore finchè non intervenga il nuovo. Mi permetta l'onorevole Ministro di dissentire assolutamente da questa interpretazione. E ciò perchè vi è l'ultimo articolo della legge Acerbo che dice esplicitamente così: « Sono abrogate tutte le altre norme vigenti sulla caccia ». Non dice che sono abrogate solo le norme contrarie alla legge; ma tutte le altre norme. Quindi evidentemente anche il regolamento del 1925 è abrogato. L'articolo aggiunge anzi una eccezione che conferma la regola e cioè dice: « Eccetto quelle che riguardano i Parchi nazionali e i Demanii reali ». Tutte le altre norme sono abrogate. Perciò domani una contravvenzione fatta in base al regolamento del 1925 non potrebbe reggersi dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Pertanto io raccomando vivamente che questo regolamento venga finalmente varato, tanto più che la Commissione venatoria centrale lo ha già approvato da parecchi anni.

Mi associo poi al voto formulato dal camerata Miliani perchè venga integrata ed aumentata la Milizia forestale, questa magnifica organizzazione del Regime, che è veramente benemerita anche nei riguardi della caccia perchè l'opera di sorveglianza e di repressione è essenzialmente affidata al suo zelo ed alla sua abnegazione...

PRESIDENTE. La Milizia forestale ha dato magnifica prova della sua efficienza, della sua compattezza, combattendo in Somalia con tanto valore e con tanto successo. (*Vivissimi applausi*).

VICINI MARCO ARTURO. Onorevole Presidente, Ella mi ha tolto la chiosa delle mie parole, perchè io volevo rendermi appunto interprete del sentimento del Senato e della Nazione, mandando un saluto alla Milizia forestale, questo benemerito Corpo, non creato per la guerra e non alla guerra adusato, e che ciò non ostante sul Ganale Doria ha saputo emulare l'eroismo delle altre Camicie Nere e dei gloriosi soldati d'Italia, scrivendo pagine magnifiche nella fulgida storia del valore italiano. (*Vivissimi e generali applausi*).

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Data l'ora tarda, mi consenta il Senato di dire poche parole (e saranno poche davvero) sul problema delle Casse rurali, del quale parla anche l'onorevole relatore Marescalchi, con la competenza che tutti gli riconosciamo.

Il problema delle Casse rurali dovrebbe essere affrontato in una discussione un po' più ampia; ma, come dicevo, mi limiterò a poche parole.

Da parte mia, credo di non dover lesinare la più ampia lode al Governo fascista, per i provvedimenti che in questi ultimi anni ha adottato per il riassetto delle Casse rurali: opera assidua, proficua; chè, in altri tempi, le Casse rurali, con rovinose speculazioni e deviazioni, avevano creato

degli imbarazzi molto gravi che il Governo ben conosce. Ricondurre le Casse rurali, come dice il nostro relatore, alla loro funzione di favorire il credito agricolo e artigiano di modeste proporzioni, è opera saggia di Governo. Ora si va diffondendo in alcune zone il dubbio e la persuasione che al 30 giugno del 1938 si andranno assottigliando le Casse rurali. Questi istituti modesti e preziosi della nostra economia si troverebbero in un serio imbarazzo, e affinché questo non avvenga mi permetto di pregare l'onorevole Ministro affinché voglia dire una parola autorevole che tranquillizzi tutti, manifestando il suo pensiero nei riguardi dell'attività futura delle Casse rurali, tanto più che in questi due anni si potranno prendere quei provvedimenti che l'esperienza avrà suggeriti.

Un altro dubbio (e con questo finisco) è sorto tra la classe degli agricoltori e dei piccoli risparmiatori, e cioè che il nuovo ordinamento delle Banche tolga efficacia a quello recente sulle Casse rurali. Anche su questo argomento mi permetto di chiedere una parola chiarificatrice all'onorevole Ministro, e con questo ha fine il mio dire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Cogliolo, Conti, Montefinale, Facchinetti, Gualtieri, Berio, Cozza, Cian e Falcioni a presentare alcune relazioni.

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare (994).

CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione (980).

MONTEFINALE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 264, concernente il riordinamento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici (972);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito (1009).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea del Regio decreto 11 ottobre

1934, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni (978).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza (1004).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali (1003).

COZZA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa (970).

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, relativo alla soppressione e riduzione di tasse dovute dagli alunni delle scuole e dei corsi di avviamento professionale (996).

FALCIONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confine svizzero (1000).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Cogliolo, Conti, Montefinale, Facchinetti, Gualtieri, Berio, Cozza, Cian e Falcioni della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1011).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, contenente provvedimenti finanziari in favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari (952);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2482, recante disposizioni per il controllo delle armi dei modelli regolamentari per le forze armate allestite dall'industria privata (955);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 60, che reca facilitazioni per

la importazione nel Regno di datteri di origine e provenienza dalle Colonie italiane (956);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levuloso (957);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2477, relativo alla nomina del Direttore generale per il Turismo del Ministero per la stampa e la propaganda a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada (959);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa (960);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati (961);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente la estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero (979);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, contenente agevolzze per le sottoscrizioni al prestito nazionale « Rendita 5 per cento » (987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2113, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2114, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (990);


Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1021);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1034).

La seduta è tolta (ore 18,10).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



LIV^a SEDUTA

SABATO 14 MARZO 1936 - Anno XIV

(118° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 1858		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, contenente provvedimenti finanziari in favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari » (952)	1868		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2482, recante disposizioni per il controllo delle armi dei modelli regolamentari per le forze armate allestite dall'industria privata » (955)	1868		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 60, che reca facilitazioni per la importazione nel Regno di datteri di origine e provenienza dalle Colonie italiane » (956)	1869		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio » (957)	1869		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2477, relativo alla nomina del Direttore generale per il Turismo del Ministero per la Stampa e la Propaganda a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada » (959)	1869		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa » (960)	1869		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane, che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati » (961)	1869		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente l'estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero » (979)	1870		
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, contenente agevolazioni per le sottoscrizioni al prestito nazionale " Rendita 5 per cento " » (987)	1870
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2113, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 9 dicembre 1935-XIV, numero 2114, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (990)	1870
		(Discussione):	
		« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1021)	1872
		CHIMIENTI	1872
		GIANNINI	1874
		MARAGLIANO	1876
		TARAMELLI	1880
		(Seguito della discussione):	
		« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1011)	1859
		SANDICCHI	1859
		TODARO	1860
		BENNICELLI	1860
		CAMERINI	1861
		CELESIA	1662
		ROSSONI, ministro dell'agricoltura e delle foreste	1864
		(Presentazione)	1858
		Interrogazioni:	
		(Risposta scritta)	1882
		Relazioni:	
		(Presentazione)	1858, 1881
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	1871

La seduta è aperta alle ore 15.

GALLENGA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Falck per giorni 7; Gigante per giorni 3; Salmoiraghi per giorni 15; Zoppi Ottavio per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni presentati alla presidenza.

GALLENGA, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE:

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo (1037).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2292, relativo al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vice-direttori delle bande presidiarie di Corpo d'Armata (1038).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme eccezionali per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle colonie dell'Africa Orientale (1039).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al trattamento economico del personale mobilitato delle forze armate dello Stato, dislocato nelle Colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette colonie (1040).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2343, che determina le attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata (1041).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, concernente l'istituzione di un Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare (1042).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito (1043).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori

per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale (1044).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, che proroga il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna (1045).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2371, col quale sono state dettate le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po (1046).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2237, che proroga i termini per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale (1047).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2235, concernente provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935 (1048).

Dal Ministro degli affari esteri:

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935 (1049).

Dal Ministro delle comunicazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato (1036).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV (1050).

Dal Ministro dell'interno:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 353, concernente l'isolamento coattivo dei lebbrosi (1051).

RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali:

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935-XIII (942). — *Rel.* GIANNINI.

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935 (943). — *Rel.* GIANNINI.

Approvazione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Lituania stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935 (944). — *Rel.* GIANNINI.

Approvazione del Protocollo stipulato in Bruxelles il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del

10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato (945). — *Rel.* GIANNINI.

Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina in Terni (909). — *Rel.* COZZA.

Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali (941) — *Rel.* BONARDI.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Approvazione dell'accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935, (1049). — *Relatore* MENOZZI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (967). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, contenente disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi (963). — *Relatore* COGLIOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 29, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti (1032). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 30, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000 per completamento di opere straordinarie (1033). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2235, concernente provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935 (1048). — *Rel.* REGGIO.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

SANDICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDICCHI. Onorevoli colleghi, sarò breve, anzi brevissimo. L'importanza e i riflessi di carattere generale che presenta la produzione della

essenza di bergamotto, propria, si può dire, della provincia di Reggio Calabria, mi inducono a rendermi interprete in questa sede del sentimento di riconoscenza dei miei conterranei rivolgendovi vivi ringraziamenti al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per il provvedimento legislativo da lui proposto e testè emanato, allo scopo di tutelare quel prodotto.

È noto come la vera essenza di bergamotto costituisca un monopolio naturale (la pianta del bergamotto cresce e prospera solo in una zona limitata dell'estremo Mezzogiorno della penisola) e, come tale, la produzione di essa conviene che sia regolata e valorizzata quanto possibile.

Valorizzata a vantaggio non solamente dell'intera popolazione locale, che direttamente o indirettamente trae da questa produzione le sue principali risorse, ma anche dell'economia nazionale.

Mal si applicano a tale produzione principi e sistemi liberisti. Una lunga e dolorosa esperienza ha mostrato come sistemi siffatti diano largo adito alle adulterazioni del prodotto, con grave discredito di esso e, peggio ancora, a speculazioni che riescono di non lieve pregiudizio dei produttori, specie di quelli meno abbienti, e di gran numero di contadini.

Si osserva da interessati che i lamentati inconvenienti, le difficoltà attuali derivano dal fatto che trattandosi di un profumo, di un genere di lusso, esso deve, per forza di cose, risentire per primo le conseguenze della crisi economica. Ma ciò non è esatto, poichè, l'essenza di bergamotto, oltre a servire per fissare gli altri profumi (ed è quindi in questa industria elemento necessario), oltre ad essere base dell'acqua di colonia, ormai diffusa nell'uso comune, trova largo impiego in altre industrie e specie in quella farmaceutica, nella fabbricazione dei disinfettanti, il che è oggi importante, poichè ci permette di ridurre anche in questo settore la nostra importazione dall'estero.

Provvide, pertanto, sono le misure adottate per la protezione di questo prodotto che se ha, come ho accennato, capitale importanza per l'economia locale, presenta rilievo anche per l'economia nazionale, in vista dell'esportazione di esso, che pure sta resistendo in mercati esteri, malgrado le attuali condizioni.

Difficilmente, peraltro, le savie norme emanate troverebbero in pratica efficace applicazione se alla direzione dell'organismo contemplato dalle norme stesse non venissero preposte persone veramente competenti ed abili anche nel prevedere e nello sventare in tempo le insidie, compresa quella della inserzione dell'essenza sintetica di bergamotto, che di continuo si tendono da sleali concorrenti.

L'amore e il particolare interesse che il Ministro Rossoni ha posto nell'affrontare la soluzione del problema, anche per venire incontro ai bisogni di una popolazione laboriosa, industriosa e patriottica, quale è la calabrese, affidano pienamente che felice sarà pure la sua scelta dei dirigenti di quel-

l'organismo, col preporvi persone che sappiano vedere, colpire, sempre che occorra, e marciare! (Applausi).

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Onorevoli colleghi, i diversi capitoli di spesa del bilancio di un qualsiasi Dicastero sono legati a funzioni e attività specifiche le quali dovrebbero distinguersi, mi sembra, in due fondamentali categorie: funzioni e attività statiche, conservative, intese a consolidare le precedenti conquiste di Governo e funzioni di avvenire, dinamiche, che mirano a nuove conquiste e sono il progresso.

Ben chiara è l'importanza preminente che deve attribuirsi a queste ultime nel referto e nella discussione che vogliono condurre all'approvazione del bilancio. Degna di particolare commento e di esaltazione a me pare quella frazione di capitolo, neppure denominata, che il bilancio di cui oggi ci occupiamo assegna alla disciplina della produzione e del commercio delle sementi.

L'onorevole Ministro ha toccato un punto vitalissimo della nostra agricoltura, cosicchè la sua iniziativa quanto mai provvida può assicurare al Paese un utile globale valutabile a milioni.

Mi ero proposto di mettere ciò in luce, ma, a scanso di inutili chiose in ripetizione, volevo prima leggere quanto il camerata relatore aveva scritto sull'argomento; il che non mi è stato possibile prima di ieri all'inizio della seduta.

Vidi l'accenno, necessariamente breve, dell'amico Marescalchi giustamente intento ad illustrare i molti altri e più ponderosi problemi che impegnano l'opera assidua del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Appariva l'opportunità di un modesto mio intervento; ma proprio in quel minuto il camerata conte Di Frassineto si accingeva ad esporre un suo lucido esauriente studio sul problema delle sementi.

Sono rimasto disarmato, davanti a un campo quasi completamente mietuto, poichè egli, oltre che come valoroso agricoltore, già da anni dedicatosi alla produzione di buone sementi di grano, ha parlato anche come naturalista.

Quasi nulla pertanto mi è dato ora di poter aggiungere a quanto ieri vi ha detto Di Frassineto. Non mi resta che ringraziarlo sentitamente di avermi ricordato accanto all'illustre camerata Strampelli e affiancare le mie vive felicitazioni a quelle che Di Frassineto, come agricoltore, ha ieri presentato all'onorevole Ministro. Non avendo la fortuna di poterlo fare nella stessa qualità, queste felicitazioni ho l'onore di presentare cordialmente al Ministro Rossoni come allevatore di piante, non ancora del tutto in quiescenza in questa specifica attività.

E, sicuro di poter essere buon interprete, mi permetto di farlo anche a nome di tutti coloro che mi sono stati compagni vicini o lontani, in pieno consenso o in amichevole contrasto, nel faticoso

lavoro che sbocca nella costituzione di nuove razze di piante agrarie.

Queste razze, quando sono il frutto di una seria ed onesta indagine — che implica d'ordinario un lavoro assiduo di qualche anno — se possono presentarsi all'agricoltore come perfezionate macchine per la « fabbricazione » di derrate, non possiedono sgraziatamente la fissità funzionale delle macchine che escono dalle officine meccaniche, le quali rispondono sempre ed ovunque ad un particolare, fine del costruttore.

Le nostre « macchine » debbono invece trovare il loro motore nello stesso ambiente di vita: da ciò, per assicurare la loro più alta resa, la necessità di una diligente ricerca dell'ambiente a ciascuna di esse più propizio. Tale ricerca facciamo da qualche anno sotto gli auspici del Ministero della agricoltura e con larga fattiva collaborazione degli organi periferici, ora con saggia determinazione più strettamente legati al Ministero stesso.

Fondata con ogni crisma la razza e assegnata al posto di più agevole e proficuo lavoro, è necessario promuovere e disciplinare col massimo rigore la produzione di sementi che, senza ombra di deviazione, consentano alla razza stessa di passare in tutta la sua integrità da una generazione all'altra nella « manifattura » dell'agricoltore.

A questa delicata bisogna risponde molto bene il provvedimento recentissimo dell'onorevole Ministro Rossoni: provvedimento di cui ha già detto il camerata Di Frassineto oltrechè il relatore.

L'attuazione — avviata lo scorso autunno e che sarà man mano completata e perfezionata — non ha mancato naturalmente di suscitare qualche contrarietà per turbamento di interessi non certo o almeno non interamente legittimi. Si può anche qui intravedere del sanzionismo, ma blando, più sussurrato che proclamato, e quindi non troppo temibile per l'autore ed i fautori della riforma, se il popolo fascista tanto poco ha temuto l'altro ben più grosso, scaturito da moventi non dissimili, pur nella dichiarata lesione di alte . . . idealità dello spirito, che stavo per dire *di-vino* o di petrolio. (Approvazioni).

BENNICELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNICELLI. Onorevoli colleghi, consentitemi che accenni brevemente ad un lato del complesso problema agrario non toccato, sembrami, dagli autorevoli oratori che mi hanno preceduto, e cioè alla grande importanza che assume nel quadro dell'economia agraria la casa colonica, intesa come centro abitato da un'intera famiglia colonica, ritenendo che proprio la casa costituisca l'attaccamento principale degli individui alla terra.

È certamente ancora vivo in molti di voi, come lo è nel cuore di tutti gli agricoltori italiani, il ricordo del plauso con cui vennero accolte le parole che, su tale argomento, pronunciò il Duce nel suo memorabile discorso all'Assemblea quinquennale dell'anno decimo. Il suo cuore magnanimo sentì il lato profondamente umano e sociale che è unito

al focolare familiare del lavoratore agricolo e pose nel primo piano questo problema importantissimo non solo per il suo lato morale, ma anche per le conseguenze economiche che assume nel campo della produzione agraria.

Per il lato morale mi basta accennare come esso si completi e si integri nel recente importantissimo provvedimento dell'assicurazione sociale contro la tubercolosi, esteso, per volontà del Duce, a tutti i componenti la famiglia colonica e che costituisce nuovo vanto del Governo fascista e ragione d'infinita gratitudine da parte di quanti sentono il profondo significato e tutto l'alto valore di un così benefico provvedimento.

Le parole del Duce posero nella dovuta evidenza la necessità che si migliorassero il più sollecitamente possibile le abitazioni agricole, perchè molte tra esse, troppe anzi, circa il 30 per cento, non offrono ancora ai laboriosi e forti agricoltori un minimo indispensabile di buona abitabilità.

Nessuno tra noi si nasconde che il momento attuale non può consentire una totalitaria, rapida risoluzione del grave problema, soprattutto grave dal lato economico, ma penso e spero che con qualche opportuna disposizione, da emanarsi dal Ministero di agricoltura e foreste, si possano sollecitamente ottenere in proposito non trascurabili risultati. Mi consenta l'onorevole Ministro che io affermi come il miglioramento delle condizioni delle case economiche in una intiera zona vada di pari passo con il miglioramento di tutta la produzione agraria in quella stessa zona. Infatti noi constatiamo di continuo che i migliori coloni, i più forti di braccia e i più ricchi di promettenti balilla, cercano di preferenza quelle aziende rurali dove le case sono buone e dove l'abitarvi costituisce la gioia familiare più cara e più legittima. L'onorevole Miliani, che ieri parlò del problema montano, può, assai più autorevolmente di me, asserire se e quanto un così importante problema sia connesso alla casa colonica, intesa nel suo insieme: di comunicazioni, di acqua, luce, assistenza sanitaria ecc., e che rientra nel grande quadro della bonifica integrale.

Inoltre, quando i coloni risiedono in buone case di abitazione, hanno anche assai maggiori possibilità di usufruire delle tante e utili previdenze istituite dal Regime, sia educative che fisiche, sia religiose che politiche, con conseguente immediato elevamento morale.

Per promuovere fin d'ora tale opera di risanamento si potrebbe stimolare l'attività dei singoli proprietari non solo con premi materiali, ma anche con premi morali per maggiormente incitarli a dedicare una parte, sia pur piccola, dei loro proventi alla bonifica edilizia, anche se questa può apparire, in un primo tempo, meno remunerativa di quella impiegata per la bonifica dei campi. Esprimo il parere di estendere il concorso che ora lo Stato concede per la costruzione di case coloniche nuove, anche ai lavori di miglioramento igienico delle case vecchie, da eseguirsi con il controllo delle autorità governative.

Desidero anche prospettare all'onorevole Ministro l'opportunità che, nei futuri concorsi aziendali, ai quali il Governo fascista provvidamente assegna ingenti somme, si tenga anche molto conto dell'effettivo stato delle abitazioni rurali dell'azienda che concorre ai suddetti premi, disponendo che non debba essere nè segnalato nè premiato quell'agricoltore proprietario, il quale, pur tenendo in modo esemplare la parte prettamente agraria, e per ciò più redditizia, della sua azienda, trascura invece di mettere o di mantenere in buono stato le case dei propri coloni.

Nel grande fervore di opere che ininterrottamente testimonia la meravigliosa attività della Nazione italiana, si cerchi, da chi ne ha i mezzi, che anche in questo lato del problema agrario sociale, cui è intimamente legato il benessere di una gran parte del nostro popolo, venga offerta una così evidente prova di quale e quanto amore sia circondata l'esistenza familiare dei nostri lavoratori agricoli, bravi e forti sia in pace che in guerra, fedeli e generosi sempre. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

CAMERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Onorevoli senatori, ieri io ho sinceramente plaudito il bel discorso dell'onorevole senatore Josa, circa il patrimonio zootecnico.

In detto discorso, informato alla sua competenza grande, l'illustre professore, con criteri tecnici e con efficaci suggerimenti pratici, si occupò dei bovini, dei cavalli, dei muli ed anche delle capre; però io avrei voluto che fosse stato un poco più espansivo per la modesta e feconda pecora, ossia per l'industria armentizia che ha rappresentato in altri tempi una notevole fonte di ricchezza per la regione a cui appartengo e per altre consimili d'Italia.

Veramente questa industria armentizia è stata considerata in modo non molto favorevole, quasi si trattasse, in confronto delle colture intensive, di un'industria primitiva di tradizione biblica. Invece essa è tale che assicura tre importanti prodotti: la lana, il latte, trasformabile in formaggio, e la carne.

Intanto, purtroppo, una notevole decadenza della industria si è verificata, per cui si è fatto vivo appello al Governo per un'efficace protezione. Io in due precedenti discorsi, pronunciati in occasione della discussione del bilancio dell'agricoltura, fui confortato dalla benevola ascoltazione dei colleghi; però, purtroppo, le mie raccomandazioni non furono seguite dagli invocati provvedimenti ed oggi ci troviamo di fronte ad una posizione ancora peggiorata alla quale si deve riparare.

Io confido molto nell'opera instancabile dell'onorevole Ministro dell'agricoltura, e spero che ascolti queste mie brevi raccomandazioni.

In omaggio alla verità bisogna dire che recentemente il Consiglio dei Ministri, nella deliberazione riguardante la requisizione delle lane, provvidamente disponeva che si tenesse conto di assicurare prezzi remunerativi ai produttori, che costituissero non solo un rimborso delle spese ma un equo

guadagno e si conferissero premi di incoraggiamento pel miglioramento della produzione. Questo è stato un atto, bisogna riconoscerlo, vantaggioso per l'industria armentizia. Però ciò non basta per ovviare alla sua decadenza. Due, secondo me, sono le cause principali di questa situazione.

In primo luogo i gravi carichi fiscali e poi l'eccessivo dissodamento delle terre, cioè la rarefazione dei pascoli.

Circa i carichi fiscali è veramente sconcertante rilevare quanti di essi pesino sulla povera ed infelice pecora. È proprio un elenco pauroso: tassa di ricchezza mobile, con sovrimposte provinciali e comunali, tassa bestiame comunale, chinino di stato, tassa sui cani, tassa scambi, imposta di consumo, tassa di macellazione, e poi gravi tariffe pel trasporto degli animali, anche per la riduzione dei tratturi che erano le strade naturali per la trasmigrazione o transumanza delle pecore dalla montagna alla pianura, cioè dalla dimora estiva alla dimora invernale.

Tutti questi carichi, a cui si aggiungono gli innumerevoli contributi di ogni genere, importano un 60 % di onere sulla produzione ordinaria di una pecora, senza considerare poi le spese di manutenzione, cosicché tale industria è divenuta assolutamente rischiosa, onde, per la giusta preoccupazione degli armentari, si sono perduti milioni di capi di bestiame o per limitazione di armenti o anche per soppressione di essi.

La stessa finanza dello Stato è danneggiata da questo fatto perchè è venuto a mancare ad essa l'introito che, anche diminuito della metà, sarebbe stato meglio del nulla.

Bisogna dunque alleggerire i tributi imposti alla industria se la si vuole far vivere.

Rarefazione dei pascoli. È senza dubbio da plaudire alla geniale iniziativa della battaglia del grano, alla relativa opera grandiosa di bonifica, specialmente in questo momento in cui l'immanchevole antiveggenza del Duce ci permette di resistere alle torture economiche che ci sono inflitte. Però bisognerebbe anche portare attenzione a che i dissodamenti fossero fatti con prudente discrezione, specie avendo riguardo alla natura delle zone pascolative, ed evitare di perdere il terreno per i pascoli senza neanche averlo adatto per la coltivazione del grano. Vi è stata una specie di mania del dissodamento che ha invaso gli agricoltori, mentre invece si sente il bisogno di una giusta moderazione. Con questi eccessivi dissodamenti si è verificato un aumento nel prezzo delle erbe invernali necessarie ai nostri armenti nel passaggio dalla montagna al piano.

C'è chi non si allarma di ciò, perchè non favorevole alla trasmigrazione; o, come si dice con parola arcaica, alla transumanza degli armenti. Costoro proporrebbero di somministrare il foraggio nel ricovero stallatico delle pecore, anche nelle loro originarie sedi montane; ma ciò non è possibile fare, sia per il numero enorme di capi di bestiame che non è contenibile nelle stalle, sia

perchè in Abruzzo i campi sono d'inverno bianchi di neve, la quale copre quei pascoli che nell'estate fanno prosperare gli armenti che si giovano del pascolo fresco ed aperto anzichè del secco foraggio nelle chiuse stalle, ove, pel rigore della stagione nell'alta montagna, dovrebbe reclamarsi il termosifone!!

La trasmigrazione o transumanza degli armenti è naturale, originaria — direi necessaria — ed è da deplorare che vi sia una riduzione dei tratturi ad essa necessari. Come tutti sanno il tratturo è una strada erbosa che dall'Abruzzo va fino alle Puglie con diverse diramazioni.

Il Governo in altro tempo fu troppo arrendevole, secondo me, a consentire che si occupassero i piccoli tratturi e purtroppo si è verificata una occupazione anche dei grandi tratturi; ma io penso che a queste riduzioni debba darsi riparo perchè il tratturo è un mezzo di passaggio indispensabile, in quanto l'armento portato nei vagoni ferroviari soffre e deperisce, senza parlare poi della non lieve spesa.

Riassumendo dirò che saggi provvedimenti diretti ad evitare la rarefazione dei pascoli concorrerebbero alla maggiore produzione dell'industria armentizia.

Debbo fare un'altra osservazione e sarà l'ultima. Si è imposto un dazio doganale alle lane estere. Però recentemente questa imposta è stata sospesa. Io non oso criticare tale provvedimento perchè non ne so la causa e potrebbe essere stato consigliato da giuste ragioni transitorie. Però quello che raccomando è che la sospensione non diventi abolizione, poichè, purtroppo, la lana estera esercita una grave concorrenza alla nostra produzione, sebbene è sperabile possa diminuire con la intensificazione di questa, e perciò è opportuna una remora come quella che si era imposta e che vorrebbe essere mantenuta, salvo il periodo che si è creduto necessario di sospensione. Ho finito di abusare della vostra tolleranza, o colleghi.

Io mi auguro che queste mie brevi considerazioni siano dall'onorevole Ministro tenute presenti, perchè sono ispirate da quello che è un vero e naturale interesse nazionale.

Io rivolgo queste raccomandazioni al Ministro con la speranza che questa volta non abbia a dolermi di non essere esaudito, almeno per quanto è possibile, e che sia così risparmiato al Senato, in un prossimo bilancio, sopportare di nuovo un mio discorso in beneficio della modesta e feconda pecora, dei benemeriti armentari e dei patriarcali pastori. *(Applausi)*.

CELESIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA. Dirò pochissime parole sopra questo bilancio, nel quale per felice connubio — onorevole Ministro, lo dico senza ironie — vicino all'agricoltura è innestata la pesca.

Voi avete sentito tanti illustri agricoltori e avete sentito anche un cacciatore. Permettete ora a me di dirvi una parola sopra l'industria

della pesca che è essenzialmente estrattiva e che, a mio modesto giudizio, dopo l'agricoltura, se opportunamente attrezzata ed organizzata, potrà effettivamente costituire un importantissimo settore della economia nazionale e dei sistemi alimentari del nostro Paese. Non parlerò, onorevole Ministro, dei molteplici aspetti del complesso problema della pesca, e sarò quindi brevissimo; ma voglio fermarmi sopra una questione d'importanza eccezionale, e voglio dire a voi, onorevole Ministro, che l'inizio dell'attività del credito peschereccio, realizzato sotto l'impulso del Capo del Governo e per l'intelligente opera vostra, ha determinato immediatamente vantaggi che altrimenti sarebbe stato impossibile ottenere.

Rilevo nella relazione al bilancio della Banca Nazionale del Lavoro taluni dati che, senza alcun dubbio, dicono con la loro esatta eloquenza come gli aiuti finanziari, generosamente prodigati, abbiano concorso all'incremento della pesca e mi permettono di ricordare al Senato che, nel primo semestre di attività, sono state approvate 1120 domande di crediti per un complessivo importo di 11 milioni, di cui 2 milioni per prestiti piccolissimi ai pescatori onde liberarli dagli accaparratori. Onorevole Ministro, è veramente la prima volta che lo Stato interviene direttamente ed indirettamente nell'esercizio di un credito ritenuto, dopo attento esame, indispensabile allo sviluppo di una attività economica che interessa un intero popolo di lavoratori che ne hanno davvero bisogno.

Non è stato beneficiato nessun pescecane, ma si è cercato di favorire invece meritatamente minuscole imprese nate dall'ardimento e dalla perizia dei nostri pescatori ed appesantite da una serie di soprastrutture economiche o speculative che ne rendevano difficile, se non proprio impossibile, la vita. Con questo sistema di spezzettamento di credito, fatto attraverso consorzi che conoscano la potenzialità delle piccole aziende, io credo che voi riuscirete realmente a mantenere all'industria peschereccia italiana la caratteristica dell'economia frazionatissima e perciò maggiormente redditizia a soddisfazione piena ed intera, morale e materiale di quella numerosa classe di pescatori che, ogni giorno, lavorando per l'alimentazione del Paese, sacrifica nobilmente la vita lottando contro i pericoli del mare. I recenti disastri dell'Adriatico dimostrano le virtù della nostra gente marinara capace di ogni prodigio.

L'istituto del credito peschereccio voluto dal Capo del Governo, asseconda lo sforzo di quei consorzi che oggi sorgono prosperosi dopo molti anni di fatiche e di lavoro, riprendendo in parte l'idea di antiche leggi che non erano mai state applicate, ma che, nel nuovo clima corporativo, possono trovare una effettiva ragione di vita poichè vogliono dappertutto mantenere alla pesca un carattere essenzialmente tecnico, rispettando nel contempo le gerarchie e la pratica sindacale.

Quando, con l'aiuto del Governo, avremo indirizzato la pesca secondo sani criteri tecnici, am-

ministrativi e commerciali, fuori del pelago di quella disorganicità che è stata sempre la causa prima, se non proprio unica, di tanti malanni, avremo elevato una benemerita classe di produttori al livello della vita nazionale in Regime fascista.

Onorevoli Colleghi, ho promesso di essere breve e lo sarò difatti.

Il potenziamento della pesca è subordinato alla realizzazione di un economico esercizio e di un maggior profitto commerciale. L'attrezzamento industriale potrà essere avvantaggiato dalla creazione di servizi collettivi per la fornitura della nafta, degli olii, dei motori e via dicendo; servizi collettivi che assecondano la vita difficile dei pescatori.

Si è già manifestato un accrescimento della produzione ittica e, se non si è arrivati a portare dei benefici immediati al consumatore, le ragioni risiedono in campi nei quali non è il caso ora di entrare. Ma i risultati dimostrano che gli sforzi se diretti bene, potranno al fine permetterci di conseguire le mete che sono nei voti di tutti. Vi è un vasto problema commerciale che riguarda l'organizzazione dei mercati, secondo lo spirito vero della legge che vuole difendere gli interessi del produttore e del consumatore, eliminando la deleteria figura del commissionario che sopra tutto danneggia l'autentico commerciante. L'industria ed il commercio della pesca sono affidati alla mente elevata dell'onorevole Rossoni che li ha compresi ed io credo che, per la via sulla quale ci siamo incamminati, noi potremo, in un certo tempo, raggiungere la soluzione efficace di questi problemi, ottenendo dei risultati effettivamente positivi e duraturi.

Non dimentichiamo, onorevoli Colleghi, non dimentichiamo, onorevole Ministro, che la classe dei pescatori, dispersa lungo ottomila chilometri di coste nazionali oltre quelle delle Colonie, numerosissima in Italia più che in altri Paesi, dà oggi un prodotto ittico relativamente inferiore di molto a quello di altre Nazioni, grandi e piccole, che hanno un minor numero di pescatori ed un minor numero di chilometri di costa, il che dimostra che l'intensa cura che noi daremo a questo problema può permetterci di sperare i migliori risultati.

Non dimentichiamo che la classe dei pescatori ha dato e dà alla marina mercantile ed a quella da guerra la parte più efficiente dei suoi equipaggi. Non dimentichiamo che questo nostro popolo di agricoltori e di lavoratori ha bisogno di mantenere il contatto con il mare. Aiutiamo questa nostra superba gente marinara e facciamo sì che nel suo nome il Popolo italiano ogni giorno più si senta vicino all'elemento che gli ha dato gloria e vita nei secoli scorsi. (*Applausi*).

ROSSONI, *Ministro per l'agricoltura e per le foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *Ministro per l'agricoltura e per le foreste*. Onorevoli senatori, desidero completare la discussione che si è svolta ieri ed oggi in questa Assemblea intorno al bilancio dell'agricoltura.

Completarò la discussione nel senso di fare delle dichiarazioni precise di carattere generale e più precisamente di direttive generali sulla politica agraria fascista.

Prima però risponderò ai senatori che hanno parlato su alcuni problemi particolari, perchè è dall'esame dei problemi particolari che noi dobbiamo trarre una direttiva. Secondo me non basta constatare quello che sappiamo fare, quello che sappiamo produrre e rilevare le lacune della nostra produzione agricola. Non basta nemmeno lamentare ciò che ci manca e i guai che di tanto in tanto si ripetono, cioè le crisi che colpiscono delle volte gravemente l'attività agricola nazionale. Ci sono esigenze di miglioramento produttivo e qui il lavoro e la tecnica associati possono darci dei buoni risultati; ma, oltre ai problemi produttivi, io credo che in agricoltura ci siano delle necessità impellenti di una nuova disciplina per la tutela e la valorizzazione dei prodotti. Vedremo nel corso delle mie dichiarazioni che cosa il Ministero intende fare, naturalmente in accordo con gli organismi degli agricoltori e dei lavoratori agricoli.

Ma intanto vediamo i problemi particolari.

Il senatore Josa ed il senatore Camerini hanno parlato del problema zootecnico. È noto che da alcuni anni noi lamentiamo la nostra difficile situazione zootecnica. Io non so se voi, onorevoli senatori, abbiate osservato che per il problema zootecnico avviene ciò che non è mai avvenuto per le merci in genere. Di regola, quando c'è la rarefazione di una merce, il prezzo di quella merce tende ad aumentare; nel campo zootecnico, specialmente da due o tre anni a questa parte, avviene invece che più diminuisce la merce messa sul mercato e più diminuisce il prezzo della merce stessa. È questo un fatto che smentisce in pieno i vecchi criteri economici. Che fare? Dobbiamo forse abbandonarci al corso degli eventi ed attendere che il tempo sani la situazione? Io non lo credo. Io credo invece che in questo campo la disciplina e la volontà degli agricoltori ed una migliore organizzazione del mercato della carne possano aiutarci ad uscire abbastanza presto dalla situazione attuale. D'altra parte, le considerazioni di carattere tecnico fatte intorno a questo problema hanno pure un valore. Non c'è dubbio che, come diceva il senatore Josa, se noi selezioneremo le nostre razze, se riusciremo ad avere delle qualità superiori di bestiame, potremo, ottenendo un rendimento superiore per capo, sviluppare con maggiore facilità l'allevamento: ma questo non può rappresentare da sé una soluzione completa. L'importante è, per il produttore in genere, e per i produttori agricoli in ispecie, che quando si sviluppa una attività economica, il produttore sappia chi è che compra la merce e a quali condizioni è comperata la merce. Ci vuole insomma nella questione zootec-

nica uno sbocco ai prodotti. Prima di tutto bisogna aumentare e migliorare la produzione dei foraggi.

Voi sapete che anche recentemente il Governo ha deciso di andare incontro agli agricoltori che fanno opere di irrigazione con lo scopo preciso di migliorare il rendimento foraggiero.

Abbiamo fatto un esperimento quest'anno in una provincia, ma il Ministero dell'agricoltura è ben deciso a completare e ad estendere questo esperimento, anche perchè è mia convinzione che si debba ormai dare uno sguardo d'insieme alla situazione nazionale dell'agricoltura e distribuire equamente su tutto il territorio del Paese le coltivazioni proficue.

Nuove attività sorgono ogni giorno e per quel che si riferisce alla valorizzazione del bestiame e dei prodotti del bestiame io credo che la nuova industria della lana sintetica potrà essere molto utile, non solo per la produzione della lana ma anche per la produzione di burro, di grassi e di siero per l'alimentazione dei suini, tutte risorse complementari dell'azienda agraria. Noi siamo decisamente contrari alla monocultura, avendo constatato che più sono i prodotti, più voci di reddito si hanno nell'azienda e più è facile ottenere un bilancio favorevole; infatti, quando si ha un solo prodotto se questo va male, l'azienda è rovinata; mentre invece se si coltivano più prodotti, si ha sempre una compensazione anche nelle annate di clima incostante e sfavorevole.

Insomma, un concetto organico deve dominare l'azienda per cui, moltiplicando le attività, l'agricoltura abbia compensazioni adeguate.

Dirò anche che per la carne noi siamo deficitari del 10 per cento, il che poi non è un gran male. Ciò che occorre è una nuova organizzazione del mercato. Ho molto riflettuto sulla situazione della quale si parlava poc'anzi: ad una rarefazione di merce fa riscontro una diminuzione di prezzi, anzichè il contrario. Causa non ultima del fenomeno è il sistema attuale dell'importazione del bestiame.

I 50.000 capi importati dall'Ungheria affluiscono tutti sul mercato di Milano che fa il prezzo. Avviene così che, artificialmente, mettendo sullo stesso mercato 50.000 capi di bestiame a basso prezzo, si determina un prezzo basso anche per tutto l'altro bestiame degli agricoltori.

Si sta ora provvedendo alla creazione di un ente degli agricoltori per l'importazione e credo che la nuova disciplina si dimostrerà molto utile.

Naturalmente non si tratterà di rialzare i prezzi in modo ingiusto, ma di fissarli in modo che gli agricoltori non vedano rinvilita la propria produzione per effetto di una manovra puramente e semplicemente speculativa. (*Applausi*).

L'onorevole camerata Marozzi è intervenuto nella discussione per sostenere due punti di vista molto importanti. Il suo modo di vedere è anche quello del Ministero della agricoltura.

Il senatore Marozzi ha detto che bisogna avere

un criterio unitario del lavoro agricolo. Perfettamente. Se c'è un campo dove il vecchio criterio della lotta fra i diversi elementi della produzione è assurdo, e soprattutto funesto, è precisamente il campo dell'agricoltura. Infatti, se si sviluppa la lotta fra industriali ed operai, ad un certo momento il peggio che potrà temersi sarà la chiusura dello stabilimento, cioè l'inattività. Ma se si acutizza un conflitto fra proprietari e lavoratori, nel momento del raccolto, non si tratta più di un arresto di lavoro puro e semplice o di danni per i proprietari ed i lavoratori: si tratta invece della rovina di una ricchezza che è collettiva e che, se è del proprietario e dei lavoratori, è anche patrimonio di tutta la Nazione. (*Approvazioni*).

Quanto allo sviluppo della piccola proprietà e della piccola affittanza, il criterio, come sapete, è costantemente seguito dalla politica agraria del Regime. Non credo però si possa provvedere legalmente nei confronti dello spezzettamento all'infinito della proprietà. Giustamente il senatore Marozzi osserva che, quando un piccolo proprietario padre di parecchi figli muore, la sua proprietà si va a frantumare. Ma che cosa può fare lo Stato in questo caso? Evidentemente, qui non si può intervenire. Non è esattamente di questa piccola proprietà che dobbiamo occuparci. Io credo invece che l'incoraggiamento alla conquista della terra da parte dei lavoratori si debba particolarmente intendere per quelle terre ancora non completamente sfruttate e che saranno redente dall'opera di bonifica. Questa è la direttiva che il Fascismo segue: basta guardare all'opera grandiosa di Littoria; lì c'è uno sforzo continuato del lavoratore per arrivare al possesso del terreno, e della casa annessa.

La realizzazione della piccola proprietà può avvenire con un ritmo accelerato se alla terra si dà maggior lavoro. Il lavoratore che coltiva direttamente il terreno non misura più le ore di lavoro, non solo per sé ma anche per i suoi familiari. Tutti sanno che una maggiore somma di lavoro sulla terra vuol dire maggior introito, quindi maggior guadagno, maggior risparmio, maggiore possibilità di marciare verso la conquista del terreno.

I nostri contratti di lavoro, specialmente nei riguardi delle piccole affittanze, devono tendere a fare aumentare più che sia possibile l'occupazione dei lavoratori della terra perchè abbiano la possibilità di risparmio e quindi di conquista della terra stessa.

Quanto all'economia montana, che si collega un po' a questo problema della piccola proprietà, di cui ha parlato il senatore Miliani, devo dire una parola franca: c'è troppa letteratura piagnucolosa sulla sorte della montagna. È un po' esagerato quello che si dice.

È fatale che la gente che non riesce più a vivere sulle montagne venga al piano. Una volta, quando anche in pianura, anche nei grossi centri abitati, c'era minore possibilità di guadagnare e di vivere più facilmente, il montanaro ragionava così:

piuttosto che andare a soffrire in pianura, preferisco rimanere sulle mie montagne. Poi è venuto lo sviluppo industriale, poi l'agricoltura ha intensificato i suoi sforzi sulla pianura; si sono fatte più case, e allora si capisce che la mano d'opera si è presa un po' dappertutto e quindi anche in montagna. Non credo che le montagne siano abbandonate. Ci sono sicuramente delle necessità e sono queste specialmente: viabilità, possibilità di permanenza in montagna durante la stagione più dura ma fino, naturalmente, ad una certa altitudine. Nella montagna media, laddove c'è qualche possibilità economica, dobbiamo creare le condizioni possibili perchè i montanari restino al loro posto.

Uno sfruttamento considerevole della montagna si può fare con i pascoli estivi, e voi sapete che il Ministero dell'agricoltura ha già provveduto creando degli alpeggi e delle stazioni sperimentali per la utilizzazione dei prodotti del bestiame.

Ma gran cosa in questo campo non si potrà fare. Certo è che il problema è presente, ma la nostra montagna dovrà specialmente essere utilizzata dal punto di vista delle nostre necessità di legname. Mancano in Italia ancora milioni e milioni di alberi e per la salute nostra e per le industrie. Quindi dobbiamo puntare su questo problema.

Noi faremo il nostro dovere e lo farà in modo particolare la Milizia forestale che anche ieri è stata elogiata ed esaltata in questa aula per il dovere civile che ha compiuto, per il dovere militare che sta compiendo eroicamente. (*Applausi*).

I senatori Di Frassineto e Todaro si sono occupati del problema delle sementi e del commercio delle sementi. Ricorderete, onorevoli senatori, che l'anno scorso io vi dissi che avrei provveduto senz'altro all'organizzazione non solo di un ufficio, ma di enti, di organismi per la produzione e la selezione delle sementi; problema fondamentale per l'agricoltura.

In Italia noi abbiamo continuato per molto tempo a non renderci conto che il produrre sementi selezionate era un problema, diciamo così, pregiudiziale. Anche quest'anno il Ministero ha dovuto intervenire per importare sementi di grandi coltivazioni già affermatesi in Italia come la canapa e le barbabietole. Ciò è assurdo ed inconcepibile.

Il senatore Vicini ha parlato della caccia. Si è raccomandato di infrenare i cacciatori (lui è cacciatore). Mi sono permesso ieri di interromperlo e di assicurarlo che saranno adottati ragionevoli provvedimenti. È però ammirevole lo slancio che i cacciatori hanno dimostrato all'indomani della proclamazione delle sanzioni, mettendosi al servizio del paese per approvvigionarci di cacciagione; ma, quando nei campi i prodotti sono nati e incominciano a svilupparsi, io credo che sia giusto limitare la caccia perchè non si rechi danno alla produzione agricola. Assicuro però il collega Vicini che, quanto al regolamento della legge, io lo solleciterò; in breve tempo il regolamento deve essere fatto; dobbiamo avere una legislazione precisa

ed una regolamentazione della caccia, salvando le riserve nel giusto limite, perchè senza riserve nessun cacciatore potrebbe più continuare a cacciare in avvenire, ma nello stesso tempo rendendo possibile questo svago al più grande numero di masse popolari e specialmente ai giovani fascisti.

Al senatore Montresor, che ha parlato delle Casse rurali, devo dire che il provvedimento da lui indicato ha avuto l'intenzione di dare maggiore garanzia a questi istituti e in modo particolare ai risparmiatori che affidano i loro depositi alle Casse rurali. Le Casse rurali isolate, avendo una funzione capillare del credito agrario, non costituivano una vera forza e ad un certo momento ci hanno dato delle sorprese alquanto dolorose. Le Casse rurali infatti da 6000 sono arrivate a circa 2.000 o poco più. Agganciando l'attività delle Casse rurali alle Casse di risparmio, noi abbiamo inteso di dare ad esse la sicurezza di vita e la possibilità di rendere i servizi che devono rendere ai piccoli coltivatori.

In seguito all'ultimo provvedimento di carattere bancario, credo che le Casse rurali non avranno niente da perdere, ma che sarà una grande fortuna per esse se resteranno ancora legate alle Casse di risparmio, perchè le Casse di risparmio, che sono già tanto benemerite, specialmente per il credito agrario, potranno valersi delle Casse rurali e viceversa per facilitare l'attività agricola.

Dico una parola di ringraziamento al senatore Sandicchi che si è dichiarato soddisfatto per il provvedimento sul bergamotto e al senatore Cellesia che si è occupato della pesca e del credito peschereccio.

L'onorevole senatore Bennicelli ha parlato delle case coloniche. Giustamente egli ha detto: è un problema economico ed un problema morale. L'unica legge che ancora oggi ci permetta di aiutare i proprietari è appunto quella che assicura un contributo agli agricoltori che fanno nuove case coloniche e nuove stalle. Io desidererei vivamente poter dare un contributo in danaro anche a tutti quegli agricoltori volenterosi di dare un assetto igienico e sano alle case coloniche. È vero che la casa nuova e la stalla nuova si fanno nei terreni di recente bonifica; ma c'è da bonificare, in quanto a case, anche nelle vecchie proprietà, in tutte le regioni d'Italia, non solo nel Sud ma anche nel Veneto, nel Piemonte, in Lombardia, in Toscana, ecc. È un problema che sento vivamente ed assicuro l'onorevole senatore Bennicelli che presto, secondo le direttive del Duce, sarà decisamente affrontato.

Avendo risposto a tutti gli oratori, debbo aggiungere qualche dichiarazione di carattere generale, come ho accennato all'inizio del mio discorso.

I problemi generali sono diversi ed i compiti per la risoluzione di essi in parte sono del Ministero dell'agricoltura ed in parte delle organizzazioni dei produttori. Avrete notato, onorevoli senatori, che io insisto spesso nell'unire le organizzazioni dei produttori (proprietari e lavoratori) al Ministero.

Infatti non si può concepire in Regime fascista corporativo un Ministero di agricoltura che faccia delle leggi o che tratti dei problemi agrari coi singoli produttori. Ogni problema interessa tutti i produttori agricoli; quindi il primo elemento che debba essere consultato e mobilitato dev'essere precisamente l'elemento associazione.

Nel vecchio regime sociale i lavoratori si organizzavano per dare l'assalto alla proprietà e la proprietà si organizzava per resistere all'assalto dei lavoratori. La legge corporativa, invece, pretende che altri compiti svolgano le organizzazioni sindacali, adesso che la lotta è attenuata ed ha cambiato metodo ed aspetto.

Che cosa deve fare da parte sua il Ministero dell'agricoltura?

Prima di tutto deve aiutare gli agricoltori ad ottenere una migliore produzione. Quindi, azione di carattere generale: lotta contro le malattie delle piante, aiuti per le irrigazioni, intensificazione delle bonifiche, sperimentazioni agrarie, lotta contro la mosca olearia, la fillossera, ecc. A questo scopo il Ministero si è meglio attrezzato trasformando le cattedre ambulanti di agricoltura, tanto benemerite, in organismi agli ordini del Ministero. Recentemente abbiamo istituito anche gli ispettorati nazionali. Io intendo dividere, come di fatti ho già diviso, i compiti per i diversi gruppi della produzione fra tecnici competenti e specializzati. E precisamente: ispettorato per la produzione cereali, per la viticoltura, per l'agrumicoltura, per la zootecnia, per la pesca, ecc.

Prima di avviarmi alla conclusione desidero dirvi che il Ministero intende portare l'attenzione dei produttori agricoli su alcuni problemi molto importanti che dobbiamo risolvere. Uno di questi è quello dei concimi. Non siamo ancora arrivati a produrre i concimi necessari a prezzi convenienti, non dico tanto nell'interesse degli agricoltori quanto nell'interesse della produzione. È provato che una buona concimazione può fare aumentare enormemente i prodotti. Ma molte volte si deve constatare che i rurali non sono in grado di acquistare i concimi. Durante la crisi degli anni scorsi è diminuita sensibilmente l'utilizzazione dei concimi; nell'ultimo anno agrario, con prezzi compensativi, gli agricoltori hanno ricominciato a comperare concime e per la campagna agraria in corso in tutta Italia si è comperato concime per il 25 per cento e in alcune provincie per il 60 per cento in più dell'anno precedente.

Traggo da ciò due conclusioni. La prima è che le fabbriche dei concimi devono attrezzarsi in modo da produrre molto concime e fare prezzi migliori all'agricoltore. (*Approvazioni*). Riconosceremo i loro meriti e apprezzeremo i servizi che esse renderanno alla produzione agricola in questo senso. (*Applausi*).

Seconda conclusione. Quando gli agricoltori guadagnano, ridanno alla terra i loro guadagni ed è anche vero che, quando il mondo dei rurali è compensato della propria fatica, tutte le altre

categorie riescono a beneficiare di questi guadagni fondamentali dell'economia del Paese. (*Applausi*). Negli anni della crisi, nei piccoli paesi l'artigianato era morto; la classe media soffriva della crisi degli agricoltori. I grandi centri subivano anch'essi le medesime conseguenze. Ora io sono convinto che, facendo una politica non di altissimi prezzi, ma una politica di prezzi compensativi per l'agricoltura, noi andremo veramente verso un durevole equilibrio della vita economica nazionale. (*Approvazioni*).

Non è difficile fare una politica di prezzi compensativi senza cadere negli altissimi prezzi. Il conto della terra si fa con facilità straordinaria: 5 milioni di ettari di terreno danno una produzione di 75/80 milioni di quintali di grano; aggiungendo l'importo del lavoro necessario si può determinare un prezzo compensativo. Per questa politica l'ammasso è una necessità assoluta. Intorno al pane bisogna evitare la speculazione.

Ad un certo momento gli agricoltori che non hanno deferito il grano agli ammassi avrebbero voluto, insieme agli accaparratori, aumentare esageratamente il prezzo.

Quando le categorie sono abbandonate a se stesse, facilmente scivolano nel tornaconto; ma in Italia c'è una forza politica superiore che è quella dello Stato, che è quella del Partito, e, quando una categoria cerca di ragionare soggettivamente e solo per il proprio interesse, interviene la ragione politica che frena gli appetiti e crea l'equilibrio dei compensi e dei prezzi.

Per il pane soprattutto è necessario continuare a fare questa politica e noi la faremo perfezionando per l'anno prossimo gli ammassi. Nel campo alimentare vogliamo andare al saldo completo: cioè non importare più nulla. Siamo già soggetti ad altre importazioni forzate, ma in questo campo dobbiamo assolutamente emanciparci.

Non vi leggo le cifre della produzione agricola italiana. Sono note a tutti. Esse sono chiaramente illustrate anche nella relazione diligente, precisa ed esauriente del camerata Marescalchi. Voglio invece dirvi che, dopo aver completato la produzione alimentare, intendiamo di dare un forte contributo alla produzione agricola destinata alle industrie.

Le fibre tessili debbono essere prodotte in maggiore quantità in Italia. Per ordine del Duce, coltiveremo in quest'anno in Sicilia, in Calabria e in Lucania più di diecimila ettari di cotone. Questo prodotto sarà acquistato dall'Istituto Cotoniero Italiano che disciplina la distribuzione del cotone ai filatori. Noi aumenteremo la produzione della nostra canapa per esportarla e realizzare valuta, ma anche per fare delle fibre tessili in sostituzione del cotone. Altrettanto faremo per la ginestra in parte già utilizzata quale fibra tessile.

Io ho detto altrove che il ragionamento che spesso si fa: « questo è economico e si produce, questo non è economico e bisogna importarlo », non vale in questo campo. È economico tutto il

lavoro che si paga agli Italiani, è antieconomico tutto il lavoro che si paga agli altri. (*Applausi*).

Certo io non intendo enunciare un criterio assoluto e semplicista; intendo creare lo stimolo e la volontà a produrre in Italia tutto ciò che sappiamo e possiamo produrre. Quindi, per le fibre tessili come per i carburanti (alcool delle barbabietole, alcool dal vino, alcool dai fichi d'India) intendiamo di intensificare il nostro sforzo.

Bisogna assolutamente produrre di più: la ragione pregiudiziale è questa: *bisogna lavorare molto*. Sta in ciò la tragedia del mondo agricolo e soprattutto del bracciantato che lavora due o tre mesi all'anno, e, per il resto del tempo, se ne sta — suo malgrado — a braccia incrociate. Ciò significa guadagno perduto per il lavoratore e ricchezza perduta per la Nazione.

Bisogna dunque fare il massimo sforzo per lavorare di più e per produrre di più. Soprattutto bisogna indirizzare il nostro sforzo verso l'autarchia economica. Per giungere all'autarchia economica anzitutto bisogna crederci, bisogna credere alla possibilità di produrre ciò che finora non abbiamo prodotto in Italia e bisogna permeare sempre più di spirito politico e di volontà politica il mondo economico e produttivo. C'è una mentalità diffusa ancora oggi che il fatto economico debba restare disgiunto dalla politica e dalla vita politica. Questo non è il caso dell'economia fascista. Quando si ragiona solamente come uomini economici, come produttori, il ragionamento è incompleto, è unilaterale. Bisogna penetrare nel mondo economico nel senso di istillare il dovere alla produzione per un interesse personale, perchè tutto ciò è umano e logico, ma anche e soprattutto per servire la vita del proprio Paese. Bisogna ancora che si crei un nuovo stato d'animo nel produttore. Il Fascismo ha reagito al processo che la demagogia ha fatto alla capacità degli uomini, ai dirigenti delle grandi attività economiche, e resta in questa sua direttiva; ma ha aggiunto un senso sociale ed umano superiore, perchè fascisticamente bisogna pensare soprattutto che un minimo di solidarietà tra italiano ed italiano è indispensabile per ottenere la reale unità della Patria e la potenza dello Stato. (*Applausi*).

Onorevoli senatori, concludo dicendo:

1° che il Ministero dell'agricoltura curerà tutti gli aspetti particolari dell'attività agricola e incoraggerà tutte le iniziative degli agricoltori e dei lavoratori agricoli;

2° che il Ministero dell'agricoltura aiuterà lo sviluppo degli enti economici degli agricoltori e lavoratori, accentuando la politica dei consorzi agrari, per provvedere ai bisogni dell'agricoltura, per difendere i prodotti e per creare in seno alle organizzazioni un affiatamento sempre più completo tra proprietari, tecnici e lavoratori. Tutte le nuove iniziative per alimentare l'industria italiana di materie prime saranno sostenute dal Ministero dell'agricoltura. Per questo il credito agrario è indispensabile e deve moltiplicarsi. Il

credito è come il sangue nelle vene, per la produzione; le vene senza sangue non danno vita, la produzione se non è alimentata dal credito — non usuraio ma equo e giusto — resta paralizzata, e restano paralizzate tutte le iniziative.

Con queste direttive contiamo di aumentare la ricchezza economica del Paese. Procedendo in questo come in ogni altro campo con spirito rivoluzionario, tutte le conquiste sono possibili. Non si può essere rivoluzionari in politica e conservatori in economia.

I rurali sono in pieno nello spirito della Rivoluzione fascista e daranno un grande apporto alla autarchia e alla potenza economica, pregiudiziale inesorabile all'autentica, integrale potenza politica della Nazione. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

(Approvato).

Art. 3.

L'assegnazione straordinaria di complessive lire 26.540.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, e dall'articolo 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 600.000.

L'assegnazione autorizzata con l'articolo 3 del Regio decreto legge 29 luglio 1925, n. 1313 (convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) per l'impianto di campi dimostrativi, è ridotta di lire 600.000.

(Approvato).

Art. 4.

A norma dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni la somma

da erogare durante l'esercizio finanziario 1936-37 per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, contenente provvedimenti finanziari in favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari » (N. 952).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, contenente provvedimenti finanziari in favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, contenente provvedimenti finanziari in favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2482, recante disposizioni per il controllo delle armi dei modelli regolamentari per le forze armate allestite dall'industria privata » (N. 955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2482, recante disposizioni per il controllo delle armi dei modelli regolamentari per le forze armate, allestite dall'industria privata ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2482, che reca disposi-

zioni per il controllo delle armi dei modelli regolamentari per le forze armate, allestite dall'industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 60, che reca facilitazioni per l'importazione nel Regno di datteri di origine e provenienza dalle Colonie italiane » (N. 956).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 60, che reca facilitazioni per l'importazione nel Regno di datteri di origine e provenienza dalle Colonie italiane ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 60, che reca facilitazioni per la importazione nel Regno di datteri di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio » (N. 957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2477, relativo alla nomina del Direttore generale per il Turismo del Ministero per la stampa e la propaganda a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada » (N. 959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2477, relativo alla nomina del Direttore generale per il Turismo del Ministero per la stampa e la propaganda a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2477, col quale viene chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada il Direttore generale per il Turismo del Ministero per la stampa e la propaganda.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa » (N. 960).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la

franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati » (N. 961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli, resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane, e che vengono spediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente la estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero » (N. 979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente la estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente la estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, contenente age-

volezze per le sottoscrizioni al prestito nazionale " Rendita 5 per cento " » (N. 987).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, contenente agevolzze per le sottoscrizioni al prestito nazionale " Rendita 5 per cento " ».

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, contenente agevolzze per le sottoscrizioni al prestito nazionale « Rendita 5 per cento ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2113, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2114, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (Numero 990).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2113, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2114, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2113, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 9 dicembre 1935-XIV, n. 2114, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Ago, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Borletti, Burzagli.

Calisse, Casanuova, Casoli, Cattaneo Giovanni, Cavazzoni, Centurione Scotti, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, D'Ancora, Danza, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Devoto, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Falcioni, Farina, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giurriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Grassiosi, Grosso, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Lissia, Longhi, Majoni, Mambretti, Mantovani, Maragliano, Mareschalchi Arturo, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Morpurgo, Mortara, Muscatello.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Occhini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Peglion, Pende, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Piccio, Piola Caselli, Pironti, Porro Carlo, Porro Ettore, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salucci, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Soriani, Sitta, Soler, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grand'ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Treccani.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1011):

Senatori votanti	205
Favorevoli	197
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, contenente provvedimenti finanziari in favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari (952):

Senatori votanti	205
Favorevoli	198
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2482, recante disposizioni per il controllo delle armi dei modelli regolamentari per le forze armate allestite dall'industria privata (955):

Senatori votanti	205
Favorevoli	200
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 60, che reca facilitazioni per

la importazione nel Regno di datteri di origine e provenienza dalle Colonie italiane (956):

Senatori votanti	205
Favorevoli	199
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio (957):

Senatori votanti	205
Favorevoli	199
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2477, relativo alla nomina del Direttore generale per il Turismo del Ministero per la stampa e la propaganda a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada (959):

Senatori votanti	205
Favorevoli	199
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa (960):

Senatori votanti	205
Favorevoli	198
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati (961):

Senatori votanti	205
Favorevoli	199
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente la estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero (979):

Senatori votanti	205
Favorevoli	200
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, contenente agevolzze

per le sottoscrizioni al prestito nazionale « Rendita 5 per cento » (987):

Senatori votanti	205
Favorevoli	201
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2113, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2114, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (990):

Senatori votanti	205
Favorevoli	201
Contrari	4

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo stampato numero 1021.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CHIMIENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI. Onorevoli colleghi, sarò brevissimo secondo il mio costume. Io credo che la politica scolastica dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale meriti l'alto e caloroso consenso del Senato. I tratti di questa politica apparvero subito evidenti fin dalle prime affermazioni dell'onorevole Ministro, ma specialmente dal suo poderoso discorso al Consiglio Superiore dell'educazione nazionale e da quello recentemente pronunciato alla Camera dei deputati.

La sintesi incisiva e pedagogica delle condizioni della legislazione scolastica, che egli ha trovato al Ministero, è eloquente di per sé stessa e spiega il suo metodo nella direzione dell'importante amministrazione che a lui è stata affidata.

Se a qualcuno fuori di qui, all'estero per esempio, è parso talvolta di poter affermare che la sua fosse una politica accentratrice, ora può persuadersi dai risultati che è invece una politica unificatrice: ordine, coordinazione, disciplina degli studi, organizzazione, sono le direttive dell'opera del Ministro.

L'organizzazione, onorevoli colleghi, spiega il successo della politica fascista, l'organizzazione di tutte le forze morali del Paese nel Partito, di tutte le forze della produzione nel sistema corporativo, tutta la condotta politica della Nazione nel collegio unico nazionale, tutte le forze materiali, industriali e fisiche del Paese attrezzato per la difesa nazionale e per la preparazione della guerra. L'organizzazione è il segreto del successo della politica fascista, anche in questo Ministero della educazione nazionale. Tutto ciò che si riferisce al progresso della cultura e degli studi ed alle correnti del pensiero e della vita nazionale devono far capo al Ministero dell'educazione nazionale, come tutto quello che interessa la propaganda e la chiarificazione delle direttive del Governo e della condotta dei cittadini deve far capo al Ministero della stampa e propaganda.

Ma, permettetelo di dire a uno che ha qualche esperienza, la scuola da sola non può fare molto se non è aiutata dalla famiglia e non vive all'unisono con la vita del Paese quale il Fascismo la va plasmando. Il Ministro si è trovato di fronte il compito di comporre il dissidio tra la scuola e la vita non per anco completamente composto.

La scuola è stata l'ultima ad accettare le necessità imposta da una rivoluzione ricostruttrice non per cattiveria o mancanza di patriottismo da parte dei suoi componenti, ma per quella psicologia indurita di uomini che hanno lealmente professato altri principii e si erano affezionati ad antiche posizioni di pensiero. Il Ministro dell'educazione nazionale ha questo vantaggio: di non essersi addottorato con i soli mezzi della cultura letteraria, ma di avere un occhio chiarificatore della vita e delle cose.

Ed ora mi permetta il Senato, dopo queste brevissime premesse, qualche altra breve considerazione su modesti argomenti. Ricordo l'aneddoto che ripeteva spesso Washington il quale diceva che le piccole cose sono a nostra disposizione perchè le grandi le fa la Provvidenza; e spesso noi per trascurare piccole cose rischiamo di perdere le grandi. Egli raccontava di una battaglia perduta per la mancanza di un ferro di cavallo ad un cavaliere. Piccola cosa!

Per i programmi, onorevole Ministro, non ha forse Lei qualche sospetto che siano troppo ingombranti e troppo affaticanti? La nutrizione nell'organismo umano si forma, con due funzioni; ingerire dei viveri e digerirli: digerire soprattutto. Ed anche nella formazione della cultura bisogna studiare, immettere nuove cognizioni, ma digerirle. L'abbondanza dei programmi ha portato un inconveniente di cui noi sentiamo la eco nella vita familiare. Per esempio la correzione degli scritti italiani, dei compiti è fatta rarissimamente. Sono troppe le materie! È fatta a lunghi intervalli. Eppure noi abbiamo la missione di curare la formazione dello stile, di curare la maniera di esprimere i propri pensieri, altrimenti poi si produce un inconveniente gravissimo. Questi

giovani che hanno avuto poche occasioni di cimentarsi attorno ad un tema e di raccogliere le loro idee attorno a quello e che continuano per lunghi anni a non scrivere, giungono alle università e l'impresa della tesi di laurea è una impresa superiore alle loro forze. Hanno perduto l'abitudine di scrivere.

Io non so se quanto ho potuto constatare risponda alla verità o meno. Inoltre richiamo l'attenzione del Ministro sul continuo mutamento dei libri di testo. Anche di ciò abbiamo una eco nel nostro ambiente familiare. Dopo un anno è cambiato il libro di testo, se ne deve adottare un altro. Io non parlo della spesa per le famiglie che pure sarebbe un argomento degno di nota, ma anche del fatto di non lasciare nessuna tradizione di questi amati libri che avevamo a scuola, che ci accompagnavano fino alla fine dei nostri studi nelle scuole medie. Non dico che sia necessaria questa immobilità e questa stabilità, ma il suo contrario, la mobilità continua, il mutamento continuo nuoce. Non credo che ciò giovi alla serietà dell'insegnamento ed alla serietà della scuola.

Passiamo all'argomento degli esami. È un argomento spinoso certamente quello degli esami! L'esame non può dare mai la prova del valore di un giovane, ma una certa prova approssimativa del profitto è certo che la dà. Ora questi esami, e parlo specialmente degli esami speciali che si danno alle università, non sono fatti come dovrebbero essere. Io vorrei invitare l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale ad assistere nei corridoi delle università alla maniera come sono dati gli esami speciali. Affollamento di giovani vicino alle porte; le Commissioni qualche volta non sono al completo. (*Commenti*). Io posso assicurare sulla mia fede e sulla mia esperienza che spesso dei professori fanno parte contemporaneamente di due o tre Commissioni. Vi è un modo, credo adoprato in qualche università straniera di fare questi esami speciali durante l'anno e nelle ore che non ci sono lezioni, a domanda del professore, il quale, per esempio, domanda al rettore di essere autorizzato a fare trenta, quaranta esami di diritto romano. Il rettore, se la cosa sarà concessa, risponde di sì e questo, per me, contribuisce alla serietà dell'esame e alla dignità dello studio.

Questo è un sistema già adottato in altri Paesi. Il professore fa sapere al rettore di essere disposto nel tal mese a fare gli esami e i giovani fanno domanda, in un numero determinato, di esservi ammessi.

Vengo adesso all'esame di laurea ed al suo correttivo: l'esame di Stato. A me pare che l'esame di Stato, in confronto dell'esame di laurea, rappresenti un po' la tassa sui profitti di guerra. L'Amministrazione della guerra sa che quel contratto darà un largo profitto, però quando è finita la guerra, si fa pagare la tassa. Così l'Amministrazione dello Stato sa che questo esame di laurea vale molto poco, però dice: se vuoi entrare nell'ammini-

strazione dello Stato devi dare altre prove e sul serio!

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro della educazione nazionale*. Io penso che lei sia un po' anacronistico.

CHIMIENTI. È probabile, ma non ne comprendo il perchè. Ad ogni modo io credo che forse si potrebbe unire l'esame di laurea con l'esame di Stato, con la presenza di un Regio commissario e magari far dare (ai giovani che hanno espletato gli esami speciali) questo esame unico e definitivo in seno alle Facoltà rispettive. Queste osservazioni mie, che sono il frutto dell'esperienza, perchè credo di non essere anacronistico per quanto riguarda gli esami speciali all'Università, e credo di non essere anacronistico per tutti gli inconvenienti che sono un po' lamentati, per gli esami di laurea e di Stato.

D'altra parte questo esame di Stato ha portato a delle ingiustizie: perchè il medico dopo l'esame di Stato può curare la salute dei suoi simili e l'ingegnere può fabbricare...

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro della educazione nazionale*. Lei non è al corrente delle leggi, per questo le dicevo che è anacronistico. Il medico prima di prendere l'esame di Stato e dopo aver dato l'esame di laurea deve fare 6 mesi di pratica. Questo è prescritto ora dalla legge.

CHIMIENTI. Sta bene ma a questo precisamente io volevo giungere, consentire, cioè, anche ai laureati in legge 6 mesi di pratica per evitare questa differenza di trattamento.

Passo ora ad un'altra osservazione per quanto riguarda gli esami, ma probabilmente questa sarà opposta dal misoneismo e dal sofismo: si è fatto sempre così! Gli esami di concorso: oggi si fanno prima con 4 o 5 prove scritte e poi con le prove orali. Io avevo proposto, ed il Ministro Gallo accettò la mia proposta e la mise nel progetto di riforma del tempo, di anticipare gli esami orali e di fare un solo esame scritto. Questa prova di esami scritti che si prolunga mesi e mesi porta alla fine ad un esame orale breve e rapido e che non dà la vera misura del profitto del giovane. Queste mie modeste piccole osservazioni mirano al fine di economizzare tempo e spesa e aggiungere dignità all'insegnamento, soprattutto alla disciplina degli studii. È dovere di ognuno di noi portare quel poco che dall'esperienza gli viene suggerito, e però ho fatto queste poche osservazioni.

Concludo dicendo all'onorevole Ministro che non gli faccio nessun augurio perchè ho la convinzione profonda che egli riuscirà nel suo intento. Quando le cose sono collocate nel loro stato naturale vi si adattano e vi durano. Sono sicuro che il Ministro comporrà definitivamente questo dissidio tra la vita e la scuola, che è esiziale all'educazione e alla formazione del carattere dei giovani. Egli ciò raggiungerà perchè ha posto la sua grande passione nelle cose e perchè ama il suo tempo e lo serve con affetto filiale (*Applausi*).

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli colleghi, evidentemente non è possibile prendere in esame tutta l'ampia e lucida relazione della Commissione di finanza sul bilancio dell'educazione nazionale, che, come al solito, è stata stesa con tanto affetto (credo che la parola sia esatta) dal collega Baccelli. Mi fermerò pertanto ad esaminare qualcuno dei problemi che sono accennati nella relazione stessa, benchè sia sicuro che da ciò deriverà un certo slegamento del mio discorso. Il che, del resto, ha pochissima importanza.

Un primo punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione è lo spirito delle riforme compiute in un anno dal Ministro dell'educazione nazionale. Io mi permetto di ricordare che nello scorso anno richiamai l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla opportunità di avere il coraggio, per un anno, di non emanare provvedimenti. Come avete visto, il Ministro ha seguito un metodo perfettamente opposto. Non val la pena che io mi indugi su una questione metodologica. In politica quello che conta è il risultato.

Come l'onorevole Ministro va compiendo le riforme? Egli le chiama, con definizione molto elegante, «aggiornamenti». Cioè a dire con piccole leggi egli incunea nella legislazione esistente delle profonde riforme. Ma i cunei sono così profondi e penetranti che l'aggiornamento diventa un siluramento, perchè, in realtà, della vecchia legislazione restano appena la macerie, che bisogna decomporre e ricomporre per ritrovare la linea del sistema che si costruisce. Anche questo metodo ha i suoi vantaggi. C'è uno spirito unico animatore in queste riforme, il quale trasporta in tutto ciò che occorre fare per adeguare la riforma scolastica ai tempi mutati (ed è questa la ragione che spiega la parola aggiornamento) una volontà unica accentratrice. Debbo dire che a questo sistema si può anche accedere, purchè il regime dittatoriale sia integrale; però questo regime presuppone un Ministro estremamente energico, altrimenti la dittatura degenera in oligarchia; il che è pericolosissimo. Siccome non c'è la preoccupazione della seconda soluzione, mi auguro che dal primo sistema si possano ricavare, come spero, tutti i vantaggi.

E vengo ad alcuni problemi di carattere particolare.

L'anno scorso io mi permisi di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sull'anacronismo degli ispettorati che frantumavano l'unità di lavoro delle direzioni generali del Ministero. L'onorevole Ministro mi interruppe bruscamente, ma, con quella consapevolezza della necessità di rendersi esatto conto dei problemi che occorre affrontare, ha poi affrontato anche questo problema e lo ha risolto precisamente nel senso da me auspicato, del che non posso che essergli assai grato. Io credo che così egli ha opportunamente rinsaldato l'attività del Ministero, ridando ad ognuna delle Direzioni

generali quella completezza della visione dei problemi ad essa attribuiti, che è assolutamente necessaria. Opportuno è anche il rinvigorimento del corpo degli ispettori che l'onorevole Ministro va compiendo in questi giorni.

Quanto ai Consigli superiori, l'onorevole Ministro alcuni ne ha spazzati via e gli altri, non vorrei dire che ha ridotto all'impotenza, ma li ha ridotti a funzioni rigorosamente consultive. Il Ministro parte da questo punto di vista: bisogna sentire tutti, ma con quel tanto di sordità che è necessario per non ascoltare nessuno e per fare quello che bisogna fare. I Consigli non devono perciò andare al di là dei suggerimenti che si possono dare a colui che deve assumere la responsabilità intera ed assoluta dei provvedimenti.

Vorrei pregare l'onorevole Ministro di tener presente che anche questo è un ottimo sistema, ma non bisogna nascondersi che quando si fa parte di un corpo consultivo ci deve essere una fede, cioè il parere che si dà deve riuscire utile . . .

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro della educazione nazionale*. Le assicuro che c'è la fede fascista che basta per tutto e che cimenta tutto.

GIANNINI. Siamo d'accordo. Dicevo: colui che prepara per il Ministro un parere deve avere la fede che il suo parere ha un valore concreto e pratico.

L'assicurazione che l'onorevole Ministro dà, indubbiamente dimostra che dividiamo perfettamente il punto di vista sulla funzione che è riservata e deve essere riservata ai Consigli superiori e quello che è il loro funzionamento pratico.

Quanto alle scuole elementari, abbiamo visto con compiacimento che esse sono aumentate numericamente, e credo che l'onorevole Ministro insisterà, compatibilmente con le esigenze del bilancio, affinché questa salda piattaforma della educazione del popolo si persegua, con quello spirito che costantemente ha fino ad oggi animato lo sviluppo della educazione elementare. Però, contemporaneamente, l'onorevole Ministro ha largamente ampliato anche le scuole rivolte all'insegnamento medio: contro i tre milioni di maggiore spesa per la scuola elementare stanno 25 milioni per le scuole medie, che certamente non sono ripresi con le tasse scolastiche, benchè queste siano state aumentate.

Quanto alle scuole medie si è conservata finora quella diversità di organizzazione che si era venuta creando in questi ultimi tempi. In un punto io sono lievemente in disaccordo col relatore, il quale considera che le scuole per l'avviamento professionale abbiano ritrovato il loro tipo. Mi permetto di credere che siamo ancora nella fase di esperimento e che l'esperimento non è ancora compiuto; la fisionomia attuale di tali scuole non potrà essere considerata definitiva che dopo un ciclo di esperienze che richiederà forse ancora qualche anno prima che sia compiuta.

Il problema più importante delle scuole medie — lo dico con compiacimento perchè so che il Mini-

stro a ciò attivamente lavora — è quello della revisione dei programmi, sul quale ebbi occasione di parlare anche lo scorso anno.

Quanto all'insegnamento si è aggiunta, opportunamente, la coltura religiosa e quella sportiva, ed oggi quella militare; è evidente che non possiamo sovraccaricare i programmi, creati nel 1923, già gravosi, di nuove materie, senza ricercare un certo equilibrio nei diversi insegnamenti, per evitare di sovraccaricare i fanciulli con uno sforzo mentale, e molte volte fisico, superiore alle loro forze.

È questa un'opera molto difficile, e credo sia questa la ragione per la quale i nuovi programmi, già da tempo allo studio, richiedono ancora tutta l'attenzione dell'onorevole Ministro, il quale vuole adottarli dopo averli attentamente equilibrati e esaminati.

E vengo finalmente all'insegnamento superiore. Anche su questo punto io constato con compiacimento che un'osservazione da me fatta, certo per mera coincidenza di vedute, l'anno scorso, in occasione della discussione del bilancio, è stata accolta dall'onorevole Ministro. Si tratta della distinzione delle materie fondamentali di insegnamento da quelle complementari. I provvedimenti finora emanati potrebbero andar soggetti a ritocchi. È evidente che equilibrare le materie fondamentali e quelle complementari è un'impresa estremamente difficile. Ma su un punto vorrei permettermi di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro. Mi sembra che dall'eccessiva libertà, derivante dagli ordinamenti del 1923, si è arrivati forse ad un eccessivo irrigidimento nel determinare le materie obbligatorie, giacchè il margine fra le materie obbligatorie e quelle che lo studente può liberamente scegliere è estremamente ridotto. Forse una lieve riduzione del numero delle materie fondamentali ed un maggiore margine nelle materie che lo studente può scegliere in piena libertà, sarebbe utile.

Quanto alla lista delle materie obbligatorie evidentemente non è questa la sede per parlarne, giacchè il discorso sarebbe estremamente lungo. Ma su un punto vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro. La situazione attuale della vita politica segna un crescente nazionalismo congiunto ad un crescente internazionalismo. I due termini non si elidono. In questa situazione il diritto internazionale diventa assai esteso, toccando tutte le materie giuridiche. Oggi è materialmente impossibile svolgere adeguatamente il solo corso di diritto internazionale pubblico in un anno, mentre nello stesso termine dovrebbe insegnarsi anche quello privato, che è del tutto soppresso nell'elenco degli insegnamenti. Vorrei permettermi di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro su questo problema, perchè forse converrebbe che, almeno in alcune delle Università principali, il diritto internazionale privato fosse insegnato autonomamente, dovendo servire a creare quella pleiade di persone che

lo Stato deve impiegare per le esigenze internazionali. Devesi a tal uopo tener presente che oggi gli accordi internazionali non sono più trattati soltanto dai funzionari diplomatici, ma anche da quelli di moltissime amministrazioni, che finora avevano compiti esclusivamente interni, data la larga estensione che vanno assumendo le convenzioni internazionali di carattere non esclusivamente politico.

Per quanto concerne le biblioteche mi fermerò a raccomandare all'onorevole Ministro la necessità (e comprendo tutta la difficoltà della risposta che forse vorrà darmi) che anche il patrimonio librario delle biblioteche sia riveduto, perchè noi abbiamo molte biblioteche « omnibus » e poche biblioteche accuratamente specializzate. Bisognerebbe per lo meno che in ogni regione d'Italia vi fosse qualche biblioteca alla quale gli studiosi della regione potessero recarsi senza dover fare un lunghissimo viaggio, qualche volta fino a Roma, o Firenze, per trovare quei libri che sul posto difficilmente sono a loro disposizione. D'altra parte, è evidente che, col crescere del costo dei libri, specialmente di quelli in lingue straniere, è impossibile pretendere che con le modeste entrate delle singole biblioteche si possa sperare di avere in ognuna di esse un patrimonio adeguato alle esigenze degli studiosi locali.

Non intendo toccare altri argomenti, ma desidero fermarmi su un problema centrale dell'educazione nazionale, sul quale desidererei richiamare tutta la passione dell'onorevole Ministro, perchè tutti noi conosciamo con quale passione egli attenda al suo altissimo compito. Si tratta della preparazione delle classi dirigenti del domani. Oggi noi ci troviamo in questa situazione caratteristica: è notevolmente migliorata la cultura media sotto ogni punto di vista. Abbiamo indubbiamente un numero di scrittori medi che scrivono in generale meglio che non cinquant'anni fa: ma sono medi! E così si può dire degli scienziati e degli artisti di ogni specie, non esclusi i musicisti. Ci avviciniamo alla letteratura francese senza genii, ma con una pleiade di scrittori medi.

Ora non dico che un Paese che fonda le sue riforme largamente sulle masse popolari non debba non compiacersi di questo generale elevamento della cultura media e anche di questa pleiade di medi; ma bisogna anche preoccuparsi del fatto che va sensibilmente declinando la categoria delle élites, a cui si connette il problema della formazione della classe dirigente del domani.

È il più grave problema dell'Italia contemporanea quello di preparare la classe dirigente del domani, ed è anche il problema più immediato, più difficile a risolversi, forse il più angoscioso. Infatti, onorevoli colleghi, io credo che sia una aspirazione di noi tutti, direi quasi la più alta aspirazione nostra, quella di avere la certezza, nei giorni dell'ocaso, di poter tranquillamente dire che i nostri figli sono migliori di noi. È con questa fede che abbiamo cercato tutti, e con lunga e

tormentosa esperienza, di elevare sempre più il tono della cultura italiana; e con la cultura, anche le qualità fisiche e morali delle nuove generazioni.

Questa nostra suprema aspirazione non è soltanto una personale e nobile ambizione, ma risponde ad una necessità nazionale fondamentale, perchè la nostra suprema passione di sentire i nostri figli migliori di noi corrisponde anche alla nobilissima ambizione che dobbiamo avere di auspicare un'Italia del domani diretta da uomini migliori di noi. (*Applausi*).

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi, mercè i decisivi provvedimenti del Ministro lo spirito fascista finalmente, dopo quattordici anni dal trionfo della Rivoluzione, è penetrato nel governo della istruzione superiore.

Lo Stato fino ad ora ne era puramente l'amministratore responsabile, oggi ne è il padrone. Quanti sono convinti della bontà della formula emessa dal Duce: « Tutto nello Stato, niente contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato », debbono plaudire all'opera coraggiosa del camerata illustre che oggi, con mano fascista, non con mano accademica, tiene le redini della istruzione e dell'educazione nazionale, come Camera e Senato vi plaudono per bocca dei loro relatori. Lo Stato ha ora nelle mani la leva di comando della istruzione superiore, ma non ha ancora nelle sue mani la bussola che ne regola la direzione e gli approdi. Questa la tengono tuttavia i corpi accademici. È necessario che essa passi allo Stato, affinché gli insegnamenti universitari possano rispondere all'indirizzo realizzatore del Regime Fascista. Vi rispondono tutti oggi? No!

In tempi ormai fortunatamente passati, negli ambienti demo-liberali, una formola molto elastica e di significato assai vago, aveva dominato. Erano due parole: « libertà di insegnamento ». Vi furono giorni in cui queste due parole ebbero significato politico. Erano cioè l'espressione della rivolta contro governi dispotici che volevano le cattedre asservite ai loro intenti, avversi ai sentimenti patriottici del Paese. Oggi invece invocare, in questo, la libertà di insegnamento, equivarrebbe a pretendere che il maestro possa vagare nel campo indeterminato dello scibile, senza tenere conto delle finalità della scuola che lo Stato gli affida. Che il maestro sia versato nella disciplina da lui professata non basta, che il maestro abbia stampato orme gloriose nel campo della scienza non basta, che abbia illustrato il suo nome con alte ricerche scientifiche, non basta; bisogna che egli nella misura del tempo assegnato a quella data disciplina, la svolga per intero, e in rapporto alle finalità cui la scuola è destinata.

Il maestro che non ne tiene conto, che si ferma sui propri studi, sulle proprie ricerche personali, e svolge solo una parte che talora è minima, della sua disciplina, viene meno al suo compito e tradisce la missione che lo Stato gli affida.

Comprendo benissimo, onorevoli colleghi, il sacrificio che in tal modo si chiede ad uno studioso, ma lo studioso largamente versato in una disciplina sa e conosce la possibilità di condensare le sole conquiste utilizzabili della scienza, in ordine alle finalità della scuola. Ad esempio ricorderò che uno dei più grandi maestri di fama mondiale, Charles Richet, noto amico dell'Italia, svolgeva intiera la fisiologia, alla scolare della facoltà medica di Parigi, in un solo anno scolastico, perchè, egli diceva: « nella scuola si deve insegnare la *scientia condita* non la *scientia condenda* ». Eppure egli era uno dei più geniali e fecondi ricercatori, ma delle sue ricerche, dei suoi studi, delle sue visioni; parlava nelle società scientifiche, nelle accademie, nelle conferenze di alta cultura; non ne discuteva nella scuola.

Vi è un dilemma inesorabile, onorevoli colleghi, al quale oggi non si può sfuggire: o si dia ai giovani solo l'istruzione scientifica necessaria a tutto quello che richiede la loro preparazione all'esercizio delle professioni e quindi anche alla pratica di esse; o si rinunci a questo compito che lo Stato si assume, e che pure è scritto testualmente nella legge.

Ciò premesso è necessario riconoscere che nelle università italiane per lo più la bussola non è rivolta agli approdi segnati dalla legge, e la nave della istruzione universitaria, salvo poche eccezioni, si agita nel mare magno della scienza pura. Maestri di grande valore, sì, ne sono al timone, ma la allontanano dalla mèta che lo Stato le segna, che la Società vuole sia senz'altro raggiunta.

Tutto questo io dico innanzi alla situazione di fatto. Poco a poco le università, specie per la medicina, si sono costituite in organi dell'alta cultura nella sua purezza. Un corpo d'insegnanti di alto valore scientifico, pari e alcuni veramente superiori a quelli che insegnano nei grandi centri di studi, a questo compito dedica una mirabile operosità; ma si sono purtroppo perdute di vista quelle realizzazioni nelle quali si concentrano gli interessi positivi della Nazione. Così poco a poco si è attuato un divorzio tra la scienza e la pratica, contrariamente allo spirito del Regime fascista.

Il compianto senatore Rocco, il camerata illustre che segnò orme così vaste nella vita pubblica italiana, inaugurando, or è qualche anno, a Firenze il Congresso della Società per il progresso delle scienze, pronunciò queste testuali parole: « Sono d'avviso che il lungo divorzio tra la scienza e la pratica ed il quasi totale abbandono che derivò dalle indagini applicative, complemento necessario di quelle puramente speculative, abbia nociuto al nostro Paese ». Fu un monito significativo a tanti uomini insigni che in una istituzione per sua natura indirizzata, come avviene nelle altre Nazioni di Europa, a popolarizzare la scienza, volle mantenerla nel campo puro, al punto di non volere una sezione in medicina, che esiste nelle analoghe istituzioni straniere.

Ed un monito più significante ancora traspare dalle parole del Duce quando il 31 ottobre 1926, inaugurava Egli pure un'altra sessione del Congresso per le scienze a Bologna. Egli disse fra l'altro: « Oggi la scienza è la nostra vita. Dai telefoni alla radio, dai cibi che mangiamo ai mezzi per i quali aumentiamo la fecondità della terra, la scienza è diventata una parte integrale, non solo del nostro spirito, ma della nostra attività.

« Io, come Ministro della guerra, della marina, dell'aviazione ho molto bisogno della scienza; bisogna che la scienza mi dica se vi sono dei gas ultra-venefici e mi dica che cosa si deve fare per combatterli. Voi avete visto quale sviluppo ha avuto la chimica nell'ultima guerra; come Ministro dell'aviazione la scienza mi pone di fronte a molti problemi che sono legati, per leggi non tanto misteriose, ai fenomeni fondamentali della vita fisica. Ho bisogno che la medicina e la chirurgia mettano a partito tutto quello che è stata la chirurgia di guerra in questo vasto materiale di esperienza guerriera ».

Il Duce, come vedete, inneggia, sì, alla scienza, ma vuole i frutti della scienza nelle sue applicazioni pratiche, frutti che si possono solo avere dalla scienza, quando essa è utilizzata a beneficio della Società, nelle sue realizzazioni possibili. Se gli insegnamenti restano chiusi nel campo delle speculazioni dottrinali, diventano infecondi ed è certo a questa infecondità che alludeva il senatore Rocco quando disse che il lungo divorzio tra scienza e pratica ha nociuto al nostro Paese; tanto vero che una gran parte delle applicazioni pratiche furono attuate fuori d'Italia e l'Italia spesso ha pagato a moneta sonante, con disagio economico, i frutti che noi potevamo godere mercè un indirizzo realizzatore dell'insegnamento. Molto saviamente a ragione il nostro eminente collega onorevole Baccelli, che ci ha dato una relazione completa ed ammirevole, ha scritto: « volere la scienza pura, avulsa dal palpito della vita, significa renderla metafisica e sterile. Abbassare l'istruzione professionale strappandola dal suo ceppo naturale che le infonde nobiltà e vigore, significherebbe abbassarne il decoro. Nessun fine è più nobile di quello del bene dell'umanità, e l'una e l'altra non possono che essere regolate dal loro capo naturale, dal sommo moderatore dell'educazione nazionale ». È dunque indispensabile che questo sommo e valoroso moderatore afferri lui il timone e lo diriga in modo che sia mantenuta la giusta proporzione tra queste due parti dell'insegnamento universitario squilibrato dalla preponderanza dell'indirizzo puramente accademico. L'ha ben compreso il nostro Ministro ed ha iniziato in questo senso la sua poderosa fatica. Lo dimostra il decreto-legge del 28 novembre 1935-XIV, testè approvato dal Senato. In esso per la prima volta sono con precisione elencati le lauree e i diplomi che lo Stato conferisce ed esattamente enumerate le materie che devono insegnarsi; molto opportunamente, il Ministro dice che gli insegnamenti

elencati sono in rapporto con queste lauree, le quali hanno tutte finalità pratiche. E l'elenco è prova precisa del disegno suo di volere che gli insegnamenti siano tutti coordinati a queste finalità; tant'è che quando egli ha assunto il potere, gli insegnamenti obbligatori erano 1937; oggi egli li ha ridotti a 918, tagliando molte esuberanze dottrinali.

Il Ministro quindi ha già fatto tutto quello che, con misure legislative, era possibile fare, affinché l'insegnamento universitario rispondesse a quelle finalità cui deve essere indirizzato. Ma effettivamente questo indirizzo non può essere raggiunto solo con misure legislative, ma richiede il concorso convinto degli insegnanti. A propiziarlo necessitano speciali accorgimenti, poichè l'azione opportuna potrebbe essere contrastata dalla intempestiva invocazione della libertà di insegnamento, che non può davvero essere invocata in questo campo.

Si deve anzitutto, onorevoli colleghi, in questo punto ricordare che la Società sente più vivamente i danni dell'indirizzo prevalentemente speculativo seguito nelle facoltà di medicina. La Società e lo Stato chiedono, a questa facoltà, giovani non solo bene preparati scientificamente, ma praticamente, all'esercizio professionale, poichè nessuna delle professioni cosiddette liberali ha, come la medicina, una parte tanto estesa nella vita sociale. Il compito del medico oggi è assai più complesso di quello che era per l'addietro; egli deve non solo conoscere le malattie e curarle ma altresì saperle prevenire. L'uomo, dal momento in cui è concepito, deve essere sempre sorretto dall'azione e dai consigli del medico; la maternità, l'infanzia, la virilità, la vecchiaia, il lavoro fisico, tutto è dalla sua azione influenzato. La salute dei nostri soldati in pace ed in guerra è a lui affidata; a lui lo Stato e i Comuni chiedono consiglio e guida nella organizzazione igienica dei centri abitati. La forza fisica della razza, da cui dipende il movimento demografico e la potenza politica della Nazione, sono nelle sue mani.

In memorabili discorsi e nella Carta del lavoro, il Duce ha lumeggiato questo compito multiforme della medicina.

Ebbene, quando il giovane italiano si congeda dall'università è egli preparato a tutte queste funzioni, per le quali ha bisogno, sì, di basi scientifiche, ma anche di lunga preparazione pratica?

No, si risponde da ogni parte.

È colpa degli studenti? Si lamenta da tempo la breve durata effettiva delle scuole universitarie, e dico effettiva perchè, lo sapete, questa è ben diversa dalla nominale fissata dagli orari accademici. Osservatori superficiali la vorrebbero attribuire alle tendenze sportive degli studenti; questo è giudizio errato, perchè il fatto si verificava già per l'addietro ed in misura anche maggiore.

La verità, onorevoli colleghi, è questa: che i giovani disertano la scuola, quando non trovano

in essa quello di cui sentono il bisogno. (*Approva-*
zioni).

La preponderanza dell'insegnamento dottrinario fornisce lo studente delle basi scientifiche necessarie? Si può credere, ma effettivamente non è, perchè spesso non è la scienza *condita* che si apprende, ma la scienza *condenda*, con tutte le sue contraddizioni che annebbiano il cervello, perchè si svolgono abitualmente i capitoli che il maestro eminente ha fatto oggetto di speciali ricerche sue proprie. Così lo studente giunge alle discipline applicate spesso digiuno delle loro basi scientifiche, e gli insegnamenti che dovrebbero essere applicati sono invece in massima parte confusamente dottrinali.

E la pratica? La pratica si dovrebbe fare nelle cliniche dove la vita dello studente dovrebbe svolgersi per la metà dei corsi, cioè per tre anni: ma effettivamente questo non avviene. E dire che la facoltà di scienze ha ridotto gli insegnamenti propedeutici da tre anni, a due e gli applicati da due a tre anni in apposita ed esclusiva sede! Dirò ancora che in altre facoltà si è introdotto qualche insegnamento nuovo richiesto non da ragioni dottrinarie ma da nuove realizzazioni volute da nuove esigenze sociali. In medicina questo non è avvenuto. I corpi accademici tesero sempre, è noto, a sminuzzare gli insegnamenti dottrinali, a vece di quel concentramento che il Ministro attuale propugna ed attua.

In Germania, ad esempio, la patologia generale fa una cattedra sola con l'anatomia patologica; le patologie speciali sono accoppiate alle cliniche. Da noi sono separate. Di questi concentramenti ne sono possibili ben altri; ma mentre i corpi accademici hanno moltiplicato gli insegnamenti dottrinari, occupando maggior tempo a detrimento degli insegnamenti applicati, hanno sempre da più anni rifiutato di ammettere insegnamenti richiesti da nuove esigenze della vita vissuta. La più stridente di queste esclusioni è quella della radiologia, della terapia fisica e dell'elettroterapia; si tratta di insegnamenti raccolti in una sola cattedra, richiesti da necessità di sistemazione pratica che, in grande maggioranza, le facoltà non vollero riconoscere. Eppure oggi è ben nota, anche ai profani, la importanza di questi mezzi indagatori e curativi, considerevolmente diffusi, anzi popolarizzati. Tali mezzi hanno dottrina e tecnica loro propria, che ogni medico pratico deve apprendere, perchè deve saperli impiegare. Se nei principali centri i mezzi di questa natura sono esercitati da specialisti, nelle migliaia di comuni del Regno possono essere attuati solo dai medici condotti, e il loro uso, senza le cognizioni teoriche e pratiche necessarie, può essere dannoso come lo fu più volte.

Nel quadro attuale degli insegnamenti si trova solo la radiologia come materia complementare, mentre se vi è una materia che deve essere obbligatoria, deve essere proprio questa della radiologia, unitamente a quella della terapia fisica. La

radiologia domina la diagnosi precoce e la cura dei tumori maligni, la diagnosi precoce della tubercolosi ed il controllo della sua cura: nè questo solo, ma pressochè tutte le malattie, talchè l'80 per cento dei malati negli ospedali è inviato al reparto radiologico.

Si disse che lo studente apprende il necessario di queste discipline nelle cliniche, non è vero! Nelle cliniche si possono apprendere le indicazioni dell'uso di questi mezzi, non altro. Se è vero che gli insegnamenti complementari debbono essere in genere quelli non essenziali alla preparazione professionale, questi che ho citato, di tecnica fisica, sono invece di indiscutibile necessità per la preparazione professionale. Se, onorevole Ministro, vi è stato detto il contrario, vi affermo in fede mia di vecchio insegnante che vi hanno ingannato. Ritenerlo, è necessario che questa materia, tutta di applicazione pratica, sia obbligatoria ed oggetto di esame, per l'abilitazione all'esercizio. Chiedetelo, se dico il vero, al senatore Marconi.

Della deficienza nella preparazione pratica degli studenti di medicina, le facoltà, del resto, dimostrano ormai di essere convinte; tanto che in questi ultimi tempi fu proposto che, a completarla, gli studenti debbano, prima della laurea, fare un semestre di tirocinio negli ospedali. L'frequenza in ospedali sarà utilissima ai giovani specialmente prima degli esami di Stato, ma non deve e non può essere considerata quale sostituzione di quell'insegnamento pratico che le cliniche universitarie hanno il dovere di dare, come lo diedero sempre ed efficacemente nel passato.

Oggi, la mania di mettere da parte tutto ciò che è pratico per dare, anche nelle cliniche, prevalenza alle disquisizioni dottrinarie, ha portato a chiedere la collaborazione dei medici ospedalieri, forse per sbarazzarsi della parte pratica ritenuta non abbastanza scientifica e quasi degradante; mentre soltanto nelle cliniche gli studenti possono inizialmente essere preparati alla conoscenza degli ammalati, ed alla loro cura, mercè l'applicazione delle conquiste scientifiche nello studio casistico, non solo di forme rare, ma delle forme che comunemente occorrono nell'esercizio e che creano spesso delicate responsabilità al medico. Altrimenti si denatura il carattere e il dovere della clinica, che non sarebbe più clinica, ma uno dei troppi insegnamenti dottrinari che assorbono il tempo necessario per la conquista delle cognizioni pratiche.

I sei anni sarebbero sufficienti a preparare bene i giovani se si lasciasse più tempo alla istruzione pratica e si riducesse quello destinato all'insegnamento teorico. Al di là dei sei anni non si può andare, nè si può dimenticare che in Italia i giovani appena usciti dalle università per ragioni economiche si danno subito all'esercizio, e della loro incompleta preparazione la società paga i danni.

Ma dopo aver detto tutto questo non vorrei, onorevoli colleghi, essere frainteso.

Ho detto più volte, l'ho detto anche testè e lo ripeto qui in questo momento: I maestri delle

facoltà mediche italiane assolutamente valutati nel loro valore intrinseco, devono essere ritenuti pari e spesso superiori a quelli dei più reputati atenei del mondo: essi segnano spesso orme gloriose nella storia della scienza mondiale. La mia critica è in rapporto all'indirizzo seguito, contrario ai fini che ha tassativamente l'insegnamento universitario nei suoi doveri verso la società.

Può lo Stato disinteressarsi di questa situazione di fatto, conseguenza di un indirizzo errato, mentre lo Stato stesso col conferimento dei gradi si fa mallevadore innanzi alla Società della preparazione dei medici, dalla sua autorità abilitati? No! Lo Stato ha dunque il diritto e il dovere di correggere questo indirizzo che non potrà essere corretto nel quadro puramente ed esclusivamente accademico. Non si può pretendere che coloro i quali lo hanno creato si convincano della necessità di modificarlo, e la correzione non potrà avvenire, lo dissi testè e lo ripeto, solo per mezzo di disposizioni legislative, ma in buona parte per opportuni accorgimenti. Nel comporre il corpo degli insegnanti bisogna specialmente che i professori designati più strettamente alla preparazione pratica, oltre ad essere uomini di scienza, siano ricchi di esperienza pratica clinica e di pratica igienica. Lo Stato, liberato, come oggi finalmente è, dalla tutela dei corpi accademici, ha la facoltà di farlo; prenda i maestri in scienza e in pratica dove sono, prescindendo anche eccezionalmente dai concorsi, che abitualmente, coi metodi seguiti, danno uomini dotti, sì, nella scienza pura, ma spesso digiuni di conoscenze pratiche.

A proposito dei concorsi ricorderò che oggi l'Italia è l'unica delle Nazioni che nomina i professori universitari con concorso; altrove si usano metodi che eliminano gli inconvenienti che noi deploriamo, ma all'uopo diverrebbe indispensabile la creazione nel campo accademico di quella figura che in Germania è rappresentata dai privati docenti e in Francia dagli *agrègés*. Così queste Nazioni hanno sempre un corpo di insegnanti maturi riconosciuti tali dopo difficilissime prove e a base di valore assoluto, più facile a stabilirsi, quando, come è in tal caso, le commissioni giudicano non per assegnare un posto, ma per conferire un titolo. Fra questi uomini maturi e tutti egualmente preparati sono tratti i maestri di cattedra, non in base a odiosi e arbitrari giudizi comparativi.

È questa una figura che noi non abbiamo, e che non può essere rappresentata dalla nostra libera docenza, ma che sarebbe opportuno creare anche in Italia.

Chiudo la parentesi ed osservo: per la riduzione dei limiti di età sono oggi molte le cattedre che si rendono vacanti e il Ministro potrà correggere più prontamente e più facilmente l'indirizzo se sarà guardingo nel concedere i trasferimenti, specialmente per gli insegnamenti delle discipline applicate. I trasferimenti possono inceppare, onorevoli colleghi, il rinnovamento necessario. I trasferimenti furono fino a ieri concessi, in massima

parte, non in base ai bisogni dell'insegnamento, ma per l'interesse personale dell'insegnante: eredità questa di quel periodo nefasto della nostra vita politica, in cui l'interesse individuale prevaleva su quello della collettività. Questo indirizzo il Regime fascista lo ha oramai distrutto in tutti i settori della vita nazionale, ma fino ad ieri non ancora nel campo della istruzione superiore. Ai trasferimenti per le discipline di applicazione, sono in massima preferibili le nomine di uomini notoriamente provetti o al postutto i concorsi.

Per lo addietro i professori passavano il più delle volte da un'università all'altra in base ad apposito rinnovato concorso ed i concorsi rinnovati rendevano possibile una nuova ed utile selezione.

Col correggere l'indirizzo dell'istruzione universitaria il Ministro segnerà un nuovo importante passo nelle riforme da lui così felicemente iniziate ed attuate. La riforma sarà completa quando, come da tempo si fa altrove, si avranno centri esclusivamente dedicati alla scienza pura e quindi alla ricerca scientifica, perchè bisogna riconoscere che le ricerche scientifiche non possono essere confuse con gli ordinari insegnamenti universitari, cosa di cui oggi da tutti si conviene.

In questi centri superiori, menti elevate potranno segnare nuove vie agli studiosi e preparare nuove conquiste scientifiche per il bene dell'umanità e per il decoro della Nazione.

Ecco, onorevole Ministro, un campo di attività degno di voi: solo un uomo della vostra tempra può toccare la meta. Si tratta di inflare ai corpi accademici da voi dipendenti uno spirito nuovo che li faccia marciare all'unisono con le esigenze della società quale oggi è dell'indirizzo realizzatore del Regime.

Un giorno il Duce rivolto a voi vi disse: « Tu sei andato dove ti ho detto di andare; ti sei preso le responsabilità necessarie che ti ho affidato in Italia e fuori; oggi come ieri, domani come oggi. Così si serve il Fascismo, così si serve la Nazione ».

Ed ora il Duce convinto che nel governo dell'educazione e dell'istruzione pubblica fosse necessaria una mente esclusivamente devota alla Nazione e al Regime, vi ha mandato a reggere il Ministero della educazione nazionale. Il compito esige intelletto sereno ed indipendente e voi lo avete; coraggio non ve ne manca, tempo non vi mancherà. Il Duce vi darà sicuramente tutto il tempo che occorre, perchè possiate compiere la missione che Egli vi ha affidata.

Ed ora gradite, onorevole Ministro, l'augurio che sgorga dall'animo mio, in cui sempre vibrò il culto della Patria e con esso, da quando il Duce lo creò, quello del Fascismo che ne è l'incarnazione più pura. L'augurio è questo: possiate, con la ricostruzione fascista del campo accademico, riuscire a forgiare quella coscienza scientifica nazionale, che non è ancora completa fra noi. Tra noi, nel campo accademico, salvo eccezioni, vige purtroppo ancora l'indifferenza per tuttociò che l'intelletto italiano

crea e l'esaltazione per quanto ci viene dal di fuori, ove spesso rubano le creazioni nostre. Questa è una forma d'internazionalismo che deve scomparire. Se tutto il mondo ha diritto di utilizzare per il bene dell'umanità le conquiste della scienza, è dovere di ogni Nazione di raccogliere, conservare ed esaltare il proprio patrimonio scientifico e farlo brillare alla luce del sole. Gli altri lo fanno, perchè non dobbiamo farlo anche noi? (*Applausi vivissimi e congratulazioni*).

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Onorevoli colleghi, per parlare occorre essere svegli (*si ride*). Io credo che il modo migliore per svegliarsi sia quello di fare una piccola risata, che solleva lo spirito e lo esalta, rendendolo pronto ad una nuova battaglia. Ed io volevo iniziare appunto una battaglia con Sua Eccellenza l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale (*si ride*); ma, siccome io mi trovo in una condizione d'inferiorità fisica, avevo manifestato il desiderio di rinunciare e di rimandare la battaglia.

PRESIDENTE. Onorevole Taramelli, Ella è ancora un giovane senatore e non sa che qui si possono tenere sedute, e si sono tenute, anche fino alle nove e alle nove e mezzo. Perciò parli senza preoccupazioni: il Senato L'ascolterà molto volentieri.

TARAMELLI. Sono sì un senatore ma non giovane, e lo attestano i miei bianchi capelli.

Ho detto che era necessario un piccolo scatto per far ritrovare a me e a molti colleghi quella elasticità mentale che era necessaria dopo l'abbondante e copiosa messe che ci era stata elargita dal venerando, meraviglioso maestro che mi ha preceduto nella parola. A questo maestro mando un saluto ed un augurio e cioè che a lungo sia conservato alla scienza e alla patria. (*Applausi*).

La relazione che l'onorevole Baccelli ha redatta con tanta finezza, con tanta esattezza e con tanta bontà mi esonera dall'intrattenermi su varie questioni e mi taglia, per la massima parte, l'argomento.

Su tre punti però desidero richiamare l'attenzione vostra e dell'onorevole Ministro, al quale devo dire che, prima che egli giungesse al « seggio della Minerva », io avevo fatto dentro di me una proposta, e cioè che il Ministero dell'educazione nazionale non solo cambiasse nome ma sparisse. Se c'è stato un organismo che sia stato sottoposto a una serie di esperimenti è proprio questo povero malato dell'educazione nazionale: tutti i cerusici, tutti gli studiosi lo avevano tagliato, modificato, trasformato e pure rimaneva ancora vivo.

Tutti gli esperimenti, dal 1868 in cui fu fatta la legge fondamentale, erano stati compiuti con vario indirizzo, con vari intenti, da Cristo a Satana!

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro della educazione nazionale*. La legge Casati è del 1859. Un'altra legge pure assai importante in materia è quella del 1881.

TARAMELLI. Ringrazio l'onorevole ministro di aver corretto il mio *lapsus*. Ho già detto che non è completa la mia erudizione in fatto di date, ma in fatto di esperimenti credo di avere vissuto per 42 anni la vita di questo organismo e ancora qualche spina mi è rimasta nella pelle.

Dicevo dunque che tutti gli esperimenti sono stati fatti su questo corpo della educazione nazionale. Oggi finalmente è giunto al timone di questa barca un uomo al quale io sono lieto di tributare il più alto, il più completo, il più sincero elogio ed il più fervido augurio. Io so quanto dura sia la sua battaglia e so le spine che rendono triste in qualche momento la sua vita...

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro della educazione nazionale*. Non sono affatto triste, sono anzi di ottimo umore (*si ride*).

TARAMELLI. Me ne rallegro.

Desidero circoscrivere in tre punti le mie osservazioni. Prima di tutto la Scuola elementare. Osservò che va benissimo e sono lieto di tributare il mio plauso, per quel poco che vale, ad uno dei più fedeli collaboratori del Regime, cioè a Renato Ricci, il quale ha fatto della scuola elementare un blocco veramente ammirevole. Non c'è tra noi cuore di padre o di nonno che non si rallegri nel vedere questi bimbi e questi giovanetti così svelti e migliori di noi, ai quali facciamo il fervido augurio di essere anche più felici di noi.

Le scuole medie erano un pochino il tallone di Achille del gigantesco organismo, ma per fortuna, nemmeno a farlo apposta, si è trovato un benemerito dell'educazione, un vecchio insegnante, molto valoroso, al quale è doveroso tributare un elogio. E questi appunto si chiama prof. Tallone.

Per la scuola universitaria l'argomento fu tanto mietuto dall'onorevole preopinante, che io non posso fare altro che tirare diritto, per arrivare alle Antichità e Belle Arti.

So quanto questo argomento stia a cuore a tutti i presenti. Ognuno di voi ha nel fondo dell'anima sua la bellezza dell'arte della sua terra ed ognuno di voi sa quanta parte della coscienza dell'Italia nostra risieda e viva nel ricordo dei suoi monumenti, della sua arte e della sua bellezza. Qui ho semplicemente da raccomandare che nella distribuzione dei pochi fondi disponibili in questo momento, in cui altri bisogni più sacrosanti ed urgenti per la nostra Patria sono tenuti presenti dal Governo, l'onorevole Ministro faccia una più larga parte a quella che è sempre stata in questo campo la cenerentola d'Italia. Voglio alludere alla Sardegna.

Ho durato 33 anni a martellare su questo duro ferro della Sardegna, e non posso che rendere grazie alla direzione delle Belle Arti, che ha voluto secondare, per quanto è stato possibile, l'opera mia che ora è cessata. Ora sono quindi uno spettatore e come tale, disinteressato e posso rivolgere una parola al Ministro perchè voglia aiutare, per quanto è possibile, questa povera Sardegna, che ha così poche risorse nel suo territorio. Naturalmente

non si può chiedere ad un paese misero, oberato da imposte; ad un paese nel quale tanti problemi urgono, ciò che si chiede a Genova, a Milano, a Palermo o anche a Roma stessa. Tutto deve essere fatto con le forze dello Stato.

Perciò io prego il Ministro di voler essere un po' largo verso la Sardegna: egli ha per la Sardegna l'affetto e il rispetto che hanno tutti coloro che hanno visto i Sardi in guerra, come quelli che li hanno ammirati in pace.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro della educazione nazionale*. Certamente.

TARAMELLI. Perciò io credo di aver fatto il mio dovere di ospite sardo e di senatore, e concludo chiedendo scusa se, per attirare la vostra benevola attenzione, sono sceso un po' ad un tono scherzevole che non offende nessuno, ma che dà a tutti quanti il senso di quella familiarità serena che è una delle glorie e delle forze della nostra Alta Assemblea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale riservando la facoltà di parlare all'onorevole Ministro e al Relatore.

Il seguito delle discussioni è rinviato alla seduta di lunedì.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Rota Giuseppe, Falcioni, Antona Traversi, Cogliolo, Facchinetti, Guaccero, Gallarati-Scotti, Cicconetti e Gualtieri a presentare alcune relazioni.

ROTA GIUSEPPE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia marina (950).

FALCIONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2088, relativo alle modificazioni allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia (983).

ANTONA TRAVERSI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze (999).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente l'istituzione di carta bollata a mezzo foglio (984).

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di Commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali (986).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Delega al Governo di emanare nuove norme

sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto (737).

GUACCERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma (939).

GALLARATI SCOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge

Aggregazione del Comune di Cantonale, in Provincia di Milano, a quello di Chignolo Po, in Provincia di Pavia (946).

CICCONETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Sistemazione matricolare dei militari della Regia guardia di finanza (949).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (995).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Rota Giuseppe, Falcioni, Antona-Traversi, Cogliolo, Facchinetti, Guaccero, Gallarati Scotti, Cicconetti, Gualtieri della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il Ministro delle finanze ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Antonio Vicini.

A norma del regolamento, la medesima sarà inserita nel resoconto stenografico dell'odierna seduta.

Lunedì 16, 120° giorno dell'assedio economico, alle ore 15, seduta pubblica, col seguente ordine del giorno.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1021).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori di retti (934);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2161, relativo alla proroga del termine stabilito dal Regio decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901, per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'esercizio della professione di maestro di canto (948);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79, che modifica l'articolo 6

del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, relativo al regime delle importazioni delle merci dall'estero (958);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935 (968);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto (969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa (970);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, concernente il riordinamento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici (972);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 281, recante modificazioni alle norme stabilite dal Regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, e dal Regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, riguardanti la liquidazione quinquennale delle retribuzioni degli uffici di 1ª classe e delle ricevitorie postali telegrafiche (974);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, relativo alla soppressione e riduzione di tasse dovute dagli alunni delle scuole e dei corsi di avviamento professionale (996);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 286, relativo all'assegnazione alla Reale Accademia d'Italia di un contributo annuo per la esecuzione di lavori bibliografici (997);

Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto Italiano per la Storia Antica (998);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1034).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Risposta scritta ad interrogazione.

VICINI ANTONIO. — Ai Ministri delle comunicazioni e delle finanze: « Per sapere se non credano opportuno prendere accordi col Ministero delle corporazioni perchè, a facilitare l'applicazione del Regio decreto-legge 21 novembre 1935, numero 2234, non siano concesse alla speculazione privata le miniere di gas e di materie prime utilizzabili per l'azionamento degli autoveicoli adibiti a trasporti in comune di passeggeri, sia in servizio urbano che in servizio extraurbano, così di pubblica come di privata gestione, e specialmente per gli autotrasporti su linee concesse dal Ministero delle comunicazioni ».

RISPOSTA. — Il Ministro delle comunicazioni ha, da tempo, promosse e favorite esperienze, per l'utilizzazione di gas naturali compressi su autoveicoli per rendersi esatto conto delle possibilità di impiego di tali combustibili nazionali.

Il risultato favorevole degli esperimenti eseguiti su autoveicoli di linee automobilistiche in servizio pubblico extraurbano nel Piacentino ha dimostrato la possibilità di un conveniente e sicuro funzionamento a gas (mediante opportune modifiche) dei motori a scoppio.

La gestione statale delle Regie Terme di Salsomaggiore infatti ha già in atto, a mezzo di un gruppo industriale di Milano (SURGI), l'utilizzazione del gas metano, prodotto in quella miniera ed esuberante ai bisogni dell'Azienda, gas metano che viene utilizzato nel campo industriale come carburante succedaneo e che già trova pratica applicazione su autolinee e specialmente sulla tramvia Fidenza-Salsomaggiore.

Per quanto riguarda l'impiego di altri combustibili derivanti da materie prime estratte dal sottosuolo nazionale, non si sono eseguite particolari esperienze da parte del predetto Ministero delle comunicazioni, ma la loro affinità con i normali carburanti di importazione ne fa prevedere una sicura possibilità di impiego.

Allo stato attuale, la diffusione dei combustibili

suddetti, di produzione nazionale, è molto limitata; mentre è necessario giungere ad una completa utilizzazione di tutta la nostra produzione.

Tutto ciò premesso, dichiarasi che un eventuale decisione in merito all'opportunità che la gestione mineraria di cui trattasi sia assunta direttamente dallo Stato o affidata ad imprese private più o meno controllate dallo Stato, potrà essere adottata soltanto dopo aver preso i necessari accordi col Dicastero delle corporazioni, particolarmente interessato nella materia.


E pertanto, in relazione anche alle finalità che i Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1445 e 21 novembre 1935, n. 2234, si prefiggono di raggiungere, questo Ministero non mancherà di investire il predetto Dicastero delle corporazioni della questione la quale, per l'importanza che essa, specie in questi momenti, riveste per l'economia del Paese, sembra meritevole del più attento e profondo studio.

Il Ministro

P. DI REVEL.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.



LV^a SEDUTA

LUNEDI 16 MARZO 1936 - Anno XIV

(120° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	1886
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti » (934)	Pag.	1893
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2161, relativo alla proroga del termine stabilito dal Regio decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901, per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'esercizio della professione di maestro di canto » (948).		1893
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, relativo al regime delle importazioni delle merci dall'estero » (958)		1893
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935 » (968)		1894
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto » (969).		1894
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa » (970).		1894
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, concernente il riordinamento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici » (972).		1894
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 281, recante modificazioni alle norme stabilite dal Regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, e dal Regio		
decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, riguardanti la liquidazione quinquennale delle retribuzioni degli uffici di 1 ^a classe e delle ricevitorie postali telegrafiche » (974).		1895
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, relativo alla soppressione e riduzione di tasse dovute dagli alunni delle scuole e dei corsi di avviamento professionale » (996).		1895
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 286, relativo all'assegnazione alla Reale Accademia d'Italia di un contributo annuo per la esecuzione di lavori bibliografici » (997).		1895
« Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto Italiano per la Storia Antica » (998)		1895
(Discussione):		
« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1034).		1897
CELESIA		1897
SANDRINI		1899
COZZA		1902
BONARDI		1905
GALIMBERTI		1908
(Seguito della discussione):		
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1021)		1886
DE VECCHI DI VAL CISMON, <i>ministro dell'educazione nazionale</i>		1886
GIANNINI		1892
(Presentazione)		1886
Relazioni:		
(Presentazione)		1886, 1909
Votazione a scrutinio segreto:		
(Risultato)		1896

La seduta è aperta alle ore 15.

BONARDI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bacci per giorni 3; Bensa per giorni 5; Berenini per giorni 10; Bocciardo per giorni 3; Cavallero per giorni 6; Crespi Mario per giorni 3; Cini per giorni 1; De Capitani d'Arzago per giorni 6; Devoto per giorni 8; Falcioni per giorni 10; Imberti per giorni 20; Levi per giorni 2; Loria per giorni 12; Marescalchi Arturo per giorni 2; Messadaglia per giorni 20; Miari de Cumani per giorni 3; Perla per giorni 15; Prampolini per giorni 3; Rolandi Ricci per giorni 8; Vicini Marco Arturo per giorni 3; Zerboglio per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni presentati alla Presidenza.

BONARDI, *segretario*:

DISEGNO DI LEGGE.

Dal. Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la montagna (1052).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV (1050). — *Rel.* RAIMONDI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere (954). — *Rel.* RUSSO.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero

dell'educazione nazionale dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della educazione nazionale.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro della educazione nazionale. (Applausi)*. Onorevoli Senatori, or fa qualche giorno illustravo all'altro ramo del Parlamento uno di quei concetti elementari e profondi che stanno alla base della dottrina fascista definendolo come la stella polare all'azione legislativa del Ministro dell'educazione nazionale. Voglio dire del concetto della « unità » intesa tanto in senso materiale quanto come espressione trascendente, unità che ha presieduto ad un'opera disciplinatrice ritenuta fondamentale nelle contingenze presenti della vita del Regime e nel suo immediato futuro. Ogni legge da voi approvata, e non furono molte se pure tutte veramente di qualche conseguenza, ha avuto nello scorso anno un tale orientamento ed una tale meta.

Il fascista senatore Giannini non si vorrà dolere di questo metodo fermo e chiarificatore. Diciassette anni di esperienza molto dura e di ubbidienza molto istruttiva e benefica mi hanno fatto diventare, nell'applicarlo in varie attività anche dell'Amministrazione dello Stato e sotto varie latitudini, sempre più intransigente.

Nel nome del Sangue purissimo che ho veduto versare per l'idea posso dargli precisa conferma che quella fascista è veramente una benefica e costruttiva rivoluzione in marcia. Per adeguarsi al suo rapido cammino è stato necessario aggiornarvi le leggi. Il collaudo della bontà delle nuove leggi si ha precisamente quando sembra crollare tutto un vecchio mondo e quando le acque torbide si fanno chiare. In questo nostro caso il mondo crollante è precisamente quello demo-liberale-massonico così che, francamente, la Rivoluzione Fascista non può averne rimpianto.

Ma non a questo solo fine mirava l'azione.

L'anno scorso, nell'impostare i problemi da risolvere, avevo anche detto a voi il mio fermo proposito di affidare in concreto alla Cultura ed alla Scuola fascista il mandato di conservare e di esaltare la gloria delle origini. Un simile mandato era ed è una indeclinabile necessità della nostra vita di oggi, come il sole è necessario alla fecondità della terra, e vi dico che una simile necessità non esiste soltanto per noi, ma che il destino voluto da Dio per la Città immortale madre delle genti è destino vivo e vitale per la intera Europa quando non anche per tutta la civiltà dell'Occidente. (*Approvazioni*).

Con le opere concrete ho dunque camminato in quest'anno sopra questa strada, che mi è sembrata veramente facile perchè così fatta dal nostro credo di uomini dell'Era mussoliniana. Vi ho camminato con sicurezza come se avessi ritrovate le vestigia del solco primo, come se la provvidenza mi avesse ridonato il segreto che condusse la civiltà romana del Colle saturnio ai confini del mondo. In realtà nè il solco nè il segreto avevo ritrovato; ma ero,

come sono, ben sicuro di una disciplina e di una ubbidienza e nel percorrere il mio cammino col grave bagaglio di un organismo statale seminatore di futuro avevo, in quelle, compagna la tradizione. Infallibile compagna, la tradizione della Grande Madre Roma, alla quale è legato, non per vanità di parole ma per forza di storia, lo spirito immortale solo dominatore imperante nel mondo sopra tutti i materialismi.

La Cultura e la Scuola italiana sono e permangono, più che custodi, divulgatrici per l'avvenire di un simile fuoco di Vesta. Ne posseggono tutta la consapevolezza in Regime fascista con una volontà che non conosce barriere, con una fede cui ogni sacrificio è alimento, con un'ansia di creazione alla quale non occorre ormai altro lievito se non quell'azione di comando che del Regime è il fondamento primo e certo.

Segnate queste direttrici di marcia, che del resto sono quelle comuni a tutto il popolo in queste ore nelle quali la Storia sembra avere una particolare attività creatrice di nuovi destini, non avrei che a presentarvi un consuntivo di opere ed un bagaglio di leggi succinte ed un poco « drastiche » per compiere il mio dovere di Ministro. Anche qui sono stato prevenuto da un preciso rendiconto scritto dal vostro relatore cui nessun particolare dell'attività del mio Ministero è sfuggito e che si è compiuto di esporla con quella acutezza di analisi che gli è propria.

Penso tuttavia di non ripetermi troppo e di non recare fastidio dicendovi di taluni aspetti della nostra attività, sia per le opere compiute nell'anno passato che, e più particolarmente, per quelle da compiersi. Negli scorsi anni ho sentito attraverso le vostre discussioni sollevare problemi e sottolineare deficienze nel campo degli istituti di istruzione superiore. Ora credo di avere risolti i problemi più urgenti, se non anche gli altri, e di avere posto riparo alle deficienze maggiori. Era da risolvere prima di tutto un problema di autorità e colle due leggi da voi approvate in quest'anno è stato risolto, io penso, in via definitiva.

Sono grato al senatore Maragliano dei suoi preziosi consigli di giovanile intransigenza fascista che ho ascoltati con profondo rispetto.

Come il Senato ha udito, questi consigli sono in antitesi precisa coi suggerimenti del senatore Giannini, al quale dirò ancora che se dovessi lasciare maggiore larghezza di scelta fra le materie, aumentando così il numero delle complementari in contrasto con l'aumento delle fondamentali volute dal senatore Maragliano, dovrei poi mettere in non cale pareri categorici e precisi datimi per ben tre volte alla unanimità da quel Consiglio superiore della educazione nazionale del quale egli bene a ragione ha tanta stima, ed alla cui forza vincolativa egli ha mostrato di tenere tanto. Meglio dunque seguire con serietà ed equilibrio il Consiglio superiore. Quanto poi all'invito del senatore Maragliano, a me così caro, ho il conforto di assicurare il venerando Maestro che, avendo

viaggiato molto per mare, ho sempre veduto sopra tutte le navi in armamento che davanti al timone sta la bussola. Così ho disposto nella camera di comando della mia nave, dove, mentre il polso fermo tiene il timone, l'occhio guarda la bussola. Questa non è già, come il senatore Maragliano ritiene, in possesso dei corpi accademici delle Università e neppure dei corpi consultivi, come del resto l'onorevole Maragliano ha udito anche dal senatore Giannini, ma nelle mie.

Tuttavia gli organi consultivi al centro e quelli accademici alla periferia, ed in genere tutti i miei valorosi funzionari, sono per nostra ventura un mirabile equipaggio il quale a dovere attende alla manovra della nave. Il comandante, sicuro di tanto apprezzata quanto disciplinata collaborazione, affronta sereno ogni tempesta che gli è assai più cara della stagnante bonaccia; certo di entrare ed uscire dai porti quando lo voglia e di percorrere la rotta che al Duce piacerà di comandare.

Nel corso di pochi mesi, dalla grave questione dei concentramenti degli istituti universitari, alla classificazione non semplice invero nè facile degli insegnamenti, alla disciplina del conferimento degli incarichi, all'antica e pericolosa doglianza per la situazione degli assistenti e degli aiuti, una attività intensa è stata dedicata a trovare queste soluzioni durature, applicando i principi che costituiscono il nostro credo di uomini della Rivoluzione Fascista. Il potere finalmente conferito al Ministro di disporre la soppressione, l'istituzione o la fusione di facoltà, scuole ed insegnamenti universitari, nonchè la fusione dei Regi Istituti superiori alle Regie Università, e la revisione degli organici dei professori, hanno permesso di attingere, seguendo una direttiva unica e costante, ad una più proficua attività didattica e scientifica da parte degli Istituti superiori. Molte discipline comuni a vari ordini di studi sono state unificate e coordinate perchè meglio rispondessero alle esigenze particolari della preparazione dei giovani secondo l'indirizzo di studi da loro prescelto. Alcune facoltà anemiche o non dotate di mezzi sufficienti sono state rinsanguate, in modo da attribuire loro una sana vitalità. Sono fusi nelle Università gli Istituti Regi superiori di vario tipo di Bologna, Catania, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Bari, Palermo, Pisa, Firenze, Genova, Messina e Perugia e ricostituiti nella loro potente e tradizionale struttura i due Regi politecnici di Torino e di Milano.

Il principio unitario, del quale ho tanto parlato in questi giorni, si è mostrato veramente creatore di ordine scientifico e politico e di un sistema economico di alta utilità. Coll'abolizione della distinzione in due categorie dei Regi Istituti di istruzione superiore, e costringendoli tutti a trarre le loro risorse dallo Stato, senza un notevole aggravio per l'Erario, è stato capovolto il criterio informatore della distinzione, invero mortificante, finora in vita. Era una questione di carattere strettamente politico che chiedeva imperiosamente una soluzione se si voleva che tutti gli organismi di

istruzione superiore facessero capo allo Stato per la disciplina degli studi. Come si poteva ottenere la voluta serenità di lavoro e di rendimento se gli Istituti superiori del così detto tipo B, ad ogni scadenza delle convenzioni con gli Enti locali, correvano il pericolo di subire riduzioni di mezzi più o meno proporzionate alle condizioni finanziarie degli Enti stessi impegnati a sovvenirle? Non è nè imprudente nè arbitrario l'affermare che lo Stato, anzi che porre tutti questi organismi, fatti sacri dalle loro funzioni, sullo stesso piano, era venuto a creare da una parte dei prediletti e dall'altra dei sopportati, con quale vantaggio per la formazione della gioventù studiosa è facile intendere. D'altra parte la necessità della nuova sistemazione in una categoria unica, insieme al concentramento del quale vi ho tenuto parola erano presupposti indispensabili, costituivano tappe necessarie alla revisione dell'ordinamento didattico. Un inquadramento rigido e disciplinato degli studi superiori è stato chiesto in quest'aula ogni anno, a più riprese, ed io l'ho udito dalle voci più alte e solenni dei vivi e dei morti domandare con accorata passione nei più che due lustri da che ho l'onore di far parte di quest'Alta Assemblea. Ovvviare agli inconvenienti da ogni parte lamentati, derivanti dalla tendenza al frazionamento delle discipline e degli insegnamenti universitari, evitare disorientamento scientifico, dispersione di energie e di mezzi, introvabilità di sintesi per un disgregarsi sempre crescente in una analisi disperante e sterile, era pure mio stretto dovere di uomo d'azione. Mi dispenso qui dal ripetere le cifre esposte nell'altro ramo del Parlamento; ma non posso dispensarmi, senza sottrarmi al mio stretto dovere, dall'esporgvi le cose vedute. L'esperienza, lungi dal portare gli Atenei ad una maggiore disciplina in questo ordine di cose, non impediva che negli statuti si creassero o si modificassero di continuo gli insegnamenti costitutivi di ogni facoltà o scuola, e che, consenziente o dissenziente il Consiglio superiore, nuovi insegnamenti affini o pressochè identici andassero sempre più accumulandosi con una grave accentuazione della sproporzione fra il numero delle discipline impartite e quello dei docenti effettivi, che, come ognun sa e come del resto è facile intendere a chi non sappia, imponeva a sua volta il ricorso a ripieghi e compromessi intollerabili per la serietà degli studi e per lo stesso prestigio dei buoni docenti che in Italia non sono mai mancati e non mancano tuttavia in grande copia.

Le difficoltà si facevano anche più gravi ogni giorno quando si trattava, non soltanto degli studenti e dei loro piani di studio, ma dello stesso trasferirsi di essi da Ateneo ad Ateneo, o quando si trattava di nominare vincitori di concorsi in casi di non perfetta identità tra la materia posta a concorso ed il titolo della cattedra vacante, o quando, con gli stratagemmi più inverosimili e mortificanti, si trattava di trasferire un professore da uno ad altro Ateneo. Ho detto alla Camera che

questi insegnamenti sono stati ridotti da 1937 a 918. Aggiungo qui che, di questi, 503 sono fondamentali e 415 complementari. Di una tale divisione si è fatto un gran parlare; ma da parte mia non sarà mai ripetuto abbastanza che, mentre i primi costituiscono l'ossatura, il minimo indispensabile e comune a tutti coloro che seguono un determinato ramo di studi, gli altri servono a completare le conoscenze secondo le attitudini e le attività particolari degli studenti; così che è assolutamente da ripudiarsi ogni odiosa classificazione gerarchica fra queste 918 materie d'insegnamento, riuscendo bene spesso le complementari più decisive per la vita dei singoli che non le fondamentali, così chiamate perchè necessarie come fondamento alle diverse e soprastanti costruzioni culturali dei discenti.

Un simile ordine degli studi, unificatore e disciplinatore secondo la nostra pratica di vita ed il costume di oggi veramente creatore di storia, costume che è ad un tempo antico e nuovissimo, penso che risponda alle esigenze del nostro domani.

L'educatore non dovrebbe dimenticare mai che il suo presente non è che un anello fra il passato ed il futuro, che, anzi, è fondamentale compito suo quello di allacciarsi al futuro nel quale deve saper lanciare lo sguardo con facoltà particolari che vorrei quasi chiamare profetiche. Se queste attitudini non possiede, educatore non è.

È perciò che ho voluto reagire con tutta la forza e con tutta la disciplina di un soldato contro ogni disgregarsi del comando e contro ogni impaludarsi e disperdersi in rivoli della cultura, richiamando all'alveo questo grande fiume nostro, e nostro supremo romano patrimonio, della sapienza la quale tendeva a disperdersi in una analisi che si faceva disperante; eliminando la funzione dissolvente dell'analisi, per sostituirla con quella possibilità di sintesi alla quale viene ogni giorno richiamato dal Duce il popolo italiano con un invito all'azione, alla quale ogni giorno ed in ogni sua opera il popolo risponde con un atto di fede. È questa possibilità di sintesi, è questa certezza, è questa fede che deve essere la risultante di tutte le forze dello spirito generate dagli studi universitari, sintesi e fede che, essendo certezza, hanno la potenza di lanciare, al di sopra di ogni altra forza, le anime verso il domani. Nè si pensi che la speculazione teorica ed anche la più astratta ricerca scientifica si rifiutino a queste mete, chè anzi da quelle nascono gli elementi utili e concreti per tutte le materiali esigenze della vita nazionale nelle ore difficili e gloriose come quelle che stiamo vivendo.

Come questa concreta ricerca è frutto delle dottrine più astratte della scienza chiamata positiva, così deve essere compito dell'alta cultura universitaria, nelle così dette scienze morali, di eliminare ogni spasimante spirito del contingente per sostituirvi il largo respiro della storia, dalla cui concretezza nascono le stesse certezze che vengono tradotte poi in forze di azione e di

spinta ed in quella persuasione assoluta, che è in tutti noi, di essere nel giusto e di camminare sulla via sicura segnata da uno per tutti.

Una simile sensazione, che oserei chiamare fisica, della missione delle Università nostre, animate dallo spirito eterno di Roma, noi abbiamo provato inaugurandosi la mirabile Città Mussoliniana degli Studi nell'Urbe. Parole politiche della stessa forza dei propositi imperiali del *Carme Secolare* vi hanno pronunziato il Duce ed il Re. Negli annali della cultura superiore italiana rimane incancellabile la data del 21 ottobre dell'anno XIV del Regime Fascista, che vide per la prima volta, in Roma, davanti ai rappresentanti dell'alta cultura mondiale, in quello « Studio » voluto nove secoli prima da un pontefice romano *ad universalem profectum non solum Urbis ipsius et circumpositae regionis sed et aliorum qui de diversis mundi partibus confluissent*, levarsi solenne a pronunziare parole supreme la Maestà del Re d'Italia. (*Applausi*).

Nel silenzio austero, colla voce serena e severa del Re Vittorio Emanuele III parlavano nella Università della Madre dei popoli, Roma, i secoli passati che Savoia e Roma conoscono con certezza non minore dei secoli futuri.

Nell'aula nuova, allora benedetta dal rappresentante del Pontefice Augusto, e nella atmosfera fatta ardente dagli spiriti della giovinezza del Littorio, quella voce Regale, voce di sapienza e di giustizia, voce di Roma, sembrò fondersi nel bronzo e creare tavole di leggi per i secoli nuovi.

Una così alta ventura, di segnare i nuovi destini della Patria con parole del Re e del Duce affidate alla storia, è toccata alla Università italiana nel suo nuovo compito non meno politico che culturale, ma non è a dirsi che sulla cultura media pesi un minore compito, una minore responsabilità, una minore esigenza di seminare lo spirito di Roma.

In quest'anno l'azione del Ministro, se ha potuto operare in modo conclusivo e pieno nei riguardi dell'ordinamento universitario, per il quale esisteva una maggiore urgenza di applicare i principi costruttivi di una dottrina che, dopo quattordici anni di prove, non ha ormai più bisogno di perdere tempo a persuadere gli incorreggibili, se pure ne esistano ancora, non poteva e non doveva evidentemente fermarsi davanti ai problemi degli altri gradi della educazione nazionale.

Quello della istruzione media è certamente un organismo robusto, sperimentato attraverso una tradizione quanto mai antica e gloriosa, se si tratti della sua branca classica, scientifica e magistrale; e, se si tratti della istruzione tecnica e di avviamento professionale, perchè beneficamente legata ed aderente, con ordinamenti ben congegnati, alle concrete esigenze della vita pratica quotidiana e di una disciplina economica che non è gloria ultima dello Stato fascista.

Anche qui tuttavia era necessario un intervento, da una parte di ordine e di richiamo ad un comando centrale, e dall'altra di indirizzo della corrente

degli studi, in modo che l'uno all'altro insegnamento apparisca legato con solide giunture e tutto l'assieme della cultura proceda, così fuso, verso il fine unico ed ultimo in un solo blocco ed in un solo sforzo univoco. Ritengo di avere instaurato un tale ordine procedendo innanzi nella costruzione dell'edificio senza distruggerlo, nè in tutto nè in parte, con una legge che reca disposizioni di aggiornamento per l'istruzione media, intesa appunto a ristabilire l'unità direttiva e l'autorità di tale direzione. L'una e l'altra erano anche qui divise e compromesse da interventi di altri organismi, sotto forma prevalente di pareri, nei quali si voleva ravvisare non si sa bene quale garanzia, ma che avevano l'effetto certo e sicuro di intralciare ed esautorare l'azione amministrativa, svuotandola di ogni contenuto gerarchico e politico. Le cifre evidenti già da me citate mi dispensano da ogni altra prova di questa facilmente riconoscibile situazione di fatto, la quale andava sempre più aggravandosi a malgrado di ogni più nobile sforzo dei miei illustri predecessori e della loro provatissima fede ed energia politica.

Creata l'ordine organico e gerarchico in questo così importante grado dell'educazione nazionale, rimaneva da assicurarne lo spirito conforme al clima nel quale vive la Nazione e conforme alla sua essenza della più pura romanità.

Ho creduto mio stretto dovere di superare anche l'impiego di ogni pure indispensabile strumento del mio governo della scuola, e di predere contatto diretto con la massa dei giovani, vivente ed operante nella Scuola media. È troppo breve il tempo concesso a questa mia rassegna di opere perchè io vi possa descrivere le constatazioni, invero istruttive per me, derivate da questa diretta presa di contatto. Vi dirò tuttavia che, constatati i difetti, ho pensato di porvi rimedio con tre provvedimenti che stimo fondamentali. L'organizzazione dei Provveditorati agli studi per province, la istituzione di un Ispettorato generale della scuola media pubblica e privata, la revisione dei programmi. Le prime due misure offrono gli strumenti sicuri per l'azione sia centrale che periferica e per assicurare nelle mani del Ministro tutte le leve di un comando fatto agile e snello ed i congegni per un sicuro controllo; la terza segna la via al cammino e rimette gli studi sulla strada sicura dell'umanesimo che sembrava smarrirsi, anche se Roma e la romanità, creatrici di umanesimo, correvano sulla bocca dei Maestri e dei discepoli.

La cultura media, anche classica, minacciata di disperdersi, di sciogliersi disgregandosi nella sterilità dell'analisi, perdendo di vista la necessaria unità e la coscienza della concretezza della vita alla quale la cultura è pure dedicata.

Di questi giorni ho sentita qualche osservazione al mio richiamo appassionato all'umanesimo, inteso sotto la forma tradizionale e latina di una superiore umanità, e mi si è imputato di confondere umanità con umanesimo. Non perchè la obiezione mi sia sembrata profonda, e neppure seria, ve ne

tengo parola; ma perchè in questa stessa osservazione trovo conforto e riprova il mio richiamo. Se la parola « umanità » nel senso romano tende a perdere quel significato profondo che ha sempre avuto fino alla generazione precedente alla nostra, che la usava ancora a definire un ordine di scuole, e tende ad acquistare un senso quasi di commiserazione e pietà per le miserie degli uomini, allora sarà necessario reagire più che mai. Occorre dunque richiamare la nostra cultura alla romanità, a quel nesso strettissimo che deve esistere fra il fatto e l'idea, fra il pensiero e l'azione, fra il libro e il moschetto, perchè umanità e umanesimo riacquistino valore di sinonimi. In concreto le mie osservazioni dirette sulla scuola media mi hanno fatto apparire necessario un intervento nella sede dei programmi perchè l'insegnamento sia richiamato alla stretta romanità, quale, più ancora che nel nostro passato, è nella certezza del nostro avvenire; perchè gli insegnamenti dei classici non siano sopraffatti dallo studio della lingua anatomizzata, quando non anche guardata al microscopio come una cosa morta; perchè la filologia non uccida il contenuto dei testi, le scienze suffraganee non uccidano la storia, l'esame delle cose concrete non uccida l'essenza di quelle, la materia non uccida lo spirito, la tecnica non uccida l'arte, l'analisi non uccida la sintesi. (*Applausi*).

Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale ha dedicato una vasta e complessa fatica a questa revisione di programmi diretta secondo un simile orientamento, ed io sono ben certo che l'antica e sempre giovane e fascistissima istituzione, della quale alcuni di voi sono parte fondamentale, ha assolto il suo compito difficile in modo che vorrei dire perfetto; così che mi è caro di manifestare qui all'alto Consesso la gratitudine più viva per una così feconda collaborazione.

Penso di avere con queste dichiarazioni assicurato il senatore Giannini che i suoi rimpianti per un passato deliberante degli organi consultivi non hanno fondamento nei fatti. Un Ministro che non chiede e che non accoglie pareri assume precise responsabilità delle quali deve rispondere sempre; ma appunto per questo, in Regime fascista, il comando nel settore a lui commesso deve essere suo.

Per edificazione del Senato, che sabato scorso ha pure udita qualche riserva in questa materia, dirò che non esisteva norma notevole delle leggi 20 giugno 1909 e 23 giugno 1912, dianzi ancora in vigore per le Antichità e Belle Arti, e specialmente del regolamento relativo, che per ogni facoltà attribuita, bene inteso al *Ministero* e non al *Ministro*, non portasse invariabilmente come appendice necessaria la riserva condizionante ogni deliberazione al *conforme parere* e cioè alla decisione del Consiglio superiore delle Belle Arti o della sua Giunta, quando non anche del soprintendente locale che del Ministro è senza dubbio un funzionario subordinato.

Lascio pensare a voi, onorevoli senatori, quale

potesse essere, nonchè una politica, una amministrazione ordinata in un settore di così alto interesse ideale ed economico quando, per esempio, persino sulla possibilità di vendita o permuta, fra Enti pubblici statali, di materiale storico, archeologico, paleontologico o artistico il Ministro non poteva agire se non su conforme parere, e cioè eseguendo le decisioni del Consiglio superiore delle Belle Arti e non soltanto di quelle. Vi leggo l'articolo 47 del regolamento che stabilisce codesta macchinosa procedura:

« Avuto il parere della Sovrintendenza (primo parere) e della Commissione provinciale (secondo parere) il Ministero della pubblica istruzione provoca quello del Consiglio superiore per le Antichità e Belle Arti (terzo parere vincolante il Ministro). Se questo (il Consiglio) dà parere contrario alla dichiarazione, il Ministero della pubblica istruzione lo comunica (a tanto si riduceva la funzione discrezionale e politica del Ministro) agli enti interessati ed in pari tempo vieta loro di procedere ad ulteriori atti (finalmente un ordine! mi direte voi; ma io vi osservo che anche questo è esecutivo di decisioni altrui).

« Se il Consiglio superiore dà parere favorevole, il *Ministero* della pubblica istruzione potrà consentire alla alienazione salvo, quando si tratti di Enti morali, l'autorizzazione, nelle forme di legge, dei Ministeri rispettivamente preposti alla tutela dell'Ente alienante e di quello acquirente.

« Quando per la validità dell'atto stipulato sia sufficiente un decreto ministeriale, questo sarà firmato *anche* dal Ministro della pubblica istruzione, e dovrà contenere la formula: *Visto il conforme parere del Consiglio superiore delle Antichità e Belle Arti* ».

Evidentemente qui il vero Capo non era il Ministro e con la stessa evidenza spero che ognuno possa convenire che queste leggi, tutte intonate così, non potevano costituire un modello per la legislazione dell'anno XIV del tempo fascista.

Lo stato di cose, che non soltanto ho lamentato ma al quale ho fatto argine e reagito con i provvedimenti legislativi che conoscete ed avete approvati, non si limitava a tanto ed ai soli istituti di istruzione superiore o media, chè, ad esempio, per l'istruzione primaria una sostanziale autonomia regnava nel campo delle attribuzioni dei provveditori agli studi. Vero è che il Ministro era nominalmente il supremo moderatore della Scuola; ma tale sua prerogativa di moderare gli studi non gli consentiva, per esempio, neanche il potere di trasferire, per servizio o su domanda, un maestro da una sede all'altra dello stesso Provveditorato agli studi, se non voleva vedersi dichiarare nullo dagli organi giurisdizionali un tale « arbitrario » provvedimento.

Anche qui ho dovuto intervenire con una legge che arrestasse l'azione di quella ventata disgregatrice e discentratrice che ho avuto più volte occasione di lamentare. Anche qui la nuova forza centripeta ha portato una disciplina ed un comando unico sopra centinaia di migliaia di quadri e cin-

que milioni di bambini. Anche qui ha dovuto agire in quest'anno, attraverso la ferma volontà del Regime, una forza viva che dà ad un tempo a questi nostri piccoli, con una profonda consapevolezza civile, l'anima religiosa e militare di Roma.

L'azione altrove più complessa e difficile qui è resa semplice e facile da quella superba creazione del Regime che è l'Opera Balilla, vero benefico agente catalitico in senso fascista della scuola primaria, fra tanta nobiltà e tanto spirito di sacrificio anche dei maestri. Questa organizzazione formidabile ha una potenza della quale ho avuto occasione di dire che appena ora si incominciano a misurare i frutti, ma della vastità della quale pochi ancora sanno rendersi esatto conto. Si tratta di 1200 legioni di balilla, di 200 legioni di moschettieri, di 1650 gruppi di figli della Lupa, di 700 legioni di avanguardisti. Sono escursionisti, moschettieri, mitraglieri, motociclisti, ciclisti, marinaretti che, oltre ad allenarsi nelle adunanze ordinarie, seguono un metodico programma di addestramento militare con le loro esercitazioni tattiche, le loro escursioni, i campeggi, le marcie, le esercitazioni diurne e notturne e, più tardi, l'uso del moschetto, la conoscenza della mitragliatrice, corsi di topografia, di volo a vela, ogni attività ed ogni espressione di vita guerriera opportunamente graduate. Questi bambini dell'Era nuova hanno guadagnato nell'anno XIII: al valore civile otto medaglie d'argento, 56 di bronzo, 58 attestati di benemerita, 483 citazioni all'ordine del giorno. Un tale crogiolo imponente di forze è regolato con fermezza e con valore fascista dal camerata Ricci (*vivi applausi*), al quale debbo in cospetto del Senato tributare l'espressione della più profonda gratitudine con la più alta lode del Ministro. (*Applausi*).

Nel settore delle Belle Arti, della conservazione dei musei, dei monumenti e degli scavi l'Italia ha sempre avuto e mantiene una tradizione altissima. Anche in questa materia assai delicata tutta la struttura legislativa e regolamentare erano, come avete udito, non meno che la pratica amministrativa, imperniata non soltanto sopra precise potestà discrezionali e deliberanti dei cosiddetti organi consultivi, ma addirittura sopra quelle degli organi dipendenti, quali le soprintendenze alle Belle Arti e gli uffici di esportazione; su tutti meno che sul Ministro. Trionfava nella legislazione e nella pratica la parola generica di « Ministero », per una ragione tutt'altro che formale, e cioè in quanto la decisione ultima sulle questioni più importanti non era già attribuita al Capo della Amministrazione, che ne è pur sempre per suo stretto dovere il responsabile primo ed ultimo, ma ad organi collegiali di varia natura ed in ultima analisi sempre irresponsabili.

Vi dispenso da altra casistica sterile e disorientante ma che in questo caso vi rivelerebbe altre situazioni invero paradossali; mi limito ad assicurarvi che con le nuove leggi questi inconvenienti sono tutti cessati. I frutti non tarderanno a farsi

visibili, mentre fin d'ora voi potete vedere in me solo il responsabile effettivo e solo di tutti gli errori che potrete riscontrare anche in questo settore come negli altri della mia complessa amministrazione. Sulla legislazione delle Antichità e delle Belle Arti è passato, nonchè il piccone ripristinatore e prudente ma inesorabile dell'archeologo, anche quello del Regime fascista intero.

Non per questo era comunque rallentata l'azione del Ministro, perchè, di fianco a quel ripristino di funzioni istituzionali e politiche che il passato recente aveva svuotate di contenuto e di valore, è stata intensificata la religiosa riesumazione delle sacre vestigia di un passato che è presente e, come vi ho già detto, certamente è avvenire.

Le vicende di oggi, come quelle dell'immediato ieri, come quelle che sembrarono concludersi il 4 novembre 1918, per fare luogo a non meno sacre battaglie e per riprendere il 28 ottobre 1922 sotto la guida di un Capo che è la espressione viva di tutto un popolo, sono un duro ammonimento spirituale e disciplinare per il gregario che è comandato al timone di questo potente e delicatissimo strumento dell'ascesa nazionale. I mezzi che a questa ascesa concorrono sono adeguati al peso di questa responsabilità presente ed avvenire. Perchè è per noi e per la nostra vita che continua nei millenni senza interruzione e deve perpetuarsi, prima che per ogni pur apprezzabile motivo di scienza o di cultura di oltre confine, che noi abbiamo in quest'anno riallacciato a Pompei, con un nuovo tratto della classica Via dell'Abbondanza, la grande piazza dell'anfiteatro al quartiere dei nuovi scavi, e facciamo risorgere alla luce del sole nuovi edifici o apriamo la via a nuove ricerche, a nuovi studi, ad una nuova visione della città dissepolta mentre si risollevarono nel cielo le colonne del Foro; ad Ercolano solleviamo ora nella loro mole imponente gli edifici del quartiere orientale attestante la evoluzione urbanistica dell'Impero; vi ripristiniamo il fin qui ignorato immenso portico intorno ad un'area di giardino o di palestra pubblica, e facciamo risplendere nuovi marmi preziosi di quelle case patrizie; così a Capri stiamo dando degna sistemazione alla più grande delle ville imperiali dell'isola, la Villa Jovis; e facciamo scavi imponenti nel *Capitolium* della città legata al nome di Scipione, Liternum, dove la bonifica ha ora ripreso dopo tanti secoli la sua opera di redenzione, attestando una splendida continuità di vita.

Non mi basterebbero ore di narrazione descrittiva della nostra imponente fatica, non rallentata, anzi serenamente ed intensamente attivata, nell'ora difficile che l'Europa sta superando; fatica dedicata agli scavi, ai monumenti, ai musei, alle gallerie, a tutte le espressioni dell'archeologia e dell'arte, se di ogni cosa vi volessi dare un rendiconto preciso. Aggiungerò soltanto un cenno dedicato ai lavori di Roma dove, alla sistemazione delle Terme di Diocleziano ed al restauro del Tempio di Venere e Roma al Foro, sono ora seguite una

imponente riattivazione degli scavi della *Domus augustana*, sede dell'Impero al Palatino, dalla quale mi riprometto notevoli cose; ed in armonia col camerata Cobolli Gigli, ed in omaggio alla nobilissima memoria di Luigi Razza che con me ne aveva assunto l'impegno l'anno scorso davanti a voi, la ripresa definitiva dei lavori della *Curia Julia*, dell'antico Senato al Foro, lavori che non saranno più sospesi fino a quando quel sacro recinto, nel quale per tanti secoli sono stati decisi i destini di Roma e del mondo, non sia completamente restituito al nostro culto di nuovi romani. (*Applausi*). Mi è gradito dire al senatore Taramelli che sarò, come egli desidera, più largo per la Sardegna nella considerazione profonda che ho veramente per l'Isola eroica e culla di uno degli aspetti della più remota civiltà mediterranea.

È mio orgoglio dirvi, onorevoli senatori, che ovunque, come a Roma, è tutto un fervore di restauratrici opere nuove e di ripresa delle antiche, non come cose morte, ma come inesauribili fonti di vita. Qui, come negli alti studi, come nella formazione della giovinezza e dell'infanzia, uno solo è lo scopo: quello di dare a questo nostro popolo che, per virtù provvidenziale di un Capo e di un suo Regime, risente nel cuore con assai maggiore consapevolezza che taluno non creda il richiamo, lo sprone, l'ansietà di grandezza, la sete dell'avvenire che nel suo spirito profondo scaturiscono da una tradizione e quasi da una nostalgia di millenni di glorie ininterrotte, di dare a questo popolo, dico, una visibile documentazione e giustificazione di quanto trova già nel profondo della sua coscienza. Questo il fine della mia doverosa fatica senza riposo e senza parole: di fornire al popolo italiano, in ubbidienza ad un chiaro comando, con la maestà delle opere che *Egli ha compiute*, lo slancio a perpetuarle, in un rinnovarsi eterno della vita, con nuove opere che a quelle si richiamino, che se sia possibile le superino, nel romano impeto costruttore di una sempre nuova civiltà che sia al mondo, come la storia abbondantemente dimostra anche ai ciechi, prodigata se volente, imposta se riluttante. Noi siamo ben sicuri, come lo sono essi stessi, che per questi fini serenamente imperiali si battono i nostri figli nell'Africa Orientale oltre le vie ed i confini dell'antico Impero. (*Vivi applausi*).

La maestà, la storia, la gloria di Roma si ergono, così, concretamente in espressione di vita che non conosce tramonti sopra i conati di un mondo che è sembrato fin qui, fra noi e la barbarie, avere financo ignorati i fini supremi della umanità e della civiltà. Ma queste forze sentono in loro quarantatre milioni di uomini, fusi in un solo blocco monolitico, tutti tesi in silenzio in una azione tenace verso un obiettivo unico, mentre per tutti parla e con estrema parsimonia uno solo. E tutti sono in combattimento come le serrate legioni che si battono laggiù; mentre sono qui vittoriosamente impegnati contro alcune espres-

sioni di una barbarie civile che deve pure aver fine se tutti non vogliono perdersi. (*Applausi*).

In ciascuno di noi è il respiro di Roma, è la certezza del destino di Roma, quella certezza che andiamo seminando nella Scuola perché le generazioni che seguono siano, come saranno, migliori e più forti di noi a continuare e perpetuare il nostro sforzo tenace.

A questa fiera gioventù, a questo popolo d'Italia nato e vivente sotto il segno del Littorio, a questo popolo che sente come una missione l'orgoglio di battersi sotto la guida del suo Duce, per la gloria del suo Re, contro uno o contro tutti, noi vogliamo forgiare e stiamo tenacemente forgiando con cuore romano e cioè fascista gli strumenti adatti alla marcia ed alla lotta del presente e dell'avvenire. (*Vivissimi, generali applausi e molte congratulazioni*).

GIANNINI, Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli colleghi, sono lieto che il mio discorso di ieri abbia offerto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale lo spunto polemico per illustrare largamente le direttive della politica che persegue. Credo che anche i miei colleghi siano, come me, compiaciuti delle sue affermazioni così decise e recise delle direttive di accentrimento che egli intende seguire.

Senonchè, ciò premesso, e dopo che il discorso è stato pronunciato, devo chiarire che io non ho affatto auspicato i corpi consultivi vincolanti l'azione del Ministro, e se nel mio discorso s'è potuta ravvisare qualche parola...

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro della educazione nazionale*. È tutto lo spirito, caro senatore Giannini...

GIANNINI... che lasciasse dubitare che io avessi una diversa opinione, affermo che, a mio avviso, il corpo consultivo deve avere piena autorità e fiducia per l'opera che compie, ma chi decide deve essere sempre il Ministro.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro della educazione nazionale*. Allora siamo d'accordo.

GIANNINI. Vorrei aggiungere, quanto alla dichiarazione di fede fascista che l'onorevole Ministro ha premesso al suo discorso, che essa ci è comune e ci lega precisamente in questa comune passione, Lui Quadrumviro ed io semplice Fascista, che tutti abbiamo di desiderare la scuola sempre migliore, e, con la scuola, migliori i nostri figliuoli. (*Applausi*).

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro della educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro della educazione nazionale*. Confermo al senatore Giannini che l'indirizzo che il Regime ha dato al Ministero dell'educazione nazionale — nel quale non sono che una sentinella — è quello che ora ho descritto. L'indirizzo che sembrava egli volesse richiedere al Ministero dell'educazione nazionale, con le frasi

che l'altro giorno il Senato ha udito, è, nello spirito, quello contro il quale ho reagito.

Se, come ora ha detto, egli intendeva aderire a questo ordine di cose, allora non posso che dichiararmene lieto. Ma è soprattutto ben sicuro che al Ministero dell'educazione nazionale il Regime dà l'indirizzo che ho detto e che, armata mano, faccio eseguire! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le entrate e le spese del Comitato centrale dell'Opera Nazionale Balilla, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (appendice n. 1).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti » (N. 934-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti ».

Su questo disegno di legge sono stati proposti degli emendamenti concordati fra il Governo e la Commissione.

Prego pertanto il senatore segretario Bonardi di dar lettura dell'articolo unico nel nuovo testo concordato.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti, con le seguenti modificazioni:

Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Discussioni, f. 254

« Le disposizioni della legge 23 marzo 1931, n. 376, e del presente decreto si applicano anche alla coltivazione del vitigno Isabella (*Vitis labrusca*) sotto qualunque nome venga qualificata. Tale coltivazione è peraltro ammessa, anche fuori dei limiti previsti nell'articolo 1 del presente decreto, nei casi nei quali risulta accertato che è fatta al solo scopo di produzione di uva destinata al consumo diretto ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2161, relativo alla proroga del termine stabilito dal Regio decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901, per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'esercizio della professione di maestro di canto » (Numero 948).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2161, relativo alla proroga del termine stabilito dal Regio decreto 16 ottobre 1934 - Anno XII, n. 1901, per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'esercizio della professione di maestro di canto ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2161, relativo alla proroga del termine stabilito dal Regio decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1091, per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'esercizio della professione di maestro di canto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, relativo al regime delle importazioni delle merci dall'estero » (N. 958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV,

n. 79, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, relativo al regime delle importazioni delle merci dall'estero ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 novembre 1935 - Anno XIV, n. 1891, relativo al regime delle importazioni delle merci dall'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935 » (N. 968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto » (Numero 969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa » (N. 970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, concernente il riordinamento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici » (N. 972).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, concernente il riordinamento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, concernente il riordinamento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 281, recante modificazioni alle norme stabilite dal Regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, e dal Regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, riguardanti la liquidazione quinquennale delle retribuzioni degli uffici di 1ª classe e delle ricevitorie postali telegrafiche » (N. 974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 281, recante modificazioni alle norme stabilite dal Regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, e dal Regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, riguardanti la liquidazione quinquennale delle retribuzioni degli uffici di 1ª classe e delle ricevitorie postali telegrafiche ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 281, recante modificazioni alle norme stabilite dal Regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, e dal Regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, riguardanti la liquidazione quinquennale delle retribuzioni degli uffici di 1ª classe e delle ricevitorie postali telegrafiche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, relativo alla soppressione e riduzione di tasse dovute dagli alunni delle scuole e dei corsi di avviamento professionale » (N. 996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, relativo alla soppressione e riduzione di tasse dovute dagli alunni delle scuole e dei corsi di avviamento professionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, relativo alla soppressione e riduzione di tasse dovute dagli alunni delle scuole e dei corsi di avviamento professionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 286, relativo all'assegnazione alla Reale Accademia d'Italia di un contributo annuo per la esecuzione di lavori bibliografici » (N. 997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 286, relativo all'assegnazione alla Reale Accademia d'Italia di un contributo annuo per la esecuzione di lavori bibliografici ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 286, relativo all'assegnazione alla Reale Accademia d'Italia di un contributo annuo per la esecuzione di lavori bibliografici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto Italiano per la Storia Antica » (N. 998).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto Italiano per la Storia antica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37 è assegnato a favore del Regio Istituto Italiano per la Storia antica l'annuo contributo di lire 50.000 per il funzionamento dell'Istituto stesso e dell'annessa Scuola di Storia antica, da iscriversi su apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione per la spesa del Ministero della educazione nazionale.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre, con suo decreto, nello stato di previsione predetto le occorrenti variazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Ago, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Brusati, Burzagli.

Calisse, Casanuova, Casoli, Cattaneo Giovanni, Celesia, Centurione Scotto, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Concini, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, D'Ancora, Danza, De Bono, Della Gherardesca, De Michelis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan.

Fabri, Facchinetti, Fantoli, Felici, Ferrari, Flora, Fracassi, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Leicht, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marconi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer,

Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Micheli, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nunziante.

Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Pais, Pende, Perris, Perrone Compagni, Petrillo, Petrone, Pironti, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Renda, Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Seaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Thaon di Revel dott. Paolo, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1021):

Senatori votanti	196
Favorevoli	184
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori di retti (934):

Senatori votanti	196
Favorevoli	191
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2161, relativo alla proroga del termine stabilito dal Regio decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901, per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'esercizio della professione di maestro di canto (948):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 MARZO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, relativo al regime delle importazioni delle merci dall'estero (958):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935 (968):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto (969):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa (970):

Senatori votanti	196
Favorevoli	191
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, concernente il riordinamento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici (972):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 281, recante modificazioni alle norme stabilite dal Regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, e dal Regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, riguardanti la liquidazione quinquennale delle retribuzioni degli uffici di 1^a classe e delle ricevitorie postali telegrafiche (974):

Senatori votanti	196
Favorevoli	194
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, relativo alla soppressione e riduzione di tasse dovute dagli alunni delle scuole e dei corsi di avviamento professionale (996):

Senatori votanti	196
Favorevoli	191
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 286, relativo all'assegnazione alla Reale Accademia d'Italia di un contributo annuo per la esecuzione di lavori bibliografici (997):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto Italiano per la Storia Antica (998):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo stampato n. 1034.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CELESIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA. Onorevoli Senatori, onorevole Ministro, nella elaborata relazione dell'amico senatore Reggio sul bilancio dei lavori pubblici, trovo un composto e saggio accenno ad una questione sulla quale vorrei sottoporre alcune osservazioni. A proposito delle opere marittime, a pagina 2 della sua relazione, egli dice: « Le opere marittime, sia pure con ritmo meno accentuato, hanno proceduto attivamente sulle vie tracciate e si troveranno ben preparate quando sarà cessata la follia delle inique sanzioni, e quando diverranno sempre più necessarie le comunicazioni fra la Madre Patria e le sue Colonie ».

È vero, onorevoli Senatori, la politica del Governo nazionale è stata utile e proficua per l'attrezzamento dei porti e specialmente dei grandi

porti. Io, come genovese, non posso non ricordare ciò che si è fatto a Genova, dove il complesso delle opere compiute in questi ultimi anni non è soltanto pari ai bisogni dell'oggi, ma costituisce anche una ottima preparazione per la nostra immancabile attività del domani. E così pure dovrei dire di Napoli e di Bari, meraviglioso porto meridionale, sul quale si orientano le speranze dei futuri nostri commercianti del Levante. Ed altrettanto ancora di Livorno e di Catania che fin dal 1924, il Duce considerava « fervida di opere e di traffici navali ». Ma vi è ancora un'altra parte delle coste italiane essenziale alla nostra economia, che però non sembra ancora entrata a sufficienza nella considerazione del Governo e di cui l'amico Reggio non parla.

Intendo parlare dei piccoli porti. Se vi è un paese che abbia davvero bisogno di attrezzarsi anche per i piccoli porti, tale paese è indubbiamente l'Italia.

L'Italia, come si è detto, dà l'impressione di un molo lanciato nel Mediterraneo. Ed è vero: è un molo, pieno di ottimi grandi porti, ai quali possono riparare ed accedere le grandi navi e le meravigliose iniziative nostre e straniere che frequentano la nostra Nazione. Ma tra l'un porto e l'altro corrono centinaia di miglia per cui è impossibile talvolta adire alla costa; e questo, secondo me, è un grave danno per l'economia nazionale ed anche per quella politica marittima che deve ogni giorno più ricondurre il popolo italiano a quelle glorie marinare che in altri tempi consentirono la conquista di ricchezza e di superbe tradizioni storiche. I grandi porti non bastano: occorre che pensiamo anche alle regioni meno fortunate; e questo è necessario specialmente in rapporto alla pesca ed in rapporto a tutto il movimento turistico marittimo del nostro paese, il quale se è limitato oggi, potrà diventare domani vasto ed importante ed accrescere l'impulso verso il mare ed indurre le popolazioni non litoranee all'amicizia ed all'amore verso le arti del mare.

Non dico che il problema sia stato completamente abbandonato. Anche per i piccoli porti qualche modesto sforzo è stato compiuto, ma specialmente in Adriatico è maggiormente sentito il bisogno di attrezzare le basi pescherecce, giacché le disgrazie quasi quotidiane che dobbiamo purtroppo lamentare, sono precisamente dovute alla mancanza dei piccoli porti.

D'altra parte, non è logico nè conveniente negare alla intraprendenza dei nostri ardimentosi pescatori il necessario indispensabile ausilio del porto che è elemento essenziale al potenziamento della pesca. I piccoli cantieri adriatici e tirreni sono saturi di lavoro e dai loro scali scendono al mare con ritmo davvero portentoso, da qualche anno a questa parte, superbi capolavori dei nostri esperitissimi maestri d'ascia che furono sempre alla avanguardia nell'arte della costruzione navale.

La motorizzazione ha consentito, e consentirà

maggiormente con l'adozione del motore italiano, già segnalata dal Direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro alla vigile attenzione del Duce, di moltiplicare l'attività dei nostri pescatori. Basti ricordare che sono oggi in armamento 1500 motopescherecci; molti in confronto dei 52 dell'anno 1926, pochi in confronto dei tanti che potremo armare se avremo attrezzato convenientemente le nostre coste per la numerosa popolazione peschereccia. Voi avete provveduto alle necessità di Porto Civitanova, forse talvolta tenendo in poco conto le esigenze reali del luogo; state facendo qualche cosa anche ad Alassio, nel mio paese; ma sono piccole eccezioni le quali dimostrano che fate quello che potete, ma altresì denotano che il problema, nella sua intierezza, non è stato considerato. Noi abbiamo nel medio Adriatico intere provincie, centinaia e centinaia di miglia di costa, parte di spiagge difficilmente accessibili, per la platea molto larga che impedisce alle navi di accostarsi; una parte è approvvigionata solo con i piccoli porti canali che pur troppo sono tutto fuorchè porti; rimangono canali per i tempi buoni, trappole della sventura specialmente quando le barche da pesca, sorprese dagli improvvisi caratteristici fortunali di bora cercano di ritornare a riva e si avventano verso quei porti che non sono porti. E così potrei ricordare a voi che, da Genova verso ponente, non esiste un porto possibile per le navi, fino a Nizza. Non ci sono porti attrezzati per quella, pure importantissima, parte del nostro movimento turistico marinaro. Voi non potete ragionevolmente appoggiarvi con le navi a Savona, a San Remo e in altre località che le navi da diporto potrebbero frequentare e portare un'utilità economica alle popolazioni e al traffico marittimo del paese.

Ecco il punto sopra il quale richiamo l'attenzione vostra.

Occorre provvedere ai piccoli porti poichè abbiamo già ampiamente e forse oltre il bisogno provveduto ai grandi porti.

Io non so se l'onorevole relatore mi permetterà di citare un esempio, ma lo dico amichevolmente. E poichè non sappiamo se avremo il piacere di sentirlo parlare, mi sia lecito portare un suo giudizio che non è contrario alla mia tesi.

Egli dice, nella relazione, che avviene, per i piccoli porti, la stessa cosa che è avvenuta per le strade: si sono compiute opere meravigliose nel nostro paese a questo riguardo: si è creata una rete magnifica che colma le nostre deficienze del passato, e suscita l'invidia delle Nazioni straniere. Ma vicino a questa completa rete di grandi strade, ne abbiamo un'altra di strade secondarie, provinciali, comunali, vicinali, ecc., che non rispondono ai nuovi bisogni. Avviene presso a poco altrettanto nel mare; vicino ai grandi porti, ai luoghi dove attraccano le grandi navi mercantili e militari di tutto il mondo, abbiamo una lunghissima striscia di costa lungo la quale è impossibile prendere terra quando il tempo è cat-

tivo e difficile avvicinarsi, quando il tempo è buono, senza correre il rischio di far danni.

Onorevole ministro bisogna tornare alla politica dei piccoli porti, delle spiagge attrezzate dei, moli di protezione che, se studiata per applicarla gradualmente a seconda delle possibilità del bilancio, potrà darci buoni risultati, con spesa relativamente modesta. Tra i centri pescherecci dell'Adriatico, ricordo, ad esempio Porto S. Giorgio, S. Benedetto del Tronto, Pescara, Fano, Senigallia, ecc. S. Benedetto è il maggiore centro per la pesca, eppure al suo porto non si può in nessun modo entrare e tanto meno attraccare sia con il tempo buono, sia con il cattivo tempo. Ora questa situazione dovrebbe cessare, ed a tale scopo sarebbe opportuno e conveniente iniziare uno studio organico, basato su un paziente esame di tutte le singoli località e necessità, onde dare al nostro Paese un avvenire consono agli interessi nazionali.

Il mare, ripeto ancora una volta, deve soddisfare tutti i nostri bisogni, il mare ci ha sempre dato ricchezze e gloria. Non dimentichiamo che se il nostro è un popolo di agricoltori, è anche e sopra tutto un popolo di marinai; e se si vuole continuare nella via della grandezza additata dai Capi di oggi, e che noi entusiasticamente seguiamo, occorre che anche tutte le nostre coste siano attrezzate per raggiungere appunto le più alte mete. (*Vivi applausi*).

SANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Onorevoli camerati, nel dare uno sguardo al bilancio del Ministero dei lavori pubblici che ci viene proposto per l'approvazione, ci si accorge subito, come l'onorevole relatore ha già notato, che ci troviamo di fronte ad un bilancio di concentrazione, ossia di riduzione, per quanto è possibile, delle spese.

È evidente che, mentre la Nazione è tutta protesa ed impegnata nella grande e gloriosa spedizione dell'Africa Orientale, le spese all'interno debbono ridursi al minimo necessario, per poter fare le maggiori economie possibili.

Dando uno sguardo al bilancio che ci viene sottoposto, qualche osservazione però si può fare, sulla quale l'onorevole Ministro, che con tanto ardore giovanile occupa il posto di capo della Amministrazione, potrà dare qualche spiegazione.

Il bilancio importa, nella sua parte ordinaria e straordinaria, la cifra di lire 984.435.770. Questa è la spesa che è a disposizione dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici per la parte ordinaria e per quella straordinaria. Poi c'è un'altra gestione aggregata, che, se una volta era dipendente dal Ministero, ora è autonoma: e cioè l'Azienda Autonoma Statale della Strada. Questa assorbe una spesa complessiva di lire 534.642.000. Sicché il bilancio del Ministero dei lavori pubblici sommato a quello dell'Azienda Autonoma Statale della Strada sale da 984 milioni a 1 miliardo e 519 milioni.

COBOLLI-GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*.

Ci sono 169 milioni che costituiscono il contributo del Ministero dei lavori pubblici.

SANDRINI. È giusto. Si vede subito l'importanza enorme che ha assunto l'Azienda Autonoma Statale della Strada in questi ultimi anni. Ora che sono state costruite tante magnifiche strade sotto l'impulso del Regime, che ha voluto attrezzare l'Italia con questo meraviglioso sistema di circolazione, subentra il periodo della manutenzione. Il patrimonio stradale dovrebbe essere considerato come una grande gestione patrimoniale, dovrebbe essere portato ad un maggior grado di reddito ed avere per lo meno, per quanto concerne la spesa di esercizio, un pareggio nelle entrate che le strade stesse devono poter dare all'Azienda. Viceversa, oltre all'impostazione dei propri capitoli di spesa nel bilancio, lo Stato contribuisce con una somma, che l'onorevole Ministro ci ha testè ricordato, di 169.500.000 lire. È questa una spesa molto forte alla quale si è quest'anno aggiunto un altro contributo, di 51 milioni per il minor reddito della tassa di circolazione automobilistica, tassa che era stata prevista in 181 milioni all'anno, giusta il decreto 28 agosto 1935, e che invece ha dato un deficit di 51 milioni, che lo Stato deve oggi reintegrare portando il suo contributo all'Azienda della Strada da 169 milioni a 220 milioni di lire. Se si potesse spendere, in proporzione di quello che costa l'Azienda stradale, per tutte le varie branche dell'attività del Ministero dei lavori pubblici, noi potremmo vedere a quale importanza numerica, a quale cifra enorme salirebbe il bilancio. Basti pensare che l'Amministrazione dei lavori pubblici deve provvedere al regime delle acque, ai fiumi, ai mari, ai ponti, ai porti anche piccoli (a cui ha accennato testè il collega Celesia) e a tante altre sistemazioni di carattere costruttivo, che rappresentano l'ossatura della Nazione. Il Ministero dei lavori pubblici è proprio il Ministero della edificazione, quello che mantiene il Paese nella sua attrezzatura completa. Gli manca una sola cosa: l'aria; ma forse verrà un giorno in cui a questo Ministero sarà affidata anche la parte costruttiva di tutto ciò che riguarda l'aeronautica.

Spigolando nel bilancio io trovo qualche cifra che mi fa riflettere un momento. La cifra dei Provveditorati dello Stato è mantenuta fino al 30 giugno 1937 nella somma di 7 milioni e 100 mila lire. Sono i Provveditorati per l'Italia meridionale e per le isole che sono stati istituiti nel momento dell'impetuoso regime di lavoro introdotto dal Governo nazionale per mezzo del Ministro del tempo, l'amico onorevole Giuriati.

Ora questi Provveditorati delle isole e della parte meridionale del Paese hanno, si può dire, o per ragioni naturali, o per deficienza di mezzi, esaurito il loro compito che doveva chiudersi in questo anno. Sono stati prorogati al 30 giugno 1937, e penso che ciò sia stato fatto per un'opera di liquidazione, cioè di sistemazione di tutte le opere compiute e di regolamentazione dei relativi rapporti economici o finanziari. Però nulla osta

che questa opera di liquidazione possa essere affidata agli uffici dei geni civili, che sono organizzati in tutte le provincie in modo che la superstita forma dei Provveditorati a tipo regionale possa essere abolita al più presto, realizzando la non disprezzabile economia di 7 milioni e 100 mila lire. È pur vero ad ogni modo che questi Provveditorati hanno fatto molto bene, hanno dato impulso a molte opere.

Passando ad un altro argomento del bilancio, trovo, onorevole Ministro, bilanciata la spesa, per le costruzioni delle strade ferrate, di 17 milioni e 500 mila lire. Ho dato un'occhiata ai singoli articoli di questo titolo ed ho trovato che sono tutte spese di personale, tutte spese di stipendi, trasferte, progetti, sistemazioni di locali, ecc. Non una lira per le costruzioni ferroviarie che sono segnate *per memoria*. Francamente lo spendere 17 milioni e 500 mila lire solamente per personale e per uffici senza il corrispettivo, la contropartita di un lavoro da compiere, mi pare un po' esagerato. È vero che si ha la speranza di poter riprendere il lavoro delle strade ferrate in un prossimo avvenire, quantunque lo sviluppo dell'automobilismo e dei mezzi di circolazione e di trasporto moderni abbia diminuito notevolmente, specie nelle reti secondarie, la esigenza delle linee ferrate.

E vengo ad un altro argomento. Trovo nel bilancio segnata la partita: « Contributi dello Stato per l'edilizia popolare, 80 milioni ». È una spesa impressionante questa! Una spesa che, se fosse transitoria, forse non desterebbe tanta impressione, ma è permanente per un cinquantennio, quale è la durata dei mutui, ai quali è dedicata. Cinquantennio che è già cominciato in parte, ma che per la più gran parte dovrà protrarsi per lo meno per altri 40 anni. Che cosa sono questi 80 milioni che si danno di contributo all'edilizia popolare? Sono aiuti che in tempi critici per l'edilizia urbana, non meno che per la categoria dei funzionari molto benemeriti dello Stato, furono escogitati per potere dare loro, in mancanza di aumenti di stipendi, un alloggio a miti condizioni.

Questo aiuto da parte del Ministero, che negli inizi era quello dell'economia nazionale, fu visto con molto favore; aperte le valvole dei contributi, tutti, naturalmente, si affrettarono ad attingervi. Tali contributi, che ora hanno raggiunto la cifra di 80 milioni, come ed a chi sono distribuiti? Sono distribuiti così: alle Cooperative degli impiegati e pensionati dello Stato, nonchè agli Istituti autonomi delle case popolari e ai Comuni che hanno istituito anche essi, senza formula autonomistica, l'azienda delle case popolari, vanno 69 milioni; alle Cooperative dei mutilati, 3 milioni 500 mila lire; all'Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato, 7 milioni e 500 mila lire; formando così un complesso, come dicevo, di 80 milioni, che sono applicati agli interessi dei mutui contratti per sopperire alla costruzione dell'immensa congerie di alloggi. Dico subito che oggi, a case fatte, si può guardare

con diverso pensiero all'opera compiuta e si può giudicare in diverso modo sulla necessità ed opportunità della spesa statale relativa. Ma, all'epoca in cui l'edilizia popolare venne in tal modo aiutata, una crisi gravissima incombeva sopra le costruzioni edilizie e sopra la possibilità di trovare case a prezzi sopportabili. Erano momenti in cui lo stipendio dell'impiegato si e no poteva bastare, per la metà, al peso della pigione, restando per l'altra metà insufficiente ai bisogni della famiglia. Inoltre le classi popolari erano assolutamente prive di abitazione a basso prezzo. Qui a Roma e in molti altri grandi centri della penisola, i baraccamenti ospitavano nel modo più indegno, antigienico e antisociale, famiglie numerosissime; baraccamenti che sono stati nella più grande parte aboliti, ma purtroppo anche a Roma continuano ad ospitare circa 20 mila povere persone, ammassate insieme sotto una mal riparata capanna o sulle rive del Tevere o nel suburbio, prive di qualsiasi apprestamento igienico, di acqua e di luce. Situazione dolorosa, cui l'Istituto delle Case popolari, con le molteplici sue zone di abitazione a tipo popolare, ha cercato di provvedere; cito, ad esempio, il quartiere della Garbatella. Se voi, onorevoli colleghi, farete una passeggiata in quella zona, vi renderete conto dell'opera immane che l'Istituto delle Case popolari ha dovuto assolvere per dare ospitalità ad una popolazione infinitamente miserabile, creando quattro grandi alberghi per le famiglie degli sfrattati, che sono diventati quattro grandi ricettacoli di miseria e di immoralità, al punto da doverli abolire e ormai gli sfrattati bisogna che trovino aiuto e ricovero in altre providenze, alle quali hanno dato opera il Governatore di Roma ed altri istituti con la costruzione di case convenzionate ed a tipo popolarissimo. In tali condizioni s'impose la necessità dell'intervento statale, sia per ossigenare l'industria edilizia, sia per potere aiutare gli impiegati a provvedersi di una casa decente a mite pigione, sia infine per provvedere all'enorme quantità di popolazione priva di casa.

Dobbiamo però considerare l'opera raggiunta e vedere quali problemi essa ci presenti oggi, per la sua definitiva sistemazione. Dico subito che, per il contributo di 80 milioni per cinquanta anni (oggi sono diventati 40 anni), bisogna pur trovare la maniera che abbia a cessare. Vi sono molteplici combinazioni di carattere finanziario, e non dovrò essere io ad insegnarle, che possono provvedere ai mezzi relativi. Gli 80 milioni di contributo del Ministero dei lavori pubblici all'edilizia popolare hanno per corrispondenza uno stock di milioni, che ora vengo ad enumerare, di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti. I mutui della Cassa depositi e prestiti alle Cooperative sono rappresentati da queste cifre: alle Cooperative di impiegati e pensionati dello Stato lire 1.264.820.000, ai mutilati 145 milioni, alle Cooperative dei ferrovieri altri 326 milioni, totale 1 miliardo 736 milioni.

Di più vi sono i mutui accordati dalla Cassa ad

Istituti autonomi ed a Comuni per l'edilizia popolare, che importano altri 263 milioni. In totale la Cassa depositi e prestiti si trova esposta per lire 1.999.960.000, in cifra tonda due miliardi.

Ebbene questo è un peso enorme che grava sulla Cassa depositi e prestiti e non soltanto come tale, ma anche come amministrazione. Bisogna stare appresso a questi due miliardi ed alle riscossioni delle relative quote di ammortamento e dei relativi interessi: quindi una grande amministrazione che va svolgendosi presso la Cassa depositi e prestiti.

Io mi domando quindi se non sia possibile trovare il modo di « riscattare », è la parola tecnica oltre che finanziaria, questi due miliardi di mutui pesanti e sulla Cassa depositi e prestiti e sull'edilizia nazionale, pesanti in modo tale che saranno sempre un ostacolo alla libera circolazione della proprietà. È possibile trovare il modo di riscattare questa enorme quantità di danaro per farlo rientrare nella Cassa depositi e prestiti e nello stesso tempo far cessare il contributo di 80 milioni all'anno che per 40 anni di seguito, non calcolando i dieci passati, portano a oltre tre miliardi di spesa.

Il mezzo c'è ed è proprio quello del riscatto, cui ho accennato. Per quanto riguarda le Cooperative degli impiegati statali, la legge accorda ai singoli assegnatari di alloggi la possibilità del riscatto dei mutui con una spesa pari al 35 per cento, rimanendo a beneficio dell'Istituto mutuante il contributo statale fino all'esaurimento del previsto cinquantennio.

Come provvedere a questo 35 per cento?

Non deve essere una cosa impossibile. Combinazioni si possono fare con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e con altri Istituti finanziari che possono anche istituirsi *ad hoc*. Il Ministero delle finanze deve venire incontro per studiare la realizzazione di questa finalità che ha il duplice effetto di ridare alla Cassa depositi e prestiti la disponibilità di un numero rilevante di milioni (per le sole cooperative impiegate circa 670 milioni) e di far cessare il peso che per quarant'anni, oltre i dieci già consumati, terrà, diversamente, vincolato il contribuente italiano.

Non pregherò mai abbastanza l'onorevole Ministro dei lavori pubblici di risolvere il quesito. So che dovrà necessariamente trovare delle difficoltà da parte del suo collega, il Ministro delle finanze. Ma a questo punto bisognerà pur arrivare: 80 milioni all'anno da cancellare dal bilancio dello Stato, 670 milioni da far rientrare nella Cassa depositi e prestiti. La sistemazione di questo ingente debito deve pur trovarsi, come si è trovata la sistemazione del debito vitalizio e di altre pesanti annualità che gravavano il bilancio dello Stato. Altrettanto bisognerà fare in questa materia, trovando una soluzione che costituirà un sollievo per gli assegnatari degli alloggi, un beneficio per lo Stato e contribuirà alla facile e libera circolazione della proprietà degli alloggi in esame. Si realizzeranno così altri benefici di non trascurabile

importanza. Finirà la gestione della Cassa depositi e prestiti oggi vincolata all'enorme lavoro di riscuotere centinaia di milioni per interessi e ammortamenti dei mutui, perseguire i morosi e prendere anche dei provvedimenti talvolta molto ostici, quale quello di spogliare gli assegnatari delle loro proprietà, e si ovvierà anche alla possibilità di una svalutazione degli alloggi cooperativi, non tutti costruiti bene: non tutti potranno sfidare in eguale misura ed in buone condizioni i 50 anni previsti per l'ammortamento del mutuo. Vi sono state delle costruzioni che hanno avuta sorveglianza e direzione ottima, ma non sempre è avvenuto così. Ricordo una questione trattata alla sezione tecnica della Commissione di vigilanza: il relatore riferiva che nelle case di una certa Cooperativa aveva trovato che i pilastri, che dovevano essere di cemento armato, erano vuoti e che per sorreggerli bisognava fare in essi delle imbibizioni di cemento e delle riparazioni tanto dispendiose che si concluse essere meglio distruggere l'edificio e rifabbricarlo.

Altri casi assai tipici occorsero: sulle grotte delle cave di tufo alla stazione di Trastevere (ivi, come sapete, sono delle cave di tufo enormi, immense, uso Terme di Caracalla) il cui cielo, cioè la volta o copertura, varia nello spessore da 5 a 10 metri; su quelle grotte, dico, sono state costruite delle case di una cooperativa. Al suolo di una di tali case si è formato un fornello, cioè un foro che mangia se stesso, che, sgretolando i lembi, va sempre più ampliandosi in modo che ad un certo momento dovrebbe inghiottire la casa; quella casa era assegnata a un esimio funzionario dei lavori pubblici (*si ride*).

Si sono riuniti i delegati del Governatorato, del Governo e della Cooperativa e dopo molte discussioni si è venuti alla decisione di costruire un pilone immenso che dal fondo della grotta arrivasse al piano di fondazione della casa per tappare il fornello e sostenere la casa stessa, con una spesa, onorevole Ministro, superiore al doppio del costo di detta casa. Ora, quando sia in vista la possibilità di simili danni, è prudente provvedervi immediatamente anche se ciò esiga qualche sacrificio.

Lo Stato, a un certo momento, ha cambiato politica per l'edilizia popolare: invece di contribuire a dare le case in proprietà agli impiegati, soddisfacendo così ai bisogni di un esiguo numero di essi (vuol sapere, onorevole Berio, quanti sono gli impiegati assegnatari? 11.345); lo Stato, dico, ha provveduto, ha cambiato sistema: ha fatto cioè le case per conto suo, assegnandole ai funzionari in affitto. Ha creato così una ingente proprietà urbana statale, la cui gestione è stata attribuita all'I. N. C. I. S. che vuol dire Istituto Nazionale Case Impiegati Statali. Questo Istituto ha svolto una grande attività esplicata in 85 capoluoghi di provincia e un po' anche nelle Colonie e nel Mare Egeo.

L'I. N. C. I. S. in tal modo ha investito nella

costruzione di tale patrimonio edilizio la somma di 490 milioni, provvedendoli con mutui, al servizio dei quali è appunto destinata una parte di quegli 80 milioni di contributi del Ministero dei lavori pubblici, di cui ho parlato; cioè 7 milioni e 500 mila lire, più altri 2 milioni e mezzo tratti dai fondi dell'Opera di Previdenza degli impiegati. È noto che cosa sia quest'Opera: un ente costituito dal contributo personale degli impiegati, destinato ad aiutare i funzionari in particolari circostanze di bisogno ed a sopperire in parte al difetto di pensione, amministrato, degnissimamente, come tanti altri enti consimili dalla Cassa depositi e prestiti. Totale dieci milioni di contributo.

Ora l'I. N. C. I. S., molto bene amministrata (ed un nostro eminente collega, il senatore Mosconi, ha avuto una parte onorevolissima ai primordi della sua gestione nella quale ora è succeduto un distinto funzionario del Ministero dei lavori pubblici) ha fatto sì che i due milioni e mezzo di contributi dell'Opera di Previdenza vengano a cessare, perchè è stato raggiunto il pareggio in seguito alla utilizzazione dei contributi accantonati negli anni precedenti.

Rimane così, e solo, il contributo statale di 7.500.000. Ora, e non vorrei che le parole che sto per dire avessero una cattiva eco presso i benemeriti funzionari dello Stato che usano delle case dell'I. N. C. I. S., il patrimonio di questo istituto non può rimanere costantemente passivo per 7 milioni e mezzo all'anno. Credo che con un leggero aumento dei fitti, questo che è un vero deficit, potrebbe sparire.

Sono case costruite bene, in buone località, e un leggero aumento, da apportare magari non tutto insieme ma gradatamente, potrebbe risolvere il problema, con beneficio del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in ultima analisi, del contribuente.

Avrei finito le mie osservazioni, ma invoco ancora un momento la vostra attenzione, onorevoli colleghi, per parlarvi dell'organismo che vigila sulle Cooperative, e del quale, per volontà dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici, mi è affidata la Presidenza, cioè la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare. Avendo da circa dodici anni l'onore di dirigerne l'attività, posso esaltare con sicura coscienza i valorosi funzionari che in gran parte la costituiscono. Sono un fervido ammiratore della burocrazia dello Stato, e sono tale fin da quando, essendo alle mie prime armi alla Camera dei deputati, l'onorevole Celesia mi redarguiva quando mi opponevo all'ampliamento della pianta della Direzione generale della sanità. Ma questa era una colpa della mia inesperienza giovanile. Ripeto che sono stato sempre un ammiratore dei funzionari dello Stato, ma, da quando li ho conosciuti così da vicino, ho potuto maggiormente apprezzarne la scrupolosità, la rettitudine ed intelligenza. Hanno tali doti di carattere tecnico che mi sono spesso domandato: se questi uomini

così valenti spendessero la loro attività nell'ambito delle professioni libere, certamente realizzerrebbero onori e lucri molto superiori a quelli che possono avere come fedeli servitori dello Stato.

La Commissione di vigilanza, che io ho l'onore di presiedere (ne parlo per questo), si divide in due branche. Una è costituita dalla sezione giurisdizionale, che decide tutte le questioni giuridico-amministrative insorgenti nella vita delle cooperative, tutte le controversie fra le cooperative e i singoli soci, fra soci e soci; l'altra è costituita dalla sezione tecnica che dà pareri sui collaudi, sui contratti, riparti di spese, finanziamenti, ecc.

Dal 1923 al 1936 la Commissione di vigilanza per la parte giurisdizionale ha emanato 1.600 decisioni interlocutorie, 4.700 decisioni definitive, 650 pareri: totale 6.950 pronuncie.

La Sezione tecnica ha emesso 6.350 pareri.

Totale fra le due Sezioni 13.300 pronuncie.

Al disopra della Commissione c'è la possibilità (poichè naturalmente anche le Commissioni, per quanto eminentemente costituite, possono andare incontro ad errori) di ricorrere al Consiglio di Stato. Orbene su 6.950 decisioni della Commissione di vigilanza i ricorsi sono stati appena 140, e di questi solo 25 sono stati accolti dal Consiglio di Stato. Con questo io non dico che la Commissione di vigilanza aspiri al merito dell'infallibilità, ma certo la passione con la quale esercita la sua attività e lo studio che vi applica sono coefficienti preziosi per il buon adempimento delle funzioni ad essa affidate.

Il vagabondaggio che io ho compiuto attraverso i capitoli e gli articoli del bilancio dei lavori pubblici è finito. Non posso che esprimere parole di caldo elogio per il modo con cui questa amministrazione è gestita. Il Ministro Giuriati, l'onorevole Bianchi, l'onorevole Crollalanza, il compianto onorevole Razza, alla cui memoria mandiamo tutti un affettuoso e reverente saluto perchè era uomo di bontà ed intelligenza superiori, perito sul campo dell'onore, e lei da ultimo, onorevole Ministro, hanno diretto e dirigono in un modo veramente ammirevole questa Amministrazione, le cui caratteristiche fondamentali sono: modestia, operosità e rettitudine.

Darò quindi il mio voto favorevole a questo bilancio (*Applausi*).

COZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COZZA. Onorevoli colleghi, la meravigliosa attività che, anche nel campo delle opere pubbliche, venne svolta dal Governo nazionale ed in particolare dal Ministero dei lavori pubblici, dal felice avvento del Fascismo al potere, documentata da pregevoli pubblicazioni, posta in evidenza in questa Aula, in occasione della discussione dei passati bilanci, da eminenti colleghi, è a voi ben nota perchè sia il caso di soffermarvisi nuovamente e perchè è norma dello spirito fascista di non attardarsi nel rivolgere lo sguardo indietro a mirare il cammino percorso, ma di spingerlo sempre

innanzi per raggiungere nuove e più alte mète. È anche a voi noto come, dopo lo straordinario fervore di opere, culminato negli anni dal 1925 al 1931, per l'illuminata azione dei ministri del tempo e a seguito di notevoli assegnamenti di fondi per lo sviluppo dei lavori, specie nel Mezzogiorno e nelle isole, al che si provvede con la saggia istituzione dei Provveditorati alle Opere pubbliche per quelle regioni, per particolari esigenze finanziarie gli assegnamenti al Ministero dei lavori pubblici vennero notevolmente ridotti, cosicché il ritmo della sua attività ebbe un sensibile rallentamento. Pure per l'esercizio prossimo, se anche apparentemente il bilancio, nella complessiva spesa prevista di circa 984 milioni di lire, si presenta con un aumento di oltre 68 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente, tale aumento finisce per essere del tutto apparente ed anzi si risolve in una diminuzione di circa 40 milioni, quando, come ebbe a porre in evidenza l'onorevole Ministro nel lucido discorso tenuto nell'altro ramo del Parlamento, si tenga conto dei nuovi carichi passati al Ministero, dall'attribuzione dei servizi del terremoto e della quota di aumento dei pagamenti differiti in 64 milioni.

La relazione sul bilancio, estesa con la chiarezza e la speciale competenza che già ammirammo nei passati bilanci nel nostro illustre collega marchese Reggio, dà particolari notizie sulle opere che si prevede di compiere nel prossimo esercizio, suddividendo l'esame del bilancio in tre punti essenziali e precisamente trattando: nel punto primo, dello stato di previsione nel suo complesso e singolarmente delle varie somme stanziare e del loro reparto nei singoli capitoli fra le varie regioni d'Italia; nel punto secondo si espongono notizie e considerazioni sugli Enti decentrati, con maggiore o minore autonomia, per la esecuzione e gestione delle opere; nel punto terzo, infine, si fa l'esame del bilancio speciale di previsione per l'esercizio 1936-37 dell'Azienda autonoma statale della strada e della relazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sull'andamento dell'Ente dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. Le giuste considerazioni svolte dal valoroso relatore, in base alle quali egli è tratto ad esprimere parere pienamente favorevole all'approvazione del bilancio, i meritati elogi che egli tributa al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, nonché alla attività svolta dagli Enti decentrati nei vari campi ad essi affidati, ponendo in particolare rilievo talune delle grandiose opere compiute nell'anno decorso, quali l'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, il nuovo bacino 28 ottobre nel porto di Genova, inaugurate il 29 passato ottobre all'Augusta presenza di S. M. il Re, sono a mio avviso tali da meritare il pieno consenso del Senato.

L'estesa parte che il relatore dedica, nel punto secondo, alla costituzione e al funzionamento degli Enti autonomi e decentrati appare degna di singolare menzione, specie per quanto ha tratto ai Provveditorati alle Opere pubbliche che, costi-

tuiti con Regio decreto-legge 7 luglio 1925, avrebbero dovuto cessare col 30 giugno 1936; un Regio decreto-legge del 16 gennaio 1936 ne ha prorogato il funzionamento a tutto il 30 giugno 1937.

Sono note le benemeritenze di questi istituti nei riguardi dei compiti loro assegnati, specie per le opere eseguite ed avviate; è meno nota forse l'attività da essi svolta nel preparare i piani regolatori degli ulteriori lavori da eseguire per un compiuto assetto delle opere nelle varie circoscrizioni loro affidate. Ma essa pure è particolarmente lodevole, come è lodevole quanto è stato fatto analogamente per altre regioni d'Italia a mezzo dell'Ufficio tecnico saggiamente creato presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed opportunamente riordinato di recente dall'attuale Ministro. In tal modo l'Amministrazione si trova in ogni tempo preparata, con gli elementi necessari, per formulare i programmi di nuove opere e graduarne la esecuzione in relazione ai mezzi di cui dispone.

Certamente gli organi decentrati, che furono creati con speciale attrezzatura in relazione ai vasti compiti loro affidati, ora che questi sono stati, in parte, assolti, potranno essere opportunamente riformati e in tale occasione sarà conveniente provvedere perchè analoghi organismi con funzioni decentrate, sia pure in più limitata misura delle attuali, vengano creati per tutto il resto di Italia con particolare riguardo ai maggiori bisogni delle varie regioni. A questo proposito mi sia concesso di segnalare, l'opportunità che, nella formazione dei vari uffici e nell'assegnazione ad essi del personale occorrente, si tenga conto della particolare importanza che in essi presentano determinate categorie di opere al fine di potervi destinare personale specializzato. La specializzazione per determinate materie, che al giorno d'oggi si impone in ogni ramo dello scibile, è particolarmente indispensabile nella tecnica in relazione al suo continuo progresso; ond'è che io mi permetto di farne oggetto di particolare raccomandazione all'onorevole Ministro. Ed una particolare raccomandazione debbo rivolgere anche perchè il personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile sia adeguato, nei ruoli, ai particolari delicati e ognor più numerosi compiti che nuove leggi, ispirate al giusto concetto di dare allo Stato sempre maggiore autorità, affidano al Ministero dei lavori pubblici ed ai suoi uffici. Ministero che, in modo ancor più completo, dovrebbe divenire l'organo esecutivo, o vigilante, di tutte le opere che interessano le varie Amministrazioni statali e parastatali, con maggior garanzia di buona riuscita sia dal lato tecnico che economico, data la speciale sua attrezzatura. Nè la detta raccomandazione possa apparire in contrasto con l'accennato attuale rallentamento nell'attuazione di nuove opere pubbliche, poichè, mentre alle necessità di carattere straordinario è stato e viene provveduto con personale straordinario, sono i servizi ordinari ed in particolare quelli richiesti nelle provincie ai vari

uffici del Genio civile dalle Prefetture, dai Comuni, dai Consorzi, quelli che assorbono molta parte dell'attività del personale che bene spesso, per la sua deficienza numerica, non è in grado di corrispondervi.

E, giacchè sono su questo argomento del personale, mi consenta pure l'onorevole Ministro la raccomandazione che, non appena cessato l'attuale divieto, vengano ripresi di anno in anno i regolari concorsi, onde si abbia il costante, periodico afflusso di giovani e valenti energie a rinsanguare i quadri delle varie categorie di personale, ciò che negli ultimi anni è avvenuto in misura troppo saltuaria e limitata.

Passando dall'argomento del personale e degli ordinamenti del Ministero a quello delle opere, mi sia concesso di soffermarmi alquanto su una categoria di esse che, indubbiamente, è per la nostra Nazione di importanza fondamentale, intendendo riferirmi alla disciplina delle acque ed al loro sfruttamento.

Nel lucido discorso che il compianto Ministro Razza tenne al Senato l'anno passato, appunto in sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici, intesi affermare, con viva soddisfazione dell'animo mio di antico studioso dei maggiori problemi idraulici del nostro Paese, che uno dei principali obbiettivi ai quali avrebbe mirato la feconda, mirabile, opera sua — in modo così tragico e glorioso troppo presto sottratta alla Patria — sarebbe stato quello di provvedere alla sistemazione dei quattro grandi fiumi nostri: Adige, Po, Arno e Tevere. Tale proposito sono stato lieto di vedere confermato dall'attuale Ministro nelle dichiarazioni fatte recentemente nell'altro ramo del Parlamento, con la riserva peraltro di provvedervi appena superata l'attuale crisi di impegni. Ora io mi permetto di raccomandare all'onorevole Ministro ed al suo illustre collega Ministro delle finanze di far sì che la indicata riserva sia superata quanto prima è possibile. Allo studio delle opere di sistemazione dei primi due grandi fiumi venne già in modo egregio provveduto rispettivamente da quelle due ottime istituzioni che sono il Magistrato alle Acque per il Veneto ed il Circolo di Ispezione per il Po. Per l'Arno assai opportunamente è stato di recente creato un apposito ufficio con giurisdizione integrale su tutto il corso ed il bacino del fiume, che sta provvedendo alla elaborazione dei relativi progetti. Per il Tevere, mi auguro che l'onorevole Ministro voglia adottare analogo provvedimento, seguendo il sano concetto, già adottato per i fiumi del Veneto, per il Po e per l'Arno, di dare la giurisdizione tecnica su di un importante corso d'acqua, dalle origini alla foce ad un unico Ente, dato che il fiume ha un organismo ed esigenze proprie che debbono essere considerate nel loro complesso e non frammentariamente, a seconda delle più o meno razionali divisioni amministrative. Per il Tevere la cosa presenta una singolare importanza, atteso che la sistemazione del suo corso a monte e a valle di Roma è strettamente

connessa con le opere compiute per la difesa idraulica della Capitale, opere che, mentre reclamano il loro completamento in relazione allo sviluppo assunto dall'Urbe, esigono d'altra parte che la loro efficienza non sia in alcun modo turbata o compromessa da altre che si volessero attuare per la difesa dalle piene delle campagne, per la utilizzazione delle acque o nell'interesse della navigazione. Attualmente la questione della sistemazione del Tevere è oggetto di proposte e di discussioni sui giornali cittadini: non è certo qui la sede dell'esame di tali proposte, che deve essere riservato agli organi tecnici competenti. Ma ciò sta a dimostrare ancor più la necessità e l'urgenza che tale questione venga sollecitamente risolta, dato che essa non fu mai affrontata in modo organico e totalitario dai passati Governi, ai quali, come mancò la sensazione dei doveri dello Stato verso la sua Capitale, tanto magnificamente affermati e compiuti poi per volere del Duce, così mancò pure loro la visione dell'importanza che la sistemazione del Tevere ha nei riguardi di Roma, onde limitarono e lesinarono le necessarie provvidenze restringendole alle sole opere di difesa della città contro le esondazioni delle piene e a poche altre di regolazione del tronco di fiume da Roma al mare nell'interesse della navigazione.

Ma se giustamente l'onorevole Ministro pone in primo piano la sistemazione dei quattro accennati maggiori fiumi, che toccano da vicino gli interessi di estese, fiorenti regioni e di nobilissime città, non sono da dimenticare altri importanti corsi d'acqua che richiedono pure opere di regolazione e di difesa, mentre numerosissimi sono i bacini idrografici dei principali fiumi e dei loro affluenti, che reclamano la sistemazione delle loro zone montane. Il Regime fascista si è preoccupato in modo particolare del problema e tutti ricordiamo l'apostolato e l'azione svolta in questo campo dalla grande anima di Arnaldo Mussolini. Ancora sabato l'onorevole Ministro Rossoni, nel suo smagliante discorso, nell'esaltare la magnifica opera che sta svolgendo la valorosa e benemerita Milizia forestale pel rimboschimento delle nostre montagne, diceva che sono milioni e milioni di alberi che si dovranno piantare per rinsaldarne le pendici e per soddisfare alle nostre esigenze forestali. L'opera peraltro della Milizia, per quanto riguarda le sistemazioni dei bacini idrografici, occorre che sia opportunamente affiancata da quella dei tecnici idraulici, onde è indispensabile che l'azione dei due Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste proceda nella più stretta intesa. Opportunamente a tale scopo sono state di recente costituite delle commissioni miste, ma è da augurare che tale collaborazione divenga sempre più intima e che i lavori relativi vengano compiuti sotto un'unica direzione statale, bacino per bacino, previa la compilazione di apposito piano destinato a graduare e regolare la esecuzione, sia nella natura che nel tempo, delle diverse opere previste per la integrale sua sistemazione. Si tratta di opere

che in genere non richiedono ingenti spese ma bensì cure speciali e lungo tempo per averne i benefici effetti. Esse varranno, oltre che a difendere le nostre montagne, a migliorare e regolare i deflussi dei corsi d'acqua, ciò che darà modo di poter provvedere ad una migliore loro utilizzazione, sia nei riguardi della irrigazione che degli impianti idroelettrici.

Ed alla maggiore utilizzazione del nostro patrimonio idrico in ambedue questi campi non mancheranno certo le cure e gli aiuti del Governo: nel primo campo l'onorevole Ministro Rossoni lo ha pur dichiarato sabato scorso; l'onorevole Ministro dei lavori pubblici nell'altro ramo del Parlamento ha assicurato di aver richiamato gli enti concessionari ad una rapida attuazione delle concessioni già accordate ed ha disposto che siano accelerate le procedure delle domande di concessione in corso. Alcune delle concessioni già accordate, come quelle delle utilizzazioni delle acque dei maggiori laghi lombardi, del Flumendosa in Sardegna, hanno particolare importanza ed è a sperare che siano al più presto rimossi gli ostacoli che ne hanno sin qui impedito l'attuazione.

L'azione premurosamente incitatrice del valoroso Ministro, in cui all'alta competenza tecnica si accoppia una illuminata e feconda opera fattiva, affiancata da quella della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità, varrà indubbiamente a dare un nuovo e magnifico impulso nell'ulteriore cammino per lo sfruttamento delle nostre energie idrauliche, rinnovandosi così quel fervore di opere in tale campo che già si ebbe nell'immediato dopo guerra, onde con l'attuazione dei grandiosi impianti compiuti, i nostri valentissimi ingegneri idroelettrici hanno saputo conquistare al nostro Paese in questo campo un posto preminente tra tutte le Nazioni del mondo.

Il Servizio idrografico italiano, istituito circa venti anni or sono presso il Ministero dei lavori pubblici per la saggia iniziativa di due nostri eminenti colleghi, i senatori Corbino e Fantoli, ha compiuto minute, diligenti e vaste indagini su tutti i nostri bacini idrografici indicando le possibilità e le modalità del loro migliore sfruttamento. Tali studii, consegnati in speciali, apprezzate pubblicazioni, consentono pertanto di procedere negli impianti relativi con rapidità e con sicurezza.

È da augurare, quindi, non lontano il giorno che la potenza dei nostri impianti idroelettrici venga, giusta le constatate possibilità, almeno raddoppiata rispetto a quella che è attualmente, dando così ancor più largo contributo a far raggiungere al nostro Paese quell'autarchia economica che, come ben disse l'onorevole Ministro Rossoni nel suo discorso di ieri l'altro, è indispensabile integrazione della potenza politica. (*Applausi*).

BONARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONARDI. Onorevoli Colleghi, il bilancio che stiamo esaminando è informato ad un necessario principio di raccoglimento: completare le opere

già iniziate e conservare il vasto patrimonio costruito dal Regime. Guardando indietro agli anni trascorsi, noi non possiamo senza un senso di vivo orgoglio considerare quanto la nuova Italia ha saputo compiere nelle sue varie e molteplici contrade.

Soltanto nel primo decennio dal 1922 al 1932 il Ministero dei lavori pubblici ha speso 42 miliardi per opere pubbliche; l'aspetto del Paese è rinnovato, ringiovanito e con esso si sono elevati gli spiriti dei lavoratori perchè nella coscienza di chi lavora, anche dei nostri modesti e mirabili operai e sterratori, è entrato il senso della fierezza consapevole, della bellezza del lavoro compiuto e della sua significazione.

Così in quest'ora, nella quale le forze armate del Paese irresistibilmente liberatrici e vittoriose vanno cancellando tristi ricordi con luminose conquiste, io penso dobbiamo rivolgere un pensiero affettuoso e ammirato agli operai ed ai tecnici che segnano indelebilmente nell'Africa fatale le orme della civiltà italiana. (*Applausi*).

Penso che questo frutto ideale, morale, bello pel sacrificio e per gli sforzi compiuti, sia tale da rendere più alta la gioia e la soddisfazione pel successo immancabile del nostro Paese nel mondo.

In quest'ora, il bilancio dei lavori pubblici è necessariamente ridotto ad una provvidenza di coordinamento e di difesa. Noi dobbiamo essere grati al Ministro, poichè egli dimostra in questo campo e in questa opera un senso alto di consapevolezza, di misura e di equilibrio quale è indispensabile perchè corrispondano gli scarsi mezzi alle grandi necessità.

Io mi permetto di accennare, certo confusamente, a qualche punto che più ha attratto la mia attenzione.

Subito voglio dire che con vera soddisfazione ho veduto come, malgrado le difficoltà finanziarie, siano stati mantenuti gli assegni per la costruzione delle scuole, degli acquedotti e delle opere igieniche e sia stato prorogato fino al giugno 1937 il termine per l'esecuzione delle opere relative.

Molto si è fatto, vi sono ancora però molti piccoli centri specie nella montagna che, per varie circostanze, attendono la scuola, o l'acquedotto, o la strada. Confido si potrà trovar modo di mantenere la continuità di questa bonifica civile la quale è una necessità di giustizia.

Ma io specialmente vorrei intrattenermi sulla politica stradale del Ministero dei lavori pubblici poichè essa entra maggiormente in un compito del quale sono fiero.

Gli italiani debbono pel decorso anno ricordare con soddisfazione e con orgoglio, tra l'altro, la costruzione della camionabile di Genova, opera magnifica, lungimirante preparazione di sicuri progressi.

Ho raccolto i dati dei mesi ultimi del traffico: se ne può desumere la dimostrazione che l'opera è stata provvida. Basti dire che nel novembre del 1935 vi transitarono 33.000 veicoli, mentre gli

introiti sono ammontati a 440.000 lire! Per quanto vi sia stata una decrescenza, giustificabile col-l'aumento di prezzo della benzina e altri fattori i quali contrassero sensibilmente il traffico, dobbiamo constatare subito che la camionale ha corrisposto ad una esigenza sentita per lo sviluppo del nostro porto maggiore.

Vorrei raccomandare però una cosa sola: quest'opera è stata compiuta risolutamente, senza lungaggini e senza procedure troppo complesse. Raggiunta la meta, provvediamo con altrettanta sollecitudine a che le indennità di espropriazioni vengano pagate!

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo.

BONARDI. E qui, passando da quella che è la massima espressione dell'autostrada, alle altre, vorrei pregare l'onorevole Ministro di esaminare, se è possibile, la situazione di certe autostrade minori. Alcune di queste sono state accolte nelle capaci braccia nell'Azienda Autonoma della Strada e vi stanno tranquillamente senza preoccupazione da parte di coloro che ne furono gli ideatori. Ma ve ne sono altre derelitte, costruite con un gesto di generoso coraggio, per le quali oggi non solo i privati ma provincie e comuni, stanno passando difficoltà enormi, inattese, di carattere finanziario. Perchè queste autostrade fatalmente risentono; è un'ironia, della concorrenza dell'Azienda Autonoma della Strada la quale, migliorando come ha fatto, e magnificamente, le strade dello Stato, finisce con l'attirare il traffico nelle strade dello Stato dove non si paga alcun pedaggio!

L'Azienda Autonoma della Strada è veramente un geniale e provvido istituto: quanto ha compiuto e sta compiendo, i concetti ai quali informa la propria attività sono tali da corrispondere veramente alla funzione del traffico moderno in un paese giovane come il nostro.

Io perciò voglio ringraziare l'onorevole Ministro perchè ha saputo provvidamente salvare al bilancio dell'Azienda quei 51 milioni che sembrava dovessero sparire in seguito alla riduzione delle tasse automobilistiche: rimanendo nel bilancio dell'Ente ne assicurano l'attività per l'avvenire. Io considero l'Azienda Stradale con senso di gratitudine e di simpatia anche perchè la vedo informata a concetti di larghezza senza esclusivismi, così da saggiamente gradire e cercare la collaborazione delle attività e istituzioni le quali non chiedono che di giovare al Paese.

Noi del Touring Club Italiano siamo orgogliosi di poter collaborare con questa grande azienda dello Stato e ci sentiamo incoraggiati dalla simpatia che ci si dimostra. Anche in questi giorni, attuandosi la legge recente sulle tasse dei trasporti automobilistici, in questa intricata e ponderosa materia, abbiamo avuto la soddisfazione di poter pubblicare insieme all'Azienda Autonoma Statale della Strada il « Prontuario delle distanze » che è un po' di conforto e guida a coloro i quali, nell'esercizio della loro industria, devono affrontare

le difficoltà delle ferree e complesse disposizioni non solo fiscali, ma anche burocratiche, della nuova norma.

In questa occasione si sono riconosciuti lo sforzo e la cura colle quali il Touring Club Italiano ha redatto la Carta automobilistica d'Italia al 200.000 che viene definita come il materiale cartografico più recente e agevole descrittivo delle strade d'Italia.

Dovrei ora ricordare al Ministro parecchi « desiderata » in materia. Per quanto possa essere cosa modesta, è giusto accennare al perfezionamento delle segnalazioni stradali da parte dell'Azienda Autonoma, specialmente di quelle notturne coi « catafox »: è un passo di più verso la modernità pratica.

Non credo invece possa corrispondere alle speranze in essa riposte l'impostazione, nel bilancio dell'Azienda, di un introito per la pubblicità sulle strade statali.

Probabilmente per impiantare tali cartelli e conservarli si dovrà spendere forse anche più di quello che si potrà introitare.

Bisogna impedire si collochino sulle nostre strade statali cartelloni di tutti i colori, forme e disegni per celebrare i prodotti più svariati e più strani! (*Approvazioni*).

Manteniamo al nostro Paese le sue bellezze più che possiamo e non deturpiamo le nostre strade belle non solo per l'ardimento e la cura della costruzione. (*Applausi*).

Credo, per memoria, accennare al vecchio problema della circolazione delle modeste biciclette. So che questa è una materia difficile, ma al giorno d'oggi, in cui la contrazione del traffico automobilistico aumenta lo sviluppo ciclistico, e la bicicletta per tutte le classi sociali è diventata un mezzo usuale di trasporto, conviene studiare come le strade statali possano essere percorse anche dai ciclisti senza quelle confusioni e quelle sventure che troppo spesso si deplorano, sia pure spesso per imprudenza dei ciclisti. Si cominci a tracciare loro precisamente la via da percorrere poi applichiano norme severe e potremo così ottenere quei risultati che invano crediamo di raggiungere con regole la cui osservanza contrasta colle possibilità pratiche.

Ma c'è un punto, a proposito di circolazione stradale, sul quale credo che il Ministro dovrà intervenire rapidamente. Si tratta di provvedere a quell'attesissimo decreto Reale che ai sensi dell'articolo 29 del Codice stradale deve indicare quali sono le strade di grande comunicazione con diritto di precedenza sui veicoli provenienti dalle secondarie.

Io credo fra tutti gli articoli del Codice della strada non ve ne sia altro tormentato quanto il 29. Certo gran parte delle sentenze in materia civile ed anche in materia penale, trattano disgrazie e sventure accadute in questi benedetti o maledetti incroci.

Chi ha la precedenza? Quale è la strada che

domina? Come deve comportarsi l'automobilista di fronte a situazioni talvolta difficili per il semplice fatto della vegetazione, di edifici o di una mancata indicazione? Io ho veduto in qualche regione — mi pare in Trentino — cartelli triangolari rovesci che portano la scritta: « Dare la precedenza ai veicoli che percorrono la strada X », che sarebbe poi la strada statale. Ma essi, dal punto di vista giuridico, non hanno alcun valore! Qui occorre rapidamente una norma, e mi pare non debba essere difficile, perchè, come primo passo, il Ministro potrebbe disporre che tutte le strade dell'Azienda Autonoma, le strade statali, vengano definite di grande comunicazione. Creiamo almeno questo concetto di carattere generale perchè tutti gli automobilisti sappiano che quando devono attraversare o entrare nella strada statale conviene guardarsi attorno e lasciare la precedenza agli autoveicoli che la percorrono.

Vorrei anche parlare della viabilità minore. Ma è un problema questo così costoso, così complesso e perciò appunto così antico, che io non voglio far perdere del tempo al Senato.

Credo però giusto rilevare a lode del Ministero dei lavori pubblici che qualche cosa di concreto per la risoluzione del problema si sta facendo. Mi sono permesso di parlarne lo scorso anno. Il compianto e caro Ministro Razza aggiungeva di avere in preparazione un progetto. Mi si disse che la risoluzione del problema era affidata al reddito dell'aumento del prezzo della benzina: evidentemente non si può più parlare di questo oggi! Bisognerà trovare qualche altra soluzione e per ciò, incoraggiati dall'Azienda della Strada, il Sindacato Nazionale Fascista degli Ingegneri e il Touring Club Italiano hanno pubblicato l'*Atlante Statistico della Viabilità Provinciale*. Opera fondamentale perchè illustra con dati di certezza la frequenza dei percorsi delle varie strade statali e provinciali del Regno. Studio che può costituire la base della risoluzione della classifica delle strade, specialmente quando si sarà compiuto quel Catasto per le strade provinciali del Regno che, con recentissimo provvedimento, il Ministero dei lavori pubblici ha indetto, e certo porterà complete le caratteristiche di tutte le strade. Confido nella pubblicazione di tali notizie: il problema della viabilità minore dovrà avere un giorno la propria soluzione ed essendo costoso conviene sia ben noto perchè quando si chiederanno sacrifici finanziari al riguardo, i cittadini abbiano la sensazione del grande beneficio che dal provvedimento possono conseguire.

Io credo che, in questo periodo di raccoglimento e di affinamento dell'attività del Ministero dei lavori pubblici, sia il caso di esaminare un po' le varie leggi e gli ordinamenti per avvicinarli sempre più alle esigenze del momento ed anche un po' a quelle locali.

Questo si sta già facendo ma vorrei, prima di finire, accennare a due argomenti.

Sono questioni delle quali forse qualcuno potrà

dire che io parlo « per carità del natio loco » e in parte è anche vero, ma esse si riconnettono a problemi di non indifferente carattere generale circa la utilizzazione delle acque pubbliche.

Una provvida e benefica iniziativa è stata certamente la costituzione del Consorzio dell'Oglio che, regolando le acque del lago d'Isèo, dà acqua irrigua a tre provincie: Brescia, Bergamo e Cremona. Le popolazioni rivierasche accettarono disciplinate il disagio recato loro ma attendono che il Ministro tenga conto e tuteli il diritto, la consuetudine di lavoro, le esigenze della modesta vita di coloro i quali pel vantaggio generale diventano le vittime sconosciute dell'opera.

La sete d'acqua degli interessati agricoltori non ha limiti e lo si comprende. Il male è che i limiti stanno nella capienza del bacino del lago che si può fino ad un certo punto caricare ma non oltre, e il freno dovrebbe venire dall'Autorità.

Quando si è costituito il Consorzio, si era chiesto un rappresentante dei rivieraschi nell'amministrazione del medesimo.

La risposta, per me ingiusta, fu negativa!

Si disse: « dato che la tutela degli interessi generali spetta allo Stato, non occorre vi sia un vostro rappresentante, perchè siete in buone mani ».

Debbo perciò farmi eco della situazione e dire all'egregio Ministro: se così è, intervenga un po' affinché la gestione dell'Ente ricordi maggiormente i quindici paesi e le infinite altre costruzioni erette sulla sponda del lago, sottoposti alle conseguenze degli svasi ed invasi e degli sbalzi rilevantisimi di livello delle acque che recano danni alle proprietà ed agli interessi della plaga.

Non faccio del campanilismo, ma bisognerà ricordare che l'Ente dovrebbe avere la sua sede a Brescia, vicino al lago soggetto a piene improvvise e rapide.

Non cerco il perchè, ma sta di fatto che il Consorzio si è stabilito a Milano così che non è disturbato dai lagni ma non ha neppure la rapida e precisa sensazione delle necessità locali.

Effettivamente le conseguenze degli eccessivi sbalzi delle acque devono essere state constatate: si sono viste sponde crollare, darsene, ponti, pontili diventati inservibili. Vi si è un poco riparato ma i danni sono ancora sensibili: rigurgiti, rovine, limiti di sfruttamento della proprietà. Quando le acque si portano ad un livello cui non giunsero mai, vanno a lambire, si insinuano, corrodono muraglie, terreni, persino la strada dell'Isola è rovinata!

A queste lamentele, a queste richieste si è risposto con un decreto, il quale ha elevato il livello della demanialità delle sponde! Con questa bella conclusione, che tanta povera gente la quale da epoche remote coltivava, passava sulle spiagge entrava nei suoi porti, vi costruiva si è sentita dire: « no, no, questa è proprietà dello Stato »!

È roba dello Stato; quindi inutile lagnarsi dei danni data la situazione abusiva!

In questi giorni poi si annuncia la inclusione nell'elenco delle acque pubbliche della torbiera di Iseo!

È una zona in cui la mano dell'uomo ha scavato per secoli la torba facendovi giungere e stagnare le acque.

Così coloro che da anni ed anni stanno lavorando, non solo, ma anche vendendo, affittando la proprietà di questa zona, si vedranno di fatto spossessati!

Si dice: ricorrete! È verissimo; si può farlo. Ma bisogna pensare che c'è tanta povera gente, tanti piccoli proprietari ed agricoltori i quali non si trovano in grado di affrontare le spese della giustizia; che anche per il Tribunale delle Acque sono molto gravose. Il ricorrere diventa difficile quando non si ha a propria disposizione, come l'ha il Consorzio, l'Avvocatura dello Stato, che è capace, tenace ed abile!

Vorrei proprio pregare l'onorevole Ministro di dare uno sguardo alla situazione e di evitare che quella buona gente, tranquilla e laboriosa, si debba mobilitare per far delle cause, spendere quattrini ed istaurare uno di quei giudizi, che non si sa mai quando finiscano, ma di cui si sa soltanto che rovinano quanti vi si impegnano.

E mi si conceda un ultimo rilievo al riguardo: il Ministero dell'educazione nazionale è il custode della legge sulla tutela del paesaggio e delle bellezze naturali. Non comprendo perchè essa debba restar lettera morta pel Ministero lavori pubblici!

In provincia di Brescia, il lago d'Idro tranquillo e limpido dominato dalla fortezza di Rocca d'Anfo, in seguito alla regolazione delle acque ha perduta tutta la sua bellezza agreste: è recinto di una fascia di fango che turba l'aria i colori ed ogni linea estetica. I reclami non ebbero risposta ed io non vorrei accadesse qualche cosa di simile anche al lago di Iseo, il quale perderebbe la sua caratteristica poesia e il vanto antico, di essere fresco e verde come un'egloga di Virgilio!

È sempre per stare in materia di acque pubbliche vorrei che l'onorevole Ministro rivolgesse la sua attenzione anche a un altro problema assai più vasto. Oggi stiamo lottando fieramente, meravigliosamente, contro le inique sanzioni per dimostrare che sappiamo fare per nostro conto anche nel campo economico e liberarci dal servaggio straniero. Non le pare giunto il momento, onorevole Ministro, di riesaminare la legge sulle derivazioni cercando di concorrere alla risoluzione del problema minerario delle nostre montagne? Io credo di sì. L'argomento è delicato: lo so! Io non sono un tecnico, ma mi consta che si sono compilati dagli organi locali e inoltrati a chi di ragione memoriali dettagliati che dimostrano come le vecchie miniere romane delle Alpi, un giorno gloria e prosperità delle nostre valli, potrebbero rivivere se si azionassero i forni elettrici ottenendo l'energia a prezzo economico.

È nota la storia di questa industria: spogliati i monti delle legne necessarie per gli alti forni

comparve il carbon fossile dell'estero, i forni si spensero e da molti anni sono scomparsi. Per fortuna dalla stessa montagna, ove il ferro e i metalli attendono, il genio umano ha ricavato il nostro carbone, il carbone bianco: è giusto, è provvido che si abbandoni la speranza del rifiorire dell'industria mineraria negando un po' di quella energia elettrica che le montagne producono in tanta copia? Nella legge sulle acque e utilizzazione loro era concesso ai comuni ove si produce energia trasportabile a distanza un determinato compenso. Ignoro veramente quale sia stato il risultato dell'applicazione di questa disposizione. Certo nella mia provincia non si è trovato un comune il quale abbia preso un centesimo, mentre la nostra energia elettrica corre fino all'Italia centrale! In questi momenti non sarebbe utile ed equo trasformare la disposizione e fare in modo che la energia elettrica necessaria venga riserbata a condizioni economiche, vantaggiose agli impianti minerari e ai forni elettrici delle valli ove nasce?

Questa è la preghiera e il voto che vorrei esprimere, nel quale sono consenzienti molti cittadini convinti che se vogliamo conservare anche in avvenire al nostro Paese l'attuale clima e la presente realtà di coraggiose opere di crescente potenza, di bellezza civile, di esaltatrici speranze conviene ne prepariamo le possibilità in una sapiente e oculata autonomia economica.

E in tal modo anche non avrà più malinconica eco nelle montagne il lamento: « Sic vos non vobis... ». (*Vivissimi applausi*).

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Il problema della montagna, più volte con grande attenzione qui dal Senato discusso, ha avuto quale suo grande apostolo Arnaldo Mussolini, che un oratore precedente ha nominato. Ora io vengo a ricordarvi questo problema della montagna, la quale va sempre più spopolandosi.

Ho sentito il senatore Celesia trattare dei porti minori ed il senatore Bonardi delle autostrade. Ma il primo parla dei porti minori: quindi ci sono dei porti. Il secondo parla delle autostrade: ma dunque ci sono le auto ed anche le strade.

La montagna invece è povera di strade e le frazioni sono collegate coi rigagnoli che servono di guida, quando l'artiglieria nelle sue esercitazioni passandovi sopra coi muli non li distrugge.

Lo Stato ha fissato una ragguardevole somma per queste strade, ma poi accade che i centri maggiori assorbono gran parte della spesa, e le frazioni specialmente restano sacrificate, con grave danno. In questi anni si è costituito nelle Alpi occidentali un certo beneficio, poichè molti montanari che hanno lavorato all'estero sono tornati per godervi l'estate, ed anche dei forestieri sono venuti per passarvi le vacanze. Ma se non vi trovano le strade sarà difficile che tornino ancora.

Qui non è questione di abbellire o d'ingrandire, si tratta invece di vera necessità.

Onorevole Ministro: si racconta di un filosofo che passando per una strada ed avendo veduto una scala i cui primi scalini arrivavano al sole, e si beavano del suo calore, mentre gli ultimi che erano giù nel pantano strillavano maledettamente, fece una cosa: rovesciò la scala.

Rovesci anche lei la scala, e cioè pensi agli umili, a coloro che hanno bisogno. So benissimo che si è fatta una graduatoria e che una massima evangelica dice: Beati gli ultimi. Ma, si aggiunge, se i primi saranno discreti! (*ilarità*).

La carità per il natio loco è stata invocata dal mio amico senatore Bonardi ed io, in nome della stessa, passo a parlarvi pure di un argomento di interesse locale.

C'erano in Cuneo due pilastri che ricordavano una promessa dei governi passati, ossia di costruire un ponte per collegare le due rive della Stura. Venne il Fascismo, raccolse quelle due orfanelle e fece un ponte che fu intitolato a Benito Mussolini non solo per la riconoscenza che gli si doveva, ma perchè in quell'epoca, creando egli il corporativismo, aveva costruito ben altro ponte: quello che doveva riunire il capitale e il lavoro. (*Approvazioni*).

Ora si sono spesi 70 milioni per questo ponte e per la nuova stazione ferroviaria; presentemente sono anni che noi vediamo il ponte, che noi vediamo la stazione ferroviaria, ma non vediamo ancora passare i treni. Senza ricorrere a nuovi stanziamenti, ma con delle semplici economie, io credo che si possa raggiungere questo scopo. Ne propongo subito diverse. Ritardiamo alcune spese, fra cui l'ingrandimento dei binari, la costruzione della grande rimessa per le locomotive, l'allacciamento con la linea Cuneo-Mondovì e Cuneo-Boves, la costruzione della sottostazione elettrica, i viadotti e le strade di collegamento, ma non lasciamo perdere tanto denaro speso e che presentemente non rende nulla.

Ho sentito esaltare, col mio vivo plauso, i nostri allori bellici, veramente fulgidi, ma ciò non deve farci obliare il contribuente italiano che ha dato in questi giorni a tutto il mondo un esempio invidiabile. Ricordo di aver letto nella bizzarra vita di Benvenuto Cellini che la notte in cui si procedeva alla cottura di quel grande monumento d'arte che è il *Perseo*, egli era preoccupato dell'insufficienza del fuoco, ed allora si levò, prese tutti i mobili di casa e fin gli arnesi di cucina e tutto buttò nella fornace da cui scaturì quel capolavoro che il mondo ammira. In questo momento il cittadino italiano ha fatto lo stesso; non ha esitato a dare allo Stato non solo i suoi contributi, ma l'oro, il ferro, l'acciaio per elevare un monumento all'Italia che attesti a tutti i popoli come gli italiani non temono sacrificio per la grandezza della Patria e la difesa del nostro sacrosanto diritto. (*Applausi*).

Non ho altro da dire, senonchè *tantus labor non sit cassus*, cioè che questi 70 milioni non vadano perduti.

Lei, onorevole Ministro, al più presto possibile,

metta in efficienza il collegamento con la nuova stazione di Cuneo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, riservando al relatore e al Ministro la facoltà di parlare.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Sandicchi, Mazzoccolo, Valagussa e Mazzucco a presentare alcune relazioni.

SANDICCHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 (962).

MAZZOCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio. (993).

VALAGUSSA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, riguardante la istituzione del Monopolio statale delle banane (982);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto (1007).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio esercito (1006);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1010).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Sandicchi, Mazzoccolo, Valagussa e Mazzucco della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani 17 marzo, 121° giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. Seguìto della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1034). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina in Terni (909). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma (939). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali (941). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935 - Anno XIII (942). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935 (943). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Approvazione della convenzione consolare fra l'Italia e la Lituania stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935 (944). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Approvazione del Protocollo stipulato in Brussole il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato (945). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Aggregazione del comune di Cantonale, in provincia di Milano, a quello di Chignolo Po, in provincia di Pavia (946). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Sistemazione matricolare dei militari della Regia Guardia di finanza (949). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia Marina (950). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, contenente disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi (963);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza dei pubblici servizi automobilistici (966);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (967);


Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea del Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni (978);


Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1050). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 18,40).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti





LVIª SEDUTA

MARTEDI 17 MARZO 1936 - Anno XIV

(121º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	1913
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina in Terni » (909).	Pag.	1917
« Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma » (939).		1919
« Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali » (941).		1919
« Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935-XIII » (942).		1920
« Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935 » (943).		1921
« Approvazione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Lituania stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935 » (944).		1921
« Approvazione del Protocollo stipulato in Bruxelles il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato » (945).		1921
« Aggregazione del comune di Cantonale, in provincia di Milano, a quello di Chignolo Po, in provincia di Pavia » (946).		1921
« Sistemazione matricolare dei militari della Regia guardia di finanza » (949)		1922
« Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia marina » (950)		1923
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (967)		1926
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea del Regio decreto		

11 ottobre 1934, n. 2042, relativo alla riduzione delle pignoni » (978).	1926
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, contenente disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi » (963)	1923
COGLIOLO	1925
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza dei pubblici servizi automobilistici » (966-A).	1925
PRESIDENTE	1926
BERIO, <i>relatore</i>	1926
THAON DI REVEL, <i>ministro delle finanze</i>	1926
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1034).	1914
COBOLLI-GIGLI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	1914
(Presentazione).	1914
Relazioni:	
(Presentazione)	1928
Ringraziamenti	1914
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato).	1927

La seduta è aperta alle ore 15.

DI DONATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ago per giorni 2; Brezzi per giorni 3; D'Acchiardi per giorni 2; Leicht per giorni 2; Mori per giorni 2; Pecori Giraldi per giorni 2; Piaggio

per giorni 2; Tallarigo per giorni 2; Vaccari per giorni 11.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Joele ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Ringrazio V. E. essersi compiaciuto trasmettermi resoconto commemorazione nostro venerato, senatore Francesco Joele. Giungano al Senato e a V. E. espressioni nostra profonda gratitudine.

« Famiglia Joele ».

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dare lettura di un disegno di legge comunicato alla Presidenza dal Ministro dell'interno.

DI DONATO, *segretario*:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente « Opere Laiche Palatine Pugliesi » con sede in Bari (1053).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sullo: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

COBOLLI-GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*.
Onorevoli senatori, il reverente pensiero che rivolgo in quest'Alta Assemblea alla memoria gloriosa di Luigi Razza, che mi precedette nella fatica di ministro e lasciò nel breve tempo di sua reggenza un'impronta indelebile nel Ministero dei lavori pubblici, è un atto spontaneo del mio e, sono certo, del vostro cuore. (*Applausi*).

Il Bilancio dei lavori pubblici in esame non ha notevoli variazioni rispetto a quello dell'esercizio in corso. Come già dissi alla Camera dei deputati, esso si mantiene intatto nella sua struttura fondamentale e le sue voci rappresentano il quadro delle opere indispensabili alla vita del Paese.

Anche per l'esercizio 1936-37, accompagna il Bilancio, presentato al Senato, una pregevole relazione del senatore Reggio che fa un esame dettagliato delle spese con dati istruttivi di raffronto.

Il relatore si sofferma fra altro, opportunamente, alla riduzione delle spese per il personale che è passata dal 13,63 per cento, nel 1935-36, all'11,87 per cento nel 1936-37.

Questo primo rilievo ha la sua importanza perchè si riferisce a sforzi fatti per conseguire in questo, come in altri settori, alcune economie tendenti ad ottenere il massimo risultato con i minimi mezzi, senza turbare il regolare andamento della gestione.

Della riduzione di spesa per il personale non devono soffrire i servizi che intendo sveltire sempre più, facilitando così lo svolgimento di tutte quelle pratiche che interessano non solo l'Amministrazione ma anche coloro che con il Ministero hanno rapporti.

Nel mio discorso alla Camera dei deputati ho accennato alla necessità di ripristinare la fisionomia e la funzione unitaria del Ministero dei lavori pubblici. Poichè il relatore con una documentazione diligente di leggi e regolamentazioni organiche mi dà la possibilità di riprendere l'argomento, aggiungo a quanto già detto che questo intendimento non vuol significare l'eliminazione di quegli istituti decentrati e autonomi che rappresentano, nel campo di specifiche importanti attribuzioni, una giustificata ragione di vita.

Nella struttura attuale periferica del Ministero vi è sostanziale differenza fra gli organismi della Amministrazione per quel che riguarda le provincie dell'Italia meridionale e delle Isole, e quelli dell'Italia settentrionale.

Per ragioni contingenti sono stati prorogati di un anno, e cioè a tutto il 30 giugno 1937-XV, i Provveditorati istituiti nel 1925; questa breve proroga appare sufficiente al completamento delle opere attualmente in corso e comunque all'espletamento dei programmi a questi istituti affidati.

Rassicuro il Senato che la prevista chiusura delle attività dei Provveditorati e il ritorno alle normali gestioni nell'anno prossimo, non significherà riduzione di lavori o assegnazioni in misura diversa da quelle derivanti dalle necessità che, in Regime fascista, sono le sole a determinare le provvidenze.

Il relatore ha osservato che i lavori previsti per l'Italia meridionale sono, nell'esercizio in esame, proporzionalmente più elevati di quelli previsti per l'Italia settentrionale.

Questa proporzione è pienamente giustificata da ragioni che sono ben note a noi tutti.

Nel quadro unitario del Ministero importanza notevole ha la fusione dei ruoli dei funzionari. Attualmente tali ruoli sono in numero di tre di cui uno amministrativo dell'Amministrazione centrale, uno tecnico del Genio civile e uno misto delle nuove costruzioni ferroviarie.

La riduzione a due dovrà, fin dove sarà possibile sanare parte delle deficienze dei primi due ruoli che sono i fondamentali.

Fra i giovani funzionari che sono venuti a rimpiazzare gli anziani ho, in attesa della riapertura dei concorsi pubblici, indetto delle gare a premio

su temi tecnici di notevole importanza. Ciò per seguire l'indirizzo che il Partito ha dato per la selezione dei quadri nel campo politico e sindacale.

A questa iniziativa, adottata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che riguarda esclusivamente ingegneri funzionari del Genio civile, farò seguire anche concorsi con premi su speciali temi di attualità fra ingegneri e architetti che si occupano della libera professione.

Da queste libere gare, così come dai pubblici concorsi per le opere da edificarsi, emergeranno i migliori a tutto vantaggio dello Stato.

La relazione del senatore Reggio, che gli onorevoli senatori conoscono, mi dispensa da un esame dettagliato delle parti singole del bilancio.

Nel campo dell'edilizia ritengo possa essere utile, una volta stabilite le esigenze, determinare voci occorrenti, come costruzione di palazzi di giustizia, scuole, case balilla, acquedotti e fognature.

Nel campo delle opere igieniche reputo dovere dello Stato fascista ultimare i lavori di risanamento dei centri urbani e di quelli rurali.

Alla bisogna, in rapporto al neo costituendo Consorzio nazionale degli Istituti di case popolari, potrebbe giovare un intervento finanziario di qualche istituto di previdenza o assicurativo. Rimane fermo il concetto che, abolito il concorso dello Stato negli interessi per i mutui di eventuali nuove cooperative edilizie, resta la possibilità e la necessità di rivolgere le provvidenze alla costruzione di case di tipo popolarissimo che possono ricoverare gli abitanti dei rioni malsani.

Non vi ha dubbio che l'intervento dello Stato in questo campo fu benefico per ovviare alla crisi edilizia verificatasi nel dopoguerra. Bisogna riconoscere che questo intervento si è verificato non solo a beneficio degli impiegati dello Stato ma anche per l'edilizia degli Istituti di case popolari e quindi a vantaggio della collettività.

Le possibilità di riscatto che sono state esaminate dal Ministero non sono cosa semplice, nè cosa facile; quello che è certo che comunque non è eliminabile il contributo negli interessi assuntosi dallo Stato.

A questa Assemblea potrà interessare l'attività del Ministero dei lavori pubblici nel campo corporativo e in quello dell'esame e aggiornamento di leggi e regolamenti.

Nel dicembre 1935-XIV il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge dell'Albo Unico degli imprenditori di opere pubbliche. Mi piace rilevare che esso è sorto dopo un accurato esame di una Commissione interministeriale da me presieduta cui hanno collaborato, con spirito fascista i rappresentanti dei Sindacati di categoria. Essi in veste corporativa faranno parte del Comitato risiedente presso il Ministero dei lavori pubblici cui è affidato l'esame delle domande dei costruttori che intendono lavorare per conto dello Stato e degli Enti pubblici.

Altra iniziativa di carattere corporativo si è

sviluppata in una Commissione interministeriale per l'unificazione e la revisione delle norme dei capitolati delle opere pubbliche. Il lavoro di questa Commissione sarà integrato dalle conclusioni cui giungerà un Comitato corporativo testè costituitosi a seguito delle riunioni della Corporazione edilizia.

Sono argomenti di esame in sede del Ministero quello dell'impiego dei materiali nazionali, il coordinamento delle norme di circolazione urbanistica e alcuni esperimenti per la viabilità in riflesso alle nuove esigenze del traffico.

In questo campo, sia per gli studi e le attuazioni urbanistiche il cui fiorire è stato il segno del tempo nuovo, sia per l'attività dell'Azienda autonoma statale della strada, il Ministero dei lavori pubblici ha una compiuta esperienza.

Di questa esperienza si vale per coordinare i regolamenti che è bene siano formulati su norme unitarie.

Comunico al Senato e al senatore Bonardi, che con tanta competenza ha parlato anche come presidente del Touring Club Italiano della viabilità e dei regolamenti di circolazione, che sono in corso i provvedimenti per la piena applicazione delle norme del Codice della strada in ordine alle segnalazioni, argomento che ha formato oggetto di recenti studi in collaborazione col Touring Club Italiano e col RACI.

In particolare è stato già disposto e sarà sollecitamente attuato il sistema delle segnalazioni di precedenza delle strade statali a cominciare dalle tre delle maggiori arterie e più precisamente dalla Padana Superiore, dalla Padana Inferiore e dall'Emilia.

In quanto alla pubblicità sulle strade statali, assicuro il senatore Bonardi che sono in atto specifiche istruzioni perchè i cartelli pubblicitari non abbiano in alcun modo a turbare la bellezza panoramica delle strade o a creare confusioni coi cartelli rifrangenti in prossimità dei centri abitati.

Al senatore Sandrini devo far rilevare che anzitutto è inesatto che l'Azienda autonoma statale della strada abbia entrate per 558 milioni; che tale cifra comprende per 168 milioni movimenti di capitale.

Stabilito che le entrate effettive si riducono a circa 390 milioni, occorre tener conto che di esse 125 milioni riguardano annualità e interessi per prestiti assunti in relazione a lavori già eseguiti nei decorsi esercizi.

Restano di conseguenza 265 milioni di effettive disponibilità per la gestione dell'intera Azienda.

Su tale assegnazione gravano le previsioni per la manutenzione ordinaria, per i cantonieri, per la Milizia della strada e per il funzionamento degli Uffici centrali e periferici, nonchè per le riparazioni straordinarie dipendenti da alluvioni e frane.

Inoltre al senatore Sandrini devo ancora far notare che, se è vero che sono indicati sul preventivo di bilancio lire 17.500.000 per il funzionamento degli Uffici centrali e periferici delle nuove costru-

zioni ferroviarie, non è men vero che questa Direzione generale ha attualmente in corso liquidazioni per lire 160 milioni: nuovi lavori, fra cui alcuni testè iniziati, per 159 milioni, e progetti per un importo notevolissimo.

Parte dello stanziamento per i nuovi lavori è compreso nella voce del bilancio in lire 138 milioni per opere straordinarie autorizzate con appositi provvedimenti legislativi.

L'onorevole Celesia ha richiamato l'attenzione del Senato sulla necessità di far seguire alla legge testè approvata in 140 milioni per i lavori di ampliamento e sistemazione dei grandi porti, alcune provvidenze intese a migliorare la situazione insostenibile dei piccoli porti, e più specialmente di quelli che interessano la pesca.

Mi è cosa gradita comunicare al Senato che ho disposto fin dal mese di gennaio che la Commissione per l'aggiornamento dei piani regolatori dei porti del Regno raccolga il materiale necessario di studio per la compilazione di un elenco che tenga conto della graduatoria e determini l'entità approssimativa della spesa, dopodichè, quando siano disponibili i mezzi occorrenti, sarà mia cura promuovere all'uopo un provvedimento adeguato.

Al senatore Cozza, che ha una indiscussa competenza sui problemi dei lavori pubblici, comunico che approvo pienamente quanto egli ha detto in generale in materia di sistemazione dei corsi d'acqua, e in particolare sull'azione di coordinamento delle opere occorrenti per i grandi fiumi.

Anche per il Tevere ho provveduto ad affidare il coordinamento degli studi e della progettazione delle opere al riorganizzato Servizio tecnico centrale del Ministero con il proposito, appena sia possibile ottenere le disponibilità, di dare rapida attuazione alle opere.

Circa i rilievi del senatore Bonardi relativi all'invaso del lago d'Iseo è da far presente che i piccoli danni risentiti dai rivieraschi sono controbilanciati dai rilevanti vantaggi dell'agricoltura.

Il Consorzio provvederà a indennizzare i proprietari e ad eseguire eventualmente quei lavori che possono ridurre i danni stessi.

Al senatore Galimberti comunico che, essendo la sistemazione della stazione di Cuneo legata a una notevole spesa e a fornitura di materiale metallico riferibile agli armamenti e apparecchi vari, occorre rimandare di qualche tempo i lavori.

Come ebbi a dire nell'altro ramo del Parlamento, la necessaria politica di raccoglimento dei lavori pubblici segue al fervore di opere che ha dato una nuova impronta alla Patria.

In questo momento di necessarie limitazioni di stanziamenti, occorre studiare e suggerire metodi e sistemi che riducano i costi pur mantenendo fermo il soddisfacimento delle esigenze fondamentali delle opere.

Anche in momenti difficili per la finanza, il Ministro dei lavori pubblici non potrà mai farsi apostolo della limitazione o addirittura della sospensione delle opere, ma potrà e dovrà dire che i

denari dello Stato devono essere spesi con oculatezza e in funzione di veri e impellenti bisogni.

Sarei stato felice, e mi sarei reputato fortunato, onorevoli senatori, di potervi presentare un denso programma di opere da attuare rapidamente, ma quello che non posso fare oggi mi riprometto di fare in un prossimo futuro.

Se il ritmo dei lavori è necessariamente meno fervido di quello che si desidererebbe, tuttavia esso non si è arrestato.

Proprio in questi giorni, al Ministero, i funzionari che dirigono gli Uffici periferici mi riferiscono su programmi e si concretano nel dettaglio le opere da attuarsi nel prossimo esercizio.

Sono inclusi in questi elenchi, che vengono esaminati con scrupolo, anche nei sopralluoghi che io compio, opere di vario genere, come lavori portuali e di viabilità, edilizia popolare, opere igieniche, sistemazioni di fiumi, ricostruzioni di zone terremotate, sbaraccamenti, costruzioni ferroviarie. È tutto un lavoro distributivo che viene fatto al centro con visione organica dei bisogni e con la ferma intenzione di perequare i benefici.

Questa coordinazione in funzione distributrice, riguarda anche l'Azienda autonoma statale della strada che, pur essendo vicina ad esaurire i contratti per sistemazioni generali, ha ricercato, in razionali ed elaborate economie nella manutenzione, la possibilità di portare a compimento nel prossimo esercizio un modesto programma di sistemazioni di alcuni tronchi della rete affidatale.

Anche qui dunque gli sforzi sono tesi a supplire con ogni mezzo alla scarsità delle disponibilità.

L'Azienda autonoma statale della strada, ai 109 passaggi a livello aboliti a tutto il gennaio 1935-XIII, ha aggiunto l'abolizione di 8 e ha in corso la soppressione di altri 28. Alla fine dell'anno XIV i passaggi a livello aboliti saranno 145 e posso dare assicurazione che in questo specifico settore non si segnerà il passo.

A proposito dei passaggi a livello può interessare al Senato un accenno agli studi che al Parlamento subalpino erano stati fatti prima della costruzione del tronco ferroviario Torino-Genova inaugurato nel 1853.

Già allora si accennava all'opportunità di « evitare i passaggi a raso » che avrebbero costituito impedimento e pericolo, ed eravamo ben lontani dal traffico attuale sulle strade ordinarie.

Non è senza commozione, per noi fascisti, ritrovare in questi ricordi della lontana vigilia unitaria i segni modesti a cui corrisponde oggi tanta dovizia di sviluppi, di coordinamenti e di ascese.

Sia che le nuove esperienze della vicenda mondiale ricoloriscano sforzi, insidie, ostacoli e superamenti del tempo di Cavour, sia che ritroviamo nella legislazione del nascente Stato norme e preveggenze tuttora istruttive, sia che dallo splendore delle sistemazioni idrauliche e delle bonifiche fasciste si volga il pensiero al canale di Leri, sempre noi raccogliamo con gioia queste testimonianze

di continuità e di armonia, a cui il genio di tappa in tappa ha fornito la propria capacità realizzatrice e da cui l'evo del Re Vittorio e di Mussolini deduce nei fatti la compiutezza unitaria. (*Applausi*).

Onorevoli senatori, ho assolto col dare relazione dei propositi e dei programmi il mio modesto compito.

Le opere che l'anno XIII ha visto compiute e quelle che il Fascismo attuerà gareggeranno nei secoli con quelle di Roma perchè è trasfusa in esse dal Duce, l'anima della Patria. (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 56.670.000 per provvedere agli oneri generali di carattere straordinario.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonchè agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali.

È, a tal fine, prorogato al 30 giugno 1937 il termine di cui all'articolo 3, comma 2° della legge 29 aprile 1935, n. 603, per quanto concerne i concorsi e sussidi in unica soluzione per opere igieniche e sanitarie.

È autorizzata, altresì, la spesa di lire 5.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 70.000.000 per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito.

(Approvato).

Art. 5.

È stabilito nella somma di lire 6.000.000 per l'esercizio 1936-37, il limite d'impegno per le annualità relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.

Entro tale limite il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degl'Istituti ed Enti autonomi per

costruzione di case popolari, nonchè, con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1937, contributi a favore di Comuni ed altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie.

Il termine di costruzione, fissato dal Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1868, è, agli effetti della concessione del contributo per case popolari, a favore degli Enti indicati nel primo capoverso del presente articolo, prorogato al 31 dicembre 1937.

(Approvato).

Art. 6.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese imprevedute e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal Fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al consuntivo dell'Azienda stessa.

(Approvato).

Art. 7.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'articolo 16 della lettera C, della legge 17 maggio 1928, n. 1094, viene stabilito, per l'esercizio 1936-1937 in lire 169.500.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina in Terni » (N. 909).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina, in Terni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato n. 909.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1. — È approvato il piano regolatore edilizio e di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina, nella città di Terni, secondo il progetto esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 2182 del 14 di-

cembre 1934, da ritenersi per ogni conseguente effetto piano particolareggiato esecutivo.

Un esemplare di questo piano, costituito da una planimetria generale in iscala 1 : 1000, da un piano parcellare in iscala 1 : 1000 e da un elenco dei beni da espropriarsi, vistati dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'archivio di Stato.
(Approvato).

Art. 2. — Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi a norma della presente legge.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento, a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nel determinare l'indennità, per quanto riguarda i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'articolo 9.

Nella determinazione dell'indennità di espropriazione dovrà tenersi conto del puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente piano e dovrà essere escluso qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che direttamente od indirettamente, mediatamente od immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del presente piano.

(Approvato).

Art. 3. — Per l'esecuzione delle espropriazioni dei beni compresi nell'elenco come sopra approvato, il comune di Terni potrà, a suo insindacabile giudizio, seguire o la procedura normale stabilita dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

(Approvato).

Art. 4. — Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) Il prefetto della provincia, su richiesta del comune, disporrà perchè, in contraddittorio col comune stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze di detto stato di consistenza nonchè in base ai criteri di valutazione indicati nell'articolo 2 della presente legge, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Terni, determinerà la somma che dovrà essere depositata alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà

a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nelle forme delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a);

d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati. La notifica del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) Le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'articolo 51 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, numero 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione devono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti coll'articolo 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5. — La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al Comune di Terni per l'esproprio e l'acquisto dei fabbricati da demolirsi per l'esecuzione delle opere previste nel progetto, sarà stabilita nella somma di lire dieci per ogni atto ed ogni trascrizione.

(Approvato).

Art. 6. — La costruzione degli edifici nell'area che risulterà dalle demolizioni (se sarà compiuta entro il termine di anni otto dalla pubblicazione della presente legge) godrà della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

La stessa esenzione è concessa per le sopraelevazioni e per i nuovi vani aggiunti che saranno eseguiti, entro il suddetto termine di anni otto, dai proprietari degli edifici che verranno ad avere le fronti sui piazzali che risulteranno in seguito alle demolizioni, come pure godranno della esenzione i fabbricati che saranno radicalmente trasformati ed in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali, oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione dei diversi quartini con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti.

(Approvato).

Art. 7. — Tanto i proprietari degli edifici costruiti nell'area risultata dalle demolizioni quanto quelli che avranno eseguiti importanti restauri alle fronti dei loro fabbricati venuti a trovarsi sui nuovi piazzali saranno esonerati dai contributi di cui agli articoli 236 e seguenti del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale. (Approvato).

Art. 8. — Per quanto non è previsto o modificato dalla presente legge, hanno vigore, se applicabili, le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. (Approvato).

Art. 9. — Per l'esecuzione del piano approvato con la presente legge è assegnato al comune di Terni il termine di anni tre a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Fermo restando il predetto termine di tre anni e fermo il disposto dell'articolo 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella deliberazione podestarile che determina l'esecuzione delle singole parti del piano deve essere indicato il termine entro il quale devono completarsi le espropriazioni.

Prima della deliberazione podestarile di cui sopra è consentita ai proprietari degli stabili colpiti dal piano l'esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tal caso, delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio, deducendone le quote di deprezzamento.

(Approvato).

Art. 10. — Le varianti al piano che si rendessero necessarie durante l'esecuzione di esso saranno approvate con Regio decreto, previa le pubblicazioni a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma » (N. 939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato n. 939.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1. — Il contributo annuo corrisposto dal Ministero delle colonie alla Regia Università di Roma per il funzionamento della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali, a norma della legge 11 aprile 1935-XIII, n. 544, è elevato, dal corrente esercizio finanziario 1935-36, da lire 40.000 a lire 100.000, così ripartite a carico dei bilanci coloniali: della Libia, lire 25.000; dell'Eritrea, lire 35.000; della Somalia, lire 40.000.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37 è anche aumentato da lire 10.000 a lire 60.000 il contributo corrisposto per lo stesso fine dal Ministero della guerra alla predetta Regia Università di Roma, a norma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1837, convertito nella legge 30 marzo 1931-IX, n. 476.

(Approvato).

Art. 2. — Dalla Clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma, sono messi a disposizione del Ministero delle colonie otto letti di prima classe, completamente gratuiti, equivalenti a n. 2920 giornate di degenza all'anno, per il ricovero di impiegati e di persone di famiglia loro conviventi, che siano indicati dal predetto Ministero.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali » (N. 941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato n. 941.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1. — I nomi ed i cognomi ridicoli o vergognosi o che rivelano una origine illegittima possono essere modificati, su istanza dell'interessato, secondo le norme contenute nella presente legge.

Resta ferma la disposizione dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1928, n. 383, per la rettifica di ufficio degli atti di nascita nei casi ivi indicati.

(Approvato).

Art. 2. — La domanda, corredata dalla copia integrale dell'atto di nascita degli interessati, deve essere presentata al Procuratore Generale presso la Corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile, ove trovasi l'atto di nascita a cui la richiesta si riferisce.

Nella domanda debbesi indicare la modificazione che si desidera sia apportata al nome o cognome, oppure il nuovo nome o cognome che si intende assumere.

(Approvato).

Art. 3. — In nessun caso potranno essere assunti, in via di modificazione del precedente cognome, cognomi di importanza storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque note sia nel luogo dove trovasi l'atto di nascita del richiedente, sia nel luogo di sua residenza.

Non potranno parimenti essere assunti casati iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana, predicati, appellativi, o cognomi preceduti da particelle nobiliari.

(Approvato).

Art. 4. — Il Procuratore Generale, assunte informazioni sulla domanda, se crede che la medesima meriti di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente:

1°) a fare affiggere dal messo comunale, all'albo del Comune del luogo di nascita ed a quello della sua residenza, un avviso, contenente un sunto della domanda e l'invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'articolo seguente; la affissione deve risultare dalla relazione del messo, fatta in calce all'avviso;

2°) ad inserire per sunto la domanda nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno con l'invito a farvi opposizione entro il termine anzidetto.

(Approvato).

Art. 5. — Chiunque creda di avervi interesse può opporsi alla domanda entro un mese dal giorno in cui le affissioni e la inserzione sono state eseguite.

L'opposizione si fa mediante atto notificato al Procuratore Generale a mezzo di ufficiale giudiziario.

(Approvato).

Art. 6. — Trascorso un mese dalla data delle affissioni e della inserzione, il Procuratore Generale, accertata la regolarità delle medesime e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

Il provvedimento del Procuratore Generale può essere unico per tutti i membri della famiglia.

Il decreto deve, nei casi in cui vi sia stata opposizione, essere notificato, a cura del richiedente, a mezzo di ufficiale giudiziario agli opposenti, i quali, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, possono ricorrere al Ministro di grazia e giustizia, che decide sentito il Consiglio di Stato.

Il decreto, con cui viene autorizzata la modificazione od il cambiamento del nome o del cognome, quando non sia stato presentato ricorso al Ministro di grazia e giustizia, ovvero il ricorso sia stato respinto, deve, a cura del richiedente, essere annotato in margine del suo atto di nascita e trascritto nei registri in corso delle nascite del Comune.

Il decreto è soggetto al pagamento della tassa di concessione governativa, quando sia dovuta, ai sensi dell'articolo 8 della tabella A, allegata la Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, e dell'articolo 3, allegato F, del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, ed i suoi effetti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma precedente.

(Approvato).

Art. 7. — Le domande ed i provvedimenti contemplati dalla presente legge, nonchè le copie di essi, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dagli interessati, sono esenti da ogni tassa, compresa quella di concessione governativa, qualora gli interessati si trovino in disagiata condizione economica.

L'interessato, che intenda usufruire delle agevolazioni concesse dalla precedente disposizione, deve presentare un certificato, in carta libera, del podestà, concernente la sua condizione economica e altresì un certificato, pure in carta libera, dell'ufficio distrettuale delle imposte, dal quale risulti se lo stesso interessato si trovi iscritto nei ruoli delle imposte dirette, con la indicazione, in caso affermativo, dell'ammontare delle imposte medesime.

I predetti certificati debbono essere rilasciati dal podestà e dall'ufficio distrettuale delle imposte del comune di origine e del comune ove l'interessato ha la sua residenza o il domicilio.

La dispensa dalle tasse è accordata con decreto del Procuratore Generale, il quale dispone altresì che la inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sia fatta senza spese.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935-XIII » (N. 942).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935-XIII ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato n. 942.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale

su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nelle condizioni e nei termini di cui all'articolo 33 del Trattato anzidetto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935 » (N. 943).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato n. 943.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nelle condizioni e nei termini di cui all'articolo 32 del Trattato anzidetto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Lituania stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935 » (N. 944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Lituania stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato n. 944.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare stipulata fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 40 della Convenzione anzidetta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo stipulato in Brusselle il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato » (N. 945).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo stipulato in Brusselle il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Brusselle il 24 maggio 1934, fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926, per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Cantonale, in provincia di Milano, a quello di Chignolo Po, in provincia di Pavia » (N. 946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggregazione del Comune di Cantonale, in Provincia di Milano, a quello di Chignolo Po, in Provincia di Pavia ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

Il comune di Cantonale, in provincia di Milano, è aggregato a quello di Chignolo Po, in provincia di Pavia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione matricolare dei militari della Regia guardia di finanza » (N. 949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Sistemazione matricolare dei militari della Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato n. 949.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli ufficiali della Regia guardia di finanza sono iscritti in uno speciale ruolo matricolare del Ministero della guerra, denominato « Corpo della Regia guardia di finanza », la cui tenuta, per delega del Ministero della guerra, è demandata al Comando generale della Regia guardia di finanza.

(Approvato).

Art. 2.

I sottufficiali ed i militari di truppa del ramo mare della Regia guardia di finanza sono iscritti nei ruoli matricolari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

(Approvato).

Art. 3.

Il servizio prestato nella Regia guardia di finanza, ramo mare, vale, agli effetti degli obblighi di leva, come il servizio degli arruolati con ferma volontaria nel Corpo Reale equipaggi marittimi, secondo le disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sulla leva marittima.

(Approvato).

Art. 4.

Nei casi di richiamo alle armi coloro che appartennero alla Regia guardia di finanza, ramo mare, potranno essere destinati a prestare servizio, per il periodo di tempo in cui la loro classe è richiamata, nella Regia guardia di finanza stessa, oppure nella Regia marina, a seconda degli accordi che saranno presi tra i Ministeri interessati.

Saranno peraltro esclusi dal richiamo nel Corpo

della Regia guardia di finanza coloro che ne furono licenziati o prosciolti a seguito di un procedimento penale o per motivi disciplinari o perchè dichiarati inabili allo speciale servizio del Corpo, e quelli che durante il congedo abbiano riportato condanna per delitti, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alla cauzione di buona condotta, o siano stati, con provvedimenti di una Commissione provinciale, ammoniti o assegnati al confino di polizia.

(Approvato).

Art. 5.

I militari della Regia guardia di finanza, ramo mare, imbarcati sulle unità del Corpo, che in tempo di guerra passeranno alle dipendenze della Regia marina o che comunque saranno mobilitati a disposizione della Regia marina stessa, conserveranno la divisa, i gradi e il trattamento economico del proprio Corpo e godranno dei diritti, degli onori, delle ricompense e degli assegni di campagna stabiliti per i militari del Corpo Reale equipaggi marittimi di corrispondente grado e di uguale categoria.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 16 del Regio decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, nei confronti dei militari della Regia guardia di finanza, ramo mare, imbarcati sulle unità del naviglio di proprietà erariale, di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1163, o su galleggianti a propulsione meccanica o mista noleggiati dall'industria privata, si intendono sostituite alle disposizioni e sanzioni del Codice penale per l'esercito le corrispondenti disposizioni e sanzioni della legge penale militare marittima e alla giurisdizione militare territoriale la giurisdizione militare marittima.

In tempo di guerra il personale tecnico civile assunto in virtù dell'articolo 8 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, modificato dall'articolo 4 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, per l'esercizio dei galleggianti a motore meccanico addetti al servizio di vigilanza finanziaria e per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e di riparazione dei galleggianti medesimi, è soggetto alla giurisdizione ed alla legge penale militare marittima, se imbarcato sulle unità o sui galleggianti di cui al primo comma, ed alla giurisdizione ed alla legge penale del Regio esercito negli altri casi.

(Approvato).

Art. 7.

La cognizione dei reati commessi dai militari e dal personale tecnico borghese imbarcato, di cui al precedente articolo 6, appartiene ai tribunali militari marittimi.

Quando questi debbano giudicare le persone indicate nell'articolo precedente, il meno elevato

in grado dei giudici militari sarà sostituito da un ufficiale di pari grado della Regia guardia di finanza osservate le stesse norme e condizioni, che la legge stabilisce per i giudici militari.

Il decreto Reale, di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, sarà emanato su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per la marina.

Fermo il disposto dell'articolo 326 del Codice penale militare marittimo, quando, unitamente ai militari od al personale tecnico civile imbarcato di cui al precedente articolo 6, debbano essere giudicati militari non appartenenti alla Regia guardia di finanza, il tribunale sarà composto come se dovesse giudicare militari della Regia marina.

In tempo di guerra la competenza dei consigli di guerra a bordo si estende alle persone imbarcate sulle unità del naviglio indicato nell'articolo precedente, quando esse si trovino alla dipendenza del comando di navi della marina militare.

(Approvato).

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, è sostituito dai seguenti:

« I sottufficiali ed i militari di truppa che sono incorsi in sanzioni penali a termini dei Codici penali militari per l'esercito e per la marina o per alcuno dei delitti che importino di pieno diritto la perdita del grado per i sottufficiali del Regio esercito, sono licenziati dal Corpo della Regia guardia di finanza dal giorno in cui la sentenza è divenuta esecutiva.

« Se trattasi di condanna pronunciata in contumacia da giudici militari, il licenziamento avrà effetto al compimento dei tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, ma quando segua il giudizio in contraddittorio e l'esito di esso lo comporti, il provvedimento sarà revocato e considerato ad ogni effetto come non avvenuto ».

(Approvato).

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la guerra e con quello per la marina, saranno emanate le norme necessarie per disciplinare il servizio matricolare della Regia guardia di finanza ed il passaggio dei militari attualmente in servizio nel ramo mare di detto Corpo dai ruoli matricolari del Regio esercito a quelli del Corpo Reale equipaggi marittimi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia Marina » (N. 950).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Cessione gra-

tuita di materiali ed effetti vari della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato n. 950.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È ratificata la donazione fatta dal Ministero per la marina al Comandante Gabriele D'Annunzio, in segno di riconoscenza della Regia marina, di materiali ed effetti vari per la manutenzione e l'esercizio dei galleggianti costituenti cimeli di guerra, di cui alla legge 17 maggio 1928, n. 1239, per l'importo complessivo di lire 195.200,38.

(Approvato).

Art. 2.

È altresì ratificata la donazione fatta dal Ministero per la marina al Comitato per il taglio dell'istmo di Lussimpiccolo di un ponte girevole di ferro con manovra a mano, esistente presso la Base Navale M. M. di Pola, da sistemare sul Canale « Costanzo Ciano », del valore presunto di lire 1000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163 contenente disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi » (N. 963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, contenente disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1936, n. 163, contenente disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 20 gennaio 1936 — Anno XIV, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed il Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Viste le leggi 16 febbraio 1913, n. 89, e 6 agosto 1926, n. 1365;

Visti il Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466;

Visto il Regio decreto 14 novembre 1926, numero 1953;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di regolare la situazione dei praticanti procuratori ed avvocati nonchè dei candidati negli esami per la nomina a notaro e quella dei notari, in relazione alla prestazione del servizio militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In deroga alla disposizione dell'articolo 4, comma terzo, del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, i praticanti procuratori, i quali abbiano interrotto la pratica perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, rimangono iscritti nel registro dei praticanti ancorchè la durata dell'interruzione sia superiore a sei mesi.

Il periodo di pratica che essi abbiano già svolto è computato ai fini del compimento della pratica.

Art. 2. — I praticanti avvocati preveduti nell'articolo 97, comma terzo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, i quali, perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, non possano sostenere l'esame di avvocato entro il 31 dicembre 1938, sono ammessi a parteciparvi anche dopo tale data ma in ogni caso non oltre il termine di quattro anni dal loro congedamento dalle armi.

In favore degli stessi il periodo di pratica svolto prima del richiamo alle armi è computato ai fini del compimento della pratica.

Art. 3. — I candidati negli esami di procuratore ed in quelli di avvocato, i quali, avendo ottenuta l'ammissione alle prove orali, non possano parteciparvi perchè richiamati alle armi o comunque

a causa del servizio militare, sono ammessi a sostenerle nel primo esame che venga indetto successivamente al loro congedamento dalle armi.

Qualora trattasi di esame di concorso per la professione di procuratore, i detti candidati concorreranno al conferimento dei posti stabiliti per il concorso in cui sosterranno le prove orali, insieme con gli altri partecipanti al concorso stesso. Nei loro riguardi, ai fini della formazione della graduatoria, la votazione complessiva è stabilita in base alla votazione che abbiano riportato nelle prove scritte del precedente concorso ed a quella ottenuta nelle prove orali del concorso in cui le avranno sostenute.

Art. 4. — Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche ai candidati nei concorsi per la nomina a notaro.

Gli stessi candidati, i quali, dopo avere ottenuta l'ammissione al concorso per la nomina a notaro, non possano sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi al primo concorso per la nomina a notaro che venga indetto successivamente al loro congedamento, prescindendo dal requisito del limite di età di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 6 agosto 1926, n. 1365.

Art. 5. — Il termine stabilito nell'articolo 24, commi primo e secondo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e nell'articolo 50 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, rimane sospeso durante il periodo di permanenza dei notari sotto le armi nelle circostanze previste nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019.

Art. 6. — Agli effetti del computo dell'anzianità di esercizio per i trasferimenti, di cui nell'articolo 4 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, per la determinazione dell'integrazione, di cui negli articoli 3 e 5 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e nell'articolo 3 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466, e per il conseguimento della pensione o dell'indennità, di cui nell'articolo 7 del Testo Unico approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1934, il periodo di permanenza sotto le armi, nelle circostanze previste nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, è equiparato a esercizio effettivo.

La precedente disposizione si applica anche ai notari di nuova nomina, che non essendo ancora iscritti a ruolo, si trovino sotto le armi nelle medesime circostanze.

Art. 7. — Coloro i quali intendono valersi delle disposizioni dei precedenti articoli debbono comprovare, mediante dichiarazione dell'autorità militare competente, di essersi trovati nelle condizioni prevedute nelle disposizioni stesse.

Art. 8. — Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sarà stabilito, in quanto occorra, il termine di cessazione dei benefici preveduti nei precedenti articoli.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
SOLMI
DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

COGLIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Onorevoli Senatori, a nome del Sindacato degli avvocati io devo rivolgere al Governo, al Ministro della giustizia, un vivo ringraziamento e un vivo plauso per Regio decreto per il quale i praticanti avvocati e i praticanti procuratori che sono partiti o partiranno per la guerra africana non interrompono il tempo necessario per poter poi essere abilitati all'esercizio della professione.

Non ho bisogno d'illustrare l'importanza e l'elevatezza di questo provvedimento. I nostri giovani, i quali erano prossimi a diventare avvocati o procuratori, hanno sentito il bisogno di preferire di portare la civiltà in Africa e sarebbero stati addolorati se la carriera loro ne avesse sofferto.

Ancora una volta noi auguriamo che essi ritornino vittoriosi e felici e non possiamo dimenticare che già uno di essi, un giovane avvocato, che è stato commemorato dal Ministro Solmi a Milano, ha lasciato la propria vita sul campo dell'onore. (*Applausi*).

Gli avvocati, come nella grande guerra, così oggi nella guerra africana hanno sempre dimostrato che Giustizia e Patria sono due concetti sempre uniti. La grande giustizia, la giustizia romana non può essere concepita senza una grande patria. Essi perciò danno volentieri la loro vita e il loro sangue e io mi auguro che ritornino alle lotte del Foro, dopo avere sostenuto le lotte della Patria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935 XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza dei pubblici servizi automobilistici » (Numero 966-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza dei pubblici servizi automobilistici ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, che reca norme riguardanti la decorrenza dei servizi pubblici automobilistici.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 12 dicembre 1935 - Anno XIV, n. 2496, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Considerato che l'istruttoria per il rinnovo delle concessioni di linee automobilistiche in servizio pubblico già scadute o per la autorizzazione di nuove concessioni in sostituzione di altre esercitate in via provvisoria o di esperimento richiede la redazione di piani finanziari e tecnici sulla base delle risultanze dell'esercizio più prossimo al nuovo, il che porterebbe di conseguenza la necessità di soluzioni di continuità fra il vecchio ed il nuovo esercizio, mentre le esigenze del pubblico servizio ne richiedono la continuità;

Ritenuto che ad evitare soluzioni di continuità è necessario consentire che la decorrenza delle concessioni sia retro-datata all'inizio effettivo del nuovo servizio semprechè le Ditte esercenti ottemperino alle condizioni tutte che verranno poi incluse nei disciplinari di concessione;

Visto il titolo III del regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, approvato con Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 710;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La concessione definitiva di linee automobilistiche in servizio pubblico può avere decorrenza dal giorno in cui viene effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successivo alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, le Imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione alle condizioni che risultano poi determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni.

L'esercente non può avere alcuna pretesa per il servizio in precedenza prestato finchè non è perfezionata la concessione mediante comunicazione ad esso del relativo decreto Reale.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. Poichè questo disegno di legge è stato iniziato in Senato, vorrei domandare all'onorevole relatore se non gli paresse il caso di proporre al Governo, di modificare il titolo del disegno di legge. Se non mi sbaglio, non si capisce bene che cosa si voglia dire con la locuzione: « norme per la decorrenza dei pubblici servizi automobilistici ». Evidentemente si vuole intendere: « ... la decorrenza delle concessioni dei pubblici servizi automobilistici ».

BERIO, *relatore*. Consento pienamente con l'onorevole Presidente, tanto più che l'imprecisione era già stata da noi rilevata e propongo che nell'articolo unico del disegno di legge, vengano inserite le parole « delle concessioni ». Anche il titolo sarà in conseguenza così modificato.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro delle finanze se accetta la proposta modificazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni, resta quindi stabilito che l'articolo unico del disegno di legge sia così formulato:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, che reca norme

riguardanti la decorrenza delle concessioni dei servizi pubblici automobilistici ».

Il titolo sarà modificato nello stesso modo.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (N. 967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 19 dicembre 1935, n. 2182, che deroga in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea del Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni » (N. 978).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea del Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea del Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedente di parlare dichiarato chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Amantea, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bonardi, Borletti, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Campolongo, Casanuova, Casoli, Cattaneo Giovanni, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cogliolo, Colonna, Concini, Contarini, Conti Sini-baldi, Conz, Cozza, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancora, De Bono, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza.

Fabri, Facchinetti, Fantoli, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Micheli, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Occhini, Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Peglion, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Pironti, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Renda, Ricci, Romano Avezzano, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Silvestri, Sirianni, Soler, Spiller, Strampelli.

Tamborino, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tournon, Treccani.

Valagussa, Versari, Vigliani, Vinassi de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1034):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina in Terni (909):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma (939):

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali (941):

Senatori votanti	192
Favorevoli	191
Contrari	1

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1936

fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935 - Anno XIII (942);

Senatori votanti	192
Favorevoli	188
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935 (943):

Senatori votanti	192
Favorevoli	188
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione consolare fra l'Italia e la Lituania stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935 (944):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazione del Protocollo stipulato in Bruxelles il 21 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato (945):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Aggregazione del comune di Cantonale, in provincia di Milano, a quello di Chignolo Po, in provincia di Pavia (946):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Sistemazione matricolare dei militari della Regia Guardia di finanza (949):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia Marina (950):

Senatori votanti	192
Favorevoli	187
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, contenente disposizioni

a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi (963):

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza delle concessioni dei pubblici servizi automobilistici (966-A):

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (967);

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea nel Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni (978):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Cian, Leicht, Gualtieri, Facchinetti, Montefinale, Celesia, Mazzucco, Mazzoccolo, Cattaneo Giovanni, Berio a presentare alcune relazioni.

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 8, contenente provvedimenti per la nomina di insegnanti nelle cattedre vacanti dei Regi Istituti medi (1029).

LEICHT. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra (977).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme

eccezionali per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle Colonie dell'Africa Orientale (1039);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti (1022).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario (1018);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale (1044).

MONTEFINALE. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2281, recante modifiche alle disposizioni vigenti sulla concessione dei premi di arruolamento ai carabinieri Reali ausiliari (1025);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2224, concernente la estensione dell'uso delle cartoline postali in esenzione di tassa alle Forze armate mobilitate nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo per esigenze dell'Africa Orientale (1030);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, concernente la facoltà di presentare le domande di revoca delle dichiarazioni di riforma sino al 55° anno di età e le norme per la nomina a sottotenente di complemento per talune categorie di militari (1023).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134, contenente norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle Società commerciali (1016);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia Mattuglie-Laurana già esercitata dall'industria privata (1019).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, riguardante il conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti (1024).

MAZZOCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401, concernente la

conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (1028).

CATTANEO GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al trattamento economico del personale mobilitato delle forze armate dello Stato, dislocato nelle Colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette colonie (1040).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo (1026).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Cian, Leicht, Gualtieri, Facchinetti, Montefinale, Celestia, Mazzucco, Mazzoccolo, Cattaneo Giovanni, Berio della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani 18 marzo, 122° giorno dell'assedio economico, alle ore 15, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi (908). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi Tratturi e le Regie Trazzere (954);

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 (962);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (976);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione (980);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente l'istituzione di carta bollata a mezzo foglio (984). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di Commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali (986). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche

alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (995);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze (999). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confini svizzero (1000). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali (1003). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia Guardia di finanza (1004). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del

sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata (1005). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito (1009). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935 (1049). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1050). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 16,35).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



LVIIª SEDUTA

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1936 - Anno XIV

(122º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	1934
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 21 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi » (908)	Pag.	1935
« Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 » (962)		1940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (976)		1940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a prestare garanzia e facilitazioni ad opere di colonizzazione » (980)		1940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente l'istituzione di carta bollata a mezzo foglio » (981)		1940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di Commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali » (986)		1941
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali » (995)		1941
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze » (999)		1941
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confinne svizzero » (1000)		1941
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante		

norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali » (1003)	1942
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza » (1004)	1942
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata » (1005)	1942
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito » (1009)	1942
« Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935 » (1049)	1942
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi Tratturi e le Regie Trazzere » (954)	1939
LIBERTINI GESUALDO	1939
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1050)	1943
FELICI	1943
PRESIDENTE	1946
GIAMPIETRO	1946
COGLIOLO	1951
GALIMBERTI	1954
PUJIA	1956
APPIANI	1958
CONTI SINIBALDI	1960
(Presentazione)	1934
Relazioni:	
(Presentazione)	1934-1963

Uffici:

(Riunione). 1935

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato). 1962

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cian per giorni 1; Credaro per giorni 1; Romei Longhena per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla Presidenza.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 14, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 17 dicembre 1935-XIV (1054).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935 - Anno XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico (1055).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV (1056).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione (1057).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e sopratassa erariale sui rimorchi (1058).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'auto-rizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania

ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi (1059).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari (1060).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerali (1061).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (1062).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2356, recante nuove disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali del Regio Esercito (1063).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici (1064).

RELAZIONI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato (1036). — *Rel. CELESIA.*

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 14, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 17 dicembre 1935-XIV (1054). — *Rel. MAJONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935 - Anno XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico (1055). — *Rel. MANZONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV (1056). — *Rel. MAJONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo di motori per aviazione (1057). — *Rel. SITTA.*

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'auto-

rizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi (1059). — *Rel. CONTI.*

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che martedì 24 corrente alle ore 15,30 si riuniranno gli Uffici per esaminare i disegni di legge compresi nel seguente ordine del giorno e gli altri che saranno tempestivamente presentati:

Esame dei seguenti disegni di legge:

Norme sulle promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali (1035). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la montagna (1052). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, numero 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi » (N. 908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme relative alla pubblicità dei prezzi degli alberghi con la seguente modificazione:

Le parole della fine del primo comma dell'articolo 9: « Essi non potranno applicare per la durata dell'anno prezzi di pensione inferiori a quelli stabiliti nella predetta convenzione, salvo le seguenti eccezioni »: sono sostituite dalle seguenti: « Essi non potranno applicare per la durata dell'anno prezzi di pensione inferiori a quelli stabiliti nella predetta convenzione mentre i conduttori di albergo, pensione o locanda non aderenti alla suddetta convenzione non potranno applicare prezzi inferiori a quelli denunziati come minori, salvo le seguenti eccezioni »:

ALLEGATO. Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-Anno XIII, n. 2049, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 21 febbraio 1932-Anno XI, n. 154, convertito in legge il 16 maggio 1932, n. 557;

Visto il Regio decreto 25 aprile 1932-XI, n. 406;
Vista la legge 3 aprile 1926-IV, n. 613;
Visto il Regio decreto 22 agosto 1935-XIII;
Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 22 dicembre 1932-XII, n. 1723;
Visto il Regio decreto-legge 6 settembre 1934-Anno XII, n. 1434, che istituisce il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda;
Visto il Regio decreto-legge 21 novembre 1934-Anno XIII, n. 1851;

Visto il Regio decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che istituisce il Ministero per la stampa e la propaganda;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, col Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e col Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di denunciare al Prefetto della provincia e al Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo, entro il 15 ottobre di ogni anno, ed a valere dal successivo 1° gennaio al 31 dicembre:

a) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a un letto senza bagno e con bagno privato;

b) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a due letti senza bagno e con bagno privato;

c) i prezzi, minimo e massimo, della pensione completa per persona con la stanza senza bagno e con la stanza con bagno privato, i quali potranno essere applicati per un periodo non inferiore a tre giorni;

d) i prezzi fissi dei pasti (prima colazione, colazione e pranzo).

I conduttori di albergo, pensioni e locande, possono denunciare due serie di prezzi da applicarsi in due determinati periodi stagionali dell'anno. I periodi stagionali saranno determinati per ogni località di ciascuna provincia dai singoli Sindacati provinciali della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

I conduttori di alberghi, pensioni e locande, che hanno ottemperato alla denuncia di cui sopra, hanno facoltà di presentare, entro il 31 marzo, una seconda denuncia modificante la prima a valere dal successivo 1° giugno al 31 dicembre.

I prezzi indicati nelle denunce suddette dovranno comprendere tutte le prestazioni abituali (luce, riscaldamento, acqua corrente, ecc.) e non il diritto fisso per il servizio e l'imposta di soggiorno o di cura che saranno conteggiati a parte.

I prezzi di cui alle lettere c) e d) s'intendono senza fornitura, da parte del conduttore dell'esercizio, delle bevande (vino, caffè, acqua minerale, ecc.).

Gli alberghi che non hanno servizio di risto-

rante, specificheranno che prestano soltanto servizio di alloggio.

Art. 2. — I conduttori di albergo, pensioni e locande dovranno comunicare contemporaneamente alla denuncia dei prezzi i dati esatti sulla attrezzatura dell'esercizio relativi ai suoi principali servizi e precisamente:

- a) il numero complessivo delle camere per gli ospiti e il corrispondente numero dei letti;
- b) il numero totale dei bagni privati e dei bagni comuni;
- c) il numero delle camere con acqua corrente fredda;
- d) il numero delle camere con acqua corrente calda e fredda;
- e) se l'esercizio dispone del termosifone o di altro sistema di riscaldamento nelle camere per gli ospiti;
- f) se l'esercizio dispone del telefono;
- g) il numero delle camere con telefono soltanto interno o anche con telefono urbano;
- h) il numero degli ascensori per persone di cui dispone l'esercizio;
- i) se l'esercizio dispone di una autorimessa nel corpo dell'edificio o altrove;
- l) se l'esercizio dispone di un proprio regolare servizio di trasporto degli ospiti (dalla stazione (o approdo) all'albergo e la tariffa relativa per persona;
- m) se e di quale attrezzatura sportiva l'esercizio è dotato e se dispone anche di un proprio giardino;
- n) mesi durante i quali l'albergo rimane aperto;
- o) la misura di applicazione dell'imposta di soggiorno e di cura;
- p) eventuali altri dati che il Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo, riterrà opportuno di richiedere.

Art. 3. — Tra i prezzi, minimo e massimo, indicati alla lettera a) e b) dell'articolo 1 del presente decreto e denunciati per uno stesso periodo, non vi potrà essere uno scarto superiore al 100 per cento.

Tra i prezzi minimo e massimo, di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del presente decreto, non potrà esservi uno scarto superiore al 70 per cento sempre per uno stesso periodo.

Qualora la differenza tra i prezzi minimi e massimi denunciati superi tale misura, il Ministero per la stampa e la propaganda provvederà di autorità alla determinazione dei prezzi massimi mediante l'aggiunta ai prezzi minimi, risultanti dalla denuncia, dell'importo corrispondente alle percentuali indicate nei comma precedenti. Di tali deliberazioni il Ministero darà comunicazione al Prefetto della provincia nella quale si trova l'esercizio ed al conduttore dell'esercizio stesso.

Art. 4. — Le denunce di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto dovranno essere presentate

in duplice esemplare per il tramite dei Sindacati provinciali della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo e compilate su apposito modulo predisposto dal Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo.

I predetti Sindacati trasmetteranno, in una sola volta entro il 31 ottobre, un esemplare delle denunce loro pervenute al Prefetto della provincia ed una al Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo.

L'invio dei moduli dovrà essere accompagnato da una distinta delle denunce che vengono trasmesse.

Le denunce facoltative di cui al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto, dovranno essere trasmesse dai Sindacati provinciali entro il 15 aprile, con la stessa procedura di cui sopra.

Le denunce compilate irregolarmente saranno considerate nulle a tutti gli effetti. È tuttavia facoltà del Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo, di accettare denunce parzialmente irregolari adottando nella interpretazione di esse i seguenti criteri:

a) non verrà tenuto conto di alcuna annotazione apposta al modulo o modificazione apportata alla parte stampata di esso con le quali il compilatore abbia inteso di comunicare dati o prezzi diversi da quelli previsti dal presente decreto;

b) le risposte generiche o non chiare verranno considerate negative;

c) nei casi nei quali il compilatore denunciasse soltanto prezzi minimi o soltanto prezzi massimi il Ministero per la stampa e la propaganda calcolerà i prezzi massimi o minimi non denunciati in base agli scarti stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto;

d) nei casi in cui il compilatore denunciasse una serie di prezzi annuali e contemporaneamente due serie di prezzi stagionali, verrà considerata valevole soltanto la prima.

Art. 5. — I conduttori di albergo, pensioni e locande di nuova apertura devono ottemperare all'obbligo della denuncia di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto entro 30 giorni dalla data di apertura dell'esercizio.

In caso di cessione di un albergo, pensione o locanda, il conduttore subentrante è tenuto a provvedere alla denuncia di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, entro 30 giorni della avvenuta cessione dell'esercizio, qualora il conduttore uscente abbia omesso di effettuare la denuncia stessa.

Se il cedente ha provveduto alla regolare denuncia dei prezzi, e la cessione è avvenuta dopo il termine stabilito per la seconda denuncia facoltativa il cessionario è tenuto ad osservare per tutto l'anno i prezzi denunciati a norma di legge dal conduttore cedente.

Art. 6. — È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di tenere esposto in luogo visibile, nell'ufficio di ricevimento dei viaggiatori o dove si paga il conto, l'elenco completo delle camere di cui l'esercizio dispone con l'indi-

cazione, per ciascuna di esse, del numero dei letti e del prezzo che dovrà essere compreso entro i limiti di quelli risultanti dalla denuncia fatta a norma degli articoli precedenti.

Nel caso che il conduttore avesse denunciato due serie di prezzi dovrà esporre due elenchi distinti con l'indicazione dei rispettivi periodi di applicazione dei prezzi stessi.

I conduttori che hanno aderito alla convenzione dei buoni di albergo dovranno tenere esposto, in formato e con lettere ben visibili, anche un cartello portante la seguente dicitura: « Servizio buoni di albergo della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo. Esercizio di categoria. . . » con l'aggiunta della sigla corrispondente alla categoria alla quale ciascun esercizio è stato assegnato. Il suddetto cartello dovrà essere compilato in francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Art. 7. — È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande, di consegnare al viaggiatore, all'atto dell'arrivo, un bollettino contenente:

- a) il nome dell'albergo;
- b) il numero della camera assegnata;
- c) il prezzo giornaliero della camera o della pensione comprensivo di tutte le prestazioni abituali;
- d) l'indicazione che il viaggiatore sarà tenuto a pagare, oltre al prezzo sopra esposto, il diritto fisso per il servizio e, qualora sia applicata nel comune, l'imposta di cura o di soggiorno;
- e) l'avvertenza che il diritto fisso per il servizio sostituisce in ogni caso la mancia.

Tale bollettino sarà di tipo unico per tutto il Regno e per tutte le categorie di esercizio e fissato dal Ministero per la stampa e la propaganda d'intesa con la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, la quale ne curerà la distribuzione agli esercizi.

Art. 8. — I conduttori di alberghi, pensioni e locande, non potranno esigere per la durata dell'anno prezzi superiori o inferiori;

a) ai prezzi denunciati a sensi dell'articolo 1 del presente decreto o determinati dal Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo, a norma degli articoli 3 e 4 del presente decreto;

b) ai prezzi indicati nell'elenco completo delle camere di cui all'articolo 6;

c) ai prezzi indicati nel bollettino di cui all'articolo 7 del presente decreto.

Art. 9. — I conduttori di albergo, pensioni o locande, che hanno aderito alla convenzione per i buoni di albergo, non potranno denunciare prezzi di pensione di cui al punto c) dell'articolo 1 del presente decreto inferiori alle tariffe nette stabilite dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo per i singoli gruppi di esercizi ai quali sono stati rispettivamente assegnati, tenuto conto anche dell'eventuale supplemento stagionale previsto dalla convenzione stessa. Essi non potranno

applicare per la durata dell'anno prezzi di pensione inferiori a quelli stabiliti nella predetta convenzione, salvo le seguenti eccezioni:

a) comitive organizzate composte di almeno 10 persone;

b) pensionanti per periodi di soggiorno continuativo superiore a 15 giorni;

c) sanitari specialisti esercitanti nella stazione di cura.

È fatto obbligo di denunciare nei tre casi sopra elencati i prezzi minimi, che però non saranno pubblicati.

Art. 10. — Il Ministero per la stampa e la propaganda provvederà per mezzo dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, d'intesa con la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, alla compilazione e pubblicazione di un *Annuario Ufficiale* di tutti gli esercizi ritenuti d'interesse turistico, contenente i dati sull'attrezzatura e i prezzi o parte di essi, denunciati dal conduttore di alberghi, pensioni e locande.

Dell'*Annuario Ufficiale* degli alberghi potranno essere fatte due edizioni: una avente validità dal 1° gennaio e l'altra dal 1° giugno di ogni anno. La prima conterrà i prezzi denunciati entro il 15 ottobre, la seconda conterrà le variazioni riferentisi alle seconde denunce facoltative di cui al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto, nonché tutte le aggiunte e le altre variazioni che, a giudizio del Ministero per la stampa e la propaganda, si rendessero opportune per un migliore aggiornamento della pubblicazione.

È in facoltà del Ministero per la stampa e la propaganda di provvedere per la pubblicazione di uno o più supplementi per l'aggiornamento dell'*Annuario* come pure per la pubblicazione di estratti o fascicoli separati dell'*Annuario* predetto.

È fatto obbligo ai conduttori degli esercizi indicati nell'*Annuario* di tenere esposta, in modo che possa facilmente essere consultata dai viaggiatori, una copia della più recente edizione dell'*Annuario* o un estratto di esso comprendente la località ove ha sede l'esercizio.

Art. 11. — Gli Enti, albergatori o privati che, intendessero pubblicare o autorizzare pubblicazioni contenenti prezzi e dati sull'attrezzatura di singoli alberghi, pensioni o locande o gruppi di essi, dovranno uniformarsi ai dati denunciati ai sensi del presente decreto, con le indicazioni del periodo cui i prezzi stessi si riferiscono chiedendo preventiva approvazione al Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 12. — I contravventori agli obblighi stabiliti agli articoli 1, 2, 5, 6, 7, al primo comma dell'articolo 9, all'ultimo comma dell'articolo 10 e all'articolo 11 del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Ferma la disposizione del comma precedente, il Prefetto può disporre contro i contravventori

alle norme dell'articolo 11 del presente decreto il sequestro delle pubblicazioni.

I contravventori agli obblighi stabiliti all'articolo 8 e al secondo comma dell'articolo 9 sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 5000, oltre il rimborso dell'importo pagato in più dai viaggiatori.

In caso di recidiva, potrà essere disposta dal Prefetto la chiusura dell'esercizio da 15 a 90 giorni.

In caso di condanna, la sentenza verrà pubblicata per estratto a spese del condannato su di un quotidiano politico della Regione e sul bollettino della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

Art. 13. — Per le contravvenzioni prevedute nell'articolo 12 il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione entro trenta giorni dalla notificazione del verbale della contravvenzione, che gli verrà fatta a cura dell'Ufficio da cui dipende il pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.

La domanda è presentata all'ufficio di cui al comma precedente ed è diretta al Prefetto, il quale determina discrezionalmente, con suo decreto, la somma da pagarsi a titolo di oblazione, entro i limiti minimo e massimo della pena stabilita dalla legge, fissando, nello stesso decreto, il termine entro il quale il pagamento dev'essere effettuato. Il decreto è notificato al contravventore.

Qualora il contravventore non faccia la domanda di oblazione nel termine prescritto, ovvero non esegua il pagamento della somma determinata dal Prefetto entro il termine dal medesimo stabilito, il verbale di contravvenzione è trasmesso al pretore per il procedimento penale.

La presentazione della domanda di oblazione sospende il corso della prescrizione del reato.

Art. 14. — La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dai Prefetti a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza e dal Ministero per la stampa e la propaganda a mezzo dei funzionari della Direzione generale per il turismo.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono accertate dagli ufficiali e agenti della forza pubblica nonché dai funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a ciò espressamente delegati.

Art. 15. — I reclami contro i conduttori di esercizi, che hanno contravvenuto alle disposizioni riguardanti l'applicazione dei prezzi, dovranno essere debitamente documentati e presentati, entro 60 giorni dalla infrazione lamentata al Ministero per la stampa e la propaganda che, fatti gli opportuni accertamenti, provvederà per mezzo dei Prefetti.

Art. 16. — Sono considerati alberghi e pensioni quegli esercizi che dispongono di un numero di

camere per alloggio dei viaggiatori non inferiore a nove. Sono considerate locande gli esercizi che non abbiano tale requisito. Tuttavia il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, potrà qualificare come locande esercizi che, pur avendo un numero di camere non inferiore a nove, non hanno sufficiente attrezzatura e, viceversa, qualificare come alberghi pensioni, esercizi che, pur avendo meno di nove camere, dispongono di tale attrezzatura.

Art. 17. — Gli affitti camere sono esclusi dagli obblighi di cui al presente decreto, ma non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ad una settimana, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici ed agli altri partecipanti allo spettacolo.

Altre deroghe potranno essere consentite dai Prefetti, sentiti i Sindacati provinciali della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, nelle località dove non esistono alberghi, pensioni e locande o dove tali esercizi sono insufficienti in relazione al movimento dei viaggiatori.

Art. 18. — I conduttori di alberghi, pensioni e locande, che alla data di entrata in vigore del presente decreto avessero già presentato la denuncia prevista dall'articolo 1º per l'anno 1936, hanno facoltà di presentare, entro il 15 novembre 1935, una nuova denuncia che sostituirà, ad ogni effetto, la precedente.

Per i conduttori che non si varranno di tale facoltà, s'intenderà confermata la denuncia già presentata.

Art. 19. — Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro per la stampa e la propaganda, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935—
Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936; l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi Tratturi e le Regie Trazzere » (N. 954).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga a tutto il 31 dicembre 1936-XV, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

LIBERTINI GESUALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI GESUALDO. Ho chiesto la parola per una raccomandazione, che credo opportuno rivolgere al Governo, a proposito della approvazione di questa legge di conversione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, riguardante i Regi Tratturi di Puglia e le Regie Trazzere della Sicilia, e colla quale si proroga ancora di un anno l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3244, che riformava radicalmente la legislazione relativa.

È questa una materia la quale, pur essendo di non dubbia importanza, e malgrado i diversi provvedimenti legislativi emanati all'uopo, non è riuscita a raggiungere la effettiva sistemazione, colla esecuzione delle norme stabilite dalle diverse leggi che si sono susseguite.

Dopo un periodo di assoluto abbandono, durante il quale si intensificarono le occupazioni arbitrarie e gli usurpi in danno di questo vasto ed interessante demanio di pertinenza dello Stato, si ebbe una prima legge (20 dicembre 1908, n. 746) colla quale si regolava il regime dei soli Tratturi.

Dopo circa dieci anni di completa inazione, in seguito alle vive sollecitazioni di vari deputati della Sicilia, ed io tra questi, fu promulgato il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540, col quale si provvedeva a regolare il regime delle Trazzere, come si era fatto con la precedente legge del 1908 per i Tratturi di Puglia. Anche questa legge però non ebbe alcuna esecuzione, per la mancata organizzazione e la scarsezza

dei mezzi messi a disposizione della Commissione nominata all'uopo.

Susseguirono ancora un decreto-legge 13 aprile 1919, n. 569, e poi un altro del 23 gennaio 1923, n. 217, quest'ultimo di semplice forma, perchè si limitava ad abolire le due Commissioni speciali istituite colle due precedenti leggi del 1908 e 1917, formandone una sola per i Tratturi e per le Trazzere, rimasta ugualmente inattiva per le solite ragioni. Tanto che, nella seduta della Camera del 19 marzo 1925, il nostro collega onorevole Peglion, allora sotto segretario per l'agricoltura, rispondendo ad una interrogazione del deputato Labella, doveva dichiarare che nulla si era potuto fare finora nel riguardo per « la mancanza di una adeguata organizzazione di lavoro, a mezzo di personale provetto e numericamente sufficiente ». L'onorevole interrogante dichiaravasi naturalmente insoddisfatto della risposta del Sottosegretario, dimostrando i danni che da questo abbandono provenivano alle regioni interessate, e specialmente alla Sicilia, e richiedendo mezzi più larghi e più adatti all'uopo.

Era stato intanto emanato un altro Regio decreto, questo cioè del 30 dicembre 1923, n. 3244, di cui oggi si delibera la seconda proroga, ed è notevole dover rilevare che nella relazione che lo precede, redatta dai Ministeri delle finanze e della economia, si comincia col riconoscere che la sistemazione di questa materia, « disposta fin dal 1908, poteva dirsi ora (dopo quindici anni) appena iniziata ». Or bene, malgrado ciò, dopo circa due anni, ancora l'onorevole Sottosegretario all'agricoltura doveva rispondere alla Camera che nulla ancora si era fatto in proposito.

Sopravvenne infine il Regio decreto-legge del 18 novembre 1926, n. 2158, del quale, dopo l'approvazione della Camera, l'Ufficio Centrale del Senato, che lo prese in esame, volle affidare a me la relazione. E l'ufficio predetto, consentendo unanime nelle mie considerazioni, espresse il voto che si potesse una buona volta mettere fine a questo succedersi di provvedimenti legislativi, rimasti costantemente inefficaci, attuandone l'esecuzione senza ulteriori ritardi. Or bene, come si rileva dalle rispettive date, sono già trascorsi altri dieci anni e siamo sempre allo stesso punto di prima; ed intanto le occupazioni arbitrarie e gli usurpi continuano col danno del patrimonio dello Stato e le difficoltà sempre crescenti per l'industria armentizia, che è tanta parte della ricchezza nazionale.

Anche l'onorevole collega Camerini in una recente seduta del Senato, e precisamente nella discussione del Bilancio dell'agricoltura, lamentava che si sono rese pressochè impossibili le trasmissioni periodiche pascolative dei numerosi greggi di ovini dall'Abruzzo alla Puglia e viceversa perchè non esiste quasi più traccia dei Tratturi. E lo stesso può dirsi delle Trazzere di Sicilia, per le quali occorrerà un lavoro non indifferente per accertarne la consistenza, dato anche che, come

si dubita, siano andati sperduti gli elenchi ufficiali delle predette Trazzere.

Purtroppo le cose sono procedute finora a questo modo e pare che non accennino a migliorare, tanto è vero che si dovette consentire una prima proroga della legge del 30 dicembre 1923, relatore in Senato il collega Miliani il quale, pure interessandosi della questione, raccomandava al Governo di fare in modo che questa proroga fosse l'ultima, e augurandosi anzi che se ne potesse uscire prima che fossero trascorsi i due anni richiesti. Viceversa pare che ancora sussistano le incertezze nell'applicazione pratica ed immediata della legge, la deficienza dei mezzi necessari, e particolarmente, la mancanza del regolamento, che si attende da oltre vent'anni. Da qui la necessità di questa seconda proroga, che si limita per ora ad un anno; temo, però, purtroppo, che se ne dovranno consentire delle altre se non si provvede adeguatamente ed energicamente a risolvere questo annoso problema, che attende da circa trent'anni la sua soluzione, e la cui sospensione danneggia non poco le regioni interessate e l'Erario dello Stato, il quale ne trarrebbe un utile non indifferente, a parte la possibilità di poter disporre la costruzione di una rete stradale, tanto necessaria specialmente in Sicilia, per poter conseguire l'intensificazione dei miglioramenti agricoli. Il Governo nazionale, che tanta importanza giustamente conferisce a tutto quanto di riferisce ai problemi dell'agricoltura, non vorrà trascurare anche questo, ed ho fiducia che superando tutte le difficoltà, e vincendo tutte le resistenze ce ne darà al più presto l'invocata attuazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 » (N. 962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (Numero 976).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione » (N. 980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro per le finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente la istituzione di carta bollata a mezzo foglio » (N. 984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente l'istituzione di carta bollata a mezzo foglio ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente la istituzione di carta bollata a mezzo foglio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di Commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali » (N. 986).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di Commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di Commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali » (N. 995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze » (N. 999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confini svizzero » (N. 1000).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confini svizzero ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, col quale si concede alla « Società Subalpina Imprese Ferroviarie »

un sussidio straordinario per l'esercizio della ferrovia Domodossola-Confine svizzero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali » (N. 1003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, che reca norme per favorire lo sviluppo dell'automobilismo azionato con carburanti di produzione nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza » (N. 1004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente la indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che aggiorna la legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata » (N. 1005).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito » (N. 1009).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935 » (Numero 1049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione

dell'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935, con effetto dal 1° agosto dello stesso anno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, legge lo stampato n. 1050.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Onorevoli Colleghi, queste rapide, non dico affrettate, discussioni dei bilanci dell'entrata e della spesa ci offrono la via per presentare qualche rispettosa osservazione ai Ministri competenti.

La relazione della Commissione di finanza costituisce un'opera pregevolissima, sintetica, come vogliono il tempo e la natura della discussione. Ed è anche precisa, iniziandosi con quella che mi pare debba essere la base della discussione su di un punto fondamentale che già aveva formato oggetto di esame da parte della stessa Commissione di finanza dello scorso anno e che questo anno ha richiamato l'attenzione della Giunta generale del bilancio della Camera dei Deputati ed ancora nuovamente della nostra Commissione di finanza.

Dice la relazione, in due periodi che non so se

il Senato avrà letto, perchè la distribuzione è avvenuta un po' tardi: « Si ritiene però doveroso insistere perchè ogni qualvolta si devono emanare provvedimenti legislativi col mezzo — pienamente giustificato dall'urgenza — dei decreti-legge, il Ministero proponente non guardi solo al lato tecnico e tributario del provvedimento, ma si preoccupi anche del lato giuridico di esso in rapporto a tutte le possibili ripercussioni che può avere nella vita economica e sociale, ad evitare che vi si leggano norme in contrasto con altre vigenti che non possono essere — nè sono — da esso abrogate o modificate, e si cagioni un turbamento di legittimi e rispettabili interessi privati, non assolutamente necessario ai fini di interesse pubblico e generali propri di quel provvedimento ».

C'è poi qui un periodetto che definisce, secondo la Commissione di finanza, quella che dovrebbe essere la figura del Guardasigilli.

« Anzichè limitarsi a sottoporre il decreto già fatto alla firma del Guardasigilli, si dovrà obbedire al precetto di chiedere a questo il previo parere, per quindi uniformarsi in ordine alla materia giuridica di esclusiva competenza del Ministro di grazia e giustizia ». E la Commissione segue con una raccomandazione calda al Governo di tal che questo inconveniente, di molteplici decreti-leggi molte volte antitetici, non abbia più a verificarsi. Questa discussione ci porta sul terreno della competenza del Ministro. Egli è indubbiamente il custode vigile e quotidiano della armonica formazione delle leggi.

Io, e credo con me tutta l'Assemblea, siamo ancora sotto l'impressione magnifica del discorso di Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, perchè egli ci ha rappresentato quello che è il dinamismo legislativo fascista. Egli è riuscito in breve tratto (avrà anche le sue critiche magari nel singolo provvedimento, ma chi fa può anche in piccola parte errare) a sbrogliare e a rompere il groviglio di impacci burocratici e ci ha dato la sensazione squisita di una legislazione dell'educazione nazionale unitaria, complessa, completa, fascista come noi desideravamo.

Per contrario, io trovo che l'uomo eminente, coltissimo, studioso, d'ingegno preclaro, gentiluomo fine che presiede alle cose della giustizia è più statico che dinamico. Infatti noi abbiamo avuto i due Codici penali di rito e di merito dal Ministro Rocco; ma poi da dodici anni, dal conferimento dei pieni poteri per fare gli altri Codici, non si è veduto niente di concreto. Si sentono annunciare principii, si dice che sono prossimi alla pubblicazione, si fa l'elogio di qualche istituto, ma i Codici non si vedono. Non si vede neppure il Codice della marina mercantile che in altri Paesi è stato pubblicato con opportune aggiunte e ammodernature, mentre noi abbiamo ancora un Codice antichissimo che non risponde più alle esigenze attuali. Non parlo neppure della legge sulle espropriazioni per ragioni di pubblica utilità che è anch'essa di là da venire.

Quando ho letto la relazione dell'amato collega Raimondi, sull'attività legislativa del Ministero, mi è venuto fatto di domandarmi se si voleva parlare di leggi promesse perchè non ho io veduto legislazione in atto nel senso proprio della parola. Non discuto i Codici; essi, secondo me, non si possono discutere in occasione del bilancio; tutto al più se ne può fare qualche accenno. Il Codice è un tutto organico, è un organismo che va esaminato nel suo complesso. Ma quello che ho sentito mi è parso grave. Non si può, secondo il mio parere, pubblicare il libro primo da solo. Prima di tutto, non c'è la garanzia della rapida pubblicazione degli altri libri di talchè, se dovessimo aspettare altri dodici anni per volume, avremmo il primo libro del Codice civile, gli altri due libri, col vecchio sistema, verrebbero quando il primo si fosse appalesato degno di nuove modifiche.

Ora nel primo libro ci è senza dubbio un rimbalzo forte, formidabile nel diritto patrimoniale, per la costituzione della famiglia, per le separazioni, per le successioni ecc. in modo che non si può pensare al Codice civile come a una cosa non pratica, epperò da uomo di legge provo un senso di ribellione di fronte a queste idee della parziale pubblicazione, e dico: da tempo si impone la necessità di un tutto organico che costituisca l'ammirazione dei giuristi e che attiri anche l'ammirazione dei profani nell'applicazione quotidiana.

Sui Codici quindi non ho altro da dire. Vengo a quella che è l'Amministrazione della giustizia.

L'Amministrazione della giustizia innanzi tutto è un po' costosa. Ci influiamo anche noi, ma è costosa. Perchè? Perchè contabilmente non si può fare il bilancio che della spesa. Non si fa, lasciatemelo dire, un accenno alle entrate. Non appaia questo un discorso profano all'autorevole amico che regge le cose delle finanze. Ma evidentemente io potrei esprimere solo questo concetto: quanto rendono le pene pecuniarie, quanto rendono le carte da bollo e le marche da bollo nelle cause ed altro? Allora come rendersi conto di tutto? Il Guardasigilli, egregio e valoroso, dovrebbe essere un alleato di questo concetto, di questa idea. Ma se il rendere più costosa la giustizia diminuisse la litigiosità, Dio benedica il provvedimento fiscale; ma se invece diminuisce la lite ma non la litigiosità, è tutto inutile e dannoso all'Erario. Si ha presso a poco il fenomeno che si è verificato anche in materia di sigari e di sigarette. C'è stato un certo momento in cui si è portato il prezzo dei sigari e delle sigarette altissimo. E si è detto: « fenomeno abituale, per i primi tre o quattro mesi, di contrazione ». È vero per ciò che riguarda il gettito, ma poi il vizio risorge, il vizio non si cancella, l'uomo è peccaminoso « ab origine » e rifuma e ripaga. Ma c'è stato un certo momento in cui il Ministro competente ha dovuto dire: « Vi è un limite di saturazione insormontabile ». E allora si arriva ad un punto tariffario per cui il prezzo incide sul consumo. Ed è così per la giustizia: voi siete arrivati

ad una forma di bollo costosa per cui dovete, nell'interesse supremo delle finanze dello Stato, domandare se non convenga meglio rivedere queste tasse di bollo, tanto più che, secondo notizie precise, il lavoro giudiziario dei tribunali, e tanto più quello delle Corti, è in assoluta diminuzione, perchè il povero cittadino prima di litigare ci pensa 44 volte, dato che anche vincendo la lite finisce per perdere, per il costo enorme delle tasse da bollo e delle altre spese.

Desidero poi parlare dell'Amministrazione della giustizia sotto un altro riguardo: per ciò che si attiene al personale. Io non starò a ripetere tutte le frasi fatte sulla Magistratura, ma io affermo che la Magistratura ha fatto miracoli, così come è ridotta; perchè quando il relatore rileva che ci mancano 450 magistrati tra pretori e giudici e che la Magistratura del lavoro ha meritato la lode del Duce e tutte le altre Magistrature le lodi di tutti quelli che seguono l'Amministrazione della giustizia, è certo che la Magistratura ha fatto veramente miracoli. Quando quel decreto-legge, convertito in legge, che impedisce i concorsi per ragioni di economia, sarà revocato per necessità assolute, che cosa avverrà? Avverrà che tutti quelli che entrano (e figuratevi che entrata caotica perchè quando entrano 4 o 500 persone in una sola volta la scelta è molto difficile), troveranno tutti i posti di comando occupati e dovranno aspettare, per farsi avanti, chissà quanto tempo; a meno di non provvedere come si è fatto per la carriera militare in cui si è dovuto fare una legge di selezione anno per anno. Ma il nostro valoroso Guardasigilli, che sa benissimo che una volta si votò con un decreto-legge per l'istituzione di un direttore di banda, non è possibile che non riesca con la sua autorità di uomo e di Guardasigilli a persuadere i suoi colleghi che l'Amministrazione della giustizia non può essere ridotta numericamente al lumicino ed a vivere di succedanei, e ad ottenere un congruo urgente provvedimento. Manca tutta la prima base della Magistratura per il considerevole numero di 450 persone tra pretori e giudici. Ora la verità è che la Magistratura ha uno scarso reclutamento anche perchè il sistema delle promozioni non va, non può andare: perchè il sistema delle promozioni è deferito a Commissioni collettive, rispettabilissime ma collettive e collegiali, quindi non aventi una responsabilità diretta. Questo è il vero punto fondamentale. Ora io credo che il desiderio di rivedere il sistema delle promozioni, che io raccomando, sia anche nell'animo dell'egregio uomo che sovrintende alle cose della giustizia. Oggi che cosa succede? Il criterio dell'anzianità si può dire abolito, perchè dopo quattro anni (e in un caso recente si è visto che possono essere anche quattro anni scarsi), il giudice, il consigliere in carica ha diritto di adire all'eventuale concorso che si apre per la promozione. Si apre un concorso per dieci e concorrono tutti questi magistrati che hanno un minimo di quattro anni di anzianità. Se il concorso

è per la Cassazione funziona da Commissione la prima Sezione del Consiglio superiore, se per le Corti d'appello la seconda.

Lasciamo andare il fatto che questo esame comparativo diventa non piacevole, perchè non è equitativo; il fatto è che il candidato che potrebbe concorrere, se è timido, anche se dottissimo, non osa affrontare questi concorsi. Per questi concorsi il candidato deve presentare i propri lavori, se ne ha, i titoli di lavoro e le sentenze migliori estese in un determinato semestre che può essere, dietro sua richiesta, cambiato, se il semestre stabilito dalla Commissione sia per avventura caduto in un periodo in cui il candidato era malato o in ferie e quindi non presente in tribunale. Allora che cosa avviene? Lasciatemelo dire; ad eccezione di pochi, perchè non tutti i giudici hanno il tempo di lavorare e di presentare delle pubblicazioni, il giudizio della Commissione si basa sulle sentenze di un semestre. Sentenze che sono di spettanza certamente del magistrato, ma fin dove? Fin quando? Chi ha vissuto nella vita giudiziaria, da un lato o dall'altro, sa come la sentenza del magistrato sia un criterio di giudizio sull'estensore non troppo esatto. A questo proposito bastano poche parole di una circolare del 1932 del Guardasigilli De Francisci. Se il magistrato redige la sua sentenza quando gli avvocati delle parti sono avvocati di valore, che sono andati a fondo nella disamina della questione, che in questa hanno portato dottrina e giurisprudenza ed anche il valore delle loro osservazioni, il magistrato, con tutto questo materiale, per forza farà una bella sentenza, a meno che non sia un deficiente. Se invece il giudice ha una sentenza contumaciale su una bella questione, dove non ha avuto il lume di queste memorie, farà una sentenza, che certo non manderà alla Commissione che dovrà emettere il suo giudizio. Ecco perchè il Ministro De Francisci, fascisticamente con una meravigliosa circolare del 1932, disse: non è possibile andare avanti così. Che cosa ne so io dei magistrati? Le note caratteristiche mi vengono soltanto in occasione di promozioni. Io questi magistrati non li seguo, non posso seguirli come dovrei nel corso dell'anno. Io potrò sapere se uno di essi è vizioso, se ha delle tare; ma il suo valore non posso conoscerlo. Quindi vi prego, signori presidenti delle Corti, di non mandarmi le sentenze di questi magistrati soltanto quando c'è lo scrutinio, ma di mandarmele invece tutti gli anni; di mandarmene per modo di dire sei: tre che voi giudicate le migliori e tre che giudicate le peggiori. In questo modo io potrò vedere quanto questo magistrato valé e potrò esaminare il pro ed il contro; ma se voi mi mandate le sentenze di questo magistrato soltanto quando lo debbo promuovere, può darsi che la cortesia di un amico possa aver rifiuto, agli scopi della promozione, qualcuna di queste sentenze ed allora questi scrutini sono un non senso, una manomissione della giustizia, una manomissione soprattutto di quei poveri disgraziati

che non hanno il coraggio di ricorrere a questi espedienti.

Quindi è che io dico che per portare alle più alte cariche della Magistratura persone veramente degne e colte, bisogna che il Ministro, sorretto da Commissione permanente, con le informative annuali ed anche più frequenti se necessario, segua la vita e l'opera del magistrato; non lo prenda in considerazione soltanto a tre o quattro anni di distanza, quando il magistrato sa che c'è il concorso e vi si prepara con le sue sentenze. Bisogna che l'Amministrazione della giustizia senta che al centro c'è una vigilanza costante, c'è una forza operante; di talchè i migliori con prove certe e indiscutibili sappiano di poter arrivare ai gradi supremi della gerarchia.

Io sono così all'ultima parte del mio discorso e non debbo perciò più a lungo tediare i colleghi che hanno la benevolenza di ascoltarmi.

Debbo soltanto aggiungere che c'è una cosa che mi ha molto impressionato, quello che la Giunta del bilancio della Camera dei deputati dice a proposito dell'ufficio legislativo. La Giunta dice che quest'ufficio non va. Intendiamoci bene, quest'ufficio, così come è composto, si può considerare costituito da due parti: una di elementi ottimi che seguono il movimento della legislazione direi quasi del Dicastero. Ma poi c'è quella parte dell'ufficio, che dovrebbe essere il grosso e che in genere è costituita purtroppo da gente che non si può, prima che compia gli anni per la pensione, privare dello stipendio: si tratta di infermi morali e fisici. Orbene l'Ufficio di legislazione è ridotto precisamente così.

Invece, come dicono le due relazioni, della Giunta del bilancio della Camera e della Commissione di finanza del Senato, l'Ufficio di legislazione non dovrebbe riguardare unicamente il Ministero della giustizia. Dovrebbe invece essere l'armonizzatore dell'attività legislativa anche di tutti gli altri Ministeri.

A questa osservazione il Ministro Guardasigilli che cosa ha risposto? Ha detto che questa modificazione si potrà fare in occasione della riforma costituzionale, perchè allora si rifaranno *ab imis* alcuni organi essenziali. Ma chi farà la riforma costituzionale? Il Duce dà come sempre le direttive supreme, ma il Guardasigilli deve per ragioni inequivocabili preordinare la immediata riforma dell'Ufficio legislativo. E del resto l'onorevole Solmi non ha che da ispirarsi all'esempio del Duce che ha ormai di fatto compiuta la essenziale riforma costituzionale, salvo riassumerla in una carta fondamentale del Regime.

Abbiamo ormai la legge sul Capo del Governo, sul Gran Consiglio, la legge elettorale, tutto un insieme di leggi corporative e di norme in atto ed in formazione che hanno trasformato lo Stato.

Bisogna che anche le riforme inerenti al funzionamento del Ministero della giustizia si facciano col ritmo di Benito Mussolini, col ritmo Fascista,

in maniera che ci sia l'acceleramento dei tempi, che ci sia un Dicastero della giustizia, pronto a tutte queste forme di legislazione che poi sono la base del Regime.

Quando si pubblicò il Codice francese, Napoleone si onorò di aver presieduto le sedute notturne del Consiglio di Stato ed è venuto fuori il Codice napoleonico, non a dispense, ma unitario che sfida i tempi ed è un monumento di grandezza, come è monumento di grandezza il nostro Codice del 1865, fatto da insigni e valorosi magistrati.

Quindi io vi dico: per carità, fate del vostro Ministero, onorevole Ministro, un Ministero dinamico, fascista e badate: siamo forse alla vigilia di giorni rasserenati dalla gloria che ci ridarà l'impero; ma quando si vuole, come si vuole, saldamente fondare un forte impero, bisogna fondarne solidamente le basi la giustizia! (*Applausi*).

PRESIDENTE. A proposito dell'osservazione fatta dall'onorevole senatore Felici, circa un asserito ritardo nella distribuzione della relazione sul bilancio della giustizia, non parrà al Senato che io gli faccia perdere del tempo con piccole cose. Queste attengono direttamente al funzionamento dei servizi della nostra Assemblea, servizi che io ho il dovere di coordinare e di vigilare, e sopra tutto riguardano un elemento essenziale della seria preparazione delle nostre discussioni. Sta di fatto che il « visto, si stampi » per la relazione sul bilancio della giustizia, fu dato dall'Ufficio alle ore 8 di lunedì 16. Per un ritardo sopravvenuto nella giornata in tipografia, per ragioni a cui la Presidenza e l'Ufficio del Senato sono totalmente estranei, la relazione fu distribuita nel pomeriggio di lunedì stesso. Un minuto fa il senatore Pujia mi attestava di averla ricevuta alle ore 16 di lunedì. Debbo poi ricordare al senatore Felici che l'articolo 14 del Regolamento prescrive che le relazioni su qualsiasi disegno di legge, compresi quindi i bilanci, debbono distribuirsi almeno 24 ore prima della discussione. Questa relazione è stata distribuita 48 ore prima della discussione e perciò il rilievo del senatore Felici è ingiustificato nel fatto.

GIAMPIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. La discussione del bilancio della giustizia esercita su coloro i quali appartennero a quella Amministrazione lo stesso fascino, che un oggetto appartenuto a persona cara, eternamente scomparsa dalla scena del mondo, produce su colui che a tale persona era congiunto da vincoli di affetto. E come a costui più forte giunge l'affettuoso grido che da esso parte, quanto più intenso e sentito fu il vincolo affettuoso, alla stessa guisa le voci che partono dalle pagine del bilancio vibrano ancora più potentemente sull'animo degli altri quanto più intensamente, appassionatamente la vita giudiziaria fu vissuta.

Questa passione mi spinge a prendere anche quest'anno la parola sul bilancio di grazia e giu-

stizia, questa passione m'auguro varrà a procurarmi il vostro compatimento e la vostra benevola attenzione.

I problemi, che presenta il bilancio del Ministero della giustizia, sono innumerevoli e ne fa testimonianza l'autorevole e diligentissima relazione della Commissione di finanza, che li ha esaminati assai acutamente e molto accuratamente. Discuterli o sintetizzarli tutti sarebbe certamente poco savio, e dico anche poco prudente, perchè un discorso simile non potrebbe produrre che la vostra disattenzione, se non, con maggiore fondamento di verità, il vostro tedio.

Mi limiterò quindi a discutere di alcuni problemi che riguardano l'Amministrazione della giustizia nella sua pratica attuazione, esaminando la costituzione e il funzionamento degli organi giudiziari più importanti, le condizioni a quest'uopo necessarie e i mezzi allo stesso fine occorrenti. Farò altresì un breve cenno circa una pretesa deficienza della legge penale in relazione al potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena.

Gli organi più importanti dell'Amministrazione giudiziaria, certamente, sono quelli che esercitano funzioni direttive e cioè i capi delle corti e delle procure generali, primi presidenti e presidenti delle sezioni autonome delle Corti d'appello, i capi dei tribunali e delle Regie procure, procuratori del Re e presidenti di tribunale e i pretori: organi che stanno al vertice, al mezzo e alla base della piramide giudiziaria. Di essi, per altro, più importanti, a mio modo di vedere, sono quelli che stanno al sommo e rappresentano il Pubblico Ministero, i procuratori generali, perchè sono i supremi direttori e regolatori di tutto lo svolgimento dell'azione giudiziaria, specialmente penale, sono i vigili custodi della disciplina della autorità giudiziaria, sono i propulsori di tutto quel movimento, vasto e complesso, che costituisce la vita giudiziaria nei singoli distretti.

È questa una verità che credo non abbia bisogno di essere dimostrata; perchè a conoscenza e degli esperti delle cose giudiziarie e dei profani, che hanno contatto con le autorità giudiziarie. Condizione speciale perchè questi organi possano compiere la loro funzione in modo degno ed efficace è che essi abbiano la capacità tecnica, la perfetta idoneità all'ufficio. Questa condizione ha per presupposto l'esercizio precedente da parte loro di quelle funzioni che sono chiamati a vigilare, a controllare e a dirigere. Questo principio risulta dalla natura stessa dell'operare umano. La reiterazione degli atti importa con sè una maggiore perfezione degli atti medesimi, perchè, durante la loro ripetizione, l'intelligenza ha agio di fermarsi di più su di essi e quindi di accertarne le deficienze e il modo migliore con cui possono compiersi; donde quella perfezione dell'attività finale al cui raggiungimento gli atti sono diretti.

Questo è insegnato anche dalla sapienza dei dotti. Nelle sue « Epistole », Orazio scrisse: « *Tractant fabrilis fabri* »; e il nostro maggiore poeta

considerava causa della perfezione dell'attività umana l'esperienza, ch'egli disse:

« esser suol fonte ai rivi di vostr'arte ».

Del resto la pratica quotidiana dimostra ancora questa verità, imperocchè in tutte le amministrazioni, sia statali che private, alle funzioni direttive superiori sono destinati coloro che le hanno esercitate precedentemente nei gradi inferiori e nelle quali hanno mostrato maggiore diligenza e capacità. Pertanto io credo che a capo delle procure generali e alle prime presidenze e alle presidenze delle sezioni autonome delle corti d'appello, alle procure generali e alle avvocature generali, vadano, rispettivamente, i funzionari della giudicante e del Pubblico Ministero e quelli che nell'esercizio delle loro funzioni, specialmente direttive, abbiano dimostrato capacità amministrativa, criterio equilibrato e forza di carattere. Reputo questi i criteri ai quali la legge debba subordinare la destinazione dei magistrati ai gradi supremi, lasciando l'aristocrazia della scienza o dell'ingegno come norma per la nomina di quelli che debbono insegnare ed illustrare i principii del diritto nelle decisioni della cassazione.

Di qui segue logicamente, un'altra conseguenza, e cioè che la carriera del Pubblico Ministero e della magistratura giudicante debbano essere separate e distinte, come lo erano per l'ordinamento del 1865.

Io non intendo entrare nella discussione, dirò giuridica, fondamentale, sollevata nella relazione del bilancio alla Camera e anche nella relazione senatoriale e che era stata anche autorevolmente trattata dal nostro collega senatore Piola Caselli, nel suo discorso ultimo alla corte di cassazione intorno alla natura fondamentale dell'istituto del Pubblico Ministero, se, cioè, debba essere il rappresentante, come dice l'odierno ordinamento giudiziario, del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ovvero un funzionario, da questa distinto, giusta la concezione di un tempo, sostenuta con molta copia di argomenti, che non avevano un solido fondamento, dall'onorevole senatore Lucchini. Non è questa l'ora per una simile discussione. Della separazione delle carriere io parlo solamente agli effetti dell'ottima amministrazione della giustizia, la quale può aversi, come ho detto, solo quando i capi degli uffici direttivi hanno la capacità tecnica indispensabile e che presuppone l'esercizio delle funzioni della stessa natura di quelli che poi debbono dirigere e controllare.

Aggiungo che nella stessa magistratura giudicante, come altre volte dissi, occorrerebbe ancora la specializzazione delle varie funzioni. Non solo una grande differenza passa tra quelle del giudice civile e del giudice penale, ma anche tra le funzioni che compie lo stesso giudice penale. Il magistrato che giudica le controversie civili acquista la maggiore competenza in quelle decisioni e la maggiore conoscenza delle leggi civili. È facile pensare come egli si trovi a disagio, allor-

chè deve compiere le funzioni di giudice penale, oggi specialmente che il nuovo codice ha tenuto nel maggior conto per la repressione punitiva l'elemento psicologico del delitto e le condizioni dell'ambiente, onde occorre non la sola conoscenza delle leggi ma una continua, quotidiana esperienza del delitto e della delinquenza. D'altra parte gli altri difficili e delicati incarichi che lo stesso codice attribuisce al giudice penale, specie per quanto riguarda la cura preventiva e repressiva dei minorenni, richiedono in lui un equilibrio mentale, una prudenza e tanti altri requisiti, che solo la diuturna esperienza può conferirgli. Fin dal 1929 nella discussione del bilancio accennai a questa separazione e ne discussi con una certa larghezza nel 1931 e nel 1934, nella stessa occasione. L'argomento, mi fu risposto dall'onorevole Rocco, esser meritevole di studio. Del resto esso fu anche favorevolmente menzionato nella relazione ministeriale della legge del 1925 per la delega dei pieni poteri e nella relazione della Camera dei deputati e del Senato.

Mi piace chiudere questo argomento con l'autorevole pensiero di un illustre parlamentare, l'onorevole Gianturco, illustre giurista e competentissimo ex-Guardasigilli, così espresso il 28 marzo 1903 nella Camera dei deputati:

« Non si educa l'animo, nè la mente, nè la parola senza un lungo tirocinio. Se credete di dovere specificare le funzioni dell'Autorità giudiziaria, di dover combattere quell'enciclopedismo che è una delle piaghe della nostra Magistratura dovete pure essere persuasi che non è facile a un magistrato giudicante andare a sostenere la pubblica accusa innanzi alla Corte di assise, ove si dibattono le più gravi questioni riguardanti la libertà dei cittadini, contro avvocati eminenti e adusati a tutte le battaglie forensi. Credete voi che sia indifferente affidare ad un magistrato piuttosto che ad un altro l'ufficio del Pubblico Ministero? Eppure chi è ottimo giudice può essere pessimo Pubblico Ministero e chi è pessimo Pubblico Ministero può essere ottimo giudice ».

Prima di passare oltre, sento il bisogno di avvertire che le precedenti osservazioni circa le nomine agli altri gradi della Magistratura non vogliono significare apprezzamento dell'opera dell'onorevole Ministro, e perchè io intendo con la mia povera opera parlamentare unicamente collaborare a quella legislativa e niente altro, e perchè, per la conoscenza che io ho di magistrati dal Ministro nominati ai gradi superiori, ho dovuto constatare che queste nomine sono state informate agli stessi criteri da me esposti. Si dirà, allora, perchè avete fatto questa osservazione? Perchè queste norme, che sono fondamentali per il retto funzionamento di quegli organi, non possono essere lasciate all'arbitrio e alla discrezione del Ministro, ma debbono essere consacrate in precetti legislativi, come lo erano nel precedente ordinamento giudiziario del 1865, ormai da tutti ritenuto uno dei migliori che la nostra magistratura abbia mai avuto.

Un'altra condizione essenziale per il retto funzionamento della giustizia è che i magistrati, e specialmente quelli che esercitano funzioni direttive o d'indole speciale, come i funzionari del Pubblico Ministero, i giudici istruttori, i pretori e, ancora più specialmente, i capi delle Regie procure e delle procure generali risiedano in modo permanente nella loro sede. Non con le sole funzioni giudiziarie si compie il ministero di codesti magistrati e specie dei procuratori generali, ma con un complesso di attività, le quali richiedono la loro presenza immediata perchè si abbia anche una mente direttiva nei piccoli fatti, nei piccoli provvedimenti, per evitare diversità di disposizioni, le quali talvolta, e specie in certe popolazioni, tolgono quell'atmosfera di tranquillità e di pace, necessari per impedire che si abbia a diffidare della giustizia.

Il problema, la questione non è nuova, è antica; ed è deplorabile che, malgrado tutte le circolari, specialmente quelle fatte dall'onorevole De Francisci, malgrado tutta l'attenzione dell'onorevole Ministro, la situazione resti immutata e perduri il sistema che i magistrati dimorino in città lontane dalle sedi ove esercitano le loro funzioni e che vi vadano la mattina per ritornare la sera e non tutti i giorni. Se il sistema è da deplorare, lo è viemaggiormente nei riguardi di giovanissimi magistrati, gli uditori con funzioni di pretori, i quali dovrebbero comprendere che la loro vita è certo cosparsa di spine e che la più pungente non è quella che riguarda l'obbligo della residenza.

Altro organo importante della Magistratura è il pretore. Anche il problema delle preture e dei pretori non è nuovo, è stato ampiamente discusso, e ricordo anzi che io lo esaminai quando si minacciava la legge, che poi venne, della separazione della carriera pretoria dalle altre della Magistratura, allorquando nel 1929 ebbi a pronunciare il mio primo discorso in questa assemblea. Ne parlo ancora oggi, perchè mi pare che la tendenza legislativa sia quella di ritornare all'antico, così come ne è stato fatto cenno nella relazione della Giunta generale del bilancio alla Camera dei deputati ed anche nella relazione della Commissione del Senato e come del resto era stato già rilevato nella relazione ministeriale del 1935, già accennata.

Io affermo soltanto due bisogni, due necessità.

Il pretore rappresenta la carica più importante e più difficile della magistratura lo si sa, e non mi indugio a dimostrarlo. Il pretore esercita delle funzioni, le quali sono eminentemente educative e formative del carattere. Quindi penso che il sistema riguardante la carriera dei pretori debba essere modificato nel senso che il tirocinio che essi debbono compiere precedentemente sia di maggiore durata e che tutti i magistrati, per un congruo tempo, debbano esercitare le funzioni di pretore.

Ricordo che, quando si discusse la legge attuale, fu proposto che per gli uditori di tribunale non fosse stabilito quell'esercizio, che pure la legge pre-

vedeva, e ricordo che l'allora Ministro onorevole Rocco, il quale tanta passione e tanta competenza portava nella direzione del suo Ministero, ed al quale mi sia permesso oggi di rivolgere un memore e devoto pensiero, l'onorevole Rocco insistette che fosse stabilito quello, che poi è diventato precetto di legge e cioè che anche gli uditori destinati ai tribunali possano esercitare le loro funzioni nella pretura, per un determinato periodo di tempo.

In ordine alle deficienze degli organi giudiziari noto che nelle preture ve ne sono centosettantatré prive di titolare. Quanto danno da ciò derivi è troppo chiaro. La causa, si sa, sta nella sospensione dei concorsi. Ora io penso che l'onorevole Ministro, oltre tutte le premure che ha già fatto, dovrebbe farne ancora delle altre per ottenere quello che la stessa legge consente, in via di eccezione, e che, come ha osservato la relazione della nostra Commissione di finanza, è stato fatto per i concorsi del Ministero degli esteri. E ciò per una ragione semplicissima, perchè i concorsi della magistratura non producono subito il loro effetto, a differenza di quello che avviene nelle altre amministrazioni. Già io notai altra volta che sarebbe desiderabile una maggiore celerità; notai che occorrono non meno di 14 mesi dal momento in cui viene bandito il concorso perchè si abbia il risultato definitivo del concorso stesso. Ma, quando il risultato ne è pubblicato nel bollettino ufficiale, non per questo i nominati cominciano subito ad esercitare le loro funzioni. Bisogna infatti che essi facciano quel tale tirocinio, che, sebbene non troppo lungo, importa comunque un certo tempo e non breve. Di qui un maggiore ritardo e quindi l'aggravamento di quella condizione e di quella stasi nelle promozioni, che perdura malgrado i sapienti ripieghi ai quali il Ministro è ricorso.

Anche nei tribunali, e specialmente nei piccoli, mancano duecentoquarantotto giudici e in alcuni, e specialmente in quelli più modesti, di recente creazione, è da lamentare che la vita giudiziaria sia abbastanza grama. Ne è cagione la loro composizione, che risulta del presidente, di due giudici aggiunti con il Pubblico Ministero, rappresentato anche da un giudice aggiunto. Ora, quando il presidente per una ragione o per un'altra, e ordinariamente per l'abusiva assenza dalla sede, non va a presiedere l'udienza, allora il tribunale è composto di due giudici aggiunti, dei quali uno fa da presidente e il terzo da pretore, ch'è un uditore reggente. Ora a me pare che un tribunale composto in questo modo non è tale da confermare nella moltitudine quel senso di prestigio, che deve circondare sempre l'Autorità giudiziaria.

Di eguale, se non di maggiore importanza, è un altro argomento, che riguarda la carriera dei magistrati di appello, il concorso per la cassazione.

Ne ho trattato nel 1929 allorchè esso era parzialmente in vigore, e, ampiamente, nella discussione del bilancio del 1931, 1934, 1935. Me ne occupo

ancora oggi, e per due motivi: perchè il perdurare dell'attuale sistema è di grave e ingiusto danno a quella più che benemerita classe di magistrati e perchè la necessità di modificarlo fu autorevolmente riconosciuto dal Consiglio superiore che ha proceduto all'esaurimento del concorso. Nessuna ragione consiglia sia mantenuta, una serie innumerevole di argomenti ne impone la immediata abolizione.

1° Non è un sistema con cui si può accertare il merito comparativo:

a) perchè i titoli dei vari candidati non hanno gli elementi comuni, che possano costituire il termine di paragone: le sentenze civili dei consiglieri non sono valutabili alla stessa stregua delle requisitorie dei sostituti procuratori generali, sia scritte, sia anche peggio, quelle pronunciate alla Corte di assise;

b) perchè gli elementi di comparazione sfuggono, quando essi debbono vagliarsi per cento-cinquanta e più concorrenti.

2° Non è il criterio richiesto per determinare il merito della promozione al grado superiore.

Questo non importa soltanto la nomina a consigliere o sostituto procuratore generale della corte di cassazione, ma a quelli altresì delle corti di appello e dei tribunali, presidenti di sezione di corte d'appello e avvocati generali, presidenti di tribunale e procuratori del Re dei tribunali più importanti. E questi magistrati sono in numero maggiore di quelli assegnati alla corte e alla procura generale della cassazione.

Inoltre tra i presidenti di sezione ve ne sono parecchi che compiono le delicatissime e specialissime funzioni di presidenti di corte di assise, per le quali occorrono attitudini speciali pratiche, più che dottrina giuridica.

3° Il concorso è stato ripudiato dalle fonti legislative. Nella relazione ministeriale del 1925 per la delega al Governo per la modificazione dei Codici, sta detto: « Il concorso per titoli, stabilito dalla legge del 1907 è stato oggetto di critiche non del tutto infondate. Non è sempre agevole giudicare un magistrato in via assoluta e comparativa dai titoli che può presentare. Inoltre i titoli che esso può presentare offrono tale campo alla valutazione soggettiva da rendere il concorso per titoli come una promozione per merito comparativo senza sostanziali guarentigie ».

E terminava auspicando il ritorno a quell'ordinamento che « distinguendo i magistrati secondo le loro attitudini e aspirazioni, assicurava a tutti una carriera adeguata, ai migliori, in un tempo relativamente breve, il conseguimento dei gradi elevati della magistratura ».

Anche il senatore D'Amelio, quale presidente delle commissioni esaminatrici dei concorsi, nella relazione che fu pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 1923 additò gl'inconvenienti del sistema e concluse:

« Anche quando essi si superassero resterebbe sempre il più serio di tutti, quello cioè della gra-

duatoria necessariamente limitata con la conseguenza dolorosa della esclusione, che può più volte ripetersi, di magistrati degni di conseguire il grado superiore ».

4° Il concorso è stato dichiarato inidoneo dalla esperienza remota e prossima. L'onorevole Orlando lo istituì nel 1904, lo abolì l'onorevole Finocchiaro-Aprile nel 1912. Lo richiamò in vita l'onorevole Oviglio, nel 1923, l'abolì nuovamente l'onorevole Rocco nel 1925. E dico lo abolì, perchè esso rimase in vigore limitatamente a un quinto dei posti vacanti. I due concorsi del 1933 e 1934 ne hanno dato ulteriore dimostrazione. Nel primo i posti messi a concorso furono 14 e i promossi 32, nel 1934 i primi furono otto e i promossi 25.

5° Il concorso viola un alto principio di giustizia, disconoscendo ad alcuni la promozione conceduta ad altri e arrecando un danno al magistrato e alla magistratura.

La legge attribuisce il diritto alla promozione ai dichiarati idonei, nei limiti dei posti che si renderanno disponibili nell'anno, esclusi quelli occupati dai vincitori del concorso. Con ciò resta riconosciuto che anche la idoneità, dichiarata dal Consiglio, è titolo per la promozione. Se non che essa vale per alcuni, non per tutti i dichiarati idonei, nemmeno per quelli che hanno riportato lo stesso numero di voti degli altri che, per anzianità o per altra ragione, sono promossi. Ora tutto ciò non è certo conforme al più elementare principio di giustizia.

Permettete vi dica che questo provvedimento, se non appare giusto a noi che al solo fine di avere norme a principii di giustizia informate, intendiamo, come maggiormente sia ritenuto tale dai magistrati che ne sono le vittime. L'eminente parlamentare innanzi menzionato, l'onorevole Gianturco, con molto senso di realtà nella discussione del progetto del ministro Gallo alla Camera disse: « Io chiedo che ai magistrati i quali sono chiamati ad amministrare giustizia agli altri si assicuri che giustizia sarà loro fatta ».

6° Da ultimo esso è dannoso e ai magistrati e alla magistratura: agli uni, perchè arreca loro un danno economico e uno morale, togliendo loro un vantaggio economico presente e futuro, e ingenerando nel loro animo un senso di viva agitazione e di profondo sconforto e all'altra, diminuendone il prestigio, effettuandosi il concorso in un ambiente, punto encomiabile, per la lotta che si agita fra diversi concorrenti.

Termino quest'argomento col rivolgere una viva preghiera all'onorevole Ministro di voler promuovere il maggior numero dei magistrati dichiarati idonei nell'ultimo concorso. Posso assicurarlo che molti di costoro, che io ho conosciuto per ragioni di ufficio, se non superiori sono, certo, dello stesso valore di coloro che furono dichiarati vincitori del concorso.

Vengo all'ultima parte del mio discorso, che riguarda le osservazioni fatte dai procuratori generali presso le corti d'appello nei loro discorsi

inaugurali dell'anno 1934, circa il potere discrezionale del giudice e di cui si occupò l'autorevole relazione senatoriale dello stesso anno.

A proposito di questi discorsi mi sia consentito fare una osservazione e dare una preghiera all'onorevole Ministro. L'articolo 150 dell'ordinamento generale giudiziario del 1865 disponeva e dispone, perchè è tuttora in vigore, che il procuratore generale e il procuratore del Re rendono conto in pubblica assemblea generale della corte e del tribunale del modo con cui fu amministrata la giustizia in tutta la circoscrizione della corte e del tribunale.

Questa norma, per più decenni intesa nel suo vero significato, fu posteriormente interpretata in senso assai largo. Quindi critiche e censure non poche, e ad opera specialmente dell'onorevole Lucchini e nella Camera dei deputati e qui in Senato. Donde la loro alterna vicenda. Aboliti nel 1907 nei tribunali e nelle sezioni di corte di appello, nel 1914 furono anche presso le corti soppressi. Se non che nel 1923 furono ripristinati nelle soli corti d'appello e di cassazione.

Ora al precetto regolamentare non da tutti si presta ossequio e se ne adduce a motivo che, in fondo, dovrebbero ripetersi le stesse cose monotone e gli stessi argomenti detti e ripetuti ogni anno.

Io comprendo che torni più comodo fare un discorso giuridico o magari letterario, per cattivarsi l'animo dell'uditorio, ma non comprendo la impossibilità di ottemperare al precetto regolamentare scrivendo delle relazioni che servano ai fini per i quali esse sono istituite e che a loro e all'uditorio non riescano ingrato.

Questo è il richiamo contenuto nella circolare ministeriale del 28 novembre 1925, dell'onorevole Rocco, che sarebbe bene non sia messa in oblio.

«Le relazioni — è detto in essa — non prescindano dalla indagine statistica, che costituisce la base di ogni apprezzamento, tanto in rapporto alla litigiosità e alla delinquenza che agli effetti dell'Amministrazione giudiziaria. Più dell'analisi quantitativa giova l'analisi qualitativa, in specie se illuminata dalla particolare conoscenza che i procuratori generali hanno con la loro particolare conoscenza delle condizioni locali, che tanta influenza esercitano sulle particolari manifestazioni giuridiche e giudiziarie dei singoli distretti».

Chiudo la parentesi e riprendo il tema delle osservazioni dei procuratori generali su le norme in materia di poteri del giudice penale.

La prima riguarda la restrizione del potere discrezionale del giudice nei reati gravissimi punibili con la pena della morte o dell'ergastolo. In questi la pena fissa, non diminuibile, se non per le attenuanti espressamente stabilite dal codice, impedisce quell'esame psicologico etico sociologico del delinquente, che la legge prescrive come criterio dominante del suo giudizio negli articoli 132 e 133.

L'altra riguarda l'abolizione delle circostanze attenuanti generiche, che permettevano, così è scritto nella relazione, « quella gamma discendente

che più si accorda alla proteiforme contingenza della vita e la cui mancanza fa avvertire al giudice il disagio di non poter tener conto di circostanze non contemplate dalla legge e che pur concorrono a favore dell'imputato ». Donde segue che in questi casi e in altri di delitti, ai quali le pene comminate, secondo il loro giudizio, sono eccessive, il giudice è obbligato a forzare le risultanze di causa per sfuggire alla norma e rifugiarsi in altra meno aderente alla verità obbiettiva, ma meglio adatta a proporzionare la pena alla gravità del fatto secondo la valutazione delle circostanze nelle quali esso fu commesso.

Per verità questi lamenti non hanno un fondamento serio e giuridico.

Quale che sia il fondamento filosofico del diritto di punire, è universalmente ammesso che la sua ragione è la difesa sociale. Questa incombe allo Stato in virtù delle sue funzioni di reggitore e tutore della vita sociale. Donde logicamente deriva che esso ha il diritto di indagare quali sono i fatti, che impediscono la tranquillità e la pace sociale e di stabilire i modi opportuni onde ricostituirle; esso ha, in altri termini, il diritto di attribuire ai fatti, lesivi dei diritti sociali, la nota del delitto e di stabilire le pene relative.

Giustamente Platone paragonava il legislatore al medico, che prima esamina le malattie e le loro cause e poi ordina i rimedii opportuni.

Lo scopo finale della repressione punitiva si raggiunge con l'applicazione della pena nei casi concreti, e ad opera del magistrato, che, dovendo tradurre in atto il pensiero del legislatore, infligge all'autore della violazione della legge la pena stabilita per il delitto da costui commesso, nei limiti da quello determinati.

Donde segue che il potere del giudice non è illimitato, ma circoscritto nei confini suddetti e che la sua coscienza può, ed è v'essere tranquilla, allorchè spaziando entro essi applica la pena dalla legge stabilita.

D'altra parte va considerato che è precetto espresso della nostra legge che « il giudice (articolo 137) nei limiti fissati dalla legge applica la pena discrezionalmente ».

Del resto, non è proprio sotto l'impero della vigente legislazione penale che queste doglianze possono ritenersi fondate, giacchè non solo la proporzionalità della pena è in essa stabilita nel modo migliore, ma anche molto potere discrezionale è dato al giudice con la facoltà di scegliere fra le varie pene e di sostituire una ad altra, di applicare, o meno, la pena, come nel caso dell'opera del concorrente nel reato, qualora esso abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione di esso.

E lo stesso è a dire per l'abolizione delle attenuanti generiche del codice precedente. Non si pensa che esse in fondo, quando non si fossero sostituite alla realtà dei fatti equivalevano a quelle che sono state prevedute negli articoli 62 e se-

guenti del codice penale, che danno un così esteso potere al giudice e al suo giudizio.

Prendere che nei reati gravissimi, che il legislatore ha considerato meritevoli della morte o dell'ergastolo sia concesso al giudice la facoltà di applicare una pena minore, anche quando tutte le diminuenti o le attenuanti prevedute nel Codice non concorrano, è un voler sostituire l'onnipotenza di costui a quella dello Stato, con tutti quei pericoli che dall'arbitrio del giudice derivano, pericoli i quali fin dai tempi più remoti furono dai legislatori preveduti.

Degl'inconvenienti, che dall'illimitato potere del giudice deriverebbero v'è documento nella circolare del Ministro Rocco, 6 ottobre 1929, emanata in seguito all'assoluzione d'un imputato d'omicidio per ragion d'onore. Egli lamentava la scandalosa assoluzione e il sentimentalismo morboso, per cui era frustrata l'intensa opera del Regime fascista diretta a tutelare la santità della vita umana, proclamata intangibile dalla religione e dalla legge, e raccomandava ai magistrati di adoperarsi vivamente perchè sia raggiunto uno dei più alti doveri dello Stato, il quale per la sua missione e per i suoi scopi sempre più potenza e valorizza la personalità umana.

Nè vale l'argomento addotto a giustificazione della tesi che, per la rigidezza delle norme, non permettenti sceverare caso da caso, o troppo rigide e non consenzienti graduazioni di pena, il giudice sia costretto a forzare le risultanze di causa e ad applicare norma non rispondente alla verità obiettiva, ma meglio adatta alle condizioni del fatto.

È ancora vivo nella mia mente il ricordo delle deformazioni giuridiche in considerazione appunto della difformità tra la verità reale del delitto e la pena eccessiva stabilita dalla legge e le applicazioni di ipotesi giuridiche più miti. Così nel caso di sfregio permanente, accertato da periti di indiscusso valore, il magistrato dicendosi perito dei periti determinava che esso non esisteva, così nel caso del falso in atto pubblico che dichiarava falso in scrittura privata.

La verità è che il giudice, di fronte a una pena grave da applicare, si sente preso da quel sentimento di pietà che il Carrara disse nemico della giustizia e ricorre al ripiego di rifugiarsi, applicandola, in una più mite ipotesi giuridica.

Mi sia lecito concludere ricordando quegli stessi principii che invocavo nelle discussioni giudiziarie, che cioè il magistrato deve applicare sempre ed unicamente la legge e che qualunque deformazione di essa, anche attuata per fine lodevole, è sempre un eccesso deplorabile di potere.

Non de legibus, sed secundum leges judicandum; nullus major defectus quam defectus potestatis sono i sapienti insegnamenti dell'antico diritto.

Onorevole Ministro, nel libro d'oro, nel quale ella scrive tante pagine ricche di sapienza amministrativa, d'intenso amore e di esemplare rettitudine, una delle più belle è quella in cui ha segnato le istruzioni per il tirocinio degli uditori.

A me, nato all'ordine giudiziario e vissuto, impedendo l'ordinamento del 1865, non le norme tecniche, ivi non scritte, ma che la pratica illuminata e amorosa di capi consigliava e cercava attuare, ma la norma morale diretta alla formazione spirituale del magistrato è argomento di plauso e di ammirazione e di vivo compiacimento.

La disposizione di educare l'uditore alla integrità della vita pubblica e privata e alla formazione del carattere sereno, forte, indipendente dimostra su quale altissima base etica Ella ripone il fondamento della sua amministrazione ed è pegno sicuro che il magistrato di domani, come quello di ieri, e di oggi, manterrà alte le nobili tradizioni della magistratura italiana; essa assicura che il magistrato continuerà ad essere il baluardo della giustizia, l'uomo forte e sicuro, cui è vangelo la legge, fida consiglieria l'integrità della vita, nume tutelare la forza del carattere, l'uomo forte e di tenace proposito, celebrato dal poeta, che

*non ardor civium prava jurentium
non vultus instantis tyranni
mente quatit solida....
si fractus illabatur orbis
impavidum ferient ruinae.*

(Applausi).

COGLIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Onorevoli Senatori, l'esame complessivo del bilancio della giustizia e l'esame del lavoro fatto dal Ministro durante l'annata della quale ci occupiamo, dimostra che malgrado la lotta, unica nella storia, che l'Italia sta sostenendo contro la barbarie africana e contro la barbarie sanzionistica europea, il ritmo dello Stato prosegue in modo attivo, senza diminuzione od interruzione di opere. Noi diamo al mondo un esempio di mirabile tranquillità di spirito, che ci viene dal senso di giustizia che anima le nostre resistenze. (Vivi applausi). Mi associo alle osservazioni fatte dall'illustre relatore Raimondi e all'elogio da lui fatto all'attività ministeriale, ma non posso esimermi dal richiamare l'attenzione del Senato sopra alcune questioni, che avrebbero dovuto già da un pezzo essere risolte. E cominciamo dai Codici che sono il fondamento del diritto: dico subito che, quanto al Codice civile, è desiderabile che non lo si riformi totalmente, e la difficoltà del riformarlo è dimostrata da ciò che da dodici anni non si è fatto che un progetto, non sempre lodevole, di una piccola parte del diritto civile. Spezzettare il Codice in tanti progetti staccati e farli uscire alla distanza l'uno dall'altro di dieci o dodici anni è cosa che non può essere approvata, non potendosi concepire un nuovo Codice civile se non in forma organica, integrale, unitaria. (Benissimo). Quello che invece è necessario che si faccia è la emanazione di qualche legge staccata sopra i punti più antiquati e più urgenti del diritto civile, sui quali scrittori, congressi, giurisprudenza hanno ormai dato tanta messe di osservazioni,

che il Ministro può in breve tempo formulare i progetti, senza bisogno di ricorrere alla cooperazione di sia pur celebri professori i quali, vagando nelle astruse controversie di ordine generale, non sono adatti ad avvicinarsi ai reali bisogni della vita. La prole illegittima e specie l'adulterina richiedono che il Governo fascista, sensibile alla realtà sociale ed alla equità naturale, trovi finalmente quella protezione che da tanti anni congressi ed autorevoli voti vanno richiedendo. Il nostro Codice, seguendo il Codice francese, che aveva subito la volontà di Napoleone, distributore di gloria ma anche di figli adulterini, ha un crudele trattamento verso quei figli che scontano la colpa e la lussuria di chi li ha creati. I figli illegittimi, salvo determinati casi e salvo che il rimorso di coscienza dei genitori li spinga a provvedere, danno un contributo rilevante alla miseria ed alla delinquenza, e nella mia lunga vita professionale ho veduto dei casi pietosi, ai quali pur troppo la legge impediva ogni rimedio. Non solo in nome del diritto e della tradizione romana, ma inoltre in nome di quel senso di umanità che ha sempre formato la gloria del genio latino, io invoco dal Ministro un immediato progetto di legge che, pur rispettando i diritti e la dignità della famiglia legittima, tuteli la vita e l'educazione dei figli adulterini. (*Vivissimi applausi*). E dico « progetto di legge » perchè, come ben disse il relatore Raimondi, non deve adottarsi come una regola generale il sistema dei decreti-legge, ma seguire la via normale parlamentare, quando non vi è una speciale ragione di urgenza.

Un secondo punto, onorevoli Senatori, che è necessario di ricordare nel nostro solenne Consesso è quello della legislazione vigente in materia di nullità matrimoniale. Per la legge concordataria del 1929 le sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimoni, celebrati prima del 1929, non possono essere deliberate e munite di effetti civili dalla Corte di appello, se non quando la causa per cui il tribunale ecclesiastico pronunciò l'annullamento è una di quelle che anche per il Codice civile italiano sono ragione di nullità; invece per i matrimoni celebrati dopo il 1929 la sentenza ecclesiastica, salvo difetti di forma, deve essere accolta e trascritta dalla nostra autorità giudiziaria. E siccome è noto che le ragioni di nullità ammesse dal diritto canonico sono in numero maggiore di quelle riconosciute dal nostro Codice, così ne viene una ingiusta ed insopportabile differenza di trattamento fra i cittadini italiani, che dovrebbero e devono essere tutti sottoposti ad una medesima legge. (*Bene*). E posso assicurare gli onorevoli Colleghi che io nella mia pratica professionale ho veduto coniugi infelici addolorarsi senza alcun rimedio, per il solo fatto che si erano sposati prima del 1929! I tribunali ecclesiastici sono severi e rigorosi nell'annullare un matrimonio, e di ciò va loro data lode; ma il diritto canonico in questa materia, non coincidendo in tutto col nostro diritto civile, deve

perciò riguardare tutti i matrimoni, senza distinzione circa la data della celebrazione.

E giacchè siamo in materia matrimoniale, voglio aggiungere la mia modesta voce a quella di autorevoli scrittori, aventi anche la veste di magistrati, che invocano l'abolizione della disposizione per la quale le donazioni tra marito e moglie sono dichiarate nulle, per il falso supposto che la moglie abbia una tale influenza sopra il marito da costringerlo a fare donazioni contro la sua volontà. (*Si ride*). Non può il marito donare alla moglie, e può donare ad altri parenti e ad altre persone, che eventualmente rappresentano una infedeltà coniugale!

Circa il Codice di commercio professo la stessa opinione che per il Codice civile, che cioè non convenga per il momento fare un nuovo ed organico Codice; ho avuto l'onore di far parte della Commissione di riforma, e mi sono convinto che i consigli teorici ed astratti hanno avuto una prevalenza sopra le necessità pratiche. Anche qui può seguirsi il sistema, già dal Governo adottato, di provvedere ad alcune necessità immediate, come è avvenuto per il recesso dei soci di Società anonime, e recentemente per la pubblicazione degli atti sociali. Sopra due punti invoco l'attenzione dell'onorevole Ministro: un primo è di disporre perchè i bilanci sieno compilati con maggiori dettagli giustificativi, mentre oggi non sono che una paginetta incomprensibile di cifre incontrollabili. Un altro punto riguarda l'opera dei sindaci, nella parte maggiore dei casi vana ed irrisoria, limitandosi essi ad una breve relazione che è l'indice o il sommario o il sunto della relazione del Consiglio di amministrazione. Non entro nella questione se i sindaci debbano essere nominati od approvati dallo Stato, come l'indirizzo fascista consiglierebbe, o se invece debbano essere nominati dall'assemblea, ma vanno meglio precisati i loro doveri ed i loro diritti ed il loro emolumento: la saggezza del Ministro sceglierà la via da prendere ma non vi è difficoltà a prenderla subito, perchè anche in questa parte il bene immediato è preferibile all'ottimo dilazionato.

Il Codice più accusato è quello di procedura civile, ed io non sono qui per difenderlo, riconoscendo che con esso è possibile quel dilazionare troppo prolungato che forma la gioia di chi è citato per adempiere alle sue obbligazioni. Ma se la riforma deve farsi, bisogna che sia semplice ed ispirata ai suggerimenti dei pratici più che alle teorie dei professori; e bisogna che non si esageri l'importanza di una recente e troppo celebrata teoria, per la quale il giudice statale in materia civile dovrebbe avere sue proprie iniziative per la ricerca della verità, anzichè limitarsi a decidere i punti che gli sono presentati dalle parti. Io sono un entusiasta sostenitore della tesi che lo spirito fascista animi e diriga le riforme civilistiche, ma nei riguardi delle controversie patrimoniali tra due individui lo Stato compie già un'alta funzione quando interviene a dirimere

e decidere le controversie, quali e come gli sono presentate dalle parti. Se anche qui la formazione di un completo ed organico Codice di procedura, che da dodici anni si sta ponzando, non fosse completata, si segua il sistema di una legge speciale per ciò che riguarda il processo esecutivo. La esecuzione delle sentenze, specialmente sopra gli stabili, la realizzazione dei crediti ipotecari, ed in genere la traduzione in atto ed in fatto delle sentenze sono oggi così inceppate da lunghi termini, da possibili incidenti, da pericoli di nullità, che fu detto bene che il procedimento esecutivo è il paradiso quieto dei debitori ed è il purgatorio aspettante dei creditori. Anche qui il Ministro farebbe opera meritoria proponendo subito un progetto sopra il procedimento esecutivo, in attesa del futuro progetto riformatore di tutto il Codice.

E vengo alla materia penale, nella quale la mia ammirazione per voi, onorevole Ministro, ha una breve sosta. Ricordo di avere nell'anno passato fatta una interpellanza sopra il modo onde la giustizia penale procede innanzi ai pretori, i quali, col Codice vigente, sono competenti a giudicare dei tre quarti dei reati del Codice, dal vilipendio alle istituzioni al falso giuramento e alla falsa testimonianza, dagli scioperi alle serrate, dagli adulterii al vilipendio della bandiera nazionale. La parte maggiore dei processi pretoriali non ha, contrariamente alla legge, alcuna istruttoria ed il cittadino si trova chiamato in pubblica udienza a rispondere di fatti che avrebbe potuto previamente giustificare: sarà poi assoluto, ma le assolutorie penali lasciano sempre una eco calunniosa nella pubblica opinione. (*Verissimo*). E chi giudica nelle grandi città non è il pretore, ma un vice pretore onorario, che spesso è un giovane appena laureato, che avrà ingegno e cultura ma non quella esperienza che hanno i magistrati di carriera. Il Codice ha un articolo che dà al procuratore del Re la facoltà di avocare al tribunale i processi più gravi, ma di questa facoltà è fatto un uso così parco, che diventa quasi irrisorio. Il Ministro Rocco fece una circolare in proposito, ma non fu obbedito; voi avete, nel rispondere alla mia interrogazione, promesso una seconda circolare, ma non siete stato obbedito; ed io perciò domando ai vostri poteri una qualche *circolare rinforzata*, che abbia un reale effetto.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho dato disposizioni precise in questo senso.

COGLIOLO. Ne sono ben lieto, sebbene per il momento non ho una grande fede nell'efficacia delle semplici circolari. E giacchè siamo nel campo delle circolari, potrebbe l'onorevole Ministro farne una per comandare la rigorosa applicazione dell'articolo 170 del Codice di procedura penale, per il quale l'imputato deve considerarsi irreperibile quando «sia ignoto ogni recapito», ed in tal caso le notifiche si fanno col deposito degli atti e delle sentenze in cancelleria. Praticamente avviene spesso (dico spesso per essere prudente) che se l'imputato non risulta iscritto nell'anagrafe, si

abbandona qualunque altra ricerca, e questo pover'uomo, dichiarato irreperibile, un brutto giorno trova i carabinieri che lo pescano per fargli scontare la pena. La irreperibilità è un istituto che esiste anche in materia fiscale, e l'agente delle tasse non si accontenta dell'anagrafe, ma scrive al paese di origine, ricorre alla questura, e mette in essere tutti i mezzi necessari per trovare il contribuente moroso. (*Si ride*).

Una legge che riformi l'istituto del gratuito patrocinio è di assoluta urgenza, perchè gli illustri magistrati che sono in quest'aula possono attestare che la difesa gratuita dei poveri, anche dopo il Regio decreto del dicembre 1932, è un nome quasi sempre vano. Congressi antichi e recenti, fra i quali quello tenutosi in Roma nel maggio dell'anno scorso fra tutti i Sindacati italiani degli avvocati, che voi Ministro onoraste della vostra presenza, hanno messo in evidenza i difetti di tale istituto, in modo da potersi dire che le antichissime istituzioni circa l'*advocatus pauperum* erano migliori della legge vigente. Io non ripeterò qui quello che nell'ultimo citato congresso dissi come relatore del tema, ma ritengo che, senza entrare in particolari, le nostre proposte tendenti ad introdurre i Sindacati nella tutela giudiziaria del povero possano essere prese dal Governo in seria considerazione. Il rendere giustizia al povero è una delle più alte funzioni sociali!

La «crisi professionale» è troppo conosciuta dal Ministro e da tutto il pubblico, sì che diventa inutile enumerarne le ragioni, tanto più che in parte derivano dalla crisi generale, e perciò non sono nè rimediabili nè discutibili in questo momento. Ma mi permetto di accennare a due fatti che più direttamente ci riguardano: uno è che la tanto vantata diminuzione della litigiosità non sempre dipende dalla diminuzione dei contrasti personali o patrimoniali fra cittadini, ma molte volte dipende da ciò che in colui che è offeso o danneggiato sorge un tale timore per le spese e per le lentezze delle procedure, che preferisce abbandonare la lotta e consolarsi con interna rassegnazione. Un altro fatto che va minando la libera professione dell'avvocato è stato dalle nostre gerarchie sindacali energicamente rilevato, cioè il moltiplicarsi di uffici interni nell'industria, nei commerci, nelle banche, con assunzione di giovani avvocati, che a poco a poco si convertono in impiegati. E così la nobile, la grande funzione dell'Avvocatura in tutti i secoli, che il Duce nel suo celebre discorso riconobbe ed esaltò, chiamando gli avvocati «una delle colonne del Regime», va attenuandosi, scolorendosi, quasi scomparendo, come, per insofferenza di moltissimi tribunali, va scomparendo quella eloquenza che, ammodernata ed ispirata allo spirito fascista, continuerebbe la tradizione latina ed italica, che fu sempre una delle nostre maggiori glorie. (*Vivissimi applausi*).

Appartiene all'argomento riflettente le glorie e le idealità del diritto l'esortazione che io faccio con intimo convincimento, perchè la giovane

magistratura sia per iniziative di Governo e sia per iniziativa propria, coltivi, più che ora non faccia, la scienza e si arricchisca di quella cultura giuridica, letteraria, filosofica, che dà allo spirito una tendenza umanistica, che a sua volta contribuisce ad avvicinare il diritto alla vita, nonché ad elevarsi sopra la verbale interpretazione del Codice, rendendosi sensibile, più che ora non sia, ai palpiti dell'equità, alle circostanze dei singoli fatti, alle sofferenze della vita.

La cultura insegna la grande verità che proclamavano gli antichi: *utere, iuris « sapientia » ne « scientia » iuris mentes avertat*: o fratello, ispirati alla *sapientia* del diritto a ciò che la *scienza* del diritto non corrompa la tua mente.

È questa elevata cultura umanistica che trasporta la giustizia nelle più alte visioni dei supremi principii: essa, come la religione, ci dà la fede nel nostro trionfo finale sopra le infamie africane e le sanzioni europee. Questa fede serena, che ogni giorno ci viene data dalla serena attività del Duce, ci conforta, ci sorregge, ci assicura che proseguirà imperturbato ed imperturbabile il cammino della Rivoluzione fascista, per la sempre maggiore grandezza della nostra Italia. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Onorevoli colleghi, intrattenere il Senato oggidi sul nuovo Codice penale, sarebbe cosa a mio parere inopportuna, perchè ha ancora troppo breve vita ed è necessario che alcuni particolari siano bene studiati. Però la soma si aggiusta per via ed anche i nuovi Codici troveranno posto onorevole nella vita italiana. Ci sono però, come in tutte le cose, degli inconvenienti. Ne enumererò alcuni. I motivi di cassazione si ricevevano un giorno alla cancelleria della sezione di Corte d'assise ove era avvenuto il processo, invece oggi bisogna portarli alla cancelleria unica presso la Corte d'appello. Non tutti i clienti hanno la fortuna di avere l'avvocato Cogliolo per patrono; vi sono clienti che hanno anche degli avvocati, come il sottoscritto, che non sono ricchi. Allora io non so il perchè per difendere il povero, uno si debba impoverire a portare i motivi di gravame alla cancelleria della Corte d'appello a sue spese e di persona, perchè con la nuova giurisprudenza ad effettuare il deposito, dev'essere proprio l'avvocato che ha scritto i motivi. Tutto questo « gratis et amore ». Il principio della giustizia è grande come quello della carità, ma la prima è quella che comincia da noi. Quindi un poco di carità, signor Ministro Guardasigilli. Pensi che sarebbe molto più comodo e molto meno dispendioso se invece si tornasse a che le cancellerie dei tribunali, nelle stesse sedi dove si sono svolti i processi di Corte d'Assise, fossero autorizzate a ricevere i motivi ed ivi si depositassero gli atti inerenti al processo.

Così pure si lamenta che, esaurito il processo e

anche prima, invece di trovare l'inquisito nel carcere del luogo ove ha sede la Corte di assise che deve giudicarlo, o che lo ha giudicato, si è trasferito in altre carceri, talora remotissime, non certo con divertimento suo, ma con pregiudizio per la sua causa e per l'avvocato che, volendo necessariamente conferire col difeso, dovrebbe anche lui girare per l'Italia a trovare il suo cliente. Io penso che il Guardasigilli, senza fare decreti-legge od altro, potrebbe semplicemente raccomandare ai procuratori del Re ed alle Procure generali che, dal termine dell'istruzione all'esaurimento di ogni grado di giudizio, l'inquisito non sia allontanato dal carcere del luogo ove deve essere o fu giudicato.

Vengo ad un altro tema: che è quello professionale, già trattato dal mio collega onorevole Cogliolo. Sì! La professione di avvocato in questo momento attraversa una crisi dolorosissima. Sono aumentate le spese del patrono, per maggior costo della vita, sono diventati restii al pagamento i clienti, perchè il danaro non c'è. Nè basta; alla perdita della clientela il giovane avvocato deve ancora aggiungere la perdita del tempo che, a detta degli inglesi, è moneta.

In qual modo? Prima è uscita una legge Rocco la quale limitava l'esercizio dell'avvocatura richiedendo una pratica preventiva di cinque anni che poi erano sei. Ha provveduto il successore De Francisci riducendo tale periodo. L'onorevole Rocco però non solo aveva istituito questa dilazione di tempo quinquennale, ma aveva fatto ancora di meglio e di peggio, istituendo un esame di Stato nel quale, come lo stesso Ministro ha confessato davanti al Parlamento, venivano riprovati nientemeno che i due terzi dei candidati. La riforma ammise invece che si potesse divenire avvocati per solo decorso di tempo. Lei, onorevole Ministro ha fatto di meglio ancora.

Fino ad oggi infatti occorrevano altri dieci anni di esercizio dell'avvocatura per essere iscritti nell'albo della cassazione e delle altre giurisdizioni superiori.

Feci una interpellanza in proposito, ed un suo progetto, oggidi alla Camera, riduce ancora di più il tempo di prova, e di pratica. Io vorrei chiederle soltanto un provvedimento molto semplice, ed è questo: che tutti quei poveri diavoli, che hanno dovuto compiere sei anni di pratica per essere ammessi agli esami d'avvocato, esami durissimi e rigorosissimi, ed hanno superato quell'ardua prova, persino ottenendovi quegli otto decimi di media che dovrebbero raggiungere nei nuovi esami, non siano equiparati a tutti gli altri più fortunati e meno vagliati colleghi, ma, dopo un quadriennio di esercizio dell'avvocatura, abbiano il diritto di passare immediatamente al patrocinio avanti la Corte di cassazione, che non deve poi considerarsi come le colonne d'Ercole. Anzi, dato il sistema che lamentava l'onorevole Cogliolo, siccome in Corte è ben difficile che si possa avere la parola, e mantenerla quando la si ha, diventa molto più facile

perorare in Cassazione che non davanti ai pretori! (*Si ride*).

Vengo ad un altro argomento: quello delle carceri. Le carceri giudiziarie in alcuni centri sono dei veri orrori. Io indico al Ministro quelle che mi sono più vicine, cioè le carceri di Cuneo. Queste datano dal 1652, quando Cuneo era una gloriosa fortezza, perchè ha sempre custodito invitta le porte d'Italia, ma non più che una fortezza. Ora un carcere di allora non può essere carcere di adesso. Il carcere di una popolazione che era di 6000 anime non può esserlo di una provincia che ne ha 6 o 700 mila. Sorge ora qui una grave questione morale e fisica: perchè noi non abbiamo la divisione che la legge vuole, tra minori e maggiori; perchè abbiamo le donne quasi commiste cogli uomini, con grave scandalo, anche morale, perchè non vi si dà quella istruzione che si reclama nelle carceri. Quando io leggo la relazione, ottima, acuta e perspicace e da tutti sempre lodata, del senatore Raimondi, che parla di istruzione religiosa, di corsi elementari, di istruzione tecnica, ecc., nelle carceri e penso a quei piccoli, miseri, sporchi fabbricati, io dico che questo è un sogno che si realizzerà nei secoli, ma non certo in quei luoghi.

Il Ministro potrà rispondermi, e mi risponderà certo: e le spese? Le spese, massimamente in questi tempi di concentrazione delle forze nazionali, hanno un peso grandissimo. Però il Ministro sa meglio di me che un carcere, e tanto più uno stabilimento penitenziario, rappresenta un'entrata cospicua per i Comuni e per le Province ove ha sede. È giusto che, a parte l'utile sommo della prevenzione sociale, i comuni abbiano un vantaggio senza contribuire nelle spese? Questo poteva essere in altri tempi, ma oggi che l'iniziativa governativa è tale e tanta, anche i Comuni e le Province contribuiscano perchè ne ricavano un vantaggio. Ma questi vantaggi — si obietterà — me li riducete con una nuova spesa che, se non peserà sul bilancio dello Stato, graverà su quelli dei Comuni e delle Province. Giustissima osservazione, ma vi è una differenza, che l'entrata nel bilancio dello Stato è un'entrata morale, mentre l'entrata nei bilanci dei Comuni e delle Province è effettiva, perchè c'è della gente che nel carcere e intorno ad esso vive e mangia. Ed è ben giusto che spetti ai Comuni e alle Province la partecipazione nelle spese.

Io desidererei che questa partecipazione fosse estesa agli istituti di beneficenza, come le Casse di risparmio, che oggidì, almeno parlo delle mie parti, sono ricchissime e potentissime, mentre il collocamento del denaro nel commercio e nell'industria si fa sempre più limitato per loro. Anche questa è una beneficenza! Era soltanto un principio della scuola antica credere che il miglior trattamento del colpevole fosse nel non aver pietà di lui; che risorgesse l'umanità nel sudiciume in cui versava il carcere, e nell'odio con cui venivano perseguitati gli infelici detenuti. Poichè io, come il Gioberti, quando penso a questi disgraziati, mi faccio il

segno della croce e ringrazio Dio di non aver avuto una simile natura. Infatti quanta parte abbia nell'individuo la nascita e l'ambiente lo sappiamo e molti di questi delinquenti debbono essere più compatiti che disprezzati.

In ultimo passo ad un tema che è stato pure oggetto di discussione da parte di oratori che mi hanno preceduto, ed è quello dei concorsi.

Una volta, nei tempi passati, era una gloria per il magistrato di restare al posto occupato: il pretore invecchiava nella sua Pretura; il presidente del Tribunale non sognava neppure di andare alla Corte d'appello: gli era più caro avere tutta la responsabilità e tutto l'onore del suo Tribunale! Ma oggidì no; oggidì si entra nella magistratura, come dappertutto, unicamente per far carriera, per andare avanti. Siccome non c'è lo stato maggiore, per poter procedere con gli avanzamenti stabiliti per legge, ne sono venuti di conseguenza i concorsi.

L'ottimo relatore ha scritto parole assolutamente indimenticabili e assolutamente assennate, perchè ispirate al concetto del giusto. Egli ha detto nella sua relazione: « Per quel che riguarda il sistema delle promozioni dal grado di consigliere di appello, non è il caso di ripetere le osservazioni e le proposte (sui diritti acquisiti) che si sono fatte nella relazione dello scorso anno e che ancora non si dispera possano trovare favorevole accoglimento da parte del Ministro ». Purchè non succeda come nel passato quando l'onorevole Rocco mi prometteva di rispettare i diritti acquisiti e l'onorevole De Francis mi parlava con la stessa voce e poi, con o senza merito distinto, tutti quei magistrati sono stati mandati a farsi friggere nei concorsi. (*Si ride*).

Continua l'onorevole relatore: « Il Ministro, ben sa che alle sorti del personale giudiziario è strettamente legato il buon andamento della giustizia. Si ritiene però opportuno, e ad ogni modo doveroso, l'insistere nella raccomandazione allora fatta di trovare rimedio alla disagiata posizione dei consiglieri d'appello anziani, già da molti anni dichiarati promovibili per merito distinto e ancora in attesa della promozione, per non essersi sentito l'animo di prendere parte ai concorsi che li avrebbero tenuti in grande agitazione per ottenere quelle che avevano ragione di credere fosse ormai per essi un diritto acquisito ». E posso aggiungere che arrivati ad una certa età non si ha più voglia di andare a fare il balilla e di sostenere gli esami. A questo proposito, io mi ricordo che una volta Renato Fucini era andato a trovare l'esimio professore Niccolini che insegnava alla Scuola di agricoltura di Firenze e che aveva cinquantadue anni. Si presenta a casa ed il servo gli risponde che l'onorevole Niccolini è andato a scuola. Al che Renato Fucini esclama: dev'essere un bel ciuccio il tuo padrone se a 52 anni deve andare ancora a scuola! (*Si ride*).

Che questi magistrati a 52 anni ed anche più, quando sono vicini ad andare in pensione, debbano prender parte ai concorsi e sostenere degli esami

è cosa assolutamente inconcepibile. Io so di un magistrato valoroso, che non nomino perchè non mi piace fare nomi, ma che era distintissimo, sempre promosso per merito, aveva diretto un tribunale in cui erano stati concentrati altri tre tribunali di circondario ed era stato già nominato consigliere in una cospicua Corte d'appello, quella di Catania. Ebbene tutto ad un tratto gli si dice: voi dovete presentarvi al concorso se volete essere promosso. Ed egli si è presentato: ma non è riuscito ad essere promosso! Ciò si presta ad una riflessione. Quando un magistrato vede quelli che erano suoi inferiori passare al suo stesso grado, quando questo magistrato vede che non è stato promosso dalla commissione, si sente umiliato; e certo non glielo diranno in sua presenza, ma dietro le spalle diranno che non è stato promosso perchè era un asino! Questi fatti vanno a detrimento della magistratura e bisognerebbe provvedervi. Che cosa sono questi concorsi? Nella celebre storia della Rivoluzione francese Ippolito Taine bolla a fuoco le commissioni. Perchè? Perchè la Convenzione era piena di commissioni che non hanno certo portato un bagaglio di giustizia e di umanità nella storia della Francia.

Per esempio: Si deve nominare un certo candidato? Nella commissione si fa prevalere il concetto giuridico e si dice: quello lì fa delle dottissime sentenze e quindi sia promosso. Gli altri dicono: sfido io, ha avuto le conclusionali di due valentissimi avvocati, quindi ha potuto copiare qua e là! Si vuole invece usare il concetto numerico? E allora si dice: quel giudice ha fatto 140 sentenze, quello è un lavoratore, quello dà un gran rendimento, quindi sia promosso. Si vuole usare il criterio scientifico: e allora si dice: che sentenze piene di dottrina! Questo ha pubblicato dei volumi di 2000 pagine (che non si leggono)! questo deve essere promosso, è quello che ci vuole per la giustizia.

Tali i criteri dei concorsi: criteri che vanho presi *cum grano salis*. Ma si è fatto ancora di peggio. Ricordava l'onorevole Giampietro che essendosi aperto un concorso per otto posti, se ne sono promossi 25; in un concorso per 14 posti se ne promuovono 32.

Ma allora è lecito dire: se si fosse saputo che il concorso era per 32 posti e non per 14; per 25 e non per otto, certi candidati, che non hanno concorso per l'esiguità dei posti, lo avrebbero fatto. E si può verificare persino che quello che per mezzo punto è riuscito ad entrare nel numero dei vincitori e promosso al di là dei posti banditi, abbia una media minore di altri che nel concorso successivo non saranno promossi.

Quindi il criterio adottato per la promozione dei candidati con questi esami, che sono sempre un pericolo, non mi pare il più esatto e il migliore. Credo che fosse molto meglio quello di prima, quando non si poteva passare al grado superiore perchè c'erano degli altri più vecchi. Ci si inchinava all'anzianità e nessuno si offendeva.

Me lo perdoni il Senato, ma la nostra Assemblea non è composta di ragazzi. Qui si entra con non meno di 40 anni di età e, a giudicar dalle chiome, non c'è molta gioventù qua dentro che mi senta. Ma questo odio alla vecchiaia non va. Si canti « Giovinezza », ma si deve serbare rispetto per i vecchi. Non siamo nella tribù dei Cabili dove si mangiano i vecchi; e non avrei voluto appartenervi perchè a quest'ora non sarei più al mondo. (*Siride*). Io mi ripiglio al *De Senectute*, là dove Cicerone narra del sofò antico che, avendo superato gli spasimi atroci della tortura, interrogato donde avesse tratta tanta forza se non dalla sua coscienza, *et senectute ait*: « e dalla mia vecchiaia »!

Ai vecchi abbiamo dovuto inchinarci in passato ed anche oggi dobbiamo farlo. Abbiamo avuto e abbiamo dei presidenti di Cassazione che tolti dalla magistratura e passati fra i patrocinanti sono una gloria del nostro Foro. Perchè è dolce e caro ricordare qui questi magistrati anziani che portavano con loro tanta virtù, quelle egregie anime per cui posso servirmi di una immagine manzoniana: « come l'anfora che ha contenuto il buon vino, ne conserva ancora il profumo ». Così nelle aule giudiziarie permane il ricordo della loro virtù, tanto più grande quanto più erano modesti. (*Approvazioni*).

Ho sentito qui l'onorevole mio amico — amico mio e non della ventura — S. E. De Vecchi di Val Cismon sostenere col suo impeto, e con alta parola, la responsabilità che deve avere il Ministro. Ebbene, io dirò una bestemmia, e ne domando perdono a Dio, ed anche a lei onorevole guardasigilli, ma mi sembra — dico mi sembra — e lo dico con terrore, che nel Ministero di grazia e giustizia non sia penetrato ancora abbastanza questo senso del Fascismo, che deve essere quello della piena responsabilità del Ministro. Il Ministro s'informi, assuma direttamente o indirettamente i dati; ma poi decida lui, lui solo e assuma tutte le responsabilità, non trincerandosi mai dietro l'anonimo o il paravento delle Commissioni, le quali poi giudicano come ho già detto. Deve rispondere il Ministro di tutto il suo operato piaccia questo o non piaccia.

Il Ministro De Vecchi di Val Cismon rivendendo questa autorità ministeriale diceva: « Io presiedo al mio dovere di moderatore dell'educazione nazionale armata mano ». Ed io d'altra parte osservo che se ciò può dire il Ministro dell'educazione nazionale, che non ha armati a sua disposizione che i bidelli, a maggior ragione lo potrà dire il Ministro Guardasigilli che ha ai suoi ordini tutta l'Arma dei Reali carabinieri. (*Applausi*).

PUJIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUJIA. Onorevoli colleghi, pensavo se, dopo questa alta completa discussione, dovessi dire ancora qualche parola utile al Ministro Guardasigilli. Ma ho deciso di parlare su argomenti non discussi e nel minor tempo possibile. Io credo ancora alla utilità delle discussioni in questa Alta

Assemblea. Chi di noi ha un pensiero che possa illuminare è qui che deve esporlo; e così si conserveranno le tradizioni e così si vedrà che il Senato è organo indispensabile alla Amministrazione dello Stato. Credo poi sia grande soddisfazione spirituale quella di manifestare pubblicamente il travaglio delle proprie idee.

Detto questo, vengo più da vicino ad alcuni argomenti che brevemente accennerò.

Io, nel marzo del 1933, ricordai in questa aula alcune parole di un discorso del Duce, il quale affermava che una giustizia efficiente deve essere rapida e sicura. Adesso ho letto nell'egregia relazione della Commissione di finanza che questo pensiero il Duce ripetette agli avvocati d'Italia, dicendo che chi domanda giustizia non deve attendere un secolo per ottenerla e annegare fra le carte!

Ed allora io debbo tornare ad un mio vecchio amato concetto giuridico. Si vuole la giustizia rapida sul serio? Ma allora si abbia il coraggio di abolire l'appello.

Questo sostenni nel 1933, presente, onorevole Ministro, il suo predecessore, e mi pareva prossima la pubblicazione del Codice di procedura civile. Veggo che le stesse mie preghiere posso utilmente rivolgere anche a lei.

Non ripeterò, non si spaventino quelli che avranno potuto ascoltare il mio discorso del marzo 1933, tutti gli argomenti che vi sono per l'abolizione dell'appello. Ma, riassumendo, io dicevo allora e dico adesso che bisogna obbligare le parti a dire tutto quello che devono dire in prime cure. E se le parti si presentano al giudice con tutto il corredo delle loro argomentazioni e chiedono fino dal primo momento le prove di cui hanno bisogno, non è lecito dedurre che un solo giudizio di fatto è sufficiente e che il giudizio di fatto di seconde cure è un pleonaso? Dicevo allora che qualche correttivo bisognava apportarlo, e cioè aumento dei giudici di primo grado e aumento di determinati casi di impugnazione per cassazione.

Come mi si è risposto? Che io ero amante della giustizia che si amministra sotto l'albero! Io questa osservazione l'accetto; magari si potesse trovare modo di amministrare la giustizia in maniera semplice e piana! Mi si rispose ancora che la mia idea poteva essere disastrosa per i nostri costumi giudiziari. Pensai allora, e ripeto ora al Senato, che io questo disastro non l'ho visto, se penso che le sentenze delle Corti d'assise non hanno appello, quelle dei giudici militari non hanno appello, quelle delle corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro non hanno appello, quelle del Tribunale Supremo delle acque neanche hanno appello; e, malgrado questo, l'Italia vive e vive bene. Disastri non ve ne sono; anzi il nostro popolo tenacemente in questo momento è un blocco solo per conquistare vette più alte. E allora, se non è un disastro perchè non abolire l'appello?

Ma, onorevole Ministro, oso dirle una frase amichevole: desidero venire a patti onesti, perchè

capisco che istituti che hanno lunga vita non si possono distruggere in un momento. Ma convenga con me, che in questa futura procedura civile, che tutti aspettiamo con ansia, con impazienza (le ragioni si sanno), non debba esserci un articolo che tolga via almeno l'appello in materia esecutiva ed in materia commerciale, è una cosa che io non posso credere ancora!

È mai tollerabile in Italia che un disgraziato cittadino, che fatica anni per acquistare un titolo esecutivo, poi debba ricominciare da capo con la stessa procedura defatigante e interminabile? È mai ammissibile che vi sia l'appello ancora in materia commerciale? Ma le leggi commerciali non hanno efficacia solamente nei confini del Regno, hanno un certo carattere di universalità, poichè, non bisogna scordarlo, esse debbono funzionare anche al di là dei confini; e speriamo che ciò avvenga presto, dopo debellati i nostri nemici.

Un illustre collega, grande giurista, che lesse il mio discorso del marzo del 1933, il Rolandi Ricci, mi scriveva una lettera di cui voglio leggersi due brevi periodi, perchè forse non saprei riassumerli.

Egli scrisse testualmente: «La lungaggine nei giudizi commerciali è doppiamente dannosa in quanto, oltre a rendere non definite le pendenze economicamente importanti, è un ausiliario della mala fede dei cattivi debitori, i quali confidano che danneggiando il produttore questi si rassegni ad accettare una transazione ed a subire una riduzione sul suo credito.

«La non infondata notizia diffusa all'estero, circa la lunghezza dei giudizi commerciali in Italia, nuoce al nostro credito e produce la rigorosa abitudine in Paesi dai quali dobbiamo esportare necessariamente petrolio, benzina, gomma, caffè, carbon fossile, di negare il fido ai nostri commercianti importatori».

Onorevole Ministro, non voglio dire altro su questo tema; altrimenti dovrei parlare lungamente. E concludo con questo pensiero: se lei accetta e fa accettare, con la sua grande autorità, l'abolizione dell'appello nei limiti che ora ho indicati, si troverà in compagnia di illustri giuristi, grandi statisti e grandi ministri. Il Pisanelli, il De Filippo, il Tajani, il Calenda, il Bonacci, nei loro progetti di procedura civile, patrocinano l'abolizione dell'appello.

Vengo ad un secondo argomento, che parmi interessante per l'Amministrazione della giustizia.

Io ho ammirato il discorso dell'onorevole Ministro alla Camera ed ho ammirato la relazione della nostra Commissione di finanza. Tutti e due questi importanti documenti accennano alla diminuzione della litigiosità. Vi è da compiacersene o no? Non saprei rispondere, perchè le cause non si possono facilmente stabilire e quindi un compiacimento aprioristico io non posso manifestarlo.

Il fatto è però certo e sicuro. E certo alla diminuzione della litigiosità contribuisce grandemente la uniformità della giurisprudenza, che per fortuna in materia civile pare raggiunta.

Voi, onorevoli senatori, certamente non ignorate che ha contribuito molto a questo risultato un organo che sta nella Corte di cassazione, creato dall'indimenticabile Ministro Rocco: l'Ufficio del ruolo. Io ho grande fiducia in questo Ufficio, che studia le questioni dei ricorsi e trova i precedenti di giurisprudenza. Ciò facendo raggiunge questi scopi: agevola il lavoro del relatore e quindi della Corte; ed evita che si muti giurisprudenza. Altro vantaggio è che la Corte di cassazione, in materia civile, non ha lavoro arretrato; perchè l'attività dell'Ufficio del ruolo ha permesso la definizione di un terzo di più dei ricorsi che si giudicavano prima.

La legge del 1928 dice: «È istituito presso la Corte di cassazione del Regno un ufficio speciale per la preparazione dei ruoli ecc.». La legge, dunque, non distingue fra materia penale e civile.

Io mi sono domandato: perchè l'Ufficio del ruolo non funziona pure per la materia penale? Io penso che, aggiungendo pochi altri magistrati a quelli ora addetti, l'Ufficio potrà ben funzionare nella materia civile e in quella penale. Fino a che non si farà lo schedario, allo studio potranno giovare giornali giuridici, e ne abbiamo dei perfetti. Pensi, onorevole Ministro, a quello che dico, massime in questo momento in cui si crea una terza sezione penale. Senza una direzione preventiva della giurisprudenza sulle varie questioni, non si potrà raggiungere l'unità della giurisprudenza in materia penale, poichè la sezione prima ignora quello che fa la sezione seconda o terza e viceversa.

Aggiungo un'altra considerazione e non dirò altro.

Lo studio dell'Ufficio del ruolo, in materia penale, col nuovo Codice è stato agevolato, mentre prima poteva essere una cosa penosa; perchè col Codice abolito la qualità e la quantità delle questioni si vedevano solo otto giorni prima della udienza quando scadeva il termine per la presentazione dei motivi aggiunti. Adesso, invece, e giustamente, col Codice Rocco, prima che il processo sia fissato all'udienza, la materia delle questioni è definita.

E non dico altro, perchè ho fiducia nella sua sapienza, onorevole Ministro.

Vengo ad un'ultima raccomandazione.

Certamente la Corte di cassazione e le Corti di appello vanno benissimo e nessuno può dir nulla. Si può dire altrettanto dei tribunali e delle preture? In generale gli uffici di pretura non funzionano bene. Non parliamo di quella infelice legge del 1923 che unificava le preture nelle grosse città! Ma a me impensierisce specialmente il fatto delle preture vacanti, senza titolare e senza cancelliere.

Nelle preture rurali, chi ha avuto l'onore e l'onere di esercitare la funzione di pretore sa quanto è alta e delicata la funzione del pretore. Il popolo non guarda quello che fa la Corte di cassazione, di cui ignora financo l'esistenza, ma guarda quello che fa il pretore sia come condotta pubblica che come condotta privata. Sembra esagerazione, ma pure è così.

Senza dubbio l'ufficio di pretore è difficile; e si badi che la competenza è aumentata. Non ho mai dimenticato una frase di Vittorio Scialoja, il quale amichevolmente diceva: Se mi metto a fare il presidente di Cassazione lo saprò fare e ben fare; dubito però di sapere ben esercitare la funzione di pretore.

Ora io, che ho vissuto questa vita, sento quanto male faccia la pretura, che non può funzionare per mancanza di personale, all'amministrazione della giustizia e alla opinione pubblica.

E parlo forte, perchè il fatto che deploro non è che una eredità per l'attuale Guardasigilli.

È un delitto di lesa patria tenere le preture vacanti! Nè si pensi che esse possano rappresentare un'economia per l'Erario dello Stato. Invece, è l'opposto, perchè esse funzionano a scartamento ridotto, prendendo a prestito un pretore viciniore che va a tenere udienza o ad istruire qualche processo, naturalmente a scapito del buon funzionamento dell'ufficio proprio. Questo pretore iterante deve, per lo meno, rinnovare i suoi viaggi una volta alla settimana. A questo aggiungasi che il giudice istruttore, sia per la gravità dei reati sia per mancanza di fiducia nel vice-pretore mandamentale onorario, dovrà recarsi più spesso nel mandamento ed istruire, lasciando per qualche giorno il suo ufficio.

Io ho fatto in proposito alcune indagini. Da esse mi risulta che un uditore pretore costa allo Stato circa 550 lire al mese, mentre un pretore aggiunto circa 950. Ogni pretura vacante invece costa all'Erario dello Stato dalle 1000 alle 2000 lire al mese! Non dico altro, perchè i fatti parlano da sé stessi!

Con rincrescimento non possiamo nemmeno dire che tutti i tribunali vadano bene. Come possono andar bene i tribunali anche delle grandi città quando mancano circa 250 fra giudici e sostituti? Così non si può andare avanti: io credo, onorevole Ministro, che Lei sia persuaso e che sosterrà con tutte le forze la necessità urgente di fare due concorsi di uditore giudiziario: uno per le preture larghissimo, un altro per i tribunali ed un terzo per le cancellerie. È necessario risolvere radicalmente il problema.

Dio non voglia che le cose durino ancora così per qualche anno! Noi non avremo più magistratura con tutte le tristissime conseguenze. Napoleone diceva: le armi formano gli Stati, ma essi sono conservati dalla giustizia.

Infine, deve considerare, onorevole Ministro, che se oggi si bandiscono i concorsi, questi graveranno sul bilancio dello Stato fra sette od otto mesi; e fra sette od otto mesi avremo vinto su ogni fronte, sul fronte militare e sul fronte politico. Ed ho finito. (*Applausi*).

APPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APPIANI. «Amor mi muove che mi fa parlare» e mi fa rompere un lungo silenzio per insistere, pertinacemente, nella domanda se, dopo

un triennio di infelici prove date dall'attuale sistema di promozione al grado di consigliere di Casazione, che ha cagionato tanto perturbamento nella classe dei magistrati, non creda l'onorevole Ministro che già troppo si sia tardato ad abolirlo ed a sostituirlo con un altro più razionale, più umano e, lasciatemelo dire, più morale, con un sistema che dia modo di apprezzare e commisurare al giusto valore non una sola e la più fallibile al giudizio (io so quello che dico e mi riferisco a quanto ha detto testè il senatore Felici) ma l'insieme di tutte le doti che debbono contribuire a formare il magistrato ottimo e completo, non ultima tra le quali, e io anzi vorrei che fosse una delle prime, quella dell'esperienza, della maturità del giudizio, che solo si acquista col lungo, costante tirocinio della sacra missione che ha del divino e dell'umano, illuminata come deve essere da intelletto d'amore e da una serena conoscenza della vita.

Noi abbiamo sentito or ora, dai colleghi Felici, Giampietro e Galimberti, la chiara stringente e irrefutabile dimostrazione di questa misera condizione di cose. Non starò certo a ripeterla. Aggiungo soltanto la mia testimonianza all'affermazione che il voto da noi espresso è pure quello di tutti i colleghi del Senato, magistrati o conoscitori degli ambienti giudiziari. Credo che il Ministro già lo sappia e comunque ha modo di accertarsene. Ma questo è pure il voto concorde della Giunta del bilancio della Camera dei deputati e della Commissione di finanza del Senato. Della relazione della Commissione di finanza al Senato, permettetemi, che vi legga la conclusione: « Non vorrà il Ministro, nel suo alto spirito di comprensione e di equità, lasciare ancora troppo a lungo in uno stato di malessere e di incertezza, contraria a quella serenità d'animo che è tanto necessaria in chi ha il delicato compito di amministrare la giustizia, questi vecchi magistrati che hanno un lungo e lodevole passato e che tuttora onorano gli ordini giudiziari con il loro lavoro e con la loro attività ».

Ancora più esplicita è stata la Giunta del bilancio presso la Camera dei deputati, che ha espresso i desiderata e i criteri che debbono servire alla misurazione del valore del magistrato, criteri che sono in perfetta antitesi col sistema attuale. Ma che debbo più aggiungere, quando la stessa somma autorità, la prudentissima autorità del Consiglio superiore, dopo avere invano tentato con la sua saggezza di attenuare gli inconvenienti di questo sistema, credo anche su suggerimento dello stesso Ministro della giustizia, ha dovuto prendere il coraggio a due mani e proporre la sostituzione? Dopo di che io confido che l'onorevole Ministro non si vorrà sottrarre a questa manifestazione unanime, plebiscitaria e vorrà sollecitamente provvedere per il cambiamento di sistema, sia pure per il momento ritornando al sistema precedente che è di gran lunga migliore di quello attuale, restituendo così la tranquillità e la fiducia nell'avvenire ad una nobilissima classe di magistrati.

Siamo dunque in attesa, e speriamo che questa attesa non sia delusa e non sia lunga!

Intanto ci è giunta una lieta novella: è prossima la riforma del Codice di procedura civile. E' sia benedetto Iddio!

Sette anni fa, da questa Aula, io gettai un grido di allarme contro un certo progetto che, invece di tracciare la via aperta, chiara, piana del procedere della lite (questo e non altro è la procedura), aveva lambiccato una specie di trattato di metapsichica, irto di elocubrazioni nordiche e di formule spargiriche. Fortunatamente era Ministro Alfredo Rocco, meraviglioso ingegno latino e spirito pratico lucidissimo. Egli fu ben sollecito a relegare in soffitta quel progetto e non se ne parlò più. Ma non si parlò più neppure della riforma.

Ora, col prossimo fiorire delle rose, è annunziato prossimo il Codice di procedura civile. Ne ha dato notizia l'onorevole Ministro alla Camera dei Deputati con queste parole:

« Il nuovo Codice sarà il risultato di una riforma di carattere nettamente nazionale e fascista. Ispirandosi alla nostra tradizione e rimanendo per ciò libero da influenze delle legislazioni straniere, che non devono essere ignorate ma non devono costituire modelli da imitare servilmente, esso terrà conto delle nuove esigenze della vita sociale.

« La semplificazione del procedimento, la sua snellezza, il più rapido raggiungimento delle finalità della giustizia devono essere le mètte. Sfrondata di formalità complicate, riduzione di nullità, abbreviazione di termini, adeguati poteri di direzione affidati al giudice devono essere i mezzi.

« La giustizia resa rapida, comoda, efficace, che presti sollecito il suo ausilio a chi vi ricorre, che non indulga a chi tende sottrarsi ai propri obblighi sarà il risultato che la riforma attuerà ».

Benissimo. Ottimi propositi. Speriamo che non si smarriscano per la via ma diventino una concreta realtà.

Ed appunto in conformità a questi propositi io mi permetto di rivolgere una raccomandazione all'onorevole Ministro, quella cioè di tenere in considerazione tre punti che io ho sempre propugnato, forte di quarant'anni non interrotti di vita giudiziaria e che avevo già esposto sette anni or sono.

Primo punto, che ha formato oggetto anche di una proposta alla Camera dei deputati nella discussione di questo bilancio: « Ripristinamento « in primo grado del giudice unico, non in via « assoluta ed esclusiva, ma a fianco del giudice « collegiale a cui dovrebbero essere riservate le « cause che per qualità, importanza e delicatezza « richiedono uno speciale esame collegiale, ad « esempio, in materia fallimentare, bancaria, di « grandi Società ecc. Il che, mentre presuppone « l'abbandono definitivo di quel cieco criterio di « competenza per valore (e questo è il secondo « punto) di cui ora non rimane più che l'ombra « e non ha più ragione di essere, una volta ammessa

« la sua derogabilità, permetterà eziandio di attuare, entro limiti ragionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale, quegli obiettivi di immediatezza, concentrazione ed oralità che possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono dinanzi al giudice unico.

« E in pari tempo (terzo punto) renderà possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice, ed in unico giudizio, del petitorio e del possessorio che diverranno così un incidente di quello senza sospenderlo o ritardarlo, eliminando una duplicazione di giudizi che complica, moltiplica ed eterna le liti ».

In quella occasione ho rammentato che, come procuratore generale della Cassazione, conchiusi sopra una causa in cui una sentenza quanto mai sensata, giusta e semplicissima, d'un pretore in una causa di spoglio, dopo 25 anni, attraverso tre sentenze di tribunale e due di Cassazione, aspettava ancora la sua definizione.

Definizione per modo di dire perchè, se e quando la Cassazione avesse detto la parola definitiva su questo giudizio possessorio, bisognava cominciare da capo, iniziare e portare innanzi chissà per quanti altri anni ancora il giudizio petitorio, e tutto questo per decidere sulla proprietà di un tenuissimo rivo d'acqua. Fortunatamente questa causa non andò avanti perchè le parti dopo 25 anni si decisero di venire ad una transazione: con ogni probabilità l'una e l'altra erano agli estremi delle loro risorse.

Anche dunque per l'avvento di questo Codice stiamo in confidente attesa.

Termino associandomi di cuore alla lode tributata al Ministro per l'iniziativa presa per la preparazione morale e l'apprestamento tecnico-professionale dei giovani magistrati, di cui fu molto bene rilevato il grande valore morale, per essere una preparazione oltrechè culturale anche spirituale all'esercizio dell'altissima funzione del magistrato. (*Applausi*).

CONTI SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI SINIBALDI. Faccio presente all'onorevole Ministro e al Senato che la discussione si è prolungata e, tenuto conto degli oratori che mi hanno preceduto e che hanno illuminato il cammino con i loro importanti discorsi, saranno due parole soltanto che io dirò sopra alcuni punti che mi interessano in modo particolare.

D'altra parte, credo che il mio discorso potrà essere tuttavia utile nella sua brevità, dacchè sono stato preceduto dalla relazione del mio illustre amico e collega S. E. Raimondi, il quale anche di questi punti, col suo valore e con la sua perspicacia, si è largamente occupato. A me basterà, così, fare qualche cenno su tre punti che per me sono altrettante note di merito dell'onorevole Ministro della giustizia, al quale ho l'onore di indirizzarmi particolarmente.

Il primo punto mi fa pensare all'onorevole

Ministro nella sua qualità di studioso insigne. E l'esperienza che si è svolta e che, credo, sarà mantenuta, dei corsi di cultura giudiziaria che i giovani magistrati seguono, sotto la guida di un magistrato provetto e valoroso, in ciascuna Corte d'appello, ha dato e darà buoni frutti. Questa idea pare a me eccellente e confido che verrà coltivata e sviluppata nel corso degli anni venturi, perchè noi ci troviamo in uno stadio rivoluzionario, ancora oggi, che impone sempre nuovi adattamenti legislativi. Chè infatti la rivoluzione è tuttavia in corso, e non è soltanto una rivoluzione politica ed una rivoluzione sociale, per sè, ma è anche una rivoluzione di pensiero e quindi, in particolare, pur nel mondo giuridico e giudiziario.

Questa preparazione dei magistrati diventa utile, adunque, perchè i giovani si preparano ad una funzione che non solo è nuova per loro, ma è anche da svolgere in un ambiente assolutamente nuovo. Quindi vi è una duplice ragione di far posto a questa preparazione, raggiunta mediante un insegnamento che sarà pratico e teorico insieme. E come professore universitario, conoscendo il bene ed il male dell'insegnamento universitario, dico che dobbiamo cercare un indirizzo ai nostri studi che sia teorico e pratico insieme, perchè non vi è pratica se non è illuminata dalla teoria, e non vi è teoria se non è confortata dall'esperienza. Quindi tale preparazione penso che debba essere un completamento necessario di quello che è l'insegnamento universitario e penso anche che sia un'ottima integrazione della vita giudiziaria.

È vero che anche nelle Università ci sono gli insegnamenti pratici accanto a quelli teorici, e così si fa lavorare attivamente lo stesso studente. Nella mia materia feci sempre fare agli studenti delle esercitazioni: dottrinali, esegetiche, forensi. Ma vi è tanto da imparare e da insegnare in questo ambiente creato dal Fascismo, che riuscirà di molto giovamento l'ulteriore istituzione di questi corsi per gli uditori giudiziari.

E passo rapidamente al secondo punto. Si è pure data giustamente, dal Ministro fascista, la massima importanza al riconoscimento giudiziario dei principii giuridici che appunto va fissando il Fascismo. Siamo in un momento, per la pratica e per la scienza, di grande importanza; e dobbiamo dunque non solo creare una nuova prassi politica, ma anche fissarne la teoria di diritto, poichè della sostanza politica il diritto è appunto la forma necessaria.

Di fronte a questa situazione, trovo da lodare l'onorevole Ministro il quale si è preoccupato di vedere come la Magistratura risponda alla chiamata di risolvere problemi giuridici che attengono alle controversie del lavoro e all'applicazione del diritto corporativo in genere. Ed è molto importante e soddisfacente sapere che il Ministro si è compiaciuto, non solo dell'operato della Magistratura del Lavoro, ma anche di tutta la Magistratura ordinaria che ha risolto con la massima diligenza, con acume e con prudenza, anche questo

grave problema del diritto nuovo fascistico in ogni sua applicazione.

Sarà quindi duplice soddisfazione per il Senato constatare questa felice situazione.

Io ricorderò in modo particolare, per fare un esempio, come la Magistratura abbia fino ad oggi svolto, con perspicacia encomiabile, la tesi sottile del valore normativo dei contratti collettivi di lavoro, di fronte all'articolo 509 del Codice penale che vuole colpire l'inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro. Vi è contratto, e fin dove è da stabilirsi di caso in caso, e vi è norma giuridica (non però norma giuridica penale, a mio avviso): ecco la soluzione. E le due posizioni sono state dichiarate dalla Magistratura ottimamente, tanto da potersi dire oggi che alcuni criteri sono ormai definitivamente determinati.

E le decisioni che per tal modo hanno stabilito con esattezza l'elemento obiettivo e l'elemento subiettivo del reato, di cui all'articolo 509 del Codice, non sono soltanto sentenze della Cassazione, ma spesso di magistrati inferiori e sopra tutto di pretori, ossia di giovani magistrati. E alcuni di questi giovani funzionari della giustizia, dando veramente prova del criterio giuridico occorrente, hanno aggiunto alle sentenze dei lavori di indole scientifica pure notevoli di importanza. E così dunque il contratto funziona come tale od assurge a norma giuridica, che è poi consacrata dal diritto penale, secondo le diverse configurazioni di fatto dei rapporti collettivi. Ora, questa vittoria della nostra magistratura sulle prime difficoltà che presenta la nuova legislazione ci deve riempire di orgoglio; ed io ripenso al grande amico perduto, ad Alfredo Rocco, che ha gettato le basi degli istituti con la prima sua legge. E il processo naturale si è poi prodotto; e, se la legge del 1926 si arresta alla responsabilità civile, seguono la Carta del Lavoro di Benito Mussolini, del 1927, e il Codice penale, del 1930, e nuove leggi, fino a questi giorni, onde han posto pure responsabilità penali. Il problema si allarga, la soluzione va ampliata; ma s'intende anche che i magistrati debbono andare molto cauti per non confondere istituti di diritto privato con istituti di diritto pubblico e semplici responsabilità civili con responsabilità penali.

Io credo dunque di poter dire che la Magistratura ancora una volta fa onore all'alto ufficio che occupa, così delicato e importante, e si adegua al valore nuovo dello Stato fascista.

Su un ultimo punto mi permetterete poi di aggiungere una parola al Ministro, uomo di cuore. E farò il possibile per essere breve, se pure molte e molte cose vorrei qui dire!

L'argomento è stato ed è l'interesse di tutta la mia vita: si tratta dei minorenni delinquenti, dei minorenni travati, dei minorenni abbandonati. Anche di questo tema il relatore si occupa ampiamente, dacchè egli non è soltanto un valoroso magistrato, ma è stato ed è presidente di istitu-

zioni per minorenni e ha dato anche a questa opera nobilissima la sua preziosa attività.

Orbene, il tribunale dei minorenni (naturale «centro di azione», per me, di tutta la lotta contro la criminalità giovanile) è da noi una creazione del 1934, e sono ormai due anni che funziona; e funziona bene (il merito ai magistrati che vi presiedono e alla provvida Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena da cui particolarmente scese l'ispirazione legislativa). Intanto, esso tribunale rappresenta sempre questo grande progresso, che il minorenne non è più condotto avanti i tribunali penali ordinari. Voi avrete visto, spesso, le guardie di pubblica sicurezza portar su un ragazzo come imputato alla pubblica audienza penale. Ora, abituare così il ragazzo ai tribunali penali è addirittura rendere nulla la sua volontà di resistenza. Anche al male si fa l'abitudine, e così al giudizio penale: e l'individuo è spacciato per sempre!

Il progresso positivo consiste poi nel triplice carattere del così detto *tribunale*: giurisdizione penale specializzata pei giovani come autori di reato, magistratura amministrativa di correzione pei travati e infine, per implicito, istituto di assistenza pei moralmente abbandonati (questa assistenza sempre trascurata e che è pure primo dovere dello Stato, come dovere morale anche di tutti noi).

È così, in verità, che del «tribunale» si può fare, essenzialmente, un centro di rieducazione. Ed io auguro e spero e credo che questo centro di rieducazione funzionerà in modo sempre più completo: soprattutto, evitandosi assolutamente i contatti tra categorie diverse di minorenni.

Niente di più pericoloso che il lasciare insieme, anche un momento solo, fin dal centro di osservazione, il semplice abbandonato col corrotto, con l'autore di reato. E altra necessaria distinzione, sempre e per tutti gli effetti, quella del fanciullo, dell'adolescente, del giovane di prima giovinezza: tre stadii di vita assolutamente distinti per caratteri fisiopsicologici e, quindi, da avere trattamento di fondo del tutto diverso.

Il fanciullo si piega, il giovinetto già resiste, il giovane è ormai sordo agli ammonimenti.

Ripeto la mia convinzione profonda che noi potremo in Italia organizzare una protezione efficace, vera e completa, se cominceremo collassare moralmente i piccoli abbandonati. I tre quarti della delinquenza provengono dai minorenni lasciati in abbandono morale. E, moralmente soccorsi questi derelitti, i tre quarti di loro si salvano. Resta solamente fuori un quarto, non di delinquenti nati (chè non si nasce delinquenti), ma di individui malamente disposti per condizione fisica, tali per quel fondamento che natura pose, il quale è talora così deplorabile, invece di essere fondamento di bene. Vi sarà sempre quel 25 per cento per cui si spendono vanamente i denari, le prove e gli esperimenti. Ma avremo il 75 per cento di salvati!...

La soluzione del problema sta nella collaborazione dello specialissimo « tribunale » (vero « centro di azione », ripeto) con tutte le opere ausiliari di complemento e specie di assistenza ai minorenni moralmente abbandonati.

Il « magistrato dei minorenni » diventa così il *pater orphanorum*: un padre dei piccoli i cui genitori sono vivi, ma impotenti all'azione educativa, ma indegni del nome loro, o eccitatori addirittura delle loro creature al delitto! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale riservando facoltà di parlare al Relatore e al Ministro.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Amantea, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bennicelli, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Brezzi, Broccardi, Brusati.

Calisse, Campili, Campolongo, Casanuova, Casoli, Castelli, Caviglia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Cicconetti, Cimati, Cini, Ciraolo, Cogliolo, Concini, Contarini, Conti Sini-baldi, Cozza, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancora, Danza, De Bono, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Fabri, Facchinetti, Fantoli, Farina, Felici, Ferrari, Fraschetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gheresi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Libertini Gesualdo, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Maragliano, Marescalchi Arturo, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Micheli, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi,

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nunziante.

Occhini, Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Peglion, Pende, Perrone Compagni, Petrone, Pironti, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Silvestri, Sirianni, Sitta, Soler.

Tacconi, Tamborino, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tournon, Treccani.

Valagussa, Versari, Vinassa di Regny, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi (908):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi Tratturi e le Regie Trazzere (954):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 (962):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (976):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione (980):

Senatori votanti	196
Favorevoli	191
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente l'istituzione di carta bollata a mezzo foglio (984):

Senatori votanti	196
Favorevoli	191
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di Commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali (986):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (995):

Senatori votanti	196
Favorevoli	191
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze (999):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confine svizzero (1000):

Senatori votanti	196
Favorevoli	188
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali (1003):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia Guardia di finanza (1004):

Senatori votanti	196
Favorevoli	189
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata (1005):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito (1009):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935 (1049):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Cozza, Antona Traversi, Mazzoccolo a presentare alcune relazioni.

COZZA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (1017);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2371, col quale sono

state dettate le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po (1046).

ANTONA TRAVERSI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica (973);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2292, relativo al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vice-direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata (1038).

MAZZOCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo (1037).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Cozza, Antona Traversi, Mazzoccolo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Martedì 24 marzo, 128° giorno dell'assedio economico, alle ore 15,30 riunione degli Uffici; alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1050). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra (977);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, riguardante la istituzione del Monopolio statale delle banane (982). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2088, relativo alle modificazioni allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia (983). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio (993);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della Milizia Volontaria per

la Sicurezza Nazionale e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio Esercito (1006). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto (1007). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della M. V. S. N. (1010);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2096, che accorda la franchigia doganale per l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco (1013). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2138, che modifica il trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati (1014). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 10, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Germania per regolare i pagamenti, realizzato in Berlino, mediante scambio di Note, il 20 dicembre 1935 (1015). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 29, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti (1032). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 30, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000 per completamento di opere straordinarie (1033). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato (1036);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2235, concernente provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935 (1048). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1065). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,35).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.

LVIII^a SEDUTA

MARTEDÌ 24 MARZO 1936 - Anno XIV

(128° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	1966
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra » (977)		1975
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, riguardante la istituzione del Monopolio statale delle banane » (982). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)		1975
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2088, relativo alle modificazioni allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia » (983). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)		1975
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gl'impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio » (993)		1975
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio Esercito » (1006). - Approvato dalla Camera dei Deputati)		1975
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto » (1007). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)		1976
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della M. V. S. N. » (1010)		1976
« Conversione in legge del Regio decreto-		

legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2098, che accorda la franchigia postale per l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco » (1013). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	1976
« Conversione in legge del Regio decreto - legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2138, che modifica il trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati » (1014). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).	1976
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 10, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Germania per regolare i pagamenti, realizzato in Berlino, mediante scambio di Note, il 20 dicembre 1935 » (1015). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	1977
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 29, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti » (1032). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	1977
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 30, riguardante la autorizzazione di spesa di lire 15.000.000 per completamento di opere straordinarie » (1033). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	1977
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, concernente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato » (1036)	1977
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2235, concernente provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatosi durante il 1935 » (1048). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)	1978
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1065)	1980
BENNICELLI	1980
RICCI	1982
BROCCARDI	1988

GIAMPIETRO	1991
FLORA	1992
SECHI	1995
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1050) .	1968
SOLMI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	1968
(Presentazione)	1966
Relazioni :	
(Presentazione)	1967, 1997
Votazione a scrutinio segreto :	
(Risultato)	1978

La seduta è aperta alle ore 16.

GALLENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate per giorni 10; Anselmino per giorni 5; Bacci per giorni 1; Belfanti per giorni 2; Brezzi per giorni 4; Conti per giorni 8; De Capitani d'Arzago per giorni 4; Diena per giorni 10; Etna per giorni 5; Gasparini Jacopo per giorni 30; Gigante per giorni 4; Majoni per giorni 1; Micheli per giorni 5; Montefinale per giorni 5; Montuori per giorni 10; Muscatello per giorni 5; Nicastro per giorni 4; Perrone Compagni per giorni 5; Scalori per giorni 1; Silvestri per giorni 10; Solari per giorni 10; Spezzotti per giorni 6; Tassoni per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

GALLENZA, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2355, concernente l'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883 e 5 aprile 1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche (1066).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3.800.000 per la

costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa (1067).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232; 2 gennaio 1936-XIV, n. 2 e 9 gennaio 1936-XIV, n. 35, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1068).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca (1069).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione dell'« Azienda Minerali Metallici Italiani » (A.M.M.I.) (1070).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 162, concernente la imputazione della spesa di lire 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria (1071).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicultura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto (1072).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara (1073).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie (1074).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale (1075).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri (1079).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della Scuola di comando per i tenenti di vascello (1080).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento ai diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale (1081).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il generale di Corpo d'Armata, comandante designato d'Armata, Emilio De Bono (1082).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattamento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee (1083).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936 alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia aeronautica (1084).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo (1085).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata (1086).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (1037).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte di rette. Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette (1088).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole (1089).

Dal Ministro dell'aeronautica:

Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria (1091).

Dal Ministro della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva (1093).

Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (1094).

Dal Ministro della marina:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1076).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di Comandi di settore marittimo (1077).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1065).

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1933-34 (1078).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1090).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1092).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1933-34 (1078). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* CONTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3.800.000 per la costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa (1067). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232; 2 gennaio 1936-XIV, n. 2 e 9 gennaio 1936-XIV, n. 35, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1068). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicultura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto (1072). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione della « Azienda Minerali Metallici Italiani » (A. M. M. I.) (1070). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* CONTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 162, concernente la imputazione della spesa di lire 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria (1071). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge

6 gennaio 1936-XIV, n. 53, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca (1069). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, che modifica l'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno (971). — *Rel.* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, concernente il consolidamento della spesa per pensioni di guerra (992). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco (1008). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 822, concernente norme per il conferimento di commesse di addestramento all'industria privata (1012). — *Rel.* SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole (1089). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* REGGIO.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1065). — *Rel.* DE VITO.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV (1090). — *Relatore* GRAZIOLI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV (1092). — *Relatore* GIUSEPPE ROTA.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, che proroga il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, concernente agevolazioni fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna (1045). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi *Rex* e *Conte di Savoia* (965). — *Rel.* SALVATORE GATTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge

7 novembre 1935-XIV, n. 2115, concernente modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (985). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* SALVATORE GATTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'articolo 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490 (1020). — *Rel.* TOLOMEI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2169, contenente norme per la concessione del trattamento di caroviveri ai titolari di pensione a carico del Monte Pensioni per gli insegnanti elementari (1027). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* LEICHT.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2343, che determina le attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata (1041). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2237, che proroga i termini per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale (1047). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* SALVATORE GATTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1043). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* GIOVANNI CATTANEO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, concernente « Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra » (931). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* MAZZOCOLO.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RAIMONDI, relatore. Rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

SOLMI, Ministro di grazia e giustizia. Onorevoli senatori. La materia, presa in esame dalla Commissione di finanza, esposta nell'ampia, diligente, acuta relazione del senatore Raimondi, e discussa negli elevati discorsi dei numerosi membri di questo alto Consesso, che vollero interloquire sul bilancio della giustizia, è troppo ampia perchè mi sia possibile comprenderla intera in una risposta necessariamente breve. Ringrazio il senatore Raimondi per la sua dotta fatica e dichiaro a lui

e agli oratori che farò tesoro dei suggerimenti utili, anche se non potrò in questo discorso portare su tutti i punti trattati la giusta attenzione.

Ho esposto nell'altro ramo del Parlamento le ragioni per cui ritengo che la grandiosa opera legislativa del Regime sia avviata ad un progressivo perfezionamento e per cui giudico legittimo e fecondo l'assunto della codificazione. La frequenza delle leggi, resa necessaria dal ritmo febbrile della vita nazionale, indice sicuro della freschezza di forze e del felice ardimento del popolo italiano, se ha recato con sé talvolta qualche imperfezione tecnica, ha determinato tuttavia quel profondo rinnovamento di istituti e di regole, nel campo del diritto pubblico e privato, per cui l'Italia fascista ha potuto formare quella robusta struttura e quel volto inconfondibile che sono oggi vanto del suo essere e garanzia del suo divenire.

L'opera rinnovatrice del Regime nel campo della legislazione, che ha generato, sotto la costante direttiva del Duce, vaste e provvide leggi, creatrici del nuovo diritto pubblico e del nuovo sistema corporativo, oltrechè ordinatrici di notevoli branche del diritto pubblico e privato e che, nell'ambito più proprio della giustizia, ci ha dato i Codici penale e di procedura penale, oggetto continuo di studio da parte degli stranieri, ha avuto anche in questi ultimi anni numerose manifestazioni e non potrà più essere interrotta.

Questa affermazione mi serve a giustificare le cure assiduamente dedicate, dai miei predecessori e da me, alla revisione del Codice civile. A proposito di questa revisione, che darà pronto ormai tra breve il primo libro da sottoporre all'esame della Commissione parlamentare, sono lieto di aggiungere che la Commissione Reale, presieduta da S. E. D'Amelio, mi ha presentato in questi giorni la parte relativa alle successioni e donazioni, mentre, come è noto, è già redatta quella relativa alle obbligazioni ed ai contratti; sta poi per presentare il secondo libro col quale è pressochè completato tutto il progetto del nuovo Codice. Io mi riservo di illustrare al Senato, in sede opportuna, questo complesso lavoro, ma intanto mi è lecito dire che il nuovo Codice civile è avviato al suo compimento. Si tratta di un'opera vasta, delicata e difficile, e non può recar meraviglia che essa abbia richiesto gli sforzi di tanti studiosi in questo ultimo decennio.

Al senatore Cogliolo, che ha dichiarato francamente il suo scetticismo, e che ha contrapposto la nostra lentezza ai miracoli del Codice napoleonico, vorrei ricordare che anche il Codice francese, che pur riceveva la sua materia dal diritto comune, maturato prevalentemente nella pratica e nelle scuole italiane, richiese non meno di cinque progetti, in dodici anni di assiduo lavoro, dal primo progetto, uscito nel 1793, al testo definitivamente ordinato nel 1804; e che esso fu promulgato in 36 leggi, corrispondenti ai 36 titoli. Niente miracoli, dunque, nemmeno per il Codice francese; e tanto meno sono oggi possibili i miracoli, quando

le esigenze della tecnica legislativa sono maggiori e più delicati gli interessi da toccare in una riforma d'indole generale.

Non è ora il momento di una discussione su questo importante problema. A me basta di assicurare il Senato che la riforma è avanzata e che non è lontano il momento in cui sarà possibile di discutere e di avvisare al metodo più opportuno per la sua pubblicazione e promulgazione.

Mi preme ora di annunciare, a conferma di quanto esposi alla Camera, che sto portando a buon punto anche la preparazione del nuovo Codice di procedura civile, di cui si sente vivo e urgente il bisogno; e che il nuovo Codice risponderà in pieno a quella esigenza fondamentale del Regime fascista, per cui lo Stato è chiamato ad esercitare tutte le sue funzioni, e soprattutto la funzione giurisdizionale, con quella autorità e con quella fermezza che gli derivano dalla volontà tenace di mirare all'interesse generale, senza trascurare i legittimi interessi individuali, e dalla superiorità della sua organizzazione politica e sociale.

Ma da ciò non si devono trarre illazioni infondate, come quelle contro le quali il relatore ha creduto di dover mettere in guardia. Se la riforma processuale civile deve necessariamente tendere a riavvicinarsi alla riforma già attuata del processo penale, perchè appunto ispirata al carattere di autorità dello Stato fascista, ciò non può significare l'adozione totalitaria e integrale del Codice di procedura penale, nè disconoscimento di quelle diversità necessarie che esistono tra il processo penale e il processo civile. Poichè, se non si deve dimenticare la indiscutibile unità della funzione giurisdizionale dello Stato, in qualsiasi campo si svolga, non si può tuttavia prescindere dalla funzione propria del processo, il quale non è che mezzo per l'attuazione del diritto sostanziale e per conseguenza non può non subire i riflessi della diversa natura del diritto, all'attuazione del quale esso serve. È quindi chiaro che l'autorità del giudice, la costante sua presenza e direzione della causa, i suoi poteri di iniziativa e di indagine non possono, nel processo civile, che stare nei limiti del contenuto e della sfera dell'interesse pubblico dello Stato nell'amministrazione della giustizia rispetto ai privati, che non è del tutto identico a quello che domina nel processo penale.

Sul problema poi posto dal relatore circa la convenienza di procedere alla riforma della legislazione processuale, mediante l'emanazione di leggi su singole parti del Codice, piuttosto che con la ricostruzione integrale di questo, dirò che indubbiamente, se si trattasse soltanto di riformare taluni punti particolari del Codice, ovvero di regolare determinati istituti aventi una propria fisionomia, potrebbe essere anche opportuno di attuare la riforma con leggi particolari, come ho appunto fatto col proporre un progetto di legge sul procedimento di ingiunzione e di sfratto, che sta per essere discusso davanti a questa Assemblea.

È da riflettere peraltro che la ragione di una

revisione, lungi dall'opportunità di colmare lacune o di dare una migliore disciplina tecnica a determinati istituti, poggia sulla constatazione del disagio profondo di tutto il sistema processuale positivo, avente la sua causa nel contrasto fondamentale, già messo in rilievo, tra i principii del vecchio individualismo giuridico, che portarono addirittura alla concezione privatistica del processo, nella cui atmosfera fu creato il Codice del 1865, e la opposta concezione, che informa oggi tutta la vita nazionale, della preminenza dell'interesse statale in tutte le manifestazioni delle attività dello Stato, prima fra queste l'amministrazione della giustizia.

Ed allora appare logico e naturale che la riforma non avrebbe ragione d'essere rispetto a singoli istituti, dovendo riflettere tutto l'organismo del processo e l'intero suo sistema. Chè anzi, l'improntare ai nuovi principii solo alcune parti del Codice aggraverebbe vieppiù quella disarmonia e quel disagio già in esso tanto vivo e determinato dal contrasto dei diversi sistemi, aggravato precisamente dalle riforme parziali già attuate, come quella della disciplina dello stesso procedimento sommario, ora in vigore, e di molteplici istituti.

Togliere di mezzo le cause di tale disagio significa procedere a una revisione generale di disciplina e di sistema, cui non potrebbero soddisfare rifacimenti e ritocchi particolari.

Dirò invece che i lavori per la preparazione del nuovo Codice di commercio, di cui si è anche occupato il relatore, sono alquanto più arretrati che non quelli degli altri Codici. Esiste anche qui un progetto preliminare preparato dalla Commissione Reale nel 1925, ma l'ulteriore elaborazione di tale progetto fu sospesa, perchè forti dubbi vennero sollevati sulla convenienza di procedere alla formazione di un nuovo Codice di commercio, quando, da un lato, le condizioni dell'economia sono in periodo di profonda trasformazione e di grave turbamento, e, dall'altro, l'organizzazione della vita nazionale va adagiandosi su basi del tutto nuove che non possono essere senza influenza sulla disciplina giuridica dei rapporti del commercio.

Ma se queste considerazioni hanno fatto ritenere conveniente, così ai miei predecessori come a me, di soprassedere per il momento alla formazione di un nuovo Codice, non per questo è mancata una attiva e vivace opera di riforme legislative anche in questo campo. Ed in realtà nessuna parte del diritto privato, come quella relativa al commercio, risente di più i mutamenti rapidi delle esigenze economiche e deve quindi ad esse adeguarsi.

La riforma della nostra legislazione commerciale è stata infatti molto intensa, almeno attraverso provvedimenti particolari, alcuni dei quali sono stati ricordati dal relatore.

Si tratta di provvedimenti che sono di non poca importanza, e a taluni di essi non si può negare un carattere organico. Basterà ricordare la legge sul fallimento del 1930, che ha dato spiccato ri-

lievo al carattere pubblicistico della procedura fallimentare; la nuova legge sulla cambiale e sull'assegno bancario del 1933, emessa in relazione alle Convenzioni internazionali dell'Aja; oltrechè i numerosi provvedimenti in materia di società commerciali, per effetto dei quali, mentre da un lato si rafforzò la responsabilità degli amministratori, dall'altro fu stabilita tutta una serie di controlli sulla vita delle aziende sociali per i casi di nuove costituzioni, di aumenti di capitali, di fusioni, di concentrazioni di aziende, con semplificazione di pubblicità e via dicendo. A queste vaste leggi si aggiunge oggi la nuova legge bancaria.

L'adeguamento della nostra legislazione commerciale alle esigenze della odierna vita economica nazionale si è attuato e si va attuando incessantemente. I provvedimenti particolari, ai quali ho già accennato, mostrano forse già matura una riforma generale della legislazione in materia di società commerciali, alla quale ho rivolto specialmente il mio pensiero, poichè indubbiamente è questo uno dei punti più delicati e sensibili della legislazione. Gli organismi sociali, che assorbono il danaro dei risparmiatori, che è ricchezza nazionale, e che costituiscono tanta parte dell'attività economica, devono essere regolati con norme che ne assicurino la retta organizzazione e un funzionamento consapevolmente disciplinato, in modo da infondere un senso di confortante sicurezza nell'oculata amministrazione e nell'efficacia dei controlli, i quali, senza opprimere le sane iniziative, segnalino prontamente e impediscano ogni deviazione. Non basta in realtà comminare forti penalità, come fu fatto con la legge del 1930, contro gli amministratori disonesti, ma occorre che il sistema stesso dell'organizzazione interna delle società dia pieno affidamento di sicurezza, che i bilanci siano sinceri, chiari e intelligibili, che l'istituto dei sindaci funzioni regolarmente e autorevolmente, che gli interessi della massa degli azionisti non siano sopraffatti da minoranze ardite, che soprattutto l'attività dell'ente si adegui agli interessi generali della nazione.

Così il popolo italiano sobrio e laborioso potrà fare affluire i propri sudati risparmi alle aziende sociali, sicuro che essi saranno amministrati con vigile cura e convogliati con spirito di disciplinata cooperazione, quale l'ordinamento corporativo dello Stato richiede, col legittimo profitto dei singoli e col vantaggio dell'incremento economico nazionale.

La rinnovazione della legislazione commerciale già attuata e quella che va attuandosi, attraverso le riforme, profilano così nuove linee di norme e di istituti, suscettibili di ulteriori sviluppi. Il relatore ha accennato, per esempio, all'istituto della liquidazione amministrativa coattiva delle aziende, che, introdotto prima per le casse di risparmio, ha avuto poi applicazione, con varie leggi speciali, ai concorsi di cooperative, alle società controllate dall'I. R. I., quindi alle società debentrici dello Stato e, proprio in questi giorni,

è stato esteso in maniera più vasta a tutte le aziende di credito, assumendo così una configurazione più precisa e più netta, la quale fa pensare se non debba questo istituto entrare una buona volta nella nostra legislazione generale con una disciplina organica ed unitaria che si sostituisca a quella frammentaria e difforme delle leggi speciali, per essere utilizzato accanto all'istituto del fallimento, in tutti i casi di liquidazione di enti, che, o per la loro natura o per il genere di attività che svolgono, siano sottoposti alla vigilanza governativa.

Così, mentre si accumulano i materiali per il nuovo Codice di commercio, la legislazione fascista ha fatto e farà nuovi passi per la difesa del risparmio e per l'utilizzazione del lavoro nazionale.

Non spiacerà, io spero, al Senato che io mi sia trattenuto alquanto sul problema dei Codici, anche in risposta alle osservazioni del relatore e dei senatori Felici e Cogliolo, poichè sono convinto che i tempi sono maturi ad un'opera codificativa, ispirata dai sani principii della dottrina e della pratica instaurate dal Fascismo; e che, nell'ora che volge, ora veramente memorabile per la Patria nostra, orgogliosa per le alte e felici direttive del Duce e per gli sforzi generosi e gloriosi dei nostri soldati, convenga mirare più che sia possibile a cose alte e degne, per quanto ardue, piuttostochè attenersi alle esigenze, pure importanti, dell'ordinaria amministrazione. Giudicherà l'avvenire se questa strada, che fu battuta dal primo avvento del Fascismo al potere e che ispirò l'opera dei miei predecessori, sia giusta. Osò dire intanto che le leggi trasformative ispirate dal Duce, in tutto l'ordinamento giuridico, ma principalmente nel campo del diritto pubblico e dell'economia, sono state consacrate dalla prova dei fatti e che la codificazione del diritto penale ha procurato alla Nazione due testi di alto valore giuridico e sociale, che si sono rivelati provvidi e che hanno avuto notevoli imitazioni anche all'estero.

E vengo al problema dell'ordinamento giudiziario, su cui hanno richiamato l'attenzione alcuni notevoli rilievi del relatore e i discorsi dei senatori Giampietro, Pujia e Appiani, tutti concordi, in sostanza, nella critica al sistema attuale delle promozioni alla Cassazione. Non intendo trattare ora a fondo quest'ultimo problema che potrà formare altra volta oggetto di ampia discussione.

Devo però osservare che da un punto di vista generale è difficile negare che il sistema del concorso, solo od unito ad altro mezzo di promozione, sia quello destinato a dare i migliori risultati, consentendo esso la scelta degli elementi migliori e più idonei a coprire i posti di grado superiore.

In pratica si dice che il sistema attuale non corrisponde agli interessi della magistratura sopra tutto perchè danneggia gli anziani. Ma nessuna norma impone o consiglia di preferire agli anziani i più giovani, quando i primi abbiano la medesima capacità degli altri.

Riconosco tuttavia che il problema non è sem-

plice e merita il più attento studio, perchè una nuova affrettata riforma, con tutta probabilità, condurrebbe ad una soluzione inadeguata, di dubbia utilità e tale da dar subito luogo a nuove critiche.

Occorre anzitutto stabilire con certezza se e per quanta parte gli inconvenienti denunciati siano attribuibili a difetto del sistema vigente e quale sia l'eventuale riforma in virtù della quale tali inconvenienti possano ritenersi destinati per quanto possibile a scomparire.

Ed occorre altresì accertare, dato che le critiche hanno sempre coinvolto tutti i vari sistemi adottati, se gli inconvenienti siano dipesi e dipendano dall'imperfezione delle norme o non piuttosto da altre cause che con la lettera e con lo spirito animatore delle disposizioni nulla hanno a che vedere.

Tutto ciò, come si è detto, merita attento e ponderato esame, ed io penso che sotto ogni aspetto sia preferibile che la questione non sia isolatamente trattata e risolta, ma che venga invece inquadrata in modo organico e duraturo in quella generale riforma dell'ordinamento giudiziario che costituisce già oggetto delle mie cure.

Certamente, e lo hanno riconosciuto tutti gli oratori che sono intervenuti in questo interessante dibattito, il Ministero ha dato e dà tutte le sue cure perchè l'amministrazione della giustizia proceda con regolarità e speditezza, nonostante la mancanza di personale e nonostante la complessità e la gravità del lavoro. La deficienza degli organici si avverte principalmente nei tribunali e nelle preture e per questo sono state disposte alcune provvidenze con i Regi decreti-legge 3 dicembre 1934, n. 1995, e 16 dicembre 1935, n. 2293.

Poichè queste deficienze si appalesano principalmente nei primi gradi della carriera, è facile comprendere, e lo dico anche in risposta all'ardente voto formulato dal senatore Giampietro, che potranno essere sanate non appena sia tolta l'attuale sospensione dei concorsi, la quale, com'è noto, è del tutto provvisoria.

Quando le nuove reclute potranno essere accolte, ed io mi auguro che ciò possa avvenire tra breve tempo, i vuoti verranno via via colmati.

Intanto sono lieto di constatare che le disposizioni da me adottate per il tirocinio dei giovani magistrati hanno incontrato il favore del Senato, come risulta dalla relazione e dalle dichiarazioni degli onorevoli senatori che hanno partecipato alla discussione. La preparazione morale e tecnica del magistrato esige cure assidue che devono essere apprestate con mezzi idonei opportunamente predisposti. E perciò è evidente che quelle provvidenze attuate in via amministrativa, e quasi a titolo di esperimento, trovino, attesi i lusinghieri risultati ottenuti, la loro definitiva disciplina attraverso appositi provvedimenti, eventualmente anche di carattere legislativo. Si potrà così pervenire a dare anche un maggiore sviluppo al tirocinio degli uditori in guisa da rendere even-

tualmente possibile una oculata specializzazione nelle funzioni giudiziarie.

Si può ormai sicuramente affermare che la magistratura italiana è divenuta una delle più grandi forze del Regime. A mano a mano che nuove leggi si sono andate sviluppando, a mano a mano che criteri nuovi di elevata giustizia economica e sociale si sono determinati, la magistratura si è saldamente impossessata dello spirito animatore delle illuminate e organiche regole dello Stato fascista, e le applica con larga comprensione e con sicura coscienza. Proprio in questi giorni la magistratura si è guadagnata l'ambito elogio del Duce.

Accennando ai compiti della magistratura, mi sia consentito di rispondere alle considerazioni fatte dal senatore Giampietro sui discorsi inaugurali dell'anno giudiziario.

Aboliti durante la crisi della vita italiana dell'immediato dopoguerra, essi furono rimessi in onore dal Governo fascista come una delle più belle tradizioni dell'ordine giudiziario. Ai discorsi inaugurali fu mantenuto il loro fine originario, che è quello di dare contezza circa il modo con cui la giustizia è stata amministrata in tutta la circoscrizione territoriale nell'anno giudiziario trascorso. Per il fatto che talvolta i discorsi inaugurali trascendono dal campo strettamente giudiziario per toccare argomenti a questo estranei, il senatore Giampietro ha trovato argomento di critica.

Pur riconoscendo l'esattezza di questa critica, che, come ho potuto constatare, tocca tuttavia casi eccezionalissimi, io sono convinto che questi discorsi, quando siano concepiti come organica rassegna espositiva e critica del funzionamento della giustizia in ogni distretto giudiziario, e si mantengano all'altezza del fine per cui sono stati istituiti, soddisfino a reali esigenze.

Essi sono, in sostanza, il rilievo sintetico e analitico della funzione giudiziaria e al rappresentante del Pubblico Ministero offrono il modo di porre in evidenza agli stessi magistrati ed agli organi direttivi dell'amministrazione della giustizia i tratti più salienti dell'attività svolta per farne oggetto di opportuna meditazione.

Non si dimentichi che, secondo l'antico ordinamento giudiziario del 1865, avrebbe dovuto far seguito al discorso tenuto dal rappresentante del Pubblico Ministero la riunione generale della magistratura giudicante per l'esame dei criteri direttivi generali nell'amministrazione della giustizia. Senza giungere a questo, è fuori di dubbio che le annuali rassegne sul funzionamento della giustizia nei singoli distretti, soprattutto quando siano compiute personalmente dai Capi delle Procure generali, possono costituire una fonte preziosa di indagini per tutti gli studiosi dei problemi giudiziari sia nel campo civile, che nel campo penale.

Per questo io seguo con la più grande attenzione questi discorsi.

A proposito della giustizia penale, al senatore Cogliolo, che ha richiamato la mia attenzione sulle norme dell'articolo 170 del Codice di procedura

penale, invocando una circolare sulla esatta osservanza di queste norme, devo ricordare che questa circolare è stata già emanata in data 20 febbraio 1932.

Con essa si prescrive appunto che l'emanazione del decreto preveduto nell'articolo 170 del Codice di procedura penale deve aver luogo dopo le più diligenti ricerche dell'imputato e con ogni maggiore cautela. Non ho però difficoltà a richiamare le autorità giudiziarie all'osservanza di quanto fu opportunamente disposto coll'anzidetta circolare, in guisa che l'emanazione dell'indicato decreto abbia carattere del tutto eccezionale, secondo le finalità della legge.

Lo stesso senatore Cogliolo ha altresì richiamata la mia attenzione sul fatto, già in precedenza da lui stesso osservato, di procedimenti penali portati all'udienza del Pretore senza alcuna istruttoria. Non vi è dubbio sulla opportunità, e direi anzi necessità, che anche per tali procedimenti, quando abbiano particolare rilevanza, si faccia luogo ad una regolare istruttoria. Assicuro quindi l'onorevole senatore Cogliolo che terrò presenti le osservazioni da lui fatte.

Sempre a proposito della giustizia penale desidero mettere in evidenza che un'assidua particolare vigilanza è stata esercitata per la repressione dei reati contro l'integrità della stirpe, ed altresì per quella dei reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, che in questo momento assumono una speciale gravità. Questa vigilanza non è rimasta priva di benefici effetti, sia per la diminuzione di tali reati, sia per la rigida applicazione delle norme legislative in questa materia, informate al principio supremo dell'interesse generale.

Nel complesso mi è dato rilevare anche per il decorso anno quella confortante diminuzione della cifra globale dei delitti che era già stata avvertita negli anni scorsi, e particolarmente nel 1933.

La serie degli ultimi dieci anni è la seguente:

	Cifra assoluta	Cifra relativa a 100.000 abitanti
1925	708.183	1819,17
1926	687.038	1748,33
1927	624.338	1575,50
1928	622.254	1555,60
1929	587.940	1455,59
1930	584.422	1435,71
1931	561.131	1366,31
1932	616.267	1487,17
1933	534.041	1271,19
1934	536.950	1265,85
1935 (primi 9 mesi)	382.468	

La curva in diminuzione è evidente e progressiva; e questa è dovuta non soltanto alla diminuzione della delinquenza minorile, per cui tante cure sono state escogitate dal Regime, ma anche a tutto il complesso delle provvidenze preventive contro la delinquenza attuate a mezzo di numerosi organi statali e parastatali, per cui si cerca di

ovviare alle tendenze criminose degli individui meno adatti alla convivenza sociale. Se il numero globale dei detenuti resta quasi costante sulla cifra dell'ultimo decennio, conviene tuttavia riflettere che moltissimi di essi subiscono semplici misure amministrative di sicurezza, sicchè anche da questo lato si conferma la confortante constatazione di una effettiva e sensibile diminuzione della criminalità, che è dovuta all'azione del Regime e che può formare oggi legittimamente ragione d'orgoglio.

Vivo interessamento ha rivolto il relatore ai tribunali dei minorenni, e a lui ha fatto eco il senatore Conti Sinibaldi. Il movimento scientifico e pratico che si è subito delineato intorno all'attività di questa istituzione fascista è veramente imponente, in Italia e all'estero; e le esperienze che si vanno facendo rendono sempre più persuasi della bontà, dell'efficienza e della nobiltà del sistema adottato.

Riconosco che fondamentale per il successo completo della nuova istituzione è l'organizzazione dei Centri di rieducazione e posso assicurare che il Ministero non trascurerà, pur nelle attuali difficoltà finanziarie, di dedicare ad essi le sue cure più fervide, incoraggiando le provvidenze degli enti locali a favore di queste istituzioni.

Dopo poco più di un anno dalla riforma, i frutti sono già cospicui: già completi in tutte le loro parti sono i Centri di rieducazione di Roma, Aquila e Palermo; in piena funzione i Centri di Bologna, Catanzaro, Firenze, Milano e Torino, che mancano solo della sezione « Centro di osservazione »; già in corso i lavori edilizi per Ancona, Genova e Venezia; avviate le intese per Bari, Brescia, Catania, Trieste, Fiume e Perugia.

Analoga opera si va esplicando per i Centri di osservazione che debbono far parte dei Centri di rieducazione. Più specialmente in questo campo si manifesta felicemente la cooperazione tra l'Opera nazionale maternità e infanzia, da cui i Centri di osservazione debbono per legge essere organizzati, e il Ministero della giustizia.

Sono lieto di aggiungere che lo sviluppo e l'organizzazione di tutti gli istituti necessari per l'applicazione integrale della legge sulla rieducazione dei minorenni sono in pieno fervore, tenendo conto di tutti i bisogni intellettuali, morali e materiali dei minori, così che i posti disponibili nei vari istituti, che nel gennaio 1935 erano 5.121, oggi sono saliti a 7.749.

Circa alcune proposte fatte dal relatore, informo il Senato che sono in corso gli studi per la emanazione delle norme di esecuzione, di integrazione e di coordinamento della legge sulla istituzione e sul funzionamento dei tribunali per i minorenni e in questa occasione queste proposte saranno certamente considerate.

Non potendo addentrarmi nei particolari discussi dalla relazione, vorrei concludere che le norme introdotte nel nostro ordinamento con la legge del 1934 apprestano al giudice speciale tutti

i mezzi possibili per il trattamento penale e amministrativo dei minorenni. Come risulta dalle esperienze di questo primo anno di vita dei tribunali per minorenni, ai nuovi compiti affidati alla giustizia, che i magistrati hanno assolto con opera intelligente e appassionata, non è mancata l'apprezzatissima collaborazione dei cultori delle scienze, e già si è diffuso nella popolazione il sentimento di solidarietà a questa grande opera del Regime.

Per quanto particolarmente concerne gli stabilimenti di pena devo osservare che i rilievi fatti dal senatore Galimberti sulle condizioni delle carceri di Cuneo sono da tempo noti al mio Ministero, sicchè, nelle proposte presentate al Ministero dei lavori pubblici, competente in questa materia, anche quell'istituto fu compreso con un preventivo di circa 2 milioni.

Soltanto difficoltà di bilancio hanno impedito l'accoglimento delle proposte.

Tuttavia, malgrado queste difficoltà, il Ministero dei lavori pubblici ha completato la costruzione dei Riformatori giudiziari di Catanzaro, di Avigliano e di Palermo; ha spinto fin quasi al termine i lavori per la costruzione delle nuove carceri di Pisa, di Brindisi e di Massa, e procede agli studi per i progetti della Casa di lavoro di Bergamo, delle nuove carceri di Amalfi, di Enna e di Palmi e della città penitenziaria di Roma, destinata a rappresentare il modello perfetto di un complesso di stabilimenti carcerari secondo i dettami della scienza.

Per conto suo l'Amministrazione carceraria, con i modesti fondi per la manutenzione dei fabbricati e con la mano d'opera dei detenuti, ha provveduto al miglioramento igienico ed all'adattamento di molti stabilimenti alle nuove esigenze.

Mi auguro che al più presto le condizioni del bilancio possano consentire anche la ripresa delle costruzioni carcerarie perchè sarà così possibile dimostrare ancora più che alla grande riforma penitenziaria non sono mancate le opportune realizzazioni tecniche. Questo mio vivissimo desiderio è giustificato anche dal fatto che nel 1940 si terrà in Roma il grande Concorso internazionale penale e penitenziario quinquennale, che, nel decorso mese di agosto, fu tenuto nella città di Berlino.

Noi ci troveremo in quell'epoca in condizioni di presentare all'attenzione degli studiosi dati sperimentali sulla esecuzione delle nuove leggi penali della più alta importanza, ma occorrerà, altresì, dimostrare che abbiamo pienamente provveduto alle costruzioni carcerarie idonee alla completa realizzazione dei principi repressivi e preventivi del diritto criminale moderno.

Non mi attardo su altri numerosi problemi sollevati nella relazione, poichè non voglio ulteriormente occupare l'attenzione del Senato, a cui mi lusingo di aver dimostrato il mio vivo interessamento a tutti questi problemi.

Nella sua relazione, il senatore Raimondi ha accennato al mio proposito, con ardente favore

accolto da tutti i magistrati, di consacrare un ricordo marmoreo, nel Palazzo di Giustizia di Roma, all'eroico giudice Giuseppe Garrone, medaglia d'oro, caduto nella grande guerra, e ha aggiunto che in questa eletta figura armonicamente si fondono due alti sentimenti che non possono essere dissociati: senso della giustizia e amor di patria.

Mi sia consentito di rilevare che questo proposito viene opportuno a celebrare il valore dei caduti e dei combattenti nella grande guerra, i quali hanno guadagnato con la vittoria il diritto dell'Italia nostra di assurgere a quella dignità di grande Nazione, per cui ci è consentito di adempiere oggi alla nostra missione di civiltà nel mondo, contro gli errori e contro le invidie straniere, e a celebrare insieme le eroiche gesta dei soldati italiani nell'Africa Orientale, destinate a rivendicare i nostri sacrosanti diritti su quelle terre bagnate dal più puro sangue italiano e ad aprire nuovi orizzonti all'espansione della civiltà. (*Applausi*).

Giuseppe Garrone, figlio dell'eroica Vercelli, nel 1914, era stato mandato in Libia come magistrato e là si era guadagnato l'appellativo di « giudice giusto » presso quelle popolazioni, a cui aveva dedicato i tesori del suo ingegno e del suo cuore.

E fu tanto il suo prestigio e fu così grande il rispetto che tutti avevano verso di lui che, egli solo, quando all'inizio della guerra europea scoppiò la rivolta in quella colonia, si vide offerto un salvacondotto da Tarhuna da parte delle popolazioni ribelli. Ma il Garrone lo rifiutò con sdegno; preferì condividere con i nostri soldati il pericolo a cui questi andavano incontro, e, combattendo con essi, riportò due gloriose ferite.

Ritornato in patria e divenuto strenuo soldato della grande guerra, cadeva il 14 dicembre 1917 sul Col della Berretta, proprio sull'orlo degli Altipiani, dove la patria doveva trovare il suo estremo usbergo e insieme le virtù della ripresa e della vittoria.

Questa eroica figura di magistrato, di giudice coloniale, di combattente, che, in una delle sue nobilissime lettere, vergò il sicuro vaticinio: « L'Italia deve diventare grande ad ogni costo », sarà giustamente ricordata anche in Roma, per merito dell'ordine giudiziario, e sarà simbolo di quella inscindibile unione tra la qualità di cittadino e quella di soldato, che il Foscolo arditamente profetizzò come strumento della libertà e della grandezza della patria e che il Duce ha mirabilmente realizzato nelle leggi fondamentali del Regime. (*Applausi*).

L'Italia ha celebrato ieri il diciassettesimo anniversario della fondazione dei Fasci, allorchè, in un impeto di rivolta contro i compromessi e le debolezze dei vecchi ordinamenti, si profilò per la prima volta, come degno coronamento del grande e vittorioso sforzo guerriero della Nazione, il sacro segno di Roma, simbolo vivo della volontà e della autorità di uno Stato forte e deciso; e in questa

celebrazione abbiamo udito ancora una volta dalla voce del Duce l'enunciazione delle nuove direttive nel campo dell'economia e del lavoro organizzato nelle corporazioni e l'indicazione delle nuove linee segnate, con alta saggezza, alla riforma costituzionale. Tutti gli Italiani si dispongono, agli ordini del Duce, per queste nuove direttive e per queste nuove mète; e per noi è motivo di soddisfazione e di orgoglio che il Duce, creatore della nuova storia, abbia posto a base della sua grande costruzione la legge della giustizia, giustizia per gli individui, giustizia per i popoli, la quale fu già viatico del mirabile cammino dell'antica Roma, e che oggi dà sicurezza e fortuna all'azione politica e alle armi vittoriose dell'Italia fascista. (*Vivissimi e prolungati applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

È sospeso per l'esercizio finanziario 1936-37 il contributo dello Stato nella spesa degli archivi notarili, stabilito col Regio decreto-legge 21 aprile 1918, n. 629, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e col Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 233, convertito nella legge 2 luglio 1922, n. 896.

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese del Fondo massa generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D e F).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra » (N. 977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica la disposizione contenuta nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, riguardante la istituzione del Monopolio statale delle banane » (N. 982).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, riguardante la istituzione del Monopolio statale delle banane ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, riguardante l'istituzione del Monopolio statale delle banane, con le seguenti modificazioni:

Nell'ultimo comma dell'articolo 6, le parole: direttore generale per la colonizzazione, sono sostituite con le altre: direttore generale per l'Africa Orientale, e alla penultima riga la parola: o, è sostituita dalla parola: e.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2088, relativo alle mo-

dificazioni allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia » (N. 983).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2088, relativo alle modificazioni allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2088, relativo alle modificazioni allo Statuto del Reale Automobile Club d'Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio » (N. 993).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie

Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio Esercito » (N. 1006).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio Esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto » (N. 1007).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'isti-

tuzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della M. V. S. N. » (N. 1010).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della M. V. S. N. ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della M. V. S. N.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2098, che accorda la franchigia doganale per l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco » (N. 1013).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2098, che accorda la franchigia doganale per l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2098, che accorda la franchigia doganale per l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2138, che modifica il trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati » (Numero 1014).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2138, che modifica il trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2138, che modifica il trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 10, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Germania per regolare i pagamenti, realizzato in Berlino, mediante scambio di Note, il 20 dicembre 1935 » (N. 1015).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 10, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Germania per regolare i pagamenti, realizzato in Berlino, mediante scambio di Note, il 20 dicembre 1935 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 10, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Germania per regolare i pagamenti, realizzato in Berlino, mediante scambio di Note, il 20 dicembre 1935.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 29, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti » (N. 1032).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 29, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 29, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 30, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000 per completamento di opere straordinarie » (N. 1033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 30, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000 per completamento di opere straordinarie ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 30, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000 per completamento di opere straordinarie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato » (N. 1036).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2235, concernente provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935 » (N. 1048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2235, concernente provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2235, concernente provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Amantea, Andreoni, Anselmi, Apiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Borletti, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Cagnetta, Calisse, Campili, Campolongo, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Centurione Scotto, Cesareo, Cian, Cicconetti, Cini, Ciraolo, Cogliolo, Colonna, Conci, Concini, Contarini, Conti Sini-baldi, Conz, Cozza, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, Danza, De Bono, Della Gherardesca, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Durini di Monza.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giam-pietro, Giannini, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Lissia, Longhi, Luciolli.

Manzoni, Maragliano, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nuvoloni.

Ochini, Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perris, Petrone, Piaggio, Piccio, Pinto, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Sitta, Soler, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Treccani.

Valagussa, Versari, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1050):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'articolo

6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra (977):

Senatori votanti	204
Favorevoli	201
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, riguardante la istituzione del Monopolio statale delle banane (982):

Senatori votanti	204
Favorevoli	198
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2088, relativo alle modificazioni allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia (983):

Senatori votanti	204
Favorevoli	201
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio (993):

Senatori votanti	204
Favorevoli	199
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio Esercito (1006):

Senatori votanti	204
Favorevoli	199
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto (1007):

Senatori votanti	204
Favorevoli	199
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della M. V. S. N. (1010):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2098, che accorda la franchigia doganale per l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco (1013):

Senatori votanti	204
Favorevoli	201
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2138, che modifica il trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati (1014):

Senatori votanti	204
Favorevoli	199
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 10, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Germania per regolare i pagamenti, realizzato in Berlino, mediante scambio di Note, il 20 dicembre 1935 (1015):

Senatori votanti	204
Favorevoli	201
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 29, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti (1032):

Senatori votanti	204
Favorevoli	199
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 30, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000 per completamento di opere straordinarie (1033):

Senatori votanti	204
Favorevoli	199
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato (1036):

Senatori votanti	204
Favorevoli	199
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2235, concernente provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935 (1048):

Senatori votanti	204
Favorevoli	199
Contrari	5

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ». (N. 1065).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo stampato numero 1065.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BENNICELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNICELLI. Onorevoli colleghi, non vi sorprenda se, iniziandosi la discussione del bilancio delle Comunicazioni, incominci col rivolgere all'onorevole Ministro una richiesta di riduzione ferroviaria per speciali viaggiatori, e non vi sorprenda neppure se preveda una risposta favorevole, ben conoscendo la nobiltà del suo cuore e il suo elevato spirito fascista.

Sottopongo dunque all'onorevole Ministro, anche a nome di altri senatori, la proposta di concedere delle facilitazioni ferroviarie a favore di quei parenti che desiderino accompagnare, nei vari porti d'imbarco, i loro congiunti militari in partenza per l'Africa Orientale. Il fine a cui mira questa agevolazione governativa è troppo bello e troppo nobile per insistervi. Sarà così reso possibile a tante spose, a tanti genitori e fratelli di soddisfare ad un grande desiderio del loro cuore ed anche di poter essere testimoni di quale commosso entusiasmo, di quanto riconoscente affetto il nostro generoso popolo accompagni e saluti i valorosi soldati che, inneggiando al Re e al Duce, partono per andare a combattere e vincere nel-

l'Africa Orientale riconquistandola alla civiltà di Roma. (*Applausi*).

Un'altra raccomandazione, di altro genere, vorrei rivolgere al Ministro e per la quale faccio pure vive premure, ben precisando però che essa non serve interessi campanilistici nè di altro genere, ma solo superiori ragioni di pubblica utilità. Non si tratta di nuove linee ferroviarie, nè di qualche cosa di analogo, perchè già prevederei la risposta del Ministro delle comunicazioni e quella non meno certa del collega illustre che così severamente amministra le finanze dello Stato.

Io desidero invece richiamare la benevola attenzione del Ministro su di un problema ferroviario già quasi risolto, a cui manca solo l'ultima spinta perchè lo sia completamente. Mi riferisco alla linea ferroviaria dell'alta valle del Tevere, in una delle zone più fertili e più belle dell'Italia centrale, linea già ultimata in ogni sua parte comprese tutte le stazioni, i soprapassaggi stradali, i ponti ecc., escluso solo l'armamento. Tale linea è riconosciuta assai importante, specialmente per scopi agrari, da tutte le competenti autorità nè può essere sostituita con servizi automobilistici perchè l'intenso traffico zootecnico di quella zona a carattere collinoso, non può essere utilmente effettuato che con trasporti ferroviari. Il mettere, appena possibile, in efficienza tale linea, la cui spesa non dovrebbe essere molto ingente, significherebbe dare un nuovo forte impulso al commercio di una ricca e vasta regione che ora ne sente l'assoluta mancanza, essendo attualmente servita da una parvenza di ferrovia a scartamento ridotto, di antidiluviana costruzione e sostanzialmente d'inutile impiego redditizio.

Inoltre la nuova ferrovia avrebbe anche importanti finalità turistiche, perchè passa per alcune città assai predilette da italiani e stranieri desiderosi di ammirarne le decantate bellezze artistiche e le superbe vestigia del loro glorioso passato: Gubbio, Città di Castello, Sansepolcro, Umbertide, ed altre minori.

A sostegno di quanto affermo non voglio qui ripetere una nota frase di cui qualche volta si abusa e cioè che questa ferrovia potrebbe anche divenire un'importante *linea strategica*; è però innegabile che si sia sempre e chiaramente parlato della sua grande utilità militare, essendo l'unica arteria ferroviaria, veramente centrale, destinata a congiungere, con il più breve percorso, Roma all'Adriatico, a Forlì.

Voglia perciò l'onorevole Ministro esaminare con benevola sollecitudine l'importante problema ferroviario dell'alta valle del Tevere, la cui soluzione totalitaria è da tanto tempo vivamente auspicata da quelle laboriose e buone popolazioni.

Ed ora alcune parole, onorevoli colleghi, per segnalare qualche rilievo di *dettaglio*, pensando che più facilmente possono essere i dettagli a sfuggire alla vigile attenzione di chi è tutto preso da più importanti questioni. Prima, però, intendo esprimere un esplicito riconoscimento del modo

perfetto con cui funziona tutto il complesso delle comunicazioni ferroviarie, aggiungendo anche meritissimi elogi all'intero personale ferroviario, nessuno escluso, per la magnifica abnegazione e per la esemplare disciplina con cui assolve l'alto suo compito nel più importante e delicato dei nostri servizi pubblici.

Incomincerò dunque con l'accennare ad alcuni inconvenienti riscontrati nelle nostre moderne *littorine*, in quelle almeno che sono tuttora in servizio nell'Italia Centrale.

È ormai provato che esse hanno risolto assai bene molteplici problemi riguardanti il trasporto dei viaggiatori su speciali linee ed è anzi certo che si moltiplicheranno sempre più, ragione per cui credo opportuno segnalarne subito le manchevolezze affinché non si ripetano nei nuovi tipi. Sarebbe desiderabile maggiore disponibilità di spazio ed una migliore sistemazione dei sedili i quali dovrebbero essere più comodi e situati tutti nel senso della marcia, come lo sono nei veicoli congeneri; un più pratico e razionale sistema di aerazione nell'interno della vettura, tanto più necessario essendovi il permesso di fumare; migliore molleggio nella carrozzeria; più ampie e più comode le porte di entrata e di uscita; un adeguato spazio per i bagagli dei viaggiatori, per la posta, per il personale, ecc.

Proporrei anche che le *littorine* fossero divise in due classi — tanto più che la divisione costruttiva già vi esiste — perchè la classe unica ha dimostrato nella pratica troppi e troppo seri inconvenienti. Concludendo su tale argomento, prego il Ministro di dare precise disposizioni perchè il personale ferroviario non sia indotto a considerare le *littorine* quali vetture tramviarie o quasi, con troppa indulgenza nell'orario. Per le *littorine*, come indistintamente per tutti i treni, anche i secondari, si esiga sempre l'esatta scrupolosa osservanza degli orari, affinché non vi siano eccezioni nella disciplina ferroviaria, indiscutibile vanto della rinnovata atmosfera di serietà con cui si effettuano i servizi pubblici italiani.

A proposito della classe unica, vorrei chiedere che, per evidenti ragioni di opportunità, venisse conservato almeno uno scompartimento di prima classe in tutti i treni viaggiatori anche in quelli chiamati *treni leggeri* che ora non l'hanno.

Si eviterà così il probabile ripetersi di spiacevoli incidenti simili a quello cui assistetti tempo fa, quando alcuni stranieri partiti da Firenze per Perugia con il biglietto di prima classe, protestavano di dover compiere l'ultima parte del loro viaggio, da Terontola a Perugia, in seconda classe, sostenendo d'aver il diritto di effettuare l'intero viaggio nella classe per la quale avevano pagato il regolare biglietto.

Il Senato ha, con il suo plauso, rilevata la giustezza delle osservazioni qui fatte, in una delle ultime sedute, dal collega Bonardi, per l'uso ed abuso dei cartelli di pubblicità sulle nostre magnifiche autostrade, ottenendo, al riguardo, le

migliori assicurazioni del Ministro dei lavori pubblici.

Raccomandazione analoga desidero rivolgere al Ministro delle comunicazioni perchè sia maggiormente disciplinata l'applicazione dei cartelli di pubblicità non solo nell'interno delle vetture ferroviarie, ed in specie in quelle di prima classe — con una più severa cernita — ma soprattutto nelle stazioni ferroviarie, in alcune delle quali vistosi cartelli pubblicitari coprono perfino le diciture dei vari uffici, rendendo spesso anche più difficile la lettura dei nomi delle stazioni, lettura — si noti — quasi sempre non facile, in specie di notte.

Ora che abbiamo nuove stazioni veramente belle, non si permetta che siano deturpate da troppo chiassose e brutte diciture reclamistiche. L'Amministrazione ferroviaria non può certo rinunciare ai proventi che ne trae, ma domando al buon gusto dell'egregio Ministro e dei suoi collaboratori di trovare una migliore soluzione, come per esempio quella di riunire i vari cartelli in grandi quadri metallici isolati e sostenuti da colonnine, del tipo di quelle che si vedono anche a Roma in alcune piazze e vie.

In contrasto con questi rilievi, piacemi rivolgere qui un vivo plauso all'Amministrazione ferroviaria per la premura, l'assistenza e l'aiuto concreto che largamente dà per l'abbellimento floreale delle nostre stazioni. Esprimo anzi la preghiera che s'incoraggi anche maggiormente, con premi accresciuti, una così bella iniziativa che è proprio vanto italiano e che suscita, specialmente negli stranieri, la più viva ammirazione.

Prego infine il Ministro di dare ordine perchè non si eseguano nuovi lavori di cattivo gusto, o brutti addirittura, nelle varie stazioni che sono ancora in attesa del loro turno per venire rimodernate ed abbellite o rifatte completamente. Tra queste debbo, purtroppo, mettere al primo posto la stazione di Roma, l'ormai antiquata stazione della Capitale! So che questo della nostra stazione è un importante problema che preoccupa, da tempo, chi ha la grave responsabilità di risolverlo in modo definitivo.

Noi romani, in specie, auspichiamo ardentemente che vi si arrivi al più presto perchè la Roma imperiale, la Roma Mussoliniana, non può nè deve rassegnarsi ad offrire ai nuovi ospiti, proprio mentre vi giungono impazienti d'ammirarne le leggendarie bellezze, una prima impressione tutt'altro che bella e tutt'altro che artistica.

Nell'attesa della completa e auspicata risoluzione, si procuri almeno di migliorarla per quanto è possibile, togliendo, ad esempio, l'antiestetico e misero chiosco che sta nel mezzo della tettoia centrale, i bruttissimi tralicci di ferro che sostengono le linee aeree nella stessa navata centrale; e così pure si migliori la sala delle biglietterie, la pensilina sulla piazza delle partenze, l'ufficio telegrafico, e quant'altro può essere facilmente reso più decoroso, pretendendo anche una maggiore cura in tutto e ovunque.

Non insisto su tale importantissimo problema e mi basta di avervi richiamato, da quest'aula, la personale attenzione del Ministro, nella fiducia che qualche cosa di buono e di bello farà eseguire anche nella nostra vecchia, gloriosa stazione: i romani, e non soltanto i romani, gliene saranno infinitamente grati.

Onorevoli colleghi, ho finito e vi prego di scusarmi per avere forse troppo insistito su questioni di dettaglio, ma ho creduto di farlo perchè ritengo che sia molto opportuno di migliorare, per quanto è possibile, quei particolari che maggiormente colpiscono l'attenzione di chi viaggia ed in specie degli stranieri, che tutto osservano con spirito più disposto alla critica che all'elogio.

Teniamoci dunque ben pronti, con tutti i servizi ferroviari e con tutti i mezzi di comunicazione in perfetto ordine, per la prossima ripresa turistica, quando giungeranno in Italia i tanti stranieri che, in ogni parte del mondo, già attendono impazienti di poter partire verso questa nostra terra incantevole, mèta da tutti desiderata, sognata sempre! E vi verranno più che mai numerosi, siamone certi, perchè non si può restare a lungo lontano dall'Italia rinunciando ad esaltare lo spirito e perfezionare l'intelletto dinanzi alle divine bellezze che soltanto la Patria nostra può e sa offrire con tanta generosità e che nessuna forza umana, per quanto ostile, riuscirà mai a sanzionare! (*Vivi applausi, congratulazioni*).

RICCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Onorevoli colleghi, il bilancio delle Ferrovie di Stato contiene quest'anno importanti novità, delle quali ho ragione di compiacermi perchè rispondono a idee da me in quest'aula ripetutamente manifestate.

Lo abbiamo lasciato l'anno scorso con un *deficit* previsto di 900 milioni per l'esercizio 1935-36, il quale *deficit* in fatto credo si sia assottigliato, particolarmente in questi ultimi mesi di esercizio, per il migliorato traffico e speriamo continui ad assottigliarsi ancora. Questo *deficit* faceva seguito ad un disavanzo di 807 milioni dell'esercizio 1933-34; nel 1932-33 603; nel 1931-32 198. Nei sette esercizi precedenti si aveva avuto un seguito di bilanci chiudentisi in avanzo per una somma complessiva in cinque anni, 1128 milioni.

Quali le cause del disavanzo? Le abbiamo analizzate lungamente nelle discussioni fatte negli anni scorsi. Gli eccessivi oneri patrimoniali (voglio dire le pensioni, gli interessi ecc.), e la contrazione del traffico (specialmente a causa della concorrenza dell'automezzo).

Questi i due punti su cui bisognava portare la nostra attenzione, questi i due punti cui rivolgere la nostra cura.

Fra i pesi patrimoniali il primo, il più grave era quello delle pensioni. Il carico delle pensioni da 78 milioni del 1921-22 è salito a grossi sbalzi a 562 milioni. Era stato costituito un fondo per tale servizio, che veniva alimentato con un accan-

tonamento di 40 milioni all'anno, il quale accantonamento fu sospeso, da quando i bilanci andarono in disavanzo. Il provvedimento era necessario ma l'entità dell'accantonamento insufficiente. Infatti l'aumento di anno in anno della spesa per le pensioni superava di gran lunga l'interesse rispondente all'accantonamento. Per esempio dall'anno scorso a quest'anno tale spesa è cresciuta di 20 milioni, mentre l'interesse su un accantonamento di 40 milioni sarebbe stato soltanto 2 milioni, cioè una decima parte. Così trascurandosi di provvedere adeguatamente negli anni buoni, come si sarebbe potuto fare; si è dichiarato praticamente un avanzo nelle Ferrovie dello Stato, che una rigida Amministrazione forse non avrebbe dichiarato, riservando invece quelle disponibilità a impinguare il fondo. Se fossero esistiti quei sindaci severi ed oculati, di cui ho sentito parlare oggi dall'onorevole Ministro di grazia e giustizia, certamente essi non avrebbero permesso che le Ferrovie versassero al bilancio dello Stato utili che in realtà non esistevano e che ora lo Stato deve rigurgitare e sta anzi rigurgitando in misura molto maggiore. Ma il danno resta e sta nel fatto che durante parecchi anni e Ferrovie e Stato hanno vissuto nella illusione della prosperità, quella tale prosperità della quale non si parlava soltanto in Italia ma, con note più calde e più appassionate, parlava anche il Presidente Hoover degli Stati Uniti. E voi sapete che la prosperità è una minaccia alla rigidità dell'amministrazione. In tempi prosperi si corre facilmente, si abbonda nelle spese, si fanno cose spesso non strettamente necessarie, si adotta una liberalità di criteri che poi in seguito si rivela dannosa. È questo il fato delle cose umane: la prosperità reca in se stessa i germi dell'avversità. Il caso attuale è grave perchè si è largheggiato e si è adottato un criterio di liberalità quando veramente prosperità non c'era.

Come dissi, il carico delle pensioni oggi è di 562 milioni. Per 54 milioni vi concorre il fondo, di cui ho parlato, cogli interessi, che però, sono diminuiti in seguito alla conversione del Consolidato (ora sono nuovamente aumentati ma non sono ritornati al livello precedente). Inoltre vi concorrono per 72 milioni le ritenute sugli stipendi, in ragione del 6 per cento. Il resto lo pagava tutto l'Azienda ferroviaria, oggi invece 250 milioni li paga lo Stato. Questo è il primo concorso dello Stato. Resta ancora un disavanzo a carico della gestione ferroviaria di 177 milioni, che è molto, e non credo che potrà in seguito diminuire fino a pareggiare il servizio delle pensioni; ma occorreranno altri radicali provvedimenti. Evidentemente i calcoli nelle pensioni sono stati fatti male; troppo ottimisti: la ritenuta del 6 per cento è insufficiente. Il disavanzo nel servizio del debito vitalizio si riscontra non solo nel bilancio delle Ferrovie, ma in qualunque altro pubblico bilancio, anche in quelli degli Enti locali. Ne avete un esempio nel bilancio delle Poste e Telegrafi, oggi in

discussione, dove il passivo delle pensioni è 95 milioni, o meglio è 79, perchè bisogna dedurre 16 milioni a carico dei servizi telefonici. Orbene, le ritenute danno appena 15 e mezzo. In teoria il concorso dell'ente pubblico dovrebbe essere eguale alla ritenuta; ma non ci si riesce mai. Ho voluto dilungarmi su questo problema, che eccede i limiti del bilancio ferroviario ed è di grande importanza per tutti i pubblici bilanci.

Facciamo un passo fuori di casa: in Francia per esempio. Vediamo che il servizio del debito vitalizio è gravissimo e compromette tutto quel bilancio; esso supera 10 miliardi di franchi, comprese le pensioni di guerra, 5 miliardi senza queste; sopra un bilancio di 40 miliardi.

Ora io non vorrei che chiusa una falla se ne aprisse un'altra. Lo Stato si assume detto concorso di 250 milioni per il servizio delle pensioni, perchè esso stesso ha cagionato in gran parte il disavanzo con i provvedimenti che ha imposto, obbligando cioè a mettere a riposo prima del tempo una quantità di ferrovieri, ecc.

È giusto e logico che tutto quanto è fatto in dipendenza di un criterio politico sia avulso dall'Ente amministrativo il quale deve procedere con rigorosi criteri d'amministrazione.

Ma io vedo all'articolo 25 un nuovo stanziamento di 3.200.000 lire, onere per la liquidazione delle benemerienze fasciste dei ferrovieri (decreto 11 ottobre 1934). Essendo un onere di natura politica avrebbe dovuto anche questo essere a carico del bilancio dello Stato e non di quello ferroviario.

A tale proposito osservo ancora che sarebbe stato meglio provvedere con una legge completa, organica. Se si voleva dare un premio per le benemerienze fasciste, esso doveva estendersi subito a tutti coloro che potevano averne diritto. Perchè procedere alla spicciolata? È questo pur troppo un sistema molto caro alla burocrazia: si domanda una cosa per un piccolo gruppo di impiegati, per quello composto dai più benemeriti, per i quali non si può rispondere con una denegazione. Poi, una volta accolto il concetto, al primo gruppo se seguono altri, e la pattuglia diventa un esercito. Infatti si comincia ora l'estensione, che decorre dal 1° ottobre 1935, ai naviganti di bassa forza; delle linee sovvenzionate; poi verranno, e sarà giusto, gli impiegati postali; poi quelli degli Enti locali ecc.

Vediamo perciò di fare leggi che non si prestino a queste sorprese. Sappiamo bene che due sono le ruote che muovono la burocrazia, e non solo la burocrazia, ma tutto il meccanismo delle cose umane; il criterio dell'uguaglianza e il criterio della distinzione. Quando uno di due elementi uguali fa un passo innanzi, l'altro tende a raggiungerlo; raggiunta la parità uno dei due tende a fare un altro passo e l'altro a seguirlo, e così di seguito.

Non parlo solo per questa cifra relativamente piccola, ma poi verranno altri casi e sembreranno giusti. A coloro che saranno andati in Africa

Orientale si dovrà pure pagare un compenso; ma il bilancio dello Stato dovrebbe sostenerne l'onere.

Vi è poi un altro beneficio di 100 milioni che risente il bilancio ferroviario: beneficio per modo di dire, perchè in sostanza non si tratta che del trasferimento dal bilancio ferroviario a quello dello Stato. Si tratta della riduzione degli interessi. Le Ferrovie devono pagare una certa somma per interessi alla Tesoreria su prestiti che ebbero in passato. L'anno scorso l'onere era di 600 milioni, ed era calcolato ad un tasso un po' elevato. Ora lo Stato ha accordato una riduzione portandolo a 4 per cento. Osservo però che questa riduzione è un po' anacronistica, giacchè era meglio farla l'anno precedente, quando il mercato dell'interesse era in ribasso e lo Stato aveva fatto la conversione dal 5 al 3 ½ ed aveva ridotto d'imperio l'interesse fra i terzi, ma quando come in questo caso era esso stesso creditore aveva trascurato di provvedere.

Infine vi è il concorso dello Stato per la elettrificazione che consiste in un contributo annuo di 70 milioni di lire.

L'elettrificazione ferroviaria viene fatta non tanto per il vantaggio della gestione ferroviaria, che forse sarebbe più economica condotta con i mezzi adottati finora, ma a vantaggio della Nazione. Quindi è giusto che lo Stato concorra alle spese di elettrificazione, anche in considerazione del prestito fatto due o tre anni fa, allo stesso fine, a condizioni piuttosto onerose.

Si tratta in tutto adunque, di un complesso di circa 420 milioni che lo Stato versa alle Ferrovie senza nessun vantaggio per il contribuente, giacchè in sostanza non si ha che un trasferimento di oneri. Ad ogni modo però il bilancio delle Ferrovie ne esce più depurato e più organico. Queste considerazioni furono, negli anni scorsi, svolte dal collega Flora e da altri, me compreso, in questa aula.

Per compensare e superare il disavanzo, abbiamo poi altri miglioramenti che riguardano il vero e proprio esercizio ferroviario. Uno di 150 milioni, riguarda la maggiore entrata del traffico delle merci, aumento che ha cominciato a verificarsi a partire dal luglio 1935. Confrontato mese per mese, come fa la relazione della Giunta generale del bilancio, il gettito è notevolmente in aumento, in parte causa le condizioni speciali che attraversa il Paese (poichè una guerra richiede un movimento di materiali molto forte) in parte causa la politica delle sanzioni. Questa riduce certamente il movimento dei porti e dei transiti in quanto che viene meno merce dall'estero, ma attiva fortemente il commercio interno, per tutta la merce di produzione nazionale che mette in movimento, per servire ai bisogni del Paese.

Queste circostanze, che probabilmente continueranno per qualche tempo, unite al rifiorire del traffico sia interno che internazionale, fanno sperare che il movimento delle merci stia avviandosi verso un solido aumento.

Non parlo del traffico passeggeri. Per quanto il numero dei passeggeri sia aumentato, pure, siccome è diminuito il numero di quelli che viaggiano in prima e seconda classe, nel complesso il gettito si mantiene costante o dà solo un leggero accrescimento. Sono state pubblicate statistiche molto interessanti nella relazione ferroviaria (pag. 126) che qui credo opportuno riferire, circa la distribuzione del traffico dei passeggeri fra le varie classi:

	Biglietti venduti	
	1934-35	1933-34
1 ^a classe . . .	1.153.484	1.349.965
2 ^a classe . . .	7.118.829	8.307.215
3 ^a classe . . .	72.943.970	69.735.177
	<u>81.816.283</u>	<u>79.392.357</u>

Dal 1929 al 1934 la prima classe prima rappresentava il 2,23 per cento ora rappresenta soltanto 1,40 per cento.

Del resto, a parte le statistiche, voi lo vedete dal numero delle prenotazioni dei posti. È questo — a mio giudizio — un indice eloquente. Si capisce che quando non si viaggia, nessuno pensa a prenotare posti. Ebbene nel 1934 furono prenotati per la prima classe 21 mila posti: l'anno successivo appena 11 mila. Un altro indice sicuro è dato dal numero degli abbonamenti ferroviari. La relazione delle ferrovie ce ne dà il numero disceso in un anno da 169.682 a 166.259; non trovo peraltro che ne dia il gettito che credo sia abbastanza cospicuo.

La diminuzione del gettito del traffico passeggeri è indubbiamente dovuta anche alle riduzioni ferroviarie: riduzioni ferroviarie che avvengono continuamente per fiere, per esposizioni, per manifestazioni. Dice la relazione della Giunta: « forse troppe ». Io mi associo a questa considerazione. Distinguiamo invece le riduzioni ferroviarie per i treni popolari e sportivi ecc. ecc., le quali sono tutt'altra cosa. In generale però tutte le riduzioni ferroviarie ai passeggeri non compromettono molto il bilancio ed appaiono più dannose di quelle che in realtà siano. Perché bisogna pensare una cosa. Si distinguono le riduzioni ferroviarie dei passeggeri da quelle delle merci per una circostanza importante. In quelli c'è sempre il ritorno. Il passeggero va e ritorna all'origine, dopo un certo tempo, forse, ma ritorna sempre. La merce invece non ritorna; quindi dà luogo a treni vuoti, a treni che viaggiano per andare a prenderla. Perciò le riduzioni ferroviarie alle merci possono essere più dannose di quello che siano quelle fatte per i passeggeri.

A proposito della riduzione passeggeri è stata lanciata tempo fa, non ricordo più da quale giornale, la proposta di un biglietto unico per Roma al di là d'una certa distanza poniamo 250 chilometri. È una proposta che si dovrebbe prendere in considerazione, perché la capitale è diventata il centro di tutta la vita economica, sociale e politica: tutti i cittadini hanno bisogno o il dovere di venire a Roma, per i loro affari, per la loro vita. È ingiusto, che il cittadino che sta, per esempio, a Catanzaro o in Sardegna debba pagare una tariffa superiore di chi sta a Bologna o a Napoli. Quindi non sembra una cattiva idea quella di adottare per le località oltre un certo raggio attorno a Roma un biglietto unico ridotto eguale per tutte. Ed allora si potrebbero sopprimere tutte le riduzioni che periodicamente si fanno per la Capitale.

Torniamo alle merci nelle quali, come dissi, si verificava già nel secondo semestre del 1935 in confronto col semestre corrispondente del 1934, un aumento del 18,50 per cento, pur restando ancora molto distanti dai buoni anni passati. La ragione principale della decadenza del traffico delle merci, ciò fu ripetutamente notato, era la concorrenza dell'automobile. Io avevo più volte consigliato di mettere automezzi e ferrovie sullo stesso piano. Infatti l'automezzo non pagava interamente la manutenzione stradale, mentre le tariffe dei trasporti ferroviari sono calcolate in modo che le merci trasportate in ferrovia pagano non solo il trasporto, ma anche la manutenzione delle strade ferrate, delle stazioni ecc.

Per arrivare ad una perequazione avevo più volte consigliato una tassa sui trasporti automobilistici proporzionale al percorso e al tonnello. Avevo ancora fatto notare quanto fosse ingiusta e dannosa al bilancio delle ferrovie la pratica delle concessioni fatte allo scopo di attirare sulle ferrovie il traffico che le automobili tendevano ad accaparrarsi. Si fanno fortissime riduzioni agli utenti che garantiscono un forte tonnello, e minacciano, più o meno fondatamente, di servirsi dell'automezzo. La riduzione è stata nell'ultimo esercizio in media 26 per cento, ma in certi casi arriva fino a 35 per cento. Per certe merci e per grandi distanze la tariffa differenziale scende sotto a 10 centesimi per tonnello-chilometro ed una riduzione di 35 per cento la porta a circa 6 centesimi. La corsa a queste concessioni è stata fortissima. Non solo si è con ciò violato un principio di giustizia nei confronti degli utenti col creare una categoria privilegiata, ma si sta pregiudicando lo stesso bilancio delle ferrovie. Dalle relazioni dell'Amministrazione ferroviaria i cui dati mi permetto di citare risulta quale crescendo vi sia:

	Carico totale di merci sulle FF. SS.		Carico di merci oggetto di concessione		Percentuale media di riduzione
	Tonn.	Lire	Tonn.	Lire	
	1932-33	35.000.000	1.804.000.000	3.709.000	
1933-34	33.700.000	1.603.000.000	8.060.000	423.000.000	17,83
1934-35	33.850.000	1.514.000.000	13.542.000	556.000.000	26,17

Il tonnello oggetto di concessioni di favore è stato nell'esercizio 1932-33, 10 per cento di tutta la quantità trasportata e nel 1934-35 è salito oltre 40 per cento. L'importo perduto dalle Ferrovie dello Stato per le dette riduzioni è circa lire 76 milioni.

È poi singolare il contrasto che ne veniva: da un lato lo Stato diceva: «io intendo favorire l'automezzo affinché si formi spontaneamente un vasto parco di autocarri»; d'altro lato le ferrovie operano in senso opposto e dicono: «vogliamo fare noi stesse il traffico che l'automezzo ci porta via, anche perdendoci anche violando il principio dell'eguaglianza di trattamento». Si dice: «diamo lavoro ai porti e alla marina italiana»; ma invece si fanno riduzioni e facilitazioni ferroviarie d'ogni specie ad imprese di trasporti aventi radici internazionali le quali, col sussidio di tariffe cumulative, ridotte, combinate e col concorso di ferrovie estere, trasportano le merci in entrata e in uscita dall'Italia attraverso i transiti di Chiasso, Sempione, Modane e le imbarcano e sbarcano nei porti del nord su navi estere.

Ora tutti questi inconvenienti sembrano messi a posto col nuovo decreto-legge del dicembre 1935, il quale impone una tassa per tonnellata-chilometri di 12 centesimi (e di soli 8 centesimi per i trasporti con mezzi propri), senonchè se il provvedimento pare buono, la misura è eccessiva e minaccia di invertire la posizione.

Questa tassa corrisponde ad un aumento del 60 per cento sul costo dell'autotrasporto (quale era prima dei nuovi dazi sulla nafta del giugno scorso). Contemporaneamente c'è poi stato un aumento anche nelle tariffe ferroviarie dal 10 al 35 per cento.

Per dare un'idea di quest'aggravio, si pensi che il trasporto del carbone da Genova a Milano che rappresenta il caso più frequente, prima del giugno del 1935 per ferrovia costava 29 lire e per autocarro 32 lire a tonnellata; dopo questi aumenti, per ferrovia viene a costare 38 e per autocarro 60. Ciò conferma quanto eccessivo sia l'aggravio imposto all'autocarro; e se anche ci si fosse limitati a metà si sarebbe a posto.

Se vogliamo completare la statistica potremo aggiungere che nell'anteguerra, tale trasporto costava 7 lire. E se vogliamo fare il confronto col nolo marittimo da Rotterdam a Genova diremo che esso era 8 scellini, pari a 10 lire, nell'anteguerra; nel giugno 1935 dopo molto variare tornava ancora a 8 scellini, pari a lire 24,80; e da allora è sceso a 6 scellini, pari a lire 18,60.

Si sono introdotte, come dicevo, soprattasse anche nelle tariffe ferroviarie, soprattasse molto notevoli, come avete avuto occasione di constatare in questi confronti che vi ho fatto. Io non ne vedo ora la necessità dal momento che il traffico è già da sè in aumento e che si frena l'eccessiva concorrenza dell'automezzo. Esse finiscono per determinare un rincaro di molte merci proprio quando si cerca di tener bassi i prezzi; e turbano

l'economia del Paese. Però è da notare una cosa nuova; è da rilevare un criterio cui sembrano informate. Effettivamente tali aumenti operano in senso contrario alla tariffa preesistente. Le tariffe preesistenti erano secondo il sistema differenziale, cioè l'aliquota diminuiva quanto più forte era la distanza. Con i nuovi aumenti invece l'aliquota cresce col crescere della distanza. Per le piccole distanze la soprattassa è di 10, per le distanze un po' maggiori di 20 e per le grandi distanze di 30 e 35 per cento. Gli aumenti effettivi che ne seguono variano anche a seconda delle merci perchè incidono su tariffe già differenti. Ora questo controvapere alla tariffa differenziale, questo orientamento in senso contrario, può avere una influenza almeno tendenzialmente, sull'economia del Paese. Si è pensato a questo? La questione è del massimo interesse ed in certo senso io posso anche approvare questo sistema. Mentre prima si raccorciavano le distanze, oggi si aumentano. Mentre prima si agevolava la penetrazione di ogni porto, di ogni stazione, di ogni fonte di produzione e di ricchezza, oggi invece si allungano le distanze e si dà quindi un impulso alla vita locale, all'industria locale e regionale, alla produzione vicina al consumo. Economicamente ciò vale combattere l'accentramento e favorire il dislocarsi e diffondersi della ricchezza. Ed è preferibile, anche dal punto di vista della difesa nazionale. Infatti i grandi accentramenti industriali (non c'è bisogno che lo dimostri in un consesso dove siedono tanti generali e tanti periti in materia militare), sono quanto mai pericolosi. Dal punto di vista della difesa del Paese è molto conveniente fare un decentramento. E credo che in omaggio a questo concetto la Germania stia appunto trasportando parte delle sue industrie dalla zona occidentale a quella orientale, verso la Slesia.

Se questo è il criterio che ha voluto seguire il legislatore allorché ha adottato tali tariffe; allora la mia disapprovazione si ferma. Osservo però che in tal caso bisognerebbe insistervi più apertamente e venire a un rimaneggiamento generale delle tariffe con particolare riguardo a determinate materie prime che dovrebbero avere speciale trattamento.

Prima di abbandonare l'argomento della gestione ferroviaria, desidero dire poche parole su una nuova gestione introdotta nell'Amministrazione delle Ferrovie, quella del monopolio di acquisto dei metalli e dei carboni. È questa una nuova funzione attribuita alle Ferrovie sull'esempio di quanto era avvenuto durante gli ultimi anni della guerra europea e nei primi anni del dopoguerra. Anche allora le Ferrovie esercitarono il traffico del carbone, caricando i prezzi, tanto che in un esercizio poterono realizzare un utile di 155 milioni. Mi auguro che non succeda altrettanto adesso; e noto con piacere l'affidamento che ne sta dando con cenni l'onorevole Ministro.

Per quello che riguarda gli acquisti all'estero, il provvedimento adottato era assolutamente neces-

sario. L'opera del privato in momenti come quello nei quali ci trovavamo all'epoca dell'istituzione del monopolio e più ancora come quelli in cui ci siamo venuti a trovare successivamente, non era possibile. Si tratta di una funzione non soltanto economica ma anche politica.

Ricordiamo però che l'istituzione del monopolio era coordinata alla promessa di valersi per la distribuzione al consumo delle aziende preesistenti. In realtà questo non è stato fatto, almeno finora, con senso di giustizia distributiva; tanto che sono in corso lagnanze e oggi ho ricevuto io stesso una mezza dozzina di memoriali al riguardo. Non aggiungo parola perchè è mio sistema di trattare le questioni più in generale e non entro in siffatti dettagli.

Sempre a proposito del monopolio mi sembra che esso adempie abbastanza bene alla sua funzione di acquisto di carbone all'estero. Ma le circostanze attuali e le condizioni della nostra economia dopo le sanzioni, consigliano l'esercizio di una disciplina soprattutto in fatto di consumo, di scorte ecc. Ora tale funzione non può essere svolta dal monopolio per il solo acquisto, poichè tra l'altro non è investito di sufficienti poteri. Sarebbe meglio creare un organismo unico capace di esercitare un controllo sopra il consumo e quindi fare in modo di ridurre l'impiego di carbone estero di cui si consumava e si consuma troppo. Bisognerebbe imporre in certi casi il combustibile nazionale, in altri casi i surrogati del carbone, quali la nafta, l'elettricità; ed anche consigliare ed eventualmente imporre macchine e forni, che abbiano un alto rendimento, e non disperdano le calorie. Tale è un po' la funzione dell'Associazione per il controllo della combustione ma praticamente non pare dia risultati sufficientemente energici. Ho la ferma convinzione che si debba riuscire a diminuire il consumo del carbone di 30 o 40 per cento. Il primo esempio lo danno le stesse Ferrovie. Bisognerà anche forzare la mano al consumatore. Ma finchè la vendita è affidata ad organi che hanno semplicemente funzione di provvedere la merce e non di limitare la vendita, e fra i quali non c'è coordinazione, non otterremo nulla. Occorre un Ente, solo, indipendente, e con larghi poteri, che obblighi il consumatore a consumare poco. Esso potrebbe essere un Commissariato per il carbone, al quale si dovrebbe poi affidare anche la distribuzione e l'imposizione del prodotto nazionale e la gestione di scorte ecc.

Per quello che si riferisce al movimento nei porti, le relazioni fanno osservare che il traffico è un po' aumentato. Ma qui sorge la solita distinzione tra traffico di cabotaggio e traffico con l'estero. Il traffico di cabotaggio è cresciuto anche perchè ci serviamo di prodotti nazionali; ad esempio è aumentato il traffico con la Sardegna, dalla quale ci vengono ligniti e minerali. L'aumento del cabotaggio sarà anche dovuto alle eccessive tariffe ferroviarie.

Infatti potrà divenire più conveniente la nave, specialmente il veliero, per eseguire tutto o parte d'un trasporto, ricorrendo il meno possibile alla ferrovia o all'automezzo. Ma indubbiamente l'isolamento economico contrae il traffico coll'estero, il quale costituiva circa 75 per cento del movimento complessivo dei nostri porti.

I nostri maggiori porti sono adunque tutti un po' in crisi. Ed io credo che in crisi resteranno ancora per parecchio tempo. Ho sempre sostenuto che l'Italia possa e debba bastare a sè stessa, molto più di quanto generalmente si crede, e ritengo che anche a sanzioni finite continueremo il più possibile sulla strada in cui ci siamo messi. Questo concetto dobbiamo tener presente nell'esame del bilancio della marina mercantile. La marina mercantile di linea assorbe 270 milioni per sovvenzioni, ai quali per esser esatti bisogna aggiungere 12 milioni per contributo dello Stato nel pagamento o degli interessi sui mutui relativi al credito navale (articolo 76). Bisogna tener conto di lire 7.500.000 di premi per le costruzioni navali. Una volta si spendeva per tali premi molto di più, e cioè 30 e perfino 50 milioni. Purtroppo però tutti sanno che le costruzioni navali sono in crisi. Probabilmente si ristabiliranno i 50 milioni di premi di navigazione.

BENNI, *Ministro delle comunicazioni*. Quarantacinque.

RICCI. Grazie. Non so se si ristabiliranno i premi per le demolizioni. In totale arriviamo a circa 350 milioni di lire tra premi e sovvenzioni.

Ora, la marina di linea, come dissi l'anno scorso, comprende molte navi le quali a forza di dire che sono di tipo recente, che sono giovani, cominciano ad esser mature e si avviano verso la vecchiezza. Esse furono costruite quasi tutte nello stesso periodo, cioè circa il 1927, e quindi diventeranno vecchie tutte assieme. Bisogna provvedere a rinnovarle, gradatamente e tempestivamente a rinnovarle a seconda delle esigenze delle varie linee. Osservo poi che le sovvenzioni le quali dovevano servire non solo alla gestione ma anche alla costituzione di un fondo di rinnovamento, praticamente sono bastate appena per l'esercizio. Qui si delinea una posizione abbastanza difficile. Da un lato si ha la necessità di fare in tempo, e possibilmente non tutt'assieme, nuove navi di linea, e dall'altra si ha la necessità di rinforzare la finanza dello Stato affinchè possa dare le relative sovvenzioni.

Sarà allora il caso di esaminare bene se tutti i servizi sovvenzionati siano veramente redditizi specialmente per riguardo alla valuta, e se non convenga rinunciare a qualcuno di essi per accentrare le nostre forze su taluni che per avventura rispondano meglio ai rinnovati nostri bisogni specialmente in materia coloniale.

Nel complesso volgono sempre tempi difficili per la marina mercantile e per i trasporti. Le relazioni furono fatte quando ancora si era sotto l'impressione dei noli correnti alla fine del 1935,

quando (nel dicembre 1935) il numero indice era 96; ma oggi siamo ancora discesi perchè in febbraio abbiamo toccato 84.

Per i transatlantici raccomando ancora una volta che non si continui nella costruzione di navi di lusso: il tipo più modesto di nave mista, il *cabin-steamer*, oggi risponde molto meglio alle esigenze del pubblico e alle borse dei viaggiatori. Noi non dobbiamo eccedere nell'idea di vincere la concorrenza delle marine dei mari del nord; tra l'altro ci manca oggi una merce molto importante cioè il trasporto dell'oro i cui spostamenti si verificano fra Parigi o Londra e Nuova York. L'oro frutta ai transatlantici che fanno scalo nei porti settentrionali d'Europa noli cospicui; pare che esso abbia poca simpatia per il Mediterraneo. Veda l'onorevole Ministro se può dirigerlo dalle nostre parti!

BENNI, *Ministro delle comunicazioni*. Non dubiti! Farò il possibile!

RICCI. Quanto alla marina libera da carico le cui navi si designano sotto varie denominazioni (*tramps, cargo-boats, navi randagie, vollandiere ecc.*), essa ha avuto momenti buoni nei primi tempi della guerra d'Africa, specialmente per il congestionamento del porto di Massaua, ora felicemente superato. Sotto l'impressione della richiesta di navi a causa di questo congestionamento, i nostri armatori sono forse stati indotti a esagerare le esigenze di quel traffico. Secondo me, andiamo incontro ad una delusione qualora si volesse insistere a basarsi sull'ipotesi che ci sarà molto lavoro. Furono acquistate molte navi usate all'estero per 271 mila tonnellate, cifra che da anni non si era più raggiunta. Tutto ciò spiega come noi oggi abbiamo una marina da carico abbastanza forte; forse non sarà al livello delle punte che ora potrebbero occorrere, ma ad impresa finita, noi possiamo ritenere che la nostra marina da carico sarà sufficiente, anzi ultra sufficiente.

Perciò vorrei suggerire molta cautela quando si tratta di acquistare altre navi vecchie all'estero. Sarà bene deliberare a ragion veduta.

A noi basta avere tante navi quante occorrono per trasportare il nostro fabbisogno di merci. Si vorrebbe da taluni che le navi fossero materialmente utilizzate per la merce da trasportare dall'Italia o per l'Italia. Questo non è necessario. Quando ci sono navi a sufficienza, lasciamole pure libere di procurarsi i noli che credono, se ci sono noli più convenienti nei mercati fra terzi. L'importante è che ci sia sufficienza di navi. Ricordiamo che il nostro traffico marittimo coll'estero si va restringendo. Vedete ad esempio il consumo di carbone per le ferrovie dello Stato: da 2 milioni e mezzo credo che ora sia sceso ad un milione e 200 mila.

BENNI, *Ministro delle comunicazioni*. 1.600.000 con le nuove elettrificazioni.

RICCI. Se prima c'era da trasportare il grano ora questo è scomparso; c'erano i fosfati che

stanno scomparendo e lo stesso avviene per il salnitro.

Il bisogno di navi diminuisce. Si fanno poi dei confronti un po' curiosi.

C'è una tabella, qui, nella relazione della Giunta del bilancio, non in quella dell'onorevole De Vito, che mette in relazione il tonnello con la popolazione. Vediamo di non lasciarci guidare da siffatte argomentazioni. Perchè non è la popolazione di un Paese quella che influisce sul tonnello. Un paese, per esempio, che abbia soltanto comunicazioni marittime, come potrebbe essere la Svezia oppure la Norvegia, che non sono Paesi insulari ma è come se lo fossero perchè non hanno comunicazioni per via terra, ha bisogno di una marina più grande. Un Paese di forte consumo situato in un clima cattivo che sia dedito alle industrie pesanti che consumano molto, ha bisogno di una marina più grande. Noi non siamo in tali condizioni. Però invece di occuparci della quantità vediamo di utilizzare questo tempo, questa necessaria pausa, per prepararci ad una ripresa della nostra marina specialmente in fatto di qualità. Era stato bandito l'anno scorso un concorso per la nave da carico tipo italiana. Cosa utilissima. Sarebbe bene chiudere questo concorso. Io vorrei chiedere all'onorevole Ministro che cosa ne è stato.

BENNI, *Ministro delle comunicazioni*. È stato chiuso.

RICCI. Sarebbe bene preparare tutti gli studi per affrettarci e poterne così preparare la costruzione non appena sarà il momento. E allora siano navi costruite tutte nei nostri cantieri. Si dia veramente lavoro a tutta l'industria nazionale e non solamente ad una parte di essa.

La gestione della nave vecchia in realtà è stata possibile per due premi: l'uno afferente al patrimonio, l'altro afferente all'esercizio. Il primo era il premio di demolizione. Chi comprava la nave vecchia sapeva che nella peggiore ipotesi poteva demolirla ricavandone un certo prezzo. L'altro è il premio di navigazione.

Ora questi premi è bene siano concessi quando è necessario, ma il premio di demolizione io dubito che sia ancora necessario, perchè i materiali ferrosi sono aumentati notevolmente di prezzo. Il premio di navigazione lo credo ancora necessario e potrebbe anche darsi il caso di doverlo aumentare, ma non a favore della nave che si acquista all'estero e che diviene oggi redditizia, soltanto in forza di tali artifici. Questo premio sia dato alle sole navi già esistenti, iscritte a tutt'oggi nel nostro registro e sia di preferenza riservato alle navi costruite nel nostro Paese.

Ed ho finito. Il caso ha voluto che io fossi il primo oratore a parlare dei porti e della marina; ho discorso di cose concrete e avvinto all'argomento, non ho accennato menomamente a persone, o a classi di persone; ma mentre ragionavo dei porti il mio pensiero correva ai lavoratori portuali, che dai nostri lidi sono accorsi a lavorare

nei porti africani; mentre ragionavo di navi, il mio pensiero correva alla gente di mare, impegnata in una vita disagiata, in continua navigazione sotto gli occhi gelosi di marine concorrenti. Orbene consentite che a questi lavoratori, io mandi un caldo saluto, un caldo saluto che vuole dire ammirazione e gratitudine, ma soprattutto significa fede nei destini della Patria. (*Applausi*).

BROCCARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROCCARDI. Onorevoli senatori, il Senato vorrà perdonarmi se dovrò tornare su alcuni degli argomenti trattati dagli oratori che mi hanno preceduto, ma essi sono di una tale importanza che credo non sia male che il Senato dimostri di essersene col più vivo interesse occupato.

Come ha accennato l'oratore che mi ha preceduto, il bilancio, o lo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, quest'anno ci porta, come un dono anticipato pasquale, il pareggio tra le entrate e le spese della gestione ferroviaria: 3 miliardi e 448 milioni di spese e 3 miliardi e 448 milioni di entrate.

Se si considera che l'anno scorso noi approvammo il bilancio di previsione per l'esercizio 1935-36, con un *deficit* di 900 milioni e cioè 3 miliardi e 700 milioni di spese e 2 miliardi 800 milioni di entrate, il pareggio che ci si presenta è veramente sorprendente. Il *deficit* della gestione ferroviaria ebbe inizio nell'esercizio 1930-31, dovuto particolarmente alla contrazione del traffico, che da un gettito di 4 miliardi e 600 milioni, nell'esercizio 1929-30, era sceso nell'esercizio 1934-35 a 2 miliardi e 600 milioni, con una riduzione del 45 per cento. Ma al *deficit* avevano contribuito anche altri due fattori, come hanno accennato gli oratori che mi hanno preceduto, e cioè l'onere delle pensioni che da 78 milioni nell'esercizio 1921-1922 era salito a 420 milioni nell'esercizio 1935-36 e l'onere patrimoniale che da 170 milioni nel 1921-1922 era salito a 697 milioni nell'esercizio 1935-36.

Era necessario, ha detto l'anno scorso, nella tornata del 18 maggio, il Ministro delle comunicazioni in quest'aula, far scomparire questo debito perchè non si avesse l'impressione che questa maggiore Azienda tecnica dello Stato fosse una malata a carico della Nazione. E mentre alcuni pensavano che si poteva provvedere al pareggio della gestione ferroviaria mettendo a carico dello Stato gli oneri patrimoniali e il carico delle pensioni, così che il disavanzo delle Ferrovie sarebbe passato dal Ministero delle comunicazioni al Ministero delle finanze, si deliberò invece di mettere questo disavanzo a carico delle merci che viaggiano attraverso il nostro Paese, sia che vengano trasportate dalle ferrovie che dagli automezzi. Così vennero i provvedimenti che sono contenuti nel disegno di legge che siamo chiamati oggi ad approvare e che io riassumerò brevemente.

Il Ministero delle finanze interviene a sollevare il bilancio delle Ferrovie con 250 milioni di contributo annuo, per il carico delle pensioni. Il Tesoro riduce

il tasso d'interesse sugli anticipi che ha fatto alle Ferrovie al 4 per cento e con questo le Ferrovie realizzano un'economia di 101 milioni e 700 mila lire. Il Ministero delle finanze dà un sussidio alle Ferrovie di 70 milioni per l'elettrificazione delle linee ferroviarie ed abbona alle Ferrovie di Stato un canone annuo di 2 milioni e 800 mila lire. Lo Stato così interviene a risanare il bilancio delle Ferrovie con 424 milioni e 500 mila lire; ma immediatamente si rifà di questo onere, applicando una tassa sopra le merci trasportate dagli automezzi, tassa sulla quale tornerò a parlare perchè è altissima e dalla quale il Ministero delle finanze si ripromette di ricavare 425 milioni, somma corrispondente appunto all'onere che si è assunto verso le Ferrovie.

Inoltre le Ferrovie dello Stato, con il decreto del 9 dicembre 1935-XIV, n. 2110, sono state autorizzate ad aumentare le tariffe ferroviarie di una determinata percentuale che varia per le diverse categorie, e che credo si possa considerare alla media del 25 per cento. Da questo aumento delle tariffe, l'Amministrazione delle ferrovie pensa di ricavare circa 400 milioni, e poichè, come ha accennato l'oratore che mi ha preceduto, in quest'anno si è constatato che la contrazione del traffico ha raggiunto il punto più basso ed anzi si è iniziata una promettente ripresa del traffico stesso, ripresa che si era manifestata da tempo sulle ferrovie svizzere, su quelle tedesche, su quelle inglesi, su quelle degli Stati Uniti, così l'Amministrazione ferroviaria ha ritenuto che questo incremento di traffico possa essere valutato in 150 milioni.

E pertanto le Ferrovie complessivamente calcolano, per gli alleggerimenti degli oneri e per le maggiori entrate, di poter contare su un miglioramento di 974 milioni e 500 mila lire.

Non vi è dubbio che la struttura dei provvedimenti adottati è ingegnosa, e ne va data lode al Ministro delle comunicazioni e a quello delle finanze.

Ma vi sono due provvedimenti sui quali si è intrattenuto il collega senatore Ricci Federico e sui quali intendo di soffermarmi anch'io perchè in sostanza sono quelli che hanno risanato il *deficit* delle ferrovie, e cioè: l'aumento delle tariffe ferroviarie e la istituzione di una tassa sui trasporti fatti con automezzi.

Sul primo provvedimento mi permetto di fare qualche osservazione. Io non sono un agricoltore; ma tante volte ho sentito degli agricoltori lagnarsi di non poter intraprendere certe determinate culture, specialmente orticole, perchè, per la distanza dai centri di consumo, le spese ferroviarie sono così forti da non lasciare un margine adeguato di utile. Ricordo che un valoroso agricoltore, molti mesi or sono, prima dell'aumento delle tariffe ferroviarie, mi diceva di aver fatto l'esperimento di una vasta cultura orticola nella provincia di Grosseto. Giunti i suoi prodotti a maturazione ed inviati sul mercato di Genova come quello che

poteva assorbirli, ne ebbe questi risultati. Di 100 lire, quota parte del ricavo della vendita di questi prodotti, 52 lire furono assorbite dalla spesa del trasporto ferroviario; il resto per buona parte andò per il trasporto del prodotto dalla terra alla stazione ferroviaria, dalla stazione ferroviaria di arrivo al mercato, per l'imbballaggio, per il carico e scarico e per le spese accessorie. A lui agricoltore e produttore, di quelle 100 lire rimasero soltanto sette od otto lire; ed egli dovette abbandonare una coltura dalla quale si riprometteva qualche compenso alle sue fatiche.

Ora evidentemente questi fenomeni, questi fatti, queste, diciamo così, limitazioni di raggio di azione per certe colture si aggraveranno con l'aumento delle tariffe. Faccio di necessità virtù e mi acconcio a questo aumento; ma voglio soltanto raccomandare all'onorevole Ministero delle comunicazioni di tener presente che intorno ad una determinata tariffa ferroviaria si vanno organizzando degli interessi, si prendono degli impegni, si intraprendono delle colture, delle lavorazioni, insomma si crea tutto un sistema e tutta una organizzazione industriale, agricola e commerciale della quale bisogna tener conto. Bisogna perciò che l'onorevole Ministro voglia vigilare come si svolge il traffico con l'aumento delle tariffe, per intervenire, coi poteri che egli ha, in tutti i casi nei quali sia necessario con provvedimenti contingenti che rappresentino una specie di sutura fra le nuove e le vecchie tariffe, in modo da non danneggiare l'agricoltura, l'industria, il commercio, ed anche forse le stesse ferrovie dello Stato.

E vengo al secondo provvedimento, più grave, quello della istituzione di una tassa sui trasporti effettuati con automezzi. Se questa tassa avesse un carattere contingente e servisse a distogliere per il momento, in tempo di inique sanzioni, il traffico degli automezzi per portarlo sulle ferrovie e quindi realizzare un'economia del combustibile liquido, io non discuterei. Invece l'origine del provvedimento, essendo diretto a colmare il *deficit* del bilancio ferroviario, ha carattere del tutto stabile, e allora debbo fare alcune considerazioni.

Ricordo che quando si discusse il bilancio delle comunicazioni nel maggio dell'anno scorso, qualche senatore obiettò che il *deficit* ferroviario era dovuto alla concorrenza degli automezzi e quindi bisognava provvedere in qualche modo a danno degli automobili e a vantaggio delle ferrovie. Ma ricordo altresì che anche i più scalmanati difensori delle ferrovie, sostenevano questa tesi: le ferrovie hanno a loro carico la strada sulla quale fanno i trasporti, mentre invece i camions si servono gratuitamente della strada pubblica; le ferrovie quindi sono in una condizione di inferiorità; ma si riteneva che, quando fosse stato posto a carico dei trasporti con automezzi una tassa per tonnellata chilometro che corrispondesse alla spesa che pure per tonnellata chilometro le ferrovie incontrano per mantenere la loro strada,

le ferrovie sarebbero state in condizione di favore di fronte al traffico con automezzi.

Io non ho il dato esatto della spesa che le ferrovie incontrano per tonnellata chilometro per il mantenimento e la custodia della linea ferrata; ho fatto qualche calcolo per mio conto e credo di esser giunto a dati abbastanza attendibili. Ho trovato cioè che nel 1934-35 le tonnellate chilometro fatte dalle ferrovie sono state 8 miliardi e 662 milioni; che l'incasso per ogni tonnellata chilometro e cioè il prezzo del trasporto per ferrovia di una tonnellata chilometro è stato di circa 17 centesimi e che la spesa della manutenzione della strada, sta tra i 4 e i 5 centesimi. Cinque centesimi è una cifra alta, poichè se fate il calcolo e moltiplicate i 5 centesimi per 8 miliardi e 662 milioni di tonnellate chilometro fatte in un anno, arrivate per la sola manutenzione della linea ferrata a 433 milioni, spesa superiore certamente alla reale. Ma la tassa che è stata imposta alle merci trasportate con gli automezzi, è ben altro che i 5 centesimi: è 12 centesimi a tonnellata chilometro. Come ha detto l'oratore che mi ha preceduto, questa tassa corrisponde a qualche cosa come il 50 o il 60 per cento delle spese che per tonnellata chilometro incontravano gli esercenti autotrasporti e perciò, a causa di questa tassa, dovrebbero aumentare del 50 o del 60 per cento il prezzo dei loro trasporti. Credo che questa tassa abbia un carattere proibitivo, e ritengo che in tempi normali a poco a poco i trasporti con automezzi finiranno col limitarsi ai brevissimi percorsi. Invece credo che sia molto opportuno che i due mezzi di trasporto coesistano e si completino. Bisogna mettere le ferrovie e gli automezzi sullo stesso piano di concorrenza e poi lasciare che ognuno faccia la propria strada.

E perchè questo sia, bisogna che l'onorevole Ministro, appena tornata la normalità dei traffici — ora siamo in tempi anormali — riesamini, insieme col Ministro delle finanze, il decreto-legge del 2 dicembre e lo modifichi in modo che anche l'Italia possa avere un servizio di trasporto merci a mezzo camion perchè esso rappresenta un progresso, tanto è vero che si è affermato in tutto il mondo.

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Sono d'accordo con lei.

BROCCARDI. Grazie. D'altra parte, tanto le ferrovie che l'automobilismo devono fare ancora molto cammino in Italia; pensiamo che le statistiche c'insegnano che in Italia si fanno tre viaggi in ferrovia per ogni abitante all'anno. In Francia se ne fanno 20, in Inghilterra 29, e in Germania 30 e che se l'Italia oggi ha 230 mila mezzi automobilistici, l'Inghilterra ne ha 1.750.000 e la Francia 1.800.000. Vedete dunque quanto cammino dobbiamo ancora fare tanto nel campo ferroviario che in quello automobilistico.

Mi sia permesso, onorevole Ministro, di rivolgere un plauso al vostro Ministero per il passo veramente gigantesco che nell'esercizio 1935-36 ha

compiuto l'elettrificazione delle ferrovie. Sono più di 1000 chilometri elettrificati che in questo esercizio sono entrati in funzione. Mi auguro pertanto che il programma, veramente fascista, che voi, onorevole Ministro, avete annunciato, cioè di portare i 4 mila chilometri di ferrovie già elettrificati o in via di elettrificazione a 9 mila chilometri, in confronto dei 17 mila che compongono tutta la nostra rete ferroviaria, possa essere il più sollecitamente compiuto.

So perfettamente le difficoltà che oggi voi incontrate per questa elettrificazione, ma quando leggiamo nei bilanci delle ferrovie — parlo del Bilancio consuntivo 1934-35 — che si sono spesi 189 milioni per l'acquisto di combustibili, somma che è andata all'estero e vediamo nel bilancio preventivo attuale che 174 milioni si dovranno spendere sempre per l'acquisto di combustibili, pensiamo che ogni riduzione di questa spesa sarà salutata con vivo compiacimento dal Senato del Regno.

E poichè parlo di elettrificazione, mi sia permesso di raccomandare in modo particolare la elettrificazione delle linee che vanno verso il confine, e tra queste linee raccomando specialmente quella che va verso il Sempione. Faccio parte della Commissione internazionale per il Sempione ed ogni volta che la Commissione si raduna in Svizzera ci viene chiesto dai nostri colleghi svizzeri quando l'Italia provvederà ad elettrificare il tratto della linea del Sempione che è sul versante italiano.

Onorevoli colleghi, qui sarò un po' in disaccordo con il mio amico e collega onorevole Ricci che mi ha preceduto. Mai, come in questo periodo storico ed eroico, l'Italia ha sentito la necessità di avere una forte e bene organizzata marina mercantile. Io chiedo a voi, onorevoli senatori, che cosa sarebbe costata la gloriosa impresa africana se avessimo dovuto ricorrere per tutti i trasporti alla marina straniera; quale esodo dal nostro paese di valuta estera si sarebbe verificato e quale prezzo avrebbero raggiunto i noli a nostro carico. Invece tutti i trasporti per questa grande impresa sono stati eseguiti dalla bandiera italiana senza aumento di noli; non si è verificato il pescecannismo, a cui ieri nel suo memorabile discorso il Capo del Governo accennava, perchè il Governo con la marina mercantile italiana ha fatto da padrone come era giusto ed ha dettate le condizioni di nolo. I trasporti per l'A. O. sono fatti tutti con equipaggi italiani che mettono nel loro compito un entusiasmo che non è superato se non da quello col quale i nostri soldati e le nostre Camicie Nere combattono in terra africana. (*Applausi*).

Quando l'Italia entrò nella grande guerra, nel 1915, aveva una marina mercantile composta di un milione e 430 mila tonnellate di stazza e spese più di 3 miliardi per noli che per buona parte furono pagati all'estero. L'Inghilterra, che aveva una marina di 19 milioni di tonnellate, mercè il fortissimo aumento dei noli (altro che pescecanni-

smo!) ha potuto rifarsi negli anni di guerra di tanta parte delle spese di guerra. Ciò valga di monito, onorevoli colleghi, per l'avvenire.

Oggi la nostra marina mercantile consta di due milioni e 800 mila tonnellate di stazza lorda; essa tiene il settimo posto fra le marine del mondo, ma tiene uno dei primissimi posti per la bellezza, la comodità e l'efficienza delle sue navi di linea, che non temono il confronto con le più belle navi straniere.

Mercè i servizi indispensabili e i servizi utili che il Duce ha voluto e che il Governo Fascista ha attuato, la nostra Bandiera corre tutti i mari e percorre quasi tutte le coste del mondo con servizi regolari. Una magnifica linea va dai porti italiani sino all'estremo Oriente, agli estremi porti della Cina e del Giappone in quei mari cioè dove si stanno maturando i destini di tanta parte del mondo. Devo a questo proposito una parola di plauso all'onorevole Ministro perchè proprio questa linea, in quest'anno, è stata sensibilmente migliorata con magnifiche navi che fanno veramente onore alla Bandiera italiana. Altre linee regolari partono dai porti italiani per percorrere tutta la costa occidentale dell'Africa fino alla Città del Capo, tutta la costa orientale dell'Africa fino a Durban. Partono dai porti italiani linee regolari che vanno nel Nord America, a Nuova York, nel Sud America a Rio Janeiro, a Buenos Ayres. Altre dai porti italiani vanno ai porti del centro America, passano il canale di Panama e mentre una volge al Nord lungo la costa della California fin quasi a Vancouver un'altra scende a Mezzogiorno lungo le coste del Perù e del Cile fino a Concepcion.

Il Fascismo deve essere orgoglioso di queste linee che non portano soltanto la Bandiera italiana sui mari più lontani, ma portano anche un palpito di amor di patria a tutti i nostri connazionali anche a quelli che sono sparsi sulle coste più lontane del mondo.

Bisogna perseverare, onorevole ministro. Dico questo unicamente perchè mi hanno obbligato a questo appello le parole dell'amico Ricci: non bisogna titubare. Bisogna perseverare specialmente in questo momento di sanzioni. Ricordiamoci che ognuna delle linee che noi esercitiamo è costata denaro e sacrifici per l'impianto e per il suo avviamento; che ogni linea di navigazione polarizza attorno a sé una serie d'interessi di commercianti e di industriali italiani, di commercianti e di industriali italiani residenti all'estero e che sopprimere una di queste linee vuol dire stroncare tutti questi interessi, e rinunciare ai sacrifici che abbiamo fatti, a vantaggio di una bandiera straniera che indubbiamente prenderebbe il nostro posto.

Mai come in questa materia è appropriato il motto fascista: « Resistere ».

Ma la marina nostra (e qui ha ragione il mio collega senatore Ricci) ha bisogno di essere rinnovata e specialmente deve essere rinnovata la marina da carico per poter affrontare la concorrenza delle

navi straniere, ben costruite adatte e specializzate per i trasporti che compiono.

Purtroppo al 31 dicembre 1935 sugli scali italiani, ridotti ormai a pochi, non vi erano che 25.592 tonnellate in costruzione per la marina mercantile, il che vuol dire qualche cosa come la metà della stazza del *Rex*, mentre su quelli inglesi ve ne erano 1.543.000 e in Germania 118.000.

Il capitolo 75 che contempla i compensi di costruzione, riparazioni e compensi daziari ecc., sul bilancio preventivo del 1931-32 aveva un assegno di 57 milioni, in questo bilancio l'assegno è ridotto a 7.500.000 lire. Non vi è nessuna recriminazione nella citazione di queste cifre perchè so perfettamente che se non vi sono navi in costruzione non occorrono compensi ed è inutile stanziare delle somme che non si spendono. Accenno a ciò soltanto per mettere in chiaro che incombe il problema del rinnovamento della flotta. La marina italiana deve essere rinnovata e saranno i cantieri italiani che dovranno rinnovarla. Il problema è immanente e dobbiamo essere pronti ad affrontarlo.

Sono entrato in questo tema anche per rivolgere una preghiera al Ministro delle comunicazioni.

La legge sui compensi di costruzione vorrebbe che il compenso daziario per ogni tonnellata di lamiera o di profilati impiegati nella costruzione o riparazione di navi fosse riveduto o aggiornato ogni anno. Questo compenso, di franchi oro 7.75 per quintale, ormai è assolutamente inadeguato. Bisogna aggiornarlo per impedire che per le importanti riparazioni le navi italiane degli armatori privati si rivolgano alle officine dei porti stranieri.

Ed ho finito. L'Italia è fiera di poter affermare, onorevole Ministro, che i servizi pubblici dipendenti dal vostro Ministero, le ferrovie, le poste, i telegrafi, la marina mercantile sono i più ordinati e disciplinati del mondo. Voi avete portato, onorevole Ministro, nel Ministero delle comunicazioni il buon senso e lo spirito pratico di un intelligente e valoroso industriale, quale voi siete: tutti i vostri collaboratori, dai direttori generali ai più modesti manuali che rincalzano le traversine ferroviarie, hanno la coscienza di servire la Nazione e la servono con fede e con amore, orgogliosi di contribuire alla grande fatica del Duce per le fortune della Patria.

A voi e ai vostri collaboratori, giunga gradito il plauso di una modesta voce che parte dal Senato. (*Applausi*).

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Onorevoli senatori, nel maggio del 1921, prima che s'iniziasse la discussione del bilancio del Ministero delle comunicazioni, mi rivolsi al Ministro del tempo, S. E. Ciano, pregandolo di volere accogliere alcune raccomandazioni sui servizi ferroviari della mia regione. Egli mi invitò ad esporle nella pubblica discussione. Io parlai e fui lieto di sentire nella risposta, che egli poi mi dette, che le mie osservazioni erano giustissime e che egli era pronto ad accoglierle;

anzi con quella arguzia, che è caratteristica della sua arte oratoria, aggiunse che, quando fossero arrivati fino a Roma i lamenti per la soppressione di qualche fermata nel treno diretto, egli avrebbe ricorso a me per avere il mio appoggio e tacitare ogni lamento. Senonchè le mie richieste e le sue promesse hanno lasciato il tempo che trovarono, perchè nel 1931 era in gestazione il Regio decreto-legge, che poi fu pubblicato il 21 dicembre il quale modificò le norme che regolavano l'esercizio della rete ferroviaria dello Stato.

Appena io ebbi agio di leggere questo decreto, dovetti subito riconoscere che era più che dannoso per le linee del Mezzogiorno, e specialmente per alcune di esse non molto produttive. Parlai quando fu discussa in Senato la conversione in legge del Regio decreto-legge, prospettai le difficoltà a cui si sarebbe andati incontro e feci osservare che i provvedimenti, i quali avrebbero potuto essere emanati, avrebbero reso ancora peggiore la condizione delle nostre linee ferroviarie. Non mi sbagliai. Le disposizioni emesse posteriormente hanno peggiorato le condizioni delle linee ferroviarie del Mezzogiorno. Mi riferisco specialmente alla linea Sicignano-Lagonegro che unisce alcuni comuni dalla provincia di Cosenza, per mezzo del tronco Lagonegro-Castrovillari, buona parte dei comuni del circondario di Potenza e alcuni di Lagonegro e della provincia di Salerno a Napoli, a Potenza, alle Calabrie. Quale sia questa situazione di fatto, quale il rimedio che propongo a S. E. il Ministro e le preghiere che io a lui rivolgo, dirò brevisimamente.

L'esercizio sulla linea Sicignano-Lagonegro è compiuto con quattro littorine e con un treno misto di terza classe; le littorine tutte di terza classe come si sa. Quale siano gli svantaggi di un viaggio fatto in questo modo è facile comprendere.

A Sicignano, dove s'inizia il servizio delle littorine, bisogna lasciare il treno che viene o che va a Napoli e salire su di esse, con qualunque tempo, talvolta senza che vi sia chi trasporti la valigia, e incontrando tutti gli inconvenienti di un trasloco che prima di evitava col viaggiare nella vettura da e per Napoli.

Inoltre il numero ridotto di posti fa sì che sovente bisogna viaggiare in piedi, pigiati gli uni sugli altri, ovvero si deve attendere la corsa successiva della littorina, con grande incomodo e perdita di tempo specie per coloro che provengono da altri luoghi per lo più lontani dalle stazioni ferroviarie. E il viaggio si compie in terza classe in compagnia di ogni sorta di gente, con quale e quanto comodo è facile immaginare.

Per darne una pallida idea, mi permetto di narrare al Senato un viaggio che ho avuto occasione di fare in queste condizioni. Si era nel mese di novembre; a Napoli presi posto in uno scompartimento di seconda classe, perchè la prima era già stata abolita. In questo scompartimento trovai già altri tre compagni di viaggio, tra i quali un

sottufficiale, che aveva incominciato a fumare e che non la smetteva più. Arrivati a Torre del Greco, sopraggiunge una signora con due bambini, uno dei quali aveva un cinque anni e l'altro era poppante. Appena entrato nello scompartimento, il bambino di cinque anni cominciò ad esserne il padrone assoluto, pestando i piedi ai viaggiatori e imbrattandone gli abiti. Senonchè intervenne providamente Morfeo, che lo prese sotto la sua protezione ed il bimbo si addormentò. Ma allora l'altro bambino poppante si svegliò e cominciò una melodia, un concerto punto piacevole con i suoi acuti e i suoi bassi, grida e strilli, un concerto che si potrebbe dire con il poeta: «lacerator di ben costrutti orecchi». E tutto non finì ancora qui, perchè nella stazione successiva, quella di Torre Annunziata centrale, sopraggiunse un'altra persona, uno di quei villani rinciviliti, di cui parlava il Manzoni, il quale aveva l'aspetto un po' del contadino e un po' del signore. Armato di una mazza, ebbi il piacere di averlo a fianco. Lo scompartimento era pieno di fumo, perchè il sottufficiale, nonostante l'avessi pregato di smettere fumare, dato che l'aria era diventata irrespirabile, non ne volle sapere; il mocciosetto continuava il suo concerto e, per di più, altro penoso fastidio mi veniva dal mio vicino.

E così dovetti continuare il viaggio, viaggio che naturalmente mi sono ben guardato di rifare.

Ora io pregherei l'onorevole Ministro di far sì che l'esercizio di quella rete sia effettuato in parte con le littorine, ed in parte con almeno due treni, che abbiano uno scompartimento di prima classe.

Non debbo nascondere che ho provato un vivo dolore, quando ho constatato che l'unico treno, che percorre quella linea è un misto composto esclusivamente di vetture di terza classe. Quasi che tutta la gente che deve servirsi della linea Sici-gnanò-Lagonegro non fosse degna delle altre classi che sono nei treni delle altre regioni! E si consideri che oltre alle persone, che per la loro posizione sociale meritano una considerazione, possono essere costretti a viaggiare e ammalati e vecchi che hanno bisogno di cure o di riguardi che non si hanno in una classe unica di terza, in cui sono persone d'ogni condizione e non tutte fornite della cognizione dei loro doveri.

Del resto, il provvedimento da me domandato è un atto di giustizia generale, perchè su altre linee, dove pure vanno le littorine, contemporaneamente vi sono treni che hanno non solo la seconda, ma anche la prima classe. Così sulla Biella-Santhià, sulla Chiusi-Siena, sulla Firenze-Empoli-Siena, sulla Aquila-Sulmona e così via dicendo. È vero che in qualche centro ferroviario le linee sono esercitate soltanto da littorine, ma si tratta di percorso, coperto appena in una mezz'ora, al massimo in quaranta minuti e in regioni, ov'è la possibilità di servirsi di altri mezzi di comunicazione, o di altre linee a non lunga distanza.

E vengo all'altro rilievo sull'esercizio della ferrovia esercitata dalla Mediterranea Atena-Brienza-

Marsico-nuovo. Orbene tanto il viaggio di andata da Napoli a Marsico-nuovo, quanto quello di ritorno, è reso oltremodo incomodo. Infatti partendosi la notte a 0,50 da Napoli e proseguendo, in quelle condizioni di cui ho parlato, fino alla stazione di Atena, bisogna attendere colà due ore per poter continuare per Marsico nuovo. Lo stesso avviene se si compie il viaggio nel pomeriggio: ancora la fermata d'un'ora.

Ora io raccomando all'onorevole Ministro, che con tanto amore dirige le nostre comunicazioni, di trovare un modo per rendere meno penoso il viaggio su quella linea, disponendo almeno che la partenza da Atena abbia luogo appena giunge la littorina da Licignano.

Mi auguro sinceramente che queste mie osservazioni siano prese in benevola considerazione dall'onorevole Ministro. Questo augurio è fondato su la speranza che il suo diretto collaboratore, l'onorevole Sottosegretario di Stato, che è appunto della mia regione, almeno per la carità del natio loco voglia adoperarsi perchè le modeste e giuste mie richieste abbiano ad essere accolte.

Onorevole Sottosegretario di Stato, Ella può testimoniare la verità di quanto ho detto e, ricordando che la mia Brienza fu anche patria di suo padre, vorrà renderle un tributo di riconoscenza.

Onorevole Ministro, ho finito. È vero che noi siamo poveri, perchè non abbiamo le ricchezze delle altre regioni d'Italia, non le terre ubertose, non le industrie, non i commerci, ma la nostra povertà credo che debba essere motivo di compatimento e di aiuti e non circostanza d'inferiorità rispetto agli altri italiani.

Noi siamo poveri, ripeto ma non siamo da meno degli altri italiani, specialmente per la devozione al Re, per l'amore alla Patria, per l'attaccamento al Duce, artefice insuperato e sommo delle fortune e della grandezza d'Italia. (*Applausi*).

FLORA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORA. Onorevoli senatori. Il preventivo delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1936-37, dopo cinque anni di disavanzi, dei quali l'Azienda, cui spetta il solo esercizio non ha certo la responsabilità, si chiude, per l'opera urgente ed energica dell'onorevole Ministro delle Comunicazioni, in pareggio.

Il risultato previsto sarà accolto dal Senato, in ogni tempo vigile custode delle finanze, con la più viva soddisfazione, per le ripercussioni che il disavanzo del bilancio ferroviario aveva sul bilancio dello Stato e quindi all'ultimo sul contribuente, che doveva sopportare con maggiori imposte, i disavanzi dell'uno e dell'altro. Ed erano perdite gravose, che la crisi mondiale prima, la concorrenza automobilistica poi, avevano fatto assurgere a cifre paurose. Sono cifre già citate dai colleghi che mi hanno preceduto; permettetemi di ricordarle a mia volta, poichè consentono ulteriori osservazioni.

Il disavanzo, da 198 milioni nel 1931-32 era

salito nel 1934-35 a 840 milioni, senza però compromettere, malgrado le circostanze avverse, i trasporti, pari, e per molti aspetti superiori, per potenzialità, regolarità, sicurezza, a quelli delle linee ferroviarie più celebrate. Non erano però, come molte volte si è detto, e come sembrerebbe consultando la contrazione del traffico viaggiatori e merci, i cui prodotti dal 1928-29 al 1934-35 sono discesi da 4 miliardi e 636 milioni, a 2 miliardi e 615 milioni, imputabili all'esercizio. Erano dovuti, come pure si è riconosciuto, non all'esercizio ma alle partite passive, estranee all'Azienda ferroviaria e ad essa addossate dal Tesoro benché sprovviste di adeguate compensazioni e riserve. La prestazione di servizi gratuiti o semi-gratuiti a tutte le amministrazioni governative, di cui non vi ha esempio nelle ferrovie straniere, private e pubbliche; la spesa per le pensioni, salita, come è stato rilevato, da 170 milioni del 1921-22, anno in cui — e questa cifra merita di essere ricordata al Senato — le ferrovie contavano 240.915 agenti, con un traffico pari a quello attuale, a 420 milioni nel 1935-36, con soli 134.437 agenti; la spesa, infine, per gli interessi e per gli ammortamenti dei debiti patrimoniali accollata dal Tesoro all'esercizio, anche se i nuovi impianti non ne aumentavano per nulla i prodotti, spesa che era salita in 12 anni da 170 a 667 milioni, con beneficio dello Stato proprietario della rete e sacrificio immeritato degli utenti, erano le cause originarie, profonde, organiche dei disavanzi dell'Azienda, e dei timori sollevati da molte parti sulla capacità dello Stato moderno, anche se rinnovato economicamente e spiritualmente dal Fascismo, a gestire le grandi imprese industriali cui è legata la vita sociale del Paese. Sono queste tre cause che l'onorevole Ministro, accogliendo i voti più volte all'uopo espressi nei due rami del Parlamento, dai più autorevoli glossatori del bilancio ferroviario, ha saputo con energia rimuovere per l'immediato e mediato futuro.

Nel suo limpido e forte discorso pronunciato alla Camera dei deputati il 15 maggio, egli così disse: «Sgravio del bilancio ferroviario di tutti gli oneri estranei all'esercizio cioè: disavanzo pensioni, per quote interessi ed ammortamenti, servizi per altre amministrazioni e riduzioni di tariffe non richieste da necessità di gestione; tali le direttive della mia politica ferroviaria».

Ebbene la promessa è stata mantenuta. Il disavanzo della gestione è scomparso senza turbare, con l'aumento delle tariffe all'uopo richiesto, (questo mi preme affermare) i rapporti fra la vaporeiera e l'automezzo, ricondotti, mediante il congegno delle nuove tariffe ferroviarie e automobilistiche, entro la zona economica loro propria.

E che la crisi di cui soffriva l'Azienda fosse di carattere prettamente patrimoniale, e quindi in gran parte indipendente dall'esercizio, degno di ogni elogio, lo provano i risultati finanziari di questi ultimi anni. Nel 1932-33 il disavanzo dell'esercizio puro fu di 27 milioni, mentre il disa-

vanzo della gestione, per effetto degli oneri estranei all'Azienda accennata, saliva a 603 milioni. Nel 1933-34 il disavanzo dell'esercizio imputabile alla crisi mondiale e alla concorrenza degli automezzi fu di 176 milioni, cifra assai modesta rispetto a quella della maggior parte delle ferrovie straniere, costrette, perfino, per pagare gli interessi del capitale obbligazionario, a forti decurtazioni patrimoniali senza le quali il risanamento delle rispettive Aziende non sarebbe stato possibile. Nell'anno finanziario 1934-35 il disavanzo dell'esercizio puro sale a 185 milioni, sempre a causa delle circostanze accennate, onde un aumento del coefficiente di esercizio da 106,9 a 106,67, aumento lievissimo ottenuto senza quelle economie criminose di cui abbiamo avuto esempio in talune ferrovie straniere. Il Senato non giudichi eccessivo questo coefficiente di esercizio, perchè esso è ancora inferiore al coefficiente di esercizio che si avverte in molte reti statali con le quali la nostra può essere comparata. Se consideriamo la rete ferroviaria statale francese, l'auspicato «réseau modèle», noi troviamo che il coefficiente è salito l'anno scorso malgrado le economie adottate, al 116 per cento.

Il confronto per l'onorevole Ministro e per i suoi valenti collaboratori è certo lusinghiero.

Oggi la riconquista del pareggio è compiuta. Il disavanzo della gestione salito a 840 milioni nel 1934-35, è stato scomposto in due parti. Si assegnarono 400 milioni agli utenti e 425 milioni ai contribuenti. Senonchè — tale la questione che più interessa esaminare — il servizio dei debiti patrimoniali che, malgrado la riduzione degli interessi operata dal Ministro e illustrata dal senatore Ricci, implica sempre per l'esercizio una spesa di 610 milioni, deve o meno rimanere sempre a carico degli utenti? È utile, per coprire le spese vecchie e nuove, accrescere con gravose soprattasse le tariffe? Se l'esercizio si chiudesse nuovamente come è certo, per la generale ripresa economica che ovunque si avverte, con un avanzo, come dovrebbe questo essere impiegato? A ridurre le tariffe a beneficio degli utenti, oppure a pagare gli oneri patrimoniali a beneficio dei contribuenti? La soluzione di queste questioni cui si è avvicinato l'onorevole Ministro, iniziando la riduzione degli oneri patrimoniali, con la elettrificazione delle reti mercè il contributo annuo del Tesoro di 70 milioni di cui si è parlato, è una soluzione che io credo giusta e meritevole di essere decisamente sviluppata perchè la sola che più preme allo Stato fascista, assertore deciso della preminenza degli interessi nazionali su quelli individuali.

Il trasporto implica tre elementi: la strada, il veicolo, la forza motrice. Alla spesa della strada, con rotaie o senza, deve provvedere la collettività per la quale la strada rappresenta una necessità vitale. È una spesa che, per facilitare, senza gravare i costi, l'aumento della velocità, — esigenza suprema dei nostri tempi riusciti perfino ad affidare il trasporto delle notizie ai brividi dell'etere —

deve essere contenuta. Alla spesa per il veicolo e la forza motrice debbono provvedere, invece, gli utenti.

Non si può addossare ad essi anche la spesa per la costruzione, la manutenzione, il perfezionamento della strada senza elevare in misura equivalente le tariffe e quindi restringere i benefici che alla collettività stessa derivano dalla riduzione del costo del trasporto che entra nella formazione di tutti i prezzi, come il carbonio entra nella formazione di tutti i composti della chimica organica. Non si possono sgravare i contribuenti, che sono milioni, senza aggravare gli utenti che sono invece una limitata categoria, perchè in tal modo si verrebbe a contrarre i traffici e ad arrestare ogni progresso nel veicolo e nelle ferrovie che più facilitano il trasporto delle cose e delle persone, senza il quale la nostra epoca, che conta le distanze non più misurando lo spazio, ma misurando il tempo necessario a percorrerle, non si comprende. Aumentando le tariffe a carico degli utenti si elimina, o quasi, la divergenza topografica dei prezzi, causa originaria dei trasporti. L'alta tariffa incide sugli scambi e quindi ostacola la produzione e il consumo. Meglio aumentare di una lira il carico dei contribuenti che aumentare di dieci lire il carico degli utenti.

Sono concetti che l'onorevole Ministro ha coraggiosamente applicati limitando l'apporto delle tariffe, necessario alla copertura del disavanzo, a meno della metà della somma totale all'uopo necessaria. In caso contrario le soprattasse avrebbero dovuto essere raddoppiate. Un esempio dell'adesione a questi criteri l'abbiamo nelle spese per l'elettrificazione alla quale pure si è già accennato. L'elettrificazione della strada spetta, per i concetti esposti, alla collettività che più ne approfitta. L'elettrificazione delle grandi arterie — oltre ai vantaggi ben noti e che è necessario raggiungere non appena i traffici raggiungano un certo grado di intensità — ha già ridotto il consumo annuo del carbone della rete ferroviaria da circa tre milioni di tonnellate a due milioni di tonnellate, onde una minore domanda di oro e di divise che si avvicina certamente ai 90 milioni annui. Ecco perchè, applicando questi criteri ai trasporti ferroviari, vorrei pregare l'onorevole Ministro di procedere senz'altro, malgrado osservazioni contrarie, ad una ulteriore discriminazione di quei 627 milioni di spese accessorie che tuttora gravano l'esercizio, poichè, se essi concorrono ad accrescere il patrimonio della Nazione, costituito e migliorato con i sacrifici tributari di tutti perchè a tutti appartiene e giova, non aumentano i prodotti dell'esercizio, che non possono certo seguire sempre la costosa corsa degli incrementi patrimoniali, che non sempre contribuiscono al proprio ammortamento. Così operando si avranno minori tariffe e maggiori traffici. Ed egualmente dovrebbe essere dell'avanzo dell'esercizio che per la generale ripresa dei traffici mondiali non può tardare a ricomparire. Meglio destinarlo a ridurre le tariffe a

vantaggio degli utenti che a pagare le spese della strada che incombono ai contribuenti. Nè questi ultimi possono dolersene, perchè il maggiore aggravio è compensato dai benefici che essi ricavano dalla prestazione gratuita o semigratuata dei servizi ferroviari alle Amministrazioni statali. È uno « scarico » che, secondo i conteggi dell'onorevole Ministro, ammonta a circa 400 milioni. Nè vi sorprenda, onorevoli senatori, la cifra. Il Ministro dei lavori pubblici in Francia, rispondendo ad una interrogazione scritta a lui rivolta nel passato giugno dal deputato Giuseppe Denais, calcolava l'ammontare delle prestazioni gratuite e semigratuite delle Compagnie francesi allo Stato, nella cifra di un miliardo e 160 milioni di franchi; somma sopportata dagli utenti, costretti, per essa, a sopportare più elevate tariffe. Io ho voluto, per meglio giustificare la convenienza di spostare gli oneri che più riguardano la strada dagli utenti ai contribuenti, esaminare poi, per il 1933-34, approfittando delle pregevoli pubblicazioni del Ministero delle comunicazioni e del Ministero delle finanze, a quanto ammonta la spesa in Italia per interessi ed ammortamento dei capitali, investiti prima e dopo il 1905 per la costruzione, la dotazione e lo sviluppo della rete a carico dell'una e dell'altra categoria. Ebbene ho ricavato da questa indagine, alquanto lunga e laboriosa che, mentre in tempi normali a carico del Tesoro e quindi in ultimo dei contribuenti, stanno per interessi e ammortamenti 180 milioni di lire, a carico delle Ferrovie, ossia degli utenti, stanno 683 milioni. Simile distribuzione esclude ogni ulteriore aggravio dei consumatori del servizio ferroviario.

Ma altri due desideri vorrei, prima di finire il mio discorso, esprimere all'onorevole Ministro, cui tanto preme l'avvenire dei traffici. Vorrei che appena i prodotti del traffico lo consentiranno, oltre la revisione della misura delle tariffe e cioè delle soprattasse attuali, che salgono dal 10 al 35 per cento per i trasporti a piccola velocità vincolati a peso minimo di cinque e più tonnellate, si modificasse anche la struttura attuale della nuova tariffa. In questo io non sono punto d'accordo con quanto ebbe a dire così limpidamente il senatore Federico Ricci a proposito di queste soprattasse percentuali crescenti quanto più le distanze aumentano. L'abbandono della tariffa differenziale, se può localizzare il traffico, rende oltremodo costoso il trasporto delle materie prime; sposta industrie e commerci e rincarà costi di produzione e prezzi.

Vorrei infine che l'onorevole Ministro, dopo aver sistemato il bilancio, esaminasse anche la semplificazione delle tariffe attuali, la cui lettura, dato il gran numero di classi e gli aumenti di cui ciascuna di esse è suscettibile, riesce per i non iniziati più difficile e laboriosa della lettura della *Quadruplici radice della ragione sufficiente*, di Arturo Schopenhauer. Le attuali soprattasse, per quanto bene congegnate rispetto ai due mezzi di trasporto concorrenti (e potrei, se l'ora non

fosse tarda, dimostrarlo), hanno aggravato la complessità tecnica delle tassazioni. La semplificazione delle tariffe, ordinata col decreto 9 dicembre 1935, deve essere continuata fino al completo coordinamento formale delle tariffe ferroviarie tutte. La mole del lavoro è grande, ma all'onorevole Ministro non mancheranno certo il tempo e la volontà di portarlo a termine, affinché l'organizzazione commerciale della rete corrisponda a quella tecnica, ormai superiore ad ogni elogio. Il conseguimento degli obbiettivi accennati, primo tra essi il ribasso delle tariffe merci, non appena, ripeto, saranno superate le odierne difficoltà, servirà a consolidare il pareggio, ora, purtroppo, inseparabile dallo spostamento di oneri ai quali ho accennato. Confido che tale piano di massima sia dall'onorevole Ministro preso in considerazione. La robusta sua politica e la affinata sua esperienza industriale — sorrette dal suo profondo convincimento che alle ferrovie, strumento di difesa, di ricchezza, di civiltà, è legata la sorte del Paese — non possono suggerirgli direttive diverse.

E concludo. Vi è qualche cosa che alla nostra Assemblea, in questa ora grave di eventi per la storia della Patria, preme molto più del pareggio on. Ministro, riconquistato. È la certezza che le Ferrovie italiane, risanate spiritualmente da Costanzo Ciano, e da voi tecnicamente e finanziariamente rinvigorite, sono e saranno per la Nazione in armi, strumento indistruttibile di difesa e di vittoria.

Per tale certezza ancor più che per il pareggio, vi giunga, onorevole Ministro, gradito il plauso del Senato e di quanti amano questa nostra Italia, unica Nazione veramente serena forte sicura dei suoi destini, in questa vecchia Europa che, come cantava il Poeta delle *Odi barbare*: «... su 'l mondo sparge l'irrequieta debolezza sua». (*Applausi*).

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Se la Marina mercantile non fosse pervenuta al grado di efficienza e di sviluppo cui l'ha portata Costanzo Ciano, l'impresa africana avrebbe presentato difficoltà, non dico insormontabili, ma gravi.

Ne hanno parlato, assai meglio di quello che potrei fare io, precedenti oratori, e pure degli altri argomenti che mi proponevo trattare, sicché potrei finire il discorso ancora prima di cominciarlo, come l'ora tarda consiglierebbe: credo tuttavia non del tutto superflua qualche succinta considerazione, e per la tardanza dell'ora confido nella benevolenza dei colleghi.

Che la Marina mercantile sia una di quelle che si suole chiamare industrie «chiavi» è evidente; e se taluno ne avesse per caso dubitato, l'esperienza africana certamente lo avrà convinto.

Ma quali i limiti dell'efficienza e dello sviluppo di questa industria chiave perchè sia adeguata

alle necessità d'ordine bellico ed economico che da essa dipendono? Quali gravami deve all'uopo sostenere il pubblico erario? E anzitutto: siamo oggi a punto, o sussistono deficienze che occorra sanare, esuberanze che convenga eliminare? Dico subito che all'incirca siamo a punto, pensare a ulteriori solleciti sviluppi di rilevante importanza sarebbe a mio avviso inopportuno, e pure deprecabile per il non necessario gravame della finanza.

Oggi importa mantenere efficiente l'attuale consistenza, e promuoverne un graduale ma non ingente sviluppo. Ma anche questo programma relativamente modesto richiede adeguato concorso della finanza: così avviene da tempo in tutto il mondo, anche nel mondo britannico, pur essendo quella Marina mercantile in condizioni di privilegio per vivere e prosperare da sé; sorvolo per brevità sulle molteplici ragioni di questo stato di fatto, d'altronde ben noto.

Ma i cordoni della pubblica borsa vanno slacciati con prudenza e con giudizio, bisogna realizzare quanto occorre e niente di più, spendendo il meno possibile.

Si è parlato di linee sovvenzionate che portano alto il Tricolore in tutti gli oceani: lascio da parte la nota poetica che l'argomento comporta, per avvertire ben chiaro che la maggior parte di queste linee oceaniche, e proprio quelle più in vista, non sono affatto sovvenzionate, non hanno dallo Stato alcun contributo continuativo di esercizio.

Per alcune delle magnifiche navi ad esse adibite l'armatore ha avuto un modesto contributo alla spesa della costruzione, sotto forma di prestito, il cui interesse e ammortamento è parzialmente a carico dello Stato: purtroppo i prestiti furono emessi in tempo di interessi elevati, sicché l'onere a carico dell'armatore risulta notevole; fra ammortamento ed interesse, credo si avvicini più al sei che al cinque per cento, mentre lo Stato paga, mi pare intorno al tre e mezzo. Questo è l'unico appoggio che lo Stato fornisce alle migliori nostre linee oceaniche; l'Inghilterra lo ha accordato anteguerra ai suoi «Cunarders», di recente al colossale *Queen Mary* in misura più elevata; parimenti tutti gli altri grandi Stati marittimi.

Si è detto dianzi in quest'Aula: sono servizi di lusso, costano molto, pensiamo piuttosto a navi più economiche. È vero, collega Ricci, sono servizi lussuosi e costosi, ma su certe linee io li credo necessari, se non si vuole abbandonare alle bandiere straniere la ricca clientela che ne usa, come avveniva per il passato. I nostri transatlantici devono rivaleggiare con i migliori di qualsiasi bandiera, ed oggi è ancora così; dico ancora, perchè la lotta di superamento è incessante, e bisogna tenere continuamente d'occhio quello che gli altri si preparano a fare o peggio stanno già facendo, bisogna spendere il necessario per fronteggiarne di continuo la concorrenza.

Tanto più che al gravame del pubblico erario corrisponde ben notevole contropartita attiva per l'economia nazionale. Non credo di esagerare

dicendo che un numero abbastanza rilevante di passeggeri (non dico la parola turisti per rispettare la Crusca) degli Stati Uniti viene in Italia, e vi si trattiene, perchè può fare la traversata sul *Rex* e sul *Conte di Savoia*, o anche sul *Vulcania* e *Saturnia*, ora che queste due belle motonavi sono state convenientemente rimodernate: altrimenti essi farebbero il viaggio per l'Europa con le linee del Nord, servite da transatlantici inglesi, francesi, tedeschi, magari mangiando meno bene e col trattamento meno cordiale che è nell'indole delle genti poco solari; sbarcando nei porti nordici la maggior parte di questi passeggeri resterebbe in quei Paesi, invece vengono direttamente in Italia sui nostri superbi transatlantici, e vi restano più o meno a lungo; anche in questo tempo di crisi non credo siano eccessivamente sforniti di dollari, il ragionamento vale anche per il Sud America, dicendo pesos in luogo di dollari.

Altri servizi di linea godono invece di sovvenzione continuativa d'esercizio che, per oltre Suez, grosso modo corrisponde alla gravosa spesa del transito nel Canale: disgraziatamente a questa spesa non corrisponde contropartita attiva di sorta per l'economia nazionale, e per il pubblico erario, dappoichè le azioni di quella molto fiorente azienda stanno in altre casseforti, non escluse quelle dell'impero britannico che al momento buono ne ha acquistato grossi pacchetti; questo è forse uno dei motivi per i quali le giuste doglianze dell'armamento per le troppo elevate tariffe del canale, che hanno portato le azioni del valore nominale di 500 franchi oro al valore attuale di oltre 20 mila franchi carta (va bene che è carta; ma la differenza resta enorme), non commuovono molto negli alti luoghi che, dai troppo elevati diritti del canale, traggono lucri cospicui. È vero che tutte le bandiere pagano in ugual misura, ma almeno l'armatore inglese ha la soddisfazione di sapere che una parte dei quattrini da lui sborsati va nelle tasche del suo Governo: l'armatore italiano sa che nemmeno un soldo di quello che paga va a favore della sua finanza. Sono situazioni di altri tempi che bisogna sopportare, ma non è male, credo, rilevarle.

Questa flotta destinata ai servizi regolari di linea è in piena efficienza, ma comincia, non dirò ad invecchiare, però ad avvicinarsi più o meno all'età critica, perchè le navi hanno il torto di invecchiare ancora più presto del bel sesso. A 20-25 anni sono navi che non vanno più, ed io credo giovi pensare alle sostituzioni che diverranno necessarie, anche per graduarle nel tempo, ed evitare punte di lavoro nei cantieri, quanto mai dannose; fra l'altro esse determinano affollamento di operai i quali più non tornano al campo o al monte donde sono venuti, e ingrossano i ranghi dei disoccupati non appena la punta del lavoro viene a mancare. Meglio magari anticipare qualche sostituzione di siffatte navi ancora semivalide, per mantenere nei cantieri una sufficiente continuità di lavoro.

Marina vagante da carico, «tramps», carrette del mare, come meglio piace.

Sono le navi che prendono carico dove lo trovano e lo portano a qualunque destinazione, ma credere che quelle di nostra bandiera possano trovare rilevante attività nei traffici tra i porti stranieri è, a mio avviso, esagerato; possono esercitare anche questa attività, ed è molto bene la esercitino, ma non può essere quella principale, quella che ne assicura le vitalità: intanto una sola marina si sottrae a questa regola, quella norvegese; per il traffico petrolifero anche la svedese, la danese e l'olandese che hanno avuto l'avvedutezza di costruire ottime navi cisterna al momento giusto, e le impiegano con rilevante profitto per trasporti fra Paesi stranieri. Ma la regola generale è che anche il «tramping» trova la maggior base di attività nei traffici nazionali; può essere simpatico ma credo poco pratico esortare quello di nostra bandiera a ricercarla nel lavoro all'estero. La marina norvegese lo sta invece facendo da tempo, e nei periodi buoni ha allacciato una fitta rete di rapporti coi noleggiatori e i caricatori dei grandi porti, che oggi sarebbe impossibile allacciare *ex novo*. Ben venga s'intende anche questa attività, e sia opportunamente curata, ma valutiamola ragionevolmente per stabilire grosso modo che consistenza debba avere la nostra flotta da carico: bisogna all'uopo considerare essenzialmente i traffici nazionali, bisogna che a questi traffici, la cui consistenza complessiva è tuttora rilevante e credo si manterrà a lungo almeno intorno a 10 milioni di tonnellate annue di materie prime importate, il nostro *tramping* prenda adeguata parte, ben lungi peraltro dal monopolizzarli che sarebbe un grossolano errore economico e insieme politico. Ma la parte attuale è ancora troppo modesta: quando si dice che le merci sbarcate nel Regno dalla bandiera nazionale ammontano al 60 o 70 per cento del totale, bisogna tenere giusto conto delle merci di cabotaggio che tutti i Paesi riservano alla propria bandiera: quello che conta è il traffico internazionale, e per questo credo siamo piuttosto sotto che sopra al 50 per cento: vi è largo margine per ragionevolmente aumentare questa troppo bassa aliquota.

Bisogna anzi tutto pensare alle navi cisterna che scarseggiano, e promuovere l'incremento di unità abbastanza veloci, perchè altrimenti poco servirebbero a necessità d'ordine bellico; in altri Paesi questo criterio si applica anche alle navi per carico generale, ad esempio il Giappone che ha posto in linea per gli Stati Uniti cargo di 17 o 18 miglia mentre noi siamo ancora intorno a 10 o 11; è vero che quelle navi giapponesi trasportano molta seta e altre merci ricche, le quali hanno fretta di arrivare per ridurre gli interessi passivi delle giornate che stanno in mare, mentre gli olii minerali e in genere le merci di massa si avvantaggiano meno di una più rapida consegna; si potrà magari acconciarsi a qualcosa meno delle 18 miglia giapponesi, ma le 10 o 11 finora consuete

sarebbero proprio scarse per le navi cisterna di cui vorrei veder presto iniziata la costruzione nei nostri cantieri.

Per le navi da carico generale la consistenza quantitativa credo sia a posto: per la qualità sorge subito il dilemma fra le navi nuove, e le navi già in esercizio presso altre bandiere che i nostri armatori acquistano a prezzo conveniente. Se ne è dianzi parlato in senso tendenzialmente favorevole alle navi nuove, e si è pure fatto qualche conteggio sulla convenienza economica delle navi usate: dico subito che questi conteggi bisogna lasciarli fare all'armatore; se egli compra una nave usata vuol dire che gli conviene, nessuno è più provetto di lui in materia, neppure — oso dire — l'egregio Direttore generale della Marina mercantile o l'onorevole Ministro.

Ma questo acquisto di navi usate va pure considerato in rapporto all'economia nazionale. Dire che sia ad essa molto giovevole lo riterrei eccessivo, ma non bisogna neppure esagerare nel senso opposto: intanto l'economia nazionale si avvantaggia anche dell'esercizio di queste navi che apporta valute pregiate, o quanto meno ne fa risparmiare l'esodo per i noli che altrimenti dovremmo pagare a navi straniere, e in pochi anni compensa l'esodo determinato dall'acquisto; è però auspicabile che la qualità della nostra flotta da carico sia gradualmente migliorata con l'afflusso di navi nuove, pur lasciando agli armatori ragionevole libertà per le navi usate: se esagerassero converrà stringere i freni.

Anche le navi nuove da carico dovranno d'ora innanzi essere costruite in cantieri nazionali, come già il Regime ha appieno realizzato per i transatlantici e per le navi miste: ma bisogna subito aggiungere che all'uopo il Ministro delle finanze dovrà slacciare i cordoni della borsa, per compensare la inevitabile differenza di costo della costruzione, badando bene ad impedire eccessivi lucri per chiochessia, che quando li pagano i contribuenti diventano illeciti e immorali.

BANELLI. Ma bisogna anche evitare l'effetto contrario.

SECHI. Quale?

BANELLI. Quello che, imponendo la costruzione in Italia e gli armatori trovando i prezzi troppo alti, vadano a comperare all'estero.

SECHI. Ma se fosse proibito, l'acquisto all'estero non potranno farlo.

BANELLI. Ed allora non avremmo le navi.

PRESIDENTE. Senatore Banelli, la prego di non interrompere.

SECHI. Se la nazionalizzazione di navi costruite all'estero fosse vietata, gli armatori potrebbero soltanto ricorrere all'espedito cui hanno già ricorso quelli di altri Paesi, e cioè mettere queste navi sotto la bandiera del Panama o dell'Honduras per esempio. Io confido appieno nel patriottismo dei nostri per escludere questa eventualità.

BANELLI. Nel clima di oggi non lo faranno certamente.

SECHI. Per chi eventualmente lo facesse potrà provvedere anche il manganello...

Ma, per costruire in Italia, il Ministro delle finanze dovrà slacciare i cordoni della borsa, perchè, ripeto, i costi sono maggiori. Sorvolo sulle ragioni d'altronde ben note, avverto però che queste ragioni sono assolutamente indipendenti dalla capacità e dalla valentia dei tecnici e degli operai: nessuno al mondo li supera, potranno essere pareggiati, superati mai.

Bisogna pure domandarsi: il materiale metallico necessario alle costruzioni dovrà essere fornito dalle ferriere italiane? Oppure vogliamo continuare a consentire che sia importato dall'estero, franco dogana, e allora costa notevolmente meno del prodotto nazionale.

Sarebbe evidentemente ingenuo sentire in proposito l'opinione dei siderurgici ma è ben chiaro che se si consente l'importazione di questo materiale estero meno costoso, il compenso di costruzione a carico della finanza sarà minore, e con una spesa X si potrà costruire navi per Y tonnellate di stazza; se invece si esigerà l'impiego di materiali metallici nazionali, con la stessa spesa X si potrà costruire tonnellaggio minore, Y meno Z in cui Z sarà una molto notevole aliquota di Y.

Orbene, il gravame cui la finanza si assoggetta nel caso in discorso vuol promuovere le costruzioni navali non già favorire la sidurgia che si avvantaggia di altri provvedimenti; e questo gravame bisogna mantenerlo in giusti limiti per evitare al contribuente imposizioni non indispensabili; e allora bisogna propendere per la libera importazione dall'estero; se una eccezione dovessi ammettere l'applicherei se mai per i pezzi finiti di lavorazione difficile che comportano molto impiego di mano d'opera; le lamiere e i profilati che ne richiedono relativamente assai meno lascerei che il cantiere li acquisti franco dogana ovunque gli conviene.

Io non so se e quale attenzione vorrà rivolgere l'onorevole Ministro a queste mie affrettate e sommarie considerazioni, sono invece sicuro che Egli — proseguendo l'opera del suo eminente predecessore — manterrà ed eleverà l'efficienza della marina mercantile così da renderla sempre più poderoso strumento di efficienza bellica ed economica della Nazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole Relatore ed all'onorevole Ministro.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Russo e Cogliolo a presentare alcune relazioni.

RUSSO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente

l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana (924).

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, concernente l'istituzione di un Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare (1042).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Russo e Cogliolo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1065). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto (737);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica (973);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (1017). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario (1018). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia Mattuglie-Laurana già esercitata dall'industria privata (1019). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'art. 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490 (1020);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza il « Fondo

previdenza sottufficiali del Regio Esercito » a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti (1022). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, riguardante il conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti (1024). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo (1026). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401, concernente la conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (1028). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo (1037). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2292, relativo al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vicedirettori delle bande presidiarie di Corpo d'armata (1038). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme eccezionali per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle Colonie dell'Africa Orientale (1039). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;


Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale (1044). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1090). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

La seduta è tolta (ore 20,15).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.



LIX^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1936 - Anno XIV

(129° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2002
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica » (973)	2022
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto » (1017). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2023
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario » (1018). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2023
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia Mattuglie-Laurana già esercitata dall'industria privata » (1019). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2023
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'art. 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490 » (1020)	2023
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza il " Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito " a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti » (1022). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2023
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, riguardante il conferimento, a domanda, del grado	

di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti » (1024). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2024
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo » (1026). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2024
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401, concernente la conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa » (1028). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2024
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo » (1037). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2024
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2292, relativo al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vice-direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata » (1038). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2025
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme eccezionali per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle Colonie dell'Africa Orientale » (1039). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2025
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1935-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale » (1044). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2025
(Discussione):	
« Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione o su quello per convalida di sfratto » (737)	2013

SANDRINI	2013
LONGHI	2016
FACCHINETTI, <i>relatore</i>	2018
SOLMI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	2021
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1065)	2003
BENNI, <i>ministro delle comunicazioni</i>	2004
(Presentazione)	2002
Relazioni:	
(Presentazione)	2002, 2027
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2026

La seduta è aperta alle ore 16.

MILLOSEVICH, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bonardi per giorni 3; Broglia per giorni 10; De Marinis per giorni 10; Mambretti per giorni 4; Miari de Cumani per giorni 7; Pecori Giraldi per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

MILLOSEVICH, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione (1095).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti (1096).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere (1097).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordi-

namento del Consiglio superiore delle miniere (1098).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero (1099).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, concernente l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale per i combattenti, per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei Caduti in guerra (1100).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, riguardante il coordinamento delle attribuzioni e dei servizi dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero — che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista per il commercio estero » — con le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute (1101).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 31, concernente l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplosivi (1102).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con la Società « Adria » in Monfalcone (1103).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante modificazioni alla imposta personale progressiva sui celibi (1104).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 10 febbraio 1936-XIV, n. 273, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e convalidazione dei Regi decreti 13 gennaio 1936-XIV, n. 119, 3 febbraio 1936-XIV, n. 217 e 6 febbraio 1936-XIV, n. 180, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1935-36 (1105).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 195, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1106).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia (1107).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza (1108).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 21, che proroga fino al

31 dicembre 1940 la disposizione di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la limitazione del diritto di rivalsa dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica da parte dei fabbricanti (1109).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private (1110).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2135, che modifica il trattamento doganale di alcuni prodotti (1111).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1112).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le esigenze militari di carattere eccezionale (1113).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1114).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, concernente l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale per i combattenti, per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei Caduti in guerra (1100). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BEVIONE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 31, concernente l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti (1102). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 195, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1106). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore CONTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco (1008). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante modificazioni alla imposta personale progressiva sui celibi (1104). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. RAINERI.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, concernente varia-

zioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e 10 febbraio 1936-XIV, n. 273, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e convalidazione dei Regi decreti 13 gennaio 1936-XIV, n. 119, 3 febbraio 1936-XIV, n. 217 e 6 febbraio 1936-XIV, n. 110, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1935-36 (1105). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 21, che proroga fino al 31 dicembre 1940 la disposizione di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la limitazione del diritto di rivalsa dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica da parte dei fabbricanti (1109). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. CONTI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV (1114). — Rel. PICCIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, che modifica l'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno (971). — Rel. MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, concernente il consolidamento della spesa per pensioni di guerra (992). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SCIALOJA.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero (1099). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MAJONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2135, che modifica il trattamento doganale di alcuni prodotti (1111). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore SITTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1112). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore SITTA.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1065).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente disegno di

legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle comunicazioni.

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Onorevoli Senatori. A pochi giorni di distanza dalla discussione del bilancio delle comunicazioni che ha avuto luogo davanti alla Camera dei deputati, ritengo superfluo dilungarmi troppo sugli stessi argomenti. Essi del resto sono stati anche illustrati al Senato ampiamente ed autorevolmente, dal relatore onorevole De Vito, al quale mando il mio cordiale saluto ed il mio ringraziamento per l'interesse che egli ha preso, come sempre, all'esame dei vari problemi del Ministero delle comunicazioni, e per i cortesi apprezzamenti che ha voluto fare sull'andamento delle Amministrazioni da me dipendenti.

Ritengo però necessario riassumere almeno i punti di particolare importanza.

Quando ebbi altra volta l'onore di intrattenere nel maggio ultimo scorso questo alto Consesso sul bilancio dell'Amministrazione ferroviaria, dissi che ritenevo indispensabile uscire dalla situazione creatasi in questi ultimi anni, sia per non far giudicare ingiustamente come ammalata e di peso alla Nazione la più grande gestione industriale dello Stato, sia per dare agli organi dirigenti dell'Azienda l'intera responsabilità del bilancio.

Il risveglio verificatosi nel traffico, gli opportuni provvedimenti di sgravio del bilancio ferroviario concordati col Ministero delle finanze, l'aumento delle tariffe ferroviarie disposto insieme al provvedimento generale relativo alle tasse applicate ai trasporti merci su strada, e le nuove economiche conseguite nelle spese ordinarie dell'Azienda, permettono di veder presto realizzati i voti che io facevo nello scorso anno.

Già nel corrente esercizio la situazione finanziaria dell'Azienda risulta notevolmente migliorata, essendosi avuto un sensibile aumento di introiti, sia nel primo semestre, e cioè prima che cominciasse a funzionare l'aumento delle tariffe, sia nei primi due mesi, gennaio e febbraio, del secondo semestre.

Si può quindi fare affidamento sulla possibilità di chiudere il bilancio in corso con un *deficit*, fra entrate e spese, sensibilmente inferiore a quello previsto in 900 milioni. Contando sul permanere di tale aumento di entrate e sul beneficio completo di tutti i provvedimenti adottati, si può senz'altro presentare in pareggio il bilancio per il prossimo esercizio 1936-37.

L'aumento del traffico, in questi ultimi tempi si è verificato per quasi tutte le reti ferroviarie, e quindi si può fondatamente ritenere che non si tratti di un fenomeno transitorio.

Circa l'opportunità degli sgravi, che verranno apportati all'onore delle pensioni ed a quello riguardante le spese patrimoniali dell'Azienda, non credo sia il caso di insistere essendo essa evidente.

D'altra parte gli onorevoli Federico Ricci, Broccardi e Flora hanno illustrato in modo speciale questo argomento.

Debbo però subito dichiarare all'onorevole Ricci che non posso accettare la sua osservazione circa gli utili versati al Tesoro durante gli anni dal 1924 al 1931.

I 1.128 milioni versati rappresentano utili reali di esercizio.

Infatti il Ministero delle comunicazioni non ha mai ammesso che i carichi delle pensioni e di interessi nelle proporzioni illogiche ed innaturali con cui si formavano, si potessero riferire a situazioni di esercizio; di fatto essi si riferivano soltanto a situazioni patrimoniali di origine e di carattere politico, indipendenti dalla normale gestione.

Posso aggiungere che gli utili furono allora calcolati con grande prudenza e previdenza tali da permettere uno slittamento molto più graduale poi quando, in seguito alle riduzioni dei traffici, si iniziarono i bilanci deficitari.

Circa l'aumento delle tariffe merci il senatore De Vito ha chiaramente illustrata la genesi e la portata del provvedimento.

Come più volte ho avuto occasione di ripetere, le difficoltà economiche, in cui si dibattono da parecchi anni le Aziende di trasporto di tutto il mondo, siano ferroviarie, siano camionistiche, dipendono dal fatto che, per la concorrenza disordinata, e man mano crescente, le Aziende stesse sono costrette ad eseguire i trasporti a prezzi inferiori ai costi. E questo fenomeno si verifica più specialmente fra gli stessi autotrasportatori concorrenti della ferrovia, che non fra questa e gli autotrasportatori stessi.

Era necessario che il peso economico derivante da tale stato di cose non venisse più sopportato da tutti i cittadini, ma che fosse sostenuto soltanto da chi usufruisce dei servizi dei trasporti.

Un provvedimento fiscale su larga base, quale è quello che è stato adottato, deve riportare ad un sano equilibrio le offerte camionistiche e permettere alla ferrovia di ripristinare prezzi di tariffa che coprano almeno quelli di costo.

Il Ministero delle comunicazioni, che comprende, direttamente od indirettamente, tutti i mezzi di trasporto terrestri, non ha mai pensato a distruggere il traffico della strada, ma vuole solamente disciplinarlo e renderlo completamente rispondente alle esigenze della Nazione.

Il Ministero delle comunicazioni, ben conscio del compito affidatogli, non dimentica che le esigenze del bilancio delle ferrovie dello Stato non possono essere avulse dalla vita economica del Paese, per il quale le ferrovie stesse debbono operare, e dal quale esse debbono attingere la linfa necessaria per l'esistenza. Perciò le tariffe sono state modificate tenendo presente il problema nel suo assieme ed in seguito ad un esame generale di tutti gli interessi.

Ripeterò qui integralmente le direttive che sono

state seguite, così come le ho esposte nell'altro ramo del Parlamento:

turbare il meno possibile la situazione economica dei traffici del Paese nelle ripercussioni che ad esse possono derivare su tutte le situazioni, agricole; industriali e commerciali, dell'oggi e del domani;

consentire lo sviluppo dell'utilizzazione delle materie prime e dei prodotti nazionali, necessità questa indispensabile in conseguenza dell'azione verso le economie chiuse che tutti i Paesi seguono in questo momento;

facilitare tutti i traffici di esportazione e di transito;

turbare il meno che sia possibile, nel suo complesso, la ripartizione quantitativa dei traffici fra strada e rotaia.

E come dissi alla Camera dei deputati, ripeto qui che io sarò l'ultimo ad affermare che, nella compilazione delle nuove tariffe, si sia riusciti a raggiungere completamente quello che si voleva.

L'Amministrazione però è pronta a tener conto di tutte le osservazioni che possono essere fatte ed a riparare prontamente tutti quegli inconvenienti che venissero segnalati, come già in diversi casi è stato fatto.

Certamente da questo periodo transitorio e di esperimento si potrà presto passare ad una razionale risoluzione del problema che da tempo incombe sui trasporti di tutto il mondo, per ritornare ad una sistemazione definitiva delle tariffe quale è desiderata dall'onorevole Ricci.

Conto sulla leale e proficua collaborazione di tutti, ma occorre che anche i trasportatori concorrenti pensino a trasformare la propria organizzazione.

Questa mia breve esposizione ritengo possa rispondere completamente alle considerazioni svolte dagli onorevoli Federico Ricci e Broccardi.

Debbo solo precisare all'onorevole Ricci che non è esatto dire che sia stata invertita la differenzialità delle tariffe. Essa è stata soltanto attenuata rispetto a quella precedentemente adottata.

Le tariffe viaggiatori sono rimaste inalterate. Per quanto riguarda le riduzioni convengo che non si debba eccedere, ma ritengo debbano essere date tutte le volte che, senza danno per il bilancio, possano invogliare i cittadini a viaggiare, dato che, come ha asserito l'onorevole Broccardi, e come già illustrai alla Camera, il numero dei viaggi-anno è bassissimo per il nostro Paese. Assicuro l'onorevole Bennicelli che, tutte le volte che è stata chiesta, è stata data una riduzione del 70 per cento a coloro che si recavano a salutare i nostri gloriosi partenti per l'Africa Orientale. (*Applausi*).

Circa l'accento fatto dall'onorevole Ricci sull'opportunità di adottare un biglietto a prezzo unico, oltre ad una certa distanza, per recarsi a Roma, debbo osservare che per Roma è continuamente in vigore la riduzione del 50 per cento, e

che non si può ammettere un prezzo fisso prescindendo dal servizio reso, come del resto è stato dimostrato in pratica anche in Ungheria, dove una tale concessione era stata fatta e poi fu ritirata, nonostante la più favorevole conformazione geografica rispetto a quella dell'Italia.

All'onorevole Ricci debbo anche far notare che a pagine 294 e 295 della Relazione delle ferrovie dello Stato per 1934-35 sono riportati anche gli introiti relativi ai biglietti di abbonamento.

Circa infine la riduzione delle spese d'esercizio, dall'esame del bilancio si può facilmente rilevare come l'Amministrazione abbia fatto sempre il possibile per ridurle progressivamente, valendosi di tutte le risorse della tecnica e della pratica. Essa, assicuro l'onorevole De Vito, continuerà a farlo senza discendere, anche per il personale, al disotto di quei limiti, cui egli ha accennato.

La forte riduzione delle spese di manutenzione del materiale rotabile si è ottenuta principalmente con l'adozione dei tipi di rotabili a cassa metallica, ed anche con la migliore organizzazione del lavoro delle officine. Assicuro pertanto che l'efficienza del parco non solo non è diminuita, ma anzi è aumentata, come lo dimostra il minor quantitativo di rotabili fuori servizio per riparazioni.

L'onorevole Relatore si è fermato anche ad esaminare le condizioni delle gestioni speciali ed autonome, che hanno attinenza e legame col bilancio dell'Amministrazione ferroviaria. Posso al riguardo ripetere quanto ho avuto occasione di dichiarare alla Camera dei deputati, e cioè queste gestioni non portano che un lievissimo onere al bilancio, mentre provvedono efficacemente agli scopi sociali per i quali sono state istituite.

All'onorevole Ricci, che ha accennato al Monopolio Carboni e Metalli gestito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, debbo dire che questa non ne farà oggetto di speculazione. La giusta osservazione da lui fatta circa gli scopi che il Monopolio dovrebbe raggiungere, non solo sono stati sempre tenuti presenti, ma formano parte del programma in corso di svolgimento.

Il programma inteso a migliorare sempre più il servizio della rete con sistemi più moderni d'esercizio è ora in pieno svolgimento.

Per quanto riguarda l'elettrificazione, al 28 ottobre ultimo scorso avevamo già raggiunta la trasformazione di 3.173 chilometri con un risparmio di oltre 1 milione di tonnellate di carbone all'anno.

Ma, come ha esposto anche l'onorevole Relatore, l'ulteriore svolgimento di questo programma accelera il suo ritmo.

Già negli ultimi due mesi scorsi si è attivato, con qualche anticipo sui termini previsti, l'esercizio elettrico sul tronco Udine-Gorizia, ed in questi giorni sul tronco Gorizia-Monfalcone della linea Udine-Trieste, che sarà completamente elettrificata il 21 aprile prossimo venturo insieme al tronco Monfalcone-Cervignano.

Il 28 ottobre prossimo venturo saranno ultimati i lavori anche sulla linea Trieste-Postumia e San

Pietro del Carso-Fiume, e così entro l'anno saranno elettrificati altri 230 chilometri.

Fervono inoltre i lavori sulla importante arteria da Salerno a Reggio Calabria (km. 420) in cui l'esercizio elettrico si attiverà nel primo semestre del 1937, con conseguente accorciamento di circa due ore delle comunicazioni della Calabria e della Sicilia con Napoli e Roma.

Pure nell'anno prossimo la trazione elettrica sarà attivata sulle linee Ovada-Asti e S. Giuseppe-Alessandria (km. 140), e così l'estensione della nostra rete elettrificata raggiungerà i 4.000 chilometri, diventando nel mondo la prima per la sua estensione, anche prescindendo dalle linee elettrificate nelle reti concesse all'industria privata.

Senza poi soluzione di continuità si provvederà alla elettrificazione di un altro gruppo di circa 1.100 chilometri comprendente le linee Roma-Livorno, Ancona-Bologna-Milano, Orte-Falconara e Milano-Voghera, da ultimarsi entro il 1938 le prime due, e dentro il 1939 le altre.

Entro il 1939 pertanto si avrà una rete elettrificata di oltre 5.000 chilometri; il risparmio complessivo di carbone, che ne deriverà, sarà di circa 1 milione e mezzo di tonnellate all'anno, ossia eguale alla metà della quantità di carbone che sarebbe necessaria per il completo esercizio a vapore della rete dello Stato.

Passando ora a parlare del servizio delle automotrici tipo «Littorina», ricorderò che esso fu iniziato nell'anno 1932, e già nel 1933-34 era stato esteso a diverse linee, con una percorrenza complessiva di circa 2 milioni di treni-chilometri. Tale percorrenza crebbe nell'anno successivo a milioni 5,4 ed oggi ha già superato la percorrenza annuale di 8 milioni di treni-chilometro, e cioè poco meno di un terzo dell'attuale percorrenza di tutti i treni viaggiatori sulle linee secondarie alle quali si ha intenzione di estendere il servizio delle automotrici.

Questo servizio che è riuscito dovunque molto gradito al pubblico, specialmente per la frequenza e rapidità dei viaggi, si svolge attualmente su un complesso di 2.650 chilometri di linee, nelle Puglie

nella Campania, nelle Marche, Umbria, Lazio, nella Toscana e nel Piemonte ed è ora effettuato da 156 automotrici. Su alcune di queste linee si disimpegna il completo servizio viaggiatori, mentre sulle altre le automotrici servono ad integrare, con corse rapide, il servizio effettuato dagli altri treni ordinari viaggiatori.

Con le automotrici in corso di costruzione, che saranno perfezionate, se non in tutto, in parte, come desidera l'onorevole Bennicelli, in seguito alla esperienza fatta in questo primo periodo di esercizio, si può ritenere che entro i primi mesi dell'anno venturo il servizio attuale potrà essere più che raddoppiato e risulterà esteso a quasi tutte le linee secondarie, secondo il propostoci programma.

Si effettueranno inoltre servizi rapidi su diverse linee, con forte risparmio di tempo sugli attuali

percorsi dei treni a vapore, impiegando apposite automotrici di tipo speciale.

Sulle linee a trazione elettrica si impiegheranno automotrici elettriche già in corso di costruzione, ed infine fra non molto si istituiranno quei treni ad altissima velocità, di cui è stato più volte parlato, e che faranno servizio, parte sulle linee elettrificate da Bologna a Napoli e parte, con motori a carburante, su primarie linee non ancora elettrificate quali la Torino-Milano-Trieste e Milano-Bologna.

Assicuro l'onorevole Giampietro che l'Amministrazione ferroviaria tiene nel massimo conto, con amorevole cura, i bisogni delle regioni meridionali, ma debbo fargli presente che l'intensità del servizio dei treni deve essere naturalmente in relazione alla frequentazione dei viaggiatori.

A questo riguardo debbo confermare all'onorevole Bennicelli che si è dovuto ridurre, come in molti altri Paesi è stato fatto, il servizio di prima classe per il fenomeno del declassamento, cui ha accennato anche l'onorevole Ricci. Pensi che la frequentazione della prima classe si è ridotta all'1,40 per cento nel 1934-35 e tende ancora a diminuire.

Per quanto riguarda l'estetica delle stazioni e degli impianti in genere, l'onorevole Bennicelli deve riconoscere che molto l'Amministrazione ferroviaria ha fatto. Molto farà ancora, compatibilmente coi mezzi finanziari di cui può disporre. Lo assicuro che specie il problema della sistemazione di Roma è sempre tenuto presente e non sarà dimenticato.

Si è perfezionato anche il servizio dei trasporti merci, adottando sistemi più moderni ed economici. In questi ultimi anni, oltre agli speciali treni a velocità elevata denominati «treni derrate», hanno preso particolare sviluppo i treni denominati «treni-rapidi-collettame». Questi ultimi, destinati a trasportare velocemente le spedizioni in piccole partite, in pochi anni hanno preso considerevole sviluppo sulla nostra rete, tanto che rappresentano più di un terzo della percorrenza complessiva di tutti i treni merci.

Per il miglioramento dei servizi merci e per l'economia dell'esercizio, non appena si avranno disponibili i necessari fondi, sarà iniziata, e condotta a termine al più presto, l'applicazione del freno continuo ai treni merci.

Se poi dal campo economico passiamo a quello commerciale dell'Azienda, debbo segnalare l'opera complessa ed estremamente delicata, specialmente nel momento attuale, che vanno svolgendo anche alcuni organismi accessori dell'Amministrazione ferroviaria quali l'Istituto Nazionale Trasporti (I. N. T.) e la Compagnia Italiana Turismo (C. I. T.).

L'Amministrazione ferroviaria, liberatasi finalmente dell'incubo del disavanzo che ingiustamente pesava su di lei da alcuni anni, potrà ancor più di prima dedicare le sue più vive energie al continuo perfezionamento tecnico ed economico di questa Azienda, tanto importante per la vita del

Paese, rispondendo in modo perfetto alle moderne esigenze dei trasporti.

Tutto il personale dell'Amministrazione ferroviaria è oggi più che mai conscio dell'importanza del compito che deve assolvere.

Lieto che ciò sia stato anche autorevolmente riconosciuto da questo Consesso, ringrazio in particolar modo l'onorevole Broccardi e gli altri oratori per le ambite parole di elogio che al personale stesso han voluto rivolgere ed assicuro che, dal più alto funzionario al più modesto agente, compresa naturalmente la Milizia che ci è così invidiata dall'estero, tutti disimpegheranno sempre più il loro dovere con fede, con perfetta devozione e con vivo slancio verso i più alti destini della Patria. (*Applausi*).

Ispettorato ferrovie, tramvie, automobili. — Al pari — ed anche in maggior grado che sulla rete statale — gli effetti della crisi si sono abbattuti sulla rete di comunicazioni ferroviarie e tramviarie in regime di concessione alla industria privata, la quale, essendo per la massima parte costituita da linee a breve percorso, ha maggiormente risentito la concorrenza automobilistica. Di qui la prima necessità di rivedere a fondo i criteri che pel passato avevano diretto la politica delle concessioni. Si è sospesa anzitutto ogni nuova concessione di ferrovie, e si sono anche revocate concessioni già poste in atto ma non più rispondenti ad essenziali necessità pubbliche. Si sono anche sospese costruzioni in corso, e si è studiata la possibilità di sostituire in taluni casi, ferrovie e tramvie esistenti, con automezzi in servizio pubblico di linea.

A questo ultimo concetto si ispirò il Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, provvedimento rispondente alle necessità dello specialissimo periodo che attraversava ed attraversa l'industria dei trasporti. L'applicazione ne è stata immediata ed anche notevolmente ampia.

Altri provvedimenti hanno concorso a fronteggiare o almeno attenuare, nei limiti del possibile, la grave crisi del traffico: intendo alludere alla possibilità di raggruppamenti organici di linee, alla revisione della compartecipazione dello Stato ai prodotti, alla maggiore elasticità e scioltezza tariffaria per riafferrare il traffico perduto o trattenere quello prossimo a perdersi.

Il generale aggiornamento della legislazione sia ferroviaria che automobilistica — i cui studi sono già assai avanti e quasi completamente concretati nella forma da sottoporre all'esame della competente sede corporativa — non mancherà di far sentire i benefici effetti che sempre conseguono dalla adeguazione delle leggi alle mutate esigenze dei tempi.

Nell'attesa della riforma legislativa generale, altri provvedimenti singoli sono stati adottati per rimuovere le più immanenti difficoltà. Così il maggior costo del carburante, che minacciava la vitalità degli autoservizi pubblici di linea, ha suggerito la emanazione del Regio decreto-legge

2 dicembre 1935, n. 2096, per il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati da quei servizi, nonché dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie, e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna. Contemporaneamente, la limitazione dei programmi di esercizio è venuta ad adeguare i pubblici servizi allo stretto necessario.

Provvedimento di particolare rilievo per il miglioramento della nostra bilancia commerciale, in rapporto alla importazione di carburanti esteri, è stato il decreto-legge 21 novembre 1935, n. 2234, il quale prescrive che a decorrere dal 1° gennaio 1938 tutti gli autoveicoli adibiti a trasporto in comune di passeggeri debbano essere azionati a gassogeno o da carburanti nazionali; ed attribuisce speciali benefici a chi metta in servizio autoveicoli azionati da carburanti nazionali entro il 1936. Perchè il provvedimento possa far sentire il benefico effetto di una maggiore emancipazione dalla soggezione dei carburanti stranieri, occorre però che l'attività industriale imprima in questo campo un più intenso ritmo di produzione, sia per la costruzione di gassogeni, sia per la trasformazione a gassogeni di veicoli esistenti.

Particolare cura è stata rivolta alla necessità di disciplina ed equilibrio del costo dei trasporti, mediante due importanti provvedimenti legislativi: primo, con la legge 20 giugno 1935, n. 1349 (per la quale nessun trasporto di merci per conto di terzi può essere effettuato senza autorizzazione o concessione governativa); secondo, con Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, il quale provvede indirettamente — attraverso finalità prevalentemente fiscali — ad adeguare i prezzi di trasporto su strade alle aumentate tariffe ferroviarie.

La importante riforma legislativa, urtando categorie di interessi preconstituiti, non poteva andare immune da lagnanze. A questo riguardo assicuro il Senato che, se qualche inconveniente pratico di reale e apprezzabile portata si dovesse verificare, non si mancherà di eliminarlo: l'Ispettorato procede con occhio particolarmente vigile in questo periodo di prima applicazione della legge; e con ogni obbiettività ha già applicato, in più casi sottoposti al suo esame, quegli adattamenti che, senza frustrare lo scopo fondamentale della legge stessa, servono e serviranno a risolvere equamente le situazioni che richiedano la sua speciale attenzione.

Il problema ferroviario dell'alta valle del Tevere ha formato oggetto di attento esame da parte dell'Amministrazione la quale, subito dopo la messa in liquidazione della Società esercente la ferrovia Arezzo-Fossato, ha provveduto, al fine di impedire la chiusura della linea, ad erogare, a fondo perduto, notevoli sussidi integrativi destinati a coprire la differenza passiva fra gli introiti e le spese dell'esercizio.

Attualmente si stanno esaminando le proposte formulate per la stabile sistemazione della linea

Arezzo-Fossato, anche nei confronti dell'altra linea, cui ha accennato l'onorevole Bennicelli, ossia della Umbertide-Sansepolcro, al fine di giungere, compatibilmente con le disponibilità del bilancio e nel modo che risulterà tecnicamente ed economicamente migliore, alla risoluzione del problema interessante i traffici della zona.

Poste e telegrafi. — Gli elementi finanziari della gestione delle due Aziende autonome statali, la Postelegrafica e la Telefonica, sono stati pure minutamente esaminati nella Relazione del senatore De Vito.

Tale esame, oltre al pregio che è frutto della sua nota competenza, ci offre il grande vantaggio di un facile raffronto e di una precisa valutazione dell'andamento dell'amministrazione, di esercizio in esercizio.

Credo, quindi, anche qui di poter risparmiare le citazioni di cifre e limitarmi — a confermare con l'onorevole Relatore — che le previsioni per l'esercizio 1935-36 sono state già felicemente superate e quelle assai prudenziali presentate per l'esercizio 1936-37, non intervenendo elementi perturbatori, saranno certamente raggiunte.

L'avanzo di gestione — previsto per tutto l'esercizio in corso — in 56 milioni di lire, in otto mesi ha già quasi raggiunto i 92 milioni.

L'esame particolare del traffico dei principali servizi disimpegnati dall'Amministrazione postale telegrafica ne ha messo in rilievo l'incremento presso che generale.

Indice confortevole, questo, perchè, come ho detto nell'altro ramo del Parlamento, sta a comprovare una ripresa dell'attività della Nazione, non ostante la crisi mondiale e lo stato eccezionale di restrizioni di cui l'Italia è fatta ingiustamente obbrobriosamente oggetto.

Le esigenze dell'azione militare nostra hanno condotto a speciali provvedimenti di ordine amministrativo, anche per quanto interessa i servizi e gli uffici postali telegrafici.

Intendo accennare alle facilitazioni concesse per le corrispondenze postali e telegrafiche, alle nostre truppe ed ai nostri operai in Africa ed alla efficace cooperazione dell'Amministrazione postale telegrafica per il pagamento dei sussidi alle famiglie dei richiamati.

Il servizio dei vaglia nelle relazioni con le nostre Colonie dell'Africa Orientale, specialmente in seguito all'afflusso dei nostri operai, fervidi e disciplinati strumenti della civiltà dell'Italia Fascista, si è pure assai sviluppato.

Anche il servizio delle Casse di risparmio postali segna notevoli progressi.

L'attività edilizia dell'Amministrazione postale telegrafica, che nell'ultimo decennio ha rinnovato e rimodernato quasi completamente, con alto senso di dignità e di decoro, l'attrezzatura dei propri uffici nei grandi e medi centri del Regno, si è recentemente affermata anche a Roma con la costruzione dei quattro nuovi palazzi periferici, sorti nei quartieri Appio, Ostiense, Prati e Nomen-

tano, dove hanno trovato sede quattro grandi uffici postali telegrafici e telefonici.

Si è voluto così dare una diversa organizzazione ai servizi della Capitale, attuando per la prima volta, in Italia, un razionale decentramento che favorisse la comodità del pubblico e assicurasse una più pronta e regolare esecuzione dei servizi stessi.

E ciò perchè il suggestivo, ma ormai angusto porticato del palazzo di S. Silvestro — costruito oltre cinquant'anni fa, quando Roma non raggiungeva i 400 mila abitanti — non poteva più accogliere e contenere il pubblico di una grande Capitale di oltre 1.100.000 abitanti.

A pochi mesi dall'attuazione di questa nuova organizzazione, si può affermare che i vantaggi previsti sono stati realizzati.

Notevoli saranno i miglioramenti che ancora si andranno gradualmente realizzando, non appena sarà ultimato il collegamento pneumatico dei quattro nuovi uffici con quelli centrali di S. Silvestro e della Stazione; i quali collegamenti assicureranno la rapida trasmissione delle corrispondenze per espresso e dei telegrammi sia in arrivo che in partenza, impostate fino a non oltre mezz'ora prima della partenza dei treni o della uscita dei portallettere.

Nell'altro ramo del Parlamento ho avuto occasione, esaminando lo sviluppo del servizio telefonico, di accennare alle aumentate esigenze del traffico ed alla necessità non solo di mantenere la grande rete delle comunicazioni in piena efficienza ma di adeguarla alle supreme necessità del Paese.

Con lo stanziamento di 80 milioni recentemente accordato con apposita legge si procede ora al completamento della pupinizzazione ed amplificazione degli attuali cavi interurbani nelle tratte comprese fra Casteggio e Napoli, alla posa di un secondo cavo fra Genova e Casteggio ed al prolungamento del cavo Bolzano-Trento fino a Verona.

La posa di un cavo fra Trento e Verona ha lo scopo di completare il programma del miglioramento delle comunicazioni in quella importante zona di soggiorno e turismo, attualmente servita da linee aeree soggette a tutti gli inconvenienti che tali impianti presentano specialmente in regioni esposte a forti perturbamenti atmosferici.

Inoltre esso continuando il già esistente cavo Bolzano-Trento permetterà in un secondo tempo, il suo prolungamento fino a Milano da un lato ed a Padova dall'altro.

In un terzo tempo occorrerà provvedere alla posa di un cavo longitudinale Verona-Roma, via Forlì-Perugia, per sviluppare ed assicurare il traffico interurbano tra le provincie del versante Adriatico della Romagna, delle Marche, dell'Abruzzo e dell'Umbria.

È importante notare anche lo sviluppo raggiunto dal servizio radiotelefonico realizzato con le stazioni italiane.

Indipendentemente, infatti, dalle comunicazioni intercontinentali che possono essere assicurate dai

collegamenti radioelettrici delle stazioni estere, il traffico che si svolge per mezzo delle stazioni di Coltano e della Italo Radio va assumendo sempre maggiore importanza.

Per mezzo della Stazione Radio di Coltano si svolgono le comunicazioni con la Tripolitania e l'Eritrea, ed è stato da tempo istituito, con brillanti risultati, il servizio telefonico con i piroscafi italiani in navigazione: *Rex, Conte Rosso, Conte di Savoia, Conte Verde, Duilio, Giulio Cesare*.

Per mezzo, poi, della Italo Radio si assicura attualmente il servizio telefonico con l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay, il Paraguay, la Palestina, la Siria, l'Egitto, mentre sono in corso pratiche per attiyare il servizio con il Perù e con il Giappone.

Con l'11 ottobre 1935 scadeva la garanzia di traffico concessa per un decennio alla Compagnia Italcable per assicurare la posa e l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini italiani con le Americhe, il Portogallo ed il Belgio.

La spesa per tale garanzia, è stata nel decennio di circa 24 milioni di lire in media all'anno.

Col cessare della garanzia la Compagnia si sarebbe trovata in gravi difficoltà per mantenere l'efficienza della sua rete, dato che per cause indipendenti dalla sua azione, ma dovute alla crisi mondiale, il traffico da alcuni anni è in forte diminuzione.

Per evitare tali dannose conseguenze, fu stipulata con l'Italcable una nuova convenzione con la quale viene concesso, per quarant'anni, un contributo annuo da parte dello Stato di sei milioni di lire, con l'obbligo di cedere allo Stato, al termine della concessione, l'intera rete cablografica sociale in piena efficienza.

Oltre ciò la Compagnia ha ceduto subito allo Stato il suo cavo telegrafico sottomarino Palermo-Cagliari; cavo che si dimostra molto utile all'Amministrazione postale telegrafica per assicurare in ogni caso il corso celere del traffico da e per l'isola di Sardegna.

Con la Società italiana radio marittima, concessionaria del servizio delle stazioni radio a bordo delle navi mercantili, non è stata necessaria alcuna nuova convenzione, bastando l'applicazione di quella vigente ad assicurare i servizi, anche nel periodo eccezionale che attraversiamo per la impresa africana. La Società suddetta infatti ha provveduto ad assicurare il servizio radio a bordo di tutte le navi noleggiate per il trasporto di uomini e materiali; servizio che specie con le navi trasportanti truppe è rilevante, per la creazione dei marconigrammi MIMAR che facilitano le relazioni telegrafiche fra i militari imbarcati e le loro famiglie in Italia. La Società suddetta ha inoltre provveduto con mezzi nazionali agli impianti occorsi per istituire il servizio telefonico fra l'Asmara e l'Italia; servizio che, riservato nei primi tempi ai bisogni di Stato, potrà fra breve essere consentito anche ai privati.

Anche per la radio diffusione - ultima venuta

nella complessa organizzazione tecnica dei dipendenti servizi - devo mettere in rilievo il promettente sviluppo degli impianti tecnici, tra i quali meritano menzione la Stazione di Bologna e quella nuova ultrapotente di Roma, ambedue di prossima ultimazione, ed il confortante e crescente sviluppo nel numero dei radioascoltatori.

La radio diffusione è certo uno dei più potenti mezzi di propaganda nazionale e di elevazione spirituale delle masse; ed è perciò che ad essa dedicano le loro cure tanto l'Amministrazione che ho l'onore di dirigere, quanto il Ministero per la Stampa e Propaganda, con cui collaborano l'Ente Italiano delle Audizioni Radiofoniche e l'Ente Radio Rurale.

Un breve accenno devo fare alle Istituzioni sorte e sviluppatesi rigogliose accanto all'Organizzazione amministrativa e tecnica delle Aziende postale, telegrafica e telefonica: quella della Milizia che integra, in compiti delicatissimi, l'attività delle Direzioni e degli Uffici dei grandi centri; e quelle delle Opere assistenziali che fanno capo all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici ed alla Organizzazione del Dopolavoro.

Per le Opere assistenziali sento il gradito dovere di rendere omaggio alla infaticabile iniziativa del camerata S. E. De Vito, sotto il cui impulso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici ha realizzato i più lusinghieri successi in tutti i campi in cui si svolge la sua fervida attività (*vivi applausi all'indirizzo del Relatore onorevole De Vito*)...

DE VITO. Ringrazio.

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. . . particolarmente benefica nell'opera di assistenza agli orfani dei postelegrafonici con i centri di educazione e d'istruzione di Villa Marina a Pesaro, di Villa Rosa Maltoni Mussolini al Calambrone e di Villa Faro XXI Aprile a Messina, ai quali tra poco, verrà ad aggiungersi il nuovo grande convitto «Arte e Mestieri» che sta sorgendo a Roma alla Garbatella.

È bene, anzi doveroso, segnalare come in tutto questo multiforme complesso di organi, di funzioni e di attività emerga un elemento soggettivo al quale è dovuto gran parte del successo tecnico e di esercizio delle varie gestioni: quello del personale. Ed io sono lieto di attestare a voi, onorevoli Senatori, che lo spirito più alto di devozione al dovere ed al Regime anima tutti questi miei collaboratori, dai dirigenti di ogni grado ai più umili operatori: quelli affermando ed affinando ogni giorno più la loro capacità professionale ed il loro spirito di iniziativa, questi intensificando sempre maggiormente il loro zelo ed il loro spirito di sacrificio.

Ed io sento tanto più il dovere di dar risalto alla loro opera, in quanto il continuo sicuro miglioramento di tutti i servizi, ha messo il nostro Paese, in questi ultimi anni, in grado non solo di raggiungere, ma anche di sorpassare la regolarità e la prontezza dei servizi esteri; contribuendo anche

nel campo postale, telegrafico, tele-radiofonico, ad affermare davanti al mondo la potenza rigeneratrice del Regime.

Onorevoli Senatori, le attuali condizioni della marina mercantile mondiale e di quella italiana vi sono state illustrate dalla esauriente relazione dell'onorevole De Vito.

In rapporto ad esse gli onorevoli Senatori Ricci, Broccardi e Sechi, si sono soffermati a considerare talune questioni sulle quali vi intratterò brevemente.

Ricorderò intanto che lo sviluppo del commercio internazionale continua ad essere intralciato nel mondo dal gioco, ormai quasi incontrastato, di ostacoli di vario genere, in gran parte economici e finanziari, influenzati anche da fattori politici dei quali recenti avvenimenti hanno singolarmente esacerbato le ripercussioni e la portata.

La depressa situazione dei traffici si ripercuote inevitabilmente sulla marina mercantile mondiale, il cui compito essenziale, la cui ragione di essere, consiste nel servire il movimento degli scambi internazionali. E, come ho già documentato nell'altro ramo del Parlamento, alla lieve ripresa del 1934 — la quale pure era apparsa come il punto di partenza di un deciso movimento ascensionale — è seguito nel 1935, specialmente nel secondo semestre, un nuovo regresso. Ne fa testimonianza il traffico merci transitante per le due grandi vie del mondo, Suez e Panama, che nel 1935 ha segnato gravi contrazioni.

Anche il movimento portuale ha registrato, quasi dovunque, delle attenuazioni, specie nel minor dinamismo dei grandi empori mondiali derivante dalle profonde trasformazioni che le contingenze attuali hanno imposto alla politica commerciale caratterizzata dall'abbandono dell'antico sistema del commercio triangolare e dal passaggio alla politica delle transazioni bilaterali. Politica che si inquadra in quel sistema di autonomia economica che oggi tutte le Nazioni perseguono ed in cui l'Italia, condotta dalle mani possenti del Duce, rispondendo ad un folle ed iniquo assedio economico, intende perseverare anche per l'avvenire, mobilitando per le industrie di pace e per le attività della guerra, le sue risorse materiali e le sue ferree virtù di fede, di volontà, di ingegno.

Nonostante il diverso indirizzo dei traffici e l'insana ostilità in tanti modi, palesi ed occulti, manifestatasi da coloro che illudevansi di comprimere le più nobili aspirazioni politiche ed economiche dell'Italia Fascista, i nostri porti e la nostra marina mercantile hanno adempiuto ed adempiono con perfetta regolarità alla loro funzione.

I porti videro nel 1935 accresciuto, nel complesso, il loro movimento, e sempre meglio attrezzati e sempre meglio disciplinati in piena collaborazione fra dirigenti e maestranze, sono preparati ad ulteriori sviluppi.

La marina mercantile italiana ha ancora una volta dimostrato quale formidabile strumento essa sia non soltanto per il progresso economico,

ma per la difesa dello Stato. Nella grande impresa africana, che ha dato al mondo avverso la sensazione reale se pur inattesa della forza e della compattezza italica, essa, garantendo ogni possibilità di movimento di uomini ed armi, ha posto in chiara luce la sua essenza di elemento integratore indispensabile per tutte le iniziative intese a secondare l'espansione e a salvaguardare la vita e l'onore della Patria.

Nè è a dire che le straordinarie esigenze da una parte e le avversità dall'altra abbiano costretto la nostra marina a circoscrivere la sua azione in ambito più limitato. Il nostro naviglio sia di linea che randagio mantiene tutte le sue posizioni nel mondo, pur con quegli adattamenti ed accorgimenti che le circostanze richiedono, e il nostro tonnellaggio è ormai quasi tutto in armamento mentre il disarmo continua ad affliggere altre bandiere.

Ora io desidero assicurarvi, onorevoli Senatori, che il Governo Fascista intende non soltanto mantenere integra questa forza marinara che è nostra custodia e nostro orgoglio; ma intende sempre più rinvigorirla.

La nostra marina mercantile, giovandosi anche di un modesto compenso di demolizione per le navi da carico, aveva dato il suo contributo per un equilibrio mondiale fra volume di stiva e massa di traffico.

Il compenso di demolizione è ormai scaduto, nè, stia pur sicuro l'onorevole Ricci, si pensa a rinnovarlo. Esso peraltro costituì a suo tempo una provvida misura perchè ci risparmiò il danno di trascinarci un tonnellaggio illusorio che al momento del bisogno sarebbe stato inutilizzabile, mentre sottrasse al fallimento molte aziende familiari dedite all'armamento.

Naturalmente le sopravvenute contingenze, imponendoci la utilizzazione di tutte le nostre risorse, anche d'ordine valutario, ci ha indotto a rallentare il ritmo di eliminazione ed entro certi limiti ad acquistare all'estero scafi di seconda mano; non però nella misura indicata dall'onorevole Ricci, il quale evidentemente nelle sue cifre ha compreso anche le navi acquistate per la demolizione. Ma lo sforzo per il rinnovamento della flotta sarà ripreso, perchè il Governo ben sente la necessità imprescindibile che il Paese disponga in qualsiasi momento di una marina efficiente.

L'opera di rinnovamento sarà dedicata sia al naviglio di linea che a quello randagio. Il nostro naviglio di linea che, specialmente nel trasporto dei passeggeri, ha raggiunto nel mondo il più alto prestigio per la bontà del servizio, la perfezione del materiale, la disciplina e correttezza degli equipaggi, dovrà essere man mano rinvigorito da unità le quali, anche se miste o da carico, dovranno essere giovani, celeri, provviste di motrici che diano il massimo rendimento col minimo consumo di combustibili, e dotate di arredamenti e mezzi di carico e scarico perfezionati.

Dirò a questo riguardo agli onorevoli Ricci,

Broccardi e Sechi che il sistema delle nostre linee, non privo peraltro della elasticità necessaria per adattarsi a mutevoli esigenze di traffico, continuerà ad essere sottoposto ad esame non, però, per rinuncie che sarebbero condannevoli, ma per sempre meglio assicurare alla Nazione il posto che deve competerele nel mondo.

Aggiungerò ancora che un esame, compiuto in rapporto alle contingenze e necessità del momento, ha dimostrato come il procedere a riduzione di qualche entità nei servizi, oltre a costringerci in avvenire a sacrifici ingenti ed a faticoso lavoro di decenni per riconquistare le posizioni che avremmo perdute, oltre ad sterilire tante multiformi attività che le linee alimentano, non avrebbe arrecato sollievo ma aggravio allo Stato, anche sotto l'aspetto valutario.

E non sfugga all'onorevole Ricci che l'ammontare delle sovvenzioni, cui egli ha accennato, trova ben altro riscontro in paesi esteri, e che la più gran parte di esse è destinata a quei servizi indispensabili che non possono in nessun modo mancare fra il continente, le isole, le colonie e i possedimenti.

Cure assidue saranno indirizzate anche al rinnovamento della marina randagia che non meno di quella di linea è necessaria alla vita del Paese. Agli onorevoli Ricci e Sechi, i quali hanno risollevato la questione se meglio convengano le navi nuove o le navi di seconda mano, io risponderò negli stessi termini nei quali mi espressi lo scorso anno al Senato.

Dirò, cioè, che tutte le simpatie del Governo Fascista sono per le navi nuove costruite in Italia e che ogni cura sarà posta perchè tale simpatia abbia fattive applicazioni.

Ma in ciò non può seguirsi un criterio assoluto.

L'armatore deve avere la possibilità di acquistare navi di seconda mano, riconosciute idonee alla navigazione, quando scarseggia il traffico, perdura il rinvio dei noli e le navi pronte possono acquistarsi a prezzi di gran lunga inferiori a quelli cui condurrebbe il normale ammortamento.

Purtroppo scarsità di traffico e rinvio di noli, come accennava l'onorevole Ricci, perdurano. Ed in tanto fervore di protezionismo marittimo, cui la stessa Inghilterra si è comodamente adagiata nonostante i benefici che la sua marina ritrae da condizioni privilegiate, da preferenze imperiali, da svalutazioni monetarie, ed in cui persistono anche le altre marine, molte delle quali favorite dai bassi salari e dalle scarse previdenze per gli equipaggi; in tanto fervore di protezionismo, dicevo, anche per la marina da carico si è dovuto perseverare nei premi di navigazione, ridotti per quest'anno a 45 milioni.

L'onorevole Ricci vorrebbe che questo premio venisse riservato alle navi nuove. Io dirò che bisogna distinguere fra il premio di navigazione dato come assistenza contingente e il premio di navigazione dato come incitamento a nuove costruzioni. Il primo deve continuare con le limitazioni

attualmente previste, fino a che le condizioni per cui fu istituito permangono, il secondo è da esaminarsi in relazione con i nuovi provvedimenti per le costruzioni navali.

Com'è naturale, onorevoli Senatori, il rinnovamento della nostra flotta, richiede soluzioni che interessano i cantieri nazionali. I quali, per abilità tecnica dei dirigenti e delle maestranze, non temono certamente confronti con l'industria estera, e lo hanno dimostrato le perfette unità mercantili e militari che da anni scendono dagli scali del Tirreno e dell'Adriatico anche a destinazione di committenti stranieri. Certamente, per i nostri cantieri il costo di produzione è più elevato che non per quelli dei paesi che si giovano tra l'altro delle svalutazioni monetarie, e della più larga clientela; ma non sarà difficile, nelle nuove creazioni dell'economia corporativa ormai nettamente delineate dall'alta parola del Duce, contemperare le esigenze dell'armamento con quelle dei costruttori. E non mancherà l'assistenza dello Stato sulla base di quel sistema che, a suo tempo escogitato da S. E. Ciano, costituisce tuttora uno schema organico di protezione; sì che il problema della esistenza dei cantieri e del costo del loro lavoro, testè perspicuamente e profondamente esaminato dalla Corporazione della Metallurgia e della Meccanica, sarà risolto organicamente e adeguatamente col concorso dell'armamento interessato, e coll'appoggio del Governo.

Onorevoli Senatori. Sono grato a quest'Alta Assemblea che, plaudendo alle parole pronunciate dagli onorevoli Ricci e Broccardi, ha voluto porre in rilievo il suo pieno riconoscimento al contributo silenzioso ma di primissima importanza che la marineria mercantile ha dato alla grande impresa italiana. Tutto quanto l'apprestamento militare richiedeva in regioni tanto lontane dalla Patria, ebbe dalla marina del commercio: navi da trasporto di uomini, navi ospedale, navi comuni da carico, navi cisterna; equipaggi e lavoratori portuali esemplari per l'ardimento, la fede, il sicuro rendimento, noncuranti del faticoso lavoro, i quali hanno pure annoverato fra le loro file i caduti per la gloria d'Italia. E saggi ed oculati amministratori degli interessi marittimi e portuali, e militi portuali intelligenti e fedeli.

Onorevoli Senatori. Poichè sono sempre presenti al nostro spirito le eroiche truppe che scrollano le barriere naturali della Etiopia e si avanzano verso le valli opime, consentitemi di non dissociare dalla loro gloria il lavoro indefesso della marina mercantile, che accomuna nella tenacia, nella fede e nella disciplina gli armatori, la gente di mare e le maestranze portuali. Sicuro interprete del Senato, io mando loro, da quest'Aula, il saluto della Patria riconoscente. (*Vivissimi e generali applausi*).

E consentitemi di constatare, e di rendere noto alla Nazione, quale compagine sia, in valore di efficienza e di azione, l'assieme dei servizi del Ministero delle comunicazioni creato, come già

dissi alla Camera, dall'appassionata opera più che decennale del mio predecessore S. E. Costanzo Ciano. (*Vivissimi applausi*).

Il senatore Flora indicava ieri che la necessità di un ente preparato a rispondere a tutto un programma di trasporti, qualunque essi siano, doveva passare davanti ad un programma d'ordine puramente economico. Accetto la sua tesi, ma ne inverto i fattori. Debbo dare al Paese i servizi perchè tutte le sue necessità di comunicazioni si esplicino nel più alto rendimento e senza gravare col loro peso economico sulla Nazione.

Ma tutto ciò è il fondamento indispensabile a che, come ho già detto, tutto pulsi ininterrotto di giorno e di notte, sotto il cielo sereno e fra le tempeste, in terra, sul mare, nell'aere, per la Nazione in guerra ed in pace.

Al servizio del Re, sotto gli ordini del Duce. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE VITO, relatore. Rinuncio.

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1 - tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2 - tabelle D ed E).

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 - tabelle F e G).

(Approvato).

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio 1936-37, viene ridotto al 4 per cento il tasso d'interesse per i capitali somministrati dal Tesoro alle Ferrovie dello Stato negli anni dal 1911-12 al 1933-34 a tassi superiori, per opere e provviste di carattere patrimoniale.

Inoltre, a partire dallo stesso esercizio e fino a quando non saranno estinti i mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche in base ai Regi decreti 21 maggio 1933, n. 450 e 2 luglio 1933, n. 755, verrà corrisposta all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a carico del bilancio del Ministero delle finanze, a titolo di contributo negli oneri patrimoniali dipendenti dalle elettrificazioni, la somma annua di lire 70 milioni.

(Approvato).

Art. 6.

A decorrere dall'esercizio 1936-37 verrà corrisposta annualmente all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, la somma di lire 250 milioni, come contributo al Fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario in considerazione delle inadeguate riserve del Fondo stesso e degli oneri straordinari ad esso derivati dagli esoneri dal servizio disposti per eliminare l'eccedenza di personale verificatasi in dipendenza della guerra 1915-18 e susseguenti vicende. Tale contributo continuerà nell'anzidetta misura finchè la differenza tra le spese e le entrate del Fondo sia uguale o superiore alla somma di lire 425 milioni; verrà poi ridotto in corrispondenza alle diminuzioni che l'anzidetta differenza sia per presentare rispetto a questo importo, fino a cessare completamente, quando la differenza stessa risulti non superiore a 175 milioni.

Resta a carico dell'Amministrazione ferroviaria l'ulteriore contributo necessario per colmare l'anzidetta differenza, ai sensi del Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ferma rimanendo fino a nuova disposizione la sospensione dell'assegnazione annua di 40 milioni ad integrazione del patrimonio del Fondo, di cui all'articolo 3 del detto decreto.

(Approvato).

Art. 7.

A decorrere dall'esercizio 1936-37 è abrogato l'articolo 4 del Regio decreto-legge 22 ottobre

1931, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932, n. 459, concernente il versamento all'Erario da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato del contributo annuo di lire 2.800.000 in corrispondenza dell'onere per l'esercizio delle linee Lecce-Gallipoli e Zollino-Otranto.

(Approvato).

Art. 8.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1936-37, in lire 900.000.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto » (N. 737).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Domando venia se dirò qualche parola in merito ad un argomento forse un po' arido ma di una notevole importanza sociale e giuridica, quale è racchiuso nel progetto che ci è stato presentato da Sua Eccellenza il Ministro Guardasigilli e che comprende due branche di procedimento ingiunzionale, per i crediti e per gli sfratti locatizi.

Va data molta lode all'onorevole Ministro per aver presentato questo progetto, anche perchè il procedimento ingiunzionale per i crediti, già in attuazione, dava effettivamente poco rendimento. Le nuove disposizioni, sono certo, miglioreranno la procedura e con essa l'attuazione pratica di questo importante provvedimento per la riscossione, chiamiamola così in parole semplici, dei crediti.

Per ragione di divisione di lavoro, io non mi occuperò di questa prima parte; mi occuperò invece della seconda, relativa agli sfratti locatizi. D'altro lato la relazione minutissima, molto pro-

fonda, perchè deriva dalla competenza dell'esimio magistrato nostro collega, il senatore Facchinetti, mi dispensa da molte osservazioni, che l'esame puro e semplice del progetto mi avrebbe suggerito. La relazione dell'onorevole Facchinetti, molto condensata, molto sintetica, è veramente pregevole per aver formulato moltissimi rilievi che suggeriranno certo a Sua Eccellenza il Ministro le opportune modificazioni nella redazione definitiva del progetto; perchè, onorevoli colleghi, noi non siamo proprio di fronte ad un progetto, che debbasi discutere ed eventualmente emendare, ma di fronte ad uno schema di proposte che, con le debite modificazioni, quali saranno rese evidenti dalla discussione in questo e nell'altro ramo del Parlamento, saranno poi promulgate dal Governo in virtù della delegazione legislativa che con questo progetto gli verrà accordata. Da ciò l'opportunità e l'utilità di apportare, ognuno di noi, il contributo delle nostre osservazioni, specialmente quelle dettate dalla pratica, giacchè siamo effettivamente in un tema essenzialmente pratico.

Passando all'esame analitico dello schema annesso al progetto, rilevo anzitutto l'articolo 28, dove si pone il fondamento del procedimento per l'ingiunzione di sfratto per cessazione di contratto. Ivi è precisato che il decreto di sfratto, premessa la licenza e la contestuale citazione di convalida, viene accordato al locatore contro il conduttore, il mezzadro, il mezzaiolo o colono. Questo dice la prima parte dell'articolo 28; però, aggiunge il capoverso, può essere intimato lo sfratto con la contestuale citazione per la convalida, anche dopo la scadenza del contratto. Il che è troppo giusto: noi avevamo già nel Codice di Procedura civile all'articolo 82, n. 5, la competenza speciale per l'azione di sfratto, per locazione finita, accordata al pretore. Con la legge del 24 dicembre 1896, con la quale si volle adottare il procedimento austriaco sugli sfratti (di lodata memoria perchè di grande praticità) si provvide soltanto agli sfratti preventivi. C'era quindi una lacuna a riguardo degli sfratti successivi alla scadenza della locazione, poichè quando la locazione era arrivata al suo termine, era com'è tuttora un'impresa enorme quella di mandar via il conduttore, ostinato a rimanere nel possesso della cosa locata, dovendosi seguire la procedura ordinaria dei giudizi di cognizione, sulle cui lungaggini molte giuste osservazioni sono state fatte al Senato nella recente discussione del bilancio della giustizia. Il progetto odierno provvede opportunamente anche alle licenze successive. Osservo, soltanto, che, nella redazione dell'articolo, vi sarebbe una parola da eliminare. Verso la fine del capoverso dell'art. 28 si dice: . . . che può altresì intimarsi lo sfratto con la contestuale citazione per la convalida « dopo la scadenza del contratto, quando per effetto del contratto medesimo o di altri atti od intimazioni precedenti, sia esclusa la tacita riconduzione ». E se questi atti fossero susseguenti, onorevole Ministro? L'articolo 1610

del Codice civile dice che la locazione si ha per rinnovata, quando, scaduto il termine, l'inquilino rimane nella occupazione della cosa locata « senza opposizione ». Se c'è, quindi, opposizione, allora la locazione non si ha per rinnovata. La parola « precedenti » usata nell'articolo può ingenerare equivoco. Ordinariamente si esercita l'azione di sfratto per locazione finita, non solo il giorno dopo la scadenza, ma anche dopo quattro, dieci, venti giorni, purchè il decorso ulteriore del termine non importi acquiescenza tacita alla rinnovazione della conduzione. Quindi parlare di *intimazione precedente* sembrerebbe potesse escludere quella opposizione susseguente che è pure prevista dal citato articolo 1610 del Codice civile.

Una innovazione veramente importante si riscontra nell'articolo 29, per la quale « il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con contestuale citazione per la convalida anche in caso di mancato pagamento del canone alle pattuite scadenze ». Questa è una disposizione di rilevante gravità. Eravamo abituati al regime dell'articolo 1165 del Codice civile: quando c'è la morosità o una qualsiasi forma d'inadempienza si ricorre al giudice perchè risolva il contratto, se non veda il caso di dare una proroga per l'adempimento. Con l'odierna innovazione si arriva invece direttamente al decreto di sfratto, anche nel caso di soggettiva credenza del locatore che il suo conduttore sia in istato di morosità.

A parte la prima impressione che può fare questa innovazione, io trovo che per le esigenze della pratica è molto opportuno che si estenda il decreto di sfratto anche a questi casi. L'economia urbana è prevalentemente basata sul sistema delle locazioni, per cui, se si arresta il rendimento degli affitti, in conseguenza di morosità — che oggi purtroppo è una malattia molto diffusa —, si viene a rompere un anello di quella catena per cui tutti i pagamenti pubblici e privati sono fra loro collegati.

Ben venga dunque l'innovazione.

Però, come ben nota il diligentissimo relatore, questo beneficio è accordato soltanto per gli affitti con corrisposta in denaro, e non è applicabile alle mezzadrie ed alle colonie. Questa esclusione non può completamente soddisfare, perchè anche nelle colonie o mezzadrie possono verificarsi casi d'inadempienza da parte del conduttore nel fornire la corrisposta prevista dal contratto. D'altro canto all'articolo 31 è pure prevista la norma della determinazione della competenza in materia di mezzadria, della colonia e delle affittanze in genere. Specialmente nelle campagne del Veneto moltissimi affitti, grandi e piccoli, contemplan la corrisposta in grano, granturco o altri generi, indipendentemente dalla divisione dei prodotti, propria della mezzadria.

Verificandosi il ritardo nella corresponsione, perchè non accordare anche qui il rimedio dell'ingiunzione ?

Passando all'articolo 30, esso è così concepito: « L'atto di licenza e quello d'intimazione di sfratto

di cui agli articoli precedenti devono essere notificati nella forma delle citazioni. Non è ammessa la notificazione al domicilio eletto ».

Pare, onorevole Ministro, che Ella abbia un po' di antipatia col domicilio eletto, perchè non solo nell'articolo 30 è detto che non si deve tener conto del domicilio eletto, ma anche nell'articolo 31 si legge che non è ammessa la citazione per convalida davanti all'autorità giudiziaria del domicilio eletto. Perchè ciò ? Il domicilio eletto è un istituto creato dall'articolo 19 del Codice civile, e adottato nella pratica costantemente. Quasi tutti i rapporti contrattuali si basano sui domicili eletti, perchè molte volte la residenza implica disturbi, spese, cambiamenti e accertamenti non sempre troppo facili; quindi io mi permetterei di raccomandare che, nella dizione definitiva del progetto, a questo elemento del domicilio eletto non sia dato il bando.

Riguardo poi al modo di notifica della citazione, mi pare ci sia da rimediare ad una dimenticanza, certo non voluta. Nella legge 24 dicembre 1896, all'articolo 5 si diceva che « la citazione nei comuni ove non siavi sede di pretura potrà essere notificata dagli uscieri dei conciliatori anche nei casi di competenza del pretore ». Questa era una disposizione utilissima. Non parlo dei centri urbani, ma delle campagne dove una pretura comprende otto o dieci mandamenti qualche volta dislocati a distanze notevoli, arrampicati sulle cime dei monti o sparsi fra le paludi; e allora perchè costringere il notificante a servirsi dell'ufficiale giudiziario della Pretura per fare una notificazione, che può essere adempiuta con tutta agevolezza e con poca spesa localmente dall'usciera della conciliazione ?

Prego quindi l'onorevole Ministro di prendere in considerazione questa vecchia norma, che merita di essere ospitata anche nel nuovo progetto.

Considero ora l'articolo 32, nel quale è detto che « se il locatore non compare all'udienza fissata nella citazione per la convalida, cessano gli effetti della citazione medesima per la convalida ed egli può far valere le sue ragioni solo nelle forme ordinarie ».

Questa norma corrisponde presso a poco al principio generale sancito dall'articolo 440 del Codice procedura civile il quale dice che « quando l'attore non compare, la citazione non produce effetti processuali ». Ma nel procedimento ingiunzionale di sfratto è in ballo non solo la citazione, ma anche la licenza. Resterà la licenza con i suoi effetti giuridici, quando la citazione sia decaduta per la mancata presentazione all'udienza dell'attore ? In altri termini: nel successivo giudizio ordinario potrà l'attore valersi della licenza come intimazione utile per la cessazione della locazione ? Evidentemente sì, perchè la licenza avrà avuto in tal caso effetto di costituzione in mora e perciò potrà costituire base alla disapplicazione dell'art. 1610 Codice civile. Ma è bene che ciò sia detto, onorevole Ministro, perchè diversamente la locazione può prestarsi a qualche equivoco.

Passiamo all'articolo 33, onorevole Ministro:

« Se la persona citata non comparisca, o comparando non si opponga, il pretore o il conciliatore su istanza del locatore comparso all'udienza, con decreto apposto sull'originale dell'atto d'intimazione, convalida la licenza o lo sfratto. . . » Riguardo alla locuzione della parola « decreto » non mi fermo. Per l'articolo 30 delle disposizioni di ordine generale del Codice di procedura civile, decreto dell'autorità giudiziaria sarebbe proprio quello che viene emesso su ricorso senza contraddittorio delle parti. In questo caso la legge del 1896 parlava di ordinanza. Ma dove invece trovo che sarebbe stato utile di aggiungere una parola, seguendo la legge del 1896, è nella menzione del decreto nel verbale di udienza. La legge del 1896 disponeva appunto che si tenesse menzione del decreto nel verbale, il che corrispondeva ad una necessità evidente. Suppongasi che vada smarrito il decreto ingiuntoriale rilasciato sull'originale del ricorso; non resterebbe traccia alcuna del provvedimento.

Sarebbe quindi opportuno ripristinare la dizione della vecchia legge.

All'articolo 33 si dice, che: « quando nell'atto d'intimazione sia stato chiesto l'ordine di pagamento dei canoni, il giudice provvede al riguardo con separato decreto ».

Sicchè debbonsi fare due decreti. Una sola citazione con due decreti. Perché questo? Normalmente accade che un'unica sentenza contenga parecchi capi di dispositivo. L'ordine di pagamento e l'ordine di sfratto, per noi, onorevole Ministro, che viviamo della modesta pratica professionale di tutti i giorni, vuol dire doppio bollo, doppia tassa di registro, doppia copia. Pare una cosa da niente, ma l'aggravio non è poco.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Ma è per l'esecuzione.

SANDRINI. È lo stesso caso, onorevole Ministro. Perché si debbono avere due sentenze, quando con una si può raggiungere lo stesso effetto? Creda che non si sente la necessità di due provvedimenti, i quali sono inutili nell'effetto pratico e sono costosi per chi vi deve ricorrere.

Passo all'articolo 34: « se l'intimato comparisca e si opponga alla licenza o alla intimazione di sfratto, ma le sue eccezioni non trovino fondamento nella documentazione del locatore e non siano altrimenti fondate su prova scritta, il pretore o il conciliatore, su richiesta del locatore, e premesso un sommario esame della controversia. . . » (e si dovrà tener conto nel provvedimento del sommario esame? dovrà quindi essere motivato?) « può concedere il decreto ingiuntivo per il rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto e previa cauzione per le eventuali restituzioni per i danni e per le spese ». Qui la bisogna si complica. Si supponga che contro il decreto di sfratto venga fatta opposizione e si proceda al giudizio ordinario con tutte le ragioni ed eccezioni che attori e convenuto possono svolgere — giudizio che può andare molto per le lunghe, — frattanto il locatore ha

eseguito il provvedimento di sfratto e, sfrattato il conduttore, ha rilocato l'appartamento o il terreno che era prima affittato.

Quali eventuali « restituzioni », prevede l'articolo? Restituzione di denaro, certamente no; allora restituzione dell'appartamento o del terreno locato? Sarebbe una catastrofe: sfratto del conduttore subentrato e reintegrazione del conduttore primitivo, una cosa da niente! In linea assoluta di giustizia questo potrebbe anche ammettersi, essendo giusto che chi è stato privato di un bene a torto, sia reintegrato nei suoi diritti. Ma in linea pratica ciò non è consigliabile, perchè turberebbe lo svolgimento delle locazioni, che è basato sulla tranquillità e definitività degli affitti e corrisponde ad una esigenza sociale di prima importanza.

Nota poi che questo accenno alle restituzioni offre una specie di contraddizione con quanto è scritto nell'articolo 38: « quando nel giudizio di merito o in quello di opposizione, a norma dell'articolo precedente, risulti che il locatore ha ottenuto un decreto ingiuntivo di sfratto e vi ha dato esecuzione senza che la sua pretesa avesse fondamento, egli è tenuto per i danni e per le spese. . . » ecc. Qui andiamo bene; perchè allora, all'articolo 31, si parla di restituzioni?

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Restituzioni eventuali.

SANDRINI. Anche eventuali, le cose sono sempre le stesse. Volete poter restituire casa o terreno già occupati dal nuovo conduttore? O limitare le restituzioni alle sole case e terreni non ancora rilocati? E come farebbe il giudice a saperlo e a formulare il dispositivo? Quell'espressione può generare equivoci, e poichè all'articolo 38 non c'è, direi che non ci debba essere nemmeno all'articolo 34.

Veniamo ora all'opposizione da parte del conduttore sfrattando. Il capoverso dell'articolo 34 dice che « la concessione del decreto di sfratto non può essere ritardata per l'espletamento di prove che non siano il giuramento decisorio, o nei casi in cui è ammissibile, la prova testimoniale con presentazione dei testimoni alla stessa udienza. In questi casi la prova è ammessa con ordinanza ».

Ho pensato, non poco, per capire il significato della parola « presentazione »: vuol forse dire presenza materiale dei testimoni, denuncia o audizione dei testimoni stessi? Badiamo bene: quando si ammette la prova testimoniale, è di diritto la controprova, e se non si conosce se saranno ammessi testimoni per la prova, come si potranno preparare e presentare i testimoni per la controprova? Le norme del procedimento civile impongono che la lista dei testimoni sia notificata cinque giorni prima dell'inizio delle prove testimoniali davanti ai Tribunali, prima dell'incominciamento dell'esame davanti ai pretori!

Se qui si dice che verrà sospeso il decreto, purchè i testimoni siano portati in udienza, non si dice quando se ne farà l'escussione; come ci regoleremo allora per la controprova?

All'articolo 37 si dice: quando il decreto sia stato concesso in assenza dell'intimato, questo può farvi opposizione, purchè si provi che non ha avuto tempestiva conoscenza dell'atto di intimazione.

Qui meglio si potrebbe dire « conoscenza del decreto ». L'articolo contempla il caso che il conduttore non si sia potuto difendere nella fase preparatoria del decreto e gli accorda l'opposizione *a posteriori*; se però il decreto gli è stato notificato regolarmente, la cosa cambia aspetto; allora l'opposizione assume il carattere della classica opposizione contumaciale che è disciplinata dal Codice di procedura civile quale rimedio per il convenuto condannato in contumacia. Quindi sarà opportuno distinguere.

Onorevole Ministro, ho bisogno di segnalare poi quello che è scritto nel seguito dello stesso articolo, dove si dice: « La opposizione non è più ammessa quando siano decorsi quindici giorni dall'esecuzione... ». Questa disposizione fa accapponare la pelle. Come si può ammettere una opposizione dopo che il decreto è stato eseguito? La contumacia è, dal Codice di procedura civile, ammessa fino al primo atto di esecuzione, ma quando la procedura sia arrivata alla consumazione dell'esecuzione, anzi a quindici giorni dopo, l'opposizione sarebbe un rimedio tardivo ed inopportuno.

Non si può concepire un rimedio che giunga dopo il fatto compiuto: l'ossigeno dopo la morte. L'opposizione è ammessa nelle vendite esattoriali, ma per la sola sanzione degli atti nulli e per i soli danni, non già per l'effetto revocatorio del decreto. La cosa è tanto grave, che, se attuata, sconvolgerebbe tutto il sistema della opposizione di contumacia. Bisognerebbe quindi rettificare l'articolo, cancellare l'ammissibilità dell'opposizione fino a quindici giorni dalla esecuzione, consentirla solo fino al primo atto di esecuzione, e sia pure, per non confonderla col precetto e col preavviso di sfratto, fino a quando l'ufficiale giudiziario si presenti a compiere lo sfratto. Ammettiamo pure il conduttore a dire in quel momento: fermatevi, io non ho avuto notizia dell'intimazione nè del decreto e faccio opposizione. Ma ammettere ciò dopo quindici giorni dalla compiuta esecuzione, è un assurdo.

La prego, dunque, onorevole Ministro, di sottoporre alla sua saggia considerazione anche questo rilievo per modificare la progettata norma nel senso da me detto.

Noto al titolo terzo « Modificazioni alle norme sulla competenza del conciliatore e del pretore » una saggia innovazione.

La competenza dei conciliatori e dei pretori per i procedimenti di sfratto per locazione finita era sin qui determinata dal valore totalitario della locazione. Il progetto vi sostituisce, e molto bene, il valore della locazione ad anno. Sotto questo profilo si tratta di un miglioramento molto importante che sarà molto gradito dalla pratica.

Vi era però, onorevole Ministro (e lo ha segnalato il diligentissimo relatore), vi era nella vecchia legge del 24 dicembre 1896 un'altra norma di competenza, cioè quella che attribuiva competenza al conciliatore per gli sfratti da terreni non superiori a ettari tre, poi diventati dieci.

Nelle nuove proposte non se ne parla affatto. Forse, come osserva il relatore, non molti sono stati i casi in cui è stata richiesta l'applicazione dell'anzidetta norma. Ma, siccome tali casi non sono assolutamente da escludere e siccome d'altra parte quella disposizione non faceva male a nessuno, io mi permetto di raccomandare all'onorevole Ministro di conservarla anche nel nuovo sistema.

Con ciò ho esaurito la mia breve e rapida scorsa ai vari articoli che compongono la seconda parte dello schema di legge che ci è stato presentato. Ringrazio l'onorevole Ministro di aver pensato a questa riforma che, come ho già detto, sarà molto gradita nella pratica e porterà una indiscussa utilità nel regime del recupero dei crediti e in quello delle locazioni, con vantaggio dell'economia nazionale. (*Applausi*).

LONGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGHI. Il progetto che ci sta dinanzi (e lo ha detto ieri lo stesso Ministro Guardasigilli) non è che una anticipazione di un titolo del nuovo Codice di procedura civile.

Il creditore chiede al giudice che sia emessa ingiunzione di pagare a carico del debitore. Il giudice emette il decreto di ingiunzione e lo fa notificare. Se il debitore tace, vuol dire che consente ed ogni cosa è finita; il decreto diventa esecutivo (dove l'abbreviazione del sistema, perchè il procedimento di cognizione si contrae con quello esecutivo). Se invece il debitore vuole contraddire, fa opposizione, e il decreto perde di efficacia. L'opposizione acquista valore di citazione ed il procedimento si svolge secondo le regole ordinarie.

Il progetto dunque è seducente, sebbene non si tratti che del ritorno su questi banchi di una legge che è del luglio 1922; di pochi mesi prima della Marcia su Roma.

L'assioma della Rivoluzione francese che nessun processo, sia civile che penale, in difesa dell'individuo, potesse farsi se non in contraddittorio e con dibattimento, era stato applicato in via assoluta, senza distinzione: non si era pensato se, per certi casi, fosse possibile non applicarlo; anzi questo sistema aveva travolto tutti i precedenti, tra i quali era pure il sistema monitorio. E ciò era avvenuto anche da noi. Ma l'eccezione si impone, e a poco a poco ritornò, sebbene soffocato in parte. Il Codice nuovo austriaco alcuni decenni addietro lo ha accettato; e così anche la legislazione germanica. Noi lo troviamo qua e là serpeggiare, per esempio nel nostro Codice di procedura civile, dove si ammette che il difensore e altri addetti agli uffici giudiziari possano presentare, in forma abbreviata, l'elenco dei loro onorari al giudice; e anche nelle amministrazioni pubbliche lo tro-

viamo in uso (basti citare il famoso *solve et repete*, prima paga e poi discuti); lo troviamo ancora nella legislazione coloniale libica; e finalmente in questa legge.

Ma toccava alla guerra, alla grande guerra, che molte cose ha travolto ed ha innovato, di portare delle novità anche in questo campo della legislazione. Così si vide introdotto, in via provvisoria, il sistema ingiunzionale, e aperto così l'adito ai provvedimenti della legge del 1922. Era avvenuto qualche cosa di simile nel progetto del Codice penale, col decreto penale che tralascia il contraddittorio ed il dibattimento se l'imputato non fa opposizione. È strano che il Codice di procedura penale possa avere avuto più facile adito, per questa riforma; ma ciò si comprende se si pensa che certe ardite riforme del Codice, nelle materie penali, non hanno contro di sé alcun contraddittore se non forse... il delinquente, che non ha voce in capitolo.

La nuova legge passò; ma fu un parto infelice. Nata sotto cattiva stella, non arrivò a raggiungere tutti i risultati che se ne attendevano. Oggi ci si avvede di quelle mende, che non sono soltanto di carattere tecnico, quasi sempre inevitabili in opere come queste, ma sono soprattutto la conseguenza dell'immaturità dei tempi che le diedero la luce.

Si voleva e non si voleva. Si apprestava il sistema abbreviato ma sembrava arduo abbandonare un principio che apparteneva anche esso agli immortali principii. L'innovazione sembrava troppo ardua, e quindi si opponeva sempre un controveleno che consisteva in norme tendenti quasi sempre a proteggere, al di là del necessario, le condizioni del debitore.

E questo si faceva obbedendo allo stesso principio per cui i codici di un tempo esagerarono nella protezione dell'imputato che, con enfatica espressione, si diceva essere sacro.

Oggi la relazione del Guardasigilli, e di conformità l'acuta ed estesa relazione del relatore, segnalano quelle che sono le cause dell'insuccesso. Si riducono a tre.

Prima di tutto, la ristrettezza di applicazione del decreto; in secondo luogo l'eccesso di tutela dell'imputato; e finalmente l'eccesso fiscale. Vediamo se questi ostacoli sono stati tolti.

Certamente il campo è ora spazzato di tutto ciò che l'esperienza di un decennio ha posto in luce. Si pone come condizione che il decreto di ingiunzione abbia per base la domanda del creditore appoggiata ad una prova scritta, ma si allarga il concetto della prova e si dice: è prova non solo quella ordinaria, ma anche la produzione dei libri dei commercianti, pur contro i non commercianti; e si ritiene essere prova il telegramma ordinario. E, per ciò che riguarda la produzione dei crediti professionali, si passa dagli appartenenti al ristretto numero della famiglia giudiziaria ad una categoria più ampia di professionisti.

Io penso che forse si sarebbe anche potuto liberare il sistema dalla condizione essenziale della

prova scritta, perchè l'ingiunzione non è tanto appoggiata sul convincimento del giudice quanto sul consenso tacito dell'interessato. Ne abbiamo esempi in passato; e temo quasi che si sia avuto qui il timore di abbandonare la tutela, che pur si dice esagerata, del debitore. Se guardiamo agli stessi precedenti legislativi, noi troviamo che un progetto del 1909 del Codice procedura civile già ammetteva l'ingiunzione senza restrizione. Altrettanto si può dire del Codice libico, poichè anch'esso ammette l'ingiunzione senza prova per tutti quei casi che non superino le 400 lire; e voglio ricordare che non poneva condizione alcuna un autorevole progetto accolto della Commissione Reale del dopo guerra per la preparazione dei Codici.

Vorremo noi che una legge fascista, del 1936, che è legge di ardimento, abbandoni le posizioni già superate in passato? ammetteremo che una legge metropolitana resti più indietro di quella coloniale?

È il dubbio che mi tormenta e che sottopongo alla saggezza del Ministro.

Il progetto libera la vecchia legge da tutte le pastoie che facevano del sistema d'ingiunzione un sistema che, in definitiva, si riduceva a essere più lungo e più costoso di quello ordinario. Ammette che, anche prima della scadenza del termine, se il credito sia appoggiato a titoli esecutivi o sia appoggiato ad atti notarili, il giudice possa immediatamente ordinare l'ingiunzione. Viceversa (poichè il sistema è corporativo) si aggiungono tutele e garanzie per il debitore.

Il giudice non solo può ordinare immediatamente l'esecuzione e i pignoramenti, ma può sospenderli e esigere che il debitore dia garanzia, o che la dia il creditore, a seconda dei casi. Il sistema è più elastico. L'ingerenza del giudice appare ad ogni istante. Anche dopo decorsi i termini, si ammette nella legge attuale l'intervento. Il debitore, avuta la citazione o l'ingiunzione, poteva fare un viaggio per l'Italia e magari per l'Europa, e aveva tutto l'agio di ritornare per la sua opposizione, all'ultimo istante. L'opposizione tardiva sarà ancora ammessa, ma dentro determinati limiti con determinate responsabilità; e in luogo di esigere che il decreto sia stato notificato in persona propria, il progetto vuole che il decreto non sia giunto a cognizione del debitore nè dei suoi familiari, per fatto indipendente dalla loro volontà. Così, la minaccia finale, che faceva tremare tutti i creditori (e cioè che si potesse all'ultimo chiamar responsabile il creditore che si era valso di questo abbreviato sistema, per il caso che il credito fosse stato ritenuto insussistente) è pur essa sottoposta alla condizione della mala fede del creditore. E finalmente, per l'esagerazione fiscale, si è fatta una partizione. Il decreto costa 10 lire; ma la tassa graduale, che è quella che pesa, è sottoposta a pagamento e ad esecuzione soltanto quando il decreto, temporaneo o definitivo, diventi esecutivo.

Ecco come il sistema si presenta pieno di riserve bilaterali che fanno operare in una completa rinnovazione per l'avvenire.

Devo dire che la riforma abbraccia anche un titolo per gli sfratti. Si libera pur qui il sistema delle norme troppo favorevoli al debitore, ma lo si garantisce nel tempo stesso, come si è fatto per il procedimento ingiuntivo. Il sistema si estende anche al procedimento degli sfratti per morosità. E se ne estende altresì la competenza perchè competente ad emettere questi decreti di sfratto sarà il conciliatore fino a 1000 ed il pretore fino a 10.000 lire.

Come si vede, questo progetto ci dà un saggio di quello che sarà il nuovo Codice: più libero nelle forme, esso darà ai giudici più larghi poteri.

Quando si decise la formazione dei nuovi Codici si era anche posto il problema, nei riguardi di quello di procedura civile, se non fosse più conveniente di fare leggi aggiuntive, anzichè un Codice nuovo; ma fu osservato che la maggiore difficoltà che presentava il Codice del 1865 era quella di chiarire se mai vi fosse un solo articolo, dei 950 articoli che lo compongono, che dalle origini ad oggi fosse stato immune di ritocchi. Questo bastò a decidere per la rinnovazione; e (così si disse) d'urgenza.

Ma ciò non vuol dire che anche l'approvazione, debba farsi in blocco. Ci sono istituti che possono essere presentati alla discussione separatamente salvo poi vedere se essi debbono andare in vigore immediato o più tardi, quando saranno approvate tutte le parti. Certamente questo metodo potrebbe alleggerire non poco il ponderoso lavoro e merita a mio avviso di essere preso in considerazione. Dico altrettanto per gli altri Codici.

Per quello di commercio bisogna riconoscere che la ricostruzione è più immatura che altrove, perchè qui più che altrove si fa sempre più manifesto l'intrecciarsi del sistema corporativo con quello ordinario. Bisognerà procedere lentamente nella ricostruzione. Ma vi sono, come avvertiva lo stesso Ministro ieri, delle parti, come quelle riferentisi alle società, che forse possono essere discusse più sollecitamente.

Io segnalo la necessaria trasformazione dell'amministratore giudiziario, che lo stesso Ministro allora proponente chiamava soltanto transitoria. Credo che il trapasso da un sistema di amministratore scelto a quello dell'amministratore funzionario dello Stato si imponga, per la retta amministrazione fallimentare.

Ho sentito dire che sarebbe già pronto per essere lanciato, il primo libro del Codice civile. Ebbene faccio voti che non si attenda, per l'approvazione della parte, l'approvazione integrale. Lo stesso Ministro ci ha ricordato un magnifico esempio di longevità, quella del Codice di procedura civile francese, e ci ha detto ieri come esso fosse stato approvato in diciassette leggi. Il suggestivo precedente merita di essere imitato.

Nel primo libro del Codice civile vi sono molti

e gravi problemi che si impongono e che sono già maturi nella coscienza nazionale.

Ricordo anzitutto il sistema matrimoniale, attuatosi colla Conciliazione, che stabilisce la recezione nel Codice civile del diritto canonico. Ma vi sono i non osservanti che possono seguire la legge ordinaria. Ebbene, è da augurarsi che questa si avvicini quanto più sia possibile all'altra, perchè più umana. Ammesso il principio della indissolubilità del matrimonio, il diritto canonico ha creato nell'ordinamento un numero di nullità maggiore di quelle ammesse dal Codice civile italiano. Non solo; ma è da tenersi presente un particolare sul quale mi sembra che nessuno abbia mai richiamato fin qui la generale attenzione e che pure ha una importanza fondamentale. Mentre le nullità del Codice civile si sanano in breve termine, dal momento che l'esistenza di una causa di nullità si fa nota, il diritto canonico lascia sopravvivere la nullità senza limiti, di modo che essa si può sempre opporre tutte le volte che si voglia. La differenza dei due sistemi sopra questo punto è, come è facile rilevare, enorme.

L'onorevole Cogliolo ieri l'altro ci parlava della pietosa situazione dei figli adulterini e invocava solleciti provvedimenti. D'accordo; ma lo stesso deve dirsi di tutta la materia della filiazione, a cominciare da quella della ricerca della paternità, che da decenni si invoca e fu elaborata e che solo la lentezza legislativa di un tempo ha ostacolato nel suo divenire.

Noi abbiamo una legge sulla maternità e sull'infanzia che ha raggiunto risultati che io dico inimmaginabili. Essa non è inferiore ad alcun'altra legislazione del mondo sull'argomento. Tutto ciò però considerato dal lato sociale; perchè i problemi giuridici che essa poteva risolvere sono rimasti e rimangono quelli che erano. Se vi sono, per esempio, dei riconoscimenti di filiazione, questi si ottengono ordinariamente in via pratica, durante la degenza della madre negli ospizi o durante il tempo in cui la madre gode dell'assistenza dell'ente protettivo. Del pari, soltanto per un'agile interpretazione della legge sullo stato civile si può dare un nome di famiglia al fanciullo che si è creduto di tenere presso di sé, ma non si può ancora adottarlo, secondo le disposizioni del Codice, abbiamo ancora l'inconveniente di un sistema che richiede il raggiungimento del diciottesimo anno di età dall'adottando per il compimento dell'atto, mentre il sistema della piccola adozione non è stato ancora attuato.

Ecco perchè merita lode il sistema delle presentazioni parziali dei Codici rinnovati; ecco perchè plaudo all'anticipazione attuale; ecco perchè faccio voti che questo gesto ispirato sia ripreso e continuato. Avrà pieno successo. (*Applausi*).

FACCHINETTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHINETTI, *relatore*. Debbo ringraziare l'onorevole senatore Sandrini per le benevole parole che ha pronunziato all'indirizzo della rela-

zione su questo importante provvedimento, col quale viene delegata al Governo del Re la facoltà di emanare norme legislative su due argomenti che sono veramente interessanti, e che riguardano il procedimento per ingiunzione e la procedura di sfratto.

Aggiungerò che non a me doveva essere diretta la sua parola così cortese di elogio, ma piuttosto agli esimi miei colleghi dell'Ufficio centrale, del quale ho l'onore di far parte; poichè il modesto relatore non ha fatto altro che un'opera di compilazione; ha fatto tesoro delle profonde e sagge osservazioni dei suoi colleghi e del contributo portato alle nostre adunanze dall'onorevole Sottosegretario di Stato per la giustizia. E se la relazione è riuscita a presentare, in modo abbastanza soddisfacente, il pensiero collettivo dell'Ufficio centrale, non resta a me che prenderne atto, con quel compiacimento che posso provare per l'autorità della persona, che ha espresso questo lusinghiero giudizio.

L'onorevole senatore Sandrini ha cominciato con una osservazione di indole pregiudiziale, la quale dimostra come egli abbia perfettamente compreso che noi, qui, siamo di fronte non già ad un testo legislativo che possa essere oggetto di discussione, in quanto si possano proporre modificazioni o emendamenti sui singoli articoli, che spetterebbe poi all'onorevole Ministro di accettare o non accettare, ma ci troviamo di fronte ad una semplice richiesta di delegazione legislativa. Il Governo avrebbe potuto limitarsi a proporre il disegno di legge, che consta di dieci o dodici parole, in cui è detto: « il Governo del Re è autorizzato ad emanare norme in materia di... ». Se questo avesse fatto, il Senato sarebbe stato naturalmente nel suo pieno diritto di approvare o di respingere tale proposta, ma il Governo aveva pure il diritto di limitarsi ad una proposta così formulata. Il Governo invece nel caso attuale ha fatto di più. Ha detto: io vi presento uno schema nel quale sono tracciate le norme, ossia i principi ai quali intendo di ispirare la riforma che poi farò, se da parte del Parlamento mi si conferiranno i poteri legislativi richiesti. Il senatore Sandrini ha giustamente tenuto conto di questo carattere speciale della nostra odierna discussione, in quanto noi non ci troviamo di fronte ad un testo legislativo, ma semplicemente ad una enunciazione di principi che, nella ulteriore elaborazione legislativa, potranno essere sviluppati, integrati ed eventualmente modificati in seguito ai suggerimenti che il Governo potrà avere da questo e dall'altro ramo del Parlamento.

E, volendo semplicemente fermarmi a quelle poche osservazioni che sui singoli articoli ha fatto il senatore Sandrini, dirò che egli, come il Senato ha inteso, ha fermato la sua attenzione esclusivamente sulla seconda parte dello schema, quella cioè che riguarda la procedura di sfratto.

Sull'articolo 28, che è il primo di quelli che riguardano la procedura di sfratto, egli ha fatto una

semplice proposta della quale l'onorevole Ministro vedrà se sia il caso di tener conto: quella cioè di sopprimere dall'ultimo inciso del secondo comma l'aggettivo « precedenti », per fermarsi alla parola intimazioni, senza dire se precedenti o susseguenti.

La proposta troverebbe conforto nel disposto dell'articolo 1610 del Codice civile ed io credo che l'Ufficio centrale non avrebbe difficoltà di associarsi alla proposta.

Sull'articolo 29 il senatore Sandrini ha detto che la facoltà di chiedere il decreto di ingiunzione per morosità, che secondo lo schema è limitata al solo caso del conduttore che sia moroso nei pagamenti del canone, dovrebbe o potrebbe utilmente essere estesa al caso di altri contratti, e cioè a quelli nei quali il concessionario è designato nello schema con le denominazioni, desunte dal Codice civile: il *mezzadro*, il *massaro*, il *colono*.

Ora, la relazione ministeriale spiega molto chiaramente il motivo per il quale non si è creduto di estendere la facoltà di chiedere il decreto ingiuntivo per morosità al caso di questi contratti di compartecipazione nel prodotto agricolo.

Sono contratti talmente complessi, che danno luogo a tale molteplicità e diversità di rapporti giuridici che francamente anche all'Ufficio centrale è parso che non fosse prudente di estendere, almeno per ora, questa speciale procedura al caso di morosità, massime per i contratti di mezzadria.

Coloro che hanno vissuto o vivono nei paesi dove la mezzadria o per lo meno quel tipo classico più puro di mezzadria che ha avuto il suo secolare svolgimento nell'Italia centrale, particolarmente in Toscana, sanno e conoscono quale complessità di rapporti si determini e scaturisca da questa specie di contratto che è circondato da una secolare venerazione, e quindi essi comprendono perfettamente come da parte del Governo non si sia creduto di fare un passo così ardito, come quello di estendere questa procedura speciale anche al caso di morosità nei contratti di compartecipazione al prodotto agricolo.

L'onorevole senatore Sandrini diceva che gli era parso che anche nella relazione dell'Ufficio centrale si accennasse a questa possibilità di estensione; mi permetto di dire che l'onorevole collega è in equivoco. Piuttosto nella relazione si è accennato a questo: al caso cioè che il corrispettivo da pagarsi da parte del conduttore sia stabilito in derrate anzichè in denaro, ma questo limitatamente ai puri contratti di locazione, non a quegli altri contratti più complessi di cui ho parlato. In questo caso si è detto: veda il Governo se non sia opportuno, qualora il corrispettivo sia stabilito in derrate, di stabilire che il locatore abbia facoltà di dichiarare quale è la somma che egli accetterebbe di ricevere a completa tacitazione del suo credito.

Sugli articoli 30 e 31, l'onorevole senatore Sandrini ha dimostrato una grande simpatia per il domicilio eletto; simpatia non condivisa del tutto

dall'Ufficio centrale. Nella relazione dell'Ufficio centrale non è esatto che si sia detto che al domicilio eletto dovrebbe potersi eseguire la notificazione della licenza; si è detto anzi il contrario, e cioè che una disposizione provvida è quella che vieta la notificazione della licenza o dell'intimazione di sfratto al domicilio eletto. Questo perchè tutti sanno come sovente accada che nei contratti di locazione sia stabilito per ambedue le parti un domicilio eletto presso il locatore.

SANDRINI. Allora c'è il conflitto di interessi.

FACCHINETTI. Certamente. Persone di mala fede potrebbero approfittare di questa clausola per impedire che l'intimazione venga a conoscenza dell'intimato.

Invece c'è un altro punto in cui l'Ufficio centrale si è trovato d'accordo col senatore Sandrini, quello che riguarda la competenza per il giudizio. A questo proposito è stata fatta un'osservazione da uno dei miei onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale e cioè che vi sono alcuni comuni in cui una particella di territorio appartiene ad una circoscrizione giudiziaria diversa dalla circoscrizione amministrativa alla quale appartiene il comune. In questo caso sorge una incertezza agli effetti della determinazione di competenza, e il domicilio eletto potrebbe servire utilmente ai fini della determinazione di competenza, per lo meno in via facoltativa.

Sull'articolo 32 l'onorevole senatore Sandrini ha fatto un'osservazione che mi sembra piuttosto di forma che di sostanza. Egli vorrebbe che si chiarisse se, nel caso in cui l'intimato non comparisca, mentre lo schema stabilisce che egli perde il diritto di valersi della procedura speciale e deve far valere il proprio diritto nelle sole forme ordinarie, almeno la licenza valga come tale. Ma mi pare che su questo punto si possa essere pienamente concordi con lui.

Sull'articolo 33 ciò che ha proposto l'onorevole Sandrini è già detto nella relazione. Vale a dire che non si vede la necessità di due decreti quando si tratta di sfratto richiesto per morosità e si chiede contemporaneamente il pagamento dei canoni scaduti.

L'Ufficio centrale ha creduto di proporre una inversione in questo senso, che cioè di regola il decreto debba essere uno, salvo che sia lo stesso locatore che, per motivi che non si possono prevedere in modo sicuro, abbia interesse a provocare due decreti separati. Come vede, su questo punto siamo perfettamente d'accordo.

In quanto all'articolo 34 ha creduto l'onorevole senatore Sandrini che gravi difficoltà possano sorgere laddove si parla delle restituzioni. Io non potrei altrimenti rispondere che coll'osservazione fatta dall'onorevole Ministro nella sua interruzione, che cioè è detto « eventuali restituzioni ». Resterà quindi da esaminare caso per caso se e quali possano essere queste restituzioni. Ad ogni modo io non vedo un gran danno se queste due parole

« eventuali restituzioni » dovessero rimanere ferme nel testo legislativo definitivo.

Per quanto riguarda poi la presentazione dei testimoni, io credo che non vi possa essere dubbio che, quando si parla di presentazione non s'intende la denuncia dei testimoni, ma si deve intendere che i testimoni debbano essere effettivamente presentati all'udienza, e ciò per mantenere al procedimento quel carattere di speditezza e di rapidità che è proprio dello spirito della legge.

SANDRINI. E la controprova?

FACCHINETTI. Per quanto riguarda la controprova, nella relazione è detto espressamente che in questo caso si dovrebbe riservare al locatore il diritto alla prova contraria.

Questo ha detto la relazione, lasciando poi alla prudenza e alla sagacia di chi formulerà il testo legislativo definitivo di stabilire le modalità necessarie per rendere possibile al locatore l'esercizio di tale diritto. Per quanto riguarda l'articolo 37 che contempla il caso delle cosiddette opposizioni tardive (quest'articolo ha il suo riscontro nell'articolo 20 sulle norme riguardanti il procedimento per ingiunzione), l'Ufficio centrale, come risulta dalla relazione, non ha dissimulato che esso propenderebbe per la soppressione di questi due istituti, ossia dell'opposizione tardiva tanto nel procedimento ingiunzionale quanto nel procedimento di sfratto. Tuttavia, poichè, come ho già detto, noi non ci troviamo di fronte ad un testo legislativo, e poichè non si può nascondere che vi sono motivi di alta equità giuridica e morale che consiglierebbero di lasciare aperta questa porta a colui che eventualmente possa provare in modo sicuro di non avere avuto notizia del provvedimento, in questo caso, si è detto, per lo meno, si modifichi la formula laddove si legge che il convenuto deve provare di non averne avuto notizia per circostanze estranee al fatto e alla volontà propria o alla volontà dei suoi dipendenti, mandatari ecc. e in genere di tutti coloro del cui operato egli debba rispondere. Lasciamo stare la volontà di queste persone, perchè sarebbe una cosa assai pericolosa: verrà per esempio la cameriera a fare una dichiarazione di compiacenza e dirà che ha ricevuto il foglio, ma si è dimenticata di consegnarlo al padrone e così via, tanto più che tali dichiarazioni potrebbero essere fatte senza incontrare nessuna responsabilità. Non si parli dunque della volontà, quando si tratta dei dipendenti, ma diciamo piuttosto « dal fatto dei dipendenti » perchè anche il fatto semplicemente colposo delle persone del cui operato si deve rispondere, deve costituire una causa di preclusione alla opposizione tardiva.

Questa è la proposta che l'Ufficio centrale ha creduto di fare e della quale vedrà il Ministro, nella sua saggezza, se sia il caso di tenere conto.

Un'ultima osservazione ha fatto l'onorevole Sandrini sull'articolo 41, richiamandosi a quella disposizione della legge attualmente in vigore,

la quale stabilisce la competenza del conciliatore per la convalida dell'intimazione di sfratto non solo sulla base del valore, ma anche sulla base della estensione del fondo fino ad una determinata superficie.

PRESIDENTE. Onorevole Facchinetti la prego di voler parlare al Senato!

FACCHINETTI, relatore. Io accetto il suo richiamo e ne riconosco tutta la giustizia. Dato che le osservazioni erano rivolte all'onorevole collega Sandrini, istintivamente mi è avvenuto di voltarmi verso di lui. Domando scusa all'onorevole Presidente e al Senato di questa mia involontaria mancanza.

Dicevo dunque che la legge del 1896 estendeva la competenza del conciliatore, oltre ai casi in cui il fitto non eccede le lire trecento, anche ai casi di terreni di superficie non superiore ai tre ettari. Venne poi il decreto del 1922, se non erro, che estese la competenza del conciliatore e la portò a mille lire per il fitto e, per quanto riguarda i terreni, fino a dieci ettari. Ora questa seconda ipotesi è stata completamente omessa nello schema presentato all'esame del Senato, ed un nostro eminente collega ha osservato che questa omissione peggiorerebbe in qualche modo la condizione del locatore, mentre si vuole agevolarlo per quanto è possibile. L'Ufficio centrale ha riconosciuto che il rilievo è giusto e che meritava quindi di essere segnalato. Ma nello stesso tempo non ha potuto nascondersi che l'omissione si spiega, anzitutto perchè questa norma che riguarda la determinazione della competenza desunta dalla superficie del fondo non sembra che nella pratica abbia avuto una attuazione apprezzabile, e in secondo luogo perchè francamente non è forse cosa scevra di pericolo abbandonare alla competenza del conciliatore, quindi di un magistrato locale e popolare, questa competenza per un terreno che abbia una superficie sino a dieci ettari, terreno che, se si tratti di produzioni ricche, derivanti da culture speciali, come ad esempio i fiori in Liguria, gli agrumi nella Sicilia, l'uva, può rappresentare un valore veramente rilevante il quale, messo poi al confronto con le mille lire di fitto, dà l'impressione di una enorme sproporzione. Quindi l'Ufficio centrale si è reso conto di queste che hanno potuto essere le ragioni per le quali nello schema si è omessa completamente questa ipotesi della competenza speciale del conciliatore, lasciando che in ogni caso la determinazione della competenza venga desunta dal valore del fondo. E così avrei esaurito le mie brevi risposte alle osservazioni fatte con tanta autorità e competenza, derivante non soltanto dalla sua dottrina ma anche dalla sua lunga esperienza professionale; dal nostro collega senatore Sandrini.

L'onorevole senatore Longhi ha fatto una escursione di carattere storico, giuridico e direi anche politico, su tutti i precedenti legislativi delle riforme che riguardano tanto il procedimento ingiunzionale quanto la procedura di sfratto. Io

non mi sento nè l'autorità nè la competenza di seguirlo in questa sua dotta escursione, limitandomi ad esprimere la mia ammirazione per quanto egli ha detto su questo tema.

Mi pare che osservazioni di carattere specifico sulle singole norme dello schema presentato all'esame del Senato egli non abbia fatto. Egli ha lodato il principio informatore dello schema, sia per quanto riguarda la procedura per ingiunzione, sia per quanto riguarda la procedura di sfratto. In questo siamo perfettamente d'accordo, ed io non posso che compiacermi di avere inteso una parola così autorevole, come quella dell'onorevole senatore Longhi, lodare ampiamente lo spirito ed il principio informatore dello schema che ci sta dinanzi.

Per quanto poi riguarda il problema della riforma del Codice civile e del Codice di procedura civile, se cioè questa riforma debba essere fatta in modo frammentario o se si debba preferire invece il sistema totalitario, mi consenta il senatore Longhi di osservargli che, a mio modesto avviso, non è questa la sede e non è questo il momento per la trattazione di un argomento così grave.

E con queste mie brevi dichiarazioni credo di avere esaurito il compito riservato al relatore. (*Applausi e congratulazioni*).

SOLMI, Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, Ministro di grazia e giustizia. Mi consenta il Senato poche dichiarazioni a chiusura di questa interessante discussione.

Innanzitutto io desidero esprimere la mia piena soddisfazione, il mio animo lieto per aver trovato l'adesione del Senato al principio informatore delle mie proposte, adesione che mi è stata data anzitutto dall'Ufficio centrale, il quale ha dedicato a questo argomento un vivo interessamento ed in particolare dal senatore Facchinetti, con la sua dotta e diligente relazione; e quindi anche da tutti gli oratori che sono intervenuti in questa discussione, poichè anche le osservazioni parziali del senatore Sandrini muovono pur esse da un consenso generale dato al principio informatore del disegno di legge. Lo stesso ringraziamento rivolgo al senatore Longhi e ad un altro senatore che non è intervenuto nella presente discussione, il senatore Scotti, il quale qualche mese fa mi fece pervenire una serie di notevoli osservazioni sopra lo schema di progetto da me presentato, osservazioni delle quali terrò conto nella successiva elaborazione del provvedimento legislativo.

Quando, essendomi proposta la riforma del nostro processo civile, mi sono accostato ai problemi relativi a questo campo del nostro diritto, mi è sembrato che il procedimento di ingiunzione, bella creazione dei Comuni italiani, applicato anche su larga scala nelle legislazioni straniere, meritasse di essere ripreso ben oltre i modesti confini che erano stati assegnati a questo istituto,

dalle leggi del 1896 e del 1922. E mi è sembrato, perciò, tenendo anche conto di una proposta che era stata fatta fin dal 1920 dal senatore Mortara, che questo istituto potesse servire non solo per il procedimento vero e proprio d'ingiunzione ma potesse estendersi altresì alla procedura di sfratto, in modo da dare a questo istituto una maggiore espansione ed una maggiore speditezza, che sono poi i fini a cui si ispira la riforma legislativa ora in discussione.

Su questi criteri generali ritengo di aver ottenuto l'adesione del Senato e dichiaro che questa adesione mi è di viva soddisfazione, in quanto il procedimento di ingiunzione è una bella tradizione del diritto italiano.

Furono, infatti, i nostri Comuni che, di fronte all'ampio e complesso procedimento ordinario, escogitarono il principio del procedimento sommario, *sine strepitu et figura iudicii*, il quale appare fin dalla fine del secolo XII e trova in seguito una vasta applicazione. Furono i nostri Comuni che, già alla fine del secolo XIII, escogitarono il procedimento monitorio, il quale ha avuto anch'esso larga fortuna, sia negli statuti comunali, sia, più tardi, nelle legislazioni straniere. Questo istituto poteva dunque trovare applicazione anche nel nostro diritto su una scala più vasta di quello che fin qui non fosse stato consentito; e quindi, per questo, ho proposto al Parlamento che il Governo fosse autorizzato a dettare norme per applicare in più vasti confini i principî segnati da questo procedimento.

Per tale ragione io ho voluto proporre al Senato non già un disegno di legge preciso nei suoi termini, come è stato ben ricordato dagli onorevoli senatori Sandrini e Facchinetti, ma ho voluto semplicemente dare una esemplificazione delle forme e dei modi che io mi propongo di adottare per raggiungere quei risultati. In questo lavoro sono stato coadiuvato da una Commissione di tecnici, di avvocati, di magistrati, di docenti, che hanno collaborato con me nella redazione di questo schema e più particolarmente sono stato aiutato dal mio diretto collaboratore, onorevole Tumedei, che ha avuto un elogio, in questa Assemblea, dal senatore Facchinetti.

Detto ciò, ritengo che il Senato vorrà darmi venia, se non prendo in particolare esame tutte le osservazioni che sono state sollevate nella relazione dal senatore Facchinetti e, nella discussione orale, dal senatore Sandrini e dal senatore Longhi.

Posso però assicurare il Senato che terrò in altissimo conto tutte queste osservazioni e le altre che mi perverranno in seguito anche dall'altro ramo del Parlamento. Mi propongo in seguito di riconvocare la Commissione per dare un contenuto definitivo al progetto presentato, non soltanto per il fine di correggerlo e di estenderlo, ma anche allo scopo di abbreviarlo e renderlo più sintetico.

Con questo disegno di legge ho voluto presentare un saggio di quella che vuole essere la riforma del procedimento civile,

Su tale riforma ho già avuto occasione, sia davanti alla Camera dei deputati che davanti al Senato, di fare alcune dichiarazioni. A me sembra che ormai il nuovo spirito, penetrato nella vita del popolo italiano attraverso le direttive del Fascismo, imponga anche un diverso procedimento che offra al giudice tutti i poteri di iniziativa di cui esso ha bisogno, che offra il modo a tutti i collaboratori della giustizia di mantenersi nelle linee di una corretta probità, che permetta infine al processo tutta la sua speditezza per giungere alla giusta soluzione.

Questo è il principio informatore che anima anche il provvedimento legislativo ora in esame.

Ringrazio il Senato dell'attenzione che ha voluto concedere a questo disegno di legge, e assicuro che, nelle redazioni definitive, saranno tenuti nel dovuto conto tutti i suggerimenti che mi sono stati rivolti, sì che la nuova legge risponda veramente allo spirito nuovo dell'Italia Fascista. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica » (N. 973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale telegrafica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge

24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto » (N. 1017).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 1018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia Mattuglie-Laurana già esercitata dall'industria privata » (N. 1019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia Mattuglie-Laurana già esercitata dall'industria privata ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia Mattuglie-Laurana, già esercitata dalla Società Ferrovie Elettriche Secondarie di Abbazia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'art. 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490 » (N. 1020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'articolo 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'articolo 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza

il "Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito" a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti » (N. 1022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza il "Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito" a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito » a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, riguardante il conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti » (N. 1024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, riguardante il conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, relativo al conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo » (N. 1026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401 concernente la conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa » (N. 1028).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401, concernente la conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401, concernente la conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo » (N. 1037).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2292, relativo al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vice-direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata » (N. 1038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2292, relativo al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vice-direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2292, relativo al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vice-direttori delle bande presidiarie di Corpo d'Armata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme eccezionali per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle Colonie dell'Africa Orientale » (N. 1039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme eccezionali

per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle Colonie dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme eccezionali per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle colonie dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale » (N. 1044).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Baccelli, Bacci, Banelli, Barcellona, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bongiovanni, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Cagnetta, Campolongo, Casanuova, Casertano, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Caviglia, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Conci, Conz, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancora, Danza, Della Gherardesca, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Durini di Monza.

Facchinetti, Falcioni, Falek, Ferrari, Flora, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giardini, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Graziosi, Guaccero, Guglielmi, Guidi.

Josa.

Krekich.

Libertini Gesualdo, Lissia, Longhi.

Majoni, Mantovani, Maragliano, Marescalchi Arturo, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Menozzi, Millosevich, Montresor, Morasco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nuvoioni.

Occhini, Orlando, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Perris, Petrone, Piaggio, Pironti, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Spiller, Strampelli.

Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Todaro, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1065). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*):

Senatori votanti	149
Favorevoli	145
Contrari	4

Il Senato approva.

Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto (737):

Senatori votanti	149
Favorevoli	140
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica (973):

Senatori votanti	149
Favorevoli	146
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (1017):

Senatori votanti	149
Favorevoli	144
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario (1018):

Senatori votanti	149
Favorevoli	144
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia Mattuglie-Laurana già esercitata dall'industria privata (1019):

Senatori votanti	149
Favorevoli	146
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'art. 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490 (1020):

Senatori votanti	149
Favorevoli	145
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito » a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti (1022):

Senatori votanti	149
Favorevoli	145
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, riguardante il conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti (1024):

Senatori votanti	149
Favorevoli	144
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo (1026):

Senatori votanti	149
Favorevoli	144
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401, concernente la conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (1028):

Senatori votanti	149
Favorevoli	144
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riasunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo (1037):

Senatori votanti	149
Favorevoli	146
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2292, relativo al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vice-direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata (1038):

Senatori votanti	149
Favorevoli	146
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme eccezionali per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle Colonie dell'Africa Orientale (1039):

Senatori votanti	149
Favorevoli	145
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale (1044):

Senatori votanti	149
Favorevoli	147
Contrari	2

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Giannini a presentare una relazione.

GIANNINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria (1091).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Giannini della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Domani 26 marzo, 130° giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (965);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, che modifica l'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno (971);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2115, concernente modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (985). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, concernente il consolidamento della spesa per pensioni di guerra (992). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in

uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco (1008). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 322, concernente norme per il conferimento di commesse di addestramento all'industria privata (1012);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2169, contenente norme per la concessione del trattamento di caroviveri ai titolari di pensione a carico del Monte Pensioni per gli insegnanti elementari (1027). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 8, contenente provvedimenti per la nomina di insegnanti nelle cattedre vacanti dei Regi Istituti medi (1029). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2343, che determina le attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata (1041). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, che proroga il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, concernente agevolanze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna (1045). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2371, col quale sono state

dettate le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po (1046). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2237, che proroga i termini per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale (1047). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 14, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 17 dicembre 1935-XIV (1054). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1090). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1092). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1114). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

La seduta è tolta (ore 19,25).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

LXª SEDUTA

GIOVEDÌ 26 MARZO 1936 - Anno XIV

(130º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2030	
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'autorizzazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi <i>Rea</i> e <i>Conte di Savoia</i> » (965).	Pag. 2030	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, che modifica l'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno » (971).	2031	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2115, concernente modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni » (985). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2031	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, concernente il consolidamento della spesa per pensioni di guerra » (992). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2031	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco » (1008). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2031	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 322, concernente norme per il conferimento di commesse di addestramento all'industria privata » (1012).	2032	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2169, contenente norme per la concessione del trattamento di caroviveri ai titolari di pensione a carico del Monte Pensioni per gli insegnanti elementari » (1027). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2032	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 8, contenente provvedimenti per la nomina di insegnanti nelle cattedre vacanti dei Regi Istituti medi » (1029). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2032	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2343, che determina le attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata » (1041). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2032	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, che proroga il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna » (1045). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2032	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2371, col quale sono state dettate le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po » (1046). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2033	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2237, che proroga i termini per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale » (1047). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2033	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 14, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 17 dicembre 1935-XIV » (1054). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2033	
(Discussione):		
« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1090). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2033	
GIURIA	2034	
BAISTROCCHI, sottosegretario di Stato per la guerra.	2035	
(Presentazione).	2030	
Relazioni :		
(Presentazione)	2030, 2043	
Votazione a scrutinio segreto:		
(Risultato)	2040	

La seduta è aperta alla ore 16.

DI DONATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bastianelli per giorni 2; Belfanti per giorni 2; Cattaneo Giovanni per giorni 4; Cimati per giorni 6; Cogliolo per giorni 3; Corbino per giorni 7; Lissia per giorni 6; Maury per giorni 6; Milano Franco d'Aragona per giorni 7; Millosevich per giorni 1; Reggio per giorni 3; Sarrocchi per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni comunicati alla Presidenza.

DI DONATO, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in « Rendita 5 per cento » i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero (1116).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica (1117).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame (1118).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina (1119).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 (1120).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile (1121).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1115).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936 -IV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in « Rendita 5 per cento » i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero (1116). — *Rel.* RAINERI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV (1015). — *Relatore* BEVIONE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, riguardante il coordinamento delle attribuzioni e dei servizi dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero — che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista per il commercio estero » — con le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute (1101). — *Rel.* CONTI.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica (1117). — *Rel.* SITTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda l'importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame (1118). — *Rel.* MENOZZI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il generale di Corpo d'Armata, comandante designato d'Armata, Emilio De Bono (1082). — *Rel.* MAZZUCCO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 353, concernente l'isolamento coattivo dei lebbrosi (1051). — *Relatore* VALAGUSSA.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi "Rex" e "Conte di Savoia" » (N. 965).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MARZO 1936

pieno rischio di navigazione dei piroscafi *Rex* e *Conte di Savoia*».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, che modifica l'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno » (N. 971).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, che modifica l'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, che modifica l'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2115, concernente modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni » (N. 985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2115, concernente modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2115, concernente modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, concernente il consolidamento della spesa per pensioni di guerra » (N. 992).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, concernente il consolidamento della spesa per pensioni di guerra ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, concernente il consolidamento della spesa per pensioni di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco » (N. 1008).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il

quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936 XIV, n. 322, concernente norme per il conferimento di commesse di addestramento all'industria privata » (N. 1012).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 322, concernente norme per il conferimento di commesse di addestramento alla industria privata ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 322, concernente norme per il conferimento di commesse di addestramento all'industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2169, contenente norme per la concessione del trattamento di caroviveri ai titolari di pensione a carico del Monte Pensioni per gli insegnanti elementari » (Numero 1027).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2169, contenente norme per la concessione del trattamento di caroviveri ai titolari di pensione a carico del Monte Pensioni per gli insegnanti elementari ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2169, contenente norme per la concessione del trattamento di caroviveri ai titolari di pensione a carico del Monte Pensioni per gli insegnanti elementari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 8, contenente provvedimenti per la nomina di insegnanti nelle cattedre vacanti dei Regi Istituti medi » (N. 1029).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 8, contenente provvedimenti per la nomina di insegnanti nelle cattedre vacanti dei Regi Istituti medi ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 8, contenente provvedimenti per la nomina di insegnanti nelle cattedre vacanti dei Regi Istituti medi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2343, che determina le attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata » (N. 1041).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2343, che determina le attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2343, che determina le attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, che proroga il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924-II,

n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna » (N. 1045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, che proroga il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, che proroga il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore della industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2371, col quale sono state dettate le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po » (N. 1046).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2371, col quale sono state dettate le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2371, concernente le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2237, che proroga i termini per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale » (N. 1047).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2237, che proroga i termini per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2237, che proroga i termini per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 14, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 17 dicembre 1935-XIV » (N. 1054).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 14, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 17 dicembre 1935 - Anno XIV ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 14, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 17 dicembre 1935-XIV.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1090).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1090.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIURIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIA. Onorevoli colleghi, i bilanci delle tre Forze armate, che saranno sottoposti successivamente al nostro esame, descrivono in qual modo saranno erogate le somme in essi stanziati nel prossimo anno finanziario, riferendosi però solo ai normali provvedimenti destinati a continuare e ad affinare la preparazione di quei poderosi e delicati strumenti che sono l'esercito, la marina e l'armata del cielo. Nell'accingerci però a tale esame, noi non possiamo astrarre dal fatto che da circa sei mesi questi strumenti sono in azione e funzionano meravigliosamente, e che ciò sia, altamente affermano e conclamano le schiacciante vittorie riportate nell'Africa Orientale. (*Approvazioni*).

Questa constatazione, che certo tutti farete con orgogliosa compiacenza, prova in modo evidente che la preparazione compiuta finora ha conseguito interamente il suo scopo, e che la via battuta nell'effettuarla è la maestra dalla quale non si può e non si deve deviare.

Ciò premesso, i camerati, che come me si erano iscritti per prender parte attiva alla discussione dei tre bilanci militari, si sono chiesti se veramente poteva farsi luogo a discussione mentre tutti concordano nell'ammirazione e nel plauso. (*Vive approvazioni*).

«I fatti hanno parlato», fraseggiò or non è molto il Duce rivolgendosi dal balcone di Palazzo Venezia alla innumerevole folla che l'acclamava e chiedeva a gran voce, ansiosa e mai sazia di vederlo, avida del suo pensiero, assetata di sue parole. I fatti hanno parlato, ripetiamo umilmente anche noi. A che dunque farli seguire dai nostri postumi discorsi? A che varrebbero i commenti dinanzi a tanto splendore di realtà? Chi oserebbe dare consigli per migliorare un'opera coronata da così smaglianti risultati? Quali chiarimenti domandare se una sola verità lampante appare e s'impone? Abbiamo vinto, vinciamo e, senza iattanza, ma con sicura convinzione, ci è dato di profetizzare che vinceremo. (*Benissimo*).

È per queste considerazioni che tutti insieme abbiamo deciso di rinunciare alla parola e che il primo nell'ordine di precedenza delle iscrizioni sul bilancio della guerra, che è il primo da esaminare, si assumesse l'incarico, onorevoli colleghi, di darvi ragione del nostro divisato silenzio. La sorte ha voluto che a me toccasse l'onore d'informarvene, ed io, adempiuto il mandato non avrei che da mantenere la collettiva promessa di tacere.

Ma penso, e penserete anche voi, che chiunque avesse interloquuto in un bilancio militare non avrebbe oggi potuto a meno di levare alto il pensiero ai 300.000 e più nostri fratelli che, mentre noi qui discorriamo dei provvedimenti amministrativi destinati a sovvenirli, combattono strenuamente o strenuamente lavorano laggiù nell'Africa Orientale per sgombrare alla Patria la via che dovrà condurla a prosperità e grandezza;

per conquistarle una buona volta il posto che le fu sempre altezzosamente e iniquamente negato al convito delle Nazioni e per inserire nuove pagine d'oro fra quelle che già ornano il prezioso libro della sua storia millenaria. (*Vivi applausi*).

A tutti questi combattenti, siano i valorosi gregari in uniforme grigio-verde o in camicia nera o i capi sagaci e saggi, impugnino le armi o brandiscano il piccone, calchino le lande del sud o le ambe del nord, navighino sul mare, o alto nel cielo, o radendo il suolo a bassa quota, a tutti giunga dunque il nostro possente alalà, il saluto fervido e augurale che loro porgiamo, mentre con animo reverente e riconoscenza infinita ci inchiniamo a coloro che immolandosi segnarono col sangue le gloriose tappe del vittorioso progredire. (*Vivi applausi. Senatori e Ministri si alzano in piedi*). Inchiniamoci ad essi e al popolo che li ha espressi dal suo seno, a questo popolo nostro dalle molte vite che sente oggi fieramente di sé, che si immedesima in un forte Stato, sotto l'egida del Sovrano amato e venerato. (*Senatori e Ministri applaudono vivamente*), agli ordini di un Capo dalla mente ferma e possente, dall'intelletto aperto ad ogni comprensione. (*Vivi applausi, si grida: Viva il Duce!*). È l'altissimo spirito di questo popolo che ci dà oggi ogni affidamento, è lo spirito guerresco della Nazione che il Regime fascista ha saputo magistralmente ridestare e attivare che anima ora i combattenti sulle terre africane, che animerebbe domani gli eventuali nostri combattenti su qualunque altro campo. (*Applausi*). Onorevoli colleghi, allorché io vedo masse di popolo plaudenti gremire le stazioni ferroviarie ad ogni partenza per la guerra dei soldati, dei militi o degli operai, un fremito mi corre per le vene e mi riappare come in sogno la visione di alcune di quelle stazioni nel marzo del 1896. (*Approvazioni*).

Voi certo quasi tutti ricordate. Sotto la nuda tettoia gruppi di soldati attendono il treno che dovrà portarli al luogo d'imbarco per Massaua. Tutti in giro gli sbocchi sono fortemente guerniti da truppe armate. Giunge dal di fuori la eco lacerante delle urla, delle alte imprecazioni, delle gravi minacce della folla che a stento contenuta nel piazzale esterno fa ressa ai passaggi per rompere i cordoni e invadere i binari. Un senso di disagio e di umiliazione incombe sugli animi dei partenti e sugli spettatori.

Ma tosto scaccio il triste ricordo e considerando la profonda trasformazione e il meraviglioso divario di oggi, un senso di gratitudine immensa mi trae verso l'Uomo che ha compiuto il miracolo. E penso che con tale Uomo, preposto ad una Nazione da lui resa compatta nella sua salda organizzazione politica, economica, militare, le cui falangi bene armate ed anelanti alla lotta sono comandate da ufficiali capaci e degni di guidarle alla battaglia e di sublimarne le virtù di sacrificio, con tale Uomo e tale compattezza della Nazione, ripeto, noi possiamo attendere serenamente il dipanarsi del-

l'intricata matassa politica. Intricata per gli altri, non per noi che marciamo e tiriamo dritto verso una mèta ben definita e luminosa. (*Bene*). Possiamo attendere, dico, il dipanarsi della matassa con incrollabile certezza in quella vittoria che come cantò il poeta eroico e gentile in un inno fatidico: « Iddio creò schiava di Roma ». (*Vivissimi generali applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIOLI, *relatore*. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevoli Senatori! È ancora viva in quest'Aula l'eco profonda della parola vibrante del vostro Presidente, che all'inizio dei lavori parlamentari — interprete dei sentimenti di questa Alta Assemblea — volle rivolgere il primo pensiero e il primo saluto alle trionfanti armi italiane sui campi dell'Africa Orientale.

È per me ragione di orgoglio e commozione, prendere la parola — in nome del Duce e Ministro della guerra — per esporvi il bilancio tecnico e spirituale dell'anno XIV. Di esso vi ha già riferito il vostro relatore di finanza, senatore Grazioli, in forma chiara, persuasiva, esauriente. Il mio compito resta perciò agevolato.

Nessuna Nazione al mondo può vantare il privilegio che il destino ha serbato all'Italia fascista e guerriera.

Combattere e vincere — a 4000 e 8000 chilometri dalla Madre Patria e in una situazione politica quanto mai strana e difficile — un nemico che accanitamente difende la sua barbaria con armi modernissime fornitegli da Stati che pretendono di agire in nome della civiltà. (*Applausi*).

Il popolo italiano è perfettamente consapevole — come il Duce ha affermato — di questo sforzo che la Nazione compie non solo per vendicare i morti del '95-'96, ma per garantirsi le vie del futuro; sforzo nel quale l'Esercito sa di portare tutto il suo contributo di potenza e di fede, mostrandosi degno della fiducia di cui voi, onorevoli Senatori, lo circondate.

Lo scorso anno io, rievocando in quest'aula tutta l'opera di rinnovamento compiuta dalla Amministrazione della guerra dopo l'avvento del Fascismo, — durante i Ministeri Diaz, Di Giorgio, Mussolini, Gazzera — assunsi l'impegno, in nome del mio Ministro, di realizzare entro il 1936 tutto il programma che vi avevo annunciato nel dicembre 1933.

Era una necessità di rinnovamento e trasformazione impellente, inderogabile, per cause di forza maggiore provocate dal rapido evolversi di avvenimenti politici e militari e dal turbinoso incalzante progresso degli armamenti in quasi tutti i Paesi del mondo.

Questi impegni abbiamo mantenuto; anzi, onorevoli Senatori, nel campo della motorizzazione

siamo in sensibile anticipo. Sono state le esigenze Africa Orientale a consigliare — in questa branca — l'acceleramento dei tempi per compensare, con un ordinamento e materiali modernissimi, certe lacune improvvisamente manifestatesi per la necessità della più rapida affluenza di unità e di materiali nei teatri di operazioni dell'Africa Orientale.

L'ignoranza o la malafede da parte di chi, all'estero, non sa o finge di non sapere di che cosa sia capace l'Italia fascista, ha provocato l'illusione — oggi convertita in amara delusione — che il poderoso sforzo per l'Africa Orientale avrebbe pregiudicato, in Patria, la conseguita efficienza bellica del nostro Esercito.

Le previsioni leghiste sono nettamente fallite.

Le sanzioni sono servite soltanto:

a costituire del nostro popolo, laborioso e generoso, un blocco sempre più compatto stretto attorno al suo Re, al suo Duce (*vivi applausi*);

ad acuire il nostro genio inventivo per risolvere i problemi più importanti della produzione.

Il piano regolatore dell'economia italiana è dominato dalla premessa « guerra », ha detto il Duce nel recente formidabile suo discorso alla Assemblea nazionale delle corporazioni. È logico perciò che l'Amministrazione della guerra, obbediente al comandamento del Capo, proceda in materia di produzione e di acquisti verso la suprema necessità dell'autonomia economica. I nostri acquisti all'estero sono andati man mano rarefacendosi e — anche a sanzioni finite — si ridurranno a nulla o quasi. Tipico è il nuovo mangime che entro il 1936 sostituirà in pieno la biada fino ad oggi tutta acquistata all'estero e pagata in oro (*approvazione*).

In base alle direttive precise del Duce — Ministro della guerra — abbiamo contemporaneamente provveduto, come osserva il vostro relatore senatore Grazioli:

1° a realizzare il programma delle riforme enunciate;

2° a soddisfare, nel tempo più breve, le esigenze dell'Africa Orientale, comprese quelle prudenziali per la Libia e per l'Egeo;

3° a mantenere intatta, anzi a rinvigorirla, in Paese, l'efficienza dell'Esercito rinnovato nei suoi materiali più moderni e temprato sempre più nella fiducia in sè stesso.

Tutto il lavoro che l'Amministrazione della guerra svolge, con piena comprensione delle contingenze politiche militari economiche, può riassumersi così:

Anno XII: elaborazione del programma triennale, iniziando l'attuazione dei suoi capisaldi « dottrina, ordinamento, inquadramento, armamento, addestramento, organizzazione della difesa delle frontiere ».

Anno XIII: prosieguo della messa in atto del programma applicandolo alle esigenze Africa Orientale senza pregiudizio per l'efficienza dell'Esercito in Patria. Provvidenze a tale scopo:

richiami alle armi di ufficiali e truppa;
ricostituzione di tutte le unità partenti;
intensificazione delle fabbricazioni di guerra.

Anno XIV: completamento del programma organizzando — data la quantità e la qualità degli eventuali avversari — il necessario per parare all'imprevisto.

Nel complesso, trattasi di un lavoro di preparazione di mezzi materiali e degli spiriti che non può sfuggire a voi, onorevoli Senatori, specie se tenete conto della situazione politica creataci dalla Società delle Nazioni e dal regime sanzionista.

La constatazione che tutto l'edificio militare — creato dal Fascismo nello spazio di 13 anni e in corso di perfezionamento con i provvedimenti del programma sopra enunciato — ha avuto il suo collaudo sui campi di battaglia dell'Africa Orientale ci conforta e ci stimola a persistere nello stesso indirizzo, perfezionandolo sempre più. (*Approvazioni*).

In materia di preparazione militare bisogna convincersi di non avere mai lavorato e perfezionato abbastanza.

Come ebbi già a rilevare lo scorso anno nei due rami del Parlamento, tutte le provvidenze da noi adottate sono l'immediata logica conseguenza di quel nuovo indirizzo operativo più volte auspicato e che trova:

la sua ragione nella guerra di movimento;

la sua sanzione nella nostra recentissima regolamentazione.

Indirizzo inteso a valorizzare, in chiunque è investito di funzioni direttive militari, le doti del carattere, del cuore e del sapere e ad elevare sempre più la personalità del comandante.

Di qui una regolamentazione intesa a creare una disciplina più umana, che faccia presa sul cuore e sulle forze morali; soprattutto sul senso di lealtà, giustizia, generosità di cui deve essere permeato il soldato di questa nuova Italia potente e palpitante di fede. (*Approvazioni*).

Il nuovo regolamento sulle note caratteristiche e quello recentissimo sulla vita di caserma hanno provocato ovunque un senso di benessere morale.

Così la nuova dottrina tattica (direttive per l'impiego delle grandi unità e norme per il combattimento della divisione) aderente alla nostra anima vibrante creata dalla Vittoria e rinvigorita dal Regime.

Dottrina circondata dall'unanime consenso, perchè semplice, chiara, pratica, dinamica, rispondente alla realtà della guerra, come noi la vogliamo, come noi la sentiamo.

Preparazione educazione dei Capi, delle truppe, del popolo, devono orientarsi decisamente verso tale tipo di guerra, la quale richiede uomini risoluti, comandanti pieni d'iniziativa, avidi di responsabilità.

Preferire sempre chi pecca per esuberanza a chi per quietismo o per tema di responsabilità nulla rischia e resta indeciso o assente.

L'efficienza bellica è in funzione di due fattori: uno materiale, l'altro morale. Si compensano le deficienze materiali con adeguata preparazione addestrativa spirituale. Questa ultima poggia sui quadri; ecco perchè l'inquadramento in alto e in basso è problema fondamentale.

Provvidenze tutte in atto che meritano, sopra le altre, di essere a voi segnalate, sono:

la riforma delle scuole, oggi orientate verso un indirizzo assai più pratico inteso alla formazione dei comandanti, cioè uomini di azione: organizzatori, animatori, trascinatori. La scuola ha un duplice compito: educativo e culturale. Il primo mira a formare il carattere, il secondo la mente.

Il primo è assai più importante del secondo.

Come è detto nelle *Norme di vita* oggi distribuite a tutti i giovani allievi: « Non basta sapere: occorre saper operare ». Saper operare significa, per noi soldati, sapere colpire il nemico per procurargli il maggiore danno possibile, e cioè: non basta vincere, occorre sfruttare il successo fino all'estremo limite d'ogni possibilità. (*Approvazioni*).

Grande impulso si è dato in tutte le scuole ai campi invernali ed estivi; gli uni e gli altri tanto appassionano i giovani allievi contribuendo a quella letizia degli animi che si risolve a vantaggio degli studi e della cultura.

Riforme tutte in atto; fra esse emerge, perchè la più significativa, quella dell'istituto superiore di guerra, la quale si collega alla radicale riforma del Corpo di stato maggiore di cui il Senato ebbe a occuparsi di recente, apportando nella discussione la sua parola saggia e competente;

la creazione di corsi pratici — ormai frequenti e intensivi — intesi a perfezionare la competenza professionale degli ufficiali in congedo, specie di quelli di complemento. Le scuole di Civitavecchia e Nettuno funzionano in pieno, oggi specialmente organizzate alla preparazione degli ufficiali del congedo.

Il successo dei nuovi corsi informativi per gerarchi del Regime — che mai prestarono servizio militare — promana dalla nobile unanime ambizione dei cittadini italiani di oggi: « vestire la divisa dell'ufficiale ».

Oltre 25 mila ufficiali sono stati chiamati alle armi nel 1935 e ben 12 mila inquadri nei reparti combattenti in Africa Orientale. Vi sono inoltre migliaia di domande di volontari di cui il 40 per cento ancora in evase.

Lo stesso dicasi per la benemerita classe dei sottufficiali; così per gli specialisti e specializzati richiamati ed addestrati in misura tale da consentire l'immediato inquadramento di un esercito forte come non si vide mai;

il già conseguito acceleramento delle operazioni di mobilitazione e di adunata ancora suscettibili di perfezionamento che noi perseguiamo con insistenza pari all'importanza dell'argomento e alle conseguenti necessità di non lasciarsi sorprendere dagli avvenimenti, ma imporli agli eventuali avversari;

la duplice organizzazione militare, operativa e territoriale, già in atto dal 1° luglio scorso e cooperante all'acceleramento sopraccennato.

Scopi:

equa e precisa ripartizione dei compiti fra gli elementi destinati alla difesa del territorio nazionale e quelli destinati alle unità operanti alle frontiere;

impulso a una più attiva e concreta difesa antiaerea e costiera.

Anche in questo campo, in piena intesa con le altre forze armate, si procede rapidamente e intensamente;

l'organizzazione delle frontiere in settori armati e presidiati sin dal tempo di pace, in guisa da assicurare l'unità e la continuità del comando all'atto della mobilitazione.

Ad accrescere il valore dell'organizzazione contribuisce il grande sviluppo della rete stradale alpina per un complesso di 1450 chilometri di cui 1200 chilometri effettuati lo scorso anno 1935 e il restante sarà completato nella prossima buona stagione;

la costante efficienza di un complesso di grandi unità (alpine, celeri, motorizzate e autotrasportate) pronte a scattare — in pieno assetto di guerra — per prevenire l'avversario nei suoi disegni operativi.

Questo esercito di immediato impiego — oggetto delle cure assidue dello stesso Ministro della guerra — contribuisce anche ad agevolare la mobilitazione di tutte le altre unità e assicurare l'adunata;

il grande impulso dato alla motorizzazione — cioè alla rapidità dei movimenti — per trarne il massimo vantaggio in relazione alla situazione, al territorio, al nemico e alle possibilità.

Il detto: «chi tardi arriva male alloggia» è proprio rispondente alle caratteristiche della guerra d'oggi. È perciò indispensabile che la rapidità non sia pregiudicata dalla pesantezza delle autocolonne; di qui la necessità di una geniale e pratica ripartizione degli autoscaaglioni di combattimento e dei servizi.

Allo stato dei fatti abbiamo:

completata la trasformazione della cavalleria accrescendone potenza di fuoco e di urto;

decisa la motorizzazione dei bersaglieri; si inizierà nel mese prossimo con il reggimento della Capitale; reggimento che alla prossima rivista dello Statuto sfilerà nella nuova formazione motorizzata;

in corso, la distribuzione di carri armati leggerissimi (veloci o di assalto) e di automezzi di ogni genere (trattori e di carico) idonei ai nostri terreni;

creato il nuovo corpo automobilistico (fiamme nere in campo azzurro).

Era una necessità che non poteva subire più ritardi.

I grandi successi di Graziani sono dovuti a un abile impiego totalitario della motorizzazione.

Le sue colonne tutte autotrasportate in speciali condizioni di terreno, nemico e mezzi, hanno potuto sfruttare il fattore tempo:

sorprendendo l'avversario,
non dandogli tregua,
sorpassandolo,
prevenendolo.

Così Graziani è arrivato a Neghelli: in quattro giorni circa 400 chilometri. (*Approvazioni*);

il rendimento del nostro materiale ippico, nei riguardi del someggio, è stato una lieta sorpresa, una rivelazione: abbiamo inviato in Africa Orientale ben 80.000 muli, di cui il 10 per cento porta carichi pesanti. Non ne comprenderemo più all'estero;

le nuove armi che la nostra insuperabile fanteria da lungo tempo attendeva e di cui aveva diritto per assolvere il suo compito eroico (bombe a mano, mortai d'assalto, cannoni d'accompagnamento e anticarro, carri d'assalto) sono tutte, oggi, in corso di distribuzione a ritmo accelerato. Distribuiamo: 400 mortai e 400 mitragliatrici da 8 al mese, armi che hanno avuto entusiastico battesimo di fuoco in Africa Orientale. Lo ha telegrafato il maresciallo Badoglio dopo la battaglia del Tembien n. 2.

Il nostro reggimento di fanteria entro l'anno in corso — fra mitragliatrici, mortai e cannoni — disporrà di circa 150 armi. Senza fuoco, onorevoli Senatori, non si fa guerra di movimento.

— nuovi tipi di bocche da fuoco di maggiore potenza e gittata saranno distribuiti alla forte e fedele compagna della fanteria: l'artiglieria.

Con quanta competenza e spirito di sacrificio quest'arma abbia rinnovato sui campi di battaglia dell'Africa Orientale il suo adagio: *Sempre e ovunque*, lo hanno detto i bollettini del maresciallo Badoglio.

Il trattore meccanico si fa strada, specie quello da montagna a carreggiata minima e quello su terreno vario. Motorizzazione e someggio, di artiglieria si affermano a scapito del traino animale.

— l'arma del genio eclettica ed evolutiva per eccellenza è riuscita in breve tempo a risolvere importantissimi problemi, specie in questo ultimo semestre, nel campo dei materiali da ponte e di collegamento radio.

Lo sforzo compiuto dal genio per le esigenze Africa Orientale è superiore a qualsiasi ottimistica previsione.

— il magnifico materiale umano, che il Regime dona alla Patria in armi, verrà sfruttato in pieno, in omaggio alla nuova legge sul reclutamento «ferma unica: facoltà al Ministro di variarne la durata». È il Ministro che manovra classi, ferma, epoca di chiamata secondo le contingenze. Occorre perciò una organizzazione elastica.

Legge provvida. Se cittadino e soldato rappresentano un'identità (art. 1 della legge sulla premilitare), è logico che ogni cittadino debba servire la Patria in armi: nessuna eccezione.

L'applicazione anticipata di questa legge ci assicura per il prossimo maggio — com'ebbi a dire

nell'altro ramo del Parlamento — un esercito di 1.250.000 uomini, costituito dalle ultime cinque classi, tutti addestrati, perfettamente inquadrati e tutti pronti. (*Approvazioni*).

La scuola fascista e l'organizzazione pre post-militare fanno già sentire all'esercito tutto il loro apporto nel campo culturale, spirituale e fisico; ciò che — nel Regime fascista totalitario guerriero — agevola la soluzione del problema: « ferme brevi: tutti soldati »;

— l'addestramento ha avuto uno spiccato impulso orientando l'attività degli ufficiali (in alto e in basso) e quella delle truppe, sul terreno di manovra specie quello delle frontiere;

— corsi di alti studi militari si svolgono dallo scorso anno, presso il comando del Corpo di stato maggiore in Roma e vi partecipano quasi tutti i comandanti e intendenti di grandi unità di guerra, con relativi capi di stato maggiore.

In questi giorni è in atto il secondo corso. Vi partecipano oltre cento generali nonché ufficiali di alto valore delle altre forze armate.

Scopi:

prendere in esame le varie ipotesi di guerra; discutere, approfondire i problemi operativi che maggiormente interessano;

formare — attraverso un lavoro in comune e concreto — la mentalità operativa unitaria.

I comandi designati d'armata da organi di studio sono oggi organi pulsanti operativi che collaborano con l'autorità centrale nei problemi della difesa e della preparazione degli alti gerarchi alle specifiche funzioni di comandanti di grandi unità.

— la Milizia — nelle formazioni di guerra, in quelle speciali, nella preparazione della pre post-militare, nella difesa antiaerea e costiera — si dimostra sempre più degna della causa che serve con alto senso di comprensione e di responsabilità.

Il sangue in comune versato da soldati e da Camicie nere sui campi di battaglia dell'Africa Orientale è stato il più solido cemento di fusione tra Esercito e Milizia. (*Vivi applausi*).

Il Tembien, 1° e 2°, fu il campo di sangue e di gloria di questa milizia della Rivoluzione fascista. (*Applausi*).

— nuovi tipi di modernissimi apparecchi saranno presto distribuiti all'aviazione per l'esercito. Solidi virgulti staccati dal ceppo giovane e potente della nostra aviazione che quotidianamente in Africa Orientale compie prodigi di valore e di ardire, collaborando con insuperabile spirito di sacrificio e di cameratismo a tutte le nostre vittorie. (*Applausi*).

— quanto benefica si dimostri la legge di avanzamento, anche nei riguardi della normalizzazione a guerra finita, è un fatto incontestabile.

Onorevoli senatori! La vittoria più che nel passato è oggi frutto di meditata preparazione di mezzi e degli spiriti.

Quale, quanta maggiore importanza l'esercito dia oggi ai servizi è sancito non solo dalla nuova dottrina che mette la logistica allo stesso piano,

e qualche volta a un piano superiore della tattica, ma dagli avvenimenti della guerra in atto.

I servizi di Commissariato e della Sanità in Africa Orientale meritano di essere segnalati alla benevolenza del Senato per la comprensiva ed esauriente loro sistemazione.

La perfetta salute delle truppe in Africa Orientale è indice sicuro di saggia organizzazione. (*Approvazioni*).

Ad attestare con quanta competenza e vigile interessamento il nostro instancabile stato maggiore provvede a questa complessa preparazione basti rilevare che, nell'atto stesso in cui numerose divisioni salpavano per l'Africa Orientale in pieno assetto di guerra con una scorta di viveri, materiali, munizioni e carburante, per mesi tre — poi, d'ordine del Duce, portata a sei, quindi a nove quando si affacciò la minaccia d'infliggerci l'embargo sul petrolio (*vivissimi applausi*) — l'esercito ricostruiva le unità partenti e provvedeva alla sollecita reintegrazione dei materiali (*approvazioni*).

Grande benemerito di quest'opera di reintegro delle dotazioni — specie armi e munizioni — è un vostro collega, il generale Alfredo Dallolio, Commissario del Governo per la fabbricazione materiali di guerra. (*Vivissimi applausi*).

L'agosto 1935 vede difatti un esercito in Patria di oltre 800 mila uomini, di cui 500 mila alle esercitazioni estive e oltre 200 mila alle grandi manovre raggruppati in 24 divisioni con 120 generali.

La rappresentanza del Senato che partecipò alle grandi manovre in ben 4 settori, specie quella del settore Bolzano, ebbe modo di apprezzare l'efficienza bellica e spirituale di quella massa di armati perfettamente equipaggiati, addestrati e provvisti dei nuovi materiali in esperimento.

Abbiamo così dal febbraio 1935 al dicembre 1935 mobilitato:

in Paese, un milione di uomini inquadrati da oltre 40 mila ufficiali e altrettanti sottufficiali; per le esigenze Africa Orientale, un complesso di:

a) grandi unità dell'esercito, tutte organiche e perciò solide e affiatate; unità rafforzate da elementi richiamati dal congedo con cartolina precepto.

Vantaggi del sistema:

saldezza delle unità;

mobilitazione rapida e agile;

b) grandi unità della milizia, create *ex novo* con elementi tutti volontari; un gruppo d'artiglieria dell'esercito, elementi del genio e servizi completavano le divisioni.

Comandanti e vice comandanti: ufficiali generali dell'esercito e anche della milizia purchè iscritti nei quadri dell'esercito con il corrispondente grado di generale (tra essi, il Capo e il Sotto capo di stato maggiore della Milizia, oggi rispettivamente comandanti delle Divisioni 3 Gennaio e 1° Febbraio impegnate nella grande battaglia del Tigre); ufficiali superiori anch'essi ex ufficiali combattenti dell'esercito.

Mobilizzazione dei battaglioni e delle batterie affidate alla Milizia.

Formazione e addestramento delle divisioni affidate dal Duce al Sottosegretario di Stato assistito dal Capo di stato maggiore della Milizia;

c) divisioni dell'esercito (1° blocco) su 10 battaglioni e 9 batterie, reparti genio e servizi;

d) divisioni della milizia, 7 battaglioni e 6 batterie, reparti genio e servizi;

e) divisioni dell'esercito (2° blocco) formazione tipo milizia; perchè riconosciuta più agile e più aderente all'esigenza Africa Orientale.

Ogni unità appena mobilitata fu - d'ordine del Duce - sottoposta alla vita del campo e a un periodo addestrativo graduale e completo variabile da un mese (Peloritana) a oltre tre mesi (Gran Sasso, Sila, divisioni CC. NN.).

In tale guisa tutte le unità, all'atto della partenza, si presentavano nelle migliori condizioni di efficienza tecnica e spirituale.

Alcune ebbero l'alto onore di essere passate in rivista dalla Maestà del Re e dal Duce.

Le unità di CC. NN. gareggiarono con quelle dell'esercito per spirito di disciplina e grado di addestramento. (*Approvazioni*).

Il maresciallo De Bono, nell'atto in cui le prime divisioni sbarcarono in Eritrea, volle esprimere al Ministro della guerra il suo alto compiacimento con le seguenti parole: « Ho ormai passato in rivista reggimenti e reparti che mi avete inviato. Vi ringrazio dal più profondo del cuore: con tali truppe il merito della vittoria sarà più dei gregari che dei Capi ». (*Applausi*).

Onorevoli Senatori, riescirà gradito a voi che - a documentare lo sforzo compiuto dall'esercito - io vi ripeta pochi dati che esposti all'altro ramo del Parlamento e ne aggiunga qualche altro assai significativo:

abbiamo avuto un movimento di oltre 2 milioni di tonnellate di materiali; alla sola base principale di Napoli - organismo formidabile per intensità, rapidità e varietà di lavoro ordinato e sicuro - hanno affluito oltre un milione di tonnellate con 7500 treni e 56 mila vagoni;

per il trasporto in Colonia di alcune centinaia di migliaia di uomini e di tanti materiali si sono impiegati fino ad oggi 470 piroscafi (viaggi);

siamo riusciti (questo è un dato importante) tra fine agosto e fine settembre a trasportare dai porti di Napoli, Livorno, Genova: in Eritrea tre divisioni, in Libia altre tre, e a rinforzare i nostri presidi del Dodecanneso, il che si traduce in uno sforzo di oltre 100 mila uomini con 260 cannoni, 6600 muli, 2300 automezzi in poco più di un mese;

nel complesso 450 mila fucili o moschetti, 11.500 mitragliatrici, 800 cannoni, 300 carri armati; circa 80.000 quadrupedi, 13.500 automezzi costituiscono il bilancio sintetico e approssimativo della nostra preparazione e degli invii in Africa Orientale. (*Vivi applausi*).

Il Capo del governo fa cenno ai materiali di collegamento.

Il Duce desidera che aggiunga un altro dato: abbiamo spedito ben 100 mila chilometri di filo telefonico, 1800 stazioni radio. (*Applausi*).

E se si pensa che ogni divisione - per entità e varietà di mezzi che porta seco - rappresenta uno sforzo triplo di quello normale alle nostre frontiere terrestri, possiamo affermare che lo sforzo per l'Africa Orientale eguaglia anzi supera - con la data di oggi - quello fatto per la grande guerra.

Le più grandi imprese coloniali (Sud Africa, Marocco, Libia) per difficoltà e intensità di mezzi impallidiscono di fronte alla nostra in atto che si svolge su teatri d'operazioni così distanti dalla Madre Patria e così lontani tra di loro. Questo lavoro prosegue e proseguirà continuo, inesorabile, senza soste e tentennamenti, sorretto dalla inflessibile volontà di:

assicurare in ogni momento - e con larghezza - alle truppe operanti i mezzi per vivere, combattere, vincere (*vivissimi applausi*);

raggiungere sicuramente tutte le mete prefisse dal Duce (*approvazioni*).

In questo lavoro intenso di preparazione e di trasporti la marina da guerra si è prodigata con alto senso di cameratismo, di eccezionale fervore e competenza. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

La marina mercantile è stata anch'essa degna delle sue nobili tradizioni provvedendo rapidamente e con ammirevole spirito di sacrificio a tutte le molteplici e qualche volta tumultuarie contrastanti e imprevedute esigenze.

Merita anche di essere segnalata l'opera complessa previdente e benemerita del Ministero delle comunicazioni che ha contribuito ad assicurare un servizio di alto valore morale, quello della corrispondenza tra i valorosi combattenti e la Madrepatria. (*Applausi*).

Agli ordini del Duce i Ministeri della guerra e delle colonie agiscono affiancati e affiatati.

Fatti e cifre da me prospettati, messi in relazione con la formidabile organizzazione creata dai comandi superiori operanti in Africa Orientale, danno la certezza al popolo italiano e servono di monito all'estero:

che l'Italia, nonostante lo sforzo compiuto, è più viva di prima (*vivi applausi*) nell'affermare i suoi diritti di grande Potenza che vuole la pace, non teme la guerra (*vivissimi applausi*);

che l'esercito dell'anno XIV è vigile alle frontiere pronto e sicuro per difenderle e tutto osare. (*Approvazioni*).

Camerati Senatori, che per lunga tradizione avete illimitato il culto della Patria adorata e l'attaccamento profondo alla gloriosa Monarchia Sabauda (*vivissimi applausi*), voi che contate - tra generali e ammiragli - nei vostri ranghi una centuria, o quasi, di valorosi comandanti della grande guerra, potete meco convenire che - per opera del Duce e Ministro delle Forze armate - l'esercito, pienamente permeato di questo nuovo

spirito vivificatore, è degno della fiducia di cui la Patria lo circonda. (*Vivissimi e prolungati applausi, grida di «Viva l'Esercito»*).

Le vittorie in Africa Orientale attestano la sua preparazione seria e positiva.

Truppe ben addestrate, bene equipaggiate; tutte sempre apelanti di battersi: il combattimento è il loro credo; il valore è la loro consuetudine. (*Approvazioni*).

Comandanti e dirigenti, animatori e sagaci organizzatori, forgiati alla scuola dell'ardimento.

Condottieri: De Bono, Graziani, Badoglio, all'altezza dei compiti a ciascuno affidati dal Duce, Capo delle Forze armate e Ministro delle colonie. (*Applausi*).

De Bono, vecchio soldato di tutte le nostre guerre, sperimentato coloniale, Quadrumviro della Rivoluzione fascista, comandante superiore in Africa Orientale, crea in mezzo a difficoltà eccezionali, porti, strade, servizi; effettua quella preparazione tecnica e spirituale che ci porta alla occupazione di Adigrat, Adua, Axum, Macallè. (*Applausi*).

È *De Bono* che nell'ottobre 1935 ad Adigrat e ad Adua e nel novembre successivo a Macallè pianta il glorioso tricolore che era stato ammmainato nelle tristi giornate del 1895-96. (*Applausi*).

Graziani, guerriero per istinto — tenace, volitivo, temprato alle maggiori audacie — con mezzi adeguati al compito a lui affidato — nel piano generale di azione — «difensiva manovrata» forgia, del suo corpo operante un poderoso organismo che a momento opportuno — sicuro di sé e dei suoi soldati — lancia e ottiene risultati che superano ogni previsione. (*Applausi*).

La battaglia del Giuba con la presa di Neghelli e la distruzione completa di quell'armata nemica il cui obiettivo era il nostro mare somalo, riempi di orgoglio la Nazione, di dolorante sorpresa i nostri più o meno tepidi amici e consiglieri. (*Applausi*).

Badoglio, condottiero sàgace e vittorioso nella grande guerra e in altre imprese coloniali, studia a fondo, com'è suo costume, l'impresa affidatagli dal Duce e resagli *assai difficile* dalla natura del terreno impervio, dalla vastità del teatro delle operazioni e dall'audacia delle orde nemiche trascinate a tutto osare in un terreno specialmente idoneo alla guerriglia e alla sorpresa. Si raccoglie dapprima, prepara lo strumento, lo temprava e poi lo lancia e lo guida risoluto in quel quadro di azioni genialmente pensate e condotte, che nel complesso costituiscono la grande battaglia del Tigri. (*Vivi applausi*).

Con essa si sgretola il fronte nord e si apre la via a nuove decisive vittorie. (*Applausi*).

Onorevoli Senatori! L'auspicata concezione unitaria del comando — nella sua duplice funzione politica militare — trova, in questa guerra, la più solenne affermazione nell'alta personalità del Duce. (*Vivi applausi*).

In cinque mesi le nostre truppe avanzano da

nord e da sud; percorrono centinaia di chilometri in terreni impervi e inospitali, costruendo e organizzando, passo per passo, strade, ponti e servizi, affrontano ben quattro armate etiopiche agguerrite per armi e per odio.

Quello che i nostri soldati hanno conquistato, è ormai — ha detto il Duce — un territorio consacrato alla Patria. (Vivissimi applausi).

Due condottieri e due comandanti di divisione appartengono a questa Alta Assemblea:

il Duca di Pistoia (*vivi applausi*) che, in camicia nera, alla testa della divisione «23 Marzo» pianta il vessillo sulla contrastata e ormai storica Amba Aradam;

il Duca di Bergamo (*vivi applausi*) che, alla testa della forte divisione «Gran Sasso», per la sua eroica condotta nella battaglia dello Scirè, ha meritato l'alto e pubblico elogio del Duce.

Onorevoli senatori! Nessuna Nazione al mondo ha mai dato un così fiero spettacolo di compattezza, di romanità.

Non è soltanto l'esercito che marcia diritto e sicuro verso gli obiettivi assegnatigli, ma il popolo tutto — agli ordini del Duce — per la gloria del Re! (*Applausi vivissimi e prolungati. Grida ripetute di «Duce! Duce!» Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (*Approvato*).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 20 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1936-37 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

(*Approvato*).

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1936 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

(*Approvato*).

Art. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima

nomina durante l'esercizio 1936-37 è stabilito in duemilaottocento.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare senza assegni durante l'esercizio 1936-37, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'articolo 68 secondo capoverso del decreto ministeriale 6 luglio 1934, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, è stabilito in duemiladuecento.

Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2057, è stabilito, per l'esercizio 1936-37, in duemila cinquecento.

(Approvato).

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37, sono sospese le assegnazioni straordinarie di cui all'articolo 5 della legge 18 aprile 1935, n. 542.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Il Capo del Governo esce dall'Aula vivamente e ripetutamente acclamato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Ago, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bazan, Bennicelli, Bensa, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bongiovanni, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Camerini, Campolongo, Casanuova, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Centurione Scotti, Cesareo, Cian, Cicconetti, Cini, Ciraolo, Colonna, Conci, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, Dallolio, D'Ancora, Danza, De Bono, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Durini di Monza.

Facchinetti, Falcioni, Falck, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gheri Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Ginori Conti, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Grazioli, Guaccerò, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Longhi.

Majoni, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marconi, Marescalchi Gravina, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Montresor, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nunziante, Nuvoloni.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Pende, Peris, Petrone, Piccio, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Sitta, Soler, Spiller, Strampelli.

Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (965):

Senatori votanti 223

Favorevoli 217

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, che modifica l'articolo 21

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MARZO 1936

del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno (971):

Senatori votanti	223
Favorevoli	218
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2115, concernente modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (985):

Senatori votanti	223
Favorevoli	217
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, concernente il consolidamento della spesa per pensioni di guerra (992):

Senatori votanti	223
Favorevoli	219
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco (1008):

Senatori votanti	223
Favorevoli	117
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 322, concernente norme per il conferimento di commesse di addestramento all'industria privata (1012):

Senatori votanti	223
Favorevoli	218
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2169, contenente norme per la concessione del trattamento di caroviveri ai titolari di pensione a carico del Monte Pensioni per gli insegnanti elementari (1027):

Senatori votanti	223
Favorevoli	218
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 8 contenente provvedimenti per la nomina di insegnanti nelle cattedre vacanti dei Regi Istituti medi (1029):

Senatori votanti	223
Favorevoli	219
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2343, che determina le attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata (1041):

Senatori votanti	223
Favorevoli	215
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, che proroga il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna (1045):

Senatori votanti	223
Favorevoli	220
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2371, col quale sono state dettate le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po (1046):

Senatori votanti	223
Favorevoli	220
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2237, che proroga i termini per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale (1047):

Senatori votanti	223
Favorevoli	220
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 14, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 17 dicembre 1935-XIV (1054):

Senatori votanti	223
Favorevoli	220
Contrari	3

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1090):

Senatori votanti	223
Favorevoli	215
Contrari	8

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Invito i senatori Sirianni, Guadagnini e Mazzucco a presentare alcune relazioni.

SIRIANNI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza (1108).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia (1107).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministero delle finanze a stipulare una convenzione con la Società «Adria» in Monfalcone (1103).

GUADAGNINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente «Opere Laiche Palatine Pugliesi» con sede in Bari (1053).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2356, recante nuove disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali del Regio esercito (1063).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Sirianni, Guadagnini e Mazzucco della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani 27 marzo, 131° giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana (924). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935-XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico (1055). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV (1056). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione (1057). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi (1059). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3.800.000 per la costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa (1067). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232; 2 gennaio 1936-XIV, n. 2, e 9 gennaio 1936-XIV, n. 35, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1068). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca (1069). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione dell'«Azienda Minerali Metallici Italiani» (A.M.M.I.) (1070). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 162, concernente la imputazione della spesa di lire 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria (1071). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicoltura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto (1072). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1933-34 (1078). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole (1089). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero (1099). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1092). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1114). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1115). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 18,15).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.

LXIª SEDUTA

VENERDÌ 27 MARZO 1936 - Anno XIV

(131º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	2046		
Disegni di legge:				
(Approvazione):				
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana » (924). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2046		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935-XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico » (1055). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2047		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV » (1056). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2047		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione » (1057). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2047		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi » (1059). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2048		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3.800.000 per la costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa » (1067). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2048		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, concernente			variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferenti provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232; 2 gennaio 1936-XIV, n. 2, e 9 gennaio 1936, Anno XIV, n. 35, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1068). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2048
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca » (1069). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2049
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione dell'« Azienda Minerali Metallici Italiani » (A. M. M. I.) » (1070). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2049
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 162, concernente la imputazione della spesa di lire 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria » (1071). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2049
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicoltura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto » (1072). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2049
			« Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1933-34 » (1078). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2050
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole » (1089). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2050
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che mo-	

difica il regime delle importazioni delle merci dall'estero » (1099). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2051

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1092) 2051

CAVAGNARI, sottosegretario di Stato per la marina. 2051

(Presentazione). 2046, 2058

Relazioni:

(Presentazione) 2046, 2058

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 2057

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI GUIDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Curatulo per giorni 2; Ginori Conti per giorni 4; Scipioni per giorni 4; Tamborino per giorni 6; Thaon di Revel grande ammiraglio, Paolo per giorni 5; Tournon per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dare lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla Presidenza.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2262, recante provvedimenti per combattere il « mal secco » degli agrumi in Sicilia (1122).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore della città di Bologna (1123).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere (1124).

Dal Ministro della stampa e propaganda:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme

per l'uso degli apparecchi radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi (1125).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici (1126).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2262, recante provvedimenti per combattere il « mal secco » degli agrumi in Sicilia (1122). — *Rel. MARESCALCHI.*

Dall'Ufficio centrale:

Norme sulle promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali (1035). — *Relatore COZZA.*

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattamento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee (1083). — *Relatore MAZZUCCO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2355, concernente l'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883 e 5 aprile 1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche (1066). — *Relatore TOLOMBI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936 alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia aeronautica (1084). — *Rel. GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 maggio 1935, n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo (1085). — *Rel. GUALTIERI.*

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana » (N. 924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente la assicurazione

dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile italiana, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

I rischi marittimi delle unità della marina mercantile di bandiera italiana saranno coperti, per ogni nave, nei limiti delle somme eventualmente non assunte o che non sarà possibile coprire di assicurazione dalle compagnie di assicurazione trasporti, in base alla loro rispettiva potenzialità e alla più ampia ripartizione dei rischi di navigazione della marina mercantile tra le compagnie medesime, mediante la riassicurazione di cui al seguente comma.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 4. — A parziale modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, sono chiamati a far parte del Comitato stesso:

due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

due rappresentanti della Confederazione Fascista degli industriali, su designazione della Federazione Nazionale Fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, di cui uno amministratore di compagnia di navigazione da passeggeri;

un rappresentante della Confederazione Fascista dei lavoratori dell'industria, su designazione della Federazione Nazionale Fascista della Gente del mare;

un rappresentante della Confederazione Fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni, su designazione della Federazione Nazionale Fascista delle imprese assicuratrici;

un rappresentante della Confederazione Fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni, su designazione della Federazione Nazionale Fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione.

L'articolo 4 diventa articolo 5.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre

1935-XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico » (N. 1055).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935-XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935-XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV » (N. 1056).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935 - Anno XIV ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio

e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione » (Numero 1057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia daziaria per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi » (Numero 1059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3.800.000 per la

costruzione in Littoria dell'edificio per gli uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa » (N. 1067).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3.800.000 per la costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3.800.000 per la costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232; 2 gennaio 1936-XIV, n. 2 e 9 gennaio 1936-XIV, n. 35, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1068).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232; 2 gennaio 1936-XIV, n. 2 e 9 gennaio 1936-XIV, n. 35, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, concernente variazioni

allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232, 2 gennaio 1936-XIV, n. 2 e 9 gennaio 1936-XIV, n. 35, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto:

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca » (N. 1069).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione dell' « Azienda Minerali Metallici Italiani » (A. M. M. I.) » (N. 1070).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione dell' « Azienda Minerali Metallici Italiani » (A. M. M. I.) ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione del-

l'« Azienda Minerali Metallici Italiani » (A.M.M.I.) con le seguenti modificazioni:

Dopo il settimo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Su deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione e su conforme parere del Ministro delle corporazioni, il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, consentire l'aumento del capitale sociale, mediante ulteriori partecipazioni di Istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione.

Dopo il secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Nell'ipotesi indicata nel penultimo comma dell'articolo 1, il numero dei consiglieri di amministrazione sarà accresciuto di uno ogni cinque milioni di aumento del capitale sociale, fino ad un massimo di undici consiglieri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 162, concernente la imputazione della spesa di lire 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria » (N. 1071).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 162, concernente l'imputazione della spesa di lire 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 162, concernente l'imputazione della spesa di lire 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicoltura nella Sardegna e nella provincia di Grosseto » (N. 1072).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicultura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicultura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1933-34 » (N. 1078).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, legge lo stampato n. 1078.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in . L. 97.891.042,43
delle quali furono riscosse . . . » 97.296.661,81

e rimasero da riscuote . . . L. 594.380,62
=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 97.891.042,43
delle quali furono pagate . . . » 74.803.775,32

e rimasero da pagare . . . L. 23.087.267,11
=====

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, restano determinate in . . . L. 411.577,33
delle quali furono riscosse . . . » 401.472,95

e rimasero da riscuotere . . . L. 10.104,38
=====

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, restano determinate in L. 21.932.436,48
delle quali furono pagate . . . » 20.761.202,48

e rimasero da pagare . . . L. 1.171.234 —
=====

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-1934, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 1) . L. 594.380,62

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) » 10.104,38

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) » —

Residui attivi al 30 giugno 1934 L. 604.485 —
=====

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 2) L. 23.087.267,11

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) » 1.171.234 —

Residui passivi al 30 giugno 1934 L. 24.258.501,11
=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene

prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole » (N. 1089).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale è stato prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero » (N. 1099).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1092).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, legge lo stampato n. 1092.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROTA GIUSEPPE, *relatore*. Rinuncio a parlare.

CAVAGNARI, *Sottosegretario di Stato per la marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI, *Sottosegretario di Stato per la marina*. La relazione sullo stato di previsione del Ministero della marina, compilata dall'onorevole Rota, riflette lo spirito analitico e l'acuto ingegno di questo esimio scienziato e soprattutto il grande amore che egli ha serbato per la Regia marina, alla quale ha appartenuto per tanti lustri con sommo onore.

Nell'accingersi a riferire alla Giunta del Bilancio le sue osservazioni, il senatore Rota ha voluto compiere una visita ad alcuni dei principali centri della marina militare ed ha aggiornato le proprie dirette impressioni su importanti settori della nostra attività.

È da augurarsi che l'onorevole Rota voglia quanto prima completare la sua utilissima e gradita visita, portandosi anche nelle sedi meridionali, e, possibilmente, in quelle lontane dalla metropoli. Meglio ancora sarebbe, se egli potesse vivere per qualche giorno sulle navi delle nostre squadre e se il suo esempio inducesse altri senatori a intensificare i loro diretti rapporti con la marina.

In attesa di queste ambite occasioni, che rafforzerebbero — ne sono certo — i vincoli di simpatia e di fiducia che il Senato ha sempre nutrito per la marina militare, rivolgo il mio fervido ringraziamento all'illustre relatore e agli onorevoli membri di questa alta Assemblea per le loro attestazioni di consenso alla nostra opera e desidero assicurare il Senato, che qualunque critica o apprezzamento siano formulati in quest'aula, essi costituiscono per noi incitamento e premio.

Per ordine del Duce io debbo oggi intrattenervi, onorevoli senatori, sulle conclusioni della discussione sul bilancio della marina per il prossimo esercizio. L'accurata esposizione che il vostro relatore ha compiuto di quanto è apparso particolarmente notevole al suo vaglio, competente e rigoroso, vi ha manifestato, senza illusorie amplificazioni, il grado di efficienza conseguito dalla nostra flotta e da tutti i complessi servizi della Regia marina a terra.

Permettete che io riassuma brevemente e rapidamente.

Le nostre squadre di superficie, formate su divisioni di navi tutte moderne, fortemente armate, veloci e bene addestrate, esprimono essenzialmente la nostra potenza sul mare. Esse costituiscono due complessi che debbono indurre un avversario a considerare con grande prudenza il rischio di un cimento, anche se al presente essi

mancano di alcuni elementi integrativi che ci apprestiamo a dar loro, nel più breve tempo.

La nostra flotta subacquea è, nei riguardi qualitativi e quantitativi, idonea al suo compito; e non occorre che io dica altro.

Essa viene incrementata senza soste ed ha tutte le nostre cure più assidue, anche per il necessario sviluppo dei quadri del personale.

La difesa costiera è in condizioni di poter entrare in funzione al primo cenno.

Gli arsenali di Stato e le basi logistiche possono rispondere adeguatamente ai maggiori bisogni della flotta, in caso di emergenza.

A questo proposito, merita rilievo quanto l'Amministrazione della marina ha compiuto per accrescere le consistenze delle sue riserve di combustibile, sotto la incumbente minaccia di una improvvisa difficoltà a mantenere il ritmo normale dei rifornimenti; riserve che, tra non molto tempo, saranno tali da permetterci di far fronte ad una eventuale crisi, anche di notevole durata. (*Bene*).

I servizi di vigilanza alle nuove costruzioni, quasi per intero affidate alla nostra industria specializzata, e quelli di raddobbo del naviglio; l'apporto diretto e indiretto della Regia marina alla costruzione delle sue armi, del munizionamento, dei macchinari in genere; l'organizzazione logistica e sanitaria; tutto il complesso, insomma, delle attività multiforni che alimentano la vita e lo sviluppo della marina da guerra può definirsi eccellente e dà pieno affidamento di poter sopperire, sia alle esigenze di una prevedibile metodica progressione sia a quelle di uno sforzo repentino che dobbiamo sempre esser pronti a fronteggiare. (*Approvazioni*).

È ovvio che questa eccellenza di mezzi materiali e di servizi organici presuppone una compagine umana di prim'ordine. Tale è — senza riserva alcuna — la qualifica che io sento di poter attribuire alla totalità degli uomini che hanno l'ambito privilegio e l'alto onore di vestire la divisa dei marinai italiani. (*Vivi applausi*).

Con un sentimento di incontenibile fierezza, chi ha la fortuna di essere oggi al vertice della gerarchia marinara vuol dichiararvi, onorevoli senatori, che oggi gli ammiragli, i comandanti gli stati maggiori delle nostre navi, gli ufficiali nei posti di comando ed i loro collaboratori nelle destinazioni centrali e sulle coste della penisola, delle grandi isole e dei nostri possessi coloniali, sono uomini ben degni della loro alta missione, affratellati da un saldo cameratismo, severamente preparati nella mente e nello spirito ad assolvere il compito atteso e a fronteggiare l'imprevisto, pronti sempre a superarsi con la dedizione che non conosce limiti. (*Applausi*).

Vi ho parlato dei capi. Dietro di essi e intorno ad essi sono le molte decine di migliaia di graduati e di gregari. Dal sottufficiale, magnifico provetto fedele coadiutore delle gerarchie superiori, al semplice volontario e all'uomo di leva, si esprimono, in questa massa preziosa di energie muscolari e spirituali, tutte le sublimi qualità del nostro popolo,

affinate da una scuola di grandi tradizioni e profondo sentire: sono i figli — fra i migliori — di questo glorioso silenzioso operoso popolo italiano, per il quale la disciplina non è freno imposto, ma virtù spontanea poichè essi vivono in un'atmosfera di reciproca fiducia e di reciproco rispetto; sono — diciamolo — gli italiani di Mussolini i superbi equipaggi delle nostre navi. (*Vivi applausi*).

Non pensi il Senato che questa edificante rassegna di valori positivi possa mai indurci ad allentare la nostra opera di studio e la nostra vigilanza di comando, intese entrambi non soltanto a mantenere la soddisfacente efficienza raggiunta, ma pure a conseguire quel continuo progresso nel campo organico e nello scibile degli apprestamenti guerreschi, che è fondamento essenziale per dar vita prospera e redditizia ad un organismo militare.

Se siamo consci di quanto già valga nella sua consistenza e nelle sue possibilità la nostra marina da guerra, siamo lontani dal sentirci soddisfatti, poichè ne conosciamo perfettamente le necessità più immediate e quelle che deriveranno dal suo indispensabile sviluppo.

Possono far fede della nostra intensa incessante cura di perfezionarci le provvidenze adottate nell'anno decorso, intese a risolvere questioni di capitale importanza, sovente discusse dai competenti e che attendevano soluzioni razionali ed efficaci.

Riteniamo di aver mantenuto a tal riguardo gli impegni che avevamo preso dinanzi al Senato nelle tornate che furono dedicate alla discussione dei bilanci della marina per i due esercizi precedenti. In quelle occasioni, ebbi a manifestare il mio modo di vedere in merito alle necessità organiche più salienti e improcrastinabili e mi fu concesso di esporre i criteri informativi delle progettate riforme.

Tutto ciò è oggi un fatto compiuto, non solo nel campo legislativo, ma — quello che più conta — nella pratica applicazione.

Invero, l'ordinamento dell'Alto comando della marina ha precisato attribuzioni e responsabilità in modo pienamente confacente ai tempi nuovi, all'unità d'indirizzo, necessaria in pace, e alla unità di comando, ancor più essenziale in guerra.

La legge che regola l'avanzamento degli ufficiali ha avuto la sua prima applicazione, piana e già feconda di bene, senza rilevare alcuna di quelle imperfezioni sostanziali che hanno nel loro rovescio anche le più pregiate medaglie. So che il vostro solerte tenace relatore mi attende al pagamento di una promessa, da noi mai dimenticata: il Testo Unico sull'avanzamento e sullo stato giuridico degli ufficiali è alla settima tappa della sua gestazione. Vogliamo dare alla luce un'opera che soddisfi pienamente la sua ragione di essere e perciò accurata e completa e che non richieda a breve scadenza i consueti aggiornamenti correttivi. Qualche mese ancora di lavoro ci occorre e l'attesa non sarà delusa.

Così, anche l'ampliamento dei quadri organici — la cui necessità di sviluppo fu provvidenzial-

mente riconosciuta da voi — ha preso quest'anno le mosse della legge che il Senato ebbe di recente ad approvare. Mentre questo ci conferisce una notevole tranquillità di fronte alle esigenze dei più prossimi anni, già si studiano nuovi analoghi progetti organici, intesi a mantenere i quadri degli ufficiali proporzionati ai possibili ulteriori aumenti della flotta.

L'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali di complemento ha trovato — com'era presumibile — largo favore nell'elemento specificamente interessato. Le domande di ammissione al nuovo ruolo sono assai numerose e ci permetteranno una buona selezione dei più meritevoli.

Come previsto, è già in atto la riforma degli istituti di coltura professionale degli ufficiali dello stato maggiore, concretata nella creazione del Centro alti studi di guerra marittima e nelle mutate caratteristiche assunte dall'Istituto di guerra marittima.

Sono state temporaneamente sospese le relative sessioni, per i medesimi motivi che hanno indotto quest'anno alla sospensione dei corsi superiori e di specializzazione presso l'Accademia navale.

Anche l'ordinamento del Corpo dei Reali equipaggi ha avuto ed avrà ancora e sempre quelle modificazioni che sono dettate da un attento esame dei miglioramenti sicuramente conseguibili, valutandone cautamente le conseguenze su di una massa così cospicua di personale.

Infine, desidero menzionare i provvedimenti che il Ministero ha adottato nei confronti del personale civile, intesi a ottenere una più razionale organizzazione nella custodia dell'ingente patrimonio demaniale accentrato negli arsenali e nelle basi navali e a proporzionare il numero dei funzionari dell'Amministrazione centrale alle accresciute esigenze che richiedono oculata e sagace opera di vigilanza e di controllo.

Debbo ora — e mi è gradito — dar seguito ad alcuni rilievi dell'onorevole relatore.

Dalla sua recente visita all'Accademia navale egli ha riportato quell'immane e indimenticabile impressione che desta sempre questo nostro davvero glorioso e grandioso istituto di coltura marinara, sommamente caro a tutti noi che vi abbiamo appreso nella verde età i primi ammaestramenti dell'arte e della scienza marinaresca e militare.

Noto nell'esposizione dell'onorevole Rota l'aspirato vantaggio morale che si ottiene dando anche agli allievi ufficiali dello stato maggiore — e non di vascello come egli impropriamente li chiama (mi consenta la correzione) — una vasta cultura generale di rango universitario.

La professione, o meglio la vocazione, dell'ufficiale di marina — e in particolare dell'ufficiale dello stato maggiore — è sì complessa ed eterogenea che richiede una ben vasta coltura, quale è effettivamente quella posseduta sempre dai nostri ufficiali, per le solide appropriate basi che essi traggono dai corsi presso l'Accademia navale e

per gli studi che essi coltivano in carriera. Credo, perciò, non possa essere disconosciuto che il patrimonio culturale di questi ufficiali è — nella propria specialità — più che adeguabile agli studi che si compiono nelle Università, sia per mole ed importanza di dottrina, sia per serietà dei nostri metodi didattici. Non sono quindi questi i motivi che possono indurci a mantenere quelle perequazioni di programmi che furono rilevate dal senatore Rota.

Ben diverso, invece, è quanto concerne gli allievi ufficiali di complemento. Non mi pare che dia motivo a critica il rilievo che gli allievi forniti di licenza di Istituto nautico conseguano, dopo uno speciale corso, il grado di guardiamarina, equipollente a quello di sottotenente dei Corpi specializzati, attribuito ai militari laureati delle Università. La Marina deve formarsi i complementi ai propri quadri di ufficiali subalterni, cui saranno devoluti soltanto quegli incarichi che sono perfettamente adattati alla loro preparazione. Le discriminazioni dottorali non sarebbero vantaggiose né opportune.

Ritornato dopo molti anni all'Istituto idrografico della Regia marina, il vostro diligente relatore, che ne ha ben compreso l'importanza scientifica e l'opera di alto interesse nazionale, si da fargli ricordare le rinomate campagne idrografiche gravimetriche astronomiche e ittologiche nell'Egeo, nei mari libici, nel Mar Rosso (ed io aggiungerei anche quella scientificamente notevolissima compiuta allo Spitzberg), esprime il voto che esso riceva prossimamente una sede appropriata al suo sviluppo e alle esigenze dell'ingente lavoro, ora troppo costretto in adattamenti di ripiego,

Convengo pienamente in questa constatazione.

Il Regio Istituto idrografico ha attualmente sede in un vecchio fabbricato già fortitizio, nelle adiacenze del quale nei primi decenni del Regno esisteva la Scuola di marina. Amplificato nei suoi impianti di produzione, soffre la mancanza di spazio e l'infelicità dei suoi ambienti, nati per tutt'altro uso. Dovremo un giorno provvedere ad una sede più degna, costruita con moderni criteri industriali. Non sarà forse cosa facile trovare un'area adatta nella stessa Genova, ove consiglierebbero di mantenerlo motivi non trascurabili di tradizione e di reclutamento del personale, tutto genovese per nascita od elezione, e la cui particolarissima specialità è unica più che sarà in Italia.

Se io faccio tacere i miei personali richiami sentimentali, obiettivamente ravviso la soluzione migliore nel trasporto di questo Istituto presso il maggior centro dei nostri studi marinari, a Livorno, ove gli allievi dei corsi normale e superiore beneficerebbero del continuo contatto con le sue apparecchiature scientifiche, mentre — per converso — i suoi professionisti civili specializzati potrebbero concorrere direttamente all'insegnamento in Accademia.

Mediteremo questa soluzione insieme con l'onorevole Ministro delle finanze.

Il quale onorevole Ministro è tutt'ora il solo resistente — ed avrà certo le sue molto rispettabili ragioni — anche all'esaudimento di un altro voto del senatore Rota, sulla perequazione del computo degli anni di servizio per gli ufficiali di tutti i Corpi della Regia marina, la cui nomina è ottenuta per concorso, previo conseguimento di una laurea universitaria.

Mi aiuti l'onorevole Rota a fare opera efficace di persuasione presso S. E. Revel.

Un altro rilievo del relatore concerne la funzione direttiva delle armi e degli armamenti navali presso il Ministero della marina. Debbo rettificare la notizia che al riguardo compare nella relazione.

Secondo la legge che determina le attribuzioni dei Corpi della Regia marina, tale funzione direttiva può essere assegnata anche ad un generale delle Armi navali.

Tuttavia, in questo primo periodo di vita e di formazione del nuovo Corpo delle Armi navali, si è ritenuto più conveniente, per validissime ragioni tecniche ed organiche, che ufficiali generali delle Armi navali siano preposti alla Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, istituto di carattere tecnico-scientifico di importanza essenziale per il progresso del nostro materiale bellico, attribuendo, invece, la carica di Direttore generale delle Armi, come è pure previsto dall'Ordinamento del Ministero, ad un ufficiale ammiraglio. Sa bene l'onorevole relatore che nel Corpo degli ufficiali dello stato maggiore non difettano elementi provvisti di vasta cultura tecnica e di grande esperienza del servizio delle armi, dai quali ci sarà sempre possibile trarre, sia pure in via transitoria, la necessaria integrazione ai quadri delle Armi navali, sino a che questo Corpo non avrà completato e consolidato i propri organici.

Ritengo così di aver risposto ai più salienti rilievi del relatore, o per lo meno a quelli per i quali dovevo, per qualche verso, dissentire.

A tutti gli altri suoi voti — che non enumero, ma che sono indubbiamente e di gran lunga i più importanti — mi è gradito fare eco con pieno consenso.

Voglio solo far cenno alla limpida trattazione dell'onorevole Rota sul capitolo delle costruzioni navali. I dati che egli ha riferito parlano di per sé stessi.

Ho avuto altre volte l'onore di esporre al Senato le nostre idee su questo tema. È facile dedurre i nostri proponimenti di larga massima per l'avvenire. L'enunciazione di un preciso programma di costruzioni navali a largo respiro non sarebbe oggi né opportuna né tempestiva. Potrà farsi ciò non appena si saranno chiarificati gli orizzonti su cui oggi incombe una nebbia nordica che ci costringe a navigare con molta circospezione. (Commenti).

D'altronde, sono appena da ieri definite le risultanze della Conferenza di Londra alla quale l'Italia ha partecipato con spirito di volenterosa e fattiva collaborazione e con precisione di idee.

È noto che la prossima scadenza della Convenzione di Washington — in mancanza di un nuovo accordo — ridarebbe ai firmatari di quel trattato piena latitudine nelle costruzioni navali.

Alcuni Stati, per i quali la politica navale rappresenta un interesse di prim'ordine, erano particolarmente ansiosi di sostituire al patto decadente un impegno collettivo a rispettare determinate limitazioni.

Ma le concezioni scaturite dal Trattato del 1922, in tema di gerarchie navali, non si reggono più, e l'invito a partecipare alla nuova conferenza fu dovuto impostare su basi ben diverse; precisamente, fu annunziato che l'accordo da elaborare avrebbe considerato soprattutto l'aspetto qualitativo del problema, salvo a stabilire un impegno all'enunciazione preventiva dei propri programmi.

Era dubbio sin dall'inizio il concorso pieno e senza riserve del Giappone ai lavori della nuova Conferenza, dopo le molto ripetute ed esplicite dichiarazioni di uomini rappresentativi nipponici sulla politica marittima di quell'esuberante Impero. Infatti, dopo aver posto senza reticenze una condizione fondamentale al proseguimento dei lavori, in tema quantitativo, teoricamente accettabile anche da noi, ma praticamente insostenibile sotto vari rapporti, se corretta per renderla meno sgradita agli oppositori, la Delegazione giapponese fu richiamata in Patria.

Riportata la conferenza nei confini previsti dall'invito, i rappresentanti delle 4 Potenze rimaste attorno al tavolo, hanno sviscerato l'essenza qualitativa della materia in discussione e si è venuto abbozzando un progetto di accordo, riflettente principalmente i massimi limiti di dislocamento e di armamento dei maggiori prototipi, le zone di interdizione per le costruzioni di piccole corazzate o di grandi incrociatori e le modalità per le dichiarazioni preventive dei programmi navali.

È conosciuto, nelle sue linee generali, l'atteggiamento assunto a questo punto dal Capo della nostra Delegazione, il quale, seguendo le direttive impartitegli dal Capo del Governo, e richiamandosi alle precise sue dichiarazioni esposte *ab initio*, ha notificato che il residuo nostro dissenso tecnico alle conclusioni proposte viene sovrascritto dalle ragioni politiche che ci impongono di soprassedere alla firma di una qualsiasi convenzione. (Vivi applausi).

È chiaro infatti — ed è stato lealmente riconosciuto di stretto rigore logico — che l'Italia non potrà accettare limitazioni tanto notevoli ai propri armamenti sino a che incomba l'oscura minaccia di una coazione di Potenze, accordate ai suoi danni, in nome di una farisaico impulso di giustizia internazionale (Vivi applausi).

Ma nella vera infallibile giustizia del tempo, e

nella fatale resipiscenza dei popoli più ostinati noi abbiamo fede e non disperiamo, perciò, di poter un giorno nuovamente valorizzare, anche con la nostra firma, un trattato moderatore degli armamenti navali. (*Bene*).

Durante la discussione di Londra, molte volte alla Camera dei Comuni ed altrove sono state formulate domande e risposte concernenti la Marina italiana e la situazione del Mediterraneo (nel quale mare — osservo per incidenza — la situazione navale inglese è tuttora quella dello scorso settembre).

Una delle manifestazioni più sorprendente fu originata da un noto ammiraglio britannico che ha lasciato da non molto tempo il servizio attivo e che riteniamo abbia nutrito in passato sentimenti di amichevole simpatia e senza dubbio di stima per la Marina italiana. In un suo recente discorso, che ha avuto una certa risonanza, egli avrebbe affermato che sommergibili italiani immersi nelle acque di Malta erano stati costretti a risalire d'urgenza in superficie da misteriose esercitazioni esplosive di difesa subacquea di quella Piazza e che i loro comandanti — un po' confusi — avrebbero attribuito la loro presenza in quelle acque ad un errore di calcolo di posizione (*si ride*) che, se fosse vero, potrebbe rassicurare tutti i nostri ipotetici avversari sulla davvero scarsa capacità marinara di quei comandanti.

Ancora oggi siamo increduli su queste piramidali affermazioni attribuite all'ammiraglio britannico, le quali, tuttavia, dovrebbero essere effettivamente avvenute, poichè hanno avuto eco in una sede così solenne del Regno Unito.

Uomini rappresentativi e responsabili dell'Impero hanno smentito la verosimiglianza dell'episodio e non ci sarebbe perciò da aggiungere parola.

Tuttavia, poichè anche in passato si è letto di avvistamenti di periscopi italiani in prossimità di zone di transito o di fonda di forze navali straniere, non è superfluo render noto che i nostri sommergibili compiono ed hanno sempre compiuto le loro esercitazioni nella acqua di casa o in mare largo — in mare *nullius* —.

Se ne furono visti transitare, per esempio, dinanzi ad Alessandria ed a Port-Said, essi defilavano a bandiera spiegata — e quindi in superficie — per imboccare il canale di Suez e ognuno ebbe agio di contemplarli.

Ogni altro avvistamento è frutto di allucinazione. (*Approvazioni*).

Onorevoli senatori, l'anno amministrativo che volge al termine è stato straordinariamente intenso di eventi che hanno richiesto un serio impegno di tutte le nostre energie militari.

La Regia marina, mentre non ha allentato — anzi, ha intensificato — il ritmo del suo diuturno progrediente lavoro organizzativo e addestrativo, ha provveduto e provvede con prontezza, larghezza e precisione di mezzi al trasporto in Africa Orientale ed al rifornimento del Corpo d'opera-

zione, la cui entità non trova confronto in alcuna altra precedente spedizione coloniale. Alcune cifre che denotano l'ampiezza di questo compito sono già approssimativamente conosciute.

In tale opera, incontestabilmente cospicua, sia dal lato militare che da quello marinaro, lodevolissimo è stato il concorso della giustamente famosa nostra marineria mercantile che ha risposto in modo irreprensibile all'aspettativa.

La flotta di piroscafi mobilitata dall'organizzazione militare, che ne ha rapidamente allestito i necessari adattamenti e ne regola il traffico ingentissimo, largamente supplisce alle esigenze della impresa.

Comandanti ufficiali ed equipaggi mercantili, gran parte dei quali sono nei quadri di riserva della Regia marina, integrati ed assistiti dai Regi commissari, danno luminosa prova di disciplina, capacità e dedizione assoluta al dovere, così come gli armatori e i dirigenti delle Compagnie hanno dato la collaborazione della loro vasta preziosa esperienza al Ministero della marina con piena comprensione del momento.

Tutti meritano la riconoscenza della Nazione.

Le nostre operazioni nell'Africa Orientale non si sono iniziate nè si svolgono in tempi facili che permettano di polarizzare su di esse la totalità delle nostre energie e delle nostre risorse militari.

Le vicende politiche e le situazioni artificiosamente create per ostacolare l'esercizio di un nostro sacrosanto diritto hanno avuto immediata ripercussione nel dominio delle attività della Regia marina.

Improvviso e grave è stato l'allarme, ma non ci ha trovati perplessi o impreparati. (*Approvazioni*).

Con azione decisa e subitanea abbiamo assunto uno stato precauzionale in tutti i settori marittimi che ci interessano.

L'egoismo di coloro, che eravamo usi a chiamare con fallace appellativo i nostri fratelli d'arme di una guerra bandita e combattuta in nome di una suprema giustizia, ci ha disvelato delle ostilità che hanno sorpreso, ma non hanno turbato la massa del Popolo italiano. (*Vivissimi applausi*).

Se la Regia marina fosse chiamata alla prova, essa risponderebbe con la massima decisione e si impegnerebbe al completo con tutti i suoi uomini e tutti i suoi mezzi. (*Applausi*).

Siamo in grado di dare del filo da torcere a chiunque. (*Applausi*).

Il Sovrano, il Duce, la Nazione tutta possono averne certezza. (*Applausi vivissimi e generali. I Ministri e il Senato in piedi acclamano alla Marina italiana. Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le assegnazioni autorizzate con l'articolo 2 della legge 1° marzo 1934, n. 384, col Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1223, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 377 e col Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1821, sono iscritte per lire 565 milioni nella parte ordinaria, e per lire 5 milioni nella parte straordinaria, per acquisto di scorte intangibili di materiali metallici.

(Approvato).

Art. 3.

La quota annua autorizzata con l'articolo 3 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per le spese di miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1936-37, in lire 17.500.000.

(Approvato).

Art. 4.

La quota annua autorizzata con l'articolo 4 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, è stabilita per l'esercizio finanziario 1936-37, in lire 12.500.000.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 20 del Testo Unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese, ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi Arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere durante l'esercizio 1936-37 complessivamente la somma di lire 3.000.000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1936-1937, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1936-1937 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi - vestiario.
Corpo Reale equipaggi marittimi - viveri.
Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, ecc.

Difese marittime e costiere, ecc.

Combustibili liquidi e solidi, ecc.

Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.

Materiali per lavori di manutenzione, ecc., del Regio naviglio, ecc.

Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Il Capo del Governo esce dall'Aula lungamente e vivamente acclamato.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Aldi Mai, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Bazan, Belfanti, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bongiovanni, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Camerini, Campolongo, Casanuova, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Ciraolo, Colonna, Conci, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, Danza, De Bono, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza.

Facchinetti, Falcioni, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giam-Pietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marescalchi Arturo, Marescalchi Gravina, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Occhini, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Pais, Passerini Angelo, Peglion, Pende, Perris, Petrillo, Petrone, Piaggio, Pironti, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scialoja, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Soler, Spiller, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana (924):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 15, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935-XIV, concernente il traffico di confine del piombo metallico (1055):

Senatori votanti	204
Favorevoli	202
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV (1056):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione (1057):

Senatori votanti	204
Favorevoli	201
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi (1059):

Senatori votanti	204
Favorevoli	202
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3.800.000 per la costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa (1067):

Senatori votanti	204
Favorevoli	203
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232; 2 gennaio 1936-XIV, n. 2, e 9 gennaio 1936-XIV, n. 35, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1068):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca (1069):

Senatori votanti	204
Favorevoli	201
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione della «Azienda Minerali Metallici Italiani» (A.M.M.I.) (1070):

Senatori votanti	204
Favorevoli	202
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 162, concernente la imputazione della spesa di lire 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria (1071):

Senatori votanti	204
Favorevoli	202
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, recante provvedimenti per l'olivicultura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto (1072):

Senatori votanti	204
Favorevoli	203
Contrari	1

Il Senato approva.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1933-34 (1078):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole (1089):

Senatori votanti	204
Favorevoli	202
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero (1099):

Senatori votanti	204
Favorevoli	202
Contrari	2

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1092):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di un disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati:

Riduzione al 4,75 per cento del tasso di interesse sul debito della Società Concessionaria delle Regie Terme di S. Cesarea verso il Demanio (1127).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Celesia, Felici, Berio e Cian a presentare alcune relazioni.

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (1062);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri (1079).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari (1060).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari (1061).

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento di diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale (1081).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Celesia, Felici, Berio e Cian della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani sabato 28, 132° giorno dell'assedio economico, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, concernente « Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra » (931). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134, contenente norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle Società commerciali (1016). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, concernente l'istituzione di un Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare (1042). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria (1091). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, concernente l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale per i combattenti, per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei Caduti in guerra (1100). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1936-XIV, n. 31, concernente l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplosivi (1102). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante modificazioni alla imposta personale progressiva sui celibi (1104). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della

spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 10 febbraio 1936, anno XIV, n. 273, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e convalidazione dei Regi decreti 13 gennaio 1936-XIV, n. 119, 3 febbraio 1936-XIV, n. 217 e 6 febbraio 1936-XIV, n. 180, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1935-36 (1105). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 195, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1106). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 21, che proroga fino al 31 dicembre 1940 la disposizione di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la limitazione del diritto di rivalsa dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica da parte dei fabbricanti (1109). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2135, che modifica il trattamento doganale di alcuni prodotti (1111). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1112). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica (1117). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame (1118). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;


Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1114). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1115). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

La seduta è tolta ore (17,40).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



LXIIª SEDUTA

SABATO 28 MARZO 1936 - Anno XIV

(132° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi Pag. 2062

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, concernente " Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra " » (931-A). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) Pag. 2063

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134, contenente norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle Società commerciali » (1016). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2063

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, concernente l'istituzione di un Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare » (1042). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2063

« Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934, Anno XII, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria » (1091). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2064

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, concernente l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale per i combattenti, per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei Caduti in guerra » (1100). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2065

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 31, concernente l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplosivi » (1102). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2065

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante modificazioni all'imposta personale progressiva sui celibi » (1104). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2065

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende Autonome, per

l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 10 febbraio 1936, anno XIV, n. 273, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e convalidazione dei Regi decreti 13 gennaio 1936-XIV, n. 119, 3 febbraio 1936, anno XIV, n. 217, e 6 febbraio 1936-XIV, n. 180, relativi a prelievi dal Fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1935-36 » (1105). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2065

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 195, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio » (1106). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2066

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 21, che proroga fino al 31 dicembre 1940 la disposizione di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la limitazione del diritto di rivalsa dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica da parte dei fabbricanti » (1109). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2066

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1935-XIV, n. 2135, che modifica il trattamento doganale di alcuni prodotti » (1111). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2066

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (1112). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2067

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica » (1117). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2067

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato

all'alimentazione del pollame » (1118). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2067
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1114). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	2067
PRESIDENTE	2067
VALLE, <i>sottosegretario di Stato per l'aeronautica</i>	2068
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 31 luglio 1937 » (1115). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	2072
ROMANO MICHELE	2072
CONTI SINIBALDI	2075
(Presentazione)	2062
Relazioni:	
(Presentazione).	2062, 2078
Saluto a S. A. R. la Principessa di Piemonte	2063
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato).	2077

La seduta è aperta alle ore 16.

GALLENGA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bodrero per giorni 1; Fantoli per giorni 4; Montresor per giorni 5; Pozzo per giorni 4; Sitta per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dare lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla Presidenza.

GALLENGA, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto (969-B).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XVI, le agevolanze doganali a favore di alcuni tipi di olii minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione (1129).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscos-

sione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) (1130).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (1131).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania (1132).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo (1133).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze (1134).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma (1135).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico (1136).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di milizie DICAT e da COS mobilitate (1137).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi (1138).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale (1139).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento di combustibili liquidi (esteri e nazionali) (1140).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi (1141).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1128).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (1087). — *Rel.* BROGLIA.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) (1130). — *Rel.* RAINERI.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XVI, le agevolazioni doganali a favore di alcuni tipi di olii minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione (1129). — *Rel.* SITTA.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra (940). — *Rel.* MAZZOCCOLO.

Saluto a S. A. R. la Principessa di Piemonte.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, alla vigilia della partenza per l'Africa Orientale di S. A. R. la Principessa di Piemonte, infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, mi resi sicuro interprete dei sentimenti unanimi dell'Assemblea inviando all'Augusta Principessa questo telegramma:

« L'atto luminosamente esemplare di Vostra Altezza Reale rinnova la tradizione femminile Sabauda di umana bontà, d'intrepida pietà, di purissimo patriottismo. Il Senato accompagna Vostra Altezza Reale coi voti più fervidi per la sua preziosa salute e per il migliore risultato della Sua generosa missione ».

S. A. R. la Principessa di Piemonte s'è compiaciuta di rispondere con il seguente telegramma:

« Con cuore riconoscente ringrazio V. E. e tutti i senatori del Regno per i voti che ho tanto gradito. — Aff.ma MARIA PRINCIPESSA DI PIEMONTE ». *(Vivissimi, generali e ripetuti applausi).*

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, concernente "Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra" » (N. 931-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, concernente "Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra" »

A questo disegno di legge è stato dalla Commissione apportato un emendamento. Chiedo all'onorevole Ministro delle finanze se consente che la discussione sia aperta sul disegno di legge così modificato.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze.*
Consento.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore segretario Gallenga di dar lettura dell'articolo unico nel testo modificato dalla Commissione.

GALLENGA, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, concernente « Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra », sostituendosi al secondo comma dell'articolo 1° il seguente: « La presentazione oltre i termini normali stabiliti dalle leggi sulle pensioni di guerra, delle domande di pensione fondate sopra uno stato d'infermità mentale che si pretenda cagionato da fatti di guerra, è consentita solo quando la demenza sia esclusivamente e direttamente causata da ferite o lesioni di guerra ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134, contenente norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle Società commerciali » (N. 1016).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134, contenente norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle Società commerciali ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134, contenente norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle Società commerciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, concernente l'istituzione di un corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare » (N. 1042).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, concernente l'istituzione di

un Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, concernente l'istituzione di un Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria » (N. 1091).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario legge lo stampato numero 1091.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'articolo 1, lettera c) della legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, è sostituito dal seguente:

« c) il personale non navigante delle imprese di navigazione aerea e delle imprese esercenti aerodromi, nonchè quello dei campi scuola e di collaudo ».

(Approvato).

Art. 2.

Nel secondo comma dell'articolo 2 della legge anzidetta, sono soppresse le parole: « munita di autorizzazione al volo » e, nell'articolo 6, le parole: « ed autorizzazione al volo ». Nell'istesso articolo 6 le parole: « nell'albo delle matricole » sono sostituite con le altre: « nell'albo, nelle matricole ».

(Approvato).

Art. 3.

I numeri 6 e 9 dell'articolo 8 della legge suindicata sono sostituiti coi seguenti:

- 6 primo radiotelegrafista o radiotelefonista;
- 9 secondo radiotelegrafista.

È inoltre aggiunto il seguente numero:

- 10 radiotelegrafista di 3ª classe.

(Approvato).

Art. 4.

L'articolo 9 della legge suddetta è sostituito dal seguente:

« I requisiti per conseguire i gradi di cui all'articolo precedente sono:

1) per comandante superiore: età non inferiore a 25 anni; brevetto di 3º grado per i piloti di velivolo e di 1ª classe per i piloti di dirigibile e relativa licenza; brevetto di ufficiale di rotta di 1ª classe e relativa licenza; aver compiuto almeno 250.000 chilometri di volo come pilota comandante su linea aerea regolare ed almeno un anno di servizio in tale qualità, ovvero altrettanti chilometri di volo come pilota militare;

2) per comandante: età non inferiore a 23 anni, brevetto di 3º grado per piloti di velivolo e di 1ª classe per piloti di dirigibile e relativa licenza; brevetto di ufficiale di rotta e relativa licenza; aver compiuto almeno 120.000 chilometri di volo su una linea regolare come pilota, ovvero altrettanti chilometri di volo come pilota militare;

3) per ufficiali di rotta di 1ª e 2ª classe: età 21 anni, brevetto di ufficiale di rotta di 1ª e rispettivamente di 2ª classe e relative licenze;

4) per pilota: età 21 anni; brevetto di pilota di 3º grado per piloti di velivolo e di 2ª classe per piloti di dirigibile e relative licenze. Per il secondo pilota di velivolo è sufficiente il brevetto di 2º grado;

5) per primo radiotelegrafista: età 21 anni, brevetto di radiotelegrafista di aeromobile di 1ª classe e relativa licenza; per radiotelefonista: età 21 anni, brevetto di radiotelefonista e relativa licenza;

6) per primo motorista di volo: età 21 anni, brevetto di motorista di aeromobile e relativa licenza; aver compiuto 25.000 chilometri di volo su linea aerea regolare;

7) per secondo motorista di volo: età 21 anni, brevetto di motorista di aeromobile e relativa licenza;

8) per 2º radiotelegrafista: età 21 anni, brevetto di radiotelegrafista di aeromobile di 2ª classe e relativa licenza;

9) per radiotelegrafista di 3ª classe: età 21 anni, brevetto di radiotelegrafista di aeromobile di 3ª classe e relativa licenza.

« Il personale di cui sopra è cenno dovrà, inoltre, essere provvisto dei titoli di studio determinati dal regolamento ».

(Approvato).

Art. 5.

È soppresso il capoverso dell'articolo 11 della legge anzidetta.

(Approvato).

Art. 6.

L'articolo 23 della legge anzidetta è sostituito dal seguente:

« La gerarchia dei componenti l'equipaggio a bordo dell'aeromobile è la seguente:

- a) comandante superiore;
 - b) comandante;
 - c) ufficiale di rotta di 1ª classe;
 - d) ufficiale di rotta di 2ª classe;
 - e) pilota;
 - f) primo radiotelegrafista o radiotelefonista;
 - g) primo motorista;
 - h) secondo motorista;
 - i) secondo radiotelegrafista;
 - l) radiotelegrafista di terza classe;
 - m) avieri ».
- (Approvato).

Art. 7.

Nell'articolo 27, infine, alle parole: « Legge nazionale dell'arruolamento » sono sostituite le altre: « legge nazionale dell'arruolato ».

(Approvato).

Art. 8.

Non deve essere fornito del libretto personale di lavoro, prescritto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, il personale della gente dell'aria in quanto per esso vige l'obbligo di un particolare libretto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1936-XIV, n. 246, concernente l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale per i combattenti, per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei Caduti in guerra » (N. 1100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, concernente l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera Nazionale per i Combattenti, per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei Caduti in guerra ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, che autorizza l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale per i combattenti, pel raggiungimento dei fini di assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei Caduti in guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 31, concernente l'abo-

lizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplosivi » (N. 1102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 31, concernente l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplosivi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 31, concernente l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplosivi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante modificazioni all'imposta personale progressiva sui celibi » (N. 1104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante modificazioni all'imposta personale progressiva sui celibi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante modificazioni all'imposta personale progressiva sui celibi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e 10 febbraio 1936-XIV, n. 273, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e convalidazione dei Regi decreti 13 gennaio 1936-XIV, numero 119, 3 febbraio

1936-XIV, n. 217 e 6 febbraio 1936-XIV, numero 180, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1935-36 » (N. 1105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e 10 febbraio 1936-XIV, n. 273, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e convalidazione dei Regi decreti 13 gennaio 1936-XIV, n. 119, 3 febbraio 1936-XIV, n. 217 e 6 febbraio 1936-XIV, n. 180, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1935-1936 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge: 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e 10 febbraio 1936-XIV, n. 273, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e sono convalidati i decreti Reali 13 gennaio 1936-XIV, n. 119, 3 febbraio 1936-XIV, n. 217, e 6 febbraio 1936-XIV, n. 180, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario 1935-36.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 195, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio » (N. 1106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 195, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 195, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 21, che proroga fino al 31 dicembre 1940 la disposizione di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la limitazione del diritto di rivalsa dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica da parte dei fabbricanti » (N. 1109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 21, che proroga fino al 31 dicembre 1940 la disposizione di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la limitazione del diritto di rivalsa dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica da parte dei fabbricanti ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 21, che proroga fino al 31 dicembre 1940 la disposizione di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la limitazione del diritto di rivalsa dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica da parte dei fabbricanti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2135, che modifica il trattamento doganale di alcuni prodotti » (Numero 1111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2135, che modifica il trattamento doganale di alcuni prodotti ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2135, che modifica il trattamento doganale di alcuni prodotti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (N. 1112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica » (N. 1117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge

6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame » (N. 1118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato alla alimentazione del pollame ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*, legge lo stampato numero 1114.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Prima di dar la parola all'onorevole Sottosegretario di Stato voglio ricordare al Senato la felice e augurale coincidenza per cui la discussione di questo bilancio si svolge nel giorno della festa dell'Aeronautica, alla presenza augusta del prode Principe aviatore. (*Vivissimi e generali applausi*).

Stamane il Duce, al quale l'arma aerea deve la sua creazione (*Vivissimi applausi. Si grida: « Viva il Duce! »*), il suo poderoso sviluppo e il suo meraviglioso spirito guerriero, ha consacrato coi segni del valore i nomi fulgenti di coloro che nel cielo d'Africa hanno attinto i vertici supremi dell'eroismo e della volontà di sacrificio per la Patria. (*Applausi vivissimi*). La potenza della nostra Aeronautica è uno dei massimi vanti del Regime fascista, le cui nuove generazioni vediamo affluire entusiaste ai cimenti dell'ala, seguendo l'esempio dei giovani volontari che hanno nel sangue il retaggio più illustre

dell'ardimento e della dedizione all'Italia. (*Applausi*).

Questa invidiata e temuta potenza, per la quale l'efficienza dei mezzi è centuplicata dalla saldezza dei cuori, mentre assicura in Africa Orientale la più preziosa cooperazione all'avanzata vittoriosa dei nostri soldati e delle nostre camicie nere, è sul Mediterraneo, insieme con la gloriosa Marina, presidio formidabile alla vita della Nazione e monito salutare a chiunque osasse recarle minaccia. (*Vivissimi e generali applausi*).

Ai valorosi Caduti dell'Aviazione, a tutti i Combattenti dell'aria il Senato rivolge in questo giorno fausto il suo saluto di ammirazione, di riconoscenza, di incrollabile fede nell'avvenire della Patria. (*Virissimi, generali e prolungati applausi. I senatori acclamano i rappresentanti dell'Arma Aeronautica presenti nelle tribune*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PICCIO, relatore. Rinuncio a parlare.

VALLE, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLE, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. (*Vivi applausi*). Onorevoli senatori, gli aviatori dell'Italia Fascista sentono vibrare il proprio cuore di fierissimo orgoglio per le nobili parole pronunciate dal Presidente del Senato. Nessun sacrificio sembrerà loro troppo grande, pur di meritare in avvenire, ancora una volta, il consenso e il plauso di questa alta Assemblea. In loro nome ne prendo il più solenne impegno. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Onorevoli senatori, nell'altro ramo del Parlamento ho diffusamente parlato della consistenza odierna dei tre fattori che costituiscono il potenziale bellico della nostra aviazione, e cioè il personale, il materiale di volo, l'infrastruttura.

Giova qui ritornare sull'argomento, poichè oggi come non mai l'arma aerea rappresenta un fattore militare decisivo, determinante, dalla cui perfetta efficienza potrà dipendere il successo del conflitto fra due o più Nazioni.

Quando le folle ammirate plaudono alle perfette evoluzioni delle squadriglie d'aerei che sincronicamente volteggiano per l'azzurro del cielo, pochi pensano alla somma di energia necessaria perchè l'agile macchina, esponente moderno del progresso umano, costituisca la cellula base d'un formidabile strumento di guerra; pochi pensano al complesso di previdenze che occorre mettere in atto affinchè l'unità elementare sia tecnicamente ben costruita, magistralmente guidata, sicuramente rifornita nei suoi campi d'approdo. È soltanto dalla indissolubile organicità di tali elementi che nasce la possibilità di un utile impiego dal punto di vista bellico.

Ora, dei tre elementi sopra descritti, soltanto in quello che riguarda il personale l'Italia è talmente ricca da non avere che l'imbarazzo della scelta.

Nel campo della materia prima « uomo » la no-

stra Patria ha risorse inesauribili. La coscienza aeronautica oramai formata nel nostro Paese, il sangue generoso di nostra gente fecondo di audacie insuperabili, il clima di nobile ardimento nel quale vivono le nuove generazioni del Regime in questa epoca eroica della nostra storia, fanno sì che in ogni campo dell'attività aeronautica, dai piloti agli specialisti, le domande degli aspiranti a far parte dell'Arma azzurra sieno sempre almeno tre volte esuberanti al fabbisogno. È pertanto matura la istituzione, che il Duce ha ordinato di porre allo studio per la sua più ampia applicazione, della leva aeronautica obbligatoria.

Su questo lievito ardente lavora l'organizzazione delle Scuole, che ascende oggi al numero di ben diciotto di primo e sette di secondo grado. L'educazione preaeronautica viene fornita, con larghissimo e beninteso spirito di collaborazione, presso i Fasci giovanili mediante i corsi di volo a vela e presso gli Istituti industriali i quali coltivano le varie specializzazioni professionali.

L'anno testè decorso e quello iniziato sono caratterizzati appunto da questa intensa attività educativa destinata a fornire gli elementi indispensabili per il raddoppiamento delle nostre squadriglie di linea.

E poichè il materiale si incrementa con un ritmo assai più celere che non quello del personale, necessitando di poter essere tempestivamente pronti a qualsiasi evenienza, si è provveduto altresì all'addestramento delle riserve.

Gli stormi, dislocati in ogni regione della nostra penisola, hanno accolto così in fraterna comunione di spiriti, animati tutti dal più fervido entusiasmo, vecchi piloti di guerra e piloti di apparecchi da turismo, tutti richiamati allo scopo di prendere conoscenza del materiale in uso, di volare su apparecchi bellici, di addestrarsi nelle varie specialità in maniera da poter fornire utile immediato impiego.

È confortevole il constatare oggi come tale richiamo abbia dato ottimi frutti: il percento dei dichiarati non idonei è stato minimo, e utilizzato subito in servizi logistici, sempre dell'aviazione: la riserva aeronautica ha fornito il più valido contributo alle squadriglie combattenti nell'Africa Orientale, in una gara di nobile ardimento consacrata dall'eroismo dei caduti. Il complesso del personale in servizio permanente effettivo, di quello appartenente alla riserva aeronautica, di quello in servizio di prima nomina, raggiungerà presto l'imponente cifra di diecimila piloti. Questa cifra deve essere considerata come un punto di partenza, non d'arrivo. (*Approvazioni*).

Il rinnovamento e l'incremento degli apparecchi di linea costituiscono la parte più delicata del problema aeronautico. In tale campo si è ancora una volta rivelata la precisa intuizione del momento, la tempestiva scelta del tempo da parte del Ministro che presiede al potenziamento delle forze armate dell'Italia Fascista. Gli stanziamenti straordinari per l'aviazione sono stati concessi

esattamente nel periodo in cui la tecnica costruttiva realizzava un poderoso slancio in avanti. Se essi fossero stati impiegati soltanto due anni or sono, mediante intempestive necessarie commesse di materiale prossimo ad un fatale superamento, saremmo oggi oberati dal pesante fardello di un'armata aerea invecchiata anzi tempo, non idonea a combattere efficacemente contro i mezzi stranieri dotati di ben più nobili caratteristiche: infatti soltanto due anni or sono il pensare ad un aeroplano capace di portarsi in undici ore da Roma all'Asmara alla velocità di crociera di 380 chilometri-ora, capace di portare due tonnellate di carico offensivo con duemila chilometri di autonomia, ovvero mille chilogrammi di bombe con millecinquecento chilometri di raggio di azione — la distanza della Sardegna dalle Colonne d'Ercole — a velocità media che si aggira intorno ai 400 chilometri-ora per spingersi ad una massima di 450, sarebbe sembrato un irrealizzabile sogno: oggi ne abbiamo in costruzione una discreta quantità.

L'ordine di marciare è stato dato dal Duce al principio dell'anno XIII. Bisognava scegliere i migliori prototipi, i migliori motori, e organizzarne la produzione.

Occorrono dieci mesi per attrezzare adeguatamente un'officina a costruire una serie conveniente di motori, otto mesi per una serie di aeroplani, e ciò commisurando minuziosamente la capacità delle maestranze alla perfezione dei macchinari, la scorta delle materie prime al ritmo delle consegne.

L'industria italiana ha corrisposto adeguatamente alle difficoltà del compito. Si sono raddoppiate e triplicate le maestranze, aumentati gli impianti, saturate le 24 ore giornaliere. Si è iniziato il programma del decentramento geografico con la creazione di nuovi stabilimenti nell'Italia meridionale e centrale, fuori dalla valle Padana troppo esposta alle offese d'una guerra aerea futura.

La poderosa mobilitazione industriale è così in atto con una cospicua cifra di produzione mensile, intesa a rinnovare prima, e quindi raddoppiare la nostra linea. Quando questa avrà raggiunto, il che sarà molto presto, la cifra assai notevole ma necessaria fissata dal Duce, sorgerà il problema economico-sociale del mantenimento in efficienza della odierna attrezzatura, evitando di provocare nell'industria le dannose ripercussioni d'una crisi nella produzione. La soluzione è sino da ora prevista. Poichè la vita media di un aeroplano è di cinque anni, come la pratica d'un ventennio ha dimostrato, data oltre la quale la resistenza dei materiali si indebolisce al punto di compromettere la sicurezza d'utile impiego, ed il fatale progredire della tecnica presenta caratteristiche che annullerebbero il valore bellico d'una macchina nettamente sorpassata, sarà provveduto ogni anno alla sostituzione della quinta parte della linea esistente; e quindi verranno conservate in sufficiente attività le ditte che meglio avranno

risposto alla necessità del momento, inquadrato col personale di maggiore capacità. Inoltre sarà dato il più vasto incremento alla esportazione, poichè il materiale di volo creato dalla genialità dei nostri tecnici, e realizzato dalla bontà delle nostre maestranze, è pur sempre all'estero il preferito, ove non prevalgano particolari interessi estranei all'onesto svolgimento d'una libera scelta.

A tale riguardo è sintomatico il fatto che l'anno 1935 ha segnato il massimo della nostra esportazione, per una cifra di parecchie decine di milioni: e che la limitazione a tale esportazione proviene essenzialmente dalla necessità di raggiungere al più presto il grado di efficienza previsto nell'aviazione militare e soprattutto dalla nostra volontà di non fornire armi a paesi sanzionisti. (*Vive approvazioni*).

Il progresso della nostra efficienza bellica è tangibile. Tutte le specialità dell'arma aerea sono in rinnovamento completo, dal bombardamento alla caccia, dall'aviazione per l'Esercito a quella per la Marina, dall'aviazione da combattimento all'aviazione d'assalto. I tipi di transizione in uso fino a ieri sono egregiamente adoperati sui cieli dell'Africa Orientale, e sono ripartiti fra le scuole di secondo grado per l'addestramento dei giovani piloti.

Senza fondamento alcuno si è dimostrata la... benevola preoccupazione di taluni fra i nostri amici di oltr'Alpe che i reparti aerei inviati a combattere oltremare potessero menomare la potenza aerea dell'Italia Fascista. (*Bene*).

Le nostre frontiere, anche nel cielo, sono ben guardate: e stamane gli addetti aeronautici stranieri hanno potuto constatare come sul solo campo del Littorio fosse schierata una imponente massa di moderni aeroplani da bombardamento, capaci di gettare in una sola bordata ben 150 tonnellate di esplosivo, con una autonomia di duemila chilometri. (*Applausi*).

Parallelamente con il potenziamento bellico del materiale di volo e col massimo addestramento del personale procede l'organizzazione dei servizi a terra, senza dei quali l'efficienza del complesso sarebbe pressochè nulla. Tale problema ha particolare rilievo nel nostro territorio.

È una frase fatta quella del buon sole italiano e dell'azzurro del nostro cielo. È vero invece che in nessun altro paese come in Italia è necessaria una perfetta attrezzatura delle basi ed una organizzazione logistica di primissimo ordine. La natura del terreno è tale che scarse sono le zone in cui è possibile trovare campi di atterramento idonei: le montagne, la coltivazione intensiva delle pianure, la consistenza argillosa della massima parte del suolo sono altrettanti ostacoli alla creazione d'una fitta rete di aeroporti, quale il progresso dei tempi esige. Le condizioni climatologiche sono tali da rendere assai frequenti le variazioni improvvise del regime atmosferico: l'Appennino colle sue alte cime divide la penisola in due regioni nettamente distinte nei riguardi della navigazione

aerea; e mentre la valle Padana colle sue nebbie e le sue precipitazioni partecipa delle caratteristiche — peggiorate dalle alte cime che la racchiudono — del centro Europa, il versante tirrenico e quello adriatico presentano opposti caratteri che rendono spesso assai difficile — talora drammatico — il transito in volo da una zona all'altra, Ne consegue che i nostri piloti debbono essere particolarmente addestrati al navigare con qualunque tempo, e che l'organizzazione dei servizi a terra deve essere perfetta, mediante una numerosa serie di impianti radiogoniometrici e di stazioni radioaerologiche tali da costituire un insieme di provvidenze intese a fornire la maggiore possibile assistenza al volo, sfruttando tutte le risorse della tecnica. Anche in tale campo ci stiamo avviando verso una soddisfacente sistemazione, come dimostra la perfetta regolarità di funzionamento delle linee aeree civili.

Onorevoli senatori, la minuta analisi del bilancio aeronautico, compiuta per la seconda volta dal senatore Piccio, mi dispensa dal ripetere cifre e documentazioni sull'attività aeronautica svoltasi nel decorso anno. Da essa relazione traspare l'appassionata nostalgia di chi ci fu maestro d'ardimento, e si rivela altresì la piena approvazione per quanto è stato compiuto. Gli aviatori glie ne sono ancora una volta profondamente grati. Essi sentono tutto l'orgoglio che proviene dalla serena coscienza della propria forza, dalla soddisfazione del lavoro quotidianamente compiuto, in una comunanza di intenti ed un fervore d'opere che unisce capi e gregari nel supremo ideale di affiancarsi ai camerati della terra e del mare, per costituire agli ordini del Re il più valido presidio della Patria. (*Applausi*).

Onorevoli senatori, i provvedimenti preannunciati or fa un anno a questo Alto Consesso sono stati attuali. Tutte le squadriglie da caccia sono state dotate di nuovi apparecchi; i nostri stormi da bombardamento sono ormai quasi per intero costituiti da materiale omogeneo di primissimo ordine; le aviazioni per l'Esercito e la Marina sono in via di rinnovamento. I due primati assoluti della velocità e della quota, già detenuti da oltre due anni, non sono stati ancora battuti. La città aeronautica di Guidonia si è regolarmente inaugurata il 27 aprile ultimo corso ed il suo funzionamento si impone all'ammirazione del mondo scientifico. È realizzato il monito del Regime fascista: guardare lontano, verso le più alte mètte, per non essere sorpresi dagli avvenimenti e mantenere un ambito primato. Non v'è ramo del progresso tecnico attinente all'aviazione che non abbia a Guidonia adeguato attrezzamento e perfezione di impianti tale da permettere concrete realizzazioni del più alto valore, dalla radiotelegrafia alla chimica alla tecnica motoristica all'aerodinamica alla meccanica-ottica. In particolare merita menzione la galleria aerodinamica ultrasonora in cui la velocità della corrente del vento raggiunge il regime di 2000 chilometri all'ora, permettendo di

iniziare lo studio dei fenomeni che si produrranno alle elevatissime velocità balistiche raggiungibili domani nella stratosfera.

La promessa linea aerea civile Roma-Mogadiscio funziona da qualche mese, con apparecchi che battono bandiera italiana su di un percorso di 6.842 chilometri. Il più tangibile risultato è il trasporto della posta ai nostri soldati che combattono in terra d'Africa, cui il rapido affluire di oltre 20 quintali settimanali di corrispondenza reca un conforto morale non trascurabile. Con tale linea di recente costituzione la nostra rete aerea civile raggiunge la cospicua cifra di 21.789 chilometri portando il prestigio delle nostre ali, attraverso i cieli d'Europa, del Mediterraneo e dell'Africa Equatoriale.

Onorevoli senatori, non potrebbe chiudersi questa mia sintetica esposizione senza portare a vostra conoscenza l'opera della nostra aviazione sui cieli dell'Africa Orientale, ove le fondate previsioni di utile rendimento sono state superate dai fatti. Due regioni di opposti caratteri morfologici, due differenti metodi di impiego, entrambi efficacissimi. Sul tormentato altopiano etiopico, di così difficile percorribilità, così facile al mascheramento dall'alto, l'impiego degli aerei ha nella prima fase della campagna polverizzato letteralmente il nemico che dopo i primi giorni di guerra non ha più osato presentarsi in formazioni serrate, è stato costretto a rinunciare agli accampamenti regolari, ha subito un tormento continuo di ogni ora. L'aviazione ha fuse le sue specialità distinguendole soltanto per il loro raggio d'azione, in esso sfruttando intensamente ogni possibilità di impiego. Su tutto il vasto fronte apparecchi dotati di larga autonomia vigilano dall'alba al tramonto, sempre più lontano, ricercando i bersagli più opportuni, segnalando ogni mossa dell'avversario, chiamando con la radio di bordo l'intervento delle masse da bombardamento appena avvistato un obiettivo degno di attenzione. Ben si può dire che l'aviazione abbia preparato la battaglia, sia intervenuta in grande massa nel campo tattico, abbia mutato nel campo strategico la sconfitta del nemico in rotta disordinata, riconfermando le eminenti qualità offensive del mezzo aereo, adattandole alla speciale situazione ed alla mancanza di bersagli consistenti, dimostrando anche le impensate possibilità di rifornire interi corpi d'armata.

Nella vasta piana somala, invece, l'impiego della aviazione ha talvolta assunto azione determinante. La difficoltà opposta dalla boscaglia uniforme, facile agli agguati, ma non di ostacolo alla osservazione dall'alto, l'impercorribilità delle strade, le notevoli distanze da superare per i mezzi terrestri, hanno fatto sì che ogni azione fosse preceduta da un martellamento sistematico degli aeroplani sino a fiaccare la resistenza nemica. È accaduto così che l'importante posizione di Gorraheh, ben attrezzata e difesa da esperti strateghi, è stata dopo tre giorni di bombardamento aereo completamente sgomberata dal nemico terroriz-

zato permettendone la pacifica occupazione dopo alcune ore da parte delle colonne celeri, chiamate ripetutamente dagli apparecchi rimasti vittoriosi sul cielo della battaglia. Oggi Gorrahei possiede un ottimo campo d'atterramento e costituisce una buona pedana per gli ulteriori sviluppi. Così nella celere marcia su Neghelli l'aviazione ha preceduto passo passo le colonne autocarrate, segnalando per tutto il percorso di oltre 400 chilometri la consistenza delle forze nemiche, bombardandole prima che si iniziasse il contatto tattico a terra, disperdendo ogni velleità di ritorni offensivi. Il tricolore sventolava su Neghelli italiana quando appena da mezz'ora l'ultima bomba aveva infranto ogni ulteriore resistenza. Ieri è giunto un telegramma del generale Graziani, dopo il bombardamento di Giggica, così concepito: «Aviatori ammirevoli instancabili arditissimi verso ogni prospettiva». (*Vivi applausi*).

Il riepilogo dell'attività sui due fronti è riassunto eloquentemente da queste cifre: ore volate dall'inizio delle ostilità ventimila; esplosivo lanciato tonnellate duemila: colpi di mitragliatrice sparati trecentomila.

Onorevoli senatori, il Duce ha stamane, nel tredicesimo annuale della costituzione della Regia aeronautica, voluto di persona apporre sul petto degli aviatori il segno del valore e consegnare alle famiglie dei caduti le medaglie alla memoria.

Erano schierati sul campo gli equipaggi di cinque stormi da bombardamento, convenuti in parte da oltre Appennino, con alla testa un Principe sabauda aviatore (*vivissimi applausi*), mentre sugli altri campi d'Italia i camerati facevano buona guardia. La terza forza armata è pronta a portare il suo peso a difesa del nostro sacro diritto ove e quando il Re lo comandi.

Non invano il Duce aviatore ne ha formato sin dall'inizio del Regime una unità inscindibile, non invano ne ha l'anno scorso deciso il potenziamento. Mi sia consentito ripetere le parole per suo ordine pronunciate poche ore or sono sul campo del Littorio, prima del conferimento delle ricompense: «Stamane la Regia aeronautica nella pienezza della sua forza ha celebrato i propri eroi che combattono in Africa e sono pronti in Europa. (*Applausi*). L'ardimento aviatore segna pagine di gloria imperitura. Sono state decretate in quest'anno sino ad oggi:

- 4 medaglie d'oro al valor militare;
- 32 medaglie d'argento al valor militare;
- 1 medaglia d'argento al valore aeronautico;
- 5 medaglie di bronzo al valor militare;
- 24 medaglie di bronzo al valore aeronautico.

(*Vivi applausi*).

Il sacrificio offerto dall'Arma azzurra alla Patria Fascista nei cieli dell'Africa Orientale è testimoniato dal numero dei caduti che dal gennaio 1935 assommano a:

- 2 ufficiali superiori;
- 12 ufficiali inferiori;

26 sottufficiali;

9 graduati.

I nomi di questi caduti resteranno nei nostri cuori; la loro memoria, sarà per l'avvenire legata indissolubilmente all'adempimento del nostro dovere». (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I prelevamenti dal Fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, in base all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, possono effettuarsi a favore dei capitoli indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge è data facoltà al Ministro dell'aeronautica di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1936 in aumento agli stanziamenti di competenza per far fronte alle spese di cui ai capitoli medesimi.

(Approvato).

Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1936-1937 le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 52.500.000 per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, comprese quelle riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 64.980.000 per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Il Duce vivamente applaudito esce dall'Aula.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

S. A. R. il Duca D'Aosta esce dall'Aula salutato da vivissimi applausi.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo stampato numero 1115.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ROMANO MICHELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO MICHELE. Onorevoli senatori, l'azione di risanamento fisico e morale del popolo italiano, da dieci anni con tenacia sviluppata dal Governo nazionale, si è, come del resto era necessario che fosse, orientata in modo speciale verso le fonti stesse della vita: la maternità e l'infanzia. L'Opera che ad esse s'intitola svolge in tutti i campi la sua azione, fiancheggiata da tutti gli organi del Governo e del Partito ed in modo particolare dal Ministero dell'educazione nazionale e dalla benemerita Opera Balilla, nonchè dal Ministero dell'interno, il quale ha nelle mani il controllo pieno di tutta la vita interna del Paese. Chi mediti alquanto il problema ne avverte subito il fascino potente e la vastissima portata. Il popolo si va impadronendo dei termini del problema e i non trascurabili risultati raggiunti potenziano l'ansia per una soluzione totalitaria.

Dell'immenso campo d'azione, in cui il Regime combatte, con segni manifesti di decisiva vittoria, una delle sue più belle e nobili e dure battaglie, io intendo considerare brevemente un settore soltanto e richiamarvi — se mi riesce — l'attenzione e l'azione del Governo nazionale.

Come è noto, la mortalità infantile è massima nei primi anni della vita. Il passato, anche non troppo remoto, registra ecatombi di vita in germe, ed il seppellimento, insieme con essa, di chissà quali alti valori umani. Ma anche oggi in Italia un terzo dei nati passa rapidamente dalla culla alla tomba. Malgrado l'attenuazione del triste fenomeno nell'ultimo decennio, per palese effetto delle provvidenze di ogni genere adoperate, l'Italia sta ancora ad un livello assai basso in confronto di molte nazioni civili.

Un illustre studioso italiano, il professore Allaria, dell'Università di Torino, osserva, in base alle statistiche segnalatrici, che la diminuzione della mortalità nel primo anno di età è ancora parziale, cosicchè l'Italia è tuttora al 18° posto fra i 28 Stati da lui presi a confronto. E i morti entro i primi quindici anni di età costituiscono ancora quasi la terza parte dei morti totali (305 su 1000 nel 1932). Di questo terzo il coefficiente

maggiore è dato dagli anni da 0 a 5 con 167 mila morti su un totale di 610 mila.

Ora l'infanzia fino ai tre anni è premurosamente assistita e vigilata dall'Opera Nazionale per la Maternità e per l'Infanzia, in vari modi ed in varia misura: sussidi, consigli e aiuti d'ogni genere alle madri nel periodo della gestazione e in quello dell'allattamento; sforzi per non privare del seno materno i nati illegittimi, di cui un tempo la strage era pressochè totalitaria; case di maternità, asili-nido, visitatrici, consultorii ostetrici e pediatrici, colonie. Ritengo però che tale assistenza abbia bisogno di assumere forma sempre più organica ed unitaria. Le Federazioni provinciali anche nella costituzione attuale e i Comitati comunali non risultano del tutto adatti a spiegare un'azione serrata, senza soluzione di continuità. Nella campagna specialmente, dove le fonti della natalità sono più ricche e più pure, l'Opera, malgrado ogni riconosciuta buona volontà, non riesce ancora a farsi fortemente sentire.

Un po' è questione di mezzi finanziari (si consideri che l'Opera ha una disponibilità annua di non più che 112 o 115 milioni), un po' anche della non sempre adeguata solerzia delle persone, non tutte devote a quella fede mistica che è capace di compiere il miracolo. Nei piccoli centri rurali non si trovano neppure persone potenzialmente adatte al compito delicatissimo. Le segnalazioni al centro non sempre sono fatte; non sempre, quando sono fatte, s'incontrano nella simpatica immediata sensibilità del centro. Capita che gli aiuti necessari o difettano del tutto, o non sono tempestivi, o non rivestono carattere continuativo, o finiscono — come io stesso constatai al tempo delle cattedre ambulanti di puericoltura — nelle mani di chi ha meno bisogno. Voglio dire — senza con ciò disconoscere l'azione vigorosa e premurosa degli organi centrali nazionali dell'Opera — che l'assistenza, progredita e progrediente nei grandi centri abitati, è tuttora gravemente manchevole nella campagna.

Non è mio proposito indicare i rimedi, nè sarebbe facile impresa il farlo. So anche che gli organi centrali hanno chiara coscienza di queste manchevolezze e che non vi dormono sopra. Credo però anch'io fermamente, come ebbe a dire nell'altro ramo del Parlamento S. E. Buffarini, che sarebbe assai opportuno puntare, invece che sulle Federazioni provinciali e sui Comitati comunali, sopra i medici italiani e soprattutto sopra i medici condotti, gli ufficiali sanitari e le levatrici. Nei medici italiani si può riporre la più grande fiducia, ma per le eccezioni non sarebbe senza frutto l'imporre, in questo campo, obblighi ben precisi con ben precise, gravi ed effettive responsabilità.

Quanto ho detto va riferito all'assistenza nei primi tre anni, a cui l'Opera principalmente è chiamata. E se si considera che si tratta ogni anno di seicentomila partorienti, ridotto il numero anche alla metà nella troppo ottimistica presunzione che

l'altra metà provveda con mezzi propri, e di oltre due milioni di bambini nel triennio, anche — se si vuole — ridotti ad un milione con il criterio anzidetto, ognun vede la gravità del compito che incide sull'Opera benemerita. Tanto più grave il compito in quanto la enorme massa degli esseri da assistere non è ordinariamente raggiungibile che per unità, caso per caso, con vigilanza perciò estesissima, difficile, faticosa ed affannosa.

Ma dai tre ai sei anni — ed è questo il punto su cui io vorrei richiamare l'attenzione dell'Onorevole Sottosegretario, quel milione di fanciulli che bisogna evidentemente raddoppiare e portare ad un minimo di due milioni, l'assistenza assumendo finalità anche morale e, per la politica etica fascista, morale unitaria (periodo nel quale la mortalità è ancora elevatissima, sebbene inferiore a quella degli anni precedenti) — dai tre anni ai sei quell'esercito di infanti resta, tranne un'aliquota assai ridotta, fuori di ogni assistenza, perchè l'Opera è obbligata a concentrare il massimo dei suoi sforzi sui nati nei primi tre anni, e la scuola elementare si apre solo ai ragazzi di sei anni. Soluzione di continuità gravissima, anche perchè può compromettere, sia pure in parte, i risultati benefici della assistenza praticata nei primi tre anni.

Ora questo pauroso *hiatus*, questo enorme vuoto nella continuità assistenziale, di evidente e grave portata, potrebbe essere colmato con la soluzione integrale del problema sempre vivo della scuola materna, dell'asilo, la *schola materni gremii* del Comenius.

So bene che asili esistono in Italia. Le statistiche portano il numero di essi a circa 9.000 con 750.000 frequentanti, numero già per sé stesso esiguo di fronte ai milioni di cui parlavo testè. Ma osservo subito che la nuda statistica qui può alimentare, se non si discrimina, una grave illusione. Asili degni della loro delicatissima e quasi sacra funzione si trovano, per effetto anche di iniziative private o di enti o di religiosi, nei grandi centri, ma solo assai sporadicamente in centri relativamente minori. Molti, troppi di quelli che concorrono a formare il totale registrato dalle statistiche, sono asili solo di nome; spessissimo senza locali adatti, senza refezione, a pagamento, senza i più elementari sussidi igienici e didattici; non di rado affidati a dirigenti senza adeguata preparazione; spessissimo scarsamente frequentati; o di vita effimera, appoggiati a sovvenzioni magre e intermittenti. Non è raro il caso dell'asilo inaugurato in un momentaneo slancio di fede generosa, che dopo poco tempo si chiude per sempre. Ciò è confermato pure dal fatto, ugualmente consegnato alle statistiche, che negli ultimi anni il numero degli asili è in netta diminuzione, non gravissima, ma costante.

Io posso fare qualche esempio. Nella provincia di Molise, nella quale io vivo, e che conta, circa 400.000 abitanti, su 120 comuni un terzo appena annovera l'asilo; ma di questa quarantina di asili la vita è stentatissima, tranne che per qualcuno,

la frequenza è spaventosamente bassa, il rendimento pressochè nullo. In terra di Bari, Bari città in otto scuole materne raccoglie circa sei mila bambini, ma un egual numero, per deficienza di mezzi, ne è escluso. Nella restante terra di Bari si annoverano 61 scuole materne con un totale di 10.000 frequentanti, ma queste sessantuno scuole sono i vecchi asili d'infanzia, dove spesso si accede solo pagando la retta; e solo quindici passano la refezione. In conclusione, prescindendo dalle condizioni miserevoli di molte di esse, in terra di Bari solo 16.000 bambini su oltre sessantamila trovano posto nelle scuole materne. In generale, pure tenuto conto di notevoli eccezioni, la campagna non ha scuola materna. Ivi i bambini dai tre ai sei anni sono abbandonati, non certo per difetto di amore materno, nelle strade dei villaggi o trascinati a mano dalle madri che si recano al lavoro dei campi o caricati sul dorso delle bestie insieme con gli arnesi del lavoro, di necessità mal nutriti, mal coperti, sudici, esposti a tutti i pericoli. È uno spettacolo triste ed ancora troppo frequente.

Se dunque accanto alla scuola elementare (presente ormai, ed è titolo di gloria per il Regime, in ogni angolo del Paese) sorgesse la scuola materna per accogliervi, obbligatoriamente e gratuitamente, i bambini dai tre ai sei anni, la scuola materna sana, luminosa, con adiacenze di verde, l'assistenza fisica sarebbe facilitata al massimo grado. Già le insegnanti adatte, che oramai escono numerose dalle scuole di metodo organizzate con la riforma del 1923, nelle quali tutta la cultura è orientata verso il bambino e la casa, provvederebbero esse in molta parte a quell'assistenza; ma poi, data la raccolta in massa dei bambini, il controllo e la vigilanza sanitaria vi si eserciterebbero con facilità e continuità dagli organi dell'Opera e dagli stessi sanitari locali. E allora davvero, dalla nascita al terzo anno con le istituzioni molteplici dell'Opera, dal terzo al sesto anno nelle scuole materne, dal sesto all'undicesimo nella scuola elementare, si potrebbe realizzare quell'assistenza organica e totalitaria che è nei voti di tutti. La scuola materna, saldando la or rotta catena dell'opera assistenziale con una fitta rete di veri e propri preventorii, concorrerebbe in misura prevalente alla crociata bandita contro la morbilità e la mortalità infantile. Questo per la sanità fisica. Ma che dire di quella spirituale che la scuola materna sarebbe capace di sviluppare? Chi ha visitata una scuola materna modernamente organizzata, attrezzata e diretta, non dimentica mai più lo spettacolo goduto: un fermento giocondo di crescita fisica e morale la riempie di un incomparabile incanto.

D'altra parte si risolverebbe anche, in un certo senso, il problema non indifferente del rendimento della scuola elementare, cioè della scuola per il popolo, e si assolverebbe anche un solenne impegno dal Regime assunto nel suo primo fausto instaurarsi. Con la riforma infatti della scuola del 1923 la scuola materna fu chiamata esplicita-

mente a far parte integrante della scuola elementare come grado ad essa preparatorio. Questo fu legiferato allora. Senonchè le condizioni della scuola elementare, allora così poco rispondenti ai bisogni della cresciuta e crescente popolazione, indussero, in pratica, a provvedere solo ad essa, trascurando la scuola materna preparatoria. Forse fu anche per il momento una necessità, mancando del tutto il personale dirigente ed insegnante adatto che si attendeva dalle pur allora a tal fine istituite scuole di metodo. Ma ora sarebbe tempo di realizzare questa fondamentale parte della riforma del 1923. Ho parlato di rendimento accresciuto della scuola elementare. Mi spiego. Il Regime ha portato a 14 anni il termine dell'obbligo scolastico ed ha in conseguenza proceduto ad istituire scuole e corsi di avviamento professionale, integrativi, su basi di pratica concretezza, dell'insegnamento quinquennale della scuola elementare propriamente detta. Ma è ovvio che tutto ciò non potrà realizzarsi in tutti i Comuni, ma solo nei centri di una certa importanza. Nei piccoli centri tuttora — e per molti anni a venire sarà la stessa cosa — funziona solo la scuola elementare dei cinque anni, talora ridotta a quattro anni. Dico di più. Nella campagna lo sviluppo eventuale della scuola di avviamento professionale sarà ostacolato dal bisogno incontenibile delle famiglie rurali di utilizzare i figliuoli dai dieci anni in su per le complesse necessità del lavoro agricolo. Se si vuole davvero diffondere nel popolo una limitata cultura, ma seria nella sua limitatezza, bisogna rendere efficientissima la scuola elementare dei cinque anni od anche dei quattro anni: il che significa ottenere che quanto è scritto nei programmi passi davvero a formare spiritualmente il popolo. Ciò avviene nelle scuole elementari dei grandi centri e dovunque funziona la scuola materna. I bambini che passano alla scuola elementare dalla scuola materna hanno già una disciplina, un desto e vivo desiderio di conoscenza, una fine sensibilità. Sono per l'insegnante elementare quello che è per l'agricoltore il campo preparato e tutto pronto ad accogliere ed a fecondare la semenza. Nei due casi — scuola elementare preceduta dalla scuola materna e scuola elementare senza corso preparatorio — il rendimento varia sino ed oltre al cinquanta per cento.

La soluzione del problema nel senso da me indicato risponderebbe a due scopi altissimi: tenere sotto sicuro controllo la sanità fisica e morale dei bambini dai tre agli undici anni; dare alla scuola elementare dei cinque anni — la sola possibile nella campagna — il massimo di efficienza educativa, con la sicurezza di apprestare per essa al popolo una cultura unitaria di sufficiente e duratura profondità.

Sia consentito un ricordo.

Avevo assunto per avventura nel 1925 da pochi mesi il posto di Sottosegretario di Stato allo allora Ministero della pubblica istruzione; quando una sera mi fu annunciata, con mio stupore e

commozione ad un tempo, la visita di Arnaldo Mussolini. Che cosa, pensai, potrà venire a chiedere a me Egli, il fratello adorato del Duce? Ma il mio stupore si trasformò in ammirazione quando egli mi precisò che lo scopo unico della sua visita era quello di attingere notizie riguardanti il funzionamento delle scuole materne in Italia. Nel lungo colloquio, che ebbi con lui, io lessi sino in fondo alla sua anima nobilissima che si piegava, con un senso gentile di paterna turbata dolcezza, sulla visione delle schiere di bimbi del popolo abbandonati per le strade dei villaggi e della campagna. Quando egli si separò da me, mi confidò che aspettava il momento opportuno per porre netto, di fronte alla Nazione, il problema della soluzione integrale della scuola materna. Dopo, i problemi incalzanti, che riguardavano pur essi così da vicino gli interessi supremi della Patria, impedirono che egli, che a tutti i grandi problemi dava il contributo della sua intelligenza alta, chiara e serena, realizzasse l'ardente voto del suo cuore, poi acerbamente spezzato dalla morte. Io raccolgo, tra i più dolci miei ricordi, quel voto, e lo presento a voi, onorevole Buffarini, perchè lo facciate vostro, perchè lo facciate sentire dove esso può essere sciolto. Esso muove, sì, dal mio cuore, ma oggi ha il mesto fascino e la forza delle grandi voci ammonitrici che si levano dalle tombe più lacrimate della Patria italiana.

Si può affrontare il problema e risolverlo. Se anche esso non potesse per necessità di bilancio comportare sollecita soluzione integrale, questa ben potrebbe raggiungersi per tappe preordinate: sospendere per alcuni anni la creazione di qualunque altra scuola, ed aprire ogni anno due mila, mille, cinquecento scuole materne, cominciando dalla campagna; scuole materne sul serio, alla diretta dipendenza dello Stato, gratuite per tutti, come la scuola elementare di cui fanno parte per legge, affidate a personale specializzato e scelto, come oggi è possibile ottenere dalle scuole di metodo.

Allora si che dalla scuola del popolo uscirebbero sempre più nutrite onde di nuova vita, incalzanti, consapevoli, compatte, eroiche, irresistibili. Noi abbiamo, voi ben lo sapete, una materia prima preziosissima e non sanzionabile: il genio della nostra gente. Bisogna difendere questa e accrescerla. È quella stessa che nei millenni tante volte ha acceso il più vivo sole della civiltà per tutto il mondo, assai spesso immemore ed irricoscente; è quella stessa, sulla quale hanno puntato la indomita volontà signoreggiante, l'alta fede e le giornate senza requie dell'Uomo della provvidenza storica, che ha portato questi tempi memorabili. Egli, riplasmandola, purificandola, affinandola, infondendovi il suo spirito grande, ne ha fatto questa sua Italia marciante e disfidante, salda in mezzo alla perfidia delle scatenate tempeste, signora di sé e del suo alto già conquistato destino. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

CONTI SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI SINIBALDI. Onorevoli senatori, mi sono sentito una specie di obbligo di dire questa sera qualche parola nella discussione del bilancio dell'interno, perchè, avendo partecipato alle discussioni sul tema, a me carissimo, dei così detti tribunali per minorenni, da ultimo, in proposito del Ministero della giustizia, mi pareva quasi necessario di parlarne a proposito del bilancio dell'interno. Dacchè la mia fede nella funzione di questa istituzione dipende essenzialmente dalla parte che alla funzione stessa può appunto prendere il Ministero dell'interno. Per me (dico francamente) ha una importanza relativa la pura funzione giurisdizionale, se anche abilmente individualizzata in linea penale da questi tribunali appunto specializzati per i giovani delinquenti. Ciò che ci avvicina di più alla soluzione del fondamentale problema di combattere la criminalità dei minorenni è l'assistenza ai traviati da parte di questi tribunali, in linea amministrativa extra penale, fuori del campo della giurisdizione, e fino al passaggio decisivo, così, dalla repressione, e dalla prevenzione giuridica, diretta e indiretta, alla prevenzione sociale di questa criminalità, con la indicazione che deve farsi cessare l'abbandono morale.

Soprattutto il tribunale dei minorenni interessa perchè attraverso ad esso, come centro di azione, si deve sempre assicurare l'assoluta separazione fra il minorenne autore di reato o comunque traviato ed il semplice abbandonato, all'effetto dei provvedimenti correlativi.

Pel quale abbandonato si debbono prendere provvedimenti che per l'appunto non sono di competenza penale, e neppure di competenza amministrativa in linea di pedagogia correttiva, ma di assistenza morale: appartenenti, così, alla competenza speciale del Ministero dell'interno.

Per queste ragioni ho creduto di tediare ancora per un momento i colleghi, ma dichiaro che sarò brevissimo, poichè le mie osservazioni non si propongono altro risultato che di ottenere specificamente la collaborazione sempre più viva, in forma tipica, fra il tribunale dei minorenni e l'Opera nazionale d'assistenza per la maternità e l'infanzia, legata al Ministero dell'Interno.

E questo perchè la delinquenza si origina nella massima parte dall'abbandono morale dei minorenni, contro cui si eleva la benemerita Opera ora indicata.

Infatti, quando un disgraziato fanciullo è moralmente abbandonato deve essere un eroe per resistere alle tentazioni del delitto. Potrei darvi di questo esempi commoventi: un ragazzo i cui genitori erano partiti senza lasciar recapito si trovava nelle mani di una losca megera. Cui o di eroe, si rifiutava al mal fare, ma non sempre poteva riuscirvi. Disperato, si gettò in un canale. Fu salvato, raccolto presso un istituto di rifugio,

e fu sempre di condotta esemplare, fino ad essere alla fine degnamente consacrato sacerdote.

Ma gli eroi sono rari: e il derelitto devia, fino a giungere alla delinquenza.

Se l'opera di collaborazione piena fra il tribunale dei minorenni e l'assistenza sociale si compirà sempre meglio, i fanciulli semplicemente abbandonati troveranno la loro via di bene.

Se no, ripeto, i tre quarti della delinquenza si avranno ancora dagli abbandonati; mentre i tre quarti di essi abbandonati possono garantirsi immuni purchè sorretti in tempo.

Ma la stessa azione del tribunale dei minorenni deve essere facilitata prima e integrata poi dall'Opera che si impersona nel Ministero dell'interno.

Questo dicastero si occupa de' miei protetti (se mi si permette la espressione) nel campo della stessa sicurezza pubblica e poi nel campo, vastissimo, dell'amministrazione civile; e soprattutto, specificamente, mediante l'Opera nazionale di protezione della maternità e dell'infanzia.

E qui mi piace di riferire le parole del senatore Bevione nella sua relazione sull'attuale bilancio. Lo Stato, attraverso il Ministero dell'interno, vigila — si noti — una istituzione parastatale, l'Opera per la protezione della maternità e dell'infanzia « cui il Governo Fascista ha assegnato il compito del miglioramento fisico e morale delle generazioni italiane ». Ciò è detto molto bene ed è molto giusto. Perchè questo miglioramento non può essere che completo, cioè fisico e morale. L'oratore che mi ha preceduto ha nobilmente esposto lo stesso concetto. Il miglioramento, se ci deve essere, deve aver base nel fisico e nel morale. È la nostra vita intessuta di questi due elementi: il fisico ed il morale. Se tutto si riducesse al lato morale, potrebbe però accadere che permanesse una debolezza fisica deplorabile; ma se si rafforzasse soltanto il fisico, e non il morale, si avrebbe addirittura il permanere di un'attività umana pericolosa rivolta contro l'ordine nello Stato.

Aggiungerò ancora qualche breve osservazione. L'Opera ha un campo immenso dinanzi a sè. Le grandi difficoltà che incontra derivano sopra tutto dalla vastità del suo campo d'azione. Io però mi auguro che, a proposito dei minorenni moralmente abbandonati, essendo questo un problema fondamentale di etica tipicamente fascista, si fissino sempre più dei punti cardinali, si provveda così a una sempre nuova sistemazione, sia individuata, precisata, determinata la particolare forma di assistenza morale di fronte al fenomeno particolare.

Lo Stato dà all'Opera maternità ed infanzia un contributo di cento milioni di lire all'anno, somma che rappresenta oggi la settima parte della spesa totale del Ministero dell'interno.

E credo che si possa calcolare a dodici milioni di lire circa la somma che l'Opera maternità ed infanzia raccoglie ulteriormente da privati benefattori e da altre fonti.

Sull'abbandono materiale, del resto, *nulla quae-*

stio. Ma per l'abbandono morale si è dovuto lottare a lungo affinché fosse riconosciuta infine la necessità di opporsi a questo anche peggior male. Si faceva capo dapprima alla sola carità dei singoli.

Occupandomi della cosa, posso dire sin da quando ero io stesso minorenni, ho sostenuto sempre che ci dovesse essere il riconoscimento di un obbligo da parte dello Stato: riconoscimento che via via si ebbe, per tutte le legislazioni.

Ma nessuno Stato può sentire quest'obbligo più vivamente che lo Stato fascista, Stato etico per eccellenza, così come risulta da tutte le sue leggi, da tutti i suoi istituti, dalla pratica nobilissima di ogni giorno.

La strada che il fanciullo abbandonato percorre è ben conosciuta: dall'abbandono passa al traviamiento, dal traviamiento passa al reato; e il fanciullo, per l'adolescenza, si fa giovane, e poi diviene adulto. Mentre gli stessi minorenni che escono dai nostri istituti di ricovero sono attesi all'uscita da malfattori che vogliono riprenderli con loro!

Quando c'è un fanciullo abbandonato alla strada e a' suoi pericoli ognuno ha l'obbligo di denunciare questo abbandono. L'istituto di assistenza, ricevuta la denuncia, farà agevolmente raccogliere informazioni sulla famiglia che ha abbandonato il fanciullo. E così si potrà sapere, ad esempio, che la madre è una prostituta clandestina e il padre è fuggito di casa, e il minorenni intanto sarà subito accolto in una casa di rifugio.

E nella casa di rifugio, che dev'essere a sistema familiare, si fa la cernita dei minorenni. Fu raccolto un puro abbandonato? Si tiene in questa casa fin che occorra ancora e poi si colloca a famiglia; e specialmente alla campagna, pure a seconda delle attitudini del ragazzo, e a seconda delle opportunità nei luoghi diversi.

Che se poi risulta invece che, per ragioni fisiche (tare ereditarie od altro), o per altra ragione, che può essere ancora nella natura dell'individuo, esso non è un puro e semplice abbandonato, ma ha tendenze irregolari alle quali è difficile provvedere, mentre nella casa di rifugio rappresenta così un pericolo, allora si fa capo ai riformatorii, pure all'intento di non arrivare, possibilmente, ai tribunali e alle carceri.

Il Ministero dell'interno ha per titolare Benito Mussolini. Gli sta a fianco l'onorevole Guido Buffarini Guidi.

Sono due nomi che ci rassicurano pienamente.

Il Duce è il Capo, per eccellenza, in ogni fatto di bene, e il Sottosegretario di Stato è degno di stargli accanto.

Apprezzo poi altamente il merito di chi soprintende oggi all'Opera maternità e infanzia.

Ma evidentemente il Governo, col mezzo del competente Ministero, deve esercitare una funzione di vigilanza sui propri istituti parastatali, ed io raccomando che questa vigilanza si compia, anche in questo caso, sempre e su tutta la linea. È così vasto il campo di questa Opera nazionale,

ripeto, ed è perciò così grosso il fardello che pesa sugli omeri di chi la regge, che evidentemente bisogna guardare di organizzare tutto il lavoro punto per punto, distinguendo nettamente settore da settore, ed assicurando così la posizione urgentissima speciale dell'assistenza ai minorenni in pericolo morale.

Ed ho anche pensato all'utilità di una particolare inchiesta, sui minorenni moralmente abbandonati in tutto il Regno, provincia per provincia, e nei piccoli come nei grandi centri.

Il medico che vuol ben curare il malato lo studia, individualmente, con ogni sua diligenza. Preme di definire, e in qualità e in quantità, il morbo sociale che si vuol ridurre, il fanciullo in pericolo morale, per rimuovere, così, il più che sia dato, questo pericolo.

Si studia la malattia nel malato. Si definisce l'abbandono morale (abbandono per impotenza educativa dei genitori o tutori, abbandono per indegnità della funzione, eccitamento alla immoralità da parte degli stessi genitori o tutori) studiandone tutti i diversi casi di fatto a un dato momento nel tempo.

Questa specie di censimento dei disgraziati minorenni darebbe in mano, in particolare all'Opera per la maternità e l'infanzia, un materiale prezioso, di cui essa certamente saprebbe valersi nel modo migliore, e col mezzo de' suoi consulenti nell'ordine biologico e sociologico.

E i dati gioverebbero poi anche all'organizzazione della giustizia penale specializzata per i minorenni, secondo gli accenni che già abbiamo fatti.

Organizzazione giudiziaria penale ridotta così felicemente, per il caso, ad una vera opera di equità nel campo morale ricostitutiva di valori sociali.

Dacchè particolarmente la giovane pianta, intristita solo per mancanza di cure, può ancora rad-drizzarsi e fiorire.

Concludendo esprimo ancora la mia fiducia nell'azione di chi regge oggi il Ministero dell'interno: azione di comando e d'ausilio, accanto sempre all'azione fattiva dell'Opera nazionale più volte indicata, pur col concorso della iniziativa privata.

E ripeto l'opportunità di una inchiesta; per qualità e per quantità, sul fenomeno dell'abbandono morale del minorenni, con l'ulteriore intervento tecnico eventuale del nostro benemerito Istituto centrale di statistica (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando facoltà di parlare agli onorevoli relatore e Sottosegretario di Stato.

BEVIONE, relatore. Rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia.

Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bacci, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Camerini, Campolongo, Canevari, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Centurione Scotti, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Colonna, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, De Bono, De Capitani, d'Arzago, Della Gherardesca, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Miraffiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza.

Facchinetti, Falcioni, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gheri Giovanni, Giannini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza di Scalea, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantoyani, Manzoni, Marescalchi Arturo, Marescalchi Gravina, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Millosevich, Montefinale, Moresco, Mori, Mormino, Morpurgo, Morrone, Mortara, Moseoni.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nuvoloni.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Peglion, Peris, Petrillo, Petrone, Piaggio, Piccio, Pironti, Pitaeco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto,

Scalori, Schanzer, Scialoja, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Soler, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, concernente « Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra » (931-A):

Senatori votanti	209
Favorevoli	207
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134, contenente norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle Società commerciali (1016):

Senatori votanti	209
Favorevoli	205
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, concernente l'istituzione di un Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare (1042):

Senatori votanti	209
Favorevoli	206
Contrari	3

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria (1091):

Senatori votanti	209
Favorevoli	206
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, concernente l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale per i combattenti, per i fini di assistenza

ai reduci di guerra ed alle famiglie dei Caduti in guerra (1100):

Senatori votanti	209
Favorevoli	206
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 31, concernente l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplosivi (1102):

Senatori votanti	209
Favorevoli	207
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante modificazioni alla imposta personale progressiva sui celibi (1104):

Senatori votanti	209
Favorevoli	203
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferenti provvedimenti; e 10 febbraio 1936, anno XIV, n. 273, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e convalidazione dei Regi decreti 13 gennaio 1936-XIV, n. 119, 3 febbraio 1936-XIV, n. 217 e 6 febbraio 1936-XIV, n. 180, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1935-36 (1105):

Senatori votanti	209
Favorevoli	206
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 195, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1106):

Senatori votanti	209
Favorevoli	207
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 21, che proroga fino al 31 dicembre 1940 la disposizione di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la limitazione del diritto di rivalsa

dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica da parte dei fabbricanti (1109):

Senatori votanti	209
Favorevoli	207
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2135, che modifica il trattamento doganale di alcuni prodotti (1111):

Senatori votanti	209
Favorevoli	208
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1112):

Senatori votanti	209
Favorevoli	207
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica (1117):

Senatori votanti	209
Favorevoli	206
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame (1118):

Senatori votanti	209
Favorevoli	207
Contrari	2

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1114):

Senatori votanti	209
Favorevoli	206
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Leicht, Felici, Gatti Salvatorè e Berio a presentare alcune relazioni.

LEICHT. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale (1075).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici (1064).

GATTI SALVATORE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie (1074).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere (1097).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Leicht, Felici, Gatti Salvatore e Berio della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Lunedì 30 marzo 1936-XIV, 134° giorno dell'assedio economico, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1115). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, concernente la facoltà di presentare le domande di revoca delle dichiarazioni di riforma sino al 55° anno di età e le norme per la nomina a sottotenente di complemento per talune categorie di militari (1023). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2281, recante modifiche alle disposizioni vigenti sulla concessione dei premi di arruolamento ai carabinieri Reali ausiliari (1025). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2224, concernente la estensione dell'uso delle cartoline postali in esenzione di tassa alle Forze armate mobilitate nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo per esigenze dell'Africa Orientale (1030). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al trattamento economico del personale mobilitato delle Forze armate dello Stato, dislocato nelle Colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette Colonie (1040). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 353, concernente l'isolamento coattivo dei lebbrosi (1051);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2356, recante nuove disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali del Regio esercito (1063). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento ai diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale (1081). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattenimento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee (1083). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936 alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia aeronautica (1084). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 maggio 1935, n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo (1085). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (1087). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, riguardante il coordinamento delle attribuzioni e dei servizi dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero — che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista per il commercio estero » — con le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute (1101). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2262, recante provvedi-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1936

menti per combattere il «mal secco» degli agrumi in Sicilia (1122). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Règio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XVI, le agevolzze doganali a favore di alcuni tipi di olii minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione (1129). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. (1128). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 18,40).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

LXIIIª SEDUTA

LUNEDÌ 30 MARZO 1936 - Anno XIV

(134º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2082
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, concernente la facoltà di presentare le domande di revoca delle dichiarazioni di riforma sino al 55º anno di età e le norme per la nomina a sottotenente di complemento per talune categorie di militari » (1023). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	Pag. 2088
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2281, recante modifiche alle disposizioni vigenti sulla concessione dei premi di carabinieri Reali ausiliari » (1025). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2089
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2224, concernente l'estensione dell'uso delle cartoline postali in esenzione di tassa alle Forze armate mobilitate nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo per esigenze dell'Africa Orientale » (1030). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2089
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al trattamento economico del personale mobilitato delle Forze armate dello Stato, dislocato nelle Colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette Colonie » (1040). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2089
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 353, concernente l'isolamento coattivo dei lebbrosi » (1051).	2089
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2356, recante nuove disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali del Regio Esercito » (1063). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2089
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento ai diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia dome-	

stica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale » (1081). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2090
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattenimento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanea » (1083). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2090
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936 alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia aeronautica » (1084). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2090
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 maggio 1935, numero 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo » (1085). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2090
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero » (1087). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2091
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, riguardante il coordinamento delle attribuzioni e dei servizi dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero — che assume la denominazione di "Istituto nazionale fascista per il commercio estero" — con le attribuzioni del Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute » (1101). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2091
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2262, recante provvedimenti per combattere il "mal secco" degli agrumi in Sicilia » (1122). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2091
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che pro-	

roga fino al 31 marzo 1938—XVI, le agevolzze doganali a favore di alcuni tipi di olii minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione » (1129). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2092

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1128) 2092

LEICHT 2092
BOCCIARDO 2095
RICCI 2100
PUJIA 2104
VICINI ANTONIO 2105

(Seguito della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 31 luglio 1937 » (1115) 2083

BUFFARINI GUIDI, sottosegretario di Stato per l'interno 2083

(Presentazione). 2082

Relazioni:

(Presentazione) 2082

Messaggio del Parlamento albanese 2082

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 2107, 2108

La seduta è aperta alle ore 16.

MILLOSEVICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cicconetti per giorni 3; Durini di Monza per giorni 2; Fracassi per giorni 2; Gallenga per giorni 1; Giampietro per giorni 1; Giardini per giorni 2; Menozzi per giorni 2; Micheli per giorni 2; Mori per giorni 2; Morpurgo per giorni 2; Sailer per giorni 2; Vicini Marco Arturo per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Messaggio del Parlamento albanese.

PRESIDENTE. Dò lettura del seguente telegramma pervenutomi da Tirana il 28 marzo.

« Il Parlamento albanese prendendo, nella riunione odierna, conoscenza degli accordi italo-albanesi firmati il 19 corrente a Tirana, m'incarica con voto unanime di esprimere a Vostra Eccellenza ed agli onorevoli rappresentanti della nobile nazione alleata i sentimenti di inalterabile amicizia e simpatia per la grande Italia fascista e formula i suoi migliori voti per il rafforzamento delle relazioni

di sincera collaborazione esistenti fra i nostri due Paesi. — *Presidente del Parlamento*: KOTTA ».

(Applausi).

Ho risposto al Presidente del Parlamento d'Albania, ricambiando, a nome del Senato del Regno, l'espressione dei più cordiali sentimenti. (Applausi).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla Presidenza.

MILLOSEVICH, segretario:

DISEGNI DI LEGGE

Dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale (1143).

Dal Ministro della stampa e propaganda:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936—XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli Enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi (1144).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936—XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la stampa e propaganda delle attribuzioni del Ministero delle corporazioni sul diritto di Autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori (1145).

RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali:

Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la montagna (1052). — *Rel.* MAROZZI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936—XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto (969-B). — *Rel.* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936—XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore della città di Bologna (1123). — *Relatore* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936—XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania (1132). — *Rel.* FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936—XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva (1093). — *Rel.* MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2491, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale. — *Relatore* RUSSO.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1115)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFFARINI GUIDI, sottosegretario di Stato per l'Interno. Onorevoli senatori, presi ordini da S. E. il Capo del Governo Ministro per l'interno, ho il gradito incarico di illustrare, in occasione della discussione sul preventivo di spesa per l'anno 1935-1936, alcuni aspetti dell'attività del Ministero dell'interno.

Primo mio dovere è quello di esprimere all'onorevole camerata Bevione, insieme al riconoscimento più esplicito della sua alta competenza, il più fervido ringraziamento per il contenuto chiaro, completo ed elevato della sua veramente pregevole relazione.

Mi corre altresì fin d'ora l'obbligo, ed è per me graditissimo, di ringraziare gli onorevoli senatori Romano e Conti Sinibaldi per il contributo notevole apportato alla discussione; ad essi risponderò in seguito.

Nell'altro ramo del Parlamento ho avuto modo di prospettare il regolare funzionamento di tutti gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione civile che fa capo al Ministero dell'interno ed ho rilevato il normale andamento politico amministrativo degli enti locali, a proposito dei quali ho tratteggiata la attuale loro situazione finanziaria. Situazione che ha imposto una politica di rigido raccoglimento che non può tollerare deviazioni di sorta. Questo deciso indirizzo voluto dal Ministero per ottenere un graduale assestamento nelle finanze degli enti locali ha impedito finora di prendere comunque in esame la revisione della casistica delle spese obbligatorie e facoltative, revisione che molti sostengono essersi ormai resa necessaria per le mutate esigenze della vita nazionale. Noi per primi siamo convinti che lo sviluppo impresso dal Fascismo alla educazione fisica ed alla attività culturale degli italiani, ha creato nuove necessità di ordine materiale e spirituale, molte delle quali potrebbero essere soddisfatte dagli enti locali (campi sportivi, piscine e spettacoli lirici, musicali, ecc.) e siamo anche consapevoli che la discriminazione delle spese in obbligatorie e in facoltative risente troppo del periodo ormai lontano nel quale venne creata.

Ma, ad una revisione siffatta si frappongono oggi difficoltà che riteniamo insormontabili.

Includere infatti fra le spese obbligatorie sia pure alcune delle spese attualmente classificate facoltative, cioè erogabili in quanto le condizioni dei bilanci lo consentano, sarebbe un volere aggravare le condizioni delle finanze locali, a meno che non si ritenesse di ricorrere ad un aumento delle entrate. Ciò che noi non intendiamo assolutamente di fare, convinti, come siamo, della assoluta necessità che il contribuente non debba essere ulteriormente comunque aggravato.

Nell'altro ramo del Parlamento, rispondendo all'onorevole camerata Tommaselli, ho messo in evidenza la cospicua entità del patrimonio delle Opere Pie nel Regno; desidero adesso completare la trattazione con altri dati e con alcune considerazioni che non reputo prive di interesse.

Il patrimonio delle opere di assistenza e di beneficenza, distribuito secondo gli scopi ai quali è destinato, fornisce elementi indicativi che debbono essere posti in evidenza.

Infatti dei 9 miliardi circa, ai quali assomma il patrimonio totale, 3 miliardi rappresentano il patrimonio degli enti ospitalieri e oltre 1 miliardo il patrimonio degli asili infantili e degli orfanotrofi.

Risulta così che circa la metà del patrimonio delle Opere Pie è investito in enti che indirizzano la loro attività assistenziale verso quelle alte finalità sociali che, nell'elevato clima di solidarietà nazionale, il Regime risolutamente persegue.

A proposito di asili infantili apro una breve parentesi per richiamare l'attenzione dell'onorevole Romano sopra alcune cifre che dovranno sia pure in parte rassicurarlo.

Su di un totale di 2.600.000 bambini dai 4 ai 6 anni, esistenti in Italia, e dei quali 1.200.000 maschi, 705.728 frequentano asili infantili che, come è noto, debbono accogliere di preferenza bambini poveri e bisognosi. La visione di migliaia e migliaia di scuole materne, accoglienti in vasti e luminosi ambienti la popolazione prescolastica della Patria, evocata in quest'aula con lirici accenti pieni di sincera umanità dall'onorevole senatore Romano, ha veramente allietato il nostro spirito. Non ritengo peraltro che il progetto possa avere una rapida totalitaria attuazione.

Riprendendo ora l'esame delle Opere Pie, in relazione ai loro fini, vediamo che anche nell'anno 1935 si è manifestata una netta tendenza negli oblatori ad agevolare l'incremento degli istituti a favore della infanzia (asili, orfanotrofi, colonie marine e montane), 56 dei quali vennero eretti in ente morale con un patrimonio complessivo di 24 milioni, e a favore degli enti ospitalieri, 15 dei quali, con un patrimonio di oltre 13 milioni, hanno acquistato nello stesso anno la personalità giuridica.

Resta a fare una ultima considerazione. Anche se il cospicuo patrimonio delle Opere Pie attende, come ho già affermato alla Camera, per alcuni

aspetti e in determinati settori, sistemi di gestione più aggiornati, pur tuttavia è opportuno rilevare che l'azione complessiva di assistenza e di beneficenza esercitata raggiunge risultati imponenti, se si tiene presente che nel 1935 sono stati assistiti 1 milione e 790.000 individui e che le erogazioni sono salite per l'anno stesso ad un totale di ben lire 568.227.297, ammontare notevole anche se debbono da esso dedursi i rimborsi eseguiti dalle provincie e dai comuni in base al domicilio di soccorso.

Un'altra notevole massa di ricchezza nazionale, oltre quella delle opere di beneficenza e di assistenza, è rappresentata dai beni demaniali dei comuni e delle provincie.

Da una indagine accurata (aggiornata fino a ieri) compiuta dal Ministero dell'interno risulta che gli enti locali hanno un patrimonio immobiliare del valore complessivo di lire 7.174.925.789, con un reddito annuo effettivo di lire 173.445.545.

Tale patrimonio risulta così distinto: beni rustici 2.118.398.545, con un reddito annuo di 64.438.540; immobili urbani 5.056.244, con un reddito annuo effettivo di 109.007.005.

Ho comunicato i dati complessivi, ma il Ministero è in possesso di tutti i dati suddivisi per provincia e per comune. Come vede il Senato, trattasi di cifre imponenti e di rilievi interessanti che il Ministero si ripromette di esaminare partitamente e diligentemente allo scopo di realizzare, così come affermavo alla Camera, un sempre migliore e più redditivo impiego anche del patrimonio degli enti locali, specialmente di quello terriero, in favore di questi e nell'interesse della economia generale della nazione. (*Approvazioni*).

Un nuovo regime per le stazioni di cura, soggiorno e turismo venne instaurato con la legge 25 gennaio 1934. Con esso venne disposto il riesame della posizione di tutte le stazioni precedentemente riconosciute, e questo sia agli effetti della loro classifica nelle distinte categorie di soggiorno cura e turismo, sia per la eventuale revoca di quelle che non avendo dimostrato, sulla base delle risultanze del precedente triennio, di poter realizzare un provento complessivo tributario di almeno lire 20.000 annue, per inadeguata sistemazione degli impianti e dei servizi ricettivi o igienici, non rispondessero alle esigenze del loro specifico ruolo.

L'applicazione di tali disposizioni da parte del Consiglio centrale delle stazioni di cura soggiorno e turismo, sedente presso il Ministero dell'interno, ha portato alla soppressione di qualifica di 67 stazioni, mentre ne sono state conservate ben 134, alcune delle quali però con l'obbligo di perfezionare impianti o servizi per poter ottenere nel quinquennio la definitiva conferma di qualifica.

È sembrato a molti che la Commissione abbia adottato criteri di eccessiva rigidità e che la legge stessa, ispirata a criteri, sotto un certo aspetto, contrastanti con l'interesse turistico nazionale, debba essere riveduta al più presto.

Non credo che nella legge del 1934 vi siano disposizioni da mutare e ritengo che la Commissione non meriti censura di sorta, avendo compiuta opera altamente benemerita dal punto di vista amministrativo e turistico.

È risaputo che in Italia le pretese di essere classificate stazioni di cura o di soggiorno o di turismo sono avanzate da troppi centri, alcuni dei quali sono privi assolutamente della più modesta organizzazione ricettiva.

Ora per il decoro e la serietà del turismo italiano, che ha riflessi così importanti nella economia nazionale, è necessario, anzi indispensabile, che l'opera della Commissione continui ad ispirarsi a quelle direttive di rigorosa classificazione che ha finora seguite. (*Approvazioni*).

La qualifica delle stazioni deve basarsi sulla reale, effettiva, accertata esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge. Fare il contrario significa recare pregiudizio al buon nome e alla intemerata reputazione di quelle stazioni che da anni compiono sacrifici notevoli per tenere alto, e con successo, il loro prestigio nel campo turistico internazionale. (*Applausi*).

Desidero ora intrattenere brevemente il Senato sulla attività legislativa esplicita nell'anno 1935 dal Ministero dell'interno.

Il Testo Unico delle leggi sulle Opere Pie è completato. Esso attende ora di essere sottoposto all'esame della Commissione interparlamentare (già nominata) e al parere del Consiglio di Stato.

Entrerà, pertanto, fra breve tempo, in vigore.

Il lavoro di preparazione dello schema del nuovo regolamento della legge comunale e provinciale è pressochè ultimato: si attende ora all'ordinamento e alla revisione delle norme predisposte per arrivare alla compilazione del testo sul quale verranno subito promossi i necessari pareri.

Si sono aggiornate e saranno raccolte in un complesso organico quelle disposizioni vigenti che meritano di essere conservate e si sono predisposte le norme necessarie per l'applicazione del nuovo testo. Nella complessa elaborazione sono state tenute doverosamente presenti la dottrina e la giurisprudenza che sono venute formandosi nel primo periodo di applicazione del Testo Unico e tutte le segnalazioni apparse sulle numerose riviste tecniche che si sono interessate di questa importante materia.

Affari di culto. — Circa poi l'attività legislativa spiegata nel 1935 in materia di culto, è di notevole importanza il provvedimento del 26 settembre 1935 col quale, eliminandosi difficoltà ed incertezze di applicazione delle norme regolamentari nei riguardi delle fabbricerie, si è nettamente e definitivamente chiarita la natura giuridica della fabbriceria che è un semplice organo amministrativo della Chiesa, senza propria personalità giuridica; si è precisato il contenuto dei poteri di questo organo nei rapporti con l'Autorità ecclesiastica e si è meglio determinata e più semplificata la procedura per l'approvazione dei bilanci e dei

conti, delimitando con esattezza la competenza rispettiva dei prefetti e degli ordinari diocesani. Tali disposizioni sono in via di attuazione; al raggiungimento di tali finalità danno la loro opera sia i prefetti che hanno ricevuto dal Ministero dell'Interno precise disposizioni, sia gli ordinari diocesani ai quali sono state impartite opportune istruzioni dalla Santa Sede. Tutto ciò sta a conferma della efficace collaborazione in atto fra le autorità dello Stato e le autorità della Chiesa, collaborazione che trova la sua ragione essenziale di attuazione nello spirito e nella finalità dei Patti Lateranensi. (*Applausi*).

Servizi passati al Ministero dell'interno. — Degni di segnalazione sono due servizi passati alle dipendenze del Ministero dell'interno e dei suoi organi periferici.

Primo, il servizio riguardante i soccorsi giornalieri da distribuirsi per disposizione di legge alle famiglie bisognose dei militari richiamati trattenuti o volontari alle armi. Con tale trasferimento le mansioni disimpegnate dai Distretti militari e dalle Capitanerie di Porto sono svolte ora dalle Prefetture, così come le attribuzioni prima conferite ai Ministeri delle forze armate sono ora esercitate dal Ministero dell'interno.

Tale importante e delicato servizio viene disimpegnato dagli organi ministeriali con diligenza e con alto senso di responsabilità, tanto che — bisogna riconoscerlo — esso non dà luogo a inconvenienti o lamentele di sorta.

Un particolare elogio va rivolto agli uffici postali che sono incaricati del pagamento dei soccorsi, l'importo dei quali viene, volta a volta, rimborsato dalle Prefetture, su accreditamenti disposti periodicamente dal Ministero dell'interno.

Un altro importante servizio passato al Ministero dell'interno e agli organi dipendenti, Prefetture e Province, è il servizio dei pompieri, alla organizzazione nazionale del quale il Ministero attende con energia e speditezza:

Archivi di Stato. — Allo scopo preciso e diretto di dare finalmente inizio alla tanto invocata opera di riordinamento della Amministrazione degli Archivi di Stato, è intervenuta una disposizione legislativa che contiene sostanziali modifiche alle norme per la composizione e le attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno.

Con tale provvedimento la presidenza del Consiglio degli Archivi viene attribuita al Ministro per l'interno che può delegare il Sottosegretario di Stato. Viene altresì profondamente modificata la struttura del Consiglio, demandandosi la scelta dei componenti di esso direttamente ai Ministeri dell'educazione nazionale, della giustizia e dell'interno, nonché al Segretario del Partito e ai principali enti culturali del Regime, quali la Reale Accademia d'Italia e la Giunta centrale per gli Studi storici.

Si è contemporaneamente resa possibile la soppressione della Giunta degli Archivi che aveva

precipualemente attribuzioni relative al governo del personale degli Archivi, attribuzioni che sono state trasferite agli organi dell'Amministrazione dell'interno, raggiungendosi così quella unità di direttiva e di comando che sono la base di ogni ordinamento fascista.

Al Consiglio degli Archivi vengono invece conferite precise attribuzioni di ordine strettamente tecnico, così come la natura dell'organo consultivo imponeva.

A far parte del nuovo Consiglio degli Archivi sono stati designati uomini di altissimo valore professionale, i quali danno sicuro affidamento di saper segnare finalmente l'indirizzo tecnico preciso che troverà negli organi dipendenti dal Ministero una decisa e pronta volontà esecutiva.

Alla vice-presidenza del Consiglio degli Archivi è stato nominato l'onorevole senatore Francesco Salata, la competenza del quale è sicura garanzia di successo nell'attività che sarà per intraprendere. Al suo fianco sono i camerati professori Pier Silvio Leicht, Alessandro Lustig, Pietro De Francisci, Annibale Alberti, Pietro Fedele.

Per quanto concerne poi l'ordinamento archivistico, così come fa presente il relatore, sono già inoltrati gli studi per la compilazione del nuovo regolamento e per una integrale difesa del vasto e importante materiale, ovunque esso si trovi.

Nei riguardi del personale, l'opera di epurazione e di rinnovamento, già iniziata nell'esercizio decorso, è continuata senza indecisione, con il collocamento a riposo di impiegati anziani e con la esclusione dal servizio di individui non idonei per ragioni politiche, morali o disciplinari; a tutto ciò ha fatto seguito la assunzione di nuovi elementi giovani e fattivi che hanno dimostrato buona preparazione culturale, accuratamente constatata, attraverso regolari e rigorose prove di esami.

A mezzo, infine, di appositi concorsi sono stati preposti agli Archivi di Stato più importanti (Napoli, Firenze, Palermo, Genova e Bologna) sovrintendenti titolari che sono fra i migliori dell'Amministrazione; si è posto così finalmente termine alla reggenza che era divenuta non più incarico limitato a speciali ed eccezionali condizioni di breve durata, ma un vero abusivo istituto; per il quale l'incarico veniva ad acquistare l'illegale carattere di stabilità e di continuità.

L'onorevole senatore Romano, nel suo elevato discorso, si è intrattenuto sulla mortalità infantile, argomento che ho già avuto modo di illustrare alcuni giorni fa dinnanzi alla Camera, prospettandolo come un problema di fondamentale importanza politica e sociale.

Ma, poichè l'onorevole senatore Romano ha strettamente collegate le sue conclusioni al funzionamento dell'Opera nazionale maternità e infanzia, mi corre l'obbligo di fornire al Senato un dettagliato quadro di tutte le attività che interferiscono nel vasto problema della maternità e dell'infanzia, in modo che risultino chiare e definite le direttive, le funzioni e le attribuzioni.

Incominciamo con lo stabilire nettamente i limiti e la natura delle attività demandate alla competenza dell'Opera nazionale maternità e infanzia. Esse sono, così come risulta dal regolamento dell'Opera compilato nel 1926:

1° servizi di protezione e assistenza durante la gestazione, il parto, il puerperio (articolo 123);

2° servizi di aiuto materno, di profilassi sanitaria ed assistenza della prima infanzia (articolo 132);

3° profilassi antitubercolare infantile (articolo 140);

4° protezione fisica e morale dei fanciulli di età prescolastica e scolastica (articolo 149);

5° assistenza degli anormali fisici e psichici (articolo 163).

Da quanto precede risulta in modo preciso che le direttive fondamentali alle quali deve ispirarsi l'Opera nella sua attività sono:

a) la profilassi, l'educazione igienica, la diffusione della norma medica preventiva;

b) la cura ambulatoria in determinati casi stabiliti dal regolamento;

c) il coordinamento e l'integrazione della azione di altri enti pubblici.

È evidente, quindi, che l'Opera nazionale maternità e infanzia, che pure ha un indirizzo igienico sanitario ed una organizzazione centrale e periferica all'uopo costituita, non ha, come alcuni, purtroppo, anche medici ritengono, funzioni particolarmente curative.

Ora se noi poniamo la nostra attenzione sopra le statistiche riflettenti la mortalità infantile possiamo trarne conclusioni precise e interessanti.

Prendiamo i dati riferentisi alla mortalità infantile nel primo anno di età, nell'anno cioè nel quale la mortalità è di gran lunga superiore agli anni seguenti, ed esaminiamo alcune principali cause di morte.

I dati si riferiscono all'anno 1934 (gli ultimi completi) e sono pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Così sopra una mortalità complessiva nell'anno di 98.023 bambini (da 0 ad un anno) le malattie infettive (morbillo, scarlattina, tosse convulsa, difterite, influenza, tubercolosi, sifilide ecc.) ci danno 6.926 morti; le malattie dell'apparato respiratorio (bronchite, polmonite ecc.) ci danno 21.173 morti; le malattie del sistema nervoso (encefalite, meningite ecc.) ci danno 4.408 morti; e altri 6.000 morti circa ci danno, in complesso, il gruppo delle malattie dell'apparato circolatorio del sangue e della pelle ed altre minori.

Quindi, su un totale di 98.023 morti, il 40 per cento si deve a malattie che richiedono soprattutto una azione curativa che esorbita, come si è detto, dalle funzioni specifiche dell'Opera. La rimanente percentuale del 60 per cento è da attribuirsi a malattie dell'apparato digerente (soprattutto enteriti) con un'altissima cifra, ben 33.800 morti, e a malattie dell'infanzia con 26.556 morti dei quali 11.161

per debolezza congenita e 9.037 per nascita prematura (esclusi, s'intende, i nati morti).

Sopra questo secondo gruppo di cause di morti l'azione dell'Opera nazionale maternità e infanzia può e deve esplicarsi con la sua assistenza igienico-sanitaria, considerando peraltro che tale assistenza deve essere necessariamente affiancata e seguita sempre dall'azione prettamente curativa.

In conclusione, l'azione igienico-sanitaria dell'Opera può influire efficacemente solo in un determinato settore delle cause di mortalità infantile e deve procedere sempre congiuntamente con l'attività sanitaria, svolta dai numerosi enti e istituzioni estranei all'Opera nazionale maternità e infanzia (quali i reparti di maternità presso gli ospedali, le cliniche ostetriche e pediatriche, gli ospedali per bambini, i reparti materni, i sanatori antitubercolari, ecc.).

È pertanto evidente come, per combattere la mortalità infantile, non sia solo necessario sempre più e sempre meglio attrezzare e perfezionare gli organi dell'Opera nazionale maternità e infanzia fino a spingere la loro benefica azione nei più lontani borghi rurali, ma sia, altresì, indispensabile richiamare l'attenzione e richiedere il contributo di tutti i medici italiani e particolarmente dei medici condotti, che potranno così ancora una volta rendersi benemeriti della Nazione nel combattere una battaglia, la cui vittoria condurrà a raggiungere un obiettivo di così elevato interesse umano, politico e sociale. (*Approvazioni*).

È necessario infine richiamare l'attenzione dell'onorevole Romano sul fatto che l'Opera nazionale maternità e infanzia non si limita né si è limitata all'assistenza dei bambini nei primi tre anni di età.

Infatti, l'Opera prosegue l'assistenza all'infanzia anche nel periodo dai quattro ai sei anni, assistenza che viene esplicata in forme diverse che vanno dall'aiuto diretto alla famiglia al ricovero del fanciullo in speciali istituti, alla sovvenzione e alla integrazione dell'attività degli enti pubblici e privati che tendono al miglioramento fisico e morale dell'infanzia. Nell'anno 1934, sono stati assistiti dall'Opera n. 133.136 bambini, tutti dall'età di tre a quella di sei anni. Per il 1935, il numero è stato quasi triplicato, essendosi raggiunto la cifra di 328.308 assistiti.

Del resto se si considera la vastità dei compiti che l'Opera nazionale maternità e infanzia deve assolvere, in relazione ai mezzi disponibili (lire 112 milioni), i risultati finora ottenuti debbono considerarsi più che soddisfacenti e ci debbono soprattutto rendere ottimisti per i risultati che col concorso di tutti gli organi sanitari, politici e sociali del Regime potranno ancora raggiungere in un non lontano domani.

Basta pensare che la mortalità nel primo anno di vita è diminuita da 131.464 nel 1927 a 98.023 nel 1934 e che la mortalità nei primi cinque anni di vita è discesa da 204.413 nel 1927 a 148.331 nel 1934.

Una risposta precisa debbo infine all'onorevole senatore Conti Sinibaldi che si è intrattenuto sopra un argomento che interessa, sotto certi aspetti, anche la competenza dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Il coordinamento tra l'attività dei Tribunali e delle Corti d'appello pei minorenni e quella dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia già esiste e si va sempre più sviluppando. L'Opera, infatti, sta istituendo, presso le Corti di appello e le loro sezioni, centri di osservazione per la raccolta dei minorenni abbandonati. In tali centri i minorenni, dopo essere stati sottoposti alle indagini antropologiche e sociali necessarie alla conoscenza perfetta della loro personalità psichica, vengono avviati in istituti normali di educazione, e, se si tratta di adolescenti travati e delinquenti, in istituti per corrigendi, previa ordinanza dell'autorità giudiziaria.

Nel caso che occorra, poi, un intervento immediato, provvedono direttamente all'assistenza e al ricovero dei minorenni abbandonati i patronati comunali dell'Opera.

La notevole spesa che sostiene annualmente l'Opera per la sua attività a favore dei fanciulli abbandonati e che assorbe circa un terzo delle disponibilità finanziarie dell'Ente dimostra come l'importanza del problema, prospettato dall'onorevole senatore Conti Sinibaldi, sia giustamente valutato da quell'istituto e dal Ministero dell'interno che ne vigila l'andamento.

Per sua parte, poi, questo Ministero non ha mancato nei casi più urgenti, e quando gli impegni assunti dall'Opera non permettevano di dar corso ad ulteriori ricoveri, di intervenire direttamente provvedendo all'assistenza in idonei istituti dei fanciulli abbandonati.

Infatti, a carico diretto del bilancio dell'interno, risultano assistiti, presso vari enti, 2.568 ragazzi.

Onorevoli Senatori, in esecuzione degli ordini del Ministro dell'interno, ho rappresentato in quadri, per quanto mi è stato possibile chiari e precisi, dinanzi ai due rami del Parlamento la complessa attività nell'anno decorso esplicata dal Ministero sotto la quotidiana illuminata direttiva del Duce.

Al termine di questa mia esposizione, desidero mettere ancora una volta in rilievo le più che normali condizioni dell'ordine dello spirito pubblico.

Lo Stato fascista, attraverso i suoi organi di polizia, sensibili, pronti e decisi nell'opera di prevenzione, di repressione e anche di assistenza, è in grado di custodire ed assicurare, con vigile fermezza, in ogni momento, ed ovunque, l'ordine più completo. Reso l'elogio alle forze tutte della polizia, Carabinieri e Milizia comprese, dobbiamo però riconoscere che l'ordine pubblico, più che mai perfetto oggi in Italia, è in funzione ormai soprattutto delle condizioni storiche create dal Fascismo. (*Vivi applausi*).

Una infrangibile solidarietà morale ed una ferrea disciplina unitaria di popolo, sorte dalla certezza di una più alta giustizia sociale, e una illuminata coscienza nazionale, pronta a trasformarsi in una irresistibile volontà di potenza, sono le basi granitiche sulle quali si erige saldo e sicuro l'ordine fascista. (*Applausi*).

Il popolo avverte nel Duce il creatore del suo nuovo destino e il Duce sente nel popolo lo strumento formidabile per la nuova epoca della Patria.

Onorevoli Camerati, termino con le parole del Capo: « Sicuro entro le sue frontiere, grazie alla mole dei suoi armamenti e allo spirito dei suoi combattenti; munito di strumenti politici e sociali sempre più adeguati alle condizioni della sua vita e alla evoluzione dei tempi e in anticipo su tutti i Paesi del mondo, il popolo italiano, ha oggi dischiuse, grazie al Fascismo, le vie di una sempre crescente potenza ». (*Vivissimi e prolungati applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A). (*Approvato*).

Art. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della Provincia stessa, autorizzata col Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1958, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata, successivamente, fino a tutto il 1935, è ulteriormente prorogata, nella misura di lire 1.000.000, a tutto l'anno 1936.

(*Approvato*).

Art. 3.

È stabilito in lire 100.000.000, per l'esercizio finanziario 1936-37, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 6 della legge 13 aprile 1933, n. 298.

(*Approvato*).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

b) a far pagare le spese ordinarie e straor-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1936

dinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1936-37 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi

in vigore, le entrate dei patrimoni riuniti ex-economali di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella F);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella G).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei patrimoni riuniti ex-economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, concernente la facoltà di presentare le domande di revoca delle dichiarazioni di riforma sino al 55° anno di età e le norme per la nomina a sottotenente di complemento per talune categorie di militari » (N. 1023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, concernente la facoltà di presentare le domande di revoca delle dichiarazioni di riforma sino al 55° anno di età e le norme per la nomina a sottotenente di complemento per talune categorie di militari ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, concernente la facoltà di presentare le domande di revoca delle dichiarazioni di riforma sino al 55° anno di età e le norme per la nomina a sottotenente di complemento per talune categorie di militari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2281, recante modifiche alle disposizioni vigenti sulla concessione dei premi di arruolamento ai carabinieri Reali ausiliari » (N. 1025).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2281, recante modifiche alle disposizioni vigenti sulla concessione dei premi di arruolamento ai carabinieri Reali ausiliari ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2281, recante modifiche alle disposizioni vigenti sulla concessione dei premi di arruolamento ai carabinieri Reali ausiliari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2224, concernente la estensione dell'uso delle cartoline postali in esenzione di tassa alle Forze armate mobilitate nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo per esigenze dell'Africa Orientale » (N. 1030).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2224, concernente la estensione dell'uso delle cartoline postali in esenzione di tassa alle Forze armate mobilitate nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo per esigenze dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2224, concernente l'estensione dell'uso delle cartoline postali in esenzione di tassa alle Forze armate mobilitate nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo per esigenze dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al trattamento economico del personale mobilitato delle forze armate dello Stato, dislocato nelle Colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette colonie » (N. 1040).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al trattamento economico del personale mobilitato delle forze armate dello Stato, dislocato nelle colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette colonie ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al trattamento economico del personale mobilitato delle forze armate dello Stato, dislocato nelle colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette colonie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 353, concernente l'isolamento coattivo dei lebbrosi » (N. 1051).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 353, concernente l'isolamento coattivo dei lebbrosi ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 353, concernente l'isolamento coattivo dei lebbrosi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, 2356, recante nuove

disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali del Regio esercito » (N. 1063).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2356, recante nuove disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2356, recante nuove disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali del Regio Esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento ai diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale » (N. 1081).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento ai diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento ai diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattenimento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee » (Numero 1083).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattenimento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattenimento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936 alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia aeronautica » (N. 1084).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936 alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936 alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga

a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 maggio 1935, n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo » (N. 1085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero » (N. 1087).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, riguardante il coordinamento delle attribuzioni e dei servizi del-

l'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero — che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista per il commercio estero » — con le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute » (N. 1101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, riguardante il coordinamento delle attribuzioni e dei servizi dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero — che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista per il commercio estero » — con le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, riguardante il coordinamento delle attribuzioni e dei servizi dell'Istituto Nazionale Fascista per gli scambi con l'estero — che assume la denominazione di « Istituto Nazionale Fascista per il commercio estero » — con le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2262, recante provvedimenti per combattere il « mal secco » degli agrumi in Sicilia » (N. 1122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2262, recante provvedimenti per combattere il « mal secco » degli agrumi in Sicilia ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2262, recante provvedimenti per combattere il « mal secco » degli agrumi in Sicilia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XVI, le agevolzze doganali a favore di alcuni tipi di oli minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione » (N. 1129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XVI, le agevolzze doganali a favore di alcuni tipi di oli minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XVI, le agevolzze doganali a favore di alcuni tipi di oli minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge, testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario legge lo stampato n. 1128.

PRESIDENTE. Avverto l'Assemblea che nella relazione del senatore Conti, al penultimo periodo, è corso un errore tipografico che deve essere corretto come segue. Invece di leggersi che nel sistema fascista le distanze « dovranno sempre raccorciarsi » per tendere ecc., si deve leggere: « dovranno sempre più raccorciarsi » per tendere...

È una sfumatura di pensiero che è opportuno

sia rilevata anche per riguardo al nostro egregio collega relatore che non è presente nell'Aula.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LEICHT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEICHT. Onorevoli colleghi, l'ampia relazione, molto bene informata, che il senatore Ettore Conti ha fatto sul bilancio delle corporazioni, dà tutta la misura della importanza dell'azione del Ministero delle corporazioni in questo storico periodo che l'Italia attraversa. Le sanzioni che il sinedrio ginevrino ha lanciate contro l'Italia, ritenendo di fiaccare il suo spirito di resistenza, hanno invece cementato sempre più l'unione del popolo nostro. Mentre le armi della terra e del cielo combattono gloriose battaglie nel Tigris e nella Somalia, battaglie che ci riempiono il cuore di orgoglio, un altro esercito silenzioso combatte una battaglia pure difficile ed è quella che nell'interno del Paese si fa, per resistere alle inique sanzioni. Gli operai lavorano disciplinati nelle officine, i capi studiano nuovi mezzi per potenziare la produzione nazionale, il Governo dà le sue direttive, eccita questo intenso lavoro colla sua volontà. Il nostro popolo dimostra così la nuova anima che esso si è formata dopo l'avvento del Fascismo. Non dobbiamo dimenticare che questa disciplina nazionale, che s'è così formata, ha la più alta importanza: essa serve non solo di base alla politica economica ed interna, ma anche alla politica internazionale. Tutti sappiamo quali siano state le conseguenze nel campo internazionale delle divisioni interne dell'Italia nel periodo del dopo-guerra.

Quest'unione, questa disciplina hanno la loro base nel prestigio del Fascismo e il loro strumento nel sistema sindacale-corporativo.

Voglio ricordare al Senato che, proprio in questi giorni, si matura il decennale della legge 3 aprile 1926, quella legge che fondò un nuovo ordine di cose. Ricordo i dubbi e le ansie della vigilia, le dispute che ci furono fra noi circa la convenienza di adottare il sistema del sindacato unico o del sindacato plurimo, circa l'opportunità di dare una certa figura od una cert'altra al sindacato e al contratto collettivo di lavoro. Ricordo le discussioni intorno alle Corporazioni, che molti temevano potessero risolversi in sindacati misti; ricordo finalmente la grande controversia relativa alla possibilità e alla convenienza di sottoporre alla Magistratura del lavoro le controversie collettive; ricordo le due correnti che si erano formate. In una storica seduta alla Camera dei Deputati, le due tendenze si acquietarono davanti alla parola del Duce che con alto senno stabilì che tutte le controversie, in qualunque campo sorgessero, dovessero essere sottoposte al giudizio della Magistratura del lavoro.

Ricordo anche la figura indimenticabile di colui che fu il collaboratore principale del Duce in questa opera legislativa, cioè Alfredo Rocco, che

in questa legge diede tutta la misura della sua grande mente di giurista e del suo sguardo lungimirante di politico.

Gli istituti allora formati: Contratto collettivo di lavoro, sindacati legalmente riconosciuti, Magistratura del lavoro, sono stati il fondamento del nuovo ordine della nuova disciplina del popolo italiano. Gli altri istituti che si sono costituiti successivamente: le Corporazioni, i Comitati corporativi, la legge che disciplina i nuovi impianti, i consorzi obbligatori, tutta la vasta legislazione che riguarda le assicurazioni sociali, l'assistenza e via via fino alla legge che disciplina il credito e le banche, tutto questo è sorto dal tronco vigoroso della legge 3 aprile 1926 e dalla Carta del lavoro che la seguì di poco. Si è creato così uno strumento che permette al Governo di far sentire la sua volontà e le sue direttive dal centro fino all'estrema periferia pur senza formare, come disse il Duce nello storico discorso del 23 marzo, uno Stato burocratico e lasciando la libertà all'iniziativa individuale ogni qualvolta si dimostri utile per la economia della Nazione.

Lo Stato italiano ha avuto così un ordinamento che è conforme ai nostri tempi e alle esigenze dei nostri tempi, non solo per il periodo eccezionale che attraversiamo, ma anche per i tempi normali. Non dobbiamo dimenticare che le Nazioni si sono asserragliate nel loro territorio economico, si sono difese con alte barriere protettive, ciò che ha ostacolato la circolazione dei beni, la bilancia monetaria e quella commerciale. È stato necessario di sviluppare in ciascun popolo nuove industrie, per dare occupazione agli operai che erano rimasti senza lavoro per la trasformazione avvenuta nel campo industriale. Questo ci ha reso necessario di fare altrettanto e di eliminare le importazioni superflue, di aumentare la produzione nazionale nei limiti del possibile, di cercare nuovi sbocchi alle esportazioni, di potenziare insomma la vita economica della Nazione, di governare la bilancia commerciale, di dare le cure più assidue alla bilancia monetaria. Ora tutto questo rende necessaria una ferrea disciplina nel Paese. Ed è necessario, perchè questa ferrea disciplina ci sia, che ogni uomo si senta una parte, una piccola ruota del grande ingranaggio nazionale e che abbia la coscienza che il suo moto non può essere nè troppo lento nè disordinato per non recare danno all'ingranaggio totale. Per fortuna le sanzioni sono venute quando questo edificio sindacale e corporativo era quasi al completo e si è venuto completando proprio in questi mesi dando la misura del suo valore. Non è senza commozione che noi pensiamo che il Duce, mentre la sua mente è assillata da tanti problemi della politica internazionale e di quella militare, ha potuto presiedere ben 27 volte le Corporazioni, interessandosi a tutti i problemi che in esse sono stati dibattuti. È altrettanto degno di nota il fatto che, in questo nuovo indirizzo che è stato dato alla vita economica dello Stato attraverso l'edificio sindacale

corporativo, si son viste marciare di pari passo ed in stretta unione la scienza e la pratica: gli scienziati nei loro laboratori hanno studiato nuovi procedimenti per potenziare l'economia della Nazione, gli industriali hanno cercato, con uno spirito d'iniziativa, altamente lodevole, di dare effetto pratico a questi studi. Noi vediamo che i postulati di molte Corporazioni coincidono perfettamente con gli studi del Consiglio delle Ricerche.

Molti laboratori sono stati creati per questo scopo. Sono state create stazioni sperimentali per il cuoio, per le industrie tessili, per le conserve alimentari, per la seta, per i prodotti agrumari allo scopo di coadiuvare la trasformazione industriale che avviene nella Nazione.

Siamo certi che questa stretta connessione tra la scienza e la pratica durerà anche dopo che questo periodo fortunoso per il nostro Paese sarà passato, e non si ripeterà l'errore che si è commesso nel dopo-guerra, quando tante iniziative che avrebbero potuto affrancare il nostro Paese dalla servitù verso lo straniero per molti prodotti furono abbandonate, perchè trovarono il capitale timido, i dirigenti inesperti e perchè il Governo del tempo trascurò questi problemi.

L'ordinamento sindacale corporativo che è base dello svolgimento di questa ardua e lungimirante politica si è formato attraverso una elaborazione legislativa che ha come caratteristica quel metodo proprio del Governo fascista, cioè un metodo che chiamerei sperimentale: nessun passo è stato fatto senza che si siano verificate le conseguenze del passo precedente. La riforma è stata rapida ma fu fatta con grande ponderazione. È naturale però che, essendosi fatta una così ampia e progressiva modificazione nell'organismo dello Stato, alcune parti della legislazione, che fu iniziata con la legge del 3 aprile 1926, siano invecchiate. Non parlo della legge del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, che necessariamente dovrà essere rifatta in gran parte, ma anche della stessa legge del 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Indubbiamente vi sono delle parti che meriterebbero di essere rivedute e io mi auguro che, in occasione della riforma politica annunciata dal Duce nel suo memorando discorso del 23 marzo, si faccia un'opera di revisione e di unificazione di tutta la materia legislativa del campo sindacale corporativo dal 1926 sino ad oggi.

È un decennio di intensa opera legislativa in questa materia e sarebbe opportuno che certe disposizioni inutili fossero eliminate, altre fossero rivedute e si togliesse qualche discordanza che si è formata nella terminologia, inquantochè alcuni termini che avevano prima un dato significato oggi lo hanno più o meno modificato. Ad esempio (non voglio tediare il Senato con questi rilievi tecnici), ricorderò che il sindacato legalmente riconosciuto dalla legge del 3 aprile 1926 aveva in quel tempo una figura che oscillava tra il diritto privato e il diritto pubblico,

mentre già da tempo ha assunto una veste schiettamente pubblicistica. Se ne possono citare molte prove: ne ricorderò una sola che troviamo nella disposizione della legge del 3 aprile 1926 nella quale è stata preveduta la possibilità che il Pubblico Ministero si sostituisca al sindacato nel promuovere la costituzione del contratto collettivo di lavoro quando il sindacato sia negligente o forse agisca con malevolenza. Potete immaginare qualche cosa di simile oggi? La disposizione, a quanto mi consta, non è stata mai applicata, perchè il sindacato agisce sotto il controllo dei Corpi centrali e del Ministero delle corporazioni in stretta connessione con le autorità politiche, sicchè un'ipotesi quale è quella prevista dalla legge non potrebbe verificarsi. Un altro esempio di questa concezione semi-privatistica del sindacato legalmente riconosciuto si ha nella disposizione della stessa legge dove si prevede la possibilità che il sindacato si obblighi solidariamente a riparare i danni del contratto collettivo di lavoro non eseguito: disposizione che non ebbe, per quanto io so, nessuna attuazione.

Ma anche la stessa figura del contratto collettivo di lavoro meriterebbe un'interpretazione autentica. Voi sapete che gli studiosi s'accapigliano per stabilire se questo contratto collettivo sia una legge oppure un contratto e questa incertezza ha anche dei riflessi nelle sentenze della Magistratura. Tutto ciò si potrebbe evitare dando una più esatta definizione a questo istituto che dall'aprile del 1926 ad oggi, ebbe, come tutti sanno, larghissima applicazione, ciò che è servito a precisarne, molto meglio di quel che si potesse fare allora, l'indole e gli effetti.

Ma non hanno avuto contorni ben definiti neppure le norme — come dice nel suo linguaggio un po' arcaico la legge del 1926 — emanate dagli organi di collegamento, gli stessi che oggi si chiamano Corporazioni, cioè quelle che nella scienza del diritto corporativo si è convenuto di chiamare « ordinanze corporative ». Sarebbe opportuno definire anche questo istituto che ha avuto applicazioni importanti, come, ad esempio, la Carta della mezzadria.

Ed ancora un'osservazione.

L'onorevole Sottosegretario di Stato, il valente ed operoso camerata Lantini, ha annunciato all'altro ramo del Parlamento che è imminente la istituzione del libretto di lavoro, per la quale il bilancio che stiamo per approvare fissa uno stanziamento di lire 700.000, a completamento delle altre 350.000 che erano state poste nel bilancio precedente. Io sono molto lieto di questo annuncio dato dall'onorevole Sottosegretario di Stato: il libretto di lavoro, del quale ci siamo occupati nei nostri lavori alcuni mesi or sono, servirà a definire meglio l'assegnazione del prestatore d'opera all'una o all'altra categoria ed anche ad eliminare certi errori che si verificavano nelle statistiche in quanto che i disoccupati apparivano in numero maggiore di quello che era

effettivamente. Infatti questi lavoratori, nell'ansia di avere una occupazione, si iscrivevano in elenchi di varie categorie e venivano perciò computati più volte.

Tuttavia io vorrei raccomandare alla grande esperienza dell'amico e camerata Lantini che vegli affinché nell'applicazione dei libretti di lavoro non si cada nell'eccesso opposto, che cioè il lavoratore venga definito con limiti troppo rigidi e ristretti. Per citare un esempio, nelle categorie più umili come quella dei braccianti agricoli, avviene sovente che questi lavoratori possano essere occupati, quando nella loro categoria non trovano lavoro, in altre categorie, ad esempio, in quelle più basse degli edili. Ora non vorrei che si creasse, con un'applicazione troppo che è rigida del libretto di lavoro, un ostacolo a tali necessari spostamenti. Debbo anche dire, a tal proposito, che una tendenza, nel senso da me desiderato, si può vedere già nel fatto che gli Uffici di collocamento, che finora erano divisi in tre categorie ben distinte l'una dall'altra: agricoltura, industria, commercio, sono stati concentrati tutti in un solo ufficio provinciale del quale le tre grandi divisioni accennate formano tre sezioni. Ciò lascia sperare che le preoccupazioni di questa povera gente abbiano ad essere sopite da una più elastica comprensione dei collocatori, pur tenendo conto, com'è ben naturale, delle legittime esigenze dei datori di lavoro, circa la capacità delle maestranze.

Mi sono soffermato su queste che possono sembrare minuzie; ma io, poichè spesso vivo a contatto con questa povera gente, so quali siano le loro preoccupazioni. Credo che, quando si tratta di tali giuste ansietà, anche le minuzie debbano essere curate. D'altra parte, nel trovarmi in contatto con questi umili lavoratori, ho potuto riconoscere che un grande mutamento è avvenuto nella loro anima: si sentono ancora, è naturale e non potrebbe essere diversamente, delle recriminazioni e dei lamenti, ma vi è la persuasione intima che è stata creata una giustizia anche nel campo economico. La povera gente, gli umili lavoratori hanno fiducia nelle autorità, nelle gerarchie; ritengono che, se le gerarchie sono bene informate, giustizia sarà resa. Questo è un grandissimo progresso.

Io credo che al Fascismo sarà riconosciuto, quando i giudici saranno finalmente imparziali anche nel mondo internazionale, questo grande merito (e del resto molti lo riconoscono già), quello cioè di avere data cittadinanza nel campo giuridico a tutta una serie di rapporti che stavano fuori. Il popolo italiano ha dei grandi meriti di fronte alla civiltà: l'Italia è stata la madre delle arti e delle scienze e delle lettere più squisite, ma, se si vuole fissare forse la più essenziale caratteristica del popolo italiano, io credo che si debba ricercarla in quella virtù che gli è stata trasmessa dal mondo romano, cioè di essere un popolo giurista e legislatore. Come nei secoli XIII, XIV, XV,

i nostri giuristi ebbero il grande merito di dare un posto nella dogmatica a tanti istituti che erano stati foggiate dalla pratica e non avevano contorni ben precisi, e questi istituti di diritto internazionale, di diritto commerciale sono stati poi accettati da tutti i popoli che ne richiamarono i benefici all'Italia, così io credo che l'Era fascista rimarrà nella storia soprattutto per queste riforme che in progresso di tempo beneficieranno non soltanto l'Italia ma anche altri popoli. Sarà sempre gran merito del Fascismo quello di aver preso queste forze, quasi brute, che lottavano fuori del campo del diritto e di averle costrette ad entrare nel tempio di Temi ed a sottomettersi all'idea sovrana, augusta della Giustizia Sociale. (*Applausi e congratulazioni*).

BOCCIARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIARDO. Onorevoli senatori, il momento attuale, nel quale l'Italia subisce la prova dell'iniquo e odioso assedio economico, rende doverosi esami di coscienza a chiunque abbia posizioni di responsabilità nell'attività del Paese.

Gli industriali, specie quelli delle maggiori categorie, sono fra coloro che devono chiedersi se la loro opera passata è stata sempre all'altezza del compito loro affidato.

Io, come industriale, mi propongo di esaminare, sotto questo punto di vista, due specifici rami di attività che conosco più da vicino, entrambi considerati fondamentali: la siderurgia e l'industria dell'azoto.

Aggiungerò qualche considerazione sulla nostra attività idroelettrica che sta, e più ancora deve essere posta, alla base di tutto il nostro sviluppo industriale.

Chiuderò, infine, esponendo qualche concetto e qualche raccomandazione, forse non totalmente priva di interesse nel momento presente.

Ciò che dirò è il frutto della mia modesta, ma lunga ed appassionata osservazione.

Comincerò dalla siderurgia e cioè dall'industria produttrice della ghisa e dell'acciaio.

È un ramo di attività che è stato ed è frequentemente discusso e non sempre con benevolenza e con cognizione di causa.

Essa è stata la prima industria fortemente protetta dai dazi doganali e, malgrado che essa sia oggi uguagliata o superata nella protezione da altre industrie manifatturiere, la siderurgia permane sempre nella mente del pubblico la tipica industria protetta contro la quale, di preferenza, si appuntano le critiche.

Accenno appena che la moderna siderurgia si è sviluppata nel nostro Paese sotto la protezione della tariffa doganale del 1887, e che essa compì rapidamente le successive tappe del suo progresso tecnico:

l'adozione dei grandi forni Martin a carica solida, prima del 1890;

l'impianto di moderni altiforni a coke a Por-

toferraio per la produzione della ghisa col minerale dell'isola d'Elba, nel 1900;

i nuovi altiforni a Bagnoli di Napoli ed a Piombino, collegati alle rispettive acciaierie in modo da realizzare il ciclo completo di produzione dell'acciaio partendo direttamente dal minerale, nel 1905 e 1906;

infine l'utilizzazione del forno elettrico nella fabbricazione sia della ghisa partendo dal minerale sia dell'acciaio partendo dai rottami di questo metallo.

La siderurgia italiana non ebbe sempre giorni lieti.

Negli anni che precedettero la grande guerra, e precisamente nel 1911, l'accanita concorrenza della industria tedesca, che possedeva allora gli impianti della Lorena, impianti che sono, per la situazione delle materie prime, i favoriti del mondo intero, minacciò l'esistenza delle maggiori aziende siderurgiche italiane.

L'allora Direttore della Banca d'Italia, il compianto Bonaldo Stringher, sentì il pericolo di una paralisi della siderurgia italiana e, con un finanziamento di oltre 90 milioni di lire concesso insieme ad altri Istituti, somma restituita poi integralmente in capitale ed interessi, facilitò il concentramento di 9 stabilimenti siderurgici appartenenti a 6 diverse società.

La guerra del 1914 trovò così la nostra siderurgia consolidata anche tecnicamente. Durante il periodo della neutralità essa poté fornire alla Francia decine di migliaia di tonnellate di acciaio da proiettili e provvedere, dopo la nostra entrata in guerra, ai bisogni della nostra difesa limitando il concorso datoci dagli alleati ad una misura non superiore ad un quarto del nostro fabbisogno totale.

Oggi la nostra siderurgia ha triplicata la sua capacità produttiva in confronto a quella di allora ed è in grado di produrre; qualitativamente e quantitativamente, quanto può occorrere al Paese in ogni contingenza.

Non potrò tuttavia affermare che la siderurgia italiana ha compiuto il proprio dovere se prima non avrò dimostrato che essa ha tenuto conto, nel suo sviluppo, delle speciali condizioni del nostro Paese e se non avrò risposto ad alcune critiche che, anche da uomini eminenti, si rivolgono alla sua costituzione organica ed alla sua attrezzatura.

I problemi della siderurgia hanno dato luogo nel dopoguerra, e precisamente nel dicembre del 1920, ad amplissima discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Accenno a quella discussione perchè, malgrado l'esperienza dell'allora recentissima guerra, vi fu ancora chi, a quella data, avrebbe voluto che la siderurgia fosse gradualmente smobilitata e chi avrebbe voluto tenerla accesa sotto la cenere per farla divampare se e quando se ne fosse presentata la necessità.

In quella discussione, una sola manifestazione

fu unanime: la necessità di sostituire nel maggior grado possibile l'elettricità al carbone.

Hanno gli industriali italiani tenuto conto di questa raccomandazione?

Rispondo affermativamente.

In siderurgia l'energia elettrica ha due applicazioni essenziali: l'una per le grandi macchine operatrici come forza motrice, l'altra come agente termico in sostituzione del carbone.

La prima applicazione, quella della forza motrice, può ritenersi ormai generale e totale nei nostri stabilimenti siderurgici.

Per quanto riguarda la seconda ricordo che, allo stato attuale della tecnica, il forno elettrico può produrre soltanto o la ghisa, partendo dal minerale, o l'acciaio partendo dai rottami di questo metallo.

Orbene, una di queste produzioni elettriche, quella dell'acciaio, ha avuto in Italia tale sviluppo da essere in grado di assorbire tutto il rottame di ferro e di acciaio che può essere raccolto in Paese.

Minore sviluppo ha avuto, invece, la produzione della ghisa al forno elettrico per le maggiori difficoltà di carattere economico ad essa inerenti. Ma, anche in questo campo, le affermazioni non sono state nè sterili nè isolate e, nel corrente anno, la produzione della ghisa al forno elettrico partendo dal minerale raggiungerà le 100.000 tonnellate, e cioè 1/7 circa della produzione totale.

Vengo ora alle critiche.

Mi duole dover entrare in argomenti puramente tecnici. Lo farò colla maggiore discrezione e chiarezza di cui sono capace.

Con una insistenza che dimostra una profonda convinzione si è affermato da taluno, e fra questi dall'illustre professore Mortara della Università Bocconi nelle sue pregevolissime « Prospettive Economiche », che la nostra siderurgia doveva sviluppare maggiormente la produzione dell'acciaio cogli impianti cosiddetti a ghisa liquida, da noi adottati soltanto a Bagnoli, a Piombino e ad Aosta.

È questo un processo di fabbricazione dell'acciaio che non impiega ghisa, rottami di ferro e carbone, come fanno la maggioranza delle nostre acciaierie, ma invece, esclusivamente, minerale e carbone.

Devono comprendersi nei nostri minerali le ceneri di pirite, sottoprodotto della fabbricazione dell'acido solforico che, in ragione di 500.000 tonnellate, vengono messe annualmente a disposizione della nostra siderurgia.

Risparmio al Senato la dimostrazione e vado senz'altro alla conclusione che è la seguente.

Per alimentare i soli impianti a ghisa liquida esistenti in Italia e per produrre la sola ghisa consumata dalle nostre fonderie di getti, noi già dobbiamo, non solo consumare tutte le ceneri di pirite a nostra disposizione, ma scavare annualmente nelle nostre miniere altre 800.000 tonnellate di minerali di ferro. E, indicando questa cifra,

trascuro altri importanti consumi di questi minerali.

Estendere ancora, come vorrebbe il professore Mortara, gli impianti che consumano solo il minerale e metterci nella duplice necessità di aumentare l'escavazione nelle nostre non ricche miniere e di importare il maggior carbone necessario per questo speciale processo produttivo sarebbe, a mio avviso, un errore.

Lo stesso professore Mortara ed altri critici affermano che taluni nostri impianti siderurgici sono vecchi ed inefficienti e che, quindi, dovrebbero essere sostituiti.

L'Italia, come ogni altro Paese industriale, possiede impianti vecchi ed impianti nuovi.

La sostituzione di nuovi impianti a quelli esistenti è una necessità allorché il nuovo impianto può fabbricare prodotti non ottenibili con l'impianto vecchio. Ma, fino a quando questo non si verifica, la distruzione dell'impianto vecchio, per sostituirvi il nuovo, non può essere giustificata se non dall'intento di ottenere, con mezzi più moderni, la riduzione dei costi di produzione.

I progressi della tecnica siderurgica mirano essenzialmente a meccanizzare gli impianti riducendo il numero degli operai necessari per il loro esercizio.

Ma, in molti casi, l'interesse sul capitale occorrente per il nuovo impianto e l'importo dell'ammortamento di questo superano l'economia conseguibile con la minore spesa di mano d'opera.

In questi casi, assai frequenti, la creazione del nuovo impianto non ottiene altro risultato se non quello di aumentare il costo del prodotto, di creare una disoccupazione che potrebbe essere evitata e di impegnare inutilmente dei capitali.

Affermo che le nostre acciaierie si sono grandemente rinnovate negli ultimi anni e che esse sono ottime tanto per la produzione dell'acciaio, quanto per la laminazione. Aggiungo che gli altiforni italiani, migliorati dai nostri valentissimi tecnici hanno, negli ultimi anni, raddoppiata la loro capacità produttiva e ridotto il consumo di combustibile a limiti che nulla hanno da invidiare ai più moderni impianti stranieri.

Non mi soffermo sulle osservazioni di coloro che, abbagliati dalle dimensioni di qualche stabilimento siderurgico estero, vorrebbero concentrare in una unica acciaieria tutta la produzione italiana.

Costoro dimenticano, fra l'altro, che la forma allungata dell'Italia rende gravosi i trasporti, tanto più oggi che la soppressione della tariffa ferroviaria differenziale è venuta a distruggere quel raccorciamento virtuale che la tariffa stessa operava.

Tuttavia un processo di avveduto concentrazione degli stabilimenti siderurgici, specie da parte delle grandi aziende, è in corso. Ma esso non può essere che graduale per le ripercussioni di carattere politico che ne derivano.

Concludo questa prima parte del mio esame affermando che gli industriali siderurgici italiani

hanno bene operato colla visione delle necessità presenti e future della Nazione.

Se il generale Dallolio — che dicesse con tanta sapienza la mobilitazione industriale italiana durante la grande guerra e che è ora tornato col suo magnifico ed inesauribile spirito giovanile a guidare la nostra industria — fosse presente, non vorrebbe, io spero, smentire la mia affermazione.

Possiamo essere soddisfatti, ma non dobbiamo arrestarci nel nostro cammino. La siderurgia deve compiere altri passi verso l'elettrificazione del processo produttivo della ghisa nel quale l'elettricità può sostituire, non tutto, ma il 50 per cento del carbone oggi occorrente.

È questo uno dei tanti problemi di sostituzione dell'elettricità al carbone, la cui soluzione dipende dalla disponibilità di grandi masse di energia elettrica a prezzi estremamente ridotti.

Basterà considerare che, volendo provvedere all'intero nostro fabbisogno attuale con ghisa prodotta al forno elettrico, occorrerà un ulteriore impiego di 1 miliardo e 500 milioni di Kwo. all'anno. Se poi si vuole la parità di spesa col carbone, valutato ai prezzi normali, il Kwo. dovrà essere calcolato ad un prezzo intorno ai 2 centesimi di lira.

Come si vede, quantitativo di energia ingentissimo e prezzo irrisorio!

Dalla siderurgia passo ad un più breve esame dell'industria dell'azoto, essa pure fondamentale perchè su di essa poggia la produzione dei fertilizzanti azotati e quella degli esplosivi.

È un nostro vanto che il primo impianto industriale eseguito nel mondo per la utilizzazione dell'azoto atmosferico sia sorto nel nostro Paese, nel 1905, con la fabbricazione della calciocianamide.

La produzione di questo fertilizzante salì da 150.000 quintali nel 1913 a 1.800.000 quintali (dodici volte tanto) nel 1935.

Più recenti utilizzazioni dell'azoto atmosferico sono quelle che hanno per scopo la sintesi della ammoniaca.

Tale industria, detta comunemente dell'azoto sintetico, sorta per la prima volta in Germania durante la grande guerra, è nata nel dopoguerra in Italia con impianti che utilizzano, quasi esclusivamente, processi di fabbricazione realizzati nel nostro Paese dal dottore Luigi Casale, troppo presto scomparso, e dall'ingegnere Fauser che continua a dedicare le sue preziose energie allo sviluppo dell'industria italiana.

Non sarà fuori di luogo se ricorderò che il maggior numero degli impianti di azoto sintetico funzionanti nel mondo applicano questi due procedimenti italiani.

La nostra produzione di azoto sintetico fu nulla durante la grande guerra, toccò appena le 4.000 tonnellate nel 1925 e si può calcolare abbia raggiunto 75.000 tonnellate (e cioè quasi venti volte tanto) nel 1935. Questa produzione è oggi ancora in rapidissimo incremento per l'entrata in esercizio di nuovi importanti impianti.

Materia prima essenziale per questa industria è l'idrogeno che si ricava o dall'acqua, a mezzo della elettrolisi, o dal carbone.

La nostra industria dell'azoto sintetico ha, fino dal suo inizio, utilizzato idrogeno elettrolitico valendosi, quindi, dell'energia elettrica che è per noi l'elemento di più sicura disponibilità in ogni contingenza. Ma ragioni di economia nel costo di produzione hanno imposto, nei recenti sviluppi ora in corso, l'impiego del carbone per la produzione dell'idrogeno. È questa la direttiva che occorre riesaminare ed eventualmente modificare.

Tutti i Governi degli altri grandi Paesi, dalla Germania all'Inghilterra, dagli Stati Uniti alla Francia, concorsero con centinaia di milioni o con miliardi di lire alle spese di impianto e di avviamento di questa nuova industria considerata indispensabile alla sicurezza delle Nazioni.

Essa è, invece, sorta in Italia per iniziativa e con le sole forze degli industriali. E, si noti bene, i dazi doganali protettivi di questa industria non risalgono che all'agosto del 1931, data alla quale gli impianti oggi funzionanti erano già costruiti.

Questi dazi del 1931 furono imposti per proteggere la nostra industria da una lotta mondiale di predominio scatenatasi nel campo dell'azoto, non per consentirle l'aumento dei prezzi, come lo dimostra il fatto che, da quella data, i prezzi dei prodotti azotati sono sempre discesi nel nostro mercato interno.

Parlando della siderurgia mi sono volutamente astenuto dal giudicare i prezzi che essa pratica per i suoi prodotti, non perchè questa industria non possa, anche da questo lato, essere giustificata da eventuali accuse, ma perchè ho voluto limitarmi, come ho detto in principio, all'esame della struttura organica di questa industria.

Vorrei fare altrettanto per quanto riguarda l'industria dell'azoto, senonchè, avendo ascoltato il magistrale discorso che S. E. il Ministro della Agricoltura e Foreste ha pronunciato quindici giorni or sono in questa Assemblea, sono stato colpito dall'applauso molto significativo che numerosi colleghi hanno tributato ad un passaggio di quel discorso e precisamente a quello in cui il Ministro ha affermato «che le fabbriche di concimi dovranno essere attrezzate in modo da produrre molto ed a prezzo migliore».

Direttive e aspirazioni giustissime!

Ma l'applauso mi è parso diretto alle due ultime parole di S. E. il Ministro ed ha suonato al mio orecchio come una critica contro pretesi alti prezzi, critica che so, invece, non essere stata nella intenzione del Ministro. Mi incombe tuttavia l'obbligo di soffermarmi un momento su questo argomento.

All'inizio di ogni campagna agraria il prezzo dei fertilizzanti è discusso laboriosamente fra le categorie interessate: agricoltori e industriali.

In quella sede gli agricoltori accusano gli industriali di vendere i fertilizzanti ad un prezzo che, riportato all'oro, è superiore a quello praticato in

altri Paesi e citano particolarmente il Belgio, la Francia e la Germania.

Gli industriali rispondono costantemente che il prezzo in oro non è termine di confronto attendibile e che, in un regime di economia autarchica come la nostra, il confronto non può essere istituito se non fra i beni economici prodotti dalle due categorie interessate.

Non voglio discutere qui se il concetto degli industriali sia giusto od errato.

Sarà, comunque, interessante ricordare che col prezzo di un quintale di grano il nostro agricoltore acquista in Italia un quantitativo di concimi azotati che è circa il doppio di quello che può acquistare, nel proprio Paese, l'agricoltore belga; una volta e mezzo di quello che può acquistare l'agricoltore francese e lo stesso quantitativo che può acquistare l'agricoltore tedesco.

La parità in cui stanno, in questo confronto, l'Italia e la Germania mi induce a ricordare che l'industria tedesca dell'azoto è quella che ebbe un contributo di 1 miliardo di marchi oro dal proprio Governo.

Voglio ancora far rilevare che le quattro società esercenti le dieci fabbriche di concimi azotati, costruite nell'ultimo decennio e costate circa 700 milioni di lire, hanno dovuto, senza eccezioni:

tre, astenersi da apprezzabili assegnazioni di dividendi e procedere invece a dolorose limitazioni di capitale;

la quarta, per dare dividendi ai propri azionisti, ha dovuto limitare gli ammortamenti a cifre notevolmente inferiori a quelle riconosciute necessarie anche dal Fisco.

E assegnare dividendi senza aver praticato i dovuti ammortamenti significa distribuire non gli utili ma il capitale dell'azienda.

Se poi si vuol scendere ad un esame più dettagliato e se si considerano perdite, come è giusto considerare, i mancati interessi al capitale impiegato ed i mancati ammortamenti degli impianti, si trova allora che queste fabbriche hanno perduto, dalla loro entrata in esercizio fino a tutto il 1934, la cospicua somma di 256 milioni di lire.

Nè si può pensare che errori di carattere tecnico abbiano compromesso i risultati economici di queste imprese perchè, l'ho già detto, i procedimenti adottati da queste fabbriche sono i preferiti nel mondo intero.

Ho finito coll'argomento dei prezzi e concludo questa seconda parte del mio esame affermando che anche gli industriali italiani dell'azoto hanno, per lo meno verso il Paese e verso gli agricoltori, compiuto, e compiuto superbamente, il loro dovere.

Essi sono stati, come ha auspicato nel suo discorso S. E. il Ministro dell'Agricoltura e Foreste, dei veri rivoluzionari anche nel campo economico perchè hanno preso coraggiosissime e rischiose iniziative.

Questi industriali hanno bene operato, ma gli insegnamenti di questi ultimi mesi possono loro

consigliare l'abbandono del carbone per tornare alla produzione dell'idrogeno per via elettrolitica anche se questo porterà ad un aumento nel costo dei prodotti.

Tutto fa supporre che l'industria dell'azoto debba raddoppiarsi in un breve periodo di anni.

Se si considera che già attualmente questa industria, compresa quella della calciocianamide, assorbe annualmente 1 miliardo e 500 milioni di Kwo., se ne deduce che occorrerà disporre, a breve scadenza, di altrettanta nuova energia per questa sola industria.

È un problema che si presenta colla stessa mole e con difficoltà di prezzo analoghe a quello della siderurgia.

E vengo alla produzione dell'energia elettrica, così strettamente legata all'indipendenza industriale della Nazione.

Questa industria, ancora modesta nel periodo precedente alla grande guerra, si è rapidamente sviluppata nell'ultimo ventennio salendo da una produzione di circa 2 miliardi e mezzo di Kwo. nel 1913 ad una produzione di 12 miliardi di Kwo. circa nel 1935.

L'Italia ha, fortunatamente, ancora buone riserve di forze idrauliche da utilizzare.

Secondo gli studi del nostro Servizio Idrografico, l'attuale produzione idroelettrica può essere più che raddoppiata con impianti il cui costo è giustificato anche dal punto di vista economico. Quando si volesse rinunciare a questa condizione della convenienza economica, le nuove energie producibili sarebbero di gran lunga maggiori.

Esaminando il problema siderurgico e quello dell'azoto, quindi di due sole nostre industrie fondamentali, ho posto in evidenza una necessità annua di circa tre miliardi di Kwo. se si vuole marciare verso la nostra autonomia economica.

Ma a questo fabbisogno, che rappresenta da solo un quarto circa della totale produzione italiana, devono aggiungersi quelli delle altre industrie. Oltre alla maggiore elettrificazione delle ferrovie occorre provvedere, fra l'altro, ad accrescere la produzione dello zinco elettrolitico, dell'alluminio, del magnesio; occorre provvedere alla produzione sintetica dei carburanti: problemi questi che sono tutti allo studio ed anche in via di avanzata realizzazione.

Come ho detto, il problema della elettrificazione dell'industria ha due aspetti: quello della disponibilità dell'energia, quello del prezzo.

Quanto alla disponibilità, occorre osservare che, fortunatamente, le industrie elettrochimiche, nella loro maggioranza, possono utilizzare energie discontinue di cui i nostri impianti idroelettrici dispongono in determinati periodi dell'anno e cioè nel periodo del disgelo, per gli impianti alpini, e, nei periodi delle piogge, per gli impianti appenninici.

Molte energie elettriche producibili dai nostri impianti, che ora vanno disperse, potranno essere utilizzate.

Un grande magazzino di calciocianamide, di solfato d'ammonio o di nitrato di calcio (mi limito nell'esempio all'industria dell'azoto) equivale ad un lago artificiale costruito per accumularvi le acque ed utilizzarle poi nei momenti del bisogno.

Nel magazzino, infatti, si accumula non l'acqua ma il prodotto elettrochimico nel quale è incorporata l'energia relativa.

Quanto al prezzo di questa energia che, data la sua destinazione a sostituire il carbone, deve essere calcolata a valori ridottissimi, osservo che un impianto idroelettrico non può sottrarsi alle comuni leggi economiche: esso deve ricavare dalla utilizzazione dell'energia prodotta quel prezzo medio che è necessario a pagare le spese di esercizio, di ammortamento dell'impianto e di interesse al capitale.

Ne consegue che quanto è maggiore la parte di energia ceduta per usi poveri, tanto maggiore deve essere il prezzo di collocamento dell'energia rimanente.

Devono, quindi, considerarsi incompatibili fra di loro, da una parte le proposte di destinare larghe quantità di energia elettrica alla sostituzione del carbone e dall'altra la domanda di riduzione del prezzo dell'energia destinata ai cosiddetti impieghi ricchi.

Il problema essenziale rimane, quindi; sempre quello di ridurre quanto più è possibile il costo di produzione dell'energia elettrica: il primo passo su questa via è quello di assicurare l'utilizzazione integrale dell'energia che l'impianto idroelettrico può fornire.

Questo primo passo non si può compiere se non organizzando le nostre industrie elettrochimiche ed elettrosiderurgiche come industrie volano degli impianti idroelettrici, destinando cioè queste industrie ad assorbire, non solo le energie stagionali, ma anche i cascami di energia che, per varie ragioni, si rendono sempre disponibili nell'esercizio in qualsiasi periodo dell'anno.

Il compito sarà enormemente facilitato se questi impianti elettrochimici o elettrosiderurgici saranno uniti alla centrale idroelettrica in un unico organismo economico, per la stessa ragione per la quale in meccanica il volano si collega rigidamente alla macchina produttrice dell'energia.

Per talune industrie che interessano particolarmente i nostri grandi mezzi di difesa, tale connessione alla centrale idroelettrica è essenziale e indispensabile alla loro esistenza.

Riassumo. La siderurgia italiana ha raggiunto un completo sviluppo: essa è organica nella applicazione dei diversi sistemi di produzione ed è in continuo e rapido progresso per la fabbricazione dei prodotti sempre nuovi che le sono richiesti.

Su di essa il Paese può contare per le sue esigenze.

Questa industria deve perseverare nella elettrificazione del processo produttivo della ghisa e nella elettrificazione degli altri servizi.

L'industria dell'azoto si è portata, con le sole sue

forze, ad uno sviluppo notevole che le ha permesso di fronteggiare, finora, le richieste del consumo nazionale. Nuovi importanti impianti sono in corso di allestimento.

Negli ulteriori sviluppi che si renderanno certamente necessari, questa industria deve tendere ad abbandonare l'impiego del carbone per tornare a quello della elettricità nella produzione dell'idrogeno.

L'industria idroelettrica, che è la spina dorsale del nostro organismo industriale, è chiamata a nuovi vastissimi sviluppi per favorire la elettrificazione delle industrie nazionali e lo sviluppo della elettrochimica.

È un compito imponente legato a difficoltà di carattere economico e finanziario che però la nostra industria idroelettrica, degna del suo passato, saprà assolvere.

L'obbiettivo sarà raggiunto se saranno gli stessi industriali idroelettrici a creare ed esercire i nuovi grandi impianti elettrochimici che le esigenze del Paese reclamano o reclameranno.

Ciò non apporterà soltanto la soluzione di un problema tecnico, talvolta altrimenti irresolubile, o quella di un problema di economia di costi, come ho prima indicato, ma faciliterà anche la soluzione del problema finanziario inerente a queste nuove imprese.

È appunto accoppiando ragionevolmente industrie sicure ed industrie aleatorie ma ugualmente indispensabili al Paese che si possono ottenere organismi industriali aventi quella stabilità economica che è necessaria a riscuotere la fiducia dei risparmiatori.

Pochi organismi industriali si sono finora formati in Italia su queste basi: non commettiamo l'errore di indebolirli modificandone la struttura. Per qualcuno di essi il danno alla efficienza bellica della Nazione sarebbe irreparabile.

Affinchè il Ministero delle Corporazioni fosse posto in grado di vigilare sul razionale sviluppo delle nostre industrie e perchè fossero indirizzati verso un unico fine gli sforzi della nostra economia evitando dannose dispersioni, il Governo ha promulgato la legge 12 gennaio 1933 che sottopone a preventiva autorizzazione le nuove iniziative industriali.

Questa legge ha oggi assunta una importanza grandissima perchè deve indirizzare lo sviluppo delle nostre industrie su quelle vie che ci sono indicate dalla dura esperienza di questi ultimi mesi.

Compito difficile questo, che deve contemperare i principi della autarchia economica e le necessità della nostra difesa con lo svolgimento, quanto meno è possibile artificioso, della nostra economia.

In base a questa legge il Ministro delle Corporazioni delibera sulle domande di nuovi impianti, sentito il parere di una apposita Commissione istituita presso quel Dicastero e presieduta dal Sottosegretario di Stato.

Orbene, ogni decisione di questa Commissione

contiene la soluzione di un problema specifico che ha un lato eminentemente tecnico.

A quanto mi consta il Ministero delle Corporazioni non dispone ancora di un corpo tecnico centrale adibito allo studio di questi problemi.

Per gli studi che servono di base alle deliberazioni della Commissione il Ministero si vale, se non erro, degli Ispettori Corporativi Provinciali che hanno compiti già tanto importanti alla periferia.

Io ritengo che questi Ispettori, per quanto valentissimi, non possano avere che una visione parziale dei problemi industriali della Nazione.

Per questo mi permetto domandare a S. E. il Ministro se non creda opportuno che una Sezione dell'Ispettorato Corporativo sia espressamente e permanentemente adibita a questi studi presso l'Amministrazione Centrale.

Questa Sezione non dovrebbe essere numerosa: basterebbe un tecnico di provata capacità specifica per ognuno dei grandi rami della nostra industria, il quale seguisse, con aderenza alla pratica e in modo costante, lo sviluppo, i progressi e le necessità del ramo di sua competenza.

Onorevoli colleghi, ho finito. Nello storico discorso alla recentissima Assemblea Generale delle Corporazioni il Duce ha tracciato, con meravigliosa chiarezza, i nuovi orizzonti verso i quali deve muovere l'attività industriale italiana per presidiare la luminosa ascesa politica della Nazione.

Il compito è affidato alla volontà, alla disciplina, alle alte qualità intellettuali del popolo italiano stimulate ed esaltate dal Fascismo: i risultati non possono mancare. (*Applausi e congratulazioni*).

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Onorevoli colleghi, nella discussione del bilancio delle comunicazioni ho parlato dell'aggravio del debito vitalizio, del trattamento delle pensioni, non solo sul bilancio delle comunicazioni, ma su tutti i bilanci dello Stato e degli Enti pubblici. Ne abbiamo oggi un nuovo esempio, relativamente al bilancio delle corporazioni. All'articolo 13 vediamo che il servizio del debito vitalizio sale in un anno da 1 milione e 500 mila lire a due milioni, in un Dicastero costituito da poco tempo, mentre l'importo degli stipendi resta invariato in 13 milioni circa; cioè un aumento di oltre 15 per cento.

Passo ad occuparmi di un argomento analogo, che si presenta però in termini molto diversi e cioè del trattamento di quiescenza nell'impiego privato. L'impiegato dell'azienda commerciale privata, in base al contratto d'impiego generale o ai concordati speciali per i vari rami, non liquida di solito alcuna pensione; però allorquando è dimesso percepisce una indennità di licenziamento proporzionata all'anzianità e allo stipendio degli ultimi anni. In caso di liquidazione o di fallimento del datore di lavoro l'impiegato privato ha un privilegio per il suo credito; ma non vi è alcuna garanzia. Ne consegue che, se non v'è margine sufficiente,

succede talvolta che per il fallimento del principale l'impiegato si trovi completamente arenato.

È ben diversa la situazione dell'impiegato privato da quella dell'impiegato pubblico. L'impiegato pubblico, quando è dimesso, ha una pensione certa, poichè l'Ente pubblico è sempre in grado di corrisponderla; se non è in grado, ci si mette mediante tributi o prestiti, ma in tutti i casi la pensione viene sempre rigorosamente corrisposta. Invece l'impiegato privato non ha questa sicurezza. Si dà anche il caso di aziende private, che comprendendo di non essere in grado di pagare tutte le liquidazioni, continuano a lavorare anche in perdita, spinte dalla paura di non poter assolvere i loro impegni e così rovinano se stesse e i loro impiegati.

È evidente che in questi casi non può giocare alcuna forma assicurativa, perchè non è possibile assicurarsi contro i casi di liquidazione e di fallimento.

BEVIONE. Esiste una polizza...

RICCI. Ne ripareremo. È dunque necessario provvedere a garantire questa indennità di licenziamento. Occorre obbligare il datore di lavoro a formare un fondo d'indennità: ma ciò non basta, neanche se è investito in titoli; bisogna toglierlo di mano al datore di lavoro e depositarlo in luogo sicuro. Ma allora si obietta: come si fa a obbligare il datore di lavoro a depositare tutti gli arretrati? E la stessa questione si prospetta per l'assicurazione. Si può facilmente provvedere d'anno in anno; è difficile mettersi in regola per le annate passate.

Veda, onorevole Sottosegretario, di studiare e di far studiare questa pratica e cominciare intanto almeno da ora a far depositare annualmente quella percentuale, credo — sia circa dell'8 per cento sugli stipendi — che corrisponde alla costituzione di un fondo d'indennità. Con libertà, naturalmente, e con incoraggiamenti a depositare somme maggiori. Per le annate decorse si provvederà poi gradatamente. E se il deposito è in contanti faccia corrispondere un interesse elevato, per incoraggiamento.

La banca designata per ciò dev'essere un Ente parastatale, dovrebbe non avere altro obbligo che la custodia dei depositi e il pagamento delle indennità a semplice richiesta dell'azienda con la quietanza liberatoria dell'impiegato assicurato.

Avvengono casi di licenziamento con liquidazione dell'indennità e poi l'impiegato trova un altro impiego o viene riassunto dalla stessa ditta che lo ha licenziato.

Orbene, il pagamento delle indennità è un poco contrario al concetto della previdenza. L'impiegato dimesso che si trova improvvisamente a disporre di una somma relativamente forte quale è l'indennità di licenziamento, può farne cattivo uso, può dissiparla, e poi, raggiunta una età avanzata, può trovarsi in stato di bisogno cui male provvede la nuova indennità rispondente all'impiego riassunto. Sarebbe quindi opportuno che il pagamento

di una indennità totale o parziale venisse eliminato, per studiare una forma assicurativa che garantiscesse nell'età più avanzata il conferimento di una pensione. Insomma marciare verso il criterio della pensione anche per gli impiegati privati.

Sarebbe allora il caso, quando si provvedesse a tale emendamento, di riesaminare tutto il contratto di impiego privato, contratto che fu studiato nel 1919, ed anche oggi è presso a poco come allora.

Esso stabilisce, fra l'altro, che le indennità devono essere commisurate allo stipendio degli ultimi tre anni. Troverei invece più giusto che ogni annata di stipendio effettivamente percepito dovesse concorrere a costituire l'indennità totale per conto proprio indipendentemente dalle altre, come avviene per le pensioni degli impiegati di Enti pubblici iscritti ad Enti assicurativi. Non trovo giusto commisurare le indennità di licenziamento allo stipendio degli ultimi tre anni. Ciò, oltre che costituire una palese ingiustizia, può danneggiare la stessa carriera dell'impiegato privato, per il quale di solito non esistono organici. Piuttosto si aumenti l'indennità se la si ritiene insufficiente.

Per esempio un impiegato assunto con un basso stipendio e che abbia dopo parecchi anni possibilità di conseguire forti aumenti, può trovare un ostacolo alla sua carriera nell'esitazione del suo principale di fronte al fatto che ogni aumento di stipendio, agli effetti della liquidazione, deve essere moltiplicato per il numero d'anni di servizio, anche di servizio fatto a basso stipendio.

In questo momento in cui vi sono forti variazioni in molte posizioni sia in bene che in male — e purtroppo dobbiamo considerare le variazioni in male — queste considerazioni credo possano avere una certa importanza.

Vi è in materia assicurativa una osservazione che pure mi sembra d'attualità. Furono fatte e si fanno molte assicurazioni sulla vita. I nostri Istituti assicuratori, specialmente quelli parastatali, svolgono sotto questo punto di vista una attività veramente benefica, perchè cercano di diffondere il concetto della previdenza, il quale da noi è un po' arretrato rispetto allo sviluppo enorme delle assicurazioni verificatosi in altri Paesi più organizzati del nostro, come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Germania, ecc. Il numero degli assicurati aumenta continuamente, ma purtroppo in questo momento vi sono assicurati che contro loro volontà, a causa delle condizioni finanziarie in cui vengono a trovarsi senza loro colpa, non possono pagare più il premio; ed allora si applicano le condizioni risolutive della polizza, condizioni studiate più per punire l'assicurato renitente, che colui che veramente non può. Se l'assicurato non ha pagato almeno tre annualità, la polizza viene cancellata completamente. Se vuole riscattare la polizza, sia dopo tre anni, sia dopo un periodo più lungo, allora si paga all'assicurato la somma versata, calcolata ad un interesse composto in rata bassa, troppo bassa, circa il due e mezzo per cento. In-

fine se passati i tre anni vuole lasciare la polizza in vigore senza pagare altri premi, la somma assicurata da pagarsi alla scadenza viene ridotta nel rapporto in cui le annualità versate stanno a quelle che si sarebbero dovute versare. Se per esempio sono state pagate cinque annualità su venti, l'importo viene ridotto ad un quarto. È questo un trattamento che non va certo a favore dell'assicurato, perchè le annualità pagate sono quelle che hanno maggior valore. Vi si cumulano i maggiori interessi e non vi si corre alcun rischio, sicchè esse non devono stare in proporzione colle altre. Vorrei quindi rivolgere all'onorevole Ministro la preghiera di interessarsi nel senso da me esposto presso le Compagnie assicuratrici e specialmente presso gli Istituti assicuratori parastatali. Le benemerienze di questi ultimi sono accresciute dal fatto che non vi sono azionisti privati sicchè i loro utili vanno esclusivamente allo Stato o sono rimborsati agli assicurati.

E vengo ad altri argomenti. Avrei desiderato occuparmi, come ho fatto altra volta, del movimento commerciale e delle questioni attinenti, ma la delicatezza del momento attuale e soprattutto la mancanza di dati statistici non mi permettono di dedicarvi parola. Se mi togliete le statistiche, mi togliete la possibilità di un discorso.

Vorrei a questo riguardo pregare che appena possibile si riprenda parzialmente o totalmente la pubblicazione di dati statistici, perchè l'essere completamente all'oscuro di quello che succede in materia di traffici, ecc., finisce per farci camminare tutti in uno stato di tenebre, direi a tentoni. Gli stessi uffici dello Stato...

LANTINI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Non bisognava rischiarare le intenzioni al nemico.

RICCI. Siamo d'accordo, ma io raccomando di riprendere appena possibile la pubblicazione dei dati statistici; e credo anzi che ve ne siano anche taluni che non costituiscono nessun pericolo di rischiarare il nemico, il quale, d'altronde, della nostra situazione ne sa forse più di noi perchè ha mille mezzi per informarsi. Quando si tratta dei traffici coll'estero, Lei capisce che si può venire a saperlo dalle statistiche dei singoli altri Paesi.

LANTINI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Noi crediamo che su parecchi punti Lei si sia ingannato. Questo ai nostri riguardi.

RICCI. Io raccomando soltanto di riprendere la pubblicazione dei dati statistici non appena finirà l'attuale situazione. Non vorrei che si continuasse come ora.

LANTINI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. L'Ufficio centrale di statistica rimane in piedi in tutta la sua efficienza.

RICCI. Dall'esame adunque dei nostri traffici interni ed esteri quali possiamo presumere possano essere, due cose credo si possano dedurre, delle quali dovrò valermi per considerazioni che vi sottoporro ancora: l'una riflette l'economia interna e la disoccupazione. Che la disoccupazione è decre-

sciuta notevolmente, come ha osservato anche l'onorevole Ministro, mi pare nel discorso alla Camera dei deputati, è cosa indiscutibile. Però ci sono due categorie nelle quali credo che la disoccupazione non sia diminuita e probabilmente tenderà a crescere. Si tratta della categoria degli impiegati privati, di cui ho parlato adesso, e delle piccole aziende commerciali, di cui parlerò. Poi c'è la categoria dei lavori pubblici ed edilizi, della quale non parlerò perchè è esclusa dagli argomenti che formano oggetto del bilancio attuale: ma solamente faccio un voto, che i lavori pubblici non siano sospesi, non siano sacrificati almeno quei lavori pubblici socialmente redditizi che constano esclusivamente di mano d'opera o di materiale prodotto in Italia. Essi si dovrebbero anche in questo momento continuare sia da parte degli Enti minori che dello Stato.

LANTINI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Per quanto riguarda la disoccupazione edile, posso dirle in ogni modo che fin da ora si manifesta la depressione stagionale, ma non ancora agli effetti di quella restrizione che per molte cose e per molte necessità viene guardata con grande indulgenza.

RICCI. Mi permetto di risponderle che la disoccupazione edile, sulla quale ho parlato l'anno scorso, ci sarebbe in tutti i casi. Perchè si è costruito troppo in tutte le città. Impresa d'Africa o no, sanzioni o no, la disoccupazione ci sarebbe. È un fatto che necessariamente doveva seguire l'esuberanza, l'eccesso di costruzione. Non è di quella che parlo, anche perchè essa consuma materiali in parte fabbricati all'estero, ma proprio dei lavori pubblici, strade, ponti, ecc.

Veniamo alle aziende commerciali e principalmente a quelle che esercitano il commercio col'estero.

Allorquando l'anno scorso in questa epoca io ebbi a discorrere delle compensazioni private, dissi essere da aspettarsi che il sistema delle compensazioni private, che ritenevo avrebbe avuto piccolo sviluppo, come credo sia successo, si sarebbe esteso a tutte le esportazioni verso determinati Paesi. Mi si rispose che doveva estendersi solo alle esportazioni nuove, non alle vecchie. Non era possibile distinguere e infatti si è esteso a tutte le esportazioni in dati articoli e per determinate destinazioni.

Le pratiche per arrivare alla compensazione sono necessariamente complicate, lunghe, stanchevoli, sicchè succede questo: il piccolo commercio, i minuscoli esportatori, come ne abbiamo molti, nei paesi di mare principalmente, finiscono per rinunciare ad esportare, gli altri si trovano fortemente ostacolati, anche per un'altra ragione e cioè che l'Istituto addetto allo studio ed al permesso di queste compensazioni, concede un tempo limitato (circa quattro mesi) entro il quale deve essere eseguita l'esportazione dall'Italia e l'importazione in Italia della contropartita. Per molte ragioni, ed anche perchè parecchie esportazioni

avvengono a pagamento dilazionato, non è possibile eseguire tutte le operazioni nel tempo permesso. Inoltre la quantità di importazioni, per quanto contingentata, è certa, mentre la quantità esportabile è incerta ed è minore o si ritiene essere minore, quindi l'esportatore si mette, per così dire, all'incanto; avviene cioè che il premio per l'esportazione, che per disposizione ufficiale è fissato al 25 per cento, praticamente sale a percentuali molto più elevate, percentuali abusive che dovrebbero essere oggetto di penalità, e cioè sale al 60 per cento ed anche più. Tutti questi uffici poi che costituiscono una grave bardatura, sono oggetto di millanterie ed inframettanze di terzi. Tutte le volte che c'è un divieto, una restrizione, una complicazione, sorge sempre il sollecitatore, colui che millanta il suo credito, millanta le sue influenze e cerca di inframmettersi. S'è formato un congegno macchinoso, del quale si moltiplicano le ruote, gli ingranaggi e le trasmissioni; e le prime vittime sono i piccoli, sono coloro che non hanno le cognizioni o i mezzi, o gli impiegati specializzati, e che soccombono sempre, tutte le volte che si intensificano le complicazioni burocratiche, tutte le volte che vengono messe pastoie, restrizioni o formalità nuove. Con ciò voi danneggiate, voi strozzate il commerciante piccolo, che è un grande accentratore, che opera nel modo più parsimonioso, non solo agli effetti del denaro, ma agli effetti del tempo, perchè per lui il tempo è veramente moneta. Se, per esempio, lo costringete a viaggiare su e giù dalla sua sede a Roma, questo egli non può farlo senza arrecare danno irreparabile alla sua azienda.

Così si viene favorendo, senza volerlo, lo sviluppo dei più grandi. Ora altro è la grande industria, che è necessaria per determinate produzioni su vasta scala, altro è l'accentramento, la grande compagnia, l'azienda monopolizzatrice di funzioni che potrebbero essere esercitate da piccoli commercianti e da piccoli enti.

Quale potrebbe essere il rimedio?

Evidentemente, se si restringessero i contingenti di importazione, si potrebbe avere una minore domanda per le importazioni stesse e trovare un certo equilibrio. Si potrebbe pure ricorrere a un aumento di dazi doganali cagionando così un aumento di costo, il che implicherebbe un minore consumo della merce e un uso più parsimonioso, senza spreco.

Si può obiettare a questo riguardo l'esistenza di accordi, di trattati di commercio con altre Nazioni, sicchè noi non avremmo la mano libera. Ma io credo che nell'attuale stato eccezionale noi abbiamo piena libertà di manovra; comunque io credo che i trattati di commercio esistenti non abbiano una lunga durata. Giacchè noi siamo in materia di economia manovrata, per manovrarla noi dobbiamo avere piena libertà, se no, non possiamo fare nulla. Ciò è chiaro.

Per ottenere l'aumento delle esportazioni, furono escogitati consorzi di produttori, di speditori, di vettori, consorzi per la vendita e collocamento della

merce all'estero, sistema di *dumping*. Molto si è fatto, moltissimo si potrà fare con questi mezzi, ma anche qui il modo più utile, il sistema migliore, è quello dell'incitamento finanziario: il premio di esportazione. Mettete in corrispondenza le due cose: abbiamo da una parte la necessità o meglio l'opportunità di imporre forti dazi sulle importazioni, dall'altra il premio alle esportazioni. Fate che il dazio, paese per paese, corrisponda nel complesso al premio: in altri termini, a seconda delle necessità dei nostri rapporti con i vari Paesi, e dei *clearing* è opportuno regolare i dazi di importazione *ad valorem* e mettervi in relazione premi di esportazione *ad valorem*. Si potrà così raggiungere l'equilibrio voluto senza bisogno del macchinoso congegno delle compensazioni private.

Ma questo sistema, — si può obiettare — del dazio e del premio *ad valorem* in equilibrio pecca di eccessiva semplicità. È vero. La burocrazia vuole le cose complicate. Ed allora, complicatelo: aggiungete qualche carta bollata, qualche modulo (abbiamo moduli gialli, rossi, verdi) con tutti i colori dell'arcobaleno, aggiungete qualche lasciapassare in dipendenza di non so quale Commissione; e renderete il sistema sufficientemente complicato quanto occorre perchè piaccia alla burocrazia; ma le linee fondamentali dovrebbero essere quelle che ho indicato.

Questo concetto che ho esposto equivale manifestamente a una svalutazione della lira nei soli rapporti con determinati Paesi, quindi in tutti i casi nei quali la svalutazione può esser buona. Perchè la svalutazione sarebbe una cosa pessima e deprecabile nei rapporti interni, potrebbe essere non conveniente nei rapporti con tutti i Paesi; ma se potesse effettuarsi nei soli rapporti col Paese A o col Paese B, ci sarebbe utilissima.

L'esazione ed il pagamento di questi diritti? Semplicissimo. Dovendosi cedere la valuta all'Istituto dei cambi e dovendo ottenerla dall'Istituto stesso, sarebbe esso che dovrebbe liquidare i premi e percepire i dazi *ad valorem* applicando determinati cambi; ad esempio il 50 per cento sull'Inghilterra e per conseguenza la sterlina a 93, invece che a 62.

Vi è ancora un altro punto sul quale ritengo necessario di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro e cioè l'invio di merci in Italia senza pagamento. Ci sono, specialmente in America, aziende commerciali, composte principalmente di italiani, le quali sarebbero disposte a mandar merci qui, non domandando di essere ora pagate. Esse dicono ai loro agenti: queste merci le venderete come crederete e depositerete il ricavo presso una banca; quando sarà possibile ci manderete il danaro. Ebbene io credo che bisognerebbe ringraziare costoro e per la fiducia che hanno verso il nostro Paese e per la tendenza a mandar qui in Italia merce, che alla trafila del contingentamento potrebbe corrispondere ai nostri bisogni. Orbene gli uffici competenti dicono di no; queste aziende mandino danaro non merce.

LANTINI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. No, no, onorevole senatore Ricci. Quando sono documentate, le richieste vengono ammesse. Ma qualche volta esse sono soltanto un pretesto per evadere e trattenere la valuta all'estero ed allora non si accolgono. Occorre che le cose siano ben chiare.

Del resto questo è un argomento così delicato, per cui non mi posso impegnare in una risposta nè per oggi, nè per domani.

RICCI. Mi basta quanto l'onorevole Sottosegretario di Stato ha affermato.

Ho voluto con queste considerazioni rilevare l'importanza delle piccole aziende commerciali specialmente nei confronti con l'estero. Bisogna pensare che i nostri connazionali, domiciliati all'estero e principalmente nell'America, si costituiscono commercialmente sulla base della piccola azienda. Laggiù nelle Americhe essi non costituiscono le grandi aziende, il concentramento non è praticato; il carattere individuale prevale: essi desiderano corrispondere in Italia con piccole aziende di loro fiducia. Alla pluralità dei commercianti esteri è necessario corrisponda la pluralità di aziende nazionali.

Il sistema corporativo non deve distruggere le piccole aziende. Solamente può, con risultati salutari, cercare di disciplinarle e far sì che esse seguano la via retta, e sentano le solidarietà dei loro interessi. Il carattere elastico di queste aziende, carattere parsimonioso, individuale, non deve essere turbato con eccessiva burocrazia che finirebbe col portarle alla distruzione. Nemmeno bisogna, quando è possibile, preferire ad esse la grande industria. La grande industria, come ha detto il senatore Boccardo, ci dà il carbone, l'azoto, il ferro, la piccola industria certamente non può darci tante cose; ma, per dirla con un termine moderno, è più ricca in vitamine.

Il male non è soltanto economico, ma ha carattere sociale e morale. Qualora un Paese si organizzasse solamente sulla base della grande azienda, certamente la produzione di tante merci sarebbe meno costosa; ma vi è una funzione alla quale la piccola azienda adempie molto meglio e che non bisogna dimenticare (come invece è stato dimenticato da tanti economisti), e cioè che la piccola azienda adempie assai bene alla funzione di distribuzione della merce prodotta e della ricchezza, alla quale malamente adempie la concentrazione commerciale e industriale. Poi, dal punto di vista morale, educativo, si può dire che dalla piccola azienda sorgono uomini che hanno una buona conoscenza degli affari, sentono la responsabilità e acquistano un intuito della vita pratica non disprezzabile, sicchè costituiscono sotto molti aspetti una scuola superiore a quella dei grandi impieghi: l'impiegato di un'azienda molto grande diviene troppo specializzato. È questo un difetto della nostra civiltà; si marcia verso l'eccessiva specializzazione. Invece la piccola azienda permette l'eclettismo ed affina il buon senso.

Sono alla fine del mio discorso. Desidero precisamente che l'onorevole Sottosegretario di Stato prenda in considerazione questa mia difesa della piccola azienda e faccio voto che tale elemento della nostra economia, tale carattere dei nostri traffici, vorrei dire della tradizione della nostra storia commerciale sia tutelato, specialmente in questo momento in cui occorre far tesoro di ogni riserva, e difendere tenacemente ogni parte del patrimonio nazionale. (*Applausi*).

PUJIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUJIA, Onorevoli colleghi, stante l'ora tarda, vi domando pochi minuti di benevola attenzione perchè non debbo fare discorsi scientifici: questi sono già stati pronunciati.

Ma debbo fare all'onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni una segnalazione.

Nel grande discorso del 23 marzo, fra tante cose, abbiamo appreso dalla voce del Duce quali sono le fonti del nostro minerale di ferro: abbiamo appreso anche, dai discorsi di oggi, che le riserve di questo minerale non sono grandi.

Ora, se io, con la mia modesta parola, posso indicare al Ministero delle corporazioni un'altra fonte per l'estrazione del minerale di ferro, credo di non fare una questione regionale — e non la farei — ma di trattare un problema nazionale.

Esiste minerale di ferro utile in Calabria? Ecco la mia domanda. Se io dovessi ricordare le parole di un grande scrittore, direi: « Conosci il Paese dove fiorisce l'arancio e s'innalza gigantesca la quercia, dove matura il dattero e dove puoi camminare intere giornate nelle foreste di abeti, dove su un fondo bianco cretaceo o rossastro o pietroso scintillano i riflessi del sole sul verde metallico dei limoni, dei melograni e dei fichi d'India? . . . Quel paese è la Calabria ed in quel paese nascono gli uomini di ferro. In quel paese la storia rinnegata da alcuni, riconfermata ora, ha insegnato essere ferro anche il sottosuolo ».

Se non avessi paura di tediare il Senato e volessi fare della erudizione, potrei ricordare che le nostre miniere di ferro (parlo delle miniere calabresi) sono ricordate da molti dei nostri classici latini. Non posso però tralasciare tre date.

Nel primo secolo, il conte Ruggero fece una donazione al Monastero di San Brunone (provincia di Catanzaro) e donò le foreste, e come si esprime il documento, le montagne di miniere e i forni che già esistevano fin da quel tempo.

Nel 600, Carlo V al suo grande scudiero amatissimo, come egli lo chiamava, Cesare Fieramosca, fratello di Ettore, per ricompensarlo di tutte le sue fatiche guerresche, donò forni, boschi e miniere di ferro site in Calabria.

Nel 1771, il Governo napoletano costruì degli stabilimenti siderurgici in un paese che poi fu detto la Mongiana. Le spese di impianto furono grandi: si costruirono forni, ferriere, e, come è detto nei documenti dell'epoca, caserme per operai e per soldati, case per gli impiegati ed una

fabbrica d'armi. Il paesino non contava più di 1500 o 2000 abitanti.

Queste ferriere e questi forni erano alimentati da un minerale di ferro che si traeva ad una distanza di 15 o 20 chilometri dalle fonderie e si portava allora o a dorso di mulo o con carri tirati da buoi. Gli stabilimenti vissero lungamente ed ebbero vita florida.

Ricordo una cifra che a me ha fatto una certa impressione e che lessi in un documento dell'epoca. Questi stabilimenti oltre a dare le armi che servivano allo Stato, fucili, cannoni, munizionamento, davano grandissima quantità di ghisa all'anno (si accenna a più di 2 milioni di tonnellate). Per quell'epoca credo fosse una cifra importante.

LANTINI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. È una cifra enorme. Evidentemente vi deve essere un errore.

PUJIA. Porterò il documento. In ogni modo non faccio questione di tonnellate di più o di meno. C'era ferro sufficiente (e questo è importante sapere), da servire a tutto il Paese che era poi il Regno napoletano il quale comprendeva più del terzo d'Italia per popolazione e superficie.

E il resto non conta.

È certo, per esempio, che lo stabilimento assicurava una produzione così considerevole che, durante il regno murattiano (Murat amava l'Esercito e lo voleva tenere agguerrito e forte) circondato come era *amichevole* (!) dalla buona guardia degli inglesi, non si intese il bisogno di chiedere nulla dalla Francia o da altri paesi. E lo stabilimento era tanto importante che Ferdinando II, con grave disagio, perchè allora strade ve ne erano poche, fece due visite alla Mongiana, una nel 1844 e un'altra nel 1852, e ordinò nuovi lavori. Il minerale che serviva a queste fonderie proveniva dai monti Pazzano, Stella e Pelosino.

In generale, però, tutta la contrada è piena di minerale di ferro. Io ho letto uno scritto di un ingegnere berlinese, un certo Marhum, il quale sostiene che nel solo monte di Pazzano, presso Stilo, soprastante alla ferrovia di Monostarace, esistono almeno sette milioni e mezzo di tonnellate di minerali di ferro, limonite, da scavarsi con semplici gallerie, libero di zolfo e migliore di quello dell'Elba e di qualunque altro del mercato europeo.

Io credo che abbia detto la verità. In ogni modo lo stabilimento prosperò fino all'unificazione italiana. Nei primi due o tre anni, il Governo italiano spese denaro e migliorò ancora le sorti dello stabilimento, ma dopo il 1863 il Governo del tempo lo abbandonò a sè stesso e così andò decadendo, finchè il Governo, facendo atto antipolitico e antisociale, pensò di sbarazzarsene e di venderlo a privati: I privati non ebbero capitali e tutto finì!

Ora, io chiedo: il minerale di ferro sta lì ed attende di essere estratto, ed è redditizio, per quanto si sa; non siamo più al 1862 o al 1863 quando non vi erano ferrovie nella Calabria (non vi era nè la linea ionica nè quella tirrena); ed allora è possi-

bile al Governo fascista di prendere l'iniziativa, senza affidarla ai privati, per assicurare una nuova miniera ricca di minerale di ferro? Ecco la mia viva esortazione.

Io spero di sì!

A questa mia segnalazione ne segue una seconda. Mi sbrigherò in pochi cenni.

Relativamente non molto distante dagli antichi stabilimenti di Mongiana vi è una miniera che tutti hanno detto di carbon fossile: la contrada si chiama Agnana.

Si fecero degli scavi circa il 1840 e del carbone fu trovato. Basterebbe guardarla quella contrada per vedere che il carbone affiora su tutte le montagne perchè l'acqua ha portato via la terra sovrastante.

Appena si sparse questa notizia dell'esistenza del carbon fossile si presentò l'inglese. Carbone ed inglese fanno il paio, almeno lo facevano.

Questo inglese dovette odorare il buon affare e si fece dare una piccola concessione dal Governo del tempo per fare un « sondaggio »! Scavò un pozzo di quaranta metri e trovò il carbone e migliore di quello che affiorava. Ai suoi intimi disse: il carbone c'è, le sterline verranno. Si presentò un'altra volta al Re e si fece dare la concessione. Ma egli in seguito preferì, con vari pretesti, di cedere la concessione a parecchie persone e così passarono inutilmente degli anni!

Ritiene l'opinione pubblica che l'inglese abbia voluto nascondere il carbone. Sarà vero? Certa cosa è che lavori seri di esplorazione della miniera non ci sono stati. Ora, è lecito domandare al Governo attuale, e specialmente all'onorevole Ministro delle Corporazioni, se possiamo assicurarci una buona volta se c'è il carbone buono in Agnana, carbone che alcuni dicono lignite, altri antracite.

A questo punto, onorevole Sottosegretario di Stato, manifesto un'idea.

Il minerale di ferro, come abbiamo visto, esiste in grande quantità. Esiste pure il carbone. Parea me, salvo il giudizio dei tecnici, che si potrebbe costruire un macchinismo adatto alla qualità del carbone di Agnana, qualunque esso sia. A questo modo, potrebbero funzionare gli stabilimenti di Mongiana col carbone d'Agnana, perchè la Provvidenza ha sempre messo vicino il minerale di ferro e il carbone.

Onorevole Sottosegretario di Stato, io queste due segnalazioni, come ho detto da principio, volevo fare e mi sono realmente sbrigato in pochi minuti. E perchè ho fatto questo? Non per parlare, perchè non sono oratore, ma per fare un po' di bene alla nostra cara Patria. Perchè ho la sicurezza, la matematica sicurezza che vinceremo la guerra africana. Perchè la vinceremo? Perchè abbiamo un popolo ammirevole, calmo, sereno, lavoratore; abbiamo un Esercito valoroso, diretto da capi meravigliosi; abbiamo la saggezza millenaria della Casa di Savoia, rappresentata da S. M. il Re; abbiamo il genio che ci guida, in tutto e per tutto, del nostro Duce. Che cosa resta? Un'altra vittoria dobbiamo otte-

nere. È possibile mai concepire che le sanzioni ci debbano avvilire o uniliare?

Voci: No, no, ci rendono fieri.

PUJA. Io credo che le sanzioni ci debbano esaltare. E come?

Raggiungendo quello che ha detto il Duce, e cioè l'autonomia economica. E, se voi, on. Ministro, seguirete il mio modesto pensiero, avrete messo un'altra pietra all'enorme edificio della seconda vittoria. (Applausi).

VICINI ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI ANTONIO. Onorevoli Colleghi, io farò presto. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato, che in forma molto cortese ha voluto rispondere per iscritto ad una mia interrogazione, aggiungendo anche una lettera personale. La risposta non è confortante in pieno, ma accoglie una parte delle mie richieste, lascia sperare.

Abbandono, però, l'argomento particolare, sul quale avevo indirizzato la interrogazione, e m'intrattengo brevemente sulla questione generale, poichè ho preso impegno, nel recente Convegno dei servizi di gran turismo tenutosi ad Amalfi alla presenza del Sottosegretario onorevole Jannelli, di dire una parola in Senato sull'argomento dei gas naturali, che dovrebbero sostituire molto utilmente la benzina nei servizi pubblici automobilistici.

Il Regio decreto-legge 21 novembre 1935 fa obbligo agli esercenti di servizi pubblici di trasformare le macchine per essere azionate soltanto a gassogeno o da carburanti di produzione nazionale, sostituendoli alla benzina, nell'esercizio dei servizi di linea. Ricordo anche altri decreti: quelli del 5 luglio 1934 e 2 dicembre 1935 che dispongono premi e rimborso di parte del prezzo della benzina.

Nelle regioni emiliana e romagnola vi è, specialmente nell'Appennino, del gas, che sgorga dalle fenditure del terreno. Questo gas detto metano, è un idrocarburo. Esso è stato già applicato per azionare le automobili, con ottimi risultati, specialmente nel Piacentino. Il gas è usato a Salsomaggiore e viene adoperato per tutte le esigenze di quella magnifica stazione di cura; ma, siccome ne sopravanza, viene compresso in bombole dalla S. U. R. G. I. Questa è la sigla della società che fornisce il metano per la trazione automobilistica nel Parmense e nel Piacentino. L'esempio deve essere seguito per sostituire alla benzina i carburanti di produzione nazionale.

Da quel che dicono i tecnici, per i servizi di montagna, la benzina può essere sostituita utilmente dal gas metano. Gli altri gassogeni sono poveri di calorie, non si prestano ad essere usati nell'alto Appennino e specialmente per strade a forti pendenze come quelle della montagna reggiana, modenese e romagnola. Mentre si impone ai concessionari di servizi di linea la trasformazione per sostituire alla benzina questi gas naturali, io penso che si dovrebbe porre fine alle conces-

sioni private e revocare quelle già fatte. Qui è un po' la stessa cosa già detta dal camerata Pujia. Io conosco il voto del Consiglio Superiore, contrario alla mia tesi; conosco l'alta sapienza dei suoi membri, ma io mantengo la mia opinione. Il gas metano ha la sua migliore applicazione e di maggior rendimento nei motori a scoppio, specialmente in quelli per servizi di linea in montagna. L'altissimo costo della benzina è in gran parte rimborsato dal Governo agli esercenti, i quali, diversamente, non potrebbero mantenere i servizi pubblici. Sotto questo punto di vista non trovo che si possa dire che « esulerebbe dal campo di applicazione della legge del 1927 una norma di indole generale che tenesse conto della utilizzazione industriale del prodotto minerario ».

Invece a mio avviso si dovrebbe tenerne conto, specialmente di fronte alle sanzioni. Per esempio, nella ultima concessione richiesta e da me denunciata, non so se il Consiglio Superiore delle Miniere si sia reso conto della entità della miniera, che è di un milione di metri cubi annui, domandati da un privato e chiesti per impianti termoelettrici. L'ingegnere capo Leone dell'Ufficio Minerario di Bologna sta facendo degli studi e delle misurazioni molto importanti. Ed ha già stabilito che la regione emiliana-romagnola dà 25 milioni di metri cubi di metano.

Io non mi sbaglio coi milioni, onorevole Ricci. (*Si ride*). Però questa quantità è un *minimum* delle sorgenti naturali, senza fare lavori. I 25 milioni potranno essere anche cinquanta e forse il rendimento di molto superiore.

Sono gas che da secoli e secoli si disperdono nell'atmosfera, ma, quando siano captati e riuniti in gasometri, potranno dare utili risultati.

L'onorevole Sottosegretario di Stato mi annuncia che egli prenderà accordi con il Ministero delle comunicazioni e con quello delle finanze.

La cosa si avvia ad una favorevole soluzione.

I tre Dicasteri, tutti e tre immensamente interessati, non rimarranno, così, disgiunti e separati l'uno dall'altro e potranno esaminare il problema di comune accordo; si avranno certo risultati ottimi per assicurare all'interesse generale un carburante che scaturisce naturalmente dal suolo, conosciutissimo, e, per ottenere il quale, il concessionario, di cui ho fatto cenno, non ha fatto nessuno sforzo e nessuna scoperta.

LANTINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Ha chiesto la concessione a termini di legge.

VICINI. Le ditte fecero opposizione. Ad ogni modo, l'argomento per il momento è chiuso, tanto più che l'onorevole Sottosegretario ha detto che il Governo verrà incontro alle esigenze dei servizi pubblici. Ed ho finito, anche perchè, francamente, parlare, in un momento così pieno di gloria e di fervore patriottico, di argomenti che, per quanto importanti e connessi alla autonomia economica, appaiono modesti, non mi pare molto

opportuno e non risponde al mio sentimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale riservando facoltà di parlare al Relatore e al Ministro.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Ago, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Baldi Papini, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Camerini, Campili, Canevari, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Caviglia, Centurione Scottò, Cesareo, Chersi Innocente, Chimenti, Cian, Cimati, Cini, Ciruolo, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatolo.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, Danza, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frasso, Di Vico, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Falck, Fedele, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gasperini Giò, Gatti Salvatore, Gazzera, Gheri Giovanni, Giannini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi.

Majoni, Mango, Marescalchi Arturo, Marescalchi Gravina, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Miliani, Millosevich, Montefinale, Moresco, Mormino, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nuvoloni.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Peglion, Pende, Ferris, Perrone Compagni, Petrone, Pironti, Piatto, Porro Carlo, Pujia.

Raineri, Rava, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Ni-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1936

cola, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scotti, Sechi, Serristori, Silj, Soler, Spiller, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1115):

Senatori votanti	200
Favorevoli	197
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, concernente la facoltà di presentare le domande di revoca delle dichiarazioni di riforma sino al 55° anno di età e le norme per la nomina a sottotenente di complemento per talune categorie di militari (1023):

Senatori votanti	200
Favorevoli	198
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2281, recante modifiche alle disposizioni vigenti sulla concessione dei premi di arruolamento ai carabinieri Reali ausiliari (1025):

Senatori votanti	200
Favorevoli	197
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2224, concernente la estensione dell'uso delle cartoline postali in esenzione di tassa alle Forze armate mobilitate nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo per esigenze dell'Africa Orientale (1030):

Senatori votanti	200
Favorevoli	198
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al trattamento economico del personale mobilitato delle Forze armate dello Stato, dislocato nelle Colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette Colonie (1040):

Senatori votanti	200
Favorevoli	198
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 353, concernente l'isolamento coattivo dei lebbrosi (1051):

Senatori votanti	200
Favorevoli	198
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2356, recante nuove disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali del Regio Esercito (1063):

Senatori votanti	200
Favorevoli	198
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento ai diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale (1081):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattamento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee (1083):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936 alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia aeronautica (1084):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 maggio 1935, n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo (1085):

Senatori votanti	200
Favorevoli	197
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (1087):

Senatori votanti	200
Favorevoli	198
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, riguardante il coordinamento delle attribuzioni e dei servizi dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero — che assume la denominazione di «Istituto nazionale fascista per il commercio estero» — con le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute (1101):

Senatori votanti	200
Favorevoli	197
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2262, recante provvedimenti per combattere il «mal secco» degli agrumi in Sicilia (1122):

Senatori votanti	200
Favorevoli	197
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XVI, le agevolzze doganali a favore di alcuni tipi di olii minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione (1129):

Senatori votanti	200
Favorevoli	197
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Gualtieri a presentare alcune relazioni.

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione (1095). —

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 (1120).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Gualtieri della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani 31 marzo 1936-XIV, 135° giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 15,30 col seguente ordine del giorno.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1128). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra (940);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2491, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale (964);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto (969-B). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Norme sulle promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali (1035). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1043). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la montagna (1052). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente «Opere Laiche Palatine Pugliesi» con sede in Bari (1053);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi dei prodotti alimentari (1060). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari (1061). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi per il suo funzionamento (1062). — (*Approvato dalla Camera de Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla riorganizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici (1064). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2355, concernente l'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883 e 5 aprile 1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche (1066). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie (1074). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale (1075). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri (1079). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il generale di Corpo d'Armata, comandante designato d'Armata, Emilio De Bono (1082). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva (1093);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere (1097). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministero delle finanze a stipulare una convenzione con la Società «Adria» in Monfalcone (1103). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia (1107). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza (1108). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in «Rendita 5 per cento» i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero (1116). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore della città di Bologna (1123). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) (1130). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania (1132). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);


Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate (1137). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi (1141). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,30).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



LXIV^a SEDUTA

MARTEDI 31 MARZO 1936 - Anno XIV

(135° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	2114
Convocazione a domicilio		2140
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra » (940).	Pag.	2123
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2491, concernente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale » (961)		2123
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto » (969-B). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2123
« Norme sulle promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali » (1035). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2124
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito » (1043). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2125
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente " Opere Laiche Palatine Pugliesi " con sede in Bari » (1053).		2127
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari » (1060). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2127
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari » (1061). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2128

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934, Anno XII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento » (1062). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2128
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici » (1064). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2128
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2355, concernente l'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883 e 5 aprile 1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche (1066). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2128
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie (1074). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2129
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale » (1075). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2131
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vicebrigadieri » (1079). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2131
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il	

generale di Corpo d'Armata, comandante designato d'Armata, Emilio De Bono » (1082). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2131

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva » (1093). 2132

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con la Società "Adria" in Montefalcone » (1103). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2133

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia » (1107). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2133

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza » (1108). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2133

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in "Rendita 5 per cento" i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero » (1116). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2134

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore della città di Bologna » (1123). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2134

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) » (1130). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2134

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania » (1132). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2134

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate » (1137). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2134

(Discussione):

« Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la montagna » (1052). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2126

TARAMELLI 2126

ROSSONI, ministro dell'agricoltura e delle foreste. 2126

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del

Corpo Reale delle Miniere » (1097). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2132

PRESIDENTE 2132

BERIO, relatore 2132

TARAMELLI 2132

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi » (1141). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2135

CREVARO 2138

(Seguito della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1128). 2114

LANTINI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. 2114

(Presentazione) 2127

Per il trionfo dell'Italia fascista:

PRESIDENTE 2138

Relazioni:

(Presentazione). 2140

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato). 2130, 2139

La seduta è aperta alle ore 15,30.

BONARDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Falcioni per giorni 1; Marescalchi Arturo per giorni 1; Nicastro per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

LANTINI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANTINI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Onorevoli Senatori, la discussione alta e serena, cui hanno partecipato gli onorevoli Leicht, Bocciardo, Ricci, Pujia e Vicini, ha proporzionato gli argomenti fra i due grandi aspetti che assume l'attività del Ministero delle corporazioni: quella sociale-corporativa e quella economica.

Per la prima, sempre così interessante, mi limiterò a qualche cenno di risposta alle idee così

autorevolmente e con fervore corporativo espone dal camerata Leicht e alla fine del suo discorso dal camerata Bocciardo.

Il quadro piuttosto ampio, giorni or sono esposto nella relazione alla Camera, non mi permette di inutilmente ripetermi. Per l'attività economica ho creduto opportuno, ispirandomi particolarmente al discorso del camerata Bocciardo e ad alcune questioni prospettate dal senatore Ricci, di riassumere problemi ed aspetti della situazione circa alcuni settori dell'attività industriale più strettamente aderenti alla competenza del Ministero delle corporazioni.

Le grandi questioni di principio, di metodo, di finalità sono state poste nel discorso del 23 marzo, dal quale balza sicura e splendente la grande linea spirituale e politica che collega l'evento creatore del marzo 1919 con gli aspetti sempre originali e fecondi, che la Rivoluzione assume in questo anno di esperienze, di combattimento e di gloria.

Essa — lo vediamo bene oggi, e soprattutto lo vede il mondo — ha già trasformato nel profondo la coscienza del popolo italiano e lo guiderà sempre più avanti nella rinascenza continua ed ascendente della Patria.

Del resto, nel mio proposito di attenermi ai problemi particolari, propri del nostro dovere quotidiano, mi soccorre il vostro relatore che, fatta dapprima buona parte ai problemi della politica sociale, sindacale e corporativa, si è nella seconda diffuso con limpida esposizione intorno ai problemi contingenti dell'economia. Problemi contingenti, è vero, ma di quale contingenza e perciò di quale valore!

A tale proposito credo utile completare l'esposizione del senatore Conti da un altro punto di vista: quello di render conto sommario dell'azione svolta dalle Associazioni sindacali, dalle Confederazioni che le raggruppano, anche perchè è giusto segnalarne l'opera fervida e spontanea. Frattanto le riunioni delle varie Corporazioni recavano il loro valido aiuto, prospettando via via e illuminando talora i problemi più urgenti in maniera da favorirne la soluzione e l'applicazione da parte delle Associazioni stesse, dei Ministeri, degli Enti appositi. Il sistema ha dunque incontrato eventi tali da saggiare in pieno, per la prima volta, i suoi istituti.

Come ho detto, ad un'azione pratica si sono particolarmente dedicate subito le Organizzazioni sindacali.

Il 18 novembre, se ha segnato un'ora ingrata per gli italiani che hanno inteso con amarezza il valore offensivo ed ingiusto della deliberazione ginevrina diretta contro il popolo più civile e generoso, ha pure avuto il significato di una chiamata che tutti adunava a raccolta per una grandissima prova.

In questa occasione le Associazioni sindacali, da un decennio costituite e giuridicamente riconosciute, hanno dimostrato il grado di maturità e di coscienza nazionale a cui sono pervenute.

Si sono messe tutte in linea, tutte al lavoro; e se taluna di esse ha potuto svolgere in maggior misura opera metodica e pratica di immediata efficacia, anche le altre — quelle meno dotate di mezzi — hanno voluto e saputo superare, per quanto fosse in loro potere, ogni distanza ed affiancarsi l'una all'altra per centuplicare ed associare gli sforzi, seguendo e facilitando con prontezza e senza esitazioni l'opera direttiva del Governo.

Dal punto di vista sindacale, perciò, si può dire che le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono associate in una intesa che ha permesso la più efficace comunione delle forze e delle energie.

Innanzitutto le Organizzazioni sindacali si sono offerte all'appello del Partito per il controllo dei prezzi. Non facile cura, come sempre; poichè questo problema non è passibile di una soluzione razionale e definitiva; ogni azione vi è necessariamente mutevole ed empirica, poichè la materia dei prezzi è fluida e il tamponamento di una fuga rialzista può far luogo alla caduta o al rialzo da un'altra parte.

Perciò non è sufficiente portare questa disciplina dei prezzi — cui nessun Governo può rinunciare — soltanto sul terreno puramente tecnico come i critici, disposti a non volersi accontentare, vorrebbero: sul terreno tecnico occorre rimanere, è vero, ma occorre anche che un organo disciplinatore collabori in modo da poter esercitare un'azione psicologica sul complesso delle categorie e quindi agire con efficacia anche attraverso i motivi sensibili del rispetto e del timore al fine di ottenere una obbedienza il più possibile vasta e generale.

Questa azione ha dato i suoi frutti. Lì ha dati dopo qualche tempo, non soltanto per i prezzi delle merci di più vasto consumo, ma anche, con inevitabile riflesso, per i prezzi di molte altre merci, i quali, secondo la legge che li regola affine a quella fisica dei vasi comunicanti, hanno finito per essere influenzati o avviati verso un loro equilibrio interno.

Ma anche per i numerosi problemi che venivano ogni giorno sorgendo le organizzazioni sindacali, sia per essere in grado di rispondere tecnicamente alla necessità di disciplinare i prezzi, sia per partecipare il più largamente ed intensamente possibile all'azione antisanzionistica, si sono venute attrezzando, costituendo ciascuna un Comitato economico interno, specie di eccezionale Comitato di azione economica. Esse hanno riunito i dirigenti delle varie categorie, hanno riavvicinato queste fra di loro, rinvigorendo la forza e l'autorità della organizzazione.

Non poche di esse hanno con fermezza applicato sanzioni disciplinari contro gli intenzionali ritardatori o gli evasori. Si può dire che esse hanno realizzato una vera e propria mobilitazione dei loro quadri e delle masse associate.

Le organizzazioni dei lavoratori hanno svolto

una propaganda incessante spiegando ai loro rappresentanti non solo i motivi ideali della lotta, ma anche quelli di valore economico e tecnico, sì che le masse — già spiritualmente e sentimentalmente prese dall'azione militare e politica e portate dal Duce al più alto grado di consapevolezza e di tensione ideale — hanno potuto trarre, anche direttamente, dai termini delle questioni economiche, una riconferma evidentissima del loro interesse inscindibilmente legato a quello superiore della Patria.

La disciplina dei salari si è adattata alla circostanza e si è fatta ancor più volontaria. Salari e prezzi, con quasi parallela tendenza, hanno mantenuto un rapporto che, in momenti come questi, si può definire di equilibrio fra di loro, di equivalenza, se non assoluta, buona e generale.

Le organizzazioni dei lavoratori, in confronto di parecchi casi di stretto carattere speculativo rivelatisi in altri campi e del resto in vari modi severamente repressi, hanno dato esempi di compattezza civile e di solido patriottismo. Perciò il Regime ha proseguito a svolgere la sua continua azione promotrice di provvedimenti sociali, quali ad esempio: l'estensione ai coloni e ai mezzadri della assicurazione contro la tubercolosi; le tabelle delle lavorazioni per cui è vietata la occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli; il trattamento giuridico ed economico dei volontari e dei richiamati alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale; l'incremento dell'assistenza per le malattie anche nelle categorie agricole, e la sua estensione agli operai che lavorano in Africa Orientale; oltre alla istituzione degli assegni familiari in collegamento con le 40 ore, e la riforma e il perfezionamento delle Assicurazioni sociali.

Le Confederazioni agricole, fiancheggiando e fiancheggiate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si sono particolarmente dedicate all'incremento delle colture, incitando ad aumentare ed a migliorare, anche attraverso le concimazioni, la produzione del grano, del granoturco e dei cereali in genere, delle leguminose, delle piante oleaginose, sino a regolare ed incitare la coltivazione dei pioppeti nei terreni incolti demaniali e privati.

Sono in corso presso di loro trattative per la stipulazione di contratti-tipo con le categorie commerciali circa il rifornimento delle sementi di riproduzione e — importantissime — circa l'affluenza sui mercati esteri ed interni dei prodotti ortofrutticoli.

Le prospettive di una restrizione più o meno forte nella esportazione delle nostre primizie ortofrutticole induce a considerare la possibilità e la convenienza di aumentare ancora la produzione delle conserve di tali prodotti, particolarmente delle conserve di frutta (delle quali noi siamo stati, sino all'anno scorso, sia pur in non larga misura, ancora debitori all'estero) e aumentarne il consumo all'interno, il che può anche facilitare un progresso igienico nella alimentazione infantile.

Sono anche in corso di effettuazione iniziative di ordine industriale e cooperativo per la lavorazione delle fibre tessili nazionali, fra cui la ginestra, per la cui raccolta la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura sta predisponendo il piano di costituzione di squadre che possano percorrere le zone più adatte dell'Appennino allo scopo di renderne più facile e rapida la raccolta.

La Confederazione degli Industriali, col suo Comitato tecnico confederale assistito da una rappresentanza del Comitato tecnico dei lavoratori, ha accertato i particolari bisogni delle diverse industrie in relazione alle eccezionali condizioni del mercato. Tra i provvedimenti del Comitato voglio ricordare quelli concernenti la disciplina dei metodi di produzione adoperati in siderurgia, disciplina intesa a limitare per quanto possibile la importazione dei rottami di ferro; la propaganda per la sostituzione di materie prime e di prodotti nazionali a quelli prima importati; la organizzazione di raggruppamenti tra industriali per provvedere, in modo unitario, agli acquisti all'estero — quando sono permessi — delle materie prime indispensabili; l'incoraggiamento dato alla realizzazione di quei nuovi impianti industriali, necessari per far fronte alla situazione derivante dalle sanzioni.

Questa enumerazione può forse essere indicativa per quella parte del chiaro discorso del senatore Bocciardo, nella quale — dopo le informazioni circa lo sviluppo delle industrie siderurgiche e chimiche — ha affermato l'utilità di collegamenti con l'industria produttrice di forza motrice e di elettricità — onde rendere più complete e stabili, anche nei redditi, le industrie stesse.

Per parte mia penso che in sede sindacale e di Corporazioni anche i problemi concreti più lontani e gli interessi più direttamente contrastanti possano avvicinarsi, e meglio coordinarsi. Per quanto riguarda lo Stato io mi limito a richiamare quel passaggio del discorso del 23 marzo riguardante le possibili discipline e gli interventi statali per le industrie fondamentali. Alcuni forti quesiti del discorso Bocciardo appaiono, invero, particolarmente adatti ad essere illuminati dalle direttive del Duce.

Il Comitato confederale dell'industria ha inoltre provveduto ad un censimento delle nuove attività industriali sorte in Italia in relazione al regime delle sanzioni.

L'opera della Confederazione dei commercianti si è particolarmente indirizzata al fine di eliminare gradualmente dal mercato interno i prodotti finiti provenienti dai Paesi sanzionisti, abolendo non poche delle pubblicità esotiche e snobistiche e svolgendo contemporaneamente un'intensa e diffusa propaganda in favore dei prodotti italiani, in accordo con la Confederazione dell'industria e del Comitato del prodotto italiano.

Inoltre la Confederazione ha svolto un buon lavoro inteso a creare nuove forme associative nelle principali sue categorie. Il senatore Ricci ha

ieri perorato in favore delle medie e piccole aziende industriali e commerciali, esprimendo il dubbio che le misure imposte nella disciplina delle operazioni di importazione, di esportazione, e di compensazione privata possano rendere più difficile ottenere le autorizzazioni ai piccoli che non ai grandi.

Naturalmente nessun preconetto è contro i piccoli, anzi. Però misure eccezionali impongono eccezionali controlli. Credo fermamente che, con la creazione del Sottosegretariato alle valute, i controlli e i servizi potranno essere semplificati al massimo. Tuttavia è logico che i piccoli e i medi si colleghino, senza perdere del tutto la personalità delle rispettive aziende, in consorzi, cooperative, compagnie per mettere in comune rischi, servizi, procedure imposte per necessità e non per capriccio, che li parifichino il più possibile alle aziende più grandi.

Non è dunque difficile affermare che l'organizzazione della resistenza alle sanzioni, collaudata da quattro mesi di assedio societario, abbia dimostrato il raggiungimento complessivo degli scopi propostisi, come può desumersi dall'andamento dei principali settori dell'economia nazionale.

Negli ultimi mesi l'attività dell'industria italiana ha manifestato un netto incremento, particolarmente accentuato per le industrie che lavorano per la difesa nazionale e per quelle che fabbricano prodotti destinati a surrogare i similari prodotti, prima importati.

All'incrementata attività della produzione ha fatto riscontro, come era logico attendersi, un alleggerimento nelle condizioni del mercato del lavoro.

Per evidenti ragioni di riservatezza, dovute all'attuale delicata situazione, non appare opportuno esporre con analisi di particolari l'andamento del nostro commercio estero. Ma può in ogni modo essere ragione di compiacimento il notare che, nonostante le sanzioni, che hanno determinato in alcuni settori una flessione delle nostre esportazioni, i provvedimenti di restrizione delle importazioni, e la disciplina dei consumi all'interno, hanno condotto nell'anno 1935 ad un *deficit* della nostra bilancia commerciale presso a poco uguale a quello dell'anno precedente, nonostante i maggiori acquisti di materie prime determinati dalle superiori esigenze. Dopo l'applicazione delle sanzioni ed i conseguenti provvedimenti di difesa del Governo, la bilancia commerciale tende, anzi, a migliorare nel rapporto dei suoi termini.

Le basi di un equilibrio economico del Paese verso l'estero non sono dunque chimeriche. Se terremo fede alla esperienza vissuta in questi mesi, e se i fattori della produzione e degli scambi sapranno adeguarsi con coerenza e volontà fascista a questa suprema necessità nazionale, saremo in grado di poter mantenere l'impegno assunto ed assicurare efficacemente con l'azione economica il bene più prezioso di un popolo forte: l'indipen-

denza politica di fronte ai popoli più ricchi. (*Applausi*).

Due ponderosi problemi il Capo del Governo ha posto dinanzi alla attenzione e alla esecuzione degli organi amministrativi competenti.

Primo quello dei combustibili liquidi: posti essi su di un piano realizzatore con la legge del 1933, hanno trovato nella situazione sanzionistica motivi per una virata più spinta e decisiva verso una maggiore autonomia.

Le importanti concessioni petrolifere di cui dispone l'A. G. I. P. all'estero, ed in particolare quelle di Albania, permetteranno di provvedere, a mezzo di una nuova azienda da poco costituita all'allestimento degli impianti che sfrutteranno con il sistema della idrogenazione, oltre agli olii albanesi, le ligniti nazionali.

Circa la produzione nazionale di petrolio greggio, si presume possa raggiungere nel corrente anno un notevole incremento, in conseguenza dei premi di produzione accordati col Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, e per effetto delle disposizioni impartite per la intensificazione al massimo dei mezzi di trivellazione e di estrazione.

È altresì allo studio un provvedimento per la estensione dei premi già stabiliti a favore della produzione di olii medi e pesanti anche a quelli ottenuti dalla distillazione delle nostre riserve di rocce asfaltiche e bituminose e di combustibili fossili nazionali in genere.

Nel campo dei succedanei del petrolio, col Regio decreto 7 novembre 1935, n. 1965, è stato fissato un prezzo remunerativo di imperio per l'alcool ricavato dalle barbabietole ed è stata imposta dal 21 febbraio la miscela del 20 per cento con la benzina importata o prodotta nel Regno.

Inoltre, col Regio decreto-legge 16 gennaio 1936, sono state impartite precise disposizioni alle cokerie, officine gas e distillerie di catrame, per l'intensificazione della produzione nazionale del benzolo.

Mentre, per il momento, adeguate scorte di prodotti petroliferi assicurano i necessari rifornimenti, il programma superiormente a noi tracciato, ed in parte già attuato o in via di attuazione, permette di prevedere tra non molto un risultato positivo di grande, e fino a poco tempo fa insperata, sicurezza in questo settore.

Il senatore Vicini ha richiesto ieri i dati circa la possibilità di sfruttamento dei gas di metano frequenti nella zona emiliano-romagnola. Egli ha ricevuto poco prima di parlare una mia lettera che lo rassicura sull'azione dell'Amministrazione, tendente a rendere pratico l'impiego dei gas suddetti. La massima parte è già assicurata all'impiego industriale; si cercherà di giungervi con la totale produzione. Occorre però che i privati i quali credano di averne diritto, e facoltà d'impiego più razionali si muovano e costituiscano apposite organizzazioni poichè lo Stato non può creare a getto continuo enti di diritto pubblico, dovendosi limitare come fa alle imprese richiedenti maggiori

mezzi e interessando in maggior sfera l'interesse e la difesa nazionale. (*Applausi*).

Ed anche per le miniere il Senato può essere lieto del progresso effettuato e del ricevuto impulso in avanti, di cui la produzione mineraria continuerà ad approfittare.

È ovvio che, nonostante dubbi e scetticismi, le circostanze emerse in questi mesi hanno posto in evidenza per tutti la necessità di imprimere il massimo incremento alla valorizzazione delle risorse minerarie nazionali.

Anche qui l'antiveggenza del Duce ha avuto ragione. Interpretando le sue indicazioni, i suoi ordini, il Ministero delle corporazioni e quello delle finanze, con opportuni provvedimenti legislativi, hanno potuto predisporre le condizioni necessarie per aumentare la produzione dei minerali, sia sorreggendo l'attività industriale privata, là dove essa è suscettibile di ampi sviluppi, sia promuovendo il sorgere di nuove iniziative a carattere parastatale.

A tal fine con Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1496, è stata costituita l'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) con lo scopo di intensificare la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di combustibili solidi. L'Azienda predetta ha già da alcuni mesi iniziato lo svolgimento del suo programma, sviluppando i sondaggi ed i lavori di coltivazione delle miniere carbonifere dell'Arsa e di Bacu Abis. Gli operai addetti sono triplicati, in sei mesi, per l'Arsa, e più che duplicati per Bacu Abis.

Con Regio decreto legge 6 gennaio 1936, n. 44, è stata inoltre costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) al fine di promuovere la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di minerali metallici del Regno. Quantunque sia di recente costituzione, l'Azienda ha già pronto un programma di ricerche che maggiormente interessano la difesa nazionale. Per dare incremento al lavoro di talune aziende — che sarebbe stato colposo trascurare ancora — essa ha già assunto partecipazioni azionarie in Società esercenti miniere di stagno e di antimonio, che perciò hanno ripreso un ritmo più intenso di produzione.

Compatibilmente alla disponibilità dei mezzi finanziari, l'attività dell'Azienda sarà anche indirizzata ad intensificare con metodi scientificamente sicuri le ricerche nelle zone più promettenti e la coltivazione di altri minerali metallici, di cui è maggiormente sentito il bisogno.

L'A. M. M. I. dispone attualmente, oltre il milione annuo per le ricerche fornito dallo Stato, di un capitale di 20 milioni. Si tratta certo di una cifra esigua, in confronto alla complessità dei compiti affidatili ed al capitale di cui dispongono enti simili. In ogni modo, allo scopo di incrementare il capitale stesso, senza richiedere ulteriori partecipazioni all'Erario, in sede di conversione in legge del Regio decreto-legge istitutivo il Governo ha accettato un emendamento pro-

posto alla Camera dei deputati dal camerata Cao, e stabilente che, su deliberata motivazione del Consiglio di Amministrazione e su conforme parere del Ministro per le corporazioni, il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, consentire l'aumento del capitale sociale, mediante ulteriori partecipazioni di istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione.

Non basta. La politica mineraria, già rispettabile qualche decennio fa, erasi fatta sonnacchiosa, povera di mezzi, di uomini, di aiuti e di incoraggiamenti. Essa ha trovato nella legge del 29 luglio 1927 — Ministro dell'economia S. E. Belluzzo — la sua base più adatta agli sviluppi futuri e alle necessarie sistemazioni giuridiche e tecniche.

Mentre è in preparazione presso un'apposita Commissione speciale il poderoso regolamento, sono stati ora emanati provvedimenti per porre in grado l'Amministrazione di assolvere i compiti ad essa demandati nelle attuali contingenze.

Con Regio decreto-legge 21 novembre 1935, n. 2154, è stato istituito l'Ufficio Speciale Prodotti Minerali, per disciplinare la produzione, la elaborazione e la distribuzione delle sostanze minerali, con particolare riguardo ai minerali metalliferi, alle rocce asfaltiche, alla bauxite ed alla leucite, nonché alla produzione dei combustibili solidi nazionali.

In virtù di tale provvedimento sono stati attribuiti all'Amministrazione poteri eccezionali, per la intensificazione dei lavori nelle miniere in coltivazione e per la riattivazione di quelle abbandonate. È contemplata infatti la requisizione delle miniere, cave e torbiere e di stabilimenti per la elaborazione dei minerali, facoltà questa che potrà consentire all'Amministrazione di assumere la gestione diretta delle coltivazioni o di affidarle a quelle imprese private o pubbliche che offrano le maggiori garanzie per un intenso sfruttamento. Sarà inoltre provveduto a spolverare l'archivio delle concessioni inattive o dei permessi di ricerca confinati nel cassetto degli pseudo ricercatori.

Al senatore Pujia, che ha segnalato anch'egli con fervida e ansiosa parola le possibilità minerarie della Calabria, non posso dare altra risposta che questa: fra qualche giorno partirà un ispettore minerario centrale per la zona da lui indicata e si farà accompagnare dall'Ispettore del Distretto minerario di Napoli onde insieme a lui controllare la zona suddetta. Del rapporto che essi mi faranno e che confido positivo, io mi farò un dovere di dare comunicazione con tutta sollecitudine all'onorevole senatore Pujia.

Con Regio decreto-legge 20 gennaio 1936, numero 237, (la cui conversione in legge credo sia oggi all'Ordine del giorno del Senato) è stato anche provveduto al riordinamento e rafforzamento del Corpo Reale Miniere. Appena tale rafforzamento sarà compiuto, il servizio si farà più esteso, più pronto, più minuto ed attento. La strettezza dei mezzi, in questo come in altri campi, rende difficili i miracoli e suscita impazienze.

Epperò non pochi positivi risultati si sono ottenuti.

Il Capo del Governo ha ricevuto gli Ingegneri capi dei Distretti minerari d'Italia, ed ha loro impartito le sue direttive. Mai, dall'unificazione nazionale in poi, gli ingegneri minerari erano stati convocati a Roma per essere ricevuti dalle stesse Autorità del Governo.

Le parole volitive ed incitatrici del Capo hanno risvegliato in questi bravi funzionari energie e propositi e nobilitato, come premio alto ed insperato, le loro fatiche, la loro abnegazione per tanti anni negletta. (*Applausi*).

In virtù del predetto Regio decreto-legge del gennaio 1936 è stata anche data unità organica al Servizio geologico e minerario.

I provvedimenti così adottati, congiunti al migliorato livello dei prezzi, permettono di prevedere che la produzione mineralurgica e metallurgica nazionale, raggiungerà nel 1936 un livello notevolmente superiore a quello dell'anno precedente.

Per non poche coltivazioni l'aumento è già superiore del 50 per cento a quello del corrispondente periodo dell'anno passato. Del resto il mondo minerario presenta i segni diffusi e vivaci del risveglio e di nuova vitalità. Si fruga, si cerca, si scava e si produce. Le maestranze stesse attaccate al duro lavoro minerario, per l'interesse drammatico che esso presenta, per le sorprese che dona, gli sforzi che richiede, ritornano con gioia orgogliosa ad iscriversi nei turni del lavoro minerario, che molti pensano romanticamente deprecabile e triste. No, esse sono assai più robuste e moralmente più forti, e valutano con fierezza la loro fatica, e onorano l'abilità dei migliori fra i loro camerati e i loro dirigenti. (*Applausi*).

IMPIANTI INDUSTRIALI. — L'onorevole senatore Bocciardo ha anche parlato di nuovi impianti proponendo, da buon tecnico quale egli è, che l'ufficio che procede alle istruttorie sia composto da tecnici di valore addetti ciascuno ad uno dei grandi rami industriali cui la legge oggi si applica.

Poichè non credo che la legge, il cui funzionamento anzi dovrà essere adeguato e perfezionato per i maggiori compiti dell'avvenire, possa cessare di avere efficacia, la sua proposta presenta indubbia rilevanza.

Posso dirgli che, ottenendo da altri Ministeri il distacco di qualche funzionario esperto, si è già cercato di fare qualcosa nel senso indicato.

Inoltre la Commissione stessa, che esamina le domande e che dà il suo parere, con le sue varie rappresentanze di enti e di Ministeri accoglie già quanto di meglio è nei quadri ministeriali.

Infatti, vi sono rappresentati i Ministeri tecnici, il Commissariato per le fabbricazioni di guerra — ed in caso di bisogno, gli stessi Ministeri militari — ed il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute; si tratta, dunque, di un duplice controllo: tecnico-industriale, da un lato, per l'indirizzo della nostra attrezzatura industriale verso im-

pianti connessi con la difesa e l'autonomia economica del Paese; valutario dall'altro, per dirigere l'industria nazionale verso la produzione di merci prima totalmente o prevalentemente importate.

Certo la legge è di applicazione difficile, per la delicatissima materia che tratta. Dover dire dei sì e dei no comporta sempre di dover affrontare le disillusioni, i rammarichi, le proteste degli scontenti e i dubbi critici dei dubitosi che non sono mai pochi. Consenta perciò il Senato ch'io vi accenni brevemente.

Intanto mi si permetta di affermare che, a più di tre anni dalla emanazione della legge, è possibile rendersi conto degli evidenti benefici connessi a siffatto controllo che ha permesso di armonizzare nel complesso la capacità produttiva del Paese alla entità della domanda di particolari prodotti; di dirigere gli impianti verso i nuovi bisogni della nostra industria in relazione all'autonomia economica in atto; di evitare ogni forma di inflazione industriale, che in passato ha costituito un notevole peso per il nostro sviluppo economico.

Nell'anno 1935 sono stati autorizzati, con decreto, 261 ampliamenti e 140 nuovi impianti, mentre sono stati pronunciati dinieghi per 62 ampliamenti e 106 nuovi impianti.

Ed ancora può essere interessante ricordare che, dall'inizio dell'applicazione della legge (9 agosto 1933) a fine dicembre 1935, sono stati autorizzati 382 nuovi impianti e 427 ampliamenti. In totale dunque 809 autorizzazioni, fra le totali e le parziali. I nuovi impianti hanno condotto ad un investimento di capitali per più di 350 milioni di lire, ad una occupazione operaia di circa 13.000 addetti, allo sfruttamento di quasi 100.000 cavallivapore.

Per quanto riguarda gli ampliamenti, sono state complessivamente investite quasi mezzo miliardo di lire, sfruttati poco meno di 100.000 cavallivapore, mentre l'occupazione operaia ha superato i 22.000 addetti.

Ma le cifre prendono un altro valore se prospettate nelle successive categorie della gerarchia dell'importanza.

Degli 809 fra i nuovi impianti ed ampliamenti, il maggior numero (280) riguarda l'industria metallurgica e meccanica, seguita a breve distanza (269) dall'industria chimica. Per l'industria tessile sono stati autorizzati 117 nuovi impianti ed ampliamenti, non pochi dei quali adatti per la filatura e tessitura dei misti e delle fibre nazionali; per la cartaria, 28; per la vetraria, 26; per i prodotti per l'edilizia, 25; per le industrie varie, 64.

E poichè si teme che le autorizzazioni prendano troppo sovente l'indirizzo dei grandi imprenditori, più che dei medi e dei piccoli, è anche bene conoscere la reale dimensione media dei nuovi impianti e degli ampliamenti a seconda delle varie categorie industriali.

I dati raccolti fanno desumere interessanti notizie sulla dimensione media dei nuovi impianti e degli ampliamenti, che ci confermano come la

nostra industria si volga a preferenza verso le unità industriali minori.

Si rileva infatti che degli 809 nuovi impianti ed ampliamenti autorizzati, 428 rappresentanti il 53 per cento (ossia più della metà del totale), sono costituiti da impianti non superanti le 100 mila lire; 211 (ossia il 26 per cento) da impianti compresi fra le 100 e le 500 mila lire; 68 (ossia l'8 per cento) da impianti compresi fra le 500 mila e il milione; 84 (ossia l'11 per cento) da impianti compresi tra un milione e 10 milioni; e solo 18 (ossia il 2 per cento) di impianti superanti i 10 milioni.

I dati riferiti documentano il carattere tecnico dei lavori della Commissione: si è voluto da qualche studioso, e giustamente, porre in relazione i nuovi impianti con l'esercizio del credito, considerando gli investimenti di capitale che i nuovi impianti richiedono. Ma le considerazioni pratiche spostano la premessa. Nessun dubbio che una politica di espansione e di restrizione del credito si rifletta direttamente sulle iniziative industriali, attraverso un aumento o una diminuzione dei mezzi creditizi che alimentano le iniziative e gli investimenti industriali. Ma è anche vero che, nel caso nostro, siffatto rapporto ha minima incidenza poichè, come ho dimostrato con i dati citati, i nuovi impianti si dirigono in sensibile maggioranza verso le unità di piccola dimensione, per le quali è logico pensare che un controllo esercitato attraverso il credito non può avere che una efficacia indiretta e relativa in quanto gli investimenti sono operati prevalentemente in base alle disponibilità di risparmio, caratteristiche dei medi e dei piccoli risparmiatori.

ASSICURAZIONI PRIVATE. — Una delicata ed importante attività economica è quella che si riferisce alle assicurazioni private, esercite in Italia — come è noto — da tutto un complesso di enti, siano istituti a carattere pubblico (come l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni) siano imprese private, che costituiscono, nell'insieme, una notevolissima forza nella capitalizzazione del risparmio e della sua devoluzione agli impieghi assicurativi e previdenziali. Essa esplica una ampia attività anche all'estero, sicchè l'attività assicurativa italiana occupa, per ampiezza e sviluppo di affari, uno dei primi posti fra le attività assicuratrici dei vari Paesi di Europa.

La particolare condizione derivante dalle forme varie assunte dalle crisi economiche e monetarie dei vari Paesi europei ne hanno limitato in più parte il progressivo sviluppo, specialmente per le estese ramificazioni oltre i confini; aggravate dal novembre 1935 dalla imperiosa necessità della difesa valutaria, conseguente alle sanzioni.

Innanzitutto ne è derivata la opportunità di potenziare al massimo il mercato assicurativo nazionale; a ciò ha provveduto l'emanazione del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, nella branca assicurativa dei rischi marittimi.

Con tale norma l'assicurazione della nostra

flotta mercantile da passeggeri è stata attuata per l'anno 1936 mediante una più ampia ripartizione dei rischi, cui sono state chiamate a concorrere quasi tutte le imprese di assicurazione operanti nel Regno, anche se il loro esercizio normale riguarda rami diversi da quelli derivanti dall'assicurazione dei trasporti marittimi: inoltre lo Stato è intervenuto, in una forma più organica di quella già prevista da norme precedenti, nell'assicurazione delle maggiori navi di linea, le cui alte valutazioni superano la capacità effettiva di copertura delle imprese private.

Questo provvedimento è stato attuato mercè l'ausilio delle categorie interessate, che hanno saputo e voluto — sotto la guida dello Stato — subordinare i loro particolari interessi a quelli superiori dell'economia nazionale.

Senza assumere la forma di un accordo collettivo, ma quello della esecuzione di un provvedimento legislativo, anche tale attività può quindi rientrare nel quadro generale dell'attività corporativa intesa come autodisciplina delle categorie economiche, come accettazione collettiva di determinati compiti sotto la guida ed il controllo dello Stato. Ha, invece, assunto la forma di un accordo economico l'assicurazione contro i rischi della grandine, accordo delineato e maturato in sede di discussione della Corporazione del credito e della assicurazione, e approvato dall'ultimo Comitato Corporativo Centrale. Si tratta qui di una più vasta somma di piccoli rischi da uniformare in modo da andare incontro ai bisogni, alle consuetudini di rurali assicurati.

Le segnalazioni particolari dell'onorevole senatore Ricci a proposito della formulazione delle polizze vita presentano indubbio interesse, pure riguardanti casi particolari. Esse potrebbero essere esaminate dalla Federazione Nazionale delle Aziende di assicurazione, od anche durante qualche prossima sessione della predetta Corporazione.

L'aver ricondotto, come di recente è stato fatto dal Ministero delle corporazioni, i servizi delle assicurazioni private nell'ambito della competenza della Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, vuol significare, del resto, che — nel vasto settore assistenziale e previdenziale — se multiformi sono le forme ed i fini degli istituti, più organico può essere il loro coordinamento. Il compito non è facile, ma non può presentare l'aspetto della assoluta impossibilità.

LE ASSOCIAZIONI SINDACALI. — La legge 3 aprile 1926, considera l'associazione volontaria e la rappresentanza totalitaria ed obbligatoria.

Questa rappresentanza con la legge del 20 marzo 1930, e con la legge 5 febbraio 1934, si è estesa dal campo sindacale a quello economico. È, per così dire, un diritto di cittadinanza che si estende con sempre maggiore precisione e maggiore attribuzione di compiti, ossia di diritti e di doveri.

In base agli ultimi dati, si può così precisare la posizione delle organizzazioni professionali riconosciute:

	Rappresentati	Associati
Confederazione datori lavoro industria:		
industriali.	158.704	83.059
artigiani.	765.073	282.796
Confederazione proprietà edilizia	4.289.350	91.980
Confederazione lavoratori industria.	3.376.229	2.204.275
Confederazione datori lavoro agricoltura	3.828.254	845.171
Confederazione lavoratori agricoltura.	2.890.145	2.197.199
Confederazione datori lavoro commercio	724.574	390.684
Confederazione lavoratori commercio.	868.196	404.405
Confederazione aziende credito.	15.158	8.571
Confederazione lavoratori aziende credito.	61.918	45.755
Confederazione professionisti ed artisti	170.574	121.553
	<hr/>	<hr/>
	17.048.165	6.675.538

Posso assicurare il Senato che il meccanismo dei contributi si perfeziona ogni giorno più. D'altra parte, la legge 18 gennaio 1934 sulla gestione economica finanziaria di dette organizzazioni ha compiutamente disciplinato la gestione stessa e il sistema dei controlli.

La vigilanza ispettiva per l'accertamento della osservanza di tale disciplina è attuata in modo attivo ed efficace dalle Confederazioni in confronto delle Associazioni aderenti e delle dipendenti Unioni. Vi provvede, al tempo stesso, con assidua cura il Ministero, sia direttamente per mezzo della Direzione generale delle Associazioni professionali, presso la quale si è istituito recentemente, fra i suoi funzionari più specificamente idonei, un apposito Ufficio ispettivo, sia a mezzo dei Prefetti e degli Ispettori corporativi.

I bilanci sindacali, regolarmente pubblicati per otto giorni consecutivi nell'albo dei rispettivi Consigli provinciali dell'economia perchè ogni interessato possa esaminarli e formulare osservazioni, non hanno dato luogo — sia per l'esercizio 1935 che per quello 1936 — ad alcun rilievo da parte delle categorie; e ciò è senza dubbio assai significativo e confortante. In base alla stessa legge, il servizio di cassa di tutte le associazioni sindacali e degli istituti collaterali è stato affidato alla Banca Nazionale del Lavoro; provvedimento questo, quanto altro mai fecondo di utili risultati, per la sicura garanzia che un pubblico Istituto di credito può dare in ordine al regolare disimpegno del delicato servizio.

A conclusione di queste note, su di un argomento che pure ha la sua importanza relativamente a quella che è la tecnica della funzione sindacale e che in ogni modo attira sempre l'attenzione, qualche volta con l'intendimento un po' sottile di trarre elementi di critica più che di approvazione, aggiungerò che è sempre in piena funzione la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali, chiamata a dare, a norma dell'articolo 9, comma 1° del Regio decreto 1 dicembre 1930, n. 1644, il proprio parere sui ricorsi avverso le risultanze degli elenchi compilati dalle

Associazioni sindacali. Questa Commissione che ha sede presso il Ministero delle corporazioni, ha esaminato nell'anno 1935, n. 3280 ricorsi, complessivamente. Scendendo ad un esame particolareggiato dell'anzidetta cifra globale, con speciale riferimento alla distribuzione dei ricorsi per le varie categorie produttive, si ha il seguente risultato:

ricorsi avverso l'iscrizione negli elenchi degli industriali.	n.	135
ricorsi avverso l'iscrizione negli elenchi dei commercianti.		966
ricorsi avverso l'iscrizione negli elenchi degli agricoltori.		275
ricorsi avverso l'iscrizione negli elenchi degli artigiani		1040
ricorsi avverso l'iscrizione negli elenchi delle imprese comunicazioni interne		116
ricorsi avverso l'iscrizione negli elenchi dell'Ente della Cooperazione		746

La Commissione consultiva, in seguito all'esame dei suddetti ricorsi debitamente istruiti ha proposto:

a) l'accoglimento per n. 1681 ricorsi (dimostrando così la massima imparzialità, accogliendo piuttosto le tesi dei ricorrenti più che andare verso l'interesse precipuo delle Organizzazioni sindacali);

b) il rigetto per n. 1045 ricorsi;

c) un supplemento di istruttoria per n. 66 ricorsi;

d) la riduzione del contributo al minimo per n. 316 ricorsi;

e) l'esonero dal pagamento del contributo sindacale per n. 108 ricorsi.

Dalle surriportate cifre si rileva che la quota più alta è quella dei ricorsi di cui si è proposto l'accoglimento, il che sta a dimostrare con quale scrupoloso senso di giustizia e di equità, nell'interesse dei contribuenti, la Commissione procede all'esame dei ricorsi ad essa sottoposti con la partecipazione delle rappresentanze delle stesse Associazioni sindacali interessate.

A proposito della richiesta avanzata dal senatore Ricci circa le indennità di licenziamento per gli impiegati, dovute per la legge 13 novembre 1924 sul contratto di impiego privato, riconosco la fondatezza del rilievo. Sono lieto di assicurarlo che la richiesta è già stata formulata più volte dalle organizzazioni dei lavoratori, sia al Ministero sia alle organizzazioni dei datori di lavoro. Essa è allo studio, ad uno studio non più iniziale ma già avanzato. Si spera di poter presto concordare forme assicurative di accantonamento delle rate annuali, in modo da render positiva e prossima un'amministrazione speciale collegata con l'attività dell'assicurazione che valga di garanzia per quegli impiegati che, nel cadere dell'azienda, vedono in parte o in tutto sparire il fondo costituito per indennizzare il loro licenziamento o confortare gli anni del loro riposo.

L'intento di favorire accantonamenti distinti ad ogni bilancio annuale preordinati al pagamento delle indennità di licenziamento o di quiescenza, in conformità alla legge sul contratto di impiego privato e ai contratti collettivi di lavoro, è provato dall'articolo 14 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887, che stabilisce a loro favore la detrazione dall'imposta di ricchezza mobile dal reddito di categoria B investito in Buoni del Tesoro.

Al camerata senatore Leicht devo brevi risposte al suo chiaro discorso, dove la nota dello studioso di diritto si accende nella fede del fascista.

Quando il Duce darà gli ordini, il necessario lavoro di coordinazione e di unificazione delle leggi corporative sarà iniziato, tenendo presenti le opportunità di rivederle là dove esse si troveranno superate dalle realizzazioni. Inoltre lo assicuro che gli Uffici di collocamento avranno, al momento della distribuzione del libretto di lavoro, le istruzioni rispondenti al suo giusto avvertimento.

Il libretto di lavoro deve identificare con la possibile maggior precisazione i requisiti del lavoratore. Esso deve costituire la sua carta di identità produttiva.

Ma ciò non vorrà dire che egli debba vedersi impedita la facoltà di lavoro quando, per motivi di disoccupazione stagionale od occasionale, egli ricerchi in altre mansioni il lavoro che gli è necessario e che non sarebbe giustificato di negargli.

Onorevoli Senatori, la discussione ha toccato argomenti diversi; anch'io ho fatto cenno di alcuni nell'intento di completare il rendiconto delle principali manifestazioni del Ministero delle corporazioni che sente l'orgoglio di essere diretto ed animato a intensa attività dal Capo del Governo.

Ciò che più attira e interessa è sempre l'ordinato comporsi a sistema degli Istituti corporativi, il loro collegamento sempre più stretto, la solidarietà che si afferma ogni giorno più fra le categorie produttive, sia per la matura coscienza unitaria del Fascismo, sia per le vicende che la Nazione incontra, e che valgono di collaudo alle forze

produttive e di stimolo al perfezionamento ulteriore dei loro mezzi e dei loro metodi.

Perciò, nell'ordine economico, le Corporazioni crescono rapidamente a maggior vita e intorno a loro si dispiega l'appassionata attenzione dei chiamati a comporre, scelti fra gli imprenditori, i tecnici e i lavoratori.

La parola « Corporazione » nel suo nuovo senso fascista e moderno è apparsa le prime volte nel 1919. Essa è poi stata accettata dal movimento sindacale fascista, nato tra le battaglie del 1920-1921.

Essa è scritta nella legge 3 aprile 1926, cui il camerata Leicht ha reso l'omaggio del compimento imminente del Decennale.

In questa legge l'azione vera e propria della Corporazione è appena e lievemente delineata. Eppure in 10 anni quegli « organi di collegamento » cui la legge accennava all'articolo 3 ai quali spetta, secondo l'articolo 44, lettera B del Regio decreto-legge 1 luglio 1936, n. 1130, di « coordinare le energie ai fini della produzione nazionale », hanno fatto la loro buona strada. Essi riprenderanno a giorni il loro secondo ciclo di attività, mentre già la virtù rivoluzionaria e legislativa del Regime, mantenendo gli attuali, apre loro nuovi orizzonti e li chiama a più alta missione.

Nella prima assemblea delle Corporazioni, convocata in Campidoglio il 10 novembre 1934, è stato detto che l'esperimento corporativo era anche affidato « alle indispensabili rettifiche alla mentalità degli uomini ». Anche le rettifiche, — e quali e come profonde! — sono in marcia. E benchè esse attengano al mondo economico (che è quello ritenuto il più positivo, ossia delle cifre, degli affari, dei lucri) profonde ragioni di ordine spirituale le sospingono verso evoluzioni cui solo s'illudono di poter resistere egoismi ed esitazioni nell'aprire lo sguardo al nuovo che si avvanza, ogni giorno creato dalla vita stessa.

Le Corporazioni saranno ancora possenti rettificatrici della mentalità economica, che non può fare dei salti, e che soltanto può gradualmente evolversi, sciogliendosi via via dalle abitudini, dalle idee preconcepite, e dalla rete degli interessi che sono anch'essi in continuo movimento, perchè la realtà si incarica di modificarli. Negare che, al di sopra delle individuali concorrenze, non esistano solidarietà fra i componenti di una categoria, e fra categorie affini; negare che sopra le categorie non vi sia la solidarietà nazionale, e che il massimo di utilità per un popolo è quello di poter resistere e vincere le concorrenze in atto fra i popoli, vuol dire negare una verità che si dispiega ogni giorno più evidente.

Se pensiamo al problema timidamente affacciato a Ginevra della distribuzione delle materie prime, comprendiamo molte cose e scorgiamo la scala gerarchica delle solidarietà, non soltanto morali e sentimentali, ma anche economiche e perciò realmente e positivamente politiche, che una Nazione in sè stessa raccoglie ed esprime.

A questa gerarchia di solidarietà corrisponde una parallela scala di utilità crescenti e più vaste; utilità individuali, di gruppi, di categorie, di settori interi, tutte composte ed inserite nella collettiva solidale utilità, quale scaturisce da una vita nazionale ordinata, laboriosa, rispettata e potente.

Perciò le Corporazioni si identificano spiritualmente nei Fasci. Sono esse stesse fasci saldissimi operanti nell'ordine economico; forze della Patria che l'accompagneranno sino ai lontani tempi del suo cammino conteso ma sicuro. (*Vivissimi generali applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, allegato allo stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Il contributo a favore dell'Ente nazionale serico, di cui al Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107, è stabilito, per l'esercizio 1936-37, in lire 1.250.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra » (N. 940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle

disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2491, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale » (N. 964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2491, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1935, n. 2491, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto » (Numero 969-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni

per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto, con le seguenti modificazioni:

Il 1° comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« È fatto obbligo ai produttori e ai detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto di depositare annualmente tutto il prodotto nei magazzini generali del bergamotto presso il Consorzio provinciale della agrumicoltura di Reggio Calabria ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« È vietata ogni vendita di essenze di bergamotto, tanto all'interno che all'estero, se non a mezzo del Consorzio provinciale per l'agrumicoltura di Reggio Calabria, al quale sono demandate funzioni di carattere commerciale ».

« Le Ditte che abbiano stipulato contratti di vendita ancora in corso, dovranno fare denuncia al Consorzio, indicando per ogni contratto il quantitativo già consegnato e quello ancora da consegnare. Tali contratti dovranno essere eseguiti per il tramite del Consorzio ».

« Per la merce che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi sotto carico o in viaggio, resta ferma la libera consegna agli acquirenti ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme sulle promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali » (N. 1035).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme sulle promozioni nel personale dei cantonieri delle strade statali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1035.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Scaduti i due anni di prova l'allievo cantoniere che sia riconosciuto idoneo è nominato cantoniere.

Se più allievi cantonieri idonei dipendenti da uno stesso compartimento abbiano la stessa anzianità di nomina, il Capo compartimento propone una graduatoria di merito fra essi.

La graduatoria definitiva viene effettuata in base al criterio del merito fra tutti gli allievi cantonieri dei vari compartimenti aventi uguale anzianità di nomina con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma

statale della strada, e determina l'anzianità nel grado di cantoniere.

L'allievo cantoniere che allo scadere dei due anni di prova non sia riconosciuto idoneo può, a giudizio discrezionale del Ministro presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, essere licenziato o ammesso ad un successivo periodo di prova della durata di un anno, scaduto il quale, se tuttora riconosciuto non idoneo, è licenziato senz'altro.

Agli effetti del presente articolo i posti di allievo cantoniere e di cantoniere di cui alla tabella allegata alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, sono da considerare nella loro somma complessiva senza distinzione fra le due categorie.

(Approvato).

Art. 2.

Le promozioni dal grado di cantoniere a quello di cantoniere scelto sono conferite:

- a) per merito comparativo;
- b) per anzianità congiunta al merito.

Le promozioni per merito comparativo possono essere conferite a quegli agenti che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio nel grado di cantoniere, che negli ultimi quattro anni abbiano conseguito la qualifica di ottimo o di distinto e negli ultimi due anni quella di ottimo, e che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione si siano particolarmente distinti per intelligenza, competenza tecnica, zelo, operosità e disciplina nel disimpegno delle loro mansioni.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito possono essere conferite a quegli agenti che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado di cantoniere, e che nell'ultimo quadriennio abbiano conseguito nei primi due anni una qualifica non inferiore a buono e negli ultimi due anni una qualifica non inferiore a distinto.

Agli effetti dell'applicazione dei due commi precedenti valgono anche le qualifiche ottenute nel grado di allievo cantoniere.

Le promozioni al grado di cantoniere scelto sono conferite fino a un terzo del numero dei posti vacanti per merito comparativo, e per i rimanenti due terzi per anzianità congiunta al merito.

Qualora il terzo dei posti riservato alle promozioni per merito comparativo non fosse interamente coperto, i posti rimasti disponibili sono coperti con promozioni per anzianità congiunta al merito.

(Approvato).

Art. 3.

Le promozioni a capo cantoniere sono conferite esclusivamente per merito comparativo ai cantonieri scelti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio in tale grado, abbiano conseguito negli ultimi quattro anni la qualifica di ottimo, abbiano dato particolare prova di capacità nel redigere rapporti su fatti inerenti al servizio, nel sorvegliare i lavori e nell'eseguire rilievi

e misurazioni, e si siano particolarmente distinti per zelo, operosità e disciplina.

(Approvato).

Art. 4.

Sono fatte salve per le promozioni a cantoniere scelto ed a capo cantoniere, tutte le preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

(Approvato).

Art. 5.

Al principio di ogni anno solare, i Capi compartimento della viabilità sottopongono alla Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada tre elenchi:

1° dei cantonieri che essi giudicano promovibili a cantoniere scelto per merito comparativo;

2° dei cantonieri che giudicano promovibili a cantoniere scelto per anzianità congiunta al merito;

3° dei cantonieri scelti che giudicano promovibili a capo cantoniere.

Tali elenchi devono comprendere tutti coloro che, per essere forniti dei titoli di cui alle presenti norme, sono giudicati meritevoli della promozione indipendentemente dal numero dei posti disponibili.

L'elenco dei proposti per la promozione a cantoniere scelto per anzianità congiunta al merito deve essere compilato secondo l'ordine di anzianità degli agenti proposti.

Gli elenchi dei proposti per la promozione a cantoniere scelto per merito comparativo ed a capo cantoniere devono essere compilati secondo l'ordine di merito.

(Approvato).

Art. 6.

Le promozioni a cantoniere scelto ed a capo cantoniere sono effettuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, al principio di ogni semestre per coprire in tutto o in parte i posti resisi vacanti nel semestre precedente, ed hanno in ogni caso decorrenza non anteriore alla data del relativo decreto.

Gli agenti promossi cantonieri scelti per merito comparativo precedono nell'anzianità quelli che con la stessa decorrenza semestrale sono stati promossi per anzianità congiunta al merito.

Gli agenti promossi cantonieri scelti per anzianità congiunta al merito conservano le reciproche posizioni di anzianità.

Gli agenti promossi cantonieri scelti per merito comparativo oppure capi cantonieri acquistano l'anzianità corrispondente al loro posto nella graduatoria di merito fra tutti coloro che sono stati promossi con la stessa decorrenza semestrale.

(Approvato).

Art. 7.

Qualora in conseguenza delle nomine di allievi cantonieri a cantonieri a norma del precedente articolo 1° avesse a verificarsi una eccedenza

numerica nel grado di cantoniere rispetto alla tabella annessa alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimarrà scoperto un ugual numero di posti di allievo cantoniere.

Qualora non fosse possibile coprire per promozioni tutti i posti di organico di capo cantoniere, cantoniere scelto e cantoniere potranno essere nominati altri allievi cantonieri in eccedenza al numero stabilito nella citata tabella sino alla concorrenza del numero dei posti di grado superiore rimasti vacanti.

(Approvato).

Art. 8.

Per tutto quanto non sia regolato dalle norme della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, e della presente legge, sono applicabili al personale dei cantonieri delle strade statali le norme in vigore relative agli incaricati stabili dei pubblici servizi.

(Approvato).

Art. 9.

Nella prima applicazione delle presenti norme, ed in ogni caso non più tardi del 30 giugno 1936, potrà, in deroga alle norme stabilite dall'articolo 3, procedersi alla promozione a capo cantoniere di quei cantonieri scelti che ne siano meritevoli e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio in detto grado.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, è data facoltà al Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di nominare entro il 31 dicembre 1936 allievi cantonieri quegli aspiranti che ne avessero fatta domanda non più tardi del 30 giugno 1934 e che a quell'epoca avessero già prestato lodevole ininterrotto servizio alle dirette dipendenze della Azienda autonoma statale della strada per non meno di due anni e non avessero superato l'età di 45 anni.

(Approvato).

Art. 10.

Il contributo dell'Azienda autonoma statale della strada al Fondo massa vestiario per ogni esercizio finanziario viene elevato a lire 200.000 per l'esercizio 1935-36 ed a lire 300.000 per ciascuno degli esercizi successivi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli uffici del Regio Esercito » (N. 1043).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre

1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la montagna » (N. 1052).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la Montagna ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo stampato n. 1052.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Le ragioni che le Loro Eccellenze Rossini e Canelli si sono degnati di prospettare alla commissione incaricata di studiare e di riferire sul disegno di legge riguardante il concentramento nel Ministero dell'agricoltura e foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la montagna, oltre al fatto di essere questo decreto approvato dall'altro ramo del Parlamento, hanno indotto la nostra commissione a proporre l'accoglimento completo del decreto stesso, anche da parte del Senato, per accrescere e rafforzare la compagine dell'Amministrazione, cosa che s'impone allo stato totalitario che oggi si forma sempre più saldo ed efficace.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste assume le funzioni del Segretariato nazionale per la montagna, s'incammina perciò a completare le proprie compagini. Ma, eccellentissimo signor Ministro, gioverà che la vostra parola venga ad assicurare il Senato che l'ancora giovane Milizia forestale sia preparata a compiere, ed efficacemente sappia compiere, tutte le funzioni che per un lungo periodo di tempo hanno esercitato gli organi del Segretariato nazionale della montagna; gioverà ancora un'altra assicurazione al Senato per tranquillizzare molti cittadini, massime delle zone montuose dell'Italia, che sono molte, e che cioè l'E. V.

con quel senso di umanità che ha informato tutta la sua vita, specialmente dedicata alla fraternità umana, voglia pensare e provvedere ai molti egregi uomini che hanno servito con efficacia nobile di passione la loro funzione a pro della montagna e che ora con rammarico scenderanno da quei monti, che sognarono di vedere redenti dalle piaghe del passato e del presente.

Chiedo per essi tutti conforto morale ed, in qualche caso, anche quelle provvidenze che l'onesto Stato italiano ha sempre concesso a chi ha lavorato con passione e con fede per la Patria. (*Vive approvazioni*).

ROSSONI, *Ministro per l'agricoltura e per le foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e le foreste*.

Il provvedimento sottoposto alla vostra approvazione, onorevoli Senatori, si basa sui criteri fondamentali dell'organizzazione statale propugnata dal Fascismo. I compiti del Segretariato della montagna erano troppo generici ed insufficienti. Il Segretariato per la montagna faceva degli studi e dei progetti; la montagna, invece, ha oggi bisogno di essere tutelata praticamente, organicamente. D'altra parte fino a ieri il Ministero di agricoltura non aveva rappresentanze dirette in provincia, perchè le stesse Cattedre ambulanti di agricoltura avevano un tenue collegamento col centro. Ora invece gli Ispettorati provinciali sono in fondo il governo agricolo della provincia e impernano la loro attività nelle organizzazioni tecniche e sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tutte le attività agricole debbono far capo all'Ispettorato provinciale. Quindi molteplici forme di attività devono esplicarsi in modo diverso che nel passato.

Per la montagna abbiamo ora la Milizia forestale che è in grado di rispondere a tutte le funzioni che erano attribuite al Segretariato della montagna.

Debbo precisare che la Milizia forestale non costituisce soltanto la guardia del patrimonio forestale, ma è anche un corpo tecnico di primissimo ordine.

Assicuro dunque il senatore Taramelli e il Senato che la montagna sarà curata e tutti i problemi ad essa inerenti saranno studiati attentamente anche per l'avvenire.

Quanto al personale che ha lavorato per il Segretariato della montagna sarà tenuto presente per la migliore utilizzazione possibile.

Ad esso va il nostro elogio per l'opera compiuta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le funzioni attribuite al Segretariato nazionale per la montagna dall'articolo 2 lettere a) e b) del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679,

convertito nella legge 25 marzo 1935, n. 353; sono concentrate nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per quanto riguarda i miglioramenti di pascoli montani, le esercita a mezzo della Milizia nazionale forestale.

Il Segretariato è posto in liquidazione.

Alla liquidazione si provvede a mezzo di un Commissario liquidatore, da nominarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La liquidazione si svolge sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a cui spetta anche di stabilire il termine entro il quale deve essere compiuta. Il conto finale della liquidazione è presentato per l'approvazione al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che vi provvede di concerto col Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 2.

A fronteggiare il passivo dell'ente sono destinati, oltre che il fondo attualmente disponibile, i contributi dello Stato e degli altri enti ammessi a far parte del Consorzio per il Segretariato della montagna.

I contributi dello Stato cesseranno con la chiusura dell'esercizio 1936-37; quelli dei Consigli provinciali dell'economia corporativa e degli altri enti anzidetti con il compimento dell'anno solare 1936.

(Approvato).

Art. 3.

Il Sottosegretariato di Stato per la bonifica integrale ha facoltà di provvedere, con i propri tecnici, alla progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori di miglioramento fondiario ricadenti in zone da considerare montane ai termini dell'ultimo comma dell'articolo 43 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, quando ne sia fatta richiesta dagli interessati e questi dimostrino di poter finanziare le opere.

In tal caso, al momento dell'assegnazione del sussidio alle opere, il Sottosegretariato determina la spesa totale sostenuta per i titoli anzidetti e la detrae dall'ammontare del sussidio concedibile.

(Approvato).

Art. 4.

La spesa autorizzata dall'articolo 22 del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è portata, a decorrere dall'esercizio 1937-38, e limitatamente all'annua somma di lire 500.000, in aumento della dotazione dello stesso stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sussidi alle opere di miglioramento fondiario, a norma del Regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Le eventuali attività residue, dopo chiusa la liquidazione del Segretariato nazionale per la montagna, sono versate in Tesoreria per essere portate in aumento dell'anzidetta dotazione.

(Approvato).

Art. 5.

Alle variazioni di bilancio che si renderanno necessarie in dipendenza della presente legge, provvede il Ministro delle finanze.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei Deputati:

« Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori » (1146).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente "Opere Laiche Palatine Pugliesi" con sede in Bari » (N. 1053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente "Opere Laiche Palatine Pugliesi" con sede in Bari ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'ente « Opere Laiche Palatine Pugliesi » con sede in Bari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari » (N. 1060).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari » (N. 1061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, numero 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento » (N. 1062).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici » (N. 1064).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2355, concernente l'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, numero 1883 e 5 aprile 1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche » (N. 1066).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2355, concernente l'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, e 5 aprile

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 MARZO 1936

1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2355, relativo all'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883 e 5 aprile 1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie » (N. 1074).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Discussioni. f. 286.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Camerini, Campolongo, Canevari, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Cattellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cimati, Cini, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, Dallolio, D'Ancora, Danza, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Riseis, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Vico, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Farina, Fedele, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi.

Mambretti, Mango, Manzoni, Marescalchi Gravina, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Miliani, Millosevich, Montefinale, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nuvoioni.

Orsi, Ovio.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Peglion, Perris, Petrone, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scaloni, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario, dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1128):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra (940):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2491, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale (964):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto (969-B):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Norme sulle promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali (1035):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito (1043):

Senatori votanti	190
Favorevoli	185
Contrari	5

Il Senato approva.

Concentramento nel Ministero dell'Agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la montagna (1052):

Senatori votanti	190
Favorevoli	185
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente « Opere Laiche Palatine Pugliesi » con sede in Bari (1053):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari (1060):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari (1061):

Senatori votanti	190
Favorevoli	185
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (1062):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 MARZO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici (1064):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2353, concernente l'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883 e 5 aprile 1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche (1066):

Senatori votanti	190
Favorevoli	188
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie (1074):

Senatori votanti	190
Favorevoli	188
Contrari	2

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale » (N. 1075).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri » (N. 1079).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, che reca modificazioni al Regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il generale di Corpo d'Armata, comandante designato d'Armata, Emilio De Bono » (N. 1082).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il generale di corpo d'armata, comandante designato d'Armata Emilio De Bono ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a Sua Eccellenza il generale di Corpo d'Armata, comandante designato d'Armata, Emilio De Bono.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva » (N. 1093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere » (N. 1097).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere ».

Prima di dar lettura del disegno di legge, debbo far notare al Senato che è stato proposto un emendamento dalla Commissione per la conversione dei decreti-legge. L'emendamento è stato accettato dal Governo. Ma a mia volta vorrei proporre che nel corsivo che indica l'emendamento siano tolte le parole « del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237 » che rappresentano un puro pleonaso.

Credo che la Commissione e il Governo non avranno difficoltà in proposito.

BERIO, *relatore*. Convengo pienamente con quanto è stato proposto dall'illustre Presidente, trattandosi di un errore materiale.

COBOLLI-GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Consento all'emendamento proposto da S. E. il Presidente.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore segretario Bonardi di dar lettura del disegno di legge nel testo così modificato.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento e il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere, con la seguente modificazione:

All'articolo 4 è sostituito il seguente:

Art. 4. — Il Corpo Reale delle miniere provvede:

a) al rilevamento e pubblicazione della carta geologica e mineraria del Regno, ed alla preparazione e pubblicazione dei relativi studi illustrativi;

b) allo studio paleontologico, litologico e chimico del materiale raccolto nei lavori di rilevamento;

c) all'esecuzione delle analisi tecniche occorrenti per il servizio minerario;

d) agli studi ed alle indagini sistematiche, anche di carattere geofisico, per la ricerca di giacimenti minerari nelle zone più indiziate;

e) alla raccolta dei minerali e delle rocce ed al loro coordinamento in collezioni scientifiche;

f) alla consulenza tecnica geo-mineralogica richiesta al Ministero delle corporazioni dalle pubbliche Amministrazioni;

g) alla direzione ed organizzazione delle ricerche e delle lavorazioni minerarie all'estero, per conto dello Stato;

h) alla vigilanza sull'andamento generale della attività mineraria ed alla esecuzione delle relative ispezioni;

i) alla raccolta e predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria;

l) all'applicazione della legge mineraria e delle leggi e dei regolamenti riguardanti la polizia delle cave e delle miniere e la sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà stabilita la ripartizione delle attribuzioni suddette fra l'Ispettorato tecnico delle miniere, l'Ufficio geologico e gli Uffici minerari distrettuali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Onorevoli Colleghi, l'onorevole Sottosegretario di Stato alle corporazioni ha espresso lode e plauso al personale dell'Ufficio delle Miniere, in modo così chiaro ed eloquente, che mi dispensa dall'elevare la lode che si merita un ufficio che da oltre 70 anni ha bene meritato dal Paese.

Quindi, con soddisfazione di tutti, dovrei tacere. Però mi è caro di fare una viva raccomandazione, suffragandola con un raccontino che non farà male a nessuno.

Due mesi addietro mi trovavo in Sardegna per ragioni di studio. Dopo una lunga giornata di marcia ci trovammo all'albergo di Macomer che è nel centro dell'isola. Quell'albergo è un luogo di riunione piacevole per tutti i visitatori perchè vi si mangia bene e vi si dorme meglio. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Veniamo al fatto, onorevole Taramelli.

TARAMELLI. Nella sala erano riuniti tre gruppetti di persone tutte più o meno impolverate ed abbronzate dal sole di Sardegna. Erano un gruppetto di militari, uno di geologi e l'altro pure di ricercatori del sottosuolo minerario.

Alla fine del pranzo, dopo aver demolito una intera porchetta... (*Si ride*).

PRESIDENTE. Non ci attardiamo troppo in questi particolari gastronomici!

TARAMELLI. ... i tre gruppi si avvicinarono e dopo uno scambio di saluti si domandarono reciprocamente che cosa erano venuti a fare in Sardegna. « Noi cerchiamo il tungsteno. Ma anche noi, e cerchiamo pure lo stagno! Stagno? Noi cerchiamo piombo, e bauxite, e piriti cuprifere e grafite e lignite... »

In sostanza si trattava di tre commissioni le quali contemporaneamente viaggiavano in Sardegna al servizio dello Stato, ed una ignorava la esistenza e l'attività dell'altra.

Questo non deve più avvenire, perchè i soldi di Pantalone, oggi, sono contati.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ma questo non avviene!

TARAMELLI. Vorrei che fosse come Ella, Eccellenza, afferma! È meglio unificare queste Commissioni e che ognuna, quanto meno, sappia quello che fa l'altra. Nel Vangelo si dice che la mano destra non deve sapere quello che fa la sinistra. Ma in questo caso la mano deve essere una sola, ed è la mano che esegue gli ordini che partono da una testa sola, che è quella del Duce.

In conclusione, raccomando che le commissioni che si mandano a studiare lo stesso argomento lavorino d'accordo per il bene inseparabile del Re e della Patria!

Questa è la raccomandazione che volevo fare. Avrò torto? Non so, ma io ho parlato col cuore, e per dire quello che io credo la verità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con la Società "Adria" in Monfalcone » (N. 1103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con la Società "Adria" in Monfalcone ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con la Società « Adria » per l'industria chimica in Monfalcone.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia » (N. 1107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza » (N. 1108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, che consente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in " Rendita 5 per cento " i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero » (N. 1116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in " Rendita 5 per cento " i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in « Rendita 5 per cento » i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore della città di Bologna » (Numero 1123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore della città di Bologna ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore di Bologna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) » (N. 1130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania » (N. 1132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate » (N. 1137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi » (N. 1141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme esecutive, interpretative ed integrative;

Veduto il Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il Regio decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1286;

Veduto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;

Veduto il Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786;

Veduto il Regio decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1946;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dei Regi provveditorati agli studi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Provveditorati agli studi hanno sede in ciascun capoluogo di provincia.

Al ruolo del personale dei Regi Provveditorati agli studi approvato con Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, e successive variazioni è sostituito quello annesso al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 2. — Il Ministro per l'educazione nazionale può assegnare i posti di provveditore agli studi;

a) ai funzionari del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, per promozione, in ragione di non più di un terzo dei posti che si rendono vacanti;

b) a persone che a giudizio insindacabile del Ministro abbiano meriti ed attitudini eccezionali in relazione ai compiti della carica e che appartengono a qualsiasi ruolo di gruppo A della educazione nazionale o siano estranei all'Amministrazione dello Stato.

Art. 3. — Il Ministro può trasferire i provveditori agli studi al ruolo dei presidi di prima categoria dei Regi istituti d'istruzione media.

Ai provveditori agli studi di prima classe che siano trasferiti a norma del comma precedente è fatto il trattamento previsto dal terz'ultimo comma dell'articolo 4 e dell'ultimo comma dell'articolo 5 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Il Ministro può inoltre trasferire i provveditori agli studi in qualsiasi ruolo di gruppo A della educazione nazionale ed a posti di egual grado.

Art. 4. — Le disposizioni di cui agli articoli 52, 53 e 54 del regolamento approvato con Regio decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367, si applicano anche quando il Ministro ritenga di affidare a presidi e professori degli istituti di istruzione media incarichi da svolgere presso un Regio Provveditorato agli studi.

Art. 5. — Ciascuna provincia è tenuta a fornire i locali e l'arredamento per il Provveditorato agli studi.

Art. 6. — Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a mettere a concorso, nei modi indicati nei seguenti comma, tutti i posti disponibili nei gradi iniziali delle singole carriere all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche delle vacanze esistenti nei gradi superiori fino al settimo incluso.

Per due terzi dei posti saranno banditi pubblici concorsi, a norma delle disposizioni vigenti.

Per un terzo dei posti saranno banditi speciali concorsi riservati senza limite di età, al personale di ruolo o comunque non di ruolo in servizio, alla data del presente decreto, in qualsiasi Amministrazione dello Stato, escluso, per i gruppi *A* e *B*, il personale salariato.

Al concorso per il gruppo *A* potranno partecipare coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio: al concorso per il gruppo *B* coloro che siano provvisti di uno dei titoli di cui all'articolo 16, lettera *b*), del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, al concorso per il gruppo *C*, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, coloro che, alla data del presente decreto, disimpegnino mansioni proprie del gruppo stesso. Il personale di ruolo potrà partecipare al concorso soltanto per il gruppo immediatamente superiore a quello a cui appartiene.

I concorsi a posti di subalterno saranno per titoli, gli altri saranno per esami. Le modalità dei concorsi saranno stabilite dal Ministro nel relativo bando.

Coloro che otterranno la nomina saranno esonerati dal periodo di prova.

I posti che non saranno eventualmente coperti

in seguito ai concorsi speciali saranno portati in aumento ai posti messi a concorso pubblico.

Art. 7. — Sono abrogati gli articoli 10 e 14 del Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

I Provveditorati agli studi di nuova istituzione funzioneranno dal 1° luglio 1936-XIV.

Art. 8. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON
— THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

CARRIERA AMMINISTRATIVA (GRUPPO A).		Posti
Grado		—
5°	Provveditore agli studi di 1ª classe	15
6°	Provveditore agli studi di 2ª classe	79
7°	Segretari capi di 1ª classe	20
8°	Segretari capi di 2ª classe	32
9°	Primi segretari	48
10°	Segretari	} 100
11°	Vice segretari	
		294
		==

CARRIERA DI RAGIONERIA (GRUPPO B).		Posti
Grado		—
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	21
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	34
9°	Primi ragionieri	51
10°	Ragionieri	} 104
11°	Vice ragionieri	
		210
		==

CARRIERA D'ORDINE.		
9°	Archivisti capi	38
10°	Primi archivisti	62
11°	Archivisti	130
12°	Applicati	240
13°	Alunni d'ordine	100
		570
		==

PERSONALE SUBALTERNO.		
Uscieri capi		50
Uscieri		90
Inservienti		130
		270
		==

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze:

THAON DI REVEL.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CREVARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO. Data l'ora tarda non intendo fare un discorso. Voglio solo tributare qui, nel Senato, una sincera lode al Ministro per questo disegno di legge che rappresenta il trionfo del buon senso amministrativo, pedagogico e politico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Per il trionfo dell'Italia Fascista.

PRESIDENTE. Il Senato sospende le sue discussioni, mentre nuove giornate di grandezza si annunziano per la Patria. L'ala della vittoria guida le armi italiane verso le mètte prescritte, propiziando le sorti della Nazione di fronte a tutte le avversità che essa dovrà e saprà superare perchè sia fatta giustizia al suo diritto e al suo sacrificio. (*Applausi vivissimi*).

Innalziamo il nostro pensiero di illimitata devozione a Sua Maestà il Re, che impersona le glorie del passato e la fede chiaroveggente nell'avvenire. (*Applausi vivissimi e generali. Si grida: Viva il Re!*).

Rinnoviamo i voti della nostra indefettibile fedeltà al Capo che ha creato questa unità spirituale, questa potenza guerriera del popolo, schiudendogli le vie di una nuova storia. (*Applausi vivissimi e generali*).

Inchiniamoci reverenti dinnanzi alla luce immortale dei Caduti per l'Italia. (*Applausi*).

Salutiamo, con tutto il fiero e appassionato entusiasmo che palpita dalle nostre anime, i combattenti dell'Africa Orientale, condottieri e gregari, ricordando con particolare affetto coloro che il Senato si onora di annoverare fra i suoi componenti, i Principi Sabaudi, i Marescialli d'Italia De Bono e Badoglio, e, nella schiera dei veterani che hanno voluto e potuto riprendere i loro gradi in mezzo alle truppe operanti, degno di specialissima menzione, il nostro caro e valoroso camerata Giacomo Suardo, oggi come sempre, dal primo giorno delle ostilità, su la linea del fuoco alla testa del suo reparto. (*Applausi*).

A tutti conceda Iddio di godere del totale trionfo dell'Italia fascista. (*Applausi vivissimi e generali*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Campolongo, Canevari, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Caviglia, Celesia, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Cian, Cimati, Cini, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, Dallolio, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso.

Etna.

Facchinetti, Falck, Fedele, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Pasquale, Longhi.

Mambretti, Mango, Manzoni, Marescalchi Gravina, Marózzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Miliani, Millosevich, Montefinale, Moresco, Morpurgo, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nuvoioni.

Orsi, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Peglion, Perris, Petrone, Pironti, Pitacco, Porro Carlo.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Russo.

Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Seristori, Silj, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale (1075):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri (1079):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il generale di Corpo d'Armata, comandante designato d'Armata, Emilio De Bono (1082):

Senatori votanti	172
Favorevoli	167
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva (1093):

Senatori votanti	172
Favorevoli	168
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere (1097-A):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Mini-

stero delle finanze a stipulare una convenzione con la Società «Adria» in Monfalcone (1103):

Senatori votanti	172
Favorevoli	167
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia (1107):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza (1108):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in «Rendita 5 per cento» i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero (1116):

Senatori votanti	172
Favorevoli	168
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore della città di Bologna (1123):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) (1130):

Senatori votanti	172
Favorevoli	168
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania (1132):

Senatori votanti	172
Favorevoli	167
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate (1137):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi (1141):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Foschini, Cozza, Cattaneo Giovanni e De Michelis a presentare alcune relazioni.

FOSCHINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1076).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di Comandi di settore marittimo (1077).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla

sospensione della Scuola di comando per i tenenti di vascello (1080).

COZZA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze (1134).

CATTANEO GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata (1086).

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero (1001).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare (1002).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Foschini, Cozza, Cattaneo Giovanni e De Michelis della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sospende i suoi lavori. Sarà convocato a domicilio.

I Senatori salutano il Presidente con vivi applausi.

La seduta è tolta (ore 18,40).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

SEDUTA STRAORDINARIA

SABATO 16 MAGGIO 1936 - Anno XIV

(181° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2141
Disegni di legge:	
(Dichiarazione d'urgenza)	2143
(Discussione):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754, dal titolo: « Dichia- razione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia ed assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore d'Etiopia » (1177)	2143
MARCONI, <i>relatore</i>	2143
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 755, dal titolo: « No- mina del Maresciallo d'Italia Pietro Bado- glio a Governatore generale dell'Etiopia col titolo di Vice Re » (1178)	2145
MARCONI, <i>relatore</i>	2145
(Presentazione)	2142, 2144
Nomina d'una Commissione speciale	2143
Per la Vittoria Imperiale:	
PRESIDENTE	2142
Per un ricordo monumentale della fonda- zione dell'Impero	2147
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2146

Alle ore 15,50 il Capo del Governo entra nell'Aula salutato da vivissimi e ripetuti applausi. Si grida: « Viva il Duce! ».

Subito dopo prendono posto nei loro scanni di senatori le Loro Altezze Reali:

il Principe Umberto di Savoia, Principe di Piemonte;

il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino;

il Principe Ferdinando di Savoia, Duca di Genova.

Il Senato saluta i Principi con vivissimi e prolungati applausi. Si grida ripetutamente: « Viva Savoia! Viva il Re! ».

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albicini per giorni 1; Ancona per giorni 10; Azzariti per giorni 4; Badaloni per giorni 30; Badoglio per giorni 10; Bianchi per giorni 10; Bollati per giorni 10; Borea d'Olmo per giorni 10; Borromeo per giorni 10; Borsarelli per giorni 10; Bouvier per giorni 10; Castellani per giorni 10; Castiglioni per giorni 10; Catellani per giorni 10; Chimienti per giorni 2; Da Como per giorni 14; Danza per giorni 10; Del Pezzo per giorni 1; Di Rovasenda per giorni 10; Di Terranova per giorni 10; Ducci per giorni 15; Einaudi per giorni 4; Faelli per giorni 15; Faina per giorni 10; Figoli des Geneys per giorni 10; Gallina per giorni 10; Gasparini Jacopo per giorni 30; Gavazzi per giorni 21; Grandi per giorni 15; Grosoli per giorni 10; Indri per giorni 10; Lagasi per giorni 10; Lago per giorni 10; Landucci per giorni 5; Loria per giorni 12; Lustig per giorni 15; Mango per giorni 10; Marghieri per giorni 10; Marra-
cino per giorni 10; Maury per giorni 10; Messedaglia per giorni 30; Milano Franco D'Aragona per giorni 10; Mosca per giorni 8; Niccolini Pietro per giorni 8; Nicolis di Robilant per giorni 1; Novelli per giorni 10; Odero per giorni 10; Pascale per giorni 10; Passerini Angelo per giorni 10; Passerini Napoleone per giorni 10; Poggi Cesare per giorni 10; Poggi Tito per giorni 15; Porro Carlo per giorni 15; Rava per giorni 10; Salvago Raggi per giorni 4; Sanjust per giorni 10; Scalini per giorni 2; Schiralli per, giorni 10; Scipioni per giorni 1; Serristori per giorni 10; Spada Potenziani per giorni 10; Suardo per giorni 10; Supino per giorni 10; Tassoni per giorni 10; Theodoli di Sambuci per giorni 6; Torraca per giorni 20; Valerio per giorni 10; Venturi per giorni 1; Viola per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Per la Vittoria Imperiale.

PRESIDENTE. Il Senato del Regno è stato convocato in questa seduta straordinaria per approvare il provvedimento che consacra costituzionalmente il risultato dei grandi e felici avvenimenti, per i quali l'Italia è apparsa come improvvisamente avvolta nella luce d'un'immortale epopea. L'importanza storica della deliberazione, con cui l'Assemblea sta per suffragare quel provvedimento, è indicata dalla presenza, in quest'aula, di Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte (*Applausi vivissimi e prolungati*) e degli altri Reali Principi; presenza per noi tanto più preziosa e significativa, mentre un nuovo seroto di potenza si aggiunge al fulgido retaggio di Savoia, cingendo la fronte Augusta del Re tre volte vittorioso. (*Applausi vivissimi. Si grida: Viva il Re!*)

Abbiamo avuto, noi Italiani dell'era fascista, il sovrumano privilegio di vivere ore che raramente ritornano sul quadrante dei secoli, ore di sublime esaltazione, cariche di destino e di gloria. Abbiamo udito le folle immense gridare con traboccante entusiasmo la loro riconoscenza al supremo artefice della vittoria, al Duce (*Applausi vivissimi e prolungati. Si grida: Duce, Duce*), che ha dato all'Italia l'Impero; e abbiamo sentito come in quell'entusiasmo, in quel grido vibrasse anche il sentimento superbo di un popolo rivelato finalmente a se stesso, conscio ormai di essere padrone del suo avvenire, sicuro delle sue forze, pronto, dopo aver superato una formidabile prova, ad affrontarne, se fosse necessario, qualsiasi altra. (*Applausi vivissimi e generali*).

Mai guerra coloniale fu più vastamente concepita, più duramente combattuta, più luminosamente vinta. Ma il trionfo dell'Italia non è stato soltanto quello conquistato dalla sapienza dei capi militari, dall'eroismo degli ufficiali e dei gregari, dalla perfezione degli apprestamenti tecnici e logistici. Il trionfo è stato anche politico. Per la prima volta una guerra, nella quale una grande Nazione civile era impegnata con ogni sua materiale e morale risorsa, è stata combattuta anche contro l'avversità di quasi tutto il mondo, manifestatasi non teoricamente ma in concreto, con la deliberata intenzione di nuocerci e di vietarci di vincere (*Applausi*), con il dichiarato proposito di portare aiuto al nemico barbaro di questa grande Nazione civile. (*Applausi vivissimi*). Per la prima volta è accaduto che contro un popolo, reo soltanto di difendere le ragioni fondamentali della sua vita e del suo avvenire, sia stata scatenata una feroce guerra economica, per fare su di esso la triste esperienza di un concetto giuridico assurdo. (*Benissimo*). Per la prima volta tutte le forze dell'antistoria si sono coalizzate contro le forze della sto-

ria, contro la ostinata volontà di vivere di un popolo che ha trenta secoli di sviluppo civile, tentando di soffocare e annullare questo popolo nel nome di un'inconcepibile pace universale, al servizio della barbarie contro la civiltà. (*Applausi vivissimi*). Eppure tutto ciò ha ottenuto un solo frutto: quello di stimolare al massimo le energie della Nazione, di fonderla in un blocco sempre più compatto di anime sotto la guida del Duce, di rendere più piena e più rapida la nostra vittoria e più impressionanti gli effetti di questa. (*Applausi*).

Il rinnovamento della Nazione, cominciato il 24 maggio 1915, fecondato e potenziato poi dalla rivoluzione dei Fasci, ha oggi concluso finalmente il suo ciclo glorioso. Addis Abeba ha realizzato storicamente, con lo spirito guerriero dello Stato Fascista, i diritti che l'Italia aveva acquisiti a Vittorio Veneto (*Bene*). Nè era possibile giungere per diversa via all'Impero, mediante eque pattuizioni o benevole concessioni altrui. L'esperienza ha dimostrato che, quali che siano i sacrosanti diritti di alcuno, chi ha tiene ciò che ha, comunque lo tenga. (*Approvazioni*). L'Impero bisognava che gli Italiani se lo conquistassero col loro sangue e col loro sacrificio. La Nazione ha toccato questa mèta, perchè da un secolo combatte e lavora senza riposo per la propria unità e per la propria indipendenza, e oggi soltanto, come abbiamo visto, ha pienamente raggiunto l'una e l'altra; e perchè non ha mai rinunciato, pur attraverso prove costose e delusioni cocenti, a quell'aspirazione all'espansione, che nelle masse era quasi un istinto e una necessità oscuramente sentita, anche se potè in altro tempo sembrare un sogno in alcuni.

Ma l'Italia ha vinto ed è giunta all'Impero, sopra tutto perchè ha creduto; perchè ha creduto in se stessa e in Voi, o Duce (*Applausi vivissimi*); perchè essa è convinta che, marciando col Duce, nessuna mèta è troppo lontana. (*Applausi*). Così è oggi; così sarà domani e sempre. La serena virile fiducia, che il popolo italiano ha serbato negli scorsi mesi anche di fronte alla minaccia di più gravi cimenti, lo assisterà, moltiplicata dalla certezza, nelle lotte non meno ardue alle quali potrebbe essere chiamato; prima di tutto, se occorresse, per la difesa di questa sua splendente vittoria. (*Applausi*). Scontammo con amarezze e dolori inobliviabili l'abbandono che, diciassette anni or sono, fu faziosamente consumato, dei risultati politici e ideali del valore dei nostri soldati. Ora non più. Voi lo avete detto, o Duce: l'Italia è in piedi, custode ferma del proprio diritto. Misurino altri la loro responsabilità, se vogliono impedirle di ritornare alle opere della pace e del lavoro. (*Applausi vivissimi, prolungati e generali*).

Presentazione del disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754, dal titolo: « Dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno

d'Italia sull'Etiopia ed assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore d'Etiopia » (N. 1177).

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il Presidente della Camera dei Deputati ha trasmesso alla Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del decreto che dichiara la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia e l'assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore d'Etiopia. (*Applausi vivissimi e prolungati. Si grida ripetutamente: «Viva il Re!»*).

Do lettura del Decreto:

Art. 1.

I territori e le genti che appartenevano all'Impero d'Etiopia vengono posti sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia.

Il titolo d'Imperatore d'Etiopia è assunto per sé e per i suoi successori dal Re d'Italia.

Art. 2.

L'Etiopia è retta e rappresentata da un Governatore generale che ha il titolo di Vice Re, da cui dipendono anche i Governatori dell'Eritrea e della Somalia.

Dal Governatore generale, Vice Re d'Etiopia, dipendono tutte le autorità civili e militari dei territori sottoposti alla sua giurisdizione.

Il Governatore generale, Vice Re d'Etiopia, è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie.

Art. 3.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, sarà provveduto a stabilire gli ordinamenti dell'Etiopia.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Parla il Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo la procedura d'urgenza e propongo che l'esame del disegno di legge sia deferito ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del Capo del Governo perchè il decreto-legge sia esaminato d'urgenza oggi stesso e deferito ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente.

La proposta è approvata.

Il decreto è dichiarato d'urgenza.

Nomina di una Commissione speciale.

PRESIDENTE. Chiamo a far parte con me della Commissione per l'esame del disegno di legge gli onorevoli senatori: Grande Ammiraglio Thaon di Revel, Imperiali, De Bono, Marconi, Berio e Ruffo di Calabria.

Prego la Commissione di adunarsi nella Sala Cavour. Essa riferirà nel più breve tempo possibile.

La seduta è sospesa fino a che la Commissione venga a riferire.

La seduta è sospesa alle ore 16,15.

La seduta è riaperta alle 16,20.

Discussione del disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754, dal titolo: «Dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia ed assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore d'Etiopia » (N. 1177).

PRESIDENTE. La seduta è riaperta.

La Commissione ha nominato relatore il senatore Marconi. Invito il relatore a riferire sul disegno di legge.

MARCONI, *relatore*. Questo decreto, che segnerà una data memoranda nella nostra storia, rappresenta l'epilogo trionfale di un'epoca gloriosa e, insieme, il principio di una nuova fase nella vita dello Stato e del popolo italiano. Esso conclude definitivamente il ciclo ideale del Risorgimento e indica l'assunzione, da parte del nostro Paese, di più vasti compiti e di più alte responsabilità in un ambito di attività mondiale.

Di fronte alla grande impresa compiuta ora dall'Italia fascista, nel nome del Re Vittorioso, per l'opera titanica del Duce, il pensiero si riporta naturalmente agli albori lontani della nostra azione coloniale, quando Vittorio Emanuele II, nel 1869, prima ancora di aver condotto la bandiera dell'Unità Nazionale alla mèta suprema di Roma, incoraggiava personalmente Giuseppe Sapeto a gettare nella baia di Assab la prima semente di un dominio d'oltre mare, che bisognava assicurare alla Patria riscattata a indipendenza ma già bisognosa di espansione. Così risorgono oggi nella nostra memoria e nella nostra riconoscenza le figure luminose dei tanti e tanti pionieri che nell'ultimo trentennio dello scorso secolo l'Italia lanciò alla scoperta di quella parte d'Africa, come avanguardia della sua civiltà e del suo diritto. Molti di essi caddero a mezzo delle loro favolose geste, precedendo nel sacrificio eroico le schiere dei soldati che su quei margini d'Africa fecero poi olocausto del proprio sangue per aprirvi il varco al destino d'Italia. Le tombe degli uni e degli altri rimasero in quelle terre pegni sacri di un'aspirazione che nulla potè soffocare, neppure l'im maturità spirituale e politica di una Nazione, la quale nel pe-

riodo più delicato e difficile del suo assestamento unitario era stata sorpresa dal momento decisivo delle competizioni internazionali per l'accaparramento degli ultimi territori extraeuropei vacanti.

L'Italia dovette fermarsi sulle rive del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano, interrompendo la missione di civiltà che la sua posizione geografica e le sue necessità vitali le avevano assegnata nell'Africa Orientale. Ma le speranze di un ordinato progredire della nostra azione coloniale entro gli angusti limiti dell'Eritrea e della Somalia furono via via deluse e distrutte dall'avversione talora sorda e passiva, talora aperta e violenta di quel potere tirannico e anacronistico, che usurpava in Etiopia il nome di Impero: fino al patto di amicizia del 1928, testimonianza suprema della buona volontà e delle eque intenzioni dell'Italia, patto che non soltanto non ebbe mai neanche un principio di esecuzione dalla controparte, ma parve anzi determinare l'inizio di una serie continua di più flagranti atti di ostilità, che presto si concretarono, come tutti sappiamo, in una catena di premeditate e intollerabili aggressioni.

Da tanto pertinaci offese — oltre che alle sue elementari ragioni di diritto e di vita — al sentimento di umanità e di civiltà, l'Italia fu costretta a impugnare ancora le armi. Il problema era giunto a tale gravità da non ammettere più soluzioni di compromesso. Vi era, provvidenzialmente, al posto della suprema responsabilità, Chi poteva affrontare con chiarezza intrepida quel problema: il Duce (*Applausi vivissimi e generali*) sorto un giorno dal popolo per rivendicare Vittorio Veneto e per creare, con la più originale e profonda delle rivoluzioni, il primo esempio di Stato di masse, fondato sul patriottismo, sulla gerarchia e sul lavoro. (*Approvazioni*).

Sette mesi di aspra guerra, sotto la guida del genio infallibile e della volontà invitta di Lui, hanno portato l'Italia a superare fieramente, nell'orgoglio della sola sua forza, ogni più arduo cimento, sino a determinare sotto l'impeto dei suoi prodi combattenti il crollo di quello scenario di logoro e assurdo Medio Evo, che invano mascherava ancora dinanzi all'ipocrisia internazionale l'obbrobrio di una barbarie chiusa a ogni tentativo di elevazione spirituale e di progresso produttivo. (*Approvazioni*).

In questa vittoria sono confluiti tutti gli elementi di vita e di potenza rigenerati dal Fascismo: l'educazione marziale della giovinezza del Littorio come l'efficienza e la perfezione del nostro apparecchio militare, la preparazione logistica, tecnica e industriale del Paese come il previdente indirizzo della politica finanziaria ed economica; ma sopra tutto il miracoloso rinnovamento morale che ha fatto della Nazione un'unica milizia disciplinata e pronta per tutti gli eventi. (*Approvazioni*).

In questa vittoria ha trionfato tutta l'opera assidua, molteplice, onnipresente del Duce durante

quattordici anni di Regime fascista; anzi senza tale multiforme opera la vittoria non sarebbe stata possibile poichè abbiamo dovuto duramente combattere non soltanto sul fronte di guerra, bensì anche sul fronte economico e diplomatico, per vincere, insieme col selvaggio avversario, i suoi civilissimi patroni e i clienti e seguaci di questi. (*Applausi*). Alla più insensata e immorale coalizione che la storia abbia mai registrata l'Italia ha opposto il suo indomito ardimento, la sua inarrollabile unità, stringendosi intorno al Duce, sicura di Lui e per Lui. Oggi, stando nei conquistati territorii all'ombra del tricolore, essa offre — in uno slancio ineffabile di riconoscenza e di devozione — la corona del nuovo Impero al suo Re (*Applausi vivissimi e prolungati*), mirabilmente degno di impersonare quest'ascesa della Patria sugli orizzonti di un luminoso avvenire. (*Approvazioni*).

Questo atto sta per essere suffragato anche dalla nostra Assemblea col suo assenso entusiastico, al quale la presenza augusta di S. A. R. il Principe di Piemonte (*Tutta l'Assemblea in piedi applaude vivissimamente*) e dei Reali Principi conferisce una più significativa solennità. Tale atto consacra il carattere irrevocabile e intangibile dei risultati conseguiti a prezzo di tanto sangue generoso e di tanti sacrifici. Nessuno si illuda di poterli menomare o falsare. (*Approvazioni*). L'Italia non desidera che di riprendere, insieme con la sua ampliata azione inciviltatrice in Africa, la sua leale collaborazione alla causa della pace e dell'equilibrio internazionale in Europa. (*Approvazioni*). Chi cerca ancora di respingerla ricade nella più grave delle ingiustizie e nella più pericolosa delle follie. (*Approvazioni*). Per merito vostro, o Duce, il popolo italiano ha dimostrato al mondo la sua forza, che è grande, e il suo coraggio, che è illimitato. Duce! Voi sapete di potere contare su queste virtù perenni e nuove del popolo italiano. (*Applausi vivissimi e prolungati. Si grida: «Viva il Duce!»*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754, dal titolo: «Dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia ed assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore d'Etiopia».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Presentazione del disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 755, dal titolo: «Nomina del Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio a Governatore generale dell'Etiopia col titolo di Vice Re» (N. 1178).

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il Presidente della Camera dei Deputati ha trasmesso

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1936

alla Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto che nomina il Maresciallo Pietro Badoglio Governatore generale d'Etiopia col titolo di Vice Re.

Avendo il Capo del Governo richiesto anche per questo decreto l'urgenza e il deferimento alla stessa Commissione che ha esaminato l'altro decreto, prego la Commissione di adunarsi nella Sala Cavour. Essa riferirà nel più breve tempo possibile.

La seduta è sospesa fino a che la Commissione venga a riferire.

La seduta è sospesa alle ore 16,30.

La seduta è riaperta alle ore 16,35.

Discussione del disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 755, dal titolo: « Nomina del Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio a Governatore generale dell'Etiopia col titolo di Vice Re » (N. 1178).

PRESIDENTE. La seduta è riaperta.

Anche per questo disegno di legge la Commissione ha nominato relatore il senatore Marconi. Invito il relatore a riferire sul disegno di legge.

MARCONI, *relatore*. Onorevoli senatori, la motivazione lapidaria, con cui, giorni sono, Sua Maestà il Re conferiva al Duce le insegne della suprema decorazione che premia il valore dei condottieri (*Applausi vivissimi. Si grida: Duce! Duce!*), resterà come il più eloquente e solenne riconoscimento storico dell'impulso direttivo dato personalmente dal Duce alla preparazione, all'organizzazione e alla condotta dell'impresa etiopica, vero capolavoro politico e militare che si è imposto all'ammirazione del mondo.

Interprete sapiente ed esecutore insuperabile delle direttive del Duce è stato, come tutti sappiamo, il Maresciallo Pietro Badoglio (*Vivissimi generali applausi*), marchese del Sabotino, il grande Soldato, che ci onoriamo di poter chiamare nostro camerata in questa Assemblea. Già reputato per le prove insigni di ardimento e di attitudine al comando offerte nella campagna di Libia e ancor più, nella grande guerra, egli è salito con la conquista d'Etiopia all'altezza dei maggiori Capitani dei tempi moderni, per la geniale larghezza del disegno strategico e la rapidità e l'efficacia delle operazioni, vincendo meravigliosamente un nemico agguerrito e aiutato dalla eccezionale asprezza del terreno e dalla estrema difficoltà delle comunicazioni. Ciò che ha fatto in Etiopia il nostro corpo di spedizione è un prodigio per cui ogni italiano è giustamente orgoglioso, di cui gli stranieri stupiscono e che la storia dovrà ricordare in perpetuo. Accanto al nome del Maresciallo Badoglio anche noi salutiamo con gratitudine quelli non meno luminosi del vendicatore di Adua (*Applausi vivissimi*) e del conquistatore di Harrar (*Applausi vivissimi*), ed esaltiamo con cuore vibrante tutti i combattenti vittoriosi dell'Africa Orientale, capi e

gregari, soldati e camicie nere, mentre ci inchiniamo reverenti alla memoria fulgente dei Caduti (*Il Senato sorge in piedi*), che si sono immolati eroicamente per ridare a Roma la sua missione millenaria di civiltà. (*Applausi*).

Il titolo di Vicerè, attribuito al Maresciallo Badoglio col decreto ora sottoposto alla convalidazione del Senato, non è soltanto altissima ricompensa alla azione da lui superbamente esplicata guidando le truppe italiane nell'epica avanzata dalle contrastate montagne del Tembien fino alla capitale nemica; esso esprime sopra tutto la certezza dei nuovi importanti servigi che il Maresciallo Badoglio saprà rendere, con le sue sperimentate capacità di governo, nell'opera — che ora si inizia — di riordinamento, di incivilimento, di avviamento alla produttività della vastissima regione venuta sotto il dominio del Re di questa nostra gloriosa Italia fascista e imperiale.

Opera di pace e di lavoro, corrispondente ai fini che il Duce assegnò all'impresa. Ma il Vicerè che la indirizzerà e la vigilerà è, appunto, il Maresciallo che ha vinto le cinque battaglie di Etiopia; coloro che stanno per accingersi a questa nuova fatica sono quelli stessi che hanno combattuto e vinto con lui. Gli Italiani desiderano ora impugnare la zappa; ma hanno provato come sanno adoperare il fucile. È bene che nessuno dimentichi che i nostri lavoratori e colonizzatori non cessano né mai cesseranno di essere soldati (*Bene*), per potere difendere ad ogni costo, se mai fosse necessario, il risultato legittimo della vittoria. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 755 dal titolo: « Nomina del Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio a Governatore generale dell'Etiopia col titolo di Vice Re ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge discussi.

Prego S. A. R. il Principe di Piemonte e i Reali Principi di volere accedere alle urne.

I senatori applaudono i Principi che si sono recati alle urne. Si grida: « Viva Savoia! ».

Prego i signori senatori di voler accedere alle urne.

Presidenza del Vice Presidente

LANZA DI SCALEA

Assume la Presidenza il Vice Presidente Di Scalea.

Il Presidente Federzoni si reca a votare vivamente applaudito dall'Assemblea.

Presidenza del Presidente FEDERZONI

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

S. A. R. il Principe Umberto di Savoia, S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, S. A. R. il Principe Ferdinando di Savoia.

Abbate, Abisso, Acquarone, Agnelli, Ago, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Barzini, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocchini, Bocciardo, Bodrero, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Borletti, Borsalino, Brezzi, Broccardi, Broglia, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Camerini, Campili, Campolongo, Canevari, Cappa, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Cassis, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Colonna, Colosimo, Conci, Concini, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Cillis, Del Carretto, Della Gherardesca, De Lorenzo, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Michelis, De Nicola, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Fabri, Facchinetti, Faggella, Falcioni, Falck, Fantoli, Farina, Fedele, Federzoni, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Fracassi, Frascchetti, Frassati.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Grosso, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Mara-

giano, Marcello, Marciano, Marconi, Marescalchi Arturo, Marescalchi Gravina, Marozzi, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Micheli, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Mormino, Moriglio, Morrone, Mortara, Mosconi, Muscatello. Nicastro, Niccolini Eugenio, Nomis di Cossilla, Nucci, Nunziante.

Occhini, Oddone, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Oviglio, Ovio.

Padiglione, Pagliano, Pais, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrillo, Petrone, Piaggio, Piccio, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Pozzo, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Reggio, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Ronco, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salmoiraghi, Salucci, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Sarocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scotti, Sechi, Segre Sartorio, Silj, Silvestri, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Tovini, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Venino, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754, dal titolo: «Dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia ed assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore di Etiopia» (1177):

Senatori votanti	338
Favorevoli	338
Contrari	0

Il Senato approva.

Tutti i senatori, all'annuncio della votazione plebiscitaria, si levano in piedi e lungamente applaudono gridando: «Viva l'Imperatore!».

PRESIDENTE. Nel palazzo del Senato questo decreto è da oggi eternato nel marmo. Un degno

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1936

ricordo monumentale sarà elevato in questo palazzo per celebrare il grande evento.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 755, dal titolo: « Nomina del Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio a Governatore generale d'Etiopia col titolo di Vice Re » (1178):

Senatori votanti	338
Favorevoli	338
Contrari	0

Il Senato approva.

Vivissimi e generali applausi. Si grida: « Viva Badoglio! ».

PRESIDENTE. Il Senato è convocato in seduta pubblica per lunedì 18 alle ore 16 con l'ordine del giorno che sarà distribuito questa sera.

Il Capo del Governo esce dall'Aula salutato dagli applausi di tutta l'Assemblea, che grida « Viva il Duce! ».

S. A. R. il Principe di Piemonte e gli altri Augusti Principi lasciano l'Aula salutati da vivissimi e generali applausi e da grida di « Viva Savoia! ».

La seduta è tolta (ore 17,15).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

LXVIª SEDUTA

LUNEDÌ 18 MAGGIO 1936 - Anno XIV

(183º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Quartieri, Nuvo-
loni, Albricci):

PRESIDENTE Pag. 2151
DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro del-
l'educazione nazionale* 2152

Commissari:

(Nomina di commissarii nelle Commissioni
per la conversione dei decreti-legge, per il giu-
dizio, di vigilanza al debito pubblico). 2158

Congedi 2150

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Agevolazioni tributarie per la esecuzione
del piano regolatore di risanamento dei quar-
tieri centrali e della località Vanzo di Padova »
(910-A). — (*Approvato dalla Camera dei De-
putati*). 2159

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2363, col quale
è abrogato l'obbligo di aggiungere gli olii di
sansa commestibili col cinque per cento di
olio di sesamo » (953). 2159

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 231, che porta
varianti ed aggiunte al Testo Unico sull'ordi-
namento del Corpo Reale equipaggi marittimi
e sullo stato giuridico dei sottufficiali della
Regia marina » (981). 2160

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta
modifiche alle disposizioni sull'avanzamento
degli ufficiali della Regia marina » (1076). 2161

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguar-
dante l'istituzione di Comandi di settore ma-
rittimo » (1077). 2161

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, conte-
nente norme per l'uso degli apparecchi di
radiodiffusione all'aperto e nei pubblici eser-
cizi » (1125). 2165

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, conte-
nente norme per disciplinare l'apertura e l'eser-

cizio delle nuove sale cinematografiche, non-
chè la gestione degli spettacoli misti, teatrali
e cinematografici » (1126). 2165

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, conte-
nente norme per la disciplina degli enti lirici
e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e
dagli Enti autonomi » (1144). 2165

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguar-
dante il trasferimento al Ministero per la
stampa e propaganda delle attribuzioni del
Ministero delle corporazioni sul diritto di
Autore e sulla Società Italiana Autori ed Edi-
tori » (1145). 2166

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente
norme intese a disciplinare l'assunzione nelle
Biblioteche pubbliche governative degli ap-
plicati delle Amministrazioni militari e dei
sottufficiali » (1147). 2166

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, conte-
nente provvidenze a favore della produzione
serica derivante dal raccolto bozzoli 1936 »
(1148). 2166

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che pro-
roga la validità dei Regi Assensi per contrarre
matrimonio con dispensa dall'obbligo della
costituzione della rendita dotale » (1149). 2166

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo
alla costituzione di un Regio Istituto di numi-
smatica » (975). 2159

FEDELE 2159

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca
modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Am-
ministrazione della giustizia penale militare »
(994-A) 2160

COGLIOLO, *relatore* 2161

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concer-
nente provvedimenti in materia di tasse sugli

affari » (926-A). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2161
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A) del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardante la registrazione delle scritture private » (1110-A). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2161
DIENA	2163
BIANCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2164
(Presentazione)	2154
Interrogazioni:	
(Annuncio)	2169
(Risposta scritta)	2171
(Svolgimento):	
Al Ministro dell'Educazione Nazionale, per conoscere i suoi intendimenti rispetto alla Regia Scuola Italiana di Archeologia e Storia dell'Arte, presso la Regia Università di Roma	2169
DE VECCHI DI VAL CISMON, <i>Ministro della educazione nazionale</i>	2169
TARAMELLI	2169
Messaggio di S. A. R. il Duca d'Aosta	2150
Messaggio di S. A. R. il Duca di Pistoia	2150
Nomina a ministro di Stato (di S. E. Maurizio Rava)	2158
Omaggi	2152
Per la morte di Sua Maestà Fuad I, Re d'Egitto	
PRESIDENTE	2150
DE VECCHI DI VAL CISMON, <i>Ministro della educazione nazionale</i>	2151
Relazioni:	
(Presentazione)	2156, 2169
Uffici:	
(Riunione)	2158
Verbale firmato dai senatori	2150
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2167

La seduta è aperta alle ore 16.

GALLENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi, propongo che, in conformità di memorabili precedenti parlamentari, a questo processo verbale, che registra il significato della storica seduta del 16 maggio 1936-XIV, possano essere aggiunte le firme di tutti gli onorevoli senatori che hanno partecipato alla seduta. (*Vivi applausi*).

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

La proposta è approvata.

Il processo verbale sarà depositato in Segreteria, dove tutti gli onorevoli senatori che parteciparono alla seduta del 16 maggio potranno recarsi per apporvi la loro firma.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Aldi Mai per giorni 6; Bacci per giorni 3; Bennicelli per giorni 2; De Martino Giacomo per giorni 8; Forges Davanzati per giorni 8; Imberti per giorni 10; Marcello per giorni 10; Marescalchi Arturo per giorni 6; Thaon Di Revel grande ammiraglio Paolo per giorni 6.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Messaggi delle LL. AA. RR. il Duca d'Aosta e il Duca di Pistoia.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi, dalle Loro Altezze il Duca di Aosta e il Duca di Pistoia mi sono pervenuti rispettivamente due messaggi dei quali do' lettura:

« 16 maggio 1936-XIV.

« Eccellenza e caro Presidente,

« la recente operazione che ho subito non mi consente di girare ancora senza la testa bendata, quindi non posso presentarmi, come sarebbe mio vivissimo desiderio, in Senato oggi.

« Ella può immaginare quanto ne sia dolente perchè, sia come Principe, che come vecchio coloniale, sarebbe stata per me una grandissima gioia poter prendere parte alla odierna storica seduta.

« La prego di voler dire al Senato tutto il mio rammarico. Invio a Lei i miei più cordiali saluti.

« Suo affezionatissimo
« AMEDEO DI SAVOIA ».

« Torino, 16 maggio 1936-XIV.

« Addolorato che le mie condizioni di salute mi impediscano di prendere parte alla storica seduta odierna, invio a V. E. ed ai Colleghi tutti del Senato il mio fervido saluto.

« Affezionatissimo
« FILIBERTO DI SAVOIA GENOVA ».

Al prode Principe Sahariano e al conquistatore dell'Amba Aradam, ho rinnovato, a nome del Senato, i voti più fervidi per una sollecita guarigione. (*Applausi*).

Ho il compiacimento di poter comunicare al Senato che ormai le condizioni di salute di entrambi gli Augusti Principi non destano preoccupazioni. (*Vivissimi applausi*).

Commemorazione di Sua Maestà Fuad I, Re d'Egitto.

PRESIDENTE. La più grave delle sventure ha contristato una nobilissima nazione, alla quale l'Italia è unita da sincera e costante amicizia: la morte di Sua Maestà Fuad I, Re d'Egitto.

Egli era il degno figlio del grande Ismail, il Che-dive che potè essere detto fondatore dell'Egitto moderno, in quanto per opera di lui quel paese, ove il genio creativo dell'umanità aveva avuto su gli albori della storia una meravigliosa fioritura, mostrò nuovamente di dover essere considerato, come nell'antichità classica, parte integrante, non già dell'Africa, bensì della viva e perenne civiltà mediterranea. Re Fuad possedeva le attitudini naturali di intelletto e di carattere e la formazione spirituale che abbisognavano perchè egli potesse riprendere e continuare l'ardita e vasta opera paterna. E ciò egli seppe fare in condizioni particolarmente ardue, fronteggiando difficoltà di ogni genere, anzi dovendo svolgere la sua azione costruttrice della nuova vita dello Stato egiziano attraverso un'incessante lotta sostenuta strenuamente contro le violenze e le insidie che, sopra tutto negli ultimi anni, hanno minacciato di distruggere interamente l'indipendenza della sua Patria. (*Approvazioni*). Per accettare un tale compito storico, per adempierlo con tanta dignità e con tanta efficacia, occorreva un Sovrano dotato di una forte personalità, in cui il fervore della fede nazionale fosse eguagliato dall'accortezza politica e diplomatica, e il coraggio di ogni responsabilità più rischiosa dal senso sicuro ed equilibrato della realtà. Re Fuad è stato quel Sovrano; è stato, cioè, il Sovrano che era necessario all'Egitto, in un periodo tanto pericoloso e, insieme, glorioso del suo sviluppo civile.

Merito insigne del compianto Re è stato quello di avere promosso, col suo illuminato impulso personale, il progresso legislativo dell'Egitto, accompagnandolo a un'iniziativa instancabile che ha suscitato energie rinnovatrici in ogni campo, principalmente scientifico, economico e assistenziale. Né possiamo tacere che in questa benefica attività Re Fuad si è avvalso largamente della collaborazione degli Italiani, sulla cui leale e operosa simpatia per l'Egitto sapeva di poter fare assegnamento: non pochi fra i nostri maggiori maestri del diritto, della filologia, delle discipline mediche furono da lui chiamati a dare a quel rinnovamento della vita e della cultura del paese un contributo prezioso, che non è stato e non sarà dimenticato.

È noto quale culto Fuad I serbasse per l'Italia, dopo che vi aveva trascorso il tempo dell'adolescenza e della giovinezza, avendo compiuto fra noi i suoi studi sotto la vigilanza affettuosa di Re Umberto, di venerata memoria, che lo aveva carissimo. Il giovane Principe egiziano era stato allievo dell'Accademia Militare a Torino e ufficiale di artiglieria da campagna qui in Roma; e parecchi di noi ricordiamo con quanto graziosa e gioviale cordialità egli si compiacesse, in occasione della sua visita alla Corte italiana, nel 1927, di provare com'egli sapesse ancora, a distanza di tanti anni, parlare perfettamente e correntemente la nostra lingua e persino il dialetto piemontese. Del pro-

fondo sentimento di amore verso l'Italia in questo Re, che fu certamente il più grande dei patrioti egiziani, si sono avute innumerevoli testimonianze, prima di tutto nei fatti. Ma una, fra le tante, va rilevata perchè davvero non sospetta, ed è quella recente di uno scrittore francese in una biografia pubblicata subito dopo la morte del Re. Narra egli che Fuad I, parlando con lui a Parigi, ebbe un giorno a dichiarargli testualmente: « Se per la mia nascita sono egiziano, io appartengo anche all'Italia, giacchè so di dovere ad essa i miei anni migliori e i miei più cari ricordi. Sì, io mi sento un'anima molto italiana ». (*Approvazioni*). Tutto ciò che interessava l'Italia, attesta lo scrittore francese, gli stava a cuore. Egli aggiunge che Fuad I non mancava mai di ricordare, ogni volta che se ne offrisse l'occasione, che egli era fiero di potersi dire ufficiale dell'esercito italiano.

Questo amico l'Italia ha perduto. Perciò s'intende come il cordoglio determinato nel nostro paese dalla scomparsa di Re Fuad I sia stato vivamente sentito, e come nessun altro popolo quanto l'italiano abbia compreso la gravità della perdita che ha colpito l'Egitto.

Il Senato del Regno ripete oggi solennemente, a mio mezzo, l'espressione del suo reverente compianto, rivolgendosi all'Augusto Figliuolo di Re Fuad, a Sua Maestà Faruk I, che ne ha raccolto la successione, l'augurio ch'egli possa felicemente proseguirne l'opera, per adempiere i voti concordi della Nazione egiziana.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'Educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'Educazione nazionale*. Il Governo si associa alle alte parole pronunciate dal Presidente dell'Assemblea in memoria del molto compianto Re Fuad. Le parole di cordoglio pronunciate dal Capo del Governo nell'altro ramo del Parlamento debbono intendersi qui ripetute nel senso della piena espressione di corrispondenza del popolo italiano al dolore del popolo egiziano per la scomparsa del suo grande Re che fu amico dell'Italia e per ogni augurio per il suo Augusto figliuolo, il nuovo Re.

PRESIDENTE. Propongo al Senato che la seduta sia sospesa in segno di lutto. Chi approva questa proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

La seduta sarà ripresa alle ore 17.

La seduta è sospesa alle ore 16 e 20'.

La seduta è riaperta alle ore 17.

Commemorazione dei senatori Quartieri, Nuvoloni e Albricci.

PRESIDENTE. Dolorose perdite hanno prodotto nuovi vuoti nella nostra Assemblea, togliendole la cooperazione di colleghi eminenti ed amati.

Spirito moderno e colto, capitano di industria fra i più pregiati per larghezza di idee, serietà di preparazione tecnica e vigore di iniziative, Ferdinando **Quartieri** apparteneva al Senato dal 1921. Probità esemplare e purissimo amor di patria gli conferivano il più alto prestigio morale nel campo stesso degli affari. Durante la grande guerra aveva dato alla causa della vittoria non solo un'attività intensa sul terreno della produzione, ma anche quanto egli aveva di più caro: la vita del diletto figlio. Nella sua nativa Lunigiana aveva per molti anni diretto e poi sempre fervidamente appoggiato le forze nazionali che sboccarono nella riscossa fascista; ma le più luminose benemerenze politiche e patriottiche di Ferdinando Quartieri rifulsero nell'opera efficacissima da lui data costantemente, dal 1920 in poi, alla soluzione dei problemi economici di Fiume, con un fervore così sincero e consapevole da procurargli la giusta gratitudine della città olocausta. Il senatore Quartieri ci ha lasciati prima di aver potuto salutare il trionfo delle nostre armi in Etiopia, che egli aveva sognato e invocato fidente con noi, da perfetto cittadino, da ottimo fascista qual era. Aveva sperato di vedere, avanti di morire, la nuova vittoria imperiale. Ma noi rammentiamo e sempre rammenteremo l'alacre e generosa fede italiana di Ferdinando Quartieri.

Antico ed esperto parlamentare era Domenico **Nuvoloni**, avvocato, che aveva già seduto per molti anni alla Camera dei Deputati, patrono infaticabile degli interessi della sua Riviera di Ponente. Anche in quest'aula lo conoscemmo oratore facile e pronto, competente a trattare di questioni soprattutto amministrative e agricole, sempre spinto dall'appassionato desiderio di assicurare un maggior benessere, un più prospero sviluppo alla provincia dov'era nato e che conservava, a malgrado delle profonde mutazioni avvenute nello spirito pubblico, una fedele simpatia verso quella cordiale figura di bravo uomo pieno di buona volontà.

Il generale Alberico **Albricci** aveva un posto elevato fra i più valorosi e geniali condottieri rivelati dalla grande guerra. Comandante della brigata Basilicata nel 1915; capo di stato maggiore della I Armata nel 1916, al momento della resistenza e della controffensiva su l'Altipiano d'Asiago; comandante, nel 1917, della 5ª Divisione nella zona dell'Adamello, e poi del II Corpo d'armata oltre l'Isonzo e sul Piave, egli si era già affermato brillantemente per le sue rare capacità di organizzazione, di comando e di ardimento. Ma il generale Albricci doveva offrire la dimostrazione massima delle sue alte qualità militari unite a una singolare finezza di intuito diplomatico, nell'esercizio del delicato e gravoso incarico commessogli nel 1918, allorchè egli fu inviato col suo glorioso e provato II Corpo d'armata in uno dei tratti più contrastati del fronte francese.

Egli fu totalmente all'altezza della responsabi-

lità affidatagli, che era molto notevole, persuadendo presto gli alleati non meno che il nemico quanto fosse efficace l'intervento del contingente italiano, nel quale la sapienza del comandante era pari all'indomito eroismo degli ufficiali e dei soldati. Così il nome di Albricci rimase legato, nella storia della grande guerra, ai fasti sanguinosi di Bligny, dei ponti di Vally, di Chavonne, dello Chemin des Dames, pagine epiche scritte in terra di Francia dall'intrepidezza e dal sacrificio dei combattenti italiani.

La morte del generale Albricci, col rimpianto per la scomparsa di lui, ha ridestato il ricordo, che era parso talvolta affievolirsi, dei 4000 caduti sotto la nostra bandiera a difesa del suolo francese. Albricci e i suoi prodi avramo, più preziosa e significativa di qualsiasi gratitudine, l'ammirazione dei secoli.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Il Governo si associa alle nobili parole pronunziate dal Presidente di questa Assemblea in memoria dei senatori scomparsi.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura di un elenco di omaggi pervenuti al Senato:

GALLENGA, *segretario*:

Società «ILVA»: *Napoleone all'isola d'Elba*. Genova, 1935.

Senatore Francesco Campolongo:

1° *I delitti contro la religione e pietà dei defunti*. Napoli, s. a.;

2° *Il delitto politico in Italia*. Napoli, 1934;

3° *Il calabrese Abate Gioacchino*. Napoli, 1931;

4° *Il segreto di Stato e la sua protezione nell'ora presente*. Città di Castello, 1936.

Giorgio Mortara: *Prospettive economiche*. 15ª edizione. Roma, 1936.

Antonio Teja: *Aspetti della vita economica di Zara dal 1289 al 1409*. Parte I: *La pratica bancaria*. Zara, 1936-XIV.

Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale: *Annali della Vasca nazionale*. Vol. IV. Roma, 1936-XIV.

Jacopo Gennai: *Le controsanzioni. Resistere - Pregare - Obbedire*. Siena, 1936-XIV.

Michele Morino: *La piscicoltura agricola nella difesa economica e alimentare della Nazione*. Torino, 1935-XIII.

Ente nazionale serico: *Annuario*, 1936-XIV.

Senatore Alessandro Lustig:

A. Lustig: *Efectos des los gases de guerra*. Trad. M. Pittaluga. Madrid, 1935;

Servizio chimico militare (Centro Studi di fisiopatologia): *Pubblicazioni sui gas da combattimento*. Firenze, 1936-XIV;

Intorno all'impiego dell'ossido di carbonio come aggressivo di guerra. Firenze, 1936-XIV.

Orazia Belsito Prini: *Arnaldo Cervasato. Profilo.* Roma, 1936-XIV.

Concetto Valente: *Guida artistica e turistica della Basilicata.* Potenza, 1932.

Gontrano Martucci:

Generale Aldo Cabiati: *Mareb - Neghelli - Enderà.* Milano, 1936-XIV.

Giovanni Biasiotti: *L'attività dell'Accademia pontificia de' Virtuosi al Pantheon, dal 1925 al 1936.* Città del Vaticano, 1936.

Senatore Giorgio Pitacco: *Avvenimenti di vita triestina (1923-1933).* Roma, 1936-XIV.

Luigi F. De Magistris: *Per non dimenticare. Testo-atlante antisanzionista.* Milano, 1936-XIV.

Senatore Luigi Rava: *Un grande giornalista del Risorgimento: il dott. Bottero.* Milano, 1936-XIV

Senatore Carlo Centurione:

1° *Sul luogo d'origine di Cristoforo Colombo;*

2° *Per la gloria d'Italia. Cristoforo Colombo italiano.* Roma, 1925;

3° *La bonifica agraria nella tenuta di Montebello della nobile Casa Centurione.* Viterbo, 1930;

4° *Gli italiani alla difesa di Costantinopoli (1453).* Roma, 1933;

5° *Il problema forestale italiano e l'urgenza della sua soluzione.* Roma, 1925.

Senatore Carlo Porro:

C. Manfroni: *Guerra italo-turca (1911-12). Cronistoria delle operazioni.* Voll. 2. Roma, 1918-1926.

Società nazionale « Dante Alighieri » (Sottocomitato studenti di Milano): *La verità sulla questione del ladino nei Grigioni.* Milano, 1936.

Senatore Arturo Marescalchi: *Parallelo fra il programma rurale dei romani e quello del Fascismo.* Bologna, 1936-XIV.

Carmine Starace:

Henry Mirauchaux: *La voix de la France combattante.* (Suppl. au « Trait d'Union » de mars 1936). Genes, 1936.

Luigi Perroni-Grande: *Paolo Orsi bibliografo.* Messina, 1936-XIV.

Giuseppe Frisella Vella: *Sanzioni e controsanzioni. Effetti economici.* Palermo, 1936-XIV.

Senatore Cesare Silj: *Guida storico-artistica di Camerino e dintorni.* Terni, 1927.

Nicola Jorga: *Per l'Italia nella sua lotta.* Valenii de Munte (Romania), 1936.

Senatore Antonio Taramelli: *Atti del XII Congresso geografico italiano.* (Cagliari, 28 aprile-4 maggio 1934). Con atlante. Cagliari, 1935-XIII.

Augusto Mancini: *I frammenti dei Costituti lucchesi del MCCXI.* Pisa, s. a.

Giacomo Paulucci de Calboli Barone: *Potenza e giustizia.* Roma, 1936-XIV.

Bruno Coceani:

1° *Alcuni aspetti industriali della vallicoltura.* Trieste, 1931;

2° *Riccardo Zampieri.* Trieste, 1931-IX;

3° *La rinascita di Monfalcone.* Trieste, 1932-X;

4° *Commemorazione di E. Corradini tenuta a Trieste il 2 febbraio 1932-X.* Trieste, 1932-X;

5° *Un giornale contro un impero. L'azione irredentistica de « L'Indipendente ».* Dalle carte segrete della Polizia austriaca. Trieste, 1932-X;

6° *Le prime schermaglie di Riccardo Zampieri con la Polizia austriaca.* Trieste, 1932-X;

7° *Il Fascismo nel mondo.* Rocca S. Casciano, 1933-XI;

8° *Tre redattori de « L'Indipendente » in un giudizio della Polizia austriaca.* Trieste, 1933-XI;

9° *I funerali di E. Jurettig nelle relazioni austriache nel 1887.* Trieste, 1933-XI;

10° *Trieste all'epoca di G. Oberdan in un rapporto riservato della Polizia austriaca.* Trieste, 1933-XI;

11° *1919. L'opera della « Trento Trieste » nelle terre adriatiche e la spedizione di Fiume.* Trieste, 1933-XI;

12° *Le recenti fasi della lotta fascista contro la disoccupazione.* Trieste, 1934-XIII;

13° *L'azione degli irredenti dalla tragedia di Serajevo al 24 maggio.* Trieste, 1933-XIII;

14° *L'assicurazione generale contro tutte le malattie e il coordinamento delle previdenze.* Discorso alla Camera dei Deputati. Roma, 1935-XIII;

15° *La necessità della pesca e gli stanziamenti del bilancio.* Discorso alla Camera dei Deputati. Roma, 1935-XIII;

16° *Il contributo della pesca italiana alla lotta contro le sanzioni.* Discorso alla Camera dei Deputati. Roma, 1936-XIV.

Senatore Giuseppe Ovio: *L'oculistica di Antonio Scarpa e due secoli di storia.* Voll. 2. Napoli, 1936 - Anno XIV.

Senatore Gino Ducci: *Gli inglesi nel Mediterraneo in collaborazione o contrasto con gli italiani.* Conferenza. Roma, 1936-XIV.

Domenico Simoncelli:

1° *La regolamentazione della durata del lavoro nell'industria mineraria.* Sora, 1924;

2° *La fine dello sciopero minerario inglese.* Sora, 1926;

3° *Convegno minerario di Larderello (20 giugno 1926).* Sora, 1926;

4° *La produzione mineraria italiana nel 1925.* Sora, 1926;

5° *Per un'opportuna revisione del Regio decreto-legge, n. 2195 relativo alla cessione di miniere.* Sora, 1926;

6° *Verso l'emancipazione dalla servitù delle materie prime del sottosuolo.* Roma, 1927;

7° *Gli ingegneri del Corpo Reale delle miniere nei Consigli provinciali dell'economia.* Sora, 1927;

8° *Ancora di una disciplina delle utilizzazioni delle acque sotterranee, s. l., n. a.;*

9° *L'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali e l'industria mineraria.* Roma, 1929;

10° *La demografia dei meticci.* Sora, 1929;

11° *Il concetto dell'utilità pubblica nella legislazione sulle bonifiche e in quella mineraria.* Roma, 1929;

- 12° *Il nuovo regime giuridico delle cave.* Roma, 1930;
- 13° *Provvedimenti amministrativi discrezionali e giurisdizione ordinaria in materia mineraria.* Città di Castello, 1930;
- 14° *Trasferimento di concessione e trasferimento di coltivazione mineraria.* Roma, 1930;
- 15° *Le acque minerali e il nuovo diritto minerario.* Città di Castello, 1930;
- 16° *Cessione di miniera e trascrizione.* Città di Castello, 1930;
- 17° *La cessione a cottimo della lavorazione della miniera di Ribolla.* Città di Castello, 1930;
- 18° *Le acque minerali e il nuovo diritto minerario.* Roma, 1930;
- 19° *Trasferimenti temporanei di concessioni minerarie e cessione a cottimo di miniere.* Città di Castello, 1931;
- 20° *Sulla discriminazione della competenza dei Tribunali delle acque.* Città di Castello, 1931;
- 21° *La comunità mineraria di Larderello.* Roma, 1931;
- 22° *Il commercio del mercurio.* Roma, 1931;
- 23° *La demanialità delle scorie metalliche.* Città di Castello, 1931;
- 24° *In tema di demanialità delle acque.* Città di Castello, 1931;
- 25° *Lo sviluppo dell'industria petrolifera nell'U. R. S. S. e l'Italia.* Roma, 1931;
- 26° *Provvedimenti per la sicurezza delle persone e delle cose nei lavori minerari.* Città di Castello, 1931;
- 27° *L'industria mondiale del mercurio e l'Accordo italo-spagnuolo.* Roma, 1931;
- 28° *La servitù di scolo naturale delle acque e l'interesse dell'agricoltura.* Roma, 1931;
- 29° *Per una tutela del patrimonio idrico sotterraneo.* Roma, 1931;
- 30° *Le società minerarie romane e le compagnie di minatori del medio-evo.* Roma, 1931;
- 31° *Sovvenzioni statali per favorire il credito minerario.* Bologna, 1932;
- 32° *Le agevolazioni fiscali per l'industria zolfifera siciliana.* Roma, 1932;
- 33° *Demanialità delle acque defluenti in canali patrimoniali. Concessioni enfiteutiche di acque...* Città di Castello, 1932;
- 34° *Il Consorzio obbligatorio fra gli industriali siderurgici.* Roma, 1932;
- 35° *L'esercizio della concessione mineraria e i diritti del superficario.* Roma, 1932;
- 36° *Le coltivazioni arboree nelle pertinenze demaniali.* Roma, 1933;
- 37° *Danni da opere pubbliche a proprietà private.* Roma, 1933;
- 38° *La demanialità mineraria e la legge del 1927.* Roma, 1933;
- 39° *L'industria della trasformazione degli zolfi in Italia.* Roma, 1933;
- 40° *Per una disciplina della produzione del commercio dello zolfo in Italia.* Tivoli, 1933;
- 41° *Per una revisione della legislazione sulle case economiche e popolari.* Tivoli, 1933;
- 42° *Salviamo l'italianità della miniera di Montevecchio.* Tivoli, 1933;
- 43° *Le miniere demanio pubblico dello Stato.* Roma, 1933;
- 43° *Fallimento del concessionario di miniere.* Roma, 1933;
- 44° *I Consorzi obbligatori nel regime corporativo.* Bologna, 1933;
- 45° *Lo Stato e la proprietà dell'alveo abbandonato.* Roma, 1934;
- 46° *I contratti di esercizio minerario e la legge 29 luglio 1927, n. 1443.* Roma, 1934;
- 47° *Gli estagii nelle miniere di zolfo della Sicilia.* Bologna, 1934;
- 48° *Limiti del diritto del concessionario di beni demaniali.* Tivoli, 1934;
- 49° *L'utilità pubblica come fondamento dell'istituto della demanialità.* Tivoli, 1934;
- 50° *Occupazioni abusive di suolo in esecuzione di piani regolatori.* Tivoli, 1934;
- 51° *Nullità della cessione dell'esercizio di miniera e ripetibilità delle spese per opere e lavori di miglioria.* Roma, 1934;
- 52° *La competenza del Tribunale delle acque in materia di risarcimento di danni.* Roma, 1934;
- 53° *La nuova disciplina dell'industria zolfifera italiana.* Roma, 1934;
- 54° *La remunerazione dell'operaio in regime fascista.* Roma, 1935;
- 55° *La demanialità dei cimiteri comunali e i diritti dei privati sui sepolcri.* Tivoli, 1935;
- 56° *Natura giuridica della cessione del diritto di estrazione del materiale di cava.* Milano, 1935;
- 57° *Danni derivati ad autisti percorrendo strade pubbliche.* Tivoli, 1935;
- 58° *L'azione possessoria e le concessioni minerarie.* Milano, 1935;
- 59° *Le forme nei trasferimenti di concessione mineraria.* Milano, 1935;
- 60° *Limiti alla efficacia retroattiva delle norme di pubblico interesse.* Milano, 1935-XIII.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo dei lavori.

GALLENGA, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente la estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, comandati a compiere voli per

ragioni di servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico (1153).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonché la costruzione e manutenzione del Regio naviglio (1154).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 483, che approva il piano regolatore di massima di Adria e le relative norme di attuazione (1155).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1156).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 435, concernente la definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino (1157).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1158).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, relativa al credito alberghiero (1159).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita l'importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5.000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle Colonie italiane (1161).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali recuperati con le proprie navi dalla Società Ricuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità (1162).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 424, concernente facilitazioni all'esportazione di semolini e di paste alimentari prodotti con grano tenero temporaneamente importato (1163).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce di Reggio Emilia e il piano della strada di accesso al costruendo quartiere delle case popolari in località Tagliate (1164).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Tecnico e del Collegio sindacale del-

l'Associazione Nazionale per il controllo della combustione (1165).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 454, relativo al riformamento dei pellami occorrenti al fabbisogno delle Forze Armate (1166).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, concernente la istituzione di una Divisione speciale di Polizia nella città di Napoli (1167).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, concernente la fusione dell'Opera Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto « Umberto Maddalena » in Gorizia (1168).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, relativo alla disciplina della raccolta, del ricevimento e della salatura delle pelli bovine ed equine fresche (1169).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 516, contenente modificazioni alla legge 13 dicembre 1928, n. 3107, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico (1170).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario (1171).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno (1172).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito approvato col Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626 (1173).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, relativo al trattamento economico del Maresciallo d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale (1174).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte riguardante l'Italia (1175).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589, contenente norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale « Rendita 5 per cento » (1176).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1152).

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1160).

Dal Ministro delle corporazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvi-

denze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936 (1148).

Dal Ministro dell'educazione nazionale:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali (1147).

Dal Ministro della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi assenti per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale (1149).

Dal Ministro della marina:

Istituzione di una « Cassa sottufficiali » della Regia marina (1151).

Dal Ministro dell'aeronautica:

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1150).

I. RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo (1133). — *Rel. REGGIO.*

Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale (1143). — *Rel. MARESCALCHI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1156). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari (926). — *Relatore BROGLIA;*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private (1110). — *Relatore BROGLIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del

Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette (1088). — *Rel. BROGLIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936 (1148). — *Rel. MARESCALCHI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico (1136). — *Rel. ROMEI LONGHENA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 435, concernente la definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino (1157). — *Rel. BROGLIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, relativa al credito alberghiero (1159). — *Rel. BEVIONE.*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1152). — *Rel. SCHANZER.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (927). — *Relatore SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna (988). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi (989). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose (991). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonché al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari (1031). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e soprattassa erariale sui rimorchi (1058). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434, concernente prov-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1936

vedimenti in materia di tassa di scambio (1158). — *Rel.* SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589, contenente norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale « Rendita 5 per cento » (1176). — *Rel.* RAINERI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma (1135). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile (1121). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere (1124). — *Rel.* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (1131). — *Rel.* SALVATORE GATTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 231, che porta varianti ed aggiunte all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (981). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento di combustibili liquidi (esteri e nazionali) (1140). — *Relatore* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le esigenze militari di carattere eccezionale (1113). — *Rel.* MAZZOCCOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere (1098). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale (1139). — *Rel.* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedi-

menti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti (1096). — *Rel.* MAZZOCCOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina (1119). — *Rel.* RUSSO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2363, col quale è abrogato l'obbligo di addizionare gli oli di sansa commestibili col cinque per cento di olio di sesamo (953). — *Rel.* MILIANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi (1125). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici (1126). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali (1147). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi Assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale (1149). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito approvato col Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626 (1173). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, concernente la fusione dell'Opera Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto « Umberto Maddalena » in Gorizia (1168). — *Relatore* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, relativo al trattamento economico del Maresciallo d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale (1174). — *Rel.* FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (1165). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 454, relativo al rifornimento dei pellami occorrenti al fabbisogno delle Forze armate (1166). — *Rel.* MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, relativo alla disciplina della raccolta, del ricevimento e della

salatura delle pelli bovine ed equine fresche (1169). — *Rel.* MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 483, che approva il piano regolatore di massima di Adria e le relative norme di attuazione (1155). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce di Reggio Emilia e il piano della strada di accesso al costruendo quartiere delle case popolari in località Tagliate (1164). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi (1144). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la stampa e propaganda delle attribuzioni del Ministero delle corporazioni sul diritto di Autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori (1145). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica (975). — *Rel.* MAZZOCOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte riguardante l'Italia (1175). — *Rel.* TOLOMEI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara (1073). — *Rel.* LEICHT.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente la estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, comandati a compiere voli per ragioni di servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico (1153). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonché la costruzione e manutenzione del Regio naviglio (1154). — *Rel.* RUSSO.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita l'importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5.000 annue di carbone coke

di origine e provenienza dalle Colonie italiane (1161). — *Rel.* VENINO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali recuperati con le proprie navi dalla Società Ricuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità (1162). — *Relatore* SITTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 424, concernente facilitazioni all'esportazione di semolini e di paste alimentari prodotti con grano tenero temporaneamente importato (1163). — *Rel.* MENOZZI.

Dagli Uffici centrali:

Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova (910). — *Rel.* SOLER.

Nomina a Ministro di Stato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, mi è pervenuto il seguente messaggio:

« Roma, 17 aprile 1936-XIV.

« Informo che Sua Maestà il Re, con decreto in data 14 aprile 1936-XIV, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato il dott. Maurizio Rava.

« Il Capo del Governo
« MUSSOLINI ».

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che il senatore Tofani ha presentato le dimissioni da membro della Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge, e che in conformità del mandato conferitomi dal Senato nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho chiamato a sostituirlo il senatore Burzagli.

Partecipo altresì che, in conformità dello stesso mandato, ai posti rimasti vacanti per la morte del compianto senatore Quartieri nella Commissione di vigilanza al debito pubblico e nella Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia, ho chiamato rispettivamente i senatori Tofani e Boncompagni Ludovisi.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che do mani alle ore 15,30 avrà luogo una riunione degli Uffici per l'esame dei disegni di legge inseriti all'ordine del giorno di cui si darà lettura e di quegli altri che saranno tempestivamente presentati.

Esame dei seguenti disegni di legge:

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1936

Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (1094). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Riduzione del 4,75 per cento del tasso d'interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di S. Cesarea verso il Demanio (1127). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole al sequestro conservativo degli aeromobili (1142). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori (1146). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1150). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Istituzione di una «Cassa sottufficiali» della Regia marina (1151). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia marina (1179). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
«Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova» (N. 910-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova».

All'articolo unico di questo disegno di legge sono stati apportati degli emendamenti concordati tra il Governo e l'Ufficio centrale.

Se non si fanno osservazioni la discussione si apre sul testo così emendato.

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni eseguite sia dai privati che dal comune di Padova o dai suoi concessionarii per l'attuazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione dei quartieri centrali e della località Vanzo, della città di Padova, approvato con legge 23 luglio 1922, n. 1043, godono della esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale.

La esenzione di cui alla prima parte di questo articolo è applicata solamente alle costruzioni e ricostruzioni eseguite dopo l'entrata in vigore della presente legge, e in ogni caso non oltre il 1° agosto 1947-XXV, ferme restando per quelle eseguite anteriormente, le norme tributarie in vigore al tempo della loro esecuzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
«Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2363, col quale è abrogato l'obbligo di aggiungere gli olii di sansa commestibili col cinque per cento di olio di sesamo» (N. 953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2363, col quale è abrogato l'obbligo di aggiungere gli olii di sansa commestibili col cinque per cento di olio di sesamo».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2363, col quale è abrogato l'obbligo di aggiungere gli olii di sansa commestibili col cinque per cento di olio di sesamo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica» (N. 975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FEDELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE. Questo decreto-legge per la costituzione di un Istituto Italiano di Numismatica che viene innanzi al Senato accompagnato da una compiuta, dotta e veramente bella relazione del collega Mazzoccolo, merita un brevissimo commento.

Il decreto-legge del quale credo il Senato vorrà dare pieno plauso a S. E. il Ministro dell'educazione nazionale, risponde ad una delle esigenze più vivamente sentite della nostra cultura.

I colleghi ricorderanno come più volte in questa Assemblea si sia levata la voce autorevole del compianto senatore Paolo Orsi per deplorare che le collezioni numismatiche dei nostri musei che rappresentano una ricchezza inestimabile non soltanto dal punto di vista storico, ma anche da quello economico, giacessero neglette negli scaffali dei musei, e non fossero, generalmente parlando, studiate e catalogate come si doveva.

Se per la storia medioevale e moderna abbiamo l'opera monumentale di S. M. il Re, che è senza dubbio una delle imprese scientifiche maggiori dell'età nostra, cioè il *Corpus Nummorum Italicorum*, e se essa risponde ad ogni nostra esigenza per tutto ciò che riguarda la numismatica medioevale e moderna, per altri campi di questa disciplina si può dire che presso di noi non vi sia nessuna opera che per importanza possa non dico eguagliarsi, ma soltanto accostarsi a quella grandiosa di S. M. il Re.

La numismatica è fra le scienze ausiliari della storia una delle più importanti; ed essa ha importanza non soltanto per la storia politica, ma anche per la storia dell'arte e per la storia economica. Ho la certezza che il nuovo istituto fornito dei mezzi necessari, anche se modesti, affinché possa compiere utilmente l'opera sua, collegato con gli altri istituti storici ora novamente ordinati per merito del Governo fascista, e posto sotto la direzione della Giunta centrale per gli studi storici alla quale presiede S. E. De Vecchi di Val Cismon, renderà grandi servigi alla scienza italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 231, che porta varianti ed aggiunte al Testo Unico sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina » (N. 981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 231, che porta varianti ed aggiunte all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 231, che porta varianti

ed aggiunte al Testo Unico sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare » (N. 994-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare ».

All'articolo unico che oggi il Senato è chiamato a convertire in legge sono stati recati degli emendamenti concordati fra il Governo e la Commissione per l'esame dei decreti-legge.

Avverto che l'emendamento all'articolo 1, n. 5, lettera a) va modificato così: dopo le parole: « Tribunale militare » aggiungere il seguente comma: « È fatta eccezione ecc. ». Consente l'onorevole relatore ?

COGLIOLO, relatore. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore segretario Gallenga di dar lettura del disegno di legge nel testo così modificato.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, n. 5, lettera a), dopo le parole: tribunale militare, aggiungere il seguente comma:

« È fatta eccezione per i giudici appartenenti all'Arma aeronautica i quali cessano dalla carica quando siano trasferiti dal territorio della zona aerea territoriale o del comando d'aeronautica insulare nella cui giurisdizione ha sede il tribunale ».

All'articolo 1, n. 7, aggiungere come primo comma il seguente:

« L'articolo 518 del Codice penale per l'esercito è soppresso ».

All'articolo 10, ultimo capoverso, dopo le parole: Nei casi preveduti, aggiungere l'inciso: « dall'articolo 7, nonchè... ».

All'articolo 15, n. 5, dopo le parole: dell'articolo 32, aggiungere le seguenti: « relativamente ai magistrati militari ».

All'articolo 17, n. 4, alle parole: All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti capoversi: *sostituire le seguenti*: «All'articolo 10 è aggiunto il seguente capoverso:».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

COGLIOLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO, *relatore*. Onorevoli senatori, questo decreto-legge merita che sia segnalato a voi prima che sia votato. I Codici militare e marittimo sono talmente antiquati che una Commissione apposita sta cercando di riformarli; ma ognuno di voi, onorevoli senatori, sa quanto sia difficile e quanto sia lunga l'opera della riforma completa di un codice. Il Governo molto sapientemente ha creduto di apportare alcune recenti modifiche al Codice militare e al Codice marittimo per porli in rapporto col nuovo Codice penale.

Mi permetto di indicarvi tre punti unicamente per mostrarvi come fosse necessario provvedere.

Il primo punto è quello del carcere preventivo. Il carcere preventivo, come a voi è noto, si conta nel comune Codice penale nella espiazione della pena, ma non si contava secondo il Codice attuale militare. Era un'evidente iniquità che il militare fosse trattato peggio di qualunque cittadino civile.

Un secondo punto è quello che riguarda la responsabilità. Il Codice penale militare diceva: «... la totale infermità di mente per imbecillità, pazzia e morbo furioso». Ora evidentemente queste tre categorie non rispondono più alle forme di infermità mentale quali sono definite e concepite dalla medicina moderna. E allora si è modificato in conformità il nuovo Codice in quanto si è detto che si ha riguardo alle cause che diminuiscono la imputabilità.

E finalmente noi abbiamo una vera innovazione. Un'innovazione che dovrebbe raccomandarsi si estendesse anche al Codice penale per i cittadini, in quantoché, secondo il Codice penale militare vigente, quello che ora si modifica, qualunque imputazione deve essere portata a giudizio del tribunale militare. Colla nuova innovazione, col nuovo emendamento a quella legge, tutte le volte che c'è una prescrizione od una amnistia, si può, in sede istruttoria e in Camera di Consiglio, dichiarare estinta l'azione penale. Ma questo decreto-legge è andato ancora più avanti, in quanto che, anche se il fatto non costituisce reato, o se il fatto non è stato compiuto da colui il quale è sotto processo, senza bisogno di un pubblico processo, il militare può essere in istruttoria assoluto.

Mi sono permesso, onorevoli senatori, di richiamare la vostra attenzione sopra queste modifiche le quali devono essere segnalate per la loro importanza. Tanto più in questo momento, perchè se è vero che per i militari vi debbono essere delle pene più aggravate per mantenere la disciplina,

tuttavia per i militari che danno la loro vita, il loro sangue, la loro opera per la Patria, vi deve essere l'identica equità che vi è per i cittadini civili. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (N. 1076).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di Comandi di settore marittimo » (Numero 1077).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di comandi di settore marittimo ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di Comandi di settore militare marittimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari » (N. 926-A).

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private » (Numero 1110-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari ». — « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private ».

Per ragioni evidenti, su questi disegni di legge è stata fatta un'unica relazione.

La discussione sarà anche unica e avverrà nei testi ai quali sono stati apportati emendamenti concordati fra la Commissione e il Governo.

I disegni di legge saranno poi votati separatamente.

Prego pertanto il senatore segretario. Gallenga di dare lettura dei disegni di legge nel testo emendato.

GALLENGA, segretario:

N. 926.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari, con le seguenti modificazioni:

Nell'allegato A « Tasse di registro », all'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:

La disposizione di cui sopra, ferme restando le disposizioni speciali per la registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di fabbricati di cui ai Regi decreti-legge 26 luglio 1935, n. 1412 e 26 settembre 1935, n. 1781, entrerà in vigore il 1° marzo 1936-XIV. Gli atti che verranno presentati per la regolarizzazione prima di tale data saranno registrati senza soprattassa.

Nell'allegato B « Tassa sulle successioni e donazioni », all'articolo 7, comma 1°, alle parole: come pure gli atti ultranovennali di locazione di immobili e quelli di godimento d'immobili, sono sostituite le seguenti: come pure gli atti di costituzione di enfiteusi e di trasferimento dell'utile e del diretto dominio, nonchè gli atti di locazione ultranovennale di immobili e quelli di cessione del godimento di immobili. . .

Nello stesso comma, alle parole anni trenta, sono sostituite le parole anni quaranta.

Nello stesso comma, alle parole: quarto grado di parentela, sono sostituite le parole: terzo grado di parentela.

Allo stesso articolo 7 sono aggiunti i seguenti comma:

e) agli atti di alienazione di quote sociali fra i soci delle società previste dalla lettera b) di cui sopra;

f) agli atti di vendite con accollo di oneri preesistenti, limitatamente all'ammontare di questi ultimi; alle vendite con delegazione di pagamento del prezzo di estinzione di debiti risultanti da atti anteriormente registrati nel limite di tale delegazione; alle permutate nel limite del minor valore dei beni permutati, accertato dall'Ufficio del registro; alle risoluzioni e rescissioni di tali contratti già tassati come trasferimenti a titolo oneroso;

g) agli atti di trasmissione e cessione di beni a titolo oneroso, quando il corrispettivo non superi le lire 40.000; agli atti di concessione di beni in enfiteusi ed agli atti di cessione del diretto dominio, quando il capitale del canone enfiteutico e di ogni altro corrispettivo pattuito non superi le lire 40.000; agli atti di locazione ultranovennale di immobili, quando l'insieme delle annualità pattuite non sia superiore alle lire 40.000; agli atti di concessione e di cessione del godimento di immobili, quando il corrispettivo non sia superiore a lire 40.000.

Qualora nei casi di cui sopra alla lettera g) il valore venale del trasferimento sia determinato, giusta le norme di legge vigenti, in misura superiore alle lire 40.000, è presunta la liberalità del trasferimento. La maggiore tassa sarà considerata tassa principale e spetta alle parti contraenti di addurre le prove richieste per dimostrare la onerosità del trasferimento.

All'articolo 8, alle parole: l'obbligo di dichiarare, sono sostituite le parole: l'obbligo di far risultare, secondo le dichiarazioni delle parti. . .

All'articolo 9, comma 1°, terza riga, dopo le parole: una dichiarazione, sono aggiunte le parole: delle parti. . .

. . . e, alla sesta riga, alle parole: attestando altresì l'età, ecc. sono sostituite le altre: facendo risultare altresì, secondo le dichiarazioni delle parti, l'età, ecc. . . .

Al 2° comma dello stesso articolo, sono soppresse le parole: e il notaio è solidalmente responsabile della maggiore tassa di donazione dovuta.

All'articolo 15, 1° comma, sono soppresse le parole: infedeltà o falsità. . .

All'articolo 15, 1° comma, alle parole: da lire cinquecento a lire cinquemila, sono sostituite le parole: da lire cinquecento a lire mille.

Al 2° comma dello stesso articolo, le parole: Nella stessa pena pecuniaria incorrono le parti, sono sostituite dalle parole: Incorrono nella pena pecuniaria da lire 500 a lire 5000 le parti. . .

N. 1110.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modi-

ficazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private, con la seguente modificazione:

La prima parte del comma aggiunto all'articolo 1 dell'allegato A è sostituita come segue:

« Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle scritture private non autenticate di data non anteriore al 1° gennaio 1934 ed entreranno in vigore il 20 aprile 1936. Gli atti privati non autenticati che verranno presentati alla formalità entro tale data saranno registrati senza aggravio di soprattasse di registro e di penali di bollo ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questi disegni di legge.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Onorevoli colleghi. Il decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari, di cui è chiesta la conversione in legge, ha subito, per quanto si riferisce all'Allegato B « Tasse sulle successioni e donazioni », tali emendamenti, e da parte della Camera dei Deputati e cioè dalla Commissione del Bilancio, e dallo stesso Ministero con la promulgazione del successivo decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 194 e dalla nostra onorevole Commissione di Finanza, che può affermarsi siano state in gran parte tolte o modificate quelle maggiori asprezze che *prima facie* apparivano, e che avevano particolarmente preoccupato egregi Consigli notarili, dei quali si era anche reso interprete l'autorevole notaio Guasti di Milano, in vari suoi articoli, perchè pel nuovo decreto detti notai venivano ad assumere gravi responsabilità dovendo accertarsi, sia sui rapporti famigliari delle parti contraenti, sia sulla loro età, accertamenti certo difficili, spesso assai malagevoli.

La nostra Commissione di finanza, pure approvando in massima il decreto, specie ai fini demografici, non poteva dissimulare che gli inasprimenti sulle tasse di successione stabilite da ultimo con la legge 30 aprile 1930, n. 431, venivano ad essere non lievemente aggravati per gli aumenti dei vari decimi, a seconda che l'alienante o il donante, l'acquirente o donatario avessero sorpassati i 30 anni (che fissò poi in 40 anni), fossero celibi o nubili, avessero o non avessero figli od uno soltanto ma non sollevò eccezioni sugli articoli 1 *usque* 6 dell'allegato B del decreto stesso.

Si soffermò particolarmente invece sull'articolo 7 del decreto, articolo che già aveva subito non lievi emendamenti nell'altro ramo del Parlamento, che crea una presunzione che si disse *juris tantum*, non *juris et de jure*, ma che attesa la difficoltà della prova porterebbe gli effetti di quest'ultima, e cioè che le trasmissioni o cessioni dei beni a titolo oneroso, come pure gli atti di costituzione di enfiteusi e di trasferimenti dell'utile e del diretto dominio, nonchè gli atti di locazione

ultra novennali di immobili, e quelli di cessione del godimento di mobili, quando l'alienante od il concedente sia di età superiore ai 40 anni (non 30 come il decreto statuiva) e sia di stato celibe o nubile ecc. . . . semprechè tali contrattazioni abbiano luogo tra parenti entro il terzo grado (non quarto come prima era fissato) di parentela, sono presunte liberalità, e tassate come tali; ameno che la provenienza negli acquirenti o beneficiari o locatari delle integrali somme pagate in corrispettivo sia dimostrata, in base a titolo di data anteriore, e che abbiano soddisfatta la tassa di registro in ragione della loro natura.

La Commissione assai diligentemente ricorda che fino dal 1914 era stato presentato alla Camera un disegno di legge che disponeva che le vendite tra parenti dovevano senz'altro considerarsi come donazioni larvate, quando non si fosse potuto dimostrare che le somme versate come prezzo di acquisto provenivano da titoli che avevano già assolto la tassa di registro, ma soggiunse che tale disposizione non fu tradotta in legge, e che, nel 1916, altro decreto stabiliva che le alienazioni che avvengono fra ascendenti e discendenti, fra coniugi e fra parenti entro il quarto grado dovevano essere sottoposte alla tassa per trasferimento a titolo gratuito, qualora l'acquirente non desse prova analoga a quella indicata nel progetto del 1914.

Si ricordò però che questo decreto ebbe vita assai breve perchè due anni dopo un nuovo decreto aboliva la detta disposizione e ciò nei casi in cui il venditore, avendo discendenti, vendesse non a questi, ma ad altri parenti.

Finalmente si accennò che con la legge del 1923, 30 dicembre, n. 3270, veniva soppressa ogni disposizione in riguardo perchè essa portava difficoltà all'Amministrazione, senza un rilevante profitto, e soggiunse, con mal celata rassegnazione, che ora l'antica disposizione ritorna all'esame del Parlamento.

Ma mentre la Commissione di finanza fu concorde con l'onorevole Ministro di non mantenere la responsabilità dei notai per non avere personalmente essi accertate le condizioni famigliari, l'età dei contraenti, ma di tenerli solo responsabili in quanto non avessero fatto risultare negli Atti le dichiarazioni relative emanate rispettivamente dalle parti, ritenne perciò che dovessero essere modificati gli articoli 8 e 9 del decreto. Per quanto ha tratto alla questione di merito, alla presunzione cioè che nei contratti stipulati fra congiunti fino al terzo grado si debba ritenere che il contratto sia a titolo gratuito, anzichè a titolo oneroso, qualora sussistano le accennate condizioni di età, di vincoli famigliari, e pur riconoscendo che la detta presunzione era certo gravosa quando, per escluderla, l'unica prova fosse solo quella, che la provenienza nell'acquirente del prezzo di acquisto derivasse da un titolo che previamente avesse soddisfatto la tassa di registro, secondo la sua natura, a temperare la gravità della disposizione

pei suoi effetti fiscali, credette che potesse essere sufficiente elevare l'età delle parti ai *quaranta anni* anziché ai trenta, ed elevare il prezzo dell'acquisto a lire *40.000* anziché a *20.000*.

Ma io mi permetto di osservare che se ragioni certo apprezzabili possono esservi per ammettere la presunzione suaccennata, perchè in molti casi, è doveroso constatare, ciò diviene necessario per impedire frodi fiscali che si perpetrano fra congiunti larvando una donazione sotto la forma della vendita, come avviene spesso, ed è avvenuto, specie allorché venne applicata la tassa patrimoniale, non dobbiamo però disconoscere che, non di rado, dette alienazioni ed acquisti sono veramente tali, sia, ad esempio, quando si tratta di comproprietari coeredi che cedono, a preferenza che ad altri, la loro quota di comproprietà ai congiunti, sia quando un congiunto in ristrettezze economiche preferisce di alienare il proprio immobile ad un parente, piuttosto che ad altri al fine che la proprietà permanga nella famiglia; attese perciò coteste ragioni, ci sembra eccessivamente rigorosa la disposizione che per vincere la presunzione creata non vi sia altro mezzo da parte dell'acquirente che la dimostrazione che il prezzo da esso pagato è proveniente da un atto che fu già sottoposto alle relative inerenti tasse.

Con questa rigorosa limitazione verrebbero ritenuti simulati, e donazioni larvate, tutti quegli acquisti in cui il compratore avendo disponibile una data somma raggranellata poco a poco con risparmi, o con il suo lavoro professionale, o commerciale o industriale, o con somme da tempo disponibili presso Banche, o con cartelle o buoni sorteggiati pel rimborso, ad esempio, di titoli fondiari di cospicuo valore, insomma in molti altri casi in cui il denaro versato per l'acquisto si può avere posseduto, indipendentemente da una precedente vendita di altro immobile, o di altro atto soggetto a registrazione.

Questo eccessivo ed unico mezzo di prova riconosciuto per vincere la detta presunzione potrebbe a mio avviso essere sostituito con altri provvedimenti.

Potrebbero presumersi donazioni, anziché alienazioni, quei contratti nei quali il venditore affermasse di avere antecedentemente ricevuto il prezzo dell'acquisto e non solo quando il compenso sia semplicemente promesso o dilazionato.

Potrebbe esigersi che simultaneamente alla stipulazione del contratto l'acquirente abbia a versare presente e veggente il notaio il prezzo accennato per l'acquisto, sorgendo in caso diverso la detta presunzione.

E se ciò non bastasse, potrebbe anche stabilirsi che ogni qualvolta il congiunto acquirente non figuri compreso in nessuno dei vari ruoli di imposta fondiaria, fabbricati, R. M., e particolarmente complementare, per un reddito che renda verosimile la possibilità di un acquisto e quindi la disponibilità di mezzi relativi debba in tal caso valere la accennata presunzione, ma non limitare l'effica-

cia della prova contraria alla preesistenza dell'atto registrato per cui soltanto da esso sorga la convizione che il prezzo sia stato veramente pagato e che l'atto non sia simulato.

Non crederei di prospettare speciali osservazioni sulle altre disposizioni formulate nei vari allegati al decreto 26 settembre 1935. Per quanto riguarda l'allegato A) «Tasse di Registro», è opportuno che si sia reso obbligatorio l'obbligo della registrazione degli atti privati, anche quando non se ne debba far uso, perchè è sempre utile, anche nell'interesse di chi deve sopportare l'onere della tassa, che l'atto sia posto in piena regola, il che molte volte raggiunge l'effetto che il debitore sa che il creditore ha un mezzo pienamente efficace per esperire contro di lui l'azione giudiziale.

Il nuovo decreto-legge 6 febbraio 1936 recò non lievi modificazioni riguardo alla registrazione degli atti anteriormente redatti. Esso ha attenuato la precedente disposizione, consentendo un termine congruo per l'applicazione della legge, al 20 aprile 1936, statuendo che gli atti che venissero presentati per la registrazione entro il detto termine siano regolarizzati, senza aggravio di soprattasse e di penali, per cui fu accordato, dall'ottobre scorso un conveniente lasso di tempo perchè le parti potessero regolarizzare i loro atti.

Queste brevi osservazioni credetti di dover esporre, nella lusinga che l'onorevole Ministro possa nelle istruzioni che Egli emanerà, anche se non si accettassero le proposte da me accennate, impartire agli Uffici da esso dipendenti direttive nel senso di applicare con la maggiore discrezione la presunzione suaccennata ammettendo anche altri mezzi oltre quello indicato nell'articolo 7 dell'allegato, per potere efficacemente vincere la presunzione stessa. (*Applausi*).

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Diena ha messo in evidenza, nella sua chiara esposizione, come da parte del Governo e del Ministro proponente si sia compresa la gravità e la delicatezza di queste disposizioni ed abbia quindi cercato di secondare, almeno nei limiti del possibile, i voti che il Senato ha avuto occasione di esprimere a mezzo della sua Commissione di finanza.

Le modifiche così introdotte ed accolte confermano l'intenzione di attenuare la portata del provvedimento, sempre naturalmente entro il limite oltre il quale se ne sarebbe frustrato lo scopo. Quindi, pure avendo accolto questi voti, si è dovuto mantenere quel tanto che era indispensabile per assicurare quel beneficio tributario che lo Stato si proponeva di conseguire mediante la disposizione di legge.

Però il senatore Diena si duole in modo particolare di una delle disposizioni contenute nell'articolo 7. Tale disposizione si propone di ovviare all'inconveniente, che lo stesso senatore Diena

ha riconosciuto frequente nella pratica, di mascherare delle donazioni con atti di vendita. Sta bene quindi che si faccia luogo alla presunzione, in determinati casi e in determinate circostanze, che siffatti atti di vendita coprano una donazione; però — soggiunge — deve trattarsi di una presunzione che le parti possano distruggere dando la prova del contrario: deve insomma trattarsi di una « praesumptio juris tantum », non di una « praesumptio de jure ». Infatti la legge ha inteso accostarsi a questo criterio, ammettendo in modo esplicito che l'acquirente colpito dalla presunzione può dimostrare che l'acquisto è avvenuto mediante mezzi propri, purchè ciò avvenga in base a titoli di data anteriore all'atto di acquisto. È questa aggiunta che preoccupa il senatore Diena; egli dice: essendo stabilito che si deve dare questa prova in base a titoli di data certa anteriore, in effetto la possibilità di provare il contrario viene praticamente ridotta e così limitata che difficilmente e solo in pochi casi le parti potranno approfittarne. Nell'interpretazione esposta dal senatore Diena, questa prova potrebbe discendere esclusivamente da titoli registrati anteriormente all'albo cui si riferisce la presunzione di liberalità. Tuttavia la legge forse non esclude qualche interpretazione più benigna, per esempio nel caso di mezzi provenienti da successione anteriore. Quindi la prova potrebbe essere data anche con titoli non registrati qualora la legge in quel particolare negozio consenta la determinazione di una data certa indipendentemente dalla registrazione.

DIENA. La legge dice: « accertati dalla registrazione ».

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È vero, perchè si è adottato il principio che vale normalmente in materia di successioni, quando si tratti di dedurre delle passività. Anche in tale caso è canone fondamentale che la deduzione si possa ammettere in base ad atti registrati aventi data certa, altrimenti ricorrendosi agli equipollenti si verrebbe troppo facilmente ad aprire la porta alla possibilità di elusioni, tuttavia qualche estensione è dalla pratica amministrativa ammessa. In ogni modo posso assicurare che nell'attuazione pratica di queste disposizioni e nelle istruzioni normative che verranno emanate per la loro applicazione, saranno tenuti presenti i voti espressi dalla Commissione e le speciali raccomandazioni fatte dal senatore Diena, per vedere, per quanto è possibile, di evitare eccessive asprezze che finirebbero per costituire un ingiusto aggravamento per il contribuente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. I disegni di legge saranno poi votati a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme

per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi » (N. 1125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici » (N. 1126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi » (N. 1144).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli Enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti Autonomi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la Stampa e Propaganda delle attribuzioni del Ministero delle Corporazioni sul diritto di Autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori » (N. 1145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la stampa e propaganda delle attribuzioni del Ministero delle corporazioni sul diritto di Autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la Stampa e Propaganda delle attribuzioni del Ministero delle Corporazioni sul diritto di autori e sulla Società Italiana Autori ed Editori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali » (N. 1147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare

l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936 » (N. 1148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi Assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo delle costituzione della rendita dotale » (N. 1149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi assenti per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Ago, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Banelli, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Cagnetta, Calisse, Campolongo, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Cavazzoni, Centurione Scotti, Cesareo, Gherzi Innocentè, Cian, Cicconetti, Cimati, Cogliolo, Conci, Concini, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Bono, De Capitani D'Arzago, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza. Etna.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Falck, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Maragliano, Marescalchi Gravina, Marozzi, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Micheli, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Moseoni.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nunziante.

Occhini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Pironti, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Reggio, Renda, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Sailer, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Sitta, Solari, Soler, Spez-zotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Venino, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone. Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge.

Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova (910-A):

Senatori votanti	208
Favorevoli	206
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2363, col quale è abrogato l'obbligo di addizionare gli olii di sansa commestibili col cinque per cento di olio di sesamo (953):

Senatori votanti	208
Favorevoli	206
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica (975):

Senatori votanti	208
Favorevoli	207
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 231, che porta varianti

ed aggiunte all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (981):

Senatori votanti	208
Favorevoli	202
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare (994-A):

Senatori votanti	208
Favorevoli	206
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina (1076):

Senatori votanti	208
Favorevoli	205
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di Comandi di settore marittimo (1077):

Senatori votanti	208
Favorevoli	207
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari (926-A):

Senatori votanti	208
Favorevoli	189
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private (1110-A):

Senatori votanti	208
Favorevoli	196
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per

l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi (1125):

Senatori votanti	208
Favorevoli	207
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici (1126):

Senatori votanti	208
Favorevoli	207
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 433, contenente norme per la disciplina degli enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi (1144):

Senatori votanti	208
Favorevoli	208
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la Stampa e Propaganda delle attribuzioni del Ministero delle Corporazioni sul diritto di Autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori (1145):

Senatori votanti	208
Favorevoli	206
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali (1147):

Senatori votanti	208
Favorevoli	207
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936 (1148):

Senatori votanti	208
Favorevoli	206
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi Assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale (1149):

Senatori votanti	208
Favorevoli	206
Contrari	2

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura delle interrogazioni.

GALLENGA, *segretario*:

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro delle finanze per conoscere se e quali provvedimenti possa urgentemente prendere per alleviare — almeno in via eccezionale — il grave inconveniente che oggi si verifica nei Comuni di 1^a categoria di vedere colpito il vino da un'imposta che supera il valore del vino medesimo. Ciò ostacola il consumo proprio quest'anno in cui, più che mai, premerebbe di incrementarlo, in presenza al grave disagio prodotto da un raccolto eccezionalmente abbondante.

Si chiede inoltre se sia conforme a legge che in alcuni Comuni l'imposta sul vino venga aggravata da supplementi a beneficio di società sportive, di bande musicali od altro.

ARTURO MARESCALCHI — CHIMIENTI —
FRANCESCO ROTA — DE RISEIS —
GESUALDO LIBERTINI — MONTRE-
SOR — SALVAGO RAGGI — SALATA
— ANGELO PASSERINI.

Al Ministro dell'Educazione Nazionale, per conoscere i suoi intendimenti rispetto alla Regia Scuola Italiana di Archeologia e Storia dell'Arte, presso la Regia Università di Roma.

TARAMELLI.

Svolgimento di un'interrogazione.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Chiedo di poter rispondere subito alla interrogazione presentata dal senatore Taramelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro dell'educazione nazionale*. Presso la facoltà di lettere e filosofia della Regia Università di Roma non esiste una scuola di archeologia e di storia dell'arte, esiste invece una scuola d'archeologia ed un'altra scuola di storia dell'arte medioevale e moderna. Queste due scuole funzionano, l'una e l'altra, come scuole di perfezionamento.

È nei miei propositi di procedere ad un esame dell'ordinamento di tutte le scuole di perfeziona-

mento post-universitarie. In questa circostanza, assicuro l'onorevole interrogante che porterò la mia attenzione anche sulle scuole alle quali ha inteso riferirsi.

PRESIDENTE. L'onorevole Taramelli ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole Ministro.

TARAMELLI. Sono completamente soddisfatto per le parole dell'onorevole Ministro della educazione nazionale, perchè in esse vi è una promessa; e le promesse che partono da S. E. l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale danno affidamento completo che tutte le nostre speranze saranno appagate e tutte le nostre proposte saranno accolte con la massima soddisfazione di coloro che lavorano nell'interesse alto e supremo di tutto ciò che abbiamo di più nobile nel nostro Paese: l'arte e le memorie.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio che il Ministro delle finanze ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Marescalchi ed altri. A termini del Regolamento, sarà inserita nel resoconto ufficiale della seduta odierna.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori De Marinis e Cogliolo a presentare alcune relazioni.

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, concernente la istituzione di una Divisione speciale di Polizia nella città di Napoli (1167).

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno (1172).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori De Marinis e Cogliolo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani, martedì, 19 maggio 1936-XIV, 184^o giorno dell'assedio economico, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1153). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1160). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (927). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna (988). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi (989). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2169, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose (991). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero (1001). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare (1002). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonchè al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari (1031). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e soprata tassa erariale sui rimorchi (1058). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara (1073). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della Scuola di comando per i tenenti di vascello (1080). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato ap-

provato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata (1086). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette (1088). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione (1095). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti (1096). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere (1098). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le esigenze militari di carattere eccezionale (1113). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina (1119). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 (1120). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile (1121). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere (1124). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (1131). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo (1133). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze (1134). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma (1135). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico (1136). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi (1138). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale (1139). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento di combustibili liquidi (esteri e nazionali) (1140). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale (1143). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1156). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 18,40).

Interrogazione con risposta scritta.

ARTURO MARESCALCHI, CHIMIENTI, FRANCESCO ROTA, DE RISEIS, GESUALDO LIBERTINI, MONTRESOR, SALVAGO RAGGI, SALATA, ANGELO PASSESERINI. — Al Ministro delle finanze: « Per conoscere se e quali provvedimenti possa urgentemente prendere per alleviare — almeno in via eccezionale — il grave inconveniente, che oggi si verifica nei Comuni di 1^a categoria, di vedere colpito il vino da una imposta che supera il valore del vino medesimo. Ciò ostacola il consumo, proprio quest'anno in cui, più che mai, premerebbe di incrementarlo, in presenza al grave disagio prodotto da un raccolto eccezionalmente abbondante.

Si chiede inoltre se sia conforme a legge che in alcuni Comuni l'imposta sul vino venga aggravata da supplementi a beneficio di società sportive, di bande musicali od altro ».

RISPOSTA. — La riforma daziaria, attuata con Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, ha istituito, in luogo dei dazi riscossi a regime chiuso e sulla minuta vendita, le imposte di consumo, limitandole a sole poche voci le cui corrispondenti entrate hanno dovuto, da sole, sostituire, anche nell'ammontare del gettito, i dazi soppressi.

Un'eventuale riduzione dell'imposta sul consumo del vino, dalla quale i Comuni ritraggono un notevole rendimento, inciderebbe gravemente sulla consistenza dei bilanci comunali il cui assetto si può dire raggiunto in seguito con le nuove norme emanate con il Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

I Comuni, per controbilanciare la perdita derivante da una riduzione dell'aliquota di tale imposta, dovrebbero necessariamente ricorrere ad altre entrate, il che, nel momento attuale, non si reputa opportuno.

D'altra parte non può con sicurezza prevedersi che una eventuale riduzione dell'aliquota possa sensibilmente agevolare il consumo del vino, considerato che molte altre cause contingenti influiscono a mantenerne alto, specialmente nelle grandi città, il prezzo di vendita al minuto.

Per tali ragioni non sembra sia consigliabile alcun provvedimento, anche temporaneo, che modifichi l'aliquota dell'imposta sul consumo del vino.

Comunque, il problema non potrebbe essere esaminato e risolto isolatamente, ma dovrebbe venire inquadrato in un insieme di provvedimenti organici riguardanti la finanza locale.

Quanto poi ai supplementi, che, in occasione del pagamento dell'imposta di consumo, verrebbero richiesti in taluni Comuni dalle autorità locali a beneficio di società sportive, di bande musicali od altro, mancano disposizioni legislative che regolino la materia.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1936

Il Ministero può solo dichiarare che, ogni qualvolta gli sono state segnalate richieste del genere, non ha mancato di intervenire nei limiti della sua competenza, ponendo bene in evidenza la natura ed il carattere non obbligatorio di tali supplementi.

Il Ministro
DI REVEL.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto ufficiale della seduta straordinaria deve essere aggiunto ai senatori che hanno chiesto e ottenuto congedo, il senatore Porio Ettore per giorni uno.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

LXVII^a SEDUTA

MARTEDÌ 19 MAGGIO 1936 - Anno XIV

(184° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	2175	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1160). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2181	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali » (927). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2182	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna » (988). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2182	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi » (989). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2182	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose » (991). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2182	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero » (1001). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2183	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare » (1002). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2183	
« Conversione in legge del Regio decreto-			
legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonchè al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari » (1031). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2183
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e soprata tassa erariale sui rimorchi » (1058). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2183
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara » (1073). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2184
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della Scuola di comando per i tenenti di vascello » (1080). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2284
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata » (1086). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2184
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette » (1088). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2184
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo			

di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione » (1095). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2191

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terrenoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti » (1096). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2191

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere » (1098). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2193

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le esigenze militari di carattere eccezionale » (1113). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2194

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina » (1119). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2194

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 » (1120). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2194

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270 contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile » (1121). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2194

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere » (1124). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2195

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 328, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni » (1131). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2195

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo » (1133). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2195

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze » (1134). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2195

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo

alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma » (1135). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2195

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico » (1136). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2196

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi » (1138). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2196

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale » (1139). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2196

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento di combustibili liquidi (esteri e nazionali) » (1140). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2197

« Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale » (1143). (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2197

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1156). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2197

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1152). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2175

GIULIANO 2176

BARZILAI 2178

MARAGLIANO 2179

(Presentazione). 2175

Relazioni:

(Presentazione) 2175, 2200

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 2192, 2198

La seduta è aperta alle ore 16.

BONARDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ago per giorni 8; Anselmino per giorni 3; Bensa per giorni 5; Bergamini per giorni 8; Brezzi per giorni 2; Giuriati per giorni 4; Micheli per giorni 5; Muscatello per giorni 2; Venino per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

BONARDI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.*Dal Presidente della Camera dei Deputati:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale (951-B).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, portante modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, l'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al Testo Unico per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas (1180).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino (1181).

Conversione in legge con modificazione del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero (1182).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, che reca disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini (1183).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo (1184).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1185).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale (1186).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del Comune di Aprilia, in Provincia di Littoria (1187).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, relativo alle modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie (1188).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1189).

Dal Ministro della marina:

Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia marina (1179).

RELAZIONI.*Dalla Commissione di finanza:*

Stato di previsione della spesa del Ministero della stampa e della propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV, al 30 giugno 1937-XV (1189). — *Rel.* ROMEI LONGHENA.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario (1171). — *Rel.* DE MICHELIS.

Presentazione di un disegno di legge.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re (1190).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1152.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIULIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO. Io ho chiesto la parola con questo solo scopo: dire brevemente le ragioni per le quali i camerati hanno voluto rinunciare ad una particolareggiata discussione dei due bilanci all'ordine del giorno, e tutto il Senato vuole manifestare l'animo suo prima con un plauso entusiasta che con un voto d'approvazione.

Noi sentiamo più che mai in questa sede di bilancio che molti vecchi problemi tendono a rimpiccolire davanti ai problemi nuovi che abbiamo affrontato con la guerra ed a quelli che sorgono dalla stessa vittoria. Noi sentiamo che oggi non solo si è improvvisamente dilatato il campo della nostra attività coloniale, ma i nostri possedimenti coll'aggiunta dell'Etiopia hanno assunto il significato ed il valore d'un più alto piano della vita nazionale. L'Eritrea, la Libia e la Somalia rappresentavano il decoroso patrimonio d'una Italia che con molta lodata modestia teneva un degno posto di second'ordine nel cosiddetto concerto delle grandi potenze: la conquista dell'Etiopia segna la definitiva entrata dell'Italia nel gioco della politica mondiale fra le grandi forze direttrici della Storia. Noi sentiamo insomma che c'è qualche cosa di profondamente mutato nel nostro destino e che la Provvidenza ha chiamato ancora una volta l'Italia ad una grande missione.

Da questa nuova più elevata posizione ideale che abbiamo raggiunta ci si presenta una visione assolutamente nuova del nostro passato: noi vediamo oggi, attraverso le epoche storiche che un giorno credemmo morte, svolgersi la continuità chiara ed ininterrotta d'un'Italia che per lungo travagliato cammino è giunta a sentire questa chiamata della Provvidenza e si è preparata ad accettarne il comandamento.

All'inizio della civiltà moderna, disfatto l'impero romano anche nella coscienza europea, noi troviamo un'Italia che nel Rinascimento rinuncia persino alla sua unità nazionale per creare, dallo sviluppo dell'idea cristiana, un ciclo di coltura che ancora splende nel cielo del pensiero come il più fulgido arco di luce che abbia mai illuminato il mondo; in un periodo seguente troviamo un'Italia oppressa ed angosciata che ha dovuto offrire al Tribunale della Storia un'epopea di martirio per scotto della grandezza antica e per testimonianza del diritto all'unità di nazione; nella seconda metà del secolo scorso, un'Italia risorta ma stranamente contraddittoria, ricca di ogni possibilità ma travagliata da molteplici deficienze, umiliata dalle gelosie degli altri Stati e persino dalla mancanza di fiducia in se stessa, un'Italia, però, che senza credere sapeva lavorare, produrre e combattere coll'ardore devoto di chi crede con certezza assoluta; ed infine l'Italia

fascista che ha compiuto il suo risorgimento non solo nella materia ma nello spirito, che ha ripreso la coscienza di sé, del suo passato e del suo avvenire, ed ha inebbiato la romantica anima d'un sogno di giovinezza eroica per giungere ad affermare la necessità d'un nuovo ordine sacro della vita.

Da troppo tempo, mentre da una parte si fa l'esaltazione incessante di ogni impulso della attività umana protesa verso nuove conquiste, si vanno distruggendo d'altra parte con un'incessante processo critico sintesi ideali di fedi, autorità sacre di vita, in omaggio a folli utopie. Questo processo è durato finché l'Italia non era abbastanza grande. L'Italia, espressione e rappresentante autentica della latinità, non può avere un primato nelle epoche di critica dissolvitrice. L'Italia risale verso le posizioni supreme quando si rende necessario ricostituire le fondamenta del vivere civile e porre le sintesi sante per lo sviluppo d'un nuovo ciclo storico. Noi non vogliamo inebbriarci dell'orgoglio del nostro passato; ma è pure un fatto innegabile, come ho sentito un giorno dalla parola del Duce, che, se vogliamo trovare nella Storia prima del Regno dei Savoia uno Stato italiano, bisogna per forza tornare all'Impero di Roma; e, se noi oggi guardiamo la nostra Storia nei lineamenti ampi della sua unità antica e moderna, la troviamo imperniata sull'idea della missione ordinatrice di Roma. Una prima parte della storia d'Italia consiste nella formazione, nella potenza e nel decadimento dell'Impero; la seconda parte è l'ascensione faticosa dell'Italia dal cadere del Medio Evo fino alla grande guerra, fino alla resurrezione fascista e alla guerra coloniale, fino all'esperienza di questa tragica solitudine dell'Italia di fronte al mondo, fino a questo momento in cui si affaccia con nuova potenza e rinnovata dignità alla scena della politica mondiale per affermare la necessità di ricostruire nella vita l'ordine ideale che le assicuri un'armonia di stabilità e di progresso. Naturalmente l'Impero risorge col preciso senso delle esigenze e dei limiti che derivano dalle presenti condizioni di vita, risorge per proporre all'Europa quella pace di cui ha bisogno per la salvezza della sua civiltà.

L'Italia ha combattuto in Etiopia non solo un barbaro despota, ma anche la mitica ideologia d'un astratto pacifismo livellatore che serve solo a giustificare egemonie antiche ed a fomentare motivi di guerra. Colla sicurezza della sua forza guerriera l'Italia afferma la necessità di una vera pace, quale è possibile solo tra popoli che giungano a trovare nella realtà un concreto accordo d'interessi ed abbiano anzitutto in comune il rispetto di quell'*humanus cultus et victus* che Roma ha insegnato ai popoli più progrediti colla sua legge ed ha imposto ai barbari colla spada secondo il senso profondo della parola virgiliana *parcere subiectis et debellare superbos*. Ecco la provvidenziale ragione per cui l'Italia ascende un'altra volta ai fastigi dell'Impero.

Si capisce che noi oggi invece di discutere speci-

fici problemi di bilancio preferiamo levare il pensiero agli attori del grande dramma. Noi c'inchiniamo anzitutto ai caduti di questa guerra (*l'Assemblea si alza in piedi*) e di tutte le guerre combattute per l'Italia in ogni Paese, ai morti di Dogali, di Adua e di Amba Alagi, morti per puro senso eroico del dovere senza nemmeno il conforto di sentire da lontano il palpito della Patria riconoscente, morti per dimostrare al mondo che l'Italia ha avuto sempre un cuore eroico persino nelle ore tristi in cui non ha creduto al suo eroismo. Quindi rivolgiamo il nostro sentimento di gratitudine ai comandanti gloriosi, a tutti i combattenti della grande impresa: ma sopra tutto ci sia concesso rivolgere il pensiero al Duce non per celebrarne le lodi che ormai egli ha superato, ma solo per un intimo bisogno dell'anima nostra, salutandolo in lui l'eroe mandato dalla Provvidenza e creare il nuovo destino dell'Italia. (*Applausi*). Sono ormai circa diciassette anni che molti di noi camminiamo dietro la sua guida: ed ancora si è ripetuta questa esperienza, fatta altra volta, che il suo comando di Capo talora sembra assumere ai nostri sguardi per un istante un carattere d'impreveduto che subito l'istante dopo diventa logico e, dopo averci quasi dato il senso di forzare la Storia, ci dà il senso di continuarne la realtà viva con una coerenza miracolosamente razionale. Noi salutiamo poi con reverenza profonda la Maestà Reale ed Imperiale di Vittorio Emanuele III (*applausi*), di questo grande Sovrano che in tutte le ore decisive della vita nazionale si è avanzato sulla scena della vita politica per rassicurarci colla sua saggezza serena sempre aderente alla realtà sempre orientata all'ideale. (*Applausi*). Ed insieme alla Maestà del Re d'Italia e Imperatore d'Etiopia mi sia concesso di ricordare tutta la Dinastia dei Savoia, che agli inizi della civiltà moderna, nell'informe e disorganizzata vita politica dell'Italia, ha saputo sola fra le molte signorie riprendere in eredità l'arte romana di rendersi amico in pace il nemico vinto in guerra ed includerlo con parità di diritti e di doveri nell'unità dello Stato e della legge ed ha aperto così a sé ed all'Italia il cammino verso la presente grandezza. Ed infine richiamiamo per un momento alla memoria tutte le generazioni che dagli albori della Storia europea, lungo il corso di quasi tre millenni, si sono succedute sul suolo benedetto dell'Italia, aggiungendo ciascuna almeno un'esperienza benefica di dolore se non sempre una realizzazione di gloria, e nel loro nome invociamo da Dio, per noi e per i nostri figli, di potere esser pari alla responsabilità che ci siamo assunti. (*Vivi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Libia, dell'Eritrea e della Somalia, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle B, C, D);

3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Libia, dell'Eritrea e della Somalia per l'esercizio finanziario 1936-37, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie;

4° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Libia, per l'esercizio 1936-37, in conformità del relativo stato di previsione allegato al bilancio di detta Colonia.

(Approvato).

Art. 2.

I contributi dello Stato a pareggio dei bilanci delle Colonie vengono stabiliti, per l'esercizio 1936-37, nelle seguenti somme:

Libia	L. 291.800.000
Eritrea	42.290.000
Somalia	47.190.000

Totale . . . L. 381.280.000

(Approvato).

Art. 3.

Il fondo a disposizione del Ministero, per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle Colonie, di cui al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1093, convertito nella legge 15 dicembre 1930, n. 1670, è stabilito, per l'esercizio 1936-37, in lire 15 milioni.

(Approvato).

Art. 4.

Per sopperire alle deficienze che si manifestassero, nei bilanci coloniali, nelle spese di carattere civile e militare, e per provvedere a nuove spese della stessa natura, quando non vi si possa far fronte con le entrate proprie delle Colonie, nè con gli avanzi dei rispettivi bilanci, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, uno speciale capitolo con la denominazione: « Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a maggiori o nuove spese civili e militari nelle Colonie, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie delle Colonie, nè cogli avanzi dei rispettivi bilanci ».

I prelevamenti dal detto fondo e le conse-

guenti variazioni nei bilanci delle singole Colonie verranno disposti con decreti del Ministro delle finanze di concerto con quello delle colonie.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato il bilancio della Regia azienda monopolio delle banane, per l'esercizio 1936-37, allegato alla presente legge (Tabella E).

(Approvato).

BARZILAI. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZILAI. Onorevoli colleghi. Della impresa che presto dalla storia passerà ad assumere i contorni della leggenda, il Senato ha parlato nella memoranda seduta del 16 maggio, per la voce, fervida di devozione alla Patria e alle sue fortune, del suo Presidente. Ha parlato con altro, pur eloquente linguaggio, col pieno voto dato nell'urna segreta, sempre considerata «guarentigia di libertà».

Ma prima di tutti e per tutti aveva parlato il Condottiero, nel linguaggio di Roma: «Signifer statue signum; hic manebimus optime!».

Le prime battaglie del Risorgimento furono promosse da nuclei di eletti, infiammati dalla predicazione, sulla virtù della Iniziativa, di Giuseppe Mazzini; l'intervento nella guerra europea, si può dire, fu determinato da minoranze di avanguardia; l'impresa dell'Africa Orientale fu pensata, preparata, voluta da un Uomo solo.

Erano all'intorno tecnici d'arme, che affacciavano i pericoli e le difficoltà di una impresa in terra tante miglia lontana dalla metropoli, ove si ergevano difese naturali forse inespugnabili, uomini nati si può dire con le armi in pugno e pronti sempre al disprezzo della vita. E si evocavano i ricordi dei venticinque anni impiegati dalla Francia per la conquista del Marocco e dei molti che essa durava nell'annessione dell'Algeria. Vi erano gli uomini di finanza i quali vedevano sicura la sproporzione tra gli ingenti sacrifici che si dovevano compiere ed i mezzi di cui l'Italia poteva disporre. E vi erano gli esperti dell'igiene che elencavano la serie paurosa dei morbi tropicali dai quali sarebbero stati immuni gli indigeni, per portare danni e strage sui venuti di fuori.

Ma cosiffatte preoccupazioni e presagi non oscuravano la visione a lunga distanza del Capo, non turbavano la sua fiducia, non alteravano la serenità del suo spirito, che intorno diffondeva la sensazione della certezza.

Certo vi erano dei coefficienti preziosi a garanzia del successo.

L'esercito italiano, dopo la gloria di Vittorio Veneto, era stato percosso dalla disputa, per fare un solo ricordo, se non fosse inutile spavalderia la celebrazione annuale della vittoria; umiliato dal prudente consiglio di non fare ostentazione

soverchia della divisa e delle decorazioni di guerra. (Approvazioni). Ma coi rialzati valori bellici esso aveva riacquistata, prima ancora della possente armatura, un'anima, onde riscontri magnifici tra la gesta di redenzione e quella che si andava svolgendo. Alla gloria del Sabotino, del Pasubio, dell'Hermada rispondevano le battaglie del Tembien, dell'Endertà, della Amba Aradam, dell'Ogaden, la distruzione in sei mesi di cinque armate nemiche; le acque dell'Ascianghi rispecchiavano figure e fatti mirabili come quelli che ebbero a specchio le acque del Piave. (Vivi applausi). La scalata notturna dell'Amba d'Oro veniva a rappresentare lo sforzo supremo che può compiere l'eroismo umano al servizio del pensiero di Patria. (Approvazioni).

Ma se tale era l'Esercito guidato da grandi Capi, e se il popolo, dopo le prime incertezze ed incomprendimenti, si formava — a cominciare dai ceti più umili — in blocco di una fede sola, doveva questo essere cementato e reso indistruttibile dalla prepotenza straniera. (Approvazioni).

Era nobile insegna ad essa la difesa di un piccolo popolo nell'ora in cui si dava forza solo al despota che, speculando sulla sua eterogenea composizione, l'aveva per lunghi anni sfruttato e tiranneggiato (approvazioni); e, spettacolo inaudito per chi si professa fedele al *covenant* di Ginevra, nel Mediterraneo, con aperta violazione di un articolo dimenticato di esso, l'articolo 10 il quale prevede e punisce ogni forma di provocazione alla guerra, giungevano 800 mila tonnellate di 147 navi, alle quali l'Italia contrapponeva però tra altro 3000 aeroplani, 100 sommergibili, e 300 di quelle carcasse lunghe di alluminio e di legno leggero che prendono il loro nome dalle prime lettere del monito di Gabriele d'Annunzio: «Memento Audere Semper» (Approvazioni).

Alla dimostrazione navale seguiva la grande dimostrazione di forza di una mezza centuria di Stati comandati e coalizzati per affamare ed estenuare l'Italia. Si era creduto per vero che essa avrebbe o prima o poi ceduto all'intimazione e al tentativo imponente di fiaccare e distruggere la sua volontà, la sua fede, le sue energie.

Ma quando si venne alla resa dei conti i risultati furono questi: il naviglio intimidatore logorato; e per coprirne le spese le tasse nuove, soprattutto la tassa molto sgradita sul quarto pasto, sul «Tea» (ilarità).

E come prevalente profitto della coalizione che impugnava — per la prima ed unica volta — l'arma delle sanzioni contro l'Italia, la compromissione degli interessi commerciali ed economici degli Stati iugulatori. (Approvazioni).

Quindi fallimento del tentativo intimidatore, fallimento dell'attentato coercitivo: bancarotta, si potrebbe dire forse a termini del Codice di commercio, un po' fraudolenta, della Istituzione la quale, con la soppressione di documenti esibiti, con simulazione di attività inesistenti, con violazioni reiterate di articoli di regolamenti e di leggi,

aveva creduto di compiere la sua funzione di giustizia internazionale. (*Applausi*).

Ma soprattutto tramonto di una grande utopia, la quale costituiva forse il primo segno allarmante di una paralisi del cervello che doveva condurre precocemente al sepolcro un infelice capo di Stato filosofo.

La formula da codificare era questa: « Uno per tutti, tutti per uno », in uno stadio di evoluzione della coscienza umana, in confronto e in rapporto agli sviluppi della meccanica, così scarso nell'ordine spirituale e morale. Tutti per uno uno per tutti, mentre ancora sempre era in vigore quell'altra più antica formula: « Ciascuno per sé ed un Dio onnipotente per tutti ». (*Approvazioni*).

Quindi sicurezza collettiva che si traduce nella insicurezza di tutti. Sicurezza collettiva la quale manca allo scopo ed era forse già fallita nel giorno in cui, rinunciando al programma del disarmo parziale o totale, si correva un'altra volta a smisurati armamenti e, rinnegando la politica delle antiche alleanze, sotto forma larvata alleanze nuove si riformavano, dando loro nome di patti di mutua assistenza, che spesso facilmente svelavano prospettive di guerra.

E, dinnanzi a così fatte ruine, l'Italia che un'altra volta strenuamente è impegnata a compiere l'opera gigantesca — che ha già iniziato — di progresso civile ed umano, in quell'enorme distesa di terreno che le sue armi hanno acquistata e che darà spazio ed aria, lavoro e pane italiano ad un popolo esuberante dai termini sacri raggiunti; l'Italia che la vittoria ebbe per la veggenza del Capo ed il concorso mirabile dell'Esercito, ben degno di gettare le fondamenta di un Impero dacchè riusciva a distruggerne un altro (*bene, approvazioni*); l'Italia, invano accusata di volere, dal trionfo, trarre incitamento a nuovi turbamenti di diritti acquisiti da altri, mentre, proprio per il rispetto di quei diritti, si rivolgeva ad una terra nella quale vi erano solo usurpazioni di un barbaro, riassunte, simboleggiate, opera ed uomo, dalla sua diserzione di fronte, al nemico per fare salvi la propria vita ed un tesoro non proprio; l'Italia oggi si chiede: a quali esorcismi ricorreranno costoro che dopo avere evocato il Diavolo sembrano supremamente imbarazzati dei modi efficaci e prudenti per ricacciarlo nei regni bui? E quale tra i più convinti e più fedeli zelatori del Patto saprà indicare fuori dal *quadro* e dallo *spirito*, una parola sola della sua *lettera* che possa giustificare la coercizione prolungata? L'articolo 16, tante volte invocato, era destinato ad impedire la guerra, e la guerra fu; a troncarla, ed è finita: potrebbe essere destinato a ripristinare lo stato di avantiguerra? . . . Ma quando pure non fosse l'irrevocabile decisione dell'Italia di difendere ad ogni costo la sua vittoria, vi sarebbe la possibilità morale di compiere tale sforzo, di dare tale obbietto alle sanzioni prolungate o aggravate? All'uopo bisognerebbe rimettere il capo fuggiasco di quel paese tra i sudditi che con la

loro ribellione e forse con la minaccia alla sua vita l'hanno costretto ad emigrare, ristabilire il regime degli incendiari e dei predoni per i quali all'ultima ora l'Italia fu invitata ad affrettarsi alla capitale per salvare esistenze e beni di legazioni, di bianchi; occorrerebbe abbandonare capi e gregari a noi sottomessi ai supplizi della *camera della morte* di Addis Abeba. (*Approvazioni*).

Se dunque nessuna di così fatte concezioni è possibile, perchè prolungare la persecuzione iniqua? Resulterebbe palese, libero da qualsiasi velo, da qualsiasi ipocrisia di forma, da qualsiasi senso e scopo di legalità da ristabilire, posto in evidenza palmare, solo un sentimento di ostilità, di inimicizia contro l'Italia la quale nemmeno metteva il mondo di fronte ad una brutale logica del fatto compiuto, che ebbe — in nuovi ed antichi esempi — il carattere della irreparabilità, ma anche e soprattutto dell'insidia e della sorpresa. L'Italia ha proclamato a viso aperto il suo proposito prima della guerra; non poteva non attuarlo dopo che la vittoria aveva coperto di gloria le sue bandiere, e il popolo domandava che irrevocabile fosse posto un suggello all'epica impresa.

Orbene, se questo è, se manca ogni pretesto di giustificazione ad una continuata politica di odiosa repressione verso di noi, occorre rifiutarsi di credere che il fronte popolare di Francia o il partito conservatore della Britannia — tolti nuclei di dissennati — possa e voglia persistere nell'errore fatale. Che se questo avvenisse, restano ben fuori da noi, tutte a carico dei coalizzati, le pesanti responsabilità della oscura situazione che, nel nome della pace, in falso e in vano invocato, andrebbe a formarsi in Europa. (*Applausi vivissimi*).

MARAGLIANO. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. In quest'ora di santa esultanza, la Nazione inneggiando al Duce, autore di tutti i suoi trionfi, si compiace di enumerare le forze che, da Lui suscitate, le hanno assegnato il primo posto fra tutte le imprese coloniali compiute da altri Paesi.

Colleghi di alta competenza hanno testè illustrato le opere meravigliose che le nostre armi hanno compiuto sotto la direzione di Capi eroici e sapienti; concedete ora a me che richiami la vostra attenzione, e quella degli Italiani tutti, sui servizi che le forze sanitarie hanno resi nel corso di questa gloriosa epopea.

Un fatto che ha del miracoloso si è compiuto durante i sette e più mesi da che la campagna si è iniziata. Centinaia di migliaia di soldati e di lavoratori si trovarono adunati in terre nelle quali fattori di ogni natura insidiano la vita dell'uomo e creano morbi epidemici; ma nessuna epidemia si è avuta.

Eppure la possibilità di averne non mancava davvero, perchè le infezioni di varia natura là erano facilmente possibili, pel contatto con regioni

in cui pel difetto di quei provvedimenti preventivi e difensivi che la scienza insegna, che la civiltà vuole, ma che i popoli barbari ed incivili non comprendono e respingono; i germi di ogni infezione facilmente penetrano, pullulano e divampano.

Una vasta epidemia di vaiuolo, infatti, era in corso su tutte le coste dell'Oceano Indiano e ne erano colpite anche le coste dell'Arabia e la Somalia Britannica.

L'Egitto e specialmente il Sudan Inglese avevano pure casi di tifo petecchiale, di peste bubbonica e morbi infettivi di varia natura, ed anche di natura ignota, serpeggiavano in varie zone della Abissinia.

E questa possibilità, lo ricordate, fu malignamente segnalata e preconizzata, non certo per amore nostro, non perchè sentimenti umanitari muovessero i vociatori, ma con la speranza di sabotare, impaurendo, l'impresa che temevano e di cui presentivano il successo. Gli insensati non sapevano che dove il soffio animatore di Benito Mussolini emana e cuori Italiani lo ricevono, paura non penetra e lo spettro del pericolo non deprime, ma esalta, crea i sacrifici e gli eroismi.

Il triste vaticinio non si avverò.

Perchè non si avverò?

Perchè le forze sanitarie, organizzate dal Governo, per volere del Duce, lo hanno prevenuto e sventato.

Come? Udite.

Il Ministero delle Colonie, inteso sempre a compiere la missione civilizzatrice che gli era assegnata, aveva già da tempo organizzati, avveduti servizi sanitari nelle Colonie dell'Africa Orientale, come già aveva precedentemente fatto in Libia.

Due grandi laboratori batteriologici e chimici eransi istituiti ad Asmara e a Mogadiscio, bene attrezzati secondo tutte le esigenze scientifiche moderne, mentre che istituti vaccinogeni eransi del pari creati.

Questi istituti, per loro natura destinati alla vigilanza igienetica, al depistamento dei germi infettivi, a tutte le ricerche e a tutti i provvedimenti indispensabili alla tutela della salute pubblica, furono innanzi ai nuovi preveduti bisogni arricchiti di materiali e di personale tecnico provetto.

Sezioni staccate di essi furono create, poi, per compiere servizi speciali di vigilanza sia presso i porti, sia presso le frontiere di terra, sia negli aeroporti. Ad essi furono delegati funzionari della Sanità Pubblica e dei laboratori provinciali di vigilanza igienica, personale già largamente esperto nelle indagini per la difesa della salute pubblica e capace di rispondere ad ogni esigenza.

Laboratori sanitari militari mobili, poi, associavano l'opera loro indagatrice e difensiva innanzi ad ogni eventualità.

In ciascuna Colonia inoltre esistevano già organizzati servizi sanitari per la popolazione indigena o no e per gli operai sotto la direzione di due ispettori.

Innanzitutto alle nuove prevedibili esigenze, il Mi-

nistero delle Colonie provvide a rafforzare largamente questi servizi inviando in larga misura medici militari e funzionari scelti dalla Sanità Pubblica, forniti da lungo tempo delle conoscenze dei servizi coloniali e delle misure richieste per la difesa delle truppe in campagna da ogni morbo epidemico.

Con provvide misure fu poi disposto che gli ispettori e i rispettivi direttori di Sanità Militare si associassero, costituendo così una Commissione sanitaria mista, dipendente dagli alti Comandi militari, assicurando per tal modo la rapida attuazione dei provvedimenti all'uopo necessari.

Un problema importante, sempre dal punto di vista sanitario, si imponeva: quello idrico, date le condizioni speciali della regione e la quantità di persone che dovevano essere abbeverate; animali per giunta.

Per i bisogni della popolazione normale il Ministero delle Colonie aveva già da tempo provveduto, per i nuovi provvide in modo che acqua si ebbe sufficiente ad ogni bisogno, sia intensificando le risorse idriche già esistenti, sia creazione delle nuove; sia colla importazione bene organizzata di acqua potabile dall'Italia. Così, con queste e con altre opportune misure, si preparò l'ambiente cui dovevano affluire a centinaia di migliaia combattenti e lavoratori. Ed a maggiore garanzia il Duce volle che un uomo di alta competenza, nostro eminente Collega, in qualità di Alto Commissario Straordinario collaudasse tutti questi servizi.

Parlo del senatore Castellani, onore della scienza italiana, Maestro e ricercatore insigne nello studio e nella conoscenza delle malattie tropicali.

I Governi della Gran Bretagna, quando avevano una giusta comprensione di quanto la civiltà e la scienza, sono debitori all'Italia, avevano nel tempo chiamato questo grande scienziato ad insegnare nei loro Atenei; oggi dobbiamo, invece, ma senza rimpianti, notare che questa comprensione è stata al di là della Manica smarrita e vi impera in materia coloniale il culto della ignoranza e della barbarie.

Ma dopo la preparazione dell'ambiente, con savio accorgimento, si attese ad immunizzare combattenti e lavoratori, avverso ai più temibili germi di malattie infettive.

A questo scopo tutti i soldati ed operai, prima di essere imbarcati, furono sottoposti a vaccinazioni preventive. Nel medesimo tempo queste vaccinazioni preventive si attuarono sugli indigeni e sui metropolitani già dimoranti nelle nostre Colonie.

Così mentre armi e cuori si apprestavano alla grande lotta, le forze sanitarie del Paese applicavano tutte le conquiste della scienza a difendere i nostri soldati ed i nostri operai dalle insidie dei morbi.

Il risultato coronò le provvidenze preventive; non si ebbe nessuna epidemia.

Pensate quali funeste influenze avrebbero esercitato se si fossero avute.

La storia ci dice quanti eserciti poderosi furono, nei tempi, ridotti alla impotenza appunto per lo sviluppo di morbi epidemici che si sarebbero altrimenti potuti avere da noi e non si ebbero.

È pensate ancora alla facilità con cui si sarebbero importate in seno alla Madre Patria le malattie infettive che fossero divampate nelle Colonie!

Così le forze sanitarie hanno portato un largo contributo alla preparazione di quelle vittorie che le forze armate hanno col loro sangue e colle loro vite conquistate.

Di questo contributo il Paese deve essere grato al Ministero fascista delle Colonie, ai suoi funzionari tutti e fra essi in larga misura ai dirigenti dei servizi sanitari, che vi diedero tutta la loro sapienza, tutta la loro esperienza, tutta la loro devozione.

Ed ai funzionari medici, che furono là nelle Colonie, zelanti esecutori di tutto il piano preventivo e difensivo, deve essere estesa la gratitudine della Nazione.

L'opera dei medici italiani nelle Colonie merita di essere valutata più di quello che in fatto lo sia; perchè se fu oggi grandemente utile in questo periodo di guerra, lo fu non meno in tempo di pace, tanto nell'Africa Orientale, quanto in Libia ed in Cirenaica.

Si deve dire, in omaggio alla verità, che i medici furono l'avanguardia della civiltà italiana, in mezzo a quei popoli incolti, che pur nondimeno subivano il fascino della scienza, incarnato nell'arte che difendeva la loro salute, che leniva i loro dolori.

Lo subirono non solo gli umili ma i barbari potenti, fino nella capitale di Etiopia, che chiesero più volte la carità della salute ai medici di questa nostra Italia, quando interessate suggestioni straniere non li avevano ancora indotti a respingere la mano che offriva loro i benefici di quella civiltà che si voleva importare colla pace, che si rese necessario imporre con la guerra.

Onorevoli Senatori, nel prendere la parola mi ero proposto di segnalarvi quanto il Governo Fascista ha fatto per la preparazione sanitaria della guerra vinta. L'ho fatto sinteticamente, perchè così volevano il tempo e l'ora, ma si deve però senz'altro riconoscere che le forze sanitarie della Nazione hanno portato al successo un largo contributo, seguendo l'indirizzo sapiente e preciso tenuto nella preparazione di tutti i fattori guerreschi, che ci hanno dato la grande vittoria.

Perchè è da questo indirizzo che la vittoria è venuta. Non fu certo la pretesa fortuna volgarmente invocata dagli ignavi che ce la diede. Alla fortuna possono credere i facili osservatori: la verità è questa: che gli esiti felici di ogni impresa sono frutto della diligenza, della precisione e dell'accortezza con cui furono preparati.

Nessuna fortuna ci ha davvero assistito.

Coloro che avevamo ragione di credere amici ci furono ostili, un gruppo di ideologi dottrinari

e incoscienti pose ogni arte a sbarrarci la via colle inique sanzioni, trovammo ostacoli in ogni senso e nemici agguerriti e bene armati sul campo. Non si può davvero dire che l'azione nostra sia stata favorita da fattori accidentali estrinseci. I fattori del successo furono tutti intrinseci e tutti nostri; tutti frutto di accurato e lungo lavoro mentale, che dopo avere predisposto i mezzi e concepiti con genio italico i disegni delle azioni, queste furono attuate poi con precisione, direi matematica, e con sacrifici di sangue relativamente piccoli, perchè nulla fu affidato all'azzardo, tutto fu calcolato. Se dopo ciò riassumiamo in un complesso tutto quanto fu fatto dal Governo Fascista, comprendiamo come il mondo attonito si fermi ammirato innanzi ai risultati raggiunti, al modo ed al tempo con cui furono raggiunti.

Sono i fatti che impongono questa ammirazione: non indaghiamo quali siano i sentimenti che la destano negli amici sinceri, negli amici tentennanti, nei simpatizzanti indifferenti, negli invidi e nei non amici.

Noi, nel registrarla, volgiamo il nostro pensiero riconoscente alle forze grigio-verdi, nere, azzurre che ci diedero questa ammirata vittoria, ai due Capi eminenti che colla loro perizia la prepararono, al Duce che dopo aver rinnovato ed educato gli animi della stirpe, la meditò, la concepì, la volle; alla Maestà del Re ed Imperatore che, affidando l'Italia all'alta mente ed alle robuste mani del Duce, ne preparò la gloriosa Risurrezione odierna, le assicurò un più radioso domani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1160.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità

dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono — per l'esercizio finanziario 1936-37 — quelli descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali » (N. 927).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna » (Numero 988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi » (N. 989).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi, con la seguente modificazione:

Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Il credito dello Stato per la tassa di trasporto non corrisposta a norma del presente decreto è privilegiato sulla generalità dei mobili del debitore.

Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio stabilito dall'articolo 1957 del Codice civile, al quale è tuttavia posposto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose » (N. 991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV,

n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro per le comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero » (N. 1001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare » (N. 1002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonchè al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari » (N. 1031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonchè al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonchè al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e sopratassa erariale sui rimorchi » (N. 1038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e sopratassa erariale sui rimorchi.

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e sopratassa erariale sui rimorchi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara » (N. 1073).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per la irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della Scuola di comando per i tenenti di vascello » (N. 1080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della Scuola di comando per i tenenti di vascello ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, che sospende la Scuola di comando per i tenenti di vascello.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata » (N. 1086).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette » (N. 1088).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1936

24 ottobre 1935, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette e il Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte al precedente, nel testo che risulta dagli articoli che seguono:

Art. 1.

Il minimo imponibile fissato dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, per i possessori dei redditi delle categorie B, C-1 e C-2, nonché della categoria D che non siano tassabili per la ritenuta diretta, è elevato:

a L. 2500.	dal 1° gennaio 1937
a » 3000.	dal 1° » 1938
a » 3500.	dal 1° » 1939
a » 4000.	dal 1° » 1940

La determinazione del minimo imponibile di cui al presente articolo è fatta con le norme stabilite al secondo comma del citato articolo 2 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, tenuto anche conto dei redditi che siano permanentemente o temporaneamente esenti dalla relativa imposta.

Art. 2.

Sono accordate le seguenti detrazioni sul rispettivo ammontare del reddito tassabile:

dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1937:

di L. 500 per i redditi da L. 2500 a L. 2600
di » 400 » da » 2601 a » 2700
di » 300 » da » 2701 a » 2800
di » 200 » da » 2801 a » 2900
di » 100 » da » 2901 a » 3000

dal 1° gennaio 1938 al 31 dicembre 1938:

di L. 500 per i redditi da L. 3000 a L. 3100
di » 400 » da » 3101 a » 3200
di » 300 » da » 3201 a » 3300
di » 200 » da » 3301 a » 3400
di » 100 » da » 3401 a » 3500

dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1939:

di L. 500 per i redditi da L. 3500 a L. 3600
di » 400 » da » 3601 a » 3700
di » 300 » da » 3701 a » 3800
di » 200 » da » 3801 a » 3900
di » 100 » da » 3901 a » 4000

dal 1° gennaio 1940 in poi:

di L. 500 per i redditi da L. 4000 a L. 4100
di » 400 » da » 4101 a » 4200
di » 300 » da » 4201 a » 4300
di » 200 » da » 4301 a » 4400
di » 100 » da » 4401 a » 4500

Art. 3.

Tra i redditi di cui al secondo comma dell'articolo 8 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si intendono compresi anche quelli occasionali comunque prodotti, i quali, pertanto, devono essere specificati nelle dichiarazioni, a mente dell'articolo 18, lettera e), del Testo Unico sopra citato.

Art. 4.

L'articolo 29 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

Le società in nome collettivo e le società di fatto saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento dell'imposta, la solidarietà degli individui che le compongono.

Le società in accomandita semplice e le associazioni in partecipazione sono, del pari, considerate come unico contribuente, salva sempre, per pagamento dell'imposta, la solidarietà per gli accomandatari e soci ordinari e la legale responsabilità per gli accomandanti e per gli associati.

Art. 5.

L'articolo 1 della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso:

I redditi accertati per ogni singolo contribuente possono essere variati, sia ad iniziativa del contribuente stesso, sia ad iniziativa dell'ufficio distrettuale delle imposte, quando sia decorso un biennio dall'anno per il quale l'accertamento fu eseguito.

Nei casi di nuove tassazioni, il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione fu presentata o l'accertamento di ufficio fu notificato.

La valutazione è fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriori a quello in cui la rettificazione è promossa, tenendo, peraltro, equo conto di altre circostanze certe di carattere continuativo che possano influire sulla produzione del reddito.

Art. 6.

L'articolo 3 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 1660, è sostituito dal seguente:

Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile mediante ritenuta diretta (categoria D) tutti i compensi, assegni, indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato, sia ai propri dipendenti, sia ad estranei, enti o privati, fatta eccezione per le somme che siano pagate espressamente a titolo di rimborso di spese, il cui ammontare sia documentato mediante rendiconto.

Nel caso, invece, di pagamento di compensi per prestazione di opera personale, diversi dalle

diarie, indennità di missione, trasferte e simili indicate all'articolo 3 della legge 22 luglio 1894, n. 399, e globalmente comprensivi anche di rimborso di spese per materiali, assunzione di opere ed altro, non determinabili in modo preciso e preventivo, l'Ufficio statale che dispone il pagamento si asterrà dall'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta e darà, invece, notizia al competente Ufficio delle imposte dei contratti e dei pagamenti, affinché proceda esso, nelle forme ordinarie, all'accertamento *una tantum* del reddito netto in categoria D.

Art. 7.

I redditi conseguiti da liberi professionisti con la prestazione della propria opera in amministrazioni ed incarichi giudiziari, in curatele, liquidazioni di aziende, arbitraggi e simili saranno accertati e tassati *una tantum* quali redditi di categoria C-1, ogni qualvolta per il loro ammontare o per altre circostanze relative al modo con cui la professione è normalmente svolta possano considerarsi distinti dal reddito continuativo accertato per l'ordinario svolgimento dell'attività professionale.

Nel proporre o nel definire accertamenti di carattere continuativo al nome di professionisti, l'Ufficio delle imposte dovrà, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, prendere, se del caso, riserva di accertare separatamente, di volta in volta, incarichi professionali che esorbitano dai limiti assegnati al reddito continuativo. Tale riserva espressa non è richiesta per le prestazioni che non rientrino nell'attività specifica della professione esercitata.

Ai fini dell'accertamento *una tantum* il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dell'assunzione dell'Amministrazione giudiziaria, della curatela, della liquidazione e simili entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della assunzione stessa, con l'indicazione del reddito annuale o globale ogni qualvolta esso sia determinabile preventivamente.

Quando l'incarico si prolunghi per due o più anni, il professionista dovrà, entro il 31 gennaio del secondo anno e dei susseguenti, dichiarare le somme percepite nell'anno precedente ed il reddito da esse rappresentato.

In base a tali dichiarazioni, l'Ufficio potrà procedere ad iscrizione provvisoria del reddito indicato dal contribuente, salvo l'accertamento definitivo da eseguirsi, in ogni caso, in base a dichiarazione da presentarsi dal contribuente entro 60 giorni dalla chiusura della curatela, della liquidazione, ecc.

In attesa dell'accertamento definitivo, rimane sospeso il corso della prescrizione di cui al successivo articolo 9.

Art. 8.

Negli accertamenti continuativi a carico degli assuntori di appalti e di forniture, l'ufficio

delle imposte ha la facoltà di non tener conto di quegli appalti e di quelle forniture che, per il loro ammontare, per la loro durata, per la modalità di esecuzione e per altre circostanze, possano considerarsi a sé, distinti dalla normale ed ordinaria attività del contribuente, prendendo riserva di accertare i redditi di tali appalti e forniture separatamente e per una volta tanto, con espressa, specifica menzione da farsi nello stesso avviso riguardante l'accertamento continuativo.

Il contribuente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, è tenuto a denunciare, indicandone il reddito presunto, gli appalti assunti nell'anno precedente, per ciascuno dei quali si debba procedere a separato accertamento in conformità ai criteri indicati dall'Ufficio nella menzione di cui al comma precedente. In base a tali dichiarazioni, l'Ufficio potrà procedere ad iscrizione provvisoria del reddito dei singoli appalti e delle singole forniture, salvo conguaglio all'accertamento definitivo da eseguirsi d'ufficio od in base alla dichiarazione del reddito globale dell'appalto e fornitura, da presentarsi, in ogni caso, dal contribuente entro 60 giorni dal collaudo dell'appalto e dalla fine della fornitura.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la tassazione *una tantum* di redditi provenienti da altre forme di attività industriale o commerciale, quando l'attività stessa abbia caratteri tali da potersi considerare separata dalla ordinaria attività continuativa del contribuente.

In attesa dell'accertamento definitivo, rimane sospeso il corso della prescrizione di cui al successivo articolo.

Art. 9.

L'articolo 59 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

L'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi di Ricchezza Mobile è limitata all'anno in cui l'accertamento è notificato ed ai quattro anni precedenti, restando prescritta per gli altri anni anteriori.

La notifica fatta dall'Ufficio in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie.

Il diritto della Finanza di eseguire l'iscrizione nei ruoli suppletivi si prescrive col decorso del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il titolo definitivo per l'iscrizione.

Art. 10.

La prescrizione dell'azione per l'accertamento dei redditi in somma certa e definitiva, posti in essere con atto tardivamente registrato, decorre dall'anno in cui avvenne la registrazione.

In nessun caso, però, la sospensione della prescrizione potrà superare il periodo di cinque anni.

Art. 11.

L'articolo 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso:

Le società ed enti tassabili in base a bilancio devono presentare le loro dichiarazioni annuali entro il termine di tre mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci.

Ove il bilancio non venga chiuso alla scadenza annuale stabilita dallo statuto o non venga approvato nei tre mesi successivi alla chiusura, la società o l'ente è tenuto a presentare la dichiarazione entro i nove mesi dalla scadenza statutaria di chiusura.

Tanto nel caso indicato al primo comma, quanto in quello indicato al secondo comma del presente articolo, l'Ufficio delle imposte può notificare le proprie proposte nel termine di un anno dal giorno in cui fu presentata o doveva essere presentata la dichiarazione.

Art. 12.

L'articolo 7 del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, è modificato come segue:

Le tassazioni eseguite, agli effetti dell'imposta di Ricchezza Mobile sui redditi propri delle società anonime o in accomandita per azioni, degli istituti di credito e delle Casse di risparmio, con le norme dell'articolo 25 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, hanno carattere provvisorio.

La tassazione definitiva è eseguita annualmente sui risultati dei bilanci di competenza, provvedendosi, poi, in base ad essa, alla iscrizione del supplemento d'imposta ovvero al rimborso della maggiore imposta non dovuta, secondo le norme contenute nell'articolo 109, e, rispettivamente, nell'articolo 120, ultimo comma, del regolamento approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Per ottenere il rimborso previsto al precedente comma, l'ente interessato dovrà presentare la dichiarazione nei termini prescritti al precedente articolo 11.

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione estende inoltre all'anno successivo la liquidazione provvisoria precedentemente accertata, salvi sempre i maggiori provvisori accertamenti di iniziativa dell'Ufficio.

Per le società ed istituti il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, è considerato bilancio di competenza agli effetti del presente articolo il bilancio relativo all'esercizio sociale chiusosi nell'anno.

La tassazione di conguaglio di cui al presente articolo ha inizio dall'anno 1935.

Art. 13.

Le disposizioni dei precedenti articoli 11 e 12 sono applicabili per la tassazione dei redditi di categoria *B* conseguiti da provincie, comuni ed

enti morali d'ogni genere tenuti alla compilazione dei bilanci.

Allorquando detti Enti gestiscono aziende diverse in economia o in forma autonoma, anche se non dotate di separata personalità giuridica, la tassazione è eseguita distintamente per ogni singola azienda sulla base dei rispettivi bilanci.

Art. 14.

Gli accantonamenti annuali di bilancio, preordinati al pagamento delle indennità di licenziamento o di quiescenza in conformità alla legge sul contratto di impiego privato e ai contratti collettivi di lavoro, sono ammessi annualmente in detrazione dal reddito di categoria *B*, ogni qualvolta essi affluiscono in apposito conto speciale nel passivo del bilancio, soggetto a rendiconto annuale, e siano investiti in buoni del Tesoro.

L'ammontare di tali accantonamenti sarà determinato in relazione alla situazione giuridica del personale addetto all'azienda e saranno assoggettate di anno in anno ad imposta in categoria *B* le erogazioni eventualmente eseguite per scopi diversi da quello per il quale il fondo speciale è costituito.

Art. 15.

Nell'applicazione degli articoli 31 e 32 del Testo Unico 24 agosto 1877, n. 4021, in confronto degli enti e delle società tassabili in base a bilancio, si farà luogo anche alla detrazione dell'intero ammontare di spese e passività da tali articoli contemplate, che si riferiscano all'acquisto ed all'amministrazione di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero di titoli emessi da enti pubblici o da enti e società privati, in quanto questi ultimi formino oggetto della normale attività dell'acquirente, o provengano da enti e società aventi oggetto simile o connesso alla normale attività dell'acquirente stesso.

Qualora trattisi di aziende che abbiano redditi propri di carattere fondiario, o di carattere mobiliare esenti per legge da imposta di ricchezza mobile, ovvero abbiano redditi di titoli non aventi le caratteristiche proprie di quelli previsti nel precedente comma, delle spese e passività riferibili all'organizzazione dell'impresa nel suo complesso, non sarà ammessa in detrazione dal reddito tassabile con imposta di ricchezza mobile quella quota che, in linea estimativa, debba attribuirsi ai redditi suddetti.

Art. 16.

Nei casi di incorporazione o di fusione di società ed enti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, deve essere compilato, all'atto della incorporazione o della fusione, a cura della società od ente incorporante o risultante dalla fusione, il bilancio di chiusura della società od ente cessato, il quale dovrà essere presentato all'Ufficio delle imposte, in una con la prescritta dichiarazione, nel termine di un mese dalla sua

pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia.

Tale bilancio, con la relativa dichiarazione, servirà di base per la tassazione di conguaglio relativa all'anno di chiusura.

Art. 17.

Nel reddito delle società anonime e in accomandita per azioni, che esplicano la loro attività nel Regno per conto di società, ditte e associazioni estere, mercè la vendita o collocamento di materie prime, di manufatti e di merci in genere e la fabbricazione di prodotti, sono computate in attivo tutte le somme dalle medesime indebitamente caricate al passivo sotto forma di maggiorazione dei prezzi delle materie prime, prodotti e merci ad esse vendute dalla società, ditta o associazione estera, o sotto forma di provvigioni, di compartecipazione agli incassi, di commissioni, di premi e simili.

Art. 18.

A decorrere dall'anno 1935, la tassazione delle società e degli enti di cui agli articoli 11, 12 e 13, che vengano messi in liquidazione, è eseguita anno per anno, a titolo provvisorio, in base al bilancio di competenza, salvo conguaglio in base al bilancio finale di liquidazione, ogni qualvolta la liquidazione si protragga oltre l'anno. Se però la liquidazione si protrae oltre il quinquennio, le tassazioni eseguite annualmente sui bilanci di competenza si considerano definitive.

I bilanci annuali, con la prescritta dichiarazione, devono essere presentati entro il termine di cui all'articolo 11 della presente legge.

Il bilancio finale della liquidazione, sempre con la prescritta dichiarazione, deve essere presentato, ai fini del conguaglio, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia. Trascorso tale termine, le tassazioni annuali provvisorie divengono definitive per la società, salvo alla Finanza il diritto di procedere all'accertamento dei maggiori redditi risultanti dal bilancio finale di liquidazione controllato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Le precedenti norme non si applicano alle società od enti in liquidazione, che continuino la gestione in base a concessione di esercizio provvisorio, essendo ad esse applicabile il disposto dell'articolo 12 della presente legge.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare opportune disposizioni amministrative per l'applicazione delle predette norme agli enti e società la cui liquidazione tuttora in corso sia stata iniziata anteriormente al 1° gennaio 1935 ed in confronto dei quali siano stati eseguiti accertamenti annuali con metodo diverso da quello previsto dal comma primo del presente articolo.

Art. 19.

Quando nel bilancio di una società od ente di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente

legge, relativo ad un determinato esercizio, risulti che redditi sottratti alla tassazione negli esercizi precedenti siano, sotto qualsiasi forma, distribuiti agli azionisti, la Finanza ha il diritto di accertarli, ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, in una con gli altri redditi dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

La stessa facoltà di accertamento spetta alla Finanza, allorchè i redditi precedentemente sottratti alla tassazione emergano per la prima volta da bilanci relativi alla liquidazione della società o dell'ente.

Art. 20.

Ai fini della esatta determinazione dei redditi propri delle società ed enti indicati agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito — oltre alla facoltà di controllare le voci del bilancio sulla scorta delle scritture contabili — hanno altresì la facoltà di tener conto di tutti gli elementi e dati concreti da essi raccolti, anche all'infuori del bilancio e delle scritture contabili, al fine di rettificare impostazioni risultanti dal bilancio e di determinare il reddito in conseguenza di tali rettifiche.

L'Ufficio delle imposte, nell'avviso di accertamento o con altro atto notificato anche oltre il termine prescritto per detto avviso, e le Commissioni, nelle loro decisioni, sono tenuti ad indicare i motivi in base ai quali hanno proceduto alla rettifica delle impostazioni di bilancio e, in conseguenza, del reddito.

Qualora le impostazioni di bilancio risultino inattendibili per fondata presunzione di frode fiscale, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito hanno la facoltà di determinare il reddito da assoggettare al tributo in base alla situazione economica dell'azienda, che sia desunta dagli elementi e dati da essi raccolti, fermo restando l'obbligo della indicazione dei motivi a norma del comma precedente.

Art. 21.

La esenzione dall'imposta di Ricchezza Mobile concessa dal 1° comma dell'articolo 15 del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, ai sussidi, concorsi e contributi, largiti per fini di pubblico interesse dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri Enti pubblici a favore di enti o di privati individui, non esclude che, se dette erogazioni rappresentino un concorso nelle spese di produzione ed altre passività deducibili, debbano essere comprese fra i cespiti attivi ai fini della determinazione del reddito annuale tassabile.

Art. 22.

A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del primo comma dell'articolo 15 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, sono estese a chiunque attenda all'esercizio del credito, sia esso anche una società

in accomandita semplice, o società in nome collettivo e di fatto, od un privato contribuente. Tali società, ditte e persone sono quindi tenute a dichiarare gli interessi passivi sui depositi in conto corrente ed a risparmio ed a pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa verso i depositanti.

Dalla stessa data, le disposizioni dell'articolo 60 del Testo Unico sopra citato, concernenti l'accertamento provvisorio e di conguaglio dell'imposta relativa agli interessi passivi dei libretti di deposito e dei conti correnti presso le Casse di risparmio e gli Istituti di credito, sono estese a chiunque — enti, società di qualsiasi genere, privati — eserciti l'industria del credito.

Art. 23.

Il secondo comma dell'articolo 15 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

Le provincie, i comuni e qualsiasi altro ente, società od individuo dovranno altresì dichiarare, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi, nonché i premi delle lotterie di ogni genere che non siano esenti per concessione speciale e pagare direttamente l'imposta relativa, salvo rivalsa verso i creditori.

Art. 24.

Le società di assicurazione sulla vita e gli altri enti e società debbono dichiarare i vitalizi dipendenti da contratti di assicurazione sulla vita comunque costituiti e pagare direttamente l'imposta relativa con diritto di rivalersene sui creditori.

Art. 25.

Fra gli assegni di cui agli articoli 15, 16 e 17 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, sono comprese le gratificazioni, le doppie mensilità, le provvigioni e cointeressenze, le percentuali di servizio, le panatiche ed i supplementi di ogni genere, anche se eventuali, occasionali e straordinari.

Art. 26.

A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 giugno 1933, n. 683, ed 8 aprile 1935, numero 662, sono applicabili anche ad ogni specie di associazioni e di società civili, che abbiano alle proprie dipendenze persone addette all'amministrazione o al governo, cura e sfruttamento dei loro beni, per gli stipendi, pensioni, emolumenti ed assegni di ogni genere ad esse corrisposti.

Le stesse disposizioni sono applicabili, dalla stessa data, a tutti gli enti diversi dallo Stato per

i quali sia stabilita la classificazione in categoria *D* degli stipendi, delle pensioni e di ogni assegno in genere da essi corrisposto ai propri dipendenti, nonché a tutti gli enti che siano, agli effetti fiscali, equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 27.

Gli stipendi ed ogni altra competenza del personale addetto alle aziende esercenti ferrovie e tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interna, gestite da Enti morali — diversi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni — e società, ed alle aziende esercenti pubblici servizi automobilistici e reti telefoniche sono classificati, dal 1° gennaio 1936, in categoria *C-2* e tassati per ruolo con le norme stabilite nel Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e nel Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, rispettivamente convertiti nelle leggi 5 giugno 1933, numero 683, e 8 aprile 1935, n. 662.

Tutte le disposizioni contrarie sono abrogate.

Art. 28.

All'articolo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, per la rivalutazione generale del reddito dei fabbricati, viene sostituito il seguente, con effetto dal 1° gennaio 1937:

Il reddito dei fabbricati e delle altre stabili costruzioni, che, a termini delle vigenti disposizioni legislative, costituiscono opifici industriali, è soggetto ad imposta di Ricchezza Mobile quale elemento del complessivo reddito di categoria *B* derivante dall'industria esercitata nell'opificio, a condizione che l'industria sia esercitata direttamente dal proprietario del fabbricato.

Quando l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario, il canone di affitto sarà soggetto all'imposta immobiliare, secondo le norme proprie all'imposta medesima.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1937, ai fabbricati destinati a teatri, a cinematografi, ad alberghi, nonché ai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale, e tali da non essere suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni.

Nella prima applicazione del combinato disposto dei precedenti commi primo e terzo, quando non si faccia luogo pel 1937 alla normale revisione del reddito di Ricchezza Mobile anteriormente accertato per l'esercizio commerciale ed industriale, l'Ufficio aggiungerà senz'altro a detto reddito mobiliare quello imponibile già accertato agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

Il reddito complessivo di categoria *B* così determinato resterà fermo fino a quando non venga rettificato dal contribuente o dall'Ufficio.

Art. 29.

A partire dal 1° gennaio 1936, le cantine sociali, le latterie sociali e turnarie, i consorzi di produttori e le associazioni similari, comun-

que costituiti, aventi per oggetto successive manipolazioni e lavorazioni dei prodotti del suolo, conferiti dai singoli partecipanti, sono soggetti all'imposta sui redditi agrari, come unico contribuente per il reddito derivante da tali manipolazioni e lavorazioni fatte collettivamente, con l'aliquota del 5 per cento.

Agli effetti del precedente comma, il prodotto dei fondi di spettanza dei coloni e mezzadri, anche se conferito dai rispettivi proprietari od affittuari, si considera come prodotto di fondi propri o dei fondi compresi nell'affittanza agraria.

Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, in quanto siano costituiti in forma di società anonima od in accomandita per azioni, ed in consorzi di produttori tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali, saranno assoggettati ad imposta sulle risultanze dei rispettivi bilanci, ai termini dell'articolo 12 della presente legge.

Art. 30.

A partire dal 1° gennaio 1936, sono considerati come facenti parte del reddito agrario contemplato dalle vigenti disposizioni anche i redditi che, dopo la prima manipolazione dei prodotti agricoli, sono realizzati con manipolazioni e lavorazioni successive, tanto dai proprietari diretti coltivatori, quanto da coloro che attendono alla coltura dei fondi rustici in qualità di coloni, mezzadri e simili, ferme restando, rispettivamente, le disposizioni in vigore per le aliquote delle imposte erariali ed ogni altro tributo diretto, nonché per i minimi imponibili.

La disposizione del comma precedente non si applica quando le operazioni in esso contemplate rappresentino una industria diversa dal normale ciclo produttivo agrario, secondo i principî ed entro i limiti della tecnica che lo governa.

È del pari esclusa l'applicazione del primo comma ai redditi dipendenti da qualsiasi fase di manipolazione e lavorazione di prodotti di fondi che non siano propri o condotti in affitto, o mezzadria o colonia.

Art. 31.

Per l'anno 1936, coloro che intendono valersi delle disposizioni dei precedenti articoli 29 e 30, debbono farne domanda agli Uffici delle imposte entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 32.

All'articolo 64 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è aggiunto il seguente comma:

Rimane, inoltre, sospesa la iscrizione a ruolo dei redditi dipendenti da crediti verso debitori dei quali sia stato dichiarato il fallimento, se, all'epoca della formazione del ruolo, sia scaduto il termine fissato dall'articolo 691, n. 5, del Codice

di commercio, per presentare alla cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti.

Art. 33.

Tutti i datori di lavoro, che a' sensi del decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, e delle successive estensioni e modifiche, sono tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 e D sui quali hanno l'obbligo di esercitare la rivalsa dell'imposta pagata, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 1936, ad impiantare ed a conservare regolarmente scritture idonee alla verifica da parte degli uffici degli emolumenti di ogni genere pagati ai singoli prestatori d'opera e dell'imposta ad essi ritenuta.

In mancanza di tali registri o in caso di loro inattendibilità, gli Uffici delle imposte sono autorizzati a procedere ad accertamenti induttivi globali a carico dei datori di lavoro, con applicazione, se del caso, delle pene previste per infedele od omessa denuncia e per il non dimostrato esercizio della rivalsa obbligatoria.

Art. 34.

Le decisioni della Commissione centrale debbono essere notificate entro il termine di tre mesi dal giorno in cui esse sono pervenute all'Ufficio. Trascorso tale termine, la decisione diviene definitiva per la Finanza, salvo il diritto del contribuente di ricorrere all'Autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notifica.

Quando la decisione sia stata notificata entro i tre mesi dal giorno in cui è pervenuta all'Ufficio, la Finanza può ricorrere all'Autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dal giorno della notifica.

Art. 35.

A tenore dell'ultimo comma dell'articolo 120 del Regolamento approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, nel caso di ricorso all'Autorità giudiziaria da parte dell'Amministrazione finanziaria contro i deliberati della Commissione centrale per le imposte dirette, non si farà luogo allo sgravio o rimborso della imposta, se non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 36.

Nei casi di cessione di un esercizio di industria o di commercio, di cui all'articolo 63 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, il nuovo esercente è solidalmente responsabile dell'imposta per i redditi di categoria B e C-2 dovuta, per l'anno in corso e per l'anno anteriore, dai precedenti esercenti, sia per l'imposta che sia già stata iscritta nei ruoli, sia per quella che sia ancora da iscrivere in dipendenza di accertamenti già notificati prima dell'avvenuta cessione.

Le stesse norme si applicano nel caso di cessione o di sostituzione nell'esercizio di mezzi di trasporto in servizio pubblico e di navi mercantili e pescherecce.

Art. 37.

Le disposizioni contenute nell'articolo 69 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si applicano anche ai redditi dipendenti da rapporti d'impiego o di lavoro, come stipendi, pensioni, assegni, indennità di licenziamento e simili.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione » (Numero 1095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti » (N. 1096).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutui pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti, con la seguente modificazione:

All'articolo 1 del Regio decreto-legge è aggiunto il seguente comma:

« Agli articoli 16 del Regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e 7 del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertiti nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti del presente articolo e di quello seguente, il termine per l'ultimazione dei lavori decorre dalla data della stipulazione dei mutui a norma delle disposizioni di cui agli articoli successivi per quei proprietari che abbiano presentato agli Istituti autorizzati domande di mutuo a tutto il 1934 e che abbiano stipulato i contratti definitivi entro il 1935 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge, testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Baldi Papini, Banelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bociardo, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Brusati, Burzagli.

Cagnetta, Calisse, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Cassis, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavazzoni, Celesia, Centurione Scotti, Cesareo, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Ciruolo, Colonna, Colosimo, Conci, Concini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Mar-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1936

tino Augusto, De Michelis, De Riseis, De Vito, Devoto, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faggella, Falek, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Maragliano, Marconi, Marescalchi Gravina, Marozzi, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Occhini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Peglion, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Piccio, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Porro' Ettore, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Renda, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Taconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Venturi, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi di Misurata, Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1152):

Senatori votanti	239
Favorevoli	237
Contrari	2

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1160):

Senatori votanti	239
Favorevoli	237
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (927):

Senatori votanti	239
Favorevoli	236
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna (988):

Senatori votanti	239
Favorevoli	236
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi (989):

Senatori votanti	239
Favorevoli	237
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose (991):

Senatori votanti	239
Favorevoli	237
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero (1001):

Senatori votanti	239
Favorevoli	237
Contrari	2

Il Senato approva.

EGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare (1002):

Senatori votanti	239
Favorevoli	236
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonchè al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari (1031):

Senatori votanti	239
Favorevoli	237
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e sopratassa erariale sui rimorchi (1058):

Senatori votanti	239
Favorevoli	237
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara (1073):

Senatori votanti	239
Favorevoli	235
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della Scuola di comando per i tenenti di vascello (1080):

Senatori votanti	239
Favorevoli	235
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla fer-

rovia Circumetnea concessa all'industria privata (1086):

Senatori votanti	239
Favorevoli	236
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette (1088):

Senatori votanti	239
Favorevoli	235
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione (1095):

Senatori votanti	239
Favorevoli	235
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti (1096):

Senatori votanti	239
Favorevoli	238
Contrari	1

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere » (N. 1098).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle Miniere ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle Miniere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le esigenze militari di carattere eccezionale » (N. 1113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le esigenze militari di carattere eccezionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le attuali esigenze militari di carattere eccezionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina » (N. 1119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 » (N. 1120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile » (N. 1121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1936

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere » (Numero 1124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni » (Numero 1131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo » (N. 1133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, concernente storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 concesso alla città di Palermo, per opere straordinarie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze » (N. 1134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichia-

razione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma » (N. 1135).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico » (N. 1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico ».

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi » (N. 1138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi, *intendendosi il decreto stesso presentato dal Capo del Governo anche quale Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, e con le seguenti modificazioni:*

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 4.

Nelle circostanze previste dall'articolo 1 il Capo del Governo può autorizzare il Ministro della marina a requisire o noleggiare il naviglio mercantile occorrente per le esigenze delle forze armate e ad organizzarne l'impiego.

Il Ministro della marina darà conoscenza delle navi che si propone di noleggiare o requisire al Ministro delle comunicazioni, col quale procederà d'intesa quando si tratti di navi vincolate a servizi esercitati in base a convenzioni stipulate con lo Stato. Per la requisizione ed il noleggio di cui al presente articolo vale il disposto del precedente articolo 3, intendendosi sostituito al bilancio del Ministero delle comunicazioni quello della marina ed al Ministro per le comunicazioni il Ministro per la marina.

La numerazione degli articoli 4, 5 e 6 è rispettivamente mutata in 5, 6 e 7.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale » (N. 1139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Per agevolare la raccolta e la distribuzione della lana le organizzazioni economiche dei produttori hanno facoltà di raccogliere la lana per

tenerla a disposizione dell'Autorità militare, a norma dell'articolo 1, per distribuirla secondo le norme dello stesso articolo, previo apprezzamento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 6 ».

Il 1° comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il prezzo della lana (base lavata a fondo) è ragguagliato, a seconda delle varie qualità, a quello medio dei vari tipi di lana quotati sui mercati, in base alle quotazioni correnti ai primi di aprile 1936. Il prezzo è per merce imballata franco magazzino di consegna ».

All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di consegna della lana da parte delle organizzazioni di cui al 2° comma dell'articolo 3, il pagamento ai produttori di lana sarà fatto direttamente dalle organizzazioni stesse ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento di combustibili liquidi (esteri e nazionali) » (Numero 1140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento di combustibili liquidi (esteri e nazionali) ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale » (N. 1143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario:*

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per provvedere a norma di legge in vigore:

1° all'esecuzione a cura diretta dello Stato di:

a) opere di bonifica di competenza statale;
b) opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani;

c) studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica;

d) lavori e interventi antianofelici;

e) lavori di costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano;

2° al pagamento di contributi governativi in somma capitale per le opere sopra elencate eseguite in concessione.

Per i pagamenti, da ordinare in dipendenza delle opere e contributi di cui ai precedenti comma, saranno stanziati nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le seguenti somme:

Esercizio 1937-38	L. 30.000.000
» 1938-39	» 30.000.000
» 1939-40	» 40.000.000

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonchè altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 5 marzo 1936-Anno XIV, n. 406, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Brusati, Burzagli.

Cagnetta, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo Della Volta, Cavazzoni, Centurione Scotti, Cesareo, Chersi Innocente, Cian, Cimatei, Cini, Colonna, Conci, Concini, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Augusto, De Riseis, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faggella, Falek, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gheresi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Guacero, Gualtieri, Guglielmi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marozzi, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Morese, Mori, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Occhini, Orlando, Orsi, Ovio.

Peglion, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piccio, Pironti, Pitacco, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raineri, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria.

Sailer, Salata, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere (1098):

Senatori votanti	205
Favorevoli	203
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le esigenze militari di carattere eccezionale (1113):

Senatori votanti	205
Favorevoli	201
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordi-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1936

namento dei personali civili della Regia marina (1119):

Senatori votanti	205
Favorevoli	204
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 (1120):

Senatori votanti	205
Favorevoli	203
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile (1121):

Senatori votanti	205
Favorevoli	203
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere (1124):

Senatori votanti	205
Favorevoli	202
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (1131):

Senatori votanti	205
Favorevoli	203
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo (1133):

Senatori votanti	205
Favorevoli	203
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze (1134):

Senatori votanti	205
Favorevoli	201
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma (1135):

Senatori votanti	205
Favorevoli	201
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico (1136):

Senatori votanti	205
Favorevoli	203
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi (1138):

Senatori votanti	205
Favorevoli	204
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale (1139):

Senatori votanti	205
Favorevoli	203
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIV, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento di combustibili liquidi (esteri e nazionali) (1140):

Senatori votanti	205
Favorevoli	204
Contrari	1

Il Senato approva.

Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale (1143):

Senatori votanti	205
Favorevoli	201
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1156):

Senatori votanti	205
Favorevoli	204
Contrari	1

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Conz a presentare una relazione.

CONZ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Istituzione di una Cassa sottufficiali della Regia marina (1151).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Conz della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Domani 20 maggio 1936-XIV, 185° giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1189). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente l'estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, comandati a compiere voli per ragioni di servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico (1153). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonché la costruzione e manutenzione del Regio naviglio (1154). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV n. 483, che approva il piano regolatore di massima di Adria e le relative norme di attuazione (1155). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 435, concernente la definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino (1157). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1158). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, relativa al credito alberghiero (1159). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita l'importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle colonie italiane (1161). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali recuperati con le proprie navi dalla Società Ricuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità (1162). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 424, concernente facilitazioni all'esportazione di semolini e di paste alimentari prodotti con grano tenero temporaneamente importato (1163). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce di Reggio Emilia e il piano della strada di accesso al costruendo quartiere delle case popolari in località Tagliate (1164). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione (1165). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1936-XIV, n. 454, relativo al rifornimento dei pellami occorrenti al fabbisogno delle Forze Armate (1166). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, concernente la istituzione di una Divisione speciale di Polizia nella città di Napoli (1167). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, concernente la fusione dell'Opera Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto « Umberto Maddalena » in Gorizia (1168). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, relativo alla disciplina della raccolta, del ricevimento e della salatura delle pelli bovine ed equine fresche (1169). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 516, contenente modificazioni alla legge 13 dicembre 1928, n. 3107, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico (1170). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario (1171). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno (1172). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito approvato col Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626 (1173). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, relativo al trattamento economico del Maresciallo-d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale (1174). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte riguardante l'Italia (1175). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589, contenente norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale « Rendita 5 per cento » (1176). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, portante modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, l'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al Testo Unico per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas (1180). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 18,35).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

LXVIII^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1936 - Anno XIV

(185° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Borsarelli) Pag. 2206

Congedi 2206

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente l'estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, comandati a compiere voli per ragioni di servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico » (1153). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2226

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonchè la costruzione e manutenzione del Regio naviglio » (1154). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2227

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 483, che approva il piano regolatore di massima di Adria e le relative norme di attuazione » (1155). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2727

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 435, concernente la definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino » (1157). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2228

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio » (1158). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2228

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, relativa al credito alberghiero » (1159). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2228

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita l'importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle Colonie italiane » (1161). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2228

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali recuperati con le proprie navi dalla Società Ricuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità » (1162). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2229

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 424, concernente facilitazioni all'esportazione di semolini e di paste alimentari prodotti con grano tenero temporaneamente importato » (1163). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2229

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce di Reggio Emilia e il piano della strada di accesso al costruendo quartiere delle case popolari in località Tagliate » (1164). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2229

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione » (1165). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2229

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 454, relativo al rifornimento dei pellami occorrenti al fabbisogno delle Forze armate » (1166). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2230

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, concernente la istituzione di una Divisione speciale di Polizia nella città di Napoli » (1167). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2230

« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, concernente la fusione dell'Opera Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto "Umberto Maddalena" in Gorizia» (1168). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2230

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, relativo alla disciplina della raccolta, del ricevimento e della salatura delle pelli bovine ed equine fresche » (1169). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2230

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 516, concernente modificazioni alla legge 13 dicembre 1928, n. 3107, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico » (1170). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2230

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario » (1171). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2231

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII Censimento della popolazione del Regno » (1172). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2231

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito approvato col Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626 » (1173). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2231

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, relativo al trattamento economico del Maresciallo d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale » (1174). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2231

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte riguardante l'Italia » (1175). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2232

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589, contenente norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale " Rendita 5 per cento " » (1176). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2232

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, portante modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, l'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al Testo Unico per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas » (1180). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2232

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1189). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2208

GRAZIOLI 2208

GALLENGA 2209

CORBINO 2212

BODRERO 2216

BONARDI 2218

DEVOTO 2220

SAN MARTINO 2222

BARZINI 2225

(Presentazione). 2207, 2222

Relazioni:

(Presentazione) 2208, 2234

Saluto al ministro Ciano:

PRESIDENTE 2209

Sull'ordine del giorno:

PRESIDENTE 2235

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato). 2233

La seduta è aperta alle ore 16.

MILLOSEVICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bergamasco per giorni 4; Gallarati Scotti per giorni 7; Leicht per giorni 1; Miari de Cumani per giorni 4; Perrone Compagni per giorni 4; Rubino per giorni 3; Sarocchi per giorni 3; Scipioni per giorni 20.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Commemorazione del senatore Borsarelli.

PRESIDENTE. È mancato ieri al nostro affetto un altro caro ed eminente collega, il marchese Luigi **Borsarelli** di Rifreddo. Torinese di nascita, prima di appartenere a questa Assemblea, della quale era stato chiamato a far parte nel 1919, aveva seduto per otto legislature alla Camera, come rappresentante del collegio di Alessandria. Colto e operoso gentiluomo, si era formato una particolare competenza nelle questioni di politica internazionale; la quale competenza gli valse di essere nominato Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, accanto al ministro Sonnino, durante l'intero ciclo della guerra mondiale, dal 1914 al 1919. Coprendo la detta carica, con la sua perizia e col suo vigile senso dell'interesse nazionale, egli rese in quei memorandi anni non pochi importanti e utili servigi. Fu poi capo della missione italiana a Teschen, per il governo di quella zona e per la divisione del territorio fra la Polonia e la Cecoslovacchia. In quegli elevati uffici e negli altri da lui accettati per amore del bene pubblico, Luigi Borsarelli esplicò sempre il più fervido patriottismo e un esemplare disinteresse, uniti a un sagace e retto orientamento nello studio di tutti i problemi. Oratore facondo ed elegante, partecipò attivamente alle discussioni del Senato. Le sue nobili doti d'intelletto e la sua grande

bontà lasciano fra noi un ricordo e un rimpianto, che dureranno lungamente.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. A nome del Governo mi associo alle nobili parole pronunciate dal Presidente in omaggio del compianto senatore Borsarelli di Rifreddo.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

MILLOSEVICH, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma (707-B).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greggio (jodina) che si esporta (1191).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette (1192).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (1193).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XIV e destinato alla preparazione del cognac (1194).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 16 aprile 1936 - Anno XIV, n. 670, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1195).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 510, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura (1196).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936 (1197).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 702, che autorizza il col-

locamento fuori ruolo di personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie per servizio di istituto (1198).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2246, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati (1199).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale (1200).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo all'approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » (1201).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di Addetti Stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (1202).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada (1203).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, che approva il piano regolatore edilizio di massima della città di Fiume, con le relative norme di attuazione (1204).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti (1205).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni (1206).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale (1207).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia (1208).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, recante aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (1209).

Conversione in legge del Regio decreto-legge

20 aprile 1936-XIV, n. 707, per l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali (1210).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni (1211).

Dal Ministro delle finanze:

Approvazione del contratto 9 marzo 1936-Anno XIV, concernente alienazione al Comune di Siena di tre vecchie caserme demaniali, e contributo da parte del Comune di Siena nella spesa per la costruzione di una nuova caserma (1212).

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1214).

Dal Ministro dei lavori pubblici:

Agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di risanamento della città di Bologna (1213).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Approvazione del contratto 9 marzo 1936-XIV, concernente alineazione al Comune di Siena di tre vecchie caserme demaniali, e contributo da parte del Comune di Siena nella spesa per la costruzione di una nuova caserma (1212). — *Relatore* REGGIO.

Agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di risanamento della città di Bologna (1213). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (1193). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XIV, e destinato alla preparazione del cognac (1194). — *Rel.* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed altri bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 16 aprile 1936 - Anno XIV, n. 670, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1195). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 510, recante provvedi-

menti in favore dell'agrumicoltura (1196). — *Relatore* MARESCALCHI.

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1214). — *Rel.* RAINERI.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greggio (jodina) che si esporta (1191). — *Rel.* LUCIOLI.

Dagli Uffici centrali:

Riduzione al 4,75 per cento del tasso d'interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di S. Cesarea verso il Demanio (1127). — *Rel.* MORPURGO.

Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (1094). — *Relatore* GAZZERA.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario, legge lo stampato n. 1189.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GRAZIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIOLI. Onorevoli Colleghi, per mille segni chiaro apparisce ormai che le fulminee e decisive nostre vittorie in Africa, tra gli altri enormi vantaggi morali e materiali che hanno procurato e più procureranno al nostro Paese, sono soprattutto valse ad affermare sempre più solennemente il prestigio militare dell'Italia nel mondo ed a rivendicare in pieno l'alto valore delle nostre secolari tradizioni militari, nonchè l'indiscutibile primato che anche in questo campo ha saputo guadagnarsi la sovrana energia di nostra gente.

La tradizione militare italiana appare dunque ora quale è realmente, e non come purtroppo per lunghi anni restò incerta e misconosciuta, non solo fuori d'Italia, ma anche fra noi per diffusa ignoranza o deformazione straniera della nostra storia militare. Essa si rivela ora dopo le tre vittoriose guerre *libica, mondiale ed etiopica* limpida e chiara come un blocco granitico dalla

storia militare di Roma antica ai giorni nostri; pure nelle età poco fortunate quando i nostri grandi capitani dovevano purtroppo mettere a servizio altrui il loro incomparabile genio guerriero ed i soldati italiani combattere per la grandezza e la fortuna di altri Stati.

Ora in quest'alba di impero che si è accesa su questa nostra divina Italia, aprendo per il futuro alle nostre gagliarde giovani generazioni tutte le possibilità più ardite, sotto la guida superba del Duce, a me pare che una delle prime necessità educative sia quella di diffondere ampiamente fra il popolo nostro, a scopo di virile esaltazione guerriera più assai che non siasi fatto finora, la conoscenza delle glorie secolari delle nostre armi per cui fummo maestri al mondo in ogni tempo. Più assai del libro, che nel pulsante fervore della vita moderna è talvolta per necessità di cose poco letto e che ad ogni modo difficilmente penetra fino alla massa popolare, meglio varrà affidare ai grandi mezzi di diffusione popolare moderna, e soprattutto al cinematografo, in appositi spettacoli popolari, la rievocazione smagliante e sistematica delle fulgide glorie delle nostre armi in ogni tempo e delle gesta dei nostri grandi capitani antichi e moderni. Qualche cosa insomma che mediante *filmi* storici sintetici sul tipo di quelli ben noti come per esempio « Campo di Maggio » e « Villafranca », che tanto interessarono e commossero la massa del vigoroso popolo nostro, valga anche a sopperire alla mancanza che ancora deploriamo in Italia, e forse soltanto in Italia fra le grandi Nazioni Europee, di un completo museo militare che come in un tempio solenne raccolga, a educazione del popolo, con l'aiuto e col commento delle grandi arti figurative e plastiche, le testimonianze vive della nostra storia militare secolare.

In attesa che questa lacuna sia colmata, penso che il cinematografo ed anche il teatro popolare a grande spettacolo potrebbero nella loro normale produzione introdurre, più spesso che ora non si faccia, soggetti intesi a questo grande scopo educativo che esaltino sempre più l'anima imperiale e guerriera di nostra gente.

Questo ho voluto dire a titolo più di semplice raccomandazione che altro, confidando pienamente che, mediante un più intimo contatto tra gli enti culturali storici delle Forze armate e il Ministero della stampa e propaganda, ora specialmente che il giovane Ministro che lo regge ha assaggiato da par suo l'ebbrezza della gloria guerriera, ben presto il mio modesto voto sarà per diventare promettente realtà. (*Applausi*).

Saluto al Ministro Galeazzo Ciano.

Entra nell'aula S. E. Galeazzo Ciano, Ministro per la stampa e propaganda, fatto segno a vive acclamazioni.

PRESIDENTE. Anche a nome dell'Assemblea rivolgo il saluto più cordiale e il plauso più schietto

al Ministro, reduce tra noi, dopo avere così valorosamente partecipato come ufficiale della nostra gloriosa aeronautica alla campagna di guerra epicamente compiutasi col trionfo delle armi italiane e la creazione dell'Impero. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Ripresa della discussione.

GALLENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLENZA. Onorevoli Camerati, l'anno passato, prendendo la parola su questo stesso bilancio, osservai che l'impulso intelligente e vigoroso dato sin da allora alla risoluzione di molti problemi vitali per il turismo si doveva soprattutto allo spirito di giovanile passione con cui attendevano alla risoluzione dei problemi stessi il Ministro Ciano, e il Direttore Generale del Turismo, onorevole Bonomi. Non avrei davvero pensato che, ad un anno di distanza, riprendendo la parola su questo medesimo argomento, avrei avuto l'onore e la gioia di rivolgere al Ministro e al suo fedele collaboratore il plauso che questa Assemblea gli ha già tributato con le parole del nostro illustre Presidente, ma che io non posso esimermi dal ripetere, mentre mi accingo a parlare sul suo bilancio. Egli è stato veramente all'altezza della gloriosa tradizione paterna e la gesta ammirevole di Addis Abeba rimarrà nella storia italiana come superbo ardimento, così come la gesta di Buccari compiuta dal padre suo.

Adesso io debbo rapidamente perdere quota, per fare alcune osservazioni e raccomandazioni in materia di turismo, molto semplici e vorrei dire molto terra terra, le quali non sono che l'espressione dell'esperienza vissuta un po' nella vita di tutti i giorni da chi si occupa di questo argomento.

Il Governo fascista ha intuito da vari anni che i problemi del turismo vanno assai oltre i limiti di un problema economico, per quanto esso sia, anche come tale, molto notevole; ha compreso che, per un Paese il quale dopo la Marcia su Roma si avviava sicuro di sé a destini tanto più alti, la conoscenza diretta, anche da parte degli stranieri, e in Italia e fuori d'Italia, di quello che si è andato compiendo in questi anni, avrebbe, come disse il Capo del Governo con una frase rimasta storica, concorso a mettere l'Italia all'ordine del giorno.

Fin da quando il nostro caro camerata, il senatore Visconti di Modrone, che si può veramente considerare un po' un antesignano della propaganda culturale, ebbe dal Capo del Governo il riconoscimento della sua « Italice » come organo dello Stato per la conoscenza dell'arte italiana all'estero, si affermò la rapida ascesa del lavoro di propaganda della cultura e dello spirito italiano. Opera complessa ed incessante dell'organo governativo che, a parte la trasformazione successiva, fu prima Commissariato e poi, molto opportu-

namente, Ministero, ha intorno a sè una serie di altri organismi i quali attendono, con non minore fortuna, a tale divulgazione in Italia, come dicevo, e fuori d'Italia.

In Italia con i centri culturali riservati agli ospiti, con le Università ed i corsi riservati agli stranieri; fuori d'Italia con i felicissimi istituti di cultura italiana, il maggiore dei quali è opera del nostro camerata Salata, il quale ha, molto opportunamente, dedicato il suo lavoro all'Istituto di cultura italiana a Vienna, non soltanto per i rapporti di tanta cordialità che intercorrono tra l'Austria e l'Italia, ma anche perchè Vienna rappresenta la posizione strategica più felice per la diffusione della cultura italiana nell'Europa centrale.

Ora, dopo la trasformazione del Sottosegretariato della stampa e propaganda in un vero e proprio Ministero, noi, che ci occupiamo di problemi turistici alla periferia, abbiamo avuto la soddisfazione, di cui io esprimo sincera gratitudine al Ministro Ciano, di vedere accolto il voto, ripetuto da molti Camerati anche in questa aula, per cui i vecchi Comitati provinciali per il Turismo sono scomparsi, e sono stati sostituiti dai nuovi organismi creati nel luglio decorso, cioè dagli Enti Provinciali per il Turismo.

Che rapporto corre sino ad oggi e che rapporto dovrà correre domani tra questi enti, che hanno il compito di dare pratica esecuzione, per quanto riguarda il turismo, alle direttive del Ministero, ed il Ministero stesso?

Ecco: il Ministero della stampa e propaganda ha raccolto nella propria attività molte iniziative diverse, e questo è, non solo opportuno, ma anche perfettamente logico e spiegabile. Perchè quando si parla di propaganda e di stampa, quando si parla di turismo, si capisce che il problema è poliedrico e deve guardarsi secondo le varie facce di questo complesso prisma. Quindi è opportuno che tutto quello che ha, direttamente o indirettamente, rapporto con un movimento ideale ed economico quale è quello di cui mi occupo, sia stato organizzato in un unico Dicastero. Ottima iniziativa, per esempio, quella per cui, il Reale Automobile Club Italiano è stato chiamato a far parte, esso pure, del Ministero della stampa e propaganda. E perchè? Perchè evidentemente l'opera affidata a questo importante Ente, anche dal punto di vista turistico, è notevole, ed io mi auguro che si faccia anche più importante in seguito, se, come è da sperare, dopo una certa parentesi di raccoglimento, che non vorrei rischiasse di confondersi con l'accidia, questo Ente riprenderà quell'opera di propaganda e di organizzazione turistica per cui svolgeva prima i suoi compiti attraverso i convegni, i congressi, le mostre, e così via dicendo.

Altri provvedimenti, come tutti sanno, sono stati adottati con felicissimo intuito dal Ministero per agevolare l'afflusso dei viaggiatori in Italia, anche in questo periodo che sarebbe potuto sembrare poco adatto per il richiamo dei viaggiatori. Tutti

sanno che provvidenze opportune furono già adottate nell'anno decorso; ma non posso tacere l'eccellente provvedimento, di pochi giorni or sono, per cui si è istituito l'assegno turistico di cambio, in forza del quale gli stranieri che vogliono venire in Italia possono agevolmente procurarsi la valuta per il loro viaggio. Provvedimenti i quali parlano di per sé, e che soprattutto hanno parlato attraverso una breve, ma molto eloquente dichiarazione fatta dal Sottosegretario di Stato Alfieri nell'altro ramo del Parlamento, quando ha potuto annunciare che nell'ultimo anno il numero dei visitatori venuti in Italia non è stato inferiore a quello dei viaggiatori stranieri che venivano in Italia in passato. Lo che è ragione di grande compiacimento, e senza dubbio merita il plauso di tutti coloro che osservano l'opera svolta dal Ministero della propaganda e stampa.

Però io credo che per rendere più fattivo, più intenso e più pratico, lo spirito di collaborazione che deve esistere tra gli Enti provinciali del turismo testè istituiti ed il Ministero, bisognerà che il Ministro introduca qualche emendamento negli Enti stessi, i quali naturalmente non potevano nascere perfetti. In primo luogo domando: era ed è proprio necessario che esista un Ente del turismo per ogni provincia? È vero che l'Italia è interessante, in tutti i suoi diversi aspetti, dalle Alpi alla Sicilia; e per la natura, per l'arte e per la storia, non c'è, si può dire, un metro del nostro suolo che non abbia un aspetto di bellezza, di interesse e di tradizione, ma d'altra parte è anche vero che alcune località, per ragioni che è perfettamente inutile enunciare, sono molto meno frequentate dai viaggiatori, soprattutto stranieri. Quindi io penso che forse una piccola riforma di questo organismo potrebbe consistere nella diminuzione di questi Enti, e sia che essi rimangano tutti o rimangano in parte, è indispensabile che il Governo faccia sentire che esso ha costituito, con la serietà di tutte le iniziative del Governo fascista, organismi che devono essere posti in grado di funzionare realmente ed in ogni momento totalitariamente, mentre io temo assai (e forse altri Camerati che si occupano dello stesso problema potranno suffragare col loro pensiero quello che sto dicendo) io temo, ripeto, che fino ad oggi, nella coscienza delle amministrazioni locali chiamate a contribuire a questi Enti, non sia entrata la persuasione che essi sono un organismo veramente utile e veramente attivo; quindi difficoltà soprattutto di veder applicata in modo efficace la legge da parte dei Prefetti. La legge dovrebbe stabilire la ripartizione dei contributi degli enti locali e soprattutto eliminare uno stato singolare di cose, secondo me anacronistico, data la istituzione di questi Enti, per cui gli enti locali e soprattutto i Comuni, che per legge debbono concorrere al finanziamento degli Enti stessi, seguitano a fare per conto loro spese per la propaganda e per la assistenza turistica, mentre si è creata una legge per stabilire che l'Ente debba riassumere in sé

tutte queste attribuzioni. Si capisce che i Comuni e gli altri enti debbano rinunciare, pagando una volta tanto il loro contributo agli Enti turistici, a tutte le altre spese alle quali dovevano sottostare fino adesso. Quindi, necessità di far meglio comprendere questi bisogni agli enti locali, e necessità di unificare con lo spirito ordinatore che è alla base di ogni manifestazione di attività nello Stato Corporativo, qual'è lo Stato italiano, tutte le iniziative sporadiche singole, che seguitano ancora a voler vivere una vita artificiosa e completamente superata.

Io ho assoluta fiducia (poichè abbiamo visto il Ministro Ciano in pace e in guerra operare come uomo che non si ferma davanti agli ostacoli) che queste piccole difficoltà, ora che egli è tornato a dirigere il suo Ministero, rapidamente saranno superate.

Una parola debbo dire molto breve (perchè siamo molti oratori e sarà bene andare alla svelta) circa la situazione degli alberghi in Italia, nelle condizioni odierne. La organizzazione alberghiera essa pure era minacciata da difficoltà non lievi, difficoltà che sono state affrontate e coraggiosamente risolte dal Ministero per la stampa e la propaganda con l'aiuto consapevole e provvido del Ministro delle finanze. Le difficoltà finanziarie di molti alberghi che, senza questa assistenza, avrebbero potuto mettere in grave pericolo l'attrezzatura alberghiera del nostro Paese — ed essa non si improvvisa in un grande Paese, ed una volta perduta chissà per quanto tempo non si sarebbe potuta ricostituire! — si sono potute risolvere. Tali difficoltà non derivano tanto dalla guerra, quanto dalla crisi generale e, grazie alle provvidenze che tutti conoscono, sono state superate.

Però bisognerà che gli albergatori italiani, ora che hanno avuto questi efficaci ed opportuni aiuti governativi, si mettano in testa una buona volta di fare essi pure uno sforzo per dare maggiore incremento al turismo. Tutti voi ricordate che nel periodo inflazionistico che seguì la grande guerra, gli alberghi d'Italia si attrezzarono in modo non soltanto da ospitare larghe schiere di viaggiatori, ma con accorgimenti fecero a gara perchè i viaggiatori venendo in Italia trovassero, oltre a tutti gli agi e a tutte le comodità, anche molte oneste ricreazioni negli alberghi stessi.

Tutto questo è finito, e tutti coloro che si occupano di turismo sanno che questa lacuna è oggetto di una delle lagnanze più ripetute da parte di chi viene nel nostro Paese.

Perciò bisognerà che gli albergatori trovino una via di mezzo, tra il carnevale un po' troppo spensierato del periodo inflazionistico e la situazione attuale; cerchino cioè che l'attrezzatura alberghiera anche sotto questo punto di vista non abbia a perdere nel confronto con gli alberghi degli altri Paesi.

E parlando di alberghi mi sia consentito di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro su di un inconveniente particolare che merita di

non essere taciuto. Intendo riferirmi al diritto fisso per il servizio. Come è noto, in seguito ad insistenti richieste del personale di servizio, fu adottata la percentuale del diritto fisso da aggiungere al conto. Poi in pratica il diritto fisso è diventato... una entrata acquisita ed il personale intende assolutamente che si completi con la mancia.

Questo rappresenta un abuso intollerabile che deve essere represso. Anche prescindendo dal fastidio che viene ai singoli viaggiatori, bisogna tener presente il danno che ne deriva al buon nome dei nostri alberghi.

Si stabilisca l'obbligo di apporre una targa in ogni stanza in cui sia precisato il divieto di dare mancie. (*Commenti*).

Voci. C'è già!

GALLENZA. No, non esiste. Si tratta di una piccola questione che però va risolta. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi, facciano silenzio. Hanno già commentato abbastanza questa arrischiata speranza espressa dal senatore Gallenga. (*Si ride*).

GALLENZA. Onorevoli Camerati, finite queste mie osservazioni e raccomandazioni, non posso peraltro tacermi senza aver detto poche parole che si riferiscono in particolar modo ai problemi turistici di Roma. Tutto ciò che interessa la vita italiana, a Roma trova una maggiore importanza ed ha un maggior rilievo. Il Presidente Debrosse nelle sue indimenticabili «Lettere Familiari», a proposito di Roma, diceva di preferire di ripetere più volte la descrizione di tutto il resto d'Italia anzichè tentare quella di Roma. Ora succede anche a me un po' la stessa cosa. Ogni problema che ha un certo interesse per tutte le maggiori città del Regno ne acquista uno assai maggiore quando si tratta di Roma; e ci sono difficoltà che a Roma si presentano molto più gravi di quello che non siano altrove. Mi riferisco in particolare alle tessere per le riduzioni ferroviarie già accennate nella legge che istituì gli Enti provinciali del turismo.

Io ho ragione di pensare che, data la disposizione della legge, nelle altre provincie e per gli altri Enti, una quota della concessione ferroviaria e del relativo diritto di timbratura debba andare a favore degli enti turistici stessi. Ma a Roma noi abbiamo la Direzione del Partito, abbiamo l'onorevole Marinelli, il quale, come tutti sanno, da eccellente amministratore è più fatto per prendere, che per dare. (*Si ride*). Malgrado ciò, debbo dichiarare che l'onorevole Marinelli ha creduto con uno spirito di larga comprensione di concedere parte degli utili delle timbrature delle tessere alle manifestazioni turistiche, ma tutto questo appare assai aleatorio; mentre nella legge che istituisce le riduzioni ferroviarie vi sono alcune categorie (la Milizia, i giornalisti ecc.) che hanno un diritto fisso sulla concessione di tali tessere. Ora, io credo che, se qualche espediente è necessario trovare per risolvere il problema del finanziamento degli

Enti del turismo, converrà che a questi Enti si conceda con carattere di continuità una quota parte sul diritto fisso delle tessere a cui alludo.

Questa raccomandazione rivolgo vivissima all'onorevole Ministro, perchè credo che, una volta disciplinata questa materia, avremo superato parecchie difficoltà.

Quando, onorevole Ministro, i turisti stranieri arrivano a Roma (e credo ancora in numero esiguo) col mezzo con cui Ella ha fatto il suo ritorno glorioso l'altro giorno, non si avvedono di un altro serio ed ormai improrogabile problema il quale, indirettamente sia pure, ma vivamente, interessa il turismo romano: quello delle condizioni in cui si trovano le stazioni ferroviarie della Capitale.

Questo problema è ormai improrogabile. La Stazione di Termini, come disse il camerata Benicelli parlando sul bilancio delle comunicazioni — ed era quella la sede di parlarne, perciò io mi limito a fare qui un accenno del tutto passeggero — è assolutamente, oso dire, non degna di una grande città e di una grande capitale quale è Roma. Io sento affacciare ogni momento proposte di soluzione diversa; poi quando si vedono proporre soluzioni che non sono certo l'ideale ma che assicurerebbero alla Stazione di Termini per lo meno un servizio comodo e decoroso, interviene il piano regolatore. I piani regolatori, come tutti sanno, sono generalmente da considerarsi come delle norme per regolare le cose piano! Cioè quando una soluzione dipende da un piano regolatore prima che si eseguisca trascorrono molti anni. Nel caso speciale della stazione di Roma, si tratterebbe addirittura di creare sotto la città un traforo lungo cinque o sei chilometri per congiungere la stazione Nord con quella Sud; sistemazione complessa e ardua che, a quanto dicono, importerebbe la spesa di vari miliardi. Si capisce perfettamente che, dato il momento poco brillante dal punto di vista finanziario per tutti i paesi di questo mondo, e quindi anche per l'Italia, questo problema nella sua soluzione massima venga differito. Quindi confido che il Ministro per la stampa e propaganda riesca ad accordarsi col suo collega delle comunicazioni e col Ministro delle finanze per giungere a questa sistemazione.

Questo sarà veramente un altro mezzo provvido per dare al turismo romano un senso di decoro che finora, per quanto riguarda il servizio ferroviario, lascia alquanto a desiderare. Io credo, onorevoli Camerati, che queste raccomandazioni non siano intempestive. Credo che, vinta la guerra trionfalmente, anche per il turismo ci si trovi alla vigilia di una ripresa intensa. Questo è del resto accaduto sempre. I paesi della vittoria esercitano una grande attrattiva anche se non siano l'Italia. L'Italia vittoriosa non può non esercitare un'attrattiva anche maggiore di quella che ebbero ad esercitare paesi vittoriosi in altri momenti. E se i turisti stranieri torneranno, come io credo, tra breve tra noi in gran numero e troveranno, grazie

a tutte queste provvidenze dovute al Ministro Ciano, una ospitalità cortese e larga, essi avranno ancora la riprova che l'Italia, come tutti i popoli veramente forti e gentili, sa perdonare, anche se non sa, e non vuole, dimenticare. (*Applausi*).

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Onorevoli colleghi, mi occuperò dei servizi di radio diffusione che come è noto, da qualche tempo sono passati alla dipendenza del Ministero per la stampa e la propaganda.

Proponendomi di parlare su questo argomento ed essendomi accorto che ad uno dei banchi della nostra Assemblea siede Guglielmo Marconi, gli ho domandato il permesso di accorgermi che Egli è qui.

Apparirà nel futuro incredibile che in un così breve corso di tempo una nuova scienza abbia potuto assurgere a così grande importanza, ed un vasto campo di applicazioni abbia potuto invadere in pieno la vita del mondo, come è avvenuto per la radio-telegrafia. Dalla prima idea all'ultimo perfezionamento brilla in tutte le fasi della magnifica ascesa il nome di Guglielmo Marconi. (*Vivi applausi*). L'idea semplicista che permetteva di considerare l'azione di un'antenna emittente come un fenomeno semplicemente induttivo, lasciando così prevedere azioni percepibili solo a pochi metri di distanza, ebbe una smentita dall'intuito geniale di un ignorante fanciullo; per fortuna ignorante, chè se avesse posseduto ciò che noi chiamiamo dottrina, il mondo non avrebbe oggi la radio. Ci siamo poi accorti che, risolvendo esattamente l'equazione di Hertz, il fenomeno della propagazione delle onde è diverso dalla induzione elettromagnetica; e che quando la frequenza delle oscillazioni è molto grande, la propagazione anziché limitarsi a pochi metri, si estende a distanze più grandi. Queste sono però sempre limitate dalla legge di propagazione dei raggi luminosi, e quindi dovrebbe restare nel campo di visibilità compatibile con la curvatura terrestre, cioè venti o trenta chilometri. Invece Marconi concepì l'idea di comunicare, con i suoi segnali, attraverso l'Atlantico. Tutti i fisici del mondo furono concordi nell'affermare che ciò era impossibile. Sta di fatto che la trasmissione fu realizzata e l'esperimento incredibile fu coronato dal successo. Questo si deve al fatto che al di là di una settantina di chilometri nell'alta atmosfera, esiste, e nessuno lo sapeva (Marconi meno degli altri), uno strato di aria ionizzata, il quale funzionando da specchio permette all'onda di non viaggiare solo lungo la terra ma andare e tornare dall'alto, superando l'ostacolo della curvatura terrestre e compiendo anche più volte il giro attorno alla terra.

Questa divinazione di Guglielmo Marconi condusse a possibilità infinite, a tutti note. Ma qui non si ferma l'opera sua; e così egli poté preconizzare, più tardi, l'impiego delle onde corte nel campo della radio. L'idea fu allora messa in di-

sparte; ma fu poscia ripresa, e oggi le grandissime distanze vengono appunto superate con le onde corte, e col sistema di antenne per trasmissione a fascio, anch'esso inventato da lui.

Dall'inizio ad oggi nulla esiste in materia di radio che non porti l'orma del genio di Guglielmo Marconi; per lui parlano gli apparecchi trasmettitori di tutte le stazioni, e i ricevitori di tutte le case, degli ospedali, delle carceri, delle navi che ricevono il segno di un'altra nave in pericolo; in tutte queste manifestazioni è la sua voce che parla, anche se alla sua voce è impedito di parlare... in alcuni paesi. (*Applausi vivissimi*).

E adesso vengo alla parte del mio discorso per cui avevo chiesto la parola.

I servizi della radio-diffusione sono passati al Ministero della stampa e propaganda in una forma insolita, una specie di appropriazione...

CIANO, *Ministro della stampa e propaganda*.
Ho fatto spesso così...

CORBINO. Prima quei servizi erano diretti dal Ministero delle comunicazioni, e si fece molto; del resto c'era un altro Ciano anche lì.

I servizi cominciarono a svilupparsi quando da una piccola società concessionaria passarono alla grande società elettrica del Piemonte, la quale provvede alle installazioni con larghezza di vedute davvero encomiabile. Permettete, in questa sede, che io invii l'espressione del mio omaggio alla lungimirante perspicuità dell'onorevole Ponti, creatore dei servizi radio in Italia. A lui è succeduto l'Accademico Vallauri; al cui nome è inutile aggiungere altro. Possiamo stare tranquilli che dal punto di vista tecnico questi servizi nascono bene e proseguono sempre meglio.

Oggi noi possediamo un numero di stazioni più che sufficiente ai bisogni del Paese e, a parte alcune difficoltà degli ultimi mesi, che hanno reso difficili gli approvvigionamenti di alcuni materiali e di qualche apparecchio, noi potremo avere presto oltre 700 chilowatt installati. Non sono certamente troppi di fronte ai 6 mila chilowatt installati in tutta l'Europa, ma sono più che sufficienti a tutti i bisogni interni ed anche esteri relativi al nostro Continente; mentre attraverso alla stazione ad onde corte di Prato Smeraldo abbiamo potuto istituire servizi regolari di comunicazioni col bacino del Mediterraneo, con il nord e sud America, con l'Estremo Oriente, con l'Africa orientale e col sud Africa.

La trasmissione ai più lontani Paesi di particolari programmi destinati a far conoscere al mondo il pensiero dell'Italia e la sua gloria, si deve alla iniziativa del Ministero della stampa e propaganda; i risultati sono veramente impressionanti per la rapidità e la perfezione con cui i vari servizi sono stati organizzati e funzionano. Noi oggi siamo in condizione di poter trasmettere quello che lo Stato italiano desidera che si sappia fuori di Italia, in ben 18 lingue. Non c'è città del mondo dove non giunga l'eco del pensiero italiano, attraverso i servizi radio. E tutto ciò si è ottenuto quando

il Ministero non era ancora investito direttamente di queste funzioni; cosicché, all'atto della riforma, per cui ad una antica Commissione se ne sostituì una più ridotta, la sede di quest'ultima era ancora fissata presso il Ministero delle comunicazioni.

Atto molto opportuno fu aver ridotto il numero dei membri della prima Commissione di vigilanza, in quanto che tutte le tendenze e tutti gli interessi erano in essa rappresentati, ma ciò costituiva del brutto corporativismo, quello cioè in cui i vari interessi sono presenti in quanto interessi, non fusi nella visione integrale del bene collettivo. Del resto in tutti gli Stati, e anche da noi in passato, esistevano dei corpi consultivi, in cui tutte le competenze e tutti gli interessi erano rappresentati; ma ciò somigliava a un tegame dove si trovino tutti gli ingredienti di una pietanza, ma manca il fuoco che faccia diventare questo insieme una buona pietanza; il fuoco nel nostro caso deve essere il sentimento di agire per il bene collettivo.

Gli inconvenienti di questa situazione si sperimentarono, sia col primo Presidente, il senatore Tittoni, sia con me quando ebbi l'onore di succedergli; fu saggio consiglio quello di ridurre il numero dei membri della Commissione di sorveglianza. Ma fin da allora il Ministero della propaganda e stampa si era assunta di fatto la gestione e il controllo dei servizi radio, cosicché la Commissione ritenne di doversi trasferire nelle sale di quel Ministero, dove si è potuto lavorare regolarmente, sino al decreto del settembre 1935 che ha reso situazione di diritto quella che era una situazione di fatto.

Il perfezionamento tecnico dei servizi è stato sempre proseguito con cura. L'adozione della stazione ad onde corte e la necessità di diffondere programmi in tutte le parti del mondo, ha reso grave il problema della differenza delle ore, perchè è necessario fare in modo che una trasmissione giunga ad un'ora conveniente nel luogo al quale è destinata; e per ottenere ciò la trasmissione deve effettuarsi molto spesso nelle ore che sono notturne per noi. Donde il bisogno della registrazione preventiva della esecuzione su nastri e su dischi. Questa parte è stata curata molto negli apparecchi già installati. Vi sono ancora alcuni inconvenienti dipendenti dalla qualità del materiale, ma tutto è pronto perchè, appena la situazione degli scambi internazionali diventi normale, si possano ottenere migliori registrazioni ed ottime trasmissioni.

Altrettanto si dica per i servizi di sincronizzazione. La gamma riservata ai servizi radio è limitata in modo che col crescere del numero delle stazioni, l'una finisce con l'invasare il campo dell'altra, dando luogo al fenomeno dell'interferenza fra stazioni vicine, i cui maggiori inconvenienti sono il fischio persistente o la ricezione contemporanea di due stazioni. Distribuendo le onde delle varie stazioni in modo che dall'una all'altra ci sia un intervallo di

10.000 cicli, l'inconveniente sparisce. Ma questo fa sì che il numero totale delle frequenze assegnate e perciò delle stazioni è limitato; e a misura che aumenta il numero delle stazioni rendesi più difficile trovare il posto per le nuove. È sorta perciò l'idea di assegnare la stessa frequenza a più stazioni, col processo detto di sincronizzazione, che, se è perfetta, non dà disturbi trasmettendo lo stesso programma. Gli studi condotti da noi su questo punto sono veramente degni di attenzione e daranno luogo a risultati certamente apprezzabili.

Tutto ciò è dovuto alle direttive che imprime a questi nuovi studi la direzione dell'E. I. A. R. presieduta dal prof. Vallauri, ed è facilitato dal fatto che l'E. I. A. R. ha un laboratorio a Sesto Calende, munito di tutti gli apparecchi più perfezionati, in maniera da poter effettuare il controllo e seguire l'andamento delle varie stazioni; nello stesso tempo esso si tiene in contatto con i progressi tecnici che si vanno svolgendo nelle varie parti del mondo.

I servizi sono stati facilitati dal fatto che, nella fase in cui essi si sviluppavano, veniva installata in Italia una vasta rete telefonica, che ci ha permesso di trasmettere a varie stazioni le esecuzioni raccolte in uno studio. Quando sarà possibile migliorare i cavi esistenti con la introduzione delle coppie musicali, si potrà più tranquillamente affidare il compito di eseguire i programmi a due o tre grandi stazioni centrali, che poi potranno trasmettere a tutte le altre.

Se dal punto di vista tecnico non c'è da dolersi della situazione attuale dell'E. I. A. R., lo stesso non si può dire dei programmi e delle esecuzioni. Ma bisogna osservare che pochi si rendono conto della difficoltà di contentare un grandissimo numero di ascoltatori. Noi abbiamo 530.000 abbonati; in verità molto pochi rispetto a quelli che si trovano in Nazioni paragonabili alla nostra per popolazione, rispetto alla quale noi dovremmo avere cinque o sei milioni di utenti. Ma già il numero attuale di uditori implica una differenza grandissima di gusti, di preparazione, di cultura, per cui è praticamente impossibile che un programma sia adatto per tutti. Nel teatro di prosa quando si vede sui manifesti il titolo di una commedia che non piace, non si va a teatro; ma invece gli uditori, che sono pronti ogni sera per sentire che cosa viene trasmesso dalla radio, se s'imbattono in una commedia che non vogliono sentire non hanno altra soluzione che chiudere l'apparecchio e rinunciare alla radio per tutta la sera. Ora tutto questo aumenta le difficoltà di formulare i programmi; e allora per il desiderio di contentare tutti si finisce col non contentare nessuno.

Il compito di fare da cuscinetto tra i desideri vaghi e molteplici del pubblico e l'Ente che esegue le trasmissioni è affidato alla Commissione di vigilanza, che naturalmente, come tutte le Commissioni che fanno da cuscinetto, ha la funzione di assorbire gli urti e ricevere eventualmente le

manifestazioni del malcontento. Per essere obiettivi è però necessario distinguere nei programmi la parte musicale ed artistica dalla parte parlata. La parte musicale può non piacere, ma bisogna dire che è considerata la migliore del mondo. I giudizi che vengono riferiti in tutti i Paesi dove le nostre audizioni possono giungere correttamente rivelano l'ammirazione di chi ascolta, specialmente per le opere liriche e per i concerti.

Darò alcune cifre. Nel 1935 sono state trasmesse 122 opere liriche, dai teatri e dagli studi dell'E. I. A. R. Si trasmisero pure 125 concerti sinfonici, 94 operette, 240 commedie, 250 concerti di musica da camera.

Naturalmente anche la scelta delle opere non può incontrare l'approvazione di tutti. In tutto il mondo c'è l'abitudine di far giudicare le cose musicali... dai musicisti (*si ride*). Il risultato è questo: che il musicista nel preparare un programma sentendo parlare di un'opera relegata in fondo agli archivi l'aggiunge molto volentieri. Egli pensa e talvolta dice: Non l'ho mai sentita, quale migliore occasione per farmene un'idea? Questo è perfettamente professionale. Come è tradizionale che nelle esposizioni di pittura si scelgano dei quadri che non corrispondono al gusto del pubblico. Ma si può immaginare che per la scelta della musica non ci si rivolga ai musicisti?

Quindi bisogna rassegnarsi a questo contrasto tra il giudizio di chi è preparato ed ha già una cultura, ed il gusto della massa del pubblico. Ed occorre attendere che col tempo (e sarà questo uno dei benefici effetti della radio) si affini il gusto medio del popolo, ed allora verranno gustate anche quelle composizioni che ora sono gradite solo a un ristretto campo di uditori. Del resto chi pensi al perfezionamento del gusto generale che si è verificato a Roma dopo l'introduzione dei concerti dell'Augusteo mi darà ragione.

Il cartellone dell'E. I. A. R. di questa prossima estate è veramente imponente, per qualità e numero di opere, per scelta di artisti e di direttori. E se ci sarà qualche cosa che non piacerà interamente, si pensi che tutto ha la sua ragione. Vorrei ricordare ai critici generici — l'ho fatta anch'io la critica, quando non si trattava di me — (*si ride*), che per solito le critiche troppo facili sono infondate. C'è sempre una ragione nelle cose. Qualche volta si tratta di ragioni di umanità, qualche volta del bisogno di vedere lontano. Non possiamo, per esempio, fare a meno di incoraggiare la giovane produzione musicale anche se non piace. Qualcosa bisogna pure aggiungere al glorioso patrimonio artistico del passato, sia pure ispirandosi alle nobilissime tradizioni del nostro spirito musicale. Così è necessario tener conto delle esigenze di vita degli autori. Disgraziatamente non avviene per tutti gli artisti quello che avviene in altri campi di attività. Un professore di scienze o di lettere, indipendentemente dalla produzione scientifica o letteraria, ha il suo stipendio per la funzione dell'insegnamento. Per gli

artisti non è la stessa cosa; e perciò bisogna facilitare loro il modo di vivere perchè possano sviluppare le loro attività.

Del resto aver da fare con degli artisti è compito assai difficile. Io mi sono trovato, in mezzo ai miei colleghi di scienza, con taluni uomini che vivevano solo per la gloria, e che per la gloria erano capaci di ogni cattiva azione. (*Ilarità*). Mi sono trovato nella seconda fase della mia vita con uomini di affari, che per gli affari non ci vedono dagli occhi. Gli artisti si affannano e combattono per la gloria e per gli affari nel medesimo tempo. (*Ilarità*). Ciò dà la misura delle difficoltà che si incontrano dovendo trattare con loro. Naturalmente per le artiste la situazione cambia un po'! Forse un'ondata di entusiasmo in una certa categoria di artiste quando il controllo della radio passò alle dipendenze del Ministero della stampa e propaganda, dove i giovani abbondano. La realtà invece ha alquanto deluso; e si capisce perchè. Un giovane non ha bisogno, come un uomo di età, di contraccambiare le gentilezze ricevute con la protezione accordata. Quindi le raccomandazioni sono diventate meno numerose e pressanti di quello che erano in passato.

La parte musicale, in ogni modo, va bene; va però citato un piccolo inconveniente che io mi permetto di segnalare all'onorevole Ministro. In base ad un provvedimento legislativo recente, l'E. I. A. R. è obbligata a versare lire 500.000 annue all'Accademia di Santa Cecilia di Roma, col diritto di poter usufruire di tutti i concerti tenuti nell'Accademia stessa e all'Augusteo; ottimo provvedimento questo, ma non privo di inconvenienti. Siccome l'E. I. A. R. usufruisce di questi concerti gratuitamente, essa non ha più ragione di ricorrere per le sue trasmissioni alle altre ottime Società musicali e filarmoniche che esistono in altre città d'Italia, alle quali, per la trasmissione dei concerti, dovrebbe naturalmente versare un contributo; perciò queste altre istituzioni si trovano a subire due svantaggi: quello di non veder trasmessi i propri concerti e l'altro di non poter godere dei contributi che, per quanto esigui, potrebbero rendere meno difficile la loro situazione finanziaria. Bisognerebbe quindi rivedere questo provvedimento.

Se per la parte musicale si può, come ho detto, essere veramente soddisfatti, altrettanto non si può dire per la parte parlata che non funziona ancora bene. (*Approvazioni*). Il giornale radio, che solo di recente è stato organizzato su nuove basi in maniera da lasciare tutta l'attività alla dipendenza di una sola persona, comincia a migliorare rapidamente; le conversazioni invece hanno ancora carattere caotico e disordinato. Esistono ipoteche numerose sull'orario; una quantità di Enti hanno accaparrato i cosiddetti dieci minuti; e con l'Ente radio rurale, la camerata dei balilla, le cronache del dopolavoro, le cronache del turismo, le cronache del Regime, le cronache per la Società geografica, le cronache per l'Unione

della protezione antiaerea, le attualità economiche, il regime di alimentazione, i servizi dell'Istituto d'agricoltura, ecc., abbiamo circa ventidue rubriche fisse, con il risultato che nessun controllo efficace viene esercitato sulle relative trasmissioni e manca ogni azione di coordinamento fra loro.

Posso dire che in un provvedimento recentissimo del Ministro Ciano tutta la materia parlata è stata portata alle dirette dipendenze del Ministero per la stampa e propaganda con la consulenza della Commissione. Ne verrà un'opera di unificazione da cui dobbiamo attenderci i migliori benefici. Posso anche aggiungere che, per rendere più rapida l'azione della Commissione anche nei rapporti col Partito, un rappresentante del Partito stesso è stato introdotto nella Commissione. Sicchè quando la Commissione avrà dato il proprio parere al Ministro per la stampa e propaganda, questi può decidere in modo definitivo.

E con ciò io avrei finito se non volessi approfittare di questa circostanza per un piccolo accenno di carattere personale che il Senato mi consentirà.

In relazione ai nuovi compiti della Commissione, che si estendono anche al campo politico, io avevo ritenuto di non potere continuare a presiederla, non essendo iscritto al Partito Fascista. Il Ministro Ciano, prima di partire la seconda volta per l'Africa Orientale, volle comunicarmi gentilmente la decisione del Capo del Governo, che cioè dovevo restare alla Presidenza della Commissione.

Riferisco questo episodio non per il riflesso riguardante la mia insignificante persona, ma perchè mi sembra un nuovo segno delle direttive che il Governo ha costantemente seguito, di ricorrere cioè, anche per compiti di responsabilità politica, a cittadini non regolarmente tesserati, (*approvazioni*) purchè disposti a collaborare lealmente col Regime. Mai queste direttive apparvero giustificate come in questi tempi gloriosi per il destino della Patria. Invero nei riguardi della impresa etiopica poté essere diversa tra i cittadini la valutazione delle difficoltà da superare e la misura dell'ansia, e talvolta della preoccupazione; ma fu in tutti viva e risoluta la volontà della vittoria e la indignazione per il trattamento inflitto all'Italia. Se alcuni furono più timorosi e inquieti, e io fui tra questi, essi sono oggi i più felici per il fulgore della vittoria conseguita. (*Approvazioni*). Il frutto della vittoria, lo sappia bene il mondo, è oggi patrimonio di tutti i cittadini e tutti intendiamo difenderlo e conservarlo ad ogni costo. (*Applausi*). Contro un Paese deciso a respingere una immeritata sopraffazione, e che si accinge animoso a portare la luce della civiltà in una regione che alla civiltà fu sempre preclusa, non può aver successo una coalizione di interessi mal definiti e di idealismi ipocriti, che non hanno a proprio favore nemmeno uno slancio di volontà eroica, disposta ad affrontare i rischi corrispondenti. (*Applausi*).

Nel nome Augusto del Re e sotto la guida del Capo del Governo, col concorso dei cittadini di

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1936

ogni idea e di ogni fede, l'Italia vincerà. (*Applausi vivissimi e molte congratulazioni*).

BODRERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODRERO. Onorevoli senatori. Il bilancio del Ministero della stampa e propaganda presenta alcune caratteristiche che lo rendono diverso da qualunque altro, come diversa è l'azione che il Ministero stesso esercita e svolge.

Mentre ogni Amministrazione dello Stato tende ad un ordine e ad una stabilità, che rappresentano la fermezza e la continuità dell'azione governativa, e perciò maneggia materie le quali devono fermarsi in norme precise che abbiano una preventiva durata abbastanza lunga, il Ministero della stampa e propaganda amministra una materia, che è continuamente al suo punto di fusione, che è in continuo divenire, in continuo movimento; vive in una corrente che non deve e non può mai arrestarsi, che esso deve tutto al più cercare di arginare e non mai arrestare in maniera che si trasformi in un lago stagnante. Deve infine impedire che questa materia incandescente si definisca in qualunque momento in una forma determinata.

Appunto per le particolari caratteristiche dei compiti di questo ministero, è stato sommarmente opportuno che vi fosse preposto un giovane nato, vissuto, cresciuto nella più pura atmosfera fascista, quella che poteva respirare nella sua casa e per l'esempio valoroso di suo padre; un giovane ricco di esperienza diretta e molteplice, il quale poteva recare in questa complessa materia, non solo l'acutezza del suo vivido ingegno, ma anche una sincera, profonda passione fascista.

Questa materia che qui si amministra è estremamente delicata, essendo una di quelle che maggiormente danno luogo a discussioni teoretiche circa, per esempio, le relazioni tra l'arte e lo Stato, o circa i limiti entro i quali lo Stato può intervenire nelle manifestazioni dell'arte. Vi sono, per esempio, fanatici dell'antico pregiudizio della libertà che affermano che l'arte deve essere assolutamente libera, che nessuna potenza deve influire sull'ispirazione artistica, non pensando che i più grandi artisti della poesia, Orazio, Virgilio, Shakespeare, Molière, furono protetti dal macenatismo di grandi signori, di grandi principi e di grandi Stati.

La verità non è questa, ma è che non c'è legge determinata o regola fissa per la tutela, la disciplina e il governo delle arti. Le arti sono quelle che sono ed in tutti i tempi si sono avuti esempi di arti che hanno fiorito in momenti di tirannia e in momenti di libertà, di arti che sono state aiutate e sorrette dai Sovrani e di arti che sono state invece dai Sovrani osteggiate. Da tutti questi esempi non potrebbe trarsi una sola norma. Io credo che anche in questa considerazione scetticamente storica possa trovarsi un criterio che informi le direttive di questo Ministero.

Il quale, tra le varie attività di cui si occupa, tratta anche del teatro, che è appunto una di

quelle arti che sotto un certo profilo può considerarsi la più delicata, perchè in contatto più immediato e diretto con il pubblico e che in un certo senso appunto per questo deve essere in contatto più diretto ed immediato con l'opinione pubblica e con lo spirito caratteristico di un'epoca, sino ad assurgere ad interpretare ed esprimere i problemi e le passioni universali del genere umano.

Ora il teatro in Italia si è detto da gran tempo che è in crisi. Io non so veramente dove possa accertarsi la crisi del teatro, quando si rifletta che nell'anno 1935 sono state date nel teatro di prosa italiano ben 63 novità. Orbene, 63 novità sono una cifra veramente notevole, che dimostra come i giovani autori italiani si siano dedicati all'arte teatrale con vivissimo ardore e vi abbiano altresì trovato un certo tornaconto materiale, oltre che un appagamento del loro ideale. Ora però io non so se 63 novità rappresentino una cifra che si coordini perfettamente con quelle delle altre rappresentazioni teatrali, perchè la vita del teatro non può consistere solamente nelle novità. Le novità hanno certamente una grande importanza, soprattutto perchè dimostrano questa passione e questo interesse da parte degli autori e del pubblico; ma qualche volta c'è da temere che la novità possa rappresentare per il teatro una specie di stupefacente spirituale con cui si invita il pubblico piuttosto a discutere una produzione che a giudicare una opera d'arte.

La storia del nostro teatro è così sventurata e riflette talmente le vicende del nostro Paese, che possiamo renderci conto perfettamente di quello che accade quest'oggi. Il teatro italiano, sorto nel 1400 dalla rappresentazione sacra e dalla imitazione del teatro classico, si avviava nel 1500 a diventare un grande teatro nazionale, nel senso di un commento, di una critica della società politica e della morale di un dato momento storico. Questo teatro italiano fu soffocato quando cominciò il servaggio nella metà del secolo XVI; conviene dire che il genio nazionale trovò il suo diversivo, la sua espressione di indipendenza diversa da quella che non poteva più avere a causa della dominazione straniera, in una delle creazioni più fulgide e luminose del nostro genio nazionale, nel melodramma. Non potendo fare del teatro vero e proprio, un teatro che fosse nazionale, fosse critica e commento della vita della Nazione che si affermava, gli Italiani si dovettero ridurre ad insegnare al mondo intero a recitare, ad insegnar l'arte della messa in scena, creazione puramente italiana, ma dovettero rinunciare ad avere una manifestazione nazionale personale del loro sentimento, attraverso il loro teatro.

Nel Settecento il genio di Goldoni doveva restituire al Teatro italiano la sua gloria; non era però ancora quello che il Teatro avrebbe dovuto essere, cioè commento permanente, quotidiano, della vita della Nazione, e dei suoi problemi; e dopo, con il Risorgimento, l'Italia ebbe troppe altre cose da fare, per poter pensare ad avere

un suo teatro. Dopo gli sforzi di Vittorio Alfieri abbiamo soltanto dei prodotti letterari. Ugo Foscolo, Vincenzo Monti, Giambattista Niccolini, lo stesso Manzoni, fecero letteratura, ma non teatro.

Durante il Risorgimento poi il teatro non avrebbe mai potuto svilupparsi.

Compiuta l'unità, il Teatro italiano cercò di dettare la sua prima parola: si tentarono il teatro di carattere, ed il teatro a tesi, talchè al finir dell'Ottocento si aveva solo un principio di teatro nostro, chè del resto assistevamo all'invasione del teatro straniero che sopperiva ormai a quasi tutte le necessità del popolo italiano, ed esaudiva ogni esigenza del pubblico quanto a questa forma di spettacolo.

Tutto ad un tratto, e anche questo è un benefico effetto della Rivoluzione Fascista, si è verificata una purificazione del nostro teatro che ha voluto essere teatro nazionale. E nei confronti di quelli che si chiamavano i tempi aurei del Teatro italiano, nei quali erano vivi e operanti uomini insigni quali Girolamo Rovetta, Marco Praga, Giuseppe Giacosa, anni nei quali si davano due o tre novità all'anno, ed in cui fiorivano gli antiveggenti capolavori di Gabriele d'Annunzio, noi siamo arrivati a 63 novità l'anno scorso, come se tutto ad un tratto gli autori italiani volessero riacquistare il terreno perduto.

Orbene, io credo che il Ministero della stampa e propaganda, che ha una funzione così eletta nella vita spirituale della Nazione, dovrebbe sorvegliare un po' più da vicino questa formazione delle novità e soprattutto la compagine dei programmi e degli spettacoli teatrali, rammentando che il teatro non è solamente un fatto letterario e giornalistico, ma è anche un grande fatto di cultura. Bisogna ricordare che è necessario che un teatro abbia il suo repertorio e riprenda quelli che sono i grandi modelli dell'arte, e ciò non solo per l'interesse della cultura del pubblico ma anche nell'interesse della formazione delle compagnie e degli attori.

Oggi gli attori sono costretti alla vita febbrile e convulsa, cui li costringe l'imparare una commedia al mese e debbono prepararsi all'improvviso per presentarsi al pubblico a combattere una battaglia più o meno disputata; sarebbe invece necessario che gli attori avessero anche il tempo e l'opportunità di potersi dedicare allo studio dell'arte loro, lo studio di quell'arte che una volta in Italia aveva un primato invidiato sulle scene del mondo.

Io, mentre mi compiaccio del magnifico rifiorire del nostro teatro e dell'operosità feconda dei nostri giovani autori, mi permetto di suggerire al Ministro ed all'Ispettorato del Teatro che si tenga presente la necessità di sorvegliare e disciplinare repertori e novità, cultura ed arte, disciplina che corrisponde anche, posso assicurarlo, ad un desiderio del pubblico. Le grandi opere del teatro del passato, classiche o straniere, agitano quei sentimenti elementari che trovano riscontro

in un desiderio espresso dal Capo del Governo in un suo discorso illustre, pronunciato in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione della Società degli Autori, in cui tracciando un mirabile programma per la vita futura del Teatro italiano, accennava al teatro di masse. In quel discorso, in cui non c'è da aggiungere una parola, in quanto contiene il pensiero perfetto a cui può ispirarsi un paese per sviluppare la propria arte teatrale, il Capo del Governo raccomandando agli autori di coltivare il teatro di masse, veniva a suggerire ai nostri autori di ispirarsi ai grandi esempi della storia teatrale, a quelle opere cioè che hanno dato forma artistica universale, la cui sensibilità appartiene ad ogni uomo, a sentimenti e passioni originari, primitivi, profondi, che son caratteristici di tutto il genere umano.

E mi sia consentito accennare brevissimamente ad un altro argomento, che ritengo che il Ministero della stampa e propaganda dovrà un giorno affrontare. Ho motivo di ritenere infatti che esso sia per dedicare la sua azione anche alla propaganda del libro.

In genere, quando si parla di propaganda del libro, immediatamente il pensiero di tutti va solamente al libro di immaginazione, cioè al romanzo ed alla novella. E per tali libri sono istituiti premi, i critici dei giornali se ne occupano diffusamente, si fanno concorsi per additarli al pubblico dei lettori. Ora il libro di immaginazione è un prodotto importantissimo dello spirito di una Nazione, ma vi è un'altra forma di produzione libraria che è per lo meno di altrettanta importanza: intendo parlare del libro scientifico.

Forse abbiamo fatto troppa propaganda per i nostri libri di immaginazione, rispetto a quella fatta per i nostri libri di scienza. Nella scienza abbiamo primati che tutti dovrebbero invidiarci, ma che non sono abbastanza divulgati e conosciuti. Abbiamo bisogno di potenziare questa nostra vita scientifica, e fare in modo che i giovani scienziati italiani siano posti nelle condizioni migliori per creare il libro scientifico.

Il poeta, lo scrittore, nascono: lo scienziato possiamo dire che diviene. Diviene quando gli si diano le condizioni per divenire. E sono certo che, se questo problema fosse affrontato e studiato in armonia con il Ministero dell'educazione nazionale, nel cui governo il Quadrumviro Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon ha preso dei provvedimenti veramente eccellenti e soprattutto ispirati ad un vero e profondo spirito fascista, sono certo che si giungerebbe a costituire la possibilità per una gran parte dei giovani scienziati italiani di produrre qualcuno di quei libri veramente essenziali ed esemplari che formano l'orgoglio della scienza, ed in genere della vita spirituale di un popolo. In questo modo sono certo che noi potremo conseguire quelle vittorie dello spirito che devono seguire alle grandi vittorie delle armi, e che esse sole possono colorire di sé la profonda, intima certezza che abbiamo tutti noi nella legit-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1936

timità, nella legalità e nella fatalità del nostro destino imperiale. (*Applausi, congratulazioni*).

BONARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONARDI. Onorevoli camerati, io desidero anzitutto rivolgere, pel Touring Club Italiano, un vivo ringraziamento all'insigne relatore perchè, nella perspicua relazione al bilancio che ci occupa, ha avuto per la nostra istituzione espressioni lusinghiere e ha elogiato la collaborazione sollecita prestata all'opera del Ministero. Egli ha in tal modo riconosciuto quanto noi ci ascriviamo a titolo di onore e che corrisponde alle finalità del sodalizio.

Il Touring Club è stato in Italia il pioniere del turismo, allorchando esso veniva considerato una bizzarria, ed ha sempre avuto per unica direttiva amare la Patria e lavorare, con assoluto disinteresse e con ferma fede, per essa raccogliendo dai propri soci, sparsi in tutte le regioni ed in tutte le classi, i mezzi per poter dar tutto senza nulla chiederle.

Dalle *Guide* che Luigi Vittorio Bertarelli iniziò peregrinando solitario e ignorato in bicicletta per l'Italia, e ora la illustrano tutta nei suoi progressi come nelle sue glorie e nelle sue bellezze, e stanno per essere arricchite da quella rinnovata della Libia e dalla guida dell'Etiopia di cui è iniziata la preparazione; alle carte topografiche che hanno progredito fino a quelle aeronautiche d'Italia, all'Atlante internazionale, a quello automobilistico ed alla Carta d'Etiopia al milionesimo che si costruisce con ansiosa cura; alle segnalazioni stradali. È tutta un'azione la quale, liberandoci dal tributo straniero, con mezzi materiali e lavoro esclusivamente italiani, ha fatto conoscere l'Italia ai suoi figli e ha gettato un seme che doveva fruttificare il giorno in cui il Fascismo, creando una nuova coscienza nazionale, portò il turismo alla concezione da noi auspicata, riconoscendolo come fattore di importanza economica non solo ma sopra tutto di grandissimo valore politico e spirituale.

Il Fascismo ha posto il turismo su basi nuove e lo ha collocato sulla sua vera posizione tra le varie attività del nostro Paese. È dinanzi a noi tutti la testimonianza di quest'opera magnifica per la quale siamo orgogliosi di servire devotamente il Regime. Sono le strade magnifiche, sono le comunicazioni regolari, sono i porti grandiosi, le città fondate e trasformate, le opere pubbliche, veri monumenti di architettura ed anche di modernità civile, sono gli scavi archeologici, lo sviluppo delle nostre Colonie! Impulso potente scritto nelle cose, reso più bello e fecondo quel giorno in cui con i treni popolari e colle crociere si è dato modo a tutto il popolo italiano, anche agli umili, di conoscere la propria Patria, di ammirarla, di amarla, di esserne fieri e di offrirle la prova che in questi giorni ci esalta e conforta.

Ma soprattutto merito del Fascismo è quello di avere completato, diremo così, le bellezze natu-

rali e artistiche del nostro Paese animandolo con un'altra bellezza, la più alta: la bellezza morale e politica di tutto un popolo operoso, disciplinato, consapevole, virilmente impavido! Così al mondo, nel quale troppi erano abituati a considerare i nostri paesaggi e i nostri monumenti come ricetto di una gente parassita, canora e servile, noi riveliamo definitivamente che in Italia, intorno alle memorie del passato, sta tutto un popolo che vibra, che opera, che affronta, conquista il destino e adegua il presente alle glorie del passato! (*Applausi*).

Tale l'opera del Fascismo, tale soprattutto il miracolo compiuto dal Duce il quale ha sentito che lo Stato doveva affrontare le necessità dello sviluppo turistico. In un primo tempo istituì il Commissariato del Turismo. Fu l'inizio, ma efficace: esso svolse intensa la propaganda all'estero per mezzo degli uffici dell'E. N. I. T., creò il Credito alberghiero, istituì Comitati del turismo nelle zone più adatte. L'azione mostrò chiara la necessità di ben'altra impostatura ed allora sorse la Direzione generale del turismo inquadrata nel Ministero per la stampa e propaganda affidato al giovane Ministro, valoroso in guerra, saggio e pensoso nelle opere di pace, gagliarda espressione della generazione fascista, della gioventù dell'Italia nuova. (*Applausi*).

Il Ministero ha saputo già nel suo primo periodo di vita saldamente comporre in attività armonica la stampa, la propaganda, il cinematografo, il teatro e il turismo.

Lasciatemi dire del turismo, più vicino ai miei entusiasmi ed anche alla mia modesta azione. Il turismo ha assunto, specialmente in questo periodo di odiose sanzioni, una funzione particolare e ha interpretato quello che era l'ansioso anelito del nostro spirito: mostrare a tutto il mondo che cosa è veramente l'Italia, sgombrare dagli animi i pregiudizi, vincere l'astiosa gelosia, offrire agli stranieri ed anche agli italiani incerti, la certezza della vitalità e del diritto sacrosanto della Nazione italiana che, in meno di un secolo, per forza propria, malgrado tutto e tutti, ha saputo ascendere dal servaggio all'Impero e vuole pacificamente lavorare e prosperare.

Recente, e significativo, il successo di una iniziativa del Ministero per la stampa e la propaganda e precisamente della Direzione generale del turismo che merita grande elogio. Quello di avere organizzato qui in Roma il Congresso del « Conseil Central du Tourisme International », vale a dire di avere chiamato i rappresentanti dei vari Stati ed associazioni turistiche a deliberare in questa nostra Roma, quando si voleva far credere che, pavida e incerta per la tracotanza altrui, l'Italia non fosse in grado di rivolgere la mente ai problemi sereni e tranquilli del turismo. Giunsero i rappresentanti ufficiali del turismo di tutto il mondo animati dalla intelligente curiosità che è caratteristica dei turisti e specialmente di coloro che sono a capo delle loro organizzazioni. All'inizio

alcuni apparivano riservati e diffidenti ma furono ben presto conquistati dalle realtà del nostro Paese, dalle salde sue direttive, dalla disciplina, dalla concorde fede e vedemmo molte rughe spianarsi in ammirazione. Essi constatarono la verità di quanto ebbe loro a dichiarare risoluto e cortese il Duce quando gli recarono il dovuto omaggio. Egli disse loro che era ormai cancellato dal vocabolario e dalla vita d'Italia « il dolce far niente » mortificante retaggio del passato!

Le caratteristiche del turismo come fattore politico ed economico in questi tempi sono mutate per l'urgenza di esigenze inattese, gli antichi problemi si sono aggravati e ad essi se ne sono aggiunti dei nuovi. Bisogna riconoscere che il Ministero della stampa e propaganda li ha risolutamente affrontati. Se qualche provvedimento può essere discusso, giova ricordare che si tratta di una attività svoltasi coll'assillo urgente di raggiungere il fine cui era rivolto l'animo di tutto il Paese. In realtà si è conseguito un risultato pratico degno di grande rilievo: il movimento turistico non si è inaridito e anche quest'anno noi abbiamo mantenuto il nostro posto.

Le difficoltà certamente sono molte e molti i problemi: io confido che l'onorevole Ministro vorrà ascoltarmi, se richiamerò la sua attenzione su qualche punto.

Innanzitutto sulla circolazione automobilistica, diventata uno dei mezzi fondamentali del turismo, io vorrei dire una parola circa l'elemento essenziale di questo mezzo di comunicazione e di trasporto: il costo della benzina. Siamo tutti consci e convinti dei motivi per i quali si è dovuta portare la benzina all'elevato prezzo attuale. Chieggo che l'onorevole Ministro patrocini una adeguata riduzione appena le circostanze la consentono. Confido che egli sia in tale ordine di idee: non è possibile che il prezzo in corso resti cristallizzato come un facile introito fiscale: troppe attività sono connesse all'automobilismo e pur esse necessarie e redditizie. Si tratta dell'industria automobilistica, che è vanto nostro, del turismo non solo ma dei traffici commerciali, e non vorrei che la comodità della esazione inaridisse la fonte della ricchezza cui si chiede il tributo.

Si è già parlato competentemente della delicata ed intricata situazione alberghiera. Non mi diffonderò al riguardo, credo però si possa fare un confronto dal quale si dovrebbe attingere incoraggiamento e consiglio.

Di fronte alla situazione dei nostri alberghi di lusso, che sono buoni, e a quella degli alberghi medi, insufficienti e inadeguati in gran parte alle esigenze di quelle classi che rappresentano il nerbo del movimento turistico, dobbiamo rilevare il progresso e l'ascesa degli alberghi galleggianti italiani. Alludo alle nostre navi che hanno conquistato per estetica e comodità il movimento turistico nei vari Paesi e saputo, con l'istituzione della classe turistica, dare soddisfazione alle moderne esigenze, conciliandole colle possibilità delle

borse medie. Ora questo è un esempio, una traccia per la via da seguire, a mio avviso, anche nei riguardi dell'organizzazione alberghiera, per la quale l'urgenza ha suggerito misure d'impero e provvedimenti di carattere economico. Io credo al riguardo sia da tener presente un concetto fondamentale: è opera vana cercare di sostenere quelle aziende che non hanno modo di riprendersi, di vivere, di uniformarsi alle norme moderne, ai precetti dell'edilizia e dell'igiene, e di porsi all'altezza delle richieste dei turisti e dei viaggiatori. Meglio abbandonarle al loro destino ed incoraggiare invece le iniziative nuove. E, sotto questo profilo, un problema che merita tutta l'attenzione è quello, delle necessità alberghiere specialmente dei centri minori del Mezzogiorno. Una delle ragioni per le quali il turismo non può svilupparsi come sarebbe desiderabile e come meriterebbe l'Italia meridionale, sta nel fatto che in troppi centri non vi è modo di ottenere il minimo di ospitalità alberghiera per la tranquillità del turista. Anche tre o quattro camere ben attrezzate potrebbero bastare: l'essenziale è che il viaggiatore possa trovare comodo e salubre alloggio. Non dovrebbe essere difficile ottenere tutto questo, specialmente mercè l'opera degli organismi creati nelle varie provincie col concorso degli enti locali.

Vorrei inoltre che l'onorevole Ministro facesse in modo che le Ferrovie dello Stato, le quali in verità hanno dimostrato una geniale sensibilità turistica, perfezionassero maggiormente l'organizzazione in rapporto alla pratica attuazione del loro programma. Accenno di volo alla necessità di rendere più elastico il termine di quattro mesi per godere delle riduzioni ferroviarie di andata e ritorno per le località che hanno la stagione invernale ed estiva, perchè diventa quasi inutile la concessione se, come accade, la durata si riduce a due mesi per stagione.

Reputo poi che sarebbe di vantaggio grande il rendere più facile e meno costoso il trasporto ferroviario delle automobili di turismo specialmente per chi visita e percorre il continente in tutta la sua lunghezza e le isole.

In Francia vi si è provveduto, con ottimi risultati, concedendo il trasporto gratuito dell'automobile da turismo sulle ferrovie a coloro i quali acquistano tanti biglietti ferroviari, in ragione di una lira al chilometro, per un minimo di 500 chilometri; qualcosa di analogo si potrebbe fare anche da noi.

Infine sono certo che il Ministero si preoccuperà del nuovo campo che la conquista dell'Etiopia offre al nostro turismo coloniale già tanto sagacemente ordinato in Libia. Certo rapidamente si rivolgeranno alle nuove interessanti e promettenti contrade sempre più forti correnti di visitatori e ciò credo sia desiderabile per valorizzarle: conviene quindi prepararvi le possibilità di soggiorno e di viaggio. Bellissimo campo di utile attività cui la nobile prova bellica ha certo preparato il Ministro e i suoi dipendenti.

Ma sopra tutto io chieggo che, essendo il turismo disinteressato amore al Paese, nella splendida varietà delle sue città e delle sue regioni, che si esprime in iniziative locali le quali trovano per un nobile fervore mezzi e realizzazioni, il Ministero incoraggi e aiuti queste iniziative giovandosi del loro apporto e naturalmente coordinandone l'azione. Coltivando tale sentimento inteso a dare incremento ai vari centri con elementi che, per vivervi, li conoscono nelle loro possibilità, bellezze e risorse, si conserva e si esalta il culto di trepido amore che merita questa nostra Patria adorabile, la quale mai come oggi apparve grande, feconda, maestosamente sicura. (*Vivi applausi*).

DEVOTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEVOTO. Onorevole Ministro, gli interessi turistici della montagna non hanno oggi formato oggetto di trattazione per gli illustri colleghi che mi hanno preceduto, nè lo saranno per quelli che mi seguiranno. Sarebbe quindi riservato a me, che sono di origine montanara e che ho sempre sostenuto le virtù dei climi altomontani, di parlarne. E lo faccio volentieri, anche perchè voi, onorevole Ministro, che siete il dominatore degli spazi e il trasvolatore vittorioso delle alte vette etiopiche, non sgradirete che, presso il giovane ma vigoroso albero del vostro dicastero, io deponga una qualche semente che possa, mi auguro, risalire colle linfe generose dell'albero.

È nella sensazione generale che il vostro Ministero, che io chiamerei semplicemente della *propaganda*, perchè fa conoscere i nostri patrimoni reali di ieri, di oggi e quelli che dovremo avere nel domani, è destinato alle maggiori fortune, dovendo esso far vivere tutte le conquiste nazionali, assicurare il maggior successo agli atti degli altri dicasteri, ed ottenere dalle altre amministrazioni il disbrigo sollecito delle pratiche che lo interessano.

E dirò subito che mi auguro che nel bilancio 1937-38 sia impostata una voce «per favorire la frequenza all'alta montagna», che permetterà una propaganda efficace per la montagna ed in particolare per le più belle località altomontane. Sarà un contributo poderoso per la bonifica totalitaria montana, tanto più gradito dalle popolazioni montane perchè oggi esse, quasi rassegnate, vedono soprattutto verso le spiagge, verso le stazioni idrotermali ed alcune poco fortunate località estivo-invernali, dirigersi l'interessamento delle organizzazioni e delle masse.

Da pochi giorni sono entrati in attività gli Enti provinciali del turismo, di recente costituzione. Ed ho visto ad esempio, che il Presidente dell'Ente genovese ha iniziato il suo lavoro visitando le perle della Riviera e prendendo accordi con le autorità locali. Bene! Ma io gli direi *benissimo*, se egli avesse cominciato a visitare le alte località montane del Genovesato, quelle che han già fatto dei passi, quelle che aspettano, meritando, un consiglio, un incoraggiamento, un

aiuto. E cito a caso, Fontanigorda, Crocefieschi, Torriglia, l'Alta Fontanabuona, Acero, S. Stefano d'Aveto, Cabanne, Parazzolo, Temossi, Sopra la Croce, Giaiette, Reppia, ecc., località tutte che saranno la base futura della Riviera, perchè la Riviera, se non ha una montagna accreditata, frequentata o frequentabile non può avere vita prospera e sicura. Affermo quindi:

che gli enti turistici delle provincie, che posseggono alti monti, debbono ricercare od appoggiare le località che hanno autentici titoli climatici; che si deve volgarizzare la conoscenza dei benefici rimarchevoli che l'alta montagna è capace di apportare all'organismo umano sano o malato.

Oggi si sa che l'economia umana riceve stimoli potenti in alta montagna ove il sole, la luce, la serenità, i panorami rendono molto di più.

Vi sono non poche malattie che riportano la guarigione e notevoli miglierie nel soggiorno in alta montagna.

Molti ricordano che un grande batteriologo tedesco Roberto Koch, oltre 40 anni addietro, vide nell'Africa equatoriale, dove era stato inviato dal Governo tedesco per studiare le malattie tropicali, come l'indigeno colpito da infezione malarica, trasferendosi in alta montagna a tre o quattro mila metri, dopo aver pagato un tributo di tre o quattro attacchi di terzana o quartana, guarisse del tutto, liberandosi dalla malaria.

Roberto Koch informò il Governo tedesco di questa scoperta ed il Governo a sua volta ne dette notizia al Ministero della guerra.

Così durante la grande guerra in Palestina per opera del Governo tedesco sorsero improvvisamente dei sanatori ove venivano inviati turchi e tedeschi colpiti dall'infezione malarica equatoriale. La nostra Sanità Militare, messa al corrente della cosa, dispose che a Bosco di Chiesa Nuova di Verona e sui monti Bondone di Trento, sorgessero alcuni di questi ricoveri. I risultati confermarono l'esperienza degli indigeni africani e dei tedeschi.

Da allora sono passati circa venti anni; gli studi hanno portato della luce su quanto avviene nell'individuo che si porta rapidamente in alta montagna. Un organo, ritenuto in passato quasi indifferente, o subaccessorio, la milza, entra in una contrazione spiccatissima. Se l'individuo è un malarico, gli ematozoi che sono contenuti nella milza vengono spinti nella corrente sanguigna e quivi in parte distrutti, la distruzione si completerà in successive immissioni di germi. Per gli individui sani le grandi altitudini sono vantaggiose perchè le contrazioni rapidissime della milza fanno sì che molti corpuscoli sanguigni penetrano nel sangue e questi daranno nuove energie a chi si porta e resta in alto.

In montagna migliorano gli individui sofferenti di certe malattie determinate dalle polveri e da avvelenamenti professionali, gli epatopazienti, i sofferenti di enterite, di anemia. Non dimentichiamo che nell'alta montagna italiana vi sono località provvedute di sorgenti minerali che inte-

grano l'azione dei climi (provincia di Aosta, Cuneo, Sondrio, Trento, Bolzano, ecc.). Senza soffermarmi su altre indicazioni dell'alta montagna, che sono ultra-note, dirò che l'alta montagna è l'amica strenua e poderosa della fanciullezza.

Il Collegio della Fondazione Antonio Devoto, sul Monte Zatta, in una foresta di faggi a 1125 metri sul mare, ha accolto quasi un anno fa, 70 fanciulli di otto anni. Ebbene, tutti questi ragazzi vanno facendo notevoli progressi nell'aspetto fisico, morale ed anche estetico. Ma molti di questi cominciarono a progredire solo dopo due o tre mesi di soggiorno in alto. Altre conclusioni.

Le colonie montane estive dovrebbero procurarsi i mezzi per prolungare i soggiorni dei fanciulli e portarli ad almeno tre mesi.

All'attivo della montagna, sono da mettere altre prerogative: il maggior valore nutritivo dei frutti del suolo, delle verdure, degli ortaggi e di tanti altri prodotti della terra, che si potranno ottenere in notevoli quantità ovunque quando le acque della montagna non vadano colposamente sperdute, come spesso avviene, in canali, canaletti o beodi scoperti, che non portano neanche la decima parte dell'acqua di origine e arrecano invece delle malattie infettive.

Chi non sa che la povera mucca di montagna dà un latte biologicamente superiore a quello che proviene dalla vacca opulenta e satolla delle pianure?

In un paese, come il nostro, che ha per i suoi climi e per i suoi monti la tradizione romana, per le sue montagne gli insegnamenti di Angelo Mosso ed allievi, le gesta del Club Alpino Italiano, con Francesco Petrarca precursore, le pubblicazioni dell'infaticabile Touring, l'opera costante dell'Associazione di Idroclimatologia, la frequenza della montagna deve raggiungere notevoli proporzioni, anche per i doverosi conforti materiale e morale alla gente di montagna che ci dà i valorosi alpini.

Dovrei dire che si tratta di una tradizione anche più antica. Se qualcuno di voi lo volesse, potrebbe tener presente che Marziale mandava un suo amico a fare le cure di sole in una città dell'Alta Italia a Vercelli, che era famosa per la quantità di sole di cui disponeva. Marziale diceva a questo suo amico: « Tu, con la tua pelle pallida, cerca di impadronirti dei raggi solari e poi verrai a Roma e ti crederanno un egiziano, ma in seguito, nel clima infelice di Roma, dopo tornerai pallido come prima ».

Per tutto ciò io vorrei che venisse promossa una sezione, nella direzione del Turismo coll'ufficio di questa propaganda per il piccolo turismo di montagna, che non si può chiamare neanche turismo. Noi conosciamo dei piccoli borghi di alta montagna che restano singolarmente favoriti, nelle loro vicende economiche, dalla presenza di dieci o dodici famiglie, sia per il fitto, per le uova, per il latte e via dicendo. Ora perchè non dobbiamo

prendere in considerazione lo sviluppo di questi rapporti?

Ma c'è un'altra faccia della montagna: la montagna invernale. Come tutti sanno l'Italia si è potentemente affermata con alcune stazioni di alta montagna invernale negli Abruzzi, nell'Alto Adige, nel Trentino, nella provincia di Torino, in quella di Belluno, con Cortina d'Ampezzo. Ma io credo che per ogni regione italiana o per ogni gruppo di provincie vi dovrebbe essere una stazione invernale. Senonchè a questo proposito noi siamo andati incontro a delle delusioni. Sono sorte delle stazioni di neve improvvisate che credevano di fare assegnamento su una costante persistenza invernale di neve; il che non ha corrisposto perchè sono mancati i controlli regolari. Occorrono almeno dieci anni di osservazioni per poter dire che una località può affrontare spese e pubblicità per costituirsi in stazione invernale di neve.

Anche sotto questo aspetto, di incoraggiare la cernita e la costituzione di stazioni invernali, può essere singolarmente utile la direzione del turismo che è affidata alle mani ben note ed autorevoli dell'onorevole Bonomi.

L'Appennino Ligure-emiliano possiede i più alti livelli montani della Liguria (1800 metri) che dispongono di neve per sei mesi all'anno. E ancora pochi giorni addietro in una di queste località, persisteva la neve. Qualcuno domanderà: ma come ci si va in questi luoghi? Rispondo, che ci si andrebbe comodamente, se quella famosa legge sulle strade interprovinciali del 1881, fosse stata rispettata. Però le due provincie di Genova e Piacenza hanno disposto recentemente di costruire un grandioso tronco di strada che da S. Stefano d'Aveto andrà a Ferriere (Piacenza), rasenterà bellissime montagne con foreste e ripiani; sede ideale di stazioni invernali ed anche estive. Ma questa che sarà opera di giustizia e di perequazione per la montagna, quando sarà iniziata? Prestissimo, se un ufficio di Piacenza, che esamina la pratica, vorrà mandarla con sollecitudine al Ministero delle comunicazioni.

Prima di finire vorrei pregare l'onorevole Ministro di prendere notizia di alcune deliberazioni delle Corporazioni e precisamente della diciottesima Corporazione, quella dell'ospitalità. Nelle deliberazioni di questa Corporazione si parla di tutte le industrie anche delle idro-termali e non una sola parola per i soggiorni in climi di alta montagna.

E si parla dell'istituzione di corsi di idrologia, prescindendo dagli studi di climatologia e climatoterapia i quali costituiscono uno dei più grandi campi di ricerche per la scienza moderna. Io credo che questa Corporazione, in cui non abbondano gli elementi competenti in fatto di climi, abbia a procedere ad una revisione, in modo che non vengano messe completamente da parte le nostre montagne che con il loro clima saranno leva potente per la salute del popolo italiano.

Permettetemi allora di concludere brevemente

in questi termini. Gli Enti provinciali del Turismo pubblichino ogni anno un quadro aggiornato di tutto quello che la provincia possiede sotto l'aspetto idro-balneo-climatico e rivolgano questi enti una particolare attività alle località di alta montagna, incoraggiando il piccolo movimento turistico, vulgo villeggianti, che apra la possibilità a sviluppi migliori e maggiori.

Se nella provincia esistono sorgenti minerali poco o punto sfruttate, ne raccolgano le tradizioni, che hanno sempre un grande valore, facciano eseguire dai laboratori provinciali analisi complete, che dovrebbero essere praticate gratuitamente perchè questi istituti, come è noto, sono a carico delle provincie.

Le alte montagne dell'Appennino italiano, che costituiscono spesso il confine tra provincia e provincia, non destano interesse, benchè posseggano i requisiti rilevanti per essere ottime stazioni climatiche. Gli Enti turistici limitrofi dovrebbero prendere intese per mettere in valore qualcuna di queste località. Per ogni grande regione o gruppo di provincie, ove le condizioni dell'altitudine, del clima e della caduta e persistenza di neve sono favorevoli, sia promossa l'organizzazione di una stazione provinciale o interprovinciale per soggiorno o sports invernali, provveduta di facili comunicazioni e di alloggi economici, risparmiando gli spostamenti costosi dell'oggi e favorendo in tal modo lo sviluppo della stazione. (Molti colleghi ricordano che nel passato inverno dalla Liguria partivano comitive numerose per andare in Svizzera a sciare perchè non conoscevano, non sapevano che sui monti della Liguria vi era il mezzo di sciare e di vivere sulla neve).

Non è il caso di incoraggiare la tendenza della industria idrotermale a staccarsi, per insegnamenti, per corsi, dalla climatologia, specialmente nel Paese nostro ricco di climi di mare, di montagna e soprattutto di altissima montagna.

L'associazione di idrologia e climatologia-talassologia, che da molti anni patrocina la creazione di una stazione idro-climatica nella regione di Napoli, e nella Venezia Tridentina, dove abbondano le acque termali, e tutti i climi vi sono rappresentati, intensifichi le sue propagande.

Per la stazione di Napoli i fondi a suo tempo raccolti sono ancora inerti in attesa di essere utilizzati.

E concludo. Il Ministero della stampa e propaganda che è il valorizzatore dei tesori esistenti e di quelli che si andranno formando col ritmo italiano, reso più ardente dal clima glorioso di Etiopia, sarà messo in grado — questo più che augurio è una certezza — di far risplendere di una luce inestinguibilmente redditizia le crescenti fortune morali, spirituali dell'Italia Fascista. (*Applausi vivissimi*).

Presentazione del bilancio interno del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Questore Nomis di Cossilla.

NOMIS DI COSSILLA. Ho l'onore di presentare al Senato, in nome anche del mio collega senatore Scalori, la relazione al Consiglio di Presidenza sul rendiconto dell'entrata e della spesa del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 e quella sul progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Questore Nomis di Cossilla della presentazione delle relazioni sul rendiconto e sul bilancio interno del Senato che saranno trasmesse alla Commissione per la contabilità interna per essere poi discusse nel comitato segreto che avrà luogo sabato prossimo.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul bilancio del Ministero della stampa e propaganda.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore San Martino.

SAN MARTINO. Il giovane e ardito Ministro della stampa e propaganda ha saputo trasfondere la propria gioventù e la propria arditezza al suo Ministero. Egli si è saputo anche circondare di uno stuolo di funzionari veramente eletti, per la loro competenza, per la rapidità del loro intervento, per la larghezza della visione che hanno dei complicati problemi ed ancora per la squisita cortesia usata in tutti i loro rapporti con le varie personalità che ad essi si rivolgono. E di ciò va data loro viva lode.

L'esauriente relazione del collega Romei e i discorsi dei precedenti oratori mi dispensano dal parlare dell'opera del Ministero, nel campo della stampa, della propaganda e della cinematografia. Per quanto concerne però la cinematografia voglio menzionare la scuola cinematografica, organismo di assoluta novità, che, fondato dall'Accademia di S. Cecilia, fu poi assunto dal Ministero, il quale con larghezza di concezione e di mezzi sta dando ad esso un grande sviluppo. Dalla scuola è legittimo sperare un grande giovamento per gli autori, registi ed artisti cinematografici, onde siano avviati verso la creazione speciale e l'uso di tutte le magnifiche risorse offerte dalla cinematografia, obbligandoli ad abbandonare la via finora battuta, troppo ligia allo spirito e all'interpretazione del teatro.

È un vanto di questo Ministero aver compreso l'importanza di simile insegnamento e di aver preso tutti i provvedimenti onde esso possa arrecare utili frutti.

In materia di propaganda voglio citare un solo fatto. Debbo cioè attirare l'attenzione del Senato sopra le varie mostre di arte organizzate dal Ministero della propaganda a Varsavia, a Bucarest, a Budapest e specialmente sopra la mostra di Parigi, che suscitò una così grande ammirazione per i capolavori italiani e produsse un indubbio riorimento di simpatia verso il nostro Paese.

Nella folla dei visitatori continue erano le esclamazioni di ammirazione per il genio italiano e per la nostra Patria. Ma accanto alla esaltazione del nostro glorioso passato, queste mostre forniscono a centinaia di artisti il modo di essere conosciuti ed apprezzati all'estero.

Non era mia intenzione di toccare la questione della radio, ma la stoccata del collega Corbino mi obbliga a scendere in lizza.

Sono costretto a ricordare al collega, pregando il Senato di prenderne nota, che nell'accennare al prelevamento dei proventi dell'EIAR a favore dell'Accademia di Santa Cecilia, l'onorevole Corbino ha dimenticato di citare parecchi elementi:

1° Non si tratta di un prelevamento fisso, ma di un prelevamento proporzionale agli incassi dell'EIAR, prelevamento che purtroppo ha soltanto un limite massimo e non ha un limite minimo. Non credo che il limite massimo sarà raggiunto quest'anno, ma ad ogni modo qualunque incremento a favore dell'Accademia deriva da un incremento 99 volte maggiore d'incassi a favore dell'EIAR.

2° Non è stata detta la lista di tutti i gravi oneri che rappresentano per l'Accademia la contropartita di questo contributo, oneri così gravi che saranno a mala pena coperti dal contributo, oneri che rappresentano vantaggi per tutti, compreso l'EIAR che avrà migliori e più frequenti esecuzioni da trasmettere.

Finalmente con profonda soddisfazione io posso dire che questa legge è dovuta proprio alla volontà ed all'efficace intervento diretto del Capo del Governo il quale ne riconobbe la giustizia ed apprezzò il carattere contenuto nella legge di avviamento ad una collaborazione più intima e più cordiale tra l'EIAR e l'Accademia. È perfettamente equo che l'EIAR che incassa decine di milioni contribuisca in piccola parte ai gravami di un Istituto a cui tanti prestano la propria opera disinteressata e da cui indubbiamente l'EIAR stessa trae elementi di successo e di guadagno.

Ma la mia passione mi porta naturalmente ad occuparmi in modo speciale dell'opera svolta dal Ministero per la stampa e la propaganda a favore del teatro e della musica. La mia lode incondizionata in questa materia potrà trarre un certo valore dalla coscienza di non esprimere solo il mio apprezzamento personale ma di essere interprete sicuro di tutti coloro che al teatro e alla musica consacrano la loro attività, siano organizzatori o attori o lavoratori di ogni genere con i quali io mi trovo in costante contatto.

E qui mi consenta l'onorevole Ministro una domanda: perchè l'Ispettorato del teatro si chiama « ispettorato » e non direzione generale come le altre quattro direzioni? La parola « ispettorato » evoca un ristretto concetto di revisione, di controllo, mentre l'azione dell'Ispettorato è molto differente, prende le più belle iniziative, ha una azione costante, che si esplica in interventi, sov-

venzioni: infine ha tutte le caratteristiche per cui a mio parere è giustificata perfettamente la trasformazione di questo Ispettorato in una direzione generale.

Vengo ora al teatro drammatico. Lo scopo che si prefisse il Ministero, e che ha raggiunto in un brevissimo tempo, è quello della valorizzazione delle opere italiane. Basta dire qui qualche cifra. Dal 1° aprile 1934 al 28 febbraio 1935 erano state date 2407 rappresentazioni di lavori italiani, e 2130 di lavori stranieri; nel periodo corrispondente del 1935-36, dopo la fondazione dell'Ispettorato, si sono date 3.232 rappresentazioni di lavori italiani contro soltanto 1.479 di lavori stranieri. Inoltre furono evocati alla ribalta parecchi egregi autori che da lungo tempo erano stati messi nel dimenticatoio e che, grazie all'intervento del Ministero, ritornarono in voga e furono largamente apprezzati.

Furono inoltre presi savii provvedimenti per i contratti, per le paghe. E giustamente il Ministero non ha creduto ancora di spingere le compagnie di prosa a fare giri all'estero, in attesa che certi complessi si affiatino meglio, onde presentare un insieme veramente magnifico.

Noi facciamo il voto che presto si realizzi il teatro di Stato che sarà il complemento, il coronamento dell'azione del Ministero in pro dell'arte drammatica e che certamente offrirà una nuova vita a questo ramo dell'attività artistica italiana.

Quanto ai provvedimenti per il teatro lirico, ricordiamo anzitutto il Regio decreto 3 febbraio col quale si stabilisce un principio preziosissimo, e cioè che tutti gli enti del teatro lirico che sono sovvenzionati non debbano avere scopo di lucro.

È la prima volta che s'afferma questo principio con una legge di cui tutti vedono l'importanza. Occorrerà certo una rigida applicazione onde cogliere quei frutti che saranno soltanto controllabili in parecchi anni.

Lo stesso decreto contiene saggie norme per il funzionamento artistico ed amministrativo dei teatri sovvenzionati, onde ottenere che le ingenti spese sostenute dallo Stato in questo campo abbiano il voluto benefico effetto per il progresso dell'arte italiana e il dovuto incoraggiamento ai giovani. Circa le opere nuove bisogna riconoscere francamente, che una certa reazione si è manifestata nel Paese; forse la causa di questo movimento si deve ricercare in un nobilissimo, ma talvolta esagerato sentimento da parte degli enti, quello cioè di incoraggiare ad ogni costo i giovani. Questa tendenza giustificatissima può però in certi casi portare alla ribalta o all'orchestra sinfonica opere di scarso merito, e allora stanchezza e diffidenza del pubblico, che si estende anche verso opere meritevoli. Ecco perchè non saprei mai raccomandare a sufficienza la severità della selezione; tale severità, se impedirà a taluni deboli un cammino faticoso e senza raggiungibile meta, permetterà di aiutare i forti con ogni larghezza di mezzi e di

imporli al pubblico, calmandone la diffidenza e suscitandone l'ammirazione.

È poi allo studio presso il Ministero il problema edilizio teatrale col duplice scopo di mettere i vecchi teatri in condizioni tecniche tali da permettere le messe in scena imposte dal gusto moderno e di adattare le vecchie sale, nei limiti del possibile, alle nuove esigenze di cui poi si dovrà tener strettamente conto nelle nuove costruzioni.

Vengono altresì imposte nuove regole per le paghe ai maestri ed agli artisti allo scopo di ridurre le spese degli spettacoli che sono ancora veramente enormi; pensate che nei maggiori teatri fino a quattro o cinque anni fa uno spettacolo d'opera costava circa 110 mila lire serali e, malgrado tutti gli sforzi e le economie che sono in verità sopportate essenzialmente dalle masse, non siamo riusciti a scendere al di sotto di 90 mila lire. Ogni sforzo per ridurre queste spese è opera altamente lodevole. La larghezza delle sovvenzioni ci permette di raggiungere un altro nobile fine, quello di poter esigere un numero sufficiente di spettacoli popolari, onde procurare questo godimento artistico anche alle classi meno facoltose che non possono affrontare spese rilevanti per andare a teatro.

Degna di specialissimo encomio l'organizzazione del sabato teatrale, di questi spettacoli a prezzi bassissimi destinati esclusivamente agli operai e alle categorie sociali meno abbienti. Il successo è stato immenso, cosicché in un solo mese ebbero luogo 63 spettacoli, con ben 79.806 spettatori. Il Ministero per la stampa e propaganda si è reso promotore di un provvedimento di legge in corso per migliorare il sabato teatrale e perfezionarlo, mediante la istituzione di treni speciali. Così vi potranno partecipare anche le masse rurali e industriali delle zone finitime alle grandi città che non hanno mai potuto giovare di questi elementi di svago e di cultura. Il sabato teatrale è già stato imitato in varie nazioni e particolarmente in Germania ove furono ad esso apportati notevoli miglioramenti.

E finalmente è stata risolta la difficile questione dell'abolizione del mediatorato che ha percorso un così lungo e faticoso cammino irto di ostacoli di ogni genere. I nuovi organismi che vengono a sostituire le agenzie offrono ai datori di lavoro come ai lavoratori le più alte garanzie ed avranno indubbiamente un ottimo effetto morale e materiale.

Anche nel campo dei concerti il Ministero per la stampa e propaganda ha esercitato ed esercita un'opera preziosissima. La cosa più interessante è forse la sovvenzione alle piccole società di concerti a cui vengono devolute circa cinquecentomila lire l'anno, divise tra una ventina di società all'interno e sessantaquattro manifestazioni all'estero. Sono particolarmente degni di considerazione questi organismi fondati nei piccoli centri perchè spesso essi rappresentano il solo svago, il solo diletto della città; creano un inte-

resse musicale, risvegliano forse la passione di qualche giovane che si sente portato alla musica e che può così avviarsi ad un avvenire anche brillante; rappresentano una specie di collegamento ideale nel campo della musica fra le varie regioni d'Italia. Ma finora le risorse erano così minime che già parecchie di queste società sono scomparse e molte stanno scomparendo. Senonchè il rapido intervento dell'Ispettorato del Teatro è venuto a rialzare la vita di queste belle istituzioni rendendo così un grande servizio all'arte italiana.

Per le manifestazioni all'estero debbo fare qualche raccomandazione. Anzitutto mi permetto di far rilevare al Ministro la necessità di un coordinamento tra le varie istituzioni che all'estero si occupano di propaganda culturale. Bisogna evitare raddoppi ed esigere uguale severità nella selezione degli artisti cui vengono concessi contributi per presentarsi fuori d'Italia.

Si tratta qui di rappresentare l'arte italiana in concorso coi migliori artisti esteri. Occorre aiutare solo le affermazioni degne evitando giudizi sfavorevoli.

Così occorre essere molto guardinghi negli scambi di artisti. Mi è accaduto spesso di constatare che gli scambi avvengono tra artisti mediocri, impotenti a volare con le proprie ali. Ciò va evitato. Gli scambi devono essere limitati ad istituzioni o personalità di primissimo ordine che per ragioni o finanziarie o speciali non sono in grado di organizzare a proprio rischio viaggi.

Il maggiore sforzo dovrà essere naturalmente rivolto agli scambi tra istituzioni sinfoniche e corali cui le ingenti spese di viaggio rendono molto difficile l'organizzazione. Del resto è per noi un motivo di intima soddisfazione constatare il progresso mirabile della giovane scuola sinfonica italiana, cosicché un giuri di un concorso sinfonico internazionale, giuri esclusivamente composto di personalità estere, ebbe all'unanimità ad assegnare il premio ad un giovane compositore italiano dichiarando in pari tempo esser la nuova scuola sinfonica del nostro Paese la più forte e la più caratteristica.

Opportunamente ancora viene potenziata dal Ministero per la stampa e la propaganda la musica italiana inviando all'estero partiture nostre vecchie e nuove, così da diffonderne la conoscenza ovunque e provocare verso di esse l'interesse di ogni Paese.

Sarebbe ingiusto chiudere questa breve rassegna senza un elogio alla Corporazione dello spettacolo. Essa fu la prima corporazione ad iniziare il lavoro, lavoro eccellente basato sopra nuovi criteri che apportavano utilissimi effetti sia agli organizzatori che ai lavoratori. Costituito il Ministero della stampa e propaganda, la Corporazione dello spettacolo rimane certamente come un prezioso organo tecnico del Ministero che può sempre utilmente valersene.

Il Teatro drammatico, lirico e i concerti, costituiscono mezzi potentissimi di penetrazione ita-

liana nel mondo intero. La musica già era italiana allorchè il Paese nostro era suddiviso in numerosi stati e staterelli.

Oggi l'arte nostra attingerà senza alcun dubbio dalla rinnovata grandezza della Patria un impulso potente che l'avvierà a sempre nuove glorie e noi fidiamo nell'opera del giovane Ministro per aiutare efficacemente quest'arte e gli artisti italiani nel raggiungimento della nobile meta. (*Applausi*).

BARZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZINI. Onorevoli senatori. La vittoria ha messo in evidenza agli occhi del mondo, oltre la forza materiale dell'Italia Fascista, l'incomparabile potenza dell'armamento morale del popolo italiano.

Mai una guerra fu intrapresa con una più illuminata e piena coscienza di popolo, senza la quale meno varrebbero le armi della terra, del mare e del cielo.

A questo formidabile armamento dei cuori ha contribuito l'attività fervida, appassionata e coscienziosa del giornalismo fascista, che l'opera coordinatrice del Ministero della stampa e propaganda magnificamente assiste e guida.

La campagna etiopica, che molti tecnici stranieri giudicavano una impossibile impresa, è giunta fulmineamente al suo epilogo trionfale perchè l'azione, pensata e guidata da un Genio a cui il Destino obbedisce come obbediscono gli uomini, ha trovato nei capi e nei gregari che combattevano la barbarie nera, come nei cittadini tutti che resistevano all'iniquità bianca, una stupenda e compatta preparazione morale, una solida e totale consapevolezza delle ragioni, della giustizia e della necessità della lotta, una ferma e unanime decisione di affrontare al comando del Duce qualsiasi cimento per la difesa dei sacrosanti diritti dell'Italia nel mondo.

La stampa è il veicolo delle notizie, delle idee, dei sentimenti, dei problemi, delle realtà di cui si nutre la coscienza nazionale, una circolazione di sangue spirituale che arriva ad ogni anima e che deve essere pura, sana, ed unica, formare un sistema omogeneo che trasmetta ovunque ogni fremito della vita nazionale pulsando con lo stesso ritmo al palpito di un solo cuore.

Il Ministero della stampa e propaganda, che le energie costruttive, la limpida visione, il talento organizzativo del Ministro Galeazzo Ciano hanno portato alla più alta efficienza, compie mirabilmente la funzione di orientare ed armonizzare l'attività della stampa fascista, intonata a questa formidabile concordia nazionale che fa della volontà italiana un blocco irresistibile.

La guerra, che è il collaudo e la prova definitiva dei valori di una Nazione, ha dimostrato la vitale importanza del Ministero della stampa e Propaganda, Ministero della difesa spirituale del Paese, attraverso le cui direttive ed i cui consigli il giornalismo italiano si è potenziato come strumento di informazione e di guida.

Nell'atmosfera della Rivoluzione fascista il

giornalismo italiano ha assunto uno slancio, un ardore, una passione, che ricordano lo spirito rivoluzionario e patriottico della sua giovinezza nei giorni del Risorgimento, la grande febbre dei tempi in cui si crea la storia, in cui si va avanti, ed i tristi lontani decenni dello scetticismo e della stagnazione sono dimenticati.

L'epopea entra nella cronaca; dal Ministero della stampa e propaganda non vengono soltanto consigli e direttive ma anche eloquenti ed imperativi esempi di eroismo; i voli audaci del Ministro Ciano attraverso i cieli delle battaglie etiopiche, nelle raffiche di piombo, hanno detto al mondo prodigiose e trascinanti verità sullo spirito fascista quali nessuna propaganda poteva dire. (*Applausi*).

La disciplina costituisce la caratteristica, il vanto e la superiorità della stampa fascista, una disciplina entusiasta che certi paesi stranieri ci invidiano, e perciò deplorano, la quale rappresenta la liberazione del giornalismo italiano da dipendenze che spesso lo asservivano ad interessi estranei e talvolta opposti all'interesse supremo della Nazione. (*Applausi*).

Il giornale è un'arma potente, e noi ricordiamo il tempo in cui quest'arma serviva a tendere imboscate dietro a tutte le siepi dell'opportunità, in una perpetua guerriglia disgregatrice. Il giornalismo fascista è all'esclusivo servizio della fortuna e della grandezza della Patria.

La disciplina giornalistica è una necessità essenziale soprattutto in epoca di guerra, e dal 1914 la guerra in realtà, sotto una forma o sotto un'altra, non è mai cessata nel mondo. Da militare è diventata economica; alle trincee ha sostituito baluardi doganali dai quali si respingono merci, emigranti e lavoro come si respinge un nemico; per catturare l'oro degli altri, si sono organizzate immense offensive finanziarie da paesi alla cui politica si adattano le parole del Giusti: «La spada è un'arma stanca — scanna meglio la banca»; è venuto l'assedio delle sanzioni. Ma, anche senza cannonate, queste ostilità hanno sempre uno scopo di guerra: quello di piegare l'avversario con la rovina e la fame.

La prospettiva di affamare popolazioni inermi non turba le coscienze pacifiste. Infatti nulla le irrita come il non riuscirvi.

In questo mondo agitato e aggressivo, la disciplina ci rende invincibili: disciplina di animi e disciplina di opere in ogni campo e in ogni attività della vita nazionale. La disciplina della stampa fascista esprime e consolida la poderosa unità morale del popolo italiano.

Sotto la guida illuminata e vigilante del Ministero della stampa e propaganda, il giornalismo italiano assolve nobilmente la sua missione. Esso non è perfetto, no; ma una sua maggiore perfezione tecnica seguirà certamente la sua ascesa spirituale. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al Relatore e al Ministro.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente l'estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, comandati a compiere voli per ragioni di servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico » (N. 1153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente l'estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, comandati a compiere voli per ragioni di servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente la estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, comandati a compiere voli per ragioni di servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 4:

Art. 4. — Le tabelle A e B per la determinazione della misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico nei riguardi rispettivamente del personale militare e di quello civile, annesse alla legge 10 gennaio 1929-VII, n. 59, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA A.

PERSONALE MILITARE

G R A D O	MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO		
	In caso di morte o di infermità ascrivibile alla 1ª categoria	In caso di infermità ascrivibile alla 2ª categoria	In caso di infermità ascrivibile alla 3ª categoria
Maresciallo dell'Aria e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	75.000	67.500	56.250
Generale di squadra aerea comandante designato d'Armata e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	65.000	58.500	48.750
Generale di squadra aerea e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	55.000	49.500	41.250
Generale di divisione aerea, tenente generale del Genio aeronautico e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	50.000	45.000	37.500
Generale di brigata aerea, maggior generale del Genio aeronautico, maggior generale di Commissariato aeronautico e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	40.000	36.000	30.000
Colonnello e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	35.000	31.500	26.250
Tenente colonnello e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	32.000	28.800	24.000
Maggiore e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	29.000	26.100	21.750
Capitano e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	26.000	23.400	19.500
Tenente e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	23.000	20.700	17.250
Sottotenente e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	21.000	18.900	15.750
Maresciallo di I classe e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	19.000	17.100	14.250
Maresciallo di II classe e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	18.000	16.200	13.500
Maresciallo di III classe e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	17.000	15.300	12.750

MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO

G R A D O	MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO		
	In caso di morte o di infermità ascrivibile alla 1ª categoria	In caso di infermità ascrivibile alla 2ª categoria	In caso di infermità ascrivibile alla 3ª categoria
Sergente maggiore e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	15.000	13.500	11.250
Sergente e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	13.000	11.700	9.750
Primo aviere e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	9.000	8.100	6.750
Aviere scelto e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	8.500	7.650	6.375
Aviere e gradi corrispondenti dei vari Corpi Militari dello Stato	8.000	7.200	6.000

TABELLA B.

PERSONALE CIVILE

1°	75.000	67.500	56.250
2°	65.000	58.500	48.750
3°	55.000	49.500	41.250
4°	50.000	45.000	37.500
5°	40.000	36.000	30.000
6°	35.000	31.500	26.250
7°	32.000	28.800	24.000
8°	29.000	26.100	21.750
9°	26.000	23.400	19.500
10°	23.000	20.700	17.250
11°	21.000	18.900	15.750
12°	17.500	15.750	13.125
13°	16.500	14.850	12.375

L'articolo 4 prende il numero 5.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonché la costruzione e manutenzione del Regio naviglio » (N. 1154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonché la costruzione e manutenzione del Regio naviglio ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonché la costruzione e manutenzione del Regio naviglio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 483, che approva il piano regolatore di massima di Adria e le relative norme di attuazione » (N. 1155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 483, che approva il piano regolatore di massima di Adria e le relative norme di attuazione ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 483, col quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Adria, con le relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 435, concernente la definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino » (N. 1157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 435, concernente la definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 435, concernente la definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio » (N. 1158).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, relativa al credito alberghiero » (N. 1159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, relativa al credito alberghiero ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, relativa al credito alberghiero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita l'importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5 000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle Colonie italiane » (N. 1161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita l'importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5.000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle Colonie italiane ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita l'importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5.000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1936

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali recuperati con le proprie navi dalla Società Ricuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità » (N. 1162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali recuperati con le proprie navi dalla Società Ricuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali recuperati dalla Società Ricuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 424, concernente facilitazioni all'esportazione di semolini e di paste alimentari prodotti con grano tenero temporaneamente importato » (N. 1163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 424, concernente facilitazioni all'esportazione di semolini e di paste alimentari prodotti con grano tenero temporaneamente importato ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 424, concernente facilitazioni all'esportazione di semolini e di paste alimentari prodotti con grano tenero temporaneamente importato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce di Reggio Emilia e il piano della strada di accesso al costruendo quartiere delle case popolari in località Tagliate » (N. 1164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce di Reggio Emilia e il piano della strada di accesso al costruendo quartiere delle case popolari in località Tagliate ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce di Reggio Emilia e il piano della strada di accesso al costruendo quartiere delle case popolari in località Tagliate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione » (N. 1165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale della Associazione nazionale per il controllo della combustione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIX, n. 454, relativo al rifornimento dei pellami occorrenti al fabbisogno delle Forze Armate » (N. 1166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 454, relativo al rifornimento dei pellami occorrenti al fabbisogno delle Forze armate ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 454, relativo al rifornimento dei pellami occorrenti al fabbisogno delle Forze armate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, concernente la istituzione di una Divisione speciale di Polizia nella città di Napoli » (N. 1167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, concernente la istituzione di una Divisione speciale di Polizia nella città di Napoli ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, concernente l'istituzione di una Divisione speciale di Polizia nella città di Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, concernente la

fusione dell'Opera Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto "Umberto Maddalena" in Gorizia » (N. 1168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, concernente la fusione dell'Opera Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto "Umberto Maddalena" in Gorizia ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, concernente la fusione dell'Opera Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto « Umberto Maddalena » in Gorizia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, relativo alla disciplina della raccolta, del ricevimento e della salatura delle pelli bovine ed equine fresche » (N. 1169).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, relativo alla disciplina della raccolta, del ricevimento e della salatura delle pelli bovine ed equine fresche ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, relativo alla disciplina della raccolta, del ricevimento e della salatura delle pelli bovine ed equine fresche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 516, contenente modificazioni alla legge 13 dicembre 1928, n. 3107, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico » (N. 1170).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1936

in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 516, contenente modificazioni alla legge 13 dicembre 1928, n. 3107, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 516, contenente modificazioni alla legge 13 dicembre 1928, n. 3107, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario » (N. 1171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno » (N. 1172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito approvato col Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626 » (N. 1173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito approvato col Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito, approvato col Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, relativo al trattamento economico del Maresciallo d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale » (N. 1174).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, relativo al trattamento economico del Maresciallo d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, concernente il trattamento economico del Maresciallo d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte riguardante l'Italia » (N. 1175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte riguardante l'Italia ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte riguardante l'Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589, contenente norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale "Rendita 5 per cento" » (N. 1176).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589, contenente norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale "Rendita 5 per cento" ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589, contenente norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale « Rendita 5 per cento ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, portante modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, l'istituzione di una imposta di fabbricazione

sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al Testo Unico per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas » (N. 1180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, portante modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, l'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al Testo Unico per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, portante modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, la istituzione di un'imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al Testo Unico per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 dell'allegato C,

in fine del primo comma, lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: e infine al 10 per cento del costo medesimo quando questo non sia superiore a 3 centesimi.

La lettera a) del secondo comma è così sostituita:

a) l'energia elettrica impiegata per l'illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o da Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o di speciali regolamenti.

La lettera a) del 5° comma è così sostituita:

a) il gas impiegato per l'illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o da Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o di speciali regolamenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei primi 16 disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzini, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Berenini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Brusati, Burzagli.

Cagnetta, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Celesia, Centurione Scottò, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Concini, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Crèspi Mario, Crèspi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Riseis, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Falck, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giardini, Gigante, Giordano, Giusti del Giardino, Gonzaga, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Martin-Franklin, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Morpurgo, Mosconi.

Nomis di Cossilla.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Perla, Perris, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Ettore, Pujia.

Renda, Ricci, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Sanarelli, Sandicchi, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Sitta, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tolomei, Torre, Tournon.

Vaccari, Vassallo, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente l'estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, comandati a compiere voli per ragioni di

servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico (1153):

Senatori votanti	160
Favorevoli	158
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonchè la costruzione e manutenzione del Regio naviglio (1154):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV n. 483, che approva il piano regolatore di massima di Adria e le relative norme di attuazione (1155):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 435, concernente la definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino (1157):

Senatori votanti	160
Favorevoli	158
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1158):

Senatori votanti	160
Favorevoli	158
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, relativa al credito alberghiero (1159):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata con-

EGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1936

sentita l'importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle colonie italiane (1161):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali recuperati con le proprie navi dalla Società Ricuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità (1162):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 424, concernente facilitazioni all'esportazione di semolini e di paste alimentari prodotti con grano tenero temporaneamente importato (1163):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce di Reggio Emilia e il piano della strada di accesso al costruendo quartiere delle case popolari in località Tagliate (1164):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione (1165):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1936-XIV, n. 454, relativo al rifornimento dei pellami occorrenti al fabbisogno delle Forze Armate (1166):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, concernente la istituzione di una Divisione speciale di Polizia nella città di Napoli (1167):

Senatori votanti	160
Favorevoli	158
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, concernente la fusione dell'Opera Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto «Umberto Maddalena» in Gorizia (1168):

Senatori votanti	160
Favorevoli	157
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, relativo alla disciplina della raccolta, del ricevimento e della salatura delle pelli bovine ed equine fresche (1169):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 516, contenente modificazioni alla legge 13 dicembre 1928, n. 3107, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico (1170):

Senatori votanti	160
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Concini e Sandicchi, Burzagli, Cogliolo, Cian, Montresor, Mazzucco, Sandrini, Guadagnini, Celesia, Berio, Crespi Silvio e Facchinetti a presentare alcune relazioni.

CONCINI. Anche a nome del senatore Sandicchi, ho l'onore di presentare al Senato la

Relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva (LXXXII Doc.).

BURZAGLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia marina (1179).

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, che disciplina il condominio

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1936

nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti (1205).

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, relativo alle modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie (1188).

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale (1207).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia (1208).

SANDRINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori (1146).

GUADAGNINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del Comune di Aprilia, in Provincia di Littoria (1187).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 702, che autorizza il collocamento fuori ruolo di personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie per servizio di istituto (1198);

Conversione in legge con modificazione del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero (1182).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la: Relazione della Commissione di contabilità interna sul rendiconto delle spese interne 1934-1935 e sul progetto di bilancio interno 1936-37 (Doc. LXXXIV-LXXXV).

CRESPI SILVIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili (1142);

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1150).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga

fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati (1199).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Concini e Sandicchi, Burzagli, Cogliolo, Cian, Montresor, Mazzucco, Sandrini, Guadagnini, Celesia, Berio, Crespi Silvio e Facchinetti della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Prima di procedere alla lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì, chiedo al Senato di poter aggiungere all'ordine del giorno, quei disegni di legge le cui relazioni siano tempestivamente presentate.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito. Venerdì 22 maggio, 187^o giorno dell'assedio economico, alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1189). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (1094). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Riduzione al 4,75 per cento del tasso d'interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di S. Cesarea verso il Demanio (1127). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili (1142). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori (1146). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1150). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Istituzione di una «Cassa sottufficiali» della Regia marina (1151). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero (1182). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia marina (1179). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario (1171). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII Censimento della popolazione del Regno (1172). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio Esercito approvato col Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626 (1173). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, relativo al trattamento economico del Maresciallo d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale (1174). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte riguardante l'Italia (1175). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589, contenente norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale « Rendimento 5 per cento » (1176). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, portante modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali. l'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al Testo Unico per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas (1180). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del Comune di Aprilia, in provincia di Littoria (1187). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, relativo alle modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie (1188). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greg-

gio (jodina) che si esporta (1191). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (1193). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XIV, e destinato alla preparazione del cognac (1194). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed altri bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 16 aprile 1936-XIV, n. 670, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1195). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 510, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura (1196). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 702, che autorizza il collocamento fuori ruolo di personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie per il servizio di istituto (1198). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2246, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati (1199). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti (1205). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale (1207). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia (1208). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Approvazione del contratto 9 marzo 1936-XIV, concernente alienazione al Comune di Siena di tre vecchie caserme demaniali, e contributo da parte del Comune di Siena nella spesa per la costruzione di una nuova caserma (1212). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di risanamento della città di Bologna (1213). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale (1215). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge

30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo (1223). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1214). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

La seduta è tolta (ore 19,35).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.



LXIX^a SEDUTA

VENERDI 22 MAGGIO 1936 - Anno XIV

(187° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Comitato segreto	Pag.	2283
Congedi		2242
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali » (1094). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). Pag.		2250
« Riduzione al 4,75 per cento del tasso d'interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di S. Cesarea verso il Demanio » (1127). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2251
« Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori » (1146). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2256
« Agevolazioni per l'aviazione da turismo » (1150). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2256
« Istituzione di una "Cassa sottufficiali" della Regia marina » (1151). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2257
« Conversione in legge con modificazione, del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero » (1182). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2259
« Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia marina » (1179). (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2260
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del Comune di Aprilia, in provincia di Littoria » (1187). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2263
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, relativo alle modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie » (1188). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2263

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greggio (jodina) che si esporta » (1191). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2263
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali » (1193). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2263
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XIV, e destinato alla preparazione del cognac » (1194). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2264
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed altri bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 16 aprile 1936-XIV, n. 670, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1195). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2264
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 510, recante provvedimenti in favore dell'agricoltura » (1196). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2264
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 702, che autorizza il collocamento fuori ruolo di personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie per il servizio di istituto » (1198). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2264
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-Anno XIV, n. 2247, concernente depositi a		

garanzia dei contratti di locazione di fabbricati » (1199). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2265

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti » (1205). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2265

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale » (1207). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2265

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia » (1208). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2265

« Approvazione del contratto 9 marzo 1936-Anno XIV, concernente alienazione al Comune di Siena di tre vecchie caserme demaniali e contributo da parte del Comune di Siena nella spesa per la costruzione di una nuova caserma » (1212). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2266

« Agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di risanamento della città di Bologna » (1213). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2266

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale » (1215). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2266

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo » (1223). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2267

(Discussione):

« Approvazione della convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili » (1142). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2251

SILVIO CRESPI, relatore. 2251

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1214). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2267

BROGLIA 2267

FELICI 2270

RICCI 2273

FLORA 2278

(Presentazione) 2243

(Seguito della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1189). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2245

CIANO, ministro per la stampa e propaganda. 2245

Nomina di Commissario (senatore Flora) 2243

Relazioni:

(Presentazione). 2243, 2283

Ringraziamenti 2242

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 2261, 2281

La seduta è aperta alle ore 16.

CARLETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Belfanti per giorni 2; Bevione per giorni 2; Cimatì per giorni 5; Cogliolo per giorni 2; Credaro per giorni 2; D'Achiardi per giorni 2; De Capitani d'Arzago per giorni 2; De Cillis per giorni 10; Di Bagno per giorni 2; Guidi per giorni 2; Mantovani per giorni 2; Montuori per giorni 2; Pagliano per giorni 2; Peglion per giorni 2; Perrone Compagni per giorni 2; Ronco per giorni 2; Salata per giorni 2; Salmoiraghi per giorni 2; Spiller per giorni 3; Tamborino per giorni 2; Treccani per giorni 2; Vicini Marco Arturo per giorni 2; Vinassa de Regny per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Albricci ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto.

« Roma, 21 maggio 1936-XIV.

« Eccellenza,

« Le sono immensamente grata per le nobili, eloquenti parole da Lei pronunziate in Senato, degne della bella figura morale di Albricci che tutta la sua operosa e generosa vita consacrò al bene dell'Italia da lui tanto amata!

« A Lei Eccellenza invio i miei sentitissimi ringraziamenti.

« Con profonda commozione e riconoscenza.

« Contessa Vittoria Albricci Doix ».

Nomina di Commissario.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che a norma del mandato conferitomi nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho chiamato a far parte della Commissione per il giudizio il senatore Flora in sostituzione del defunto senatore Borsarelli.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dare lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

CARLETTI, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.*Dal Presidente della Camera dei Deputati:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale (1215).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale (1216).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei (1217).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione (1218).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente l'autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori (1219).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 327 (1220).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro (1221).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla esten-

sione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari (1222).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei Conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo (1223).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolero all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali (1224).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale (1225).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero (1226).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, riguardante l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico (1227).

Dal Ministro delle finanze:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII (1229).

Dal Ministro delle colonie:

Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età (1228).

RELAZIONI*Dalla Commissione per le petizioni:*

2º elenco di petizioni (Doc. LXXXIII).

Dalla Commissione di finanza:

Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età (1228). — *Rel.* SCHANZER.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936 (1197). — *Relatore* SIRIANNI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette (1192). — *Rel.* BROGLIA.

Dalla Commissione per le tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il bene-

ficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero (1226). — *Rel.* LUCIOLLI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma (707-B). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale (951-B). — *Rel.* MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 707, per l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali (1210). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione (1218). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, recante aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (1209). — *Rel.* MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re (1190). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, che approva il piano regolatore edilizio di massima della città di Fiume, con le relative norme di attuazione (1204). — *Rel.* TOLOMEI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo (1184). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada (1203). — *Rel.* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale (1200). — *Rel.* FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale (1225). — *Rel.* FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme

per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di Stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327 (1220). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro (1221). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni (1206). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo alla approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » (1201). — *Rel.* BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei (1217). — *Relatore* MILIANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolero all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali (1224). — *Rel.* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari (1222). — *Rel.* VALAGUSSA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, che reca disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini (1183). — *Relatore* VALAGUSSA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sulla applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori (1219). — *Rel.* VALAGUSSA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale (1216). — *Rel.* COGLIOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di addetti stampa presso le Regie Rappre-

sentanze diplomatiche all'estero (1202). — *Relatore* DE MARINIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino (1181). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1185). — *Relatore* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale (1186). — *Rel.* MILIANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi, mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni (1211). — *Rel.* RUSSO.

Seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello: « Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per la stampa e la propaganda.

CIANO, *ministro per la stampa e propaganda. (Applausi vivissimi e prolungati).*

Onorevoli Senatori. Il nucleo formatore del Ministero per la stampa e propaganda, sul cui bilancio ho l'onore adesso di riferire, si trova già nell'Ufficio Stampa del Capo del Governo, creato subito dopo il trionfo della Rivoluzione. Apparve chiaro che non si trattava di uno dei soliti Uffici Stampa di vecchia memoria, bensì di un organo nettamente politico che aveva il compito di indirizzare, coordinare e potenziare il giornalismo italiano, ai fini di renderlo degno della sua missione. Le successive leggi che hanno regolato la materia di stampa, hanno assegnato al giornalismo, con la più schietta evidenza, il suo ruolo nelle attività del Regime: quello di un servizio pubblico, direi quasi, per la sua stessa natura, di uno tra i più delicati e capillari servizi pubblici. Fu in tal modo che esso cessò di essere un affare privato, per divenire uno strumento di civiltà al servizio della Patria; un formidabile mezzo per l'educazione del popolo fascista, il quale, avuti nella scuola gli elementi fondamentali della sua cultura, trova poi

nella lettura quotidiana i principi della sua formazione morale, intellettuale e politica.

È evidente che, assegnato al giornalismo un compito così alto, lo Stato doveva poi intervenire, sia direttamente sia attraverso organi speciali, per svolgere l'indispensabile azione di propulsione e di controllo.

Ma, nei nostri tempi, accanto alla stampa ed agli altri tradizionali mezzi di divulgazione quali il libro e il teatro, venivano a prendere posto, dapprima insensibilmente e poi con sempre maggiore autorità, nuovi strumenti di informazione politica e di formazione spirituale: due sopra ogni altro potentissimi, per la vivacità della loro azione e per la difficoltà di frapporre ad essa barriere e controlli: intendo parlare del cinematografo e della radiodiffusione.

L'organo dello Stato, che aveva il compito cui ho prima fatto cenno, assumeva di conseguenza importanza e proporzioni tali, da rendere necessaria, in un primo tempo, la trasformazione in Sottosegretariato di Stato e successivamente, essendosi aggiunte nuove e vaste funzioni, la elevazione a Ministero.

Poichè è la prima volta che il bilancio di tale organismo viene sottoposto all'esame di questa Alta Assemblea, cui i problemi della cultura e dello spirito suonano grati e familiari, ritengo possa essere di qualche interesse e utilità compiere un rapido esame panoramico degli organi di cui il Ministero è composto, nonché delle attività da essi svolte.

Le Direzioni Generali per la Stampa Italiana e per la Stampa Estera, cronologicamente le prime nella formazione del Ministero, sviluppano il loro lavoro in settori evidentemente diversi, ma con intesa e sincronia assolute.

La Direzione Generale per la Stampa Italiana oltre al compito precipuo di seguire e indirizzare la stampa sia quotidiana che periodica, ha quello di disciplinare quanto concerne l'attività giornalistica e editoriale, e di vigilare affinché siano osservate le leggi e i regolamenti.

Il controllo da essa compiuto non si limita all'azione negativa di porre su questo o quel problema il cartello con scritto « vietato ». Al contrario. Ogni interessante questione che trovi eco nella stampa, ha poi nel Ministero un pronto e sollecito segnalatore alla autorità competente, così come, talvolta, è la stessa Direzione Generale che mette in evidenza presso il giornale l'opportunità della discussione su un determinato argomento.

Ma la più assoluta intransigenza ispira invece la Direzione Generale, secondo le alte e personali direttive del Duce, allorchè entrano in gioco la sanità fisica e spirituale del popolo. Si deve a questa intransigenza se dai nostri giornali è scomparsa, o per lo meno è stata confinata allo spazio della notizia scheletrica, la « cronaca nera », che altro non era se non l'apologia morbosa del delitto, compiuta ai fini di malintesa utilità editoriale. (*Approvazioni*). Contrariamente alle previ-

sioni dei « competenti », il popolo italiano compra e sempre più legge il giornale, anche se esso non contiene ormai le colonne torbide delle colpe degli uomini. Anzi è grato a chi ha saputo in lui sostituire la curiosità malsana delle bassezze e delle miserie, con l'interesse nobile verso i problemi più alti della verità e della bellezza.

Dato al giornalismo questo carattere, si doveva necessariamente regolare l'uso della professione. Nel passato, quella del giornalista, era spesso la professione di chi non ne aveva alcuna. Ciò non è più. Norme e organizzazioni sindacali hanno disciplinato questa materia. Il giornalista gode nel Regime di una situazione morale e materiale chiara e dignitosa, del tutto pari a quella delle altre professioni, mentre, oltre all'azione direttamente svolta dal Ministero, l'opera assistenziale di categoria è compiuta dall'Istituto di Previdenza, che funziona egregiamente, e che fu creazione della mente e del cuore indimenticabili di Arnaldo Mussolini. (*Applausi*).

La classe giornalistica si è resa conto della sua missione in Regime Fascista. Il suo sforzo per affinarsi e adeguarsi è notevole. E da questo banco mi è grato segnalare e testimoniare che i giornalisti, durante la campagna dell'Africa Orientale, rifiutarono le comode sistemazioni di retrovia per condividere col legionario il disagio e il pericolo. (*Applausi*). Due di essi, cadendo sul campo, ne condivisero anche la gloria.

Pure il libro è oggetto di particolare attenzione da parte nostra. La legge che regolava il controllo sui libri era piuttosto vaga. Tra una maglia e l'altra della rete sfuggivano e si diffondevano pubblicazioni indesiderabili per ragioni diverse.

Con circolare del Capo del Governo in data 3 aprile 1934 e successivamente con Regio decreto-legge del 24 ottobre 1935, si è modificata la legislazione in materia, dando facoltà al Ministero per la Stampa e la Propaganda di provvedere alla revisione di tutta la pubblicazione libraria, revisione compiuta con criteri nettamente rivoluzionari. Mettiamo bene in chiaro che non si tratta di una miope e gretta censura, che circoscrive la libertà dell'artista o limita l'espressione dello scienziato. Ogni pura manifestazione del pensiero è accolta, rispettata e diffusa. Ma se taluno cercasse di nascondere sotto il pretesto dell'arte un contrabbando inqualificabile; se taluno volesse, col paravento della scienza, divulgare idee che offendono l'etica nazionale, religiosa e sociale del Fascismo, allora la più assoluta intransigenza ispirerebbe l'opera del Ministero, e le pubblicazioni incriminate sarebbero eliminate senza pietà.

Ma anche sotto altro aspetto, il problema del libro è oggetto di studio da parte nostra. Bisogna potenziare l'editoria nazionale. Occorre potenziarla ai fini della cultura del popolo ed anche, benchè ciò possa apparire audace, per migliorare la nostra produzione letteraria e scientifica. Occorre favorirla

per quella singolare azione di propaganda che all'estero è rappresentata dalla diffusione della produzione libraria di un Paese.

Esistono a tal uopo vari organismi, e tutti si può dire abbiano lavorato con attività e con fede. Se i risultati non sono stati del tutto lusinghieri, ciò si deve alla mancanza di coordinamento, alla scarsità dei mezzi, ed anche alla difficoltà del compito. Adesso, per ovviare agli inconvenienti che si sono manifestati, è allo studio, da parte del Ministero e degli organi corporativi competenti, un provvedimento con cui verrà creato un Istituto che assumerà poteri e funzioni di quelli finora esistenti, e che potrà svolgere, con unità e continuità di direttive, un'opera altamente proficua. Il libro italiano deve riprendere, nel mondo, quel rango che gli compete. In breve, lo riprenderà.

La nostra azione, nei riguardi della Stampa estera, si limita a favorire la libera opera dei corrispondenti stranieri residenti in Roma, e fuori, a mezzo delle Regie Rappresentanze, a mantenere i necessari contatti con le Direzioni dei giornali. A tal fine sono stati di recente istituiti gli Addetti Stampa. Funzionari specializzati del Ministero per la Stampa e la Propaganda, potranno, a simiglianza degli altri addetti tecnici, prendere più proficuo contatto col mondo giornalistico dei Paesi in cui saranno accreditati. Non avranno essi soltanto funzioni di cernita giornalistica, ma, seguendo il movimento quotidiano della Stampa, dovranno svolgere un'azione di sana propaganda, un'oggettiva chiarificazione di quanto bisogna far conoscere del nostro travaglio politico creativo e della nostra attività spirituale, culturale e scientifica. L'Addetto stampa assumerà la figura del messaggero nel mondo del pensiero, dell'arte e della cultura italiana nella grandezza millenaria delle sue tradizioni e nella viva realtà del suo presente operoso.

Lo spazio che l'Italia Fascista occupa nell'opinione pubblica mondiale è singolarmente grande, ed aumenta di giorno in giorno. I corrispondenti esteri che a Roma erano nel 1922, 37, sono oggi 143. Essi ben conoscono la nostra politica nei riguardi della Stampa: politica che si sintetizza nella parola « verità ». Idolatria della verità, nuda, schietta, integrale, sempre, quando è grata e specialmente quando non lo è. (*Approvazioni*).

I bollettini e tutti i documenti ufficiali delle nostre operazioni di guerra in Africa Orientale sono una formidabile testimonianza del nostro costume giornalistico. (*Applausi*). Anche quella stampa straniera che in un primo tempo amava accettare con cieca fiducia i frutti della fervida fantasia avversaria, ha finito, alla prova dei fatti, coll'accogliere in forma totalitaria le nostre affermazioni. La verità si è imposta. Ed abbiamo provato che essa è la sola degna di un popolo forte, sereno ed orgoglioso. (*Applausi generali*).

I nostri diretti strumenti di diffusione nel mondo sono in via di potenziamento e di accrescimento.

La vecchia Agenzia Nazionale « Stefani » ha abbandonato il piede di casa, per assumere, come conviene, veste e carattere di organo internazionale. Molto già è stato fatto. Molto più ancora si dovrà fare.

Un particolare interesse presenta, a questo proposito, lo sviluppo della radiofonia. Essa è per certo il più formidabile strumento posto al servizio della propaganda internazionale. Presso tutti i popoli il numero degli apparecchi riceventi segue un crescendo notevolissimo. La voce che giunge attraverso lo spazio colpisce a fondo la fantasia dell'ascoltatore.

Mentre, in questo campo, avevamo un ritardo di partenza di alcuni anni rispetto ad altre nazioni europee, adesso, in seguito al lavoro compiuto nel biennio 1934-35, l'organizzazione tecnica e politica della nostra radio ha raggiunto un grado tale da metterla, almeno, alla pari con quella dei Paesi che in questo settore erano all'avanguardia.

Mi riservo far cenno più oltre all'attività artistica della radiofonia: qui mi riferisco soltanto all'aspetto giornalistico e politico della questione. Valendoci degli ottimi impianti tecnici, parliamo al mondo in 18 lingue: albanese, bulgaro, rumeno, arabo, tedesco, ungherese, inglese, croato, francese, greco, spagnolo, portoghese, giapponese cinese, indiano, olandese, esperanto ed ebraico. I nostri notiziari sono seguiti ovunque col più vivo interesse. Lo provano le 59.084 lettere giunte lo scorso anno da radioascoltatori stranieri. Ad ognuno è stato risposto. Chi domandava delucidazioni o notizie le ha avute. Ed alle 24.008 richieste di materiale informativo sul Fascismo ha fatto riscontro l'invio di 124.546 pubblicazioni od opuscoli.

Un'innovazione è stata apportata con la creazione dei corsi radiofonici di lingua italiana con relativo invio gratuito di dispense scritte per la Germania, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, l'Ungheria, la Grecia e la Romania. Il totale degli allievi iscritti a questi corsi supera i 35.000, mentre migliaia di domande pervengono da altri Stati chiedendo l'inizio di corsi analoghi. Ciò avrà luogo non appena sarà approntata la nuova potentissima Stazione di Santa Palomba, che, decongestionando le altre del doppio servizio per l'interno e per l'estero, consentirà un grande sviluppo alle nostre iniziative di propaganda.

Quest'ansia diffusa e profonda di apprendere la nostra lingua ha un significato che non può sfuggire. Solo quando la stella di un popolo sale nei cieli della potenza, gli uomini portano su quel popolo l'interesse e lo studio, mentre se ne distaccano non appena un arcano istinto li avvisa che la decadenza è in atto o sta per cominciare. (*Applausi*).

Mi è occorso di pronunciare più volte la parola « propaganda ». Non è ovunque gradita, ed in certi Paesi basta a far mettere in funzione i campanelli d'allarme della suscettibilità nazionale. Le si attribuisce un significato misterioso e un po' tor-

vido. Però la nostra attività è valsa a modificare, almeno nei nostri riguardi, tali prevenzioni.

Si è compreso che non volevamo nè compiere tentativi di proselitismo aggressivo nè insinuarci nella vita interna di altri Paesi. Intendevamo ed intendiamo invece svolgere un'indispensabile opera di chiarificazione dell'attività fascista, di documentazione viva e aggiornata del pensiero e delle creazioni del Regime. Opera resa necessaria dal continuo ingrossarsi delle schiere di coloro che in tutti i Paesi e ogni giorno si avvicinano al Fascismo; opera indispensabile per vincere quelle resistenze che vengono fatalmente fraposte alla marcia delle idee nuove e trionfanti.

Il Ministero per la stampa e per la propaganda, subito dopo il suo sorgere, è stato collaudato da una prova eccezionale. Il conflitto italo-etiope ha incoraggiato la coalizione antitaliana all'uso dei mezzi più sleali di lotta. Menzogne e calunnie senza fine sono state diffuse in una certa stampa internazionale. Da parte nostra nessun mezzo è stato trascurato per illuminare l'opinione pubblica mondiale sulla verità dei fatti e sulla bontà della nostra causa. Gli effetti, forse, non sono tutti e sempre visibili. Certo non saranno dai nostri avversari ammessi o accettati, nondimeno si notano nei tanti riconoscimenti di cui si possono dare infinite prove, nelle adesioni che sempre più si manifestano, nelle reazioni irose e sterili dei circoli responsabili colpiti.

L'attività di propaganda non si è limitata al settore strettamente politico. Arte, cultura, scienza hanno trovato nel Ministero il divulgatore costante. Il coordinamento e l'impulso delle molteplici attività intese a diffondere all'Estero la conoscenza dell'Italia sono stati compiuti con continuità di direttive: la necessità di mantenere stretti e quotidiani i contatti con i milioni di connazionali residenti all'Estero è sempre stata viva e presente al nostro spirito.

Materiale di documentazione, statistiche, fotografie, opuscoli, libri sono stati diffusi a centinaia di migliaia di copie. Circuiti di sale cinematografiche sono stati organizzati in tutti i continenti, ove pellicole di nostra produzione testimoniano ad amici e nemici la novissima potenza dell'Italia.

Esposizioni d'arte sono state preparate e tutte hanno incontrato il più largo successo. Tra le tante, merita particolare menzione la Mostra d'Arte Italiana realizzata a Parigi nel maggio scorso. In un momento così singolare della nostra vita nazionale, mentre già salpava il corpo di spedizione destinato a rinnovare in Africa i fasti di Roma, questa superba raccolta di capolavori, che non ha avuto precedenti e non avrà mai più l'eguale, testimoniava, nel cuore di Parigi, l'universale e immortale civiltà dell'Italia. (*Applausi*).

Altro compito difficile, ma di singolare interesse, affidato al Ministero, fu quello di riorganizzare, vorrei anzi dire, di dar nuova vita all'industria cinematografica. Questa arte, così caratteristica del

nostro tempo, anche se non nacque tra noi, aveva avuto qui una rigogliosa giovinezza. Il primato italiano fu, per molti anni indiscusso. Poi sfiorì in Italia, ed ebbe sviluppo altrove. Per molto tempo vivemmo, anche in questo campo, di ricordi. Ma è sterile, e notevolmente umiliante, ricordare un primato perduto, se non si è in grado di lottare per riconquistarlo.

La creazione della Direzione Generale per la Cinematografia segna la decisione del Governo di intervenire a fondo e con scopi precisi nell'andamento delle cose cinematografiche. Conviene notare che in tutte, o quasi tutte le nazioni europee, vi è un intervento statale. Talvolta anzi è lo Stato che si fa produttore diretto. Sono evidenti le ragioni di un interessamento così profondo. Il cinematografo costituisce oggi, ovunque, lo strumento più forte per l'educazione estetica, morale e politica del popolo. In Italia — e il nostro Paese non è tra quelli che registrano gli indici più alti — furono venduti lo scorso anno 223 milioni di biglietti.

Le impressioni lasciate dallo spettacolo cinematografico sono tra le più vive e le più nette sull'animo delle folle, ed in specie su quello dei giovani. Vi è poi il lato economico del problema. L'industria cinematografica, che oggi comincia a risorgere, ma che è ancora lontana da quello sviluppo che dovrà raggiungere, assicura la vita, tra produzione, esercizio, e attività affini, ad oltre 50.000 famiglie. In alcuni Paesi ha preso rango altissimo tra le industrie nazionali: in America tiene il secondo posto, in Germania raggiunse il terzo.

Allorchè fu deciso l'intervento statale, non esisteva più nulla, o peggio, esistevano ancora dei detriti di organismi e delle scorie di mentalità, di cui bisognava sgombrare il campo se si voleva iniziare un'opera di ricostruzione. Fu fatto, senza indugi e con energia. Poi venne una serie di provvedimenti diretti a potenziare la produzione nazionale: dal finanziamento di Stato alle pellicole giudicate degne, all'obbligo di proiezione, alle garanzie sulla distribuzione e sul noleggio. Le Commissioni di censura furono riformate nella loro composizione, ed ebbero mansioni più vaste. Anche sull'estetica e sulla tecnica della pellicola vennero chiamate a giudicare.

È chiaro che un così assiduo interessamento da parte dello Stato, che un'assistenza così attiva, comportassero la necessità di modificare il carattere della produzione, che fino ad allora si era mantenuta frammentaria, incolore ed assente. Ben lontano dal volere imprimere alla produzione un sapore di propaganda, penso però che un'arte come la cinematografica, destinata a varcare spesso i confini, debba riprendere i motivi della vita fisica e spirituale del popolo. Penso che soltanto ispirandosi alla realtà operante del Paese, o alle glorie della sua storia, o alle bellezze della sua natura possa parlare al nostro spirito e documentare il fiorire di una civiltà potente e nuova. Solo quando riesca ad essere l'espressione del clima storico, poli-

tico e sociale in cui sorge, la cinematografia raggiunge i vertici dell'arte: in caso contrario resta una riproduzione oleografica e scialba di vecchi luoghi comuni, destinata in breve alla tristezza del declino. (*Approvazioni*).

La nuova produzione nostra ha già segnato un progresso che non era quasi sperabile. Dopo molti anni, per la prima volta pellicole italiane furono ricercate all'estero e vi ebbero successi lusinghieri, i quali però ad altro non debbono valere se non ad incitare verso un più duro lavoro, perchè l'industria cinematografica non sopporta improvvisazioni, ma richiede tempo, esperienza, tenacia.

Infatti l'attività della Direzione Generale è rivolta alla creazione di una Città Cinematografica alle porte di Roma, all'organizzazione del Centro Sperimentale e delle Sezioni dei Guf, da cui si trarranno i nuovi elementi tecnici e direttivi della futura industria nazionale, al potenziamento dell'Istituto Luce, che si adeguerà sempre più e meglio all'altezza dei suoi compiti.

Niente affatto convinti del luogo comune che il cinematografo abbia ucciso il teatro, ma nella certezza invece che quest'ultimo abbia ancora delle profonde e fervide ragioni di vita, fu creato l'Ispettorato, col compito di riorganizzare e soprintendere alle manifestazioni spettacolari sia di prosa che liriche e concertistiche.

Molti erano i problemi da affrontare, da quello edilizio, per cui bisogna rendere consona alle necessità della vita moderna la maggior parte dei teatri nazionali, a quello di vigilare l'attività di alcune categorie interessate, a quello di disciplinare paghe e compensi agli artisti, a quelli di inquadrare e dare norma a numerosi enti, che univano alle tradizioni di un'arte squisita quelle di una coerente disciplina.

Alcuni di questi problemi già sono stati risolti; altri sono in via di studio. Comunque, e al di là di quei vantaggi già registrati, è opportuno notare che nel mondo del Teatro la creazione dell'Ispettorato ha portato quel benessere che accompagna sempre l'esistenza di una autorità ben disegnata. Di questo nuovo clima se ne avvantaggeranno — e già ne abbiamo gli indizi — la produzione e l'organizzazione, che, nel Ministero, trovano in ogni momento una guida morale ed un appoggio concreto.

Per quanto concerne il Teatro di prosa è allo studio un provvedimento per la istituzione di un teatro stabile in Roma. In esso, mentre da un lato saranno tenute vive le tradizioni più belle del nostro passato, dall'altro troveranno cordiale ospitalità le nuove forze o semplicemente le migliori promesse dell'arte drammatica. Per il nostro Teatro lirico, il quale ha sempre mantenuto un sicuro primato, non mancheranno aiuti e facilitazioni, così come verranno agevolati gli organismi concertistici, destinati a far conoscere in Italia e nel mondo gli spartiti della nostra limpida e incomparabile musica.

Un'iniziativa che ha avuto successo e che avrà

in futuro più vasto sviluppo è stata quella del Sabato Teatrale. Organizzato dall'Ispettorato, con la collaborazione utilissima del Partito e del Dopolavoro, il Sabato Teatrale, ha permesso a larghe masse di lavoratori di assistere a spettacoli di rango eccezionale, che, nel passato, erano privilegio ristretto delle classi abbienti. Anche in questo settore si andrà sempre più decisamente verso il popolo, che si avvicina all'arte senza pose o preconcetti, animato soltanto da una schietta e spontanea avidità di bellezza.

Il controllo esercitato sulle radiodiffusioni, con la cooperazione della Commissione Superiore cui dedicano la loro scienza il senatore Corbino e il senatore Visconti, diverrà col tempo maggiormente sottile ed acuto, nell'intento di dare sempre più ai programmi radiofonici dignità e pregio adeguati alle tradizioni del nostro Paese. Se talvolta i programmi trovano qualche dissidente, bisogna non dimenticare le difficoltà incontrate nel mettere insieme un totale annuo di ben 34.229 ore di trasmissione, e bisogna anche tener presente che il pubblico è molto largo e che occorre andare incontro ai gusti ed alle necessità variatissime delle differenti categorie sociali di ascoltatori. Se si seguono le discussioni in merito nella stampa straniera, si vede che in ogni Paese ci si lamenta un po' della propria organizzazione radiofonica, e si cita ad esempio quella del vicino. La nostra, per la verità, è tra le più citate, e nell'ultimo Congresso dell'Unione Radiofonica tenutosi a Parigi, un vivo elogio è stato rivolto alla parte artistica dei nostri programmi.

Una volta riunite in un solo organismo tutte le attività di propaganda, apparve la utilità di porre sotto la stessa direzione anche quanto concerneva il turismo. La propaganda è ad esso connessa sotto due aspetti: primo, perchè è un'azione di propaganda quella che noi svolgiamo, e che tutti i Paesi svolgono, per attrarre le grandi correnti turistiche internazionali; e poi perchè nessuna propaganda è più efficace del rendere gli stranieri testimoni oculari della vita intensa, ordinata e fervida dell'Italia Fascista.

Il lato economico del problema e quello politico sono stati attentamente studiati dalla Direzione generale del turismo. Questa aveva ereditato dal Commissariato una attrezzatura ben congegnata agile ed efficiente, che è stata, come conveniva, sviluppata sia per creare quel complesso di enti atti a far qui convergere l'afflusso del turismo, sia per difendere e migliorare l'organizzazione ricettiva nazionale. I provvedimenti di legge presi a tal fine, costituiscono una legislazione specifica, nuova ed originale, che ha trovato all'Estero vivacità di consensi e larghezza di imitazioni. Mette conto aggiungere che questa legislazione è stata improntata ad un carattere nettamente corporativo, tutte le categorie interessate essendo state prima chiamate ad offrire la loro esperta collaborazione o ad esprimere il loro utile avviso.

Le leggi per la difesa ed il miglioramento della organizzazione alberghiera, che è alla base della nostra politica turistica, per la creazione degli Enti provinciali del turismo, cui spetta il compito di coordinare alle direttive nazionali l'attività locale dei Comuni e degli organismi interessati, per il buono turistico, concordato col Ministero delle finanze, ed i provvedimenti per i buoni alberghieri e i buoni di benzina, sono già apparsi, alla prova, utili ed efficaci.

Nel 1935, l'afflusso turistico è stato nei primi nove mesi, di quasi 200.000 unità superiore a quello dell'anno precedente. Ma anche nei mesi successivi, la contrazione apparve molto modesta. Nonostante il sanzionismo societario, i turisti stranieri hanno continuato ad affluire con un ritmo pressochè normale. Un decreto ginevrino può forse fermare alle frontiere tonnellate di merci, ma non avrà mai il potere di offuscare l'eterno fascino che sul cuore degli uomini esercitano Roma e l'Italia. (*Applausi vivissimi*).

Comunque l'azione nostra continua in pieno. E da molti segni appare certo che tra breve sempre più intense correnti turistiche si avvieranno verso il nostro Paese, attratte non solo dalle colonne e dagli archi, ma anche e soprattutto dalla visione di un popolo che crea ora per ora, nel lavoro e nella fede, il suo futuro e la sua fortuna. (*Applausi vivissimi*).

Onorevoli Senatori, riassunto rapidamente il lavoro compiuto dal Ministero, enunciata in breve l'attività che ci si propone di svolgere, tengo ad esprimere un vivo ringraziamento al camerata Romei Longhena, per l'acuto esame fatto nella sua pregevole relazione, ed ai senatori Grazioli, Gallenga, Corbino, Bodrero, Bonardi, Devoto, San Martino e Barzini per l'interessamento dimostrato all'opera ed alle funzioni del Ministero per la stampa e la propaganda. Quanto da loro è stato fatto presente, non sarà dimenticato.

Il Ministero, nuovo nella sua struttura, può evidentemente essere oggetto di modifiche e di correzioni. Le lacune saranno colmate, le deficienze eliminate. Di ciò dà piena garanzia il calore che anima tutti coloro che ad esso prestano la propria opera. Freschissime forze della intelligenza e del pensiero costituiscono il nucleo del personale ministeriale, e i giovani sono inquadrati e diretti da vecchi fascisti, che nel silenzioso compito burocratico hanno portato la passione e la dedizione medesima di cui diedero prova nelle ore della vigilia.

Nell'epoca di gloria, che abbiamo la ventura di vivere, possa il Ministero della propaganda essere e divenire sempre meglio il centro collettore e irradiatore della nuova rinascenza che dal Duce prenderà il suo nome. (*Applausi generali, vivissimi e prolungati; moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per la stampa e la propaganda, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali » (N. 1094).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1094.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a impiego civile o a pensione, avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno giornaliero o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premio di arruolamento o indennità di rafferma.

Per i mesi in più degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.

(Approvato).

Art. 2.

I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, eccezione fatta per i marescialli d'alloggio, che eccellano sui loro pari grado in modo assolutamente distinto per precedenti di servizio, qualità morali e intellettuali, doti di carattere e capacità professionale, possono essere ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta speciale per esami, secondo norme da stabilirsi dal regolamento, quando siano entrati nel penultimo sesto del rispettivo ruolo e, se dichiarati idonei, sono promossi non appena entrino nel secondo terzo del ruolo stesso.

Il sottufficiale che non superi le prove di esame può ripeterle una sola volta, salva la facoltà, qualora non consegua l'idoneità, di concorrere, a suo tempo, alla scelta normale.

I sottufficiali promovibili a scelta speciale

sono alternati con quelli promovibili a scelta normale, nei limiti dei posti a questa spettante.

La precedenza nel coprire la prima vacanza devoluta alla scelta spetta al sottufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale.

(Approvato).

Art. 3.

L'avanzamento a scelta normale al grado di brigadiere e ai vari gradi di maresciallo può aver luogo con o senza esame, secondo norme da stabilirsi dal regolamento, fatta eccezione per l'avanzamento al grado di maresciallo d'alloggio ordinario, per il quale l'esame è obbligatorio.

All'avanzamento a scelta per esami, possono concorrere, in ciascun anno, soltanto coloro che siano entrati nel primo terzo del rispettivo ruolo e siano, su giudizio delle competenti autorità, riconosciuti meritevoli di tal vantaggio di carriera.

Per l'avanzamento a scelta senza esami saranno invece proposti d'autorità quei sottufficiali che, riunendo i voluti requisiti, siano, al momento della designazione, entrati nel primo terzo del rispettivo ruolo.

Se l'avanzamento a scelta ha luogo per esame, questo non può essere ripetuto che una sola volta.

(Approvato).

Art. 4.

I sottufficiali dei carabinieri Reali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta normale, sono promossi in ciascun anno al grado superiore, in ordine di anzianità, nei limiti dei posti riservati alla scelta non appena entrino nel primo sesto del rispettivo ruolo.

(Approvato).

Art. 5.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali sottoposti a procedimento penale senza essere detenuti, possono essere sospesi dal servizio e inviati in licenza in attesa del giudizio.

Il tempo passato in licenza non è computato nella ferma o rafferma qualora il giudizio sia seguito da condanna passata in giudicato.

Il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato dal Comando generale dell'Arma, su proposta delle autorità gerarchiche.

I militari sospesi percepiscono gli assegni ridotti alla metà con esclusione del supplemento di servizio attivo, dell'indennità militare e dell'indennità di alloggio e indipendentemente da quanto è disposto per la eventuale interruzione della rafferma in corso e sospensione del pagamento della relativa indennità.

Nel caso di assoluzione essi hanno diritto alla parte di assegni e supplementi non percepiti, tranne l'indennità di alloggio, indipendentemente da quanto è disposto per la eventuale interruzione

della rafferma in corso e del pagamento della relativa indennità.

(Approvato).

Art. 6.

I sottufficiali musicanti, fino al grado di maresciallo capo incluso, e gli appuntati musicanti collocati a riposo al compimento del 25° anno di servizio possono, a loro domanda, essere riassunti in servizio nei limiti consentiti dalle vacanze in organico ed essere ammessi a successivi vincoli annuali, sino a raggiungere il 30° anno di servizio, senza diritto a premi o ad indennità.

Il periodo trascorso in servizio come riassunto non è computabile agli effetti degli aumenti di paga.

(Approvato).

Art. 7.

I marescialli maggiori che, in seguito a determinazione del comandante generale dell'Arma, conseguono la nomina a:

comandante di sezione;

capo scrivano presso gli uffici del Comando generale dell'Arma o degli ispettorati di zona;

capo scrivano presso gli uffici (comando, amministrazione, servizio) delle legioni e delle divisioni di Tripoli o Bengasi o presso gli uffici della scuola centrale (comando, amministrazione o direzione studi dei corsi allievi sottufficiali);

addetti alle compagnie comando;

comandanti di plotone presso la legione allievi carabinieri e presso la scuola centrale; possono rimanere nelle rispettive cariche, nei limiti dei 2000 posti fissati complessivamente come organico, fino al compimento del 35° anno di servizio, rinunciando al passaggio nel ruolo sedentario.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Riduzione al 4,75 per cento del tasso d'interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di S. Cesarea verso il Demanio » (N. 1127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riduzione al 4,75 per cento del tasso d'interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di Santa Cesarea verso il Demanio ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

Il saggio dell'interesse annuo da corrispondersi dalla Società Anonima Saverio Sticchi, concessionaria delle Regie Grotte Demaniali in Santa

Cesarea-Terme, sull'anticipazione di lire 700.000 concessale dal Regio Demanio, ai termini dell'articolo 7 - comma 2° - della Convenzione 30 gennaio 1930, approvata con la legge 12 giugno 1930, n. 883, è fissato nella misura del 4,75 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili » (N. 1142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1142.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CRESPI SILVIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPI SILVIO, relatore. Onorevoli senatori, sono sottoposti al vostro esame due brevi disegni di legge concernenti l'aviazione. Il primo riguarda l'approvazione di una Convenzione internazionale che regola gli atti eventuali di sequestro su apparecchi per ragioni private. È una iniziativa italiana, sottoposta alla tutela del nostro Governo e non possiamo fare a meno di compiacerci anche in questa occasione che il Governo fascista tuteli per quanto sia possibile la libertà dell'aviazione, anche se qualche infortunio di carattere finanziario la possa contrastare.

Il secondo disegno di legge, e se S. E. il Presidente permette parlo su tutti e due i disegni di legge...

PRESIDENTE. Non metta troppo in luce che fa una cosa non regolamentare... (*si ride*).

CRESPI SILVIO, relatore. Il secondo disegno di legge riguarda l'aviazione da turismo, ed è forse il più interessante. Anch'esso è breve, ma ha il merito di condensare in pochissimi articoli tutta la materia, senza obbligare gli aviatori a ricorrere alla consultazione di diversi testi, il che, per della gente abituata a far presto, sarebbe certamente assai fastidioso.

Una disposizione di questo disegno di legge, ed è la sola vera novità introdotta, in quanto che il disegno di legge riassume le precedenti disposizioni legislative, ha fatto sì che la Commissione per la quale ho l'onore di riferire, abbia fatto

alcune osservazioni che si traducono in raccomandazione.

La disposizione impone che un aviatore turista quando parte per atterrare in campo diverso da quello di partenza, debba sempre dichiarare dove vuole atterrare. La disposizione è giustissima, inquantochè è necessario seguire sempre l'aviatore, e specialmente l'aviatore da turismo, e particolarmente se l'apparecchio da turismo reca a bordo più persone. L'apparecchio sempre deve essere seguito, per poterlo agevolmente rintracciare in caso di necessità o di pericolo.

Questa disposizione risponde al concetto della tutela della vita umana, che è il maggiore dei beni e non può essere gettato inutilmente. Tanto più che ogni volta che si manifesta il pericolo di una vita umana, specialmente nell'aviazione, tutti accorrono per salvarla, e tutti gli Stati compiono grandi sacrifici, anche perchè la sciagura, e peggio la catastrofe, sono la peggiore delle propagande. Questo concetto ha avuto anche testè una riprova dal valore italiano, ed è stata compiuta nei confronti di stranieri. Ricordo l'opera magnifica, anche personale, compiuta dal Maresciallo Balbo e dall'aviazione libica durante l'ultimo concorso di aviazione turistica in Libia, per salvare la vita di aviatori francesi.

Ma questo concetto per essere seguito deve anche essere sviluppato in ogni possibile forma, e la Commissione per la quale ho l'onore di riferire si è posta il quesito se non sia opportuno di imporre, con una nuova futura disposizione di legge, l'obbligo di tenere sempre apparecchi radio sugli aeroplani anche da turismo. Non c'è nessun apparecchio militare che non sia munito di radio; tutti gli apparecchi che fanno trasporto dei passeggeri a fine di lucro sono muniti di radio; dovrebbero esserne muniti tutti gli aeromobili, perchè l'apparecchio nel momento in cui è in pericolo deve potere comunicare e segnalare l'incidente e, qualora purtroppo l'incidente sia avvenuto, deve poter segnalare dove si trova. Si obietta che si avrebbe in questo modo una maggiore spesa; ma essa è minima in confronto al costo ridotto degli apparecchi radio, mentre i vantaggi possono essere enormi.

Un'altra osservazione è stata fatta riguardo ai paracadute. Perchè gli apparecchi da turismo e da trasporto non sono congegnati in modo da far sì che tutti i passeggeri possano valersi del paracadute? Sugli aeroplani militari il paracadute è obbligatorio; io mi sono trovato una volta con tre compagni su un apparecchio militare ed avevamo due soli paracadute, onde si pensava e si discuteva quale dei tre avrebbe dovuto rinunciare in caso di disastro e, notate bene, si attraversavano i deserti del Sudan e dell'Egitto; in quel caso evidentemente toccava a me a rinunciare al paracadute perchè più vecchio (*ilarità*)

e ho avuto così campo di fare alcune riflessioni che ora brevemente vi sottopongo.

Il paracadute è certamente di grandissima utilità; come mai è disprezzato dall'aviazione da turismo e dall'aviazione civile in genere? Si dice: è difficile costruire apparecchi che permettano nel momento del pericolo a tutti i passeggeri di gettarsi fuori. Io invece ho visto degli apparecchi americani perfettamente costruiti nel senso che ho esposto, in modo che tutti i passeggeri possono gattarsi nel vuoto anche se sono numerosi. È evidente che il paracadute ha salvato un gran numero di vite e offre ormai garanzia assoluta di sicurezza. Ho visto un paracadutista discendere da duemila metri d'altezza servendosi successivamente di quattro paracadute tanto era la sicurezza che egli riponeva nell'istrumento: gettatosi con il primo paracadute, dopo cinquecento metri lo abbandonava per servirsi di un secondo, e così di seguito fino a toccare terra con il quarto paracadute; questo per dimostrare quanto tali apparecchi siano sicuri e quanto affidamento possa farsi su di essi.

Ad ogni modo perchè non deve esser possibile applicare a tutti gli apparecchi le disposizioni opportune affinché la vita di quanti sono trasportati possa essere sempre più sicura?

Onorevoli senatori, l'aviazione è il mezzo più moderno di trasporto. Come la radio, l'aviazione ha avuto in questi ultimi tempi degli sviluppi enormi. Non è vero che in Italia l'aviazione da turismo possa incontrare maggiori difficoltà che negli altri Paesi. Tutto è stato fatto perchè anche l'aviazione da turismo possa svilupparsi e certamente si svilupperà.

Noi preghiamo il Governo di voler tener conto di queste brevi osservazioni, formulando l'augurio che l'aviazione italiana da turismo, oggi scarsissima, si sviluppi il più rapidamente possibile a integrazione di tutte quelle attività che formano dell'Italia moderna lo Stato che si impone alla ammirazione universale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 11 di questa Convenzione.

(Approvato).

CONVENTION POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES A LA SAISIE CONSERVATOIRE DES AERONEFS

SA MAJESTÉ LE ROI D'ALBANIE, LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT NATIONALISTE DE LA RÉPUBLIQUE DE CHINE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK ET D'ISLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE EL SALVADOR, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ÉSPAGNOLE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU-DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUATÉMALA, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS, SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITHUANIE, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS UNIS DU MEXIQUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA, SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL, SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SAINT DOMINGUE, LES CAPITAINES RÉGENTS DE LA SÉRÉNISSIME RÉPUBLIQUE DE SAINT MARIN, SA SAINTETÉ LE SOUVERAIN PONTIFE, SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE, LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, LE COMITÉ CENTRAL EXÉCUTIF DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU VÉNÉZUELA, SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE,

ayant reconnu l'utilité d'adopter certaines règles uniformes en matière de saisie conservatoire des aéronefs,

ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires respectifs,

lesquels, dûment autorisés, ont conclu et signé la Convention suivante:

Article premier.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux règles établies par la présente Convention.

Art. 2.

(1) Au sens de la présente Convention on comprend par saisie conservatoire tout acte, quel que soit son nom, par lequel un aéronef est arrêté, dans un intérêt privé, par l'entremise des agents de la justice ou de l'administration publique, au profit soit d'un créancier, soit du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel grevant l'aéronef, sans que le saisissant puisse invoquer un jugement exécutoire, obtenu préalablement dans la procédure ordinaire, ou un titre d'exécution équivalent.

(2) Au cas où la loi compétente accorde au créancier, qui détient l'aéronef sans le consentement de l'exploitant, un droit de rétention, l'exercice de ce droit est, aux fins de la présente Convention, assimilé à la saisie conservatoire et soumis au régime prévu par la présente Convention.

Art. 3.

(1) Sont exempts de saisie conservatoire:

- a) les aéronefs affectés exclusivement à un service d'État, poste comprise, commerce excepté;
- b) les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne régulière de transports publics et les aéronefs de réserve indispensables;

c) tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage.

(2) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite.

Art. 4.

(1) Dans le cas où la saisie n'est pas interdite ou lorsque, en cas d'insaisissabilité de l'aéronef, l'exploitant ne l'invoque pas, un cautionnement suffisant empêche la saisie conservatoire et donne droit à la mainlevée immédiate.

(2) Le cautionnement est suffisant s'il couvre le montant de la dette et les frais et s'il est affecté exclusivement au paiement du créancier, ou s'il couvre la valeur de l'aéronef si celle-ci est inférieure au montant de la dette et des frais.

Art. 5.

Dans tous les cas, il sera statué, par une procédure sommaire et rapide, sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire.

Art. 6.

(1) S'il a été procédé à la saisie d'un aéronef insaisissable d'après les dispositions de la présente Convention, ou si le débiteur a dû fournir un cautionnement pour en empêcher la saisie ou pour en obtenir mainlevée, le saisissant est responsable, suivant la loi du lieu de la procédure, du dommage en résultant pour l'exploitant ou le propriétaire.

(2) La même règle s'applique en cas de saisie conservatoire opérée sans juste cause.

Art. 7.

La présente Convention ne s'applique ni aux mesures conservatoires en matière de faillite, ni aux mesures conservatoires effectuées en cas d'infraction aux règles de douane, pénales ou de police.

Art. 8.

La présente Convention ne s'oppose pas à l'application des conventions internationales entre les Hautes Parties Contractantes qui prévoient une insaisissabilité plus étendue.

Art. 9.

(1) La présente Convention s'applique sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes à tout aéronef immatriculé dans le territoire d'une autre Haute Partie Contractante.

(2) L'expression « territoire d'une Haute Partie contractante » comprend tout territoire soumis au pouvoir souverain, à la suzeraineté, au protectorat, au mandat ou à l'autorité de ladite Haute Partie Contractante pour lequel cette dernière est partie à la Convention.

Art. 10.

La présente Convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume d'Italie, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Gouvernement du Royaume d'Italie à chacun des Gouvernements intéressés.

Art. 11.

(1) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume d'Italie, qui en notifiera le dépôt à chacun des Gouvernements intéressés.

(2) Dès que le dépôt de cinq ratifications aura été effectué, la Convention entrera en vigueur, entre les Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, quatre-vingt-dix jours après le dépôt de la cin-

EGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1936

quième ratification. Chaque ratification dont le dépôt sera effectué ultérieurement produira ses effets quatre-vingt-dix jours après ce dépôt.

(3) Il appartiendra au Gouvernement du Royaume d'Italie de notifier à chacun des Gouvernements intéressés la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 12.

(1) La présente Convention, après son entrée en vigueur, sera ouverte à l'adhésion.

(2) L'adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement du Royaume d'Italie, qui en fera part à chacun des Gouvernements intéressés.

(3) L'adhésion produira ses effets quatre-vingt-dix jours après la notification faite au Gouvernement du Royaume d'Italie.

Art. 13.

(1) Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra dénoncer la présente Convention par une notification faite au Gouvernement du Royaume d'Italie, qui en avisera immédiatement chacun des Gouvernements intéressés.

(2) La dénonciation produira ses effets six mois après la notification de la dénonciation et seulement à l'égard de la Partie qui y aura procédé.

Art. 14.

(1) Les Hautes Parties Contractantes pourront, au moment de la signature, du dépôt des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l'acceptation qu'elles donnent à la présente Convention ne s'applique pas à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outremer, territoires sous mandat ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté.

(2) Les Hautes Parties Contractantes pourront ultérieurement notifier au Gouvernement du Royaume d'Italie qu'elles entendent rendre applicable la présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté ainsi exclus de leur déclaration originelle.

(3) Elles pourront, à tout moment, notifier au Gouvernement du Royaume d'Italie qu'elles entendent voir cesser l'application de la présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté.

(4) Le Gouvernement du Royaume d'Italie notifiera à chacun des Gouvernements intéressés les notifications faites conformément aux deux alinéas précédents.

Art. 15.

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté, au plus tôt deux ans après la mise en vigueur de la présente Convention, de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente Convention. Elle s'adressera dans ce but au Gouvernement de la République Française qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette conférence.

La présente Convention, faite à Rome, le 29 mai 1933, restera ouverte à la signature jusqu'au premier janvier 1934.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

(*Seguono le firme.*)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro degli affari esteri*

SUVICH.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Il Capo del Governo esce dall'Aula salutato da vivi e generali applausi. Si grida ripetutamente: Duce! Duce!

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori » (N. 1146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1146.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'articolo 33, comma secondo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è ridotto da dieci a otto anni.

È inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34, comma primo, lettera a) e 72, comma primo, dello stesso Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

(Approvato).

Art. 2.

Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'iscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere iscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.

(Approvato).

Art. 3.

L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per un anno almeno la professione di avvocato dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'Appello, e dimostrino, nei modi stabiliti nell'articolo 39, comma primo e secondo, del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la loro attuale iscrizione nell'albo degli

avvocati, l'anzianità di essa e l'effettivo esercizio professionale per il periodo prescritto.

Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione, facendone constare la verità mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente sindacato forense.

Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.

(Approvato).

Art. 4.

L'esame consiste nella compilazione per iscritto di due ricorsi per Cassazione, l'uno in materia civile o commerciale, l'altro in materia penale.

Per lo svolgimento delle prove è dato ai candidati il testo integrale di sentenze contro cui è ammissibile il ricorso per Cassazione.

Nella compilazione dei ricorsi i candidati debbono dare prova sicura di possedere capacità, cultura e particolare attitudine al patrocinio nei giudizi di Cassazione.

Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato una votazione non inferiore ad otto decimi.

(Approvato).

Art. 5.

Per la partecipazione all'esame i candidati sono tenuti al pagamento di una tassa a favore dell'Erario di lire trecento.

Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno iscritti i fondi occorrenti per lo svolgimento degli esami.

(Approvato).

Art. 6.

Le norme per l'ammissione all'esame, per la costituzione della Commissione esaminatrice e per lo svolgimento dell'esame stesso, nonché ogni altra norma occorrente per l'attuazione e l'integrazione delle precedenti disposizioni saranno date con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni per l'aviazione da turismo » (N. 1150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Agevolazioni per l'aviazione da turismo ».

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1936

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1150.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono considerati aeromobili da turismo quelli appartenenti a proprietari privati che ne facciano uso senza fine di lucro, nonchè quelli appartenenti ad enti ed associazioni sportive italiane che non abbiano scopo di lucro, determinati con decreto dal Ministro dell'aeronautica.

(Approvato).

Art. 2.

Il certificato di navigabilità degli aeromobili da turismo deve essere vidimato ogni anno dal Registro italiano navale ed aeronautico, previa visita di controllo per l'accertamento dello stato di perfetta navigabilità dell'aeromobile. La visita di accertamento si effettua entro il 31 dicembre di ogni anno.

(Approvato).

Art. 3.

Gli aeromobili da turismo, quando non si allontanano dalla periferia dell'aeroporto sul quale volano, possono essere esentati dal Ministero dell'aeronautica dall'obbligo di avere a bordo il giornale di rotta.

(Approvato).

Art. 4.

Gli aeromobili da turismo che devono oltrepassare i confini dello Stato devono essere provvisti di tutti i documenti richiesti per la navigazione aerea internazionale.

(Approvato).

Art. 5.

I piloti di aeromobili da turismo non sono tenuti a far vidimare il giornale di rotta, ma devono indicare, in partenza, il prossimo luogo di destinazione. Essi possono discendere in qualsiasi aeroporto aperto al traffico aereo, nei campi di fortuna o nei campi privati di atterraggio aperti al pubblico.

(Approvato).

Art. 6.

Il pilota che conduce aeromobili da turismo deve essere provvisto del brevetto e della licenza determinati nel Regolamento per la navigazione aerea.

(Approvato).

Art. 7.

Gli aeromobili da turismo hanno diritto al ricovero negli aeroporti civili e negli altri, stabi-

liti dal Ministero dell'aeronautica, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio.

Essi hanno diritto di valersi gratuitamente dei servizi meteorologici dello Stato e godono inoltre dei vantaggi stabiliti da speciali disposizioni.

(Approvato).

Art. 8.

La legge 22 gennaio 1934, n. 284, è abrogata.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una "Cassa sottufficiali" della Regia marina » (N. 1151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione di una "Cassa sottufficiali" della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1151.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituito presso il Comando superiore del C. R. E. M., a decorrere dal 1° luglio 1936-XIV, una «Cassa sottufficiali» alla quale è affidato il compito di corrispondere un premio di previdenza ai sottufficiali di carriera della Regia marina, all'atto della loro cessazione dal servizio, indipendentemente dall'indennità di buonuscita che l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato corrisponde ai Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

La «Cassa sottufficiali» ha personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la marina.

Ad essa si applicano, agli effetti tributari, le disposizioni che vigono per l'Opera di previdenza, di cui al Testo Unico approvato con Regio decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619.

(Approvato).

Art. 2.

La «Cassa sottufficiali» è amministrata da un Consiglio presieduto dal Comandante Superiore del C. R. E. M. e composto dei seguenti membri:

a) tre ufficiali, nominati dal Ministro per la Marina, su designazione del Comandante in Capo del Dipartimento marittimo dell'Alto Tirreno;

b) un funzionario nominato dal Ministro per le finanze.

Il controllo sulle operazioni e sui bilanci è affidato ad un Comitato di tre sindaci, nominati, due dal

Ministro per la marina ed uno dal Ministro per le finanze.

I membri del Consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio d'amministrazione ha sede ed uffici presso il Comando Superiore del C. R. E. M.

Il servizio di cassa è affidato alla direzione di Commissariato militare marittimo di La Spezia.

Tutte le prestazioni per la « Cassa sottufficiali » sono gratuite.

(Approvato).

Art. 3.

Sono iscritti, d'ufficio, alla « Cassa sottufficiali », tutti i sottufficiali di carriera della Regia marina, in servizio continuativo effettivo.

(Approvato).

Art. 4.

Gli iscritti alla « Cassa sottufficiali » sono assoggettati ad un contributo a favore della medesima pari all'uno per cento dello stipendio annuo lordo o della paga lorda, riferita ad anno, senza le riduzioni di cui al Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, ma con quelle di cui al Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

L'importo delle ritenute è corrisposto alla « Cassa sottufficiali » dal Ministero della marina.

(Approvato).

Art. 5.

I proventi delle ritenute di cui al precedente articolo 4 ed ogni altra eventuale attività della « Cassa sottufficiali » sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento dei premi, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico od in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro per la marina, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Possono altresì essere impiegati in prestiti da concedere ai sottufficiali della Regia Marina iscritti alla « Cassa sottufficiali » nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro per la marina, su proposta del Consiglio di amministrazione della « Cassa sottufficiali ».

(Approvato).

Art. 6.

Il premio di previdenza, di cui al precedente articolo 1, è dovuto ai sottufficiali di carriera della Regia marina, iscritti da almeno sei anni alla « Cassa sottufficiali », i quali cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia o ad indennità a titolo di quiescenza, o sono nominati ufficiali del C. R. E. M. in servizio permanente effettivo o sono trasferiti in ruoli di impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Il premio è corrisposto all'atto del collocamento a riposo, o della nomina a sottotenente del C. R. E. M. in servizio permanente effettivo

o dell'iscrizione in ruoli di impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

In caso di morte in servizio del militare, il premio di previdenza, che gli sarebbe spettato, è corrisposto alla vedova od agli orfani minorenni, o, in mancanza, alle orfane nubili maggiorenni.

(Approvato).

Art. 7.

Ai sottufficiali di carriera che cessano dal servizio con diritto a trattamento di quiescenza, o che sono nominati sottotenenti del C. R. E. M. in servizio permanente effettivo, o sono trasferiti in ruoli di impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, prima del compimento di sei anni di iscrizione alla « Cassa sottufficiali », sono soltanto restituite le somme versate per contributo obbligatorio, aggiungendovi gli interessi semplici maturati. Il saggio d'interesse è stabilito dalle norme di cui al successivo articolo 10 e può essere variato con Decreto Reale promosso dal Ministro della marina, su proposta del Consiglio d'amministrazione della « Cassa sottufficiali ».

Le somme di cui al precedente comma sono riversibili alla vedova od agli orfani minorenni, od, in mancanza, alle orfane nubili maggiorenni.

(Approvato).

Art. 8.

Il premio di previdenza è pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo lordo o dell'ultima paga lorda, riferita ad anno, calcolati come al precedente articolo 4, quanti sono gli anni di iscrizione alla « Cassa sottufficiali ».

Il periodo d'iscrizione alla « Cassa sottufficiali » trascorso nelle posizioni di servizio effettivo, che importino stipendio o paga ridotti, è valutato, sia ai fini del diritto al premio che della misura di esso, in ragione corrispondente alla aliquota lorda dello stipendio o della paga ridotti.

Il tempo trascorso nelle posizioni che importino sospensione dall'intero stipendio o dall'intera paga non è computato ad alcun effetto.

I limiti e la misura del premio possono essere variati, in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali ed agli oneri prevedibili per il futuro.

Tali variazioni sono apportate con decreto Reale, promosso dal Ministro della marina, su proposta del Consiglio d'amministrazione della « Cassa sottufficiali ».

(Approvato).

Art. 9.

I sottufficiali di carriera nominati ufficiali del C. R. E. M. in servizio permanente effettivo all'atto dell'iscrizione alla « Cassa ufficiali » di cui alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, possono chiedere che l'iscrizione abbia effetto dalla data di quella della « Cassa sottufficiali » rinunciando

al premio od alla restituzione delle somme, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 6 e 7.

L'importo delle quote versate dal sottufficiale, aumentate degli interessi semplici, sarà dalla « Cassa sottufficiali » in tal caso versato alla « Cassa ufficiali ».

L'iscrizione degli ufficiali del C. R. E. M. alla « Cassa ufficiali » con le modalità previste dal presente articolo è subordinata alla deliberazione favorevole del Consiglio d'amministrazione di detta Cassa.

(Approvato).

Art. 10.

Con Decreto Reale, su proposta del Ministro della marina, di concerto col Ministro delle finanze, sono stabilite norme per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

La ritenuta di cui al precedente articolo 4 ha inizio dal 1° luglio 1936-XIV.

(Approvato).

Art. 12.

Non sono iscritti alla « Cassa sottufficiali » i sottufficiali che entro il 31 dicembre 1936-XIV saranno raggiunti dal limite di età previsto dall'articolo 90, lettera a) del Testo Unico approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, modificato dalla legge 15 giugno 1933, n. 778.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero » (N. 1182).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge con modificazione del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero, nel testo seguente:

Art. 1.

Gli edifici che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono interamente o prevalentemente destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, per destinazione dei proprietari o per

concessione risultante da contratto di affitto, non possono essere nè venduti nè dati in locazione, per uso diverso da quello alberghiero, senza la autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 2.

Per ottenere tale autorizzazione gli interessati dovranno far pervenire al Ministero per la stampa e la propaganda una istanza nella quale sarà indicato lo stabile che s'intende vendere o locare, coi dati relativi agli ambienti ed all'uso alberghiero al quale è adibito.

Il Ministero per la stampa e la propaganda dovrà comunicare la sua decisione entro un mese dal giorno nel quale sarà spedita l'istanza. Il termine decorrerà dalla consegna all'ufficio postale. Trascorso tale termine in mancanza di comunicazioni l'istanza s'intenderà accolta.

Art. 3.

Il Ministero per la stampa e la propaganda concederà tale autorizzazione allorchè avrà accertato che la destinazione alberghiera non è necessaria alle esigenze del movimento turistico nazionale. Accertata invece la necessità di mantenere la destinazione alberghiera il Ministero per la stampa e la propaganda ha diritto di esercitare prelazione a giusto prezzo entro tre mesi dall'invio dell'istanza secondo le modalità previste nell'articolo precedente, a favore dell'Ente o della persona che assuma di mantenere almeno per dieci anni, la destinazione alberghiera, fissando all'uopo convenienti garanzie.

Il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita o di locazione, è determinato con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda, sentito il Ministero delle finanze (Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici) la Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati nonchè la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

Fermi restando gli effetti del decreto ministeriale per ciò che concerne la prelazione a favore dell'Ente o della persona in esso indicati, il proprietario, il locatore o l'affittuario che non ritenga giusto il prezzo fissato, può, entro un mese dalla notificazione del decreto, adire l'autorità giudiziaria per la determinazione del prezzo in contraddittorio con l'Ente o con la persona anzidetta.

Nel caso che l'autorizzazione prescritta dall'articolo 1 non sia stata chiesta ovvero sia stata negata, il contratto di vendita o di locazione è nullo, ma l'azione di nullità potrà essere opposta e promossa unicamente dal Ministero per la stampa e la propaganda entro due anni dalla vendita o dalla locazione.

Quando il Ministero per la stampa e la propaganda abbia esercitato il diritto di prelazione di cui al presente articolo, le parti, qualora non si mettano d'accordo in ordine alle clausole inerenti

alla vendita e alla locazione, possono concordemente chiedere al predetto Ministero che determini le clausole stesse.

Art. 4.

Il locatore di un edificio destinato interamente o prevalentemente ad uso di albergo, pensione o locanda, nel caso di disdetta o di citazione per finita locazione o per mancato pagamento del canone, nell'iniziare gli atti contro il conduttore, deve darne avviso al prefetto della Provincia ove trovasi l'immobile, che ne informerà il Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 5.

Il locatario di un edificio destinato interamente o prevalentemente ad uso di albergo, pensione o locanda, che intenda richiedere il rinnovo del contratto di locazione, deve farne domanda al locatore, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per atto di ufficiale giudiziario, tre mesi prima della scadenza del contratto stesso per i contratti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto. Per i contratti già scaduti, per immobili dai quali il conduttore non sia stato sfrattato o che verranno a scadere entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la domanda di rinnovo dovrà essere fatta con le modalità sopra indicate, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il locatore dovrà rispondere se concede o meno il rinnovo entro giorni venti dalla notifica della domanda del locatario.

La domanda per il rinnovo del contratto di locazione potrà essere richiesta dal locatario che sia stato adempiente al pagamento del canone di affitto.

Nel caso che tale adempienza sia contestata dal locatore, il Ministero per la stampa e la propaganda stabilirà se il locatario sia stato inadempiente al pagamento del canone.

Tale accertamento non sarà effettuato quando al inadempienza sia stata in precedenza accertata giudizialmente anche con sentenza non passata in giudicato, purchè regolarmente notificata.

Allorchè il locatore non intenda gestire l'albergo direttamente o non l'abbia dato in locazione con contratto regolarmente registrato ed anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, e qualora tra il locatario ed il locatore non sia stato raggiunto l'accordo, il Ministero per la stampa e la propaganda si avvarrà della facoltà attribuitagli dall'articolo 3 del presente decreto in favore dell'affittuario che non abbia potuto ottenere la rinnovazione e offra sufficienti garanzie, salvo al locatore o al proprietario di adire l'Autorità giudiziaria entro un mese dalla notificazione del decreto ministeriale che fissa il canone di locazione, per quanto concerne il canone, fermi restando gli effetti del decreto stesso nei riguardi della rinnovazione del contratto di affitto.

Spetta al Ministero per la stampa e la propaganda di concedere l'autorizzazione nel caso che il locatore intenda gestire direttamente l'albergo.

Art. 6.

Chiunque non osservi le prescrizioni di cui all'articolo 4 è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

Art. 7.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme di attuazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà attuazione fino al 31 dicembre 1940, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termine del decreto stesso. Questo sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la Stampa e la Propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia marina» (N. 1179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia Marina».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

L'ufficiale di complemento, dell'ausiliaria o della riserva che, per spiccate qualità militari dimostrate in tempo di guerra, o per qualità direttive palesate nella vita civile, ovvero per aver reso alla Regia marina servizi eminentissimi nel campo degli studi, o per ricoprire una delle alte cariche dello Stato, dia anche sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore, può essere promosso per meriti eccezionali, fermo restando il disposto dell'articolo 79, ultimo comma, del Testo Unico 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'articolo 26 del Testo Unico 16 maggio 1932, n. 819.

Qualora siano riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali capitani di fregata o ufficiali di grado corrispondente di complemento, essi dovranno essere trasferiti nella riserva ed in tale categoria promossi al grado superiore.

Le promozioni per meriti eccezionali si effettuano indipendentemente da ogni altra prescri-

zione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, su parere favorevole della competente Commissione di avanzamento.

All'ufficiale di cui al primo comma del presente articolo che già rivesta il grado di Ammiraglio di Squadra in ausiliaria o nella riserva può essere conferita la carica onorifica di designato d'armata, con la norma prevista dal precedente comma, previa, però, deliberazione del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto e di quelli già rinviati nella seduta di ieri.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzini, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Benicelli, Berenini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Brezzi, Broccardi, Broglia, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Camerini, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Ciruolo, Colosimo, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faggella, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Gra-

ziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi, Luciolli, Lustig.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marconi, Marozzi, Martin Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pende, Perla, Perris, Petrillo, Petrone, Piccio, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pittacco, Poggi Cesare, Porro Ettore, Pozzo, Pramolini, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Renda, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romeo Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalini, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segre Sartorio, Silj, Silvestri, Sitta, Solari, Soler, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Venturi, Versari, Vigliani.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1189):

Senatori votanti	231
Favorevoli	226
Contrari	5

Il Senato approva.

Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (1094):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1936

Riduzione al 4,75 per cento del tasso d'interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di S. Cesarea verso il Demanio (1127):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione internazionale stipuata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili (1142):

Senatori votanti	231
Favorevoli	228
Contrari	3

Il Senato approva.

Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori (1146):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1150):

Senatori votanti	231
Favorevoli	230
Contrari	1

Il Senato approva.

Istituzione di una «Cassa sottufficiali» della Regia marina (1151):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero (1182):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia marina (1179):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario (1171):

Senatori votanti	231
Favorevoli	228
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII Censimento della popolazione del Regno (1172):

Senatori votanti	231
Favorevoli	228
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito approvato col Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626 (1173):

Senatori votanti	231
Favorevoli	227
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, relativo al trattamento economico del Maresciallo d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale (1174):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte riguardante l'Italia (1175):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589, contenente norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale «Rendita 5 per cento» (1176):

Senatori votanti	231
Favorevoli	228
Contrari	3

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, portante modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, l'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al Testo Unico per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas (1180):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del Comune di Aprilia, in provincia di Littoria » (N. 1187).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del Comune di Aprilia, in Provincia di Littoria ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del comune di Aprilia, in provincia di Littoria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, relativo alle modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie » (N. 1188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, relativo alle modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, relativo alle modalità per la determinazione delle materie d'insegna-

mento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greggio (jodina) che si esporta » (N. 1191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greggio (jodina) che si esporta ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greggio (jodina) che si esporta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali » (Numero 1193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione della imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XIV, e destinato alla preparazione del cognac » (N. 1194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XIV, e destinato alla preparazione del cognac ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XIV e destinato alla preparazione del cognac.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed altri bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 16 aprile 1936-XIV, n. 670, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 16 aprile 1936-XIV, n. 670, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 16 aprile 1936-XIV, n. 670, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 510, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura » (N. 1196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 510, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 510, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XV, n. 702, che autorizza il collocamento fuori ruolo di personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie per servizio di istituto » (N. 1198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 702, che autorizza il collocamento fuori ruolo di personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie per servizio di istituto ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 702, che autorizza il collocamento fuori ruolo di personale della Milizia

portuaria destinato nelle Colonie per servizio di istituto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati » (N. 1199).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati, con la seguente modificazione:

All'articolo 1 è soppresso l'ultimo comma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti » (N. 1205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie

a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti, con la seguente modificazione:

Il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il provento delle sanzioni è devoluto al fondo di manutenzione, costituito con il contributo mensile del 2,50 per cento, di cui all'articolo 20 del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale » (N. 1207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, 683, che fissa la decorrenza delle corrisposizioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia » (Numero 1208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione del contratto 9 marzo 1936-XIV, concernente alienazione al Comune di Siena di tre vecchie caserme demaniali, e contributo da parte del Comune di Siena nella spesa per la costruzione di una nuova caserma » (Numero 1212).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del contratto 9 marzo 1936-XIV, concernente alienazione al Comune di Siena di tre vecchie caserme demaniali, e contributo da parte del Comune di Siena nella spesa per la costruzione di una nuova caserma ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il contratto in data 9 marzo 1936-XIV, in virtù del quale lo Stato ha alienato al Comune di Siena tre vecchie caserme demaniali, per il prezzo di lire 1.500.000; ed il Comune di Siena si è impegnato a contribuire, per un importo di lire 7.650.000 (da tal somma detratto l'ammontare delle tasse da scontare in dipendenza di tutti gli impegni col contratto stesso assunti) nella spesa per la costruzione in Siena di una nuova caserma, nonchè a donare allo Stato l'area di sedime per la costruenda caserma ed a concederne altra, per campo sportivo, in uso gratuito e perpetuo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Agevolazioni tributarie per l'esecuzione del

piano regolatore edilizio e di risanamento della città di Bologna » (N. 1213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di risanamento della città di Bologna ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

Le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari entro dieci anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge, per l'attuazione del piano regolatore edilizio della città di Bologna, approvato con la legge 11 aprile 1889, n. 6020, serie terza, il cui termine di attuazione venne prorogato con Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 800, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1218, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

L'esenzione stabilita dal comma precedente sarà concessa soltanto per le costruzioni e ricostruzioni che verranno eseguite nelle zone comprese nel piano di risanamento che sarà approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale » (N. 1215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relative al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale, con la seguente modificazione:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

Agli effetti del presente decreto è da considerare equipollente ai titoli di studio, di cui sopra, il diploma coloniale da rilasciare dall'apposita Sezione quadriennale del Regio Istituto Orientale di Napoli, secondo gli ordinamenti che ne stabiliscano i corsi e gli insegnamenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo » (N. 1223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa

del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1214.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BROGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROGLIA. Onorevoli colleghi!

Farò alcune brevi constatazioni e considerazioni, di ordine prettamente tecnico, sui principali provvedimenti presi dal Governo negli anni 1935-36, e sul bilancio normale di previsione del Ministero delle finanze per il prossimo esercizio finanziario.

Il Governo, assecondato dallo spirito entusiastico di comprensione del popolo italiano, in un periodo particolarmente difficile e complesso della economia mondiale, seppe svolgere negli anni 1935-36 opera poderosa e previdente, informata ad un piano finanziario, valutario e tributario, ponderato ed organico, che dimostra una precisa e serena visione delle supreme necessità dello Stato e dei mezzi più idonei per fronteggiarle tempestivamente.

Tale piano appare ancora più evidente, nell'ordine di successione e nel contenuto dei vari decreti, tecnicamente disciplinati e strettamente coordinati, con i quali vennero affrontati, e risolti felicemente, problemi di eccezionale importanza, concernenti principalmente:

la bilancia internazionale dei pagamenti e la riserva aurea;

i nuovi ingenti fondi per la guerra;

i tributi necessari per l'equilibrio del bilancio normale di previsione.

Bilancia internazionale dei pagamenti e riserva aurea. — Urgevano al riguardo disposizioni restrittive in materia di cambi e divise. Di qui il decreto legge recante obbligo ai cittadini italiani residenti nel Regno di cedere allo Stato i crediti e i titoli esteri. La grande operazione non portò alcun gravame al tesoro stante le modalità della sua esecuzione. La cessione dei crediti si tradusse infatti in una semplice partita di giro, mentre quella dei titoli tramutati in buoni novennali al 5 per cento troverà prima della scadenza dei buoni stessi il suo completo realizzo.

In coordinazione e ad integrazione del precedente provvedimento, il Governo emise altro decreto avente per scopo la disciplina del commercio dell'oro, istituendo il monopolio del medesimo ed autorizzando il suo acquisto per il tramite dell'Istituto nazionale per i cambi. La disposizione relativa, accolta con molto favore, convogliò agli sportelli dell'Istituto d'emissione un ingente afflusso del prezioso metallo, con largo concorso di venditori. A questo proposito è bene sia ricordata con esaltazione la spontanea e commovente offerta di oro da parte di cittadini e di enti che destò, per il grandioso suo significato simbolico, una profonda e generale ammirazione.

Non debesi dimenticare che già in precedenza il Governo aveva, con spirito di acuta previdenza, accentrato le importanti funzioni inerenti alle valute in un «organo» tecnicamente attrezzato e specializzato, elevato poi a Sottosegretariato di Stato per le valute, alla immediata dipendenza del Capo del Governo, con l'alto compito di regolare il movimento dell'importazione e dell'esportazione, disciplinando in conseguenza quello delle divise, per un efficace controllo sul commercio internazionale.

Coi provvedimenti presi le importazioni e le esportazioni, e quindi la bilancia dei pagamenti e la riserva aurea, furono prontamente ed energicamente disciplinate.

Fondi per la guerra. — Per risolvere il problema delle disponibilità di carattere straordinario determinate dal supremo interesse nazionale, il Governo diede attuazione a varie operazioni finanziarie, che raggiunsero brillantemente e speditamente lo scopo. Fra le maggiori di esse meritano speciale segnalazione la emissione dei buoni ordinari ed in modo particolare l'emissione del nuovo prestito nazionale 5 per cento felicemente ideata e congegnata, iniziata sotto lieti auspici ed attualmente ancora in corso. L'operazione, mentre ha recato e reca ai possessori del redimibile 3,50 per cento un sensibile beneficio, dando ad essi la possibilità di sottoscrivere il nuovo prestito a 95 lire mediante versamento di lire 15 per ogni cento lire nominali di redimibile, fece e fa ancora affluire alle Casse dello Stato delle somme cospicue.

Il nuovo prestito, favorito da ampie esenzioni fiscali, verso cui si è in gran parte orientato il nuovo risparmio per il suo investimento tranquillo e redditizio, sarà particolarmente ricordato nella storia finanziaria italiana, fra le più geniali ed importanti operazioni del genere.

Politica tributaria. — Nei riguardi dei tributi, necessari per l'assestamento del bilancio normale, si constata il lodevole indirizzo, rispondente ad un principio logico di tecnica fiscale, di ripartire i nuovi oneri fra le imposte dirette e quelle indirette, in modo da evitare dannosi squilibri fra le varie categorie dei cittadini ed eccessiva pressione sulla capacità contributiva dei medesimi.

Fra i decreti basterà citare, per l'importanza e per la regolamentazione del tributo cui si riferiscono, quelli sulla ricchezza mobile, sulle tasse sugli affari e sulle imposte indirette sui consumi.

L'imposta di ricchezza mobile, i cui maggiori benefici in parte sono attualmente realizzati con l'imposta speciale del 10 per cento sugli interessi dei titoli al portatore, e nella massima parte saranno realizzati a più lunga scadenza con le leggi approvate; è un'imposta, più di ogni altra, soggetta a molteplici discussioni, specie di carattere interpretativo; assai importante per le sue ripercussioni sulla vita economica delle industrie, delle imprese e dei traffici, e su quella sociale. I provvedimenti, assai complessi, tendono ad

adeguare l'imposta ad una maggiore aderenza alla realtà economica ed alle forme evolute della moderna produzione e dello scambio ed al conseguimento di una maggiore chiarezza, colmando ed eliminando incertezze con norme precise, il cui testo non presenti il fianco, e ciò nell'interesse tanto del contribuente quanto dello Stato, a cavillose discussioni.

Si imponeva la necessità di colmare lacune, di modificare norme già superate ormai dallo sviluppo e dalla trasformazione del mondo economico, di chiarire disposizioni, talvolta contrastanti con la giurisprudenza.

L'opera assai opportuna del Governo, se non potrà conseguire intieramente lo scopo di eliminare le frequenti controversie e contestazioni fra contribuenti e Amministrazione finanziaria, segnerà tuttavia un grande passo verso una migliore armonia di reciproca comprensione, specie se si rafforzerà sempre più quella coscienza tributaria fascista, che potrà essere un ideale irraggiungibile in altri Paesi, ma che diventerà realtà nel nostro, ove il Fascismo ha educato il cittadino alla disciplina del dovere.

Non sarebbe certo inutile, a dirimere molte discussioni, la raccolta ordinata ed aggiornata in un Testo Unico delle numerose leggi e decreti che, per ragioni di tempo e delle mutate esigenze della economia nazionale, modificarono in alcune parti le disposizioni della legge originaria che conta ormai oltre undici lustri di vita.

I provvedimenti riguardanti le dogane e le imposte indirette possono raggrupparsi in tre diversi ordini:

a) provvedimenti intesi a rispondere alle necessità della nuova politica commerciale italiana;

b) provvedimenti per assicurare nuove entrate all'Erario;

c) provvedimenti per concedere sgravi fiscali a favore di industrie e di servizi pubblici.

I provvedimenti fondamentali, intesi a rispondere alle esigenze della politica commerciale, si concretano in alcuni ritocchi alle tariffe con carattere prevalentemente protettivo.

L'Italia, ultima nella applicazione di provvedimenti restrittivi per i traffici internazionali, ha dovuto informare la sua politica ad una rigorosa disciplina delle importazioni in considerazione della sua bilancia commerciale e per legittima ritorsione contro le odiose decisioni di una Società che io credo non sia il caso di nominare, foriera di sconvolgimenti, sotto ipocrita maschera di pace.

Tra le disposizioni di maggior rilievo, deve citarsi il decreto che regola l'intero regime delle importazioni e quello successivo che è logica conseguenza delle famigerate sanzioni economiche.

Per quanto riguarda i provvedimenti destinati ad assicurare nuove entrate all'Erario, meritano particolare menzione il decreto concernente l'inasprimento della tassa vendita sugli olii minerali e quello col quale vennero stabiliti o inaspriti i

dazi doganali gravanti su prodotti di largo consumo.

Di fronte a questi maggiori oneri, è giusto però mettere in evidenza anche i decreti che apportarono sgravi fiscali a favore di industrie per rendere meno costosa la produzione, come, ad esempio, il decreto della franchigia doganale per gli olii minerali consumati nel collaudo di motori di automobili e di aeromobili, e la disposizione concernente gli aumenti dei contingenti annui, da ammettere in esenzione da dazio, di legname destinato alla fabbricazione della cellulosa.

Sgravi fiscali sono stati concessi anche al turismo forestiero sotto forma di riduzioni della tassa vendita sui carburanti consumati dalle vetture automobili, dai motocicli e dai torpedoni, dopo la loro entrata nel Regno.

Altre agevolazioni sono state inoltre accordate agli autoveicoli in servizio pubblico, alle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e ai natanti adibiti a servizi di navigazione interna.

Speciale significato ha il provvedimento riguardante la esenzione dai dazi doganali e dalla tassa vendita dei carburanti e lubrificanti consumati dalle scuole di pilotaggio aereo esistenti presso il Reale Aero Club d'Italia.

Numerosi provvedimenti tributari del Governo, sui quali la ristrettezza del tempo non mi permette di soffermarmi, riguardano: la imposta sul celibato, alla quale vennero portate modificazioni nell'assetto e nella misura, allo scopo di procurare i mezzi necessari per la corresponsione dei premi di nuzialità e di natalità; le tasse di registro, di successione e donazione, di scambio, di negoziazione, sui titoli delle società e sul capitale delle società straniere, di concessioni governative ed altre ancora stabilite con criteri equitativi e di larga base.

Quanto ebbi l'onore di esporre, circa i provvedimenti tributari, dimostra la vasta ed intensa attività del Governo rivolta ad equilibrare il bilancio normale dello Stato.

Le spese per la prodigiosa impresa coloniale, che la storia consacrerà nelle pagine sue più fulgide, sono passate giustamente ad un bilancio a parte.

Le cifre relative, che vedrete a suo tempo, non vi parleranno il consueto arido linguaggio: la loro contro-partita « *Impero, gloria e potenza sempre maggiori della Patria* », sovrastano per l'alta idealità e per l'incommensurabile importanza, qualsiasi impostazione di bilancio.

Come è stata rapida e vittoriosa la guerra, altrettanto rapida e vittoriosa sarà l'opera di sviluppo e di valorizzazione dell'immenso territorio che la volontà e genialità del Duce e il valore dei nostri meravigliosi soldati seppero strappare alla barbarie, la quale trova ancora oggi, incredibile a dirsi, alleati e difensori in un settore del mondo che, per la sua alterigia, freddezza e venalità, pretende, con ostentato orgoglio, di essere all'avanguardia del progresso civile.

Per la sistemazione della parte ordinaria del

bilancio occorre ricordare i provvedimenti adottati con la legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1936-37, diretti a raggiungere il pareggio del bilancio delle ferrovie dello Stato, in modo da evitare che esse vengano a gravare come per il passato, col rilevante loro disavanzo, sul bilancio generale.

Principale fra le provvidenze al riguardo è l'aumento delle tariffe ferroviarie per il trasporto delle merci e la nuova tassa sui trasporti con automezzi.

Va ricordato ancora il decreto legge che consolida la spesa delle pensioni di guerra autorizzando i principali istituti finanziari parastatali ad anticipare le maggiori somme occorrenti nei primi anni, da restituirsi nel periodo in cui la spesa, per tale titolo, scenderà al di sotto della cifra consolidata.

Trattasi in sostanza di un abile e ben congegnato provvedimento, inteso a diluire nel tempo l'onere statale delle pensioni di guerra.

I due accennati provvedimenti hanno permesso senza dubbio una notevole *sistemazione tecnica* del bilancio, il quale, come già avrete rilevato con infinito compiacimento, *si chiude in pareggio*.

Pareggio vero e reale, sia detto ben forte, *di natura economica*, al quale hanno contribuito nella massima parte, oltre alla rigorosa disciplina delle spese, il migliorato cospicuo gettito delle tasse sugli affari ed ancora di più quello delle imposte indirette sui consumi.

Non è il caso di citare delle cifre.

Esse risultano chiare e lampanti nel bilancio e negli allegati, senza possibilità di equivoci o di discussioni da parte naturalmente di *coloro che sono in buona fede*, vale a dire di tutti gli italiani degni di tale nome.

Onorevoli colleghi!

Non è eccessivo ottimismo affermare che l'Italia può con viva soddisfazione guardare con occhio sereno e sicuro il suo avvenire anche nel campo finanziario, nel quale essa ha acquistato il diritto alla generale ammirazione.

La geniale politica valutaria, finanziaria e tributaria del Governo ha fatto cadere nel ridicolo le profezie dei meschini re travicelli della finanza, che in Paese straniero, nelle loro stupefacenti elucubrazioni, hanno saputo dare soltanto una riprova, se pur ve ne era bisogno, della loro deficienza tecnica e mentale.

Oltre agli strampalati apprezzamenti e denigrazioni sulla potenza economica e finanziaria dell'Italia, sulla attività tenace e sullo spirito previdente del suo popolo sobrio e lavoratore, essi hanno trascurato completamente un fattore altamente ideale: la fede ardente che stringe tutti gli italiani agli ordini del Duce, sempre pronti a qualsiasi sacrificio per il bene supremo della Patria.

Ringraziamo la Provvidenza che ci ha concesso di vivere ore meravigliose di una grande epopea che non ha precedenti nella storia; invidiamo i

giovani che avranno la gioia di vivere più di noi il radiosio avvenire dell'Italia Fascista. (*Applausi.*)

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. La profonda eco che ha avuto in tutta la stampa mondiale l'esposizione chiara e precisa del Ministro delle finanze, il momento che attraversiamo, la discrezione che nelle cifre e nelle cose s'impone, tutto questo insieme vuole che si sia brevi e concettosi ma che si parli schiettamente.

Quali sono le caratteristiche essenziali di questo bilancio di previsione del 1936-37? Due sostanziali: innanzi tutto il pareggio, che, a chiunque esamini con amore il bilancio stesso, non appare fittizio in alcuna maniera. La seconda caratteristica è la resistenza, che in questo bilancio si documenta, contro una insidia straniera che l'Italia ha vinto e debellato vittoriosamente.

Il pareggio del bilancio! Ma vi pare! È un sogno! Il mio valoroso amico e camerata autorevolissimo Thaon di Revel aveva scritto in « Gerarchia » una storia della Finanza italiana prima di diventare Ministro, ma oggi egli, lo possiamo dire con orgoglio per questo alto Consesso, egli sta facendo la gloriosa istoria della Finanza italiana. (*Approvazioni.*)

Il pareggio del bilancio! Ma è l'ideale! Il sogno del piccolo amministratore del comunello, della provincia, così come quello del Ministro di uno Stato. Io dico che attraverso i sacrifici del Paese e di tutti, egli sta raggiungendo questo ideale e che se per avventura, io penso, egli al consuntivo del 1936-37 questo ideale anche non raggiungesse in pienezza, sempre sarebbe stato orgoglio suo e orgoglio nostro di aver pensato ad un pareggio che è congegnato di cifre, di considerazioni, di dati precisi e promettenti.

Quanto all'altra caratteristica del suo bilancio, io penso una cosa: Sanzioni, controsanzioni, ne parliamo tanto, mi viene perfino il dubbio che a forza di parlarne tanto i nostri nemici credano che queste sanzioni ci impressionino. Non è vero, ci hanno momentaneamente impressionato (perché dobbiamo non dire la verità?) quando ci hanno detto « non esporteremo, si esigeranno pagamenti in oro ». Abbiamo delle merci che non possiamo comprare che con l'oro, è vero! Che cosa faremo! già abbiamo il disavanzo della bilancia commerciale, che cosa avverrà?

Ma oggi il discorso dell'eminente uomo che presiede alle cose della finanza, i dati da lui esposti, la realtà concreta, confortano in pieno.

La disamina dell'effetto delle sanzioni non è quella che si fa comunemente e per cui si rileva che nulla manca al consumo. Non mancano il grano, la carne, il pesce, ecc. tutto quello insomma che noi mangiamo allegramente, ma questo rilievo avrebbe scarso valore; oggi il problema che noi affrontiamo, mercè una politica economica finanziaria corporativa meravigliosa, è quello della valuta. Noi oggi siamo in questa condizione: che

il bilancio delle esportazioni e delle importazioni si sta equilibrando. Oggi, se i nostri nemici credono di farci danno e di piegarci nelle ultime trincee che ancora rimangono da conquistare con la minaccia delle sanzioni, noi possiamo rispondere: forse qualche materia prima che serve alle munizioni e all'armamento ci può costare qualche cosa di più, ma noi siamo pronti per la preparazione raggiunta. Noi siamo pronti a tutto perché abbiamo fatto un'economia di pace e una economia di guerra per cui possiamo guardare in faccia alle sanzioni con orgoglio, con quell'orgoglio di un Paese di grandezza e di vittoria. (*Applausi.*)

Ed io ragionando di sanzioni penso alla politica del governo in confronto ad un'altra politica che si sta profilando altrove.

C'è un signore, che diventerà domani capo del Governo di una Nazione vicina, che ha fatto una battaglia per un così detto fronte popolare. Ed allora bisogna leggere il programma e guardare al nostro Paese. (Ne hanno invidia, ne hanno gelosia!)

Il signore di cui parlo, Leone se si vuole, ma non ad inventiva larga, parla di banche, di commerci, di industrie, di accentramenti, di controlli. . . Accentramenti, controlli di un partito, però, non della intera Nazione come da noi.

Quando il Ministro delle finanze ha fatto, sotto gli ordini e gli auspici del Duce, la legge sulle banche, quando ha fatto la legge sui commerci, sull'agricoltura, su tutto quello che è la vita economica del Paese, egli ha fatto una politica nazionale.

Quando quei signori avranno il controllo delle banche, faranno una politica di partito e rovineranno le banche a cominciare da quella che si chiama nazionale. Questa la grande differenza.

Noi abbiamo una politica che significa controllo del risparmio. Le banche non si rovinano più, non cadono più, come ai tempi nefasti della Banca Italiana di Sconto che aveva ragioni di vita e che pure si faceva cadere perché i contrasti non erano regolati da un Governo forte. Noi abbiamo oggi tutto il risparmio nazionale vigilato, controllato.

Noi abbiamo le banche che sono diventate enti pubblici (in Francia invece c'è una battaglia accesa); enti pubblici, ripeto, controllati dallo Stato e noi siamo in questo superiori le mille volte alla legislazione francese. I programmi dividono i francesi e sono programmi angusti, programmi che li getteranno in terra perché dove c'è la lotta dei partiti c'è l'angoscia dei denari da amministrare a scopi demagogici. Da noi invece c'è una sola ansia e una sola febbre: di regolare il denaro nell'interesse generale del Paese: questo è il senso della nostra legislazione. E noi, o signori, abbiamo anche in materia di commercio, pensateci bene, in materia di commercio internazionale un rigoroso controllo; e anche quello interno è controllato non permettendo così più, a nessuno speculatore odioso, la febbre al rialzo dei prezzi in un momento in cui

il Paese deve essere assistito con fede, con ardente amore. Noi abbiamo l'agricoltura e il Duce nel grande discorso del Campidoglio disse che l'agricoltura non sarà toccata. Ma essa è difesa, e fortunatamente, come vuole il Duce, dalla tutela dei prezzi perchè oggi col programma degli ammassi obbligatori del grano, noi abbiamo un prezzo garantito che tutela i nostri produttori. Noi abbiamo provvedimenti per la lana, per la seta, noi abbiamo anche, senza un'intervento eccessivo, tutta una economia agricola controllata assistita pel bene generale del Paese.

E così per l'industria, quando quei signori annunziano che vogliono almeno controllare le industrie di guerra, le industrie chiavi, rispondiamo, come ha proclamato il nostro Governo dal Campidoglio, che le industrie essenziali sono nelle mani dello Stato sotto il suo oculato controllo.

Ma da quanti anni, onorevoli camerati, il nostro Governo proclama ad alta voce la stessa cosa. Anche Luzzatti diceva: Controllare le industrie, ma egli enunciava idee che non poteva attuare, perchè non aveva la forza che fortunatamente oggi ha il nostro Governo. Non più doppioni, non più contrasti, non più gelosie, non più danni per il Paese, ma una economia industriale concentrata, controllata in cui quelle che certi Signori chiamano le industrie-chiavi sono in mano delle Corporazioni e del Governo, in maniera che noi abbiamo la gioia di poter dire che questa formidabile organizzazione ha superato di mille cubiti quelle che sono per altri Paesi le angosciose febbri di un socialismo radicale, inconsapevole, inconcludente.

Abbiamo mostrato, o signori, la falla della atteggiatura del sovietismo e sentiamo in una cordialità di cuori, di animi e di pensiero che abbiamo con noi la vittoria. Ai Sovieti che oggi tentano di rovinare la vita dei vari Paesi con le rivolte, con le distruzioni delle chiese, noi abbiamo risposto e rispondiamo col rispetto della famiglia che è il cardine principale del nostro Regime, abbiamo risposto e rispondiamo col rispetto alla religione che in quei Paesi è stata manomessa barbaramente, abbiamo risposto e rispondiamo con un ragionevole, sano rispetto della proprietà privata, della proprietà mobiliare come di quella immobiliare.

Ed in questo momento dobbiamo essere anche grati alla politica del Governo per un'altra ragione. C'era un periodo di tempo nel quale si osava dire che i titoli dello stato erano pezzi di carta che rappresentavano una specie di ricchezza, di proprietà infruttifera per la collettività, giacchè, alla fine del semestre il privato non faceva altro che tagliare le cedole, standosene in pancioline, infischendosi della pubblica economia. Ora il Ministro ha riaffermata la fede in questo poderoso mezzo di risparmio, vantaggioso per lo Stato, congegnando una operazione che è la prova della leale sincerità della Finanza nazionale. Intendo parlare della valorizzazione all'80 per cento del redimibile

nella avvenuta emissione del nuovo prestito 5 per cento. (*Approvazioni*).

Onorevoli colleghi, intendiamoci. A proposito dell'impresa di guerra, vi erano alcuni timorosi, c'erano dei pavidi dell'impresa di guerra, ma c'erano anche i pavidi nei riguardi della spesa. Essi dicevano: « Vinceremo, ma chi pagherà, come andremo a finire? Che succederà? »

I fatti stanno su questo punto trionfalmente rispondendo. L'amico e collega Raineri in una magnifica relazione, da uomo espertissimo, che egli nel tempo della grande guerra ha diretto magistralmente il servizio degli approvvigionamenti, ha ricordato quanto è costata la grande guerra, e cioè 151.921 milioni; questa somma l'abbiamo pagata in vari modi, ma l'abbiamo pagata. La guerra libica dal 1911 al 31 dicembre 1913, secondo una precisa dichiarazione fatta dall'onorevole Tedesco, Ministro del tesoro, alla Camera del tempo, calcolata nella moneta del tempo, quando la carta non era svalutata, è costata un miliardo e duecento milioni e cioè circa sei miliardi odierni.

Viene ora fatto di domandarsi quanto siano costate alcune imprese condotte da altri Paesi. Prima di passare a questo argomento voglio però dire due parole sulla nostra impresa eritrea, dal 1885 (occupazione di Massaua) al 1898. Essa è costata 358 milioni, valuta di allora. Ma il costo relativamente lieve ci fa ricordare che il Ministro delle finanze di allora faceva la politica delle restrizioni e costringeva Francesco Crispi a mandare scarsamente uomini e mezzi in Africa. Crispi il grande patriota non si sarebbe trovato di fronte ad Adua se avesse avuto mezzi adeguati per condurre la guerra.

SANDRINI. Fu ammazzato dai partiti parlamentari.

FELICI. Ora consideriamo le campagne di Tunisia e del Marocco, non quella iniziale del 1843 quando, finita la guerra d'Algeria, i Francesi si trovarono necessariamente a dover andare nel Marocco. La storia, come vedete, si ripete, la storia che questi signori non vogliono capire per gelosia, per invidia o per bieco livore.

La campagna del Marocco dal 1907 al 1924, secondo i dati forniti in un pregevolissimo articolo del Generale Gazzera, è costata quattro miliardi e trecento milioni di franchi. E quanto è costata all'Inghilterra la campagna con la quale inumanamente, senza risparmio di vite e di morale, ha compresso un generoso popolo bianco: i boeri?

Ebbene la documentazione prova che quella campagna è costata al cambio di oggi, lire 60,60 per sterlina, undici miliardi abbondanti.

Sono certo che quando si potranno dare le cifre troveremo che abbiamo speso relativamente meno in una campagna dove la larghezza avveduta del Governo ha reso possibile raggiungere rapidamente quello che gli altri dicevano che si sarebbe fatto in tre o quattro anni. Questi docu-

menti di cifre io ho voluto menzionare per farvi notare che noi abbiamo guardato tranquilli l'avvenire. Abbiamo speso per l'impresa libica quello che, ragguagliato al cambio di oggi, sarebbe sei miliardi, abbiamo speso in Eritrea, abbiamo speso nella grande guerra, abbiamo fatto la bonifica integrale, abbiamo fatto la bonifica delle Paludi Pontine, abbiamo fatto tutti gli assestamenti delle strade, tutti gli assestamenti delle nostre Colonie, ed eccoci qua vivi e vitali. C'è di fronte a noi e di fronte al Paese e al mondo un Ministro che dice: «L'Italia è ancora pronta economicamente e finanziariamente». È una gloria, è un sussulto di gioia che tutti noi sentiamo. (*Vivi applausi*).

Onorevoli Colleghi, io questo ho voluto dire perchè si è verificato il fenomeno che si doveva verificare in un Paese dove l'accentramento del potere limita le inutili discussioni. Quando l'altro giorno sentivo il collega Barzini fare l'elogio della stampa, dirò così, controllata, sotto un certo aspetto, io che ho superati i quaranta anni necessari per la nomina a senatore e che quindi rivado qualche volta col pensiero, non con nostalgia, alle vecchie concezioni della nostra vita liberale ho pensato: «Ma che cosa si sarebbe fatto di buono se nelle piazze, nei comizi nei giornali si fosse potuto parlare dell'impresa nostra partigianamente? Si fosse lasciato comunicare senza limiti quello che dicevano Hailé Salassié o i suoi cunuchi bianchi o neri? (*si ride*). Che cosa sarebbe accaduto se non vi fosse stato un organismo di Governo, un insieme di vita, un *quid* che ci ha tutti uniti? E tutti ci unisce e ci unirà?»

Un certo Sottosegretario degli esteri della nobilissima Albione, la quale tollera queste facezie dei suoi governanti, ha detto dodici giorni prima del comunicato Badoglio con cui si annunciava l'occupazione di Addis Abeba: «Io vi garantisco che l'Italia perderà, perchè la guerra durerà ancora a lungo e le sanzioni avranno il loro effetto». Ha parlato poi di piogge, di difficoltà ecc. ed invece dodici giorni dopo le nostre valorose truppe entravano ad Addis Abeba e quel Sottosegretario di Albione sta lì a guardare e non sa più come raccapezzarsi. Questa è la storia della nostra vita in questo momento meraviglioso.

Desidero ora affermare che questa finanza fatta con larghezza immensa ha giovato al felice risultato della guerra.

Se noi non avessimo avuto questo Governo, e non voglio dire un Ministro (sarei, in tal caso, un adulator sfacciato — poichè con Mussolini il Ministro che si ribella va via subito) ma un collaboratore del Capo prezioso avveduto e consapevole, che di ora in ora ha compreso la magnifica situazione (per cui oggi è uno dei migliori Ministri della finanza che si siano avuti) io chieggo che cosa mai sarebbe successo se noi avessimo fatto una politica per cui si fossero lesinati i mezzi. Il Capo del Governo non ha lesinato nè un soldato nè un mezzo, e si è riusciti a fare in sette mesi quello che tutti

dicevano si sarebbe fatto in tre o quattro anni e con ciò si è risparmiato immensamente e si è ottenuta per il nostro Paese una vittoria gigantesca. (*Applausi*).

Infine dobbiamo dire che in riferimento al bilancio che discutiamo non ci sono critiche da fare, la verità è quella che è ed anche i giornali esteri la consacrano. Faccio solo un voto: ed il Ministro lo conosce, e ne ho parlato al valoroso Sottosegretario della Presidenza che tanto egregiamente attende al suo alto ufficio. Per me quel concetto di mettere la spesa della Presidenza del Consiglio nel bilancio delle finanze non va.

Il Capo del Governo ha dato a quello che è sostanzialmente il Dicastero della Presidenza (negarlo non sarebbe possibile) un vigoroso ritmo. Egli in fondo, guardatelo bene, ha accentrato su questo Dicastero della Presidenza tutti gli organi di controllo e di difesa della vita del Paese. Controllo per il Consiglio di Stato e per la Corte dei Conti, difesa per l'Avvocatura di Stato (e lascio andare la Consulta perchè per me non ha un grande valore, non mi riguarda, ma ad ogni modo anche la Consulta). Le migrazioni interne sono anche di competenza della Presidenza che ora ha accentrato la materia delle valute e degli scambi.

L'amico Mosconi, mio valorosissimo collega, ha scritto a suo tempo un bell'opuscolo sugli attributi del Consiglio di Stato, io l'ho letto con avidità anche recentemente. Il Consiglio di Stato in materia contenziosa adempie ai suoi uffici altissimi ed in materia consultiva può essere utile, ma è qualche volta tardo; perchè là dove vi sono un Collegio e un concetto burocratico si va lenti.

La Corte dei Conti è importantissima; voi leggerete magnifiche ed egregie relazioni e ce ne compiacciamo per gli eminenti colleghi che tanto al Consiglio di Stato quanto alla Corte dei Conti hanno il supremo ufficio direttivo, e anche per l'Avvocatura di Stato di cui è capo un altro valoroso collega! Ma intendiamoci noi non abbiamo qui dei documenti riferiti in un bilancio.

Ritengo che la Presidenza del Consiglio così come l'ha pensata e congegnata Mussolini deve essere una cosa a sè stante, e deve essere essenzialmente ufficio di coordinamento delle leggi. La Presidenza del Consiglio prepara il lavoro del Consiglio dei Ministri ed i suoi Ordini del giorno — e la Presidenza deve avere un Ufficio di coordinamento delle leggi e più dei decreti-legge. Ne ho già parlato in occasione del bilancio della giustizia e non amo ripetermi, ma vi ho dimostrato che l'ufficio di legislazione del Ministero della giustizia non funziona in nessuna maniera ai fini di questo grande coordinamento.

Ora noi abbiamo che, attualmente, le leggi presentate ai rami del Parlamento sono pochissime, ed i decreti-legge, che sono oggi il maggior numero, anche per provvedimenti gravi, non vanno al Consiglio di Stato e allora vi deve essere un ufficio di coordinazione che agevoli il ragioniere generale delle finanze che già compie un lavoro

arduo e faticoso, per cercare di contemperare le varie disposizioni. Qualche volta avviene che il decreto-legge A è in contraddizione col decreto-legge B. Quindi concludo chiedendo che questo Dicastero della Presidenza che già accentra questi magnifici organi si completi e si allarghi con la istituzione di un Ufficio di coordinamento di tutta la legislazione.

Io ho finito onorevoli Colleghi.

Con il pensiero rivolto alla vittoria del Paese rilevo che tale vittoria è dovuta al parallelismo che si è costituito fra la finanza e l'azione militare. L'azione militare non sarebbe stata possibile senza la finanza, la finanza ha avuto forza e risparmio dalla rapidità dell'azione militare. Quel parallelismo vuole che noi nel nostro cuore mettiamo all'ordine del giorno Paolo Thaon di Revel che è stato sotto gli auspici del Duce il condottiero di questa magnifica opera finanziaria. (*Applausi*). Egli ha ben meritato del Paese e noi con fervore di animo diciamo al nostro Collega: bravo ci compiaciamo di te. (*Applausi*)

Ma vi è una mistica Fascista. Il compianto Arnaldo Mussolini, in un discorso sempre vivo, ne illustrò l'essenza. Si ha la sensazione di qualche cosa che eccede il pensiero umano, l'azione del singolo, della collettività umana. Quando tutto appare difficile si verifica il miracolo. Come abbinare la monarchia tradizionalmente costituzionale col Governo vigorosamente autoritario? Come conciliare la rivendicazione antica della Chiesa coll'affermazione italiana di Roma reale e imperiale? Come ottenere che l'Italia scarsa di materie prime e di larghe risorse possa affrontare una immane coalizione? Eppure i miracoli si sono compiuti. L'ultimo, il supremo è quello dell'impresa etiopica. Ecco perchè il Fascismo è totalitario ed intransigente. Trattasi di una religione: la religione della grandezza della Patria italiana e della rinascita di Roma universale. E le religioni non ammettono nè diserzioni nè eresie. Noi siamo intorno al Capo di questa grande religione della patria, intorno a Benito Mussolini, Duce del Fascismo. (*Vivi e generali applausi*).

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Consentitemi, onorevoli colleghi, che vi trasporti in un terreno più arido e vi parli delle nostre finanze. Dopo sei anni di bilanci deficiari abbiamo finalmente un bilancio in pareggio; in pareggio nelle previsioni, è vero, ma tutto lascia credere che le previsioni si realizzeranno. Parlo, s'intende, del bilancio normale, che comprende gli interessi rispondenti a tutti i prestiti, anche quelli relativi all'impresa d'Africa.

Era necessario arrivare alla sistemazione del bilancio e non poteva attendersi che essa venisse dal naturale sviluppo dei vari cespiti delle entrate, senza aggiungerne dei nuovi.

Ora che siamo al pareggio, voglio sperare che lo manterremo a qualunque costo; perchè un bilancio in ordine è il presupposto necessario della

difesa della lira, ora bloccata; è la base del nostro credito e della nostra prosperità economica. Ed è altresì necessario che, come è in pareggio il bilancio dello Stato, gradatamente si porti in pareggio la bilancia dei pagamenti verso l'estero.

Ho letto nel resoconto del discorso dell'onorevole Ministro nell'altro ramo del Parlamento cifre relative al nostro sbilancio commerciale che mi hanno fatto piacere. Tanto piacere che le ripeto: nei quattro mesi, da dicembre a marzo ultimo, il disavanzo commerciale è stato minore di quello dei quattro mesi corrispondenti dell'anno scorso: 852 milioni di lire invece di 991.

I rimedi adottati per sanare il bilancio in parte rimedi d'urgenza, rispondono sì alle esigenze finanziarie, ma sono soprattutto una conseguenza delle particolari contingenze politiche ed economiche in cui ci troviamo: voglio dire delle sanzioni e della guerra.

Cessata la guerra, se anche (come io credo convenga), continueremo in un certo isolamento economico, occorrerà tuttavia rivedere molti di tali provvedimenti e prenderne dei nuovi in relazione alla situazione che si sarà formata ed alle direttive di sviluppo e di giustizia sociale che vorremo proporci.

Il nostro grado di autosufficienza, completa o quasi nel campo alimentare, è andato gradatamente elevandosi in tutti gli altri campi, e notevoli disposizioni sono state prese a tale effetto per promuovere iniziative, sviluppare produzioni e traffici, controllare consumi. In questa linea d'azione bisogna continuare se vogliamo veramente bastare a noi stessi.

Il problema dell'autosufficienza presenta particolari difficoltà per le nazioni a piccolo territorio e con poca popolazione perchè meno assortita è la produzione e più ristretto il mercato.

Per noi, date soprattutto le buone qualità della nostra gente, data la feracità del suolo e la varietà del clima, v'eran minori difficoltà. A maggior ragione oggi il problema è più semplice, dato che è finita la guerra e che vi è un forte aumento di territorio e di popolazione. Sul nuovo territorio aggiunto a quello della Madre Patria sarà possibile svolgere più assortite colture, trovare maggiore abbondanza di materie prime, godere di un più vasto mercato.

Adunque l'avvenire è per noi. Ma assolutamente dovremo continuare nella disciplina cui ora ho accennato, e non lasciarci illudere dalle lusinghe della libertà di scambio. È questo un mio vecchio concetto che ho espresso in quest'Aula da molti anni ed ho ripetuto quasi tutte le volte che ho parlato di queste materie. È un mio vecchio voto, quello della nostra autosufficienza, è un vecchio voto e per darvi possibilità di realizzo ci volevano proprio le sanzioni.

CIAN. È sanzionista.

RICCI. Sì, per questo sono sanzionista anche io. E se un giorno le barriere ora erette dovessero cadere auguro che ci siano provvedimenti oppor-

tuni per contenere questo cedimento, che si continui coi *clearings*, coi contingentamenti e coi controlli sui consumi; ed in ogni caso si proceda gradatamente.

Si parla della possibilità, quando scomparissero le sanzioni finanziarie, di farci crediti e di farci prestiti; lo credo bene! Prima di tutto il successo genera sempre buona fama e buon credito, secondariamente all'estero si è venuta via via formando una grande abbondanza di oro e piacerebbe ai detentori del prezioso metallo di fare un buon affare prestandolo ad interessi elevati, come è avvenuto nel 1926. L'attingere queste grandi quantità di oro significherebbe spenderlo comperando all'estero, facendo molte importazioni di generi non tutti necessari e che potrebbero prodursi in Paese, per trovarci poi senza, quando sarà il momento di restituirlo e incorrere in difficoltà e gravi sacrifici quando dovremo procurarcelo per restituirlo ai creditori.

L'esito felice del bloccamento della lira e la difesa dei prezzi assai bene condotta ci libera, mi pare, dalla soggezione dell'oro e delle Nazioni che lo detengono. Del resto una grande riserva bancaria in oro non vale, come non assicurano le grandi provviste, i grandi magazzini e i grandi serbatoi; quando vi è panico, non c'è scorta, non c'è riserva aurea che tenga, come sta ora avvenendo in Francia. La Francia ha la maggiore riserva aurea, ma quando c'è il panico si vedono movimenti fortissimi contro la valuta nazionale come se la riserva non esistesse. Intanto tale riserva si sta assottigliando: dai novanta miliardi del 1931 siamo discesi a circa sessanta miliardi.

Queste considerazioni mi portano a rivolgere un mesto pensiero a quei colleghi di esperti che a Parigi prima, e successivamente a L'Aja, a Londra e da ultimo a Ginevra, hanno così minuziosamente studiate le varie questioni economiche internazionali anatomizzando vari Stati: la Germania, l'Austria e da ultimo anche l'Italia. Questi esperti hanno studiato i problemi delle riparazioni, dei trasferimenti, della cattiva distribuzione dell'oro, delle materie prime ecc., ed ora quello delle sanzioni, ma non ne hanno azzeccata mai una. Nei riguardi dell'oro, la famosa delegazione per tale studio è arrivata alla conclusione che la produzione andava contraendosi e che dal 1930 al 1935 sarebbe diminuita del 20 per cento. Invece è aumentata del 50 per cento. Da 648 tonnellate del 1930 siamo a 945 tonnellate prodotte nel 1935. Di conseguenza, aveva suggerito di non formare le riserve bancarie con puro oro, ma di ricorrere alle valute pregiate come sterline, dollari ecc. Qualche banca lo ha fatto, ed anche noi un poco ci siamo cascati; ma molto poco per fortuna. I risultati furono quelli che sapete: svalutazione della sterlina e del dollaro ecc., e corrispondente perdita nelle riserve in base al *gold exchange standard*. Dio ci guardi dagli esperti, dagli specialisti!

Venendo al bilancio, si ha un aumento continuo nelle spese ordinarie. Nel 1928-29 erano lire

13.994 milioni mentre le spese straordinarie erano lire 5.652 milioni, cioè le spese straordinarie erano 40 per cento delle ordinarie. Nel 1936-37 le spese ordinarie sono previste in lire 16.206 milioni e le spese straordinarie in 4.085 milioni, cioè 25 per cento. Ora le spese ordinarie rappresentano impegni continuativi che non possono variare da un anno all'altro e che hanno tendenza ad aumentare. Vi sono stati sì due casi di diminuzione, quando si ridussero gli stipendi per l'aumentato valore della lira e quando si fece la conversione del consolidato da 5 a 3,50 per cento; ma sono casi che non si riprodurranno tanto facilmente, mentre invece i nuovi servizi, tutte le nuove funzioni che lo Stato assume portano ad un aumento. Vedete, per esempio, gli stipendi. Notate l'aumento che abbiamo avuto in quelli del personale civile dal preventivo dell'anno scorso a questo anno, da lire 1.742 a lire 1.777 milioni. Guardate gli stipendi del personale militare, salgono da lire 1.827 a 1.873 milioni. Guardate le pensioni: io mi riferisco alle osservazioni che ho già fatto nel bilancio delle comunicazioni e in quello delle corporazioni. Le pensioni salgono da 820 milioni a 876. Non è dunque da sperare che nei bilanci venturi le spese ordinarie diminuiscano, e poichè le spese straordinarie hanno subito in questi ultimi esercizi, per economie intervenute, una forte contrazione, possiamo ritenere che, cessate le contingenze che ci imposero tali economie, anche le spese straordinarie, cioè lavori pubblici, opere di difesa militare, opere coloniali, sovvenzioni ecc. aumentino, ed aumentino fortemente sicchè tutto il passivo del bilancio negli anni venturi vada fortemente crescendo. Dovendosi mantenere il pareggio si capisce bene quale sarà la necessità che si imporrà al Ministro delle finanze, quella di seguire con l'entrata il movimento delle spese.

Fra le spese ordinarie sono soprattutto gravi gli interessi. Mentre l'anno scorso mi congratulavo che il loro importo (lire 4.690 milioni) fosse relativamente leggero, quest'anno (siamo a lire 5.580 milioni e li supereremo) non posso rinnovare la stessa congratulazione. Eccettuata la breve parentesi dovuta alla conversione, gli interessi non hanno fatto che aumentare in confronto dei 4.000 milioni cui eravamo dal 1922 al 1926, quando cominciò l'aumento coll'emissione del Littorio. Potete vedere i dettagli nella relazione della Commissione di finanza, pag. 13; alla quale devo fare una osservazione e cioè che, dalla cifra dell'interesse segnato per il 1922-23 e due anni seguenti in circa 5.200 milioni, si devono dedurre lire 1.200 milioni stanziati in relazione a possibili pagamenti sui nostri debiti di guerra all'estero, pagamenti che non furono fatti, sicchè la detta cifra di lire 1.200 milioni fu ogni anno portata a residui e poi a economie, quindi il carico vero è di soli 4 miliardi come ho detto.

Oggi il carico totale per interessi rappresenta il 28 per cento dell'entrata; l'anno scorso rappresentava solo il 24 per cento. Lo Stato italiano

paga ormai su quasi tutto il debito il 5 per cento, altre Nazioni più fortunate di noi pagano sui debiti consolidati appena il 2,50 per cento e per le operazioni di tesoreria, i buoni del Tesoro ordinari, che noi scontiamo al 5 per cento, altre Nazioni più fortunate riescono a scontarli perfino al mezzo per cento. Questa considerazione non deve aver effetto deprimente, ma serve a mostrare che il bilancio in disavanzo è un lusso che noi non dobbiamo permetterci assolutamente.

L'emissione della nuova rendita al 5 per cento, ossia la riconversione al 5 per cento del consolidato, è stata una operazione giustamente e felicemente ideata che ha permesso un buon afflusso di denaro alle casse dello Stato. Si calcolano in bilancio solamente 45 miliardi, ma io credo che raggiungeremo una somma più alta. A questo riguardo vorrei chiedere un emendamento, estendere cioè il provvedimento all'antica rendita 3,50 per cento quando sia intestata. Se essa è al portatore, capisco la risposta che mi si può fare: la si vende, si compra a minor prezzo il consolidato e poi lo si riconverte; ma se è intestata, prendiamo, per esempio, il caso del vincolo dotale, la vendita non è possibile o per lo meno non è pratica. Ebbene, in tal caso sarebbe giusto concedere alla rendita 3,50 per cento lo stesso trattamento del consolidato. Voglia l'onorevole Ministro esaminare la cosa dal punto di vista dell'equità, con particolare riguardo agli interessi delle famiglie.

Altra ragione di aumento nel carico degli interessi, viene dai buoni poliennali 5 per cento che vengono dati in pagamento della cessione di crediti o titoli esteri. Si prevedono 50 milioni di interessi, il che corrisponderebbe ad un miliardo di titoli o crediti, ma io credo che qui avremo una cifra molto superiore e cioè parecchi miliardi. A questo proposito, finchè si tratta di titoli che hanno un corso nelle Borse importanti, come sarebbe la rendita francese, il consolidato inglese o americano, l'operazione è molto facile: se ne può stabilire il prezzo con esattezza e non v'è perdita nella rendita dei buoni poliennali che si ricevono in cambio. Ma vi sono anche titoli di aziende industriali o commerciali che non hanno corso in Borsa, o titoli di piccoli Paesi, per esempio di repubblicette americane, a mercato ristretto; nel primo caso, dato che si trovi collocamento a prezzo decente, potrebbe però interessare che l'attuale detentore di quei titoli non ne fosse spogliato, perchè possedere titoli industriali significa talvolta avere un certo controllo di date industrie e può essere interessante che tale controllo resti in mani italiane. Nel secondo caso, di titoli di piccoli Stati, a mercato ristretto, succede spesso che essi sul loro stesso mercato abbiano quotazioni molto basse, seppure sono quotati, mentre danno un interesse molto elevato. In tali casi, forzando il realizzo si ricava ben poco, ma si reca un forte danno ai possessori dei titoli, e cioè assai frequentemente a famiglie di nostri connazionali tornati

in Italia dopo anni di lungo lavoro in America. Io segnalo questi casi all'onorevole Ministro, perchè se succedesse, come ho letto nel suo discorso alla Camera, che non ci sia bisogno di alienare tutti i titoli requisiti, veda di fare opera di giustizia retrocedendoli ai proprietari.

Veniamo ora all'entrata.

Io mi associo ai voti espressi dai vari colleghi, circa la riduzione appena possibile, della tassa sui carburanti che si prevede possa rendere lire 1.650 milioni, cioè 645 milioni più dell'anno scorso! Siccome la tassa è stata nel complesso delle varie voci quasi triplicata, ne consegue che si presume che il movimento degli automezzi sia ridotto a metà. Ciò rappresenta una contrazione fortissima che non può non avere ripercussioni nella nostra economia. Non appena le finanze lo permettano, faccio voti che si ritorni ad un prezzo più umano che permetta la ripresa dei traffici. Lo stesso circa la tassa per tonnellata-chilometro sui trasporti con automezzi: Abolirla no, mai, perchè essa costituisce un trattamento di giustizia in confronto dei trasporti ferroviari, per ragioni ripetutamente dette; ma armonizzarla meglio con le tariffe ferroviarie. Non mi soffermo, perchè ho già illustrato questo concetto in sede di discussione nel bilancio delle corporazioni. Con questi provvedimenti, ora eccessivi, credo che le ferrovie daranno un buon avanzo.

Le tasse sugli affari rappresentano un aumento di ulteriori 460 milioni, dando in complesso 3 miliardi e 900 milioni, oltre quella ora menzionata sugli autotrasporti. Tra queste tasse sugli affari è compresa quella sulle successioni. La tassa di successione viene prevista in 140 milioni, invariata rispetto agli anni scorsi. Orbene abbiamo discusso due o tre giorni fa di modifiche e varianti, di inasprimenti introdotti alle tasse di successione. Parecchi colleghi hanno manifestato l'opinione che tali complicazioni siano inutili. Abbiamo ora la giustificazione migliore di tale opinione nel fatto che si prevede, dopo questi inasprimenti, lo stesso gettito che si prevedeva prima. Tanto varrebbe allora rinunziarvi se proprio non c'è altro sugo che complicare e inasprire.

Quanto alle tasse sugli affari in genere, è certo che costituiscono un grave incaglio al commercio, agli scambi, ecc., specialmente per le piccole aziende; ma rappresentano un'entrata talmente forte che io non ho davvero il coraggio di suggerire di abolirle. Tanto più che il mio suggerimento non sarebbe accolto dall'onorevole Ministro, come non fu accolto un'altra volta quello che diedi (era Ministro il senatore Mosconi) di ridurre la tassa scambio; egli mi sorrise con aria fiscale: io proponevo di ridurre la tassa a metà; all'indomani c'era già il decreto che la raddoppiava! Quindi per evitare un pericolo di questo genere, mi guardo bene dal fare una richiesta in questo senso all'onorevole Ministro Thaon di Revel. Solamente faccio questa raccomandazione, cioè di cercare di semplificare, di non costituire una

scienza del bollo e del registro, che non è una scienza esatta, ma una scienza artificiosa. Vediamo di dare disposizioni chiare e precise, e soprattutto non vessatorie. Inoltre facciamo in modo che, quando il contribuente domanda all'Ufficio del bollo e del registro come deve regolarsi, ci sia sempre una risposta chiara. Vi sono casi in cui, se domandate all'Ufficio del registro o del bollo quanto dovete pagare e come dovete regolarvi non ve lo posson dire, non conoscendolo con certezza gli stessi funzionari.

La tassa scambio prevista in lire 1.250 milioni con un aumento di lire 175 milioni è una vera tassa sui consumi che diventa tanto più grave quante più volte la merce passa da uno all'altro; e talvolta non si tratta di scambi speculativi, ma vi sono scambi assolutamente necessari. Prendete il caso di chi volesse fare delle riparazioni ad una casa in un paesello: deve comperare tutti i materiali dal vicino magazzino di generi per costruzione, che avrà comprato da un grossista, che a sua volta avrà forse anch'egli comprato da un altro grossista maggiore; vi sono dunque inevitabili passaggi e la tassa si moltiplica; ed il danno maggiore è sentito dalle classi più umili. Veda l'onorevole Ministro se non fosse possibile, di far pagare questa tassa una volta sola, come per i tessuti, o quando la merce esce dal produttore o quando va al consumatore e scompare dalla circolazione.

Vi sono in questa materia anomalie curiose: per esempio, gli importatori nazionali sono messi in condizione di inferiorità rispetto agli esportatori esteri. Prendiamo il caso di un fabbricante estero di macchine o di ferramenta. Di solito il fabbricante estero non vende direttamente al consumatore italiano, ma passa attraverso un commerciante intermediario. Orbene se il commercio in Italia è fatto dall'esportatore estero, questo non paga la tassa scambi, ma se l'intermediario è italiano, e cioè se il commercio in Italia è fatto dall'importatore nazionale, allora comparisce una volta di più la tassa scambio. Lo stesso avviene nei rapporti tra produttori nazionali e consumatori: se il consumatore va direttamente al produttore non c'è tassa scambi, ma se passa attraverso un intermediario allora essa interviene.

Diamo pure addosso all'intermediario quando adempie a funzioni parassitarie, ma quando adempie la sua onesta funzione di distribuzione non è giusto metterlo in posizione di inferiorità. Così facendo si dà addosso al piccolo commercio e alle classi medie che in questi momenti sono le più disagiate.

Sono scomparse o quasi dalle entrate le imposte transitorie, cioè profitti di guerra e patrimoniale. I profitti di guerra sono scomparsi completamente. La patrimoniale c'è ancora per 250 milioni, ma tra due o tre anni scomparirà del tutto.

Questo ha rappresentato negli anni più recenti una difficoltà della nostra finanza perchè essa non doveva solamente fronteggiare le spese me-

dante lo sviluppo dei cespiti d'entrata, ma doveva sostituire cespiti nuovi a quelli che come questi andavano contraendosi e scomparendo. La diminuzione è stata fortissima. Cito ad esempio cifre che potranno interessare. Questi cespiti sono arrivati a rendere in tutto, dalla loro istituzione circa 19 miliardi e 300 milioni, di cui 9 miliardi la tassa dei profitti di guerra e 10 miliardi e 300 milioni la tassa patrimoniale. Vi furono annate, il 1921-22, per esempio, in cui le due tasse insieme gettavano lire 2.300 milioni; nel 1926-27 superavano ancora il miliardo.

Alla tassa profitti di guerra ha fatto fino a un certo punto riscontro la nuova tassa sulla limitazione dei profitti. Non però agli effetti del bilancio, poichè, per ora almeno, il bilancio non ne ritrae alcun utile. La tassa sulla limitazione dei profitti è stata discussa ed emendata; ma è viziata a mio parere, da un errore iniziale di prospettiva. Il legislatore si è fissato quasi esclusivamente sulla società anonima, anzi sulla grande società anonima, il cui titolo è quotato in Borsa. Le disposizioni attuali non si applicano egualmente bene alle società anonime più piccole nè alle altre aziende, cui però sarebbe giusto applicarle. È vero che nei primi articoli la legge parla di tutte le società commerciali, di qualunque natura. Quindi anche le società in nome collettivo, anche gli enti privati, ecc.; ma non seguono poi idonee disposizioni, e così non si sa ancora come applicare questa imposta.

Voglia, onorevole Ministro, provvedere con giustizia e chiarezza affinché si eviti che un esercizio industriale o commerciale venga colpito oppure no, a seconda che si tratta di una anonima grossa o piccola o di una società privata o di un solo individuo, il quale ultimo caso, secondo la dizione della legge sembrerebbe anzi esente.

Ricordiamoci del resto di quel che avvenne con i sopraprofiti di guerra. I grossi guadagni non furono solo delle grandi anonime, ma piuttosto degli improvvisati commercianti, dei funghi di guerra, di intermediari prima ignoti, che guadagnarono enormemente. Furono colpiti e ben colpiti; ed il solo torto fu quello di aver concesso, mi pare nel 1924, l'amnistia a coloro che erano riusciti fino allora a sfuggire.

È notevole il fatto che si è riusciti a porre in ordine il bilancio senza toccare le aliquote di ricchezza mobile. Questa è una cosa che va rilevata. Già da vari anni le aliquote erano state notevolmente ridotte. Ricordiamo le aliquote che esistevano prima dell'assunzione dell'onorevole De Stefani al dicastero delle finanze. Con la riforma tributaria del De Stefani tali aliquote furono ridotte, non immediatamente, ma gradatamente. Arrivammo così e siamo ancora al 14 per cento per la categoria B (che per altro diventa quasi il 20 con le addizionali), al 20 per cento categoria A, al 12 per la C ed all'8 per la D.

È stato fatto il confronto coll'aumento della ricchezza mobile (income tax) avvenuto in questi

giorni in Inghilterra. Infatti l'imposta è stata portata da scellini 4/6 a 4/9 cioè da 22,50 per cento a 23,75 per cento. Se mi permettono dirò due parole a questo proposito per dissipare equivoci. Quella è la base (standard); ma per le rendite professionali (earned income) vi sono riduzioni. Bisogna poi tener presente che l'imposta è dovuta dalla persona fisica: per esempio, è l'azionista che paga la tassa sul dividendo che esige. In realtà vi sono minimi imponibili elevati ed esonerati forte per ogni persona a carico, portato ora da 50 a 60 sterline. Così chi non ha famiglia paga solo sulla rendita eccedente 150 sterline, e chi ha moglie e tre figli su quanto eccede 400 sterline, cioè lire 24.000. Quando poi l'imponibile, fatta ogni deduzione, supera 400 sterline, allora entra in giuoco anche la complementare (supertax) con aliquote fortissime progressive. È vero dunque che è stata aumentata in Inghilterra la tassa di ricchezza mobile, ma gli esonerati sono stati messi in modo che sulle classi disagiate tali aumenti non pesano affatto.

Nel nostro bilancio è rimasto invariato il gettito della complementare in 368 milioni. Io credo che con la ritenuta sulle cedole dei titoli al portatore (L. 160 milioni) si considerasse probabile che una parte dei possessori di quei titoli passassero alla nominatività e quindi un maggior gettito dell'imposta complementare; invece pare che questo non succeda. Mi rallegrò con l'onorevole Ministro per aver una buona volta imposto questa ritenuta sulle cedole dei titoli al portatore; è un argomento sul quale io ho parlato quasi tutti gli anni. C'era già questa ritenuta nel 1920 messa dall'allora Ministro Schanzer ed era del 15 per cento. Fu soppressa dal Ministro Volpi nel 1926. Le ragioni per le quali sia stata soppressa e i motivi per i quali non si è voluta ristabilire non potei mai comprendere; quante volte li ho chiesti non mi fu data risposta o almeno plausibile risposta; era quasi un dogma sul quale la discussione era vietata. Per questo i miei rallegramenti all'onorevole Ministro sono i più caldi; l'idolo è stato una buona volta infranto. Era tale la fobia verso il titolo nominativo e tale il riguardo e l'affetto per il titolo al portatore che si era arrivati a questo punto: la legge sul bollo stabilisce che le azioni nominative paghino una tassa di negoziazione di 2,50 per mille sul capitale e le azioni al portatore 4 per mille; c'è dunque una differenza di 1,50 per mille. La legge iniziale diceva che questo 1,50 per mille risparmiato spetta al proprietario del titolo nominativo. Fu invece fatto un decreto-legge col quale si cambiava questa giusta disposizione stabilendo che da allora in poi questo 1,50 per mille dovesse spettare non al proprietario del titolo, ma alla società anonima. Per quale motivo fu fatto il cambiamento? Per una ragione molto semplice; perchè le associazioni bancarie e industriali ne avevano manifestato il desiderio e siccome tale desiderio non recava alcun danno all'Erario è stato senz'altro accolto. Così dice testualmente la relazione ufficiale.

Quanto a considerare se tale decisione sia giusta e se l'interesse dell'azionista meriti di essere preso in considerazione, nessuno si è preoccupato. E così avviene che il beneficio spettante all'azione nominativa, quale giusto trattamento a chi mette alla luce del sole quello che possiede, è stato tolto. Vorrei chiedere all'onorevole Ministro di ristabilirlo se le associazioni bancarie e azionarie non hanno argomenti più validi da portare a loro favore. Infatti è evidente che lo Stato ha tutto l'interesse che i titoli siano nominativi. Non si tratta di sopprimere il titolo al portatore che è necessario per moltissime ragioni, ma un giusto trattamento deve essere fatto al titolo nominativo. Chi investe in titoli nominativi è esposto a tutti i rischi, alle tasse di successione ecc. a tutti i pericoli, perchè la sua fortuna è al sole come chi possiede una casa. Il trattamento adesso colla ritenuta è migliorato, ma è necessario migliorarlo ancora. La ritenuta era in origine 15 per cento. Bisognerebbe tornarvi esonerando apertamente dalla complementare il titolo al portatore. Col 10 per cento non siamo ancora a posto, perchè i gradi più elevati della complementare (i titoli industriali sono generalmente posseduti dai più ricchi), sono soggetti ad una aliquota di 10 per cento per 900 mila lire di reddito, di 8,50 per cento, mi pare, per 700 mila lire. Non v'è alcun incentivo a rendere il titolo nominativo: è meglio pagare la ritenuta e non dichiararlo.

Giacchè ho fatto questi confronti, voglia, onorevole Ministro, seguirmi e vedere quale anomalia c'è nelle aliquote della complementare. Una rendita di 700 mila lire paga la tassa di 8,50 per cento cioè lire 59.500; una rendita di 900 mila lire paga approssimativamente il 10 per cento, cioè 90 mila lire. Vuol dire che le 200.000 di differenza pagano lire 30.500, vale a dire il 15 per cento, che è più assai del massimo. Ad eliminare l'inconveniente si potrebbe stabilire un sistema a scaglioni, per cui ogni scaglione paga una data aliquota fissa indipendentemente dagli altri scaglioni.

È certo che tutta la complementare è infirmata dai cattivi accertamenti, specie nei gradi più alti.

Ho sentito parlare di coscienza tributaria, di coscienza fiscale, ne ha parlato, mi pare, il collega Broglia. Si vede che per la complementare c'è una eccezione, perchè il contribuente cerca sempre di dichiarare il meno possibile. Ne avete anche una prova negli scarsi progressi della complementare dopo che è stata istituita. Io ho le ultime statistiche che sia riuscito a procurarmi, che sono del 1930, mi pare e le ho già citate altre volte. Statistiche più recenti non ce ne sono, ma da allora il gettito è variato poco. La complementare doveva essere a base ristretta e colpire le grandi fortune; è diventata invece a base larghissima e i più ricchi sfuggono. Si sono trovati solo 353 contribuenti in Italia che guadagnano da 700 mila a 800 mila lire, 183 che guadagnano da 800 a 900 mila lire e solo 126 che guadagnano più di 900 mila lire. Queste cifre sono eloquenti.

Le nostre entrate sono principalmente basate sull'imposte sui consumi; si suole fare la distinzione delle imposte in tre gruppi: tasse sugli affari, imposte consumo, imposte dirette.

Le imposte consumo sono cresciute enormemente e ciò anche in relazione alle attuali contingenze; esse rappresentano lire 10.400 milioni, cioè più del 50 per cento delle entrate. Vi comprendo per altro la tassa scambi che, come dicevo, è una tassa sui consumi. Vi è però una quarta categoria di imposte che per una classifica più precisa bisognerebbe introdurre, intendo dire le imposte personali progressive, e cioè la patrimoniale, la complementare, il celibato e le successioni. Orbene queste imposte che dovrebbero rendere via via di più ed essere il cardine della nuova finanza rendono via via meno. Esse rendevano un miliardo e 300 milioni nel 1926-27, siamo arrivati adesso a 938 milioni nel 1936-37 per la scomparsa della imposta patrimoniale che non è stata sostituita completamente dalle altre; in tutto rendono appena il 4,6 per cento di tutto il bilancio mentre prima rendevano il 6 per cento. Eppure è di lì che devono venire i mezzi principali per fronteggiare le future necessità di bilancio, anche per un certo riguardo alle famiglie. Se noi vogliamo una tassazione giusta e conforme al progresso e ispirata ad una maggiore giustizia sociale, noi dobbiamo avere riguardo alla famiglia. Le tasse sui consumi (e vi si aggiungano quelle degli enti locali) evidentemente rendono più cara la vita alle famiglie. Nemmeno le imposte dirette, specialmente quelle sui fabbricati, coi loro minimi troppo elevati han riguardo alle famiglie. La tassa sul valore locativo, comunale, rende anch'essa la vita più cara, perchè tanto più grande è la famiglia tanto più l'appartamento è grande e maggiore è il valore locativo mentre si fa appena la riduzione del 5 per cento per ogni figlio a carico. Per la complementare dico la stessa cosa; le riduzioni per le persone a carico sono irrisorie; bisognerebbe aumentarle fortemente. Allora veramente questa tassa riuscirebbe a colpire l'agiatezza, avendo nello stesso tempo riguardo per le famiglie numerose e per i disagiati.

Alle famiglie si provvede è vero anche con premi di natalità e nuzialità ed abbiamo infatti uno stanziamento di 42 milioni in un decreto del 6 marzo; ma non è ancora sufficiente: è necessario che tutto il sistema tributario corrisponda alle nostre direttive e cerchi di promuovere e di rispecchiare quelle tendenze che sono annunciate quali fondamentali nella politica dello Stato e che sono del resto conformi ai sensi di moralità e di giustizia.

Io ho voluto fare tutti questi cenni sull'entrata più diffusamente che sulla spesa perchè, come ho detto in principio, prevedo che le spese cresceranno e dovremo fronteggiarle virilmente, esaminando quali potranno essere i nuovi cespiti.

Siamo in un momento in cui si schiudono nuovi orizzonti, si apre un nuovo periodo storico di

fervore di vita, di aspirazioni, vigoria di iniziative, precisamente verso un benessere di vita, verso una maggiore giustizia sociale. Confido che l'onorevole Ministro delle finanze in tutto questo movimento starà all'avanguardia, ed in questa fiducia dichiaro che darò il mio voto favorevole. (*Applausi, congratulazioni*).

FLORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORE. Onorevoli Senatori, narra Swift che, in uno dei paesi creati dalla sua meravigliosa fantasia, gli architetti avevano costruito una casa con tale scrupoloso rispetto delle leggi dell'equilibrio, che essendovisi posata sopra una rondine, la casa cadde immediatamente. Tale l'equilibrio dei bilanci dei maggiori stati del mondo in questi sette anni di crisi. Costruiti con il più rigoroso rispetto delle leggi del pareggio finanziario, bastava la più lieve contrazione dell'entrata od un minimo aumento della spesa per far crollare l'edificio inalzato con sì scrupolosa cura, e sapiente combinazione di forze. Il pareggio annunciato nel preventivo scompariva nel consuntivo.

Non così, onorevole Ministro, il pareggio del bilancio preventivo per il 1936-37 da Voi sottoposto alla nostra approvazione.

Il pareggio del bilancio, additato al Parlamento dall'Augusto Sovrano nell'aprile 1934 e di poi dal Capo del Governo nel suo memorando discorso del maggio dello scorso anno, come uno dei compiti maggiori e più urgenti della attuale Legislatura, è stato dopo sei anni di allarmanti disavanzi, sostanzialmente raggiunto. Ed è un pareggio reale, sicuro, decisivo che si cercherebbe invano nei bilanci di molti altri Stati stranieri pareggiati con artifici contabili, con soppressione di ammortamenti obbligatori, con assegnazione di spese a bilanci laterali, tutte le volte che le entrate ordinarie più non bastavano a coprire le spese. E ad ogni anno il disavanzo ricompariva inesorabile e fatale.

Non così, ripeto, del nostro preventivo, del quale il consuntivo confermerà sicuramente le previsioni con grande beneficio dell'avvenire della Nazione, del credito pubblico, della stabilità della moneta. È una certezza giustificata dalla politica finanziaria, adottata in questi ultimi anni. Il disavanzo del bilancio, creato dalla crisi mondiale, e dalle sue ripercussioni sul reddito nazionale e sul gettito dei tributi, è stato tosto ridotto negli ultimi esercizi con la riduzione delle spese del personale e con la diminuzione degli interessi del debito consolidato. La successiva soppressione del disavanzo ferroviario, il quale esercitava una influenza oltremodo grave sul bilancio dello Stato; lo ha addirittura eliminato. Sopra 15 miliardi e 858 milioni di disavanzo, accumulatosi in questi ultimi anni, 3 miliardi 364 milioni erano dovuti interamente al disavanzo ferroviario. In soli 3 anni il disavanzo ferroviario era salito da 800 a 900 milioni, addossati quasi totalmente al Tesoro e per esso ai contribuenti.

Ma questa solidità del pareggio che ho sentito discutere, deriva altresì dai 2.181 milioni di maggiori entrate ricavate da tributi vecchi e nuovi, e che bastano appieno a compensare le spese effettive della gestione normale. Da ciò la conversione del disavanzo di un miliardo e 657 milioni, previsto per il bilancio 1935-36, nell'avanzo di 20 milioni previsto per l'esercizio che a luglio avrà principio.

Ma vi ha di più. I cinque miliardi e 579 milioni, stanziati per il servizio del debito pubblico, comprendono gli oneri necessari al servizio dei debiti di guerra e la copertura di talune spese minori da essa occasionate. Il bilancio normale sopporta in tal modo i gravami del bilancio straordinario.

Neppure la guerra ha insidiato la solidità del pareggio da lungo auspicato, entro e fuori questa Aula.

Certamente, il risultato che oggi tanto ci conforta ha richiesto sacrifici notevoli, che la statistica ci consente di precisare. Non dubitate della statistica. Essa non è più la bella infedele che irritava Disraeli, sempre pronto ad annoverarla fra i modi che insieme allo spergiuro e alla menzogna servono in ogni momento a mascherare la verità.

Oggi la rilevazione statistica, specialmente per il concorso delle indagini fiscali, è oltremodo accurato. Nulla pertanto di più attendibile delle sue cifre.

Ebbene, se noi consultiamo i dati statistici che possono darci un indizio del sacrificio sopportato dai contribuenti per giungere al pareggio, noi troviamo che il reddito nazionale per effetto della crisi è sceso, dal 1929 al 1935, da 84 a 63 miliardi, mentre, nello stesso periodo, il carico tributario, compreso quello degli enti locali, è salito da 16 a 23 miliardi di lire. I contribuenti italiani hanno versato ogni anno in questo periodo di strettezze finanziarie, oggi felicemente superato, quasi il terzo dei loro redditi. Ed è un sacrificio superiore a quello sopportato dai contribuenti dei maggiori Stati europei che dispongono di redditi di gran lunga più elevati. La ragione è evidente. Una percentuale del 33 per cento sopra un reddito nazionale di 63 miliardi è molto più grave della stessa aliquota prelevata sopra un reddito quattro o cinque volte superiore.

Tale il sacrificio compiuto dai contribuenti in questi anni di crisi, che meritava di essere segnalato. Anche nel campo tributario, che suscita le maggiori resistenze, il popolo italiano si è mostrato del tutto degno del Capo che ne regge le sorti.

Simile esile misura del reddito nazionale impone, però, allo Stato, che ritrae dalle imposte il 91 per cento delle sue entrate, il compito di attenuare la pressione fiscale odierna non più giustificata dal pareggio sostanzialmente conquistato.

Non dobbiamo dimenticare l'enorme pressione delle imposte indirette sui consumi, che tanto concorre a deprimere il tenore di vita; la contrazione dell'incremento annuo del risparmio; soprat-

tutto l'aumento del debito pubblico. Dal 30 giugno 1928 al 30 settembre dell'anno scorso, il debito pubblico è cresciuto da 88 miliardi a 107 miliardi, che salgono a 120 aggiungendo ad esso i debiti degli enti locali. E ciò senza tener conto di quelle annualità a termine che, capitalizzate, porterebbero la cifra ancora a maggiore altezza.

Sono situazioni che la graduale scomparsa della crisi che anche in Italia già si avverte — dimostrata ovunque dal rincaro delle materie prime, dei prezzi dei prodotti agrari, e dallo sviluppo dei traffici interni ed internazionali, (le ferrovie italiane hanno già veduto ridotto notevolmente il disavanzo dell'esercizio che sta per finire) — consente di rivedere. La ripresa economica non tarderà a convertire il pareggio ormai stabile in un crescente avanzo.

Orbene, onorevole Ministro, vogliate consacrare, non appena vi sarà possibile, a ridurre i tributi sui consumi necessari, dei quali, per sistemare il bilancio, non solo si è usato ma anche per la loro invisibilità, comodità e produttività, perfino abusato. Ed è naturale. I tributi sui consumi diceva recentemente Roosevelt, che più ebbe ora a servirsene, cloroformizzano il contribuente.

Nè dimenticate, onorevole Ministro, per meglio consolidare l'avanzo che si intravede i gravami tributari delle industrie nazionali tuttora suscettibili di grande espansione. Non posso che associarmi al voto espresso dal collega Ricci che la tassazione della benzina che oggi ammonta a dieci volte il suo prezzo (ai porti costa ora 27 centesimi il litro) venga notevolmente ridotta. L'Erario non avrà ad incontrare perdite, poichè la riduzione sarà compensata dalla estensione del consumo.

Vorrei ancora che la migliorata situazione del bilancio fosse accompagnata dalla ripresa dell'ammortamento del Debito Pubblico perchè esso solo può restituire alla Nazione i capitali di cui essa ha bisogno; capitali finora utilizzati dal Tesoro con le successive emissioni di prestiti che consentivano remunerazioni ben superiori a quelle che potevano concedere gli Istituti bancari.

Non credo invece possibile una politica di larghe e sensibili economie quali vennero attuate negli ultimi anni. Gli stanziamenti per taluni servizi, quali quelli finanziari, oltremodo lodevoli, sono già insufficienti. È inutile parlare di economie perchè se si prelevano dai 20 miliardi e 102 milioni di entrate effettive le spese per il Debito Pubblico e per il debito vitalizio civile e militare (pur ora ridotto a 821 milioni) restano, per tutti i compiti dello Stato, appena 13 miliardi e 702 milioni tosati e ritosati come le monete del Medio Evo e talune dell'Età Moderna.

La terza parte delle entrate è già consumata prima ancora che lo Stato spenda per la totalità dei servizi pubblici, cui deve la sua esistenza, una sola lira. Quindi non è possibile pensare a larghe economie specialmente nelle spese militari che nell'ora presente sono, direi quasi, intangibili. Per conservare le Colonie bisogna avere una grande

potenza militare nel Continente, perchè senza di essa le Colonie si perdono. La storia passata e recente ne offre innumerevoli esempi. Ma il beneficio maggiore del pareggio della gestione normale, che potrei a lungo illustrare se l'ora tarda non mi imponesse di abbreviare il mio discorso, è la cessazione del ricorso continuo al Debito Pubblico, del quale abbiamo già avvertito il rapido incremento determinato dai disavanzi del bilancio. La consistenza del debito pubblico è già notevole sebbene di gran lunga inferiore ai debiti pubblici della Francia, dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, i quali, sommati assieme, soprassano il trilione di lire, cioè una cifra che ricorda le distanze stellari di cui è parola nei libri di astronomia.

Non bisogna prestare ascolto a coloro che insegnano che il debito pubblico interno è una semplice partita di giro, che lascia immutata la ricchezza nazionale, ma solo modifica la sua distribuzione e che quindi il Tesoro può attingere ad esso illimitatamente e senza danno per la collettività. È una dottrina che in questi ultimi tempi ha favorito notevolmente l'indebitamento di tutti gli enti pubblici. Il risultato è noto. In fondo è l'abisso. Allorchè il servizio del debito riesce a confiscare, come in molti Paesi è ora avvenuto, la quasi totalità delle entrate ordinarie, si hanno le moratorie, i concordati, i fallimenti, le svalutazioni monetarie, le flagranti rotture unilaterali di contratti bilaterali e quindi la finale distruzione di ogni fiducia nello Stato per il quale, oggi più che mai, il credito costituisce, al pari dell'imposta, una risorsa organica. La fiducia non si impone. È come la guardia nazionale, delizia dei caricaturisti del Risorgimento. Nessuno poteva comandarla. Purtroppo la politica dei debiti, specie nei Governi che per amore di popolarità non sanno nè risparmiare, nè tassare, è più che mai seguita. In Francia, per citare qualche esempio, in questi ultimi quattro anni, il debito pubblico è cresciuto di 70 miliardi di franchi, unicamente per colmare i disavanzi del bilancio ordinario dissestato dalla crisi e dalla progressione delle spese pubbliche. Nessuna meraviglia. In Francia, Roberto De Jouvenel, uno dei più geniali rappresentanti di quella generazione di intellettuali che volge al tramonto, non esitava a scrivere in testa ad un suo schema di Costituzione, per la Polonia gloriosamente risorta, il principio seguente: «La Polonia deve avere almeno un debito di cento miliardi». E ciò perchè — così cominciava la sua Carta statutaria — «la grandezza di uno Stato si riconosce unicamente dalla grandezza del suo debito».

Per fortuna non è questa la grandezza cui intende l'Italia Mussoliniana orgogliosa di ben altri e più fulgidi primati.

In ogni modo non dimentichiamo, come si è detto, che già il debito assorbe il 27,46 per cento delle entrate effettive, non sempre compensate dal rendimento delle opere pubbliche compiute con l'investimento del risparmio privato. La ricon-

quista del pareggio esclude ormai che la percentuale per i bisogni della gestione normale del bilancio possa ancora aumentare. Tutto questo però per i bisogni della finanza ordinaria, che senza bisogno di debiti pareggia entrate e spese. Ricorreremo al debito soltanto per l'impresa coloniale. Ma l'appello sarà come sempre rivolto al risparmio nazionale. L'Impero è stato creato senza l'aiuto di alcuno, e con l'ostilità di tutti. Parimenti senza l'aiuto degli stranieri sapremo svilupparne le risorse. La politica adottata è conforme alle regole classiche. La finanza della guerra è nota. Il Tesoro la inizia, il prestito la sostiene, l'imposta la liquida. La norma da Voi, on. Ministro, rigorosamente rispettata, ne ha assicurato il successo.

Allo sfruttamento dell'Impero coloniale dovrà provvedere l'iniziativa privata, ora animata dalle idealità nazionali, diffuse tra i produttori tutti dal regime corporativo. È il momento di utilizzare, (per creare un largo mercato di obbligazioni), gli istituti di credito mobiliare che Voi avete ora felicemente sistemati. Fra essi, il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali può accordare alle imprese coloniali prestiti fino a 5 anni, l'I. M. I. e la Sezione finanziaria dell'I. R. I. da 10 a 20 anni. In tal modo tutti i bisogni delle nuove imprese potranno essere agevolmente soddisfatti. E ciò con l'emissione esclusiva di obbligazioni e quindi senza assottigliare vieppiù quei depositi bancari che assicurano la continuità del ciclo produttivo. Sopra 49 miliardi di depositi che si avevano al 30 giugno dell'anno passato, appena sette miliardi spettavano alle Banche cui compete l'esercizio del credito commerciale.

Ma è tempo di concludere. La limpida relazione dell'onorevole Raineri, i discorsi degli oratori che mi hanno preceduto e, soprattutto, il testo del grande discorso pronunciato dall'onorevole Ministro alla Camera, che tutto spiega e documenta mi dispensano dall'esame analitico delle partite del bilancio, che meglio giustificano il significato del pareggio e le possibilità che esso dischiude alla nostra politica finanziaria.

Non mi lusingo, tuttavia, che i societari ginevrini, che non credono a nulla, neppure alla caduta di Addis Abeba, possano prestare fede a questo rapido risanamento del bilancio normale che provvede a tutto, anche al servizio dei debiti di guerra, mantenendo pressochè immutata la potenza, la capacità di acquisto della lira. Essi continueranno a scrivere, con aria compunta, che l'Italia, colpita dalle sanzioni, è sempre malata. Ebbene, anche se fossimo non già sani e forti, ma malati, li consigliamo a non disperare. Ricordiamo loro le belle parole di Bossuet: «Dieu a fait les nations gérissables». E soprattutto — voi onorevole Ministro l'avete dimostrato — anche le loro finanze. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Raineri.

RAINERI, *relatore*. Rinunzio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando la facoltà di parlare al Ministro.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzini, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Benicelli, Berenini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Brezzi, Broccardi, Broglia, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Camerini, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Augusto, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gheri Giovanni, Giampietro, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli, Lustig.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marozzi, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montessor, Moresco, Mormino, Morpurgo, Morrone, Moseconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nunziante.

Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Perla, Perris, Petrone, Piccio, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Renda, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo

delle Torrazze, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vigliani, Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del Comune di Aprilia, in provincia di Littoria (1187):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, relativo alle modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie (1188):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greggio (jodina) che si esporta (1191):

Senatori votanti	217
Favorevoli	216
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (1193):

Senatori votanti	217
Favorevoli	215
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XIV, e destinato alla preparazione del cognac (1194):

Senatori votanti	217
Favorevoli	216
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed altri bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 16 aprile 1936-XIV, n. 670, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1195):

Senatori votanti	217
Favorevoli	216
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 510, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura (1196):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 702, che autorizza il collocamento fuori ruolo di personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie per il servizio di istituto (1198):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2246, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati (1199):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934,

n. 57, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti (1205):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale (1207):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia (1208):

Senatori votanti	217
Favorevoli	215
Contrari	2

Il Senato approva.

Approvazione del contratto 9 marzo 1936-XIV, concernente alienazione al Comune di Siena di tre vecchie caserme demaniali, e contributo da parte del Comune di Siena nella spesa per la costruzione di una nuova caserma (1212):

Senatori votanti	217
Favorevoli	215
Contrari	2

Il Senato approva.

Agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di risanamento della città di Bologna (1213):

Senatori votanti	217
Favorevoli	215
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale (1215):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo (1223):

Senatori votanti	217
Favorevoli	215
Contrari	2

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Invito i senatori Miliani, Felici, Broglia, Russo a presentare alcune relazioni.

MILIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale (1186).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1185).

BROGLIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette (1192).

RUSSO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi, mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni (1211).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Miliani, Felici, Broglia, Russo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Riunione in Comitato segreto.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 il Senato si riunirà in Comitato segreto per discutere il seguente ordine del giorno:

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (*Doc. LXXXIV*);

Progetto di bilancio del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (*Doc. LXXXV*).

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione della Relazione della Commissione

per l'esame dei decreti registrati con riserva (*Doc. LXXXII*).

II. 2° Elenco di petizioni (*Doc. LXXXIII*).

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1214). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma (707-B). — (*Modificato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2436, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a Segno Nazionale (951-B). — (*Modificato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino (1181). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566 che reca disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini (1183). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo (1184). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934 n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1185). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale (1186). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette (1192). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936 (1197). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di

appartamenti costruiti col contributo statale (1200). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo alla approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale «Giuseppe Verdi» di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica Giuseppe Verdi» (1201). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (1202). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada (1203). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, che approva il piano regolatore edilizio di massima della città di Fiume, con le relative norme di attuazione (1204). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni (1206). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, recante aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1936-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (1209). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 707, per l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali (1210). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi, mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni (1211). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale (1216). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei (1217). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di la-

voro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione (1218). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sulla applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori (1219). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di Stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327 (1220). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro (1221). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari (1222). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali (1224). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale (1225). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero (1226). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età (1228). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re (1190).

La seduta è tolta (ore 20,30).

LXXª SEDUTA

SABATO 23 MAGGIO 1936 - Anno XIV

(188º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2286
Convocazione a domicilio	2311
Decreti registrati con riserva (Discussione):	
CONCINI, presidente della Commissione	2287
PRESIDENTE	2287
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma » (707-B). — (Modificato dalla Camera dei Deputati).	2299
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a Segno Nazionale (951-B). — (Modificato dalla Camera dei Deputati).	2299
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino » (1181). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2300
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, che reca disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini » (1183). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2300
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo » (1184). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2300
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934, numero 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi » (1185). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2301
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale	

vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale » (1186). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2301
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette » (1192). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2301
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936 » (1197). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2301
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale » (1200). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2302
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo all'approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale "Giuseppe Verdi" di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" » (1201). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2302
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero » (1202). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2302
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia Nazionale della Strada » (1203). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2302
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, che approva il piano regolatore edilizio di massima della città di Fiume, con le relative norme di attuazione » (1204). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2303

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni » (1206). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2303	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali » (1224). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2308
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, recante aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935. Anno XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito » (1209). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2305	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale » (1225). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2308
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 707, per l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali » (1210). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2305	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero » (1226). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2308
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi, mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni » (1211). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2305	« Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età » (1228). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2309
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale » (1216). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2306	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re » (1190).	2309
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei » (1217). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2306	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione » (1218). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2306	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari » (1222). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2307
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sulla applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori » (1219). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2306	DI FRASSINETO	2308
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327 » (1220). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2307	THAON DI REVEL, <i>ministro delle finanze</i>	2308
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro » (1221). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2307	BERIO, <i>presidente della Commissione</i>	2308
		(Seguito della discussione):	
		« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1214). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2289
		THAON DI REVEL, <i>ministro delle finanze</i>	2289
		Petizioni (Discussione):	
		SANDRINI, <i>presidente della Commissione</i>	2288
		PRESIDENTE	2289
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	2304, 2310
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		DI DONATO, <i>segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bastianelli per giorni 1; Borsalino per giorni 1;	

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1936

Ginori Conti per giorni 1; Mazzucco per giorni 1; Nomis di Cossilla per giorni 1; Silvestri per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Discussione della Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (Doc. LXXXII).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la: « Discussione della relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva ».

CONCINI, Presidente della Commissione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCINI, Presidente della Commissione. Onorevoli senatori, i decreti registrati con riserva, sui quali la Commissione ha avuto l'onore di riferire e sui quali il Senato deve pronunziarsi, sono 16 e si possono classificare in due gruppi, a seconda che concernano movimenti e nomine di personale oppure atti amministrativi.

Tra i decreti del primo gruppo, dodici provvedono a mettere a disposizione del Ministro dell'Interno altrettanti prefetti del Regno. Per siffatti decreti il rifiuto di registrazione ordinaria da parte della Corte dei conti fu motivato dalla circostanza che, con tali provvedimenti, si eccedeva il numero dei prefetti che possono essere messi a disposizione. In proposito la Commissione permanente ha osservato che il movimento dei prefetti è normalmente determinato da ragioni di alta politica interna la cui valutazione spetta al Governo e pertanto propone l'approvazione dei relativi decreti.

Appartengono pure al primo gruppo i due decreti coi quali si provvede al Governatorato di Roma colla nomina del professore Giuseppe Bottai a Governatore e del professore Virgilio Testa a Segretario generale.

A tal fine l'onorevole Bottai, che era professore ordinario all'Università di Pisa, è stato messo fuori ruolo; ciò che secondo la Corte dei conti non era consentito, poichè secondo l'articolo 349, terzo comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la possibilità del collocamento fuori ruolo è limitata soltanto ai funzionari dello Stato incaricati della funzione di Vice Governatore e di Segretario generale.

Quanto al professor Testa, la Corte dei conti osservò che la sua nomina a Segretario generale non era conforme alle disposizioni della accennata legge comunale e provinciale, in quanto essa richiede per detta carica un funzionario appartenente alla Amministrazione dello Stato, mentre il professor Testa era un funzionario del Governatorato di Roma.

A proposito di questi due decreti la Commissione ritiene che le nomine agli alti posti del Governatorato di Roma sono determinate da ragioni politiche la cui valutazione spetta al Governo.

Allo stesso primo gruppo appartiene un decreto

di nomina a tenente medico della Regia marina di due dottori in medicina e chirurgia che conseguirono l'idoneità in seguito ad esame di concorso bandito per 18 posti, ma furono classificati dopo i primi 18. La Corte dei conti non ammise il decreto alla registrazione, non essendo consentita la nomina di ufficiali della Regia marina in numero superiore ai posti per i quali era stato bandito il concorso. La Commissione permanente però, ritenute le necessità di servizio e di ordine sanitario militare fatte presenti dal Ministero, è di avviso che si possa concedere la sanatoria.

Due sono i decreti registrati con riserva riguardanti atti di Amministrazione.

Il primo approva e rende esecutiva una convenzione tra il Sottosegretario di Stato per l'Aeronautica e la Società Anonima Aero Espresso Italiana per la cessione allo Stato di tutto il materiale mobile ed immobile di proprietà della Società stessa, contrariamente ad un precedente provvedimento legislativo. La Corte dei conti ha osservato che non poteva prescindere, per modificare o revocare la primitiva disposizione, da un provvedimento di identica forma del decreto-legge originario. Considerate però le circostanze e lo scopo di unificare il traffico aeronautico in corrispondenza agli interessi di carattere politico, nazionale e militare, la Commissione propone di concedere la sanatoria e propone al Senato di volerne prendere atto.

Infine col secondo decreto, interministeriale, appartenente al gruppo degli atti amministrativi, si concedono anche ai cittadini italiani residenti all'estero quelle facilitazioni di riduzione di prezzo e di rifornimenti di benzina che con decreto-legge erano state da prima accordate soltanto agli automobilisti stranieri viaggianti in Italia per diporto. La Commissione permanente riconoscendo lo scopo patriottico del provvedimento, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha potuto udire dalla relazione orale fatta dall'onorevole Presidente della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva, è stata presentata al Senato una serie di proposte che porrò distintamente in discussione.

La prima proposta concerne i due decreti Reali in data 17 dicembre 1934-XIII per i quali furono collocati a disposizione del Ministero dell'Interno i Prefetti del Regno: Formica gr. uff. avv. Giovanni Maria e Maggioni gr. uff. dott. Luigi. La Commissione ha riconosciuto che il collocamento a disposizione dei Prefetti è un provvedimento di alta amministrazione, le cui ragioni essenzialmente politiche non possono essere valutate che dal Governo. Perciò propone al Senato di voler prendere atto dei provvedimenti.

Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

La seconda proposta concerne il decreto Reale

13 settembre 1934—XII, con cui è stata approvata e resa esecutiva una convenzione annessa al decreto medesimo, stipulata il 18 giugno 1934—XII tra il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica in rappresentanza dello Stato e i legali rappresentanti della Società Anonima Aero Espresso Italiana. Osserva la Commissione che il provvedimento risulta di indubbio vantaggio per il nostro Paese e appare meritevole di approvazione e perciò propone al Senato di volerne prendere atto.

Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

La terza proposta riguarda il decreto Reale 23 febbraio 1935—XIII concernente il collocamento nel ruolo dei Prefetti di seconda classe del grande uff. dott. Mario Montecchi che si trovava fuori ruolo perchè disimpegnava le funzioni di Segretario generale del Governatorato di Roma. La Commissione ha ritenuto che ragioni di carattere politico abbiano indotto il Capo del Governo, Ministro dell'interno, ad adottare quel provvedimento che fu anche vagliato ed approvato dal Consiglio dei Ministri. Propone pertanto che il Senato ne prenda atto.

Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

La quarta proposta riguarda il decreto Reale in data 23 febbraio 1935—XIII con cui il commendatore prof. Virgilio Testa veniva incaricato, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, ed in seguito a conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, delle funzioni di Segretario generale del Governatorato di Roma, a decorrere dal 24 dello stesso mese di febbraio. La Commissione, considerato che si tratta di un provvedimento eccezionale dettato da contingenze speciali connesse con l'interesse dell'Amministrazione, contingenze riconosciute anche dal Consiglio dei Ministri, propone che il Senato ne prenda atto.

Se nessuno domanda di parlare pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il provvedimento che concerne l'onorevole prof. Giuseppe Bottai, ordinario di diritto corporativo presso l'Università di Pisa, il quale fu collocato fuori ruolo dei professori della predetta Università a decorrere dal 26 gennaio 1935—XIII. La Commissione propone che tale provvedimento, connesso, come tutti sanno, alla nomina dello stesso onorevole Bottai a Governatore di Roma, debba essere approvato per il suo ovvio ed evidente carattere politico.

Chi approva tale proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la proposta relativa al decreto Reale che disponeva che i dottori in medicina e chirurgia Francesco Liberati e Francesco Notartomaso, in seguito a risultato di esame di concorso erano nominati tenenti medici in servizio permanente effettivo del corpo sanitario marittimo.

La Commissione ha riconosciuto che tale provvedimento fu ispirato a necessità di servizio e quindi propone che se ne prenda atto.

Chi approva tale proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue poi il decreto 9 agosto 1935—XIII emesso dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero della stampa e propaganda, relativo alla riduzione del prezzo della benzina a favore degli automobilisti stranieri che viaggiano in Italia per diporto. Questo decreto fu registrato con riserva e la Commissione ha affermato di riconoscere le ragioni di carattere patriottico alle quali il Governo si è ispirato nell'emanazione di detto decreto e propone che di esso si prenda atto.

Chi approva questa proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Abbiamo in seguito il provvedimento concernente il collocamento a disposizione del Ministero dell'interno di alcuni Prefetti del Regno e cioè: Cancelliere Gaetano, Fornaciari Bruno, La Via Lorenzo, Felice Francesco, Petraghani Giovanni, Martelli Achille e Negri Umberto.

La Commissione riconosce che tale collocamento a disposizione è un provvedimento di alta amministrazione, suggerito da considerazioni che possono essere valutate soltanto dal Governo e propone che il Senato prenda atto dei decreti stessi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Infine abbiamo un altro provvedimento del Ministero dell'interno per collocamento a disposizione dei Prefetti del Regno Russo Luigi e Adinolfi Michele.

La Commissione ha riconosciuto ancora una volta che questo provvedimento è stato determinato da ragioni di alta opportunità politica e propone che il Senato ne prenda atto.

Chi approva questa proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Discussione su un elenco di petizioni (*Documento LXXXIII*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Secondo elenco di petizioni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Sandrini per riferire a nome della Commissione per le petizioni.

SANDRINI, *Presidente della Commissione*. Onorevoli camerati, tre sono state le petizioni inviate nel corso di questa legislatura al Senato;

una, veramente, di ritorno dalla precedente legislatura. Su tutte e tre la vostra Commissione ha posto il suo esame per riconoscerne o meno il fondamento.

La prima è di un certo signor Alfonso Gianolli, un ex combattente, un valoroso combattente, che ha avuta una vicissitudine di malattie non indifferenti, ultima la tubercolosi ch'egli fa risalire alle fatiche e ai disagi della guerra. Senonchè nel corso di queste malattie, occupato della salute, sembra che abbia trascurato i termini per chiedere tempestivamente il trattamento di pensione. La Commissione ha esaminato il caso. Sopra la legge non si può andare; ad ogni modo ha espresso il parere unanime che si rinvii la petizione al Ministero della guerra, perchè veda se i diversi stadi di salute attraverso i quali è passato il Gianolli possano consentire una scusante nella tardività della presentazione della domanda di pensione; ovvero concedere al Gianolli un congruo sussidio. Questa la proposta della Commissione.

La seconda petizione è di un giovane dentista. Ricorderà il Senato le vicende di tutte le petizioni precedenti sulla questione dei dentisti pratici. Ora il signor Mario Legat associa la sua petizione ad un ricordo simpatico, ma insufficiente; egli è stato legionario di Fiume. Per le ordinanze del cessato impero austro-ungarico, per avere la licenza di dentista pratico occorrevano nove anni di tirocinio professionale. Il signor Legat dice: nel nono anno io ero a Fiume con d'Annunzio e non ho potuto compiere la pratica. Domanda perciò che si faccia per lui una proposta di legge, per il suo caso speciale, per superare questa difficoltà. Evidentemente una legge per una sola persona non si può fare. Non era poi quella allegata dal signor Legat una difficoltà così grave da impedirgli di compiere il suo tirocinio: quello che non fece allora avrebbe potuto farlo in seguito. Perciò la vostra Commissione a proposito di questa petizione propone l'ordine del giorno puro e semplice, e cioè che la petizione stessa sia passata agli atti.

La terza petizione ha un sapore particolare di comicità. Un certo signor Giuseppe Boniciolli di Zara dice di aver fatto dei piani per una corazzata di nuovo modello. Questi piani gli sono stati presi dal Governo austro-ungarico e sono andati dispersi, nè egli può più riprodurli e d'altra parte egli stesso confessa che non sarebbero più utilizzabili al tempo moderno, dati i progressi fatti dalla architettura navale. Ora egli dice: io sono cittadino di Zara e come tale ho diritto ai danni di guerra; considerate questa perdita dei piani della corazzata, che più non si possono riprodurre, come un danno di guerra ed ammettetemi al relativo risarcimento. Il Ministero delle finanze reiteratamente ha detto che si trattava di nubi e che non si poteva far nulla.

Lo stesso signor Giuseppe Boniciolli fa una domanda subordinata. A lui è stato effettivamente riconosciuto dal Ministero delle finanze il diritto a

un indennizzo per danni materiali di beni mobili e immobili, per i quali ha avuto in un primo tempo lire 5.000, in un secondo tempo lire 1.375. Perciò reclama il saldo dell'indennizzo; ma poichè c'è un decreto Reale che ha ridotto al 28 per cento l'indennizzo ancora non pagato, e questo 28 per cento assorbe il piccolo saldo che gli sarebbe ancora dovuto, la vostra Commissione unanime ha proposto anche per questa seconda domanda l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la relazione dell'onorevole senatore Sandrini, Presidente della Commissione per le petizioni. Nessuno chiedendo di parlare, porrò ai voti le proposte della Commissione stessa.

La Commissione propone il rinvio al Ministero della guerra della petizione del signor Alfonso Gianolli, che chiede che in via eccezionale gli sia concessa la pensione di guerra già negatagli per tardiva presentazione della domanda.

Chi approva la proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Il signor Mario Legat, ex legionario di Fiume, chiede un provvedimento che valga a risolvere il caso specialissimo in cui si trova nell'esercizio della professione di dentista. La Commissione ha proposto l'ordine del giorno pure e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Per la petizione del signor Giuseppe Boniciolli, che chiede gli sia riconosciuto il diritto a risarcimento per danni che egli afferma di avere subito in dipendenza della guerra, la Commissione ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL *ministro delle finanze*.
— (*Vivissimi applausi*). Onorevoli Senatori, a quattro giorni di distanza dalla mia esposizione finanziaria alla Camera Fascista, pur dovendo ritornare ad illustrare i dati del bilancio anche in questa sede, non reputo opportuno tediare il Senato col dilungarmi su argomenti già trattati

nell'altro ramo del Parlamento. Sarà certamente più interessante pel Senato essere intrattenuto su argomenti nuovi che mirano a rendere il complesso delle due esposizioni un tutto organico e che fanno della esposizione odierna un complemento integrativo di quella fatta alla Camera.

Prima di entrare nell'argomento prettamente finanziario, conviene volgere uno sguardo panoramico alla situazione economica mondiale in questi ultimi 12 mesi. Il bilancio degli elementi di osservazione attivi e passivi così raccolti non è molto soddisfacente, pur dovendosi registrare vari indici di ripresa economica mondiale.

All'attivo possiamo registrare un incremento nella produzione industriale mondiale, già profilatosi nel 1935 e che continua, anche in questi ultimi mesi, nella più gran parte dei Paesi. Posta eguale a cento la media mensile di produzione industriale nel 1929, si ha, per il dicembre scorso un indice di 147,8 per il Giappone, di 96,6 per la Germania, di 112,2 per la Gran Bretagna.

Analogo sintomo incoraggiante scorgesi nel graduale riassorbimento della disoccupazione: particolarmente accentuato in Italia, in Germania ed in Svezia, non contraddetto, sostanzialmente, da alcuni lievi peggioramenti nella Francia e nella Svizzera.

Così pure il volume delle merci scambiate nel mondo che, se è stato ancora nel 1935 sensibilmente lontano dai limiti del 1929, ha, peraltro, superato nettamente quello del 1934.

Ma all'andamento della produzione e al riassorbimento della disoccupazione hanno certamente contribuito in buona misura la produzione di materiale bellico, cui si stanno dedicando molte Nazioni per l'attuazione di ampi programmi di riarmo.

A tutti questi elementi di ripresa se ne contrappone poi uno di ordine politico provocato da quella stessa Lega delle Nazioni che poco più di un anno fa aveva riconosciuto come unico rimedio, per la cessazione della crisi, il ritorno alla libertà dei commerci e l'abolizione delle barriere che tendevano a trasformare in chiuse le economie dei singoli Paesi.

Le sanzioni volute dalla Società delle Nazioni hanno riportato il disordine nella economia mondiale che incominciava a trovare il suo assestamento, ed hanno provocato ampi spostamenti di mercato che in molti casi avranno effetti durevoli anche a sanzioni finite.

Ma le sanzioni soprattutto hanno costituito per le Nazioni ad economia deficitaria come la nostra, un evidente insegnamento e ammonimento.

L'autarchia economica delle Nazioni, considerata finora assurda ed antieconomica, per fatto della Società delle Nazioni diventa, d'ora innanzi, una fatale necessità politica.

Il 18 novembre 1935 segna una data fatidica della storia economica non solo dell'Italia, ma anche del mondo. L'Italia, vittima designata dall'esperimento sanzionista, ha potuto accumulare

in pochi mesi una somma tale di esperienza, da poterne fare per oggi e per domani la base di una nuova visione e di un nuovo indirizzo di Governo in tutta l'economia della Nazione.

Alla prova degli avvenimenti recenti e delle future necessità, il problema della nuova economia fascista è stato affrontato nei suoi tre aspetti principali — commerciale, creditizio, industriale — e risolto rispettivamente con la mozione sul commercio estero approvata dal Gran Consiglio; con la riforma bancaria, in applicazione fin dal 12 marzo scorso, e con le determinazioni del Capo del Governo nel discorso del Campidoglio, che hanno segnato i nuovi compiti della economia italiana e la nuova direttiva fascista nel settore industriale.

COMMERCIO. — Presupposto della nuova concezione fascista in tema di scambi con l'estero è il frutto degli insegnamenti di questi ultimi anni di storia vissuta dagli italiani, i quali hanno imparato a conoscere varie cose: anzitutto come la principale funzione delle riserve metalliche non sia quella di colmare il disavanzo della bilancia commerciale e quello della bilancia dei pagamenti, rimaste fino a poco tempo fa entrambe in ballia alla libera volontà dei cittadini, bensì quella di costituire un tesoro di guerra da custodire gelosamente per i supremi momenti in cui la Patria può averne bisogno. (*Approvazioni*). Non è quindi possibile che lo Stato consenta ancora, come per il passato, che i propri cittadini dispongano liberamente di tali riserve per scopi privati e per mire di lucro personale.

Da questo presupposto risulta evidente come il commercio con l'estero in Regime Fascista debba considerarsi come una funzione statale, regolata e controllata dal Governo. Il che non vieta ai commercianti, normali importatori ed esportatori con l'estero, di esercitare la loro funzione, purché ciò facciano quali gregari disciplinati, che facilitano, con la loro competenza e con l'incentivo di un lucro contenuto nei limiti di una equa provvigione per il servizio reso, il buon funzionamento dei rapporti di scambio con l'estero. Con la collaborazione delle organizzazioni sindacali e d'intesa tra i vari Ministeri competenti, si tende ormai a passare rapidamente dal riconoscimento della disciplina imposta al singolo commerciante, a quella richiesta a gruppi di commercianti, per interi settori di merci, rappresentanti determinati raggruppamenti di voci doganali. A questi gruppi, o compagnie di commercianti, viene imposta una disciplina collettiva, sia nel fissare i limiti quantitativi dei contingenti d'importazione concessi, sia nel precisare le provenienze, sia infine (e questa è la parte più notevole e nuova) nel fissare i limiti di prezzo e i margini di profitto equamente concedibili alla compagnia. Vi è in ciò un lato interessante direttamente l'Amministrazione finanziaria, sotto il duplice aspetto di ente che concede la licenza di importazione e di ente accertatore di profitti: poichè a mezzo della compagnia lo Stato riesce ad avocare a sé i sopraprofiti derivanti da

coniuntura eccezionale, dovuta alla limitazione delle importazioni e non a merito dell'attività commerciale. E con tale metodo si procede nel momento stesso in cui i profitti si realizzano, anziché accertarli parecchio tempo dopo che essi sono stati realizzati, quando cioè hanno avuto ormai agio di esplicare una malefica azione d'inflazione sull'economia della Nazione e dopo che essi sono stati anche in parte o del tutto consumati.

CREDITO. — E veniamo alla riforma bancaria e al nuovo indirizzo di Governo nel campo del controllo e dell'intervento dello Stato nelle industrie chiave. L'una e l'altro sono da porre non in relazione alle sanzioni, ma a fatti contingenti che hanno preceduto queste, e che hanno condotto il Governo a proporsi dei problemi e dei quesiti a cui si è dovuto dare una soluzione che non può essere che definitiva.

Il Governo, attraverso le vicende che avevano condotto l'I. R. I. a detenere il maggior possesso azionario che sia mai stato posseduto in una sola mano in Italia, aveva dovuto entrare nel vivo delle vicende sia di alcune grandi banche, che di parecchie delle maggiori industrie italiane.

Attraverso l'I. R. I. lo Stato si è trovato ad essere interessato in un gruppo di Società il cui capitale nominale complessivo rappresenta il 44,15 per cento del totale azionario italiano e a detenere pacchetti di maggioranza e pacchetti di minoranza di dette società, rappresentanti rispettivamente il 17,80 per cento ed il 2,37 per cento del citato totale.

Per qualche settore la maggioranza posseduta dall'I. R. I. costituiva una percentuale tanto elevata da permettere il controllo su tutto il settore.

Era possibile che in simili condizioni lo Stato restituisse puramente e semplicemente al risparmio privato, che del resto non ne avrebbe avuta la capacità di assorbimento, il possesso di un così ingente capitale azionario, comprendente alcune industrie di particolare importanza, per cui lo Stato aveva fatto ed era chiamato di continuo a fare notevoli sacrifici per assicurarne l'esistenza?

Era possibile che lo Stato, che dal 1919, in successivi interventi e salvataggi bancari, aveva coperto con i propri mezzi delle perdite rappresentanti un onere di un ordine di grandezza superiore alla spesa straordinaria affrontata per l'impresa africana, potesse consentire un ritorno puramente e semplicemente allo stato « quo ante », e alla restituzione alla iniziativa privata del libero esercizio del credito che aveva rappresentato per il bilancio dello Stato un così gravoso sacrificio?

Posto il quesito, non vi era dubbio che il settore creditizio dovesse essere profondamente riordinato e sottoposto ad una durevole ed efficace vigilanza, che potesse impedire il ripetersi delle cause che avevano condotto ai noti disastri.

INDUSTRIA. — È quindi logico che lo Stato abbia mantenuto il possesso delle azioni delle tre maggiori banche, che controllano da sole circa 11 miliardi di risparmio, come è pure logico che lo

Stato mantenga il possesso delle azioni delle industrie chiave che son già a mani sue. Un maggior affiatamento e maggiori contatti tra Governo e industriali, non già nell'intento di premere sull'Erario, per ottenerne sempre maggiori sacrifici, ma intesi invece a cointeressare il bilancio dello Stato agli utili, non può a meno che condurre a risultati straordinariamente importanti per lo sviluppo e per il potenziamento industriale dell'Italia di domani.

LA POLITICA DEL RISPARMIO. — Nella esposizione finanziaria da me fatta alla Camera dei Deputati nel maggio dell'anno scorso, segnalavo il problema della tutela e difesa del risparmio quale uno dei più urgenti da risolversi, problema la cui soluzione, come ho già detto, era stata posta all'ordine del giorno dalla recente esperienza fatta in tema di interventi statali nell'ambito bancario e industriale.

Il problema era stato lungamente e ampiamente discusso dalla Corporazione del credito, che aveva emesso al riguardo un ordine del giorno programmatico. Col Regio decreto-legge del 12 marzo 1936-XIV, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio della funzione creditizia, il Governo Fascista ha pienamente accolto tali voti ad eccezione di uno: quello della gradualità nell'applicazione di essi.

Col provvedimento citato il Governo ha ritenuto opportuno e necessario affrontare il problema sollecitamente, totalitariamente e unitariamente.

Lo stato di disordine in cui si svolgeva la funzione creditizia e l'insufficienza delle disposizioni atte a tutelare efficacemente il risparmio prima della recente riforma bancaria, erano a tutti note. Mancava l'unità di controllo, attribuita ad organi diversi, a seconda degli Istituti controllati, cosicché potevasi registrare un gruppo di banche, quali quelle di diritto privato, sottoposte al controllo della Banca d'Italia; i cosiddetti Istituti di diritto pubblico e il Credito fondiario, sottoposti al controllo del Ministero delle finanze; le Casse di risparmio, i Monti di pegno ed il Credito agrario sottoposti al controllo del Ministero per l'agricoltura e per le foreste, e, infine, le tre maggiori Banche sottoposte a controllo parziale ed occasionale da parte dell'I. R. I. Una ingente massa di oltre 60 miliardi di risparmio nazionale era così soggetta alla sorveglianza di 4 organi differenti di tutela: necessità quindi dell'unità di controllo e dell'unità di comando nell'organo di controllo, il che si è raggiunto con la istituzione dell'« Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito » alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Capo del Governo e a cui partecipa, oltre ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle corporazioni, il Governatore della Banca d'Italia.

Un'altra situazione assurda a cui era necessario porre fine era quella della Banca d'Italia, che, oltre ad essere Istituto di emissione con funzione di controllo sopra un importante settore bancario,

esercitava la funzione creditizia in concorrenza alle Banche da essa controllate. La riforma bancaria ha finalmente data all'Istituto di emissione la sua piena dignità di Istituto di diritto pubblico esercitante la funzione di Banca delle Banche ponendo termine ad una vecchia finzione di origine anglosassone che l'Istituto di emissione debba essere un ente privato che all'occorrenza può erigersi anche contro lo Stato. Situazione che non era più tollerabile in Regime Fascista il quale ha risolto il problema con realistica visione e con chiaro senso della gerarchia degli enti esercitanti la funzione creditizia, conducendo così a termine la riforma dell'Istituto di emissione il cui primo grande atto fu compiuto nel 1926 dal Governo Fascista per opera del Ministro Volpi.

Tutta la riforma promana dalla seguente premessa: che la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma, e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico. Tale riconoscimento era anzitutto necessario in considerazione che il denaro che le Banche distribuiscono appartiene ad un ceto di depositanti che, per essere minutamente frazionato e disseminato in tutto il territorio della Nazione, non può aspettarsi alcuna valida tutela superiore all'infuori della protezione statale. D'altro lato l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato come non sia possibile che lo Stato si dimostri agnostico sulla sorte di Istituti che controllano miliardi di risparmio nazionale. Al momento in cui questi Istituti si sono trovati in pericolo, lo Stato non ha potuto esitare nell'operarne il salvataggio; e dopo che tale operazione è costata parecchi miliardi, lo Stato non può né deve permettersi il lusso rischioso di abbandonare nuovamente tali Istituti al loro destino. Nell'ora del pericolo si ritornerebbe a reclamarne il salvataggio. (*Approvazioni*).

Poichè lo Stato è irrimediabilmente legato alla sorte del risparmio è indispensabile un efficace controllo che renda impossibile alle Banche il loro dissesto: è però bene specificare che non si tratta di un controllo preventivo su ogni singola operazione, bensì di un controllo susseguente, che mira ad evitare l'instaurarsi o il rinnovarsi di quei sistemi che fatalmente conducono le Banche al dissesto.

La riforma bancaria è certamente una fra le leggi più salutari e provvide emanate dal Governo Fascista, e risolve radicalmente in Italia un problema che si affaccia e si agita in tutte le Nazioni.

Tale riforma, oltre a dare a tutta la materia del credito un controllo e una disciplina unitaria, permette al Governo di conoscere e di seguire i bisogni del risparmio e le necessità di credito del Paese. Permette specialmente di temperare i programmi di opere e di investimenti alle non abbondanti disponibilità di risparmi, evitando l'afflusso sul mercato del denaro di richieste di credito eccessive, determinanti pressioni che conducono fatalmente al progressivo rincaro del denaro medesimo.

POLITICA TRIBUTARIA. — Nel preordinare il bilancio di previsione per l'esercizio 1936-37 il Governo si è proposto il quesito se non fosse il momento di predisporre i mezzi per conseguire il pareggio del bilancio.

Considerata la migliorata condizione dell'agricoltura, che ha potuto avvantaggiarsi da prezzi più remunerativi in questi ultimi tempi, considerato pure che l'industria ed il commercio hanno potuto ricavare non pochi benefici dalla congiuntura bellica e dalla necessità di intensificare la produzione interna per dare maggiore indipendenza all'economia del Paese, si è ritenuto che il cittadino potesse essere chiamato a dare un maggior contributo all'Erario.

Nel momento in cui l'impresa africana rendeva indispensabile un appello al risparmio italiano per somme considerevoli necessarie al finanziamento dell'impresa stessa, era doveroso presentare il bilancio statale in assesto, per dare ai futuri sottoscrittori dei prestiti emittendo la garanzia che i mezzi necessari ad assicurare il servizio degli interessi dei prestiti stessi sarebbero dati da entrate ordinarie e non da operazioni che non avrebbero potuto che aggravare sempre più la situazione finanziaria.

Dovendosi d'altro lato distinguere tra bilancio normale e bilancio straordinario, era tanto più necessario e doveroso che il primo fosse posto in condizione di attingere i suoi mezzi esclusivamente da entrate ordinarie, mentre al secondo era riservata la possibilità di fare appello a mezzi straordinari di bilancio, in relazione a spese che possono considerarsi del tutto eccezionali quali sono quelle per la guerra d'Africa.

Posto il problema del bilancio in tal modo, occorreva determinare a quali voci di entrata fosse opportuno richiedere i nuovi mezzi.

Presi gli ordini dal Duce, feci appello contemporaneamente alle tre grandi fonti tributarie.

Nelle imposte dirette, provvidi con la nuova imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da enti diversi dallo Stato, con un aumento dell'imposta sui celibi, e con un aggiornamento della nostra legislazione sull'imposta di ricchezza mobile, il cui testo fondamentale risale al 1877 e dava ancora luogo ad incertezze nella sua applicazione.

Nel gruppo delle tasse sugli affari provvidi con un complesso di lievi ritocchi di aliquote e con tasse innovative, tra le quali quella sui trasporti con automezzi.

Nel momento in cui si rendevano necessarie una rigorosa disciplina degli scambi con l'estero e una limitazione delle importazioni, era indispensabile ricorrere anche a quella cospicua massa di manovra, che le imposte indirette sui consumi rappresentano nel bilancio dello Stato.

In materia di imposte di produzione merita particolare menzione il Regio decreto-legge che istituisce una nuova imposta sulla fabbricazione delle fibre artificiali, aumenta l'aliquota d'imposta

dell'energia elettrica a scopo di illuminazione e stabilisce, altresì, con tenue aliquota la tassazione dell'energia elettrica per uso industriale, dapprima esente.

Consentite, ora, che io faccia un brevissimo, fugace accenno all'attività degli altri rami della Amministrazione che ho l'onore di reggere.

Per quanto riguarda i Monopoli di Stato, il loro andamento si conserva soddisfacente.

Il gettito dei tabacchi, segna un incremento, prodotto anche dalle maggiori vendite per le Colonie e per le provviste di bordo, pur tenuto conto che ai soldati e agli operai dislocati nelle Colonie, la vendita viene effettuata a prezzo industriale, sensibilmente inferiore al prezzo di monopolio. Nella valutazione a quantità, il consumo dei tabacchi risulta aumentato del 4,13 per cento.

L'andamento del gettito fa fondatamente presumere che le previsioni di bilancio per l'esercizio 1935-36 in lire 3.180 milioni saranno raggiunte e forse superate.

Il Monopolio, anche in altri campi, ha recato ogni possibile contributo alla resistenza della Nazione contro l'iniquo assedio economico.

In collaborazione con l'Ente Nazionale del Tabacco, ha condotto, con lusinghiero successo tecnico, studi ed esperimenti per la estrazione della cellulosa dagli steli del tabacco, e dell'olio dai semi del tabacco. Questi ultimi esperimenti affidano che, in tempo molto prossimo, potrà farsi luogo ad una applicazione industriale di notevole importanza che contribuirà a colmare l'attuale situazione deficitaria nel campo della produzione degli oli.

In sostanza l'attrezzatura del Monopolio è stata portata ad una efficienza che non solo, nell'attuale momento, ha permesso di far fronte a tutte le necessità senza ricorrere ad importazioni dall'estero — tranne piccolissime partite controbilanciate da egual valore di esportazione — ma è in condizioni da non costituire elemento passivo per la bilancia commerciale.

Lo stato attuale dei lavori per il nuovo catasto, che riguarda soltanto il territorio del Regno quale era nel 1914, escluse cioè le terre redente, può considerarsi soddisfacente.

Si può ritenere che il lavoro finora compiuto equivalga al completo allestimento del catasto per gli 81/100 della intera superficie del Regno, quale era anteguerra, e che ove la riproduzione delle varie operazioni catastali proceda col ritmo di questi ultimi anni, la grandiosa opera della formazione del nuovo catasto giungerà al suo compimento in un avvenire oramai prossimo.

Per le Aziende patrimoniali, nell'esercizio 1934-1935 si è provveduto alla sistemazione delle onerose passività precedentemente da esse contratte, mediante conversione del residuo capitale in obbligazioni ventennali 4,50 per cento, di lire 500 nominali ciascuna, estinguibili, mediante sorteggio annuale, in 20 anni.

Con tale operazione finanziaria l'onere annuo degli interessi, già ammontante a circa milioni 9,3

è stato ridotto a milioni 6,7 con una economia quindi di milioni 2,6.

La quota dei proventi netti per le varie Aziende spettante allo Stato, che per l'anno 1934 fu di milioni 7,3 si aggirerà per il 1935 intorno a milioni 7,8, segnando un miglioramento di mezzo milione malgrado le eccezionali condizioni attuali. Può, anzi, prevedersi un progressivo aumento di tali entrate, specie per il realizzarsi di un continuo e sempre maggiore incremento nella fabbricazione e nello smercio delle acque e bibite di Recoaro, e per lo sviluppo già in atto, presso l'Azienda di Salsomaggiore, di una più abbondante produzione di jodina, fino a raggiungere il limite necessario per il fabbisogno nazionale.

È inoltre da notare che le cospicue forniture richieste per le truppe operanti in Africa Orientale, tanto per le acque di Recoaro, quanto per la jodina, sono state concesse a prezzi notevolmente inferiori; il che non solo comporta una vera economia per l'Amministrazione militare, ma costituisce anche un efficace calmiera nel mercato di tali prodotti, di cui si avvantaggia anche e specialmente l'Amministrazione stessa.

Dai dati statistici forniti dai Comitati di cura delle stazioni termali di Salsomaggiore, Montecatini, S. Cesarea, Roncegno, Levico-Vetriolo e Recoaro può desumersi che, nel 1935, il movimento complessivo ha recato notevoli benefici anche alle economie locali.

FINANZA LOCALE. — Un altro settore del nostro sistema tributario che merita speciale rilievo è quello della Finanza locale.

In costante collaborazione con l'Amministrazione dell'interno, viene esplicata una oculata ed assidua opera di vigilanza e di controllo sulla finanza degli enti locali, soprattutto per disciplinare e contenere la pressione fiscale entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

Ha giovato, a tal fine, la consapevolezza ed il senso di responsabilità degli amministratori fascisti degli enti locali, che in massa, hanno ben meritato l'elogio loro rivolto dall'onorevole Buffarini, per avere scrupolosamente seguite, con diligenza ed efficacia, le direttive del Governo, fiancheggiandone l'opera che viene svolta incessantemente per l'assetto ed il potenziamento dei vari settori della economia nazionale.

Per i comuni, il principale cespite tassabile è costituito tuttora dalle imposte di consumo, e tra queste le bevande vinose, rendono poco meno della metà del tributo. In simile condizione è difficile, per il momento, il poter aderire alle richieste che pervengono da molteplici parti per una revisione totalitaria dell'imposta sul vino, in quanto la stessa soppressione delle cinte daziarie, felicemente operata dalla recente riforma sui tributi locali, è basata sulla limitazione delle imposte di consumo a pochissime voci di tassazione semplici e facilmente individuabili.

È poi interessante notare come, pure attraverso sfavorevoli condizioni dell'economia del Paese, le

imposizioni indirette sui consumi hanno conservata integra la propria efficienza.

Nel complesso dei capoluoghi di provincia il gettito totale della imposta di consumo è passato da 393 milioni a 405 dal novembre 1935 al febbraio 1936, rispetto ai corrispondenti mesi dei due anni precedenti, con un maggior gettito di ben 11,8 milioni.

Per quanto riguarda le amministrazioni provinciali può affermarsi che, nella maggior parte, stanno avviandosi gradualmente all'assestamento della loro finanza, con l'applicazione delle varie imposizioni alle quali possono far ricorso in base alla legge, ed anche con la revisione delle spese inerenti ai pubblici servizi ed alle gestioni delle aziende speciali da loro amministrate.

Per talune provincie si è reso tuttavia necessario, in via transitoria, uno straordinario concorso dello Stato.

Si esaminerà con particolare attenzione anche la situazione di queste provincie e, di concerto col Ministero dell'interno, verranno adottate quelle provvidenze che si reputeranno necessarie per un definitivo e normale assetto dei loro bilanci.

Può, quindi, affermarsi che, in definitiva, col ricorso razionale al vigente ordinamento del sistema tributario locale, i comuni e le provincie hanno modo di ritrarre, a parte talune eccezioni, sufficienti entrate per fronteggiare gli oneri di gestione. Devesi però osservare che una vera e duratura sistemazione delle finanze locali non potrà raggiungersi se non viene posto anzitutto il fermo al continuo e preoccupante indebitamento. (*Applausi*).

A tale scopo, d'accordo col Ministero dell'interno, verrà esaminata anche questa importante questione per stabilire provvedimenti da adottare per limitare il ricorso al credito a casi strettamente necessari, da controllarsi rigidamente dalle competenti Autorità tutorie, e dalla stessa Commissione centrale per la Finanza locale.

BILANCIO. — E passiamo, infine, alla parte essenziale di questa esposizione, perchè sintetizza, in dati concreti, l'attività dell'Amministrazione finanziaria: il Bilancio.

L'opera costantemente e tenacemente perseguita, per riportare in equilibrio il bilancio statale, trova la sua realizzazione nelle previsioni per il nuovo anno finanziario 1936-37. Abbiamo un complesso di entrate effettive per milioni 20.311, contro un ammontare di spese della stessa categoria per milioni 20,291, sicchè ne risulta un avanzo di soli 20 milioni: cifra, questa, che sta a testimoniare la cura posta dall'Amministrazione finanziaria nel non gravare eccessivamente sul contribuente. Le maggiori entrate, per le quali è stata adottata una serie organica di provvedimenti, sono contenute infatti entro i limiti dello stretto indispensabile, come ha chiaramente illustrato ieri il senatore Flora. Nè si poteva attendere, come ha ben detto il senatore Ricci, che il pareggio

si raggiungesse per natural sviluppo dell'entrate. Era giuocoforza ricorrere a nuovi balzelli.

Le maggiori e nuove entrate ammontano, in confronto alle previsioni iniziali per l'anno in corso, a milioni 2.323 ed a formare tale cifra, concorrono tutti i principali gruppi di tributi ed in prima linea quelli di più elastico rendimento: imposte indirette e tasse sugli affari.

Difatti le imposte indirette presentano un maggior gettito complessivo presunto in milioni 1.400 in relazione, prevalentemente, al modificato regime fiscale degli oli minerali ed alle modificazioni recate alla tariffa generale dei dazi doganali, col Regio decreto 16 gennaio scorso.

Dalle tasse sugli affari si attende altro maggior provento, valutato prudenzialmente in milioni 834, come effetto del migliore andamento di taluni cespiti, delle modificazioni recate al regime di quei tributi, col Regio decreto 26 settembre 1935 e della nuova tassa sui trasporti con automezzi.

Le imposte dirette, le più provate dalla crisi mondiale, e per le quali meno si avvertono cenni di miglioramento, si presume renderanno globalmente, una maggiore somma di milioni 138 dovuta alla nuova imposta sui frutti dei titoli al portatore: la previsione per il nuovo tributo è stabilita in milioni 160, ma resta parzialmente assorbita dal progressivo esaurirsi della imposta straordinaria sul patrimonio, ultimo vestigio delle eccezionali imposte di guerra.

Nè è presumibile che i recenti provvedimenti in materia di imposte dirette possano dare un immediato contributo alle entrate.

Più che ritoccare le aliquote della ricchezza mobile, il che sarebbe stato facile, ho ritenuto opportuno lavorare in profondità per perseguire sempre più la evasione fiscale e ottenere che tutti paghino le imposte dovute.

Un ritocco nelle aliquote, avrebbe immediatamente agevolato le entrate, ma avrebbe compromesso irrimediabilmente tale azione di moralizzazione fiscale, che è il compito più nobile che si propone l'Amministrazione finanziaria.

Per la spesa è stata costante preoccupazione quella di contenere gli oneri dello Stato in misura strettamente adeguata alle necessità di funzionamento dei servizi, senza, peraltro, trascurare le esigenze improrogabili di quei settori produttivi, che hanno bisogno di speciale protezione e di quegli altri, che, in rispondenza all'attrezzatura dell'economia interna, hanno bisogno della assistenza statale. In prima linea la bonifica; poi, la esecuzione di opere pubbliche; la tutela dei trasporti marittimi, esposti alla concorrenza internazionale; l'incoraggiamento alla produzione nelle sue varie forme.

Ma il settore passivo del bilancio offre altri elementi meritevoli di considerazioni.

Fatto notevole è la eliminazione della sovvenzione per colmare il deficit ferroviario, essendosi ristabilito il pareggio nel bilancio autonomo di

quella Amministrazione. Detta sovvenzione venne inizialmente prevista, per il corrente esercizio, in milioni 900, ma, di fatto, sia per un migliore andamento dei traffici, sia per l'entrata in vigore di nuovi provvedimenti, l'importo occorrente si è notevolmente attenuato durante lo svolgimento della gestione.

Sono già noti i provvedimenti che hanno contribuito a realizzare tale pareggio e che vanno in parti quasi uguali distribuiti tra il bilancio dello Stato, sotto forma di agevolazioni concesse alla Azienda ferroviaria e quello dell'Azienda stessa, mediante l'attuata revisione delle tariffe merci. Allo Stato, di fronte all'aggravio che gli deriva in circa 425 milioni dai provvedimenti adottati, resta devoluto il provento della tassa sul trasporto di cose con automezzi, istituito con il Regio decreto 2 dicembre 1935.

L'andamento della prossima gestione, con un auspicato svolgimento normale dell'attività economica, dirà entro quali limiti quelle previsioni saranno realizzabili; ma, ove quel nuovo cespite non dovesse raggiungere l'ammontare previsto a causa di limitazioni nel traffico stradale, l'andamento della gestione ferroviaria, la quale avrà il beneficio derivante da una maggiore entità dei trasporti da essa effettuati, potrà compensare il minor rendimento, col ripristino del versamento allo Stato dei propri avanzi annuali.

Altra particolarità del nuovo bilancio è il consolidamento delle pensioni di guerra. Le pensioni di guerra, ha dichiarato il Duce, non si toccano: sono un debito sacro della Nazione. E difatti esse sono integralmente rispettate: soltanto, agli effetti del bilancio, in vista della loro naturale e graduale flessione, ne è stato consolidato l'ammontare in 750 milioni annui: si ha in tal modo, in confronto alla spesa attuale, un immediato sollievo di 250 milioni, perchè la somma ulteriore, che occorrerà annualmente per integrare il fabbisogno, verrà anticipata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e dall'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale. Le somme anticipate da quegli Enti saranno poi progressivamente restituite con i relativi interessi, in relazione alle disponibilità che si verificheranno, in tempo non lontano, a quote crescenti, sull'ammontare consolidato.

Infine va messo in rilievo che tra gli oneri della gestione prossima, sono compresi i maggiori interessi per le operazioni finanziarie richieste dalle necessità straordinarie della tesoreria: vale a dire quelle per la nuova Rendita 5 per cento, per i buoni del Tesoro ordinari e per quelli rilasciati per la cessione di titoli esteri.

Il bilancio in discussione contiene, come è naturale, i risultati prevedibili per una gestione normale e non comprende gli oneri per l'impresa africana.

A chiarire in quale modo siasi pervenuti a conseguire il pareggio per il nuovo esercizio, giova

riferirsi ai risultati con i quali si è chiuso il consuntivo dell'esercizio 1934-35.

Da tale consuntivo risulta un disavanzo effettivo di milioni 2.030, nel quale però è tenuto conto del disavanzo ferroviario per 840 milioni e delle spese per l'Africa Orientale per 975 milioni. Al netto di questi oneri il disavanzo effettivo si riduce a milioni 215.

Il preventivo 1936-37, sebbene sia predisposto sulla base di una gestione normale, fronteggia un maggior carico di 1.110 milioni, in confronto della spesa del 1934-35 per interessi di debiti in dipendenza principalmente del finanziamento delle spese della guerra.

Nel nuovo bilancio influiscono anche i contributi e le riduzioni di rimborsi consentiti all'Azienda delle ferrovie per la sistemazione della propria gestione.

Al tempo stesso sono stati mantenuti in elevate quote gli stanziamenti per opere pubbliche, per l'incremento economico della Nazione e per l'educazione nazionale, mentre opportune integrazioni sono state apportate alle spese per la Marina e l'Aeronautica.

A questo più largo fabbisogno è stato provveduto mediante la segnalata integrazione delle entrate.

Non occorre rilevare come, all'atto della formazione del bilancio, niuna valutazione fosse possibile circa le necessità finanziarie che potranno verificarsi nel prossimo esercizio per l'Africa Orientale.

È opportuno, però, precisare che dette spese, mano a mano che si verificano, vengono acquisite al bilancio e risultano integralmente dai conti dello Stato: il principio che il bilancio debba registrare tutte le spese e rispecchiare la effettiva situazione della finanza statale, viene, come sempre, rigorosamente osservato.

Nel predisporre le previsioni di entrata si ritenne di dover prescindere dagli effetti delle sanzioni e tale direttiva conserva, alla prova, integro il suo valore.

Infatti: o le sanzioni, come pare ineluttabile, scompariranno, o, in ogni caso, il ritmo celere, impresso alle controsanzioni, varrà ad agevolare la complessa evoluzione, già in atto, la quale condurrà ad una completa vittoria anche nel campo economico, e darà luogo alla formazione di nuovi redditi e di nuovi cespiti tassabili, che potranno coprire le deficienze che venissero a manifestarsi principalmente nei proventi doganali per effetto delle diminuite importazioni. Come sempre, e particolarmente nel dinamismo dell'ora presente, l'Amministrazione finanziaria segue attenta l'andamento degli eventi per adottare tempestivamente i provvedimenti che assicurino il mantenimento dell'equilibrio finanziario in perfetta armonia con l'economia nazionale.

Ho del resto già cercato di dimostrare nella esposizione finanziaria fatta nell'altro ramo del Parlamento, come la finanza fascista, in previ-

sione della guerra, abbia seguito un piano di azione preordinato di cui ogni parte ha potuto essere posta in essere tempestivamente.

Sono riconoscente al riguardo all'onorevole Relatore al Senato, camerata Raineri, di aver pubblicato nella sua ottima e interessante relazione l'elenco dei provvedimenti di finanza presi in quest'ultimo anno che ne pongono in evidenza la prestabilita successione, come sono parimenti grato al camerata Broglia di aver brillantemente illustrato al Senato il nesso logico ed armonico di questi vari provvedimenti, sia nell'ambito tributario che in quello di cassa e di tesoro, come nel campo valutario, in quello doganale, ed in quello del credito e del risparmio.

Ho spiegato alla Camera come il Governo abbia difeso la lira sia nel suo contenuto intrinseco, sia nel suo contenuto estrinseco e come l'inflazione sia stata evitata con una serie di provvedimenti i cui capisaldi furono la limitazione dei dividendi, una rigida disciplina nel contenere entro giusti limiti le costruzioni edilizie, la limitazione del credito fondiario e delle severe disposizioni impartite alle Banche per evitare ogni sorta di credito speculativo.

Ho pure spiegato come la circolazione fu opportunamente manovrata nel senso di dare maggior larghezza di credito nel periodo precedente all'inizio della guerra, in cui era necessario finanziare le commesse belliche e dare maggior liquidità alle Banche, per poi restringerla e contenerla a guerra iniziata e nel periodo in cui il Tesoro ha incominciato a pagare le commesse belliche che venivano in scadenza. Con la circolazione mantenuta in giusti limiti e con la inflazione evitata, si è pure potuto contenere l'aumento dei prezzi sia all'ingrosso che al minuto. La base tecnica per ciò fare è stata data dalla finanza, ma la base politica per realizzare tale controllo sui prezzi poggia sulla azione svolta molto efficacemente dal Partito e che ha trovato piena rispondenza nella disciplina meravigliosa dimostrata dal popolo italiano inquadrato in un regime organico quale è quello fascista corporativo.

Il contenuto estrinseco della lira è stato difeso da una serie di provvedimenti limitativi della possibilità di trasferire le lire dall'Italia all'estero e viceversa.

L'istituzione della Sovrintendenza per gli scambi e le valute prima e il rispettivo Sottosegretario poi, hanno permesso di dare a tutta la materia del commercio estero e dei cambi una visione ed un controllo unitario. Le disponibilità di divise nel Paese sono state tutte mobilitate, non solo attraverso alla riserva metallica dell'Istituto di emissione, ma anche con l'acquisizione al Tesoro di ingenti crediti di italiani all'estero, e di masse di titoli esteri in possesso di italiani. E infine non ultima riserva per importanza di somma raccolta, e certamente primissima fra tutte per l'altissimo valore morale di essa, la riserva d'oro in possesso diretto del Tesoro,

pervenuta all'Erario per la spontanea offerta e per il meraviglioso slancio di tutto un popolo, pronto oggi a donare allo Stato il proprio oro, come sarebbe pronto in qualunque momento quando la Patria lo esigesse a donargli la vita. (*Applausi*).

Onorevoli Colleghi,

Ho già detto alla Camera come, quando si potranno far conoscere le cifre relative al costo della guerra d'Africa, si rimarrà stupiti della relativa economicità di una impresa concepita e attuata con così grande larghezza di mezzi e in condizioni particolarmente difficili per la lontananza del teatro della guerra e per le zone impervie in cui hanno avuto luogo le operazioni belliche. E il camerata Felici, che ci ha fatto conoscere ieri alcuni dati molto interessanti sul costo delle maggiori imprese coloniali italiane ed estere, mi fa sentire maggiormente il rammarico di non poter fare oggi il confronto colle cifre del costo dell'impresa africana, confronto che sarebbe assai interessante e vantaggioso per la finanza Fascista.

Nel campo finanziario possiamo affermare con orgoglio che l'Impero fascista nasce senza vincoli di gratitudine verso chicchessia all'estero (*vivi e prolungati applausi*), giacchè, anche in questo settore, che sembrava di gran lunga quello della maggiore nostra vulnerabilità, l'Italia, con le sole sue forze ha operato e vinto.

Ed ora, con la stessa serenità e tranquillità con la quale abbiamo affrontato e preordinato la finanza di guerra, presi gli ordini dal Duce, ci apprestiamo a prestabilire i mezzi per valorizzare il nuovo Impero. Vogliamo farne strumento di grandezza e di ricchezza per la nostra Italia, nulla chiedendo alle altre Nazioni (*applausi*), se non quello di lasciarci operare ed assolvere in pace i nuovi grandiosi compiti a cui l'Italia si accinge per portare la sua millenaria e dinamica civiltà latina e fascista in quell'Impero etiopico, dalle origini pure millenarie, ma in cui tutto da secoli è statico e immutabile, compresa la schiavitù e la barbarie. (*Vivissimi e generali applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

È altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo. (*Approvato*).

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1936-37 nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

(Approvato).

Art. 4.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato.

(Approvato).

Art. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario

1936-1937, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1936.

(Approvato).

Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1936-1937.

(Approvato).

Art. 9.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1936-1937 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1935-36 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, numero 1827 e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È del pari prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1936-37 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 10.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1936-37 in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(Approvato).

Art. 11.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1936-1937 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(Approvato).

Art. 12.

Ferma la devoluzione degli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, modificato con l'articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, è sospeso, per l'esercizio 1936-37 il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424 e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365.

(Approvato).

Art. 13.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1936-1937 l'assegnazione straordinaria di lire 610.000 per contributo straordinario pel funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

(Approvato).

Art. 14.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

È inoltre autorizzato a provvedere le disponibilità occorrenti per la estinzione di passività redimibili scadenti nell'esercizio 1936-37.

(Approvato).

Art. 15.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonché a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle C e D).

(Approvato).

Art. 16.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi, in vigore, le proprie entrate, riguardant l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella E);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella F).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore di funzioni delegati.

(Approvato).

Art. 17.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L. 20.311.985.389,49
Spesa	» 20.291.542.712,33
<hr/>	
Avanzo effettivo	+ L. 20.442.677,16
<hr/>	

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L. 1.841.397.482,35
Spesa	» 1.753.030.326,73
<hr/>	
Avanzo	+ L. 88.367.155,62
<hr/>	

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L. 22.153.382.871,84
Spesa	» 22.044.573.039,06
<hr/>	
Avanzo finale	+ L. 108.809.832,78
<hr/>	

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1936

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme
integrative della legge sul piano regolatore
di Roma » (N. 707-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, col quale sono state stabilite alcune norme integrative del Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore di Roma, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, con le seguenti modificazioni:

L'ultimo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di concorso con creditori ipotecari iscritti anteriormente alla trascrizione preveduta dell'articolo 5, il privilegio del Governatorato ha luogo sulla parte di prezzo, ricavato dalla vendita, che, rispetto all'intero prezzo, si trovi nella stessa proporzione in cui si trovava il contributo rispetto al valore del fondo, calcolato dopo la migliororia.

All'articolo 2, comma terzo, sono soppresse le parole: di regola.

All'articolo 5, comma secondo, sono aggiunte in fine le parole: e il loro valore, ai sensi dell'articolo 2, comma secondo.

Allo stesso articolo 5, comma quarto, sono soppresse le parole: divenute definitive.

All'articolo 6 sono soppresse le parole: e di consegna dei lavori.

All'articolo 7, ultimo comma, dopo le parole: impugnando la imponibilità del contributo, sono aggiunte le parole: l'ammontare del valore venale all'inizio dell'opera.

All'articolo 9, terzo comma, le parole: all'ammontare dell'interesse legale, sono sostituite dalle parole: un abbuono pari all'interesse composto del 6 per cento in ragione d'anno e per il numero delle annualità il cui pagamento viene ad essere anticipato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta
modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a
segno nazionale » (N. 951-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, dopo le parole: della Nazione, sono aggiunte le parole: e con il Comando della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

All'articolo 4 è sostituito il seguente:

Art. 4.

L'Ispettorato Generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione formula, di concerto con i Ministeri militari e col Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, i programmi e i regolamenti per le esercitazioni di tiro e impartisce le direttive per lo svolgimento del programma addestrativo.

I Comandi di Gruppo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, per mezzo dell'Ispettorato pre-postmilitare e sportivo, vigilano e controllano l'andamento tecnico ed amministrativo delle dipendenti sezioni di tiro a segno.

Gli ispettori di zona per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione accertano il regolare svolgimento delle esercitazioni.

Al 2º comma dell'articolo 6 è sostituito il seguente:

Il Comando di Gruppo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale cura la massima possibile diffusione delle sezioni di tiro nei comuni, in rapporto alle suaccennate esigenze, inoltrando le relative proposte al Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che decide in merito.

All'articolo 7 è sostituito il seguente:

Art. 7.

La Sezione di tiro a segno è rappresentata da un presidente scelto fra gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nominato dal Comando di Gruppo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, su designazione del Comando di Legione competente per territorio, ed è amministrata da un Consiglio direttivo composto:

del presidente della Sezione;
di un delegato dell'Unione Italiana di tiro a segno, nominato dal presidente dell'Unione stessa;
di un delegato del comune nominato dal Podestà.

Le suaccennate cariche sono gratuite.

Il Consiglio direttivo provvederà alla nomina di un segretario, scelto fra gli iscritti o fra gli estranei.

All'articolo 13, alle parole: L'ispettore di zona per l'istruzione premilitare e postmilitare, *sono sostituite le parole:* Il Comando di Gruppo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Al 3° comma dell'articolo 14, alle parole: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, *sono sostituite le parole:* il Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Al 3° comma dell'articolo 19 è sostituito il seguente:

Le medaglie e i diplomi di benemerita vengono concessi dal Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale di concerto con l'ispettore Capo per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione, su proposta dei Comandi di Gruppo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e degli Ispettori di zona per la preparazione premilitare e postmilitare.

All'articolo 21 è sostituito il seguente:

Art. 21.

Le Sezioni, previa autorizzazione del Comando di Gruppo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, possono istituire delegazioni per il tiro a breve distanza nelle località riconosciute idonee dal Comando di Legione competente per territorio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino » (N. 1181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, che reca disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini » (N. 1183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, che reca disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, recante norme per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo » (N. 1184).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclu-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1936

tamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi » (Numero 1185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale » (N. 1186).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, con cui vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette » (N. 1192).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette, con le seguenti modificazioni:

Agli articoli 6, 9 e 10 sono sostituiti i seguenti:

Art. 6.

L'Amministrazione dei Monopoli acquisterà le cartine e i tubetti occorrenti per il consumo ai prezzi che saranno stabiliti dal Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

Art. 9.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha facoltà di acquistare, istituire e gestire fabbriche di cartine e tubetti per sigarette.

Art. 10.

Dalla entrata in vigore della presente legge nessuna nuova fabbrica di cartine e tubetti per sigarette può essere impiantata, senza l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936 » (N. 1197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936 ».

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1936

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale » (N. 1200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sull'indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo alla approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale "Giuseppe Verdi" di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" » (N. 1201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo alla approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale "Giuseppe Verdi" di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" ».

Prego il senatore segretario di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo all'approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino e per la sua trasformazione in Regio Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero » (N. 1202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada » (N. 1203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agenti di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia Nazionale della Strada, nell'esercizio delle attribuzioni inerenti al loro servizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, che approva il piano regolatore edilizio di massima della città di Fiume, con le relative norme di attuazione » (N. 1204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, che approva il piano regolatore edilizio di massima della città di Fiume, con le relative norme di attuazione ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di massima e di ampliamento della città di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni » (N. 1206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico

al Ministero per la stampa e la propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Berenini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broglia, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Campolongo, Casanova, Casoli, Castelli, Cavallero, Caviglia, Ceslesia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cini, Colonna, Concini, Conti Sini-baldi, Corbino, Cozza, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, Della Gherardesca, De Marinis, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Falcioni, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Chersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuliano, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lago, Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marconi, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Menozzi, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moreseo, Morpurgo, Morrone, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nunziante.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pais, Perla, Perris, Petrone, Piccio, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Ettore, Pozzo, Pujia, Puricelli.

Raineri, Renda, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Sailer, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel gr. amm. Paolo, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Venturi, Vigliani, Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1214):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma (707-B):

Senatori votanti	194
Favorevoli	192
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a Segno Nazionale (951-B):

Senatori votanti	194
Favorevoli	191
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino (1181):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, che reca disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozette e dei motofurgoncini (1183):

Senatori votanti	194
Favorevoli	191
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo (1184):

Senatori votanti	194
Favorevoli	191
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1185):

Senatori votanti	194
Favorevoli	192
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale (1186):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette (1192):

Senatori votanti	194
Favorevoli	191
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936 (1197):

Senatori votanti	194
Favorevoli	191
Contrari	3

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale (1200):

Senatori votanti	194
Favorevoli	189
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo alla approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale «Giuseppe Verdi» di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica «Giuseppe Verdi» (1201):

Senatori votanti	194
Favorevoli	192
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (1202):

Senatori votanti	194
Favorevoli	191
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia Nazionale della Strada (1203):

Senatori votanti	194
Favorevoli	191
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, che approva il piano regolatore edilizio di massima della città di Fiume, con le relative norme di attuazione (1204):

Senatori votanti	194
Favorevoli	191
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni (1206):

Senatori votanti	194
Favorevoli	191
Contrari	3

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936 XIV, n. 701, recante aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito » (N. 1209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, recante aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, che reca aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 707, per l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali » (N. 1210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 707, per l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 707, concernente l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi

di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi, mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni » (N. 1211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi mediante delega sugli assegni delle pubbliche Amministrazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale » (N. 1216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provve-

dimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei » (N. 1217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione » (N. 1218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le

norme occorrenti per il controllo sulla applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori » (N. 1219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327 » (N. 1220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro » (N. 1221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari » (N. 1222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, concernente la estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DI FRASSINETO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FRASSINETO. Mi limiterò a chiedere un chiarimento in merito all'interpretazione da darsi all'articolo 7 del decreto-legge sottoposto alla vostra approvazione.

Il suddetto articolo stabilisce che il diritto alle prestazioni a favore dei mezzadri, coloni e loro familiari sorge dopo che sia decorso un anno dalla data di presentazione della denuncia da parte del proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario del fondo condotto a mezzadria o a colonia. Tra qualche anno, dopo la promulgazione di questa legge, potrà verificarsi questo caso: che un proprietario assuma alle sue dipendenze una famiglia colonica che sia stata precedentemente alle dipendenze di un altro proprietario, come in molti casi si verifica. Ora il nuovo proprietario che assume questa famiglia colonica fa la denuncia come è stabilito all'articolo 4 della legge. Può darsi che dopo un mese che questa famiglia colonica è stata assunta, si riscontri in uno dei componenti della famiglia stessa un caso di tubercolosi. Ora perchè il nuovo proprietario ha fatto la denuncia soltanto da un mese, questa famiglia prima di potere ottenere le prestazioni stabilite dalla legge per quel tale suo componente, deve aspettare un anno, mentre può darsi che la medesima abbia pagato per parecchi mesi il contributo stabilito dalla legge presso il precedente proprietario. Ora tutto ciò è a danno dei coloni. Credo quindi opportuno che a questo articolo venga apportato un chiarimento nel senso che per proprietario non s'intenda solo l'attuale proprietario, ma anche il precedente.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. In sede di regolamento il Governo terrà debito conto delle osservazioni dell'onorevole Di Frassineto.

BERIO, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *presidente della Commissione*. La Commissione dei decreti-legge, che ho l'onore di presiedere, si rende conto dei dubbi sollevati dal senatore Di Frassineto circa l'interpretazione dell'articolo 7, le cui disposizioni letterali possono far ritenere che la denuncia debba essere quella del proprietario del fondo in cui il colono si trova nel momento in cui chiede la prestazione. A togliere dubbiezze e ad eliminare gl'inconvenienti lamentati dal senatore Di Frassineto, sarà bene chiarire, sia pure in sede di regolamento, che quando il proprietario ha fatto la denuncia, da questa data decorre l'anno di cui all'articolo 7, ancorchè il colono, in questo frattempo, sia passato ad altro fondo di altro proprietario. Ciò che occorre è che il colono conservi questa sua qualità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali » (N. 1224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto Nazionale Fascista di assistenza dipendenti Enti locali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale » (N. 1225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il bene-

fficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero» (N. 1226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età » (N. 1228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

I sanitari delle Amministrazioni coloniali, in servizio, che abbiano compiuto un biennio in colonia, sono equiparati, agli effetti della partecipazione ai concorsi per sanitari condotti e per ufficiali sanitari, banditi nel Regno ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, ai sanitari condotti ed agli ufficiali sanitari del Regno nominati in seguito a concorso, che alla data del bando si trovino tuttora in servizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modi-

ficazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re » (N. 1190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante « Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Casanuova, Casoli, Castelli, Cavallero, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cini, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Corbino, Cozza, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada.

D'Amelio, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri.

Etna.

Facchinetti, Falcioni, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzerà, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gior-

dano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guadagnini, Gualtieri.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lago, Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marconi, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Menozzi, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nunziante.

Orlando, Orsi, Ovio.

Perla, Petrone, Piccio, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raineri, Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vigliani. Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, recante aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (1209):

Senatori votanti	172
Favorevoli	171
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 707, per l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali (1210):

Senatori votanti	172
Favorevoli	170
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o ri-

chiamati alle armi, mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni (1211):

Senatori votanti	172
Favorevoli	170
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale (1216):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei (1217):

Senatori votanti	172
Favorevoli	170
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione (1218):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sulla applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori (1219):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di Stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 327 (1220):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734 concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro (1221):

Senatori votanti	172
Favorevoli	171
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari (1222):

Senatori votanti	172
Favorevoli	167
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali (1224):

Senatori votanti	172
Favorevoli	170
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale (1225):

Senatori votanti	172
Favorevoli	167
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero (1226):

Senatori votanti	172
Favorevoli	170
Contrari	2

Il Senato approva.

Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età (1228):

Senatori votanti	172
Favorevoli	168
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re (1190):

Senatori votanti	172
Favorevoli	170
Contrari	2

Il Senato approva.

Convocazione a domicilio.


PRESIDENTE. L'ordine del giorno essendo esaurito, il Senato sarà convocato a domicilio.

I senatori salutano il Presidente con vivi e prolungati applausi.

La seduta è tolta (ore 18,45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



INDICI

ELENCO DELLE SEDUTE DEL SENATO

XL.	1935	dicembre	9	pag.	1553	LVI	1936	marzo	17	pag.	1913
XLI	»	»	10	»	1561	LVII	»	»	18	»	1933
XLII	»	»	11	»	1589	LVIII	»	»	24	»	1965
XLIII	»	»	12	»	1597	LIX	»	»	25	»	2001
XLIV	»	»	13	»	1609	LX	»	»	26	»	2029
XLV	»	»	14	»	1621	LXI	»	»	27	»	2045
XLVI	»	»	16	»	1649	LXII	»	»	28	»	2061
XLVII	»	»	17	»	1673	LXIII	»	»	30	»	2081
XLVIII	»	»	18	»	1701	LXIV	»	»	31	»	2113
IL	»	»	19	»	1729	Seduta straordin.	»	maggio	16	»	2141
L	»	»	20	»	1765	LXVI	»	»	18	»	2149
LI	»	»	21	»	1785	LXVII	»	»	19	»	2173
LII	1936	marzo	12	»	1813	LXVIII	»	»	20	»	2205
LIII	»	»	13	»	1833	LXIX	»	»	22	»	2241
LIV	»	»	14	»	1857	LXX	»	»	23	»	2285
LV	»	»	16	»	1885						

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

ELENCO DEI DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI ⁽¹⁾

- 677.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle moto-carrozette e dai moto-furgoncini. — Present. pag. 1381 — Relaz. del sen. Antona Traversi — Discuss. 10 dicembre 1935, pag. 1577.
- Oratore:
- DEVOTO pag. 1578
Votaz. pag. 1583 — (*Camera dei Deputati* n. 877).
- 688.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle colonie dell'Africa orientale. — Present. pag. 1569 — Relaz. del sen. Mosconi — Discuss. 9 dicembre 1935, pag. 1554.
- Oratori:
- THAON DI REVEL, grand'ammiraglio
PAOLO pag. 1556
MUSSOLINI, Capo del Governo . . . » 1557
Votaz. pag. 1583 — (*Camera dei Deputati* n. 872).
- 710.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima. — Present. pag. 1571 — Relaz. del sen. Baccelli — Discuss. 12 dicembre 1935, pag. 1602.
- Oratori:
- MILIANI pag. 1602
DE VECCHI DI VAL CISMÓN, min. dell'educazione nazionale » 1603
Votaz. pag. 1605 — (*Camera dei Deputati* n. 906).
- 714.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore. — Present. pag. 1571 — Relaz. del sen. Cogliolo — Discuss. 14 dicembre 1935, pag. 1629.
- Oratori:
- DE MARCHI pag. 1634
CONTI SINIBALDI » 1635
MORESCO. » 1636
COGLIOLO, relatore. » 1637
DE VECCHI DI VAL CISMÓN, min. dell'educazione nazionale » 1639
Votaz. pag. 1643 — (*Camera dei Deputati* n. 918).
- 715.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati. — Present. pag. 1571 — Relaz. del sen. Celesia — Discuss. 17 dicembre 1935, pag. 1677.
- Oratore:
- JOSA pag. 1678
Votaz. pag. 1689 — (*Camera dei Deputati* n. 932).
- 717.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. — Present. pag. 1571 — Relaz. del sen. Valagussa — Discuss. 17 dicembre 1935, pag. 1678.
- Oratori:
- RUSSO pag. 1682
MORPURGO » 1683
DE VECCHI DI VAL CISMÓN, min. dell'educazione nazionale » 1683
Votaz. pag. 1689 — (*Camera dei Deputati* n. 933).
- 736.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio

(1) L'elenco contiene tutti i disegni di legge discussi nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento disposti nell'ordine di presentazione al Senato del Regno, e con l'indicazione dello stampato della Camera dei Deputati.

speciale dei combustibili liquidi». — Present. pag. 1570 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 16 dicembre 1935, pag. 1652.

Oratori:

MILLOSEVICH pag. 1654
BENNI, min. delle comunicazioni . . . » 1656
Votaz. pag. 1659 — (*Camera dei Deputati* n. 928).

737. — Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto. — Present. pag. 1571 — Relaz. del sen. Facchinetti — Discuss. 25 marzo 1936, pag. 2013.

Oratori:

SANDRINI pag. 2013
LONGHI » 2016
FACCHINETTI, relatore » 2018
SOLMI, min. di grazia e giustizia . . . » 2021
Votaz. pag. 2026 — (*Camera dei Deputati* n. 1167 — Discuss. 20 maggio 1936).

744. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza. — Present. pag. 1570 — Relaz. del sen. Gualtieri — Discuss. 17 dicembre 1935, pag. 1684.

Oratori:

ZUPELLI pag. 1686
THAON DI REVEL, min. delle finanze » 1687
Votaz. pag. 1689 — (*Camera dei Deputati* n. 937).

746. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie. — Present. pag. 1570 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 18 dicembre 1935, pagina 1706.

Oratori:

BERIO, relatore pag. 1707
DE CAPITANI D'ARZAGO » 1708
THAON DI REVEL, min. delle finanze » 1709
Votaz. pag. 1720 — (*Camera dei Deputati* n. 947).

747. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiari indebitamente pagate su tali beni. — Present. pag. 1570 — Relaz. del sen. Facchinetti — Discuss. 19 dicembre 1935, pag. 1746.

Oratori:

THAON DI REVEL, min. delle finanze pag. 1748
FACCHINETTI, relatore » 1748
Votaz. pag. 1756 — (*Camera dei Deputati* n. 951).

753. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 715, recante agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano. — Present. pag. 1590 — Relaz. del sen. Tolomei — Discuss. 13 dicembre 1935, pag. 1613.

Oratori:

TOLOMEI » 1614
THAON DI REVEL, min. delle finanze » 1615
Votaz. pag. 1618 — (*Camera dei Deputati* n. 687).

757. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 918, concernente la decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle divisioni Camicie Nere. — Present. pag. 1590 — Relaz. del sen. Montefinale — Discuss. 13 dicembre 1935, pag. 1615.

Oratore:

FELICI pag. 1616
Votaz. pag. 1619 — (*Camera dei Deputati* n. 695).

763. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle colonie dell'Africa Orientale. — Present. pag. 1590 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 14 dicembre 1935, pag. 1624.

Oratori:

COLONNA pag. 1625
PECORI GIRALDI » 1626
BERIO, relatore » 1629
Votaz. pag. 1643 — (*Camera dei Deputati* n. 707).

766. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi e le relative norme di attuazione. — Present. pag. 1590 — Relaz. del sen. Cozza — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1935, pag. 1657 — Votaz. pag. 1659 — (*Camera dei Deputati* n. 703 — Discuss. 10 dicembre 1935).

770. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra. — Present. pag. 1598 — Relaz. del sen. Antona Traversi — Discuss. 19 dicembre 1935, pag. 1749.

Oratori:

DE MARCHI pag. 1750
SANI NAVARRA » 1751
DE VECCHI DI VAL CISMON, min. dell'educazione nazionale » 1752
Votaz. pag. 1756 — (*Camera dei Deputati* n. 689 — Discuss. 11 dicembre 1935).

778. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935—XIII, n. 1217, contenente modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. — Present. pag. 1598 — Relaz. del sen. Cogliolo — Discuss. 20 dicembre 1935 pag. 1768.

Oratori:

GIANNINI pag. 1769
 THAON DI REVEL, min. delle finanze » 1769
 Votaz. pag. 1773 — (*Camera dei Deputati* n. 720)

782. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935—XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato. — Present. pagina 1598 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1935, pag. 1691 — Votaz. pag. 1695 — (*Camera dei Deputati* n. 729 — Discuss. 11 dicembre 1935).

783. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935—XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole. — Present. pag. 1598 — Relaz. del sen. Scialoja — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1935, pagina 1657 — Votaz. pag. 1659 — (*Camera dei Deputati* n. 727 — Discuss. 11 dicembre 1935).

788. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935—XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato. — Present. pag. 1599 — Relaz. del sen. Sirianni — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1935, pagina 1660 — Votaz. pag. 1667 — (*Camera dei Deputati* n. 730 — Discuss. 11 dicembre 1935).

789. — Servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato. — Present. pag. 1611 — Relaz. del sen. Giampietro — Approv. senza discuss. 21 dicembre 1935, pag. 1789 — Votaz. pag. 1797 — (*Camera dei Deputati* n. 830 — Discuss. 11 dicembre 1935).

790. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935—XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 140.000.000 per l'esecuzione di opere marittime urgenti. — Present. pag. 1610 — Relaz. del sen. Sirianni — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1935, pagina 1660 — Votaz. pag. 1667 — (*Camera dei Deputati* n. 731 — Discuss. 12 dicembre 1935).

797. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935—XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935

in Roma. — Present. pag. 1610 — Relaz. del sen. Majoni — Discuss. 16 dicembre 1935, pag. 1662.

Oratori:

MAJONI pag. 1666
 PRESIDENTE » 1666
 Votaz. pag. 1668 — (*Camera dei Deputati* n. 752).

799. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935—XIII, n. 1010, concernente la istituzione del Sabato Fascista. — Present. pag. 1610 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1935, pagina 1691. — Votaz. pag. 1695 — (*Camera dei Deputati* n. 732 — Discuss. 12 dicembre 1935).

805. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935—XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito. — Present. pag. 1610 — Relaz. del sen. De Marinis — Discuss. 18 dicembre 1935, pag. 1710.

Oratori:

BONGIOVANNI pag. 1714
 ZOPPI OTTAVIO » 1715
 GRAZIOLI » 1716
 BAISTROCCHI, sottosegr. di Stato per
 la guerra » 1718
 Votaz. pag. 1721 — (*Camera dei Deputati* n. 741 — Discuss. 12 dicembre 1935).

806. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935—XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti. — Present. pag. 1610 — Relaz. del sen. Cozza — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1935, pag. 1721 — Votaz. pag. 1724 — (*Camera dei Deputati* n. 683 — Discuss. 12 dicembre 1935).

812. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935—XIII, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno. — Present. pag. 1611 — Relaz. del sen. Cogliolo — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1935, pag. 1770 — Votaz. pag. 1773 — (*Camera dei Deputati* n. 742 — Discuss. 12 dicembre 1935).

817. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935—XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito. — Present. pag. 1622 — Relaz. del sen. Reggio — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1935, pag. 1666 — Votaz. pag. 1668 — (*Camera dei Deputati* n. 782 — Discuss. 13 dicembre 1935).

818. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935—XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato, per il completamento del-

l'ospedale di Cosenza. — Present. pag. 1622 — Relaz. del sen. Bevione — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1935, pag. 1691 — Votaz. pag. 1695. — (*Camera dei Deputati* n. 766 — Discuss. 13 dicembre 1935).

829. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza — Present. pag. 1623 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1935, pag. 1723 — Votaz. pag. 1725 — (*Camera dei Deputati* n. 793 — Discuss. 13 dicembre 1935).

839. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra. — Present. pagina 1623 — Relaz. del sen. Cattaneo Giovanni — Discuss. 17 dicembre 1935, pag. 1693.

Oratori:

GIANNINI pag. 1693

CATTANEO GIOVANNI » 1693

PRESIDENTE » 1693

Votaz. pag. 1695 — (*Camera dei Deputati* n. 773).

851. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico. — Present. pag. 1622 — Relaz. del sen. Leicht. — Discuss. 21 dicembre 1935, pag. 1794.

Oratore:

RUBINO pag. 1794

Votaz. pag. 1797 — (*Camera dei Deputati* n. 961).

863. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa. — Present. pag. 1703 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 19 dicembre 1935, pag. 1759.

Oratore:

VICINI MARCO ARTURO pag. 1760

Votaz. pag. 1762 — (*Camera dei Deputati* n. 783).

864. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1935-XIII, n. 1724, concernente l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro delle operazioni relative ai conferimenti di grano agli ammassi. — Present. pag. 1703 — Relaz. del sen. Felici — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1935, pag. 1770 — Votaz. pag. 1773. — (*Camera dei Deputati* n. 785 — Discuss. 17 dicembre 1935).

876. — Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale. — Present. pag. 1703 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1935, pag. 1774. — Votaz. pag. 1782 (*Camera dei Deputati* n. 821 — Discuss. 17 dicembre 1935).

886. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, recante riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli. — Pres. pag. 1704 — Relaz. del sen. De Vito — Discuss. 20 dicembre 1935, pag. 1776.

Oratori:

POZZO pag. 1778

FELICI » 1779

THAON DI REVEL, min. delle finanze » 1779

Votaz. pag. 1782 — (*Camera dei Deputati* n. 786 — Discuss. 17 dicembre 1935).

895. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari. — Present. pag. 1731 — Relaz. del sen. Marescalchi — Approv. senza discuss. 21 dicembre 1935, pag. 1799. — Votaz. pag. 1802 — (*Camera dei Deputati* n. 787 — Discuss. 18 dicembre 1935).

916. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Facchinetti — Approv. senza discuss. 21 dicembre 1935, pag. 1804. — Votaz. pag. 1808 — (*Camera dei Deputati* n. 788-A — Discuss. 19 dicembre 1935).

917. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935, anno XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Facchinetti — Approv. senza discuss. 21 dicembre 1935, pag. 1804. — Votaz. pag. 1808 — (*Camera dei Deputati* n. 806 — Discuss. 19 dicembre 1935).

923. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero. — Present. pagina 1766 — Relaz. del sen. Salvatore Gatti — Approv. senza discuss. 21 dicembre 1935, pag. 1806. — Votaz. pag. 1809 — (*Camera dei Deputati* n. 845 — Discuss. 19 dicembre 1935).

924. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concer-

- nente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Russo — Approv. senza discuss. 27 marzo 1936, pag. 2046. — Votaz. pag. 2057 — (*Camera dei Deputati* numero 861-A — Discuss. 19 dicembre 1935).
- 926.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Broglia — Discuss. 18 maggio 1936, pagina 2161.
- Oratori:
DIENA pag. 2163
BIANCHINI, sottosegr. di Stato per le finanze. » 2164
Votaz. pag. 2168 — (*Camera dei Deputati* n. 833 A — Discuss. 19 dicembre 1935).
- 930.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli olii minerali e loro residui. — Present. pag. 1787 — Relaz. del sen. Raineri — Approv. senza discuss. 12 marzo 1936, pag. 1825. — Votaz. pag. 1829. — (*Camera dei Deputati* n. 842 — Discuss. 20 dicembre 1935).
- 933.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio Esercito ad alcuni ex volontari alpini. — Present. pag. 1787 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 12 marzo 1936, pag. 1827. — Votaz. pag. 1829 — (*Camera dei Deputati* n. 723 — Discuss. 20 dicembre 1935).
- 941.** — Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali. — Present. pag. 1797 — Relaz. del sen. Bonardi — Approv. senza discuss. 17 marzo 1936, pag. 1919. — Votaz. pag. 1927 — (*Camera dei Deputati* n. 817 — Discuss. 18 dicembre 1935).
- 951-B.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale. — Present. pag. 1819 — Relaz. del sen. Montefinale — Approv. senza discuss. 13 marzo 1936, pag. 1838. — Votaz. pag. 1839 — (*Camera dei Deputati* n. 1109 — Discuss. 18 maggio 1936).
- Present. pag. 2175 — Relaz. del sen. Montefinale — Approv. senza discuss. 23 maggio 1936, pagina 2299. — Votaz. pag. 2304.
- 954.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi Tratturi e le Regie Trazzere. — Present. pag. 1820 — Relaz. del sen. Russo — Discuss. 18 marzo 1936, pagina 1939.
- Oratore:
LIBERTINI GESUALDO pag. 1939
Votaz. pag. 1962 — (*Camera dei Deputati* n. 1133).
- 963.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, contenente disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi. — Present. pag. 1821 — Relaz. del sen. Cogliolo — Discuss. 17 marzo 1936, pag. 1923.
- Oratore:
COGLIOLO pag. 1925
Votaz. pag. 1928 — (*Camera dei Deputati* n. 1127).
- 965.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia ». — Present. pag. 1820 — Relaz. Gatti Salvatore — Approv. senza discuss. 26 marzo 1936, pag. 2030. — Votaz. pag. 2041 — (*Camera dei Deputati* n. 1160 — Discuss. 5 maggio 1936).
- 966-A.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza delle concessioni dei pubblici servizi automobilistici. — Present. pag. 1820 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 17 marzo 1936, pag. 1925.
- Oratori:
PRESIDENTE pag. 1926
BERIO, relatore » 1926
Votaz. pag. 1928 — (*Camera dei Deputati* n. 1128).
- 969.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto. — Present. pag. 1820 — Relaz. del sen. Guadagnini — Approv. senza discuss. 16 marzo 1936, pag. 1894. — Votaz. pag. 1897. — (*Camera dei Deputati* n. 1122 — Discuss. 27 marzo 1936).
- 975.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica. — Present. pag. 1819 — Relaz. del sen. Maz-zoccolo — Discuss. 18 maggio 1936, pag. 2159.
- Oratore:
FEDELE pag. 2159
Votaz. pag. 2167 — (*Camera dei Deputati* n. 1232).
- 989.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi. — Present. pag. 1818 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 19 maggio 1936, pag. 2182. — Votaz. pag. 2192. — (*Camera dei Deputati* n. 952 — Discuss. 9 marzo 1936).

994-A. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare. — Present. pag. 1821 — Relaz. del sen. Cogliolo — Discuss. 18 maggio 1936, pag. 2160.

Oratore:

COGLIOLO pag. 2161
Votaz. pag. 2168 — (*Camera dei Deputati* n. 1233).

1003. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali. — Present. pag. 1818 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 18 marzo 1936, pag. 1942. — Votaz. pag. 1963 — (*Camera dei Deputati* n. 975 — Discuss. 10 marzo 1936).

1011. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Present. pag. 1820 — Relaz. del senatore Marescalchi — Discuss. 13 e 14 marzo 1936, pagg. 1839, 1859.

Oratori:

IOSA pag. 1840
MAROZZI » 1844
MILIANI » 1845
DI FRASSINETO » 1847
VICINI MARCO ARTURO » 1850
MONTRESOR » 1851
SANDICCHI » 1859
TODARO » 1860
BENNICELLI » 1860
CAMERINI » 1861
CELESIA » 1862
ROSSONI, min. dell'agric. e foreste . . . » 1864
Votaz. pag. 1871 — (*Camera dei Deputati* n. 991 — Discuss. 9 e 10 marzo 1936).

1021. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Present. pag. 1820 — Relaz. del sen. Baccelli — Discuss. 14 e 16 marzo 1936, pagg. 1872, 1886.

Oratori:

CHIMIANTI pag. 1872
GIANNINI pagg. 1874 e 1892
MARAGLIANO pag. 1876
TARAMELLI » 1880
DE VECCHI DI VAL CISMON, min. educazione nazionale pagg. 1886 e 1892
Votaz. pag. 1896 — (*Camera dei Deputati* n. 984 — Discuss. 10 e 11 marzo 1936).

1034. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Present. pag. 1834 — Relaz. del sen. Reggio — Discuss. 16 e 17 marzo 1936, pagg. 1897, 1914.

Oratori:

CELESIA pag. 1897
SANDRINI » 1899
COZZA » 1902
BONARDI » 1905
GALIMBERTI » 1908
COBOLLI GIGLI, min. dei lav. pubbl. . . » 1914
Votaz. pag. 1927 — (*Camera dei Deputati* n. 986 — Discuss. 11 e 12 marzo 1936).

1035. — Norme sulle promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali. — Present. pag. 1839 — Relaz. del sen. Cozza — Approv. senza discuss. 31 marzo 1936, pag. 2124. — Votaz. pag. 2130 — (*Camera dei Deputati* n. 587 — Discuss. 9 marzo 1936).

1036. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, concernente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato. — Present. pag. 1858 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 24 marzo 1936, pag. 1977. — Votaz. pag. 1980 — (*Camera dei Deputati* n. 1150 — Discuss. 27 marzo 1936).

1042. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, concernente l'istituzione di un Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare. — Present. pag. 1858 — Relaz. del sen. Cogliolo — Approv. senza discuss. 28 marzo 1936, pag. 2063. — Votaz. pag. 2077 — (*Camera dei Deputati* n. 1029 — Discuss. 13 marzo 1936).

1048. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2235, concernente provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935. — Present. pag. 1858 — Relaz. del sen. Reggio — Approv. senza discuss. 24 marzo 1936, pag. 1978. — Votaz. pag. 1980 — (*Camera dei Deputati* n. 1024 — Discuss. 13 marzo 1936).

1050. — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Present. pag. 1858 — Relaz. del sen. Raimondi — Discuss. 18 e 24 marzo 1936, pagg. 1943, 1968.

Oratori:

FELICI pag. 1943
PRESIDENTE » 1946
GIAMPIETRO » 1946
COGLIOLO » 1951
GALIMBERTI » 1954
PUJIA » 1956
APPIANI » 1958
CONTI SINIBALDI » 1960
SOLMI, min. grazia e giustizia . . . » 1968
Votaz. pag. 1978 — (*Camera dei Deputati* n. 981 — Discuss. 12 e 13 marzo 1936).

1052. — Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segre-

tariato nazionale per la montagna. — Present. pag. 1886 — Relaz. del sen. Marozzi. — Discuss. 31 marzo 1936, pag. 2126.

Oratori:

TARAMELLI pag. 2126
 ROSSONI, min. agricoltura e foreste » 2126
 Votaz. pag. 2130 — (*Camera dei Deputati* n. 964 — Discuss. 9 marzo 1936).

1060. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari. — Present. pag. 1934 — Relaz. del sen. Felici — Approv. senza discuss. 31 marzo 1936, pag. 2127 — Votaz. pag. 2130 — (*Camera dei Deputati* n. 1032 — Discuss. 17 marzo 1936).

1065. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Present. pag. 1967 — Relaz. del sen. De Vito — Discuss. 24 e 25 marzo 1936, pagg. 1980, 2003.

Oratori:

BENNICELLI pag. 1980
 RICCI » 1982
 BROCCARDI » 1988
 GIAMPIETRO » 1991
 FLORA » 1992
 SECHI » 1995
 BENNI, min. delle comunicazioni . » 2004
 Votaz. pag. 2026 — (*Camera dei Deputati* n. 987 — Discuss. 13, 17 e 18 marzo 1936).

1070. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione dell'« Azienda Minerali Metallici Italiani » (A. M. M. I.). — Present. pag. 1966 — Relaz. del sen. Conti — Approv. senza discuss. 27 marzo 1936, pag. 2049. — Votaz. pag. 2058 — (*Camera dei Deputati* n. 1057 — Discuss. 18 marzo 1936).

1086. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata. — Present. pag. 1967 — Relaz. del sen. Cattaneo Giovanni — Approv. senza discuss. 19 maggio 1936, pag. 2184. — Votaz. pag. 2193 — (*Camera dei Deputati* n. 1072 — Discuss. 20 marzo 1936).

1088. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Present. pag. 1967 — Relaz. del sen. Broglia — Approv. senza discuss. 19 maggio

1936, pag. 2184. — Votaz. pag. 2193 — (*Camera dei Deputati* n. 863 e n. 1063-A — Discuss. 20 marzo 1936).

1090. — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Present. pag. 1967 — Relaz. del sen. Grazioli — Discuss. 26 marzo 1936, pag. 2033.

Oratori:

GIURIA pag. 2034
 BAISTROCCHI, sottosegr. di Stato per la guerra » 2035
 Votaz. pag. 2043 — (*Camera dei Deputati* n. 988 — Discuss. 18 e 20 marzo 1936).

1092. — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Present. pag. 1967 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Discuss. 27 marzo 1936, pag. 2051.

Oratore:

CAVAGNARI, sottosegr. di Stato per la marina pag. 2051
 Votaz. pag. 2058 — (*Camera dei Deputati* n. 989 — Discuss. 21 marzo 1936).

1093. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva. — Present. pagina 1967 — Relaz. del sen. Montefinale — Approv. senza discuss. 31 marzo 1936, pag. 2132. — Votaz. pag. 2139 — (*Camera dei Deputati* n. 1173 — Discuss. 18 maggio 1936).

1097-A. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere. — Present. pag. 2002 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 31 marzo 1936, pag. 2132.

Oratori:

PRESIDENTE pag. 2132
 BERIO, relatore » 2132
 TARAMELLI » 2132
 Votaz. pag. 2139 — (*Camera dei Deputati* n. 1097).

1110-A. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private. — Present. pag. 2003 — Relaz. del sen. Broglia — Discuss. 18 maggio 1936, pag. 2162.

Oratori:

DIENA pag. 2163
 BIANCHINI, sottosegr. di Stato per le finanze » 2164
 Votaz. pag. 2168 — (*Camera dei Deputati* n. 1091).

1114. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario

dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Present. pag. 2003 — Relaz. del sen. Piccio — Discuss. 28 marzo 1936, pag. 2067.

Oratori:

PRESIDENTE pag. 2067
VALLE, sottosegr. di Stato per l'aeron. » 2068
Votaz. pag. 2078 — (*Camera dei Deputati* n. 990 — Discuss. 24 marzo 1936).

1115. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Present. pag. 2030 — Relaz. del sen. Bevione — Discuss. 28 e 30 marzo 1936, pagg. 2072, 2083.

Oratori:

ROMANO MICHELE pag. 2072
CONTI SINIBALDI » 2075
BUFFARINI GUIDI, sottosegr. di Stato per l'interno » 2083
Votaz. pag. 2107 — (*Camera dei Deputati* n. 985 — Discuss. 24 e 25 marzo 1936).

1128. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Present. pag. 2062 — Relaz. del sen. Conti — Discuss. 30-31 marzo 1936, pagg. 2092, 2114.

Oratori:

LEICHT. pag. 2092
BOCCIARDO. » 2095
RICCI » 2100
PUJIA » 2104
VICINI ANTONIO. » 2105
LANTINI, sottosegr. di Stato per le corporaz. » 2114
Votaz. pag. 2130 — (*Camera dei Deputati* n. 992 — Discuss. 25, 26 e 27 marzo 1936).

1137. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate. — Present. pag. 2062 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 31 marzo 1936, pag. 2134. — Votaz. pag. 2140 — (*Camera dei Deputati* n. 1131 — Discuss. 27 marzo 1936).

1141. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi provveditorati agli studi. — Present. pag. 2062 — Relaz. del sen. Cian — Discuss. 31 marzo 1936, pag. 2135.

Oratore:

CREDARO pag. 2138
Votaz. pag. 2140 — (*Camera dei Deputati* n. 1142 — Discuss. 27 marzo 1936).

1142. — Approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili. — Relaz. del sen. Crespi Silvio — Discuss. 22 maggio 1936, pag. 2251.

Oratore:

CRESPI SILVIO pag. 2251
Votaz. pag. 2262 — (*Camera dei Deputati* n. 966).

1146. — Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. — Present. pag. 2127 — Relaz. del sen. Sandrini — Approv. senza discuss. 22 maggio 1936, pagina 2256. — Votaz. pag. 2262 — (*Camera dei Deputati* n. 996-A — Discuss. 24 marzo 1936).

1148. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936. — Present. pag. 2155 — Relaz. del sen. Marescalchi — Approv. senza discuss. 18 maggio 1936, pag. 2166 — Votaz. pag. 2168 — (*Camera dei Deputati* n. 1243 — Discuss. 20 maggio 1936).

1150. — Agevolazioni per l'aviazione da turismo. — Present. pag. 2156 — Relaz. del sen. Crespi Silvio — Approv. senza discuss. 22 maggio 1936, pag. 2256. — Votaz. pag. 2262 — (*Camera dei Deputati* n. 1047-A — Discuss. 25 marzo 1936).

1152. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Present. pag. 2155 — Relaz. del sen. Schanzer — Discuss. 19 maggio 1936, pag. 2175.

Oratori:

GIULIANO. pag. 2176
BARZILAI » 2178
MARAGLIANO » 2179
Votaz. pag. 2192 — (*Camera dei Deputati* n. 983 — Discuss. 5 e 6 maggio 1936).

1160. — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Present. pag. 2155 — Relaz. del sen. Calisse — Approv. senza discuss. 19 maggio 1936, pag. 2181. — Votaz. pag. 2192 — (*Camera dei Deputati* n. 982 — Discuss. 6 maggio 1936).

1177. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754, dal titolo: « Dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia ad assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore di Etiopia ». — Present. pag. 2142 — Relaz. del sen. Marconi — Discuss. 16 maggio 1936, pag. 2143.

Oratore:

MARCONI pag. 2143
Votaz. pag. 2146 — (*Camera dei Deputati* n. 1223 — Discuss. 14 maggio 1936).

1178. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 755, dal titolo: « Nomina del Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio a Governatore generale d'Etiopia col titolo di Vice Re ». — Present. pag. 2144 — Relaz.

del sen. Marconi — Discuss. 16 maggio 1936, pag. 2145.

Oratore:

MARCONI pag. 2145

Votaz. pag. 2147 — (*Camera dei Deputati* n. 1224 — Discuss. 14 maggio 1936).

1187. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del Comune di Aprilia, in Provincia di Littoria. — Present. pag. 2175 — Relaz. del sen. Guadagnini — Approv. senza discuss. 22 maggio 1936, pag. 2263. — Votaz. pag. 2281 — (*Camera dei Deputati* n. 1189 — Discuss. 18 maggio 1936).

1189. — Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Present. pag. 2175. — Relaz. del sen. Romei Longhena — Discuss. 20 e 22 maggio 1936, pag. 2208.

Oratori:

GRAZIOLI pag. 2208

GALLENZA » 2209

CORBINO » 2212

BODRERO » 2216

BONARDI » 2218

DEVOTO » 2220

SAN MARTINO » 2222

BARZINI » 2225

CIANO, min. della stampa e propaganda pag. 2245

Votaz. pag. 2261 — (*Camera dei Deputati* n. 993 — Discuss. 7, 8 e 18 maggio 1936).

1214. — Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Present. pag. 2208 — Relaz. del sen. Raineri — Discuss. 22 e 23 maggio 1936, pagg. 2267, 2289.

Oratori:

BROGLIA pag. 2267

FELICI » 2270

RICCI » 2273

FLORA » 2278

THAON DI REVEL, min. delle finanze » 2289

Votaz. pag. 2304 — (*Camera dei Deputati* n. 980 — Discuss. 18 e 19 maggio 1936).

1222. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari. — Present. pag. 2243 — Relaz. del sen. Valagussa — Discuss. 23 maggio 1936, pag. 2307.


Oratori:

DI FRASSINETO pag. 2308

THAON DI REVEL, min. delle finanze » 2308

BERIO, presidente della Commissione » 2308

Votaz. pag. 2311 — (*Camera dei Deputati* n. 1220 — Discuss. 20 maggio 1936).



INDICE GENERALE ALFABETICO ⁽¹⁾

A

Abbazia-Mattuglie: ferrovia, n. 1019, pag. 2023.
Abruzzo: Parco nazionale, n. 725, pag. 1600.
A. CA I. (Azienda carboni italiani), n. 848, pag. 1758; n. 911, pag. 1824.
Accademia d'Italia, n. 997, pag. 1895.
Accademie, n. 713, pag. 1629.
Accademie militari, n. 776, pag. 1710.
Acciaio, n. 859, pag. 1759.
Accordi internazionali, V. *Trattati internazionali*.
Acquedotto di Montescuro-est, n. 786, pag. 1658.
Acquisti all'estero, n. 697, pag. 1768.
Addetti aeronautici, n. 811, pag. 1722.
Addetti militari, n. 862, pag. 1795.
Addetti stampa, n. 1202, pag. 2302.
Adria: piano regolatore, n. 1155, pag. 2227.
Aeromobili: sequestro conservativo, n. 1142, pagina 2251.
Aeronautica civile: agevolazioni fiscali, n. 705, pag. 1601; colonie, n. 921, pag. 1806; turismo, n. 720, pag. 1600.
Aeronautica militare: addetto diplomatico, n. 811, pag. 1722; allievi sergenti, n. 1184, pag. 2300; comandi in A. O., n. 761, pag. 1642; corsi di pilotaggio, n. 1085, pag. 2090; indennità, numero 724, pag. 1611; indennizzo privilegiato, n. 1153, pag. 2226; maestri di scherma, n. 727, pag. 1641; manifestazione del Senato, pag. 2067; membri del Governo e del Gran Consiglio, n. 721, pag. 1640; nomina a sottotenente di complemento e a sergente pilota, n. 723, pagina 1640; personale militare, n. 893, pag. 1798; n. 1084, pag. 2090; ufficiali: matrimonio, numero 722, pag. 1768; reclutamento e avanzamento, n. 726, pag. 1612; n. 728, pag. 1612; n. 967, pag. 1926.
Aeronautica (Ministero): bilancio, n. 1114, pagina 2067; aviazione civile delle colonie, n. 921, pag. 1806.
Affari esteri (Ministero): bilancio, n. 1160, pagina 2181; personale, n. 862, pag. 1795; n. 923, pag. 1806.

Africa Orientale: assicurazione operai, n. 682, pagina 1582; cartoline in franchigia, n. 777, pag. 1690; comandante superiore, n. 1174, pag. 2231; comando di aeronautica, n. 761, pag. 1642; disposizioni giudiziarie e finanziarie, n. 731, pag. 1705; genio civile, n. 843, pag. 1757; matrimoni, n. 850, pag. 1770; milizia volontaria n. 1006, pag. 1975; ordinamento spese, n. 688, pag. 1554; orfani di caduti, n. 940, pag. 2123; sospensione di prescrizione, n. 1044, pag. 2025; studenti universitari, n. 1075, pag. 2131; trattamento personale mobilitato, n. 1040, pagina 2089.
Agevolazioni agli agricoltori, n. 745, pag. 1656.
Agevolazioni agli automobilisti stranieri, n. 812, pag. 1770.
Agevolazioni a motociclisti stranieri, n. 701, pagina 1593.
Agevolazioni per l'aviazione e il turismo, n. 1150, pag. 2256.
Agevolazioni fiscali: automobilismo, n. 795, pagina 1662; Fiume, n. 885, pag. 1775; fusione di società coloniali, n. 764, pag. 1642; Genova, n. 706, pag. 1601; industrie estrattive, n. 1045, pag. 2032; nuove piantagioni, n. 686, pag. 1592; Padova, n. 910, pag. 2159; scuole di pilotaggio, n. 705, pag. 1601; spirito di vino per cognac, n. 1194, pag. 2264.
Agevolazioni tributarie: ammassi granari, n. 864, pag. 1770; Bolzano, n. 753, pag. 1613; Società di spettacoli, n. 1221, pag. 2307; trasferimenti di proprietà rustiche, n. 895, pag. 1799; turisti stranieri, n. 738, pag. 1684.
Agricoltura: assicurazione contro la tubercolosi, n. 1222, pag. 2307; contributi, n. 745, pag. 1656; credito, n. 695, pag. 1593.
Agricoltura e foreste (Ministero): bilancio, numero 1011, pag. 1839.
Agro pontino, n. 865, pag. 1771.
Agrumi: coltura, n. 1196, pag. 2264; malsecco, n. 1122, pag. 2091.
Albania: azienda petroli, n. 1059, pag. 2048; sviluppo economico, n. 816, pag. 1836; n. 1132,

(1) Il numero preceduto dall'abbreviazione n. corrisponde allo stampato degli Atti del Senato, Il numero preceduto dall'abbreviazione pag. rinvia alla pagina delle discussioni.

pag. 2134; messaggio del Parlamento, pagina 2082.

Alberghi: immobili, n. 1182, pag. 2259; prezzi, n. 908, pag. 1935.

Albo speciale: patrocinio in Cassazione, n. 1146, pag. 2256.

ALBRICCI ALBERICO, senatore.
Commemorazione, pag. 2152; ringraziamenti della famiglia, pag. 2242.

Alcool carburante, n. 898, pag. 1800.

Alimentazione: ufficiali addetti, n. 1095, pagina 2191.

Alluvioni, n. 902, pag. 1800; n. 1048, pag. 1978; n. 1071, pag. 2049.

Alluvioni, piene e frane, n. 1048, pag. 1978.

Ammassi granari, n. 708, pag. 1602; n. 864, pag. 1770.

Amministrazioni statali, n. 993, pag. 1975.

ANTONA TRAVERSI GRISMONDI GIANNINO, senatore.
Relatore sui nn. 675, 677, 689, 770, 841, 907, 937, 947, 948, 973, 984, 999, 1038, 1125, 1126, 1135, 1144, 1145, 1206, 1220, 1221.

APPIANI GIOVANNI, senatore.
Parla sul n. 1050, pag. 1958.

Aprilia, n. 1187, pag. 2263.

Archeologia e storia dell'arte: Scuola, interr. pagina 2169.

Architetto: tutela del titolo, n. 1017, pag. 2022.

Archivi del Regno: Consiglio, n. 800, pag. 1823.

Arezzo, n. 837, pag. 1754; n. 1005, pag. 1942.

Arruolamento volontario di specializzati, n. 918, pag. 1805.

Artisti lirici: compensi, n. 937, pag. 1837.

ARTOM ERNESTO, senatore.
Commemorazione, pag. 1563.

ASINARI DI SAN MARZANO ENRICO, senatore: nomina a Ministro di Stato, pag. 1567.

Aspiranti notari, n. 963, pag. 1923.

Assegno bancario e circolare, n. 778, pag. 1768.

Assicurazione contro gli infortuni, n. 905, pagina 1836.

Assicurazione contro la tubercolosi, n. 1222, pag. 2307.

Assicurazione dei piroscafi, n. 924, pag. 2046; n. 965, pag. 2030.

Assicurazioni sulla vita: mobilitati e richiamati, n. 1211, pag. 2305; operai in A. O., n. 682, pag. 1582.

Assistenza ai lavoratori, n. 1219, pag. 2306.

Assistenza spirituale presso le Forze armate, n. 789, pag. 1789.

Assistenza e salvataggio in mare, n. 922, pagina 1806.

Associazione per il controllo della combustione, n. 1165, pag. 2229.

Associazioni di scienze lettere e arti, n. 713, pag. 1629.

Atti intitolati nel Nome del Re, n. 1190, pag. 2309.

Atti e documenti finanziari e economici, n. 743, pag. 1706.

Atti internazionali, V. *Trattati*.

Augusta, n. 755, pag. 1656.

Austria, n. 858, pag. 1758; n. 859, pag. 1759.

Autocamionale: Genova-Serravalle, n. 1046, pagina 2033.

Automezzi: trasporto di merci, n. 989, pag. 2182; n. 1031, pag. 2183.

Automobile Club (Reale), n. 983, pag. 1975.

Automobili: esportazione, n. 795, pag. 1662.

Automobilismo: agevolazioni agli stranieri, n. 812, pag. 1770.

Autorizzazioni di spesa, V. *Bilanci, variazioni*.

Autostrade: Napoli-Pompei, n. 503, pag. 1576.

Autotrasporti, n. 733, pag. 1684.

Autotrazione, n. 1003, pag. 1942.

Autoveicoli: tassa di circolazione, n. 886, pag. 1776.

Autovetture da piazza, n. 1058, pag. 2183.

Avanzamento, V. *Esercito, Marina, ecc.*

Avenant, V. *Trattati internazionali*.

Aviazione da turismo: agevolazioni, n. 1150, pag. 2256.

Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.), n. 848, pagina 1758; n. 911, pag. 1824.

Azienda Italiana Petroli d'Albania, n. 1059, pagina 2048.

Azienda minerali metallici italiani, n. 1070, pagina 2049.

B

BACCELLI ALFREDO, senatore.
Relatore sui nn. 710, 997, 998, 1021.

Bachicoltura, n. 866, pag. 1760; n. 867, pag. 1760; n. 1148, pag. 2166.

BADOGGIO cavaliere PIETRO, senatore.
Nominato Vicerè d'Etiopia, n. 1178, pag. 2145.
Ringrazia per la manifestazione del Senato, pag. 1834.

BAISTROCCHI FEDERICO, sottosegretario di Stato per la guerra:
Parla sul n. 805, pag. 1718; n. 1090, pag. 2035.

Banane: monopolio, n. 982, pag. 1975.

Banca d'Italia: riserve, n. 821, pag. 1692; n. 822, pag. 1692.

Bande presidiarie, n. 1038, pag. 2025.

Bari, n. 1053, pag. 2127.

Bario solfato, n. 729, pag. 1603.

BARZILAI SALVATORE, senatore.
Parla sul n. 1152, pag. 2178.

BARZINI LUIGI, senatore.
Parla sul n. 1189, pag. 2225.

Bassano: tramvie, n. 849, pag. 1793.

BELLUZZO GIUSEPPE, senatore.
Interr. pag. 1259.

Beni devoluti allo Stato, n. 747, pag. 1746.

BENNI ANTONIO STEFANO, ministro delle comunicazioni.
Parla sul n. 736, pag. 1656; n. 1065, pag. 2004.

BENNICELLI ALFREDO, senatore.
Parla sul n. 1011, pag. 1860; n. 1065, pag. 1980.

Benzina: franchigia doganale, n. 1057, pag. 2047; tassa di vendita, n. 1108, pag. 2133.

Benzolo, n. 882, pag. 1775.

Bergamo alta, n. 765, pag. 1656.
 Bergamotto: essenza, n. 969, pagg. 1894 e 2123.
 BERIO ADOLFO, senatore.
 Parla sul n. 763, pag. 1629; n. 746, pag. 1707; n. 966, pag. 1926; n. 1097, pag. 2132; n. 1222, pag. 2308.
 Relatore sui nn. 698, 699, 734, 736, 746, 763, 767, 780, 782, 832, 848, 850, 863, 868, 898, 911, 921, 952, 966, 981, 1003, 1026, 1045, 1061, 1097, 1098, 1121, 1140, 1165, 1190, 1215.
 BEVIONE GIUSEPPE, senatore.
 Relatore sui nn. 818, 819, 1100, 1115, 1159.
 BIANCHINI GIUSEPPE, sottosegretario di Stato per le finanze.
 Parla sui nn. 926 e 1110, pag. 2164.
 Biblioteche: applicati e sottufficiali, n. 1147, pag. 2166.
 Bilanci:
 assegnazioni straordinarie, n. 872, pag. 1760; consuntivi del fondo speciale corporazioni, n. 650, pag. 1580; n. 1078, pag. 2050; ordinamento delle spese per l'A. O., n. 688, pag. 1554;
 rendiconto dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1933-34, n. 672, pag. 1733;
 stati di previsione per l'esercizio 1936-37: aeronautica, n. 1114, pag. 2067; affari esteri, n. 1160, pag. 2181; agricoltura e foreste, n. 1011, pag. 1839; colonie, n. 1152, pag. 2175; comunicazioni, n. 1065, pagg. 1980, 2003; corporazioni, n. 1128, pagg. 2092, 2114; educazione nazionale, n. 1021, pagg. 1872, 1886; finanze, n. 1214, pagg. 2267, 2289; grazia e giustizia, n. 1050, pagg. 1943, 1968; guerra, n. 1090, pag. 2033; interno, n. 1115, pagg. 2072, 2083; lavori pubblici, n. 1034, pagg. 1897, 1914; marina, n. 1092, pag. 2051; stampa e propaganda, n. 1189, pag. 2208, 2245.
 variazioni e prelevamenti dal fondo di riserva, n. 792, pag. 1661; n. 819, pag. 1691; n. 820, pag. 1692; n. 889, pag. 1780; n. 914, pag. 1803; n. 990, pag. 1870; n. 1068, pag. 2048; n. 1105, pag. 2065; n. 1156, pag. 2197; n. 1195, pag. 2264.
 BOCCIARDO ARTURO, senatore.
 Parla sul n. 1128, pag. 2095.
 BODRERO EMILIO, senatore.
 Parla sul n. 1189, pag. 2216.
 Bologna: piano regolatore, n. 1123, pag. 2134; n. 1213, pag. 2266.
 Bolzano, n. 1066, pag. 2128; n. 1020, pag. 2033.
 BONARDI CARLO, senatore: confermato commissario alla Cassa depositi e prestiti per il 1936, pag. 1702.
 Parla sul n. 1034, pag. 1905; n. 1189, pag. 2218.
 Relatore sul n. 941.
 BONCOMPAGNI LUDOVISI FRANCESCO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 2158.
 BONGIOVANNI LUIGI, senatore.
 Parla sul n. 805, pag. 1714.
 Bonifica: opere, n. 869, pag. 1771.

Bonifica integrale: assegnazioni, n. 1143, pag. 2197.
 BORSARELLI DI RIFREDDO LUIGI, senatore.
 Commemorazione, pag. 2206.
 Borse merci, n. 868, pag. 1760.
 BOUVIER ALFREDO, senatore.
 Interr., pag. 1831.
 Bozzoli: provvidenze a favore, n. 1148, pag. 2166.
 Brindisi, n. 766, pag. 1657.
 BROCCARDI EUGENIO, senatore.
 Parla sul n. 1065, pag. 1988.
 BROGLIA GIUSEPPE, senatore: confermato commissario alla Cassa depositi e prestiti per il 1936, pag. 1702.
 Parla sul n. 1214, pag. 2267.
 Relatore sui nn. 749, 821, 822, 857, 894, 912, 926, 1087, 1088, 1110, 1157, 1192.
 Brunico: Cassa di risparmio, n. 1066, pag. 2128.
 BRUSATI ROBERTO, senatore.
 Commemorazione, pag. 1563.
 BUFFARINI GUIDI GUIDO, sottosegretario di Stato per l'interno.
 Parla sul n. 1115, pag. 2083.
 Buoni del Tesoro, n. 1116, pag. 2134.
 BURZAGLI ERNESTO, senatore: nominato membro della Commissione per la conversione dei decreti-legge, pag. 2158.
 Relatore sui nn. 1179, 1201.

C

Caccia, interr., pag. 1831.
 Caduti in guerra: A. O., n. 940, pag. 2133; assistenza alle famiglie, n. 1100, pag. 2065; salme, n. 770, pag. 1749.
 Calamità pubbliche, V. *Alluvioni, Cicloni, Eruzioni, Frane, Incendi, Mareggiate, Nubifragi, Piene, Terremoti*.
 CALISSE CARLO, senatore.
 Relatore sui nn. 815, 816, 1160.
 Cambi con l'estero: Istituto nazion., n. 1087, pag. 2091.
 CAMERINI VINCENZO, senatore.
 Parla sul n. 1011, pag. 1861.
 Campagna bacologica, n. 866, pag. 1760.
 Canapa: mercato, n. 960, pag. 1869; commercio, n. 970, pag. 1894.
 Cani: piastrine, n. 689, pag. 1580.
 Cantonale, n. 946, pag. 1921.
 Cantonieri stradali, n. 1035, pag. 2124.
 Cappellani militari, n. 789, pag. 1789.
 Carabinieri Reali: premio di arruolamento, n. 1025, pag. 2089; rafferme, n. 995, pag. 1941; sottufficiali, n. 929, pag. 1807; n. 1094, pag. 2250; n. 1120, pag. 2194.
 Carbone: monopolio dell'acquisto all'estero, n. 838, pag. 1793.
 Carbone coke: importazione, n. 1161, pag. 2228.
 Carbone fossile: industria estrattiva, n. 1045, pag. 2032; tassa di sbarco, n. 1008, pag. 2031.
 Carboni, V. *Azienda carboni italiani*.

- Carburanti: alcool, n. 898, pag. 1800; tassa di vendita, n. 1107, pag. 2133. *V. benzina.*
- Carburi di tungsteno e di cobalto, n. 881, pag. 1775.
- Carli Gristina Maria, n. 947, pag. 1837.
- Carta bollata: mezzo foglio, n. 984, pag. 1940.
- Cartoline in franchigia per l'A. O., n. 777, pagina 1690.
- Casellario giudiziale, n. 1225, pag. 2308.
- Case popolari ed economiche: contributo, n. 683, pag. 1579; per i ferrovieri, n. 768, pag. 1687; per i postelegrafonici, n. 973, pag. 2022. *V. Cooperative edilizie.*
- Cassa sottufficiali della Regia marina, n. 1151, pag. 2257.
- Cassazione: albo speciale, n. 1146, pag. 2256.
- Casse di risparmio: Bolzano e Brunico, n. 1066, pag. 2128; Tripolitania, n. 913, pag. 1825.
- Casse rurali e agrarie, n. 746, pag. 1706.
- Catanzaro, n. 1071, pag. 2049.
- CATTANEO GIOVANNI, senatore.
Parla sul n. 839, pag. 1693.
Relatore sui nn. 804, 839, 846, 1040, 1043, 1086.
- CAVAGNARI DOMENICO, sottosegretario di Stato per la marina.
Parla sul n. 1092, pag. 2051.
- Cecoslovacchia, n. 826, pag. 1723.
- CELESIA GIOVANNI, senatore.
Parla sul n. 1011, pag. 1862; n. 1034, pagina 1897.
Relatore sui nn. 715, 771, 779, 799, 838, 1016, 1019, 1036, 1062, 1079, 1182, 1198.
- Celibì: imposta, n. 1104, pag. 2065.
- Censimento VIII, n. 840, pag. 1754.
- Centro industriale cinematografico, n. 1135, pagina 2195.
- Cesana-Clavier, interr. pag. 1831.
- CHIMIENTI PIETRO, senatore.
Parla sul n. 1021, pag. 1872.
- CIAN VITTORIO, senatore.
Relatore sui nn. 712, 713, 845, 891, 903, 996, 1029, 1081, 1141, 1188.
- CIANO GALEAZZO, ministro della stampa e propaganda:
Manifestazione del Senato, pag. 2209. Parla sul n. 1189, pag. 2245.
- CICCONETTI LUIGI, senatore.
Relatore sul n. 949.
- Cinematografia: centro industriale, n. 1135, pagina 2195; sale, n. 1126, pag. 2165.
- Circoscrizione amministrativa, n. 801, pag. 1710.
- Circumetnea, n. 808, pag. 1721; n. 1086, pag. 2184.
- Cirenaica: gestione del bilancio, n. 791, pag. 1660.
- Civitacastellana, n. 875, pag. 1774.
- Clavier-Cesana, interr. pag. 1831.
- Cobalto, n. 881, pag. 1775.
- COBOLLI GIGLI GIUSEPPE, ministro dei lavori pubblici.
Parla sul n. 1034, pag. 1914; interr. pag. 1156.
- COGLIOLO PIETRO, senatore.
Parla sul n. 714, pag. 1637; n. 963, pag. 1925; n. 1050, pag. 1951; n. 994, pag. 2161.
- Relatore sui nn. 714, 716, 778, 812, 963, 986, 994, 1042, 1172, 1205, 1216.
- Cognac, n. 1194, pag. 2264.
- Cogne: società, n. 678, pag. 1581.
- Colonie: aeronautica civile, n. 921, pag. 1806; amministrazione, n. 842, pag. 1757; assicurazione operai, n. 682, pag. 1582; assistenza e salvataggio, n. 922, pag. 1806; avanzamento ufficiali, n. 704, pag. 1593; carriera direttiva, n. 1215, pag. 2266; censimento, n. 1172, pagina 2231; dazi doganali, n. 681, pag. 1591; leggi di riordinamento, n. 763, pag. 1624; ordinamento spese, n. 688, pag. 1554; personale, n. 890, pag. 1780; n. 1207, pag. 2205; sanitari, n. 1228, pag. 2309.
- Colonie (Ministero): bilancio 1936-37, n. 1152, pag. 2175.
- Colonie marine e montane, n. 782, pag. 1691.
- Colonizzazione: opere, n. 980, pag. 1940.
- COLONNA PROSPERO, senatore.
Parla sul n. 763, pag. 1625.
- Colori metallici, n. 1014, pag. 1976.
- Comandi di settore marittimo, n. 1077, pag. 2161.
- Comando di aeronautica in A. O., n. 761, pag. 1642.
- Combustibili liquidi: ufficio speciale, n. 736, pagina 1652; n. 1140, pag. 2197.
- Commemorazione dei senatori: Giardino, Della Noce, pag. 1562; Roberto Brusati, Vitelli, Manfroni, Paolo Orsi, Marchiafava, Giordani, Giovanni Rossi, Francica Nava, Larussa, Artom, Mattei Gentili, Rocco, pag. 1563; Joele, Gaio, De Marchi, Fara, pag. 1815; Quartieri, Nuvoioni, Albricci, pag. 2151; Borsarelli, pag. 2206.
Commemorazione del ministro Razza, pagina 1562.
Commemorazione del Re d'Egitto Fuad I, pag. 2150.
- Commercio estero: istituto, n. 1101, pag. 2091.
- Commesse di addestramento, n. 1212, pag. 2032.
- Commissari di leva, n. 774, pag. 1688.
- Commissione suprema di difesa, n. 852, pag. 1823.
- Commissioni speciali: per l'esame del disegno di legge che estende la sovranità dell'Italia sull'Etiopia ed assegna al Re d'Italia il titolo di Imperatore d'Etiopia: grande ammiraglio Thaon di Revel, Imperiali, De Bono, Marconi, Berio, Ruffo di Calabria, pag. 2143; che nomina il Maresciallo d'Italia Badoglio Vice-Re dell'Etiopia: grande ammiraglio Thaon di Revel, Imperiali, De Bono, Marconi, Berio, Ruffo di Calabria, pag. 2145.
- Comuni: aggregazione, n. 946, pag. 1921. *V. Circo-scrizione amministrativa e Enti locali.*
- Comunicazioni (Ministero): bilancio 1936-37, numero 1065, pagg. 1980, 2003.
- CONCINI CONCINO, senatore.
Riferisce sui decreti registrati con riserva, pag. 2287.
- Condominio: cooperative edilizie, n. 1205, pagina 2265.
- Congressi, fiere, mostre ecc., n. 891, pag. 1836.

Consigli provinciali dell'economia corporativa, numero 1028, pag. 2024.

Consiglio centrale delle stazioni di cura, n. 696, pag. 1600.

Consiglio per gli Archivi del Regno, n. 800, pagina 1823.

Consiglio superiore dell'educazione nazionale, numero 712, pag. 1629.

Consiglio superiore delle miniere, n. 1098, pagina 2193.

Consorzi per l'istruzione tecnica, n. 717, pag. 1678.

Consorzi per scuole maestranza marittima, n. 710, pag. 1602.

Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, n. 927, pag. 2182.

Consumi: disciplina, n. 1060, pag. 2127.

CONTI ETTORE, senatore.
Relatore sui nn. 650, 814, 980, 1059, 1070, 1078, 1101, 1106, 1109, 1128.

CONTI SINIBALDI UGO, senatore.
Parla sul n. 714, pag. 1635; n. 1050, pag. 1960; n. 1115, pag. 2075.

Contratti di locazione, n. 883, pag. 1805; n. 916, pag. 1804; n. 917, pag. 1804; n. 1199, pag. 2265.

Contributi dello Stato: agli agricoltori, n. 745, pag. 1656; ferrovie, n. 767, pag. 1657; n. 875, pag. 1774; fognature, n. 901, pag. 1800; arte lirica e drammatica, n. 1220, pag. 2307.

Controllo delle armi, n. 955, pag. 1868.

Convalida di sfratto, n. 737, pag. 2013.

Convenzioni: Governatorato di Roma, n. 693, pag. 1788; liceo musicale « G. Verdi », n. 1201, pag. 2302.

Convenzioni internazionali, *V. Trattati*.

Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II » in Roma, n. 676, pag. 1577.

Convocazioni a domicilio, pagg. 1809, 2140, 2311.

CONZ ANGELO UGO, senatore.
Relatore sul n. 1151.

Cooperative edilizie, n. 1200, pag. 2302; n. 1205, pag. 2265; ferrovieri, n. 1074, pag. 2129.

CORBINO MARIO ORSO, senatore.
Parla sul n. 1189, pag. 2212.

Corpo agenti P. S., n. 1079, pag. 2131.

Corpo Reale delle miniere, n. 1097, pag. 2132.

Corpo Reale Equipaggi, n. 760, pag. 1617; n. 981, pag. 2160.

Corporazioni (Ministero): bilancio, n. 1128, pagine 2092, 2114.

Corporazioni: fondo speciale, consuntivo 1932-33 n. 650, pag. 1580; consuntivo 1933-34, n. 1078 pag. 2050.

Corte dei conti, n. 1223, pag. 2267.

Cosenza: ospedale, n. 818, pag. 1691.

Costruzioni navali, n. 872, pag. 1760.

Cotone: istituto italiano, n. 1062, pag. 2128; produzione, n. 1217, pag. 2306.

COZZA LUIGI, senatore: nominato membro della Commissione per la conversione dei decreti-legge, pag. 1568.
Parla sul n. 1034, pag. 1902.
Relatore sui nn. 683, 706, 707, 765, 766, 806,

807, 808, 813, 865, 890, 902, 909, 959, 960, 970, 1017, 1035, 1046, 1134, 1155, 1164, 1210, 1218.

CREDARO LUIGI, senatore.

Parla sul n. 1141, pag. 2138.

Crediti all'estero, n. 887, pag. 1779; n. 888, pagina 1780; n. 979, pag. 1870.

Credito agrario, n. 863, pag. 1759; n. 977, pagina 1975; n. 971, pag. 2031.

Credito alberghiero, n. 1159, pag. 2228.

Credito per l'esportazione, n. 860, pag. 1759.

Credito mobiliare, n. 1227, pag. 2243.

CRESPI SILVIO, senatore.

Parla sul n. 1142, pag. 2251.

Relatore sui nn. 1142, 1150.

Cristallo, n. 880, pag. 1775.

D

Dalmazia: credito fondiario, n. 1175, pag. 2232.

Danni di guerra: istituti anticipatori, n. 780, pag. 1691; servizio, n. 835, pag. 1793.

Datteri: importazione, n. 956, pag. 1869.

DE BONO EMILIO, senatore: nominato Maresciallo d'Italia, n. 1082, pag. 2131.

Manifestazione del Senato, pag. 1582; parla per ringraziare il Senato, pag. 1582.

DE CAPITANI D'ARZAGO GIUSEPPE, senatore.

Parla sul n. 746, pag. 1708.

DE CILLIS EMANUELE, senatore.

Relatore sul n. 856.

Decreti registrati con riserva: messaggi di trasmissione, pag. 1567; discussione, pag. 2287.

DELLA NOCE GIUSEPPE, senatore.

Commemorazione, pag. 1562.

Demanio dello Stato: vendita del palazzo del Gesù in Roma, n. 1124, pag. 2195.

DE MARCHI LUIGI, senatore.

Parla sul n. 714, pag. 1634; n. 760, pag. 1750.

Commemorazione, pag. 1815.

DE MARINIS STENDARDO DI RICIGLIANO ALBERTO, senatore.

Riferisce sui nn. 721, 723, 805, 862, 932, 1167, 1202.

DE MICHELIS GIUSEPPE, senatore.

Riferisce sui nn. 1001, 1002, 1171.

Depositi di nafta, n. 915, pag. 1804.

Depositi per garanzia di contratti di locazione, n. 883, pag. 1805; n. 916, pag. 1804; n. 917, pag. 1804; n. 1199, pag. 2265.

DE VECCHI DI VAL CISMON CESARE MARIA, ministro dell'educazione nazionale.

Parla per associarsi alle commemorazioni, pagg. 1564, 2150, 2151; per rispondere ad interr. pagg. 1121, 2169; sul n. 710, pag. 1603, n. 714, pag. 1639; n. 717, pag. 1683; n. 770, pag. 1752; n. 1021, pag. 1886.

DE VITO ROBERTO, senatore.

Relatore sui nn. 849, 875, 876, 886, 988, 989, 991, 1031, 1058, 1065.

DEVOTO LUIGI, senatore: nomina a membro della Commissione per le petizioni, pag. 1568.
 Parla sul n. 677, pag. 1578; n. 1189, pag. 2220.
 Dezuccherazione del melasso, n. 904, pag. 1803.
 DIENA ADRIANO, senatore.
 Parla sui nn. 926, 1110, pag. 2163.
 DI FRASSINETO ALFREDO, senatore.
 Parla sul n. 1011, pag. 1847; n. 1222, pag. 2308.
 Diritti di confine: autoveicoli, n. 795, pag. 1662.
 Diritti di licenza, n. 823, pag. 1722.
 Diritti spettanti ai Regi Uffici diplomatici e consolari, n. 1001, pag. 2183.
 Diritto d'autore, n. 1145, pag. 2166.
 Diritto di statistica, n. 729, pag. 1603.
 DI ROVASENDA ALESSANDRO, senatore.
 Interr. pag. 353.
 Disposizioni penali e finanziarie, n. 731, pag. 1705.
 Distillazione del vino, n. 968, pag. 1894.
 Divieti di vendita e fabbricazione, n. 830, pagina 1753.
 Divisioni Camicie Nere: soprassoldo coloniale, n. 757, pag. 1615.
 Dogane: agevolazioni, n. 1129, pag. 2092; esenzioni, n. 750, pag. 1613; n. 859, pag. 1759; n. 881, pag. 1775; n. 961, pag. 1869; n. 1014, pag. 1976; n. 1057, pag. 2047; merci coloniali, n. 681, pag. 1591; modificazioni, n. 674, pagina 1581; n. 824, pag. 1722; n. 825, pag. 1723; n. 880, pag. 1775; n. 899, pag. 1800; n. 1111, pag. 2066; n. 1117, pag. 2067; tariffa generale, n. 1180, pag. 2232; uffici, n. 879, pag. 1774.
 Domodossola: ferrovia, n. 1000, pag. 1941.
 Dopolavoro ferroviario di Roma, n. 768, pag. 1687.
 Dotazioni militari, n. 1154, pag. 2227.
 Dote militare: dispensa, n. 1149, pag. 2166.
 Duca d'Aosta, *V. Savoia-Aosta S. A. R. Amedeo*.
 Duca di Pistoia, *V. Savoia-Genova S. A. R. Filiberto*.
 DUCCI GINO, senatore: nominato ministro di Stato, pag. 1567.
 DUDAN ALESSANDRO, senatore.
 Interr. pag. 494.

E

Economia domestica: scuola superiore, n. 1081, pag. 2090.
 Edilizia, n. 806, pag. 1721.
 Edilizia popolare, *V. Case popolari ed economiche e Cooperative edilizie*.
 Educazione nazionale: Consiglio superiore, n. 712, pag. 1629.
 Educazione nazionale (Ministero): bilancio, numero 1021, pagg. 1872, 1886.
 Egeo: assistenza e salvataggio marittimi, n. 922, pag. 1806; comando truppe, n. 928, pag. 1807.
 Elettricità: imposta consumo, n. 1109, pag. 2066; n. 1180, pag. 2232; franchigia importazione, n. 1226, pag. 2308.
 Ente nazionale serico, n. 1170, pag. 2230.
 Enti lirici: disciplina, n. 1144, pag. 2165.

Epidemie degli animali, n. 856, pag. 1758.
 Eritrea: riduzione pigioni, n. 978, pag. 1926.
 Esenzioni fiscali, n. 686, pag. 1592; n. 783, pagina 1657; n. 864, pag. 1770; n. 888, pag. 1780; n. 961, pag. 1869; n. 1008, pag. 2031; n. 1013, pag. 1976; n. 1132, pag. 2134.
 Esercito: accademie militari, n. 776, pag. 1710; arruolamento volontari specializzati, n. 918, pag. 1805; avanzamento, n. 1173, pag. 2231; bande presidiarie, n. 1039, pag. 2025; comandi nell'Egeo, n. 928, pag. 1807; ferma unica, numero 1093, pag. 2132; generali comandanti d'armata, n. 1041, pag. 2032; ordinamento, n. 1009, pag. 1942; reclutamento, n. 932, pagina 1827; revisione riformati, n. 730, pag. 1641; stato maggiore, n. 805, pag. 1710; sottufficiali: avanzamento, n. 775, pag. 1688; fondo di previdenza, n. 1022, pag. 2023; matrimoni, n. 1063, pag. 2089; ufficiali: aspiranti, n. 756, pag. 1615; avanzamento, n. 1043, pag. 2125; concorsi a impieghi civili, n. 803, pag. 1752; conferimento del grado e nomina, n. 933, pag. 1827; n. 1023, pag. 2088; n. 1024, pag. 2024; esami in Colonia, n. 704, pag. 1593; con funzioni di grado superiore, n. 892, pag. 1781; indennità, n. 802, pag. 1710; infermità temporanee, n. 1083, pagina 2090; organici, n. 804, pag. 1835; organo dell'alimentazione, n. 1095, pag. 2191; pensioni invalidi, n. 1037, pag. 2024; premi speciali, n. 972, pag. 1894; reclutamento, n. 758, pagina 1616; n. 769, pag. 1687; richiamati, n. 919, pag. 1805; stato, n. 1209, pag. 2305. *V. Carabinieri Reali, Guardia di finanza, Ufficiali*.
 Esportazioni, n. 751, pag. 1613; solfato di bario, n. 729, pag. 1603.
 Esteri, *V. Affari esteri*.
 Estrazione di olii leggeri, n. 1121, pag. 2194.
 Etiopia: dichiarazione dell'Impero, n. 1177, pagina 2143; nomina di Vicerè, n. 1178, pag. 2145.

F

Fabbricazioni di guerra: Commissariato, n. 839, pag. 1693.
 FACCHINETTI PULAZZINI GIUSEPPE, senatore.
 Parla sul n. 737, pag. 2018; n. 747, pag. 1748.
 Relatore sui nn. 687, 701, 703, 731, 737, 747, 764, 810, 842, 861, 883, 916, 917, 935, 978, 1018, 1044, 1132, 1174, 1199, 1200, 1223, 1225.
 FALCIONI ALFREDO, senatore.
 Relatore sui nn. 696, 720, 733, 738, 740, 983, 1000.
 FARA GUSTAVO, senatore.
 Commemorazione, pag. 1815.
 FEDELE PIETRO, senatore.
 Parla sul n. 975, pag. 2159.
 FEDERZONI cavaliere LUIGI, Presidente del Senato.
 Pronunzia i seguenti discorsi: per la resistenza e la vittoria, pag. 1553; per l'offerta delle medaglie parlamentari, pagg. 1554, 1732, 1787; per salutare il senatore De Bono, pag. 1582; per

gli auguri alle Loro Maestà e per salutare il Duce, pag. 1807; per le vittorie nell'Africa Orientale, pag. 1814; per inviare un saluto a S. A. R. la Principessa di Piemonte, pag. 2063; per inviare un saluto all'aeronautica, pag. 2067; per il trionfo dell'Italia fascista, pag. 2138; per la Vittoria imperiale, pag. 2142; per la morte di Re Fuad, pag. 2150; per salutare il ministro Galeazzo Ciano, pag. 2209; sul n. 797, pag. 1666; n. 839, pag. 1693; n. 966, pag. 1926; n. 1050, pag. 1946; n. 1114, pag. 2067; n. 1097, pag. 2132.
V. anche *Commemorazioni e Manifestazioni del Senato.*

FELICI ALFREDO, senatore.

Parla sul n. 757, pag. 1616; n. 886, pag. 1779; n. 1050, pag. 1943; n. 1214, pag. 2270.

Relatore sui nn. 680, 690, 708, 735, 743, 754, 864, 873, 900, 929, 1060, 1064, 1124, 1139, 1185.

Feltri per cappelli, n. 825, pag. 1723.

Ferma unica di leva, n. 1093, pag. 2132.

Ferrara: produzione foraggera, n. 1073, pag. 2184.

Ferrovie: assegni di malattia, n. 906, pag. 1803; cooperative edilizie, n. 1074, pag. 2129; costruzioni, n. 784, pag. 1657; linee private, n. 767, pag. 1657; n. 836, pag. 1754; n. 837, pag. 1754; n. 875, pag. 1774; n. 1000, pag. 1941; n. 1005, pag. 1942; n. 1019, pag. 2023; tariffe merci estere, n. 991, pag. 2182.

Fibre artificiali, n. 1130, pag. 2134; n. 1180, pagina 2232; n. 1193, pag. 2263.

Finanze (Ministero): bilancio, n. 1214, pagg. 2267, 2289.

Firenze: piano regolatore, n. 1134, pag. 2195.

Fiume, n. 781, pag. 1710; n. 787, pag. 1658; n. 810, pag. 1753; n. 885, pag. 1775; piano regolatore, n. 1204, pag. 2303.

FLORA FEDERICO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 2243.

Parla sul n. 1065, pag. 1992; n. 1214, pag. 2278.

Fognature: Trieste, n. 901, pag. 1800.

Fondi rustici, n. 895, pag. 1799; n. 1069, pag. 2049.

Fondo speciale corporazioni, n. 650, pag. 1580; n. 1078, pag. 2050.

Foraggi: produzione, n. 1073, pag. 2184.

Forze armate: assistenza spirituale, n. 789, pagina 1789; rifornimento pellami, n. 1166; pagina 2230. V. anche *Esercito, Marina ecc.*

FOSCHINI ANTONIO, senatore.

Relatore sui nn. 679, 691, 724, 728, 759, 760, 811, 836, 870, 871, 893, 922, 967, 1076, 1077, 1080, 1153, 1184.

Fossato, n. 837, pag. 1754; n. 1005, pag. 1942.

Franchigia postale, n. 777, pag. 1690.

Francia, n. 854, pag. 1795.

FRANCICA NAVA GIOVANNI, senatore.

Commemorazione, pag. 1563.

Frane, n. 1048, pag. 1978; Predappio nuova, n. 692, pag. 1592.

Frumento: ammassi, n. 864, pag. 1770.

Frutticoltura: esenzioni tributarie, n. 686, pagina 1592.

G

GAIO FELICE, senatore.

Commemorazione, pag. 1815.

GALIMBERTI TANCREDI, senatore.

Interr. pagg. 1120, 1585.

Parla sul n. 1034, pag. 1908; n. 1050, pag. 1954.

GALLARATI SCOTTI GIAN GIACOMO, senatore.

Relatore sul n. 946.

GALLENGA ROMEO, senatore.

Parla sul n. 1189, pag. 2209.

Gas: imposta consumo, n. 1180, pag. 2232.

GATTI SALVATORE, senatore.

Relatore sui nn. 673, 682, 803, 904, 923, 965, 985, 1047, 1074, 1131.

GAZZERA PIETRO, senatore.

Relatore sul n. 1094.

Genio civile: Ufficio in A. O., n. 843, pag. 1757;

Ufficio in Tripoli, n. 813, pag. 1722.

Genova: piano regolatore, n. 706, pag. 1601.

Gente dell'aria: stato giuridico, n. 1091, pag. 2064.

Ghisa, n. 859, pag. 1759.

GIAMPIETRO LUIGI, senatore.

Parla sul n. 1050, pag. 1946; n. 1065, pag. 1991.

Relatore sul n. 789.

GIANNINI AMEDEO, senatore.

Parla sul n. 839, pag. 1693; n. 778, pag. 1769; n. 1021, pagg. 1874, 1892.

Relatore sui nn. 854, 855, 942, 943, 944, 945, 1091.

GIARDINO cavaliere GAETANO, senatore.

Commemorazione, pag. 1562; ringraziamenti della famiglia, pag. 1650.

GIORDANI DOMENICO, senatore.

Commemorazione, pag. 1563; ringraziamenti della famiglia, pag. 1806.

GIULIANO BALBINO, senatore: nominato membro della Commissione per la verifica dei titoli, pagina 1568.

Parla sul n. 1152, pag. 2176.

GIURIA ETTORE, senatore.

Parla sul n. 1090, pag. 2034.

Relatore sul n. 785.

Giurisdizioni superiori: albo speciale, n. 1146, pag. 2256.

Giustizia militare, n. 994, pag. 2160; n. 1042, pag. 2063.

Giustizia penale, n. 731, pag. 1705.

Gomma elastica, n. 824, pag. 1722; n. 1117, pagina 2067.

Governatorato di Roma: convenzione con lo Stato, n. 693, pag. 1788; esattoria, n. 884, pag. 1798.

Governo: variazione nella composizione, pagine 1566, 1816.

Gran Consiglio del Fascismo, n. 1026, pag. 2024.

Grazia e giustizia (Ministero): bilancio, n. 1050, pagg. 1943, 1968.

GRAZIOLI FRANCESCO, senatore.

Parla sul n. 805, pag. 1716; n. 1189, pag. 2208.

Relatore sui nn. 748, 1090.

Grosseto: olivicoltura, n. 1072, pag. 2049.

GUACCERO ALESSANDRO, senatore.
Relatore sul n. 939.

GUADAGNINI GIUSEPPE, senatore.
Relatore sui nn. 692, 726, 781, 840, 968, 969, 1053, 1123, 1187, 1203, 1224.

GUALTIERI NICOLA, senatore.
Relatore sui nn. 730, 744, 756, 761, 762, 772, 773, 776, 802, 874, 892, 919, 928, 933, 955, 995, 1004, 1022, 1039, 1041, 1084, 1085, 1095, 1120, 1147, 1149, 1163, 1173, 1181.

Guano, n. 798, pag. 1666.

Guardia di finanza: indennità ufficiali, n. 1004, pag. 1942; reclutamento quadri, n. 744, pag. 1684; sistemazione matricolare, n. 949, pag. 1922.

Guardie giurate, n. 703, n. 1601.

Guerra (Ministero): bilancio, n. 1090, pag. 2033; amministrazione centrale, n. 673, pag. 1581.

I

Immobili ad uso alberghiero, n. 1182, pag. 2259.

Imperatore d'Etiopia, n. 1177, pag. 2143.

Impero: ricordo monumentale della fondazione, pag. 2147.

Impiegati: concorsi, n. 803, pag. 1752; malattie o infortuni, n. 993, pag. 1975.

Impiegati civili: orfani, n. 779, pag. 1690.

Importazioni: agevolazioni, n. 956, pag. 1869; franchigia doganale, n. 1118, pag. 2067; n. 1161, pag. 2228; n. 1162, pag. 2229; modificazioni, n. 958, pag. 1893; n. 1099, pag. 2051.

Importazioni temporanee, n. 702, pag. 1593; n. 751, pag. 1613; n. 794, pag. 1661; n. 976, pag. 1940; n. 1112, pag. 2067.

Imposte: abolizione, n. 1102, pag. 2065; cani, n. 689, pag. 1580; complementare sugli assegnatari di case cooperative, n. 1200, pag. 2302; fabbricati, n. 853, pag. 1795; modificazioni, n. 957, pag. 1869; n. 1104, pag. 2065; rayon, n. 1180, pag. 2232; n. 1193, pag. 2263; soggiorno e cura, n. 738, pag. 1684; titoli al portatore, n. 894, pag. 1798.

Imposte di consumo: elettricità e gas, n. 1109, pag. 2066; n. 1180, pag. 2232; vino, n. 1157, pag. 2228; interr. pag. 2171.

Imposte dirette, n. 1088, pag. 2184.

Indennità per le manovre dell'agosto 1935, n. 920, pag. 1825.

Indennità premio ai sanitari, n. 739, pag. 1641.

Industria: sovvenzioni su valori, n. 927, pag. 2182; zolfifera, n. 964, pag. 2123.

Ingegnere: tutela del titolo, n. 1017, pag. 2022.

Insegnanti elementari, n. 1027, pag. 2032.

Interno (Ministero): bilancio, n. 1115, pagg. 2072, 2083.

Invalidi di guerra: credito agrario, n. 977, pagina 1975.

Invalidi della guerra in A. O., n. 940, pag. 2123.

Irrigazione: provincia di Ferrara, n. 1073, pagina 2184.

Isolamento dei lebbrosi, n. 1051, pag. 2089.

Ispettorato corporativo, n. 832, pag. 1724.

Istituti medi d'istruzione, n. 715, pag. 1677; n. 1029, pag. 2032.

Istituti di scienze, lettere ed arti, n. 713, pag. 1629.

Istituto cotoniero italiano, n. 1062, pag. 2128.

Istituto italiano per la storia antica, n. 998, pagina 1895.

Istituto nazionale assicurazioni, n. 985, pag. 2031; n. 1131, pag. 2195.

Istituto nazionale cambi con l'estero, n. 1087, pag. 2091.

Istituto nazionale case impiegati, n. 755, pagina 1656.

Istituto nazionale fascista dipendenti enti locali, n. 739, pag. 1641.

Istituto nazionale fascista scambi con l'estero, n. 1101, pag. 2091.

Istituto nazionale Luce, n. 841, pag. 1755.

Istituto nazionale orfani impiegati civili, n. 779, pag. 1690.

Istituto nazionale previdenza magistrati, n. 952, pag. 1868.

Istituto di numismatica, n. 975, pag. 2159.

Istituto «Umberto Maddalena» in Gorizia, numero 1168, pag. 2230.

Istria: industria carbonifera, n. 1045, pag. 2032.

Istruzione artistica, n. 851, pag. 1794; recitazione, n. 718, pag. 1705.

Istruzione elementare e postelementare, n. 716, pag. 1705; n. 1027, pag. 2032.

Istruzione media, n. 711, pag. 1675; n. 1029, pag. 2032.

Istruzione media e tecnica: regificazioni, n. 715, pag. 1677.

Istruzione superiore: Testo Unico, n. 714, pagina 1629.

Istruzione tecnica: Consorzi provinciali, n. 717, pag. 1678.

J

Jodio greggio, n. 1191, pag. 2263.

JOELE FRANCESCO, senatore.
Commemorazione, pag. 1815; ringraziamenti della famiglia, pag. 1914.

JOSA GUGLIELMO, senatore: nominato membro della Commissione per le petizioni, pag. 1816.
Parla sul n. 715, pag. 1678; n. 1011, pag. 1840.
Interr. pag. 539.

Juta, n. 830, pag. 1753.

L

Lane nazionali, n. 1139, pag. 2196.

LANTINI FERRUCCIO, sottosegretario di Stato per le corporazioni.
Parla sul n. 1128, pag. 2114.

LARUSSA IGNAZIO, senatore.
Commemorazione, pag. 1563.

Laurana: ferrovia, n. 1019, pag. 2023.

Lavoratori portuali, n. 986, pag. 1941.

Lavori pubblici (Ministero): bilancio, n. 1034, pagg. 1897 e 1914.
 Lavoro: controllo delle leggi, n. 1219, pag. 2306.
 Lebbrosi: isolamento, n. 1051, pag. 2089.
 Leggi: formula di promulgazione, n. 1190, pag. 2309.
 LEICHT PIER SILVERIO, senatore.
 Parla sul n. 128, pag. 2092.
 Relatore sui nn. 700, 711, 800, 835, 851, 934, 977, 1027, 1073, 1075.
 Lero, n. 928, pag. 1807.
 Leva militare, n. 1093, pag. 2132.
 Levuloso, n. 957, pag. 1869.
 LIBERTINI GESUALDO, senatore.
 Parla sul n. 954, pag. 1939.
 Libia: franchigia per i militari, n. 1030, pag. 2089; fusione società commerciali, n. 764, pag. 1642; strada litoranea, n. 687, pag. 1579; n. 813, pag. 1722.
 Libretto personale del cittadino, n. 1181, pag. 2300.
 Liceo musicale G. Verdi: convenzione, n. 1201, pag. 2302.
 Linters: esenzione doganale, n. 750, pag. 1613.
 Littoria, n. 1067, pag. 2048.
 LONGHI SILVIO, senatore.
 Parla sul n. 737, pag. 2016.
 Lotterie: di Tripoli, n. 680, pag. 1591; ippica annuale, n. 754, pag. 1615.
 Lucchetti, n. 880, pag. 1775.
 LUCIOLLI LUDOVICO, senatore: confermato commissario alla Cassa depositi e prestiti per il 1936, pag. 1702.
 Relatore sui nn. 674, 702, 705, 729, 793, 825, 880, 881, 882, 899, 1191, 1226.

M

Maestri di canto, n. 948, pag. 1893.
 Maestri elementari, n. 1020, pag. 2023.
 Maestri di scherma, n. 727, pag. 1641.
 Magazzini generali: Fiume, n. 810, pag. 1753; Trieste e Fiume, n. 787, pag. 1658.
 MAJONI GIOVANNI CESARE, senatore.
 Parla sul n. 797, pag. 1666.
 Relatore sui nn. 797, 859, 860, 1054, 1056, 1099.
 Malattie tropicali, n. 939, pag. 1919.
 MANFRONI CAMILLO, senatore.
 Interr. pag. 607.
 Commemorazione, pag. 1563; ringraziamenti della famiglia, pag. 1730.
 Manifestazioni del Senato: per la resistenza e per la vittoria, pag. 1553; per l'offerta delle medaglie parlamentari, pagg. 1554, 1732, 1787; saluto al senatore De Bono, pag. 1582; auguri alle Loro Maestà e saluto al Duce, pag. 1807; per le vittorie nell'Africa Orientale, pag. 1814; saluto a S. A. R. la Principessa di Piemonte, pag. 2063; saluto all'Aeronautica, pag. 2067; per il trionfo dell'Italia fascista, pag. 2138; per la Vittoria imperiale, pag. 2142; verbale di

seduta firmato dai senatori presenti, pag. 2150; saluto al ministro Galeazzo Ciano, pag. 2209.
 MANZONI GAETANO, senatore.
 Relatore sui nn. 796, 826, 858, 1015, 1055.
 MARAGLIANO EDOARDO, senatore.
 Parla sul n. 1021, pag. 1876; n. 1152, pagina 2179.
 MARCHIAFAVA ETTORE, senatore.
 Commemorazione, pag. 1563.
 MARCONI GUGLIELMO, senatore.
 Parla sul n. 1177, pag. 2143; n. 1178, pag. 2145.
 Relatore sui nn. 1177, 1178.
 MARESCALCHI ARTURO, senatore.
 Interr. pag. 2171.
 Relatore sui nn. 686, 745, 869, 895, 971, 1011, 1069, 1072, 1122, 1143, 1148, 1194, 1196.
 Marina (Ministero): bilancio, n. 1092, pag. 2051; personale civile, n. 1119, pag. 2194.
 Marina mercantile: assicurazioni, n. 924, pagina 2046; imbarco ufficiali Regia marina, n. 691, pag. 1592; in tempo di guerra, n. 679, pag. 1581; rapporti di lavoro, n. 1036, pag. 1977; servizio sanitario, n. 741, pag. 1641; scuola per la maestranza, n. 710, pag. 1602.
 Marina Regia: Alti comandi, n. 699, pag. 1603; Capo e Sottocapo di Stato maggiore, n. 698, pag. 1603; materiali, n. 950, pag. 1923; n. 1154, pag. 2227; personale in Colonia, n. 871, pagina 1771; sottufficiali: stato giuridico, n. 760, pag. 1617; ufficiali: avanzamento, n. 1076, pag. 2161; n. 1179, pag. 2260; imbarco su navi mercantili, n. 691, pag. 1592; organici, n. 870, pag. 1771.
 Marmi: produttori e commercianti, n. 1210, pag. 2305.
 MAROZZI ANTONIO, senatore.
 Parla sul n. 1011, pag. 1844.
 Relatore sui nn. 866, 867, 1052.
 Materiali per dotazioni militari e Regio Naviglio, n. 1154, pag. 2227.
 Materiali radioelettrici, n. 999, pag. 1941.
 Matrimonio: per procura, n. 850, pag. 1770; senza dote, n. 1149, pag. 2166; sottufficiali, n. 1063, pag. 2089; ufficiali aeronautica, n. 722, pag. 1768.
 MATTEI GENTILI PAOLO, senatore.
 Commemorazione, pag. 1563; ringraziamenti della famiglia, pag. 1702.
 MAZZOCOLO ENRICO, senatore.
 Relatore sui nn. 503, 694, 697, 727, 755, 768, 801, 830, 884, 931, 940, 975, 993, 1028, 1037, 1096, 1113.
 MAZZUCCO ETTORE, senatore.
 Relatore sui nn. 719, 774, 777, 829, 843, 877, 918, 938, 1006, 1010, 1024, 1063, 1082, 1083, 1137, 1208.
 Medici condotti, n. 1007, pag. 1976.
 Melasso, n. 904, pag. 1803.
 MENOZZI ANGELO, senatore.
 Relatore sui nn. 681, 684, 798, 827, 957, 1049, 1118, 1163.
 Mercato granario, n. 1171, pag. 2231.

Merci estere in transito, n. 991, pag. 2182.
 Messina, n. 878, pag. 1774.
 Metalli preziosi, n. 1185, pag. 2301.
 Metano, interr. pag. 1830, 1832.
 Mezzogiorno: opere pubbliche, n. 1089, pag. 2050.
 MILIANI GIAMBATTISTA, senatore.
 Parla sul n. 710, pag. 1602; n. 1011, pag. 1845.
 Relatore sui nn. 718, 908, 953, 1186, 1217.
 Milizia: DICAT e da COS, n. 1137, pag. 2134;
 Grandi unità e servizio in guerra, n. 1006,
 pag. 1975; nomina a sottotenente del Regio
 Esercito, n. 1024, pag. 2024; nuovi gradi e
 qualifiche, n. 1010, pag. 1976; soprassoldo colo-
 niale, n. 757, pag. 1615; forestale, n. 846, pa-
 gina 1693; libica, n. 1208, pag. 2265; portuaria,
 n. 874, pag. 1772; n. 1198, pag. 2264; stra-
 dale n. 877, pag. 1798; n. 1203, pag. 2302.
 MILLOSEVICH FEDERICO, senatore.
 Parla sul n. 736, pag. 1654.
 Minerali metallici: azienda, n. 1070, pag. 2049.
 Miniere: assicurazioni zolfatari, n. 905, pag. 1836;
 Consiglio superiore, n. 1098, pag. 2193; Corpo
 Reale, n. 1097, pag. 2132.
 Ministri di Stato: Ducci, Asinari Di San Marzano,
 pag. 1567; Rolandi Ricci, pag. 1816; Rava
 Maurizio, pag. 2158.
 Moda: Ente autonomo per la mostra, n. 938, pa-
 gina 1837.
 Modena, n. 863, pag. 1759.
 Monete d'argento, n. 749, pag. 1612.
 Monfalcone, n. 1103, pag. 2133.
 Monopolio acquisti all'estero, n. 697, pag. 1768;
 n. 838, pag. 1793.
 Monopolio banane, n. 982, pag. 1975.
 Monopolio cartine e tubetti per sigarette, n. 1192,
 pag. 2301.
 Montagna: Segretariato nazionale, n. 1052, pa-
 gina 2126.
 Montagnana, n. 849, pag. 1793.
 MONTEFINALE TITO, senatore.
 Relatore sui nn. 704, 757, 758, 769, 775,
 920, 951, 972, 1009, 1023, 1025, 1030, 1093,
 1166, 1169, 1209.
 Montescuro-est: acquedotto, n. 786, pag. 1658.
 MONTRESOR LUIGI, senatore.
 Parla sul n. 1011, pag. 1851.
 Relatore sui nn. 676, 695, 742, 833, 837, 847,
 974, 1005, 1170, 1207.
 MORESCO MATTIA, senatore.
 Parla sul n. 714, pag. 1636.
 MORPURGO ELIO, senatore.
 Parla sul n. 717, pag. 1683.
 Relatore sul n. 1127.
 MOSCONI ANTONIO, senatore.
 Relatore sul n. 688.
 Mostre, fiere ed esposizioni, n. 936, pag. 1827;
 moda: n. 938, pag. 1837.
 Motociclismo: facilitazioni a stranieri, n. 701,
 pag. 1593; rumori molesti, n. 677, pag. 1577;
 silenziatore, n. 1183, pag. 2300.
 MUSSOLINI cavaliere BENITO, Capo del Governo.
 Parla sul n. 688, pag. 1557.

Si associa alle commemorazioni dei senatori
 defunti, pag. 1815.
 Mutui ai danneggiati da terremoti, n. 1096, pa-
 gina 2191.

N

Nafta: depositi, n. 915, pag. 1804.
 Napoli, n. 503, pag. 1576; n. 879, pag. 1774;
 n. 1167, pag. 2230.
 Navi: requisizione o noleggio, n. 788, pag. 1660.
 Navigazione aerea, n. 854, pag. 1795; n. 855,
 pag. 1795.
 Nichelio, n. 838, pag. 1793.
 Nomi e cognomi: modificazioni, n. 941, pag. 1919.
 Numismatica: Regio Istituto, n. 975, pag. 2159.
 NUVOLONI DOMENICO, senatore.
 Commemorazione, pag. 2152.

O

Olanda, n. 855, pag. 1795.
 Olii: commestibili, n. 953, pag. 2159; leggeri,
 n. 1121, pag. 2194; minerali: n. 734, pag. 1652;
 n. 736, pag. 1652; n. 896, pag. 1799; n. 897,
 pag. 1800; n. 930, pag. 1825; n. 1057, pag. 2047;
 n. 1129, pag. 2092; di pino, n. 1013, pag. 1976;
 di sesamo, n. 953, pag. 2159.
 Olivicoltura, n. 1072, pag. 2049.
 Omaggi: elenchi, pag. 1565, 1816, 2152.
 Opera nazionale combattenti, n. 675, pag. 1577;
 n. 742, pag. 1642; n. 1100, pag. 2065.
 Opera pia nazionale di Loreto, n. 1168, pag. 2230.
 Opera di previdenza ferrovie dello Stato, n. 906,
 pag. 1803.
 Opera di previdenza personale civile, n. 782,
 pag. 1691.
 Opere di bonifica, n. 869, pag. 1771.
 Opere di colonizzazione, n. 980, pag. 1940.
 Opere idrauliche, n. 1032, pag. 1977.
 Opere laiche palatine pugliesi, n. 1053, pag. 2127
 Opere pubbliche: marittime urgenti, n. 790,
 pag. 1660; militari, n. 748, pag. 1612; n. 807,
 pag. 1721; provveditorato, n. 1089, pag. 2050.
 Opere pubbliche straordinarie, n. 817, pag. 1666;
 n. 1033, pag. 1977; n. 1133, pag. 2195.
 Ordinamento giudiziario: modificazioni, n. 1018,
 pag. 2023.
 Ordine del giorno approvato: del senatore Thaon
 di Revel cavaliere Paolo, pagg. 1555, 1595,
 1605, 1643.
 Orfani: di caduti in A. O., n. 940, pag. 2123; di
 impiegati civili, n. 779, pag. 1690.
 Organici: agenti di P. S., n. 762, pag. 1642; per-
 sonale diplomatico consolare, n. 1002, pag. 2183.
 Oro: commercio, n. 912, pag. 1824.
 ORSI PAOLO, senatore.
 Commemorazione, pag. 1563.

P

Padova: piano regolatore, n. 910, pag. 2159.
 Palazzo del Gesù in Roma, n. 1124, pag. 2195.
 Palermo, n. 834, pag. 1792; n. 844, pag. 1793; n. 1133, pag. 2195.
 Parco nazionale dell'Abruzzo: terremoto, n. 725, pag. 1600.
 Paste alimentari: esportazione, n. 1163, pag. 2229.
 Patrimonio artistico archeologico, n. 851, pag. 1794.
 PECORI GIRALDI cavaliere GUGLIELMO, senatore.
 Parla sul n. 763, pag. 1626.
 Pellami: rifornimento, n. 1166, pag. 2230.
 Pelli bovine e equine fresche, n. 1169, pag. 2230.
 PENDE NICOLA, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1568.
 Pensioni: di guerra, n. 931, pag. 2063; n. 992, pag. 2031; n. 1037, pag. 2024; monte, n. 1027, pag. 2032.
 Pensioni straordinarie: Maria Gristina Carli, numero 947, pag. 1837; Edith Razza, n. 829, pag. 1723.
 Personale: affari esteri, n. 862, pag. 1725; avventizio litoranea libica, n. 687, pag. 1579; delle biblioteche, n. 1147, pag. 2166; civile della Regia marina, n. 1119, pag. 2194; Colonie, n. 842, pag. 1757; n. 890, n. 1780; n. 1207, pag. 2205; n. 1215, pag. 2266; diplomatico consolare, numero 1002, pag. 2183; ferrovie, n. 906, pag. 1803; ferrovie, tramvie e navigazione, n. 1218, pagina 2306; Opera nazionale combattenti, n. 675, pag. 1577; postelegrafonico, n. 873, pag. 1798; scolastico all'estero, n. 923, pag. 1806.
 Petizioni: lettura dei sunti, pag. 1564; discussione, pag. 2288.
 Petrolio: franchigia doganale, n. 1057, pag. 2047; macchinari per ricerche, n. 828, pag. 1723.
 Piani regolatori, di ampliamento e risanamento: Adria, n. 1115, pag. 2227; Bergamo alta, numero 765; pag. 1656; Bologna, n. 1123, pag. 2134; Brindisi, n. 766, pag. 1657; Firenze, n. 1134, pag. 2195; Fiume, n. 1204, pag. 2303; Genova, n. 706, pag. 1601; Palermo, n. 844, pag. 1793; Reggio Emilia, n. 1164, pag. 2229; Roma, n. 707, pagg. 1601, 2299; Terni, n. 909, pag. 1917; Trento, n. 853, pag. 1795; Vanzo, n. 910, pag. 2159.
 Piastrine imposta cani, n. 690, pag. 1592.
 PICCIO PIER RUGGERO, senatore.
 Relatore sul n. 1114.
 Piene di fiumi, n. 1048, pag. 1978.
 Pilotaggio aereo: corsi, n. 1085, pag. 2090.
 PIOLA CASELLI EDOARDO, senatore: nominato membro della Commissione parlamentare per i nuovi codici, pag. 1568.
 Piombo, n. 674, pag. 1581; n. 1055, pag. 2047.
 POGGI TITO, senatore.
 Interr. pagg. 391 e 1831.
 Polizia: divisione speciale per Napoli, n. 1167, pag. 2230.
 Pollame: alimentazione, n. 1118, pag. 2067.

Polonia, n. 900, pag. 1800.
 Polveri piriche, n. 1102, pag. 2065.
 Pompei, n. 503, pag. 1576.
 Pompieri, n. 1064, pag. 2128.
 Ponzia, n. 801, pag. 1710.
 Possedimenti nell'Egeo, n. 694, pag. 1768; numero 1030, pag. 2089.
 Poste telegrafi e telefoni: personale, n. 873, pagina 1728; rete telefonica, n. 876, pag. 1774.
 POZZO GIOVANNI ATTILIO, senatore.
 Parla sul n. 886, pag. 1778.
 Praticanti procuratori e avvocati, n. 963, pagina 1923.
 Predappio Nuova, n. 692, pag. 1592.
 Prelevamenti, *V. Bilanci*.
 Premi: aeromobili da turismo, n. 720, pag. 1600; navigazione, n. 1197, pag. 2301.
 Presidente del Senato, *V. Federzoni cavaliere Luigi*.
 Prestiti: agrari, n. 863, pag. 1759; nazionale, rendita 5 per cento, n. 925, pag. 1806; n. 987, pag. 1870; n. 1176, pag. 2232.
 Previdenza sociale: controllo, n. 1219, pag. 2306; legislazione, n. 700, pag. 1788.
 Procedimento di sfratto per ingiunzione, n. 737, pag. 2013.
 Prodotti minerari: approvvigionamento, n. 1061, pag. 2128.
 Prodotti d'origine animale, n. 856, pag. 1758.
 Produttori di bozzoli, n. 866, pag. 1760.
 Produttori di seme-bachi, n. 867, pag. 1760.
 Proprietà intellettuale, n. 1216, pag. 2306.
 Proprietà rustica, n. 895, pag. 1799.
 Provveditorati per le opere pubbliche, n. 1089, pag. 2050.
 Provveditorati agli studi, n. 1141, pag. 2135.
 Pubblica sicurezza: agenti, n. 762, pag. 1642; n. 1079, pag. 2131.
 Pubblicità di atti e documenti, n. 743, pag. 1706.
 PUJIA FRANCESCO, senatore.
 Parla sul n. 1050, pag. 1956; n. 1128, pag. 2104.
 Interr. pag. 1409.

Q

Quaderni scolastici, n. 903, pag. 1801.
 QUARTIERI FERDINANDO, senatore.
 Commemorazione, pag. 2152.

R

Radiodiffusioni: ministeri, n. 685, pag. 1591; uso degli apparecchi all'aperto, n. 1125, pagina 2165; vigilanza, n. 1206, pag. 2303.
 Radiofonia: tassa, n. 752, pag. 1613.
 Radiotelegrafia: tariffe, n. 809, pag. 1770.
 Ragusa, n. 767, pag. 1657.
 RAIMONDI ANTONIO, senatore.
 Relatore sul n. 1050.
 RAINERI GIOVANNI, senatore.
 Relatore sui nn. 678, 732, 787, 792, 820,

887, 888, 889, 896, 897, 914, 925, 930, 987, 990, 1068, 1104, 1105, 1116, 1130, 1156, 1176, 1180, 1193, 1195, 1214.

Rame, 684, pag. 1591; n. 838, pag. 1793.

Rappresentanze diplomatiche: addetti aeronautici, n. 811, pag. 1722; addetti militari, n. 862, pag. 1795; addetti stampa, n. 1202, pag. 2302.

Rayon, n. 1130, pag. 2134; n. 1180, pag. 2232; n. 1193, pag. 2263.

Razza Edith, n. 829, pag. 1723.

RAZZA LUIGI, ministro dei lavori pubblici.
Commemorazione, pag. 1562.

Recitazione: scuola, n. 718, pag. 1705.

Reclutamento: Ufficiali Regio Esercito, n. 758, pag. 1616; ufficiali e sottufficiali Guardia di finanza, n. 744, pag. 1684.

Recoaro: tramvie, n. 849, pag. 1793.

REGGIO GIACOMO, senatore.
Relatore sui nn. 725, 784, 786, 817, 878, 879, 901, 1032, 1033, 1034, 1048, 1067, 1071, 1089, 1133, 1212, 1213.

Reggio Calabria, n. 1071, pag. 2049.

Reggio Emilia, n. 1164, pag. 2229.

Regificazione di scuole, n. 715, pag. 1677.

Registrazione di scritture private, n. 1110, pagina 2162.

Registrazioni con riserva, *V. Decreti*.

Rendita 5 per cento, *V. Prestiti*.

Repertorio drammatico, n. 907, pag. 1824.

Rete telefonica, *V. Telefoni*.

Rex e Conte di Savoia: assicurazione, n. 965, pagina 2030.

RICCI FEDERICO, senatore.
Parla sul n. 1065, pag. 1982; n. 1128, pag. 2100; n. 1214, pag. 2273.

Ricerche petrolifere: macchinari, n. 828, pag. 1723.

Ricevitorie postelegrafiche, n. 974, pag. 1895.

Richiamati alle armi: pagamento di assegni, n. 1113, pag. 2194; soccorso alle famiglie, n. 759, pagina 1616; viaggi, n. 773, pag. 1709.

Richiamo alle armi di autisti, n. 772, pag. 1752.

Ricoveri antiaerei, n. 878, pag. 1774.

Riformati: revisione, n. 730, pag. 1641.

Rifugi alpini, n. 740, pag. 1706.

Rimborso tassa carburanti, n. 988, pag. 2182.

Rimorchi: soprattassa, n. 1058, pag. 2183.

Riserva aurea, n. 821, pag. 1692; n. 822, pag. 1692.

ROCCO ALFREDO, senatore.
Commemorazione, pag. 1563; ringraziamenti della famiglia, pag. 1731.

Rodi, n. 928, pag. 1807.

ROLANDI RICCI VITTORIO, senatore: nominato ministro di Stato, pag. 1816.

Roma, n. 693, pag. 1788; n. 707, pagg. 1601 e 2299; n. 718, pag. 1705; n. 884, pag. 1798; n. 1135, pag. 2195.

ROMANO MICHELE, senatore.
Parla sul n. 1115, pag. 2072.

ROMANO SANTI, senatore: nominato membro della Commissione parlamentare per i nuovi codici, pag. 1568.

ROMEI LONGHENA GIOVANNI, senatore.
Relatore sui nn. 852, 1136, 1189.

ROSSI GIOVANNI, senatore.
Commemorazione, pag. 1563; ringraziamenti della famiglia, pag. 1675.

ROSSINI ALDO, senatore: nominato membro della Commissione per la revisione delle leggi finanziarie, pag. 1568.

ROSSONI EDMONDO, ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Parla sul n. 1011, pag. 1864; n. 1052, pagina 2126.

ROTA GIUSEPPE, senatore.
Relatore sui nn. 872, 915, 950, 1092.

Rottami, n. 838, pag. 1793.

RUBINO EDOARDO, senatore.
Parla sul n. 851, pag. 1794.

Rumori molesti, n. 977, pag. 1577.

Russia, n. 860, pag. 1759.

RUSSO GIOACCHINO, senatore.
Parla sul n. 717, pag. 1682.
Relatore sui nn. 685, 722, 809, 834, 844, 905, 924, 954, 964, 1119, 1154, 1211.

S

Sabato fascista, n. 799, pag. 1691.

Sabaudia, n. 742, pag. 1642.

Sale cinematografiche: gestione, n. 1126, pag. 2165.

SANDICCHI PASQUALE, senatore.
Parla sul n. 1011; pag. 1849.
Relatore sul n. 962.

SANDRINI AMEDEO, senatore.
Parla sul n. 1034, pag. 1899; n. 737, pag. 2013;
Relatore sulle petizioni, pag. 2288 e sui nn. 693, 1146.

Sangritana ferrovia, n. 836, pag. 1754.

SANI NAVARRA UGO, senatore.
Parla sul n. 770, pag. 1751.
Interr. pag. 390.

Sanitari: collocati a riposo, n. 739, pag. 1641; richiamati, n. 1007, pag. 1976; a bordo di navi mercantili, n. 741, pag. 1641.

San Marino: repubblica, n. 861, pag. 1770.

SAN MARTINO VALPERGA ENRICO, senatore.
Parla sul n. 1189, pag. 2222.

Sansepolcro, n. 1224, pag. 2308.

Santa Cesarea: Regie Terme, n. 1127, pag. 2251.

Santa Sede, n. 962, pag. 1940.

Sardegna: industria carbonifera, n. 1045, pag. 2032; olivicoltura, n. 1072, pag. 2049.

SAVOJA-AOSTA AMEDEO, DUCA D'AOSTA, senatore.
Invia un messaggio, pag. 2150.

SAVOJA-GENOVA FILIBERTO, DUCA DI PISTOIA, senatore. Invia ringraziamenti, pag. 1834; Invia un messaggio, pag. 2150.

Scambi e valute (Sottosegretariato): istituzione, pag. 1816; personale, n. 1186, pag. 2301.

Scambi con l'estero, n. 857, pag. 1824; n. 1101, pag. 2091.

Scambio: tassa, n. 1106, pag. 2066.

SCHANZER CARLO, senatore.

Relatore sui nn. 791, 913, 979, 1152, 1228.

Scherma: maestri, n. 727, pag. 1641.

SCIALOJA ANTONIO, senatore.

Relatore sui nn. 672, 783, 927, 992, 1008, 1012, 1102, 1158.

Scritture private: registrazione, n. 1110, pag. 2162.
Scuola di archeologia e storia dell'arte, interr. pag. 2169.

Scuola di comando per i tenenti di vascello, n. 1080, pag. 2184.

Scuola di recitazione in Roma, n. 718, pag. 1705.

Scuola superiore di economia domestica, n. 1081, pag. 2029.

Scuole di avviamento professionale, n. 996, pagina 1895.

Scuole elementari e medie, n. 1188, pag. 2263.

Scuole all'estero, n. 845, pag. 1757; n. 923, pagina 1806.

Scuole di maestranza marittima, n. 710, pag. 1602.

SECHI GIOVANNI, senatore.

Parla sul n. 1065, pag. 1995.

Segretariato nazionale per la montagna, n. 1052, pag. 2126.

Semolini: esportazione, n. 1163, pag. 2229.

Sequestro: di aeromobili, n. 1142, pag. 2251; di stampati, n. 935, pag. 1836.

Servitù militari, n. 709, pag. 1602.

Servizi automobilistici, n. 996, pag. 1925.

Servizi pompieristici, n. 1064, pag. 2128.

Seta tratta, n. 735, pag. 1684.

Sfratto: procedimento per ingiunzione, n. 737, pag. 2013.

Sicilia: olivicoltura, n. 1072, pag. 2049.

Siena, n. 1212, pag. 2266.

Sigarette: cartine e tubetti, n. 1192, pag. 2301.

SILJ CESARE, senatore.

Relatore sul n. 794.

Siracusa: ferrovia, n. 767, pag. 1657.

SIRIANNI GIUSEPPE, senatore.

Relatore sui nn. 788, 790, 1103, 1107, 1108, 1138, 1197.

SITTA PIETRO, senatore.

Relatore sui nn. 751, 795, 824, 958, 976, 1013, 1014, 1057, 1111, 1112, 1117, 1129, 1162.

Soccorsi alle famiglie dei richiamati, n. 759, pag. 1616.

Società Adria, n. 1103, pag. 2133.

Società autori e editori, n. 1145, pag. 2166.

Società commerciali, n. 732, pag. 1788; n. 1016, pag. 2063.

Società di navigazione, n. 788, pag. 1660.

Società per i ricuperi marittimi, n. 1162, pag. 2229.

Società per lo sviluppo economico dell'Albania, n. 1132, pag. 2134.

Società siciliana di lavori pubblici, n. 808, pagina 1721.

SOLER EMANUELE, senatore.

Relatore sul n. 910.

SOLMI ARRIGO, ministro di grazia e giustizia.

Parla sul n. 1050, pag. 1968; n. 737, pag. 2021.

Interr. pagg. 607 e 1155.

Soprassoldo coloniale alle Camicie Nere, n. 757, pag. 1615.

Soprattassa erariale sui rimorchi, n. 1058, pag. 2183.

Sottufficiali, V. *Aeronautica, Esercito, Marina*, ecc.

Sovvenzioni su valori industriali, n. 927, pag. 2182.

Specializzati: arruolamento volontario, n. 918, pag. 1805.

Spettacoli misti: teatrali e cinematografici, n. 1126, pag. 2165.

Spirito di vino per il cognac, n. 1194, pag. 2264.

Stagioni liriche, n. 1144, pag. 2165.

Stagno, n. 838, pag. 1793.

Stampa e propaganda (Ministero): bilancio, n. 1189, pag. 2208; sequestri di stampati, n. 935, pagina 1836.

Stazioni di cura, soggiorno e turismo: consiglio centrale, n. 696, pag. 1600.

Strade costruite durante la guerra, n. 785, pag. 1657.

Strade statali: sistemazione, n. 1071, pag. 2049.

Svizzera, n. 845, pag. 1757.

T

TARAMELLI ANTONIO, senatore.

Parla sul n. 1021, pag. 1880; n. 1052, pag. 2126; n. 1097, pag. 2132.

Interr. pag. 2169.

Tasse: affari, n. 926, pag. 2161; n. 1031, pag. 2183;

bollo e registro, n. 864, pag. 1770; circolazione

automobilistica, n. 886, pag. 1776; n. 1058,

pag. 2183; olii minerali, n. 896, pag. 1799;

n. 897, pag. 1800; radiofonica, n. 752, pag. 1613;

registro, n. 883, pag. 1805; n. 895, pag. 1799;

scambio, n. 1106, pag. 2066; n. 795, pag. 1662;

n. 1158, pag. 2228; trasporti con automezzi,

n. 989, pag. 2182; vendita carburanti, n. 882,

pag. 1775; n. 988, pag. 2182; n. 1107, pag. 2133;

n. 1108, pag. 2133.

Tasso d'interesse, n. 1127, pag. 2251.

Teatro: collocamento repertorio drammatico, numero 907, pag. 1824.

Telefoni: rete, n. 876, pag. 1774.

Televisione, n. 685, pag. 1591.

Terme di Santa Cesarea, n. 1127, pag. 2251.

Terremoti, n. 725, pag. 1600; n. 806, pag. 1721;

n. 833, pag. 1754; n. 1096, pag. 2191.

Testi unici, V. *Le singole materie*.

THAON DI REVEL cavaliere PAOLO, senatore.

Parla sul n. 688 e presenta un ordine del giorno, pag. 1556.

THAON DI REVEL dottor PAOLO, ministro delle finanze.

Parla sul n. 753, pag. 1615; n. 744, pag. 1687;

n. 746, pag. 1709; n. 747, pag. 1748; n. 778,

pag. 1769; n. 886, pag. 1779; n. 1214, pag. 2289;

n. 1222, pag. 2308.

Interr. pag. 1258.

Tiro a segno, n. 951, pagg. 1838 e 2299.

Titanio, n. 881, pag. 1775.

Titoli: bancari, n. 778, pag. 1768; esteri, n. 888,

pag. 1780; italiani emessi all'estero, n. 887,

pag. 1779; al portatore, n. 894, pag. 1798; di Stato, n. 916, pag. 1804.

TODARO FRANCESCO, senatore.

Parla sul n. 1011, pag. 1860.

TOFANI GIOVANNI, senatore: nominato commissario di vigilanza al Debito pubblico, pag. 2158.

TOLOMEI ETTORE, senatore.

Parla sul n. 753, pag. 1614.

Relatore sui nn. 709, 763, 853, 885, 936, 1020, 1066, 1175, 1204.

TOURNON ADRIANO, senatore.

Relatore sui nn. 750, 828.

Tramvie, n. 849, pag. 1793.

Tramvie ferrovie e navigazione: personale, n. 1218, pag. 2306.

Trasporti marittimi e terrestri, n. 1138, pag. 2196.

Trasporto merci con automezzi, n. 989, pag. 2182; n. 1031, pag. 2183.

Trattati: accordi generali (Austria), n. 858, pagina 1758; assistenza giudiziaria (Estonia), n. 942, pag. 1920; (Lituania), n. 943, pag. 1921; carni, prodotti e malattie degli animali, n. 859, pag. 1758; commercio (Ungheria), n. 797, pagina 1662; commercio e navigazione (Cecoslovacchia), n. 826, pag. 1723; compensazioni private (Turchia), n. 796, pag. 1662; convenzioni consolari (Lituania), n. 944, pag. 1921; (Polonia), n. 900, pag. 1800; doganale (Austria), n. 859, pag. 1759; finanziario (Albania), n. 815, pagina 1835; garanzia crediti (U. R. S. S.), n. 860, pag. 1759; immunità delle navi, n. 945, pagina 1921; monetario (San Marino), n. 861, pag. 1770; navigazione aerea (Francia), n. 854, pag. 1795; Olanda, 855, pag. 1795; pagamenti (Austria), n. 1054, pag. 2033; (Germania), n. 1015, pag. 1977; (Svizzera), n. 1056, pag. 2047; piombo (Austria), n. 1055, pag. 2047; proroga dell'articolo 20 del concordato (Santa Sede), n. 962, pag. 1940; Scuole (Svizzera), n. 845, pag. 1757; vini, n. 827, pag. 1753; (Perù), n. 1049, pag. 1942.

Tratturi e trazzere, n. 954, pag. 1939.

Trento, n. 853, pag. 1795.

Trieste, n. 787, pag. 1658; n. 901, pag. 1800.

Tripoli: lotteria, n. 680, pag. 1591; ufficio genio civile, n. 813, pag. 1722.

Tubercolosi: assicurazione obbligatoria, n. 1222, pag. 2307.

Tungsteno, n. 881, pag. 1775.

Turchia, n. 796, pag. 1662.

Turismo: agevolazioni per l'aviazione, n. 1150, pag. 2256; direttore generale, n. 959, pag. 1869; incremento, n. 1136, pag. 2196; organi provinciali, n. 847, pag. 1757; stranieri, n. 701, pagina 1593; n. 738, pag. 1684.

U

Uffici del Senato: sorteggio, pag. 1573; riunione, pag. 1674, 1817, 2158.

Uffici diplomatici e consolari: diritti, n. 1001, pag. 2183.

Uffici: V. *Aeronautica, Esercito, Marina, ecc.* Ufficio speciale approvvigionamento prodotti minerali, n. 1061, pag. 2128.

Ufficio speciale combustibili liquidi, n. 736, pagina 1652; n. 1140, pag. 2197.

Ungheria, n. 797, pag. 1662.

Unione edilizia nazionale, n. 1047, pag. 2033.

Unione italiana ciechi, n. 689, pag. 1580.

Unione militare, n. 771, pag. 1688.

U. R. S. S., v. *Russia*.

V

VALAGUSSA FRANCESCO, senatore: nominato membro della Commissione per la conversione dei decreti-legge, pag. 1568.

Relatore sui nn. 717, 739, 741, 752, 831, 906, 982, 1007, 1051, 1183, 1219, 1222.

Valdagno, n. 849, pag. 1793.

VALLE GIUSEPPE, sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

Parla sul n. 1114, pag. 2068.

Valute: organo per lo scambio, n. 857, pag. 1824.

Vanzo, n. 910, pag. 2159.

VENINO PIER GAETANO, senatore.

Interr. pag. 536.

Relatore sui nn. 823, 956, 961, 1161.

Ventotene, n. 801, pag. 1710.

Verbale di deposito, pag. 1564.

Verbale firmato dai senatori presenti, pag. 2150.

Veterinari condotti, n. 1007, pag. 1976.

Vetro, n. 880, pag. 1775.

Vetro neutro, n. 831, pag. 1753.

Vicenza, n. 849, pag. 1793.

VICINI ANTONIO, senatore.

Parla sul n. 1128, pag. 2105.

Interr. pagg. 1830, 1882.

VICINI MARCO ARTURO, senatore.

Parla sul n. 863, pag. 1760; n. 1011, pagina 1850.

Vini, n. 827, pag. 1753.

Vino: imposta di consumo, n. 1157, pag. 2228.

Interr. pag. 2171.

VISCONTI DI MODRONE GUIDO, senatore.

Interr. pagg. 391, 1137.

VITELLI GIROLAMO, senatore.

Commemorazione, pag. 1563; ringraziamenti della famiglia, pag. 1674.

Vitigni ibridi, n. 934, pag. 1893.

Vizzini: ferrovia, n. 767, pag. 1657.

Z

Zolfo, n. 814, pag. 1666; n. 905, pag. 1836; numero 964, pag. 2133.

Zone industriali: Bolzano, n. 753, pag. 1613.

ZOPPI OTTAVIO, senatore.

Parla sul n. 805, pag. 1715.

Zucchero, n. 793, pag. 1661; n. 899, pag. 1800.

Zucchero invertito, n. 957, pag. 1869.

ZUPELLI VITTORIO, senatore.

Parla sul n. 744, pag. 1686.

